IL DOTTOR VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE, CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO QUINTO.

IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

INDICE DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI DI QUESTA PARTE PRIMA DE' REGOLARI.

CAPITOLO PRIMO.

CAP.

CAP.

C A P. LIV.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, overo dell' introduzione delli Regolari del sesso mascolino; e delle loro diverse specie, con altre generalità nella materia.

SOMMARIO.

CAP. I.

1 LA Chiesa Cattolica terrestre, la quale si dice militante, a differenza della celeste, la quale si dice trionfante, vuol dire una congregazione di tutti li fedeli cattolici, i quali vivono nel suo grembo, senza macchia d'eresia, o di scisma, sotto il Pontefice Romana, come suo capo visibile, e Vicario di Cristo, nella maniera che di lui si discorre altrove.

2 Questa Chiesa viene costituita da due ordini di persone; Cioè dell'ecclesiastico, il quale è costituito dall'uno, e l'altro Clero Secolare, e Regolare: E dall' ordine secolare il qual'è costituito da tutto il restante del popolo, al quale perciò, secondo la parabola della Sacra Scrittura, dell' uno, e l' altro Testamento, conviene l' attributo delle pecorelle di Cristo, convenendo a quelle dell'altro ordine ecclesiastico l'attributo di pastori, e di altri ministri, ed operarj nella custodia, e nella cura di questo gregge: E quest'ordine ecclesiastico viene diviso in due gerarchie: Una la qual' è

co-

costituita da tutto il Clero Secolare, e l' altra da tutto il Clero Regolare.

3 Del Clero Secolare sono tutti li possessori delle dignità, e de' beneficj secolari, ed ancora quei preti e chierici, li quali non abbiano beneficio, nè dignità, o prelatura, ma che ascritti alla milizia celeste con l'assunzione della prima tonsura, non facciano la professione solenne, e legittima in qualche Religione, con li tre soliti voti solenni di castità, povertà, ed ubbidienza; sicchè vivano nelle proprie case a forma del popolo secolare.

E sebbene da qualche tempo moderno (rinovando forse l'antica usanza) si sono introdotte alcune Congregazioni di preti secolari, li quali ad imitazione de' Regolari, vivono collegialmente in una casa in figura di chiostri, e con alcune regole: Nondimeno sono anche del Clero Secolare, mentre per costituirsi nello stato del Clero Regolare, bisogna, che preceda l'anno intiero del noviziato, e quello finito, si faccia la Professione solenne in qualche Religione approvata dalla Sede Appostolica, con li suddetti tre voti sostanziali, di castità, povertà, ed ubbidienza, senza li quali, il vivere collegialmente sotto qualche regola, ed anche in quell' abito, il quale sia solito usarsi da' Regolari Professi, non muta lo stato, per il che fra Giuristi corre la proposizione, la quale si è resa comune al volgo: *Che l'abito non fa il Monaco.*

Lasciando dunque alli professori dell' erudizioni ecclesiastiche la questione sopra l' origine, overo l' introduzione dell' Ordine Regolare, e se veramente fosse fino da i primi tempi degli Appo-
4 stoli, e della Chiesa primitiva, o vero che cominciasse dalla vita anacoretica di San Paolo primo Eremita, o di Sant' Antonio Abbate; sicchè quella vita comune a forma delli Religiosi d' oggidì nella Chiesa primitiva fosse comune a tutti li fedeli, anche secolari, ed alle donne, per quello che ne insegnano gl' Atti degli Appostoli, sopra di che si lascia l'intiero suo luogo alla verità, non intendendo sopra ciò stabilire cos'alcuna, nè assumere dispute, con quelle disoccupate persone, le quali volontieri si occupano in queste dispute poco importanti per la pratica del foro esterno, a che tutta l'Opera presente è dirizzata.

Ma parlando del Clero Regolare contradistinto dal Secolare col senso de' Canoni, e de' Dottori secondo lo stato presente: Diverse sono le loro specie, overo gli Ordini: Attesocchè uno si dice l'Ordine Monastico, e l'altro l'Ordine de' Mendicanti, che volgarmente diciamo de' Frati, a differenza degli altri, li quali si dicono Monaci.

L'Ordine Monastico viene costituito da diverse Religioni; cioè
5 da quella di San Basilio, la quale è copiosa più nella Chiesa Gre-

ca,

ca, che nella Latina: E da quella di S. Benedetto, la quale all' incontro è più copiosa nella Chiesa Latina, che nella Greca. E questa seconda Religione Benedettina è distinta in molte Congregazioni, le quali tutte si dicono, e veramente sono dell'Ordine di S. Benedetto: Ma perchè usano diversi abiti, e vivono sotto diverse regole, o istituti: Però ancorchè tutte derivino da uno stesso fonte, overo da una stessa madre, e regola: Nondimeno sono stimate Religioni diverse: Come sono: Li Cassinensi: Li Cistercienſi: Li Certosini: Li Celestini: I Camaldolensi: Gli Olivetani: Li Vallumbrosani: Li Silvestrini: E quelli di Monte Vergine di quà da i Monti, oltre diverse altre Congregazioni dello stesso Ordine Benedettino di là da i Monti; attesocchè tutte queste vengono da un ceppo, e si dicono dello stesso Ordine Monastico di San Benedetto, conforme di sotto si discorre, trattando di ciascuna Religione, o Congregazione in particolare.

Vi sono ancora alcune altre Religioni, le quali professano l' istituto de' Santi Monaci, o Anacoreti antichi: Come per esempio sono quelli: Di S. Antonio Abbate: Di S. Paolo primo Eremita: Di San Girolamo, e simili. Però si può dubitare, se questi veramente siano dell'Ordine Monastico, o veramente piuttosto dell' altro de' Mendicanti; non essendo Religioni, le quali provengano continuatamente dalli suddetti Fondatori, ma sono state erette dipoi da buoni servi di Dio, come per una rinovazione di quell' antico Istituto, nella stessa maniera che, trattando di ciascuna Religione, si dice degli Agostiniani Eremiti, delli Carmelitani, ed altri simili.

L'altr'Ordine de' Mendicanti è più moderno, ma però si è più
7 dilatato, e forse ha dato la forma del governo delle Religioni a guisa d'università, o di repubblica, nella maniera che oggidì generalmente nella nostra Italia, ed in alcun'altri paesi si pratica anche nell'Ordine Monastico: E queste sono le quattro principali Religioni, le quali si dicono le Mendicanti: Cioè: Di S. Domenico, chiamati Predicatori: Di S. Francesco chiamati Minori: Di S. Agostino chiamati Eremiti: E de' Carmelitani: E queste Religioni, almeno regolandosi col tempo che furono approvate dalla Sede Appostolica, furono quasi coetanee. Attesocchè sebbene la regola di S. Agostino è molto più antica, e di maggiore antichità è quella del Carmine, come derivata dall' Istituto degl' antichi Profeti del vecchio Testamento, Elia, ed Eliseo nel monte carmelo: Nondimeno queste Religioni sono state fondate di nuovo da Servi di Dio con quelle regole antiche, come per una rinovazione, o restituzione, sicchè veramente non si possono dire le medesime continuate, perchè non occupano quel luogo antico,

ma

ma vanno regolate dal tempo della rinovazione, overo dalla conferma della Sede Appostolica: E ad imitazione di queste ve ne sono dell'altre molte, le quali parimente vanno sotto quest'ordine o genere de' Mendicanti, conforme si vede dalli distinti discorsi, o capitoli di ciascuna Religione.

7 In queste quattro prime Religioni Mendicanti è occorso anche respettivamente quella divisione, o moltiplicazione, la quale si è accennata di sopra nella Religione di San Benedetto: Attesocchè quella di San Francesco, overo de' Minori, per quello che tocca alla nostra Italia, e come li Giuristi dicono, di qua da' monti, è divisa in molte altre Religioni: Poichè altri sono li Minori Osservanti, e questi ancora tra loro sono distinti in coloro, li quali si dicono della Famiglia, e gli altri Riformati, overo dell' Osservanza più stretta: Altri sono quelli, che si dicono Conventuali: Altri chiamati Cappuccini: Ed altri detti del Terz'Ordine; oltre molt'altre Congregazioni di là da' monti nella Spagna, nella Francia, nella Germania, ed in altri paesi.

Come ancora la Religione Agostiniana è divisa in molte; attesocchè: Altri sono li Canonici Regolari di S. Agostino, li quali parimente sono divisi in più, e diverse Congregazioni, ed Istituti: Ed altri sono gli Eremitani, li quali sono divisi tra coloro dell' antico Istituto, li quali si dicono Calzati: E li Riformati, li quali si dicono Scalzi, con una gran diversità di Congregazioni così nella Religione antica, come nella riformata. E parimente quella del Carmine ha ricevuto la stessa divisione tra gli antichi, li quali si dicono Calzati, e li Riformati che si dicono Scalzi, overo di Santa Teresa, con una moltiplicità di diverse Congregazioni tra gli antichi.

Solamente la Religione di San Domenico pare si conservi nella sua unità, senza scissura, o divisione formale: Bensì che sotto uno stesso capo, il quale si dice Generale, e con una maggiore unità di tutte l'altre, si è pure introdotta una certa diversità di Congregazione, o d'istituto più stretto, o respettivamente più largo, conforme di sotto s'anderà discorrendo nelli capitoli particolari di ciascuna delle sudette Religioni, e di altre.

8 Stante dunque queste distinzioni di Religioni antiche alquanto relassate dal primiero rigore, e delle più moderne riformate, come reintegrative del suddetto primiero rigoroso Istituto: Ne segue che in questo genere di Mendicanti entra l'altra distinzione tra li Mendicanti per verità, che son quelli, li quali non possedendo entrate veramente, e con effetto vivono con la mendicità cotidiana: Come (per esempio) sono li Cappuccini, e li Minori Osservanti, e simili: E gli altri, li quali sono Mendicanti per privilegio, o per finzione; cioè che si dicono tali a certi effetti favore-

vorevoli, e privilegiativi; in fatti però non vivono in istato di mendicità, possedendo delle robbe stabili, e dell'entrate.

Da tempo moderno di un secolo, e poco più a questa Parte si è introdotta una certa terza specie di Chierici Regolari, che così nell'Abito cotidiano, come nell'ecclesiastico, o solenne fanno figura dell'Ordine, overo del Clero Secolare, pure in fatti sono Regolari Professi, ed a tutti gli effetti si dicono veri Mendicanti, con la medesima distinzione tra coloro per verità, e quelli per privilegio: Come (per esempio) sono quei Chierici, li quali si dicono Teatini: Gesuiti: e Chierici Regolari Minori: Ministri degl' Infermi: Somaschi: Barnabiti: Della Congregazione della Madre di Dio, overo di Lucca, e simili: Attesocchè questi nelle funzioni ecclesiastiche, e particolarmente nelle processioni vanno collocati tra il Clero Secolare, per quello che si discorre di sotto nel capitolo sesto, trattando delle Precedenze delle Religioni, e nondimeno sono del Clero Regolare agli altri effetti.

9

Vi è ancora un'altro Ordine Regolare, il quale si dice Militare, cioè di quelle persone, le quali sotto qualche segno professano un'ecclesiastico, e religioso Istituto Militare, ma in fatti vivono, e vestono all'usanza di secolari nelle proprie case, in maniera che si distinguono dal restante popolo con una distinzione intellettuale, overo con un segno: Come sono li Professori della Religione di S. Giovanni Gerosolimitano, volgarmente detta di Malta: Di S. Giacomo di Spata: Di Calatrava: Di Alcantara: Di S. Stefana: De' Santi Maurizio, e Lazaro, e molte altre simili, delle quali ancora si va discorrendo di sotto nelli loro capitoli particolari: Però sono di diversa natura; poichè alcuni sono veri Religiosi, ed altri nò, conforme ne' suoi luoghi si discorre.

10

Anticamente l'Ordine Monastico, e particolarmente quello di S.Benedetto si governava in diversa forma da quel che si governano oggidì tutte le Religioni, particolarmente nella nostra Italia: Cioè che ciascun Monastero si governava da se stesso independentemente dagli altri; sicchè non vi era quel governo, il quale di presente si pratica in forma di università, o di repubblica di tutta la Religione, overo di tutta la Congregazione, come per una compagnia di tutti li Monasterj, o Conventi, col Prelato Generale come capo, e con gli altri Prelati, ed Officiali Provinciali: E quindi nascea che non si dava una vita, overo un' osservanza uniforme della regola, sicchè in una stessa Relgiione alcuni Monasterj erano più osservanti, e gli altri erano più rilassati: Come ancora li Religiosi erano perpetuamente applicati ad un Monastero solo, nel quale professavano, e pigliavano l'abito: Conforme ancora in presente di questo stile ne restano alcune Reliquie nella Germania, ed in altre parti di là da'

11

monti: Ma essendosi sperimentato che fosse di gran lunga migliore la suddetta forma d'università, o di repubblica, con la frequente mutazione così de' Superiori, come de' Religiosi, e sudditi da un luogo all'altro, con l'uniformità della vita, e dell'Istituto, sotto la visita de' Prelati Provinciali, o Generali, e con l'uso de' Comizj, che volgarmente diciamo Capitoli, parimente Generali, e Provinciali, il che forse ebbe l'introduzione più frequente dalle suddette prime Religioni Mendicanti, overo da alcuna delle suddette Congregazioni filiali dell'antico Ordine Benedettino, e particolarmente della Cisterciense; mentre nel Concilio Generale Lateranense fatto sotto Innocenzo Terzo si fa menzione del Capitolo Generale de' Cisterciensi: (Nel che parimente si lascia sempre il suo luogo alle verità senza pregiudicare alcuno) quindi con molta ragione, e con profitto dello stato Regolare questa forma di governo è stata introdotta, particolarmente nell'Italia in tutto il Clero Regolare: E ciò si stima degno di particolar riflessione per molti notabili effetti, che ne seguono, conforme di sotto in diversi capitoli si va discorrendo: Onde dal non fare queste riflessioni sogliono in pratica prendersi degli equivoci, camminando alla cieca con quello che a favore de' Monasterj dispongono i Canoni, o fermano li Canonisti antichi, li quali camminano col suddetto diverso presupposto, che ciascun Monastero si governasse da se independentemente dall'altro, senza connessione tra loro: Appunto come oggidì insegna la pratica nelli Monasterj delle Monache.

In ciascuna Religione oltre la distinzione tra li Professi, e li Novizj: Tra li medesimi Professi vi è l'altra distinzione tra li Chierici, e Sacerdoti, e li Conversi, li quali a differenza in alcune Religioni si chiamano Laici, o Coadiutori con altri vocaboli simili, i quali secondo lo stato antico sono incapaci degli Ordini, e di passare all'altro genere de' Chierici, e Sacerdoti per esser destinati alli servizj bassi, e mecanici: E secondo l'uso più generale delle Religioni sono incapaci de' governi, e delle cariche, ancorchè questa regola in alcune Religioni patisca la limitazione. 12

Si ripete però la protesta, e la dichiarazione altre volte fatta, che l'istituto principale dello scrittore non è di fare lo storico di comporre un' esatta Cronica, nella quale siano tutte le minuzie per appunto come sono, ma solamente di trattare della materia in generale per istruzione de' non Professori nell'occorrenze per il foro esterno pratico; sicchè per quello si dica, o si lasci, o per l'ordine che si tenga, non s'intende fermare stato, nè di pregiudicare a chi si sia. A 13

A *Di queste, ed altre generalità nella materia nel disc. 1. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarj, acciò uno si possa dire vero Religioso, e validamente professo: E particolarmente circa il requisito del Noviziato, e l' altro della Libera Volontà.

SOMMARIO.

CAP. II.

IL primo, e l' essenziale requisito, acciò una persona si possa dire che sia Regolare Professo, è quello che la Religione sia approvata legittimamente dalla Sede Appostolica; mentre altrimente non si dirà Religione, nella quale si muti lo stato, e che vi sia il vincolo di Religioso: Bensì che non è necessario, che di questa conferma apparisca espressamente, bastando quella prova presunta, la quale nasce dalla lunga e pubblica osservanza, e dalla comune riputazione, con la verisimile scienza, e tolleranza della stessa Sede Appostolica.

1

A

Nel disc. 38: di questo tit.

Rare volte però occorre questo caso in pratica, eccetto in alcune piccole Congregazioni, le quali di presente sono già soppresse: Come particolarmente era quella della Congregazione del Buon Giesù di Ravenna, della quale si discorre nel Teatro A: Attesocchè per ordinario dell'approvazione, e della conferma della Religione suole apparire dalle Bolle Appostoliche, le quali per la maggior parte sono inserite nel Bollario, conforme di sotto si accenna, trattando distintamente di ciascuna Religione, o Congregazione; onde questo dubbio suole più frequentemente cadere nelli Monasterj di Monache, conforme si discorre di sotto, trattando delle Monache.

Dovendosi in ciò avvertire, per non incorrere in quegl'equivoci, nelli quali facilmente suole incorrere la sciocca razza di quei legulei, li quali si fermano alla scorza, overo alla lettera delle dottrine: Cioè che non basta l'essere una Religione approvata in generale, ma che si deve professare in un certo, e specifico Istituto approvato: Come (per esempio): La Religione di S. Benedetto, o di S. Francesco, o di S. Agostino in generale è approvata dalla Sede Appostolica: Ma perche queste si sono poi divise in tanti e tanti Istituti diversi: Quindi segue esser necessario che si faccia la Professione sopra un certo Istituto approvato; sicchè non basta la generalità del professare una di dette regole, non sapendosi sotto qual Istituto tal Professione si faccia, conforme ancora si discorre di sotto nel suddetto Capitolo, in occasione di trattare delle Monache.

2 Il secondo requisito essenziale è quello del Noviziato, almeno per un'anno intiero, e continuo; sicchè può essere di maggiore spazio, ma non di minore, per la ragione che debba in tal maniera il Novizio in tutti li tempi, e mesi dell' anno far prova delle asprezze, e disaggi della Religione; ed all'incontro che questa possa far prova delli costumi, e degli andamenti del Novizio.

3 Anticamente prima del Concilio di Trento cadeano diverse questioni sopra questo requisito del Noviziato, e particolarmente circa l'interruzione dell'anno; e se fosse bisogno, o nò che fosse continuo; cioè, se essendo stato il Novizio nella Religione per alcuni mesi, e ritornando per qualche tempo al secolo, e poi ritornando alla Religione, li tempi si congiungessero a compire il termine dell'anno: E vi si scorge la solita varietà delle opinioni. Però oggidì cessa tal questione per l' espressa disposizione del Concilio sudetto, che l'anno debba esere, non solamente intiero, ma continuo, senza interruzione, permettendosi qualche piccola interruzione per causa d'infermità con licenza de' Superiori. B

B

Nel disc: 64 di questo tit:

Quan-

4 Quando poi l'anno continuo del Noviziato sia già compito, ma che, o per difetto dell'età, o per altro rispetto non si possa, o non si voglia per all'ora fare la Professione, e che il Novizio uscisse dal Noviziato ritornando al secolo; in tal caso entra il dubbio, se per tale interruzione, overo per tale uscita il Noviziato si corrompa, sicchè si abbia per non fatto, e per conseguenza che sia di bisogno farlo di novo, per un' altro anno intiero, continuo.

In ciò si scorge molta scissura d' opinioni, sicchè si può dire, che gli scrittori vi siano intricati di mala maniera, particolarmente quelli, li quali camminano con le sole generalità, senza riflettere alle distinzioni de' casi, ed alle loro circostanze, dalle quali nasce il vedere, se si adatti la ragione di dubitare, o nò, come ancora senza riflettere alla distinzione de' tempi, secondo i quali parlano gli scrittori, e particolarmente gli antichi, se prima, o doppo il Concilio di Trento.

Si crede però più probabile, che questa debba dirsi una questione piuttosto di fatto, e di volontà, che di legge; e per conseguenza che non sia capace d' una regola certa, e generale; che però sia errore il camminare con le sole generalità, overo con le decisioni fatte in alcuni casi diversi, quando le circostanze non siano le medesime, nella maniera che generalmente si dice in tutte le questioni simili di fatto, e di volontà, e particolarmente nella materia Fidecommissaria: Cioè nel vedere, se l' uscita dalla Religione, ed il ritorno al secolo sia seguito senza licenza de' Superiori, e con circostanze tali, che si possa dire d'essersi fatta con animo di lasciare quello stato: O pure che all' incontro sia stato con licenza, e per giusto motivo, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. C

C *Nel detto disc.* 46.

Questo requisito del Noviziato, non solamente si stima necessario nel caso che un secolare si faccia Religioso, ma ancora quan-
5 do uno il quale sia già Professo in una Religione con licenza di chi abbia tal facoltà, voglia fare il passaggio ad un' altra, non bastando il Noviziato fatto nella prima; dovendo fare la prova di questa diversa maniera di vivere. Ed ancora acciò la nuova Religione possa fare la prova de' suoi costumi, essendo ciò egualmente introdotto a favore dell'una e dell'altra parte; mentre il contratto il quale risulta dalla Professione, si dice egualmente reciproco tra la Religione ed il Religioso, il quale professa; a tal segno che se sia in origine una stessa Religione, la quale però si sia divisa in diversa maniera di vivere, cammina lo stesso.

6 Bensì che in questo caso, quando vi concorre il consenso delle Parti, cioè della Religione, e di colui, il quale deve far la nuo-

nuova Professione, facilmente vi si dispensa dalla S. Congregazione: O sia per l' oracolo speciale che piglia dal Papa in ciascun caso, overo per l'oracolo generale, contentandosi d'alcuni mesi, ed alle volte d' alcuni giorni, secondo le circostanze de' casi per essere materia arbitraria, ed incapace di una regola certa, ed uniforme.

In alcune Religioni, e forse generalmente in tutte le Claustrali, con molta ragione, con l'approvazione della Sede Appostolica si sono stabilite certe case, o Conventi, nelli quali si faccia il Noviziato, per desiderarsi in ciò una più esatta osservanza della regola; sicchè quando si faccia fuori de' luoghi stabiliti venga stimato inutile, come se non fosse fatto: Ma ciò parimente non ha una regola certa, e generale dipendendo dalle leggi, e dalle constituzioni di ciascuna Religione. 7

8 L'altro requisito è che la Professione segua nell'età legittima, almeno d'anni sedici compiti; e facendosi prima, si stima invalida: E questo requisito nasce dal Concilio di Trento, mentre per la disposizione de' Canoni, o de' Concilj antichi sopra ciò non è stabilita una certa età; che però anticamente si camminava con le regole generali de' contratti; cioè quando si possa dire che vi sia il consenso perfetto da potersi obbligare, onde per ordinario si stimava sufficiente l' età dell' anno decimo quarto, sicchè fosse finita l'età pupillare, quando per la straordinaria vivacità dell' intelletto, e de' spiriti non si possa dire che vi fosse la capacità per prima, ed in età più tenera: Overo all'incontro che per essere d'ingegno più ottuso, e grossolano tal' età non basti: Ma il Concilio di Trento per togliere queste dispute ha voluto stabilire un'età uniforme, e tale che vi sia un certo maggior uso di ragione. D

D. *Nel disc. 41. di questo titolo.*

Non ha innovato però il Concilio cosa alcuna circa l' età di pigliare l' Abito, e di mettersi nel Noviziato, onde ciò si può fare prima, ed in età più tenera, purchè la persona sia capace dell'uso della ragione, e sappia quello che operi, e doppo qualche tempo faccia la Professione nella suddetta età stabilita, non essendo necessario che la Professione si debba fare subito compito l'anno del Noviziato, sicchè questo può essere per tempo maggiore, ma non per minore dell'anno continuo, ed intiero. 9

Come ancora si ricerca che la Professione si faccia in mano del leggittimo Superiore, il quale abbia in ciò la podestà sufficiente di obbligare la Religione, ed in suo nome fare questo contratto: E che la Professione si faccia con la solita solennità, cioè con la sostanziale emissione delli tre voti sostanziali, della povertà, castità, ed ubbidienza: Bensì che non è precisamente necessaria l'espressione di questi voti, 10

bastan-

bastando quell' implicità compresa nella solenne promessa di vivere in quella Religione sotto la sua regola, e secondo la formola, che usa la Religione.

E sebbene negli stabilimenti di ciascuna Religione si sogliono ordinare alcuni altri requisiti, e particolarmente quello dell' età

12 maggiore; cioè che non si debba fare la Professione prima dell' anno decimo ottavo, conforme particolarmente la pratica insegna nella Religione de' Minimi, per la sua maggior asprezza: Ed ancora in quella di S. Gio: Gerosolimitano, che volgarmente diciamo di Malta, nondimeno quando lo Statuto, o la Costitutione della Religione approvata dalla Sede Appostolica non contenga il decreto espressamente annullativo, sta più comunemente ricevuto in pratica, che ciò non cagioni la nullità della Professione, ma contravenzione delli Superiori agli stabilimenti della Religione. E

E *Nel detto disc. 41.*

E lo stesso cammina, quando si ricerchino altri requisiti,

13 conforme particolarmente sogliono essere in alcune Religioni quelli delli legittimi natali, overo del non esser di sangue infetto d' Ebrei, o d' altri Infedeli, o pure che la persona non abbia portato l' Abito d' altra Religione, con cose simili, nelle quali non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dal tenore de' Statuti di qualsivoglia Religione. F

F *Nel disc. 43.*

Il maggiore, ed il più essenziale requisito, come proveniente

14 anche dalla legge di natura, è quello della Verità, e della Libertà del consenso; cioè che la Professione non sia fatta per forza, overo con dolo, e con inganno, o pure simulatamente: E questo difetto è il più frequente, per il quale si sogliono annullare le Professioni: Però in ciò non si può dare una regola certa, e generale, essendo tutta materia di fatto sopra la prova della forza, e del timore, overo dell' inganno; e se; e quando si possa dire un timore sufficiente, sicchè non vi sia il consenso, e che (conforme li Giuristi dicono) *cada in una persona costante*: Per tanto in occorrenza converrà ricorrere a' professori, ed a quello, che in occasione de' casi seguiti se ne va discorrendo nel Teatro. G

G *Nel detto disc. 41.*

Si sogliono desiderare ancora alcuni altri requisiti per gli Sta-

15 tuti delle stesse Religioni, overo per le Costituzioni Appostoliche: E particolarmente che la persona non abbia de' debiti, overo che sia obbligata a qualche amministrazione, o rendimento di conti, con cose simili, ma ogni volta che non vi sia il decreto annullativo, ciò non annulla l'atto; che però li requisiti sostanziali, e generali sono li suddetti.

Quindi siegue che sebbene vi sono alcune Radunanze, o Con-

gregazioni, overo Milizie anche approvate dalla Sede Appostolica, nelle quali pare che si viva a forma di Religione con l'uniformità dell' Abito, e con una certa Regola, o Istituto, ed ancora si costuma di fare un cert' atto di Professione in mano del Superiore, promettendosi l'ubbidienza, e l'osservanza di quell'Istituto: Nondimeno, secondo un'opinione più benigna (molto però contradetta) queste persone si diranno ecclesiastiche per il beneficio del foro, o per altre immunità, ma non già si potranno dire persone religiose professe, e particolarmente per il requisito del Noviziato, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro H: Ed anche si accenna di sotto in occasione di trattare delle Monache, se si debbano dire tali quelle, le quali vivano in istato Monastico in alcuni Conservatorj senza certi requisiti.

H *Nel disc. 50. di questo titolo.*

CAPI-

CAPITOLO TERZO.

Della Professione tacita, overo della sanazione, o delli difetti dell'espressa, la quale nasca dal continuare nella Religione per qualche tempo. E quando, in che modo si possa reclamare, e dire di nullità contro la Professione; ed a chi spetti l'annullarla.

SOMMARIO.

1 *Delle due specie della tacita Professione.*
2 *Quali siano gli atti, dalli quali si cavi la tacita Professione.*
3 *Dello stesso; e quali atti si debbano attendere.*
4 *Della sanazione, o ratificazione della Professione invalida.*
5 *Specialmente dal passaggio del quinquennio.*
6 *Dell'operazione di detto passaggio.*
7 *Della forma di fare un giudizio validamente per annullare la Professione.*

CAP. III.

IN due maniere viene considerata la Professione tacita, per la quale resti la persona irretrattabilmente obbligata allo stato, overo al vincolo della Religione: Una quando non apparisce della Professione in modo alcuno, sicchè non vi sia la prova concludente dell' affermativa; nemeno della negativa, ma quella si deduca dall' avere continuato nella Religione doppo finito l' anno del Noviziato nell' Abito di profeso, facendo gli atti soliti farsi da' Professi: E l' altra quando vi sia la Professione espresa, la quale apparisca difettosa, ma se ne pretenda la ratificazione, o la sanazione con la continuazione nello stato di profeso senza reclamare per qualche tempo notabile, e sopra questa seconda specie più frequentemente cadono le dispute; attesocchè nelle Religioni, e particolarmente nelle grandi, e ben regolate, nelle quali il Noviziato, e la Professione si fanno in alcuni Conventi grandi, li quali sono destinati a tal effetto, si tengono con diligenza li libri, nelli quali si registrano le Professioni, che si vanno facendo; che però molto rare sogliono esere in pratica le dispute sopra la prima specie.

(margin: 1)

Tutta.

Tuttavia per quello che appartiene al primo punto, cioè che non apparisca della Professione solenne espressa, onde si stia su

2 la Professione tacita, o presunta, è molto difficile ridurre ciò in pratica nelle Religioni de' maschi, per la ragione, che per lo più l' Abito de' Novizj non si suole distinguere da quello de' Professi, sicchè l'avere continuato in quello stato non è cosa, la quale necessariamente importi la Professione che risulta da quest' atto solamente, perchè vi sia il libro, il quale provi la negativa dell'espressa: Ma quando questa prova non vi sia, in tal caso la continuazione di più anni in quello stato, ed il lungo esercizio di quegl' atti, li quali non convengono se non a' Professi, può giovare per una prova presunta; cioè che si alleghi la Professione espressa, la quale poi si provi con le presunzioni, e con gli argomenti: Bensì che è una materia, la quale non riceve una regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Si deve però avere il riguardo alla qualità degli atti, dalli quali si cavi questa tacita, o implicita Professione, se siano più o meno equivoci, o respettivamente univoci, e ben concluden-

3 ti: Attesocchè il portare l'Abito, ed il fare quegli atti, li quali generalmente si fanno dalli Religiosi Professi, ma si sogliono anche fare da'Novizj, non conclude, nè si deve avere in considerazione, nella maniera che si ha di quegli atti, li quali non si sogliono fare se non da' Professi: Come (per esempio) sono gli Officj, e le Prelature, ed anche sopra tutto il promoversi agli ordini sacri a titolo della povertà, e della Religione; mentre quest'atto solo è solito stimarsi sufficiente ad indurre la Professione: Quando però non vi sia la Professione espressa invalidamente fatta, entrando in questo caso la seguente specie di ratificazione, o di rivalidazioze con li suoi requisiti, essendo solito dirsi che questi atti susseguenti, o consecutivi si siano fatti col presuppposto della Professione, che fosse valida, in maniera che si stima meglio che l'atto non vi sia, che l'esservi. A

A *Nel discorso 40. di questo titolo.*

Trattando dunque di quest'altra specie, cioè che vi sia la Professione espressa, la quale patisca qualche nullità sostanziale, ma si pretenda sanata, o supplita con gli atti susseguenti, come per

4 una nuova tacita Professione: La regola viene maggiormente stabilita dalla moderna legge del Concilio di Trento, che la pacifica continuazione in istato di Religioso Professo per un quinquennio senza reclamare porti seco la presunzione della ratificazione della Professione già fatta, ancorchè per altro fosse invalida: E molto più quando, con questa presunzione generale, concorrano ancora dell'altre presunzioni, ed argomenti speciali, e particolar-

mente

mente l'accennato di sopra, che risulta dall'ordinarsi a titolo della Religione, o della povertà B. Tuttavia sopra ciò non si può dar una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi; onde la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun fatto.

B
Nelli disc. 41. e seguenti di questo titolo.

5 Alcuni credono che le suddette cose, e particolarmente il passaggio del quinquennio portino una presunzione certa, e necessaria, la quale abbia forza di una prova concludente, da non ammettere prova in contrario, sicchè sia quella specie di presunzione che li Giuristi dicono *juris, & de jure*: Però è più probabile, ed è più comunemente ricevuta l' altra opinione, che questa sia una semplice presunzione di legge, la quale viene stimata sufficiente a fondare l' intenzione di colui, al quale assista, fino a tanto che si provi il contrario, non esclude per tanto la prova non solamente espressa, nè pur ancora presunta, e congetturale: Conforme suole occorrere con la prova, che veramente vi sia stato il dissenso: O vi siano state le reclamazioni con i parenti: Overo con gli amici anche dentro il quinquennio: Overo che durasse ancora la causa del timore, e della violenza: O che vi fossero stati altri impedimenti: O pure che si fosse vissuto con falso presupposto, con altre cause simili, per le quali tal presunzione resti esclusa: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti, non essendo possibile il darvi una regola certa per la capacità de' non professori. C

C
Negli stessi luoghi.

6 Opera bensì il passaggio del quinquennio un effetto molto considerabile introdotto dalla suddetta legge nuova del Concilio di Trento, cioè che quando un Professo voglia annullare la Professione, non può esser inteso, nè Giudice alcuno vi può mettere le mani, conforme potrebbe dentro il quinquennio, senza che prima se ne ottenga dal Papa la facoltà con una commissione speciale, per la quale si concede la restituzione in integro contro il suddetto silenzio.

Questa commissione non è solita darsi, se non in piena Segnatura di Grazia, overo secondo la pratica più frequente, senza il voto della Santa Congregazione del Concilio, ed alle volte (ancorchè più di raro) di quella de' Vescovi, e Regolari, nella quale overo nella Segnatura suddetta si disputa formalmente, se vi siano, o nò le giuste cause, le quali meritino la concessione della suddetta commissione; mentre senza qualche causa, non si suole, nè si deve dare.

7 Per la concessione suddetta, ed anche generalmente quando non ve ne sia dibisogno, perchè il giudizio si mova dentro il quinquennio: Se il caso portasse che il Religioso senza legittima licenza

cenza de' Superiori fosse uscito dal Monastero, o dalla Religione, ed avesse lasciato l'Abito, non potrà, ne dovrà esser inteso, se prima non ritornerà, e non ripiglierà l'Abito, ogni volta che sopra ciò non se gli dia la dispensa particolare.

Li Giudici di questa materia sono: Il Superiore locale del proprio Monastero, o Convento: Ed il Vescovo, overo quel Prelato il quale sia l'Ordinario di quel luogo, sicchè non vi si possono ingerire altri, eccetto se non vi concorresse una commissione speciale del Papa, la quale alle volte si suol dare, anche per i forastieri al Vicario di Roma, ed al Superiore Regolare del proprio Monastero nella stessa Città di Roma. D

D
Come sopra.

CAPITOLO QUARTO.

Degli effetti, li quali risultano dalla valida Professione, overo (all'incontro) dalla sua annullazione.

SOMMARIO.

CAP. IV.

1 COl presupposto, che sia già validamente seguita la Professione in una Religione approvata con li requisiti di sopra accennati, nè segue una total mutazione dello stato della persona, sicchè così i Giuristi, come i Teologi si vagliono di quel simile, che nelle leggi Civili profane si dà sopra la mutazione dello stato libero, a quello di servo, al quale il Religioso Professo vien' assomigliato; in maniera che in molte cose si adatta alli Religiosi ciò dalle suddette leggi si dispone che nelli servi: Attesocchè si privano della propria volontà, e della libertà, e passano totalmente nella podestà della Religione, e de' suoi Superiori, appunto come il servo passa nella podestà del padrone, per molti effetti li quali da ciò risultano.

Primie-

Primieramente per l'incapacità del dominio, e del poſſeſſo proprio in ragione privata, ſtante il voto della povertà, il quale o-
2 pera, che il Religioſo Profeſſo ſia incapace, ſenza diſpenſa del Papa, di avere coſa alcuna del proprio; che però circa le robbe, le quali avea nel ſecolo prima della Profeſſione, overo l' altre, che s'acquiſtaſſero dipoi per ſucceſſione, o per donativo, overo in qualunque altra maniera, anche per propria induſtria, ſi cammina con la diſtinzione della qualità della Religione; cioè ſe ſia capace di poſſedere beni in comune, o nò: Atteſocchè quando ſia capace (conforme per regola generale oggi ſtabilita dal Concilio di Trento ſono tutte le Religioni, le quali non ſi ritrovino eſpreſſamente eccettuate, e dichiarate incapaci) le robbe che poſſedea il Profeſſo prima di fare la Profeſſione, quando egli non ne abbia diverſamente diſpoſto, ſi acquiſtano alla Religione, overo al Monaſtero, ſecondo le diverſe oſſervanze delle ſteſſe Religioni capaci.

E ſebbene per bocca di tutti i ſcrittori, così Giuriſti, come Morali, corre la propoſizione, che le robbe del Profeſſo ſi acquiſtino al ſuo Monaſtero: Nondimeno queſta propoſizione deriva dagli ſcrittori antichi, li quali parlano col preſuppoſto dello ſtato
3 di quei tempi di ſopra accennato; cioè che ciaſcun Monaſtero ſi governava da ſe, independentemente dagli altri, ſicchè ogn'uno aveſſe li ſuoi profeſſi, come perpetuamente ivi applicati all'uſanza dell'odierno ſtato delli Monaſterj delle Monache: Ma oggi che lo ſtato delle coſe è mutato, e che le Religioni ſi governano a forma d' univerſità con la continua mutazione de' Religioſi da luogo a luogo ciaſcun' anno, overo in altri tempi, ad arbitrio de' ſuperiori, e ſecondo li varj ſtili delle Religioni: Però non entra queſta conſiderazione, mentre in tal modo, quegli il quale fà la Profeſſione non ſi obbliga di vivere più in un Monaſtero che nell'altro, ma ſi fa il contratto con tutta la Religione in univerſale: Che però la ſuddetta propoſizione (ſecondo la pratica corrente) cammina nelli Monaſterj delle Monache, le quali ſi governano con la ſuddetta independenza, ciaſcuno da ſe: Ma nelli Religioſi di quelle Religioni, le quali ſi governano nella ſuddetta forma di Repubblica, o di Univerſità, non è adattabile: Maggiormente che nelle Religioni Grandi, e ben governate, in tutta una Provincia vi ſaranno uno, o due Monaſterj, o Conventi del noviziato, nel quale ſtiano tutti li novizj della Provincia, ed ivi facciano la Profeſſione, e perciò non ſi poſſono dire più d'un Monaſtero, che dell' altro: Per conſeguenza pare che la robba ſi debba acquiſtare alla Religione in univerſale, per applicarſi ad arbitrio della medeſima a quei Monaſterj, overo a quelli uſi, i quali riguardino il ſuo biſogno, o che ſi ſtimeranno opportuni, quando li ſuoi ſtatuti,

e le

e le leggi, overo la consuetudine non dispongano diversamente. A

E lo stesso cammina in quelle robbe, le quali per successione testata, o intestata, o per altro titolo si deferissero alla persona del Religioso già Professo; cioè che stante la sua incapacità di ottenere le robbe in dominio privato, si acquistino al Monastero, overo alla Religione con le stesse regole, le quali camminano nelle robbe avute per prima: Ogni volta che anche di queste robbe non si sia disposto prima di fare la Professione, conforme suol portare la pratica più frequente; cioè che prima di professare, si suol fare la rinunzia, o la donazione a favore de' parenti, o di altri amorevoli, non solamente delle robbe, le quali già si abbiano, ma ancora delle future successioni testate, o intestate: Attesocchè sebbene alcuni credono che il rinunciante possa disporre delle robbe, e delle ragioni che già possedea prima della Professione, ma non di quelle, quali si acquistassero doppo, per la ragione che sia un disporre di quello, che non sia suo, overo sia il differire la disposizione in un tempo inabile: Tuttavia è più ricevuta in pratica l'opinione contraria, che ciò si possa fare per la ragione, che anche la speranza delle future successioni si può vendere o donare: Così ricercando la ragion probabile del pubblico bene di conservare le robbe nelle famiglie, e di non farle passare alle Religioni, ed alli Monasterj. B

A *Nel disc. 57. di questo titolo.*

4

5

B *Nel tit delle Rinunzie.*

In caso poi che tal rinunzia, o disposizione non vi sia, sicchè si si faccia luogho al sudetto acquisto a favore del Monastero: In tal caso entra la questione tra li Civilisti, e li Canonisti sopra il modo di tale acquisto; ed è, se questo acquisto si faccia a favore del Monastero, o della Religione mediatamente, cioè per mezzo della persona del Religioso, e per conseguenza per un atto consecutivo alla persona, come vogliono i Civilisti; overo immediatamente, e principalmente a dirittura in ragione propria, senza dipendenza dalla persona del Religioso, onde non vi sia bisogno del suo consenso, o volontà per l'acquisto, conforme vi bisogna nel primo caso, che l'acquisto sia mediato, secondo quello vogliono i Canonisti.

6

Sopra di ciò non si può dare una regola certa, mentre nella Corte Romana, e nelli Tribunali dello stato Ecclesiastico, e generalmente in tutte le Corti del foro Ecclesiastico del Mondo Cattolico si cammina coll' opinione de' Canonisti Ed: (all'incontro) nelli Tribunali de' Principati laicali per lo più si cammina con quella de' Civilisti: Ed alcuni tengono ancora quella de' Canonisti: Che però si dovrà camminare con opinione, la quale sia ricevuta in quel Tribunale, nel quale sia la disputa. C

C *Nel d. disc. 57 di questo tit. e nel titol de fidecommissi.*

E sebbene in pratica si tollera dalla Chiesa una certa consuetudine

tudine anche nelli Religiosi, e molto più frequentemente nelle Monache; che possano godere un'annua, o mestrua entrata vitalizia, che il Professo si riserva delle sue robbe, o pure che se gli assegna da' parenti: Nondimeno ciò non importa nè dominio, nè possesso, ma una semplice permissione per quelli usi onesti, e religiosi, a' quali non è solito supplire il Monastero, ad arbitrio de' Superiori, sicchè non è cosa incompatibile col voto della povertà, il quale nelli Religiosi Professi cagiona l'effetto suddetto dell'incapacità d'avere cosa alcuna del proprio. D

7

D
Nel disc. 56. e 57. di questo titolo.

Si dà ancora in pratica frequentemente il caso che alli Religiosi Professi si lascino, o si diano delle robbe, o dell'entrate con espressa lege, e condizione, che non si possano acquistare al Monastero, o veramente alla Religione, e che i Superiori non vi si possano ingerire nell'uso, e nella disposizione: Ed in tal caso cade la disputa tra li scrittori con la solita varietà delle opinioni: Attesocchè alcuni credono semplicemente, che tal disposizione sia valida; e si debba osservare nella maniera che sta: Altri che sia totalmente invalida questa condizione come proibita dalla legge, onde vizi, ed annulli tutto l'atto: Finalmente: Vi sono di coloro li quali asseriscono rimaner la disposizione valida a favore del Monastero nella sostanza, ma che sia viziata, e s'abbia per non scritta la sudetta condizione, come proibita dalla legge, ed incompatibile con lo stato religioso.

8

Si crede però, (secondo la più probabile, e la più ricevuta opinione,) che si debba camminare per una via di mezzo, conciliando la disposizione della legge, con la disposizione dell'uomo, rendendole compatibili: Cioè che tali robbe, o rendite abitualmente si acquistano al Monastero, overo alla Religione, sicchè si dicano essere nel suo dominio, ma che per osservanza della volontà del disponente se ne permetta al Religioso la disposizione, e l'amministrazione: Purchè però sia onesta, e conveniente al suo stato: Attesocchè, anche in quei casi nelli quali il Religioso con Indulto Apostolico sia dispensato d'amministrare alcune robbe, o rendite, e di esse a suo arbitrio disporre, sempre vi s'intende la suddetta condizione, sicchè facendosi altrimente, la Religione, overo il Monastero potrà ritrattare quel che da lui si sia malamente fatto. E

E
Nel tit. de Testam. nel discorso 23. o delle Donazioni nel disc. 25.

Bensì che se il caso portasse la morte del Religioso fuora de' Chiostri, non casualmente, e per poco tempo, ma che così ordinariamente vivesse, allora in quelle robbe, le quali si trovassero in potere di tal Religioso, senza che prima si siano acquistate al Monastero, overo alla Religione, per una Costituzione di Greg. XIII. vi succede overo vi fa lo spoglio la Camera, quasi che la Religione

9

gione si sia resa indegna di ottener le robbe di quel Religioso, al quale ha permesso di vivere fuori de' Chiostri, o sia permissione espressa, o trascuraggine. F

F *Nel disc. 48. di questo tit.*

Nella Compagnia di Gesù si dà un caso singolare, che nonostante la Professione suddetta con li tre voti ordinarj di castità, povertà, ed ubbidienza, tuttavia il Professo non si rende incapace delle robbe, nè queste si acquistano al Monastero, overo alla Religione, ma il Professo ne ritiene la facoltà di disporre fino a tanto, che segua il quarto voto, per il quale si contrae una totale incapacità, simile a quella delli Religiosi nelle strette Religioni incapaci anche in comune: E ciò per la ragione della porta aperta che si tiene in detta Religione, con il facile, e frequente ritorno al secolo fino a tanto che segua il detto quarto voto; sicchè sebbene questi si dicono a tutti gli altri effetti veri Religiosi Professi, nondimeno a questo effetto vengono riputati come una specie di novizj, non ostante il voto solenne della povertà: O sia perchè l'Autorità Pontificia tolga questo ostacolo, mentre il tutto dipende dalla proibizione della legge positiva: Overo perchè in questo mentre il dominio delle robbe abitualmente si dica risedere in poter del Generale, sicchè resti compatibile detto voto con una certa specialità, conforme si discorre di sotto nel capitolo trentesimo ottavo. G

10

G *Nel titolo de Testamenti nel disc. 36. e nel disc. 63. di questo titolo*

Cammina tutto ciò, quando si tratta di Religione, la quale sia capace in comune col detto supposto, e non altrimente, che il Religioso sia validamente Professo in età legittima, e precedendo l'anno del noviziato, onde a quest'effetto non basta quella Professione, la quale si suole fare dagli infermi vicini a morte per divozione, e per godere le Indulgenze prima dell'anno, overo in età non legittima. H

11

H *Nel disc. 40. di questo titolo.*

Ma quando si tratta di Religione, la quale sia incapace anche in comune; in tal caso, se il Religioso non avrà disposto prima di professare, le robbe si acquisteranno alli venienti ab intestato, overo a coloro a quali per altro spettarebbono per la morte naturale del medesimo; mentre questa sorte di Professione ha la stessa forza, che la morte vera a questi effetti delle robbe temporali, e dell'altre cose profane, conforme si discorre ancora nella materia Fidecommissaria. I

12

I *Nel titolo de' Fidecommissi nel disc. 63. nel titolo de' Testamenti nelli disc. 35. e 36.*

L'altro effetto, che risulta dalla Professione, è quello dell'intestabilità, non solamente per la ragione, che si suol'allegare da' Giuristi, che il Religioso Professo viene rassomigliato al servo, il quale è privo di questa facoltà: Ma ancora per difetto della materia; mentre essendo il Religioso incapace di posseder robbe, non resta in che verificarsi la facoltà di testare.

13

Ma perchè prima di fare la Professione, si suol fare il testa-

mento: Cade però il dubbio ſopra il tempo, nel quale queſto Teſtamento riceva la ſua perfezione; cioè, ſe in quello della morte civile, la quale naſce dalla Profeſſione, overo nell'altro della morte naturale, per l'effetto della caducazione, ed altri ſimili effetti: Ma ſi ſtima più probabile, e più comunemente ricevuto, che ſegua la perfezione per la morte civile nell'iſtante della Profeſſione, conforme ſi accenna nella ſua materia de' Teſtamenti. L

L
Nelli diſcorſi 35. e 36.

Il terzo effetto è quello dell' incapacità di ottenere, o ritenere beneficj ſecolari, overo le penſioni ſopra di quelli, conforme ſi diſcorre nelle ſue materie de' Beneficj, e Penſioni: E nella ſteſſa materia Beneficiale ſi diſcorre dell'altro effetto, il qual naſce dal voto dell'ubbidienza; cioè che li Beneficj regolari, delli quali ſono capaci, ſiano manuali, ed amovibili ad arbitrio de' Superiori, conforme ancora ſi diſcorre di ſotto al ſuo luogo, trattando della Religione di Malta; mentre nell'altre Religioni Clauſtrali particolarmente, perchè ſecondo l'uſo più comune ſi è mutata la forma del governo, nella maniera che ſi accenna di ſopra nel capitolo primo, con la deputazione de' Prelati locali, più in ragione di officj, che di beneficj; che però non entrano più tali queſtioni.

34

A riſpetto poi del primo effetto delle robbe, le quali ſi acquiſtano al Monaſtero, overo alla Religione (oltre il caſo della traſlazione, del quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguente) cadono le diſpute per la durazione di tale acquiſto, quando ne ceſſaſſe la cauſa, perchè il Religioſo uſciſſe dalla Religione, e ritornaſſe al ſecolo: Ed in ciò ſi cammina con la diſtinzione; che ſe il ritorno foſſe per la nullità della Profeſſione, l'acquiſto ſi riſolve, mentre in effetto mai è ſeguito: Ma ſe ſortiſſe per cauſa di qualche Dignità, conforme inſegna la pratica frequente di quell'uſcita de' Religioſi, la quale ſegue in occaſione del Veſcovato, o del Cardinalato, o pure per altra occaſione, che lecitamente il Papa gli conceda queſto indulto: In tal caſo la regola è, che le robbe non ſi ripigliano, ma reſtano alla Religione, overo al Monaſtero; mentre la queſtione, nella quale ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, riguarda il caſo delle robbe rinunziate a' parenti, o ad altri, ſe la rinunzia ſi riſolva per ceſſarne la ſua cauſa: E nondimeno anche in queſto caſo pare più comunemente ricevuta in pratica la negativa: Bensì che in ciò ſi dovrà deferire a quelche abbiano ricevuto i Tribunali, nelli quali di ciò ſi tratti per la varietà delle opinioni, la quale vi ſi ſcorge, e nel qual caſo conviene camminare con la ſuddetta regola di deferire a quella opinione, la quale ſia ivi più ricevuta, conforme ſi va accennando ancora nella materia delle Rinunzie. M

35

M
Nel diſc. 17. nel titolo delle Rinunzie.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della traslazione, overo del passaggio da una Religione all' altra : O da un Monastero all' altro : Quando ; ed in che modo si conceda : E degli effetti, che da ciò risultano.

SOMMARIO.

1 *Anticamente tra li Religiosi di una stessa Religione non era libero il transito da un Monastero all'altro ; e della ragione.*
2 *Che specie di transito si dà oggidì alli Religiosi da una stessa Religione.*
3 *Del transito formale da una Religione all' altra ; e come si debba fare.*
4 *Del nuovo noviziato, che vi bisogna.*
5 *Della dispensa all'anno intiero.*
6 *Della questione se le robbe del Religioso, il quale passa ad un altra Religione, o ad un altro Monastero, restino al primo, o passino con la persona ; con diverse distinzioni.*

CAP. V.

1 ANticamente, anche tra li Religiosi di uno stesso Ordine, o Religione non si davano questi passaggi formali da un Monastero all'altro, per la più volte accennata ragione; cioè che ciascun Monastero si governava da se stesso independentemente dall'altro; sicchè ciscun Religioso professava in un Monastero particolare, per dovere in quello perpetuamente menare la sua vita, nella maniera che la pratica odierna insegna nelli Monasterj delle Monache.

Oggi però questa sorte di traslazione si dà nelli Religiosi maschi per l'accennato uso più comune, e particolarmente nella nostra Italia, che le Religioni d'uomini si governano tutte ad uso di Repubblica, o d'Università; sicchè tutta la Religione viene a costituire un corpo, overo un Monastero formale diviso in più Monasterj materiali, come in tante parti, overo in tanti membri d' uno stesso corpo, onde il trasferirsi un Religioso da un Monastero all'altro, non importa veramente quella vera traslazione, della quale parlano li Canoni, e li Concilj, ma una mutazione di stanza da luogo a luogo, senza mutazione di vita, o di regola.

Che però si pratica solamente una specie di traslazione impropria, dalla quale nascono alcuni effetti similitudinarj a quelli, 2 che produce la traslazione vera, in quelle Religioni, nelle quali sia in uso la figliolanza: cioè che alcuni Religiosi siano assegnati come figli d'un certo Monastero, o Convento, e che poi questa figliolanza si muti: Ma ciò non importa vera traslazione. Mentre questa (secondo la pratica corrente) da un Monastero all' altro, anche quando tutti siano d'uno stesso Ordine, o Istituto, si dà solamente tra le Monache, overo tra li Religiosi maschi in quelle Parti, nelle quali oggi ancora sia in piede il dett' uso del governo singolare, ed independente di ciascun Monastero: Ma per la regola generale nelli Religiosi si dà solamente tra una Religione, e l'altra, onde si verifichi la diversa forma di vivere, nella maniera che si verifica ancora nelli suddetti Monasterj singolari, ed independenti senza la suddetta forma di governo universale, e di Repubblica, ancorchè professino uno stesso Ordine, o una stessa regola in generale: Per la medesima ragione la quale cammina tra una Religione, e l'altra; cioè, che in un Monastero si può vivere con maggior rigore, ed osservanza, ed in un' altro con maggior rilassazione, sicchè sia in effetto una vita diversa, ancorchè la regola sia la stessa.

Presupposto dunque che si tratti di un transito, overo di una traslazione formale da una Religione all'altra, overo da un Monastero all'altro, come sopra, sicchè si muti vita, o istituto: In 3 tal caso entra la regola, che ciò non si può fare senza l'autorità del Papa, in nome del quale questa licenza si suol dare dalla S. Congregazione de' Regolari: Attesocchè sebbene si dà il transito da una Religione più larga ad un'altra più stretta: Ed (all' incontro) si nega dalla più stretta alla più larga: Non perciò si rende lecito al Religioso di farlo di propria autorità, ma vi bisogna quella de' Superiori come sopra: Che però la suddetta circostanza di passare ad una Religione più stretta, resta considerabile per la facilità della licenza, la quale in tal caso non si suol negare: Che (all'incontro) il passare alla più larga ordinariamente si nega, quando non vi concorra qualche giusta causa, la quale suol regolare l'arbitrio del Papa, o della Sacra Congregazione.

Quindi segue, che in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; mentre essendo materia arbitraria, la quale va regolata dalle circostanze del fatto, viene diversamente trattata, secondo le contingenze particolari: Maggiormente che di ciò non si tratta avanti quei Giudici ordinarj, li quali camminano col rigore delle regole legali, ma si tratta in

un

un Tribunale, il quale cammina piuttosto ad uso di Principe, com'è la suddetta Sacra Congregazione; che però la pratica insegna, che in un caso, il passaggio si conceda, ed in un' altro totalmente simile si nega: E per conseguenza (conforme si è detto) la materia non è capace d'una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte dalla maggiore, o minore opposizione della Religione, dalla quale si deve fare il passaggio: Attesocchè, quando questa dia il suo consenso, overo che non si opponga, si cammina con maggior facilità. A

A *Di questa materia della Traslazione si tratta nelli disc. 37 e seguente di questo tit.*

4 Conceduta la licenza, e seguito che sia il passaggio, è necessario che nella nuova Religione (conforme ancora di sopra si è accennato) si faccia il nuovo noviziato per l' anno intiero, e continuo, anche quando originariamente fosse una stessa Religione, la quale però si sia in qualche modo divisa, sicchè abbia diversa regola, o diversa vita più, o meno stretta: Conforme occorre in quella antica Religione, la quale per privilegio Appostolico, o per consuetudine viva più rilassata dall' osservanza rigorosa della regola primiera; e che per una specie di riforma, ve ne sia un'altra la quale viva con l'osservanza più stretta, secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo primo: Eccetto quando non ostante qualche differenza di vita più, o meno stretta, tattavia si abbiano per una Religione, conforme occorre nelli Minori Osservanti, li quali si dicono della Famiglia, con quelli li quali si dicono Riformati. B

B *Nel disc. 37.*

5 Bensì che in questo caso di transito la Sacra Congregazione è solita dispensare all'anno, e si contenta di qualche termine, il quale suol'essere maggiore, o minore, secondo la qualità del Monastero, o della Religione, alla quale si passi: Attesocchè se sarà Istituto più stretto, e più rigoroso, si cammina con maggior circospezione, ed alle volte non si dispensa, ma se sarà più largo, si dispensa più volontieri, e con un termine più breve, cessando la ragione per la quale ciò si è introdotto.

6 Le questioni maggiori, che in pratica sogliono cadere in occasione di questi passaggi, riguardano piuttosto l'interesse temporale delle robbe del Religioso, se debbano restare alla prima Religione, overo al primo Monastero, o pure se passino al secondo; Ed in ciò essendovi non poca varietà di opinioni, e dipendendo veramente la decisione da varie distinzioni, e circostanze di fatto, quindi segue che non sia facile lo stabilirvi una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a quelche se ne va accennando nel Teatro in questa stessa materia. C

C *Nel disc. 38.*

Ad ogni modo per qualche lume generale pare potersi camminare

con la seguente distinzione; cioè che primieramente si debba ricorrere alla licenza conceduta da' Superiori sopra tal passaggio, per vedere quali condizioni contenga, conforme particolarmente suol occorrere in quelle licenze, le quali si danno alle Monache di passare da un Monastero all'altro, che si sogliono concedere con la clausola senza pregiudizio del primo per la dote data, onde vi sia dibisogno della nuova dote per l' altro Monastero, quando li parenti della Monaca la possano dare: E quando ciò non sia praticabile, si suole al più obbligare il primo Monasterio in sussidio a dargli gli alimenti a proporzione di quel che importa la dote, con casi simili, nelli quali (come si è detto) non si può dare una regola certa, per essere materia arbitraria, la quale va regolata secondo le circostanze di ciascun caso, e da un Tribunale il quale cammina più da Principe, che da Giudice, con le regole prudenziali.

In caso poi che ciò manchi, sicchè convenga ricorrere a quel che sopra ciò dispone la legge; Primieramente si deve badare alla qualità dell'acquisto, se sia seguito in riguardo dello stato Religioso, overo (all'incontro) in riguardo della persona: Attesocchè nel primo caso è cosa chiara, che la robba debba restare alla prima Religione, e che non seguiti la persona; E nell'altro si distingue; poichè se l'acquisto fosse ancora in occasione dello stato Religioso, ma per la propria virtù, e con fatica personale in tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni: Ma tuttavia si crede più probabile l' opinione, la quale assiste alla prima Religione, overo al primo Monastero, per quella ragione, che avendo ivi appreso quella virtù, si può dire che quella Religione sia stata causa dell'acquisto: Maggiormente che prima s' arrivi a tal perfezione, con molti anni di scuola la Religione l' ha mantenuto: Quando le circostanze del fatto non siano tali, che verisimilmente persuadano il contrario, e facciano cessare queste ragioni, come per una limitazione della regola, o per qualche grand'equità, la quale asSistesse in contrario.

In caso che si tratti delle robbe patrimoniali, o in altro modo accessorie alla persona: Pare che la regola sia contro la prima Religione, o il primo Monastero; cioè che le robbe come accessorie vadano col suo principale, e che l'acquisto fatto alla prima Religione sia occasionale, o causativo, sicchè cessando la causa, debba cessare l'effetto: Ogni volta che il passaggio non si possa dire colposo per parte del Religioso, o almeno affettato, in maniera che l'equità assista alla prima Religione, overo al primo Monastero, come per una limitazione di questa regola: Però si conclude, che in sostanza il tutto dipende dalle circostanze del fatto

in

in ciascun caso, e per conseguenza che la materia non sia capace d'una regola certa, dipendendo il tutto dalle qualità particolari: Solendosi ancora considerare una certa differenza, la quale si scorge tra il caso dell'acquisto per via di donazione espressa fatta alla prima Religione, overo al primo Monastero dallo stesso Religioso prima di professare: E quell'acquisto il quale nasca per disposizione della legge, come un'atto consecutivo alla Professione, per la incapacità, che in tal modo si contrae, essendo diverso un caso dall'altro, per quello che ancora più distintamente si accenna nel Teatro. D

D Nello stesso discorso.

Si deve ancora considerare, se la prima Religione, overo il primo Monastero tratta del lucro, overo del danno; cioè che in istato di buona fede abbia alienato le robbe, le quali per tal mezzo se gli erano acquistate, overo che in quel riguardo si siano fatte delle spese, le quali per altro non si sarebbono fatte, o che si siano contratti de' debiti, nella maniera che in occasione de' casi seguiti parimente si discorre nel Teatro. E

E Nello stesso discorso.

CAPITOLO SESTO.

Delle questioni di precedenza tra li Religiosi di diverse Religioni: Ed ancora delle stesse questioni tra li Religiosi, e Professori di una medesima Religione, con altre cose spettanti alla materia delle Preeminenze, e delle Onorevolezze de' Regolari.

S O M M A R I O.

1 *Delle antiche questioni di precedenze prima della Bolla di Gregorio XIII.*
2 *Che cosa disponga detta Bolla.*
3 *Delli motivi di queste controversie anche di presente, non ostante detta Bolla.*
4 *Come si debba regolare la precedenza de' Religiosi in una stessa Religione, se abbiano più Conventi in uno stesso luogo.*
5 *Li Canonici, e Chierici Regolati vanno con il Clero Secolare, e precedono li Regolari.*
6 *Della precedenza tra li Religiosi fuora delle funzioni Ecclesiastiche.*
7 *Delle questioni di precedenza tra li Religiosi di una stessa Religione.*
8 *Come si debba attendere l'antichità della Religione.*
9 *Se sia lodevole, o nò l'uso delle precedenze tra li Religiosi.*

C A P. VI.

1 ANticamente, prima che seguisse la Bolla di Greg. XIII., molto frequenti, e scandalose erano le questioni di precedenza tra li Religiosi nelle pubbliche processioni, overo nell'esequie, e nell'altre funzioni ecclesiastiche: Attesocchè alcune Religioni pretendono essere più antiche dell'altre, e per conseguenza di dovere precedere, secondo il tempo della loro origine, o fondazione: Altre pretendono che sebbene siano più moderne nell'origine, nondimeno siano più antiche nell'approvazione, o nella confermazione Appostolica: Ed altre d'avere più privilegj Appostolici di precedenza sopra tutte.

2 La suddetta Bolla però ha in gran parte tolto queste dispute, mentre con molto giudizio per essa si dà una regola generale; ed è, che senza badare all'antichità, overo al privilegio delle Religioni, si dovesse attendere l'antichità locale, cioè che quella Religione

ne dovesse precedere, la quale avesse prima fondato il Monastero nel luogo, come per una specie di quel concorso, che si dà tra li Creditori, con l'anteriorità del tempo, parendo molto ragionevole, che quello il quale abbia occupato il luogo prima, non debba esser escluso da quello, il quale viene dipoi, quando la consuetudine legittimamente indotta non disponesse il contrario; mentre in questa materia di Precedenze la consuetudine fa il tutto, conforme si discorre nel titolo delle Preeminenze, nel quale di essa si tratta. A

3

A *Nel lib. 3. delle Preeminenze nelli disc. 24. e seguenti, ed in questo titolo nel disc. 19. e seguente.*

Tuttavia ciò non è bastato per togliere la radice di queste controversie: O perchè col motivo della consuetudine, e de' privilegj si continui nella medesima pretensione: Overo perchè la differenza sia circa la giustificazione della maggiore antichità, e particolarmente per la mutazione delle cose; cioè che nel Monastero, il quale per prima sia stato posseduto da una Religione, siano stati surrogati altri Religiosi di Religione diversa, o dipendente, o filiale, con altri simili motivi di discordie accennati in occasione de' casi seguiti nel Teatro. B

B *Nel detto disc. 19.*

Ma se il caso portasse, che di una stessa Religione vi siano più Conventi, o Monasterj in un medesimo luogo fondati in diversi tempi: Allora sogliono entrare le questioni tra li Religiosi del Monastero moderno con quelli degli altri Monasterj fondati nel mezzo tempo; cioè se il Monastero moderno di quella Religione, la quale vi abbia l'altro Monastero più antico, debba godere la stessa antichità.

In ciò si cammina con la distinzione, che se nella processione, overo in altra funzione intervengono unitamente tutti li Religiosi dell' uno, e dell' altro Monastero, in tal caso resti piano, che li Religiosi del Monastero moderno occupino lo stesso luogo ch' occupino quelli del Monastero antico, sopra quelli di mezzo, col presupposto si pratichi quel che (secondo i decreti della Sacra Congregazione de' Riti) si deve praticare; cioè che tutti li Religiosi di uno stess'Ordine vadano uniti sotto una Croce del Monastero, o del Convento più antico, ancorchè vivano in Monasterj diversi; mentre in tal maniera vengono a rappresentare un Monastero solo, ed a costituire un solo corpo.

4

Ma se li Religiosi del Monastero moderno intervengano nelle processioni, o ne' funerali, overo in altre funzioni soli con la propria Croce, senza l' intervento di quelli del Monastero antico: In tal caso vi cade maggior dubbio; e vi sono delle autorità, e delle ragioni per l'una parte, e l'altra: Tuttavia in occasione di casi seguiti, de' quali si discorre nel Teatro, dalla Sacra

Con-

Congregazione è ſtato deciſo, che debbano occupare lo ſteſſo luogo antico. C

C *Nel diſc. 25. del lib. 3. delle Preeminenze.*

E ciò per la ragione, che queſto luogo ſi ſia acquiſtato ivi dalla Religione in generale, il corpo della quale viene egualmente rappreſentato da tutti li ſuoi Religioſi, non oſtante che materialmente abitaſſero in diverſi luoghi; mentre queſta diſtinzione materiale non toglie la unità del corpo formale, nella ſteſſa maniera che nella materia delle Preeminenze ſi è accennato, che una ſteſſa Chieſa Cattedrale, ancorchè di ſua natura unica, ed individua, può egualmente eſſer rappreſentata da più Chieſe materiali tra loro ſeparate, e fabbricate in diverſi tempi: E che uno ſteſſo Capitolo d'una medeſima Cattedrale unico, ed individuo, il qual forma un corpo ſolo, può eſſer coſtituito da più capitoli fra loro ſeparati, che ſiano in ciaſcuna delle ſuddette Chieſe; atteſocchè ſi dicono tanti membri che formano uno ſteſſo corpo. D

D *Nel diſc. 2. e ſeguente nel d. tit. delle Preeminenze, e nel diſc. 1. del Miſcellaneo Eccleſiaſtico nel l. 14.*

Cammina tutto ciò nelle queſtioni di precedenza tra que' Religioſi, li quali per ragione dell'Abito vadano ſotto il genere del Clero Regolare: Ma non già in coloro, li quali, ancorchè ſiano veramente Religioſi Profeſſi, con li tre ſoliti voti ſolenni di caſtità, povertà, ed ubbidienza, e che per gli altri effetti ſi di-

5 cono Regolari veri: Nondimeno nelle fonzioni eccleſiaſtiche per ragione dell'Abito facciano piuttoſto figura di Chierici Secolari; ſicchè ſiano membri di queſt' altro genere del Clero Secolare: Come (per eſempio) ſono li Canonici Regolari Lateranenſi: Ed anche molte Religioni de' Chierici Regolari, che ſi dicono Teatini, Geſuiti, Chierici Minori, Somaſchi, Barnabiti, Miniſtri di infermi, della Congregazione della Madre di Dio, overo di Lucca, delle Scuole Pie, e ſimili: Atteſocchè queſti nelle proceſſioni, e nell'altre funzioni eccleſiaſtiche vanno con cotta, o rocchetto, e beretta, nella ſteſſa maniera che vanno li Chierici Secolari, e per conſeguenza per ragion dell'ordine ſimetrico, o gerarchico devono andare uniti col Clero Secolare; ſicchè gli ultimi, e più moderni precedono li più antichi del Clero Regolare, per la ſuddetta ragione dell'ordine gerarchico: Appunto come ſi dà l'eſempio accennato nella ſuddetta materia delle Preeminenze, che l'ultimo Arcangelo precede, ed è più degno del primo Angelo; overo che l'ultimo, ed il più moderno Arciveſcovo precede, ed è più degno del più antico Veſcovo, con caſi ſimili. E

E *Nel diſc. 24. delle Preeminenze nel d. diſc. 19. di queſto titolo, e nel diſc. 40. del Miſcellaneo Eccleſiaſtico.*

In caſo che la queſtione di precedenza tra li Religioſi naſceſſe

6 fuori di queſte funzioni eccleſiaſtiche, delle quali parla la ſuddetta Bolla di Gregorio Decimoterzo, ma in occaſione di fun-

zioni indifferenti, nelle quali intervengono con l' Abito cotidiano privato; come (per esempio) occorre in que' congressi di Religiosi, li quali seguono nelle accademie, o ne' circoli, ed in simili funzioni non solenni, nè in Abito Ecclesiastico, o veramente in occasioni anche pubbliche, ma non cerimoniali; a causa di esempio in un Concilio Generale, o altra simile funzione: Ed in questo caso si scorge non poca varietà d'opinioni: Attesocchè una crede, che si debba camminare con l'ordine dell'antichità della Religione, la quale vada regolata non dalla sua fondazione, ma dal tempo che sia stata approvata, o confermata dalla Sede Appostolica, quando la consuetudine non disponga altrimente: E l'altra che tuttavia si debba camminare con la stessa simetria, overo ordine delle gerarchie, e che questi debbano stare tra li Preti col Clero Secolare contradistinto dal Regolare.

Fu tale questione alquanto dibattuta nel Concilio di Trento, ma non vi nacque decisione; mentre prudentemente fu preso un certo mezzo termine: Maggiormente che il Generale di una Religione de' Chierici Secolari, protestando di non volere con le sue azioni pregiudicare alle ragioni del Clero Secolare in universale, si dichiarò, che di buona voglia avrebbe eletto l'ultimo luogo, conforme gli atti conciliari, e le Storie insegnano: Che però in ciò si lascia il suo luogo alla verità, overo che si debba deferire all'osservanza.

Occorrono ancora frequentemente le questioni di precedenza tra li Religiosi d'una stessa Religione per ragione delle prelature presenti, o passate, overo de' gradi, come sogliono esser quelli de' maestri, e de' baccellieri, o pure per causa d'anzianità: Ma in 7 ciò non è possibile il dare una regola certa, e generale, nella maniera che si dà nella sopradetta questione di precedenza tra più Religioni, per la diversità delle leggi, e de' statuti, o stili in ciascuna Religione, molto differenti tra loro: E perciò in occorrenza converrà camminare con le sudette leggi, o stili particolari: E quando questi siano dubbj, si dovrà riccorrere a quelle generalità della ragion comune, che si sono accennate nella materia delle Preeminenze nel libro terzo: Ed ancora a quel che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro. Accennandosene anche qualche cosa di sotto in occasione di trattare di qualsivoglia Religione in particolare. F

F *Nelli disc. 16. e più seguenti di questo titolo.*

Non deve però lasciarsi d'avvertire (conforme di sopra si è accennato) circa quella precedenza, la quale si deve regolare dall' 8 antichità della Religione, che questa non va misurata dal tempo della fondazione, ma da quello della approvazione, o della confermazione della Sede Appostolica: E per l'altro effetto della pre-

cedenza

cedenza, la quale (secondo la Bolla di Gregorio Decimoterzo) va regolata dall'antichità della fondazione de' Monasterj, non si deve attendere il tempo della fondazione materiale, e de fatto, ma quello della formale, e legittima, col concorso di que' requisiti, li quali si accennano nel capitolo seguente, mentre per prima non si puol dire vera fondazione.

Si suol disputare ancora se nelle Religioni sia lodevole, o nò quest' uso delle precedenze tra li Religiosi d'una stessa Religione, e particolarmente nelle riformate, le quali professano somma povertà, ed umiltà, quasi che a queste virtù ripugnino queste mondane onorevolezze: Tuttavia si stima lodevole per dare in tal modo qualche premio alla virtù, ed agli studj, li quali altrimente si perderebbero, conforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimosesto. G

8 G *Nel disc. 17: di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi; e quali siano li requisiti necessarj, acciò si possa dire fondazione legittima, e ben fatra.

SOMMARIO.

1 *Nelle nuove fondazioni vi è necessario il beneplacito Appostolico tra gli altri requisiti.*
2 *Anche se siano dell'Ordine Monastico.*
3 *Si ricerca cumulativamente il consenso dell'Ordinario.*
4 *Il consenso del Paroco, e del Clero.*
5 *Quello del popolo, e degli altri Regolari.*
6 *Del consenso di quei Regolari, li quali siano in luoghi convicini dentro le quattro miglia.*
7 *Del modo di misurare questa distanza.*
8 *Della distanza delle canne dentro le Città, e luoghi.*
9 *Che si possano mantenere dodici Religiosi.*
10 *Si sogliono supprimere le picciole Religioni; e della ragione.*
11 *Quando questi consensi si possano supplire.*
12 *Che non sia materia capace di regola certa.*
13 *Delle nuove fondazioni de' Monasterj di Monache.*

CAP. VII.

1 LAsciando da parte le questioni, che sopra ciò con la solita varietà d'opinioni hanno disputato li nostri Maggiori, così Canonisti, come Morali: E camminando con quel che oggidì, con più dichiarazioni della Sacra Congregazione, e con più decisioni della Ruota Romana già è ricevuto in pratica nella Corte di Roma, la quale come Metropoli della Religione Cattolica dà la regola a tutte le altre Corti Ecclesiastiche, nelle quali solamente si trattanò, overo si devono trattare queste materie di nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi.

Resta fermo che vi siano necessarj molti requisiti: In primo luogo il beneplacito Appostolico, il quale d' ordinario si suol dare per l' organo della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, ed anche alle volte (ancorchè di raro) per quella del

del Concilio di Trento: Attesocchè sebbene nell'età nostra è stato dubbitato, se per la Bolla di Urbano Ottavo, la quale proibisce le nuove fondazioni di quei Monasterj, o Conventi, nelli quali non si possano mantenere almeno dodeci Religiosi, privandoli altrimente del privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione dell' Ordinario, si intendesse in tal modo tolta la necessità di questo requisito ordinato per le precedenti Costituzioni, e particolarmente per quella di Gregorio Decimoquinto, ed anche per il Concilio di Trento: Nondimeno questa opinione è stata riprovata; portando la detta Bolla d'Urbano cumulativamente questa pena, senza derogare al sudetto requisito. A

A *Nelli disc. 29. e seguenti di questo titolo:*

Come ancora alcuni scrittori hanno creduto, che questo requisito 2 sia necessario nella fondazione de' nuovi Conventi delle Religioni Mendicanti, ma non ne' Monasterj dell'Ordine Monastico: Ma parimente questa opinione non è ricevuta, richiedendosi indifferentemente questo beneplacito in tutte le fondazioni de' Monasterj dell'uno, e l'altro sesso. B

B *Nel disc. 30.*

L'altro requisito è quello del consenso del Vescovo, overo di 3 quel Prelato, il quale sia l'Ordinario Diocesano, e senza il quale non si deve permettere questa nuova fondazione nella sua Diocese: E questo consenso deve esser congionto col consenso del Capitolo della Cattedrale.

Ed è tanto vero, che questo consenso Appostolico vi sia necessario distinto da quello del Vescovo, che se si desse dal Papa in figura di Vescovo, e di Ordinario di Roma, tuttavia questo non basta, quando vi sia qualche ostacolo di Costituzioni Appostoliche. C

C *Nel disc. 32.*

Il terzo requisito consiste nel consenso del Paroco, ed anche 4 del Clero Secolare per il pregiudizio, che si fa al paroco, ed a' Chierici Secolari, con la nuova introduzione de' Religiosi; mentre oggidì questi si esercitano più comunemente nell'amministrazione de' Sacramenti, ed in altre cose divine. D

D *Nel detto disc. 29. e seguenti.*

Il quarto requisito è il consenso del popolo di quel luogo, nel quale si deve fare la fondazione, non essendo dovere di introdur-5 re in un luogo nuovi Religiosi non accetti al popolo: Ed il quinto è il consenso degli altri Religiosi, li quali siano già introdotti in quel luogo, per la stessa ragione, che si è detta ne' Chierici Secolari. E

E *Nelli medesimi luoghi.*

Anzi quando si tratta di nuova introduzione di Mendicanti per verità, cioè che vivano con elemosine, e non d'entrate; in tal caso, per il Decreto di Clemente Ottavo è necessario ancora il 7 consenso degli altri Regolari parimente Mendicanti degli altri luoghi convicini dentro lo spatio di quattro miglia, per la stessa

ragio-

ragione del pregiudizio, che in tal modo si farebbe nella cerca dell'elemosine: Cadendo la questione sopra il modo di misurare queste quattro miglia; cioè qual sorte di misura si debba attendere, se quella, la quale si usa in Roma, o veramente quella del paese, nel quale sia la controversia: Ed è stato ragionevolmente deciso, che si deve attendere la misura di Roma, secondo la quale il Papa ebbe in mente di stabilire questa distanza. F

F
Nel disc: 31.

E' stato ancora solito disputarsi circa la misura di questa distanza, se si debba fare per aria, o per terra; e se dovendosi fare per terra, si debba fare per linea retta, o per i campi, overo per le strade: E se dovendosi fare per le strade, si debba far per le strade più frequenti, ed usate, overo per le scortatore meno frequenti: Ed anche circa gli estremi della misura, se si debba fare dal sito di un Convento a quello dell'altro, overo da un luogo abitato all'altro: E parimente con probabilità è stato deciso, che la misura si deve fare per le strade più usate, e frequenti, con l'estremità de' luoghi abitati: E ciò per quella buona ragione, che questa distanza non si desidera materiale, o per cerimonia, ma formale per il fine, overo per l'effetto della cerca dell'elemosine dal popolo, il quale viva dentro questo spazio; e per conseguenza si deve attendere il commercio de' popoli, il quale si ha per le strade più battute, e frequentate, e non per aria, o per le scortatore. G

7

G
Nel detto disc. 31.

Quando anche si tratti di quelle Religioni, le quali vivano di entrate, in maniera che non entri la ragione del suddetto pregiudizio: Tuttavia per privilegj conceduti dalla Sede Appostolica a diverse Religioni, li quali oggidì possono dirsi comuni quasi a tutti per quella comunicazione de' privilegj, la quale si dà tra Regolari, si ricerca ancora il consenso di quei Religiosi, li quali abbiano li Monasterj, o li Conventi nella stessa Città, o luogo dentro un certo spazio di tante canne: E ciò per un altra ragione, ed è, di togliere le gare, e l'emulazioni, che sogliono nascere tra Religiosi troppo vicini in occasione delle prediche, e delle confessioni, e degli altri divini officj, ed esercizj spirituali, con divertire quel popolo, il quale fosse solito frequentare una Chiesa, il che cagiona ancora il pregiudizio nell'elemosine, e negli altri emolumenti: Che però quando cessi questa ragione, perchè alcuni Religiosi vogliano fondare un'ospizio, overo una casa, o pure esser ammessi al governo di qualche Collegio senza la Chiesa pubblica, e senza ingerirsi in confessare, o predicare, e far altri officj, non entra questa proibizione, mentre cessa la ragione. H

8

H
Nel disc. 33.

E finalmente vi bisogna che la nuova fondazione sia tale, che in quel Monastero, o Convento vi si possano mantenere dodici

Reli-

Religiosi almeno, ogni volta che dal Papa, o dalla sacra Congregazione non vi si dia la dispensa, la quale oggidì non si suol concedere con quella facilità, con la quale si concedea per prima, essendosi esperimentato, che nelli Conventi piccoli non vi si mantien bene la disciplina regolare, e che vi sogliono nascere degl'inconvenienti: Per lo che sotto Innocenzo Decimo fu fatta una generale soppressione de' Conventini per tutta l'Italia, nelli quali non si potessero mantenere almeno sei Religiosi. I

9

I *Ne' medesimi luoghi.*

Anzi camminando la stessa ragione a proporzione nelle Religioni picciole, è solita la Sede Appostolica di tempo in tempo, prudentemente andarne sopprimendo alcune per la suddetta rilassazione della disciplina regolare.

10

Sopra li suddetti requisiti, eccettuato il primo del consenso Appostolico, occorre alle volte disputare in pratica sopra il punto, quando ingiustamente se ne impedisca la verificazione; cioè che senza giusta causa il Vescovo, overo il Parroco, o il Clero, overo gli altri Religiosi, o parte del popolo si oppongono, si possa questo consenso supplire da' Superiori, occorrendo frequentemente che per le gare tra essi Religiosi, il popolo, ed il Clero si dividono, e si mettono in fazioni, perilche si suol'avere il ricorso al Papa, il quale per ordinario rimette ciò alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, ed alle volte lo commette anche in Ruota, con le dispute giudiziarie, conforme apparisce da' casi seguiti, ed accennati nel Teatro: Ma questa appellazione, o ricorso non si dà al Metropolitano, spettando privativamente alla detta Sacra Congregazione, overo a quello, che si è deputato dal Papa.

Ed in questo camminandosi con la regola, che il consenso, il quale senza giusta causa si niega, si possa, e si debba supplire dal Superiore, con le prove formali, overo con le informazioni estragiudiziali de' Vescovi convicini, o di altre persone ad arbitrio della Sacra Congregazione, si esaminano tutte le circostanze del fatto, dalle quali dipende il vedere, se l'opposizioni siano giuste, o nò; attesocchè molte volte ciò nasce dall'emulazioni, e da' capriccj: Che però quando il popolo sia sufficiente a poter somministrare l'elemosine agli uni, ed agli altri Religiosi, overo che sia maggiore il bene, il quale risulta dalla nuova fondazione, di quel che sia il pregiudizio, il quale ne nasca agli altri Religiosi, overo al Parroco, ed al Clero Secolare, con altre simili considerazioni; in tal caso si suol supplire detto consenso, e si concede la fondazione, anche quando sia dentro lo spazio proibito. L

L *Nelli d. disc. 19. e più seguenti.*

E quindi nasce, che questa non sia materia, la quale riceva una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dall'arbitrio più di un Principe Ecclesiastico, che di un Giudice,

da

da regolarsi dalle circostanze del fatto, e con le regole prudenziali: Avendo riguardo al fine, overo alla ragione, per la quale tal proibizione si sia introdotta, e non alla sola formalità delle parole della legge: Che però, conforme di sopra si è detto, quando li Religiosi nuovi s'introducono in una Città a forma di ospizio, overo per governo di qualche collegio di scolari senza la Chiesa pubblica, e senza confessare, o predicare, non si desiderano li suddetti requisiti.

13 Delli requisiti delle nuove fondazioni de' Monasterj di Monache, non si discorre quivi, ma di sotto nel capitolo quinquagesimo secondo, stimandosi più opportuno trattare delle Monache separatamente, per togliere l'occasione degli equivoci, in quali si suole incorrere, confondendo questi termini, conforme ivi si accenna.

CAPITOLO OTTAVO.

Delli Prelati, e degli altri Superiori Regolari, Generali, e Provinciali, o Locali; così circa la loro elezione, o deputazione, o remozione; come anche circa le loro preeminenze, e prerogative.

SOMMARIO.

CAP. VIII.

1 STante la tante volte accennata più moderna forma di governo di tutte le Religioni in Italia, e nella maggior parte dell'altre Provincie del Mondo Cattolico in forma di Università, o di Repubblica: ne segue, che si governano con un Prelato, il quale sia il capo, ed il Superiore di tutta la Religione, o Congregazione, e questo comunemente vien chiamato il Generale, e con gli altri Prelati distribuiti per le Provincie, li quali si chiamano Provinciali, oltre li Superiori locali di ciascun Convento, o Monastero, ed anche gli altri Prelati, ed Officiali, come sono Diffinitori, Consultori Assistenti, Compagni, Visitadori, ed altri, de' quali si discorre di sotto, trattando di ciascuna Religione, secondo la varietà de' stili: Essendo queste cariche di loro natura a tempo, eccetto alcune poche Religioni, le quali abbiano in uso d'averle perpetue, come parimente di sotto si accenna.

La deputazione di questi Prelati, ed Officiali si deve fare (come è di dovere) da tutta la Religione, la quale sia rappresentata da quelle persone, le quali da ciascun Convento, o Mona-
2 stero siano deputate, overo che in altro modo abbiano tal facoltà nelli Comizj, li quali si fanno ne' tempi, e ne' luoghi stabiliti, secondo le diverse leggi, o consuetudini di ciascuna Religio-

ne,

ne, e questi Comizj, overo adunanze per l'uso piu comune si dicono Capitoli Generali, o respettivamente Provinciali, ed in alcune Religioni si dicono Congregazioni, ed in altre si dicono Diete per l'elezione de' Prelati Generali, e degli altri Officiali, e respettivamente del Prelato Provinciale, secondo l'accennate leggi, o usi di ciascuna Religione; sicchè non vi si può dare una regola generale applicabile a tutte le Religioni, overo a tutte le Prelature di ciascuna, per doversi camminare con le
3 leggi, o stili particolari: Ma quando le suddette leggi, o consuetudini particolari non ostino, la regola generale dispone, che nel Capitolo generale per l'elezione del Prelato Generale, e degli altri Officiali soliti destinarsi al governo di tutta la Religione, devano intervenire li Vocali di tutte le Provincie, onde tutti i membri concorrano a costituire questo corpo, quando non vi sia in contrario la legittima consuetudine, la quale abbia li suoi requisiti, sopra la giustificatione de' quali cade solamente il dubbio: Che però si deve dire una questione più di fatto, che di legge, circa la prova sufficiente di questa limitazione della regola generale, la quale è in contrario; cioè che possa spettare ad alcune Provincie solamente, non all'altre; overo che una Provincia abbia la prerogativa, che in essa, overo in un certo suo Monastero si debba sempre fare questa funzione, conforme in occasione de' casi seguìti si va accennando nel Teatro, e si discorre di sotto, trattando d'alcune Religioni in particolare, nelle quali vi sia tal costume. A

A *Nelli dis. 1. e 2. e seguenti di questo titolo.*

Come ancora, per quelche tocca all'elezione passiva, si cammina con la regola generale della ragion comune; cioè, che ogni Religioso Professo di quella Religione, il quale per le sue leggi non sia privo di voto passivo, può esser eletto Generale, o Provinciale respettivamente, senza eccezione di nazione, o di paese: Però in alcune Religioni si è introdotto tra le Provincie, overo
4 tra le nazioni l'alternativa, che altri dicono il turno, acciò si tolgano l'oppressioni, che possano farsi da una Provincia, o nazione più numerosa, e tutti partecipino dell' onore delle cariche; conforme parimente si accenna, trattando delle Religioni in particolare, in quali vi sia questo uso, ed in quali no. B

B *Nelli medesimi luoghi.*

E finalmente quanto al modo di fare l'elezione: Avanti il Concilio di Trento, che si camminava con li termini della ragion comune canonica, non vi era una forma certa; attesocchè quella forma, la quale dalli Canoni è stabilita con lo scrutinio secreto, cammina veramente nell'elezione di quei Prelati, li qua-
5 li diventino sposi delle Chiese vedovate, come sono li Vescovi, e gli Arcivescovi; e per conseguenza non cammina in questa spe-

cie d'elezione, mentre queste Prelature Regolari (secondo l' uso corrente) importano piuttosto un'offizio manuale, ed a tempo, che una vera Prelatura, la quale porta il sudetto matrimonio spirituale perpetuo, conforme portano il Vescovato, e l'Arcivescovato, ed anche l'Abbazia, o altra Prelatura di que' Monasterj, li quali tuttavia si governano singolarmente, e con indipendenza dagli altri, conforme di sopra si è accennato, sicchè sia una Prelatura a vita, come è il Vescovato.

Il suddetto Concilio però ha stabilito per regola generale, che l'elezione alle Prelature, overo alli governi generali, o provinciali, ed anche locali in quelle Religioni, nelle quali il Superiore si faccia per elezione, debba essere per voti secreti, restando per altro ferma la regola della ragion comune canonica; e quando sia conclusa l'elezione della maggior parte, nella stessa maniera che si è generalmente discorso di questa materia dell'Elezione di sopra nel libro duodecimo nel titolo de' Canonici, e del Capitolo: Cioè che basta anche mezzo voto sopra la metà, quando la legge particolare della Religione non disponga diversamente, nel qual caso questa deve prevalere. C

6

C

Come sopra.

E circa le prerogative che godono questi Prelati, overo Superiori, e particolarmente per l'uso de' pontificali, che godono gli Abbati, o Priori delle Religioni Monastiche, ed in che modo debbano esercitar quest'uso, si discorre parimente di sotto, trattando delle Religioni in particolare, per essere diversi li privilegi Appostolici, overo le consuetudini.

7

CA-

CAPITOLO NONO.

Dell' esenzioni de' Regolari dalla giurisdizione, e superiorità de' Vescovi, e degli altri Ordinarj de' luoghi; e quando questa cessi, sicchè non ostante li privilegi restino tuttavia soggetti; ed in quali cose.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine de' Regolari.*
2 *Anticamente erano proibiti di prender gli ordini, ed erano soggetti all'Ordinario, ed al Paroco.*
3 *Dell'introduzione dell'esenzioni.*
4 *Se ciò sia lodevole.*
5 *Dell'origine di detta introduzione.*
6 *Della sua applicazione.*
7 *Delle sue moderazioni, e restrizioni fatte dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Appostoliche.*
8 *Della pratica nelle Chiese Cattedrali, ed esenti dalli Metropolitani.*
9 *Delli casi limitati, e della ragione di questa limitazione; e primieramente nelle cause di Fede.*
10 *In quelle de' libri proibiti.*
11 *Del guardar le feste, ed altre cose comuni a tutti.*
12 *Dell'obbligo di andare alle processioni.*
13 *Che si suonino le campane, e si faccia altro in offesa, o prima della Chiesa Maggiore.*
14 *Della giurisdizione con gli esenti nelle cose, che risguardano la cura dell'anime, e le cose particolari.*
15 *Quando facciano le processioni fuori del recinto.*
16 *Della Clausura delli Monasterj di Monache.*
17 *Se possano essere scomunicati dall'Ordinario.*
18 *De' casi particolari, nelli quali si dà la giurisdizione all'Ordinario.*
19 *Delli Religiosi fuori de' Chiostri.*
20 *Delli Canonici Regolari nelle Cattedrali, e Metropolitane.*
21 *Delli Religiosi nelli Titoli Cardinalizj in Roma.*
22 *Che l' esenzione non tolga la riverenza; e degli effetti li quali da ciò seguano.*

CAP. IX.

NE' tempi antichi li Regolari, e particolarmente quelli della primiera introduzione nella forma d' Anacoreti, e di Monaci, la quale (secondo una opinione più probabile) ebbe principio da San Paolo Prima Eremita, e da Sant'Antonio Abbate, e poi da San Basilio, e da San Benedetto, ed altri Patriarchi, e Fondatori (nel che, conforme nel capitolo primo si è detto, si lascia il luogo alla verità) erano piuttosto secolari, che Chierici: Anzi era proibito alli Monaci di farsi Chierici, e di prender gli Ordini, sicchè erano soggetti non solamente al Vescovo, ma al Paroco, nella stessa maniera che sono gli altri del popolo, e del Clero secolare: E da ciò nasce che siano anche soggetti al pagamento delle decime nel modo che vi soggiacciano gli altri: E sebbene prima per grazia, e dispense particolari, e dipoi con privilegi generali alli Religiosi di qualche Monastero, o Religione respettivamente fu cominciato a concedere la licenza di prender gli Ordini, e di amministrar i Sacramenti, ed altre cose divine: Tuttavia, ciò non ostante, si continuava nella stessa soggezione, sinchè si cominciò ad introdurre l'uso di ricevere alcuni Monasterj sotto l'immediata giurisdizione, o protezione di San Pietro, e della Sede Appostolica, concedendosi perciò il privilegio dell' esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi, e degli altri Ordinarj de' luoghi.

Cominciò dippoi la Sede Appostolica a slargar la mano in questi privilegi, sicchè parte a drittura, e parte per la comunicazione de' privilegi di alcune Religioni all' altre, si può dire, che per regola generale tutte le Religioni, le quali (particolarmente secondo l'uso d'Italia, e della maggior parte del Mondo Cattolico) si governano nella suddetta forma di Università, godano questi privilegi, e siano esenti dagli Ordinarj de' luoghi: Bensì che per la più volte accennata introduzione lodevole di governarsi le Religioni a forma di Repubblica, o Università sotto li Prelati Generali, e Provinciali, da queste esenzioni non nascono quegl' inconvenienti, li quali per altro nasceano anticamente, quando ciascun Monastero si governava independentemente dall' altro, senza la visita, e la superiorità degli altri Prelati maggiori; mentre questi con le visite, e con altre diligenze supplíscano le parti de' Vescovi.

Sopra

5 Sopra queſta eſenzione ſi diſputa molto per i ſcrittori della ſua antichità, ed introduzione; e ſe foſſe generale anche prima di San Gregorio Magno, overo ſe ſia nata ne' tempi più moderni con principj particolari, e non generali. Ma però importa poco di ciò trattare per la pratica; mentre quando l'eſenzione vi ſia, niente importa qual principio aveſſe.

6 Queſta eſenzione in progreſſo di tempo fu talmente ampliata, e particolarmente a' Mendicanti, li quali forſe hanno introdotto l' uſo della vita attiva nella amminiſtrazione de' Sacramenti, e delle coſe divine (mentre quelli dell'ordine Monaſtico aveano iſtituto di attendere più alla vita contemplativa) che ad alcuni furono conceduti privilegj di amminiſtrare i Sacramenti, e di far altre funzioni eccleſiaſtiche, ſolite farſi da Parochi ſolamente, con l'eſenzione, e l'independenza, così dal Paroco, come dall'Ordinario; aſſumendo anche il governo con la total giuriſdizione, e dipendenza di alcuni Monaſterj di Monache.

7 Ma perchè queſti privilegi li quali furono ragionevolmente introdotti per premio dell'Ordine Regolare, come molto benemerito della Chieſa, e della Religione Cattolica nel reprimere con le loro predicazioni, e diſpute, e con altre fatiche l' ereſie, e gli ſciſmi, ſupplendo quel che traſcurava il Clero ſecolare, il quale in quei tempi, tralaſciando lo ſtudio delle Sacre Lettere, era dato in qualche relaſſazione: In progreſſo di tempo, per la ſolita imperfezione dell'umana condizione, diede in qualche corruttela, ſicchè gli eſenti, non ſolamente Regolari, ma ancora li Secolari per l' uſo di ſimili eſenzioni, anche alle Chieſe, ed alli Chierici ſecolari ſi abuſavano di queſti privilegi, pigliandoſi licenze maggiori di quel che ſe gli concedeſſe, per il che naſceano degl'inconvenienti grandi.

Quindi il Concilio di Trento, non già contro li Regolari ſolamente, conforme alcuni malamente credono, ma generalmente contro tutti gli eſenti, o foſſero Secolari, o Regolari, riformò queſti privilegi, e li ſoggettò in molte coſe alli Veſcovi, ed a gli altri Ordinarj de' luoghi: E per non pregiudicare alli privilegi dell' eſenzioni, laſciandoli tuttavia nel ſuo eſſere, dichiarò di dare queſta autorità agli Ordinarj, come delegati della Sede Appoſtolica.

Che però gli eſenti non hanno di che ſi dolere, mentre anche prima del Concilio, reſtando tuttavia nella loro piena fermezza, ed oſſervanza li ſuddetti privilegi, ed eſenzioni, la Sede Appoſtolica era ſolita deputare alcuni viſitatori, o altri commiſſarj, e delegati vicini, acciò poteſſero provedere nell' occorrenze, per la lontananza d' eſſa Sede da i luoghi; e però non implica, che

questa delegazione si sia fatta agli stessi Diocesani, ancorchè non vi abbiano la giurisdizione propria, ed ordinaria; mentre come più vicini, e come meglio informati delle cose della loro Diocese, possono più opportunamente provedere.

Appunto come insegna la pratica nelle Chiese esenti dalli Metropolitani, ed immediatamente soggette alla Sede Appostolica, che alle volte si deputano gli stessi Metropolitani per le appellazioni, e per i ricorsi, non già come Metropolitani, e per la loro giurisdizione ordinaria, ma come commissarj, e delegati Appostolici, più opportuni per la vicinanza, e per la miglior informazione delle cose della Provincia: Che però in diversi altri casi, oltre quelli, li quali dispone il suddetto Concilio, successivamente si è disposto lo stesso dalle Costituzioni Appostoliche, conforme si è già discorso di sopra nel libro terzo della giurisdizione, nel quale come nella sede più proporzionata si discorre di questa giurisdizione delegata agli Ordinarj de' luoghi, in riforma, o moderazione dell'esenzioni, e de' privilegi de' Prelati inferiori, e degli altri esenti: Parlandosene ancora in questo luogo per la ragione, che nelli Regolari, più che nelli secolari sono frequenti queste esenzioni, ancorchè la materia sia comune a tutti gli esenti, anche secolari.

8

In molti casi dunque li Regolari, non ostante li privilegi esentivi sono oggidì soggetti agli Ordinarj de' luoghi, almeno in ragione della suddetta giurisdizione delegata: E primieramente in tutte quelle cause, le quali riguardano la Fede, overo la Religione Cattolica, sicchè cadano sotto la materia dell'inquisizione, come riguardanti la materia dell' eresia, o dello scisma; mentre li Vescovi sono inquisitori nelle loro Diocesi; ed hanno in tal maniera una piena giurisdizione contro tutti, ancorchè esenti.

9

E da ciò nasce che abbiano la giurisdizione in quelle cose, le quali risguardino l' impressione, overo la lettura, o la retenzione de' libri, li quali siano proibiti anche con gli esenti, attesocchè in tal caso non è esercitare la giurisdizione propria negli esenti, ma dichiarare quali siano quei libri sospetti, dalla retenzione, o lettura de' quali si devono astenere i secolari, e molto più i Religiosi; e per conseguenza in caso di controvenzione vi entrerà il suddetto capo di giurisdizione.

10

L'altro caso è in tutte quelle materie, le quali generalmente convengono al Clero, ed al popolo, con l' osservanza di tutti, sicchè sarebbe scandalo, overo sconcerto della Repubblica, che alcuni l' osservassero, ed altri nò: Come (per esempio) sono l' osservar le feste comandate, ed alcune vigilie, o digiuni, overo

11

far

far alcune funzioni ecclesiastiche: O pure l'ubbidire a gli editti de' superiori ecclesiastici in caso di peste, o di guerra, overo di altra contingenza, la quale riguardi la necessità, o l'utilità pubblica: Attesocchè pretendendosi da magistrati secolari di potere in questi casi di pubblica necessità usare qualche giurisdizione, o podestà, almeno de fatto con gli ecclesiastici; e convenendo perciò, che il Vescovo, o altro Prelato del luogo faccia delle simili provisioni, acciò in tal modo si osservi quel che da tutti si deve osservare, e non nasca il suddetto inconveniente (circa di che non si ferma cosa alcuna, ma si porta per esempio, con presupposto che così si pratichi, lasciando nel rimanente il suo intiero luogo alla verità) quindi siegue che debbano tutti gli ecclesiastici, anche gli esenti in questa parte ubbidire agli ordini, ed alle provisioni del Vescovo, overo di colui, il quale in quel luogo faccia la prima figura di Superiore Ecclesiastico, ed Ordinario: Attesocchè sarebbe troppo inconveniente, che s' avessero da fare tante provisioni, quanti sono li Prelati de' Monàsterj, o delle Chiese esenti.

12 Per la stessa ragione si dicono soggetti all' Ordinario, e devono ubbidire alli suoi editti nell' andare alle pubbliche processioni, e nell' altre funzioni, nelle quali, secondo l' usanza de' paesi, devono intervenire tutti gli Eccclesiastici dell' uno, e dell' altro Clero.

E quando sopra queste processioni, o altre funzioni nascano questioni di precedenza tra li Regolari, o altri esenti, ne sarà Giudice competente lo stesso Ordinario; mentre dal Concilio di Trento ciò se gli commette specialmente per ovviare agli scandali, ed inconvenienti prontamente.

Cammina quest' obbligo degli esenti nell' intervenire nelle processioni, quando queste siano solenni, e stabilite dal Rituale Romano: Come (per esempio) sono quelle del Corpus Domini, overo di San Marco, e quelle le quali per antica consuetúdine del luogo siano tali nella solennità di qualche Santo, o primo Protettore, o in simile occasione, a causa d' esempio per qualche pubblico Giubileo posto dal Papa per la causa pubblica della Chiesa, o Fede Cattolica, ma non già quando siano processioni di divozione.

Non deve però stare all' arbitrio degli esenti il non ubbidire, e disprezzare gli ordini del Vescovo sotto questo pretesto, che la funzione non sia pubblica, o solenne: Attesocchè non spetta ad essi il giudicare, se la funzione sia tale; che però non devono in ciò metter legge al Superiore, ma si devono protestare, ed in tanto ubbidendo, ricorrere a' Superiori, acciò si dichiari, che

che l' ordine si sia malamente dato, e che il Vescovo si astenga in avvenire; mentre altrimenti sarebbe troppo disordine, che li suddetti debbano in ciò fare il Giudice.

Come ancora per la medesima ragione potranno essere puniti 13 dall'Ordinario, e non li giovera il privilegio dell'esenzione, quando s' ingeriranno in certe funzioni, le quali si devono primieramente fare dalla Chiesa Cattedrale, overo da quella, la quale in quel luogo sia la Prima, o la Matrice, come (per esempio) nel suonare le campane il sabbato santo, con casi simili, a' quali si adatti la medesima ragione; attesocchè è una specie di turbare il Vescovo, overo il Parroco, nel qual caso generalmente gli esenti si fanno sudditi di colui, che turbano, ancorchè per altro non sia loro giudice competente; mentre questa turbazione gli dà competenza, conforme si è accennato nella materia Giurisdizionale.

Per la stessa ragione nasce quella giurisdizione, la quale si ha con li Regolari, e con gli altri esenti, ed anche nelle stesse Chie-14 se esenti in quel che riguarda l'esercizio della cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti, e delle ragioni parrocchiali, overo il predicare al Clero, ed al popolo secolare soggetto all' Ordinario, anche nelle proprie Chiese esenti, venendo così ad ingerirsi in cosa che non gli spetta, e ad usurpare, overo a perturbare la giurisdizione dell'Ordinario, al quale spetta la cura di quelle pecore, sicchè la giurisdizione, la quale per questi capi si esercita dall' Ordinario con gli esenti, e nelle loro Chiese, non è nella ragione passiva delle loro persone, o delle Chiese, ma in ragione occasionale, che s'ingeriscono nella cura spirituale di quell'anime, le quali sono commesse all' Ordinario: E per conseguenza se gli esenti vogliono fare da operari nella vigna d'altri, overo da pastori delle pecore di un'altro, è di dovere che stiano soggetti al padrone, overo al custode maggiore della vigna, o dell'ovile, acciò questo possa riconoscere se facciano bene, o male la cultura della sua vigna, overo se governino bene, o nò le sue pecore.

15 Come ancora per la stessa ragione sono soggetti all' Ordinario, quando s'ingeriscono nel fare le processioni, ò altre funzioni fuori de' Chiostri, o fuori del loro recinto, quando la legittima consuetudine, overo qualche privilegio particolare non glie lo permetta, mentre in tal modo vengono a far quel che non possono dentro il territorio, e la giurisdizione di un altro; e così vengono a turbarla.

Si danno ancora molti altri casi, i quali, come rari, ed insoliti, sarebbe nojosa digressione l'esaminarli per minuto; che però in occorrenza si doverà ricorrere a quel che se ne và discorrendo

nel

nel Teatro, overo a' profeſſori, maggiormente per eſſere materie, le quali con molta facilità ſi ritrovano appreſſo i moderni collettori, eſſendo coſa più di collezione, che d'ingegno, e di diſcorſo.

E particolarmente per alcune moderne Coſtituzioni ſi è introdotta quella ſuperiorità degli Ordinarj con gli eſenti, che riguarda la Clauſura delli Monaſterj delle Monache, alle quali anche gli eſenti non poſſono andare ſenza la licenza dell' Ordinario, ed andandovi, poſſono eſſer da lui puniti. A

16

Nelli ſuddetti, ed in altri ſimili caſi, li quali con molta facilità ſi ritrovano appreſſo i Collettori, cade il dubbio: Se poſſano gli Ordinarj procedere alle Cenſure contro quei Regolari, o altri eſenti, li quali abbiano in ciò il privilegio ſpeciale di non poter' eſſere ſcomunicati, nè che le loro Chieſe poſſano eſſere interdette: Ed in ciò, ancorchè ſi ſcorga non poca varietà d'opinioni, e particolarmente de' Morali, li quali in queſta parte ſono ſcuſabili, perchè difendono per il più la cauſa propria, ma per il medeſimo capo ſono ſoſpetti, come intereſſati: Però pare che probabilmente ſi debba camminare con la diſtinzione che, o ſi tratta delli ſuddetti, ed altri ſimili caſi, ne' quali l'Ordinario abbia con gli eſenti la giuriſdizione, ſicchè poſſa contro di loro procedere alle pene, ed a i gaſtighi: Ed in tal caſo, quando biſogna, poſſa procedere ancora a queſto rimedio per lo ſteſſo fine: Per quella ragione, *che quando ſi concede una coſa, s'intendono conceduti tutti quei mezzi, ſenza i quali quel fine non poſſa ſeguire*: Ma ceſſando queſta giuriſdizione, o competenza, onde ſi tratti d' altri caſi, ne' quali ſuffraghi il privilegio dell'eſenzione; allora entra l' altra diſtinzione tra le Cenſure inferite dalla legge, ſicchè il Veſcovo non abbia da far altro, che dichiararle, o pubblicarle: E quelle le quali dipendono dalla ſua podeſtà, e giuriſdizione, cioè che in queſto ſecondo caſo indifferentemente non poſſa farlo, ma lo poſſa nel primo, quando ſia coſa totalmente chiara, e notoria, onde l'Ordinario non abbia da fare la parte del Giudice, ma quella di ſemplice denunciatore per ammonire il popolo, ed il Clero a lui ſoggetto, che ſi aſtenga dalla converſazione di quelle perſone, le quali come ſcomunicate ſi devono evitare: Però rare volte queſto caſo arriva a metterſi in pratica. B

17

Queſte ſono le generalità, le quali convengono a tutti gli eſenti: Oltre le quali vi ſono de' caſi particolari, ne' quali entra parimente queſta giuriſdizione: Cioè quando vi ſia la conſuetudine, overo qualche convenzione, conforme ſuole occorrere in pratica, quando per le nuove fondazioni de' Monaſterj, o de' Conventi de' Regolari, li Veſcovi gli concedono la Chieſa già fondata, ed a loro liberamente ſoggetta, per il che ſi riſervino qualche giuriſdizio-

18

A
Di tutte le coſe ſuddette ſopra la Giuriſdizione degl' Ordinarj con li eſēti ſi tratta nel titolo della Giuriſdizione nelli diſc. 28. e ſeguenti, nel Miſc. Eccleſ. nelli diſc. 13. e ſeguenti, ed in queſto tit. nel diſc. 64. ed anche nelle Annotazioni al Concilio di Trento.

B
Ne' medeſimi luoghi.

dizione C: E sono ancora li Conventi, ne' quali vi sia minor numero di dodici Religiosi.

C
Nel disc. 30. dellla Giurisdizione.

Con quei Regolari ancora, li quali vivono fuori de' Chiostri, anche lecitamente, e con licenza de' Superiori, ha la giurisdizione, e cessa il privilegio dell' esenzione: E particolarmente quando si tratti di cause di mercede di persone miserabili: Ma se un Regolare, il quale viva dentro i Chiostri commettesse qualche delitto fuori di quelli, potrà l'Ordinario fargli mettere le mani addosso, e farlo carcerare, ma lo deve fra breve termine rimettere al suo Superiore Regolare: Quandò però non l'abbia sperimentato per negligente, perchè glie l'abbia rimesso più volte, senza dargli il condegno gastigo, overo senza prendere l'opportuno rimedio per la recidiva, la quale cagionasse scandali nel luogo: mentre in tal caso, supplendo la negligenza del proprio Prelato Regolare, potrà gastigarlo con carcere, o con altre pene. D

19

D
Nelli luoghi citati nel Misc. Eccl. e nelle Annotazioni al Concilio.

20

E perchè in alcune Chiese Cattedrali, o Metropolitane li Canonici, e le Dignità sogliono essere Regolari, secondo il celebre, e magistrale esempio dell' Arcivescovato di Monreale riferito da' Canonisti antichi: Ed era per prima quasi generalmente l' uso delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane, anche di S. Gio: Laterano in Roma, e ne' tempi moderni frequentemente in Ispagna, ancorchè da qualche tempo moderno si siano in gran parte secolarizate: Quindi suole nascere il dubbio, se il Vescovo abbia la giurisdizione ordinaria con questi Regolari: Ed in ciò si cammina con la distinzione, che o non vi è l Abbate, o altro Prelato Regolare, ed in tal caso il Vescovo con loro abbia la piena giurisdizione, mentre viene considerato come Vescovo, e come Abbate, sicchè rappresenta due persone diverse: Overo vi è l'Abbate, o altro Prelato Regolare, ed il Vescovo avrà la giurisdisdizione in tutto quel che riguarda il culto, ed il servizio della Chiesa, e le ragioni cattedratiche, o capitolari, a considerarlo in astratto, come Capitolo della Cattedrale, ma non già in quel che risguarda la disciplina regolare dentro i Chiostri, o altrove fuor della Chiesa circa le persone. E

E
Nel disc. 3. e seguenti delle Preeminenze, e nel disc. 1. di questo tit.

A somiglianza di ciò (quando la legittima consuetudine non persuada il contrario) lo stesso cammina in quelle Chiese di titoli cardinalizj in Roma, che siano officiate da Regolari, li quali vi abbiano il Convento, overo il Monastero adjacente, nella maniera che si è accennato nella materia Giurisdizionale, F nella quale si discorrono molte altre cose spettanti a questo punto dell Giurisdizione dell 'Ordinario sopra gli esen ti: Ed il più in quest o proposito si potrà vedere nel Teatro, nel quale s'accennano i Collettori, i quali con quella pazienza, che non è da tutti, diligen-

21

F
Nel disc. 3. della Giurisdizione.

temen-

temente radunano tutti gli altri casi, ne' quali entri questa giurisdizione con gli esenti. G

22 Finalmente li privilegi dell' esenzione tolgono l' esercizio della giurisdizione, ma non la ragione reverenziale dovuta all' Ordinario, per le reliquie dell' antica sua giurisdizione, che avea col Clero Regolare: Ed anche per quella giurisdizione, e superiorità, che attualmente ritiene in vigore del Concilio di Trento, e delle Costituzioni Appostoliche, ne' casi di sopra accennati: Sicchè quando il Vescovo fa le funzioni pontificali, non può da questi essere impedito, ogni qualvolta ciò non si faccia per giusta causa, e però non per pregiudicargli, del che spetta giudicare a' Superiori degli uni, e degli altri, conforme si accenna ancora nella materia delle Preeminenze, ed in quella della Giurisdizione. H

G
Ne' luoghi che s' accennano nella lettera H.

H
Nel disc 64. di questo tit. e nel 35. della Giurisdizione.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delli Conſervatori de' privilegi de' Regolari; e delli Protettori delle Religioni.

SOMMARIO.

CAP. X.

1 Molto frequenti in pratica ſono le queſtioni, alle volte ſcandaloſe, tra gli Ordinarj de' luoghi, o li loro Officiali, e li Conſervatori de' privilegj de' Regolari, i quali ſogliono aſſumerſi maggiore autorità di quel che ſpetti, e ſogliono eſſere molto facili particolarmente alle Cenſure contro gli Ordinarj, e gli altri Officiali, li quali (all'incontro) con la ſteſſa facilità ſi vagliono delle ſteſſe Cenſure contro di eſſi, il che cagiona non pochi inconvenienti.

Per rimediarvi dunque, quando ſia poſſibile, e per toglier tutte le queſtioni, le quali naſceano ſopra le facoltà di queſti Conſervatori, per l'interpretazione de' privilegi ſopra ciò conceduti dalla Sede Appoſtolica: Ed anche acciò queſte cariche ſi conferiſcano a perſone qualificate, e cognite, ſenza che ſia in arbitrio de' Regolari il mutarli, e deputarli di nuovo ſecondo l'opportunità: Quindi Gregorio XV. fece ſopra ciò una Bolla particolare, con la quale ſi cammina, come moderativa, o dichiarativa di tutte le Bolle, o privilegi antecedenti, reſtringendo le loro facoltà: Ed anche dando una certa forma, con la quale ſi devono deputare.

2 Primieramente, che la deputazione del Conſervatore ſi debba fare con un legittimo atto capitolare da quel Monaſtero, o Convento in una perſona coſtituita in Dignità Eccleſiaſtica, e che la depu-

deputazione si debba presentare all' Ordinario, acciò si conservi negli atti della sua Curia, sicchè in tal modo si sappia quegli, il quale sia Conservatore con la proibizione di mutarlo per un quinquennio almeno, quando non vi sia giusta causa d' assenza, o di altro impedimento: E quando siegua tal mutazione si debba reiterare lo stesso, cioè di esibire negli atti dell' Ordinario la nuova deputazione; onde facendosi diversamente, o perchè la deputazione si trascuri, o che facendosi non segua detta notificazione all'Ordinario, in tali casi non si dirà legittimo Conservatore, nè potrà esercitare le sue facoltà, sicchè in tanto si dirà Conservatore, e potrà esercitar le medesime facoltà lo stesso Ordinario.

3 E quindi nasce, che difficilmente si può ridurre alla pratica quella pretensione, che sogliono avere alcuni Ordinarj d'aver prescritto contro i Regolari questa ragione di conservatorìa; mentre essendo cosa facoltativa, non facilmente si arriva di ridurre a perfezione la prescrizione, conforme in occasione di casi seguìti si discorre nel Teatro.

4 Presupposta dunque la legittima deputazione, sicchè non vi cada dubbio sopra la validità, e che si sia in tutto bene osservata la forma della suddetta Bolla: Generalmente sono moderate le facoltà de' Conservatori in tutti quei casi, ne' quali li Regolari esenti fossero Attori: Ed in quelli casi, ne' quali fossero Rei, o che ricevessero molestie, le facoltà loro si stendono solamente a quelle molestie, le quali si diano con violenze manifeste; che però non abbracciano le cause ordinarie, e correnti, eccetto quelle Religioni, le quali avessero per privilegio speciale, che li loro Conservatori fossero anche giudici delle cause; conforme particolarmente si verifica nella Compagnia di Gesù, e nella Religione di Malta, e forse in altre Religioni, le quali abbiano simili privilegi: E sopra di che non si può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, cioè dalla forma, o tenore de' privilegi.

5 E da ciò dipende ancora, se possano avere il Tribunale, e deputar Notaro, e gli altri Officiali: Attesocchè sebbene regolarmente ciò gli viene proibito, tuttavia in alcuni casi per le circostanze del fatto se gli permette: Che però il tutto dipende dalle circostanze particolari; e per conseguenza la materia resta incapace di una regola generale.

6 Questi Conservatori si dicono Delegati Appostolici, sicchè dalle loro sentenze, o atti non si appella a' Metropolitani, nè agli Legati Appostolici, ma al Papa immediatamente: Eccetto se in qualche paese, per la sua lontananza, la Sede Appostolica avesse ivi deputato un Giudice generale delle appellazioni; conforme partico-

ticolarmente in occasione di casi seguiti è stato deciso dalla S. Congregazione del Concilio sopra il Giudice generale delle appellazioni nell'Isola di Sardegna, con casi simili. A

Molte altre dispute cadono in questo proposito de' Conservatori, e delle loro facoltà, a segno che alcuni vi abbiano sopra ciò composti de' voluminosi trattati: Però sarebbe troppo nojosa digressione il voler discorrere del tutto, bastando d'avere accennato le cose suddette per una tale qual notizia, e nel rimanente si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne va discorrendo nel Teatro. B

A *Nel disc. 49. de' tit. della Giurisdizione nel disc. 51. e seguenti di questo titolo.*

B *Ne' luoghi accennati, o nelle Annotazioni al Concilio di Trento.*

7 Per una regola generale, la quale riceve poche limitazioni in alcune Religioni de' Chierici Regolari, e particolarmente de' Gesuiti, e Teatini; tutte l'altre hanno il Cardinale Protettore, essendo compatibili più protezioni in una stessa persona, l' ufficio de' quali principalmente consiste nel proteggere la Religione appresso il Papa, ed appresso le Sacre Congregazioni, e chi altro bisogna, acciò non siano oppresse le loro ragioni, o veramente non si pregiudichi alli loro privilegi, ed esenzioni?

Come ancora nell'avere qualche sopraintendenza, particolarmente nell'elezione del Generale, e negli altri atti del Capitolo Generale, ed in simili gravi occasioni, per ovviare alle fazionarie oppressioni, ed agli altri inconvenienti: Però non si può dire che sia un Prelato, al quale sia appoggiato il governo, con la cognizione delle cause de' Religiosi.

Quando sia una medesima Religione, la quale abbia patito delle divisioni totali, sicchè le filiali siano independenti dalla Matrice, ciascuna ha il suo Protettore separato, nella stessa maniera che ha il Generale: Come (per esempio) sono le tante Congregazioni Benedettine, ed anche nella Religione de' Minori, overo di San Francesco sono gli Osservanti: Li Conventuali: E li Cappuccini che hanno i Protettori separati.

Ma se in una Religione vi siano una, o più Riforme, o Congregazioni, le quali si governino con Prelati diversi; mentre non vi sia una totale separazione, ed independenza; in tal caso è uno stesso Protettore (per esempio) quello degli Osservanti, de' Reformati, del Terz'Ordine, e di tant'altre Congregazioni: E quello degli Agostiniani, overo de' Carmelitani; perchè sono parimente Protettori di tante Congregazioni, e riforme dependenti, le quali sebbene hanno i loro Vicarj Generali, ed altri Superiori, tuttavia riconoscono qualche dipendenza, e superiorità del Generale della Religione Matrice.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Degli Apostati, e degli Ejetti, e degli altri Religiosi, li quali vivano fuora de' Chiostri: E del modo di procedere nelle cause de' Regolari.

SOMMARIO.

1 *Quali siano gli Apostati.*
2 *Quando si dica contratta l'Apostasia.*
3 *Gli Apostati sono veri Religiosi.*
4 *Degli Ejetti.*
5 *Se permetta stare nel secolo.*
6 *Se restino Religiosi.*
7 *Che oggi sia rara la pratica degli Ejetti; e della ragione.*
8 *Delli Religiosi, li quali stiano fuora de' Chiosti lecitamente.*
9 *Delli Religiosi delle Religioni soppresse.*
10 *Dello stesso a rispetto di coloro, li quali fossero di un altra Religione propria.*
11 *Al Religioso, che muore fuora de' Chiostri, succede la Camera Apostolica.*
12 *A chi spetta gastigare li delitti de' Regolari.*
13 *In che modo le cause de' Regolari si conoscano.*
14 *Da quali Giudici si debbano conoscere.*

CAP. XI.

1 GLi Apostati si dicono quelli, li quali essendo Religiosi Professi, senza licenza, e facoltà de' Superiori vivono fuora de' Chiostri, e fuora dell' ubbidienza, e disciplina regolare, sicchè si possono dire desertori della Religione, e del suo stato, a somiglianza delli soldati desertori della milizia, overo con la sua proporzione di quei fedeli, li quali abbandonano la Fede Cristiana; mentre da questi propriamente deriva questo nome di Apostata, e di Apostasia.

Quando poi si dica contratta l' Apostasia formale, ed a quali pene questo delitto soggiaccia, non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle leggi, e 2 dalle Costituzioni particolari di ciascuna Religione: Attesocchè, altro è la vera, e propria Apostasia, ed altro è la fuga da' Chiostri, e stare qualche tempo fuori di quelli per altri rispetti, senza l' animo di abbandonare la Religione, e di mettersi in istato secolare.

Ed ancorchè soggiacciano alle pene, secondo l' accennate leggi, o Costituzioni di ciascuna Religione, tuttavia sono veri Religiosi, 3 sebbene inquisiti, o contumaci, a somiglianza delli rebelli, e delli contumaci; mentre non cessano di essere sudditi, e cittadini, ancorchè degni di gastigo, e privi di alcuni onori, o privilegi: Che però bisogna camminare con le regole, e con gli stili, li quali sono tra loro molto varj di ciascuna Religione, senza che vi cada una regola generale.

Gli Ejetti si dicono quelli, li quali per essere incorrigibili, sicchè li Superiori si diffidino di tenerli sotto la dovuta disciplina re- 4 golare, e che piuttosto sia pregiudiziale il tenerli per il mal'esempio che si dia agli altri, sono da loro scacciati: Osservando però la forma stabilita dalle Costituzioni Appostoliche, circa la quale parimente vi ha gran parte l'osservanza, o lo stile di qualsivoglia Religione: A questi, quantunque per togliere lo scandalo appresso i secolari, si permetta vivere nel secolo, ed usare l' abito de' Chierici secolari, anzi se gli proibisce l' usare l' abito Regola- 5 re della Religione, come anche quello de' laici, onde all' uso de' Chierici secolari restano soggetti agli Ordinarj de' luoghi, e si hanno per secolari all' effetto di esser privi di tutti i privilegi, e le prerogative, che porta seco lo stato Religioso: Nondimeno agli effetti pregiudiziali, e penali, overo inabilitativi, vengono reputati come veri Religiosi, non essendo di dovere debbano essere di miglior condizione li delinquenti di quel che siano gl'innocen- 6 ti, e gli osservanti: A somiglianza di quel che nelle leggi civili si dispone dell'erede indegno, overo del figlio ingrato, con casi simili.

Molto rara però ne' tempi moderni è la pratica di questi Ejetti nel foro, per la più volte accennata ragione di differenza tra li tempi moderni, e gli antichi; cioè che anticamente si governavano li Monasterj in forma singolare, ed independente, nella maniera che anche di presente fanno li Monasterj delle Monache; che però quando un Religioso desse in reprobo, sicchè l'esperien- 7 za insegnasse, che non giovasse il rimedio della carcerazione, o di altre mortificazioni, non vi era altro rimedio che questo di cacciarlo via: Ma oggidì governandosi le Religioni in forma d'Università, con la comunione per tutto il Mondo Cattolico, o almeno per tutta una Provincia, o Nazione; come (per esempio) occorre in alcune Religioni, le quali sono divise in Provincie, o in Nazioni, nella maniera, che di sotto si accenna, ne segue che si può rimediare con il trasporto del Religioso da un paese all'altro più lontano, nel quale cessino quelle occasioni, le quali ivi lo facessero prevaricare: Insegnando frequentemente la sperien-

rien-

rienza, che questa specie di trapiantazione produce degli effetti profittevolissimi, e sono che quelli Religiosi, i quali in un paese fossero discóli, nell' altro siano riusciti esemplari, ed ottimi: Il che ancora insegna la natura nelle piante, le quali in un terreno sono salvatiche, ed infruttifere, ma trapiantate in un altro, diventano fruttifere, e buone: E per conseguenza non vi è quella necessità, che vi era prima di ricorrere a questo rimedio, sopra del quale nè meno può darsi una regola certa, e generale, per la diversità delle leggi, e de' stili delle Religioni.

Occorre anche frequentemente in pratica, che senza delitto, ma lecitamente alcuni Religiosi vivano nel secolo, e fuori de' Chiostri nelle case private: E ciò suole occorrere in due maniere: Una cioè in casi particolari, che il Papa con breve, overo per l'organo della Sacra Congregazione, o pure che li Superiori di quella Religione, li quali per privilegi avessero tal facoltà, gli dessero questa licenza di vivere fuori de' Chiostri, anche in abito di Chierici secolari, per qualche giusta causa: E l' altro caso è più generale, quando ciò seguisse per la suppressione della Religione; mentre in tale occasione si suole decretare, che quei Religiosi, li quali restano, possano vivere nel secolo in abito secolare, assegnandosegli gli alimenti in qualche somma competente dell' entrate della stessa Religione soppressa: Però, quando il Papa non disponga diversamente, restano tuttavia nello stato regolare per li voti, dalli quali non s' intendono assoluti totalmente, onde quello dell'ubbidienza, sebbene non si verifica nel Superiore Regolare, viene a verificarsi nell' Ordinario, al quale restano soggetti: Ed alle volte sogliono essere dispensati almeno per la capacità de' beneficj secolari, e particolarmente delle Parrocchie, quando siano persone abili, conforme nella nostra età ha insegnato la pratica.

8

9

Anzi quando il caso ha portato, che nella Religione soppressa vi fossero Religiosi di un' altra Religione a quella legittimamente trasferiti, è occorso dubitare in pratica, se questi fossero tenuti ritornare alla prima Religione, overo potessero restare nel secolo, conforme generalmente si rendea lecito a tutti gli altri: E ragionevolmente è stato giudicato, che non siano tenuti: Attesocchè sebbene la regola dispone, che in tanto s'intenda un Religioso sciolto dal vincolo della prima Religione, in quanto che il passaggio alla seconda sortisca il suo effetto, e non altrimenti: Nondimeno ciò s' intende nel caso, che nella seconda Religione legittimamente non professasse, acciò con questo pretesto non se gli rendesse lecito d'essere libero dall'una, e l'altra Religione: Ma quando sia validamente seguita la seconda Professione,

10

in tal caso viene a consumarsi perfettamente il discioglimento totale dalla prima, come se mai vi fosse stato, sicchè viene considerato, come un Professo di questa seconda Religione solamente: E per conseguenza deve essere regolata, come tutti gli altri, conforme in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro. A

A *Nel dic. 38. di questo titolo.*

A questi Religiosi però, li quali in tal modo vivono nel secolo, si è accennato di sopra, che per la Bolla di Gregorio XIII. la Camera Appostolica fa lo spoglio, e gli succede in quella maniera, che gli dovrebbe succedere, overo occupare le sue robbe la stessa Religione, overo il Monastero: Purchè non si tratti di robbe già per prima acquistate alla Religione, overo al Monastero.

11

Ma quando (cessando l'Apostasia) o l'Ejezione, e si dia il caso, che un Religioso Professo inciampi in qualche delitto: Ancorchè alcuni distinguano tra quei delitti, li quali si commettano dentro li Chiostri, e gli altri, li quali si commettano fuori; cioè, che delli primi ne spetti la cognizione alli proprj Prelati Regolari, ma non nelli secondi, delli quali ne spetti la cognizione agli Ordinarj Ecclesiastici de' luoghi: Nondimeno è più ricevuta in pratica l'altra opinione, che indifferentemente ne spetti la cognizione alli Prelati, ed alli Superiori locali; sicchè gli Ordinarj de' luoghi, e gli altri Superiori Ecclesiastici abbiano facoltà di carcerare li Religiosi, ancorchè esenti, per doverli tra breve tempo rimetterli alli proprj Superiori, acciò li gastighino: Eccettuandone due casi: Uno cioè in quei delitti, o contravenzioni, che l'esenzione non suffraghi; come (per esempio) quando si andasse a' Monasterj di Monache, o che si turbasse la giurisdizione dello stesso Ordinario, o per contravenzione a quelli suoi ordini, li quali obbligano ancora gli esenti: E l'altro, quando il Religioso sia recidivo, e scandaloso, perchè li proprj Superiori Regolari siano trascurati, e negligenti, o impotenti al gastigo, ed al rimedio.

12

Quando dunque le cause, di qualunque specie siano, si trattano dalli Superiori Regolari, non soggiacciono alli rigori legali del foro, nè alla tela giudiziaria, ma con la religiosa simplicità si trattano alla buona, e sommariamente. B

13

B *Nel disc. 1. e nel 22. di questo titolo.*

Ed ancora le cause de' Regolari non devono trattarsi nel foro pubblico, ed esterno de' Tribunali: Ma si devono conoscere dentro la propria Religione, con le appellazioni, e con li ricorsi alli proprj Superiori; cioè dal Superiore Locale al Provinciale: Da questo al Generale: E dal Generale al Cardinale Protettore, overo alla Sacra Congregazione de' Regolari; mentre anche questa si dice che sia Giudice di ciascuna Religione: Ed in diverse Parti, particolarmente nel regno di Napoli il Nunzio Appostolico è Commissario Generale, e Giudice di alcuni delitti, principalmente di quelli di campagna de' Regolari. C

14

C *Nel disc. 1. di questo tit. nel disc. 16. del Miscell. Eccl. e nei disc. 36. della Giurisdizione.*

CA-

CAPITOLO DUODECIMO.

Delle Religioni del sesso mascolino in particolare, E primieramente di quella di San Basilio.

SOMMARIO.

1 *Del principio, overo origine dello Stato Religioso.*
2 *Della ragione sopra l'ordine, che si tiene nel trattare delle Religioni in particolare.*
3 *Delli primi Istitutori delle Religioni, e di questa di San Basilio, parte attiva, e parte contemplativa.*
4 *Del progresso di questa Religione; e della sua restaurazione nelle nostre Parti.*
5 *Della sua antichità, e precedenza.*
6 *Ritiene il rito greco.*
7 *Del nome di Arcimandrita.*
8 *Della Congregazione di Spagna.*
9 *Dell'Abito, e particolarmente della Cocolla.*
10 *Quelli Religiosi, li quali sono ordinati al rito latino, e celebrano in quella forma, non possono celebrare al rito greco.*

CAP. XII.

1 IN conformità di quel che si è accennato nel capitolo primo, non è mia parte il fare il giudice sopra il principio, overo sopra l'origine dell'Ordine Regolare del sesso mascolino contradistinto dal Clero Secolare, ma che solamente si discorre con quel senso, il quale si stima più comune, lasciando però sempre l'intiero suo luogo alla verità, alla quale non s' intende pregiudicare, non essendo dovere il togliere alli Religiosi questa pia credulità, o consolazione, che il loro stato abbia principio dalli medesimi Appostoli; mentre ciò niente importa per la pratica del foro, alla quale tutta l'Opera presente viene dirizzata per qualche istruzione de' non professori.

Essendosi dunque nelli capitoli antecedenti discorso dello Stato Regolare in generale, e stimandosi opportuno di dar qualche saggio delle Religioni in particolare: Ancorchè l' ordine della precedenza accennata di sopra nel capitolo sesto richiedesse il trattare primieramente de' Canonici, e de' Chierici Regolari, come quelli, li quali per camminare con la gerarchia del Clero Secolare precedono tutti dell' Ordine Monastico, e Mendicante nelle funzioni solenni, nelle quali si cammini nell' Abito Ecclesiastico, il quale cagiona quest'effetto: Nondimeno, stante che per gli altri rispetti, o funzioni si cammina con la sua antichità, la quale (conforme parimente si è accennato nel suddetto capitolo sesto) non va regolata dal tempo del primo fondatore, quando non vi sia stata la continuazione non interrotta, ma dal tempo della sua restaurazione, o reassunzione approvata come cosa nuova dalla Sede Appostolica; mentre conforme in molte Religioni di sotto si accenna, si danno i casi frequenti, che un' antichissimo Istituto si sia interroto per molti secoli, e che dipoi per qualche servo di Dio si sia rinnovato, o restituito.

Quindi segue, che per soddisfare ad una certa opinione più comune del popolo, si stima congruo il tenere l' ordine dell' antichità, cominciando da quelle Religioni; le quali, ancorchè in progresso di tempo abbiano in qualche parte mutato la forma di vivere; tuttavia abbiano avuto la sua continuazione, sicchè non vi sia stata quella totale interruzione di spazio notabile, la quale si verifica in alcune: Con la già accennata protesta di non fermare alcuno stato pregiudiziale a chi si sia per quest' ordine, il quale si dovrà riferire al caso, overo alla commodità, lasciando nel rimanente intiero il suo luogo alla verità, così circa l' antichità, e precedenza, come ancora circa le prerogative, delle quali non si faccia menzione: Attesocchè (conforme più volte si è detto) le mie parti non sono di fare l' esatto Cronista, ma solamente le parti di Giurista forense, per dare qualche notizia generale a' non professori per il suddetto fine di qualche istruzione: Che però si tralascia di far menzione de' Santi, de' Pontefici, de' Cardinali, de' Prelati, e degli uomini illustri, che ciascuna Religione abbia avuto, non convenendo ciò all' Opera, ed al suo fine: Maggiormente, che vivendo lodevolmente tutti li Professori delle Religioni troppo innamorati delle prerogative della propria Religione, e della sua maggioranza, o miglior forma sopra l' altre, per ciascuna non bastarebbero i volumi, quando si volesse soddisfare al desiderio di tutti; onde sarebbe impossibile il non incorrere nell' indignazione della maggior parte; ed

ed a tal effetto ciò si fa solamente per lo suddetto fine, e non per altro.

In primo luogo dunque suole essere situata per la più antica la Religione di San Basilio Magno: Attesocchè sebbene il primo Istitutore dello Stato Anacoretico si presuppone San Paolo Primo Eremita: E di quello dell'Anacoretico alquanto più sociabile, ed in forma di Collegio, e che si dice Monastico, si presuppone Sant' Antonio Abbate, anche prima che per il battesimo di Costantino la Chiesa godesse la sua tranquillità, molto più ampliata dipoi, che cessarono le tante persecuzioni de' gentili: Nondimeno questo fu un' Istituto Anacoretico per la sola vita contemplativa senza participazione dell' attiva, e che nel progresso del tempo patì l'interruzione di quello stato collegiativo in forma di Religione formale, al quale si sono ridotte alcune Religioni sotto il nome di questi Santi.

3

Il primo Introduttore dunque di una formale Religione con la mistura dell'una, e dell'altra vita; cioè la contemplativa, Anacoretica; e l'attiva all'uso de' Chierici Secolari, ed operarj nella Chiesa del Signore per la salute de' popoli fu nella Chiesa Greca nel quarto secolo il suddetto San Basilio, il quale seppe così ben accoppiare l'una, e l'altra vita, che fece egualmente le parti di Vescovo, e di Predicatore, ed operario per la salute del prossimo, ed anche di Monaco.

Ebbe questo Istituto una gran propagazione per tutte le Parti Orientali, in maniera che divenne un seminario de' Patriarchi Costantinopolitani, Alessandrini, Antiocheni, e Gerosolimitani, ed anche di Arcivescovi, e Vescovi, e di altri operarj di quella Chiesa.

Non resta totalmente chiaro nelle nostre Storie della Chiesa latina, se si stendesse a queste nostre Parti Occidentali, e non mancano degli argomenti per l' affermativa, e particolarmente il testimonio di Sant' Agostino, parlando de' Monaci, che conobbe in Roma: Però, o fosse per la solita scissura tra queste due Chiese, Greca, e Latina, o pure per la diversità de' dominj cagionata in queste Parti Occidentali per l' incursione de' barbari, doppo la traslazione della Sede Imperiale fatta per Costantino in Grecia, o per altro rispetto, non vi ebbe il progresso, sicchè per qualche tempo l'Italia particolarmente ne fu scarsa: Ma dipoi pigliò qualche luogo nelle sue estremità verso l' Africa, cioè nell' Isola della Sicilia, e nella Calabria, ed in qualche altra Parte della medesima Italia: Però in progresso di tempo, per non avere Religiosi, li quali la reggessero, e per l' accidente dell' occupazione dell'Imperio Orientale da' Turchi (il che diede mag-

4

gior fomento allo Scisma de' Greci) fu quasi dismessa, o almeno in tal maniera rilassata senza capo, e senza li soliti Prelati, che quasi tra Cattolici se n' era perduta la memoria: E questa pare che cominciasse ad essere rinuovata da un certo nuovo Istituto, il quale sotto la regola, e nome dello stesso San Basilio, con titolo di riforma fu introdotto in Ispagna nel secolo passato per un certo Matteo della Fuente, approvato da Gregorio Decimoterzo, il quale dipoi ridusse li Monaci di questo Ordine esistenti nell' Italia, e particolarmente nelli Regni dell' una, e l' altra Sicilia di quà, e di là dal Faro, in una Congregazione sotto il suo Generale, ed altri Offiziali, e Prelati da doversi eleggere nel Capitolo Generale, il quale si dovesse celebrare ogni sei anni, secondo il costume dell' altre Religioni: Dandogli ancora un Cardinale per Protettore, secondo parimente l' uso dell' altre Religioni, sicchè questa Religione fu ristaurata, e ridotta nella forma odierna in queste Parti: Ma ciò non opera che sia restituzione totale di una Religione già intermessa; mentre nell'altre Parti della Cristianità ha sempre avuto la sua continuazione; che però ciò non toglie la sua antichità.

E quindi nasce, che il suo Generale, per ragione dell' antichità della Religione, non solamente gode l' uso de' Pontificali, nella maniera che godono li Generali dell' altre Congregazioni Benedittine, ma ancora occupa il luogo più degno sopra gl' altri, di modo che nella Cappella Pontificia occupa il primo luogo tra li Generali: E nelle pubbliche funzioni pontificie, e particolarmente nella solenne processione del Corpo di Cristo si è visto andare a mano sinistra dell' ultimo Vescovo con mitra, e piviale.

5

Professa quest' Ordine di ritenere lo Istituto antico del rito greco in alcune cose, e particolarmente nella lingua, nella quale i Religiosi celebrano la messa, e recitano i divini officj, conforme si vede alla giornata vicino a Roma nell' insigne Abbazia Grottaferrata, della quale però alcune poche rendite sono assegnate al mantenimento de' Religiosi, li quali ivi vivono, spettando le altre molte ad un Cardinale, al quale tale Abbazia è solita darsi in Commenda, nella maniera che la pratica insegna in molti altri Monasterj dello stesso Ordine nella Sicilia, e nella Calabria, e particolarmente nell'insigne Arcimandritato di Messina: Attesocchè in questa Religione la maggior Dignità non è di Abbate, ma di Arcimandrita, alla quale è subordinato l' Abbate, come un Prelato inferiore: Quando però l' Arcimandrita sia professore dello stesso Ordine, sicchè abbia la Dignità in titolo; mentre quando si abbia in Commenda, in tal caso l' Abba-

6

7

te

te è il Prelato, ed il Superiore de' Monaci, independente dal Commendatario, con la dependenza dal Generale, e dagli altri Superiori della Religione.

Fu a questa Congrezione annessa dallo stesso Gregorio Decimoterzo la suddetta nuova Congregazione riformata di Spagna in tal modo, che fosse sotto il medesimo Generale: Ma essendo poi nate molte discordie, furono sotto Clemente Ottavo stabilite alcune regole, ed ordinazioni per la suddetta riforma; sicchè tanto circa l'abito più ruvido, ed umile, quanto in molte altre cose, fra li Basiliani d' Italia, e questi riformati di Spagna, si scorge quella differenza, che la pratica insegna in tante Religioni, tra l'antiche più larghe, e le moderne riformate: Bensì che il Generale vi ritiene tuttavia qualche superiorità; mentre per altro fanno il loro Capitolo Generale, conforme fanno molte altre riforme, ed al medesimo Generale soggiacciono le due Provincie non riformate di Castiglia, e dell' Andalusia nella medesima Spagna.

8

Nell'età nostra tra questi Basiliani, e li Benedettini di Spagna è stata disputata nella Ruota Romana, ed anche nella Sacra Congregazione de' Riti molto acremente una questione sopra l' Abito, cioè sopra l'uso della Cocolla, che li Benedettini pretendevano spettare ad essi privativamente; che però non la potessero usare gli Basiliani, per la ragione accennata in occasione de' casi seguìti nel Teatro: E la Ruota fu di senso negativo a favore de' Benedettini contro li Basiliani: Però la Congregazione de' Riti non volse abbracciare questa opinione, ma diede la risoluzione in contrario a favore de' Basiliani, confermata d'Alessandro Settimo, conforme nel Teatro si accenna. A

9

A *Nel disc. 29. del lib. 3. della Giurisdizione nelli disc. 19. 21. di questo titolo.*

Tra questi Basiliani d'Italia sogliono deputarsi alcuni Sacerdoti da celebrare le messe al rito latino; cioè che dove siano dodici Monaci, se ne deputano due, e dove meno, se ne deputa uno: Ma questi così deputati hanno la proibizione di celebrare nel greco: Come (all'incontro) quelli, li quali (secondo lo stile generale) celebrano nel greco, non possono celebrare nel latino: Bensì che questa proibizione è a tempo, e causativa, finchè dura la deputazione, sicchè si dà il caso, che quegli il quale in un Monastero sia deputato per il rito latinò, in un altro celebri nel greco, overo all'incontro.

10

Circa l'elezione del Generale, e sopra il modo del governo, e del Diffinitorio, overo degli Assistenti si ordinano diverse cose in una Costituzione, overo in un Breve d'Innocenzo Decimo, nel quale in occorrenza si può vedere.

In Roma questa Religione non ha Monastero, ma un' ospizio

vicino il Convento delli Cappuccini: Però nel suo distretto vicino Frascati vi è il già accennato celebre Monastero di Grottaferrata, il quale si stima il Capo, ed il Metropolitico nella Chiesa Latina, ed in queste nostre parti Occidentali: E questo Monastero si suppone *Nullius* con il Territorio separato, ancorchè (secondo lo stato presente) non vi sia popolo, e clero formale di qualche luogo abitato; sicchè la suddetta prerogativa, o giurisdizione giova per coloro, li quali coltivino la campagna, o che per altra occasione dimorino in questo Territorio.

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della Religione di San Benedetto in generale; cioè della sua antica fondazione, ed Istituto: E della sua divisione in più Religioni, o Congregazioni.

S O M M A R I O.

1 *Della fondazione della Religione di S. Benedetto.*
2 *Di qual nobiltà parli la Scrittura Sacra.*
3 *Della medesima fondazione; e suo modo.*
4 *Che sia stata un seminario di Pontefici, Cardinali, e Prelati.*
5 *Dell'abito antico, e che non erano Chierici.*
6 *In che modo anticamente si governava.*
7 *Della defformità di vivere che seguì in questa Religione.*
8 *Delle preeminenze de suoi Abbati, e Prelati.*

C A P. XIII.

1 ESsendo già queste Parti della nostra Europa Occidentale, e particolarmente la nostra Italia, quasi inselvatichite, e rese barbare, così nelle lettere, come nel culto della Cattolica Religione, e nelle cose sacre, e ne' costumi civili, per la gran corruzione cagionata dalle tante incursioni de' barbari, infedeli, ed eretici, e principalmente di coloro della setta Arriana, la quale in que' primi tempi, che la Religione cristiana acquistò la tranquillità, e la maggior propagazione, prese tanto gran vigore, che diede forse maggior travaglio al Cattolichismo, di quelche desse per prima la persecuzione de' Gentili.

In questa corruttela, un buon spirito chiamato Benedetto, nato in Norcia per occasione o del dominio, o di qualche magi- 2 strato grande di suo padre, mentre la Chiesa nella sua leggenda gli dà attributo di essere procreato da parenti nobili, il che (secondo l'uso della Chiesa accennato nella materia delle Preeminenze, e particolarmente ne' tempi antichi) non conveniva se non a' Signori del primo ordine de' Principi, o de' Magnati: Come un giglio in una foresta tutta piena di spine, e di sterpi; prevalendo in lui l'amor divino, e lo spirito della Religione, per isfuggire i pericoli, che in secolo così corrotto parevano inevitabili, al et-

allettato forse dall'esempio de' Santi Padri Anacoreti più antichi accennati nel capitolo antecedente, in occasione di trattare della Religione di San Basilio: Ne' principj del sesto secolo della nostra salute si ritirò in un luogo aspro per boschi, e per montagne, discosto dalla Città di Roma quaranta miglia, chiamato Subiaco, dandosi alla vita Anacoretica, e solitaria, finchè dilatatasi la fama della sua santità, nella maniera che occorse a Santo Antonio Abbate, cominciò ad avere il concorso de' seguaci, e de' discepoli: Perilche fu ivi fondato quel Monastero di Subiaco, il quale più volte ristaurato, ancora oggidì è in piede: E doppo qualche tempo, per le cause assegnate nella sua sacra leggenda, se ne passò nel Monte Cassino un poco più discosto da Roma, ed ivi fondò quell'insigne Monastero, che parimente più volte distrutto, oggi è in piede così sontuoso, ed in esso se ne morì. Essendosi anche in sua vita notabilmente moltiplicato l'Ordine da lui istituito, con la fondazione di molti Monasterj in diverse Parti dell'Italia, e della Sicilia, ed anche in altre Parti di là da' monti.

3

Ma essendosi in progresso di tempo meravigliosamente dilatato quest'Ordine quasi per tutto il Mondo Cristiano, sicchè facessero a gara gli Imperadori, e li Re, e gli altri Principi fondare, ed arrichire i Monasterj. Occorse ancora (e di vantaggio) in questa Religione lo stesso si è accennato nel capitolo antecedente di quella di San Basilio; cioè che divenisse un seminario di Pontefici, di Cardinali, e di Arcivescovi, e Vescovi nella Chiesa Latina, nella maniera che quella nella Greca divenne de' Patriarchi, e di altri Prelati: Onde per lo spazio di anni trecento in circa il Papato stette per lo più in soggetti di quest' Ordine, tra i quali particolarmente fu San Gregorio Magno.

4

Usavano i Religiosi di quest' Ordine (secondo una opinione) l'Abito tutto nero, in quella maniera che oggidì usano quelli della Congregazione Cassinense, fondaudosi questa opinione in alcuni Canoni, ed antichi scrittori, li quali li chiamano Monaci neri: Ed il loro Istituto era non solo anacoretico, e solitario, attendendo alla vita contemplativa, ed attiva, ma anche cenobitico, e clericale, in ragione speciale; mentre per altro ne' tempi antichi alli Monaci era proibito il farsi Chierici, sicchè stavano soggetti al Parroco, conforme si è di sopra altre volte accennato.

5

Non si governava l'Ordine a forma d'Università, o di Repubblica sotto un Prelato Generale, con la comunicazione de' Monasterj, e con la mutazione delli Religiosi, e delli Prelati da un luogo all' altro, e con la celebrazione de' Capitoli, overo de' Comizj Generali, nella maniera che oggi praticano quasi tutte

6

le

le Religioni, particolarmente nell' Italia: Ma ciascun Monastero si governava da se stesso indipendentemente dagli altri nel più volte accennato modo, che di presente fanno li Monasterj delle Monache, ed anche nella Germania, ed in altre parti di là da' monti; tuttavia continuano in questo stile alcuni Monasterj di questo stess' Ordine. A

A
Nel disc. 28. della Giurisdizione, e nel disc. 19. di questo tit.

Questa maniera di governo cagionò una gran defformità di vita tra li professori dell' Ordine medesimo; attesocchè (secondo le contingenze de' tempi, e la gran mutazione dello stato delle cose, e particolarmente nell' Italia divisa in tante fazioni, ed in tante Signorie, e Principati, con diversità così grande di leggi, e di costumi) alcuni Monasterj si rilassarono in maniera, che bisognò supprimerli, o riformarli; conforme particolarmente ne' Canoni si legge la riforma del suddetto primo Monastero di Subiaco: Ed in altri senza mutar l'Abito, nè l'antico Istituto: Ma in altri alcuni buoni Religiosi, e servi di Dio cominciarono ad introdurvi una specie di riforma, con qualche mutazione, o riformazione d'abito, e di regola; o veramente che partendosi dalli Monasterj rlassati, si ritirassero in luoghi solitarj, e deserti all' antica vita anacoretica del loro Patriarca, e fondatore San Benedetto, ed avendo lo stesso seguito di discepoli, introdussero quelle nuove Religioni, overo nuove Riforme, e Congregazioni filiali, che in tanto numero abbiamo nel'a Chiesa Cattolica: Come particolarmente sono: Li Cassinensi: Li Cisterciensi parimente divisi in più Riforme, o Congregazioni: Li Cluniacensi: Li Cartusiani: Gli Olivetani: I Celestini: Quelli di Monte Vergine: Li Camaldolesi, anche divisi in più Congregazioni, e Riforme: Li Vallombrosani: E li Silvestrini: Ed anche in Ispagna la Congregazione, la quale si dice di San Benedetto di Vagliadolid. In Portogallo, ed in Germania quella, la quale si dice Bufeldense, con altre diverse, secondo la diversità delle Provincie, e de' paesi: Però nella presente Opera si discorre solamente di quelle Congregazioni, le quali abbiamo nella nostra Italia; sicchè incidentemente si vanno enunciando quelle, le quali siano di là da' monti, essendo materia, la quale consiste più in fatto, che in discorso dell' intelletto.

7

Quest'Ordine generalmente in tutte le Religioni, o Congregazioni suddette, come stimate una medesima, nelli favori, e nelli privilegi gode la preeminenza, che li suoi Abbati, e Prelati abbiano l'uso de' Pontificali, quando celebrano solennemente, con quelle dichiarazioni, o moderazioni, delle quali si tratta nel Teatro in occasione de' casi seguiti. B

8

B
Nel disc. 31. della Giurisdizione, e nel disc. 15. delle Preeminenze.

Ma perchè cagionarebbe confusione il trattare sotto un capitolo di

di tutte queste Congregazioni, o Religioni filiali: Però si stima meglio il discorrerne distintamente, ripetendo la solita protesta, che l'ordine non abbia da pregiudicare, nè da stabilire luogo alcuno, non volendo io essere il decisore delle questioni avute nel Concilio di Trento tra i Cassinensi, e Chiaravallensi, e simili; ma di lasciare il tutto nel suo essere, e di non dare quelche non spetti, nè togliere quelche spetti, nè in altra maniera pregiudicare a chi si sia.

CA-

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Congregazione Cassinense, overo della B. Giustina di Padova.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine, e fondazione di questa Congregazione.*
2 *Si loda che le Religioni si governino ad uso di Università, o di Repubblica.*
3 *Delle prerogative di questa Congregazione.*
4 *Del suo Capitolo, o Dieta Generale.*
5 *Del suo Presidente Generale, e della distribuzione delle Provincie.*
6 *Per quanto durino le Abbazie; e delle diverse specie.*
7 *Delli gradi per essere Abbate.*
8 *Che non si possano dare delle regole certe ed uniformi in tutte le religioni.*
9 *Del suo Istituto circa la vita più contemplativa che attiva.*

CAP. XIV.

1 PEr la ragione accennata nel capitolo antecedente; cioè, che governandosi i Monasterj di quest'Ordine Benedettino singolarmente con independenza di uno dagli altri; in progresso di tempo per le tante mutazioni de' dominj, e de' costumi, e per le infezioni delle eresie, e de' scismi nell'Europa, e particolarmente nella nostra Italia, nacque qualche rilassazione della disciplina regolare in alcuni Monasterj; sicchè si scorgea una differenza notabile di vita tra un Monastero, e l'altro d'una stessa religione: E quindi segue, che alcuni buoni Religiosi di questo stesso Ordine antico, il quale (a differenza di tante altre Congregazioni, o Religioni filiali) si diceva de' Monachi Negri, li quali dimoravano 2 nel Monastero della Beata Giustina di Padova, e si dicevano ancora de' Cluniacensi doppo cessato lo scisma col Concilio di Rostanza nel secolo decimoquarto introdussero una specie di Riforma, o di restituzione dell'antica disciplina: Ed essendosi già sperimentato nell'altre Religioni, che il vero modo di mantenere la disciplina regolare fosse quella di governarsi ad uso di Repubblica, overo di Università, coll'unione, e corrispondenza de' Monasterj, sotto un Prelato Generale, e con la convocazione del Capitolo: Però cercarono di allettare i Religiosi degli altri Monasterj dello stesso Ordine de' Monachi Neri, o Cluniacensi, e particolar-

ticolarmente li due più antichi, e li primi della fondazione; cioè di Subiaco, e di Monte Caſſino, ed anche quello di San Paolo di Roma, ed altri, formando una Congregazione per l'Italia, la quale fu approvata, ed arricchita di molti privilegi da Eugenio Quarto, e ſucceſſivamente dipoi da altri Sommi Pontefici, pigliando il nome della Congregazione dell'Unità, e più volgarmente quella della Beata Giuſtina di Padova.

Ma ſtimando inconveniente il Pontefice Giulio II. che il Monaſtero di Monte Caſſino ſi deſſe (come era ſolito) in Commenda a' Cardinali, o Prelati ſecolari nella maniera che oggi inſegna la pratica di molte Abbadie, e Monaſterj, lo reſtituì con piena ragione a queſta Congregazione, ordinando che per eſſere ivi viſſuto, e morto il Santo Fondatore, il quale indi propagò l'Ordine, e procurò la fondazione di molti Monaſterj, doveſſe queſto eſſere il capo della Congregazione, la quale da eſſo prendeſſe il nome, ſicchè in avvenire foſſe chiamata la Congregazione Caſſi-
3 nenſe, nella maniera che l'odierna pratica inſegna.

Che però poſſedendo queſta Congregazione li ſuddetti antichi, ed originarj Monaſterj di Monte Caſſino, e di Subiaco, e l'altro antico, e celebre di San Paolo di Roma, e continuando più dell'altre Congregazioni l'abito tutto nero nella forma antica, overo a quella più adattata: Quindi ſegue, che venga più comunemente di fatto ſtimata la più antica, e la primaria Congregazione, e che forſe foſſe la ſteſſa Religione fondata dal medeſimo Santo, perilche in alcuni atti goda di diverſe prerogative maggiori. Bensì che in ciò non ſi può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti li caſi; mentre (conforme di ſopra ſi è accennato, e più frequentemente nel titolo delle Preeminenze) in queſta
4 materia di prerogative, una gran parte vi ha la conſuetudine.

Uſava queſta Congregazione di radunarſi nel Capitolo Generale, il quale ſi eſplica col nome di Dieta, ogni ſei meſi: Ma ſperimentandoſi, che ciò riuſciſſe di molto ſcomodo, e di ſpeſa grande: Quindi ha mutato ſtile, e di preſente la Dieta, overo il Capitolo ſi convoca ogn'anno, quando nell'uno, e quando nell'altro Monaſtero, ſecondo che ſi ſtimi opportuno.

5 Il ſuo Generale, al quale ſi dà il nome di Preſidente, dura per anni due: Però non è di quella grande, ed aſſoluta autorità, che ſia nell'altre Religioni: Atteſocchè il governo ſi conſerva in potere di tutti gli Abbati, li quali a queſt' effetto ſi congregano così ſpeſſo: Non uſandoſi Provinciali, per gli anguſti confini della Religione, mentre non paſſa l'Italia, e le Iſole aggiacenti: Bensì che per la Bolla di Paolo Quinto la Congregazione fu diviſa in ſette Provincie coſtituite dall'Italia, e dalle ſuddette Iſole

aggia-

aggiacenti, con la distribuzione de' Monasterj, e con la prefinizione del numero degli Abbati, ed altri officiali in ciascuna Nazione, o Provincia, con altre cose nella suddetta Bolla ordinate.

Anticamente le Abbazie erano perpetue, ma di presente (secondo l'ordine generale delle Prelature dell' altre Religioni) sono temporali nel governo de' Monasterj per un certo termine prefisso di tre anni: Bensì che quelli, li quali arrivano ad essere Abbati attuali, quando non vi sia demerito, sogliono essere sempre Abbati, con la mutazione da un Monastero all'altro, secondo la distribuzione, che se ne fà nella Dieta, o nel Capitolo Generale: Essendovi ancora alcuni Abbati Onorarj Titolari, senza l'amministrazione attuale; però nel rimanente sono veri Abbati, avendo ciascuno il Titolo della propria Chiesa, e Monastero, e godendo tutte le prerogative, e privilegi degli altri Abbati attuali, a somiglianza de' Vescovi Titolari.

6

Per giungere a questa Dignità Abbaziale si deve passare per molti gradi, sicchè veramente la Religione è governata con buone regole, quando queste non siano alterate dalle strade straordinarie delle dispense, nelle quali si dovrebbe camminare parcamente, e con molta circospezione; attesocchè sogliono scomporre il buon ordine, e togliere lo stimolo di camminare per la via del merito: Imperocchè doppo molti anni di Professione, bisogna ottenere il grado del Decanato, e dipoi quello del Priorato, senza i quali, ed altre cariche di Cellerario, o simili non si giunge alla Dignità Abbaziale, con molte altre ordinazioni, sopra le quali (conforme generalmente si protesta per tutte l'altre Religioni) non si possono dare delle regole, o proposizioni certe, per dipendere il tutto dagli stili particolari, sopra l'osservanza, o l'interpretazione de' quali sogliono cadere delle dispute, con la solita varietà delle opinioni, onde riuscirebbe troppo nojosa digressione il volere in ciascuna Religione trattare il tutto per minuto, bastandone una così generale compendiosa notizia per i non Professori.

7

8

Ha più della vita contemplativa, che dell' attiva questa Congregazione, secondo il suo primiero Istituto; sicchè questi Religiosi sebbene attendono ancora alle prediche, ed alle confessioni, ed agli altri esercizj della vita attiva: Nondimeno non è con quella frequenza, e totale applicazione, che usano, o professano particolarmente i Mendicanti: Ed è una vita, la quale a comparazione di alcune Religioni strette viene stimata delle più comode che siano nello stato Religioso, però più ritirata dalle Corti de' Principi, e dalle Curie: E pare, che questo sia uno stile quasi generale di tutte l'altre Congregazioni, o Religioni Monacali di-

9

pendenti da quest'Ordine di San Benedetto, con qualche differenza tra esse nel più, e nel meno circa questa parte della vita attiva, o contemplativa.

Questa Congregazione ha in Roma l'accennato Monastero di San Paolo, ed il sontuoso Ospizio di San Calisto in Trastevere, il quale supera molti Monasterj, e Conventi, e quivi risiedono l'Abbate, e gli altri ministri del Monastero di San Paolo, ed il Procuratore Generale della Congregazione, ed anche il Presidente Generale, quando dimora in Roma.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Religione, o Congregazione de' Cistercienſi.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine, e fondazione de' Ciſtercienſi.*
2 *E antico l'uſo di governarſi a modo d' Univerſità, col Capitolo Generale.*
3 *Della diminuzione patita.*
4 *Della ſua diviſione in più Congregazioni.*
5 *Della ſua Riforma.*
6 *Delli loro Monaſterj in Roma.*
7 *Dell'uſo de' Pontificali, e de' Prelati.*

CAP. XV.

1 QUeſta Religione, o Congregazione Ciſtercienſe, come filiale, o dipendente dallo ſteſſo antico ordine di San Benedetto, del quale ſi dicono eſſere tutte l'altre Congregazioni, le quali ſi dicono Benedettine, ſicchè tutte riconoſcono per primo fondatore, e Patriarca il ſuddetto Santo, fu iſtituita circa il fine dell'undecimo ſecolo della noſtra ſalute da San Roberto nel Monaſtero, il quale ſi dice di Ciſterzio in Francia, onde preſe il nome, e dipoi fu molto illuſtrata da San Bernardo Abbate di Chiaravalle in Francia.

Ebbe queſta Congregazione una mirabile propagazione in molte Parti del Mondo, con la fondazione di molti coſpicui Monaſterj, a ſegno che per loro occaſione fu fatto il celebre decreto 2 nel Concilio Lateranenſe ſotto Innocenzo Terzo regiſtrato ne i Decretali, ſopra l' eſenzioni de' Regolari dalle decime, conforme frequentemente ſi accenna nel titolo delle Decime nella terza parte di queſto libro: E dallo ſteſſo Decreto conciliare appariſce, che dall'ora queſta Congregazione ebbe in uſo di governarſi a guiſa di Repubblica, overo di Univerſità, con la celebrazione del Capito-

lo Generale, nella maniera che di presente si governano tutte le Religioni, particolarmente nella nostra Italia.

Patì nondimeno in progresso di tempo gli stessi travagli, e decrementi, che patì lo stesso Ordine antico, sicchè molti Monasterj di questa Congregazione di presente sono posseduti da altre Religioni, o da Collegi, e molti ne sono eretti in Priorati, o in Baliaggi della Religione di Malta, nella maniera che è occorso nell'altro Ordine suddetto di Monaci antichi, overo de' Cassinensi, e de' Cluniacensi.

3

Ha patito ancora questa Religione la sua divisione tra se stesa: Attesocchè anche quelli dell' istituto antico, costituiscono diverse Congregazioni, con diversi Superiori, o Vicarj Generali, celebrando i Capitoli distinti con diversi statuti, e stili: Come particolarmente insegna la pratica nell' Italia, che costituisce una Congregazione, la quale si governa independentemente dal Generale, che per ordinario risiede nel Monastero originale di Cisterzio in Francia, del quale è Abbate eletto dal Capitolo Conventuale del medesimo Monastero.

4

Questa Congregazione d'Italia ha molti insigni Monasterj principalmente nella Lombardia, dove particolarmente la rende riguardevole l'avervi il Monastero di Santo Ambrogio di Milano, conforme se ne discorre nel Teatro, in occasione di trattare di una questione di precedenza tra essi, e li Cassinensi. A

A *Nel disc. 16. di questo titolo.*

Dallo stesso Ordine è uscito in tempi più moderni del secolo passato un' altra Congregazione riformata, la quale si dice di Santa Maria Fuliense, con un' abito diverso; mentre li Cisterciensi nelle funzioni pubbliche usano la stessa Cocolla nera, che usano li Cassinensi, onde pare che non vi sia differenza, supponendosi questo l' abito proprio, overo più usato dal Santo fondatore: Però l' abito cotidiano, e domestico è diverso, cioè che la veste è bianca, e lo scapolare col capuccio è nero: Ed (all'incontro) questi Cisterciensi Reformati usano l' abito tutto bianco in diversa forma, ed hanno ancora l'uso de' zoccoli, con l'Istituto assai più stretto.

5

6 In Roma li Cisterciensi antichi hanno tre Monasterj, cioè quello di Santa Croce in Gerusalemme per i Lombardi, con una casa, overo un' ospizio dentro di Roma per abitarvi l' estate per rispetto dell'aria: Quello delle tre fontane per i Toscani, con un' altro ospizio in Roma: E quello all'Sarco di Santo Vito vicino a Santa Maria Maggiore per i Romani, ed annessi.

E li Reformati hanno il Monastero di San Bernardo a Termine, quello di Santa Pudentiana vicino a Santa Maria Maggiore: E quello di San Sebastiano fuori delle mura.

Tutte queste Congregazioni usano di governarsi a forma di Università, o di Repubblica, col suo Generale, o Vicario Generale, e respettivamente con li Provinciali, e con celebrare ne' suoi tempi il Capitolo Generale, e li Capitoli Provinciali: Ed ancora gli Abbati, o li Priori, o Prelati respettivamente hanno l'uso de' Pontificali; ma il tempo, il modo, e le altre circostanze sono diverse: Onde sarebbe molta digressione con qualche confusione il volere riassumere il tutto per minuto, essendo facile il saperlo da ciascuna Congregazione, e potendone bastare questa notizia generale.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Religione de' Cartusiani, volgarmente Certosini.

SOMMARIO.

CAP. XVI.

1 Questa Religione de' Cartusiani fu fondata da San Brunone nel secolo undecimo in alcune montagne della Francia chiamate Cartusiane, dalle quali prese il nome, ma con qualche più stretta anacoretica vita di quelche importasse l'originario Istituto dello stesso comune Patriarca San Benedetto, overo di Sant' Antonio Abbate, o di San Basilio; mentre con un gran rigore furono aggiunti due precetti; uno dell'astinenza perpetua dall'uso della carne, osservato con gran esattezza, anche in caso d'infermità; l'altro più stretto, e circa la perpetua clausura, accompagnata da una solitudine, con la proibizione del commercio anche tra se stessi, eccetto li giorni festivi, ed altri conceduti dall'Istituto, perlochè con 2 qualche ragione li detti divini officj in questa Religione sono più lunghi che nell'altre Religioni, passandosi gran parte del tempo in questo sacro trattenimento.

Il Generale di questa Religione si elegge e risiede sempre nella Francia in quel Monastero, il quale si dice la gran Certosa, come luogo della fondazione, e tutti li Monasterj volgarmente vengono chiamati con lo stesso nome di Certose: Essendosi dilatata nell'Italia, nella Spagna, nella Germania superiore, ed inferiore, ed in altre Parti; mentre a rispetto dell'Italia, in questa il Santo fondatore menò gran parte della vita, e morì; cioè nel 3 luogo chiamato Santo Stefano del bosco in Calabria, nella di cui Certosa insigne si conservano le sue reliquie.

Viene però questa Religione stimata delle più strette che siano

nella

nella Chiesa Cattolica, anche più di quelle, le quali nel vestire, e nel vitto siano più strette, e rigorose, per il suddetto rispetto della proibizione del commercio umano, e di una perpetua Clausura; perilche li Religiosi dell' altre Religioni possono passare a questa, come più stretta, ma essi non passano all'altre, come stimata di maggior strettezza.

4

Il Capitolo Generale si celebra sempre nella suddetta gran Certosa di Francia, dove parimente risiede di continuo il Generale, il quale è amovibile, quando la Religione così voglia; ma per la pratica più frequente, quando non vi sia demerito, si suol confermare, e continuare a vita: E da ciò forse nasce, che non facilmente si sentono nella Curia Romana, e nelle sacre Congregazioni di questa Religione quelle frequenti dispute, che si sentono dell' altre Religioni circa l'elezione de' Provinciali, o de' Generali, e per altre occorrenze.

5

In Roma ha il Monastero nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli nelle Terme, che volgarmente si dice a Termini: Ed alli Superiori Locali de' Monasterj si dà il titolo di Priori.

6

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della Religione, overo Congregazione Olivetana.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *E' ristretta all' Italia, e come si celebri il Capitolo Generale.*
3 *Distribuzione di Provincie; e del turno circa l'elezione passiva.*

CAP. XVII.

1 PEr la stessa ragione, e con li medesimi principj accennati di sopra nell'altre Congregazioni Benedettine, fu anche fondata questa Religione nel principio del secolo decimo quarto nel Monastero di Monte Oliveto, vicino alla Città di Siena da tre nobili della medesima Città, uno de' quali è Bernardo Tolomei, il quale avendo sempre goduto la prerogativa di Beato, nel tempo che scrivo ne ha avuto più espressa dichiarazione dalla Sede Appostolica, avendogli questa decretato l'officio divino, e la messa: Dal detto Monastero però una tale Congregazione ha preso il nome, riconoscendo per suo Patriarca lo stesso San Benedetto, ma usa l' abito tutto bianco, e per conseguenza opposto a quello che usavano quegl' antichi Monaci, li quali aveano il nome de' neri.

E' ristretta questa Religione dentro l'Italia, e per conseguenza non ha l'uso de' Capitoli, e de' Prelati Provinciali, ma in ogni triennio celebra il Capitolo Generale nel suddetto suo Metropolitico, ed Originale Monastero di Monte Oliveto, nel quale si eleggono il Generale, Il Vicario Generale, ed alcuni Visitadori: 2 Ed anche si fa la distribuzione dell' Abbadie, nella maniera che si è detto de' Cassinensi.

Per togliere le dissensioni, ed acciò tutte le Provincie, o Nazioni siano ugualmente soddisfatte: La Congregazione è distribui- 3 ta in sei Provincie, overo Parti, tra le quali è distribuita l'elezione passiva del Generale per turno; sicchè necessariamente quella deve cadere in un Religioso di quella Provincia, senza che si possa dare la continuazione, acciò ciascuna Provincia sia egualmen-

mente onorata : E dalla stessa Provincia si deve eleggere il successore, il quale supplisca il triennio, quando dentro di quello il caso portasse la morte del Generale : Ed il Procurator Generale si elegge dal Diffinitore ; onde il Capitolo Generale acconsente al mandato di procura.

In Roma ha il Monastero in Santa Maria Nuova in campo vaccino, ed i suoi Abbati hanno ancora l' uso de' Pontificali. A

A Di questa Religione si parla incidentemente nel disc. 4. di questo titolo.

CA

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Della Religione, overo Congregazione de Camaldolesi.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Confini, e Capitolo Generale.*
3 *Divisione di Riforme.*
4 *Divisione delle Riforme in più Congregazioni.*
5 *Religioni de' Riformati più stretta de' Certosini.*

CAP. XVIII.

1 QUesta Religione, con la medesima dipendenza da quella di San Benedetto, che si riconosce per Patriarca, fu fondata circa il fine del secolo decimo (secondo un' opinione) overo circa il principio dell' undecimo (secondo l' altra) da San Romualdo, probabilmente in quella forma rigorosa, ed anacoretica, la quale si scorge di presente nelle sue Congregazioni riformate: Però in progresso di tempo si ridusse allo stato dell' altre Religioni, nell' avere delli Monasterj in Città, e menando vita più comoda, come in Roma si vede nel Monastero di San Gregorio, tanto celebre per la commemorazione de' morti per tutta l'ottava.

2 E anche questa Congregazione ristretta dentro i limiti dell' Italia, divisa in alcune Provincie, o Nazioni, con lo stesso uso accennato nel capitolo antecedente, trattando della Congregazione Olivetana, cioè d' eleggere il Generale nel Capitolo, il quale si celebra ogni triennio, ed i Diffinitori per giro, overo per turno, acciò tutte le Nazioni siano onorate, conforme in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro A. E li suoi Abbati godono parimente l'uso de' Pontificali: Ed usano ancora l'abito tutto bianco.

A *Nel disc. 5. di questo titolo.*

3 Ha patito questa Religione, o Congregazione quella divisione, la quale si è accennata nelli Cisterciensi; cioè di alcune Riforme de' Camaldolesi, li quali a differenza di questi si chiamano

no Eremiti: Attesocchè usando il medesimo abito tutto bianco, che usa l'antica Religione, differiscono nel panno molto più ruvido, e nell' uso della barba, che non usa l' antica Religione, adoprando per i piedi i zoccoli, e menando vita eremitica: Appunto come si legge degli Anacoreti antichi della Tebaide, che stanno tutti in un ricinto, sotto un Superiore; sicchè convengano ogni giorno in Coro, e nella Chiesa a divini uffizj all' uso de' Conventi, o Monasterj Claustrali; tuttavia, a somiglianza de i Certosini, menano il resto della vita, come in una specie di Clausura perpetua in alcune casette vili fra loro disgiunte, con lo spazio di alcuni passi, in maniera che non vi sia il commercio: Come ancora sogliono vivere in luoghi lontani dall' abitato, e verso le selve, e luoghi eremi, secondo lo stesso uso degli Anacoreti antichi, conforme si vede nell' Eremitorio vicino a Roma, nel territorio di Monte Porzio prossimo a Frascati.

Questa Riforma è divisa in più Congregazioni: Attesocchè una si dice de' Camaldoli; e l' altra di Monte Corone, con al-
4 tri nomi, o specie che vi siano, nel che si lascia il suo luogo alla verità: E sebbene gli anni passati furono unite assieme: Nondimeno bisognò separarle di nuovo, acciò ogn' una si governasse da se independentemente con i proprj Superiori. B

B *Incidentemente nel disc. 5. di questo titolo.*

Sono anche questi Riformati privi dell' uso della carne ad usanza de i Certosini: Che però viene stimata una Religione strettissima: Cadendo qualche questione, se sia più stretta di
5 quella de' suddetti Certosini, e se questi possano fare il passaggio alla presente, come a più stretta, con i dovuti termini accennati di sopra nel capitolo quinto, per la ragione che sia di maggior patimento nel vivere, nel che si lascia parimente il suo luogo alla verità, alla quale non s' intende pregiudicare. Ed in Roma questi Camaldoli Eremiti hanno una casa nella strada della Lungara, come ancora i Camaldoli dell' antico Istituto, oltre l'accennato Monastero di San Gregorio, hanno l' Ospizio, con una piccola Chiesa sotto il titolo di San Romualdo tra la Chiesa di San Marco, e quella de' Santi Appostoli.

CA-

CAPITOLO DECIMONONO.

Della Religione ; overo Congregazione de' Celestini.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Quanto si stenda.*
3 *Capitolo Generale e Prelati.*
4 *Abito, Vita, ed altre cose.*

CAP. XIX.

U' questa Religione, o Congregazione parimente sotto la regola di San Benedetto, e come suo Patriarca, verso il fine del secolo decimoterzo fondata da San Pietro chiamato di Morone dal luogo, nel quale menava un' asprissima, e molto esemplare vita eremitica: Cioè in quella Parte delle più aspre montagne dell' Appennino, la quale si dice della Majella, e del Morone nell' Abruzzo. Ed essendo nata una gran discordia di Cardinali nell' elezione del Pontefice, sicchè vi fu una lunga vacanza di anni due in circa della sede Appostolica, per la fama della sua bontà fu eletto Sommo Pontefice, e si chiamò Celestino Quinto: E da ciò nasce, che questa Religione da lui fondata, sia chiamata de' Celestini: Ma essendo un gran servo di Dio, ed una persona di Santa simplicità, e conoscendo quanto quella gran carica fosse d' impedimento alla sua già eletta vita contemplativa, a capo di sei mesi la rinunciò, onde questa rinuncia diede occasione agli scrittori di mettere in carta diverse opinioni, come sopra una problematica questione, se l'azione fosse degna di lode, o di biasimo, nella maniera che nel secolo passato fu discorso della rinunzia fatta dal Grande Imperatore Carlo Quinto dell'Imperio, e di tanti Regni: Però mentre la Chiesa ha ascritto questo servo di Dio nel catalogo de' santi, e lo venera come tale, si deve dire che fosse cosa piuttosto lodevole.

2 Si è dilatata questa Congregazione oltre li confini dell'Italia, avendo de' Monasterj nella Francia, e nella Germania, ed in al-

tre

tre Parti, lasciando il suo luogo alla verità, quali Parti Oltramontane connettano con questa Congregazione d' Italia, e quali nò, supponendosi certa la connessione di quelli della Francia.

Celebra il Capitolo Generale ogni triennio, ed in esso si fa l' elezione del Generale, di quattro Visitatori Generali, e di altri tanti Diffinitori: E si fa la distribuzione delle Abbazie, essendo solito il Capitolo celebrarsi nel Monastero di Sulmona, nel quale suole risedere il Generale, come Capo, e Metropolitico della Religione, in riguardo del fondatore.

3

Di questa Religione particolarmente, in occasione de' casi seguiti, si discorre nel Teatro sopra il punto a qual Monastero spettino, e s'acquistino le robbe de' Religiosi.

Ed ancorchè questa Congregazione, come Benedettina, sia dell' ordine Monacale, per lo più principalmente applicato alla vita contemplativa piuttosto che all'attiva: Nondimeno partecipa molto della vita attiva, applicando li suoi Professori particolarmente alle Prediche, ed allo studio delle Sacre Lettere Scolastiche, e Morali.

4

Usano l'abito simile a quello delli Cisterciensi, cioè in Coro, in alcuni tempi, e nelle funzioni solenni la tonaca, overo la cuculla tutta nera: E l' abito privato, overo domestico è la veste bianca con lo scapolare, e capuccio nero: Ed in Roma hanno il Monastero in Sant' Eusebio vicino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ed un Collegio alla ripa del fiume verso il Vaticano, in quel luogo, il quale si dice l'orso, nel quale vi è lo studio della Teologia Scolastica, e vi risiede il Procurator Generale; e li suoi Abbati hanno ancora l'uso de' Pontificali.

CA-

CAPITOLO VENTESIMO.

Della Religione, o Congregazione Guglielmina, overo di Monte Vergine.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Capitolo Generale, e Prelati.*
3 *Differenza d'Abbati, delli Priori di altre cose.*
4 *Caso occorso al fondatore, ed effetto buono che ne nacque.*

CAP. XX.

1 CRedono alcuni, che quel Guglielmo chiamato Santo, il quale fondò questa Religione nel Monte Virgiliano, oggi chiamato Monte Vergine, circa il principio del secolo duodecimo, fosse San Guglielmo Duca d'Equitania: Però ciò contiene un equivoco; mentre questi è un' altro Guglielmo Vercellense, il quale fu cappellano del Ruggiero primo Normando; attesocchè l'altro fu fondatore degli Eremiti di S. Agostino.

Riconosce anche questa Religione per suo Patriarca San Benedetto, ed è una delle Congregazioni Benedettine: Usa però l'abito tutto bianco, ed ha qualche partecipazione della vita attiva nel predicare, ed anche nel confessare, nella maniera che si è detto delli Celestini, e di alcun'altri.

Parimente è una Religione ristretta dentro l'Italia, anzi dentro alcune Provincie aggiacenti al suddetto Monte, e particolarmente nella Provincia del Principato citra, dove è il Monastero principale nel suddetto Monte, il quale volgarmente si chiama Monte Vergine, vicino la Città d' Avellino, dove, ed in alcuni aggiacenti Castelli l' Abbate Generale si suppone Ordinario col Territorio separato, che si dice *Nullius*: E ve n'è un altro principale sotto l'invocazione dello stesso San Guglielmo fondatore, del quale ivi si conservano le reliquie, parimente *Nullius* con la Giurisdizione Ordinaria.

Cele-

Celebra il Capitolo Generale ogni triennio, nel quale si eleggono il Generale, ed il Procuratore Generale, e gli altri Officiali, e si fa la distribuzione dell'Abbazie, e de' Monasterj principali; mentre negli altri inferiori, la Prelatura ha solamente il titolo di Priore, ed è di molto minore qualità, così circa la remozione dentro il triennio, che non si dà nelle Abbazie, come ancora circa il non godere molte prerogative, che godono gli Abbati: E così di questi Priorati, come anche dell' obbligo del Generale, e degli altri Abbati di rendere conto dell' amministrazione nel prossimo Capitolo, si discorre in occasione de' casi seguiti nel Teatro. Non avendo l'uso de' Provinciali.

2

3

In Roma ha il Monastero a Santa Agata de' Monti, e li suoi Abbati hanno parimente l'uso de' Pontificali.

Per una antica, e costante tradizione, la quale corre nella Città di Venosa, comprovata dalle Croniche della stessa Religione, vi è una pia credenza, che volendo il suddetto Re Ruggiero far prova della bontà dell' accennato Guglielmo suo cappellano, lo facesse tentare da una donna impudica di molta bellezza, chiamata Agnese nativa della suddetta Città, ma che il Santo si corricasse ignudo sopra il fuoco, invitandola a voler ivi seco dormire, per il che quella si compunse, e si diede ad una vita molto ritirata, e spirituale nella sua patria, nella quale fondò un Monastero di Monache fuori della Città, in quella Chiesa di molta divozione, la quale si dice di Santa Maria della Scala, ove morì con opinione di santità: E di presente sotto la stessa invocazione, dentro la Città continua il Monastero delle Monanache, il quale ha il dominio, e l' amministrazione della detta Chiesa, vicino al quale si vedono ancora alcune reliquie di un' antichissima fabbrica, la quale per tradizione si suppone che fosse di quel famoso tempio di Venere, che (secondo una opinione forse più comune, e più probabile) diede il nome all' antica Città: E che però (secondo l' uso comune molto lodevole de' Cristiani) ivi si fabbricasse l' accennata Chiesa in onore della Beata Vergine, per distogliere il popolo dall' antiche feste in quel luogo profano.

4

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Religione, overo Congregazione Vallombrosana, di San Gio: Gualberto: Ed anche della Silvestrina: E di alcun'altre Religioni Monacali.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine della Vallombrosana, e della Silvestrina.*
2 *Della loro unione, e discioglimento loro; e se la Vallombrosana sia diversa da quella di San Gio: Gualberto.*
3 *Del modo del governo.*
4 *Dove abbiano li Monasterj in Roma.*
5 *Di alcun'altre Religioni, cioè di S. Paolo primo Eremita, de' Premostratensi, ed altri.*

CAP. XXI.

SOno queste due Congregazioni Benedettine distinte con diversi principj, o fondazioni: Attesocchè la prima ebbe la sua origine nell' undecimo secolo da 1 San Giovanni Gualberto Religioso dell' Ordine Benedettino Cluniacense nel Monastero posto in un luogo, il quale si dice Valleombrosa in Toscana; che però fu detta Vallombrosana. E l' altra de' Silvestrini fu fondata nell'Eremo di San Benedetto di Montefano, circa il principio del decimo terzo secolo da San Silvestro d' Osimo, il quale si suppone che per prima fosse Religioso della detta Congregazione Vallombrosana; per questo prese la denominazione dal nome del Fondatore, ma sotto diversi Istituti con la stessa dependenza dalla medesima regola di San Benedetto, il quale da tutte due parimente viene riconosciuto per il Patriarca.

Cade il dubbio, se la Vallombrosana, e quella di S. Gualber- 2 to costituiscano una sola Congregazione, overo siano due unite assieme: E sopra ciò si scorge qualche varietà delle opinioni: Mentre un grande argomento della diversità pare si cavi dalla moderna pratica della Sede Appostolica, l'unione che seguì nell' età nostra sotto Alessandro Settimo delli Vallumbrosani con li Silvestrini; attesocchè fu stabilito, che il circolo, overo il turno per le Prelature fosse distribuito in tre triennj, in ciascuno de' quali

qual-

qualsivoglia Congregazione dovesse avere il suo luogo. Uno alla Vallombrosana: L' altro a quella di San Giovanni Gualberto: Ed il terzo alla Silvestrina: E sebbene questa unione ebbe molto poca durazione, mentre convenne disciorglierla, conforme nel Teatro più distintamente se ne discorre A: Nondimeno da ciò si cava per alcuni un' argomento di questa duplicità: Però un' altra opinione, la quale si stima più vera, tiene che sia una sola, e che questa duplicazione delle cariche nascesse, o dal maggior numero de' Soggetti, e delle Prelature, overo da una certa distribuzione seguita tra alcune Nazioni della medesima.

A
Nel discor. 5. di questo titolo de' Regolari.

L' una, e l' altra, cioè la Vallombrosana, e la Silvestrina non passano li confini dell' Italia, ed usano lo stesso stile dell' altre Congregazioni di sopra accennate ed è di convocare il loro Capitolo Generale, nel quale si eleggano il Generale, ed alcuni Diffinitori: Con questa differenza, che li Vallombrosani lo celebrano ogni quadriennio; li Silvestrini ogni triennio; e li Vallombrosani hanno l' uso de' Vicarj di tre Provincie; cioè Romana, Romagna, e Lombardia: Ed ancora si fanno le distribuzioni dell'Abbazie, avendo gli Abbati l' uso de' Pontificali per il privilegio generale dell' Ordine di San Benedetto comunicatogli.

3

4

La Vallombrosana in Roma ha il Monastero in Santa Prassede vicino Santa Maria Maggiore: E la Silvestrina ha il Monastero nella Chiesa di S. Stefano del Cacco.

Vi sono anche dell' altre Religioni, o Congregazioni Monacali, delle quali però si ha poco uso in Italia, sicchè vi è qualche cognizione di loro nella Corte di Roma in occasione di alcuni Ospizj della residenza de' Procuratori, o d' altri Ministri, overo per causa di liti: Come (per esempio) sono i Premostratensi fondati da San Norberto: Quelli di San Geronimo, li quali stanno nello Scuriale di Spagna, dove hanno molti Monasterj: Quelli di San Paolo Primo Eremita, ed altri simili: Mentre di quelli della Religione di Santo Antonio Abbate (per usare lo stesso Abito de' Preti Secolari, sicchè da essi non si distinguono, se non con il segno del Tau, che portano di color turchino in una parte del petto, e del Mantello) se ne parla nel capitolo quarantesimo sotto l' Ordine de' Chierici Regolari.

5

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Della Religione, overo dell' Ordiue di S. Agostino in generale; e delle sue diverse divisioni: Particolarmente delli Canonici Regolari.

SOMMARIO.

1 *Del tempo nel quale S. Agostino introdusse ne' Chierici il modo di vivere da Religiosi.*
2 *Se la sua regola fosse nuova, o rinovazione delle antiche.*
3 *Per qual causa non si dia a questa il primo luogo avanti quella di S. Benedetto.*
4 *Della ragione della precedenza de' Canonici Regolari Lateranensi sopra li Monaci.*
5 *Di aleuni Canonici Regolari soppressi.*
6 *Di tre sorti di Canonici Regolari, e particolarmente di quelli delle Chiese Cattedrali, e Metripolitane.*
7 *Degli stessi Canonici Regolari delle suddette Chiese particolari.*
8 *Della Congregazione delli Canonici Regolari Lateranensi.*
9 *Del tempo, che fu restituita: e del modo del suo governo.*
10 *Dell' altra Congregazione delli Canonici Regolari di S. Salvatore.*
11 *Della sua fondazione.*
12 *Che dalla regola di S. Agostino siano scaturite molte altre Religioni.*

CAP. XXII.

1 LAsciando il suo luogo alla verità, se in Milano (mentre era appresso Santo Ambrosio) doppo la sua conversione, come alcuni vogliono: O pure in Africa, essendo già Vescovo, secondo l' altra opinione più probabile, ed approvata dalla Chiesa nella leggenda di questo Santo, registrata nel Breviario: Certa cosa è, che questo gran Santo Patriarca, accompagnando le parti di Vescovo, e quelle di Religioso, ed imitando San Basilio, visse collegialmente con i suoi Chierici, e discepoli sotto una regola da eso ordinata a forma di Regolare.

2 Come ancora, tralasciando a i suoi giudici la decisione dell' altra qnestione, se ciò importasse una nuova introduzione, o veramen-

te foſſe una reſtituzione di quel primiero Stato Religioſo, il quale ſi preſuppone che ſia originato, ed oſſervato dagli Appoſtoli, e dalli primi diſcepoli di Criſto: Nel che, conforme già di ſopra ſi è detto, ſi laſcia il ſuo luogo alla verità, non eſſendo dovere di privare i profeſſori della vita religioſa di queſta pia opinione, la quale li cagiona una ſpirituale conſolazione. Non ſi dubita, che queſto gran ſervo di Dio, nel quale in ſommo grado fecero a gara la ſantità, e la dottrina, tra il fine del quarto, ed il principio del quinto ſecolo ordinaſſe la ſua regola per quelli dell'uno, e dell'altro ſeſſo, li quali voleſſero vivere religioſamente ſegregrati dal ſecolo: Conforme ancora di eſſa ſi parla di ſorto nel capitolo vigeſimonono.

Onde quando ſi doveſſe camminare con l'ordine dell'antichità a queſta Religione più che a quella di San Benedetto ſarebbe dovuto il primo luogo nella Chieſa Latina: Però ciò non oſtante (conforme anche di ſopra ſi è accenato (di fatto il primo luogo nella gerarchia del Clero Regolare Monaſtico comunemente ſi dà all' altra Religione ſuddetta di S. Benedetto, per la già accennata ragione, che ſebbene queſt' Ordine di Santo Agoſtino ſia ſtato più antico; tuttavia (almeno nella noſtra Italia, ed in altre Parti della noſtra Europa Occidentale) non ebbe la conttnuazione, ma in diverſi tempi, ed in diverſe forme fu reſtituito in alcune Chieſe Cattedrali, o Metropolitane particolari, onde li ſuoi profeſſori, ancorchè foſſero veri Regolari, nondimeno facevano figura più toſto di Chierici Secolari, che di Monaci; mentre (conforme altre volte ſi è detto) al Monachiſmo era più toſto proibito il prendere il Chiericato, ed il ſervire *in divinis*. E di fatto (ſecondo abbiamo di ſopra nel capitolo ſeſto, trattando delle Precedenze (gli odierni Canoniei Regolari, ancorchè ne' luoghi ſiano di più moderna fondazione, tuttavia precedono li più antichi Monaci, e Mendicanti: Per la ragione, che camminano più toſto ſotto l' ordlne, o la gerarchia del Clero Secolare, ſicchè gli altri Canonici di ſan Salvatore non godono tale prerogativa, quantunque ſiano anche dell' Ordine de Canonici, per la forma dell' abito più Monacale, che Clericaie; che però, ſebbene queſti Canonici Lateranenſi a gli altri effetti ſono veri Regolari, tuttavia nelle funzioni eccleſiaſtiche camminano con il Clero Secolare, e ſi annoverano in quella gerarchia: Non eſcludendo le altre loro ragioni dell' antichità, le quali ſi laſciano ſalve al ſuo luogo tali quali ſiano:

E ſtante la ſoppreſſione ſeguita ſotto Clemente Nono di quei Canonici Regolari, li quali ſi dicevano di San Giorgio in Alaga: Ed anche l' altra ſotto Aleſſandro Settimo di quei Ca-

 noni-

nonici Regolari, li quali si dicevano Cruciferi, usando gli uni, e gli altri l' abito di quel colore pavonazzo, che usano li Vescovi, e gli altri Prelati: Però, discorrendo secondo lo stato presente: Tre sorti di Canonici Regolari abbiamo: Vna di quelli, li quali siano veramente Canonici delle Cattedrali, o delle Metropolitane, o delle Collegiate, nella maniera che (secondo la pratica comune dell' Italia) sono li Canonici delle suddette Chiese del Clero Secolare, ma che vivano da Regolari sotto la regola di Santo Agostino, facendo la formal Professione, però usando lo stesso abito de' Chierici Secolari, ed in alcune Parti (secondo i diversi stili) portando qualche segno che li contradistingua.

6

E di questa sorte di Canonici anticamente era molto frequente l' uso nelle Chiese Cattedrali, e Metropolitane anche nell' Italia, e particolarmente nella Basilica di San Giovanni Laterano, da quali deriva il nome di questa Congregazione de' Canonici Lateranensi.

Ma conoscendosi per la mutazione de' tempi, e de' costumi, che quest' uso non fosse spediente, quindi seguì a poco a poco che si cominciasse l' uso delle secolarizazioni delle Chiese, onde si può dire che sia dismesso affatto l' uso de' Regolari: E lo stesso va seguendo nella Spagna, dove tal uso era quasi generale in tutte le Chiese Cattedrali, e Metropolitane: Però tra il fine del secolo passato, ed il principio del corrente ne è seguita la secolarizazione d' una gran parte: E per il senso forse più comune ciò è stimato cosa lodevole, non stando bene che quelli del Clero Regolare vivano fuori de' Chiostri, perchè devono vivere ne' Chiostri, e sotto quel governo, il quale più volte si è accennato, che sia il più opportuno; cioè che in forma d' Università vivano sotto un Prelato Generale, ed altri Superiori, con la mutazione de' Religiosi da luogo a luogo: Che però, quando questa forma di governo cessi, in maniera che si tratti di persone ecclesiastiche, le quali debbano menare sempre la vita loro in un luogo; in tal caso viene stimato più spediente, che vivano nello stato di Chierici Secolari; attesocchè qualche disordine, o fragilità, o maggior licenza di vivere cagiona scandalo minore in questo stato che in quello.

7

Contradistinto dalli suddetti Canonici Regolari di ciascuna Chiesa Cattedrale, o Metropolitana, con diverso modo di vivere, si stima quello, il quale si dice della Congregazione Lateranense, come originata, e derivante dagl' accennati Canonici Regolari della Basilica di san Giovanni Laterano, la quale si governa ad uso di Reppubblica, overo d' Università col Capitolo, e col Prelato Generale, e con gli altri Officiali, con le mutazioni de' Reli-

8

Religiosi da luogo, a luogo, perilchè questi Canonici nell' altre cose camminano col Clero Regolare, ancorchè per la ragione dell' abito che usano, cioè del Rocchetto scoperto sopra la veste bianca, e della Berretta da prete nelle pubbliche processioni, e nell' altre funzioni (conforme di sopra si è accennato) siano stimati più tosto del Clero Secolare, sicchè abbiano la precedenza sopra tutti li Regolari, non escludendo perciò (conforme di sopra si dice) le altre loro ragioni.

9 Questa Congregazione, per la ragione già di sopra accennata, si dice Lateranense, perchè deriva da quei Canonici, li quali per molti secoli vissero nella Basilica di San Giovanni Laterano: Ma essendo usciti dalla suddetta Chiesa conceduta a Canonici, e Chierici secolari nella maniera, ch' è di presente, e non avendo forse certo luogo, o forma di governo uniforme: Quindi seguì, che verso il fine del secolo decimo quarto, nel Monastero di S. Maria di Frigionaja vicino la Città di Lucca fu ridotta a questa forma di Congregazione, overo di Repubblica, per essersi anche dilatata in altre Parti dell' Italia: E questa Congregazione celebra il suo Capitolo Generale ogni triennio, nel quale si eleggono il Generale, il Procuratore Generale, ed i Visitatori, e si fanno le distribuzioni dell' Abbadie, con un cert' ordine di turno tra le Nazioni accennate nel Teatro, e gli Abbati hanno anche l' uso de' Pontificali.

L' altra Congregazione è quella de' Canonici Regolari di San Salvatore, li quali in Roma hanno i Monasterj in San Pietro in
10 Vincola, in Santa Agnese, ed in S. Lorenzo fuori delle mura, e si governa nella stessa maniera, che si è detto dell' altra Congregazione Lateranense; Ma perchè sopra il Rocchetto usano lo scapolare di lana anche bianca com'è la veste, e di più nelle processioni, e nell' altre pubbliche funzioni portano una certa cappa di lana con capuccio, come una specie di Cocolla, la quale cuopre il Rocchetto, e la veste interiore di colore nero; Quindi segue che sia sotto qualche dubbio, se vengano più tosto riputati del Clero Regolare, e che facciano figura più di Monaci, che di Chierici; e per conseguenza che non godano quella precedenza, che godono li suddetti Lateranensi, ma che occupino il luogo tra li Regolari secondo l' ordine dell' antichità della fondazione del Monastero nel luogo, conforme si accenna di sopra nella materia delle Preeminenze: Parimente accennando ciò in forma di discorso, e per quelche di presente si osservi di fatto, senza pregiudizio alcuno delle ragioni de' suddetti Canonici, lasciando sempre a rispetto di tutti l' intiero suo luogo alla verità, conforme tante volte si è protestato.

Questa Congregazione fu fondata, overo restaurata nel principio del secolo duodecimo, e prese il nome della Chiesa di San Salvatore di Bologna, alla quale si trasferirono nel secolo decimo quarto, e fu ridotta alla presente forma sotto Martino Quinto, verso il principio del secolo decimo quinto: E nelle distribuzioni delle sue Prelature, ed Abbazie osservano un cert'ordine di nazioni, o patrie accennato nel Teatro.

11

In queste due Congregazioni de' Canonici Regolari cade una questione, se siano capaci, o nò de' beneficj secolari, e particolarmente de' Curati, conforme si è accennato ancora nella materia Beneficiale: Però di ciò si discorre ancora nel Teatro, dove si può vedere. A

A
Nel disc. 24. e 36. delle Preeminenze nel lib. 3. e nel disc. 36. di questo tit.

Dalla medesima originaria regola di Sant'Agostino, come da una scaturigine, in diversi tempi sono nate molte Religioni, così Mendicanti, come Militari, delle quali di sotto si va discorrendo: E particolarmente quella degli Eremiti, la quale oggi si dice di Sant'Agostino, overo degli Agostiniani, de' quali si parla nel capitolo vigesimo nono.

12

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Dell' ordine de' Mendicanti in generale: E primieramente della Religione di San Domenico, la quale si dice l' Ordine de' Predicatori.

SOMMARIO.

1 *Fin' ora delli Monaci, adesso de' Mendicanti.*
2 *Dell' introduzione de' Mendicanti.*
3 *Le Religioni di S. Domenico, e S. Francesco furono coetanee.*
4 *Come si debba regolare l' antichità della Religione.*
5 *Del diverso modo della loro origine, o introduzione.*
6 *Della relassazione della mendicità vera per causa migliore de' studj.*
7 *Della distinzione delli Mendicanti per verità, e per privilegio.*
8 *Dell' Istituto della Religione di S. Domenico.*
9 *Si conserva nella sua Unità senza divisione.*
10 *Il Generale è perpetuo; e delle sue prerogative.*
11 *Si cammina per elezione delli Superiori locali, ma vi bisogna la conferma del Generale.*
12 *Se sia spediente la suprema podestà di questo Generale.*
13 *Delli suoi gradi di lettere, di Maestri, Baccellieri, Lettori, e Predicatori.*
14 *Delle cariche, ed officj pubblici di questa Religione.*
15 *Delli compagni del Generale.*
16 *Della proibizione di mangiar carne; e che le sue regole non obbligano a peccato.*
17 *Delli Provinciali, e delli Capitoli Provinciali, e del Capitolo Generale.*
18 *Delle Onorevolezze di questa Religione in Spagna.*
19 *Ha la Penitenzieria di S. Maria Maggiore.*
20 *Che si tralasci di parlare delli suooi uomini illustri.*

C A P. XXIII.

1 Nelle Religioni, delle quali sin' ora di sopra si è parlato, e nell' altre simili, delle quali non se ne abbia l' uso, overo la cognizione nella nostra Italia, o pure che ve ne sia qualche picciola notizia, sicchè per il fine dell' Opera presente non sia necessario il trattarne particolarmente, consiste il primo genere del Clero Regolare, cioè l' Ordine Monastico; che però conviene passare all' altro genere, overo Ordine de' Mendicanti.

2 Ebbe l' introduzione quest' Ordine de' Mendicanti nella Chiesa Cattolica in questa Religione, e nell' altra di San Francesco, chiamata de' Minori, come coetanee, per essere stati nel medesimo tempo questi due Santi Patriarchi tra loro molto congiunti in amorevolezza, e fratellanza spirituale, con quel famoso detto; che *quando stessero uniti assieme, niuno avversario vi avrebbe possuto prevalere*, essendo la presente stata prima nella conferma Appostolica.

3 Ed ancora perchè tutti due questi Santi furono veduti dal medesimo Pontefice sostenere la Chiesa Lateranense, la quale minacciava il precipizio, il che misteriosamente significava il servizio, che la Chiesa doveva ricevere dalle loro Religioni, circa le quali si scorge qualche poca varietà di tempi nell' approvazione, overo nella conferma Appostolica, dalla quale (conforme di sopra si è accennato in occasione di trattare delle Precedenze) va regolata l' antichità delli Religiosi in generale, ancorchè in quella delli luoghi particolari nelle processioni, e nell' altre funzioni ecclesiastiche si regoli dall' antichità della fondazione del Monaste-

4 ro, o Convento: Che però, sebbene alcune Religioni, prendendo l' origine dall' Istituto, sono più antiche: Nondimeno si stimano più moderne, e posteriori, per questo rispetto dell' approvazione Appostolica: E queste Religioni furono approvate dalla Sede Appostolica nel principio del secolo decimoterzo, prima delle altre Mendicanti.

5 Camminarono queste due Religioni nella loro origine, o fondazione per diverse strade: Attesocchè questa s' incamminò principalmente per la strada attiva, ed accessoriamente per la contemplativa: Ed (all' incontro) l' altra principalmente per la contemplativa, ed accessoriamente per l' attiva, conforme di sotto si va distinguendo: Però tutte due con un' Istituto uniforme di povertà, e di procurarsi il vitto con la cotidiana mendicità: Da ciò ne

nacque

nacque il nome de' Mendicanti, a differenza dell' Ordine Monastico; il quale, perchè non avesse diversivo alcuno dalla vita contemplativa per procurarsi il vito, ebbe per Istituto di vivere di entrate.

Ma perchè in progresso di tempo la sperienza insegnò, che 6 queste Religioni, e le altre de' Mendicanti, delle quali di sotto si parla, fossero più profittevoli alla Chiesa, ed alla Religione Cattolica, con lo studio delle sacre lettere, e con la predicazione, e con l'amministrazione de' Sacramenti, ed ancora con le dispute contro gli eretici, e gli scismatici: Però non volontieri s' accoppiano la necessità di procacciarsi il vitto con la mendicità, e con il vivere de' tozzi, e l' applicare agli studj così alti, e sostenere le gran fatiche, che portano le dispute, e le prediche: Quindi la medesima Sede Appostolica con suoi privilegi cominciò a moderare l'austerità del primiero Istituto, abilitandoli a possedere de' beni stabili, ed a vivere d' entrate all' uso Monastico: E perciò il nome de' Mendicanti loro restò come reliquie dello stato antico, e piuttosto per una specie di privilegio, che per verità naturale.

E da ciò nacque la distinzione altre volte di sopra accennata tra li Mendicanti per verità, e li Mendicanti per privilegio, sicchè di questa seconda specie sono generalmente oggi tutte le Re- 7 ligioni, per la regola generale, la quale prudentemente (per togliere tutti i dubbj e le dispute) fu stabilita dal Concilio di Trento, il quale n'eccettuò due Religioni solamente, cioè quella de' Minori Osservanti, e l' altra de' Cappuccini: Onde quella specie di mendicità vera, o per dir meglio mista, la quale si scorge in alcune Religioni: Come (per esempio) è quella de' Chierici Regolari chiamati Teatini, e degli altri Chierici Regolari chiamati Giesuiti Professi del quarto voto, ed altre simili, si dice piuttosto per accidente, per le loro leggi particolari, conforme abbasso si discorre, trattando di ciascuna di loro.

Questa Religione dunque di S. Domenico, overo de' Predicatori così chiamata per la suddetta ragione, che il suo principale Istituto fosse lo studio delle sacre lettere nel mestiere di predicare, 8 e del disputare contro gli eretici, e negli altri esercizj destinati alla vita attiva, per la salute del prossimo, fu costituita in istato capace di possedere beni, e di vivere d'entrate, e si può dire filiale dell'ordine antico di Sant'Agostino, la di cui regola osserva litteralmente con l'aggiunta d' alcune leggi, e costituzioni fatte in diversi tempi: Attesocchè il Santo Fondatore era Canonico Regolare della Chiesa Cattedrale Ossomense.

Non ha ella patito quelle scissure, o divisioni di Riforme, o di

di nuove Religioni, c'hanno patito molte altre, e particolarmente la suddetta sua compagna, e coetanea di San Francesco, essendo sempre stata la medesima, e conservatasi nella sua unità sotto il medesimo Prelato Generale, e gli altri superiori, abborrendo il nome, o titolo di Riforma. E sebbene da qualche tempo moderno vi è stata introdotta una certa maniera di vita più stretta, ed osservante d'alcuni Religiosi, li quali nel vestire, e nel vitto professano qualche osservanza più rigorosa della regola, valendosi meno di quelle facoltà, che gli concedono i privilegi Appostolici: Come (per esempio) sono que' Religiosi, li quali vivono nelli Conventi di San Sisto, e di Santa Sabina di Roma, a differenza di coloro, li quali vivono nel Convento di Santa Maria della Minerva, nel quale risiedono il Generale, e gli altri Superiori, e nell' altro Convento di San Clemente vicino San Giovanni Laterano: Nondimeno fin' ora ciò non cagiona distinzione alcuna: Eccetto che a rispetto d'alcuni Superiori Provinciali, o Vicarj di Congregazioni, però tutti subordinati allo stesso Generale, con il libero passaggio da una maniera di vivere all' altra, sicchè in effetto la Religione si conserva nella sua unità.

10 Il Generale di questa Religione, fuori dell'uso più comune dell' altre Religioni, è perpetuo, restando alla medesima Religione radunata in Capitolo, o in Congregazione Generale la facoltà di rimoverlo: O pure che il Papa così voglia con la sua suprema autorità, conforme nell'età nostra ha insegnato la pratica.

Le sue facoltà sono grandi, ed uniformi in tutta la Religione, e per tutte le Parti del Mondo Cattolico, sicchè viene stimato che sia il Prelato di ciascun Convento, e luogo; onde li Prelati locali siano come tanti suoi ministri, o luogotenenti: Che però così per la grand' ampiezza de' paesi, nelli quali questa Religione si è dilatata, mentre poche Parti vi sono del vecchio, e novo Mondo, nelle quali non vi siano di questi Religiosi, come ancora per il gran numero de' Conventi, e de' sudditi, e per la suddetta prerogativa della perpetuità, questa è stimata una gran Prelatura: Stante ancora la deputazione di tanti Ministri, ed Officiali qualificati.

11 E sebbene in questa Religione si cammina per via d'elezione, non solamente de' Provinciali, ma ancora de' Priori locali: Nondimeno resta tuttavia sotto questione, se l' elezione cagioni, overo attribuisca ragione, o giurisdizione alcuna, senza la conferma del Generale, sicchè questa sia stimata più arbitraria, che necessaria, onde la possa negare; e che però in istretti termini di ragione queste elezioni abbiano natura piuttosto di postulazione,

ne, che di elezione; conforme si accenna nel Teatro, nel che si lascia il suo luogo alla verità: Bensì che, ritenendo anche questa opinione; tuttavia, se quest'arbitrio si esercitasse irragionevolmente senza qualche causa giusta, in tal caso vi suol mettere le mani la sacra Congregazione de' Regolari, e supplirlo, come pare sia di ragione.

12 E' stato alle volte nell'età nostra dubitato, se si debba tolerare questa facoltà così ampia del Generale: Ed ancorchè vi concorressero molte ragioni per la moderazione; tuttavia fu stimato più espediente di sostenerla, per la ragione di mantenere in tal modo meglio l'unità della Religione, la quale così quasi per cinque secoli si è conservata: E per conseguenza ciò viene piuttosto lodato da i suoi professori più zelanti, e più pratici.

13 I gradi, per i quali si cammina in questa Religione, sono tutti per la strada delle lettere: Cioè, che quando sono compiti gli studj di Teologia, si ottiene il primo grado di Lettore: E doppo qualche tempo si passa a quello di Bacelliero: E da questo all'ultimo grado del Magisterio, il quale è in stima grande in questa Religione, e porta molte prerogative; che però vi si cammina con qualche strettezza, e con molta circospezione, secondo il diverso stile delle Provincie, in alcune delle quali il numero è prefinito, ed in altre nò: Per il che cade il dubbio, il quale in occasione de' casi seguiti si è disputato nel Teatro, se li maestri più antichi sopranumerarj delle Provincie numerate debbano godere la precedenza sopra li più moderni delle Provincie non numerate: Overo che piuttosto non debbano occupare luogo, nè godere delle prerogative, se non quando entrano nel numero, conforme ivi si discorre: E si usa ancora certo grado di Predicatore Generale, il quale conferisce molto per qualificare il soggetto ad ottenere il maggior grado del Magistero.

14 E' molto benemerita questa Religione della Sede Appostolica; che però è stata onorata di molte cariche, e particolarmente di quelle, le quali riguardano la materia della Fede, in considerazione che la sua origine cominciasse a meritare nella difesa della Religione Cattolica contro gli eretici fatta dallo stesso Fondatore San Domenico, il quale fu il primo Inquisitore, e successivamente da suoi alunni, e particolarmente da Pietro da Verona, il quale dalla Chiesa è venerato come Santo nel Cattalogo de' Martiri per il Martirio, che patì dagli Eretici: E per questo è onorata di molte cariche considerabili: Cioè del Maestro del Sacro Palazzo: Del Commissario del Sant' Officio: E del Secretario della Congregazione dell' Indice; attesocchè questi Officiali sono sempre di questa Religione: Il Generale della quale

se ancora interviene nella Congregazione del Sant' Officio, conforme si accenna nella relazione della Curia, in occasione di discorrere della suddetta Congregazione dell'Inquisizione.

Per coadiutori nel governo (per la grande ampiezza dell' Ordine) questo Generale assume alcuni Religiosi con titolo di Compagni, ma con sua dipendenza, sicchè non abbia quella restrizione, che in molte Religioni il Generale patisce degli altri Officiali, li quali si dicono Diffinitori, o Assistenti, o Compagni; conforme di sotto discorrendo di ciascuna si va accennando.

15

Ha per suo Istituto questa Religione d'astenersi dal cibo della carne: Però con facilità vi si dispensa, e particolarmente nelli Monasterj Grandi, è solito aversi l' uso dell' Ospizio, dentro il quale la proibizione non cammina: Ed ancora perchè le sue regole non portano l'obbligo del peccato mortale, o delle Censure: E ciò si stima degno di molta lode, stimandosi che si debba andare molto circospetto nell'illaqueare l'anima con i peccati mortali, e con le Censure, e con altre cose simili in cose ordinate ad una maggior perfezione, ma non necessarie.

16

Essendo questa Religione, conforme di sopra si è accennato di molta ampiezza per tutto il Mondo cattolico, anche nel nuovo dell'Indie Orientali, ed Occidentali, quindi segue che si governa con la distribuzione delle Provincie, e con li Capitoli Provinciali ogni quadriennio, o biennio secondo le diverse usanze, per il qual tempo durano il Prelato Provinciale, e gli altri Officiali: Scorgendovisi qualche diversità di stili circa l'elezione passiva, quando sia Provincia costituita di più Nazioni.

17

Nel Capitolo Provinciale intervengono li Maestri della Provincia: Li Priori Locali di quei Conventi formati li Priori, de' quali abbiano il voto, secondo le leggi della Religione: Li Predicatori Generali di luogo, e di voce, ed un altro eletto per ogni Convento, il quale si dice il socio del Priore: Ma nel Capitolo Generale intervengono tre Vocali per ciascuna Provincia: Uno, cioè il Provinciale: L' altro che si dice il Diffinitore: Ed il terzo il quale dicesi l'Elettore, e questi si eleggono da ciascuna Provincia: Nè in questi Capitoli si usa la creazione de' Superiori locali chiamati Priori, per rispetto che si eleggono dal Capitolo particolare, overo locale di ciascun Convento: Ed i Priori sogliono durare per anni due.

Nella Corte del Re Cattolico questo Generale riceve i trattamenti di quei Signori, e Magnati, li quali si dicono Grandi, ed è in una gran venerazione; onde si scorge una troppa gran differenza tra li trattamenti, che questo Generale, e quello di

18

San

San Francesco, e gli altri ricevono nella Corte di Roma, ed in quelle delli Re, ed altri Principi: Nascendo la ragione della differenza dalla soggezione, e dalli gradi ecclesiastici maggiori, che sono nella Corte Romana.

Gode anche in Roma questa Religione la prerogativa, che li 19 suoi Religiosi siano Penitenzieri fissi nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove in una casa ivi vicina vivono ad uso di Convento sotto il Superiore dello stess'Ordine, conforme si è accennato nella relazione della Curia, in occasione di trattare del Tribunale della Penitenziaria.

Si tralascia di far menzione de' Santi, de' Pontefici, Cardinali, Vescovi, ed uomini illustri, conforme si fa in tutte le altre Religioni: Attesocchè non si professa di fare le Croniche delle Reli- 20 gioni, ma solamente di dare di esse una breve notizia circa la fondazione, e l' Istituto, o modo di governo per la pratica del Foro. A

A *Di questa Religione si parla nelli disc. 10. 12. 13. 18. 21. e 25. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.

Della Religione di San Francesco, overo de' Minori in generale: E della sua divisione in molt' altre Religioni, e Congregazioni: E quali queste siano.

SOMMARIO.

1 *Della fondazione della Religione di S. Francesco.*
2 *Del luogo, e modo della fondazione.*
3 *Dell'introduzione delle lettere in questa Religione.*
4 *Della capacità di possedere entrate.*
5 *Del nome de' Conventuali.*
6 *Sopra il rigore di quest'Istituto; e se fosse praticabile, o nò.*
7 *Che il rigore ferisca le persone ricche, e nobili, non le povere, ed ignobili.*
8 *Della capacità de' Minori incapaci in alcuni.*
9 *Della capacità di questi Minori, e della prima divisione tra gli Osservanti, e Conventuali.*
10 *Dell'altra divisione più generale.*
11 *Delle prerogative dell'una, e dell'altra Religione di Osservanti, e Conventuali.*

CAP. XXIV.

1 Conforme si è accennato nel capitolo antecedente: Il Patriarca San Francesco istituì la sua Religione circa il principio del secolo decimoterzo, per diversa strada di quella, che fece l'altro Patriarca San Domenico suo collega, e coetaneo, non solamente circa il più stretto, e più rigoroso Istituto di povertà, con una totale incapacità, così in comune, come in particolare, di possedere delle robbe, o entrate, o qualsivoglia altra proprietà, e di dovere vivere da veri mendichi con la cotidiana, ed ostiaria cerca dell' elemosine: Ma ancora di dovere attendere principalmente alla vita contemplativa, ed anacoretica, lontano dalle Città, e da i luoghi abitati, in povere cappanne, e tugurj, overo spelonche, nella maniera che vivevano gli anacoreti antichi della Tebaide, ed in uno stato di totale depressione, ed umiltà, anche senza lo studio, e la coltura delle lettere, dando perciò alli suoi seguaci il nome de' Mino-

Minori. Non escludendo però la vita attiva per la salute del prossimo, anzi ordinandola particolarmente con la predica della parola di Dio in quella simplicità, che portasse quello stato, nella maniera che lo stesso Santo andò a preditar là al Soldano infedele.

Fu istituito quest'Ordine in alcune grotticelle lontane dalla Città d'Assisi sua patria in un luogo chiamato Rivo torto, nel quale nella nostra età il Padre Catalano da Santo Mauro della
2 Provincia di San Niccolò di Bari, essendo Generale de' Conventuali, ed ultimamente morto Vescovo d' Isernia, con una generosa pietà, e con un' animo regio dotò, e fondò un nobile Convento, per questa memoria d'esser ivi stata originariamente fondata la Religione: Che però l'Istituto principalmente non fu d' attendere alle lettere, o alle prediche, ed alle dispute, o ad altri esercizj della vita attiva, ma principalmente a quelli della vita contemplativa, ed anacoretica, non esclusa l' attiva come sopra, ed in stato di somma povertà, ed anche di somma umiltà, per motivo della quale il Santo Patriarca non volle divenire Sacerdote, e gli diede il titolo de' Minori.

Ma avendo Sant' Antonio di Lisbona, il quale volgarmente si dice di Padova, fatto il passaggio a questa Religione dall' Ordine di sopra accennato de' Canonici Regolari di S. Agostino: Ed
3 avendovi introdotto l' uso delle lettere sacre: Quindi seguì, che si propagasse maggiormente l' uso delle predicazioni, e delle dispute contro gli eretici, e che in ciò si profitassero molto li professori di questo Istituto: Che però, per la stessa ragione accennata nel capitolo antecedente, stimando prudentemente la Sede Appostolica, che fosse maggior servizio di Dio, e della Chiesa, e della Religione Cattolica questa specie di vita attiva; ma che ad essa non fosse
4 congrua quella forma di vivere così rigorosa, cominciò a dispensare all' osservanza del primiero rigore, acciò si potesse vivere nelle comodità più proporzionate a gli studj, ed alle predicazioni, e dispute, con la capacità di possedere delle robbe, e dell' entrate, nella maniera che oggi la pratica insegna nelli Conventuali, ed in quelli del Terz' Ordine.

E perchè dentro la suddetta Città d' Assisi, in forma molto magnifica a misura di quei tempi, fu fondata la Chiesa dedicata al nome dello stesso Santo Patriarca con un Convento cospicuo, il quale oggi per antonomasia, essendo il primo
5 Convento, il quale si fondasse in questa Religione, si chiama il Sacro Convento A: E con questo esempio se ne fondassero degli altri: Quindi seguì che (a differenza di quei Religiosi, li quali tuttavia in quei principj continuavano a vivere nelle

cap-

cappanne, e nelle grotte, ſecondo il primiero Iſtituto anacoretico) Secondo una opinione cominciaſſero a dirſi Conventuali: O pure ſecondo un' altra opinione, che ciò ſeguiſſe per dinotare l' unità, e per la comunità della vita: Nel che ſi laſcia il ſuo luogo alla verità: Bensì che anche in quei primi tempi Innocenzo Quarto con un ſuo Decreto dichiarò, che poteſſero lecitamente adoprare queſto nome, o vocabolo di Conventuali.

Anche in quei primi tempi nacquero molte queſtioni ſopra queſta regola così rigoroſa: Atteſocchè alcuni erano di ſenſo, che doveſſe ſtimarſi piuttoſto dannabile, come contraria alla natura; ſicchè ſopra ciò nacquero degli inconvenienti: Ma però dalla Chieſa eſſendo ſtato maturamente eſaminato il punto, fu approvata con alcune leggi regiſtrate nel Corpo della ragione comune Canonica, una delle quali è del Concilio Vienneſe ſotto Clemente Quinto, con riprovare queſte opinioni in contrario, dichiarando che il dominio delle Chieſe, o Conventi ſi dica eſſere in potere della Chieſa Univerſale, onde li Religioſi ne abbiano ſolamente un uſo precario, ſenza dominio, nè poſſeſſo vero.

6

Fu però deciſo che tal mendicità non ſia ripugnante alla natura; atteſocchè per il tempo di ſanità, conforme i ſecolari mendichi poſſono vivere, e de fatto vivono con l'elemoſine cotidiane, andando più ſcalzi, e più malamente veſtiti, ed eſſendo più malamente proviſti d' abitazione, e di letto, così molto più poſſono vivere queſti Religioſi.

Anzi che di maggior patimento è la vita de' biſolchi, e de' paſtori, e dell'altra gente ſimile di campagna; che però, conforme così prudentemente oſſervò Sant' Anſenio degli antichi Anacoreti, quando la gente baſſa, e plebea entra in queſte, quantunque ſtrette Religioni, piuttoſto avanza di comodità, e migliora di condizione; per queſto la ſtrettezza della vita non riceve una regola uniforme, e generale per tutti, ancorchè in tutti ſia uniforme il modo di vivere, naſcendo la ſtrettezza, overo il patimento maggiore, o minore dalla qualità delle perſone, e dalla proporzione dello ſtato, e delle comodità che ſi godeano nel ſecolo: E quindi naſce che ſi ſtima errore quello di alcuni, li quali nelle perſone nobili, e delicate ſtimano facili quelle rigoroſe aſprezze, le quali con facilità ſi ſoffrono da ruſtici, e da plebei, il che generalmente con la ſua proporzione ſi adatta a tutte le altre Religioni, non che la nobiltà, o le comodità del ſecolo debbano ſcuſare dall'oſſervanza della regola, ma per la dovuta epicheja nel modo di praticarla.

7

E maggiormente queſta ſomma povertà non ſi ſtima contraria

alla

alla natura, perchè non abbraccia il caso di quei bisogni, alli quali non si può provedere con la cerca delle limosine cotidiane, ma che vi bisogni l' uso del denaro: Come (a caussa d'esempio) per l'infermaria, o per la fabbrica della Chiesa, overo del Convento, o per la sacra supellettile, ed ornamento della stessa Chiesa, o Sacristia, e cose simili, per le quali parimente non si ammette l' uso di possedere de' beni stabili, e dell' entrate ferme, ma si concede la capacità delli legati, e delle donazioni, e dell' altre disposizioni, all' effetto di vendere le robbe, e d'impiegare il prezzo in tali bisogni, alli quali resta così ben provisto, conforme si discorre nel Teatro. B

B *In questo tit. de' Regolari nel dis. 35.*

9 Essendosi dunque, almeno nella nostra Italia, per i privilegi Appostolici, come sopra, moderato il primiero rigore di questa regola, e vivendosi con l' entrate, e con altre comodità; più in forma di Mendicanti per privilegio, che di Mendicanti per verità (Ancorchè ciò non tolga la qualità di Mendicanti, nè il titolo di figliuoli di S. Francesco, e di Osservanti della sua regola)

Quindi seguì che alcuni Religiosi più zelanti d' imitare il loro Patriarca, e fondatore: E di poi con maggior calore, assistenza, e propagazione S. Bernardino di Siena: Il B. Giovanni di Capistrano, ed il Beato Giacomo della Marca ed altri, nel medesimo Sacro Convento d' Assisi continuarono, o pure cominciarono a menare una vita più stretta, e rigorosa in conformità della prima regola: Che però ne nacque il nome degli Osservanti.

Ma perchè questa diversa forma di vivere in uno stesso Convento cagionava delle discordie, e de' disordini: Però a questi Osservanti fu assegnata la Chiesa di Santa Maria degli Angioli posta fuori della medesima Città d' Assisi, la quale fu la prima

10 Chiesa di quest' Ordine, che fu servita dallo stesso S. Francesco, come vicino al suddetto suo romitorio di Rivo torto: Ed essendosi in breve tempo questi Osservanti molto ampliati per l' Italia, e fuori: Quindi seguì ancora, che per la stessa ragione di sopra accennata, per la quale fu fatta la prima divisione particolare, in progresso di tempo fu di bisogno di fare l' altra generalmente per continuarsi sotto gli stessi Superiori, Generali, e Provinciali; e per doversi trovare assieme nelli Capitoli Generali, e Provinciali cominciarono a nascere de' disordini, conforme per ordinario occorre tra Religiosi di diverso modo di vivere: Maggiormente che in Francia, ed in altre Parti erano già uscite diverse Riforme, e Congregrazioni, chiamate de' Recolletti, e de' Scalzi, ed altre: Ed anche li Religiosi Claustrali del Terz' Ordine, chiamati Penitenti, del quale di sotto si discorre.

Che però sotto Leone Decimo, nel principio del decimosesto

ſecolo, queſte le quali di preſente ſono totalmente diverſe Religioni, degli Oſſervanti, e de' Conventuali, furono diviſe con qualche vantaggio degli Oſſervanti : Atteſocchè furono dichiarati di rappreſentare tutta la Religione di San Franceſco, ſicchè il loro Generale ſi dica il Miniſtro Generale di tutto l' Ordine di San Franceſco, e ſia il Superiore di molt' altre Congregazioni, o Riforme di queſt' Ordine per tutto il Mondo Cattolico, di quà, e di là da' monti, anche di quelli del Terz' Ordine fuori d' Italia, conforme ſi accenna di ſotto nel capitolo vigeſimo ſeſto: Ed (all' incontro) agli altri dell' Iſtituto capace de' beni, e dell' entrate reſtò il ſuddetto antico nome de' Conventuali, con il proprio Generale, e con gli altri Officiali, come d'una Religione diverſa con la capacità di poſſedere robbe ſtabili, ed entrate: Ed il loro primo Prelato ſi chiama il Miniſtro Generale dell' Ordine de' Conventuali, a differenza dell' altro ſuddetto, il quale ſi dice il Miniſtro Generale dell' Ordine di S. Franceſco: Uſando anche ſigilli, overo impreſe diverſe: atteſocchè quello degli Oſſervanti uſa l' effigie della Madonna degli Angeli, e l' altro de' Conventuali uſa le due braccia unite aſſieme a forma di croce; uno ignudo, che ſignifica quello di Criſto, e l' altro veſtito, che ſignifica quello di San Franceſco.

E perchè ſi ſono anche ridotte a forma di Religioni diverſe le altre due, de' Capuccini, e del Terz' Ordine d' Italia, ſicchè ciaſcuna faccia la figura di Religione totalmente diverſa dall' altre : C Però ſi ſtima opportuno, per minor confuſione, il trattarne diſtintamente, a ſomiglianza di quelche ſi è praticato nella Religione di San Benedetto: Con la ſteſſa dichiarazione però che il trattare prima dell' una, che dell' altra, naſca dal caſo, e non da ſtudio di dare luogo, più, o meno degno, nè di pregiudicare ad alcuno.

C *Nel diſcor. 13. delle Preeminenze, e negli altri luoghi de quali nelli capitoli ſeguenti ſi fa menzione*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUINTO.

Della Religione de' Minori Conventuali.

SOMMARIO.

1 *Quanto si stenda questa Religione.*
2. *Del Capitolo Generale, e de suoi Prelati.*
3 *Delli Capitoli Provinciali.*
4 *Delli gradi onorifici di Maestri, e Baccellieri.*
5 *Dell' altro de' Padri di Provincia, o Padri dell' Ordine.*
6 *Li Conversi non sono capaci di cariche.*
7 *Delle figliolanze.*
8 *Della Riforma.*
9 *Della giurisdizione, che ha questa Religione nella Chiesa di S. Maria degli Angeli.*
10 *Delle cariche nel Tribunale dell' Inquisizione.*

CAP. XXV.

Doppo la divisione accennata nel capitolo antecedente Questa Religione de' Conventuali (alla quale restò il suddetto Sagro Convento Metropolitico dentro la Città d'Assisi, restando agli Osservanti per Convento Metropolitico quello di Santa Maria degli Angeli nello stesso territorio) patì una notabile restrizione, sicchè resta più piccola dell' altra degli Osservanti, li quali si sono molto ampliati: Attesocchè, sebbene ha de' molti Conventi e li suoi Religiosi sono in numero considerabile nell' Italia: Però non ve ne sono nella Spagna, e nel Portogallo, e non è molto il numero de' Conventi, e de' Religiosi che ha nella Germania, e nella Francia, nella Polonia, e nell'Ungheria, e nell'altre Parti Oltramontane: Ed in Roma ha il Convento maggiore vicino alla Chiesa de' Santi Appostoli, ed un'altro a ponte Sisto nella Chiesa parrocchiale di S. Salvatore in unda.

L' uso di questa Religione è di convocare il Capitolo Generale ogni sessennio per ordinario in Roma nel suddetto Convento di SS. Appostoli per l' elezione del Generale, del Procuratore Generale dell' Ordine, e del Compagno, e del Segretario dell'Ordine, li qua-

li quali sono come una specie di Consultori, overo di Assistenti del Generale: Però l'officio di questi dura solamente per un triennio, finito il quale si convoca parimente in Roma la Congregazione Generale per eleggere di nuovo questi Officiali, durando il Generale per tutto il sessennio.

E' anche distribuita la Religione in Provincie, in ciascuna delle quali si celebra il Capitolo Provinciale ogni triennio per l'elezione del Provinciale, e del suo Segretario, ed anche per l'elezione, o provista delli Superiori locali, li quali si chiamano Guardiani, e delli Custodi, e de' Diffinitori temporali: Però l'officio de' Guardiani dura un' anno solamente, sicchè ogn' anno si convoca una Congregazione Provinciale, con l'intervento d'alcuni Padri, li quali si chiamano Padri di Provincia, overo Diffinitori perpetui, con i Diffinitori temporali, confermando, o mutando i Guardiani: Eccetto alcuni Conventi principali, li quali sono esenti dalla superiorità del Provinciale, e del suddetto Capitolo, o Congregazione, ma si dicono di mensa del Generale, dal quale si deputano a drittura i Guardiani, parimente ad anno: Ed a questi si dà ancora il titolo di Commissario Generale, aggiunto a quello di Guardiano.

Usa ancora questa Religione li gradi onorifici accennati di sopra, trattando della Religione di San Domenico, cioè di Baccelliere, e di Maestro, non usando il primo scalino di Lettori, sicchè quando un studente della Teologia sia stimato degno di essere ammesso ad alcuni collegi principali, li quali hanno diverse classi, maggiori, e minori, acquista il titolo di Bacelliere, e doppo la dimora d'un triennio in questi collegi con facilità, anche in età fresca, acquista il grado del Magistero: Che però a proporzione delle Provincie, è di gran lunga più facile, e più frequente, e numeroso questo grado di Maestro in questa Religione, che nella Domenicana, nella quale il numero de' Maestri è più ristretto, e s' ottiene con maggior difficoltà, e doppo le fatiche più lunghe, le quali si siano fatte più da maestro, che da discepolo.

Oltre questo grado del Magistero vi è un altro grado maggiore, il quale si dice di Padre di Provincia, e questi sono come tanti Diffinitori fissi, e perpetui della Provincia, per il che, hanno qualche autorità, particolarmente nelle suddette Congregazioni, le quali si fanno ogni anno, e nelle quali intervengono questi, e gli altri di sopra accennati, a differenza del Capitolo Provinciale, nel quale intervengono, e vi hanno voto i medesimi padri di Provincia: Li Diffinitori temporali: Li Custodi, e tutti li Maestri, e li Discreti locali, cioè eletti di ciascun Convento.

Si acquista questo grado di Padre di Provincia con l' officio del Provincialato, anche Titolare: Ed ancora, quando per dodici anni continui si sia faticato per la Religione nella lettura della Teologia ne' suoi collegi, o studj formati in quella carica, la quale si dice di Reggente: O con l' esercizio della predica per anni quindici in pulpiti insigni: O per la carica di Assistente Generale per un triennio;

Vi è ancora un' altro grado maggiore di Padre dell' Ordine, il quale porta la prerogativa perpetua d' intervenire, e di avere il voto nel Capitolo Generale: E questo Capitolo viene costituito dalli Provinciali, ed anche da un' altro Vocale di ciascuna Provincia, il quale si dice Custode de' Custodi eletto dalli Custodi delle Custodie, sicchè sono due Vocali per Provincia, oltre i suddetti Padri dell' Ordine, li quali acquistano questo grado per l' officio del Generalato, il quale da essi si sia esercitato.

6 In questa Religione non sono stimati abili li Conversi, che volgarmente si dicono Laici, ad avere delle prelature locali, o guardianìe: Ed il suo istituto è più nella vita attiva, che nella contemplativa; cioè nelle prediche, e nelle confessioni, e nelle dispute, e negli studj della Teologia Scolastica, e Morale, e negli altri esercizj per la salute dell' anime; che però ha in uso d' avere li Conventi dentro l' abitato.

E sebbene si governa (secondo il più volte accennato uso generale delle Religioni, particolarmente in Italia) a forma d' Università, overo di Repubblica, con la frequente mutazione de' Religiosi da un Convento all'altro: Nondimeno usa parimente le fi-
7 gliolanze di sopra accennate in altre Religioni, le quali portano seco una specie di stanza, overo d' assegnazione fissa; quando però a' Superiori per giuste cause non paja diversamente, e che convenga mutarli da luogo a luogo, secondo il loro arbitrio.

Verso il fine del secolo passato insorse una certa Riforma di questa Religione, col nome de' Reformati Conventuali, con l' abito ruvido a piedi scalzi, e con zoccoli, e cappuccio tondo a
8 somiglianza degli Osservanti, con la sola differenza dell' uso della barba lunga, a somiglianza de' Cappuccini, sotto il governo del Generale, ed altri Superiori di questa Religione: Però con l' autorità Appostolica è stata già soppressa.

Ritiene tuttavia questa Religione de' Conventuali, overo il suddetto Sacro Convento d' Assisi una certa giurisdizione, e prerogativa nella suddetta Chiesa di Santa Maria degli Angioli, riservatasi nella concessione che si fece agli Osservanti, accenna-
9 ta nel capitolo antecedente; cioè che il Guardiano del Sacro

Convento processionalmente va ivi con l' antico diploma Appostolico sopra la concessione dell' Indulgenza a solennizzare la festa della Consecrazione di detta Chiesa, la quale si celebra nel secondo giorno di Agosto, e volgarmente si dice della Porziuncula, con un gran concorso di pellegrini: Ed al suddetto Sacro Convento per prima spettavano le limosine, e le oblazioni, le quali vi si facevano: Ma perchè in progresso di tempo cominciarono sorpra ciò a nascere degl'inconvenienti gravi: Quindi seguì, che Urbano Ottavo stimò espediente di togliere questa usanza, assegnando al Sacro Convento una ricompensa, ed applicando quelle limosine allo stesso Convento degli Angeli, conforme se ne discorre nel Teatro, in occasione di trattare d' una lite avuta sopra ciò tra queste Religioni. A

A *Nel discor. 12. delle Preeminenze nel Libro. 3.*

Gode ancora questa Religione la prerogativa di una carica fissa di Consultore del Sant' Officio nella Sacra Congregazione dell' Inquisizione: Attesocchè sebbene vi sono degli altri Consultori per la maggior parte Prelati, ed anche Togati, e Religiosi di altre Religioni: Nondimeno questo luogo è fisso, oltre molte altre Inquisizioni locali assegnate a questa Religione, ed anche la Lettura di Teologo nella Sapienza.

10

Ed è Religione capace di possedere entrate, e beni stabili, sicchè si dice vera Mendicante, ma per privilegio; conforme nell' antecedente capitolo si è accennato.

CA-

CAPITOLO VIGESIMOSESTO

Della Religione de' Minori Osservanti, li quali si dicono volgarmente della Famiglia, overo Zoccolanti: Ed anche de' loro Riformati.

SOMMARIO.

1 *Della divisione delle Famiglie, Cismontana, ed Oltramontana; e dell' alternativa tra loro.*
2 *Del Commissario Generale.*
3 *Che sia subordinato al Generale.*
4 *Il Generale di questa Religione è una delle maggiori Prelature tra le Religioni, principalmente per la stima che fà di lui il Re Cattolico, nominandolo a qualche Insigne Cattedrale.*
5 *Diverse Congregazioni suddite.*
6 *Officiali che deputa.*
7 *Podestà nel conferire, o infermare l' elezione.*
8 *Honori nella Corte del Re Cattolico.*
9 *Diffinitori Generali.*
10 *Deputazione del Vicario quando muore il Generale.*
11 *Gradi che si usano.*
12 *Capitolo Generale.*
13 *Capitoli Provinciali.*
14 *Conversi, o laici Guardiani.*
15 *Delli Riformati; e loro stato.*
16 *Se si dia il passaggio dalli Riformati agli Osservanti; o all' incontro.*
17 *Se sia bene dare i Gradi, e le Precedenze in questa Religione.*
18 *Attende all' una, ed all' altra vita; attiva, e contemplativa.*
19 *Penitenzieri di S. Gio: Laterano.*
20 *Della loro incapacità.*

CAP. XXVI.

1 SEguita che fu la divisione di questa Religione degli Osservanti dall'altra de' Conventuali, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo vigesimo quarto: In progresso di tempo, per le discordie nate tra gli Oltramontani, e li Citramontani sopra il luogo da celebrare il Capitolo Generale, ed anche sopra l' elezione passiva al Generalato, ed alle altre Prelature, for-

se perchè facendosi il Capitolo Generale in Roma, secondo l' uso quasi comune dell' altre Religioni, gli Italiani vi avessero gran vantaggio; prudentemente, per mantenimento della sua unità da per tutto, cominciò a ricevere la prima divisione nelle due Famiglie: Una delle quali viene chiamata la Cismontana; e l' altra l' Oltramontana, introducendo tra esse un alternativa; cioè che in ogni sessennio, nel quale si celebra il Capitolo Generale, una volta si faccia in Italia, e secondo il più frequente uso nel Convento di Roma chiamato d' Araceli vicino al Campidoglio: Ed un' altra volta in qualche comodo, o cospicuo Convento di là da' monti ad arbitrio del Presidente.

Con questa legge, che quando il Capitolo si celebra in Roma, l' elezione passiva del Generale debba cadere in uno della Famiglia Oltramontana: E quando si celebra oltre i monti, l' elezione passiva del Generale debba cadere in una persona della Famiglia Cismontana, la quale non è ristretta all' Italia, ed all' Isole aggiacenti solamente, ma abbraccia ancora la Germania, la Polonia, l' Ungheria, la Boemia, l'Austria, la Bosna, ed altre Provincie, ed ancora il Convento di Costantinopoli, e la Custodia di Terra Santa; mentre da questa Religione vien custodito, e servito il Santo Sepolcro: E sotto l' Oltramontana cadono la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Indie Orientali, ed Occidentali, e la Fiandra, con i paesi bassi.

Quando dunque il Generale deve essere della Famiglia Cismontana, [2] in tal caso si elegge ancora il Commissario Generale dell' Oltramontana: Ed (all' incontro) quando il Generale sarà di questa, il Commissario sarà di quella; acciò ciascuna Famiglia abbia in quelle sue Parti un Superiore Generale, per il grand' incomodo, che portarebbe l' avere a ricorrere a' paesi così lontano.

Bensì che questo Commissariato importa una Prelatura in [3] parte subordinata, e dipendente dal Generale, il quale è Capo unico della Religione, attesa un' opinione più probabile, e specialmente canonizzata dalla Ruota Romana; ed in alcune cose independente, secondo la diversa pratica: Però questo officio non ha la stessa durazione di sei anni, come il Generale, durando solamente per anni tre.

Così per l'ampiezza de' paesi, e per il gran numero de' Religiosi, [4] non essendovi forse Parte alcuna del Mondo fedele, ed infedele, nella quale non vi siano de' sudditi di questo Generale, nè forse essendovi Religione alcuna, la quale arrivi a questo numero di Religiosi dell' uno, e dell' altro sesso: Come ancora per le molte Congregazioni ad esso soggette, e per le cariche qualificate

ficate che conferisce, questo Generalato viene stimato forse la maggiore Prelatura Regolare, che sia tra le Religioni Claustrali: Contrapesata però dall' essere temporale; e per questo di non minor posto, e stima sono le consimili Prelature di alcun' altre, anche molto grandi, e cospicue Religioni, per essere perpetue:
5 Tuttavia questa temporalità riesce di non minor contrapeso per la pietà del Re Cattolico, il quale per lo più suole nominare questo Generale a qualche insigne Chiesa Cattedrale, o Metropolitana in Spagna, overo in Italia, o nell'Isole aggionte.

Attesocchè, oltre l'Ordine proprio, ed antico degli Osservanti, li quali si dicono della Famiglia, e l'altro parimente degli Osservanti, chiamati Riformati, de' quali di sotto si parla, ha sotto di se: Nella Francia quei Religiosi in gran numero, e qualità, li quali si dicono i Cordellieri: Nella Fiandra, e forse altrove quelli, li quali si dicono de' Recolletti: Nel Portogallo, e nell' Indie Occidentali, ed anche nella Spagna quelli, li quali si dicono i Scalzi: E così nella Spagna, come nella Francia, e nel Portogallo quelli, li quali si dicono li Penitenti, overo del Terz'Ordine di S. Francesco, e de' quali a rispetto dell'Italia, e degli altri paesi si parla nel capitolo seguente.

Deputa ancora questo Generale alcuni Officiali qualificati: Come (per esempio) il Commissario Generale dell' Indie Occiden-
6 tali, il quale risiede nella Corte del Re Cattolico, ed interviene in quel Conseglio Reale dell'Indie: Ed i Commissarj Generali del Messico, del Perù, e dell'Indie Orientali: E questi parimente sono ivi di grande autorità, ed intervengono con i Ministri Regi nel Conseglio di Stato di ciascuna Provincia, o Governo respettivamente, oltre molt'altri Commissarj Generali nella Germania superiore, ed inferiore, ed in Terra Santa, ed altrove.

Gode ancora una grande autorità nel confermare, o informare l'elezioni de' Provinciali, e nel deputare i Visitatori, ed i Pre-
7 sidenti delli Capitoli Provinciali: Ed in oltre nella Corte del Re Cattolico particolarmente riceve trattamenti all'uso di quei Signo-
8 ri, e Magnati di prima sfera, li quali si dicono Grandi, nella stessa maniera, che si è detto del Generale di S. Domenico, parimente gran Prelato Regolare.

Costituisce il Diffinitorio per il governo, con alcuni Assistenti, li quali si chiamano Diffinitori Generali, che parimente si
9 eleggono nel Capitolo Generale: E questi per ordinario hanno il voto consultivo solamente, ancorchè in alcune cose l' abbiano decisivo: Ed è carica di molta stima in questa Religione. Particolarmente che, per quanto nell'età nostra ha insegnato la pratica

nel

nel caso della morte del Ministro Generale Citramontano dentro il sessennio, questi Diffinitori Generali Citramontani, ed alcuni altri Officiali (secondo il tenore de' statuti) eleggono il Vicario Generale fino all' altro Capitolo Generale, doppo compito il sessennio; ma in ciò si lascia il suo luogo alla verità, ed all' osservanza.

10

Non usa questa Religione quei gradi di Maestri, e Baccellieri, li quali si usano nell'accennata Religione de' Conventuali: Eccetto che tra li sopradetti Cordellieri della Francia, li quali usano i gradi letterarj de' Bacellieri, e Maestri, ed anche de' Dottori della Sorbona: Ma però usa alcuni gradi quasi equipollenti: Come sono di Lettori Generali, di Lettori giubilati, e di altri Lettori: Ed ancora usa il grado della Paternità dell' Ordine, e della Famiglia respettivamente: E questo grado nasce dalle Prelature esercitate: Cioè che quello del Generalato, del Commissariato Generale della Famiglia, e della Procura Generale di tutto l' Ordine produce la Paternità dell' Ordine: Il Commissariato di Corte: Il Diffinitorato Generale, e quel Grado, il quale si dice la Giubilazione produce la Paternità della Famiglia.

11

Il Capitolo Generale si convoca nella maniera che si è detto, ogni sessennio: Ed in questo intervengono i Provinciali, ed un' altro vocale per ogni Provincia, ed anche gli accennati Diffinitori Generali, ed i Padri dell'Ordine, ed altri, che sarebbe troppo nojosa digressione il reassumerli per minuto; mentre v' intervengono ancora alcuni deputati dell'altre Congregazioni soggette, accennate di sopra; ancorchè ciascuna faccia i suoi Capitoli, ed abbia i suoi Vicarj, o altri Officiali.

12

E mentre ha l'uso di un così gran numero di Provincie, si convocano in ciascuna Provincia con l'autorità di un' Visitatore, e Presidente solito deputarsi dal Generale, overo essendo questo assente, dal Commissario Generale ogni triennio: E questo capitolo è costituito dalli Superiori locali, li quali si dicono Guardiani, dal Provinciale attuale, o spirato, e dalli Diffinitori attuali della Provincia, e forse da altri.

13

In questo Capitolo si eleggono il novo Provinciale, i nuovi Diffinitori della Provincia, e li Superiori locali chiamati Guardiani: Però quest' ultimi non si eleggono per tutto il triennio, durando l'officio loro per un'anno solo; che però si convoca ogn'anno una Congregazione a quest'effetto, con l'intervento del Provinciale, e de' Diffinitori, e forse d'alcuni altri per deputare i sudetti Superiori locali, a somiglianza di quello, che si è detto de' Conventuali.

Ha però questa Religione una consuetudine forse singolare, ancor-

ancorchè molto di raro praticata, che anche quei Religiosi, li quali non siano costituiti in alcun' Ordine nè Minore, nè Sacro, 14 e che volgarmente si chiamano Laici, overo Conversi, quando siano già Professi, sono capaci delle suddette Guardianie locali: Con molt'altre cose, che sarebbe troppo gran digressione il volerle riassumere per minuto.

Verso il fine del secolo passato questa Religione cominciò insensibilmente, e per la stessa strada, a patire quella scissura, o 15 divisione, che seguì nell' Ordine antico, conforme si è accennato di sopra nel capitolo vigesimoquarto: Attesocchè essendosi cominciato a moderare qualche poco l' antica disciplina, e la più stretta, e rigorosa osservanza della regola, cominciarono alcuni zelanti Religiosi a fare quello stesso, che anticamente fecero gli antichi Professori come sopra; cioè a vivere con qualche maggior osservanza, e strettezza: E quindi seguì che cominciasse anche tra questi un certo nuovo titolo degli Osservanti Riformati, a differenza degli antichi chiamati gli Osservanti della Famiglia, continuando tuttavia, conforme anche di presente continua, l' unità della Religione.

Per un lungo corso d'anni, vivendo solamente in conventi distinti: Come (per esempio) in Roma vivono gli Osservanti della Famiglia nelli Conventi d' Araceli, e di San Bartolomeo dell' Isola, e li Riformati nelli Conventi di San Francesco a Ripa, e di San Pietro in Montorio; e ciò per togliere gl' inconvenienti, che in uno stesso Convento vivessero persone di qualche diversa maniera di vivere, ma nel rimanente viveano sotto i medesimi Superiori Generali, e Provinciali, e solamente i Riformati avevano un certo Superiore, il quale si chiamava il Custode: Però da certo tempo si scorge una specie di maggior divisione: Attesocchè li Riformati hanno li Provinciali proprj, e celebrano i loro Capitoli Provinciali distinti, in maniera che circoscritto il Ministro Generale, ed il Commissario Generale, ed anche i Capitoli, e le Congregazioni Generali, ed in qualche cosa il Procuratore Generale dell'Ordine, sicchè così gli uni, come gli altri abbiano egualmente il voto attivo, ed il passivo nel Capitolo Generale, o nella Congregazione Generale, il restante del governo è diviso senza pregiudizio dell'unità dell'Ordine.

Da tempo moderno fu fatto un certo statuto, che nella carica del Commissario Generale Cismontano si dovesse osservare una certa alternativa; cioè che per un triennio dovesse essere degli Osservanti, e nell'altro de' Riformati, il che diede occasione a qualche disputa accennata nel Teatro: Però si suppone che ciò si sia abolito, nel che si lascia il suo luogo alla verità. A

A *Nel disc 6 di questo titolo.*

Stante

Stante dunque l'accennata divisione: Entra il dubbio, se si possa dare il passaggio da uno stato all' altro, cioè dalli Reformati agli Osservanti, o all' incontro: Nascendo la ragione del dubitare, che l'Istituto de' Riformati sia più stretto, e più rigoroso, e per conseguenza, che passando un Riformato a quei della famiglia, sia un passaggio dalla più stretta, alla più larga, il che è proibito: Ed (all' incontro) che passando dalla Famiglia alla Riforma, sia un passare ad una Religione più stretta, e per conseguenza, che vi bisogni il nuovo Noviziato: Tuttavia pare che sia ricevuto il contrario, per la ragione che venga stimata una stessa religione, con qualche poca differenza di vivere, sicchè sia rimesso all' arbitrio del Generale, e del Diffinitorio il concedere, overo il negare questa licenza. B

B *Nel disc. 37. di questo titolo.*

E' stato anche dubitato, se convenga in questa Religione, e particolarmente nella Riforma il permettere l' uso de' Gradi, e delle Precedenze di sopra accennate: O pure che si dovesse proibire, e tenere lo stile che tengono i Cappuccini: Per la ragione, che ad una Religione, la quale professa un così stretto stato di somma povertà, ed umiltà, non convenissero questi Gradi, ed Onorevolezze, li quali più tosto importano un certo fasto, e vanità mondana.

17

Nondimeno ragionevolmente fu stimato più probabile il permetterlo; non solamente per essere un' uso antico, e comune alla maggior parte delle Religioni: Ma ancora per quella ragione, la quale pare di maggior peso, e che debba prevalere alla suddetta opinione in contrario; cioè che essendo per altro nel vitto, e nel vestito, e nell' altre comodità corporali eguale la condizione degli ignoranti, e degli oziosi, come quella de' letterati, e degli studiosi, è di dovere di concedere alli letterati, ed alli benemeriti, almeno queste prerogative onorifiche, ed intellettuali: Così per distinguerli dagli altri: Come ancora per allettare la gioventù a gli studj, ed alle fatiche per il maggior profitto, e beneficio che ne ridonda, non solamente alla Religione, ma alla Chiesa universale, ed alla Religione Cattolica; mentre questa Religione attende egualmente all' una, ed all' altra vita contemplativa con l' orazioni, discipline, e digiuni, e coro; ed all' attiva con gli studj delle sacre lettere, e con le confessioni, dispute, e scritture contro gli eretici, e scismatici, ed anche alle missioni per la propagazione della fede, e negl' altri esercizj spirituali per la salute del prossimo: E per conseguenza vi bisogna un'allettamento allo studio delle lettere sacre, ed alle fatiche. D

18

D *Nel disc. 17. di questo titolo.*

Gode anche questa Religione la prerogativa, che li suoi Religiosi

Religiosi Reformati siano li Penitenzieri nella Basilica di San
19 Giovanni Laterano, dove vivono in una casa ad uso di Convento, sotto il Superiore dello stesso Ordine, il quale si dice Presidente.

E' incapace di possedere beni stabili, ed entrate, sicchè li suoi
20 professori siano Mendicanti per verità, perchè vivono della cotidiana, e vera ostiaria mendicità, dandosi una certa capacità per quegli usi, a quali non può supplire la suddetta ostiaria questuazione: Cioè, per l' Infermaria, per la Libraria, per la Chiesa, e Sacristia, per la Fabbrica del Convento, e cose simili; conforme anche si accenna nel suddetto capitolo ventesimo quarto, e nel Teatro. F

F *Nel disc. 35. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.

Della Religione del Terz'Ordine di San Francesco, chiamata de' Penitenzieri.

SOMMARIO.

1 *Dell'antico stato del Terz'Ordine Secolare.*
2 *Del Terz'Ordine Regolare.*
3 *Della maniera del suo governo.*
4 *Della superiorità del Generale degli Osservanti in questa Religione.*
5 *Conventi in Roma.*
6 *Del suo Istituto, ed esercizj.*

CAP. XXVII.

1 IL Terz'Ordine di S. Francesco, il quale si dice ancora de' Penitenti, o Penitenzieri, secondo la sua primiera introduzione, in tempo del medesimo Santo Fondatore, consiste propriamente in quei secolari, dell' uno, e dell' altro sesso, i quali avendo desiderio d'essere dell'ordine de' Minori, e non potendosi in essi ciò praticare per lo stato coniugale, furono consolati dal Santo con questo stato medio, sicchè usassero nel vestire quello stesso colore cinerizio, che per umiltà introdusse il Santo ne' suoi seguaci, e nella Religione da esso già fondata, e vivessero con qualche più ben regolato modo di quel che vivessero gli altri secolari: Maggiormente in quel secolo, nel quale nell' Italia, per le perniciose fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, overo de' Bianchi, e de' Neri, e per gli altri cattivi accidenti, si viveva con molta rilassazione, così nella vita spirituale, come nella civile.

Se gli diede il nome del Terz'Ordine, stante che il primo era quello già fondato dallo stesso santo Padre de' Religiosi chiamati Minori, nella maniera che si è detto di sopra: E l'altro era delle donne, con le sue istruzioni, e regole, le quali comunemente si attribuiscono da santa Chiara compatriota del Santo Patriarca: E per conseguenza questo fu detto il Terz' Ordine per rispetto che costituisse una certa terza specie tra li Religiosi, e li Secolari: Restandone tuttavia di presente l'uso in quelli, li quali volgarmente si dicono Oblati, overo Terziarj, o Bizzochere: E di quest'Ordine furono San Ludovico Re di Francia, Sant Ivo Avvo-

cato de' poveri, ed altri, essendo uno stato compatibile col laicale, con quello de' Chierici, ed anche de' Preti Secolari, come particolarmente era il suddetto Sant'Ivo.

Ma perchè alcuni di questi cominciarono a vivere collegialmente ne' Chiostri per prima in forma anacoretica, e dipoi riducendosi nelle Città, e ne' luoghi abitati a forma degli altri Religiosi: Quindi seguì, che doppo quietati diversi inconvenienti, li quali in quei secoli ne nacquero, insorse quest' altra Religione chiamata del Terz' Ordine, la quale nel vestito usa appunto lo stesso abito, che oggidì usano i Conventuali, in maniera che con difficoltà si distinguono, non scorgendovisi altra differenza, che in quella specie di Mozetta, la quale si porta nel Cappuccio nella parte d'avanti; cioè questi del Terz' Ordine l'usano in una certa forma piramidale, simile a quella della parte di dietro; che (all' incontro) li Conventuali l'usano tonda, il che generalmente da questi Religiosi si usa da per tutto, anche di là da' monti, ancorchè (secondo la diversità delle Provincie) l'abito soglia essere più, o meno ruvido, ed umile, con qualche maggiore, o minore strettezza, ed austerità della vita, secondo la diversità delle Provincie, overo delle Congregazioni: Essendo connaturale a quest' Ordine di San Francesco, più che a niun' altro, la troppo gran diversità del vivere, anche in una stessa Religione, o Congregazione, conforme si vede da quel che si accenna nel capitolo antecedente: Ed usano ancora questi del Terz'Ordine da tempo moderno, per meglio distinguersi da' Conventuali, il Cappello nero, mentre quelli l'usano dello stesso colore dell'abito.

Nella forma del governo si scorge ancora qualche differenza tra quelli dell' Italia, ed altri luoghi, e quelli della Spagna, e della Francia, e del Portogallo: Cioè, che quelli dell' Italia, e della Sicilia, della Dalmazia, e della Fiandra non sono soggetti al Generale de' Minori Osservanti, ma hanno il proprio Generale col titolo di Visitatore: E quelli della Spagna, della Francia, e del Portogallo soggiacciono al detto Generale solamente, avendo nel restante i proprj Vicarj, e Superiori con i proprj Capitoli rispettivamente, nel che si lascia il luogo alla verità, ed intervengono in quel Capitolo Generale, nella maniera che segue di tante altre Congregazioni, scorgendosi la diversità nelli governi particolari, così generali, come provinciali, e locali, e per conseguenza tra i membri, e non nel capo: Ma nell'Italia, e nell'altre accennate Provincie hanno de fatto il loro Generale col suddetto titolo di Visitatore, e celebrano il Capitolo Generale: Ed anche li Capitoli Provinciali con l'uso de' Diffinitori, e de' Provinciali con i Gradi di Magisterj, e quasi in tutto, e per

tut-

tutto, nella maniera che si è detto de' Conventuali.

Bensì che Sisto Quinto nella stessa Bolla, con la quale ridusse questo Terz' Ordine dell' Italia, e degli altri luoghi suddetti annessi alla suddetta forma di governo, overo che togliendo ogni dubbio, in quella lo stabilì, diede allo stesso Generale degli Osservanti una certa superiorità; cioè che potesse ogni Generale nel suo sessennio visitare questa Religione per se stesso una volta solamente: Ma o fosse, perchè il suddeto termine del sessennio sia breve a visitare la propria Religione così grande, overo perchè questo Generale rare volte compisce la sua Prelatura, per la pietà del Re di Spagna, che per lo più è solito nominarlo a qualche Chiesa Cattedrale, o Metropolitana in Spagna, overo in Italia, o nella suddetta Isola aggiunta della Sicilia, o per altro accidente, questa Giurisdizione nello spazio di tanti anni, dal tempo di detta Bolla, fino al presente non è stata posta in pratica: Per il che volendo un Generale sotto il Pontificato d'Innocenzo X. praticarlo, gli fu fatta gagliarda opposizione col suddetto motivo del non uso, e per altre ragioni, e per la seguita morte del suddetto Generale (a mia notizia) la questione rimane indecisa, conforme particolarmente se ne discorre nel Teatro; sicchè se ne lascia il suo luogo alla verità. A

4

A *Nel disc. 7. di questo titolo.*

Ha in Roma due Conventi, uno nella Chiesa di San Cosmo e Damiano in campo vaccino, e l'altro in quella di S. Paolo alla regola, e questi sono dell' Italia, oltre un altro Convento nella Chiesa della Madonna de' Miracoli incontro la porta del popolo, e vicino alla Chiesa della Madonna di Monte Santo de' Carmelitani, nel quale sono quelli del Terz'Ordine di Francia, li quali usano un'abito più ruvido, ed una maggior strettezza di vita, a piedi scalzi con l'uso de' zoccoli.

5

E' ancora Religione capace di beni stabili, e dell'entrate, nella stessa maniera ch'è quella de' Conventuali, dalla quale (conforme si è detto) almeno nell'Italia, e nell'Isola aggionta della Sicilia in poco differisce, sicchè si dicono Mendicanti per privilegio: Ed attendono ancora alla vita attiva con lo studio della Teologia Scolastica, e Morale, e con l' esercitarsi nelle prediche, e nelle confessioni, e negli altri esercizj spirituali, congiongendo anche la contemplativa con le orazioni, e col salmeggiare in Coro, conforme de' Conventuali, e degli Osservanti si è detto.

6

CA-

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO.

Della Religione de' Cappuccini.

SOMMARIO.

1 *Della fondazione.*
2 *Del modo di governo, e del Capitolo Generale.*
3 *De Capitoli Provinciali.*
4 *Esatta osservanza della povertà.*
5 *Il suo Istituto è nella vita più tosto contemplativa.*

CAP. XXVIII.

1 VErso il principio del decimosesto secolo, doppo già introdotta la restituzione dell' osservanza dell' antica regola di San Francesco in quella forma d' abito, che ancora oggidì usano li Minori Osservanti, e li Riformati cioè scalzi con l' uso de' zoccoli, senza barba, e col cappuccio tondo in forma circolare separato dalla tonica: Alcune persone religiose osservando l' antiche pitture di mosa ico, le quali anche di presente si vedono nelle tribune delle due Basiliche Patriarchali di Roma, e sono San Giovanni in Laterano, e Santa Maria Maggiore, nelle immagini di San Francesco, e di Sant' Antonio da Padova, con qualche giusto fondamento credendo, che tale fosse l' abito vero usato da questi Santi in quei primi tempi; mentre la forma delle suddette immagini fu fatta per ordine del Pontefice Niccolò Quarto, il quale fu professore di questo Ordine: Cioè con la barba lunga, con l' uso de sandali a piedi scalzi all' Appostolica, e con il cappuccio lungo piramidato attaccato alla tonica, ed in forma di quell' abito marinaresco, che più comunemente vogliono i scrittori dal Santo Patriarca si assumesse, quando spogliandosi delle vesti paterne, si diede a servir Dio, valendosi d' un' abito d' un marinaro del lago di Perugia.

2 Quindi seguì che fondarono nella suddetla forma d' abito questa Religione, la quale però fu chiamata de' Cappuccini, e ne' suoi principj il governo di questa Religione dalla Sede Appostolica fu appoggiato al Generale de' Conventuali; perchè confermasse il Vicario Generale de' medesimi, e vi avesse quella superiorità, che si accenna nel Generale degli Ago-

ſtiniani con alcuni Riformati, ed anche nel Generale degli Oſſervanti con diverſe Congregazioni, conforme ſi accenna di ſopra nel capitolo ventiſei.

Ma dipoi ſotto Paolo Quinto nel principio del corrente ſecolo decimo ſettimo, eſſendoſi molto ampliata, e reſa riguardevole, ne ſeguì la totale indipendenza, col ſuo proprio Generale, il quale fa una figura conſiderabile: Onde corre la tradizione, che a tempi noſtri dal Re di Spagna otteneſſe ancora quei medeſimi trattamenti, ed onori, li quali di ſopra ſi ſono accennati del Generale de' Minori Oſſervanti; nel che però ſi laſcia il ſuo luogo alla verità:

3 Si governa parimente queſta Religione nello ſteſſo modo, che ſi è detto dell' altre Religioni dell' Ordine de' Minori, overo di San Franceſco: Cioè di convocare il Capitolo Generale, ed in quello eleggere il Generale ogni ſeſſennio con l' uſo de' Diffinitori Generali, però con quella oſſervanza particolare, che il Generale poco riſiede in Roma, e nell' Italia, mentre ha in uſo di viſitare dentro il ſuo ſeſſennio tutta la Religione, ſicchè in Roma, e nell' Italia per lo più fa la figura di Generale più toſto il Procurator Generale con titolo di Commiſſario Generale, con deputazione dello ſteſſo Generale, al di cui arbitrio ſta rimeſſo: E l' elezione è libera, ſenza reſtrizione di Nazioni.

Ed in ogni triennio, o pure ogni dicidotto meſi, ſe così pareſſe al Generale, ſi convocano li Capitoli Provinciali con l' elezione del Provinciale, de' Diffinitori, e de' Guardiani, facendoſi parimente le Congregazioni ogn' anno per le deputazioni de' Superiori locali, li quali ſi chiamano Guardiani: Non ammettendoſi però i laici a queſta carica, come fanno i Minori Oſſervanti, e li Riformati.

4 Si mantiene queſta Religione in una eſatta oſſervanza della regola primiera, e particolarmente nello ſtato di ſomma povertà, con una lontananza totale dall' uſo, ed anche dal maneggio materiale del danaro, e con l' incapacità de' beni ſtabili, e dell' entrate anche in comune, vivendo con la cotidiana oſtiaria mendicità, ſecondo il primiero Iſtituto del Santo Fondatore; ſicchè ſono mendicanti per verità, perlochè ſta in molto credito, e ſtima: Avendo avuto contro le regole della prudenza umana Progreſſi grandi, e felici, non oſtante che in alcuni de' ſuoi Fondatori aveſse incontrato degli accidenti poco felici nel ſuo principio: E da ciò chiaramente ſi ſcorge la divina providenza, e che in queſte materie particolarmente non ha parte alcuna la prudenza umana, conforme anche ſi accenna di ſotto nel capitolo trenteſimo ſettimo.

Il

Il principale Istituto di questa Religione è più tosto della vita contemplativa, che dell' attiva, participando solamente dell' attiva
5 nella parte degli studj della Teologia, e della Predica; attesocchè si astiene dall' altre cose, alle quali attendono gli Osservanti anche Riformati; cioè di confessare, e d' intervenire nella pubbliche esequie, o di dare la sepoltura nelle loro Chiese: Eccetto alcuni casi, ne' quali ciò seguisse per una specie di limitazione della regola, conforme particolarmente occorre nelle Provincie Oltramontane, che per scarsezza de' sacerdoti secolari attendono ancora alle confessioni.

Si esercita ancora nelle missioni per la propagazione della fede ne' paesi degli infedeli, e degli eretici, e scismatici per molte Parti del Mondo: Ed in Gerusalemme vi ha un Convento.

In Roma ha un Convento solo, ma grande vicino quella porta, la quale si dice Salara verso il Monte Pincio. A

A *Di questa Religione si fa menzione nelli disc. 28. 29. 31. 35 di questo titolo.*

CAPITOLO VIGESIMONONO.

Della Religione degli Agostiniani Eremiti: E delle sue divisioni, o Riforme.

S O M M A R I O.

1 *Dell' antica Religione di S. Agostino.*
2 *Della fondazione degli odierni Agostiniani.*
3 *Si dicono Mendicanti; e del suo Istituto.*
4 *Del governo, e de' Capitoli Generali, e Provinciali, ed Assistenti.*
5 *Di alcune Congregazioni.*
6 *Delli suoi Gradi.*
7 *Il Sacrista del Papa è di questa Religione.*
8 *Della durazione degli Assistenti se muore il Generale.*
9 *Delle sue Riforme.*
10 *Del passaggio dalla Religione antica alla Riformata.*
11 *Della Congregazione de' Coloriti.*

C A P. XXIX.

1 ANcorchè questo Santo fosse ne' primi tempi della Chiesa doppo la sua tranquillità dalle persecuzioni de Gentili, fu però nel tempo dell' altra non inferiore persecuzione degli Eretici Manichei, Donatisti, Pelagiani, e Semipelagiani, quali tutti confutò in Scritto, ed in voce, sicchè la Chiesa lo chiama il Martello degli Eretici, quantunque la sua regola della qual si è parlato di sopra nel capitolo vigesimo secondo, avesse un gran seguito, particolarmente per il governo delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane da Vescovi: sicchè nello stesso tempo che viveva il Santo Fondatore, S. Aureliano Primate dell' Africa si valse di dieci suoi Religiosi, creandoli Vescovi: Ed ancora in quelli, li quali si dicevano Canonici Regolari; mentre la suddetta Regola principalmente fu istituita per questo fine; cioè del modo col quale dovesse vivere un Vescovo con li suoi Canonici, o Chierici, e che questi si abilitassero per il governo delle Chiese, conforme si è discorso di sopra nel suddetto capitolo ventesimo secondo: Nondimeno non aveva una forma di Religione Generale con la comunicazione delle Provincie, nella maniera che oggidì si pratica per quelche nel suddetto luogo si è accennato.

2 Però dopo un lungo corso d' anni, non essendo certo il principio, per scorgervisi qualche varietà d' opinioni (E nel che si lacia il suo luogo alla verità) Alcuni servi di Dio cominciarono a me-

a menare una vita anacoretica ſotto queſta regola di Sant' Agoſtino, perlochè ſi dicevano gli Eremiti di Sant' Agoſtino, ma non avendo forma totale di Religione overo ſecondo lo ſtato di quei tempi eſſendoſi rilaſſati dall' antico ſpirito, San Guglielmo Duca d' Aquitania datoſi alla vita eremitica gli diede forma di Religione nel ſecolo duodecimo, e ſi diſſero per qualche tempo Guglielmiti.

Ed eſſendo nel principio del ſecolo decimo terzo nato nella Chieſa Latina il nuovo genere di Regolari chiamati Mendicanti, con le due di ſopra accennate Religioni de' Predicatori, e de' Minori: Quindi poco dipoi, che era ſeguita l' approvazione delle ſuddette, e nello ſteſſo ſecolo anche verſo i principj fu dalla Sede Appoſtolica formalmente, e più eſpreſſamente approvata queſta Religione chiamata degli Eremiti di Sant' Agoſtino dello ſteſſo genere de' mendicanti, ed in tal maniera fu ridotta a forma di Repubblica, o d' Univerſità col principale Iſtituto della vita contemplativa conveniente agli Eremiti, più che dell' attiva, e con la vera mendicità.

In progreſſo di tempo però seguì anche in queſta Religione quello ſteſſo, che ſi è detto nelle ſuddette di San Domenico, e di San Franceſco. Cioè, che avendo cominciato i ſuoi profeſſori

5 ad approfittarſi nello ſtudio delle Sacre Lettere, e nell' eſercizio della vita attiva con le diſpute contro gli eretici, ſciſmatici, ed infedeli, ed anche con le prediche, e con le confeſſioni, e con gl' altri eſercizj ſpirituali, fu ſtimato dalla Sede Appoſtolica, che ciò foſſe più opportuno per la ſalute dell'anime, e per beneficio della Chieſa Cattolica; per lochè con i ſuoi privilegi fu moderato l' antico rigore nel vitto, e nel veſtito coll' abilitazione a poſſedere de' beni ſtabili, ed entrate; che però gli reſta il nome de' Mendicanti, ma per privilegio, ed anche il nome d' Eremiti per dinotare l' antica introduzione; atteſocchè nel rimanente da molto tempo ſono viſſuti, e vivono nelli Conventi dentro le Città, e li luoghi abitati a forma della vita attiva, più che della contemplativa, tenendo anche queſta unita con le orazioni, e col ſalmeggiare in Coro, nella maniera che ſi è detto delli Predicatori, e de' Minori.

Si governa parimente col Capitolo Generale a tempo, cioè in ogni ſeſſennio, nella maniera che fa la maggior parte dell' al-

4 tre Religioni, ed in eſſo ſi eleggono il Generale, il Procurator Generale, e gl' infraſcritti Aſſiſtenti, ed in queſto Capitolo intervengono il Generale, e gli Aſſiſtenti attuali, il Procurator Generale, i Provinciali, ed un altro vocale eletto per ogni Provincia, ed altri.

Il Generale ha per ſuoi conſiglieri alcuni Officiali chiamati Aſſiſtenti, li quali anticamente erano due, uno de' quali

era cismontano, e l'altro oltramontano: Però verso il fine del secolo decorso, overo circa il principio del corrente, sotto Clemente Ottavo furono costituiti di ciascuna Nazione; cioè dell' Italia, della Spagna, della Francia, e della Germania, e fanno quella figura che nell'altre Religioni fanno i Diffinitori col voto in alcune cose decisivo, ed in altre consultivo, e perciò col Generale formano il Diffinitorio: E parimente ha la distribuzione delle Provincie, nelle quali si convoca il Capitolo per l'elezione del Provinciale, e degli altri Officiali, ed anche per la creazione delli Superiori locali, li quali si chiamano Priori: Eccetto alcuni Conventi principali, li quali non sono soggetti al Capitolo della Provincia, ma si dicono di mensa del Generale, dal quale vengono deputati immediatamente i Priori, nella maniera che si è detto de' Conventuali: Ma li termini di questi Capitoli Provinciali sono varj; attesocchè nell' Italia si celebrano ogni due anni, nell' altre Provincie oltramontane ogni tre, e nell' Indie ogni quattro, essendo questa Religione dilatata per tutto il Mondo Cattolico, come l'altre due di Domenicani, e Francescani, delle quali di sopra si è discorso.

Riceve questa Religione qualche divisione fra se stessa; ma insensibile, e di poca apparenza appresso il Mondo, cioè d'alcune Congregazioni: Come particolarmente è quella, li di cui Religiosi vivono in Roma nel Cenvento della Chiesa di Santa Maria del Popolo, attesocchè quasi niente differiscono nell'abito, e nell'apparenza dell' Ordine più Generale, il quale in Roma ha il Convento nella Chiesa di Santo Agostino, ed un altro piccolo nella Chiesa di San Matteo vicino Santa Maria Maggiore della Cogregazione di Perugia; ma però costituiscono una certa Congregazione, la quale si dice di Lombardia con il proprio Vicario Generale, sotto la visita, e qualche giurisdizione del Generale di tutto l' Ordine.

5

In questa Religione vi è ancora l'uso de' Cradi; cioè de' Baccellieri, e di Maestri, e di Predicatori, come si è detto delle Religioni de' Domenicani, e Conventuali: E questo Magistero, a somiglianza di quello della Religione di San Domenico, è più raro, e più difficile ad ottenere, col passaggio per molti Gradi, e dopo lungo tempo di Religione, e per conseguenza sta in qualche maggior stima, e gode molte prerogative.

6

Gode anche questa Religione la prerogativa, che un Religioso di essa sia il Sagrista del Papa.

7

E' occorso in pratica nell' età nostra disputare; se morendo, overo essendo promosso dentro il sessennio il Generale, sicchè occoresse di convocare il Capitolo Generale per l' elezione del nuovo Generale, debba ciò pregiudicare a gli Assistenti, l' Officio de' quali per il suo corso ordinario deve durare il sessennio, onde si debba venire all' elezione degli Assistenti nuovi, o pure che

8

debbano continuare: E fu risoluto che la continuazione camminarebbe, quando senza convocare il Capitolo Generale, da qualche diffinitorio particolare si facesse l' elezione provisionale d' un Vicario Generale in luogo del morto fino al compimento del sessennio, nella maniera che per li suoi statuti suol praticare la Religione de' Minori Osservanti; e de fatto nella nostra età l' ha insegnato la pratica, ma non già quando si venisse alla convocazione del Capitolo Generale; attesocchè in tal caso si forma tutto il corpo di nuovo, il che ancora è occorso disputare in alcune altre Religioni, conforme s' accenna nel Teatro. A

A. Nel disc. 4. di questo tit.

9. Ha patito ancora questa Religione quelle stesse divisioni, e Riforme, le quali si sono accennate nella Religione di San Francesco; mentre oltre diverse Congregazioni con diverse maniere di vivere, nel secolo passato insorse una Riforma chiamata de' Scalzi Agostiniani, con l' abito ruvido, anche nero, come l' Ordine principale, col cappuccio aguzzo, con piedi scalzi, con i sandali all' uso de' Cappuccini: Con questa differenza tra li Religiosi di quà, e quelli di là da' Monti, che questi nostri non hanno l'uso della barba, ma portano il volto raso: Ed all' incontro di quelli di là da' Monti, alcuni hanno l'uso della barba lunga, come i Cappuccini, ed altri non, costituendo diverse Congregazioni, e governandosi separatamente con i proprj Vicarj Generali sotto qualche visita, e superiorità del Generale di tutto l' Ordine: E questi Religiosi Riformati d' Italia hanno in Roma due Conventi: Uno nel Corso, il quale si dice di Gesù e Maria: E l' altro verso Termini sotto il titolo di San Niccola di Tolentino: E gli Oltramontani hanno altri Conventini, overo Ospizj, e particolarmente uno nella Trinità de' Monti, quasi dirimpetto al Convento de' Cappuccini, governandosi con regole, e statuti diversi da quelche faccia l' Ordine antico, nella maniera che generalmente occorre in tutte le Riforme.

10. Viene questa Riforma stimata come una Religione diversa dall' antica, all' effetto che si dica di farsi il passaggio da una Religione più larga ad un' altra più stretta, ed all' incontro: Che però, quando si conceda il passaggio, vi bisogna il nuovo Noviziato.

11. Vi è ancora un altra specie di Riforma nella Calabria con un abito ruvido di un certo colore di tanè, li quali si dicono li Coloriti, e questi intervengono ancora nel Capitolo Generale, ed hanno il voto nell' elezione del Generale, e degli altri Prelati, il che non segue nelli Scalzi suddetti, con altre simili Congregazioni, essendovene anche dell' altre.

CAPITOLO TRENTESIMO.

Della Religione Carmelitana: E delle sue Riforme, e divisioni.

SOMMARIO.

1 *Antichità, ed origine.*
2 *E' una delle quattro Mendicanti.*
3 *Suo Istituto, e capacità.*
4 *Delli Gradi che usa; e della maniera del governo.*
5 *Capitoli Generali; e Provinciali.*
6 *Divisione in diverse Congregazioni.*
7 *Delli Scalzi di Santa Teresa.*

CAP. XXX.

1 VAnta questa Religione un origine, overo una antichità sopra tutte l'altre, come fondata nel Monte Carmelo dalli Profeti Elia, ed Eliseo, li quali furono molto prima della venuta del Verbo, e della nostra Redenzione, e ciò per antica tradizione, anche autenticata da varj Sommi Pontefici, e gravi Scrittori: Bensì che questa origine non giova per quelle prerogative, che porta l'antichità; attesocchè questa va regolata dal tempo, che la Sede Appostolica l'abbia approvata: Che però lasciando il suo luogo alla verità sopra l' opinione, o la tradizione, che circa il principio del quinto secolo nello stesso Monte Carmelo per Giovanni Patriarca di Gerusalemme si restituisse il suddetto antico Istituto delli Santi Elia, ed Eliseo, con regole dal medesimo prescrittegli: E regolandosi dall' approvazione della Sede Appostolica seguita doppo che di questo Istituto si ebbe la notizia nell' Italia: Ciò seguì nello stesso principio del secolo decimoterzo, nel quale nacque questo nuovo genere di Mendicanti, del quale ancora sono li professori di quest' Ordine: Che però queste quattro si dicono le pri-2 me, e quasi coetanee Religioni Mendicanti: Cioè: Di Domenicani: Di Francescani: Di Agostiniani: E di Carmelitani: Attesocchè, sebbene molte altre Religioni, delle quali di sotto si discorre, sono ancora del genere de' Mendicanti, e godono de' medesimi privilegi: Nondimeno ciò è seguito per una aggiunta, overo per un' assimilazione; mentre propriamente le quattro le quali

quali per antonomasia si dicono le Mendicanti, sono queste, come approvate dalla Sede Appostolica quasi nello stesso tempo con poca differenza, essendo seguita la fondazione dell'altre molto tempo dipoi.

Per la stessa ragione però accennata di sopra nelle suddette tre altre Religioni, la Sede Appostolica dispensò al rigore del primo Istituto, il quale era ancora di Mendicanti veri: E perciò questi Religiosi, li quali nella loro origine erano dediti principalmente alla vita contemplativa a forma d'Anacoreti, si resero ancora operarj nella vita attiva per servizio della Chiesa, e della Religione Cattolica, fondando de' Conventi dentro le Città, ed i luoghi abitati, e possedendo de' beni stabili, e delle rendite, con maggior comodità nel vitto, e nel vestito, per la coltura dello studio delle Sacre Lettere, con attendere alle prediche, alle confessioni, alle dispute, ed a gli altri esercizj della vita attiva: Ritenendo tuttavia la contemplativa con le orazioni, e col salmeggiare in Coro; e però si resero come gli altri Mendicanti per privilegio.

3

Usa parimente gli stessi Gradi di sopra accennati nell'altre Religioni: De' Lettori: De' Bacellieri: E de' Maestri: Ed il governo parimente si muta col Capitolo Generale ogni sessennio, nel quale s' eleggono il Generale, ed il Procuratore Generale, e gli altri Officiali, a i quali si dà il nome di compagno, e di secretario, conforme l'uso de' Conventuali.

4

Ha parimente l' uso delle Provincie, nelle quali si tiene lo stesso stile dell'altre Religioni, di celebrare il Capitolo ogni triennio, e s'eleggono il Provinciale, ed alcuni altri Officiali: Come ancora si deputano li Superiori locali col titolo di Priori, li quali sono ancora triennali: E vi è lo stesso uso d' alcuni Conventi principali non soggetti alla Provincia, ma immediatamente al Generale, dal quale si deputa il Superiore con lo stesso titolo di Priore: E questi Priori deputati dal Generale, li quali sono quattro; cioè della Traspontina di Roma: Dello Studio Generale di Parigi: Del Carmine Maggiore di Napoli: E dell'Annunziata di Trapani in Sicilia, hanno il luogo, e voce nel Capitolo Generale, nella maniera che l'hanno i Provinciali, e gli altri vocali eletti dalle Provincie.

5

Anche in questa Religione (senza l' alterazione dell' Istituto nel vitto, e nel vestito, e nella capacità di possedere delle robbe, e dell' entrate) vi è una specie di divisione, però sotto la Superiorità maggiore del medesimo Generale, ancorchè gli altri Prelati, e Superiori siano diversi: Cioè una Congregazione, la quale si dice di Mantova, li di cui professori si distinguono dagli altri dell' Ordine Generale, ed antico, con qualche diversità d'

6

abito:

abito: Attesocchè l' abito è uniforme nella tunica inferiore, con lo scapolare, e cappuccio di color leonato, volgarmente detto tanè, solito adoprarsi dagli Eremiti, con la cappa superiore, e col cappuccio bianco; però quelli dell'uso antico non portano barba, e portano il cappello nero: E questi della Congregazione di Mantova hanno la barba, e portano il cappello bianco, ed anche vi si scorge qualche poca differenza nella forma del governo.

Hanno questi della Congregazione di Mantova il Convento in Roma presso la Chiesa di San Grisogono, e quelli dell' Ordine Generale tengono più Conventi: Uno, cioè nell' accennato luogo di Santa Maria della Traspontina: L'altro in San Martino de' Monti: Il terzo vicino la Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Vi è ancora un'altra Congregazione alquanto più osservante del primiero Istituto, la quale usa lo stesso abito dell'Ordine Generale, con la sola differenza di qualche maggior ruvidezza di panni nel vestito, parimente sotto la maggior superiorità, e dipendenza del Generale: E questi sono quei Religiosi, li quali hanno in Roma il Convento nella Chiesa della Madonna di Monte Santo, vicino alla porta del popolo.

Nel secolo passato da Santa Teresa fu introdotta una Riforma di quest' Ordine, con l'uso dello stess' abito, cioè sotto bruno, o tanè, e sopra bianco, ma con panni molto più ruvidi, ed a piedi scalzi con l'uso de sandali, e con la regola molto più stretta, e rigorosa, con l'uso però della vita attiva nello studio delle Sacre Lettere, e nelle prediche, confessioni, e dispute, e negli altri esercizj: Ritenendo però la vita contemplativa delle orazioni, e del salmeggiare in Coro: E sono ancora capaci di possedere de' beni stabili, ed entrate in comune.

Fu questa Riforma dalla suddetta Santa introdotta nella Spagna, e dipoi s'introdusse ancora nell'Italia verso il principio del secolo corrente, essendosi fondato il primo Convento nella Città di Genova, e doppo in Roma in Trastevere, nel luogo il quale si dice la Madonna della Scala, ed indi se ne fondò un' altro a Termini nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria. E perchè questa Religione è molto applicata all' uso delle Missioni per la propagazione della fede ne' paesi d'infedeli, d'eretici, e di scismatici in molte Parti del Mondo; per questo la Sacra Congregazione della propagazione della Fede teneva un seminario di Missionarj nello stesso Convento della Vittoria, sotto qualche suo governo, e ciò cagionava qualche scissura con i Superiori locali: Quindi da tempo moderno questo seminario è stato trasportato alla Chiesa di S. Pancrazio fuori delle mura, per la suppressione di quella Religione, la quale aveva quel Convento.

Come

Come ancora essendo nato de' dispareri tra questi Scalzi d' Italia, e quelli di Spagna, con autorità Appostolica sotto Clemente Ottavo ne seguì la divisione: Che però quelli di Spagna costituiscono come una Congregazione particolare, e separata col proprio Generale, e gli altri Officiali: E nel resto, così per l' Italia, come per tutte quelle Parti del Mondo, e dell' Indie, alle quali questa Religione si è molto stesa, la Religione si governa, e si rappresenta dal Capitolo Generale, il quale ogni triennio si celebra per il più in Roma, ed in esso si eleggono il Generale, il Procuratore Generale, quattro Diffinitori, ed altri Prelati, con una totale independenza dall' Ordine antico, il quale si dice de' Carmelitani Calzati, a differenza di questo, il quale si dice de' Carmelitani Scalzi, overo dell' Ordine di Santa Teresa: Ed i suddetti Scalzi di Spagna, li quali si governano separatamente da questi d' Italia (per le loro occorrenze nella Corte) vi tengono un Procuratore con alcuni Religiosi in un Ospizio attaccato alla Chiesa di San Carlo alle quattro fontane nella strada, la quale si dice del Quirinale, overo Pia.

Ha parimente questa Riforma l'uso delle Provincie, sicchè celebra i suoi Capitoli Provinciali ogni triennio: Ed il Capitolo Generale si costituisce dalli suddetti Diffinitori: Dalli Provinciali: E da due Religiosi d' ogni Provincia, e forse altri: Ed il Provinciale è costituito dalli Priori locali, e da un altro di ciascun Convento: E dalli Diffinitori Provinciali, e forse altri. A

A *Nel disc. 20. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Della Religione delli Trinitarj della Redenzione de' cattivi: E della ſua Riforma.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Iſtituto; e che ſiano Mendicanti.*
3 *Abito; e diverſità ſopra queſto.*
4 *Modo di governo, e di Capitoli.*
5 *Singolarità di più Capitoli Generali.*
6 *Riforme.*

CAP. XXXI.

1 VErſo quello ſteſſo tempo, che piacque alla divina providenza di dare alla ſua Chieſa (in tante oppreſſioni d'eretici, e d'infedeli) il ſuſſidio di molte Religioni, e particolarmente delle quattro Mendicanti di ſopra accennate: Anzi prima (per divina revelazione) da San Giovanni di Matta, e da altri ſuoi Compagni con l'approvazione della Sede Appoſtolica, nel principio del più volte accennato ſecolo decimoterzo, fù eretta queſta Religione per lo Riſcatto de' fedeli dalla ſervitù degli infedeli, ſotto il nome della Santiſſima Trinità della Redenzione de' cattivi: Lo Iſtituto della quale principalmente conſiſte nel procurare da fedeli delle Limoſine, ed anche d'impiegarvi delle proprie rendite, ed emolumenti, all'effetto di riſcattare i Criſtiani, li quali ſi ritrovaſſero nella ſervitù delli Saraceni, e ſe biſognaſse di dare anche ſe ſteſſi in ſervitù per tal'effetto.

2 Queſta Religione fù parimente fondata con i principj della povertà, e con lo Iſtituto della vita più ſtretta, e rigoroſa, ſicchè parimente cammina ſotto il genere de' Mendicanti, e gode i loro privilegi: Ma in progreſso di tempo, in eſsa ſeguì quello ſteſso, che ſi è detto di ſopra dell'altre Religioni Mendicanti; cioè che, o per uſo, overo per privilegi Appoſtolici ſi ſia coſtituita in iſtato di Religione a vita più comoda, con la capacità de' beni ſtabili, e dell'entrate, onde parimente di preſente ſono Mendicanti per privilegio.

L'abito è tutto bianco, così di ſotto, come di ſopra, con una

Croce

Croce grande in petto sopra lo scapolare di due colori; cioè rosso, e torchino, conforme si vede de' suoi Religiosi, li quali in Roma hanno il Convento nella Chiesa della Trinità a i Monti, vicino l'altra Chiesa della Trinità, la quale si dice de' Monti de' Padri Minimi: E solamente in alcune provincie di Spagna usano un' abito diverso; cioè la tonica, e lo scapolare bianco, e la cappa con il cappuccio di color bruno, che in Italia si dice tanè: Però da qualche tempo hanno assunto la cappa di color nero nella stessa forma che l' usano li Padri di San Domenico, sicchè da questi non differiscono, eccetto che nel suddetto segno della Croce, che portano sopra lo scapolare, il quale facilmente si cuopre dalla cappa, per lo che il caso ha portato qualche lite con la suddetta Religione di San Domenico, secondo quello se ne accenna nel Teatro. A

3

A
Nel disc. 21. di questo titolo.

Si governa questa Religione con l'uso più comune dell' altre; cioè col Capitolo Generale, il quale si celebra ogni sessennio, e vi si eleggono il Generale: Il Procuratore Generale: Li Visitatori, ed altri Officiali: Ed è anche divisa in Provincie, in ciascuna delle quali si celebra ogni triennio il capitolo per l' elezione del Provinciale, e delli Superiori locali.

4

Vi si scorge però una certa singolarità, della quale si discorre più distintamente nel Teatro; cioè sopra un certo possesso, che pretendono avere quattro Provincie della Francia, che ad esse solamente spetti il celebrare il Capitolo Generale, e di eleggere il Generale, e gli altri Offiziali per tutta la Religione, senza che l' altre Provincie v' intervengano: Ma non essendosi questa consuetudine giuridicamente giustificata; è seguito nell' età nostra, che con decreti Appostolici ad istanza dell' altre Provincie si è celebrato un Capitolo Generale in Roma, con l' elezione di un' altro Generale, e degli altri Officiali ogni sessennio per le altre Provincie. B

5

B
Nel discor. 2. di questo titolo e nel Supplemento.

In questa Religione nel secolo passato è insorta parimente in Ispagna, ed in Francia quella Riforma, la quale si è accennata di sopra nelle Religioni di San Francesco: Di Sant'Agostino: E del Carmine; e questi Riformati hanno ancora li Conventi in Roma; cioè quelli di Spagna nella Chiesa di San Carlo alle quattro fontane vicino al Quirinale: E quelli di Francia nella Chiesa di San Dionisio, ivi attaccata.

6

L'abito dell'una, e dell'altra all'uso delle Riforme è rozzo, a piedi scalzi con l'uso solamente de' sandali, e con una vita stretta, e molto austera, particolamente dall'astenersi da cibi pascali.

Differiscono però tra esse nell' abito; attesocchè quelli di Francia l' usano tutto bianco, secondo l' uso generale della Religio-

ne antica, e quelli di Spagna (forse perchè la Riforma sia nata nelle Provincie di sopra accennate, le quali come sopra usano il mantello di diverso colore) hanno la cappa di detto color bruno, il quale in Italia si dice tanè, ed in Ispagna si dice tanè: E di questa Riforma di Spagna si discorre nel Teatro nel titolo delle Decime in questo medesimo libro, in occasione delli privilegi, che gode dell'esenzione dalle decime. C

C *Nel discorso 4. nel titolo delle Dote.*

CA-

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Della Religione di Santa Maria della Mercede, parimente per lo Riſcatto de' Criſtiani dalle mani degl'infedeli.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Mutazione di forma, o di ſtato.*
3 *Dell'abito.*
4 *Di altre coſe.*
5 *Riforma.*

CAP. XXXII.

1 Essendoſi fondata in Francia, overo in Roma, ed in Francia più dilatata la Religione per lo Riſcatto de' fedeli dalle mani degl' Infedeli, ſotto il titolo della Santiſſima Trinità, conforme nel capitolo precedente ſi è accennato: Seguì anche dipoi in Iſpagna (per divina rivelazione, come piamente ſi crede) lo ſteſso Iſtituto fondato dalli Santi Pietro Nolaſco, e Raimondo Pegnaforte, approvato dalla Sede Appoſtolica nel più volte accennato principio del ſecolo decimoterzo, il quale fu una madre così feconda di tante Religioni.

Quanto dunque nel diſcorſo antecedente ſi è detto dell' altra Religione ſuddetta ſopra lo Iſtituto d'attendere al Riſcatto de' fedeli, anche col voto di reſtare in pegno a potere degli Infedeli, quando biſognaſſe per liberazione de' Criſtiani, ſi adatta a queſta Religione.

2 La ſua primiera fondazione fu a forma di Religione Militare, in laici più che in Chierici: Ma eſsendovi ancora miſchiati de' Chierici, e de' Sacerdoti, nella maniera che di preſente ſi vede nelle Religioni di San Giovanni Geroſolimitano, di San Giacomo di Spata: Ed eſſendo tra queſti due diverſi generi di perſone inſorte alcune ſciſsure: Quindi seguì, che in progreſso di tempo ſi riduceſse a quella forma di Religione Clauſtrale, conforme

forme di presente si vede, e ciò fu verso il principio del secolo decimoquarto.

L'abito di questa Religione è parimente bianco, così nella to-
3 nica, e nello scapolare, come anche nella cappa: Scorgendosi solamente tra questa Religione, e l' altra detta di sopra qualche poca differenza nella forma dell' abito, ed anche nel segno della Croce, che parimente questi portano in petto, non di saia cuscita nello scapolare, come gli altri Trinitarj, ma in un pezzetto piccolo di tavola, o di cartone, dove è dipinta la Croce, con sotto l'arme di quel Re d' Aragona, il quale (secondo un' opinione) fu uno de' Fondatori: E secondo l'altra ne fu fautore, conforme si vede nelli suddetti Religiosi.

In Roma hanno il Convento nella Chiesa di Sant' Adriano in
4 campo vaccino alle radici del Campidoglio: Ed in Italia questa Religione ha pochi Conventi, sicchè per la maggior parte si può dire, che tutta sia in Ispagna, dove fa il suo Capitolo Generale, per lo che molto di raro occorre nella Corte Romana trattare in pratica di questa Religione, e del suo Istituto.

Anche questa Religione ha la sua Riforma, con l' Istituto più stretto, così nell'abito più ruvido, ed a piedi scalzi con i sandali,
5 come ancora con la vita più rigorosa, secondo l'uso generale delle Riforme, ma con la capacità di possedere delle robbe, stabili, e dell'entrate; e del governo particolare del proprio Generale, o Vicario, come gli altri Riformati Trinitarj di sopra accennati: Ed in Roma questi Riformati hanno il Convento nella Chiesa di S. Giovanni volgarmente detta di S. Giovannino, vicino il Monastero delle Monache di S. Silvestro de Capite.

CA-

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Della Religione delli Servi della Beata Vergine.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Del modo del ſuo governo.*
3 *Gradi letterarj.*
4 *Conventi in Roma.*
5 *Alcuni Religioſi di vita più ſtretta.*

CAP. XXXIII.

1 FOndarono queſta Religione, nel tante volte accennato ſecolo decimo terzo, ſette Servi di Dio nobili Fiorentini nel Monte Senario vicino Fiorenza col Titolo de' Servi della Beata Vergine: Ed il quinto Generale, e gran propagatore ne fu San Filippo Benizj, nobile Fiorentino.

E' queſta Religione dello ſteſſo genere de' Mendicanti, con la medeſima origine di mendicità per verità e con la ſtrettezzà della vita, più anacoretica, e contemplativa, che attiva conforme di ſopra ſi è detto di molte Religioni Mendicanti: Ma in progreſſo di tempo, per le ſteſſe ragioni accennate nelle quattro principali Religioni Mendicanti, fu anche il primiero Iſtituto moderato con privilegi, e con le permiſſioni Appoſtoliche, poſſedendo de' beni, e dell' entrate, per lo ſteſſo buon fine del maggior beneficio, il quale ne riſultava alla Chieſa Cattolica, ed alla ſalute dell' anime, con lo ſtudio delle Sacre Lettere, e con li eſercizj delle prediche, diſpute, e confeſſioni, ed altri ufficj della vita attiva ſenza laſciare la contemplativa nelle orazioni, e nel ſalmeggiare in Coro, nella maniera che dell' altre Religioni Mendicanti ſi è detto; per il che anche diventò Religione capace, e Mendicante per privilegio.

2 Si governa con l'uſo del Capitolo Generale ogni ſeſſennio, nel quale ſi eleggono il Generale: Il Procurator generale; ed alcuni altri Officiali, ed ha ancora l' uſo delle Provincie, e de' Capito-

Capitoli Provinciali ogni triennio, così nell' Italia, come fuori.

Usa ancora i Gradi Letterarj de' Bacellieri, e de' Maestri, ed anche de' Reggenti degli studj, conforme usano quasi tutte le altre Religioni Mendicanti di sopra accennate, e particolarmente i Conventuali: Ed il suo abito è tutto nero nella stessa forma di quelli di San Domenico, con quella differenza che questi usano la cappa, ed il cappuccio nero, ma la tonica, e lo scapolare bianco, e quelli il tutto nero.

In Roma ha due Conventi; Uno cioè nella Chiesa di San Marcello: E l' altro in quella di Santa Maria in Via, essendo l'una, e l'altra Titoli Cardinalizj. A

A *Se ne discorre nel disc. 34. nel titol. della Giurisdizione.*

In alcuni luoghi dell' Italia vi sono degli Eremi di quest' Ordine; cioè alcuni Religiosi, li quali vivono con una maggior strettezza di vita, e con l' uso d' un abito più ruvido, conforme si suppone, che si costumi ne' Conventi della Germania, dove si va quest' Ordine alla giornata dilatando con molti progressi.

CA-

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Della Religione di San Francesco di Paola, chiamata de' Minimi.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Mendicante; e come.*
3 *Suoi Conventi in Roma.*
4 *Applica ancora alla vita attiva, ancorche il suo principale Istituto sia della contemplazione.*
5 *Forma di governo; e delle maniere della precedenza.*
6 *E' divisa in Provincie.*
7 *Religione stimata molto stretta:*

CAP. XXXIV.

1 EMolando questo servo di Dio l' altro dello stesso nome; cioè San Francesco d' Assisi, nella santa, e virtuosa umiltà; fondando questa Religione approvata dalla Sede Appostolica verso il fine del secolo decimoquarto, diede alli suoi alunni il Titolo de' Minimi, come inferiori all' Ordine de' Minori, già fondato dal suddetto suo esemplare, con un'Istituto molto stretto, e rigoroso, così nel ruvido vestito a piedi scalzi con l' uso de' zoccoli, come ancora nel vitto di continua quadragesima in tutto il tempo, negando l' uso, non solamente della carne, ma anche dell' ova, e delli latticinj, eccetto il caso dell' infermità, sicchè viene stimata una Religione delle più strette, che vi siano.

2 Nella sua fondazione era ancora Mendicante per verità; cioè che senza beni stabili, e senza entrate si dovesse vivere con la vera mendicità: Ma parendo poco praticabile questa forma di vita in una continua quaresima, con le sole limosine cotidiane, e con il patimento anche nel vestire: Quindi seguì, che con Appostolica autorità, fu moderato il primiero rigore, permettendosegli di andare calzati, ed anche di possedere de' beni stabili, e dell' entrate: Che però, si dicono parimente Mendicanti per privilegio

conforme sono tanti altri detti di sopra: Ritenendo però il rigore del primiero Istituto nell' accennato vitto quadragesimale continuo.

In Roma questa Religione possiede tre Conventi: Uno, cioè nella Chiesa della Trinità de' Monti per alcune nazioni solamente, e particolarmente per la Francese: L' altro col titolo di San Francesco di Paola, vicino la Chiesa di San Pietro in vincola per la sola nazione de' Calabresi compatrioti del santo Patriarca: Ed il terzo col titolo di Sant' Andrea delle Fratte, indifferente per li Romani, e per gli altri.

3

Si è dilatata questa Religione per l' Italia, per la Spagna, e la Francia, ed altre Parti del Mondo Cattolico, così per il numero de' Conventi, e de' Religiosi, come per l' asprezza de' paesi, molto più di quelche l' umana credenza per il rigore della vita forse portava: Ed ancorchè il suo primiero Istituto fosse principalmente della vita contemplativa, più che dell' attiva: Tuttavia li suoi professori, per i sensi del medesimo Santo Fondatore, si applicano anche alla vita attiva con lo studio delle Sacre Lettere, e con le prediche, dispute, confessioni, e con altre funzioni spettanti a questa vita: Ritenendo anche l' altra contemplativa, con le orazioni, e col salmeggiare in Coro;

4

Il suo governo è simile a quello dell' altre accennate Religioni Mendicanti; cioè di celebrare il Capitolo Generale ogni sessennio, nel quale si eleggono il Generale, il Procuratore Generale, il quale si dice il Zeloso, e tre Compagni del Generale, col quale costituiscono il Diffinitorio, ed hanno il governo della Religione: E si dicono Socj col voto decisivo, nella maniera che in molte di sopra accennate Religioni hanno li Diffinitori, e gli Assistenti, ed in altre di sotto hanno li Consultori.

5

Che però è occorso disputare in pratica; se questi Socj debbano avere la precedenza, quando vadano in visita col Generale sopra li Provinciali, e li Prelati locali, li quali si chiamano Correttori, o pure che debbano avere il luogo, secondo la loro anzianità, la quale in questa Religione si dice la Primogenitura: Ed è stato deciso, che gli sia dovuta, mentre costituiscono il medesimo corpo col Generale, quando siano nell' esercizio della carica, conforme si discorre in occasione di caso seguito nel Teatro. A

A *Nel disc. 1. di questo titolo.*

In questo Capitolo Generale intervengono il Generale, li Provinciali, e quei Vocali, li quali si dicono Conversi; cioè uno per Provincia; i suddetti tre Socj, ed il Procuratore Generale, e forse altri.

E' divisa ancora la Religione in molte Provincie, ed in ciascuna si celebra il Capitolo ogni triennio con l' elezione del Provin-

6 ciale, e degli altri Officiali della Provincia; cioè tre Socj del Provinciale, e quattro Diffinitori; e questi, li quali constituiscono il Diffinitorio Provinciale, ogn'anno si congregano, celebrando una specie di Congregazione per confermare, overo per mutare li Superiori locali deputati nel Capitolo Provinciale, li quali hanno il nome de' Correttori, e l' officio loro dura per un anno solamente.

7 Viene stimata una strettissima Religione, per il suddetto voto di fare una quaresima perpetua, come sopra: E ciò si suole avere in considerazione per il passaggio dall'altre Religioni a questa, overo da questa all'altre: E non usa li Titoli, overo i Gradi di Maestri, o Baccellieri, o Lettori, essendo ciò espressamente proibito dal Santo Fondatore.

CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.

Della Religione degli Ospitalieri, overo del Beato Giovanni di Dio, e chiamata de' Padri: *Fate ben Fratelli.*

SOMMARIO.

1 *Fondazione; e modo di governo in potere de' Laici.*
2 *Officio de' Sacerdoti.*
3 *Modo del governo.*

CAP. XXXV.

1 E' Stata questa Religione nel decimosesto secolo passato fondata da un servo di Dio chiamato il B. Giovanni di Dio, di quella virtuosa simplicità, la quale dal Mondo suol'essere stimata inezia, ma appresso Dio è la vera sapienza, quando sia ordinata al buon fine, ed al suo servizio: Il suo principale Istituto è, che i suoi Religiosi siano Ospitalieri; cioè che abbiano cura delli poveri infermi, li quali siano astretti a curarsi nelli Pii Ospedali: Opera veramente di molta pietà, e degna di lode.

Ma perchè le lettere non sono adattate a questo esercizio, mentre quelle per ordinario divertono dall'opere mecaniche, le quali da un letterato sogliono essere sdegnate: Ed ancora perchè questo esercizio pare incongruo alli Sacerdoti, li quali maneggiano le cose sacre, e divine: Quindi prudentemente il Fondatore stabilì, che questi Religiosi dovessero essere laici, e che questi solamente fossero capaci delle cariche, e delle Prelature della Religione, sicchè i Sacerdoti, e gl'altri costituiti negli Ordini Sacri, ne siano incapaci, ogni volta che non ne siano dispensati dal Papa, conforme alle volte occorre, e particolarmente in coloro, li quali avendo già lodevolmente esercitate le cariche di Generale, overo di Provinciale, abbiano dipoi preso il Sacerdozio per divozione.

Hanno però l'uso di alcuni Sacerdoti, all'effetto di amministrare i Sacramenti a gli infermi, ed anche a gli stessi Religiosi, e per il culto delle loro Chiese: Con la prerogativa, che questi vengono stimati come Parrocchi a rispetto degli infermi, li quali siano nelli loro Ospedali, così per l'amministrazione de' Sacramenti in vita, eccetto quello del Matrimonio, come anche per l'Esequie, e per la sepoltura doppo morte, sicchè siano come Parrocchi, con la totale indipendenza dalli Parrocchi proprj degli infermi: Però quando quelli, li quali muojono nell'Ospedale, si volessero seppel-

lire fuori dello ſteſſo Oſpedale, overo della ſua Chieſa, in tal caſo ripiglia le ſue ragioni il Parroco, uſcito che ſia il cadavere dall' Oſpedale, conforme ſi è diſcorſo altrove, trattando delle Parrocchie, e delle ragioni Parrocchiali. A

Nel diſc. 32 nel tit. delle Parrocchie.

Si governa parimente queſta Religione all'uſo più comune dell' altre Religioni, celebrando il Capitolo Generale ogni ſeſſennio, nel quale ſi eleggono il Generale, due Conſiglieri, uno de' quali è il Procuratore Generale, li Provinciali, ed alcuni altri Officiali, e Priori: E queſto Capitolo Generale (ſecondo lo ſtato preſente, per la riforma ſeguita ſotto Aleſſandro Settimo) è coſtituito dal Generale attuale: Dalli ſuddetti due Conſiglieri: Da que'li li quali ſi dicono primi Diſcreti, che ſono quelli li quali ſiano ſtati Generali: Dalli Provinciali attuali: Dalli Provinciali aſſoluti: Dalli Priori delle Caſe Metropoli delle Provincie: Da uno eletto per ogni Provincia: E dal Secretario Generale.

3

Come ancora, eſſendo diſtribuita la Religione in più Provincie, in ciaſcuna ſi celebra il Capitolo Provinciale ogni triennio con l' elezione del Provinciale, e d'alcuni altri Officiali, e con la deputazione de' Prelati locali, li quali ſi chiamano Priori annali, ſoliti mutarſi, o confermarſi; conforme dell' altre Religioni ſi è detto: Ed in queſto Capitolo intervengono, ed hanno il voto il Generale, quando vi ſia preſente, overo il Preſidente da lui deputato: Li Conſeglieri, li quali ſiano col Generale: Il Secretario Generale: Il Provinciale attuale: Li Provinciali paſſati: E li Priori attuali della Provincia.

Il governo corrente ſi fa dal Generale con li detti Conſeglieri, li quali coſtituiſcono il Diffinitorio col Secretario Generale, il quale però non ha voto deciſivo: Ed occorrendo la morte del Generale dentro il ſeſſennio, ſubentra per Vicario Generale il primo Conſegliero, ed in ſuo difetto il ſecondo, il quale deve intimare il nuovo Capitolo Generale da celebrarſi dentro li ſei meſi.

Cammina tutto ciò nella Religione coſtituita dalli Religioſi dell' Italia con l'Iſole aggionte della Sicilia, e della Sardegna, ed ancora della Francia, della Germania, e della Polonia: Atteſocchè quelli della Spagna, del Portogallo, e dell'Indie coſtituiſcono come una ſpecie di Religione ſeparata, con un ſeparato governo, celebrando il proprio Capitolo Generale con un'altro Generale, ed altri Officiali, e Prelati indipendenti, ancorchè la maniera del governo, e de' Capitoli ſia in molte coſe uniforme.

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Di alcune altre Religioni Mendicanti, overo di Frati.

SOMMARIO.

1 *Di alcune Congregazioni, o Religioni di San Gieronimo, e del B. Pietro di Pisa.*
2 *Di quali Religioni nell'Opera presente si parli.*

CAP. XXXVI.

1 VI sono ancora molte altre Religioni, o Congregazioni di quei Religiosi, li quali volgarmente in Italia diciamo Frati, ed anche Monaci, per rispetto che usino un' abito particolare diverso da' Chierici, sicchè quantunque vi siano molte altre Religioni de' Chierici Regolari, le quali sono anche vere Religioni Mendicanti, de' quali di sotto si parla: Tuttavia pare che costituiscano un genere, overo una gerarchia diversa, appunto come pare, che la costituiscanò l'altre Religioni Militari, delle quali ancora di sotto si discorre.

E particolarmente sono due Congregazioni di un abito quasi uniforme, le quali con qualche diversità hanno dipendenza dalla Religione di San Geronimo, ed una di esse maggiormente regna nella Spagna, e particolarmente nel celebre Monastero dell' Escuriale, dove Carlo Quinto, avendo fatto la famosa rinunzia dell'Imperio, si ridusse a menare gli ultimi spazj di sua vita: E di questi di Spagna in occasione delli privilegi dell'esenzione dalle decime si parla nel Teatro. A

A *Nel disc. 1. e 3. nel titolo delle Decime.*

Nell' Italia dunque sono quelli, li quali in Roma hanno il Monastero in Sant' Alessio di una Congregazione chiamata di Lombardia: E quelli della Congregazione del B. Pietro di Pisa, li quali in Roma hanno il Convento nella Chiesa di San Onofrio nel famoso Monte Gianicolo, l' Istituto primiero de' quali era più di vita eremitica, e contemplativa, che dell'attiva; però in progresso di tempo si siano anche dati all' attiva, con lo studio delle Sacre Lettere, e con le predicazioni, e confessioni: Sono bensì tutte due Religioni piccole, sicchè non passano li confini dell' Italia, e perciò non hanno la divisione delle Provincie, ma cele-

celebrano ogni triennio il solo Capitolo Generale con qualche alternativa nell'elezione passiva tra alcune Provincie, o Nazioni, in quali particolarmente questa seconda è divisa, e di essa nel Teatro si va discorrendo in occasione di caso seguìto: Ed ambedue sono capaci de' beni, e rendite. B

B *Nel disc. 32. di questo titolo.*

Altre Religioni, e Congregazioni sono fuora dell' Italia, delle quali non si discorre per essere in paesi diversi: Che però, per quel che spetta a quest' Ordine Monastico, e Fratesco respettivamente, basterà di aver dato questo saggio delle Religioni, le quali siano nella nostra Italia, per fare il passaggio all' altro genere delle Religioni de' Chierici Regolari, ed indi poi a quello delle Militari; mentre l'Opera è dirizzata a questa sola Provincia, nel suo idioma.

CA

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.

Delli Chierici Regolari chiamati Teatini.

S O M M A R I O.

1 *Fondazione.*
2 *Istituto.*
3 *Capacità, o incapacità de' beni.*
4 *Capitolo Generale; e modo di governo.*
5 *Divisione delle Nazioni.*
6 *Non ha l'uso de' Gradi.*
7 *Nè meno quelli del Cardinale Protettore.*
8 *Dello stile con i Laici.*
9 *Si loda la Religione; e dell'altre cose generalmente degli altri Chierici Regolari.*
10 *Esenzione dalle Processioni.*

C A P. XXXVII.

1 Ssendosi nel decimosesto secolo passato in qualche parte rilassata la disciplina ecclesiastica nella Prelatura, e nel Clero Secolare: Maggiormente per esser insorta la peste dell' Eresia Luterana, la quale come madre infame, con una perniciosa fecondità ne partorì tant' altre: Quindi alcuni Prelati, e persone ecclesiastiche di buon zelo, tra le quali Giovanni Pietro Carafa Arcivescovo di Ghieti, che fu poi Cardinale, secondo l'uso di quei tempi chiamato il Teatino, il che forse cagionò il nome di questa Religione, e fu anche Papa co nôme di Paolo Quarto: Ma principalmente in figura di prim Fondatore fu Gaetano Tieni Protonotario Appostolico del Collegio de' Partecipanti, il quale di presente è già ascritto nel Catalogo de' Santi: Abbandonando la Prelatura, e prendendo lo stato di una vita molto povera, e stretta, fondarono questa Religione col Titolo di Chierici Regolari, come per un' esempio del Clero: Ed ancora per ordinare una specie di seminario, per l' elezione de' buoni, e zelanti soggetti nel governo delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane.

Que-

Questa Religione principalmente è ordinata per la vita attiva nello studio delle Lettere Sacre, della Teologia Scolastica, e Morale, ed anche de' Canoni, con le prediche, confessioni, dispute, e con altri esercizj per servizio, e difesa della Chiesa, e della Religione Cattolica contro l' eresie, e per la salute dell' anime: Vi è però bene accoppiata ancora la vita contemplativa con l'orazioni, e con li divini officj in Coro, quando questi non divertano dalli suddetti studj, ed esercizj, nel caso de' quali li suoi professori a ciò applicati, ne sono dispensati: Usando un modo assai moderato, ed umile nel salmeggiare, forse perchè la condizione di quei tempi, anche in ciò richiedesse la riforma, ed un certo stile opposto a qualche lusso musicale d' allora.

2

Il suo Istituto è di Mendicanti per verità, col vivere con la vera mendicità, e di limosine, e con astenersi dal possesso de' beni stabili, e dell' entrate: Anzi quel che più importa, coll' astenersi anche da quella questuazione, la quale si usa da Minori Osservanti, e da Cappuccini, e da altre Religioni Mendicanti per verità, e non per privilegio, aspettando la divina providenza: Che però in questa parte si può dire che sia una Religione più stretta delle suddette: Essendo (all'incontro) più larga delle medesime nel più comodo vestire, all' uso de' Chierici Secolari, in forma però più positiva, ed in tutti li tempi di lana.

3

La sua vera mendicità, e l'incapacità de' beni ferisce la retenzione dell'entrate, ma non toglie la capacità d'acquistare dell'eredità, e de i legati, e dell'altre robbe, anche in quantità notabile all' effetto di venderle, e d' impiegarne il prezzo negli usi cotidiani, con l' uso, e col maneggio del denaro, col quale si possano fare le provisioni de' vittuali, e di altre cose necessarie.

Bensì che questa incapacità di ritenere de' beni stabili, e dell' entrate nasce piuttosto dalle sue leggi, alle quali (secondo l' opportunità) i Superiori, e particolarmente il Capitolo Generale possono dispensare: Che però si dice un'incapacità volontaria, e cade sotto la regola Generale delle Religioni capaci stabilita dal Concilio di Trento, con la sola eccettuazione de' Minori Osservanti, e de' Cappuccini; sicchè quando voglia, non è proibita, ma lodevolmente se ne astiene per mantenere il suo Istituto.

Non si è questa Religione molto dilatata; attesocchè per la strettezza dell' Istituto non si possono fondare delle Case in Città, e luoghi piccoli: Ed ancora perchè professando di non ricevere facilmente delle persone di natali popolari, quando le doti dell'

dell'animo non supplischno questo difetto, quindi segue qualche scarsezza de' soggetti, onde per un pezzo non ha passato li confini dell'Italia, fuori della quale in altre Provincie da qualche tempo moderno ha alcune case, nè dentro la medesima Italia è molto numerosa.

4 E da ciò nasce che non abbia la divisione delle Provincie, ma che si governi col solo Capitolo Generale, il quale ogni triennio si celebra in Roma nella casa di San Silvestro al Quirinale, come Residenza Ordinaria del Generale.

Questo Capitolo Generale viene costituito da un Vocale di ciascuna casa, eletto dal Capitolo locale; e quando non segua questa elezione, overo che l'eletto non si curi di andare al Capitolo, v'interviene il Superiore, il quale si dice Preposito, ed in esso si eleggono il Generale, e quattro suoi Consultori, li quali hanno il voto decisivo, e costituiscono un Diffinitorio, il quale governa la Religione: Per lo che l'autorità di questo Generale viene stimata molto ristretta, così per la sua breve durazione d'un triennio solo, come ancora per l'autorità de' Consultori suddetti: Ed in oltre vi si eleggono il Procuratore Generale, ed i Superiori locali, li quali hanno il Titolo di Prepositi.

5 Usa bensì una divisione di due Nazioni, tra le quali si pratica l'alternativa nell'elezione passiva del Generale, e del Procurator Generale, e del Preposito dell'altra casa di Roma, nella Chiesa di Sant'Andrea della valle: Cioè una parte da Roma in su verso i Monti, sicchè abbraccia lo Stato Ecclesiastico di questa Parte superiore: La Toscana: La Lombardia: La Liguria: Il Piemonte, ed altri Paesi. Ed un'altra da Roma in giù verso il mare, onde abbraccia lo stato Ecclesiastico della Parte inferiore: Il Regno di Napoli: E la Sicilia. Restando Roma comune, non cadendo l'alternativa nelli Consultori; attesocchè sono fissi, cioè due di una Nazione, e due dell'altra.

6 Non ha questa Religione l'uso di quei Gradi, che si sono accennati di sopra nell'altre Religioni: Nè meno ha il Cardinale Protettore: E nelli suoi laici, overo serventi usa un certo stile particolare; cioè che non gli ammette alla Professione subito compito l'anno del Noviziato, conforme si usa nell'altre Religioni, ma ciò segue doppo il servizio d'alcuni anni.

7

8 E' una Religione profittevole, ed operativa nel servizio della Chiesa, e della Religione Cattolica, e nella salute del prossimo, con qualche singolarità della quantità de' soggetti degni nelle lettere, e nelle prediche a proporzione del numero di tutti i

ti i professori: Il che in gran parte si può riferire all' accennato stile; cioè che per il più i suoi professori siano di nobili natali: Anzi molti di nobiltà anche qualificata, e primaria dell' Italia.

E' esente per privilegi Appostolici dall' obbligo d' intervenire nelle pubbliche processioni: E questo privilegio si è reso comune a tutte l'altre Religioni, o Congregazioni de' Chierici Regolari, delle quali di sotto si discorre: Venendo stimato ragionevole questo privilegio, per togliere quelle questioni, le quali in quei tempi erano ancora indecise con l' Ordine Monastico, accennate nel capitolo ventidue. A

A *Di questa Religione si parla nelle Annot. al Conc. di Trento nel disc. 35. e nel titolo de' Testam. nel disc. 56 ed altrove, e della Canon. del suo Fondatore nel Misc. Ecc. in questo Libro nel discorso 40.*

CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO.

Della Religione, overo della Compagnia di Gesù, che volgarmente si dice de' Gesuiti.

SOMMARIO.

1 *Della fondazione, e dilatazione.*
2 *Sono Chierici Regolari, ma veri Mendicanti.*
3 *Di alcuni privilegi speciali.*
4 *Del loro Istituto alla vita attiva.*
5 *Non recitano li divini officj in Coro.*
6 *Dell'Istituto, degli studj, e delle scuole.*
7 *Li Collegi hanno natura di Pubbliche Università.*
8 *Dell'autorità grande del Generale senza Protettore.*
9 *Del dominio delle robbe in potere del Generale.*
10 *Delli suoi Assistenti; e Segretario; e modo di governo.*
11 *Del Procurator Generale.*
12 *Modo di professare diverso dall'altre Religioni.*
13 *Capacità delli Professi prima del quarto voto.*
14 *Porta aperta lodevole.*
15 *Inabilitazione alle Dignità; che si loda.*
16 *Compatibilità del dominio de' beni col voto della Povertà.*
17 *Differenza tra le Case Professe, e li Collegi.*
18 *Dell'incapacità delle case Professe.*

CAP. XXXVIII.

1 NEllo stesso passato secolo decimosesto e quasi nel medesimo tempo della prossima antecedente Religione con principj molto deboli, per un nobile soldato spagnuolo, chiamato Ignazio Lojola ascritto dipoi dalla Chiesa nel Catalogo de' Santi, il quale abbandonando la vita secolare in età sopra l'anno trentesimo, all'uso de' putti si diede allo studio delle Lettere: Fu fondata questa Religione, parimente de' Chierici Regolari, col Titolo della Compagnia di Gesù, volgarmente chiamata de' Gesuiti; ancorchè nella Spagna (non sapendosi per qual principio) vengano chiamati Teatini.

In questa Religione pare che a comparazione d'alcun' altre il Signor' Iddio volesse mostrare in pratica la verificazione del suo oracolo evangelico, che nelle materie spirituali le sue vie siano molto diverse dalle nostre strade umane, e che l'umana prudenza, o industria non vi ha parte alcuna: Attesocchè non si sa inten-

intendere, come alcun' altre Religioni fondate con principj più nobili, ed alti, e con molte buone congiunture non si siano molto dilatate: E che questa fondata da un povero, ed idiota, ancorchè nobile soldato, negli stessi suoi principj nascesse adulta, e si fosse tanto dilatata, così intensivamente nel gran numero de' suoi professori, come anche estensivamente in tante Provincie, e per tutto il Mondo, così vecchio, come nuovo dell'Indie: Anzi non solamente per il Mondo Cattolico, ma anche per l'Eretico, e per lo Scismatico, e per lo stesso infedele Maomettano, in occasione delle Missioni a predicare, ed a propagare la Cattolica Religione alle quali il Santo Fondatore volle obbligare i Professori di questa Compagnia con voto particolare.

E sebbene li Professori di questa Religione sono Chierici Regolari, nondimeno sono Religiosi Mendicanti per verità, nella maniera che si dicono gli altri Chierici Regolari, de' quali si parla nel capitolo antecedente, sicchè godono di tutti i privilegi, e delle prerogative dell'altre Religioni Mendicanti: E di più dalla Sede Appostolica sono stati arricchiti di alcuni altri privilegi speciali: E particolarmente di quello dell' esenzione dal pagamento delle decime, conforme nella sua materia delle decime si accenna: Come ancora, che non vengano sotto qualsivoglia deroghe li loro privilegi, senza farsene speciale menzione, conforme lo gode la Religione di Malta: E la suddetta esenzione dalle decime particolarmente cagiona, che questa Compagnia sia costretta a sostenere delle liti nella Ruota, e negli altri Tribunali della Curia Romana, forse più dell'altre Religioni.

2

3

Singolare però rimane il suo Istituto in molte cose: E primieramente, che essendo principalmente ordinata per la vita attiva, e per la salute del prossimo, e per il servizio della Chiesa, e della Religione Cattolica, per la via degli studj di tutte le sorti, di sacre, e buone lettere, con le dispute, prediche, confessioni, comissioni, ed altri esercizj, non vi è l'uso, nè quel peso del Coro che comunemente hanno gli altri Regolari, sicchè recitano l'Officio divino in camera ciascuno privatamente, nella maniera che fanno i Chierici Secolari, li quali non abbiano beneficj nelle Cattedrali, o nelle Collegiate, per la ragione di non divertirsi dagli studj, e dalle scuole.

4

5

Attesocchè questo Istituto porta seco una particolare attenzione agli studj, non solamente per addottrinare i proprj Professori, ma ancora per insegnare alla gioventù, così la grammatica, e le altre lettere umane, come ancora le altre Lettere Sacre, e quell' altre facoltà, le quali si stimino necessarie, o giovevoli come preparatorie ad apprendere bene le Sacre della Teologia; onde si stima

6

ma più comunemente, che da ciò nasca un beneficio grande alla Repubblica Cristiana, conforme l'esperienza insegna.

E quindi segue che li Collegi di questa Compagnia, per quel che particolarmente si vede nella nostra Italia, nelli Collegi di Roma, e di Napoli, e di altre Città Grandi fanno una figura di Pubbliche Università, anzi maggiore di quel che facciano le Università stesse: Per lo che ad alcuni Collegi, e particolarmente a quello di Roma sono state concedute le facoltà di Pubblica Università: Che però quelli, li quali studiano in questo Collegio, godono quei privilegi della giusta assenza, ed altri che godono quelli, li quali studiano nelle Università Pubbliche: Ed anche il Collegio Romano costituito da i Lettori, overo da Maestri ha la facoltà di conferire il grado del Dottorato nella Filosofia, e nella Teologia.

L'altra specialità consiste nella grande autorità, e prerogativa del suo Generale, non solamente per essere perpetuo; mentre ciò si pratica ancora nell' accennata Religione di San Domenico, ed in quella di San Giovanni Gierosolimitano, ed in altre, sicchè

8 non è cosa singolare: Ma per essere assoluto regolatore, e per avere (secondo un modo di parlare) il governo monarchico indipendente da ognuno: Attesocchè questa Religione, parimente come l'altra accennata nel capitolo antecedente, non usa d'avere il Cardinale Protettore, il quale suol essere un gran freno al Generale, e gli porta una gran restrizione della sua autorità: Ma ancora perchè senza mai partirsi di Roma, e senza che si convochino i Capitoli Provinciali, come si usa nell'altre Religioni, deputa, e leva a suo arbitrio li Provinciali in così copioso numero di Provincie, nelle quali è divisa, ed anche deputa, e muta a suo arbitrio tutti li Superiori locali, alli quali nelle Case Professe si dà il Titolo di Preposti, e nelli Collegi di Rettori: Ed anche conferisce tutte le cariche d'importanza, ordinando tutto il di più che occorra, e che gli paja opportuno.

Anzi si dice d' avere il dominio, e la libera disposizione delle robbe, le quali si possedono dalli Collegi; perlochè anche in que-

9 sti si viene a verificare l'Istituto della povertà: Ed ha ancora il dominio delle robbe di quei Religiosi, li quali non abbiano fatto il quarto voto, o che non abbiano preso l'ultimo Grado, nella maniera che si accenna di sotto, trattando dell' altre singolarità, con altri effetti d'un assoluta superiorità, e prerogativa.

E quantunque con un'ordine molto ben regolato tiene appresso di se un consiglio di molti Padri qualificati, e primarj della Re-

10 ligione, li quali si chiamano Assistenti, costituiti da alcune Nazioni, o Provincie; cioè: L'Assistente d'Italia: L'altro di Spagna:

Un

Un'altro di Francia: L'altro di Germania: E l'altro di Portogallo ec. alli quali respettivamente stanno appoggiate quelle Parti dell' Indie, che siano soggette alli Regni suddetti, con un Secretario, il quale si dice Generale, come capo di molti altri Ministri inferiori, nello scrivere le lettere, e nel dare gli ordini: E con i quali Consultori, e Secretario Generale tiene quasi ogni giorno una consulta, come per una specie di Congregazione, leggendosi le lettere, le quali si scrivono da i Provinciali, e dalli Superiori locali, e da altri: E prendendosi le risoluzioni col darsi gli ordini opportuni con molta maturità.

11 Nondimeno li suddetti Assistenti hanno solamente il voto consultivo ad uso de' Consiglieri, sicchè non formano quel corpo del Diffinitorio, il quale si usa nell' altre Religioni, e del quale il Generale sia il capo, e gli altri Officiali siano membri coeguali, per quel che quasi in tutte le Religioni si è di sopra accennato: Come ancora essendo nell'altre Religioni carica molto considerabile quella del Procuratore Generale, onde per ordinario occupa il primo luogo doppo il Generale: In questa Religione però non è di gran considerazione, conforme non è nella suddetta Religione de' Teatini: Anzi che in questa il Procuratore Generale non è professo del quarto voto, sicchè a comparazione de' Professi, in un certo modo di dire viene riputato quasi come in vn stato inferiore.

12 La terza specialità consiste nella diversità del modo di professare; attesocchè nell'altre Religioni, compito che sia l' anno continuo del Noviziato, in conformità del Concilio di Trento, e che nell'età legittima si faccia la solenne Professione in mano del legittimo Superiore, con li tre voti sostanziali di povertà, castità, ed ubbidienza, quello si dice Religioso Professo perfetto, ed irretrattabile a tutti gli effetti: Che (all'incontro) in questa Religione si fa il Noviziato per due anni, e sebbene dipoi si faccia la Professione con li suddetti trè voti, sicchè a tutti gli altri effetti si diventi vero Religioso: Tuttavia a comparazione delli Professi del quarto voto, questi si dicono piuttosto scolastici, e vengono stimati come per una specie impropria de' Novizj, per la porta che tuttavia resta aperta a' Superiori per qualche causa (all' assegnazione, e prova della quale li Superiori non sono tenuti) di licenziarli, e di farli ritornare al secolo: Che però non vi concorre quel contratto perfetto, ed obbligatorio in perpetuo reciproco, che porta seco la Professione, seguendo ciò solamente quando si faccia il quarto voto, doppo il quale si chiamano Professi: Ed a questo voto non si sogliono ammettere se non con molta maturità, ed in età provetta di più anni di Religone, con

 l'espe-

l' esperienza delle qualità de' soggetti, i quali debbano essere così eminenti in dottrina, che per voto giurato degli esaminadori possano leggere Filosofia, e Teologia in qualunque Università.

Per questo quarto voto dunque diventano veramente poveri, ed incapaci di possedere robbe, e delle successioni, e di tutte quelle disposizioni, che siano fatte a favore delle loro persone, come se fossero morte, a somiglianza dell'incapacità de' Cappuccini, e de' Minori Osservanti; sicchè per prima (non ostanti li tre voti ordinarj) ritengono le pensioni, ed anche le robbe, e l' entrate proprie, per la suddetta ragione della porta aperta, la quale viene stimata una buona medicina per evacuare i mali umori, ed in tal modo conservare la Religione nella sanità del suo Istituto, e della disciplina regolare.

13

14

Vi è però una terza specie tra li Professi delli tre voti semplici, e quelli del quarto voto; cioè quelli, li quali in età provetta, almeno di anni trenta, e molti anni di Religione, con alcuni altri requisiti si costituiscono in un certo stato, il quale si dice di Coadjutori spirituali, come una preparazione alla più perfetta Professione: E questo stato non cagiona il reciproco contratto perfetto, ed obbligatorio, come fa il quarto voto; sicchè, resta tuttavia in libertà della Religione, e del suo Generale di licenziarli come sopra: Però introduce in essi Religiosi l' incapacità di quel dominio, e possesso de' beni, del quale son capaci li Professi semplici come sopra.

Ha insegnato ancora la sperienza molto profittevole alla dilatazione, ed al mantenimento di questa Religione l' inabilitazione a' Vescovati, ed all' altre Dignità, con un voto particolare: Che però una stessa apertura di porta, overo uno stesso rottorio fa due molti diversi effetti in questa Religione, e nell'altre: In questa, perchè evacua gli umori cattivi, e nell' altre perchè evacua gli spiriti migliori, anzi debilita quelli, li quali vi restano, per il pensiero, overo per l'applicazione di uscire per la stessa porta: Che però conforme si accenna nelle Annotazioni al Concilio di Trento, si deve dire cosa buona, e lodevole, che la Chiesa per animare li Religiosi alle virtù, li vada onorando con le Dignità, ma che ciò segua in quelli li quali non le dimandino, e non l' ambiscano; mentre ciò comprova il merito loro, onde il dimandarle, e l'ambirle doverebbe cagionare la totale inabilitazione per il sentimento de' Santi Padri.

15

Ed ancorchè ad alcuni ciò paja incompatibile con lo stato di Religioso, e particolarmente col voto della povertà, e che ripugni l'avere il dominio, ed il possesso in ragione privata: Nondimeno supplisce ciò l'autorità Appostolica, l'impedimento nascendo sola-

16

ſolamente dalla legge umana, overo poſitiva, alla quale ſi può diſpenſare dal Papa: Ed ancora perchè in queſto mentre le robbe ſi dicono eſſere piuttoſto in potere del Generale, ſenza il cui conſenſo di nulla poſſono diſporre, per reſtituirle alli medeſimi Religioſi, quando uſciſſero dalla Religione.

La quarta ſpecialità ſi ſcorge nella differenza tra le Caſe della ſteſſa Religione: Atteſocchè li Collegi, ed anche le Caſe de' Noviziati ſono capaci di poſſedere de' beni ſtabili, e dell' entrate, e non hanno in uſo la vera mendicità, overo il vivere di limoſine, ſenza che ciò ripugni alla qualità de' Mendicanti, ed alla participazione de' privilegi, che a queſti competono, riſedendo il dominio nel Generale, e nella Religione in aſtratto, con facoltà dello ſteſſo Generale di applicare gli avvanzi dell' entrate d'alcuni Collegi più ricchi in ſovvenzione degli altri meno comodi: O pure perchè per la qualità de' luoghi compliſſe di tenere più ſoggetti nell' uno, che nell' altro Collegio per il fine delle ſcuole, overo degli ſtudj, al qual fine principalmente queſti Collegi ſono ordinati; ſicchè quelli alunni, o ſcolaſtici, li quali ſi potrebbono mantenere in un Collegio, compliſſe tenerli in un' altro, al quale da quello che li potrebbe, e doverebbe mantenere, ſi contribuiſcano le ſpeſe: Non potendoſi però la ſuddetta applicazione dell'entrate, e degli avvanzi de' Collegi fare alle Caſe Profeſſe.

17

Ed (all' incontro) le Caſe Profeſſe ſono incapaci di ritenere delle robbe ſtabili, e dell' annue entrate, eſſendo ſolamente capaci di acquiſtarle, anche con titolo d' eredità, e di legati, e di altre diſpoſizioni in quantità notabile, all' effetto di venderli, e di valerſi del prezzo per il corrente mantenimento: E ciò per le proprie leggi; mentre per altro caderebbono ſotto il decreto generale del Concilio di Trento, nella maniera che ſi è detto nel capitolo antecedente de' Teatini: Atteſocchè ſebbene è ſtato altre volte dubitato, ſe queſta capacità anche nell' acquiſtare debba camminare ſolamente nelli legati, e nelle donazioni, ma non nelle eredità: Nondimeno è aſſolutamente vero il contrario; cioè che anche nell'eredità cammini lo ſteſſo, non eſſendovi probabile ragione di differenza, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro.

18

E' ſtato anche nell'età noſtra diſputato molto ſopra la capacità di queſte Caſe Profeſſe dell' eredità, e legati, o altre diſpoſizioni, le quali abbiano anneſſo il peſo delle meſſe, overo degli anniverſarj: Ma ſi crede più probabile, che tale incapacità non vi ſia: Ogni volta che l'entrate delle robbe aſsegnate per l' adempimento di tali peſi non vadano a beneficio della Caſa, nè per lo mantenimento delli Religioſi Profeſſi, nè che ad eſſi ſi paghi la

mercede dell'adempimento, ma che ciò importi una ſemplice amministrazione, overo una pia eſecutoria per farli adempire da Chierici Secolari, ſicchè non ceſſi il fine della proibizione, per quel che ſe ne diſcorre parimente nel Teatro, dove ſi accennano alcun' altre coſe di queſta Religione.

Parimente queſta Religione non uſa Gradi di Magiſtero, o ſimili, nè altre prerogative, eccetto quelle che portano le cariche attuali: E quello, che ha anche del ſingolare, e diverſo dall'altre Religioni per il maggior avvanzamento nelle lettere, conſiſte che li poſti, e le cariche di maggior ſtima ſiano le cariche più laborioſe delle Cattedre, e non quelle delli governi, e delle prelature; lo che giova molto per il profitto nelli ſtudj, e nelle lettere. A

A *Di quanto ſopra ſi diſcorre, ſi tratta nel diſcor. 43. 51. e 63. di queſto titolo e nelle Annotazioni al Concilio di Trento, ed in altri luoghi ivi accennati.*

CAPITOLO TRENTESIMONONO.

Della Religione de' Chierici Regolari Minori.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Iſtituto, e modo di governo.*
3 *Sono Mendicanti; e come.*
4 *De' luoghi in Roma.*

CAP. XXXIX.

1 El fine del ſecolo paſsato due perſone nobili; cioè una della famiglia Caracciola Napolitana chiamata Franceſco, e l'altra dell' Adorna Genoveſe chiamata Agoſtino, nella Chieſa di Santa Maria Maggiore di Napoli, della quale era Rettore Agoſtino Caracciolo, il quale dalli Fondatori ſi aggiunſe, fondarono queſta Religione approvata dalla Sede Appoſtolica, che in ſoſtanza è una ſpecie d' imitazione delli Chierici Regolari chiamati Teatini con qualche Riforma, così circa qualche ſtrettezza di vita nelli cibi, come ancora nell' incapacità di ottenere li Veſcovati, e le Dignità Eccleſiaſtiche; che però obbliga li ſuoi Profeſsori con un voto particolare a non ambire, nè ad accettare queſte Dignità, e nel rimanente pare che ſimbolizi nell' abito, nell'uſo della barba, e nelli divini offici, quaſi in tutto con li ſuddetti Teatini: Dicendoſi anche Religione Mendicante, applicata principalmente alla vita attiva, con lo ſtudio delle Sacre Lettere, e con le prediche, diſpute, e confeſſioni, ed altri eſercizj ſenza diſmettere l' attiva, con l' orazioni, e col ſalmeggiare in Coro, nella ſteſsa maniera umile de' Teatini.

Si è dilatata oltre l'Italia, e l'Isola della Sicilia anche nella Spagna: E si governa all'uso dell'altre Religioni col Capitolo Generale ogni sessennio: Attesocchè sebbene nella sua fondazione sotto Sisto Quinto fu stabilito, che il Generale dovesse esser perpetuo: Nondimeno ciò fu dipoi mutato: E l' autorità di questo Generale è molto moderata dal consiglio di quattro Padri Assistenti, o Consultori, li quali hanno il voto decisivo: Ed in oltre ha l'uso delle Provincie, e di alcuni Provinciali, e particolarmente nella Spagna, la quale di presente costituisce una Provincia sola.

Diversifica però dalli Teatini circa lo stato rigoroso della povertà, sicchè li Professori si devono dire piuttosto Mendicanti per privilegio, che per verità; mentre posseggono de' beni stabili, e dell'entrate, scorgendovisi nel rimanente poca differenza con li suddetti altri Chierici, li privilegi de' quali gli furono comunicati da Gregorio XIV. Bensì che ha il Cardinale Protettore, che non usano gli altri.

3

In Roma di presente hanno due Case, o Conventi: Uno presso la Chiesa di San Lorenzo in Lucina: E l' altra nella Chiesa di San Vincenzo, ed Anastasio, la quale doppo soppressa quella Congregazione de' Cistercienſi, che la possedeva, gli è stata conceduta in luogo della Casa di Sant'Agnese in piazza Navona, la quale fu soppressa: E questa Chiesa de' Santi Vincenzo, ed Anastasio è celebre per la menzione, che se ne fa nella sacra leggenda di San Bernardo nel Breviario.

4

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMO.

Delle Religioni, overo Congregazioni parimente de Chierici Regolari chiamati Somaſchi: E degli altri chiamati della Dottrina Criſtiana: Di Santo Spirito in Saſſia: E di Sant' Antonio Abbate.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Iſtituto.*
3 *Capitolo; e modo di governo.*
4 *Caſe in Roma.*
5 *Congregazione della Dottrina Criſtiana.*
6 *Religione di San Spirito in Saſſia.*
7 *Religione di Sant' Antonio Abbate.*

CAP. XL.

1 VErſo il principio del ſecolo paſſato un ſervo di Dio chiamato Girolamo Emiliano nobile Veneziano, al quale ſi dà lecitamente il Titolo di Venerabile, in un luogo chiamato Somaſca Dioceſi di Milano, fondò una Congregazione di Chierici Secolari, la quale dal ſuddetto luogo della ſua fondazione preſe il nome con la miſtura ancora de' laici, approvato dalla Sede Appoſtolica, l' Iſtituto della quale conſiſtea nell' eſercizio di diverſe opere di pietà, ma principalmente circa quello d'iſtruire i putti, particolarmente orfani nella Dottrina Criſtiana, e nell' inſegnar loro la grammatica, e le altre buone lettere nelle Scuole pubbliche, overo nelli Collegi, e' ne' Seminarj: Ed 2 eſſendoſi con qualche profitto queſta Congregazione dilatata in diverſe Parti della Lombardia, e del Dominio Veneto: Il Beato Pio Quinto allora la riduſſe a forma di Religione, con l'emiſſione delli tre voti ſoliti ritenendo l'abito de' Chierici Secolari, dalli quali differiſcono meno degli altri di ſopra accennati, per avere l'uſo del collare bianco eſteriore moderato; continuando tuttavia il loro Iſtituto particolarmente nel governo de' Seminarj, e de' Collegi, nelli quali ſi addottrinano i putti: Ed anche da ſuoi Profeſſori ſi eſercita la vita attiva con lo ſtudio delle ſacre lette-

re, nelle prediche, e nelle confeſſioni, congiungendovi anche l' eſercizio dell'altra vita contemplativa con l'orazioni, e col ſalmeggiare in Coro: Ed è Religione capace di poſſedere de' beni ſtabili, e dell'entrate.

3 Non ſi è queſta Religione dilatata fuori dell'Italia, ed è diviſa in tre Provincie con i Prelati Provinciali; cioè, Milano, Venezia, e Roma, abbracciando queſt' ultima la Liguria, ed il Regno di Napoli: Celebra ogni triennio il ſuo Capitolo Generale, il quale viene compoſto da quarantadue Vocali perpetui, e queſti ſolamente hanno il voto attivo, e paſſivo: Ed ancora da nove Socj, overo Diſcreti, li quali vi hanno ſolamente la voce attiva: In queſto Capitolo ſi eleggono il Generale: Il Procuratore generale: E li tre Provinciali, e certi altri Officiali, li quali convenendo aſſieme coſtituiſcono il Diffinitorio.

Queſto Diffinitorio ſi congrega ogn'anno per la diputazione de' Superiori locali delle caſe, e per le altre occorrenze, ed è coſtituito dal Prepoſito: Dal Vicario: E dal Procuratore Generale: Dalli ſuddetti tre Provinciali: Tre Conſiglieri: E tre Diffinitori, ed il Secretario: E queſti fanno l'altre coſe concernenti il governo corrente: Però il ſorrogare li nuovi Vocali in luogo de' mancati al detto numero, e le altre coſe di maggior importanza ſpettano a detti quarantadue Vocali perpetui.

4 In Roma ha la Caſa di San Biagio in Monte Citorio, e governa il nobile Collegio Clementino fondato da Clemente Ottavo: Avendo queſt' Iſtituto dipendenza dalla regola di Sant' Agoſtino.

5 A queſta Congregazione fu verſo i principj del ſecolo corrente unita un'altra chiamata della Dottrina Criſtiana in Francia: Però a capo di anni trenta ne ſeguì la ſeparazione; conforme in altra occaſione ſi accenna nel Teatro: E queſta Congregazione della Dottrina ſi ſuppone, che tuttavia ſia in eſſere, ma in iſtato di Congregazione Secolare. A

A Nel diſc. 5. di queſto titolo.

6 Vi ſono ancora diverſe altre Religioni, li di cui Profeſſori ſono veri Regolari con li tre voti ſolenni di povertà, caſtità, ed ubbidienza, ma nell'abito fanno la figura de' Chierici Secolari, con qualche ſegno, che da queſti li diſtingua: Come è particolarmente la Religione dell' Oſpedale di Santo Spirito in Saſſia di Roma, la quale con lo ſteſſo Oſpedale fu fondata per Innocenzo Terzo nel principio di quel ſecolo decimoterzo, il quale fu tanto fecondo di Religioni, e fraterniza con l' Ordine de' Cappellani della Religione di Malta, della quale ſi parla di ſotto nel capitolo quaranteſimoſeſto, così per l' Iſtituto dell' oſpitalità, come ancora per qualche ſimilitudine nell'abito de' Chierici Secolari col

ſolo

ſolo ſegno di una Croce di tela bianca nel mantello, ed in petto, con poca differenza.

Queſta Religione non ſi è molto dilatata, avendo per Convento il ſuddetto Oſpedale di San Spirito ſotto la ſuperiorità di quel Prelato, il quale ſi dice il Commendatore con alcuni beneficj, overo Commende particolari: E queſto Commendatore ſuol eſſere un Prelato, il quale ſi deputa, e ſi rimove ad arbitrio del Papa.

Con lo ſteſſo Iſtituto dell' oſpitalità vi è la Religione di Sant' Antonio Abbate, la quale è in forma di Congregazione Secolare: Ebbe la ſua origine verſo il principio del ſecolo duodecimo, in occaſione della traslazione delle Reliquie del ſuddetto Santo da Coſtantinopoli nella Provincia Vienneſe in Francia; che però volgarmente in Italia ſi dice Sant' Antonio di Vienna, ma dipoi verſo il fine del ſecolo decimoterzo preſe forma di Religione ſotto la regola di Sant' Agoſtino: E perchè queſti Profeſſori uſano parimente l' abito de' Chierici Secolari, dalli quali ſolamente ſi diſtinguono con un piccolo ſegno del Taù, di colore turchino, che portano nel petto, e nel mantello, e ſenza l'uſo della barba: Però ſi collocano ſotto queſto genere di Chierici Regolari.

In Roma hanno la Caſa, e l'Oſpedale nella Chieſa dedicata al medeſimo Santo vicino la Baſilica di Santa Maria Maggiore, la quale anticamente, per quel che ne atteſtano l' Oldrado, ed altri antichi ſcrittori, era la parrocchia de' Curiali: E queſta Religione fioriſce in Francia, e nell'altre Parti Oltramontane; però ſi è poco diffuſa nell' Italia, ed ivi è il capo della Religione nel Monaſtero, nel quale ſi conſervano le ſuddette Reliquie del Santo: Ed il ſuo Superiore Generale ha il Titolo di Maeſtro.

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMOPRIMO.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari, volgarmente di San Paolo Decollato detti Barnabiti.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *E de' Mendicanti.*
3 *Luoghi in Roma.*

CAP. XLI.

FU questa Congregazione fondata in Milano nel decimo sesto secolo passato da tre nobili Sacerdoti; cioè Antonio Maria Zaccaria Cremonese, Baldassarre Ferrari, e Giacomo Antonio Moriggia Milanesi con l' approvazione di Clemente Settimo; sicchè potessero fare li tre voti soliti: Restassero però tuttavia soggetti all' Ordinario: Ma cominciandosi a dilatare secondo l' uso di tutte l' altre Congregazioni, Paolo Terzo prudentemente così richiedendo la condizione di quei tempi, e particolarmente in quelle Parti dell' Italia più vicine a i paesi, ne' quali l' eresie di Lutero, e degli altri suoi discepoli prendevano vigore, d' avervi de' buoni ministri, ed operarj, la dichiarò vera Religione Mendicante de' Chierici Regolari, esimendola dalla giurisdizione degli Ordinarj, e ricevendola al solito sotto la protezione della Sede Appostolica: Ed in progresso di tempo si è dilatata non solamente per l' Italia, ma anche nella Francia, nella Boemia, nell' Austria, e forse in altre parti: Chiamandosi Barnabiti per ragione della prima Chiesa di San Barnaba in Milano, nella quale cominciò questo Istituto. 1

Si governa all'uso di alcun' altre Religioni, o Congregazioni di sopra accennate; cioè con un solo Capitolo Generale in ogni triennio, nel quale si eleggono il Generale: Il Procuratore Generale: Quattro Consultori del Generale: Ed alcuni altri Officiali, con la distribuzione de' Superiori locali.

Si dice parimente questa Religione dell' Ordine de' Mendicanti, de' privilegi de' quali gode però de' Mendicanti per privilegio, 2

gio, e non per verità, per essere capace di beni stabili, dell' entrate: Ed il suo Istituto principalmente riguarda la vita attiva con lo studio delle Sacre Lettere, e con l' esercizio delle prediche, dispute, e confessioni, ed altre cose, le quali riguardano il servizio della Chiesa, e la salute del prossimo; conforme per ordinario sono tutte le Congregazioni di questi Chierici Regolari, attendendo anche alle Missioni, ed alle visite degli infermi, ed in alcuni luoghi alle scuole delle lettere umane, e sacre, e ad altri buoni costumi, e profittevoli esercizj, con l' unione ancora della vita contemplativa, con le orazioni, e col salmeggiare in Coro.

In Roma questi Religiosi hanno la Casa con la Chiesa molto riguardevole, la quale si dice di San Carlo de' Catenari, dove sono alcune nobili, e profittevoli Congregazioni di secolari: Attesocchè sebbene ne avevano un' altra sotto l' invocazione di San Paolo nel Corso nella Piazza Colonna, fu nell' età nostra soppressa, e la Chiesa demolita per ornamento di quella parte della Città, con la traslazione di quei Religiosi, robbe, e pesi a questa Casa di S. Carlo.

CA.

CAPITOLO QUARANTESIMOSECONDO.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari della Madre di Dio, la quale volgarmente si dice di Lucca, overo di Santa Maria in Campitelli.

S O M M A R I O.

1 *Fondazione.*
2 *Lodi della Città di Lucca.*
3 *Istituto antico, e moderno.*
4 *Forma di governo, e Casa in Roma.*

C A P. XLII.

1 Erso il fine del secolo decimo sesto nella Città di Lucca, per un servo di Dio di un luogo di quel Territorio, o Stato, chiamato Giovanni de' Leonardi fu eretta questa Congregazione con alcuni voti; però non con la formalità di Religione, nel di cui stato fu costituita verso il principio del secolo decimo settimo sotto Gregorio Decimoquinto col Titolo della Madre di Dio già concedutoli da Paolo Quinto.

Si dice la Congregazione di Lucca, così per essere fondata in quella Città, come ancora perchè si è mantenuta, e tuttavia si mantiene, almeno per la maggior parte, nelli Nazionali di quella Città, e del suo Territorio; in maniera che in un certo modo di dire pare portentoso, che una Città, la quale, sebbene gode per le congiunture de' tempi l'impareggiabile benefizio della libertà, nella quale con prudentissime regole si va mantenendo: Nulladimeno a comparazione d'alcun'altre può dirsi più tosto piccola, che grande, e con angusto Territorio: E pure, forse più dell' altre Città tra le Grandi d'Italia, per tutta Europa ha de' soggetti di proposito sparsi nella Mercatura, e per le Corti, e nell' esercizio delle Scienze, ed anche negli esercizj militari: Ed ha quasi in ogni Religione qualche numero competente de suoi cittadini, i quali formano quasi questa Religione intiera: Lo che 2 non si può facilmente dire di qualunque altra Città d'Italia, forse perchè quel buon clima, overo l'educazione li renda tutti di molta industria, ed applicazione, e però degni di molta lode.

L'Isti-

L'Istituto di questa Congregazione a somiglianza dell'altre di sopra accennate de' Chierici Regolari consiste nell'applicarsi all' 3 esercizio della vita attiva per la salute del prossimo, con lo studio delle Sacre Lettere, e con le prediche, e confessioni, Congregazioni, Dottrina Christiana, ed altri esercizj: Congiungendo anche la vita contemplativa con le orazioni, e con altre cose a questa vita convenienti.

In Roma ha la Casa nella suddetta Chiesa di Santa Maria in Campitelli: Attesocchè sebbene n'avea un'altra in Santa Maria in Portico: Nondimeno nell'età nostra è stata soppressa, conforme in occasione di caso seguito se ne discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 40. delle Preemin. e nel disc. 154. de' Fidecomisi.*

Il primo suo Superiore ha titolo di Rettore Generale, il quale per lo più è perpetuo: Mentre quantunque ogni triennio si 4 celebri una Congregazione Generale, nella quale intervengono li Superiori locali delle Case, li quali ivi si rinovano, durando per lo stesso spazio del trienne la loro carica, ed anche di un Compagno; e questa congregazione abbia facoltà di correggerlo, ed anche di deporlo: Tuttavia ciò non suole seguire, quando non vi concorra più che giusta causa, la quale difficilmente si verifica in una persona eletta da tutto un Corpo di una Congregazione bene regolata, od osservante.

Così il Generale, come ciascuno Superiore locale ha tre Assistenti, o Consultori, col conseglio de' quali si regola per ordinario il governo. Eccetto alcuni casi ne' quali sia necessario il voto di tutti i vocali, li quali sono solamente i Sacerdoti Professi: Ed il Superiore della Casa di Lucca, in riguardo d'essere luogo originario della fondazione, gode il Titolo, e l'officio di Vicario Generale: E fin'ora non ha l'uso delle Provincie, nè de' Provinciali.

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMOTERZO.

Della Religione, overo Congregazione parimente de' Chierici Regolari chiamati Miniſtri degli Infermi.

S O M M A R I O.

1 *Fondazione.*
2 *Mendicanti; e come.*
3 *Suo Iſtituto.*
4 *Forma di governo.*
5 *Si loda l' incapacità delle diſpoſizioni de' moribondi.*

C A P. XLIII.

1 PIiſſimo è l' Iſtituto di queſta Religione fondata verſo il fine del ſecolo decimo ſeſto dal Servo di Dio Camillo de' Lellis della Dioceſe Teatina, al quale ſi crede che convenga il Titolo di Venerabile: Cioè d'aſſiſtere agli infermi moribondi nella raccomandazione dell' anima, e negli altri eſercizj per l' eterna ſalute in quell'ultimo tranſito di tanta importanza, così nelle caſe private, come ancora negli Oſpedali.

Differiſcono queſti Religioſi dagli altri Chierici Regolari nel ſegno d'una Croce di panno di colór bruno, overo tanè, che portano nel petto, e nel mantello, quando ſiano Profeſſi; perlochè ſi chiamano i Religioſi della Crocetta; mentre nel rimanente, così nell' abito, come nell' uſo della barba raſa, molto poco differiſcono da' Geſuiti.

Hanno in Roma due Caſe: Una nella Chieſa della Maddalena vicino alla Rotonda: E l'altra chiamata Santa Maria in Trivio vicinò alla fontana di Trevi, la quale per prima era della ſoppreſſa Religione de' Crociferi.

2 Secondo il ſuo primo Iſtituto era una Religione Mendicante per verità, e profeſſava di non ritenere beni ſtabili, nè entrate: Che però fu dubitato ſe ſi poteſſe dire Religione incapace anche in comune: Ma nello ſtato preſente, o ſia per Conceſſioni Appoſtoliche, o veramente perchè il ſuo Iſtituto non portaſſe tale incapacità, è Religione capace in comune, ſicchè poſſiede de beni ſtabili, e dell' entrate; onde reſta Religione Mendicante per privilegio.

Ed

Ed ancorchè il ſuo principale Iſtituto ſia il ſuddetto d' aſſiſtere agli infermi moribondi: Tuttavia queſti Religioſi ſi applicano
3 ancora alla vita attiva con lo ſtudio delle Sacre Lettere, e con le prediche, diſpute, confeſſioni, ed altri eſercizj: Non hanno però l' uſo del Coro, dal quale, e dalle pubbliche proceſſioni ſono eſenti per privilegio Appoſtolico a fine d' attendere al detto Iſtituto.

E' diviſa in quattro Provincie, o Nazioni; cioè Romana: Napolitana: Lombrarda: E Siciliana: Ed una Viceprovincia in Spagna: Celebra ſolamente un Capitolo Generale ogni ſeſſennio, nel quale
4 elegge il ſuo Generale, e quattro Conſultori col voto deciſivo, il Generale de' quali fa la deputazione de' Superiori locali, ed il di più che riguarda il governo della Religione.

Quelche ſi ſcorge di molta lode nel ſuo Iſtituto, conſiſte in non poter ricevere delli legati, nè delle limoſine da moribondi: Per la ragione che in quello ſtato ſi potrebbe eſtorquere tutto quello, che ſi voleſſe: E però ſarebbe coſa forſe molto buona, che ciò ſi ordinaſ-
5 ſe generalmente in tutti li Chierici Secolari, ed in tutti li Regolari, li quali in qualunque modo amminiſtraſſero li ſacramenti, o che aſſiſteſſero a coloro, li quali foſſero gravemente infermi, inabilitando generalmente le loro Chieſe ad ottenere legati, ed altre diſpoſizioni, per la ſuddetta ragione, che in tale ſtato ſi fanno far molte coſe, che non ſi vogliono, o non ſi penſano: O pure, che quando anche l' atto ſia ſincero, almeno ſi dà qualche occaſione di ſoſpetto, e di ſcandalo: Reſtando degne di molta lode queſte pie diſpoſizioni in tempo più opportuno, nel quale ceſſi queſto ſoſpetto.

Veramente (conforme ſi è detto) queſt' Iſtituto, come molto pio, e profittevole, è degno di gran lode; mentre li ſuoi Profeſſori lo praticano con molta carità, eſſendo coſa, la quale porta ſeco degl' incommodi, e de' patimenti grandi in tutte l' ore, anche in quelle, le quali ſiano deſtinate comunemente al ripoſo.

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMO QUARTO.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari chiamati delle Scuole Pie.

SOMMARIO.

CAP. XLIV.

Questo Istituto è nato nel fine del decimosesto secolo fondato da un servo di Dio chiamato Giuseppe Calasanzio Aragonese, al quale si dà il Titolo di Venerabile: E nondimeno in questo poco spazio ha patito grandi fluttuazioni sopra il suo stato; e se dovesse avere forma di Religione, o più tosto di Congregazione Secolare in quella forma, che sono alcune Congregazioni accennate nel capitolo seguente: [1] Tuttavia (secondo lo stato presente) resta stabilito, che sia vera Religione Mendicante con li suoi tre voti solenni, aggiuntivi gli altri di non ambire, e d' insegnare.

Celebra il suo Capitolo Generale ogni sessennio, nel quale si eleggono il Generale, e quattro Assistenti, li quali poi deputano i Provinciaii, ed i superiori, e gli altri Officiali.

L' Istituto principale di questa Religione consiste nell' addottrinare [2] per carità, e senza mercede alcuna li putti indifferentemente, anche nobili, e ricchi, ma particolarmente quelli della gente povera, e popolare, la quale non abbia il modo di matenere i figliuoli alle scuole così nella dottrina cristiana, come ne' principj delle lettere, ed anche nella grammatica, in maniera che si possano rendere abili allo studio dell' altre scienze overo a farsi Preti o Religiosi, o pure applicare a quegli esercizj, per li quali basti quest' abilità: Accompagnando con molta carità, come in forma di una processione, li putti di mattina, e di sera quando escono di scuola, sino alle proprie case; acciò non abbiano occasione di sviarsi, maggiormente nelle Città grandi: Nè per-

perciò lasciano questi Religiosi gli altri esercizj della vita attiva, con lo studio delle Sacre Lettere, e particolarmente con l'esercizio delle confessioni. Questo ancora è un'Istituto di molta pietà, e di molto incommodo a quelli, li quali l'esercitano.

3 Sono parimente questi Chierici Regolari; sicchè nelle pubbliche funzioni ecclesiastiche devono essere stimati piuttosto dell'Ordine Gerarchico del Clero Secolare, che del Regolare: Però sono esenti dalle processioni pubbliche, e dall'altre funzioni solenni all'uso degli altri Chierici Regolari.

Usano un'abito Clericale molto umile, ed aspro all'uso di Religioni Riformate, e strette: E particolarmente non usano il mantello lungo eguale alla veste, conforme usano gli altri Chierici Regolari di sopra accennati, li quali differiscono dalli Chierici Secolari solamente in qualche maggior moderazione nel modo di vestire di minor lusso, o polizzia; la qual moderazione ancora si usa per alcuni Chierici Secolari, conforme si accenna nel capitolo seguente; mentre questa Religione usa singolarmente il mantello corto sopra la veste lunga, in quella maniera che per maggiore umiltà usano li Cappuccini, e li Minori osservanti, e li Riformati di Sant'Agostino, e del Carmine, ed altre Religioni Riformate.

4 Hanno questi Religiosi in Roma il Convento nella Chiesa di S. Pantaleo vicino a Piazza Navona, ed un'altro chiamato di S. Lorenzo in Pesci in Borgo: Ed hanno ancora la cura, e l'educazione delli scolari del Collegio Nazareno, il quale viene protetto, e governato con molta carità, ed applicazione dal Tribunale della Ruota.

CAPITOLO QUARANTESIMOQUINTO.

Di diverse Congregazioni de' Chierici Secolari, li quali vivono all'uso de' Regolari: E particolarmente di quella dell'Oratorio, istituita da San Filippo Neri.

SOMMARIO.

1 *Della ragione, per la quale si tratta di queste Congregazioni Secolari.*
2 *Lode della Compagnia di San Geronimo della Carità.*
3 *Nomi di Geronimini; e del principio dell'istituto.*
4 *Chiesa di San Giovanni de' Fiorentini; e suoi ptivilegi.*
5 *Annali del Baronio.*
6 *Chiesa propria in Vallicella.*
7 *Doppio Istituto; e come.*
8 *Istituto, ed esercizj di questa Congregazione.*
9 *Continuazione degli annali del Rinaldi.*
10 *Che siano Chierici Secolari soggetti all'Ordinario.*
11 *Conferenze in Tavola a mensa.*
12 *Modo di vedere, ed altro.*
13 *Istituto dilatato in altri luoghi; e come.*
14 *Altre Congregazioni simili.*
15 *Se la Congregazione succeda a questi Chierici.*

CAP. XLV.

TRattandosi in questo titolo solamente del Clero Regolare, parerà con qualche ragione incongruo che si discorra di queste Congregazioni, le quali cadono sotto il diverso genere del Clero Secolare: Non sarà però stimata cosa fuori del proposito, quando si rifletterà alla ragione, la quale lo persuade; Cioè che essendosi tanto moltiplicato l'uso de' Chierici Regolari, per quelche si vede nelli capitoli antecedenti: Ed usando li Chierici Secolari di queste Congregazioni a somiglianza delli Regolari il vivere collegialmente in una Casa sotto l'ubbidienza di un Superiore, e di menare una vita comune, ed uniforme: Come ancora usando la stessa forma di vestire molto positivo, ed umile, e di esercitarsi in molte di quelle cose,

cose, le quali riguardano la vita spirituale, attiva, e contemplativa, nelle quali si sogliono esercitare li suddetti Chierici Regolari: Quindi nasce, che molti del popolo volgare, non riflettendo a queste distinzioni, stimano che anche questi siano Religiosi, e Chierici Regolari: Che però conviene il farne menzione, per togliere dalla gente volgare questa opinione, la quale (secondo le contingenze de' casi, o la qualità de' luoghi) potrebbe cagionare degli inconvenienti pregiudiziali, così all'uno, come all'altro genere delli Chierici Secolari, e Regolari, respettivamente.

Trattando dunque primieramente della Congregazione istituita da San Filippo Neri, sotto il titolo dell'Oratorio, la quale (almeno nella nostra Italia) si può meritamente dire la prima, e l'esemplare dell'altre simili Congregazioni di Chierici Secolari: Doppo che il Santo fondatore, passati alcuni anni della sua vita esemplarissima, e molto profittevole alla salute del prossimo nello stato laicale, a persuasione di diversi servi di Dio, e particolarmente di Sant'Ignazio Lojola, il quale si valse della parabola della campana, che chiamasse gli altri in Chiesa senza che ella vi entri, fu costituito nell'Ordine Sacerdotale, che per umiltà differiva di assumere.

Essendovi in Roma un'insigne Compagnia di persone nobili, eretta nella Chiesa di San Gerolamo vicino al Palazzo Farnesiano, chiamato della Carità, per le molte opere di carità, che esercita nella distribuzione d'una gran quantità di pane ogni giorno alla povera gente civile, e vergognosa: E nella distribuzione di molti sussidj dotali a povere zitelle, e con particolare applicazione all'ajuto de' poveri carcerati, per li quali tiene stipendiato un Procuratore, ed altri ministri, conforme si accenna nella Relazione della Curia in diversi luoghi, parlando della Congregazione della visita de' carcerati, e del Tribunale del Governatore, e de' Curiali.

Ed avendo in uso questa Compagnia, così per il buon servizio, e decente culto della Chiesa, e per l'amministrazione de' Sacramenti, come ancora per avere buoni, e fedeli operarj nell'opere suddette, e particolarmente nella distribuzione del pane, di tenere in alcune stanze attaccate alla medesima Chiesa in forma di Chiostro, o di Collegio alcuni Sacerdoti di buona fama, e di accreditata bontà.

Quindi seguì, che tra questi si assumesse il suddetto San Filippo, il quale avendo per prima nello stato secolare un gran numero di seguaci, e di discepoli negli esercizj spirituali, molto maggiori ne acquistò in questo stato ecclesiastico, con l'occasione d'esercitare l'officio del Confessore: Perilchè cominciò nelle sue stan-

ze, che aveva attaccate alla suddetta Chiesa, con profittevole esercizio, a fare ogni giorno alcuni sermoni familiari sopra la vita spirituale a questi suoi discepoli, li quali con la sua istruzione, ed esempio si esercitavano per la Città in molte opere di pietà, e di spirito: E quindi nacque che dal volgo venissero chiamati Geronimini, a rispetto della suddetta Chiesa, nella quale si solevano congregare: Nome, o vocabolo il quale anche di presente dalli Preti di quest'Istituto si ritiene nella Città di Napoli.

3

E perchè la nobile, ed in Roma molto numerosa nazione Fiorentina, nella sua Chiesa nazionale intitolata sotto il nome di S. Gio: Battista, sita nell'estremità di strada Gulia dirimpetto a Castel Sant'Angelo, per lo stesso fine del decente culto della Chiesa, e dell'amministrazione de Sacramenti, per alcuni privilegi particolari concedutigli dalla Sede Appostolica di alcune ragioni parrocchiali, con i nazionali sparsi per tutta la Città, conforme se ne discorre nel Teatro, A usa il medesimo stile di tenere per una specie di Collegio, o di Chiostro in una Casa ivi annessa alcuni Sacerdoti di buona fama, e di accreditata bontà: Ed essendo il Santo Fondatore della medesima nazione Fiorentina; però fu da compatriotti richiesto a doversi ritirare alla sua Chiesa nazionale, ed ivi fare quei medesimi esercizj: Ma non volendo il Santo lasciare il primiero luogo, e volendo (all'incontro) soddisfare alle giuste istanze de' compatriotti; assegnò a quella Chiesa alcuni Sacerdoti suoi discepoli, e seguaci, tra quali fu Cesare Baronio dipoi Cardinale, il quale di ordine, e commissione del Santo nella propria casa, della quale di sotto si parla, assunse la grande, e famosa impresa degli annali ecclesiastici: Continuando tuttavia questi Sacerdoti di convenire ogni giorno col Santo nel primiero luogo di San Gerolamo alli soliti sermoni, ed agli altri esercizj spirituali: Non lasciando però di coltivare quest'altra novella vigna con sermoni, ed altri esercizj nella suddetta Chiesa di San Giovanni.

4

A *Nel discor. 24. delle Parocchie nel lib. 12.*

3

Ma desiderando il Santo Fondatore di avere una Chiesa, ed una Casa propria sbrigata da ogni altro impedimento, forse prevedendo in ispirito (come piamente si può credere, il gran profitto, che da quest'istituto dovea risultare a beneficio del prossimo, e della salute dell'anime: Quindi seguì, che verso il fine del secolo decimosesto, sotto il Pontificato di Gregorio Decimoterzo con autorità Appostolica ottenne una piccola Chiesa nominata Santa Maria in Vallicella con una Casa ivi contigua: Ed essendosi ivi ritirato, convocò a se alcuni de' suoi seguaci, li quali stimasse più opportuni operarj, tra quali furono l'accennato Baronio, ed altri menzionati nella sua vita.

6

In

In questo luogo dunque formò due Istituti: Uno della Congregazione de Preti, e Chierici, li quail per un immagine degli antichi Capitoli, e Cleri Regolari delle Cattedrali e delle Metropolitane accennate di sopra nel capitolo ventesimo secondo, con la sola differenza di non aver l'obbligo d'alcun voto solenne, menassero ivi collegialmente una vita religiosa: E l'altro della Congregazione dell'Oratorio comune anche a secolari, li quali in alcune ore stabilite convenissero in un luogo a ciò destinato per li soliti esercizj spirituali.

Ed avendo il medesimo Santo Fondatore (per una pia credulità di miracolo, e di opera quasi che sopranaturale, col solo capitale di cinque giulj) cominciata, e conpita una Chiesa così cospicua, ed insigne come di presente si vede, la quale però, a differenza dell' antica, cominciò a dirsi la Chiesa Nuova: Quindi appresso il popolo restò comune questo vocabolo, sicchè in Roma li Preti di questa Congregazione si dicono della Chiesa Nuova.

L'Istituto di questa Congregazione principalmente consiste (continuando l'accennata introduzione del Santo) che ogni giorno il doppo pranso per quattro diversi soggetti si facciano in Chiesa quattro sermoni in forma di discorsi familiari sopra diverse materie spirituali: E che parimente ogni giorno verso la sera in un' altro luogo contiguo alla Chiesa, chiamato l'Oratorio, si facciano alcuni esercizj parimente spirituali, col fare ancora nelli giorni festivi d'inverno nella sera doppo la calata del Sole nello stesso luogo, e d'estate di giorno nel giardino del Convento di San-Onofrio nel monte Gianicolo alcuni Oratorj più solenni con eccellente musica, e con sermoni, e con gran concorso della nobiltà, e di personaggi.

Però forse il maggior Istituto, e l'esercizio migliore consiste nella continua vita attiva per la salute dell'anime, e beneficio del prossimo: Così nell'assistere continuamente anche nelli giorni non festivi nelli Confessionarj, amministrando il Sacramento della Penitenza: Come ancora in una grandissima decenza del culto divino, applicandosi all'ajuto degli infermi per la Città, ed a tutte l'altre opere di pietà, e di spirito: Che però meritano dirsi operarj molto profittevoli nella vigna del Signore: Non lasciando ancora d'esercitarsi molto nello studio delle Sacre Lettere per li suddetti esercizj de' sermoni, e delle Confessioni: Ed anche continuando l'esempio dell' accennato Baronio nello studio delle Storie Ecclesiastiche, conforme insegnano le Opere del Rinaldi, parimente Prete di questa Congregazione dell'Oratorio di Roma volgarmente della Chiesa Nuova, degno imitatore del Baronio.

Sono però Chierici meramente Secolari senza ligame di voto alcuno, e con la piena libertà di ritornare alle proprie case sotto la giurisdizione del Vicario di Roma, all' uso degli altri Chierici secolari: E sebbene hanno un Superiore eletto da essi medesimi,
10 solito mutarsi nelli tempi stabiliti, quando non paja loro di confermarlo, ed al quale professano un' esatta ubbidienza, menando una vita uniforme in una medesima mensa ad uso de' Religiosi: Nondimeno è una certa ubbidienza volontaria, all' usanza di più fratelli, o compagni, li quali menassero compagnia di vita in una casa sotto il governo, e la direzione d' uno di essi: Avendo particolarmente per Istituto continuo di mattina, e di sera, che verso il fine della mensa, doppo finita la lettura di alcuni libri spirituali, uno di loro secondo la distribuzione tra essi fatta proponga due dubbj: Uno concernente la Scrittura Sacra: E l' altro le materie
11 spettanti alla Teologia Morale, overo a Casi di coscienza, sopra li quali alcuni, a forma d' accademia, overo di conferenza brevemente, e con molta modestia discorrono.

Nel vestire, tutti usano egualmente una moderazione conveniente a Chierici ritirati, vestendo di lana solamente, senza adoprare seta: Però inerendo a i sentimenti del Santo Fondatore, d' isfuggire la totale uniformità, la quale conviene più tosto con lo
12 stato regolare, che col secolare, usano tra essi qualche diversità, così nella qualità del panno, o della saja, o di altra materia dello stesso genere di lana, come ancora nella forma del collare, e della barba, e del cappello: Ritenendo ancora lo stile de' Chierici Secolari nel camminare soli per la Città senza la necessità de' Religiosi di andare in compagnia, e senza segno alcuno particolare, sicchè niente differiscono dagli altri Chierici Secolari, li quali usino la moderazione del vestire.

Si è questo Istituto molto dilatato, così nell' Italia, come nell' altre Parti del Mondo Cattolico, senza però connessione alcuna delle Congregazioni tra esse: Attesocchè ciascuna si governa da se
13 stessa con indipendenza dall' altra, nella maniera che anticamente usavano ancora i Regolari, conforme più volte di sopra si è accennato.

Diverse altre sorti di Congregazioni simili de Preti Secolari sotto diversi Istituti si sono introdotte nel Mondo Cattolico: E particolarmente, per quanto si suppone, con maggior frequenza nella Francia, donde da tempo moderno si sono introdotti in Roma
14 quelli d' una Congregazione chiamata de' Missionarj, li quali hanno stabilito una Casa in Monte Citorio, e l' Istituto loro è d' attendere alle Missioni ne' luoghi convicini: Ed anche in Roma professano d'istruire quelli, li quali s' abbiano da promovere agli Ordini Sacri.

In oltre nella Chiesa di San Pantaleo de' Monti, parimente da tempo moderno, si è eretta una Congregazione di Preti Secolari sotto diverso Istituto, della quale si fa menzione nel Teatro B E nell' accennate Chiese di San Girolamo della Carità, e di San Giovanni de' Fiorentini continuano tuttavia a vivervi, come per un' immagine di Congregazione, o di Collegio alcuni Preti di buona fama, e d' accreditata bontà, secondo l' antica usanza di sopra accennata, senza però formalità di Congregazione.

B
Nel disc. 155. de' Fidecom. nel lib. 8. o nel disc. 32. di questo titolo.

Essendo dunque li seguaci di queste Congregazioni Chierici meramente Secolari, ne segue che, non solamente abbiano la libera disposizione delle loro robbe, così in vita, come in morte, sicchè non vi cada quell' incapacità di testare, o di disporre, la quale si dà nelli Regolari, ma ancora, che morendo ab intestato, li succedano i prossimi parenti in grado successibile, secondo l' ordine dell' intestata successione stabilita dalla legge: Bensì quando il caso portasse che non vi fosse legittimo successore, onde secondo le regole legali si facesse il luogo alla successione del Fisco, perchè allora pare probabile, che per essere Chierici, e persone ecclesiastiche, non entri tal successione, ma che più tosto questa sia dovuta alla medesima Congregazione, per quelche se ne discorre nel Teatro nella materia de' Regali. C

C
Nel dis 149 nel lib 2 de' Regali.

CAPITOLO QUARANTESIMOSESTO.

Della Religione Militare di San Giovanni Gierosolimitano, volgarmente detta di Malta.

SOMMARIO

1 *Degl' Ordini Militari.*
2 *Non in tutti importa vera Religione, ma parte sì, e parte nò.*
3 *Dell' Ordine di San Giovanni Gierosolimitano, che importi una vera Religione.*
4 *Sua fondazione.*
5 *Diverse Residenze, ultima, ed attuale in Malta.*
6 *Due persone rappresentate dal Gran Maestro.*
7 *Che sia vera Religione, e li suoi Professori veri Regolari, con l' intestabilità, ed altri effetti.*
8 *Quando; e come si dia la licenza di testare.*
9 *Delli tre Ordini de' quali è costituita; e della divisione delle Lingue, e de' Priorati.*
10 *Altri Ordini oltre gli tre suddetti.*
11 *Di quelli della Gran Croce.*
12 *Elezione del gran Maestro.*
13 *Prerogative dell' Ordine de' Cappellani.*
14 *In che consistano le maggiori controversie.*
15 *Requisiti per l' Abito di giustizia, e per gli altri di Cappellani, e di serventi.*
16 *Quali specie di nobiltà si ricerchi.*
17 *Appellazioni a Roma, quando la nobiltà non si ammetta.*
18 *Modo di provedere le Commende; e li suoi requisiti.*
19 *Questioni sopra l' anzianità.*
20 *Modo di provedere le dignità; e suoi requisiti.*
21 *Consiglio generale, e consiglio completo.*
22 *Appellazioni al Papa, ed alla Curia Romana.*
23 *Come si trattino le cause di questa Religione nella Curia.*
24 *L' officio del Gran Maestro e perpetuo, come anche sono le dignità, e le Commende.*
25 *Noviziato.*
26 *Età di Professione, e d' Abito.*
27 *Obbligo di ricevere coloro, li quali abbiano li requisiti.*
28 *Altrimente si può appellare, e gli ammette il Giudice.*
29 *Si può ricusare per difetto della mala salute; il che si dichiara.*
30 *Delle Commende, e de' Benefici de' Cappellani, e serventi.*
31 *Delle Pensioni le quali si riservano dal Gran Maestro.*
32 *Delli carichi, e pesi, che sopportano le Commende, e le Dignità.*
33 *Si suole dispensare dal Papa.*
34 *Delli privilegi, e giurisdizioni.*
35 *Trattamenti del Gran Maestro, e de' suoi Ambasciatori, e Ministri.*

CA-

C A P. XLVI.

ESsendosi fin' ora parlato delli tre Ordini de' Regolari: Cioè: De' Monaci: De' Mendicanti: E de' chierici Regolari: Resta di parlare dell' altr' Ordine Militare, ed è di coloro li quali principalmente professano 'l' Istituto dell' arme totalmente opposto a quello degli altri Religiosi di sopra accennati: Attesocchè, sebbene questi Religiosi ancora si adoprano per il servizio della Fede, e della Chiesa Cattolica: Nondimeno il loro impiego è in un' altra specie di vita attiva, e sotto un diverso, e religioso Istituto dell' arme contro gl' infedeli, o eretici, o scismatici, quando il bisogno lo porti, ma senza l' uso de' chiostri.

1

Molte sono queste Milizie Ecclesiastiche approvate dalla Sede Appostolica, ed ordinate allo stesso fine; però non tutte sono di una stessa natura; essendo che alcune sono vere Religioni, e costituiscono i loro professori nello stato di veri Religiosi Professi, nella maniera che sono tutti gli altri Religiosi accennati di sopra con li tre voti solenni di povertà, castità, ed ubbidienza, e con gli effetti, li quali risultano dalla sollenne Professione nella Religione: E particolarmente quello dell' incapacità di possedere cosa alcuna del proprio, e di poterne disporre: Ed altre non sono veramente Religioni, ma sono Pii, ed Ecclesiastici Istituti, sicchè costituiscono i suoi professori in qualche stato di persone ecclesiastiche, in maniera che differiscono in alcune cose dalli veri secolari, ma non sono veri Religiosi per gli effetti molto considerabili, li quali risultano dall' uno, e dall' altro stato: Ed a questa distinzione conviene ben riflettere, per non inciampiare negli equivoci.

2

Ripetendo la medesima protesta, la quale di sopra si è fatta con tutte le altre Religioni, cioè che l' ordine di parlare prima d' una che dell' altra nasce dal caso, senza che ad alcuno si pregiudichi, nè che il lasciare o alterare qualche prerogativa debba prortare immaginabile pregiudizio, mentre non si professa di fare l' esatto Istorico per professione, ma di dare una tale quale notizia dello stato delle Religioni per lo stesso fine, al quale tutta l' Opera presente è dirizzata, quanto a dire per la pratica de' negozj del foro: Ed ancora che dal caso della maggiore, o minore informazione nasce il discorrere più esattamente d' alcune, che dell' altre.

3

Trattando dunque di quelle Milizie, le quali siano vere, e formali Religioni, sicchè li suoi Religiosi Professi siano veramente dell' ordine regolare, con quegli effetti, ed impedimenti, che

che ſeco portano li tre ſoliti voti di povertà, caſtità, ed ubbidienza, il che non ſegue in alcune altre Milizie: Per quel che almeno inſegna la pratica nella noſtra Italia, il primo luogo ſi occupa dalla Religione di San Giovanni Gieroſolimitano, la quale per le diverſe Reſidenze, ch'ebbe doppo che Gieruſalemme fu di nuovo occupata dagl' infedeli, fu chiamata con diverſi vocaboli, e particolarmente negli ultimi ſecoli ſi diceva di Rodi, e di preſente ſi dice di Malta, per cauſa de' luoghi della ſua Reſidenza.

La fondazione di queſta ſeguì nel fine del ſecolo undecimo nella Città di Geruſalemme dall' eſercito nell' unione de' Criſtiani ſotto Goffredo de Buglioni, per la ricuperazione della terra ſanta della Paleſtina dalle mani degl' infedeli Saraceni (ancorchè dipoi con gran vergogna del Criſtianeſimo occupata di nuovo da Turchi); atteſocchè, eſſendoſi perciò introdotto per mezzo della navigazione nella ſuddetta Città di Gieruſalemme, e nel-l'altre Parti aggiacenti il commercio de' noſtri Europei occidentali della Chieſa Latina, e particolarmente degli Italiani di quelle Città, le quali più dell'altre in quei tempi avevano l' uſo della mercanzia per mezzo della navigazione: Come erano (per quel che ſpetta all'Italia) Venezia, Genova, Piſa, ed Amalfi, ed altre, alle quali il ſilenzio non deve far pregiudizio alcuno: Dandoſi però dal più comun ſenſo de' ſcrittori il vanto della primiera introduzione alli mercanti Amalfitani, ſicchè queſta Città vanta di tre coſe grandi: Cioè di queſta Religione: Dell' invenzione della Buſſola: E che in eſſa ſi ritrovaſſe il corpo delle leggi civili ſecondo la Storia accennata nel Proemio: E pure di preſente ſe gli può adattare quel che il noſtro Taſſo dice della famoſa Città di Cartagine.

E' ritrovandoſi per gli infermi poca carità nelli paeſani, e particolarmente negli eccleſiaſtici, li quali come ſeguaci del rito greco, hanno ſempre avuta qualche antipatia con quelli del rito latino: Quindi ſeguì, che per alcune pie perſone delle ſuddette, ed altre nazioni della Europa Occidentale, e particolarmente della noſtra Italia, nell' accennato fine dell' undecimo ſecolo in una Cappella ſotto l' invocazione di San Giovanni Battiſta fu eretto un'Oſpedale per gl'infermi foraſtieri, li quali capitaſſero in quelle Parti: Ed acciò li miniſtri, e gli altri operarj, li quali attendevano a queſt'opera di pietà, ſi diſtingueſſero dagli altri, fu cominciato ad adoperare il ſegno di una Croce bianca in petto, e nel mantello liſcia, overo di linea retta, appunto come in quella forma di Croce, che ancora oggidì li profeſſori di queſta Religione

gione

gione adoprano sopra le galere, quando combattono contro gl' infedeli.

Ma essendosi questo Istituto cominciato a dilatare, e ad avere de molti seguaci, li quali ancora avevano per Istituto di combattere contro gl'infedeli; seguì la fondazione di questa Religione, la quale in quei primi tempi avea due nomi: Uno più legale degli Ospitalieri: E l' altro più volgare, il qual' è rimasto, di San Giovanni Gerosolimitano.

Ricevè questa Religione un grande aumento, e provisione d' entrate per il congruo sostentamento dalla soppressione d'un altra Religione parimente Militare, chiamata de' Templarj: Attesocchè molte Chiese, e Commende, ed altre rendite della suddetta Religione furono applicate a questa, la quale però si costituì in uno stato più grande, e riguardevole: Usando di avere il suo capo, ed il primo Prelato Generale con il Titolo di Maestro, con gli altri Officiali per il suo buon governo.

Essendo poi stata di nuovo occupata dagl' infedeli Gerusalemme con tutta la terra santa: Questa Religione ebbe diverse Residenze: Cioè prima in un suo luogo chiamato il Morgato: Dipoi in Tolemaide, overo in Acri: E successivamente in Cipri: Ed essendo stati in diversi tempi questi luoghi occupati dagl' infedeli, 5 di comun consenso del Cristianesimo per l' opportunità di quei tempi, nel principio del secolo decimoquarto, ottenne l' Isola di Rodi: Ed avendo i suoi professori per il mestiere dell' armi ottenuto volgarmente il nome, e titolo di Cavallieri, per le ragioni, le quali sopra questo nome di Cavalliere si sono accennare nel titolo delle Preeminenze nel libro terzo, però si dicevano li Cavallieri di Rodi: Ed anche per la dilatazione, e per la molta sua riputazione il suddetto suo capo, e primo Prelato Generale, il quale si chiamava Maestro, acquistò il nome, overo il titolo di Grande, chiamandosi il Gran Maestro.

In luogo delle Provincie questa Religione, essendosi dilatata per tutto il Mondo Cristiano, si divise in otto Lingue, in ciascuna delle quali sono molte Dignità di Priori, e Baglivi, ed anche de' molti Beneficj, alli quali si dà il nome di Commende da ottenersi tra coloro di ciascuna Lingua, li quali ne siano più meritevoli per anzianità, overo per benemerenza, conforme di sotto si accenna.

Ma essendo ancora stata occupata dagl' infedeli verso il principio del decimosesto secolo l'Isola suddetta di Rodi: Però, doppo 6 essere andata errante, risedendo a poco tempo in diversi luoghi; cioè in Siracusa, Viterbo, Villafranca, Nizza, e forse in altri luo-

luoghi: Finalmente l'Imperator Carlo Quinto, come Re di quella Sicilia, la quale si dice oltre il Faro, con titolo di vero Feudo Maggiore, e Regale, e con una piccola ricognizione di alcuni falconi, concede a questa Religione, ed il suo Gran Maestro l' Isola di Malta, la quale è membro del suddetto Regno di Sicilia, e vive con le sue leggi. A

A
Nel disc. 69. nel titolo della Giurisdiz. nel lib. 3. nel disc. 26. de' Regali nel libro 2. e nel disc. 4 nel Miscel Eccel. di questo tit.

E quindi segue che il suddetto Gran Maestro faccia due figure, overo che rappresenti due persone: Una di Prelato Ecclesiastico, come Generale di questa Religione per tutto il Mondo Cattolico, della quale l'unico Convento si dice quello di Malta, ove risiede il Gran Maestro col suo conseglio: E l'altra di Principe temporale, o secolare dell'Isola suddetta, col dominio, e con la giurisdizione temporale, col popolo secolare, il quale in essa vive a somiglianza d'ogn'altro Principe secolare.

A questa diversità di persone si deve molto avvertire per li diversi effetti, che ne risultano: E particolarmente per la cognizione delle cause nel grado dell' appellazione, o del ricorso, overo dell' elezione del foro nella Corte di Roma, conforme più distintamente in occasione di casi seguiti si discorre nel Teatro. B

B
Nel disc. 69 della Giurisd. nel libro 3. e nel disc. 4. del Miscel. Eccl. e disc. 26. de' Regali.

Ciò che sia dunque del Principato temporale dell' Isola: Per quello che appartiene alla Religione: Questa si dice senza dubbio vera Religione, nella maniera che sono tutte l'altre accennate di 7 sopra: E li suoi professori delli tre Ordini, de' quali di sotto si parla, quando abbiano fatta legittimamente la Professione, si dicono veri, e proprj Religiosi professi a tutti gli effetti, e particolarmente (secondo una opinione non totalmente però pacifica) dell' incapacità di ottenere, o di ritenere li beneficj ecclesiastici secolari, overo le pensioni sopra di essi. C

C
Nel disc. 44. delle Pensioni nel lib. 23.

Ed ancora all' altro, il quale è connaturale al voto della povertà, cioè dell'incapacità del dominio, e del possesso de' beni in particolare, con l' inabilità di far testamento, o altra disposizione, quando non vi concorra la dispensa, nella maniera che generalmente si è detto di sopra di tutti gli altri Regolari: A tal segno che, se quel Professo avesse per prima in stato di Chierico secolare ottenuto un amplo indulto dal Papa di testare, anche de' beni ecclesiastici, non gli potrà suffragare, assumendo questo stato regolare. D

D
Nel disc. 9. de' Testam.

E sebbene de fatto l' uso comune in pratica insegna il contrario; cioè che questi Religiosi vivano nel secolo nelle case private all'uso de' secolari, e che acquistino, e posseggano delle ricchezze notabili, overo dell' entrate patrimoniali, e di quelle le quali provengono dalle dignità, e dalle Commende della Religione,

ne, liberamente contrattando, e disponendone in vita: Nondimeno ciò nasce da una consuetudine, o permissione della Religione, così richiedendo il modo di vivere de' suoi professori: Attesocchè questi non vivono ne' Chiostri in una vita comune, e provisti dal convento del vitto, e del vestito, e dell'altre cose necessarie, ma vivono nelle case private ad uso de' secolari, sicchè se gli permette questa facoltà di contrattare, e di disporre in vita, ma non già in morte per testamento, o per altra ultima volontà: A somiglianza di quel che abbiamo nelli Vescovi, e nelli Beneficiati: Anzi nè meno in vita nelli beni stabili, permettendosi solamente la disposizion del denaro, e de' mobili per il commercio, e per il modo di mantenersi in quello stato; per altro cammina in essi tutto quello, che dalla legge si dispone negli altri veri Religiosi, conforme di sopra si è detto.

8 Bensì che la dispensa, o la facoltà di testare, overo di fare ogni altra specie di disposizione, si può concedere dal Gran Maestro, e si concede volontieri nelli beni patrimoniali, li quali provengono dalle successioni de' Maggiori, liberamente a chi l'addimanda: Avendo questa Religione un usanza molto lodevole, la quale forse si doverebbe avere da tutte l'altre: Cioè di non badare all'acquisto delle robbe patrimoniali, nè di spogliare le case, e quei del sangue delle robbe antiche, e patrimoniali, ma di badare solamente allo spoglio degli acquisti fatti da essi professori: Anzi che in questi ancora si cammina con molta morbidezza nel concedere la licenza di disporre con qualche onesta composizione. E

E
Nel disc. 28. de' Testamenti.

Questa Religione è costituita da tre ordini diversi di persone:

9 Il primo de' quali si dice de' fratelli soldati di giustizia: L'altro si dice de' fratelli parimente soldati serventi d'armi: Ed il terzo de' Chierici, li quali si chiamano Cappellani: E questi si distinguono in due specie: Una di coloro, li quali si dicono conventuali, che sono propriamente que' Cappellani, li quali a forma de' Canonici con onorifico segno di mozetta, o di almuzio servono la Chiesa Maggiore della Religione in Malta, contradistinta dalla Chiesa Cattedrale, con una prima dignità dello stess' ordine de' Cappellani, col nome del Priore della Chiesa, il quale fa una molto onorifica figura di Prelato Ordinario della Religione nelle cose spirituali, cioè nel servizio della Chiesa, nella cura dell'anime, e nell'amministrazione de' Sacramenti, e l'altre cose divine: E gli altri si dicono Cappellani d'ubbidienza, e che volgarmente in Italia diciamo preti serventi: E questi son quei Professi, li quali servono alle Chiese de' Priorati, e delle Commende fuori di Malta.

Per

Per il miglior suo governo è divisa la Religione in otto Lingue, overo in otto Nazioni; cioè, Italia, Francia, Provenza, Alvernia, Aragona, Castiglia, Germania, ed Inghilterra: E ciascuna di queste Lingue è divisa in tanti Priorati, come in tante Provincie, sicchè gli Priori fanno una figura delli Provinciali nell'altre Religioni; che però tutti gli professori di quest'Ordine, li quali si ritrovino dentro li confini di quel Priorato, sono sudditi di quel Priore, avanti il quale si sogliono celebrare alcuni Capitoli, o Congregazioni per negozj importanti, che si esplicano col nome di Assemblee, nelle quali intervengono solamente li Cavallieri professi di giustizia: E conforme nell'altre Religioni sotto il Provinciale sono li Superiori locali de' Monasterj, o de' Conventi più, o meno qualificati, così sotto questi Priorati sono li Baliaggi, e le Commende: E questi Priori secondo le diverse usanze de' paesi si sogliono ancora chiamare li Castellani d'Emposta.

Dovendosi però avvertire, che non tutti gli Priorati hanno questa prerogativa, o giurisdizione, come per una specie de' Provinciali, ma solamente quelli li quali da principio si destinassero a tal effetto, sicchè gli altri sono in sostanza più tosto Baliaggi con questo onorifico titolo di Priorati: Ed i Priorati veri, e giurisdizionali nella Lingua della nostra Italia sono: Di Roma: Lombardia: Venezia: Pisa: Barletta: Capova: Messina.

10 E sebbene vi sono degli altri Ordini, o Specie: Come (per esempio) sono quelli, li quali si dicono li Cavallieri della mezza Croce, overo dell'ubbidienza magistrale: E gli oblati: Ed i donati, e simili, a quali si suol concedere anche la facoltà di portare questo segno della Croce, secondo le diverse usanze de' paesi: Nondimeno questi sono come serventi, overo aggregati per divozione, sicchè tuttavia restano nello stato secolare, che però non si dicono degli Ordini, de' quali è costituita la Religione, ancorchè godano alcune esenzioni, e privilegi in figura di ministri, e di serventi, quando vi concorrono li tre requisiti della Bolla di Gregorio Decimoterzo altrove accennati. F

F *Nel disc. 4. della Giurisd. e nel disc. 28. de' Testam.*

11 In apparenza vi è ancora un'altr'Ordine diverso, cioè di coloro li quali si dicono della Gran Croce, per essere contradistinti da' semplici professori, per l'onorifica preeminenza d'avere l'uso della Croce Grande di tela in petto, la quale non si concede agli altri: Però questo non costituisce un'Ordine diverso: mentre si concede a quei professori, li quali per anzianità o per benemerenza ottengono le dignità de' Priorati, o de' Baliaggi, e simili, per le quali portano questo segno più cospicuo degli altri.

Secondo

Secondo gli stabilimenti della Religione, la condizione di questi tre Ordini dovrebbe essere eguale; attesocchè la costituiscono egualmente: E lo comprova la pratica sopra l'elezione del Gran Maestro; poichè quando il Magistero vaca, tutti quei Religiosi Professi, li quali si ritrovano in Malta, di tutti tre gli Ordini suddetti, come in un Capitolo Generale, hanno il voto, e da essi a forma d'elezione si restringono li vocali a sedeci soggetti, li quali vengono a formare una specie di Capitolo, o di Consiglio più ristretto, e da questo poi si eleggono tre de' medesimi tre Ordini; cioè un fratello di giustizia, un servente d'armi, ed un Capellano, li quali eleggono il Gran Maestro, con una necessità precisa in breve tempo, risserrandoli in una stanza senza cibo.

12

Deve però l'elezione passiva cadere in una persona, la quale sia costituita nella suddetta dignità della Gran Croce: Che però quel fratello di giustizia, al quale si restringe l'elezione nel numero delli tre, deve essere della Croce piccola: E ciò fu ragionevolmente introdotto, acciò non si desse il caso, che questo procurasse dagli altri due l'elezione nella sua persona.

Tuttavia, circonscritta questa prerogativa, nel rimanente pare che tutta la figura della Religione oggidì si faccia dall'Ordine de' fratelli di giustizia, tra li quali si distribuiscono le Dignità, e le Commende, per la maggior parte, ed anche gli altri officj, costituendosi per conseguenza da essi li consigli, sicchè a comparazione non molta figura fanno li Cappellani: Nell'Ordine de' quali vi sono solamente due Dignità con la Gran Croce, e con la prerogativa di sedere nel Consiglio: Una del Vescovo di Malta, il quale si provede a nomina del Re di Spagna, come Re di Sicilia, in uno di quest'Ordine; cioè che la Religione nomina tre de' suoi Cappellani al Re, il quale da questi n'elegge uno da presentarsi al Papa: E l'altra del suddetto Priore della Chiesa, del quale di sopra si è parlato. Essendovi alcune altre Commende di minor considerazione: E molto meno la fanno i serventi d'armi, li quali godono alcune Commende; però non hanno Dignità, e particolarmente nell'Italia. G

13

G *In questo tit. nel Supplem.*

Le maggiori controversie, le quali occorrono in pratica per il foro, sono circa l'ammettere le prove della nobiltà per l'ordine di giustizia, e nelle distribuzioni delle Commende, e delle Dignità, le quali per lo più parimente sono in quest'Ordine, sicchè gli altri due in sostanza fanno più tosto una certa figura di membri subordinati al primo, dal quale questa Religione riceve una gran riputazione, onde non la sdegnano li personaggi d'ogni gran riga, anche figliuoli di Principi Assoluti, e Grandi.

Per

Per la capacità dunque di essere ammesso a questa Religione, nell'accennato Ordine di fratello di giustizia: Oltre le qualità più generali, le quali sogliono essere comuni all'altre Religioni, anche claustrali; cioè, della purità del sangue, di non essere infetto nel sangue de' giudei, o d'altri infedeli; E quello delli legittimi natali: Come ancora di non patire deformità, o debolezza nel corpo, sicchè la persona sia abile al servizio militare, nel quale consiste il principale Istituto della Religione nel combattere per la fede contro gl'infedeli.

Vi si ricerca la nobiltà generosa delli natali: E quando vi sia la giustificazione delli requisiti, sicchè vi sia l'accettazione, bisogna pagare per il passaggio mille scudi al Tesoro, e senza questo passaggio non corre l'anzianità: Ma per gli altri due Ordini de Cappellani, e de' serventi d'arme, vi si ricerca quella onesta civiltà, la quale si accosti alla nobiltà legale, overo semplice, secondo le distinzioni accennate nel titolo delle Preeminenze nel libro terzo, con qualche maggiore, o minore rigore, secondo le diverse usanze delle Lingue, e de' paesi.

16 Per soddisfare al suddetto requisito della nobiltà nell'Abito di giustizia, non basta quella nobiltà, la quale si dice semplice, o legale, ma vi si ricerca quella nobiltà maggiore, e più qualificata, la quale a differenza dell'ordinaria, e della legale, da' Giuristi vien chiamata generosa, secondo le distinzioni di più specie di nobiltà accennate nella suddetta materia delle Preeminenze, dove particolarmente si fa menzione di questa Religione, e di quella specie di nobiltà, la quale si ricerca per la capacità di questo Abito di giustizia.

Cioè che vi concorra la nobiltà di tutti quattro li lati; del padre, della madre, dell'avia materna, e dell'avia paterna, con la prova della nobiltà di tempo immemorabile, e di trattamenti nobili, senza memoria d'esercizj sordidi, e mecanici: Ed ancora con l'uso parimente immemorabile dell'armi, overo imprese notorie, e con altri riguardi, li quali sopra ciò si sogliono avere accennati nel suddetto titolo delle Preeminenze, dove si potrà vedere per fuggire quanto più sia possibile la ripetizione delle stesse cose.

Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, e generale, quando si voglia camminare per la strada battuta della Religione, e de' suoi stili, e non per quella della Ruota con le regole legali: Attesocchè suol esser diverso l'uso delle Lingue, overo de' Priorati, nel maggiore, o minore rigore, o maggior qualità di questa nobiltà, sopra la pratica de' statuti: E lo stesso circa la civiltà de' Cappellani, e de' serventi d'arme scorgendosi gran differenza tra una Lingua, e l'altra.

Quando

Quando dunque alcuno voglia essere ammesso a quest' Abito, 17 fa le sue istanze di deputarsegli li Commissarj, primieramente nell' Assemblea del suo Priorato, e dipoi in Malta appresso la sua Lingua, per l' accennata divisione di questa Religione in Priorati, ed in Lingue: E fatte le prove, si esaminano primieramente in Lingua, e poi nelli due Consigli: Uno della prima istanza, il quale si dice l' Ordinario, e l' altro della seconda istanza, il quale si dice il Consiglio completo: E quando non siano ammessi, in tal caso stimando quelli, li quali si presuppongono nobili, che se gli faccia torto, sogliono interporre l' appellazione al Papa, ed introdurre la causa nella Ruota Romana, con la commissione Appostolica sopra la sufficiente giustificazione della nobiltà, conforme si vede da tante decisioni del suddetto Tribunale, che sopra questa materia abbiamo ne' volumi già impressi, e se ne discorre più volte nel Teatro nella stessa materia delle Preeminenze. H

H *Nelli disc. 32. con più seg delle Preemin nel lib 3.*

Ma per lo più quelli, li quali ottengono di essere ammessi a quest' Abito per la suddetta strada giudiziale, doppo che abbiano vinto la causa, e che con le decisioni, e con le sentenze abbiano posto in salvo la riputazione della loro casa, non si curano d'effettuarlo, ma eleggono un altro stato, e ciò lodevolmente, e con molta ragione; perchè in concorso degli altri, di fatto, è troppo infelice la loro condizione.

L' altra causa delle frequenti controversie in questa Religione, 18 perlochè parimente s' introducono delle liti nella Corte di Roma, e nel suddetto Tribunale della Ruota, dipende dal concorso alle Dignità, ed alle Commende, circa le quali si cammina con una diversa regola: Attesocchè le Commende vanno distribuite per la sola ragione dell' anzianità dell' Abito, purchè però vi concorrano alcuni altri requisiti, li quali sono necessarj per la loro capacità: Come sono: L' esser Professo: L' aver pagato il passaggio: L' aver fatto le caravane sopra le galere: La Residenza conventuale in Malta per alcuni anni: Ed il non essere debitore del comun tesoro della Religione, quando si tratti di prima Commenda: E quando si tratti di migliorare, cioè di passare da una Commenda all' altra, vi si ricercano due altri requisiti: Uno della Residenza per alcuni anni nella prima Commenda: E l' altro d' averla migliorata, con l' obbligo d' aver giustificato questi requisiti, nel tempo, che si domanda il passaggio ad un' altra. I

I *Nel tit de Benef nel disc. 68. e nel Supplim.*

Sopra il modo di regolare l' anzianità cadono delle dispute, se si debba fare dal giorno che si sia preso l' Abito, o pure dal giorno 19 del pagamento del passaggio: Ed ancora se l' Abito si sia preso in età legittima, e se la dispensa sopra ciò ottenuta sia valida,

o nò, ed a che giovi l' essere paggio del Gran Maestro, con altre cose, delle quali si va discorrendo nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione il diffondersi in queste, ed in altre cose simili per minuto. L

L
Nelli disc 68 e 69. de Benefic; e nel Supplem.

All' incontro nelle Dignità si cammina ancora con la regola dell' anzianità: Però questa sola in alcune non basta, come basta nelle Commende, ma si deve aver il riguardo alla benemerenza, la quale alle volte prevale all' anzianità, secondo le diverse specie delle Dignità; che però non vi si può dare una regola certa, e generale: Attesocchè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: Cioè che in quelle Dignità, le quali abbiano annessa qualche anzianità, e che si provedono per elezione, si cammina con la benemerenza, ma nell' altre, nelle quali si dà la smutizione, o veramente l'aspettativa, si cammina con l' ordine dell' anzianità, nell' egual concorso della quale si deve avere il riguardo alla benemerenza.

20

E stato ciò introdotto con molta ragione, per servizio della Religione, ed anche del ben pubblico: Attesocchè in tal maniera li Cavallieri ricchi, o in altro modo potenti pigliano le cariche dispendiose di Capitano di galera, o di Generale della squadra, overo altre cariche dispendiose nello stesso convento: E particolarmente quella dell' albergo, per acquistare il merito, e per abilitarsi maggiormente alle Dignità: E per queste Dignità ancora vi bisognano gli altri requisiti accennati nelle Commende; della Residenza, de' meglioramenti, ed anche di non esser' debitore del Tesoro; conforme si è accennato di sopra nel libro duodecimo de' Beneficj, ed ancora più distintamente si va discorrendo nel Teatro. M

M
Nelli suddetti luoghi de' Benef. nel Suppl

Si governa questa Religione dal Gran Maestro con gl' accennati due Consigli, li quali sono costituiti dalli Cavallieri della Gran Croce, e da alcuni altri Officiali: Uno de quali si chiama il Consiglio ordinario della prima istanza: E l' altro si chiama il Consiglio completo, il quale è giudice della seconda istanza in grado dell' appellazione: E da questo secondo non si dà altra appellazione, che al Capitolo Generale, per essere proibita ogn' altra appellazione per li privilegi Appostolici concessi a questa Religione: Che però ne' tempi passati si è avuto pretensione, che in tal modo fosse proibito appellare anche al Papa, ed alla sua Corte Romana: Ma oggidì resta senza dubbio fermato il contrario, che si dia l' appellazione.

21

Bensì che si deve osservare il suo ordine, cioè che oltre gli primi atti, li quali si fanno nell' Assemblea del Priorato, overo nella Lingua, come sopra, si consumi la prima istanza nel Consiglio

ordina-

ordinario, e la seconda nel completo, e da questo si appelli al Papa, ed alla Curia Romana, tralasciando solamente l' altro grado del Capitolo Generale, per l' incertezza del suo tempo: Ed ancora perchè trattandosi per lo più in queste liti, così di concorso alle Commende, o Dignità, come nell' ammessione all' Abito, di ragioni vitalizzie: Quindi segue, che sarebbe pregiudizio irreparabile il dovere aspettare il Capitolo Generale: Però alle volte, quando vi concorra qualche giusto motivo, si suole ammettere anche l' appellazione a drittura dal Consiglio ordinario, conforme in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro, essendo materia, la quale dipende dall' arbitrio del Papa. N

22

N *Nelli disc 32. e seg delle Preeminenze nel libro 3*

Si scorge però in questa Religione una pratica speciale; cioè che le sue cause non si trattano, nè si commettono per la Segnatura di Giustizia, ma solamente si trattano nella Segnatura di Grazia O: Come ancora per mostrare la stima, che si conviene ad una tal Religione, vi è una Congregazione particolare per li suoi negozj più gravi, non già contenziosi tra le persone particolari, le quali tra esse contrastino delle Commende, o delle Dignità: Nè meno sopra l' ammessione all' Abito; mentre queste, come sopra, si trattano nella Ruota nella forma contenziosa, ma per li negozj prudenziali, e politici, li quali riguardano gl' interessi della medesima. P

23

O *Nel disc. 30 della Relaz della Curia nel Libro 15.*

P *Nel disc. 23. della Relazione della Curia.*

L' Officio del Gran Maestro di fatto è perpetuo: Come anche perpetue di fatto sono le Commende, e le Dignità, le quali hanno diversi titoli: Attesocchè alcune sono chiamate col nome di Baliaggi, ed altre con quelle de' Priorati: E questa seconda Dignità di Priorato, conforme di sopra si è detto, dinota qualche cosa di vantaggio, cioè come una specie di Provincialato, ed è come un superiore delli Cappellani, e de' Serventi, col ricorso dalli Commendatori locali.

24

E sebbene legalmente anche questi Beneficj, e Dignità cadono sotto la regola generale de' Beneficj Regolari, accennata nella materia Beneficiale; cioè che siano manuali, ed amovibili ad arbitrio del superiore, per la qualità ubbidienziaria: Tuttavia quando non vi sia più che gran demerito, non è solito praticarsi quest' amovibilità: E con molta ragione, attesocchè non si concedono per grazia, ed a compiacenza, ma per giustizia, e per il merito dell' anzianità, e de' servizj.

In questa Religione, per essere veramente tale, cammina lo stesso si è detto dell' altre circa la necessità del Noviziato per l' anno intiero, e continuo: Ed ancora circa l' età degli anni sedici stabilita dal Concilio di Trento: Attesocchè quel che dagli scrittori Giuristi, e Morali si va dicendo; cioè che in queste Religioni

25

Militari non sia necessario il Noviziato, cammina quando si tratti dell' altre Religioni Militari, le quali non siano vere Religioni, de' quali di sotto si parla, ma non in questa Gierosolimitana, overo di Malta, nella quale generalmente cammina tutto quello, che si dice dell' altre vere, e formali Religioni, per essere ella tale a tutti gli effetti: E questo Noviziato formale dell' anno intiero, e continuo ricercato dal Concilio di Trento si fa solamente in Malta, come nell'unico Convento di questa Religione, ed ivi solamente si fa la Professione, quando non vi sia dispensa Appostolica di farlo altrove:

Anzi li suoi statuti vogliono, che la Professione non si debba fare prima dell' anno decimo ottavo, e che non si ammettano all' Abito prima dell' anno decimosesto: Eccetto quelli putti, li quali in un certo numero servono da paggi al Gran Maestro, quando non vi sia la dispensa Appostolica: Però quando si facesse nell' età stabilita dal Concilio, si dovrà nondimeno stimare per valida, conforme si discorre nel Teatro: Ed ivi parimente si accenna il modo, col quale si fa il Noviziato in questa Religione, e se in essa cammini quel dubbio, il quale cade nell' altre Religioni dell' interruzione del Noviziato, quando da quello si uscisse per qualche tempo notabile, conforme ivi più distintamente si discorre: Q

26

Q *Nelli disc. 45. e seguenti di questo titolo.*

Quello che si scorge di differenza notabile in questa Religione, che non cammina nell' altre, consiste nella necessità, che ella abbia di ricevere coloro li quali vogliono pigliare il suo Abito di giustizia: Attesocchè, quando provino li suoi requisiti, e particolarmente quello della nobiltà, non se gli può negare, ed altrimenti si dà l' appellazione al Papa come sopra: Ma ciò non cammina nell' altre Religioni, mentre è in loro arbitrio di ricevere, o non ricevere: E ciò per la ragione della differenza, che il negarlo portarebbe pregiudizio alla riputazione di quella persona, anzi di quella casa, per l' opinione che potrebbe nascervi di non esservi la nobiltà sufficiente; il che non cammina nell' altre Religioni.

27

28

Ciò però non cammina, quando il non volerlo ammettere nascesse da qualche altro difetto personale, e particolarmente da quello dalla mala salute, overo di non essere atto all' armi: Bensì che quando questo accidente della mala salute sopravenisse doppo che si sia preso l' Abito, e che si sia pagato il passaggio, non perciò si può negare l' ammessione alla Professione per questo rispetto. R

29

R *Nel Supplemento di questo tit*

Negli altri due Ordini di Cappellani, e di serventi d' arme vi sono ancora delle Commende, e de' Beneficj anche curati per li Cappellani, e parimente questi danno occasione delle liti

nella

nella Curia, appellando dalle sentenze del Gran Maestro, e de' Consigli come sopra: E per questi Beneficj ancora vi si ricercano alcuni requisiti: E particolarmente quello che siano Professi S

Nel Supplem. nel detto tit. de' Benefici.

Il gran Maestro ha la facoltà, alle volte solo, ed alle volte col Consiglio di riservare le pensioni a favore d'altri Professi, ed anche di alcuni Novizj, li quali stiano al suo servizio, overo che siano dispensati: Purchè però le pensioni non eccedano la quinta parte de' frutti della Dignità, o della Comenda, overo del Beneficio: E per queste pensioni vi si ricerca ancora lo stesso requisito, che per le Dignità, e per le Comende; cioè di non essere debitore del Tesoro, mentre questa qualità ne cagiona l'incapacità, quando sia debito chiaro, e certo, non già quando litigioso, ed incerto, o pure non maturato, o che ne penda la dilazione. T

31

T
Nel tit. d elle Pens nel disc. 42 e nel Sup.

Gli provisti delle Dignità, e delle Comende devono sopportare alcuni carichi per lo mantenimento della Religione, cioè alcune tasse, o contribuzioni continue ogn'anno: Ed ancora si devono al Tesoro due annate de' frutti, quella della vacanza, la quale si dice il *vacante mortuoro*, e la prima annata del nuovamente provisto.

32

Bensì che tutte le cose accennate camminano secondo la disposizione de' statuti, e de' stili della Religione: Però alle volte di fatto non si sogliono praticare, quando vi metta le mani il Papa con le deroghe, e con le dispense: O veramente valendosi di quell' autorità, la quale si è accennata nel titolo de' Beneficj nel libro duodecimo; cioè che come Ordinario universale, ed Ordinario degli Ordinarj, li possa prevenire in quelle collazioni, le quali ad essi spettano.

33

Gode questa Religione molti privilegi, li quali sono in diverse occasioni, e sotto diverse materie accennati, e particolarmente nel titolo della Giurisdizione nel libro terzo, ed in questo libro nel titolo delle Decime, ed altrove: E fra gli altri è quello, che non venga sotto le revocatorie, e le deroghe generali, senza che se ne faccia speciale, ed individua menzione: E sopra l'osservanza di questi privilegi si cammina con molta circospezione, e riguardo con molta ragione per essere privilegi, li quali spettano più per giustizia, che per grazia.

34

Il Gran Maestro di questa Religione fa una figura molto cospicua di Principe, così per il Principato dell'Isola di Malta, come ancora per essere capo di una Religione piena della primaria, e della più qualificata nobiltà del Mondo Cattolico: Anzi per un certo modo di dire, si può dire che sia un Principe di singolare prerogativa nel suo servizio; attesocchè viene servito da

35

tutte nobili, ed in istato di Cavallieri di giustizia: E dagli altri, li quali non siano al suo servizio, viene con grand'esattezza riverito, ed ubbidito; mentre delli tre voti regolari, questo dell'ubbidienza troppo esattamente in questa Religione si osserva.

Come ancora, tenendosi da quelli (li quali per ragione delli Priorati, e Baliaggi, e dell'altre Dignità sono della Gran Croce, e degli accennati Consigli) un posto molto riguardevole, e di gran decoro: Quindi segue, che in tale maniera il Gran Maestro faccia in piccolo quella figura, che fa in Roma il Papa con i Cardinali: Facendo anche la Corte di Malta questa figura in piccolo della Corte di Roma, per la stessa ragione dell'esser Principato elettivo, con l'elezione passiva di quei soli, li quali sono della Gran Croce, mentre l'elezione attiva non è ristretta ad essi solamente, ma è di tutti li professi delli tre Ordini, conforme di sopra si è detto; sicchè in questo si differisce.

Ma perchè le ragioni accennate nel detto titolo delle Preeminenze nel libro terzo cagionavano, che a questo Gran Maestro, per fare la figura di un Principe Sovrano, fosse disconveniente il titolo dell'Illustrissimo, overo dell'Eccellenza; per il che si era introdotto l'altro maggiore dell'Altezza: E parea disconveniente, che un Prelato Ecclesiastico, il quale faccia la figura di Generale di una Religione, dovesse avere titoli, e trattamenti maggiori, che avessero li Cardinali: Però in occasione della mutazione del titolo de'Cardinali, col darsegli quello dell'Eminenza, il quale fosse ad essi singolare, fu il medesimo titolo assegnato a questo Gran Maestro, ed alli tre Arcivescovi Elettori dell'Imperio, li quali parimente hanno i loro molto cospicui Principati, per quello che nell'accennata materia delle Preeminenze si è accennato.

In Roma appresso il Papa tiene questa Religione, ed il suo Gran Maestro l'Ambasciatore ordinario, il quale col conveniente decoro va all'udienza del Papa, e riceve i trattamenti di Ambasciatore di Principe non coronato, secondo li suoi stili, e cerimonie già stabilite: Ed all'usanza degli altri Principi, e delle Repubbliche usa di mandare l'Ambasciatore straordinario d'ubbidienza al nuovo Pontefice: Come ancora appresso il Re, ed altri Principi (secondo le opporturnità, overo secondo le usanze) tiene li suoi ministri con lo stesso titolo d'Ambasciatore, o veramente di Ricevitore, ch'è un titolo usato da questa Religione, significanti una specie di Residente: Tenendo ancora una nobile, e famosa squadra di galere contro gl'infedeli, delle quali è Capitan Generale uno della Gran Croce, ed i Capitani particolari sono Cavalieri della Croce piccola: Con molt'altre prerogative, che sarebbe so-

verchia

verchia digressione il riassumerle tutte per minuto: Potendo bastare di darne questo saggio: Col ripetere la protesta, e la dichiarazione, che tutto ciò si narra per quella notizia, che ne abbia portato l'occasione de' casi seguiti disputati nella Curia, senza restringersi alle suddette prerogative, in esclusione dell'altre, e senza che si pregiudichi alla verità nelle cose narrate, quando questa fosse in contrario, lasciandosene perciò ad essa salvo, ed intiero il suo luogo: Ed ancora, che per questa narrazione più piena, non si pregiudichi a quell'altre Religioni nobili militari, delle quali per difetto di maggior notizia si parlasse più succintamente.

CAPITOLO QUARANTESIMOSETTIMO.

Della Religione di Santo Stefano.

SOMMARIO.

1 *Fondazione, e similitudine a quella di Malta in molte cose.*
2 *Non è vera Religione, la quale faccia stato Regolare.*
3 *Non è necessario il Novizialo.*
4 *Se questi Cavalieri siano persone ecclesiastiche.*
5 *Delli suoi Priorati, Baliaggi, e Commende.*
6 *Della causa, per la quale di ciò non si tratti nella Curia.*
7 *Delli privilegi delli fondatori di queste Commende.*
8 *Della ragione per la quale non se ne parla con maggior distinzione.*
9 *Diverse specie di Commende; e modo di distribuire.*
10 *Capitolo Generale, ed elezione alle Dignità.*
11 *Consiglio.*

CAP. XLVII.

1 El decimo sesto secolo sotto il Pontificato di Pio Quarto il Duca di Firenze Cosmo de' Medici (non essendo ancora introdotto il titolo di gran Duca concedutogli da Pio Quinto) ad imitazione della Religione Gerosolimitana, overo di Malta, della quale si è discorso nel capitolo antecedente, e per lo stesso Istituto di combattere per difesa della Fede contro gli infedeli: Con autorità del suddetto Pontefice fondò in Pisa questa Religione, con lo stess'ordine della Croce piccola, e grande, e con la distinzione delle Commende, de' Baliaggi, e de' Priorati, essendone esso Duca, e suoi successori gran Maestri fissi, e perpetui, in quella forma che il Re di Spagna è delli tre Ordini, di San Giacomo di Spata, d'Alcantara, e di Calatrava, de' quali di sotto si discorre, formando una squadra di galere simile a quella di Malta; sicchè tra l'una Religione, e l'altra non pare che nell'apparenza vi si scorga altra differenza di quella del nome, e l'altra del colore: Attesocchè la Croce, la quale si porta da' professori, così in petto, come nel ferrajolo, ha la stessa forma,

ma, diverſificando ſolamente nel colore, mentre quella di Malta è bianca, e queſta di Santo Stefano è di color roſso: E vi ſi ricercano gli ſteſſi requiſiti, e particolarmente quello della nobiltà a riſpetto dell'Abito di giuſtizia.

Nella ſoſtanza però vi ſi ſcorge qualche differenza notabile: Atteſocchè, ſebbene queſta milizia ſi deve ancora dire pia, ed 2 eccleſiaſtica, come fondata per un così pio Iſtituto, e con autorità della Sede Appoſtolica: Nondimeno non ſi può dire che ſia vera, e formale Religione, ſicchè li ſuoi profeſſori diventino veri Religioſi Profeſſi, con gli effetti che porta queſto ſtato, e particolarmente per li voti della caſtità, e povertà, dalli quali naſce l' impedimento totale dl poter contrarre il Matrimonio, ed anche l'incapacità di avere il dominio, ed il poſſeſſo in particolare de' beni, e di poter teſtare, overo in altro modo diſporre del ſuo; mentre di tutto ciò ſono capaci li profeſſori di queſta milizia, permettendoſegli l'uſo del matrimonio, ed anche la capacità del dominio, e del poſſeſſo in particolare de' beni, e di poter teſtare, o in altro modo diſporre del ſuo.

Come ancora in queſta Religione non vi è neceſsario il Noviziato formale dell'anno intiero, e continuo, ſecondo la diſpo- 3 ſizione de' Canoni, e del Concilio di Trento, nè meno preciſamente è neceſsaria l' età ſtabilita dal ſuddetto Concilio per la Profeſſione; atteſocchè in effetto non ſi fa la formale Profeſſione con li tre voti ſoſtanziali, di caſtità, povertà, ed ubbidienza, ma ſolamente ſi fa una certa promiſſione di vivere ſotto l' ubbidienza del Maeſtro, e di oſservare gli ſtabilimenti della Religioſi Regolari, ma reſtano tuttavia perſone ſecolari: Cadendo ſolamente il dubbio, ſe ſi debba dire perſone eccleſiaſtiche, all' effetto di godere l'eſenzione del foro, e l'immunità eccleſiaſtica: E ſopra di ciò ſi ſcorge quelle diverſità d' opinioni, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, dove ſi conclude che ſi debba deferire molto all' uſo, ed all' oſservanza A: Pure ſe ne laſcia l' intiero ſuo luogo alla verità: Bensì che fanno una certa ſpecie di Noviziato, con l'obbligo di aſſiſtere agl' officj divini in tutte le feſte per un'anno in una Chieſa deſtinatagli, a ſomiglianza di quel Noviziato, il quale ſi uſa nelli conſervatorj delle donne, conforme ſi dice di ſotto nel capitolo cinquantadue.

S
Nel diſc 9. del titolo della Giuriſdizione e nel diſc. 84. de' Regali.

Come ancora li Priori, li Baliaggi, e le Commende di queſta Religione non ſi dicono veramente Beneficj Regolari, come ſi dicono quelli della ſuddetta Religione di Malta, nè ſono ſog- 5 getti alle regole beneficiali, ma ſono come Primogeniture, o Maggioraſchi ſecolari ſoggetti agli ſtatuti, ed alle regole della

ſteſſa

stessa Religione, conforme si discorre più distintamente nel Teatro di queste Commende, e Baliaggi, in occasione de' casi seguiti, ancorchè non praticati nella Curia Romana; attesocchè non avendo natura de' beneficj ecclesiastici, non si danno quelle appellazioni, le quali si danno nella suddetta Religione di Malta. B

B *Nel disc. 20 del Juspadronato*

E per la stessa ragione non si sentono nella Curia quelle dispute, o appellazioni, che frequentemente si sentono nella suddetta Religione di Malta, sopra la giustificazione della nobiltà, e degli altri requisiti, il tutto decidendosi da quel Gran Mae-6 stro, e da' suoi officiali, nel Priorato di Pisa: Insegnando la pratica, che sia materia arbitraria senza quel rigore, il quale si usa nella suddetta Religione di Malta: E ciò particolarmente per l'uso di ammettere le fondazioni delle nuove Commende; 7 mentre per questo rispetto alle volte si dispensa a qualche difetto, per ricompensa di questo beneficio, il quale si fa alla Religione, inducendosi facilmente le persone a far queste fondazioni per mettere le loro case in qualche grado di onorevolezza.

Si concedono ancora molti favori alli fondatori, ed alla loro posterità in cose, le quali non si permettono ne' beneficj ecclesiastici, sicchè in sostanza, conforme si è detto, sono una specie di Primogeniture, overo de' Maggioraschi, li quali si fondano in una casa, e per il che li Commendatarj godono ancora alcune prerogative di precedenze, e di esenzione dal servizio delle galere, ed altro: Ed in questa forma vanno regolate per quello che più distintamente si discorre nel Teatro. C

C *Nel disc 20 del Juspadronato.*

Ed essendo questa relazione dirizzata (com'è tutta l' Opera) 8 all'istruzione de' non professori per la pratica del foro nelle cose, le quali siano comuni a tutti, overo per quelle cause, le quali si trattano nella Curia Romana, come Metropoli del Mondo Cattolico nelle cause ecclesiastiche: Quindi segue, che non sia congruo l'assumere la più distinta relazione de' negozj particolari, o locali, come è questo, sicchè all'effetto del quale si tratta, non cammina la parità con le altre Religioni, e particolarmente con l' accennata Gierosolimitana, overo di Malta.

Quando poi non siano Commende padronate, le quali si go-9 dano da' fondatori, overo da loro descendenti, o da altri chiamati secondo la legge della fondazione, ma che siano antiche, e libere della Religione, o pure che siano a quella decadute per esser mancato il genere chiamato nella fondazione: Queste sono di due sorti: Una di quelle, le quali si dicono di grazia, e che

si

conferiscono ad arbitrio del Gran Maestro: L'altra di quelle le quali si dicono di giustizia, overo di anzianità: E queste si conferiscono con l'ordine dell'anzianità, o del merito, a somiglianza di quelle di Malta, e secondo li suoi statuti, li quali sono già ridotti in un volume stampato.

Si celebra ogni triennio in Pisa un Capitolo Generale, nel quale suole intervenire il medesimo Gran Maestro, per le occorrenze della Religione: Ed in questo seguono le elezioni alle Dignità per via de' suffragi, ed anche suole il Gran Maestro distribuire le suddette Commende di grazia.

10

Nella stessa Città di Pisa, nella quale è il convento, overo la residenza della Religione, vi è un Consiglio di dodici dell'Abito, li quali per il più sono Giuristi, overo in altra maniera ben versati, per conoscere, e decidere le cause, che occorressero, ed anche per gl' interessi economici, e per altre occorrenze: E questa carica di Consigliere è stimata di riputazione, ed anche porta qualche emolumento.

11

Ed in somma è un Istituto degno di molta lode per le opere di pietà, che esercita, ed anche per il decoro che mantiene, e particolarmente per la squadra delle galere contro gli infedeli a somiglianza dell'accennata Religione di Malta.

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMOTTAVO.

Della Religione de' Santi Maurizio, e Lazaro.

SOMMARIO.

1 *Fondazione.*
2 *Rinovazione, ed Unione.*
3 *Se sia vera Religione; e se le persone siano ecclesiastiche.*

CAP. XLVIII.

1 QUeste sono due Religioni Militari diverse, attesocchè quella di San Lazaro è antichissima, e forse l'originale sopra l'Istituto degli Ospedali, e particolarmente in tempi antichi, quando più regnava il morbo della lepra, sicchè quasi per tutte le Parti del Mondo Cattolico si ritruovano di questi Ospedali antichi sotto l'intitolazione di questo Santo: L'altra di San Maurizio e si dice fondata nella Savoja sotto il Pontificato di Felice Quinto, il quale essendo primo Duca della Savoja, ed avendo abbandonato il Mondo, si diede alla vita eremitica, e dipoi assunse la Dignità Pontificia, col suddetto nome di Felice Quinto: Lasciando il suo luogo alla verità, se la sua elezione fosse canonica, o nò.

2 Ma essendo il primo Ordine di San Lazaro, quasi dismesso, quindi seguì, che doppo varie contingenze, le quali non fanno al caso, verso il fine del secolo quinto sotto il Pontificato di Gregorio Decimoterzo, con l'autorità della Sede Appostolica queste due Religioni fossero unite assieme, ed appoggiate alla protezione, ed al governo del Duca di Savoja, il quale n'è Gran Maestro: Usando gli professori un segno misto dell'una, e l'altra Religione, e con l'uso delle Commende, e dell'altre Dignità, e con li suoi stabilimenti sopra li requisiti di coloro, li quali devono esservi ammessi.

3 Cade anche il dubio, se in questa Milizia cammini lo stesso si è detto nell' altra antecedente di Santo Stefano; cioè se sia una Milizia pia, overo ecclesiastica, o pure che sia vera Religione, e se li suoi professori si posano dire veri Regolari Professi, o nò: O pure se si debbano dire persone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e per l'immunità: Ma in ciò si lascia l'intiero suo luogo alla verità, ed all'osservanza. A

A *Nel disc 91. della Giurisdizione.*

Di

Di questa Religione non si discorre più per minuto per la ragione, che non vi sia quella occasione del'a maggior notizia, la quale per la maggior vicinanza alla Curia in occasione de' casi seguiti, si ottiene dell' altra, della quale si è parlato nel capitolo antecedente:

Nello stesso Principato sotto la presidenza, o altro titolo del suddetto Duca vi è ancora un altr' Ordine Militare sotto il titolo de' Cavallieri dell' Annunziata, volgarmente detti del Collare in un numero presisso de' quindeci, e questi si suppone che per il più siano de' nobili primarj, e titolati del Principato suddetto.

CAPITOLO QUARANTESIMONONO.

Dell' altre Religioni Militari, delle quali si abbia la cognizione nella nostra Italia.

SOMMARIO.

1 *Religione Costantiniana.*
2 *Altre diverse.*
3 *A quali persone si conferiscano.*

CAP. XLIX.

1 Ltre quelle Religioni Militari, delle quali si è parlato ne' capitoli antecedenti: In alcune Parti della nostra Italia, e particolarmente nel dominio Veneto, e nella Lombardia, più che altrove, da qualche tempo moderno è stato rinnovato, overo posto più in uso l' antico Ordine Militare di San Giorgio, chiamato Costantiniano, come fondato da Costantino Magno; supponendosi, che la sua Prelatura, overo il Magisterio spetti in ragione di Primogenitura ad alcune famiglie, le quali si presuppongono descendenti dal sangue del suddetto Costantino; sopra di che si lascia il suo luogo alla verità;

E' stata questa Religione da tempo mederno, come per una specie di reintegrazione dello stato antico riconosciuta dalla Sede Appostolica, col darsele il Cardinale Protettore, e col concedere il luogo nella Cappella Pontificia al suo Procurator Generale, il quale usa l' abito di Chierico secolare con un segno nel petto, e nel mantello, supponendosi che sia divisa in due ordini, o classi; cioè di Chierici, e di Soldati, nella maniera che di sotto si accenna delle Religioni di S. Giacomo, ed altre in Ispagna.

Vi

Vi sono ancora alcun' altre simili Milizie, cioè della Concezione, della quale in occasione di caso seguito si parla nel Teatro. A: Dell' Annunziata di Mantova, ed altre: Ed in Roma vi sono li Cavalieri di Cristo, li quali si creano dal Papa a suo arbitrio, che parimente non sono veri Religiosi dello stato Regolare, e di fatto sogliono questi Abiti per lo più darsi per onorifica mercede a persone eccellenti in qualche professione, ò virtù: Come (per esempio) ad Architetti, a Pittori, a Statuarj, a Musici eccellenti, e simili li quali parimente hanno il titolo di cavaliere, e sopra la qual specie si è accennata qualche cosa nel libro terzo della materia delle Preeminenze, e de' Titoli: Ma in queste, o simili Milizie non si stima necessario diffondersi; mentre in effetto non sono veri Religiosi Regolari, de' quali principalmente si tratta in questo luogo.

A Nel disc. 8. de Fidecommissi.

CA:

CAPITOLO CINQUANTESIMO.

Dell' altre Religioni militari del Mondo Cattolico fuori dell' Italia: E particolarmente di quelle di S. Giacomo di Spata, di Calatrava, di Alcantara e di Montesia in Ispagna: Ed altre che si accennano.

SOMMARIO.

1 *Di quali Religioni si tratti principalmente, ed a qual fine.*
2 *Stato antico delle tre di San Giacomo, Calatrava, ed Alcantara.*
3 *Stato odierno.*
4 *Ordini diversi di Cavalieri, e di Preti.*
5 *Istituto de' Cavalieri.*
6 *Istituto de' Preti.*
7 *Altri Ordini Militari.*
8 *Tosone, e Spirito santo.*
9 *Altri Ordini, e particolarmente il Teutonico.*

CAP. L.

1 A Quest' Opera, come ordinata ad una tale quale istruzione de' non professori dell' Italia, nel suo naturale idioma pare che non convenga il trattare dell' usanze degli altri paesi, ò nazioni. E particolarmente perchè (conforme più volte si è accennato) si stima più tosto errore l'ingerirsi in quelle cose, le quali consistano più in fatto, che in legge, de' paesi stranieri, de' quali non si abbia la pratica: Ed ancora perchè l' altre Milizie ecclesiastiche, le quali siano sparse per le restanti Provincie del Mondo Cristiano, sebbene per l' approvazione della Sede Appostolica, e per l' ubbidienza che a quella professino, meritassero dirsi ecclesiastiche: Tuttavia per lo più non costituiscono li loro professori nel vero stato regolare, del quale solamente nel presente titolo si tratta: Che però dovrà rimettersene a coloro, li quali per esser ben versati negli istituti di ciascuna, ne trattano di proposito.

Ma essendosi, particolarmente nell' Italia, diffuso molto l' uso degli Abiti delle suddette tre Milizie; cioè di San Giacomo di Spata: Di Calatrava: E di Alcantara, per mercedi che alla giornata si vanno facendo dal Re Cattolico a suoi sudditi, ed altri dipenden-

pendenti, o benemeriti, in occaſione de' dominj, che abbia in queſta Provincia; cioè delli Regni di Napoli, e di Sicilia, e dello Stato di Milano, e di alcuni luoghi della Toſcana, però conviene che ſe ne abbia qualche notizia: Maggiormente che vivendo alcuni profeſſori di queſt'Ordine in ſtato clauſtrale, e di veri regolari, da ciò ſegue, che alle volte il caſo porti, che alcune delle loro cauſe ſi diſputino nella Curia Romana A E per queſto conviene anche agli Italiani averne qualche notizia.

Erano dunque in diverſi tempi fondate queſte tre Religioni tra eſſe diverſe con diverſi Prelati maggiori, li quali avevano il titolo del Maeſtro, e queſti ſi eleggeano da ciaſcuna di eſſe nel proprio Capitolo Generale, nella maniera che ſi è accennato di ſopra di quella di Malta, come fondate in diverſi tempi, ed in diverſi luoghi, forſe nello ſteſſo ſecolo, e per la medeſima occaſione della ſcacciata de'Mori infedeli, li quali per tanto tempo tennero la Spagna ſotto una dura ſervitù, conforme ſi è accennato di ſopra nel libro terzo nella materia delle Preeminenze, in occaſione di trattare dell'introduzione di queſto nome, o vocabolo de'Cavalieri.

Però eſſendo ceſſata la ſuddetta cauſa dell'impiego, overo dell'eſercizio di queſte milizie per la totale ſcacciata de' Mori: Quindi ſeguì, che furono dalla Sede Appoſtolica ſotto Aleſſandro Seſto, tutte tre concedute in perpetua amminiſtrazione al Re di Spagna, il quale ne fu deputato capo, e ſuperiore, overo ſupremo amminiſtratore: Che però nella ſua Corte tiene appreſſo di ſe un conſiglio particolare chiamato degli Ordini coſtituito da Cavalieri, e profeſſori degli ſteſs'Ordini, come per una ſpecie di diffinitorio: Overo a ſomiglianza degli accennati conſigli del Gran Maeſtro di Malta, mediante il quale governa queſte Religioni, e concede gli Abiti, e le Commende.

Sono queſte Religioni parimente coſtituite da due ordini; uno di Cavalieri di Spagna, e di giuſtizia; l'altro de' Preti, e Chierici clauſtrali: E per l'Abito della prima ſpecie, a ſomiglianza della ſuddetta Religione di Malta, vi ſi ricercano li requiſiti della nobiltà generoſa, e della purità del ſangue, col preſuppoſto de' legittimi natali, e de' buoni coſtumi.

Li profeſſori di queſt'Ordine Militare, così nell'Abito, come nel modo di vivere, non ſi diſtinguono da' ſecolari, eccetto che nel ſegno della Croce, che portano in petto, e nel mantello; ſicchè, o ſia per diſpenſa concedutagli da Sommi Pontefici, overo ſia per la qualità della milizia, la quale non faccia veri Religioſi Profeſſi; mentre non fanno il formale Noviziato, nè fanno li tre voti ſolenni della povertà, caſtità, ed ubbidienza: Ne ſegue che non ſiano veri Religioſi con quelle incapacità, che queſto ſtato porta,

come sono li Cavalieri di Malta, ma che siano come li Cavalieri di santo Stefano, e gli altri, de' quali si è parlato di sopra. B

B *Nel dis.92. della Giuris. nel lib. 3.*

L'altr'Ordine è di coloro, li quali, a differenza de'Cavalieri, si dicono Preti, o Chierici, anzi una specie di frati, e come li 6 Cappellani della Religione di Malta: E questi vivono ne' Chiostri collegialmente a forma di veri Religiosi, con l'esercizio della cura dell'anime, e con l'amministrazione de' sacramenti ad alcuni popoli, per lo più sudditi delle medesime Religioni, e delle loro Commende, con la formalità del Noviziato, e della Professione: Però si governano dal medesimo consiglio Reale, chiamato degli Ordini, per quel che in occasione di casi seguiti, e delle differenze tra li loro Conventi, ed il suddetto Consiglio degli Ordini, si va discorrendo nel Teatro. C

C *Nel disc.22. di questo titolo.*

Nella stessa Spagna, e nel Portogallo, come ancora in altre Par- 7 ti vi sono molt'altre simili milizie, e particolarmente sono quelle di Montesia, di Valenza, di Avis, e di Cristo in Portogallo, e quest'ultima è in molta riputazione, con un gran numero di Commende, con le quali si premia, e si mantiene gran parte di quella nobiltà, con altre simili.

Come ancora il Re di Francia, e di Spagna hanno due Ordini di Cavalieri (o siano ecclesiastici, o meramente secolari, sopra 8 di che se ne lascia il luogo alla verità): E per lo più questi Abiti sono soliti darsi solamente a Signori, ed a personaggi di prima riga, e di gran qualità, come per mercede di un gran merito; cioè, il Re Cattolico ha l'Ordine de' Cavalieri, li quali si dicono del Toson d'oro, che fu una milizia originaria del Duca di Borgogna; e questa è arrivata ad una riputazione forse senza eguale; attesocchè lo stesso Imperatore, e le teste coronate, e molt'altri Principi assoluti di prima riga non isdegnano d'esservi ascritti e di portarne il segno: E l'altro del Re Cristianissimo, il quale si dice dell'Ordine dello Spirito santo, parimente solito darsi a Signori, ed a personaggi di prima riga, ed anche a Cardinali, per quel che nell'età nostra ha insegnato la pratica nella stessa Italia.

9 Vi sono anche nella Germania, e nell'altre parti Settentrionali diversi somiglianti Ordini Militari: E particolarmente fu molto celebre, e potente ne' tempi passati quello dell'Ordine Teutonico, il quale ivi ha fatto maggior figura di quel che nella nostra Italia faccia la suddetta Religione di Malta: E pare che di presente fiorisca nella Prussia, più che altrove; E da quel che è occorso disputare nella Corte Romana, pare sia Religione formale, com'è quella di Malta, E le altre il curioso potrà cercarle appresso gli Storici; mentre il principale istituto è di parlare di quelle dell'Italia. D

D *Nel dis 29 della Giurisd. nel lib. 3.*

CA-

CAPITOLO CINQUANTESIMOPRIMO.

Di alcune Religioni soppre sse nel secolo settimo in Italia cognite.

SOMMARIO.

1. *Perchè convenga parlare delle Religioni soppresse.*
2. *Quali queste siano.*
3. *Remissivamente dell' altre Religioni fuori dell' Italia.*

CAP. LI.

1 PArlandosi da Scrittori, anche da Giuristi moderni di alcun' altre Religioni esistenti nella nostra Italia, e nella medesima Città di Roma, delle quali non si fa quivi menzione, per rispetto che di presente si ritrovino già soppresse, il che in diversi tempi è seguito con autorità dalla Sede Appostolica per giuste cause; di qualche rilassazione del loro Istituto overo per essere ridotte a poco numero, il quale per ordinario cagiona la poca osservanza della disciplina regolare: Però si stima espediente farne menzione per lo medesimo fine di tutta l' Opera presente, cioè d'istruire i non professori nelle cose spettanti al foro pratico; attesocchè per l'autorità degli accennati scrittori, i quali presuppongono l'esistenze di queste Religioni, si potrebbe altrimente con facilità inciampare negli equivoci.

Restringendosi dunque al nostro secolo, perchè sarebbe nojosa 2 digressione, e fuora del bisogno, il riassumere i tempi più antichi: Verso i principj del passato decimo settimo secolo, o pure circa il fine del sesto, seguì la soppressione della Religione degli Umiliati di Milano, laquale fu eretta sino dal decimo secondo secolo in occasione delle fiere persecuzioni di quella Città dell' Imperatore Federico Secondo: Avendo dato gran motivo a questa soppressione quegl' inconvenienti, li quali si leggono nella vita di San Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano, conforme in alcune occasioni si accenna nel Teatro. A

A *Nel lib. 2. de' Reg nel dis. 51*

Nell' età nostra sono state soppresse la già accennata Religione de' Riformati Conventuali della quale si è parlato nel capitolo vigesimo quinto: Come ancora la Congregazione del buon Gesù di Ravenna, l'Istituto della quale era de' Canonici Regolari della regola di Sant' Agostino B Quella de' Cruciferi, la quale parimente era de' Canonici Regolari, derivando dalla stessa regola, ed in

B *Nel l.4. nel tit. della Locazione nel disc. 25. ed in questo titolo nel dis. 38*

Roma avevano quel Convento, che oggi possedono i Ministri degl' infermi vicino alla fontana di Trevi, de' quali si è parlato di sopra nel capitolo quarantatrè.

Gli altri Canonici Regolari chiamati di San Giorgio in Alaga, li quali erano molto privilegiati, e nelle processioni godevano la precedenza sopra tutti li Regolari, ed in Roma avevano la Chiesa di San Salvatore in Lauro, oggi posseduta dalla nazione Marchigiana, sotto l'invocazione della Madonna in Loreto.

Quella Congregazione de' Cistercienși contradistinta dall'altra, della quale si è parlato di sopra nel capitolo decimo quinto, la quale avea il convento nella Chiesa de' Santi Vincenzo, ed Anastasio alle falde del Quirinale, vicino la suddetta fontana di Trevi, Monasterio celebre per la memoria che se ne ha nella sacra leggenda di San Bernardo, il quale ivi deputò un suo discepolo per Abbate, che fu dipoi Sommo Pontefice sotto il nome di Eugenio Terzo, ed al quale il medesimo suo Maestro scrisse diverse cose molto salutari, e' curiose; e questo luogo di presente si possiede per la Religione de' Chierici Regolari minori, conforme si accenna di sopra nel capitolo quarantesimo.

La Religione di San Clemente, la quale avea il convento nella Chiesa di San Pancrazio delle mura, oggi posseduta dalli Scalzi Carmelitani, per il Seminario de' Missionarj, per quel che se n'è accennato di sopra nel capitolo trigesimo.

E la Religione de' Gesuati, la quale in Roma aveva il Convento nella Chiesa de' Santi Giovanni, e Paolo: vicino a quella di San Gregorio: E questi Religiosi volgarmente si dicevano li Padri dell'acque, per rispetto che in quella solitudine (per un onesto trattenimento) si dilettavano molto della stillaria di acque, ed altri liquori salubri, e medicinali, overo per odore, o per altri usi leciti, e profittevoli.

Dichiarando di non restringersi a queste sole precisamente, potendovi essere dell'altre, le quali più siano incognite, overo che la memoria non le suggerisca.

Delle molte altre Religioni, o Congregazioni, così Monastiche, come de' frati, overo de' Chierici Regolari, o pure dall'Ordine Militare fuori dell'Italia, o pure soppresse in tempi più antichi, non si è stimato opportuno assumere l'assunto di trattare, come incongruo all'Opera ordinata per la provincia dell'Italia, ed anche incongrua alle molte occupazioni della propria professione: Però non mancano de' scrittori, li quali ne trattino, e particolarmente nel Teatro della Vita Umana, se ne può avere qualche saggio.

CAPITOLO CINQUANTESIMOSECONDO.

Delle Monache; delli loro Monasterj; e delli requisiti necessarj, acciò si dicano vere Monache Professe: E delle differenze tra le Monache, e gli Uomini Religiosi.

SOMMARIO.

1 *Che l'uso delle Monache sia antichissimo.*
2 *Delle Vergini Vestali.*
3 *Quali propriamente siano le Monache.*
4 *Lo stato regolare è di ragione positiva ecclesiastica.*
5 *Dello stesso che nel numero quarto; cioè delli requisiti dello stato regolare.*
6 *Della differenza della Professione degli Uomini, e quella delle donne.*
7 *Che sia tolto l'uso delle Religioni nelle donne.*
8 *Ed in che modo essi professino una Regola.*
9 *Non si fanno nuove fondazioni di Monasterj di Monache senza l'autorità Appostolica.*
10 *Tutti gli effetti della Professione negli uomini camminano nelle donne.*
11 *Nelle Monache è proibita la vera mendicità.*
12 *Della Clausura.*
13 *Dell'esenzione delle Monache.*
14 *L'Abbadessa dura tre anni.*
15 *Delli requisiti per l'Abbadessato.*
16 *Del modo di eleggere la Badessa; e quando l'elezione si dica conclusa.*
17 *Si paga la dote, che non si fà negli uomini; e quando tra questi si pratichi.*
18 *Dell'entrata vitalizia.*
19 *In mano di chi si faccia la Professione.*
20 *Dell'uso delle Converse.*
21 *Della Consecrazione, o solenne Revelazione delle Monache.*

CAP. LII.

1 NElla questione dell'antica introduzione dello stato regolare, anche nella Chiesa primitiva, e nel tempo degli Appostoli, e de' discepoli di Cristo, qualche maggior certezza dalle Sagre Carte si cava nel sesso femminino, che nel mascolino, per quel che insegnano l'epistole di San Pao-

lo, parlando dello ſtato verginale delle donne: E più ſpecialmenmente circa la vita collegiale, e ritirata all'uſo de'noſtri Monaſterj di Monache, l'inſegna la ſacra leggenda di ſanta Marta: Oltre quel che abbiamo nella leggenda di San Matteo, ſopra il voto della virgintà fatto dalla Regia donzella, il che fu cauſa del martirio dell'Appoſtolo: E quel che abbiamo di tante ſante verni, e martiri della Chieſa primitiva; il che non così eſplicitamente ſi prova nel ſeſſo maſcolino: Atteſocchè quella vita comune, e religioſa, la quale ſi legge negli atti degli Appoſtoli, e nell'altre Storie Sagre, e riferibile a tutto il popolo criſtiano, il quale viveva ſotto l'oppreſſione de' Gentili, così dell'uno, come dell'altro ſeſſo promiſcuamente, anche agli ammogliati.

Anzi di queſt'uſanza nelle donne, le quali ſotto buone cuſtodie, per la più pericoloſa qualità del ſeſſo, viveſſero in alcune caſe collegialmente, all'uſanza degli odierni Monaſterj, ſe ne ha la certezza di maggior'antichità, prima della noſtra redenzione, per quel che appreſſo gli Ebrei c'inſegna particolarmente la feſta, che celebriamo della Preſentazione nel tempio della Beata Vergine.

Ed anche appreſſo li Gentili, e particolarmente li Romani l'inſegnano tante ſtorie (con qualche miſtura però di favole) delle
2 Vergini Veſtali, la caſa delle quali (vogliono gli antiquarj, acciò foſſe più ſotto l'occhio del Principe Sovrano, e con qualche cuſtodia maggiore) aveſſe ad eſſere ſituata nelle falde del Campidoglio verſo il campo boario, che volgarmente diciamo vaccino, appunto ove di preſente ſono la Chieſa, e l'Oſpedale, ſotto il nome della Conſolazione.

E nondimeno reſta tuttavia incerto (parlando delle vergini
3 della noſtra primittiva Chieſa Criſtiana) ſe foſſero vere Monache Profeſſe, in quella maniera che l'abbiamo di preſente: Atteſocchè non ogni vivere collegialmente in una caſa, anche ſotto la Clauſura, e ſotto qualche pio Iſtituto, ed il dedicare la ſua verginità a Dio, anche in forma di voto, col promettere l'ubbidienza ad alcuni Superiori, cagiona il vero ſtato regolare, con gli effetti accennati di ſopra nel capitolo ſecondo; cioè di una totale mutazione dello ſtato della perſona, la quale da libera diventi ſerva, e da capace delle robbe, e del dominio, e d'altre ragioni, e preeminenze ne diventi incapace: Ma vi devono concorrere molti altri requiſiti, per li quali la Profeſſione regolare ſi poſſa dire perfetta, e ſolenne: Atteſocchè (conforme ſi accenna di ſotto nel capitolo cinquanteſimo quarto) vi ſono molti Conſervatorj, nelli quali le donne vivono collegialmente ſotto la Clauſura, e ſotto l'ubbidienza di una Superiora, coll'oſſervanza di qual-

che

che regola, o più Istituto, ed anche con la promessa in forma di voto della castità, e dell'ubbidienza, usando l'abito monastico: E nondimeno non sono Monache, ne le case sono Monasterj: Che però è probabile, che l'usanza antica fosse in questa maniera.

4 E ciò maggiormente per essere ricevuto, che l'introduzione dello stato religioso, ilquale sia produttivo de' suddetti effetti, nasca dalla legge positiva ecclesiastica, sotto alcune forme accennate parimente di sopra nel suddetto capitolo secondo, e seguenti, sicchè tal voto sia dispensabile dal Papa: Il che non potrebbe seguire, se fosse per introduzione degli Appostoli, li quali (secondo quel che si è accennato nel Proemio) stabilirono diverse cose di ragione divina, ancorchè non si leggano scritte nel libro degli Evangelj, per averlo sentito dalla bocca di Cristo, e dall'oracolo della sua voce.

E per conseguenza le Monache Professe si diranno solamente quelle, nelle quali si verifichino gli requisiti essenziali della Professione regolare solenne, accennati nel suddetto capitolo secondo: Cioè, che nell'età legittima stabilita dal Concilio di Trento, pre-
5 cedendo l' anno intiero, e continuo del Noviziato, col consenso libero, e perfetto, si faccia la Professione con gli espliciti, o impliciti tre voti sostanziali di castità, povertà, ed ubbidienza, in mano di quel legittimo Superiore, il quale abbia la sufficiente podestà di fare il contratto reciproco, e di obbligare il Monastero: Ed ancora che vi concorra l' altro requisito essenziale, ed è che tal Professione si faccia sotto una regola approvata dalla Sede Appostolica.

Circa quest' ultimo requisito della regola, si deve avvertire, che chiaro si deve stimare l' errore di coloro, li quali cammi-
6 nano nella Professione delle donne con quelle proposizioni, o dottrine, le quali generalmente parlano della materia, e che sono propriamente adattabili alla Professione degli uomini; per la gran diversità, la quale (secondo lo stato presente delle cose) vi si scorge: Attesocchè, nel sesso mascolino (conforme molte volte si è accennato) particolarmente nella nostra Italia, e quasi generalmente per la maggior Parte del Mondo Cattolico si è dismesso l' uso antico del governo singolare, ed indipendente di ciascun Monastero, ma lodevolmente si è introdotto l' uso migliore del governo in forma di Università, o di Repubblica, di quella Religione, o Congregazione per tutto il Mondo Cattolico, o pure per quella Provincia, alla quale sia ristretta, secondo la diversità degl' Istituti, per quelche di sopra si è discorso, trattando di ciascuna Religione, o Congregazione;

 sicchè

ſicchè l' Iſtituto, overo la maniera di vivere di tutti coloro, li quali profeſſino una Regola in quella particolare Religione, o Congregazione ſia uniforme, e ſotto il governo de' Prelati, e de' Superiori, non ſolamente locali, ma anche generali, e provinciali in una vera forma di Univerſità, e di Repubblica.

7 Ma ciò non cammina nelle Monache: Atteſocchè ſebbene nelli ſecoli paſſati, anche nel ſeſſo femminino, fu introdotto il medeſimo uſo di alcune Religioni governate a forma di Univerſità, ſotto diverſi vocaboli; cioè di Terziarie: Di Bizzoche: Di Biguine: Di Corrigiarie: Di Mantellate: Di Orſoline, ed altre ſimili: Nondimeno lodevolmente queſt' uſo è ſtato tolto dalla Chieſa, ſicchè quantunque de fatto abbiamo l' uſo delle Bizzoche, e delle Terziarie, le quali in abito monaſtico vivono nelle proprie caſe, ed anche collegialmente: Tuttavia non ſono vere Monache Profeſſe, per quelche di ſotto ſi accenna nel capitolo cinquanteſimo quarto.

8 Come ancora, ſebbene nel ſeſſo femminino cammina la ſteſſa diverſità di tante Regole, e Religioni, che negli antecedenti capitoli ſi ſono accennate, non eſſendovi forſe Religione, o Congregazione, la quale non abbia de' Monaſterj di Monache dello ſteſſo Iſtituto: Nondimeno in queſte non cammina l' uniformità della Regola, e della vita da per tutto, ſicchè baſti di fare la Profeſſione in un Monaſtero, o Convento, per eſſere in ogni luogo Profeſſo in quella Religione, come occorre negli uomini: Ma biſogna che la Profeſſione ſi faccia in un Monaſtero particolare, ſecondo la Regola, overo ſecondo l' Iſtituto, il quale ſpecialmente in quel Monaſtero ſia ſtato approvato dalla Sede Appoſtolica.

Che però nella noſtra Italia, e particolarmente dal Concilio di Trento a queſta Parte, non ſi pratica l' erezione de' Monaſterj di Monache, ſenza l' autorità Appoſtolica ſolita darſi per l' organo della Sacra Congregazione de' Veſcovi Regolari, la quale, 9 prima di concederlo, eſamina maturamente l' uno, e l' altro governo, ſpirituale, e temporale: Ed in tal maniera ſi verifica il ſuddetto requiſito, che la Profeſſione ſi faccia ſotto una Regola approvata dalla Sede Appoſtolica, cioè individualmente in quel luogo.

Atteſocchè frequentemente inſegna la pratica; che in una medeſima Città, e molto più in una Provincia, vi ſaranno molti Monaſterj di Monache di uno ſteſs' Ordine, e di una ſteſſa Regola, come (per eſempio) di San Benedetto, o di San Agoſtino, o di San Domenico, o di San Franceſco, il quale ſi ſuol dire di Santa Chiara: E nondimeno la maniera del vivere ſarà molto diverſa, mentre

l' un

l'un Monastero non connette con l'altro; sicchè uno sarà di vita più stretta dell'altro: Ed a ciò si deve particolarmente riflettere, per non inciampare in quegl' equivoci, li quali sogliono essere il cibo cotidiano del volgo leguleico, professore del sciocco stile prammatico di fermarsi alla sola lettera delle autorità, e delle dottrine, senza ben riflettere alla distinzione de' casi, dalla quale nasce la conveniente applicazione. A

A *Di tutto ciò nel discorso 50 di questo titolo nel disc. 66. nel Supplemento.*

Presupposto dunque che vi concorrano gli accennati requisiti, con li quali una donna diventi vera Monaca Professa: Entra la regola generale, che tutti quegl' effetti, li quali si producono dalla Professione solenne negli uomini accennati di sopra nel suddetto capitolo secondo (che non occorre ripeterli) si producono ancora dalla Professione delle donne: Si scorgono però tuttavia molte differenze tra li Regolari Professi dell' uno, e dell' altro sesso.

10

E primieramente circa la totale mendicità, con l' incapacità, anche in comune della Religione, overo del Monastero, la quale si pratica nel sesso mascolino, conforme di sopra si è discorso de' Minori Osservanti, e de' Cappuccini, e di altri: Attesocchè non convenendo questa maniera di vivere alle donne, per il pericolo dell'onestà, al quale soggiacciono: Però quella stessa Costituzione Appostolica di Bonifacio Ottavo, con la quale fu introdotta la Clausura perpetua ne' Monasterj di Monache, proibisce questa mendicità, e che debbano questi Monasterj essere sufficientemente provisti d'entrate per l'onesto mantenimento: Che però vi sono de' Monasterj, nelli quali, così nel vitto, come nel vestito, e nell'altre cose si professa la stessa vita rigorosa, e stretta de' Cappuccini, o de' Minori Osservanti, anche Riformati, e tuttavia sono capaci d'entrate, e de' beni stabili in comune.

11

Nella Clausura ancora si scorge una differenza notabile: Attesocchè, sebbene nelli Monasterj, e nelli Conventi, o altre case de' Religiosi Claustrali del sesso mascolino si usa ancora il termine della Clausura: Nondimeno si dice così, piuttosto per un certo modo di parlare improprio, per dinotare quei confini, overo quel recinto, nel quale sotto censure, ed altre pene non vi si possano introdurre le donne: E tuttavia in occasione d'alcune processioni, o solennità (secondo la consuetudine) vi sogliono entrare; mentre per altro è libero l' ingresso, ed il commercio a tutti li secolari: Ed i medesimi Religiosi escono di casa, e praticano per la Città, e per gli altri luoghi: Che (all'incontro) le Monache patiscono una perpetua Clausura, sicchè, eccetto alcuni casi di gran necessità, alla quale non si possa in altra maniera rimediare,

12

mai

mai se gli concede la facoltà d'uscire, nè meno vi si permette l' ingresso di altre persone anche del sesso femminino, eccetto quelle, le quali vi debbano entrare per necessità: Come li medici, li chirurghi, li confessori per l'inferme, li fabri, e gl'altri artefici, mentre l'accennata Costituzione di Bonifacio è stata rinovata per il Concilio di Trento, e più strettamente per le Bolle di Pio Quinto, e di Gregorio Decimoterzo: Che però da questo segno particolarmente della Clausura rigorosa, si distinguono li veri Monasterj da quei Conservatorj, li quali in tutte l'altre cose pare, che niente da essi differiscano, conforme si discorre di sotto nel capitolo cinquantesimo quarto: E quindi segue, che sebbene la Clausura non sia d' essenza della Professione, tuttavia per una legge ecclesiastica nelle Monache si presuppone necessaria, almeno quanto all' effetto, cioè che doppo il Concilio di Trento, overo doppo le suddette Bolle, particolarmente nell'Italia, non si permettano veri Monasterj di Monache senza questa Clausura. B

B *Nel detto discorso 66. nel Supplemento.*

13 Nelli privilegi esentivi si scorge ancora tra l' uno, e l' altro sesso una differenza notabile: Attesocchè, conforme si è accennato di sopra nel capitolo nono, ed altrove più volte: Essendosi ridotto il governo delle Religioni alla forma di Repubblica, o d' Università, ed essendovi tra esse la comunicazione de' privilegi: Quindi segue, che per una regola generale tutti li Regolari godono il privilegio dell' esenzione dalla podestà, e dalla giurisdizione dell'Ordinario, eccettuatone quelle limitazioni, le quali nel suddetto capitolo nono, e nel titolo della Giurisdizione nel libro terzo si sono accennate.

Che (all'incontro) li Monasterj delle Monache, per regola generale, sono soggetti all' Ordinario, e stanno sotto il suo governo, quando non vi sia la limitazione del privilegio particolare, ed esentivo, per il quale siano sotto la giurisdizione, e sotto il governo de' Regolari di quell'Ordine, del quale esse siano: E nondimeno, anche in questo caso, per il Concilio di Trento, e per diverse Costituzioni Appostoliche, almeno in ragione della giurisdizione delegata, sono soggette all'Ordinario, in quello che riguardi la visita, e la custodia della Clausura, così materiale, come formale, privativamente, overo cumulativamente col proprio Prelato Regolare, secondo che porti l'osservanza, alla quale si deve deferire: Ed ancora sopra l'approvazione de' confessori, e nell'intervenire nell'elezione dell'Abbadessa, o di altra Superiora. C

C *Nel discorso 1. di questo titolo nel discorso 16. del Miscelaneo Ecclesiastico e nelli discorsi 26. e seguenti nel tit della Giurisdizione nel libro 3*

14 In questa elezione concordano le Monache con li Regolari del sesso mascolino; cioè che li Superiori debbano esere temporali, e non perpetui; che però l' Abbadessa, o altra Superiora non

può

può durare più che per un triennio, anche quando le Monache d'accordo la volessero confermare; mentre per tal effetto vi è necessaria la licenza Appostolica, overo della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari: E questo è l'uso comune dell'Italia: Essendovi tuttavia di là da' Monti qualche Monastero, nel quale si ritenga l'antica consuetudine, che la Superiora sia perpetua, e questa consuetudine in occasione di casi seguiti è stata approvata dalla suddetta S. Congregazione.

E sebbene la Presidente del Monastero di Torre de' specchi in Roma è a vita: Non perciò si può inferire alla limitazione di questa regola; attesocchè questo non è Monastero, ma Conservatorio; conforme si discorre di sotto nel capitolo quinquagesimo quarto.

Differiscono però in molte cose in questo proposito dell'elezione: Primieramente cioè nell'abilità all'elezione passiva, che tra li 15 Regolari del sesso mascolino, quando non osti qualche istituto, o legge particolare, basta di essere professo, per la capacità dell' elezione passiva alle Prelature: Che (all' incontro) nelle Monache vi sono molte restrizioni: Che sia in età almeno di quarant'anni, quando sia possibile, o almeno quanto più provetta si possa: E che sia professa per molti anni, almeno sopra li sei, o sette: E che non sia donna corrotta, quando generalmente il Monastero sia di donne vergini.

Nel modo dell'eleggere ancora differiscono; attesocchè nelle donne non si può praticare la forma dello scrutinio secreto con le 16 schedule, ma si dà singolarmente, e con segretezza il voto (a forma della confessione auricolare) al Vescovo, overo al Vicario Generale, o altro deputato, o pure a quell' altro Prelato, a chi spetti: E ciò si deve fare per la fenestrella della comunione in Chiesa; che però il Vescovo, o altro Superiore non può a tal effetto entrare dentro la Clausura.

E l' altra differenza consiste nel numero de' voti, per conchiudere l' elezione; attesocchè generalmente, quando non osti la legge, overo la consuetudine particolare di qualche Religione, nel sesso mascolino si cammina con le regole generali de' Canoni, che l'elezione si conchiude dalla maggior parte, la quale si dice d' esservi, quando si passi la metà, anche per un mezzo voto, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ottavo: Ma nelle donne, per conchiudere l'elezione, vi si ricercano le due terze parti de' voti: E quando non accordino in tal numero, il Vescovo o altro Superiore, a chi spetta, deve replicare più volte gli scrutinj, usando nel fra mezzo tempo alcune convenienti diligenze nel persuaderle ad accordarsi: E quando fatte queste diligenze, l'ele-

l'elezione non si concluda, questa se gli devolve, sicchè può eleggere, o deputare per Abbadessa, o per Superiora quella Monaca, che gli paja opportuna, purchè abbia gli altri requisiti dell'elezione passiva. D

D Nell' annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 37.

Nel pagamento di qualche somma da farsi per quella, la quale voglia prendere l'abito, e dipoi successivamente professare, si scorge ancora la differenza tra l'uno, e l'altro sesso: Attesocchè le donne pagano la dote al Monastero, conforme si discorre nel 17 capitolo seguente, il che per ordinario non si fa dagli uomini: Eccetto che in alcune Religioni molto di raro, e particolarmente nella militare di S. Giovanni Gerosolimitano, volgarmente detta di Malta, che si paga il passaggio, conforme si è accennato di sopra nel capitolo quarantesimoquinto: Bensicchè alle volte, anche in quelle Religioni, nelle quali ciò non si usi, il caso suol portare questa pratica, per qualche circostanza particolare: Come (per esempio) per l'età grave, overo per la poca salute, o per altro rispetto, per lo quale si adatti la medesima ragione, che conviene alla dote delle donne, cioè per ristoro delle spese, e de' pesi temporali; sicchè non sia pagamento, o ricognizione per l'atto spirituale della concessione dell'abito, o dell'amessione alla Professione. E

E Nelli disc. 41. e 48. di questo titolo nel disc. 167. nel titolo della Dote nel libro 6. ed altrove.

Si scorge ancora qualche differenza circa qualche maggior permissione, o più comune consuetudine nelle Monache di avere qualche annua, o mestrua entrata per l'occorrenze straordinarie, sic-18 chè questa viene stimata parte della dote, conforme si discorre nel capitolo seguente.

Nel fare la Professione solenne, corre ancora qualche differenza: Cioè che tra coloro del sesso mascolino si fa in mano del Su-19 periore locale di quel Monastero, o casa, dove si sia fatto il Noviziato, e che sia a tal effetto deputato: Che (all'incontro) le Monache la fanno in mano del Vescovo, overo del Prelato, o di altro da esso deputato, e non dell'Abbadessa, quando la consuetudine particolare del Monastero non portasse altrimente.

Accordano però nell'uso della distinzione tra le Professe, e le Novizie: Ed ancora in quello della differenza tra le Monache, e 20 le Converse, overo compagne, come destinate alli servizj più bassi, e mecanici, nella maniera che tra li Religiosi del sesso mascolino, tra li Preti, e li Chierici, e Conversi, overo laici: Bensicchè ciò non è generale a tutti li Monasteri, essendovene de' molti, li quali non hanno quest'uso delle Converse.

Appresso i canoni, e gli antichi Canonisti, si vede frequentemente trattata la materia della Consecrazione, overo della solen-21 ne Velazione delle Monache, per la quale si ricercano molti

requi-

requisiti, e particolarmente quello dell' età provetta, e di più anni di Professione: Però quest' uso, sebbene non è cessato affatto, ed in alcuni paesi si presuppone andar continuando, secondo le contingenze de' casi: Tuttavia questi casi sono molto rari, e si può dire che generalmente non si pratica: Con il di più che in questa materia si accenna nel Teatro in questo medesimo titolo.

CA-

CAPITOLO CINQUANTESIMOTERZO.

Della Dote delle Monache in che consista; e se si possa alterare, o diminuire: ed in quali casi: Con altre cose, che riguardano questa materia.

SOMMARIO.

1 *La Dote nelle Monache è solita; ed ancora necessaria.*
2 *Che sia lecita, e non contenga simonia.*
3 *Gode tutti li privilegi della Dote vera.*
4 *Non si dà vera Dote senza la Professione Monastica.*
5 *Quando si possa alterare, ed esigere più, o meno del solito.*
6 *Quando si guadagni per il Monastero, o che si debba restituire.*
7 *Dell' altre spese, e dell' entrata che si dicono Dote.*
8 *Delle Rinunzie.*

CAP. LIII.

1 I questa Dote delle Monache si è accennaјo qualche cosa nel Libro sesto della Dote, ed è materia, della quale occorre frequentemente trattare in pratica, essendo non solamente usata, ma necessaria; che però (almeno dentro la nostra Italia) il Monastero, anche volendo, non può ricevere una Monaca senza la Dote ordinaria solita darsi da tutte l' altre, nè meno può rimettere qualche parte, per qualche giusta causa delle virtù della Zitella, o perchè fosse del sangue del fondatore, overo d' un gran benefattore, o per altra somigliante causa, senza la licenza della Sacra Congregazione.

2 E sebbene alcuni critici dannano quest' uso delle Doti nelle Monache, stimando che sia una simonia: Nondimeno (conforme di sopra si è accennato ed anche nella suddetta materia Dotale) ciò contiene nn equivoco chiaro: attesocchè la Dote non si dà per l' ammessione all' Abito Monastico, overo alla Professione, in maniera che si possa dire una commutazione di cosa spirituale con la temporale, ma 'è un pagamento degli alimenti, e dell' altre spese, le quali bisognano per la sopportazione de' pesi di questo Matrimonio spirituale: mentre anche nel Matrimonio carnale caderebbe la stessa ragione, anzi di vantaggio per essere un sacramento

mento ordinato da Dio, e di ragion divina; che (all' incontro) questo matrimonio spirituale si dice di ragione umana ecclesiastica.

Resta dunque oggi fermo, che questo uso delle Doti sia, non solamente lecito, ma necessario, conforme di sopra si è detto: Ed
3 in questa specie di Dote camminano tutte quelle cose, le quali si sono accennate nel suddetto libro sesto, trattando della Dote carnale, così circa li frutti, overo l' usure per ragione de' pesi del Matrimonio, come ancora circa gli altri privilegi, e circostanze: E particolarmente, che (conforme la Dote carnale riceve il nome, e l' essenza del Matrimonio, così questa spirituale lo riceve dalla Professione, la quale si dice un Matrimonio spirituale: che
4 però sebbene anche nelli Conservatorj, a somiglianza de' Monasterj si paga la Dote per il medesimo fine, per quelche se ne discorre nel capitolo seguente; nondimeno per non esservi il vero Matrimonio spirituale, non si dice vera Dote, ma un pagamento, il quale si fa per gli alimenti.

Questa Dote in ciascun Monastero (secondo le diverse consuetudini) ha la sua tassa uniforme, la quale non si può alterare sen-
5 za differenza di persone; mentre l' abito ed il vitto, e gli altri trattamenti sono uniformi; che però qualche alterazione, o differenza suol essere accidentale come (per esempio) in qualche vedova, overo altrimente corrotta, la quale suol pagare la Dote dupplicata ed alle volte maggiore, o pure in qualche sopranumeraria, overo in una terza, o quarta sorella, con casi simili: Ed alle volte si ammette minore per li rispetti accennati di sopra, con la licenza però della Sacra Congregazione.

Si deve questa Dote depositare prima che la Zitella sia ammessa all' abito; acciò non seguendo la Professione, si restituisca:
6 Anzi quando anche seguisse, non ancora compito l'anno del Noviziato, overo prima dell' età legittima, quell' impropria, ed imperfetta Professione, la quale (secondo l' usanza di alcuni Monasterj) si suole fare dalli Novizj moribondi per consolazione spirituale, si deve tuttavia restituire, ma seguita la Professione si acquista al Monastero: Restando il dubbio, del quale si è discorso di sopra nel capitolo quinto, se questa Dote si debba restituire, o nò, nel caso che la Monaca per legittima causa, con licenza de' Superiori fosse trasferita ad un altro Monastero.

Oltre la suddetta Dote, la quale si dice ordinaria, che si dà al Monastero, occorrono dell' altre spese, e provisioni, le quali legalmente vengono sotto il nome di Dote, ed hanno gli stessi
7 privilegi cioè quei mobili, che volgarmente in Roma si dicono l' acconcio, ed in altre Parti si dicono l' arredo, overo il corredo, ed alcune spese, le quali (secondo le diverse usanze de' mo-

nasterj) si fanno nel tempo, che si prende l' abito, ed in altre occasioni: Ed ancora è quell' annua, ò mestrua vitalizia entrata, la quale si è accennata nel capitolo antecedente: Però, così in questa entrata, come nell' altre spese suddette, non cammina quella egualità, ed uniformità, la quale si scorge nella Dote ordinaria solita darsi al Monastero, essendovi difformità grande, secondo la diversa qualità delle persone per la nobiltà, o per la ricchezza. A

A *Di tutto ciò nelli disc. 11. e 12. e 117. della Dote.*

8 E circa le altre robbe, o successioni, cammina nelle Monache quello stesso, che si è detto negli uomini, essendo effetto generale della Professione, e del voto della povertà, senza differenza alcuna del sesso.

Nelle Monache però più, che negli uomini, sono di maggior frequenza le questioni nel foro, sopra le rinunzie, delle quali si è discorso nel suo titolo particolare nel libro undecimo, ed ancora si accenna di sotto in questo medesimo libro nelle Annotazioni ad alcuni decreti del Concilio di Trento, dal quale si stabilisce la forma di fare queste rinunzie, o altre disposizioni de' Novizj. B

B *Nel disc. 11. delle Rinunzie, e nel disc. 40 delle Annotaz. al Conc di Trent.*

CA-

CAPITOLO CINQUANTESIMOQUARTO.

Delli Conservatorj, ed altre adunanze delle Donne, le quali vivano collegialmente ad uso di Monache: Ed ancora delle Terziarie, o Bizzoche, le quali volgarmente si dicono ancora Monache.

SOMMARIO.

1 *Di alcune donne Bizzoche, o Terziarie.*
2 *Delle diverse specie di quelle donne, le quali vivono all' uso delle Monache ancorchè propriamente, ed in effetto, e non siano tali.*
3 *Del Monastero di Torre di specchi in Roma.*
4 *Delle Bizzoche, o Monache di casa; ed a quali Superiori siano soggette.*
5 *Delli Conservatorj, o Case di donne, le quali siano tuttavia nello stato secolare.*
6 *Delli Conservatorj, o Case, nelli quali le donne vivono in istato di Monache.*
7 *La Dote, la quale si dà per questi Conservatorj, non è vera Dote.*
8 *Se queste donne possano essere mandate via; e se uscendo ripetano la Dote.*
9 *Che uscendo si risolva la rinunzia fatta.*

C A P. LXIV.

1 El capitolo quinquagesimosecondo, si è già accennato, che di presente non vi sia più l'uso di quelle Religioni del sesso femminino, le quali ad imitazione del mascolino si governassero ad uso di Repubblica, o di Università, come erano ne' tempi passati: Che però le vere Monache Religiose sono quelle solamente, le quali sotto una perpetua Clausura facciano la solenne Professione in un Monastero formale fondato con li requisiti accennati nello stesso capitolo quinquagesimosecondo.

Continua però tuttavia l' uso di quelle donne, le quali, come per una immagine dell'uso antico, menano una vita casta, e religiosa sotto qualche pio, o religioso Istituto, da Terziarie, o Bizzoche, overo Oblate, ancorchè in effetto non siano vere Monache Professe, ma restino nello stato secolare.

Sono queſte donne di più ſpecie: Atteſocchè: Alcune del ſuddetto ſtato vivono nelle proprie caſe ſingolarmente, ſenza collegio, o adunanza, e che propriamente ſono quelle, le quali diciamo Monache di caſa: Altre vivono dentro li Conſervatorj, o Tempj, o altre adunanze, ma conſervano il puro ſtato ſecolare; ſicchè non aſſumano abito monaſtico nè facciano promeſſa, overo oblazione alcuna: Come (per eſempio) in Roma ſono quelle, le quali ſi dicono le Zitelle Filippine, o veramente le Zitelle diſperſe, o le mendicanti; cioè che ſi faccia un' adunanza, overo una ſcuola di putte orfane, e diſperſe, o che in altra maniera potrebbero correre il pericolo dell'oneſtà, acciò ſi cuſtodiſcano, e ſi educhino bene in qualche arte, o eſercizio, per darle a ſuo tempo a marito: E la terza ſpecie è di quei Conſervatorj, nelli quali ſi uſi la ſteſſa forma, overo ſtile, il quale ſi uſa nelli Monaſterj veri, e formali; cioè che le donne aſſumano un'abito monaſtico uniforme totalmente contradiſtinto dall'abito, che uſano le donne ſecolari, così nelle proprie caſe, come nelli medeſimi veri, e formali Monaſterj per quelle ſecolari, le quali vi ſtiano per educazione: E facendo il Noviziato per quel tempo, che ricercano gli ſtatuti del luogo, overo la conſuetudine, facciano in mano della Superiora, o di altra perſona una ſpecie di Profeſſione, la quale ſi ſuol dire *oblazione*, o *promeſſa*, col tagliarſi li capelli, e col mutarſi il nome, e col pagare la Dote uniforme al Monaſtero, e con la contradiſtinzione delle Profeſſe dalle Novizie, e di queſte dalle Zitelle ſecolari educande: E con l' altra contradiſtinzione delle Monache Corali, dalle Converſe: Ed in ſomma, in tutto, e per tutto, come gli altri veri Monaſterj; oſſervando ancora eſattamente qualche Regola, overo Iſtituto, col ſalmeggiare in Coro, e con fare tutte l' altre coſe, che fanno le Monache: Ma che però non vi ſia quella Clauſura rigoroſa, e perpetua, attiva, e paſſiva, overo interiore, ed eſteriore, la quale è connaturale alli veri Monaſterj, ed alle Monache Profeſſe, per quel che ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo quinquageſimo ſecondo: Nè meno quando la fondazione ſia moderna, perchè non ſi ſia oſſervata quella forma, la quale ſi oſſerva nelle fondazioni de' Monaſterj, ivi parimente accennata.

Appunto come in Roma è l'inſigne, ed il famoſo Conſervatorio, volgarmente chiamato il Monaſtero di Torre de' ſpechi, fondato da Santa Franceſca Romana, e pieno della primaria, anche magnatizia nobiltà della Città, il quale, come il pri-

mo,

mo, ed il più antico di quest' Istituto, si può meritamente dire la norma, e l'esemplare di molti altri simili Conservatorj, o adunanze, o scuole, le quali nell'Italia con qualche frequenza, e particolarmente nelle Città grandi, si sono fondati, ed alla giornata si vanno fondando.

Nella prima specie delle Terziarie, overo delle Bizzoche, e delle Monache di Casa: Ancorchè con qualche solennità per mano del Superiore Regolare di qualche Ordine (per esempio) di S. Benedetto, o di Sant'Agostino, o di S. Domenico, o di S. Francesco, o del Carmine, o simile, ricevano l'abito, e facciano qualche oblazione, o promessa, come per una specie di Professione: Come ancora esattamente osservino quella Regola, e forse con maggior rigore di quel che facciano le vere Monache nelli Monasterj: Nondimeno resta fuori d' ogni dubbio, che non siano Monache Professe, ne vere Religiose, ma che siano persone meramente secolari, le quali vivano ritiratamente, e religiosamente; che però solamente per le cause indifferenti, così delle persone, come delle robbe, ed ancora per l'esenzione dalli pesi laicali, entrano le questioni accennate nel libro terzo della Giurisdizione, ed anche in questo libro nel titolo dell'Immunità Ecclesiastica, se si possano dire persone ecclesiastiche: E regolarmente (secondo la più probabile opinione) non sono tali, quando non si verifichino alcuni requisiti stabiliti nella Bolla di Leone Decimo, li quali (per quel che insegna la pratica) rare volte arrivano a verificarsi: E quando anche si verifichino, tuttavia non in tutti li Principati questa specie d'esenzione si pratica, che però pare che si debba deferire all'osservanza.

4

Sono bensì queste donne soggette alla visita, ed alla giurisdizione del Vescovo, o di altro Ordinario Ecclesiastico Superiore del luogo, in quel che riguarda la maniera del loro vivere, e dell'Istituto che professano; E ciò con molta ragione; attesocchè (conforme frequentemente insegna la pratica) vi sono delle donne disonestissime, e malissimo intenzionate, le quali eleggono questa forma di vivere, per godere una certa maggior libertà nella loro disonestà. E quel ch' è peggio, che col manto della pietà, e della divozione facilmente s' introducono in quelle case (alle quali per altro non averebbono l' adito) per sedurre, e corrompere l' onestà delle donzelle, e dell' altre persone nobili, e qualificate, con la disseminazione degli errori, e con l'introduzione degli abusi: Che però questa sorte di donne, viene a patire nello stesso tempo tre soggezioni: Una volontaria, ma esattissima al Superiore Regolare di quell'Istituto, che professano: L' altra al Vescovo, o altro Prelato del luogo: E l' altra nel-

le cause indifferenti, personali, o reali al Magistrato secolare.

Nella seconda specie delli Conservatorj, o scuole, o adunanze, 5 o Tempj, o Case Pie, nelle quali vivano collegialmente alcune donne, o siano vergini, o corrotte per miglior custodia, ed educazione, però tuttavia in abito, ed in istato secolare: Parimente non cade dubbio alcuno, che non si possano dire Monache, anzi nè meno persone ecclesiastiche, sicchè per quel che riguarda le persone, e loro cause indifferenti, in niente differiscono dall' altre donne, le quali vivano nel secolo: Ma solamente, a rispetto del luogo, ed in quelle cose, le quali riguardano il corpo universale, sogliono cadere delle questioni giurisdizionali tra la podestà ecclesiastica, e la laicale, accennate nella suddetta materia Giurisdizionale nel libro terzo: Però non è materia capace d'una regola certa, e generale praticabile da per tutto, per la diversità delle leggi, e de' stili, onde pare, che si debba camminare con l' osservanza.

Bensì che presupponendo anche nello stesso luogo, e nella comunità la qualità meramente secolare: Tuttavia, quando per legge particolare approvata dalla Sede Appostolica, overo per antica consuetudine, in vigore della quale si possa allegare la medesima autorità Appostolica, non entri la limitazione: Certa è la regola stabilita dal Concilio di Trento, che il Vescovo, o altr' Ordinario abbia la giurisdizione, e la podestà in questi luoghi di visitarli, per riconoscere il modo del vivere, per il medesimo fine, overo per la medesima ragione accennata di sopra nelle Bizzoche, e nelle Monache di casa; cioè che non s'introducano degli abusi, li quali in progresso di tempo possono essere pregiudiziali alla stessa Religione Cattolica; conforme alle volte la pratica ha insegnato.

Qualche maggior difficoltà si scorge nella terza specie di quelle donne, le quali in tutti li segni, come sopra, niente differiscono dall' altre Monache, in quei luoghi, o case che quasi niente differiscano dalli Monasterj formali: Ma parimente è più 7 vero, e più ricevuto, che questi luoghi non siano veri Monasterj, ma semplici Conservatorj, e che le donne non siano vere Monache, ma semplici Oblate, overo secolari, le quali menino una vita religiosa, e ben regolata: A somiglianza di quel che di sopra nel Capitolo quadragesimoquinto si è accennato di alcune Congregazioni de' Chierici Secolari, li quali collegialmente vivono ad uso de' Chierici Regolari: Cadendo solamente il dubbio, così a rispetto del luogo, overo del corpo universale, come ancora a rispetto delle persone, se vi sia la qualità ecclesiastica, così per l'esenzione dal foro laicale, come anco-

ancora per l' altre esenzioni dalli paesi secolari: E pare che si debba in ciò camminare con l'osservanza: Camminando maggiormente in questo caso quelche di sopra si è detto circa la visita, e la giurisdizione dell'Ordinario, o altro Superiore Ecclesiastico; cioè che possa riconoscere la forma del vivere alli fini, overo agli effetti già accennati. A

A
Nel disc. 45. nel l. 3. della Giurisdizione, nel disc. 50. di questo tit. nel disc. 66. nel Suppl.

E sebbene in questi luoghi si usa a somiglianza delle Monache 7 di dare la Dote al Monastero: Nondimeno non è vera Dote; mentre non vi è il Matrimonio spirituale, conforme si è accennato nel capitolo antecedente, ed ancora nella materia Dotale.

Cadono però in questo genere di donne, e di luoghi respettivamente due questioni, le quali fin' ora per la propria notizia non è occorso disputare formalmente in contradittorio: Una se volendo queste donne uscire da quel luogo, e mutare lo stato, pos-8 sano ripetere quelche abbiano pagato con titolo della Dote: E l' altra, se (conforme è in loro arbitrio, e libertà di mutare stato, e di uscire dal luogo) sia in arbitrio, e libertà delli Superiori, overo amministratori del luogo di licenziare quelle persone particolari, che gli paja di mandarle via: Attesocchè, sebbene nell'età nostra è occorso che queste donne, ritornando alle case proprie, per ordine della Sacra Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari, se gli sia restituito quelche avessero portato seco, e siano svanite le rinunzie fatte per la causa finale di dovere vivere in questo stato conforme si accenna nel Teatro B: Nondimeno ciò è seguito per la 9 dissoluzione totale del luogo, ma non in casi particolari; che però non vi si può stabilire una regola certa, essendo caso insolito, e non ancora deciso, a nostra cognizione.

B
Nel disc. 17. nel titol. delle Rinunzie nel libro 11.

Si crede nondimeno, quanto al primo punto, che la decisione dipenda dalle circostanze particolari de' casi, e se assista, o resista l' equità, o pure se entri la ragione di non doversi arricchire con la robba d' altri, considerando il tempo, che la donna sia stata in quel luogo, e la causa delle sua uscita: A somiglianza di quei termini generali, ed indifferenti, con li quasi anderebbe decisa la questione sopra il contratto a vita; cioè che si fosse data qualche somma col peso a chi la riceve del Mantenimento, secondo il caso deplorabile, il quale occorse al virtuosissimo, ed ingegnosissimo Pico della Mirandola.

E quanto al secondo: Sebbene le regole giuridiche, e generali, per la ragione de' correlativi, portano la reciproca libertà: Pare nondimeno, che vi si possano adattare quegli stessi termini, e considerazioni, che nel libro duodecimo nel titolo delli Beneficj, ed anche de' Canonici, e del Capitolo si hanno in proposito delle Cappellanie manuali, quando il mandare via quella donna dal luo-

go potesse cagionare grave pregiudizio nella fama, e nella riputazione, overo che ne possa seguire altro inconveniente, sicchè vi entri l' officio, overo l' arbitrio del Giudice nel moderare questa libertà, quando non vi fosse giusto motivo, ma che si facesse per emulazione, o per capriccio; che però il tutto pare che dipenda dalle circostanze de' casi particolari.

C *In questo stesso titolo de' Regolari e nel Misc. Eccl. e nelle Annot. al Conc. di Trent.*

Queste cose dunque possono bastare a non professori per avere qualche notizia di questa materia de' Regolari dell'uno, e l' altro sesso, nelle materie più praticablili: E per le meno praticabili si potrà ricorrere a Professori, ed a quelche se ne accenna nel Teatro. C

CA-

IL
DOTTOR VOLGARE,
LIBRO DECIMOQUARTO
PARTE SECONDA.

Del Matrimonio, de' Sponsali, e del Divorzio.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA.

CAPITOLO PRIMO.

Di alcune generalità sopra la materia, e di che cosa nel presente titolo si tratti.

S O M M A R I O.

1 *Delle questioni dogmatiche nella materia.*
2 *Di quelle del foro interno.*
3 *Delle altre dell' esterno.*
4 *Di quali si tratti in questo luogo, e di quali nò.*
5 *Di che cosa strettamente quì si tratti.*
6 *Avertimento per il modo di deferire alle autorità.*
7 *Della ragione della differenza tra gli scrittori Forensi, ed i Morali, overo i Scolastici.*
8 *A quali si debba più tosto deferire.*
9 *Del vocabolo* Sponsali *e delle sue diverse specie.*
10 *Delle diverse distinzioni, o specie del Matrimonio.*

C A P. I.

TRE parti, overo tre ispezioni cadono sotto la presente materia Matrimoniale, la quale perciò, da tempo moderno, doppo la celebrazione del Concilio di Trento, ha molto risvegliato le penne de' Chiostri, ed è forse la più diffusamente trattata di tutte l' altre materie Canoniche, overo Ecclesiastiche, con copiosi volumi: Una dogmatica, così sopra la sua origine, overo introduzione; e se veramente in quella forma, che di presente l' abbiamo nel Testamento Nuovo, con l' unicità la quale escluda la pluralità di più mogli, e di più mariti, seguisse per mano di Dio nel Paradiso terrestre tra li primi nostri progenitori, Adamo, ed Eva, sicchè, sia di ragione Divina del Vecchio Testamento: O pure che nasca dal Testamento Nuovo, con l' introduzione de' sacramenti, stante alcuni esempj della pluralità delle mogli nel Vecchio Testamento: E se questo sia veramente Sacramento istituito da Cristo; e quale sia la sua materia, e la sua forma, con altre simili questioni, molte delle quali furono tanto disputate nell' accennato Concilio di Trento, dal quale alcune ne furono decise.

L' altra

L'altra parte è quella, la quale riguarda il foro interno solamente, così circa la validità, o l'invalidità del Matrimonio, per gl'impedimenti occulti, o veramente per gli occulti difetti del consen-
2 so; onde di essi la Chiesa, overo il foro esterno non possa giudicare, perchè ne manchino le prove, senza le quali il foro esterno non giudica.

E la terza è quella, la quale riguarda il foro esterno giudiziale,
3 così circa la validità, o invalidità, come ancora circa la dissoluzione, o separazione, ed ancora sopra gli effetti, o le conseguenze, che ne risultano.

Delle prime due parti quivi non si tratta, per essere incongrue
4 all'Opera presente, come ordinata solamente per qualche istruzione de' non professori nelle cose del foro esterno giudiciario: Ed ancora perchè a queste parti si addattano quelle ragioni, le quali nel principio del Proemio si sono accennate per la prova, che non convenga mettere alcune cose in bocca de' volgari, e trattarle nella lingua materna: Che però con molta facilità il curioso in esse si potrà soddisfare appresso tanti Scrittori, li quali in così gran frequenza copiosamente trattano della materia.

L'ultima parte forense porta ancora seco grandissime digressioni, con le quali si possono abbracciare quasi tutte le materie giuridiche per gli effetti, li quali dal Matrimonio risultano, o veramen-
5 te per li suoi annessi, o dipendenti: Conforme particolarmente sono: La materia della Dote, e de' Lucri Dotali, e dei frutti, overo delle Usure della Dote: Li pesi del Matrimonio: La Legittimazione dei figli: La Patria Podestà, ed altre cose simili, le quali hanno dipendenza, o connessione con la presente materia Matrimoniale.

Ma perchè delle suddette cose si tratta ne' suoi luoghi, e sotto le sue materie particolari non conviene di ripeterle: Ed ancora perchè sarebbe troppo nojosa digressione da cagionare qualche confusione il diffondervisi. Però nel presente titolo (con la solita protesta di accennare il tutto in una semplice forma discorsiva, senza fermare cos'alcuna, ma di lasciare in ogni cosa l'intiero suo luogo alla verità) quivi si discorre solamente di quel che puramente riguarda la materia Matrimoniale per il foro esterno pratico nelle cose più contingibili, e frequenti.

L'accennata distinzione delle tre parti, o ispezioni, le quali ca-
6 dano nella materia, e particolarmente della seconda del foro interno, contradistinto dall'esterno, è degna di particolare riflessione, all'effetto della buona intelligenza delle dottrine, e delle autorità delli Morali, e per non inciampare negli equivoci: Attesocchè lo scopo principale (con molta ragione) de' suddetti Scrittori consiste

prin-

principalmente nel regolare il foro interno, del quale, e non dell'esterno sono professori: E per conseguenza si deve riflettere, che non tutte quelle cose, le quali si adattano ad un foro, sono congrue per l'altro.

La ragione della differenza si è più volte accennata in diversi luoghi, e particolarmente nella materia delle Usure, e de' Cambj: Cioè che del foro interno sia il Giudice Iddio, il quale vede l'interno de' 7 nostri cuori, e delle nostre menti; che però si cammina con alcune istantanee operazioni dell'intelletto, e con certe metafisiche, ed ideali distinzioni, le quali appresso la Divina Sapienza sono chiare, ma per la nostra umana capacità non sono abili a mettersi in pratica: Che (all'incontro) del foro esterno sono gli uomini, li quali non giudicano, nè possono giudicare se non di quello, che vedono sufficientemente giustificato negli atti, con li termini giuridici: E per conseguenza manifesto resta l'errore di coloro, li quali confondono quelle autorità, le quali feriscano il primo caso, con quelle del secondo.

Che però nelle questioni forensi, e pratiche, overo giudiziali, 8 le quali cadono in questa materia si deve piuttosto deferire alli Canonisti Forensi, cioè pratici del Foro, e delle materie nelli Tribunali Grandi, sicchè nè anche sono al proposito i Canonisti Scolastici, o veramente i puri teorici, e molto meno i semplici collettori, o tra scrittori, de' quali maggiormente il Mondo abbonda. A

A *Nel disc. 2 di questo titolo, ed in altri seguensi più volte*

Giuridicamente, così il Matrimonio, come ancora il contratto suo preparatorio, si esplicano col vocabolo de' *Sponsali*: Cioè che 9 a quel contratto preparatorio, il quale si suol fare, come promessa del futuro Matrimonio, conviene il vocabolo de' *Sponsali de futuro*, ed allo stesso Matrimonio conviene quello de' *Sponsali di presente*: Però nell'uso comune di parlare, sotto il nome de Sponsali si esplica il prim'atto di quelli de futuro, e l'atto secondo si esplica col nome, o vocabolo del Matrimonio.

Questo stesso nome però, o vocabolo del Matrimonio si divide in più specie, o termini, per i diversi effetti: Altro è il Matrimonio Consumato, perchè sia seguita la copula carnale tra li contraenti, doppo contratto; non avendosi in considerazione quella, la quale fosse seguita prima: Ed altro è il Matrimonio Rato, cioè che sia già fatto, ma che non sia seguita la copula.

Come ancora: Altro è il Matrimonio Vero: Ed altro è il Putativo, ch'è quello, il quale in effetto non sia vero, ne legittimo, ma che si sia creduto tale: Finalmente altro è il Matrimonio Publico; Ed altro è il Clandestino seguito senza osservare la forma stabilita dal Concilio di Trento, conforme in tutto il discorso si vedrà.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli Sponsali de futuro.

SOMMARIO.

1 *Li Sponsali de futuro non contengono Sacramento, ma un contratto.*
2 *Questo contratto produce l'azione forzare a fare il Matrimonio, quando non vi sia causa legittima.*
3 *Ma non con la forza precisa.*
4 *Quando entri la causa legittima.*
5 *Se facendosi invalidamente, e sopragiungendo la dispensa, vi bisogni il nuovo consenso.*
6 *Quando sia luogo alla penitenza.*
7 *Dell'ipoteca dotale quando cominci.*
8 *Degli Sponsali tra gli assenti; e della repromissione.*
9 *Dell'età, nella quale si possono fare.*
10 *Che sorte d'impedimento cagionino.*

CAP. II.

1 GLi Sponsali de futuro non contengono spiritualità alcuna, nè sopra di essi il Concilio di Trento ha disposto cosa alcuna notabile; attesocchè in effetto contengono un semplice contratto privato tra le Parti, senza la mistura del Sacramento, o di quella spiritualità, la quale si considera nel Matrimonio, ancorchè siano sufficienti, perchè il medesimo Giudice Ecclesiastico, anche con Censure, e con altri rimedj possa constringere le Parti all' osservanza, ed a fare il Matrimonio, del quale ad esso spetta di conoscere, come materia Ecclesiastica, overo Spirituale.

2 Questo contratto, per ordinario, si suol fare tra le Parti con li capitoli matrimoniali sopra la dote, la quale si costituisce, e si mette fra gl'altri patti, come preparatorj del futuro Matrimonio: E quando il contratto sia perfetto, sicchè non sia impugnabile per qualche difetto naturale del consenso, il quale risulti per ragione dell'età, o della libertà, o della sincerità, in tal caso obbliga le Parti all'osservanza, e a dover contrarre il Matrimonio di presente: A segno che (conforme si è detto) ad istanza d'uno de' contraenti, possa l'altro esser sforzato con gravatorie personali, o reali, in

in quella maniera che generalmente dalla legge si dispone potersi dare le gravatorie per l' adempimento di un fatto personale: E quando non si stimino sufficienti le molestie nella persona, o nelle robbe, e che così ricerchino le circostanze del fatto, si può ancora venire al più rigoroso rimedio delle Censure. A

A *Nel detto capitolo 8. di questo titolo.*

Bensì, che quando si continuasse nella volontà di non fare il Matrimonio, sicchè li rimedj non riescano operativi; in tal caso non si deve venire alla forza precisa, non lodando i Canoni li Matrimonj precisamente forzosi, ma solamente lodando la suddetta forza morale sino a un certo segno; e però bisognerà, che l' altra Parte si abbia pazienza, potendole forse restare qualche azione alli danni, ed agl'interessi per l'inosservanza; il che molto di raro, e quasi mai si vede ridurre alla pratica. B

3

B *Nel detto luogo.*

Cammina tutto ciò circa il poter essere sforzato all' osservanza de' Sponsali, quando non vi sopravenga qualche giusta causa: Come (per esempio) sono la mutazione notabile dello stato nell'uno, o nell'altro sposo: O veramente l'inimicizie: O qualche deformità: O pure un giusto timore dello sdegno del padre, o di altri parenti, senza il consenso de' quali i Sponsali si siano fatti, da cagionare l'eseredazione, o altro danno notabile, con altre cause simili, secondo le circostanze del fatto. C

4

C *Come sopra.*

Come ancora quando gli Sponsali si fosero fatti in tempo inabile, in maniera che in quel tempo non si fose potuto fare il Matrimonio per qualche impedimento canonico: Come (per esempio) tra parenti dentro il quarto grado, e che dipoi si ottenese la dispensa Appostolica: Attesocchè sebbene corre non pic cola questione tra li Canonisti, e li Teologi (tra i quali bene speso si pratica in questa materia Matrimoniale la diversità delle opinioni) se la dispensa sani il contratto da principio, e come si dice nella radice, sicchè non vi sia di bisogno di nuovo consenso, anche in questi Sponsali de futuro, ed in ragion di contratto: Nondimeno (per quel che s' appartiene al foro esterno pratico) è più ricevuta l' opinione, che tal consenso vi sia necesario, come un contratto, il quale si faccia di nuovo in tempo abile senza far conto del primo, come fatto in tempo inabile. D

5

D *Nel detto disc. 8. e nel disc. 78 e seguenti della Dote.*

Quindi segue, che ciascuna delle Parti può pentirsi a suo arbitrio anche senza causa, nella maniera che sotto la materia Feudale, ed altrove si è accennato di quella libertà di pentirsi, la quale si dà nelli contratti, che si facciano sopra i Feudi, overo sopra le altre cose proibite senza l'esenso d'un'altro. E

6

E *Nel disc 61. della Donazioni nel Supplemento e nel disc 31. e de' Feudi.*

7 E sebbene di sopra nella matersa Dotale, trattando dell' articolo, se l'ipoteca nel concorso de' creditori si debba regolare dal tempo di

questi

questi Sponsali, che volgarmente diciamo *capitoli matrimoniali*; overo da quello del Matrimonio, e si concluda più comunemente per il primo tempo de' Sponsali, anche quando vi sia il suddetto impedimento, il quale si sia tolto dipoi con la dispensa, per la ragione, che vengono stimati necessarj, ed obbligatorj: Nondimeno questa si dice una necessità di convenienza, la quale al suddetto effetto viene stimata sufficiente, ma non tale, che a questo effetto porti tal obbligazione, che produca l' azione suddetta. F

F
Nelli detti disc. 78 e seguenti della Dote.

Circa la validità di questi Sponsali de futuro, quando da essi nasca il suddett'obbligo del Matrimonio si suol disputare, presupposta la capacità de' contraenti ad obbligarsi (mentre senza quella, in caso d'incapacità per difetto di consenso perfetto, cessa la questione nella radice) quando il contratto sia fatto tra assenti, conforme suol frequentemente occorrere ne' giovani, i quali amoreggiano le Zitelle, promettendo loro con polizze, overo con biglietti amorosi di volerle pigliare per moglie: Se essendosi questa promessa accettata dalla donna, ritenendo appresso di se la polizza, overo il biglietto, o pure dichiarandosene con altre persone, tuttavia per la perfezione del contratto vi sia necessaria la repromissione dell'uomo, doppo che abbia avuto la notizia dell' accettazione della donna: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni: Attesocchè alcuni indifferentemente credono, che vi sia necessaria: Ed altri distinguono se la promessa sia gratuita, overo correspettiva, camminando con la distinzione generale accennata nella materia delle Donazioni, le quali si fanno agli assenti, tra la lucrativa, e l'onerosa, o correspettiva.

8

Si crede però più probabile la prima opinione; cioè che indifferentemente la repromissione sia necessaria, importando il Matrimonio sempre una causa onerosa, e correspettiva, anche quando non vi sia correspettività di dote, o di altro interesse profano, per gli obblighi inestimabili, che quello porta seco, eccedenti veramente ogni interesse borsale: Che però la distinzione, la quale si da negli altri contratti, non è applicabile a questa materia, e si crede chiaro l' equivoco di camminare con li termini generali delle donazioni, e delle robbe indifferenti. G

G
Nel detto discorso 8.

Sopra l'età necessaria per far questi Sponsali, la legge non ha introdotto quella necessità, che ha introdotto nel Matrimonio; cioè della pubertà, mentre si possono fare anche tra coloro, li quali siano in età pupillare sopra l'infantile, che è quella di mezzo, sopra l'anno settimo, fino al decimoquarto compito negli uomini, ed il duodecimo nelle donne, trattando per essi i loro Maggiori: Ma però questi Sponsali contengono sotto di se un'implicita

9

con-

condizione di dover esser obbligatorj, quando i contraenti doppo esser arrivati all'età della discrezione, la quale sia capace dell' obbligo naturale, lo ratifichino, sicchè non concorrendovi la ratificazione, non ne risultarà l' effetto suddetto obbligatorio: Tuttavia giova molto, che si possano fare, acciò sortendo il Matrimonio, ne risultino alcuni effetti, e particolarmente l' accennato di sopra del tempo dell'anteriorità della dote per il beneficio della retrotrazione; però ciò non riguarda la presente materia del Matrimonio.

10 Appresso gli antichi Canonisti, e Teologi, prima del Concilio Tridentino, correa una questione con qualche varietà d' opinioni al solito, se questi Sponsali de futuro cagionassero quell' impedimento, il quale si dice della *pubblica onestà*, onde fosse impedimento dirimente, e fino a qual grado si stendesse: Ma oggidì per lo suddetto Concilio, e più chiaramente per il Moto proprio di Pio Quinto è stata tolta questa difficoltà, essendosi determinato, che non passi il primo grado, conforme in occasione di casi seguiti si accenna nel Teatro. H

H *Nel detto disc. 7.*

CAPITOLO TERZO.

Della forma, con la quale in oggi per il Concilio di Trento, dove questo sia accettato, si debba celebrare il Matrimonio, acciò si possa dir valido; sicchè si possa dire, che si sia celebrato in faccia della Chiesa.

SOMMARIO.

1 *Che prima del Concilio di Trento la materia fosse intricata; e della ragione.*
2 *Della nuova legge fatta dal detto Concilio; e della sua operazione.*
3 *Degli effetti di non osservare questa legge nuova.*
4 *Quale sia la forma di questa nuova legge.*
5 *Se l'Arciprete della Cattedrale possa intervenire al Matrimonio.*
6 *Delle denuncie, ed altre solennità.*
7 *Delle diligenze per la Poligamia.*
8 *Ma queste cose non importano forma.*
9 *Se sia necessario il consenso del Parroco, e de' testimonj.*
10 *Quando si dica il proprio Parroco legittimo a questo effetto.*
11 *Del nuovo domicilio contratto in fraude.*
12 *Del Matrimonio avanti un Delegato dal Parroco, o dall'Ordinario; quando vaglia la delegazione.*
13 *Del vicario, o adiutore generale del Parroco.*
14 *Se possa il Parroco nuovo prima di pigliar il possesso.*
15 *Del Matrimonio tra assenti in che forma si possa fare per procuratore, o per lettere.*

CAP. III.

1 PRima del Concilio di Trento, ed anche di presente in quei luoghi, ne' quali il suddetto Concilio non sia in uso, sicchè si debba camminare con i soli termini della ragione canonica, questa materia si potea dire molto intricata; se; e quando si possa dire perfettamente contratto il Matrimonio; attesocchè non si trova da' Canoni stabilita una forma certa, onde bastano quelle prove naturali, le quali generalmente si stimano sufficienti in ogni prova, e per conseguenza si ammetta la prova presunta, con argomenti, presunzioni, e congetture; per il che i scrittori usano il termine del Ma-

Matrimonio presunto: Ma perchè frequentemente seguivano li Matrimonj clandestini, da quali nascevano molti inconvenienti, e par-
2 ticolarmente quello della facilità nel commettere la Poligamia; cioè che una stessa persona pigliasse più mogli, o più mariti, per la qual cosa si sentivano tante questioni sopra la validità più d'uno, che dell'altro Matrimonio, e sopra la legittimità della prole, con altri inconvenienti, che nasceano da i Matrimonj clandestini.

Quindi lodevolmente seguì, che il Concilio suddetto, per tagliare la radice di questi disordini, stabilisse sopra il modo di contrarre il Matrimonio, overo sopra il modo della sua prova una certa forma precisa, la quale (secondo la più probabile, e la più ricevuta opinione) non ammette supplezione equipollente, col decreto annullativo; che però facendosi altrimente, de fatto si debba stimare invalido, e per non fatto in ragione di Matrimonio, dovendosi considerare solamente in ragione di contratto, come Sponsali de futuro, de quali si è discorso nel capitolo antecedente, sicchè siano abili per produrre la già accennata azione di sforzare l'altro contraente a dover fare il Matrimonio: Ma quando questo ostinatamente non voglia farlo, in maniera che non giovino i rimedj già accennati, overo che in questo mentre si contraesse un'altro Matrimonio validamente, secondo questa nuova forma, in tal caso quegli, che averà fatto il Matrimonio invalidamente dovrà aver pazienza, mentre gli Sponsali de futuro cagionano bene la suddetta azione di sforzare il contraente a fare il Matrimonio, quando sia in stato abile, e per conseguenza cagionano ancora quell'impedimento, il quale si dice impediente solamente, ma non l'altro, il quale si dice dirimente, secondo la distinzione di questi impedimenti impedienti, e dirimenti, della quale di sotto si tratta.

E per conseguenza, se il primo Matrimonio invalido si fosse
3 consumato, e ne fossero nati figli, in istretto rigore questi si diranno illegittimi, come procreati, piuttosto in istato di concubinato, che di Matrimonio: Tuttavia dovranno essere stimati legittimi a tutti gli effetti, quando in tutti due i contraenti non vi sia una mala fede positiva, sicchè si possa dire un Matrimonio putativo di buona fede, bastando che la buona fede si verifichi in uno de' due, cioè nel padre, o nella madre, per il favore de' figli innocenti. A

A *Nel disc. 122. della Dote.*

La forma dunque nuovamente introdotta dal Concilio consiste, che il Matrimonio si debba fare pubblicamente in faccia della Chie-
4 sa: E ciò si dice seguire, quando sia celebrato nella presenza del parroco proprio di uno delli due contraenti, o sia dell'uomo, o

sia della donna, e di due testimonj: Overo con lo stesso intervento di due testimonj in presenza del Vescovo, overo del suo Vicario Generale, o pure d'un altro Prete con la licenza, e la facoltà datagli, o dal Parroco di uno delli due contraenti, overo dal Vescovo, o altro Ordinario del luogo, o dal suo Vicario Generale.

E sebbene alcuni hanno creduto, che avesse ancora tale facoltà l'Arciprete della Cattedrale, quasi che fosse un parroco universale, e maggiore di tutta la Diocese, nella maniera che viene stimato il Vescovo, overo il suo Vicario Generale: Nondimeno questa opinione, per non avere fondamento alcuno probabile, oggidì è totalmente riprovata, per la ragione accennata nella materia delle Preeminenze, ed altrove; cioè, che di presente non sono più in uso quegl'Arcipreti, de' quali parlano i Canoni, ch' erano Vicarj Generali del Vescovo nelle cose spirituali. B

5

B
Nel disc. 20. delle Preeminenze.

Per lo stesso fine della pubblicità ordina il medesimo Concilio divers'altre cose; cioè che prima di venire al Matrimonio, se ne debbano fare tre denuncie in tre diversi giorni festivi, mentre si celebra la messa solenne, o parrocchiale, nella parrocchia dell' uno, o l'altro: Concedendo però facoltà all'Ordinario di potervi per qualche giusta causa dispensare: Ed ancora ordinando a quel parroco, il qual celebri il Matrimonio, a doverlo scrivere in un libro tenuto a questo effetto, acciò apparisca sempre della verità, e possa ciascuno a suo modo certificarsene.

6

Come ancora, per ovviare quanto sia possibile alla Poligamia, per alcuni Decreti del Santo Officio si ordina, che debba precedere l' informazione sopra lo stato libero de' contraenti, secondo la forma ne' medesimi Decreti stabilita: Però queste cose sono ordinate al parroco, che le debba adempire; ma, non adempendosi, non pregiudicano alla validità del Matrimonio; mentre non riguardano la forma.

7

8

Non è necessario però il consenso del parroco, e de' testimonj; che però se li contraenti all'improviso compariscano avanti il parroco, ed i testimonj, dicendo di contrarre il Matrimonio: O pure che fosse con inganno chiamato il parroco sotto un' altro pretesto, o che non volendovi intervenire, fosse costretto per forza, anzi che espressamente contradicesse, o che fuggisse, o pure, che si turasse l'orecchie per non sentire, tuttavia la forma s'intende adempita, purchè naturalmente possano il parroco, e li testimonj intendere quel che si sia fatto, sicchè non si faccia nel tempo che dormissero, o che in altra maniera cessi la potenza del senso. C

9

C
Nelli disc. 3. e 6.

Le maggiori difficoltà dunque, le quali cadono in questa materia,

ria, riguardano il punto, e quando si dica il parroco proprio, o nò; cioè che uno de' contraenti abbia in quella parrocchia talmente contratto il domicilio; overo se, avendolo contratto, lo ritenga, in maniera che si possa dire vero domiciliario, e suddito di quel parroco.

10

Attesocchè si scorge una gran differenza tra le ragioni parrocchiali per l' amministrazione degli altri Sacramenti, e divini officj, e per questo effetto del Matrimonio, mentre per gli altri basta, che si viva, o che si dimori dentro li confini della parrocchia, ancorchè accidentalmente, e senza il domicilio formale: Ma ciò non basta per questo effetto: Che però se si viva dentro li confini della parrocchia per causa di stare in villa a recreazione, overo per raccogliere li frutti, o per mutar'aria, o pure di passaggio, o per altro accidente, in tal caso si dirà suddito di quella parrocchia per ragione degli altri Sacramenti, o per quella della sepoltura; conforme s'è accennato nella materia delle Parrocchie di coloro, li quali muojano negli Ospedali, ma non basterà per il Matrimonio.

Questo punto dunque; quando cioè sia contratto, o nò il domicilio, sicchè basti a questo effetto, non è abile a ricevere una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per esser più di fatto, che di legge, da decidersi secondo le circostanze particolari di ciascun caso: Che però si stima chiaro errore il volervi camminare con le generalità, overo con le decisioni degl' altri casi particolari: Onde nelle occorrenze si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro: Non già che quello, che si sia deciso ne' casi ivi accennati, si debba attendere per una regola generale applicabile ad ogn'altro, ma per pigliarne un lume, overo una scorta da regolarsi a somiglianza, potendosi verificare, che in un caso la dimora nella parrocchia per pochissimo tempo sia sufficiente, e che in un'altro non basti quella di un tempo considerabile. D

D *Nel disc. 1. e 4.*

11

Quello, che sopra ciò anticamente era in molta questione, ma oggi pare sia già stabilito, consiste nel punto della fraude; cioè, se volendo una persona contrarre il Matrimonio con un' altra forse ineguale, e temendo di essere impedito da' suoi Maggiori, o da' parenti, quando seguisse nella parrocchia propria, procurasse affettatamente, ed a questo fine solamente di mutare il domicilio, con andare ad abitare in un'altra parrochia; Attesocchè sebbene si può dire, che ciò si sia fatto in fraude: Tuttavia essendo questa fraude indirizzata alla libertà del Matrimonio, non deve pregiudicare alla sua validità, quando vi siano argomenti sufficienti, che si sia contratto il domicilio in quella parrocchia

chia per lo ſuddetto ſine, conforme più diſtintamente di diſcorre nel Teatro. E

E
Nel detto diſ

Quando poi il caſo porti, che il Matrimonio ſegua avanti di colui, del quale non ſi dubiti, che non ſia il proprio parroco, e che per ſe ſteſſo abbia tal facoltà, ma che ſi pretenda, che gli ſia ſtata communicata la facoltà dall' Ordinario, overo dal parroco proprio: Allora cadono i dubj ſopra l' invalidità di queſta delegazione, come ſeguita per errore, overo con falſo preſuposto, alterando il nome, o il cognome, ſicchè il delegante non abbia avuto in animo di far la delegazione per quelle perſone, ma per altro, e ſopra di ciò ſi ſcorge la ſolita varietà delle opinioni tra li Canoniſti, e li Teologi; conforme in occaſione de' caſi ſeguiti ſi và diſcorrendo nel Teatro: Che però non è materia, nella quale ſi poſſa facilmente dare una regola certa, e generale per tutti i caſi; atteſocchè ogni piccola circoſtanza di fatto produce una notabile alterazione, o diverſità, onde nelle occorrenze ſi dovrà ricorrere a' profeſsori, ed a quel, che ſe ne diſcorre nel Teatro per pigliarne qualche lume. F

12

F
Nel diſc. 3. *e* 4.

13 Viene però ſotto il nome del parroco anche quel ſuo Vicario, il quale ſia generalmente deputato all'eſercizio della cura, ed all'amminiſtrazione de' Sacramenti. G

G
Nel diſc. 6.

14 E ſe uno foſse proviſto della parrocchia perfettamente, e puramente, ma non aveſse ancora preſo il poſseſso, nel quale non foſſe contradizione alcuna, tuttavia ſarà ſufficiente. H

H
Nel Supplemento.

Tra gli aſenti ſi può contrarre il Matrimonio in due maniere; una, cioè per procuratori, li quali avanti il parroco, e li teſtimonj in nome de' loro principali facciano la ſolennità, in quella maniera che la farebbero i principali preſenti, o pure tra uno de' principali contraenti, ed il procuratore dell'altro: Purchè però in quel punto in mandato di procura dato dall'aſente non ſia ſtato rivocato; atteſocchè queſta ſorte di mandato è ſempre rivocabile, ancorchè foſse concepito per via di mandato irrevocabile, con l' obbligo eſpreſso anche giurato di non poterlo rivocare.

15

Benſicchè, quantunque la teorica a diſcorrerla in aſtratto ſia vera, cioè che il Matrimonio ſi poſsa contrarre tra gli aſenti per procuratori, o nunzj, ſecondo l' eſempio, il quale ſi dà comunemente per gli ſcrittori, del Matrimonio, che contraſse il Patriarca Abramo in nome di Iſach ſuo figliolo: Nondimeno vi ſi deve camminare con molta circoſpezione; che però ſi crede chiaro errore il camminarvi con le ſole generalità ſenza diſtinguere i caſi, e le loro circoſtanze: Cioè ſe il mandato ſia ſolenne, e pubblico, ſicchè convenga alla qualità delle perſone; o pure (all'incontro) ſe ſia occulto, e fatto per fraudare la pubblicità

cità

cità desiderata dal Concilio, per ovviare agl'inconvenienti, li quali nasceano dalli Matrimonj clandestini: Attesocchè in questi occulti mandati di procura, e con le occulte revocazioni de' medesimi, le quali si tengono alla mano per valersene secondo l' opportunità, può stare in arbitrio delle Parti fare, e disfare i Matrimonj a loro volere, onde questa prudente legge conciliare, la quale fu fatta con tanta maturità, riuscirebbe di poco profitto.

E lo stesso si deve dire di quell'altra forma di contarre il Matrimonio per lettere, e per biglietti; Cioè che si deve principalmente badare al fine, per il quale la legge sia fatta, ed alla sua ragione, e non si deve camminare con la sola lettera, o formalità delle parole; conforme più distintamente sopra questa forma di contrarre i Matrimonj tra gli asenti si va discorrendo nel Teatro; essendo in tutte le materie questo il maggior disordine, il quale si scorga nell'una, e nell'altra legge, Civile, e Canonica, ed anche nella materia morale di camminare con le formalità, e con proposizioni generali in astratto, overo con la lettera della legge, e di non riflettere alla sua ragione, overo al suo fine, ed all'effetto, per il quale la legge si sia fatta. I

I *Nel Supplemento.*

CAPITOLO QUARTO.

Del requisito del consenso libero, così per la ragione comune, come per quella del Concilio di Trento; sicchè il suo diffetto cagioni l'annullazione del Matrimonio: Con il di più, che riguarda la materia di questa libertà.

SOMMARIO.

1 *La nullità del consenso non libero nasce dalla legge naturale.*
2 *Qual timore, o forza si ricerchi.*
3 *Del modo col quale in ciò si debba procedere.*
4 *Del caso, che l'uomo sia ritrovato nell'atto disonesto con la donna.*
5 *Se questo caso si dia nella donna; e quando.*
6 *Sopravenendo il consenso, non si ricerca nuova forma.*
7 *Vi bisogna che la nullità nasca dall'impedimento canonico.*
8 *Quando s'intenda sopravenuto il consenso libero.*
9 *Delle nuove provisioni del Concilio di Trento sopra la libertà del Matrimonio.*
10 *Come vadano intese queste provisioni; con le distinzioni de' casi.*
11 *Delle disposizioni private sopra questa libertà; con la distinzione del modo, e della condizione.*
12 *Delle ragioni di differenza tra il modo, e la condizione.*
13 *Se; e quando per la contravenzione sia necessaria la colpa positiva.*
14 *Si dice pena quando il danno sia nelle robbe proprie.*
15 *Della distinzione tra il padre, e gl'estranei.*
16 *Quando vaglia la disposizione modale, o penale.*
17 *Se la pena si applichi a favore di colui, col quale si dovea fare il Matrimonio.*
18 *Delle leggi, o provisioni laicali particolari sopra questa materia.*
19 *Delle stesse leggi, o provisioni generali.*
20 *Delle ragioni da sostenere queste leggi.*
21 *Delle leggi, che proibiscono alli figli di non fare il Matrimonio senza consenso del padre, o altre simili, le quali riguardino questa libertà.*

CAP. IV.

1 QUesto requisito della libertà del consenso, per la validità del Matrimonio, non nasce solamente dalla legge positiva de' Canoni, o de' Concilj, ma dalla Legge Divina, o di Natura: Imperciocchè tra tutti li contraenti, quando non vi sia quella libertà, per di cui difetto l'atto possa dirsi forzoso, ed in conseguenza mancante del necessario consenso, il contratto non può esser valido, e perfetto; ancorchè sia in materie profane, ed indifferenti: Molto più ciò vale nella presente del Matrimonio, il quale portando un obbligo spirituale, e temporale così grande, ed indissolubile per tutto il tempo della vita, richiede un consenso legittimo, e perfetto: Che però quanto dalla legge positiva sopra ciò si dispone, riguarda piuttosto la miglior osservanza, overo la maggior dichiarazione di quel che porta la Legge Divina, e Naturale.

2 Si ricerca dunque nelli contraenti un consenso libero, sicchè il Matrimonio sia seguito per forza, e contro sua voglia per via di violenza, overo di concussione, o di minaccie: Quando però si possa dire che ne risulti quel timore, il quale da' Canonisti, e da' Teologi si dice che cada in un uomo costante, onde cagioni l'effetto suddetto del mancamento della volontà, e che veramente quell'atto non si sia voluto fare, ancorchè estrinsecamente in apparenza si sia detto di farlo per ubbidire a chi lo sforzava, e per evitare quelle molestie, o mali, che se gli minacciavano. A

A *Nel disc.* 6

3 In questa materia particolare si scorge la più volte biasmata simplicità, ed inezia de' professori prammatici, nel voler dare in ciò delle regole certe, e generali, overo nel camminare con le sole generalità, o pure nell'applicare a tutti i casi quelle dottrine, o decisioni, le quali feriscano alcuni casi particolari seguiti: E molto più quando si tratta delle dottrine venali ne' consegli, li quali siano seguiti per la difesa di una delle Parti per l'opportunità di chi l'abbia richiesto: Attesocchè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, le quali non vanno uniformemente regolate, ma secondo li diversi costumi de' paesi, e la diversa qualità delle persone, sicchè quelle stesse minaccie, o violenze, le quali in un caso saranno sufficientissime a provare la forza positiva, ch'escluda totalmente il consenso, non saranno sufficienti in un' altro, anche se vi si aggiungano delle maggiori, avendo (come si è detto) riguardo al sesso, all'età, alla condi-

zione di maggiore, o minore spirito, alla qualità di chi faccia la forza, e principalmente all'uso del paese.

4 Il caso più prossimo, e verisimile della forza in questo Matrimonio carnale nell'uomo suole occorrere, quando avendo la pratica illecita con la donna, sia ritrovato in fragante da' parenti della donna, i quali per lo stimolo dell'onore li minaccino la morte; sicchè egli per isfuggir quel pericolo imminente s' induca a sposarla in quello stesso tempo, mentre ancor dura il pericolo: Ma sopra di ciò si può dire, che abbiano del ridicolo, non che dell'inverisimilissimo alcune sottigliezze de' scrittori nell' escludere la violenza, overo il timore con alcune ideali metafisiche distinzioni di più atti, overo di più operazioni dell' intelletto: Come ancora non meno del ridicolo hanno quelli, li quali vogliono giudicare questo punto con alcune generalità, overo con alcune autorità, le quali ferischino i casi diversi; mentre in effetto (conforme di sopra si accenna) il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, potendo le medeme circostanze fare diversi effetti per la diversa qualità de' luoghi, de' tempi, e delle persone; conforme, in questi termini di Matrimonio fatto in tali congiunture, si discorre più distintamente nel Teatro. B

B *Nello stesso discorso 6.*

5 Rare volte però, e quasi mai si dà questa specie di forza nelle donne; attesocchè in questa stessa contingenza di esser trovati in fragante, non è cosa, che dalle donne più si desideri, che di divenir moglie dell' amante, al quale abbia fatto copia di se stessa illecitamente, nè si dà volontieri il caso del Matrimonio forzoso nelle donne per l'autorità de' Maggiori, overo de' parenti, mentre non sogliono il padre, e li fratelli sforzare la figlia, o la sorella a fare il Matrimonio con un marito di miglior qualità; che però la forza delle donne per ordinario si verifica nel Matrimonio spirituale, forzandosi le donne ben spesso a farsi Monache: O pure quando si sforzino a prendere quel marito, il quale (ancorchè degno, ed eguale) non si voglia, perchè se ne desideri un'altro.

6 Si deve però avvertire, che quando sia seguito il Matrimonio nella forma pubblica ordinata dal Concilio di Trento, nella maniera che si è discorso nel capitolo antecedente, in tal caso ancorchè all'ora per la forza, o per lo timore non vi fosse il consenso, e per conseguenza l'atto non si possa dire legittimo, e perfetto: Nondimeno se quegli, il quale ha patito la forza del timore con libera, e spontanea volontà cavata dalle parole espresse, overo dagli atti di fatto, come (per esempio) dalla copola, la quale sia veramente volontaria, senza che duri la causa del giusto timore, lo ratifichi; in tal caso non sarà bisogno di

nuo-

nuova forma, o solennità, bastando, l' essersi adempita vna volta. C

C
Come sopra.

Però non cammina in ciò quella nullità, la quale nasca da qualche canonico impedimento dirimente, ancorchè dipoi sia stato tolto con la dispensa Appostolica: Attesocchè in questo caso l' atto si ha totalmente per non fatto, ed è una nullità introdotta dalla legge independentemente dal consenso, overo dalla volontà delle Parti: Che (all'incontro) quando si tratti di questa nullità per difetto di consenso, in tanto cammina, in quanto che così voglia quel contraente, il quale abbia patito la violenza, overo il timore; onde si può dire, che l'atto sia in uno stato implicito di validità, il che non è nell'altro caso. D

7

D
Come sopra.

Sopra questa sopravenienza della volontà libera, overo sopra la ratificazione sogliono cadere frequentemente le dispute: Ma parimente non vi si può dare una regola certa, e generale, per essere materia più di fatto, che di legge da decidersi dalle circostanze particolari di ciascun caso: Che però chiaro si deve stimar l'errore di coloro, li quali in ciò camminano con le sole generalità: Come (per esempio) che gli atti, da' quali si cava questa ratificazione, siano fatti mentre ancora duri la stessa causa del timore, overo doppo quella cessata: O veramente se siano univoci, o equivoci, e referibili ad un' altra causa: O pure se vi si ricerchi la scienza della nullità, così in fatto, come in legge, e cose simili.

8

Bensicchè queste cose servono per un lume, overo per una scorta da potersi ben regolare, nell' applicare le regole legali al fatto: Però principalmente si devono considerare le circostanze del caso; le quali, quando anche siano le medesime, tuttavia ricevono una grand' alterazione dalla diversa qualità de' paesi, e de' tempi, e de' luoghi, e delle persone, nella maniera che si è detto di sopra circa la prova della forza, overo del timore; attesocchè le regole legali portano una semplice presunzione, con la quale si deve camminare in dubbio, ma questa si esclude con le prove contrarie, anche presuntive, nella maniera che si è discorso nelli termini simili della tacita ratificazione d'una professione invalida di sopra nel titolo de' Regolari.

In proposito della libertà, la quale si stima necessaria nel Matrimonio: Ancorchè li Canoni, e li Concilj antichi abbiano sopra ciò fatto diverse provisioni, acciochè il Matrimonio sia libero; così nella parte affirmativa, cioè di non essere sforzato a contrarre il Matrimonio con persone, che non si vogliano; come ancora nella parte negativa, cioè di non poterlo contrarre con la persona, che si voglia: Nondimeno, parte per alcune leggi munici-

9

nicipali, o ſtili de' Principati, e parte per qualche maggior licenza, che ſi aſſumeſſero alcuni Magiſtrati ſecolari, vi ſi ſcorgea non poco pregiudizio della ſuddetta libertà per la varietà dell' opinioni de' Scrittori, la quale pare, che abbia reſo lecita ogni coſa, quantunque veramente illecita, e proibita: Quindi però il Concilio di Trento ebbe a queſta materia una particolare applicazione, riprovando eſpreſſamente tutte quelle leggi, o ſtili, che pregiudicaſſero a queſta libertà, e che per la perfezione, o validità del Matrimonio ſtimaſſero neceſſario il conſenſo di qualche altra perſona, anche del padre, overo degl'altri parenti, o pure, che perciò ſi doveſſero incorrere delle pene: Overo, che foſſe lecito alla podeſtà laicale d'impedirlo: Che però con queſta nuova legge ceſſano tutte quelle queſtioni, le quali per prima ſi aveano ſopra la neceſſità del conſenſo del padre nel Matrimonio da farſi per il figlio, o per la figlia, che foſſe in ſua poteſtà, overo ſopra la validità del Matrimonio indegno, o notabilmente ineguale, con altre ſimili queſtioni, le quali per prima erano in diſputa. E

E *Nelli diſc. 1. della Dote e nel 73. de' Teſtamenti.*

10 Benſicchè l'ampiezza di queſta nuova legge ſopra tal libertà ha dato occaſione ad alcuni ſcrittori troppo zelanti di slargarſi più del dovere nello ſtimare illecite alcune leggi, o proviſioni pubbliche, overo le diſpoſizioni private, le quali feriſcano la materia, e diano qualche reſtrizione della ſuddetta libertà: Ed (all'incontro) alcuni altri, li quali ſiano di diverſa fazione, con equivoci chiari hanno ripigliato le queſtioni, overo le opinioni antiche già ſopite dal ſuddetto Concilio: E da ciò naſce la confuſione della materia, ed il vizio dell' uno, e dell' altro eſtremo, nella ſteſſa maniera che ſi è accennato nella materia Giuriſdizionale, e dell' Immunità: Che però quelli della prima claſſe indifferentemente negano alli teſtatori la facoltà di dar legge a coloro, alli quali laſciano la robba loro, o di ordinare delle leggi, o forme, con le quali debbano pigliar moglie, o marito in un certo luogo, overo dentro un certo genere di perſone, o pure non prima di una certa età, overo ſenza il conſenſo d' alcune perſone: Come ancora negano al padrone diretto de' Feudi la podeſtà di proibire a' Feudatarj, che non poſſano accaſarſi ſenza il loro conſenſo: E vogliono, che i magiſtrati ſecolari in niun modo ſi poſſano ingerire, anche con i proprj ſudditi nell'eſplorazione della volontà, ſe veramente ſi voglia quel Matrimonio, o nò: Overo nel fare dell'altre proviſioni, acciò non naſcano degl'inconvenienti, o de' diſordini.

Ed (all' incontro) quelli dell' altra claſſe, o fazione, camminando al ſolito per la ſtrada direttamente oppoſta, concedono

quaſi

quasi a' Magistrati secolari Suprema Potestà Pontificia di fare, e disfare, e d'impedire i Matrimonj, reassumendo l'antiche opinioni, come se il Concilio di Trento non vi fosse, e senza distinguere quelle autorità, le quali feriscano il tempo antecedente al Concilio, overo i luoghi, nelli quali quello non sia ricevuto.

Io mi dichiaro, che non intendo in ciò decidere, nè fermare cosa alcuna: Però lasciando il suo luogo alla verità, e discorrendo alla problematica, pare che si dovrebbe camminare con la più volte accennata strada di mezzo conciliativa dell'uno, e l'altro estremo, seguitando l'oracolo divino di dare a Dio quel, che sia di Dio, ed a Cesare quel, che sia di Cesare, ma con li fatti, e con le parole: Attesocchè quest' oracolo è frequente in bocca di questi Scrittori fazionarj, però ciascuno l'applica malamente a suo modo; sicchè tutta la forza sta nell' aplicazione: Che però distinguendo il caso delle private disposizioni nelle loro robbe, e l'altro delle leggi laicali, overo dell'altre provisioni, le quali in casi particolari si facessero da' Magistrati secolari.

11 Per quel che appartiene al primo caso, overo alla prima specie delle disposizioni private. La distinzione più generale è quella tra la disposizione fatta per via di condizione: E l' altro per via di modo: Attesocchè, quando sia per via di condizione, comunque sia concepita, si deve attendere, e si stima valida, ma non già quando sia per via di modo.

Si dice per via di condizione, quando questa sia sospensiva, sicchè il suo adempimento, overo la sua purificazione debba precedere, acciò ne possa seguire l'acquisto di quel che nella disposizione si contenga; onde (conforme li Giuristi dicono) sia posta per la parte d'avanti, in maniera che il non adempirsi impedisca l'acquisto, e se gli opponga, che non segua: Ed (all' incontro) si dirà per via di modo, quando la contravenzione, overo il non adempimento cagioni la resoluzione, overo la privazione, e la perdita delle robbe già acquistate, sicchè la disposizione sia pura, e perfetta da principio, e cagioni l'acquisto con la traslazione del dominio, il quale sia soggetto a questa resoluzione, o perdita per una contravenzione susseguente. che però si dice stare dalla parte dipoi: E questa è la maniera, overo la strada vera di distinguere il modo della condizione, senza badare alla formalità delle parole, alla quale ad usanza de' grammatici suol badare la sciocchezza d' alcuni Scrittori: Attesocchè in tutte le cose legali per il foro prattico si deve sempre attendere la sostanza della verità, overo il fine, e l'effetto, e non la formalità delle parole; conforme si è anche discorso nella materia Fidecommissaria, ed altrove. F

F *Nel disc. 73. de' Testamenti, e nel disc. 14. di questo titolo.*

Due

Due sono le ragioni della differenza tra l'una specie di disposizione, e l'altra: La prima, che quando sia per via di condizione, non si fa danno, nè pregiudizio alcuno a colui, il quale non adempisca, o che contravenga; mentre non perde niente del suo, ma solamente se gl' impedisce, che non acquisti di nuovo quel d' altri; sicchè non vi si scorge forza, nè pena alcuna: E l'altra, la quale in sostanza batte nello stesso, cioè che queste non si dicono leggi ordinate alla restrizione della libertà del Matrimonio, nè precetti, che sopra ciò si facciano, ma solamente si determina una certa qualità, con la quale il disponente si dichiara di voler dare la robba sua a colui, al quale per altro non è tenuto darla, o lasciarla, secondo l'esempio volgare cavato dall'Evangelio di quel padre di famiglia, il quale non voglia ammettere gl'invitati in sua casa, e al suo convito, se non quando portino la veste nuzziale; che però, se non l'avranno, non potranno entrare, nè si potranno escusare, che sia troppo difficile il trovarla, o portarla, mentre non perdono niente del loro, ma solamente restano esclusi da quel maggior commodo, che con tal veste in dosso potrebbero ricevere dalla cortesia d' un altro, il quale non voglia dare il suo, se non con questa legge: Ma (all' incontro) quando si tratta di disposizione modale, importa piuttosto una specie di precetto, la contravenzione del quale cagioni la pena della privazione di quel che già si era acquistato, sicchè cagiona qualche specie di forza pregiudiziale alla libertà.

12

E per questa ragione (conforme si accenna nella materia de' Fidecommissi, e nell' altra de' Testamenti) nella prima specie non si desidera la malizia, overo altra colpa positiva, nè si ammette scusa, che (all'incontro) nell'altra vi cade l'uno, e l'altro; cioè che vi si ricerca la colpa, e la malizia positiva, e facilmente si ammette la scusa, overo la restituzione in integro per capo della minor età, e d'ignoranza, overo dell'autorità de' Maggiori, o per altro simile rispetto. G

13

G *Nel disc. 154. de' Fidecommissi nel detto disc. 73. de' Testamenti.*

E molto più modale, o penale sarà quella disposizione, la quale in caso di contravenzione cagioni qualche pena nella perdita delle robbe, o ragioni proprie del contraveniente; mentre in tal caso si dice senza dubbio, e più chiaramente pena, la quale in questa materia non si ammette. H

14

H *Ne' medesimi luoghi.*

Vanno alcuni dando la distinzione tra quel disponente, il quale così disponga per cortesia, o liberalità; sicchè, non volendo, potesse non disporre, per la ragione, che quegli, il quale può non dare per niente, senza dubbio può dare con qualche peso, il quale minuisca il donativo, ogni volta che non sia posto a mal fine peccaminoso per indurre al delitto, overo al peccato; ma quan-

15

quando si tratta di disposizione di quello, il quale sia tenuto, come (per esempio) in quello, che si lascia per dote alla figlia, overo ad un' altra stretta parente, la quale per obbligo si debba dotare; che in tal caso sia specie di pena: Però ciò non riguarda questa ragione della libertà del Matrimonio, ma deriva dall'altro obbligo di dover dare quella robba libera; onde non sia in suo arbitrio il restringere la propria obbligazione, ma per altro rispetto. I

I *Come sopra.*

Nel secondo caso dunque della disposizione modale, overo penale, nella quale il peso, overo la condizione, quando pregiudichi alla libertà del Matrimonio, si deve avere per non apposta, sicchè si finga, che la disposizione sia pura, e che non debba ostare la contravenzione: Ciò và inteso, quando veramente vi sia questo pregiudizio della libertà del Matrimonio; onde la disposizione sia ordinata a questo fine: Ma non già quando sia ordinata ad un altro fine onesto, e ragionevole, e che non vi sia il totale impedimento della libertà, sicchè questa resti esercibile comodamente: Come (per esempio) ordina il testatore, che quella persona a favore della quale si fa la disposizione, si debba maritare in uno della famiglia, overo di un altro genere di persone, o pure in un cittadino, e non fuori della patria per l' onesto, e ragionevole fine, che le robbe non escano dalla famiglia, overo dalla patria, e che in uno di questi generi di persone, o di luoghi respettivamente resti tuttavia esercibile la libertà, perchè vi siano più persone, con le quali possa seguire il Matrimonio: In tal caso non si dovrà dire, che sia condizione proibita, e contraria alla libertà: Overo dubitando il disponente, che nell' età immatura, e senza il conseglio d'alcuni parenti possa la donzella, a favore della quale si sia fatta la disposizione, fare un Matrimonio indegno, overo ineguale, proibisce! che quella non si possa maritare senza il consenso d' alcune persone, overo prima di una certa età: Allora non si potrà dire, che vi sia una total restrizione della libertà, quando l' età, la quale si prescrive sia congrua, sicchè la precedente si possa dire piuttosto incongrua, ed immatura: Ed in somma che la disposizione sia ben regolata, e che abbia un fine onesto, e ragionevole, senza che porti l'impedimento totale del Matrimonio; attesocchè quando quelli, li quali devono dare il consenso, lo neghino senza giusta causa, overo che dipoi sopravenga contingenza tale, che convenga di fare il Matrimonio prima dell'età stabilita; onde verisimilmente, se il disponente vivesse, mutarebbe parere; in tal caso si potrà tutto ciò supplire dal Giudice, e per conseguenza la libertà resta salva. L

16

L *Nelli medesimi luoghi.*

E

E quando nel caso della contravenzione si cammini per via di pena, la quale non ferisca il danno di colui, il quale contraven-
17 ga nella robba propria, ma nel toglierli, o diminuirgli quel che gli abbia lasciato lo stesso disponente, allora si deve anche riflettere, se quella robba, la quale si toglie al contraveniente, vada applicata al Fisco, overo a qualche luogo pio, o pure ad un terzo, il quale non vi abbia interesse, secondo la natura delle pene: O veramente, che vada a commodo di quella persona o di quella casata, con la quale si sia ordinato il Matrimonio: Attesocchè in questo secondo caso non si dovrà dire, che sia una pena, ma principalmente si dirà un legato fatto a quella persona, alla quale si sia avuto in animo di fare beneficio maggiore, mediante il Matrimonio, sicchè non seguendo, se gli lasci quella ricompensa: E per conseguenza non vi dovrà entrare quel che si dice in proposito della pena, o della privazione: Ed a queste, e simili considerazioni si deve riflettere con la dovuta distinzione de' casi, badando principalmente alla ragione, overo al fine della legge, anche alla ragionevolezza della disposizione, e non camminando alla cieca con le sole generalità. M

M *Come sopra.*

Quanto poi all'altro caso delle leggi, overo delle provisioni de' Magistrati secolari: Per la stessa scissura fazionaria tra li seguaci
18 dell' una, e dell' altra opinione, vi si scorge forse qualche maggior confusione, la quale parimente nasce dal medesimo errore di non distinguere bene i casi, ma di camminare con le sole generalità, overo di applicare ad ogni caso indifferentemente quelle dottrine, o decisioni, le quali feriscano alcuni casi particolari, nelle quali siano ben fondate.

Si deve dunque distinguere: O si tratta de' casi particolari, che diciamo individuali; cioè d'impedire un Matrimonio tra certe persone, overo di proibire ad una persona, che non pigli marito, o che non pigli moglie senza la licenza, o il consenso di qualche Magistrato, overo di altra persona, sotto qualche pena corporale, o borsale: Ed in tal caso, quando la proibizione, overo l'impedimento ferisca principalmente, ed a dirittura il Matrimonio, e la sua libertà, pare che probabilmente si debba dire, che ciò non si possa fare, e che la potestà secolare non si stenda a questa materia, la quale è veramente spirituale.

Ma se la provisione ferisca il nudo fatto sopra la verità, e la libertà del consenso; cioè che (per esempio) si presupponga, che la donzella sia sedotta, overo che ella sia concussa, sicchè quel che estrinsecamente dice con parole, possa nascere da inganno, o da timore: In tal caso, non sarà proibito il Magistrato secolare di

di prendere, e dare le provisioni opportune, nel sequestrare quella donna; e levandola dalle mani di persone sospette, metterla in un luogo terzo sicuro, per esplorare la sua volontà in istato di libertà; attesocchè ciò ferisce il solo fatto, ed ancora perchè così piuttosto si accalora la libertà del Matrimonio, ovviando alle violenze, ed alle concussioni, overo alle seduzioni; ed all' altre fraudi: Che però, quando ciò segua sinceramente per il suddetto buon fine, non vi si scorge alcun male: Ma questo sarà, quando sotto questa pelle d'agnello, vi sia nascosto il lupo; cioè che l'apparenza, overo la formalità delle parole porti un tale fine, ma che in fatti questo serva per pretesto, perchè la sostanza sia in contrario.

O pure, che tal provisione particolare sia principalmente dirizzata all' interesse del Principe, overo della Repubblica, occasionalmente, ed in riguardo delle robbe possedute, o sperate da quella persona, la quale deve fare il Matrimonio, senza la generale, ed indifferente proibizione di esso: Come (per esempio) vi sarà una donna unica erede di un Barone, o di altra persona qualificata, nella quale siano colati, overo siano per colare de' Feudi, o de' beni giurisdizionali, overo altre robbe stabili qualificate, sicchè importi al Principe, overo alla Repubblica, che quelle robbe per causa del Matrimonio con il titolo della dote, o dell'amministrazione de' beni estradotali, non passino a persone ad esso sospette, overo di tal qualità, che ne possano seguire de' pregiudizj, overo degl'inconvenienti: In tal caso non potrà quel Principe, o suo Magistrato proibire sotto precetti penali alla persona il Matrimonio indifferentemente; mentre sarebbe un togliere, overo impedire la libertà a drittura, ma potrà notificargli: Che se vorrà esser capace della successione di que' Feudi, o beni giurisdizionali, overo degli altri beni, ne' quali cada la stessa ragione del pregiudizio, debba fare sapere la qualità dell' uomo, al quale pensa accasarsi, per riceverne l'approvazione, e per sapere, se sia confidente, o diffidente, overo di qualità tale, che non complisca darsegli il maneggio di quella sorte di robbe; Per la ragione che altrimente con questa strada si potrebbero facilmente annidare in casa propria degl' inimici, overo delle persone sospette, con casi simili, a' quali si adatti la medesima ragione: Che però non è materia capace di una regola generale; mentre dipende il tutto dalle circostanze di ciascun caso, e particolarmente dalle contingenze de' tempi, e dall' usanze de' paesi. N

N *Come sopra.*

19 Con maggior facilità deve camminare la stessa distinzione nelle leggi, overo nelle provisioni generali: Attesocchè sono più aliene da quel sospetto, il quale cade ne' casi particolari, cioè di

valerſi di queſti colori, o preteſti, come un ſpecioſo manto da coprire il mal fine particolare d'impedire la libertà del Matrimonio, e di sforzare quella perſona ad accaſarſi contro voglia con perſona poco grata, conforme ſpeſſe volte iſegna la pratica: Come ancora, perchè abbiamo l'eſempo delle Bolle Apoſtoliche, le quali portano una tal proviſione occaſionale in quelle donne, le quali poſſeggano de' Feudi, o de' beni giuriſdizionali nel dominio temporale della Chieſa: Non dovendoſi dire, che il Papa, come difenſore, e protettore di queſta libertà, in figura di Principe ſecolare più che di Papa, faceſſe, o ſosteneſſe queſte leggi, quando le ſtimaſſe pregiudiziali alla libertà ſuddetta.

Ed ancora perchè ſarebbe coſa troppo dura il voler proibire ad un Principe, che non poſſa provedere, che non s' annidino, overo non ſi facciano potenti nel ſuo Principato le perſone ad eſſo diffidenti, overo ſoſpette. O

O *Come ſopra, e nel diſc. 20. de' Feudi.*

Potendoſi ancora conſiderare un' altra ragione; cioè, che l' abilitare le donne alle ſucceſſioni de' Feudi, e de' beni giuriſdizionali, overo il dargli le ragioni della ſucceſsione inteſtata, o teſtamentaria, overo fidecommiſſaria, è tutto effetto della legge civile, overo poſitiva, la quale potrebbe generalmente inabilitarle, conforme de fatto in molte Parti ſono inabilitate totalmente: Dunque può la ſteſſa legge civile, o poſitiva, la quale potrebbe togliergli del tutto queſt'abilitazione, reſtringerla, overo qualificarla: Cioè che ſe vogliono le donne eſſere abili all' acquiſto, o veramente alla retenzione, che que' beni, o ragioni debbano avere una tal qualità di non diventare moglie di perſone diffidenti, o poco grate, overo de' foraſtieri per il ben pubblico, overo per quelle ſteſſe ragioni, per le quali ſi ſoſtengono gli ſtatuti, e le leggi, le quali inabilitino li foraſtieri all'acquiſto, overo alla retenzione de' beni, conforme altrove ſi diſcorre.

20

Le ſteſſe ragioni s'addattano a quelle leggi, o proviſioni, per le quali ſi proibiſce a' figli, e particolarmente alle femmine di non contrarre il Matrimonio ſenza il conſenſo del padre, o di altri parenti: Atteſocchè, ſe la proibizione feriſce il matrimonio; ſicchè, facendo altrimenti, l'annulli, conforme fa la legge comune ne' Matrimonj de' figliuoli di famiglia, che gli annulla: Ed in queſta parte, ſenza dubbio, così per li Canoni antichi, come più chiaramente per il ſuddetto Concilio di Trento viene rivocata la ſuddetta legge civile, ed anche ſono riprovate tutte le leggi, o le proviſioni laicali, le quali ſi faceſſero; mentre feriſcono a dirittura la validità, o invalidità del Matrimonio, overo la ſua libertà: Ma ſe feriſſero la nuda temporalità, come (per eſempio) che quel figlio, o figlia, il quale contraeſſe il Matrimonio

21

monio ſenza il conſenſo del padre, o della madre, poteſſe eſſere eſeredato, o veramente non aveſſe la ragione di ſuccedere, overo di dimandare la legittima, o la dote nelle robbe del padre, o della madre reſpettivamente, o pure le robbe d' un altro maggiore, nelle quali la legge gli deſſe tal azione: In tal caſo, ſebbene alcuni Scrittori, parlando ſpecialmente dell' eſeredazione, la conſiderano come una pena formale nel privare di quello, che per altro ſia già dovuto; e per conſeguenza, che le leggi, overo le proviſioni laicali non ſi debbano attendere, per cagionare la reſtrizzione della ſuddetta libertà: Nondimeno pare, che anche ciò contenga qualche equivoco, il qual naſce dallo ſteſſo errore di non diſtinguere i caſi, e di camminare con le ſole generalità: Atteſocchè le ragioni delle ſucceſſioni ab inteſtato, overo della legittima, o della dote, e ſimili, non naſcono dalla legge divina, o naturale, ma dalla ſteſſa legge civile, overo poſitiva anche laicale: E per conſeguenza queſta medeſima legge non fa ingiuria, nè induce pena alcuna, ogni volta che tolga quei beneficj, overo privilegj, che la medeſima concede, conforme ſi è diſcorſo nella materia della Legittima, e delle Succeſſioni.

Che però pare probabile, che ſi debba camminare con la diſtinzione: Cioè che quando il contrarre il Matrimonio ſenza il conſenſo del padre, o d' altro Maggiore, in vigore d'una tal legge cagionaſſe la denegazione totale degli alimenti neceſſarj, e ſuſſidiarj, overo in luogo loro della dote parimente neceſſaria per quella donzella, la quale non aveſſe altro modo da collocarſi: In tal caſo pare, che ciò importi una ſpecie di forza, per non perder gli alimenti, overo un'altra proviſione neceſſaria, ſenza la quale non potrebbe vivere, e per conſeguenza, che ſi ſtimi una legge pregiudiziale alla libertà: Ma quando quella ſia già proviſta altronde, overo che non ſe gli nieghi queſta proviſione neceſſaria: Allora non pare vi ſia ragione probabile, per la quale ciò ſi debba negare; mentre in effetto è un ſoprabbondante beneficio, che concede la ſteſſa legge poſitiva, la quale lo può togliere, o reſtrignere, overo qualificare; mentre da principio potea non darlo.

Si comprova ciò chiaramente da quel che abbiamo nella materia del Matrimonio indegno, per il quale, anche da' Canoni, overo da' ſuoi interpreti, ſi ammette la facoltà di eſeredare, overo di negare la dote, eccetto quella meramente ſuſſidiaria, la quale foſſe neceſſaria per gli alimenti; conforme ſi diſcorre nella materia Dotale: E pure l' indegnità non cagiona impedimento al Matrimonio, ed alla ſua validità; ſicchè, ſe il figlio, overo la figlia farà un Matrimonio indegno ſenza il conſenſo del padre,

quello sarà valido, e nondimeno cagionerà li suddetti pregiudizj, che alcuni chiamano pene: Dunque non ha che fare una cosa con l'altra, attesocchè la legge positiva può assolvere li suoi sudditi indifferentemente dall'obbligo d'aver ad alimentare, overo a dotare i figli, o di lasciargli la legittima, dipendendo il tutto dalla sua disposizione; che però in questo caso non pare, che si ferisca direttamente la suddetta libertà: Convenendo restringere al possibile la licenza de' figliuoli, e particolarmente delle femmine a contrarre il Matrimonio di sua posta, senza il consenso, o l'approvazione del proprio padre, overo degli altri Maggiori, come cosa molto pregiudiziale alla Repubblica, e di cattiva conseguenza.

E lo stesso pare si debba dire circa quelle leggi, le quali in questa materia impongano qualche pena criminale; attesocchè quando ciò segua per gastigo di quello, che già sia proibito, ed illecito per le leggi Ecclesiastiche, non vi è ragione alcuna di dubitarne; mentre l'usura è materia spirituale, e pure le leggi laicali la puniscono, e così il sacrilegio, e cose simili, come ancora vediamo, che vi sono le leggi laicali in alcune parti profittevoli per il gastigo di coloro, li quali vadano alli Monasterj delle Monache senza la licenza del Superiore Ecclesiastico, con casi simili.

Si ripete però sempre la stessa protesta accennata di sopra; cioè, che il tutto si dice in forma di semplice discorso, lasciandone sempre il suo luogo alla verità, senza fermare cosa alcuna. P

P *Nelli dd. disc. 1. della Dote, disc. 44. de' Fidecomm. e nel disc. 73. de' Testamenti, e nel disc 14. di questo tit. e nel supplem.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della ſteſſa materia della libertà del Matrimonio tra il Rattore, e la Rapita; ed in che coſa il Concilio di Trento abbia innovato la diſpoſizione de' Canoni.

SOMMARIO.

1 *Quel che ſopra il Ratto diſponga la legge Civile.*
2 *E quel, che diſponga la legge Canonica.*
3 *Della legge nuova, e del Concilio di Trento.*
4 *Dell'interpretazione data a queſta nuova legge.*
5 *Ceſſa quando vi ſia il trattato del Matrimonio.*
6 *Quando s' intenda d' eſſervi queſto trattato a tal' effetto.*

CAP. V.

1 LA legge Civile, la quale (conforme ſi è accennato nel capitolo antecedente) nel Matrimonio de' figli deſidera il conſenſo del padre, o degli altri Maggiori, anche con l'annullazione dell'atto, molto più l'annulla, quando vi concorra il Ratto, il quale da eſſa ſi ſtima produttivo di queſto effetto, ed anche punibile, ancora che vi concorreſſe il conſenſo della donzella rapita: Ed a diſcorrerla umanamente con quelle ragioni, le quali riguardano il buon governo della Repubblica, ſi potrebbe forſe dire, che foſſe una coſa molto ragionevole: Però la legge Canonica, premendo più nella libertà del Matrimonio, ed ancora perchè forſe così ricercaſſe la condizione di que' tempi; cioè che il padre, ed i fratelli; o gli altri parenti ſi abuſaſſero di queſta prerogativa, che la legge gli dava; ſicchè tiranneggiando le povere figlie, o ſorelle, le coſtringeſſero a ſoffrire una perpetua viduità, quando non ſi riſſolveſſero farſi involare, o rapire da coloro, li quali le deſideraſſero per moglie, ordinò il contrario, ed è, che quando il Ratto foſſe con il conſenſo della Rapita, in qualunque modo quello ſeguiſſe, anche con violenza poſitiva, la quale ſi faceſſe a' parenti, overo a quelli, ſotto la cura, e cuſtodia de' quali ſi trovaſſe, foſſe tuttavia valido il Matrimonio.

E quel che più importa, quando anche il Ratto foſſe ſeguito con il diſſenſo della ſteſſa donna, e con la violenza formale uſatagli; tuttavia, ſe trovandoſi in mano del Rattore mutaſſe propoſi-

to, e con libera volóntà si contentasse di pigliarlo per marito, il Matrimonio era stimato validò.

Ma conforme la suddetta benignità della legge Civile a favore del padre, e degli altri Maggiori cagionava gli accennati inconvenienti: Così anche questa buona ordinazione della legge Canonica, e molto più la gran slargatura datagli dal pio zelo de' Canonisti, e de' Teologi cagionava degli inconvenienti maggiori; attesocchè ciascuno per questa strada si rendea lecito di divenir marito di quelle donne, le quali, come uniche succeditrici ne' Feudi, o ne' Fidecommissi, overo in altre robbe cospicue, portano seco delle conseguenze considerabili contro voglia del padre, overo de' parenti, i quali ragionevolmente l'avessero destinate a persone di riga molto maggiore, con troppo gran disordini, e con molto pregiudizio della pubblica quiete; mentre li Canonisti, e li Teologi (forse con buon zelo) aveano talmente slargato la materia, che si rendea quasi impossibile il verificare questo delitto del Ratto, overo la non libera volontà della donna rapita, non solamente per la nullità del Matrimonio, ma ancora per l'altre pene.

2

Che però il Concilio di Trento, per la stessa ragione, per la quale s'indusse ad alterare la disposizione de' Canoni sopra la forma, o la solennità di contrarre il Matrimonio, accennata nel capitolo antecedente, per rimediare alli disordini, che nasceano dalli Matrimonj clandestini: Così con molta ragione s'indusse a reintegrare la disposizione della suddetta legge Civile: Anzi forse ad aumentarla con pene maggiori, delle censure, ed altre: E di più nell'indurre la nullità del Matrimonio, non ostante che la donna fosse rapita di suo consenso, purchè sia verificabile la qualità del Ratto; cioè che sia contro voglia esplicita, o implicita, e presunta del padre, o degli altri, che l'avessero in custodia: E non ostante che la stessa donna rapita, con pieno, e libero consenso contraesse il Matrimonio, attesocchè per la validità si ricerca, che debba uscire dalla podestà del Rattore, o dell'altre persone dipendenti da esso, e che sia riposta in una totale, e piena libertà: E se, quando sarà costituita in questo stato, vorrà tuttavia contrarre il Matrimonio col Rattore, in tal caso quello vaglia, non ostante, che non vi sia il consenso del padre, overo degli altri, a' quali sia stata rapita.

3

E sebbene li medesimi Canonisti, e Morali moderni, non ostante questa nuova legge, riassumendo le tradizioni degli antichi, li quali parlavano secondo la disposizione de' Canoni, per verificare il requisito del Ratto, all' effetto, che vi possa entrare questa legge nuova, desiderano che al padre, o ad altro educatore si usi una violenza formale, e positiva, e che non basti, quando sia pre-

4

presunta, o implicita; cioè, che quello sia assente, o veramente dorma: Nondimeno pare, che questa opinione non abbia del probabile, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, al quale in occorrenza si dovrà ricorrere; non essendo facile di poter quivi esaminare tutte le ragioni, e le considerazioni, che sopra ciò cadono; mentre sarebbe una soverchia digressione, la quale portarebbe noja a' non professori; sicchè quegli, il quale si vorrà soddisfare, potrà ivi vederlo. A

A *Nel disc. 5.*

L'unica limitazione, che sopra ciò si dia (non già che, presupposto il Ratto, cessi il decreto conciliare, ma perchè si tolga questa qualità del Ratto) viene stimata quella; cioè, quando preceda il trattato del Matrimonio tra il Rattore, e la Rapita; attesocchè in tal caso, fermato questo presupposto, ne segue che sebbene l'uomo, anche con violenza formale, e positiva rapisce la donna dalla casa del suo padre, o de' parenti: Però non si dice rapire l'altrui donzella, ma di pigliarsi la sua sposa, nè questa si dice fuggire, ma seguitare il suo sposo; Usando quel modo violento, o clandestino per togliere l'ostacolo, overo gli impedimenti, li quali si diano dal padre, o da' parenti alla libertà del Matrimonio; sicchè in questo caso il Concilio di Trento piùttosto assiste, mentre esso più chiaramente, e con maggior premura favorisce alla libertà del Matrimonio.

5

E sebbene la suddetta ragione assegnata da' Canonisti antichi; cioè, che in questo caso il marito dice pigliarsi la sua moglie, e questa di seguitare il suo marito, non sia oggi verificabile per la suddetta forma precisa, la quale è necessaria, perchè uno diventi marito, e l'altra diventi moglie: Nondimeno, quando veramente vi sia quel trattato perfetto, il quale secondo la disposizione de' Canoni, prescindendo da quella del Concilio, sia bastante al Matrimonio, ne seguono da questo trattato i perfetti sponsali de futuro, nella maniera che di sopra si è accennato, trattando di questa forma; e per conseguenza si potrà dire il medesimo, cioè che lo sposo procura in tal modo di mettere piuttosto in libertà la sposa, acciò si possa fare il Matrimonio nella forma solenne stabilita dal Concilio. B

B *Come sopra.*

Il punto dunque consiste nella verificazione di questo trattato in forma tale, che produca quest' effetto: Ed in ciò pare che si scorgano degli equivoci notabili de' moderni Scrittori; attesocchè stimano sufficiente ogni piccolo consenso, che dalla donna si desse di andarsene con il Rattore, ancorchè fosse per via di seduzione, overo per fini amorosi, o pure per le solite leggierezze delle donne, il che si crede errore; poichè in tal maniera, ogni volta che non vi sia una violenza formale e positiva con la stessa donna,

6

mai si verificarebbe il Ratto: E pure sta ricevuto, che si dica Ratto, anche quando segua con il consenso della donna rapita, sapendosi molto bene la facilità della seduzione, alla quale questo sesso sia soggetto: Che però si deve ciò intendere di quel consenso così valido, e perfetto, che basterebbe per il Matrimonio, quando fossimo ne' termini della ragione comune canonica; sicchè non vi fosse bisogno della solennità ordinata dal Concilio Tridentino, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, in maniera che si addatti la ragione assegnata di sopra, cioè che la donna sia già per tal trattato perfetto divenuta moglie, o veramente almeno sposa, onde si dica seguire il suo marito, overo il suo sposo, ed (all'incontro) che l'uomo si meni seco la sua donna, o sposa, usando questo modo, il quale abbia una figura di Ratto, per togliere gli ostacoli, overo gl'impedimenti; attesocchè altrimente sarebbe rendere ideale, e mai verificabile un decreto fatto con tanta maturità da un Concilio Generale. C

C
Come sopra.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Degl'Impedimenti, che da Sacri Canoni, e da Concilj si danno nel Matrimonio.

SOMMARIO.

1 *Delli due generi d'Impedimenti; e quali siano gl' impedienti solamente, ma non dirimenti.*
2 *Quali siano li dirimenti.*
3 *Di quello della Forza, overo dell'errore, o della Condizione.*
4 *Dell'impedimento della Religione.*
5 *Di quello del Voto.*
6 *E dell'altro dell'Ordine.*
7 *Del Legame di un'altro Matrimonio.*
8 *Della Parentela per sangue.*
9 *Di quella per Affinità.*
10 *Della Pubblica Onestà.*
11 *Delle dispense a quest'Impedimento; e della loro validità, o invalidità; e degli effetti; che ne nascono.*
12 *Dell'Impotenza di consumare il Matrimonio.*

CAP. VI.

1 DI due sorti, overo di due generi sono gl'Impedimenti Canonici, che si danno nel Matrimonio: Uno cioè di quelli, li quali si dicono impedienti solamente, ma non dirimenti, sicchè portino un giusto motivo al Prelato Ecclesiastico d' impedire il Matrimonio, acciò non segua, ma seguendo de fatto, sarà valido, ed obbligatorio, onde il contraerlo importerà un delitto punibile, ma non cagionerà nullità dell'atto: E questi sono: Li Sponsali de futuro, che si siano contratti con un' altra persona: Il tempo proibito dalla Chiesa di contrarre le nozze: Il Voto privato, cioè non solenne di Castità, o di Religione: L'avere ucciso la moglie, o respettivamente il marito per questo fine di fare quest'altro Matrimonio: Con alcuni altri impedimenti, che si vanno considerando da quei Canonisti, e Teologi, i quali trattano della materia di proposito: Però molto di raro occorre di essi trattare in pratica nel foro esterno giudiziario, essendo materie

più

più da Parrocchi, e da Superiori Ecclesiastici, per il governo estragiudiziale: Attesocchè per quello, che tocca al foro esterno giudiziario, le dispute per lo più sogliono ferire la validità, o l' invalidità del Matrimonio, il quale si sia già contratto.

L'altra è la specie di que' Impedimenti, li quali si dicono dirimenti; e questi si sogliono da' scrittori esplicare con alcuni versi latini di quel metro, che portava la bontà di quei tempi, e particolarmente dentro la sfera de' Giuristi, o de' Teologi. E sono: L'Errore: La Condizione: Il Voto: La Parentela esplicata col vocabolo di Cognazione: L'Affinità: La diversità della Religione: La Violenza: L' avere qualche Ordine Sacro: l'avere un' altro vincolo, o Ligame: La Pubblica Onestà: E l' Impotenza alla consumazione del Matrimonio; Ed a questi li Moderni aggiungono gl'altri due impedimenti introdotti dal Concilio di Trento, de' quali si è già discorso ne' due capitoli antecedenti: Uno della forma da osservarsi, acciò si possa dire Matrimonio pubblico, e celebrato in faccia della Chiesa, avanti il Parroco, e due Testimonj: E l'altro, il quale nasce dal Ratto.

Trattando dunque degli antichi, li quali nascono da' Canoni, mentre de' due moderni se n' è già discorso di sopra. Per quel che appartiene al primo dell'Errore al secondo della Condizione; ed all' altro della Forza, overo della Violenza: Questi cascano sott'una stessa ragione del mancamento del consenso nella maniera, che si è discorso di sopra nel capitolo quarto, in proposito della libertà del medesimo consenso, la quale è necessaria in ogni contratto correspettivo; mentre questo non è perfetto senza il consenso vero, e libero di tutti due i contraenti: E questo si dice mancare, non solamente quando vi sia la violenza positiva, ma ancora quando vi sia l'errore, overo il falso presupposto, overo che il consenso si sia dato sotto qualche condizione, la quale non si verifichi, poichè la natura della condizione è di togliere il consenso dall' atto: E tutto ciò cammina con li termini generali d' ogn'altro contratto.

E sebbene circa l'Impedimento dell'Errore, o quello della Condizione, o pure della Simulazione, particolarmente i Teologi si diffondano molto, e vi assumono delle molte dispute: Nondimeno per lo più queste cose riguardano il foro interno, e molto di raro occorre trattarne nell'esterno foro giudiziario, nel quale le dispute sogliono cadere sopra quel difetto del consenso, il quale nasce dalla violenza, overo dal timore, del che si è discorso di sopra: Che però negli altri casi, come meno frequenti, si dovrà ricorrere nelle occorrenze a' professori, mentre sarebbe troppo gran digressione il diffondervisi.

Lo

Lo ſteſſo ſi dice di quell'Impedimento, il quale naſca dalla diverſità della Religione, per la Dio grazia vivendoſi nella noſtra Italia (eccettuatene una piccola ſentina nelle ſue eſtremità vicino a i monti) con l'unità della Religione Cattolica ſenza queſta miſtura di perſone di diverſe Sette, o Religioni: Che però mai, overo molto di raro nella medeſima Italia occorre di ciò trattare in pratica nel foro eſterno; E per conſeguenza non è materia proporzionata all' Opera preſente, ed al ſuo fine.

4

Quanto all' Impedimento del Voto; s' intende di quel Voto di Caſtità, il quale ſi faccia ſolennemente, ed in forma di contratto pubblico con la Chieſa, overo con qualche Religione, oſſervando quella forma, o ſolennità, la quale viene ordinata da' Canoni, e da' Concilj; ſicchè ſi poſſa dire ſolenne, e valido: Come (per eſempio) è quel Voto di Caſtità, il quale ſi fa da quei Chierici anche ſecolari, li quali ſi promovono agli Ordini Sacri, cioè col Suddiaconato: Overo dalli Religioſi Profeſſi dell' uno, e l'altro ſeſſo, in occaſione di fare la Profeſſione ſolenne: Atteſocchè queſta ſteſſa ſpecie di Voto in forma privata, che ſi faccia per ſpirito di divozione, overo per altro riſpetto, che per convenzione correſpettiva fuori della ſuddetta occaſione, cagiona bene l' Impedimento impediente, ma non queſto dirimente: E perciò quegli, il quale abbia fatto il Voto, peccarà, e farà male nel contrarre il Matrimonio, in maniera che li profeſſori del foro interno dicono, che non potrà dimandare il debito coniugale, ma ſolamente ſarà tenuto pagarlo; però il Matrimonio ſi dovrà dire ſenza dubbio valido.

5

Nell' Impedimento dell' Ordine cammina il medeſimo: Se ſiano Ordini Sacri, e non minori atteſocchè, la prima ſpecie cagiona queſto effetto, e non l'altra.

6

E quanto al Ligame di un Matrimonio antecedente, quando queſto ſia già validamente contratto, ſicchè ſia vero Matrimonio, ancorchè foſſe ſolamente rato, e non conſumato, porta l' Impedimento dirimente del ſecondo.

7

Circa la Parentela, la quale (ſecondo l'uſo di parlare de' Canoni, e della Scrittura Sacra) ſi eſplica col termine della Cognazione, la quale abbraccia egualmente l' agnazione, e la cognazione; mentre queſti termini ſi diſtinguono dalla legge Civile per la ſucceſſione de' Fidecommiſſi, o de' Feudi, ma non dalla Canonica: Si diſtingue tra la Parentela legittima per via del Matrimonio, e tra l'illegittima per via di copola carnale illecita: Atteſocchè nel primo caſo cagiona l' Impedimento ſino al quarto grado canonico incluſivamente eguale, che vuol dire lo ſteſſo, che all' ottavo civile, ma non già quando ſia ineguale, cioè quarto, e

8

quin-

quinto; mentre in tal caso s'attende il grado più rimoto, che è il quinto, e per conseguenza non vi sarà l'Impedimento: E quanto alla Parentela illegittima cammina la distinzione tra il lato del padre, e quello della madre; attesocchè in quello della madre cammina lo stesso, che nella legittima, e quello del padre non si stende oltre il secondo grado.

Circa l'Affinità, si distingue tra la carnale, e la spirituale; attesocchè la carnale va regolata con le stesse distinzioni della Parentela dette di sopra, che si dice Cognazione, overo Consanguinità: E quanto anco alla spirituale, la quale anche si suol 9 esplicare col termine di consanguinità: Ancorchè anticamente vi fosse qualche dubbiezza, con la solita varietà dell'opinioni: Nondimeno per il Concilio di Trento, e per la Bolla di Pio Quinto resta stabilito, che non si stenda oltre gli stessi principali; cioè il patrino, e quegli, il quale sia tenuto al fonte, overo alla cresima, ed il padre, e la madre del medesimo.

Dell'Impedimento della Pubblica Onestà, il quale risulta dalli 10 Sponsali di futuro, overo da un Matrimonio non solenne, ed invalido, il quale si risolve in Sponsali, si è discorso di sopra nel capitolo secondo.

Ad alcuni di questi Impedimenti suole il Papa dispensare, e 11 particolarmente a quello della Consanguinità, overo dell'Affinità, con maggiore, o minore difficoltà; attesocchè dal secondo in giù si concede a ciascuno, scorgendosi la differenza nella maggiore, o minor spesa, la quale si deve fare, come per una specie di pena per tenere a freno il popolo, che non facilmente pigli questa strada, e che ritorni allo stile ebraico: E nelli due antecedenti, primo, e secondo, è materia arbitraria, e per conseguenza incapace d'una regola certa, e generale, nascendo dal genio, overo stile del Papa, e dalle circostanze di ciascun caso; sicchè è materia di pratica, e della Dataria, più che del foro giudiziario.

Quello, che cade sotto le dispute de' Giuristi, riguarda la validità, overo l'invalidità della dispensa, per la sorrezione, overo per l'altro difetto dell'intenzione, e particolarmente che conceduta sopra un difetto, non si stenda all'altro non narrato; dovendosi le dispense intendere strettamente, e nel caso preciso, non amettendo estensione di sorte alcuna.

Come anche sopra gl'effetti, overo l'operazioni, che ne nascono, e particolarmente per la retrotrazione all'effetto della legittimazione della prole, ed al quale effetto più frequentemente si suole di ciò disputare per la capacità di succedere ne' Feudi, e ne' Principati, overo nelle altre robbe, richiedendosi gli estremi abili; cioè che nel tempo, che sia la prole procreata, vi potesse essere il legit-

legittimo Matrimonio trà il padre, e la madre, circoscritto il canonico Impedimento, al quale sia stato dispensato, ma non già quando si trattasse de' figlioli avuti in adulterio, o con altro Impedimento non dispensato, sicchè non si possa verificare la congiunzione degli estremi.

Finalmente quanto all'altro Impedimento dell'Impotenza alla consumazione del Matrimonio: Questa suole nascere da due cause:
12 Una certa, ed indubitata, come patente, che (per esempio) l' uomo non abbia per natura, o per accidente quel membro, il quale è necessario per l'operazione attiva, overo che la donna abbia il vaso necessario per l'operazione passiva, così malamentè disposto per natura, o per accidente, che si renda certa l' impossibilità, onde non vi sia di bisogno di aspettare altre diligenze: Ed in tal caso manca il soggetto necessario da principio, e per conseguenza non vi è il Matrimonio valido: Però rare volte occorre di ciò disputare in pratica; attesocchè le persone costituite in questo stato, non facilmente sogliono contrarre il Matrimonio.

Le maggiori dispute dunque cadono nell'altra specie dell' Impotenza, nella quale possa cadere il dubbio, se provenga da causa naturale di frigldità, overo da causa accidentale di maleficio: E sopra ciò si scorge la solita varietà delle opinioni tra li Canonisti, e li Theologi, ed anche tra quelli d'una stessa professione, sopra il modo di far l'esperienza; se ciò provenga più da una causa che dall'altra, con le diligenze anche spirituali; e se doppo fatte le diligenze, vi sia necessaria una nuova coabitazione triennale, o pure che vada a conto del triennio il tempo passato: Ma per chiarezza di ciò nelle occorrenze si dovrà ricorrere a quel che in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro; attesocchè per la molta varietà delle opinioni; e per le diverse distinzioni, le quali sopra ciò si danno, sarebbe troppo digressione, da cagionare confusione, non che noja a non professori: Maggiormente che questi sono casi, li quali molto di raro occorrono in pratica, ed occorrendo vi si deve camminare con molta maturità, e circospezione, col parere di professori primarj ne' Canoni, e nella Teologia, ma particolarmente con li primi, li quali siano ben pratici del foro esterno, sicchè forse sono anche poco al proposito li medesimi Canonisti, li quali siano puri scolastici, e non ben versati nel foro giudiziario della Curia Romana, nella quale meglio che altrove di gran lunga questa materia è conosciuta per la frequenza di simili cause da tutto il Mondo Cattolico: E per conseguenza non è materia per quel genere di persone, alle quali quest'Opera è dirizzata. A

A *Nel disc. 9.*

CAPITOLO SETTIMO.

Quando, e per qual causa il Matrimonio, il quale siasi validamente, e solennemente contratto, si possa sciogliere totalmente con l'autorità del Papa, rimettendo i contraenti nel loro primiero stato libero.

SOMMARIO.

CAP. VII.

1 Quando si pretenda, che il Matrimonio sia nullo, in tal caso non si dice discioglierlo, ma dichiarare, che mai quello vi sia stato: E ciò si può fare da ogni Giudice ordinario competente, purchè però sia ecclesiastico, non concedendosi a' Giudici, ed a' Magistrati secolari questa giurisdizione, e podestà: Ma quando sia già valido, e perfetto, sicchè si tratti di discioglierlo; in tal caso entra primieramente la distinzione tra il Matrimonio già consumato con la copula carnale, e quello il quale, per non essere consumato, a differenza si dice rato solamente.

2 Nella prima specie non si concede al Papa la facoltà di poterlo disciogliere, per la ragione che l'indissolubilità nasce dalla legge divina del nuovo Testamento, alla quale non si può dispensare, e che però la questione cade nell'altra specie: Circa la quale si scorge non poca varietà d'opinioni tra li Canonisti, e li Teologi: Attesocchè alcuni di questi parimente negano questa podestà per l'indissolubilità del Sacramento, il quale anco è istituito dalla legge divina: Ed altri distinguono tra il caso, che vi sia la giusta causa, o nò; cioè che essendovi la causa si possa fare, e non quando quella manchi, ed a quest' opinione aderiscono anche alcuni de' Canonisti.

3 Parlando però col solito stile per il foro esterno giudiziario solamente, in questo sta ricevuta in pratica indifferentemente dalla maggior parte de' Canonisti forensi l'opinione affermativa; cioè che il Papa a suo arbitrio lo possa fare, per la ragione, che quando il

il Matrimonio sia in termine di rato solamente, e non di consumato, si dice piuttosto perpetuo, ed indissolubile per legge umana, ecclesiastica, che divina, e per conseguenza che il Papa vi possa dispensa, non spettando alli Prelati, ed agl'altri Giudici inferiori il vedere, se il Papa abbia avuto giusta causa, o nò; mentre si deve piuttosto presumere, che vi fosse, overo che non essendovi, che abbia conosciuto, e dichiarato di poterlo fare: Che però il vedersi della causa giusta, si suol fare nella Curia Romana per ordine dello stesso Papa da suoi consiglieri, overo da qualche Congregazione sopra ciò particolarmente deputata, all'effetto di regolare la sua volontà, overo il suo arbitrio, il quale per lo più non è solito senza giuste causa interporsi. A

A
Nel disc. 9.

Il maggior punto dunque della difficoltà in pratica suol cadere sopra la verificazione della suddetta circostanza, che il Matrimonio resti in termine di rato solamente, e non di consumato: E ciò si può con facilità giustificare, quando si tratti di una donna vergine, con la recognizione da farsi per le ostetrici, e col giuramento de' principali contraenti, overo della donna sola, quando siano discordi, e degli altri parenti, che si dice della settima mano: Cadendo la difficoltà grande, la quale si accosta all'impossibile, quando si tratti di una donna vedova, overo in altro modo corrotta, e che non si arrivi a ben coartare la negativa della conversazione, escludendo la possibilità della copula carnale; che però non è materia capace d'una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto. B

4

B
Nello stesso discorso 9.

Come parimente non si può dare una regola certa, e generale sopra le cause giuste, mentre il tutto sta rimesso all' arbitrio, il quale nón è da Giudice, e per conseguenza ristretto dentro i cancelli della legge, overo della ragione, ma è da Principe assoluto, il quale lo può interporre in regola di libera volontà, anche senza causa: Che però sebbene si sogliono considerare per giusta causa l'inimicizie gravi, overo la grande antipatia, o il timore de' scandali, degl'inconvenienti, o pure un maggior utile, o beneficio, che può nascere alla Repubblica dal discioglimento di questo Matrimonio, acciò per uno de' contraenti se ne possa contrarre un'altro con casi simili: Nondimeno (conforme si è detto) queste non sono cause tassative, alle quali l'arbitrio sia ristretto, nè sopra ciascuna di esse cade una regola certa, ed uniforme per ogni cosa, ma il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: E particolarmente quando il discioglimento segua di comun consenso de contraenti, concedendosi in tal caso con molta maggior facilità, col presupposto però che si tratti di Matrimanio rato solamente, come sopra. C

5

C
Come sopra.

CAPITOLO OTTAVO.

Del Divorzio proprio; Ed anche dell' improprio; cioè della ſeparazione del Toro.

SOMMARIO.

1 *Quale ſia propriamente il Divorzio; e di quale quivi ſi parli.*
2 *Quando entri l'uno, o l'altro Divorzio.*
3 *Quali ſiano le cauſe.*
4 *Degl'effetti borſali.*
5 *Degl'effetti ſpirituali.*
6 *Delle cauſe; e della giuſtificazione.*

CAP. VIII.

1 ANcorchè in veri termini, overo nel modo del parlare legale il Divorzio importi propriamente il diſcioglimento totale del Matrimonio, ſicchè ciaſcuno de' contraenti ritorni al ſuo primiero ſtato libero, e che poſſa a ſuo arbitrio contrarre il Matrimonio con un'altra perſona, ſecondo l'antico repudio; che però quel Divorzio, il quale per comun' uſo di parlare d'Italia ſi dice, quando ſi ſeparano il marito, e la moglie, quantunque tuttavia reſtino tali ſotto il vincolo del Matrimonio indiſſolubile, veramente non è tale, ma propriamente ſi dice la ſeparazione del Toro: Nondimeno ſoddisfacendo al comun'uſo di parlare, anche in queſto caſo della ſemplice ſeparazione del Toro ſi ſuol adoprare queſto termine di Divorzio improprio.

La prima ſpecie del Divorzio vero, e proprio, per qualſivoglia grave, ed urgente cauſa, che occorra, mai ſi dà nel Matrimonio già conſumato, per la ſteſſa ragione accennata di ſopra; cioè che 2 l'indiſſolubilità del Matrimonio conſumato nasce dalla legge divina, alla quale ne anche il Papa può diſpenſare, anche quando vi concorra la giuſta cauſa, per la quale ſarà luogo alla ſeparazione de' coniugi, con l'autorità del Superiore Eccleſiaſtico, ſicchè uno de' coniugi ſarà libero dal debito di coabitare con l'altro, e di preſtargli li debiti, e gli oſſequj matrimoniali: Non può però queſta ſeparazione ſeguire anche di conſenſo de' coniugi ſenza l'autorità del Superiore.

Ma quando ſi tratterà del Matrimonio rato ſolamente, in tal caſo, quando vi concorrano giuſte cauſe, le quali però devono eſ- 3 ſere molto gravi, e ben giuſtificate, può eſſere luogo a queſto Divorzio vero; però nella forma giudiziaria col proceſſo, e con il giu-

giudizio ordinario da terminarsi con tre sentenze conformi, overo con la regiudicata: E perciò quelle cause, le quali si stimano giuste, e sufficienti per il Divorzio vero, e proprio nel Matrimonio rato solamente, nell'altro consumato saranno sufficienti ad indurre l'atro Divorzio improprio, cioè la separazione del Toro. A

A Nelli disc. 12. o seguenti

Gli effetti però borsali sono i medesimi: E circa questi si suole camminare con le stesse regole della legge Civile de' Romani, la quale in effetto parla di quel Divorzio vero, che in quei tempi (secondo l'uso de' Gentili) si facea nella forma del repudio, così circa l' obbligo di restituire, o non restituire la dote, come ancora circa i lucri dotali, e l' obbligo degli alimenti, con altre conseguenze, le quali riguardano piuttosto la materia Dotale.

4

E circa gli effetti spirituali del Matrimonio: Quando si tratta del Divorzio improprio, cioè della sola separazione del Toro, resta tuttavia il Matrimonio nel suo prim'essere, ed i contraenti continuano ad essere veri coniugi soggetti al vincolo coniugale, sicchè non possano contrarre un'altro Matrimonio, nè possano avere conversazione carnale con un'altra persona, senza incorrere la macchia dell'adulterio; però restano sciolti dall'obbligo della coabitazione, e del debito degli altri ossequj coniugali.

5

Sopra le cause sufficienti per l' uno, overo per l'altro effetto non si può dare una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi: Attesocchè, sebbene se ne vanno enumerando alcune da' Canonisti, e da' Morali: Come (per esempio): Le molto gravi, ed irreconciliabili inimicizie: La soverchia crudeltà del marito, sicchè la donna non vi possa coabitare senza il pericolo della vita, overo con troppo dura, ed insopportabil servitù: E la più frequente causa è quella dell'adulterio, la quale si suol esplicare col termine della fornicazione, overo di atti tali impudici, che (secondo l'usanza de' paesi) cagionino l'infamia: O pure per la fornicazione spirituale, la quale nasce dall'eresia, overo dall'apostasia: Ed anche per grave, e deforme infermità, la quale porti qualche pericolo nella salute, overo un' aborrimento nel conversarvi, con alcune distinzioni se ciò provenga dal caso colposo, o nò: Tuttavia non perciò si può dire, che a queste cause precise la legge si sia ristretta, potendo portare il caso per la qualità delle persone, e per le circostanze de' tempi, e per altre contingenze, che possano nascere dell'altre giuste cause: Che però si dice una materia arbitraria, ed incapace d'una regola certa, e generale: E per quel che insegna la pratica, questi negozj dipendono molto dal fatto, cioè dalla qualità delle prove, che si facciano. B

6

B Come sopra.

CAPITOLO NONO.

Della forma de' Giudizj, la quale si deve tenere in queste cause del Divorzio proprio, overo improprio: Ed anche delle cause sopra la nullità del Matrimonio: E dello stato, nel quale (durante la lite) debbano vivere i contraenti.

SOMMARIO.

1 *In questa materia entrano le distinzioni de' Giudizj; petitorio, e possessorio.*
2 *Prima si deve giudicare sopra il possessorio, overo sopra gli attentati.*
3 *Della pratica solita osservarsi.*
4 *Del sequestro della donna.*
5 *Del modo, col quale si suole camminare in queste cause.*
6 *Sono cause spirituali, e del Foro Ecclesiastico; ed in che cosa si possa ingerire il Foro Secolare.*

CAP. IX.

Così nel caso delle liti, le quali si muovano sopra la validità del Matrimonio per toglierlo di mezzo, come nullo, che da' Giuristi si dicono *liti sopra il fedemere*: Come ancora sopra il Divorzio proprio, o improprio si scorge la medesima distinzione, del petitorio, e del possessorio, la quale cammina nell'altre cause profane, e spirituali indifferenti, e si adopera la stessa tela nell' ordine giudiziario nel fare i processi: Anzi in queste cause si cammina con qualche maggior circospezione, e si danno a' litiganti maggiori soddisfazioni, conforme particolarmente occorre nella materia della Remissoria; cioè che più volontieri si dia in queste cause, che nell'altre, nelle quali per rigore si dovrebbe negare per essersi data altre volte: Come ancora si concede più volontieri la restituzione in integro contro la regiudicata, per essere stimata una materia favorevole, con casi simili. (1)

Che però, quando uno de' coniugi intenta la lite sopra la nullità del Matrimonio, overo sopra il Divorzio, o sopra la separazione (2)

zione del Toro, e che con questo pretesto (secondo la pratica ordinaria) di fatto, e di propria autorità si apparta dall'altro, in tal caso, per istretti termini di ragione, prima che si venga alla disputa del negozio principale, si deve assumere quella del possessorio, cioè che se l'altro coniuge faccia l'istanza d'essere mantenuto nel possesso della coabitazione, e degli ossequj maritali, pendente la lite, sopra ciò si debba prima giudicare: E se de fatto uno di essi avesse commesso qualche attentato nel contrarre un'altro Matrimonio, primieramente si preme sopra la revocazione di questo attentato: Conforme nel secolo passato fu giudicato in una causa di personaggi grandi, la quale cagionò tanti disordini, e pregiudizj gravi alla Chiesa, ed alla Religione Cattolica. Bensicchè sebbene tali siano le regole legali da praticarsi indifferentemente, e con rigore circa il punto degli attentati: Nondimeno, per quel che spetta all'altro punto della manutenzione nel possesso della coabitazione, si deve camminare con la dovuta circospezione, sicchè non facilmente vi si può stabilire una regola certa, e generale, per essere una materia, la quale si deve regolare col prudente arbitrio del Giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso: Attesocchè molte volte non conviene fidarsi di quella sicurtà, la quale ordinariamente viene stimata la medicina di questa materia, perchè forse si tratti d'inimicizie gravi, overo d'altri accidenti, per li quali la sigurtà non si stima sufficiente: Quando particolarmente si contratti di sforzare la donna a coabitare con l'uomo, come più soggetta per cause del sesso ad essere oppresso; Ed ancora perchè i mancamenti delle donne sono più pericolosi, e soggetti a qualche severa dimostrazione. 3

Ma perchè dall'altro canto non conviene lasciare una donna nella sua libertà; Quindi ragionevolmente segue, che si suole provedere con quel rimedio, il quale viene ordinato anche da' canoni, cioè del sequestro in potere d'una matrona onesta: Ma essendo sopra ciò difficile a concordare in persone non sospette, e sicure, maggiormente quando vi sia qualche dubbio circa l'onestà: Però ragionevolmente è più ricevuto in pratica, che in luogo della matrona, si deputi qualche Monastero di Monache, overo un Conservatorio approvato; mentre con la custodia della clausura si provede ad ogni sospetto: Ed ancora perchè la sperienza insegna, che quando la donna si vede rinchiusa in un Monastero, o Conservatorio, sicchè non gli riesca di godere la libertà da essa con questo pretesto sperata, volontieri s'induce a ritornare col marito, e ad abbandonare queste liti, le quali bene spesso si sogliono movere per fini poco onesti: Ed (all'incontro) quando 4

si tratti d'una donna provetta, onde non vi sia il sospetto probabile dell' onestà, e molto più quando vi sia qualche fumo sufficiente della sua buona causa, overo che il restare rinchiusa in un Monastero gli potrebbe cagionare un pregiudizio notabile alla salute, in tal caso si pratica il suddetto rimedio antico dell' onesta matrona: Che però non si può dire che sia materia capace d'una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per dipendere la determinazione dalle circostanze particolari secondo il prudente arbitrio del Giudice: Maggiormente che queste cause per esser gravi, non si sogliono per lo più trattare che nel Tribunale della Ruota, e per conseguenza in un Tribunale costituito da molte persone, sicchè non vi cade quel sospetto di collusione, overo di parzialità, il quale può cadere, quando sia un Giudice solo.

Nel rimanente, queste cause vanno trattate con li suoi ordini, e processi, secondo la natura del giudizio possessorio, o petitorio respettivamente, conforme vanno trattate l'altre cause indifferenti: Anzi con qualche maggior maturità, e lentezza: Che però la pratica insegna, che queste sogliono essere come le cause del banco della predica: cioè che per lo più finisce prima la quaresima, che sia finita la lite del banco: E ciò per sostenere la riputazione dell' una, e dell' altra parte, e particolarmente quando si tratti di persone qualificate; per questo si suole andare temporeggiando fino a tanto che, o le Parti s' accordino, overamente che una di loro muoja, sicchè molte di queste cause hanno avuto il fine per questa strada. 5

Quello però, che generalmente si deve stimare fermo in questa materia, riguarda la competenza del Giudice; cioè che, o si tratti della nullità del Matrimonio, overo del Divorzio proprio, o improprio, sempre si dicono cause spirituali, le quali spettano al foro, ed al Giudice Ecclesiastico onde li Magistrati secolari non vi hanno altra parte, che quella di pigliare alcune provisioni nel nudo fatto per riparare alle violenze, overo agli alimenti, o per altre provisioni imminenti, per quel che se n' è accennato nella materia Giurisdizionale. 6

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Di diverse altre cose, le quali cadono in questa materia Matrimoniale: E particolarmente circa il Matrimonio degli Ebrei, e degli altri Infedeli.

SOMMARIO.

1 *Della ragione, per la quale non si tratta dell'altre cose nella materia.*
2 *Del Matrimonio de' servi; e per qual causa si tralascia.*
3 *Del Matrimonio tra persone di diverse Religioni, o Sette.*
4 *Dell' altre materie profane dipendenti dal Matrimonio, overo de' suoi effetti.*
5 *Del Matrimonio de' Giudei.*
6 *Di alcuni effetti del Matrimonio, e particolarmente della legittimazione de' figli per il Matrimonio putativo.*
7 *Della legittimazione per il Matrimonio susseguente.*
8 *Della patria podestà.*
9 *De' frutti, e privilegi, ed altri effetti detali.*
10 *Degli ossequj, e debiti coniugali.*
11 *Se vaglia il patto, che il marito non possa mutare domicilio, e la donna non si possa levare dalla patria.*

CAP. X.

1 MOlt' altre cose cadono sotto questa materia Matrimoniale, le quali sono pienamente trattate da coloro che per professione ne hanno composto de volumi; mentre in questa materia più che nell'altre, pare che le penne de' Chiostri siano molto esercitate: Si stimano però cose poco proporzionate a quest' Opera, così per esser molto rare in pratica, come ancora per dipendere da dispute, e sottigliezze tali, che non facilmente vi si possono stabilire delle proposizioni piane, e adattate al gusto, ed alla capacità de' non professori; onde sarebbe più tosto indurre in essi qualche confusione, o veramente almeno si darebbe in digressioni nojose, ed inutili: Come particolarmente occorre nella materia del Matrimonio de' servi, e nella mistura delle persone di diverse Religioni, o Sette; mentre (conforme si è accennato nella materia delle Servitù) oggidì particolarmente nella nostra Italia, lo stato de' servi è molto diverso da quel che fosse nel tempo de' Romani antichi, adoperandosi

i ſervi per lo più al remo nelle galere, overamente ſi tengono in uno ſtato molto depreſſo a' ſervizj vili, e mecanici: Che però, quando anche ſiano già convertiti alla noſtra fede, e per conſeguenza capaci del Matrimonio nella forma della Religione Criſtiana: Tuttavia non facilmente ſi ſentono nel foro quelle liti con li padroni, che li moderni Scrittori ſi figurano, come ſe foſſimo ne' tempi antichi, nelli quali per il loro gran numero, permettevanſi loro gli eſercizj della mercatura, e della medicina, e dell'altre profeſſioni, ed arti: Anzi di molti officj anche pubblici di banchieri, e ſimili, eſplicati col nome d' argentarj, o di numularj faceano qualche figura, ed ammaſſavano della robba, con altre circoſtanze, che oggi non ſi praticano; ſicchè per quel che s' appartiene al foro, tali queſtioni hanno dell'ideale.

Circa l'altro punto della diverſità della Religione: Già ſi è detto di ſopra in occaſione di diſcorrere di queſto impedimento, che eſſendo per grazia di Dio la noſtra Italia totalmente ſpurgata, reſtandone una piccola ſentina in una ſua remota eſtremità, la quale non connette con la Provincia: Quindi ſegue, che non facilmente ſi dia il caſo di queſte diſpute: Bensì che nella Curia Romana ſe ne può dare il caſo in occaſione di quelle cauſe, le quali vi veniſſero per appellazione di là dai monti, e nelle quali vi ſuole, e vi può cadere queſto articolo: Ma per quel che porta l'eſperienza, parimente molto di raro, e quaſi mai di ciò occorre trattare: Che però nell'occorrenze ſi dovrà riccorrere a' profeſſori, a' quali biſogna pure laſciare qualche coſa, potendo baſtare queſta notizia della materia nelle coſe più praticabili.

Vanno ancora li Scrittori con tal occaſione diſputando tutto quel che riguarda la materia della Dote, de' Lucri, ed anche quella degl'Alimenti da darſi alla donna, e degli altri peſi del Matrimonio, come ancora della Legittimazione de' figli, con altre coſe ſimili, le quali ſono dipendenti dal Matrimonio, overo occaſionali: Ma non feriſcono propriamente queſta materia Matrimoniale circa la validità, o l' invalidità, overo per la ſeparazione del foro: Maggiormente, che di queſte coſe profane, ed eſtranee ſe ne va diſcorrendo nelle ſue materie, e particolarmente nella materia Dotale; ſicchè ſarebbe più toſto poco congrua digreſſione il diffondervisi totalmente, e per minuto: Tuttavia ſi dà ſolamente un picciolo ſaggio di alcuni pochi effetti del Matrimonio, come di quelli, li quali ſono più praticabili.

In Roma occorre alle volte diſputare in pratica del Matrimonio degli Ebrei, o Giudei, per dimorarvene un popolo conſiderabile: Cioè quando ſia Matrimonio indiſſolubile, e perfetto ſecondo la loro legge Moſaica, overo ſecondo le loro conſuetudini,

Ma

Ma perche questa è una materia particolare, la quale contiene molte formalità, e distinzioni; però il curioso potrà vedere quel che in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 15. di questo tit.*

Gli effetti dunque del Matrimonio sono diversi: E primieramente quello della Legittimazione della prole, essendo questa la materia più importante solita cadere in disputa nel foro esterno pratico per le successioni nelli feudi, e ne' fidecommissi, e Maggioraschi, ed anche per le semplici successioni intestate, o pure per la nobiltà, e per gli altri effetti onorifici: E questo effetto ha due ispezioni: Una a rispetto di coloro, li quali nascano nella costanza, overo nella figura del Matrimonio, il quale dipoi si scuopra non valido, nè legittimo: E l' altro, a rispetto di coloro, li quali siano stati procreati prima nello stato della bastardaggine, ma che pretendano di essere divenuti legittimi per il Matrimonio susseguente.

Nel primo caso certo è, che in rigore di legge quei figli si devono dire illegittimi; mentre in effetto mai vi è stato il Matrimonio: Che però sebbene ciò si scuopre doppo, nondimeno non cagiona la nullità di presente, ma dichiara che il Matrimonio non vi sia stato da principio per la parificazione del nullo, e del niente.

Ma perchè questo sarebbe un rigore indiscreto, ed irragionevole, quando li contraenti, overo uno di essi siano stati nella buona fede, e che abbiano creduto di usare la copula carnale nello stato di marito, e moglie per la procreazione de' figli legittimi, e non per farli bastardi: Però la legge ha introdotto una certa specie di Matrimonio ideale, il quale si chiama putativo; e questo, quando sia stato con l'accennata buona fede, opera gli stessi effetti, per la legittimità de' figli, che opera il Matrimonio vero: Che però questi si dicono veri legittimi, e naturali procreati in costanza del Matrimonio: Ma non già quando ciò sia seguito con la mala fede, perchè sapessero l'impedimento, overo l'altra causa, la quale cagioni la nullità.

Perilchè questa mala fede si ricerca in tutti due; cioè così nell'uomo, come nella donna; E perciò se uno di essi sia stato in buona fede, questa basta per la legittimità de' figli: Ancorchè quegli, il quale fosse stato nella buona fede, dipoi fosse costituito nella mala, ed in quella tuttavia continuasse; attesocchè basta, che nel tempo della concezione vi fosse la buona fede: Anzi per il favore della legittimità in grazia delli parti innocenti, a' quali la bastardaggine cagiona tanti, e così gravi pregiudizj, basta che non vi sia la mala fede positiva, ancorchè non vi sia la buona positiva, che però basta quella, la quale da' Giuristi

 si di-

si dice media, che è quella, la quale si dà nell' errante, overo nel dubitante: Per la ragione, che conforme questa fede media è sufficiente a scusare dalla restituzione de' frutti percetti, e consumati, così molto più deve bastare a quest' effetto più favorevole agl' innocenti; attesocchè i parti sono i frutti del Matrimonio. B

B
Della materia di questo Matrimonio putativo si discorre nel disc. 122. del libro sesto della Dote.

E nell' altro caso, che li figliuoli siano stati procreati nello stato illegittimo, senza che vi fosse Matrimonio alcuno, nè vero, nè putativo, ma che si pretenda acquistata la legittimità per il Matrimonio, il quale sia sopravenuto, col presupposto, che questo sia valido: Dipende quest' effetto dall' abilità degl' estremi; 7 cioè se nel tempo della procreazione potesse tra l'uomo, e la donna darsi la copula legittima per mezzo del Matrimonio, per il quale in quel tempo non vi fosse quel canonico impedimento, il quale non si tolga con la dispensa Appostolica, perchè tutti due, o veramente uno di essi fosse già ligato col vincolo di un' altro Matrimonio, sicchè il parto fosse adulterino: Ma quando l' impedimento sia tale, che nasca dalla legge ecclesiastica, com' è quello della Consanguinità, overo dell' Afinità, o della Pubblica Onestà, o del Voto solenne, o del Delitto, o del Ratto, o della Diversità della Religione, in alcun di questi casi, sopravenendo la dispensa Appostolica, la quale tolga questo impedimento, ne segue la legittimazione vera, per la ragione della retrotrazione della dispensa, onde (conforme i Giuristi dicono) revalida il Matrimonio nella radice: Che però, quando per espressa disposizione della legge, overo dell' uomo non si ricerchi la legittimazione vera, e naturale di fatto, cioè per la procreazione nella costanza del Matrimonio già contratto, in tal caso questi figli si devono stimare per legittimi a tutti gli effetti, ed a tutte le operazioni. C

C
Di questi così legitimati nel lib. 1. de Feudi, nel disc. 15. e nel disc. 69 de' fidecomm. nel lib. 10.

8 L' altro effetto è quello della patria podestà, la quale si dà nella proie legittima, e non nell' illegittima, con le altre capacità, che producono i legittimi natali, e che escludono gl' illegittimi.

Effetto del Matrimonio ancora si dice la pertinenza de' frutti, overo dell' usure dotali a favore del marito: Anzi si dicono tutti i privilegi, e gl'altri effetti della dote: Per la ragione, che non si dà la vera dote senza il Matrimonio, dal quale riceve il suo nome, e l' essenza, per quel che si discorre nella sua materia Dotale, dove a quest' effetto si discorre del Matrimonio putativo; se; e quando basti, o nò, nella stessa maniera, che si è detto della legittimità della prole. D

D
Nel detto disc. 122. e nelli discorsi 160. e 161. nel titol. della Dote nel libro 6.

Circa i debiti, e gli ossequj maritali, li quali sono ancora effetti

fetti del Matrimonio , rare volte occorre trattarne in pratica nel foro esterno: Attesocchè queste dispute non sogliono cadere per lo più, se non quando i coniugi siano già venuti a rottura tale, che vi sia l' altra questione del Divorzio, overo della separazione del Toro: E le dispute del debito coniugale con la copula, e sopra di che si diffondono tanto i Morali che riguardano il foro interno. 10

Occorre bensì alle volte disputare de' patti, li quali si sogliono fare negli stromenti, overo nelle carte dotali, che il marito non possa mutare domicilio, ma che debba sempre mantenere la moglie nella sua patria, overo nel luogo convenuto; cioè se questi patti vagliano, e siano obbligatorj, o nò: Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni: Attesocchè alcuni semplicemente lo negano: Altri semplicemente l' affermano: Ed altri distinguono, se vi sia giusta causa, o nò, overo se la donna vi consenta, ma che il dissenso sia de' dotanti, o de' parenti: Che però non è materia capace di una regola certa, e generale, dipendendone la decisione dalle circostanze de' casi: e per conseguenza nell' occorrenze si dovrà ricorrere a' Professori, ed a quel che se ne va accennando nel Teatro: Maggiormente che questa non è materia propriamente Matrimoniale. 11

Ed il di più potrà il curioso con facilità vederlo negli accennati Moderni Scrittori, li quali in tanto numero, e con tanta copia hanno in questa materia composti de' non piccoli volumi, potendo bastare di avere accennato queste cose più frequenti, e praticabili per qualche istruzione de' non professori.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO DECIMOQUARTO

PARTE TERZA.

DELLE DECIME, E DELLE PRIMIZIE:
Delle Oblazioni, e delle Limosine.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE TERZA
Delle Decime ec.

CAP. IV.

Delle Oblazioni, e delle Limosine, e degli altri emolumenti simili: E della porzione canonica del Vescovo.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, overo dell'introduzione delle Decime; e dell'altre generalità sopra la materia.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine, ed antichità delle Decime.*
2 *Della ragione che siano di ragione divina.*
3 *Quali siano di ragione umana ecclesiastica.*
4 *Di quali cose siano dovute le Decime.*
5. e 6. *Di alcune differenze tra le Decime di ragione divina, e di ragione ecclesiastica, circa la deduzione delle spese, e la proscrizione.*
7 *Della distinzione delle Decime Spirituali, e Temporali.*
8 *Delle Primizie.*
9 *Quali siano le questioui più frequenti in pratica nella materia.*

CAP. I.

1 Ncorchè nella Scrittnra Sacra del Vecchio Testamento si presupponga antichissimo l'uso delle Decime, e delle Primizie; prima che, in occasione dell'uscita del popolo Israelitico dalla servitù di Faraone nell'Egitto sotto la condotta di Mosè, e dell'introduzione nella terra di promissione, se ne ordinasse al popolo il pagamento da farsene a i Leviti; mentre negl'atti di Abramo, e di Melchisedech, ed anche di Giacobbe si fa menzione di queste Decime: Nondimeno per non avere le Storie, overo le lettere più antiche, resta incognito quali sorte di Decime quelle fossero; ed a quali; ed in che maniera si pagassero.

Nella suddetta occasione dunque della distribuzione della terra di promissione Iddio escludendo i Leviti dalla partecipazione delle terre, e de' poderi, acciò potessero più ispeditamente attendere al suo culto, ed alle cerimonie de' sacrificj, ordinò al popolo ed all'altre Tribù, che gli dovessero pagare le decime, e le Primizie di tutti li frutti: Essendo dovere che quelli, li quali stavano tutti dediti al divino servizio per il beneficio, e per la salute del medesimo popolo, da questo ricevessero il congruo sostentamento.

E quindi nasce la proposizione, che le Decime siano di ragione divina, e che stimandosi questo precetto più morale, che mistico, o giudiziario, per conseguenza non sia evacuato col Misterio della Redenzione, ma che resti fermo, ed obbligatorio anche nella legge del Novo Testamento: E perciò li Sacri Cano-
2 ni per l'osservanza, e per l'esecuzione del suddetto divino precetto ne hanno ordinato anche il pagamento da farsi alli Sacerdoti, ed alli Parrocchi, come surrogati nella legge nuova in luogo de' suddetti Leviti della legge vecchia.

Bensì che la legge positiva ecclesiastica de' medesimi Canoni vi ha aggiunto qualch'obbligo di vantaggio, di quelche portasse l'obbligo della legge vecchia: Attesocchè da questa vengono solamen-
3 te ordinate le Decime, e le Primizie de' frutti, li quali si raccolgano dalla terra per l'operazione della natura, come per un beneficio, il quale continuamente si faccia da Dio, ancorchè vi bisogni qualche mistura dell'industria umana, la quale (secondo il detto dell'Appostolo niente opera, se Dio non vi dà l'incremento: Quasi che ciò importi una specie di canone, overo di recognizione del dominio, che si paga a Dio, come padrone: Ma la legge nuova ecclesiastica vi ha aggionto l'obbligo di pagare le Decime d'ogn'altro acquisto, ancorchè sia meramente industriale con la sola operazione, ed industria dell'intelletto, overo del corpo, niente eccettuandone.

Che però in istretto rigore de' Canoni antichi: Li mercanti de-
4 vono pagare la Decima di quello che guadagnano con la mercatura, gl'artefici, e gli altri mecanici con quelche guadagnano dal loro esercizio: Come ancora gli Avvocati: Li Procuratori: Li Lettori: Li Medici, e gli altri Professori di quelche guadagnano dalle loro professioni con l'operazioni dell'intelletto; ma però ciò non è in uso.

Notabile però è la differenza tra una specie di Decime, e l'al-
5 tra: Attesocchè le Decime dovute dalli frutti naturali, che produce la terra, come dovute per ragione divina, più difficilmente si prescrivono di quelche segua per gli acquisti industriali, come dovute per ragione umana ecclesiastica: Ed anche perchè nella prima specie de' frutti naturali la decima è dovuta da tutti quei frutti, li quali si raccolgono, senza difalcarne le spese della coltura, o della raccolta, all'usanza di quella risposta, la quale si dà al padrone
6 del terreno, come porzione dominicale: Ed (all'incontro) quando si tratta delle dette Decime dell'industrie, si difalcano tutte le spese; sicchè sarà dovuta la Decima di quelche resta, doppo fatta tal deduzione; attesocchè frequentemente sono industrie tali, che le spese importino una gran quantità, onde alle volte l'utile di colui, il

quale

quale faccia l' industria sia solito esser molto minore della decima parte, che se ne cava; e per conseguenza la Decima assorbirebbe il tutto, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. A

A *Nel disc. 18. di questo tit.*

Sono ancora le Decime di due specie: Una di quelle, le quali si dicono Spirituali: E l' altra di quelle, le quali si dicono Profane, overo Temporali, e che si pagano alli padroni de' terreni, come una specie di canone in recognizione del dominio, ma per un cert' uso di parlare d' alcuni paesi si chiamano ancora Decime: Però ciò proviene da un modo di parlare improprio; attesocchè propriamente le Decime sono queste Spirituali; però in dubbio, quando si assumono le dispute, se si debbano presumere più di una specie, che dell' altra, la presunzione assiste, che siano più tosto Spirituali, che Temporali: Ogni volta che le circostanze del fatto non persuadono il contrario, secondo la solita natura della presunzione legale. B

7

B *Nelli disc. 6. e seguenti.*

Si dà ancora un' altra distinzione tra le Decime, e le Primizie: Però questa veramente non è distinzione considerabile, onde si possano dire due specie di diversa natura; mentre in effetto anche le Primizie sono Decime de' primi frutti: Bensì che in alcuni paesi, per consuetudine, o per convenzione particolare, sogliono essere diversi li decimatori delle Primizie, e degli altri frutti: Però questa sarà una limitazione della regola generale, la quale è in contrario; cioè che a quel Parroco, al quale spettano le Decime, spettano ancora le Primizie. C

8

C *Nel disc. 13. di questo titolo.*

In pratica, le dispute del foro sopra questa materia si restringono a due specie di questioni: Una nella ragione attiva di decimare; cioè che il popolo non nieghi il pagamento delle decime, ma che sia lite trà più Chiese, overo tra più Prelati, o Chierici; se; ed a chi tal pagamento sia dovuto: E l'altra sopra la ragione, overo l' esenzione passiva; cioè che il popolo in generale, overo alcuni di esso in particolare pretendano di esserne esenti. E sopra queste due questioni per lo più si raggira tutta questa machina, per la pratica; sicchè le altre questioni restano più proporzionate alle scuole, ed alli circoli.

9

CAPITOLO SECONDO.

Della ragione attiva di decimare: Overo del concorso di più persone, overo Chiese, le quali tra esse contrastino; se la ragione del decimare spetti all' una, overo all' altra.

SOMMARIO.

1 *Le decime sono dovute alla Parrocchia.*
2 *Se le robbe siano in una Parrocchia, e li possessori in un' altra vivano; a qual Chiesa siano dovute.*
3 *Se spettino al Rettore abituale, overo all' attuale.*
4 *Se alla Chiesa Matrice, overo alla Filiale.*
5 *Le Chiese anche non Parrocchiali non hanno quella resistenza che hanno i Laici.*
6 *Quando le Decime spettino al Vescovo.*
7 *E che ragione vi abbia il Capitolo della Cattedrale.*
8 *Degli effetti, se spettino per l' assistenza legale, o per altro titolo.*
9 *L' assistenza della causa universale basta.*
10 *Dell' incapacità de' Laici.*
11 *Nel possessorio li Laici devono ottenere; e della ragione.*

CAP. II.

1 LA regola generale de' Canoni dispone, che le Decime siano dovute alla Chiesa Parrocchiale, ed al suo Rettore, come premio, overo come mercede della Cura dell' anime, e dell' amministrazione de' Sacramenti, e degli altri officj divini; essendo dovere, che il Parroco, e gli altri suoi Coadiutori, li quali s' impiegano tutti in questa occupazione per beneficio del popolo, e per la salute dell' anime loro, siano in tal modo sostenuti per l' oracolo divino; che ogni fatica ricerca il suo premio; overo che al bove, il quale nell' ara stritola il grano, non si deve serrare la bocca: O pure che quegli, il quale serve all' Altare, deve vivere dello stesso Altare.

Si

Si danno tuttavia molti casi, nelli quali, ancorchè il popolo soddisfaccia a questo suo debito, pagando le Decime; sicchè il debitore non sia in causa, onde poco gli importi di pagare più ad uno, che ad un'altro: Nondimeno nascono le dispute tra diverse Chiese, overo tra diversi Rettori, o Chierici; ed a quali appartenga l'azione di esigerle: Che però si dice un concorso attivo nell' esazione: E ciò particolarmente suole occorrere, quando li poderi decimabili siano situati dentro li confini d'una Parrocchia, ma che li loro possessori vivano dentro di un'altra, nella quale ricevano li Sacramenti, e gli altri divini officj; se le Decime siano dovute piuttosto alla Chiesa, nella quale siano li beni, che si dice la prediale, overo all' altra Chiesa, nella quale vivano li possessori, che si dice la sacramentale.

2

Attestano li medesimi Sacri Canoni, che questo punto non sia stato mai deciso; e per conseguenza che si debba decidere con la consuetudine, alla quale si dovrà deferire: E per essere una consuetudine, la quale non si puol dire contraria alle leggi, ma piuttosto fuori di quella, cioè non decisa: Quindi segue, che basti la consuetudine ordinaria di dieci anni. A

A *Nelli disc. 1. e seguenti.*

In caso poi, che questa consuetudine non si provi, sicchè resti dubbia, entra la questione, a qual Chiesa assista maggiormente la legge; se alla prediale, overo alla sacramentale: Ed ancorchè non manchi la solita varietà delle opinioni: Nondimeno si crede più probabile, e più comunemente ricevuta quell'opinione, la qual tiene le parti della Chiesa prediale. B

B *Nel detto disc. 1.*

Occorre ancora dubitare di questa pertinenza in quelle Chiese, le quali de fatto abbiano due Rettori con quella compatibilità, la quale si può dare senza pregiudizio di quell' unità, che non ammette due capi in un corpo, overo due sposi di una sposa; conforme si è discorso altrove, e particolarmente nella materia delle Preeminenze: Cioè che uno sia il Rettore abituale, come quegli, al beneficio, o altra Prelatura del quale sia unita la Chiesa Parrocchiale decimatrice: E l'altro sia quel Vicario, il quale sia deputato all'esercizio della Cura dell'anime, ed all'amministrazione de' Sacramenti; a quale spetti questa ragione di decimare: Ma quando la consuetudine, overo la convenzione, o pure la legge dell'unione non disponga diversamente, la regola assiste al Rettore abituale; attesocchè quegli è il vero Prelato, e lo Sposo della Chiesa; sicchè l'altro è un mero ministro, ed operario. C

3

C *Nel disc. 11. di questo tit.*

Come ancora suole portare il caso, che per l' escrescenza del popolo, e per l'ampiezza del territorio, overo per altro rispetto il territorio di una Parrocchia si dismembri, e che vi si eriggano

4

dall'altre Parrocchie di nuovo una, o più, restando alla prima il titolo di Matrice, ed all'altre quello di Filiale; però cade il dubbio a chi appartenga questa ragione del decimare, se alla Matrice, overo alla Filiale: e la regola assiste alla Filiale dentro li confini della quale siano le robbe, ed il popolo, ed il di cui parroco amministra la Cura, ed i Sacramenti ogni volta che la legge dell' erezione, overo la consuetudine, o altra circostanza di fatto non ne cagioni la limitazione non vi si può dare una regola certa, e generale. D

D
Nel discor. 12.

Ma se un' altra Chiesa non Parrocchiale si ritrovasse nell' antico possesso di questa ragione, non si potrà dire, che vi sia quell' espressa resistenza di legge, che da' Giuristi si dice *veemente*, sicchè vi sia bisogno del privilegio Appostolico espresso; overo dell' immemorabile ben provata, in quella maniera che bisogna nelle persone secolari, nelle quali si considera l' incapacità, e la suddetta veemente resistenza della legge, onde vi bisogna il suddetto privilegio Appostolico esplicito, overo quell' implicito, il quale si può allegare in vigore dell' immemorabile.

5

La ragione, per la quale nelle Chiese, overo nelli loro Ministri, e Rettori non cammina la suddetta resistenza positiva, conforme resiste alli laici, nasce da quella considerazione; cioè che Iddio riservò a se stesso queste Decime, come una sua porzione dominicale, per sostentamento delle sue case, e de' suoi ministri: E per conseguenza delle Chiese, e de' suoi ministri ecclesiastici in generale, senza restringersi alla distinzione delle Parrocchie, e de' Parrocchi; attesocchè questa differenza è stata introdotta dalla legge umana ecclesiastica: Che però ogni volta che le Decime restano nel genere delle Chiese, overo delle persone ecclesiastiche, si dice soddisfarsi al precetto divino, e ciò non riguarda la sostanza, ma il modo della distribuzione: Maggiormente per la possibilità non lontana dal verisimile, che una Chiesa, la quale di presente non sia Parrocchiale, sia stata anticamente tale, e che poi la Cura si sia trasferita in un' altra Chiesa, ritenendo per se questa ragione. E

E
Nel discor. 7. ed altri.

Il Vescovo non ha l' assistenza della legge in questa materia delle Decime, come l' ha il Parrocco: Anzi in concorso di questo si dice avere la resistenza; attesocchè la sua ragione consiste nella porzione canonica, della quale si parla di sotto.

6

Però in due casi il Vescovo si dice d' avere l' assistenza, e sarà legittimo decimatore: Uno per la consuetudine, o per la prescrizione, anche se vi siano li Parrocchi, quando questi non siano in causa, sicchè si tratti con il popolo solamente, il quale debba pagare una decima sola: E l' altro, quando in quella Città, o

Diocesi

Diocesi non vi sia la distinzione dalle Parrocchie, e per conseguenza che non vi siano li Parrochi distinti, li quali siano provisti in titolo, conforme particolarmente porta la pratica della Spagna; mentre in tal caso la Chiesa Cattedrale si dice la Parrocchia unica, e l' universale di tutta la Diocese, ed il Vescovo si dice l' unico Parroco, sicchè quelli, li quali di fatto esercitano la Cura, ed amministrano gli Sacramenti, sono ministri, ed operarj manuali del Vescovo; e per conseguenza esso Vescovo è il decimatore.

Ma perchè il Capitolo ha assieme col Vescovo una certa partecipazione nell' amministrazione della Chiesa Cattedrale, la quale si efforma dall' uno, e dall' altra; cioè dal Vescovo come capo, e dal Capitolo, come il restante corpo: Quindi segue, che in Ispagna l' esazzione delle Decime per il più si faccia dalli Capitoli, li quali perciò si dicono d' avere ancora l' assistenza della legge per il suddetto rispetto della communicazione del Vescovo: Che però, quando questa communicazione non vi sia, sicchè siano Decime, le quali si esigano dal Capitolo solamente per consuetudine, o prescrizione, nella maniera che anche alcun' altre Chiese non Parrocchiali sogliono godere, in tal caso sarà una ragione particolare per capo di consuetudine, o per altro titolo particolare, ma non per l' assistenza della legge. F

7

F *Nel discor. 13.*

Importa però molto il vedere, se questa ragione appartenga per causa della suddetta assistenza generale della legge, o veramente per una consuetudine, o altro titolo particolare: Attesocchè nel primo caso, il possedere alcune specie di Decime, overo il provare d' avere decimato in alcuni beni di quel territorio, prova, e mantiene il possesso universale in tutti li beni, ed in tutte l' altre sorti de' frutti, anche nelle specie nove, le quali s' introducessero, per la natura, overo per l' operazione della causa universale: Ma ciò non cammina nell' altro caso del possesso, overo della prescrizione particolare, questa giovando solamente in quello, che si sia posseduto, e non più oltre, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; che però viene stimato di grande importanza il riflettere a queste distinzioni. G

8

G *Nelli disc. 14. e seguenti.*

Il di più, che riguarda questa materia del concorso attivo tra le persone capaci, consiste più in fatto, che in legge; mentre dipende dalle giustificazioni, che s' abbiano de' privilegi; overo della consuetudine, ogni volta che non assista la causa universale, la quale basta, non provandosi il contrario.

9

Cadendo il dubbio maggiore, quando si tratti di persone, le quali regolarmente siano incapaci di questa ragione di decimare, come sono li Laici, alli quali la legge espressamente resiste, quando

10

do non vi concorra il privilegio Appostolico esplicito, overo quell' implicito, il quale si può allegare in vigore dell' immemorabile; conforme anche di sopra si è accennato.

Bensì che ciò riguarda il petitorio, più che il possessorio: Non già che il solo possesso basti in queste materie, nelle quali osta la positiva incapacità, e la resistenza della legge, ma per la possibilità che siano Decime Temporali, e non Spirituali; sicchè non vi entri la suddetta incapacità, o resistenza; e per questo rispetto si suole dare anche a laici la manutenzione in quel possesso d'esigere, nel quale si ritrovino; cioè per la possibile giustificazione nel petitorio, che siano Decime Temporali. H

11

H
Nel discors. 6.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delle questioni sopra la ragione passiva del decimare; cioè circa l' esenzione che se ne pretenda per privilegio, overo convenzione, o per consuetudine, o prescrizzione.

SOMMARIO.

CAP. III.

1 NElla nostra Italia molto di raro si sentono nel Foro tali questioni d' esenzioni, per rispetto che nella maggior parte delle Diocesi non si ha l' uso del decimare, ma che, o le Parrocchie sono proviste con poderi, e con altre rendite ferme, overo che la consuetudine ha introdotto il pagamento d' alcuni emolumenti, in occasione dell' amministrazione de' Sacramenti, e particolarmente quelli del Battesimo, e del Matrimonio, ed anche per li funerali, e per la Sepoltura, come surrogati in luogo delle Decime.

2 Di niun fondamento però restano li dubbj, ed i sensi d' alcuni stitici, li quali con zelo indiscreto dannano queste consuetudini, come espressamente contrarie alla legge divina: Attesocchè

non si toglie la sostanza delle Decime, nè il fine, per il quale furono da Iddio ordinate, ma solamente si varia il modo, pagandole in un altro caso equivalente: E per conseguenza resta chiaro l'errore di coloro, li quali vivono con tal'opinione: Ogni volta però che le Chiese Parrocchiali siano sufficientemente proviste, sicchè resti adempito al suddetto fine.

Quindi segue, che quando il caso porti, che manchi questa 3 provisione congrua, il Vescovo potrà forzare il popolo a supplire, o con le Decime in quella rata, che sarà proporzionata al bisogno, overo con un'altra contribuzione, secondo la qualità, overo il costume de' paesi: Però segue che queste dispute nella Curia 4 Romana, come la Metropoli del Foro Ecclesiastico, al quale spetta la cognizione di queste cause, come meramente Spirituali, ed Ecclesiastiche, per la maggior frequenza occorrano nella Spagna, sentendosene di raro nell' Italia, e nell' altre Provincie di là da' monti. A

A *Nelli disc.* 1. *e seguenti.*

Di due specie sono le questioni suddette sopra l' esenzione dal pagamento delle Decime: Una con il popolo: E l' altra con gli ecclesiastici dell' uno, e dell'altro Clero Secolare, o Regolare; e particolarmente questo secondo per molti privilegi dell' esenzione conceduti per la Sede Appostolica ad alcune Religioni, o Monasterj, che poi per la comunicazione si sono resi comuni quasi a tutte le Religioni.

6 Per quel che dunque appartiene alla prima specie: Quando l' esenzione generale di quel popolo nasca da un esplicito privilegio Appostolico, in tal caso non cade dubbio alcuno, senza badare all'accennata difficoltà delli stitici nel negare la podestà del Papa nell'esimere da quell'obbligo, il qual nasce da un precetto divino, per la già accennata ragione; cioè, che non sia toglier la sostanza dell' obbligo, ma solamente variare il modo, overo dichiarare adempito il precetto con l'equivalente: Che però (secondo insegna la pratica cotidiana) non cade dubbio alcuno nella podestà, ma solamente nella volontà, per quel che si accenna di sotto in proposito di trattare delli privilegi esentivi de' Religiosi.

Ma se per l' esenzione si facesse fondamento nell' osservanza, in tal caso si doverà primieramente riflettere, se per le circostanze particolari entrino li termini della consuetudine, overo quelli del-7 la prescrizione, li quali si distinguono dalla considerazione; cioè, si tratta di cosa universale, come (per esempio) di tutta la Provincia, o Regno complessivo di più paesi, overo di più luoghi, e Città, ed anche di tutto un popolo, e di tutto quel territorio indifferentemente, come cosa universale, senza eccettuarne alcuno, così nella ragione passiva di non pagare, come nella ragione

gione attiva di tutte le Chiese di non esigere, ed in questo caso si dice consuetudine: Ed (all'incontro) se si tratti d'interesse particolare di alcuni possessori de' poderi, sicchè non sia una cosa totalmente universale, ed in questo caso si dice prescrizione. B

E sebbene nell'uno, e l'altro caso vi bisognano gli stessi requisiti, de' quali di sotto si discorre, mentre vi entra egualmente l' istessa ragione, che sia consuetudine, o prescrizione contro la legge, sicchè li Giuristi trattano egualmente questi termini: Tuttavia vi si scorge qualche considerabile ragione di differenza, per la più benigna, o respettivamente più rigorosa interpretazione, o più facile canonizazione, per la regola generale, che la consuetudine viene stimata piuttosto favorevole, ed (all' incontro) la prescrizione piuttosto odiosa. C

Ed ancora per la maggior verisimilitudine essendo probabile, che una consuetudine pubblica, ed universale abbia avuto qualche giusto, e ragionevole principio, forse perchè li popoli abbiano in altro modo proviste le Chiese, ed i loro Rettori, che (all' incontro) la prescrizione si può riferire a qualche usurpazione potenziale, overo alla negligenza di qualche Rettore, o pure ad una fraudolenta collusione; che però si scorge una gran differenza tra una specie, e l'altra.

Si cammina dunque con la distinzione tra l'esenzione totale; sicchè la prescrizione, overo la consuetudine riguardi la sostanza di questa ragione del decimare in tutto; e l'esenzione in parte

8 cioè che la consuetudine, overo prescrizione riguardi la restrizione ad alcune specie de' frutti; che (per esempio) in cambio di pagarsi la Decima, si paghi la vigesima, overo un altra cota maggiore, o minore: O pure che si paghino le Decime d' alcune sorti de' frutti, che in quel paese si raccolgono in maggior quantità, e non degli altri, che si raccolgano in quantità minore: Ed in somma che vi sia la ragione del decimare in generale, ma con qualche alterazione di quel che disponga la ragion comune: Attesocchè in questo secondo caso, che non ferisca il tutto, ma la cota, overo le specie, o pure il modo, non si cammina con tanto rigore, ma basta la semplice quadragenaria: Ma nel primo caso, che si tratti della sostanza totale, vi è bisogno dell' immemorabile, overo della centenaria senza principio vizioso, o almeno della quadragenaria pacifica col titolo putativo di buona fede, overo con la fama del privilegio col presupposto della buona fede, e del possesso. D

In queste ragioni incorporali, quando si tratti di questo atto

9 negativo di non pagare, non basta il solo possesso, ma vi si ricerca la scienza, e la patienza, overo la contradizione con la susse-

B
Nel disc. 21. de' Giudizj, e nel disc. 13. e 15. di questo titolo.

C
Nel disc. 21 ed altri.

D
Come sopra.

sussegùita acquiescenza; perchè essendo materia facoltativa, non facilmente il solo atto di non esigere pregiudica: Ed a quest'effetto particolarmente resta molto considerabile la suddetta distinzione della consuetudine universale, e della prescrizione particolare. E

E
Come sopra.

Bensì che questo requisito viene desiderato, quando si tratta della quadragenaria, overo di altro tempo minore, sicchè non si verifichi l'immemorabile, overo la centenaria senza il cattivo principio, onde non entri la facoltà d'allegare ogni titolo migliore; attesocchè in questo caso dell'immemorabile, overo della centenaria, potendosi allegare il contratto, overo il privilegio legittimo, cessano queste difficoltà.

10 E quando vi sia la consuetudine, overo la prescrizione di pagare le Decime d' alcune specie di frutti solamente, e non degli altri, suol cadere il dubbio; se si debbano pagare le Decime di quei frutti, li quali s' introducono di nuovo in quel paese: Ed in ciò la decisione dipende dal vedere, se il decimatore abbia la ragione universale, overo la particolare; attesocchè nel primo caso entra il debito delle Decime, anche per li frutti nuovi, e non nell'altro, camminandosi con la stessa distinzione a rispetto delli frutti surrogati nel podere decimabile; cioè che prima fosse destinato ad una specie de' frutti, e che dipoi, mutata la sua coltura, si pigliassero in un' altra specie, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro, al quale in occorrenza si doverà ricorrere, non potendosi facilmente dare una regola certa, e generale per tutti li casi; mentre in gran parte la decisione dipende dalle circostanze particolari, e da diverse distinzioni, che non è facile il repilogarle per la capacità d'ogn'uno. F

F
Nelli disc. 14. e seguenti.

11 Circa l'esenzione, la quale si suole pretendere dagli Ecclesiastici, e particolarmente da' Regolari per li loro privilegi: Parimente non vi si può dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dal tenore, e dalla qualità de' privilegi, e particolarmente se quelli contengano la derogazione del decreto sopra ciò fatto nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo Terzo: Non già che il Papa non possa à quello derogare, ma per rispetto della volontà, la quale non si presume; però quando anche senza la deroga espressa altronde apparisca di questa volontà, e ciò deve bastare; attesocchè non si desidera per una forma precisa, ma per l'effetto suddetto della presunzione, la qual'è in contrario. G

G
Nel disc. 14 di questo tit.

Alli Religiosi, overo alli Regolari Claustrali generalmente compete l'esenzione dalle Decime per quei frutti, i quali si raccolgano nelli loro poderi, e che servono per il proprio vitto, ed uso; sicchè non li vendano. H

H
Nel disc. 4.

Al-

Alcuni Collettori mettono anche per privilegio de' Regolari, che non debbano pagare le Decime di quello, che si raccoglie 12 dalli Novali, li quali siano veramente tali propriamente, e per verità; cioè che quelli beni, li quali per prima erano inculti, ed infruttiferi, overo di tanto poco frutto, che non fossero decimabili, doppo si fossero ridotti a cultura, ed allo stato fruttifero: Ma in ciò si prende equivoco nell'attribuirlo a privilegio particolare de' Regolari; attesocchè questo nasce dalla ragione, la quale è comune a tutti, anche a' secolari; cioè che per ridurre questi beni a coltura, ed allo stato fruttifero vi bisogna una spesa grande, sicchè il frutto, il quale se ne cava, non importa utile, nè si può dire che sia un beneficio della natura, per essere una ricompensa della spesa fatta: E non ha di che dolersi il decimatore; mentre non se gli fa pregiudizio alcuno, non ottenendo per prima da quei beni le Decime. I

I *Nel detto disc.* 4

Cadendo la difficoltà nelli Novali improprj; cioè quando un podere già fruttifero, e decimabile, ancorchè non coltivato, si riduca a cultura per cavarne una diversa specie de' frutti: Come (per esempio) se essendo antecedentemente in istato di prati, o di foreste, o di selve per uso de' pascoli, sicchè se ne cavasse il frutto naturale considerabile, si riduchi a cultura per seminarvi il grano, o altre biade, o pure per piantarvi vigne; attesocchè in tal caso si dice di mutare solamente la specie del frutto: Anzi bene spesso la pratica insegna, che sia più spediente, e che si cavi più utile col tenere il podere incolto per il frutto naturale de' pascoli, che il ridurlo a cultura. L

L *Nel detto disc.* 4. *ed altri.*

Delli pascoli ancora è dovuta la Decima in una diversa forma, cioè non nella cosa della stessa specie, conforme si fa negli altri 13 frutti separabili, ma nel prezzo, che si cava ogn'anno dalla vendita dell' erba, e degli altri pascoli; come (per esempio) di ghiande, castagne, e simili: O veramente pagandola nelli frutti degli animali, che vi pascolano, cioè ne' feti, e ne' latticinj. M

M *Come sopra, e nel disc.* 8.

Tra li medesimi ecclesiastici, in questo proposito dell'esenzione passiva, sogliono cadere le dispute per la disposizione d' alcuni Canoni, li quali dicono, che conforme nel Vecchio Testamento i Leviti non pagavano le Decime agli altri Leviti, così nel 14 Nuovo i Chierici non le pagano agli altri Chierici. Però ciò va inteso di quelle robbe, che i Chierici abbiano come Chierici, principalmente per la Cura dell' anime, e per l' amministrazione de' Sacramenti: Ma non già per le robbe patrimoniali, o acquistate in ragion privata da essi possedute; mentre in queste vanno considerati come secolari: Anzi nè meno in quelle robbe ecclesiastiche da loro possedute per diversi titoli de' bene-

fici,

ficj, o di cappellanie, overo per celebrazione di messe, e di anniversarj, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. N

N *Nelli disc. 1. e seguenti.*

Circoscritti li suddetti casi: L'essere Chierico Regolare, o Secolare non esime da questo peso, quando non vi sia il privilegio esplicito con la deroga del suddetto Concilio Generale Lateranense, come sopra, overo la prescrizione immemorabile ben provata, in vigor della quale si possa allegare il medesimo privilegio, ed ogn'altro titolo migliore: E ciò per la ragione, che li Religiosi anticamente vivevano all'uso del popolo secolare, ricevendo li Sacramenti nella Parrocchia, conforme si è accennato nella materia de' Regolari: E sebbene per le ragioni ivi assegnate la Sede Appostolica ha loro conceduto l' esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario, e del Parroco, gli ha conceduto la facoltà d'amministrare tra essi i Sacramenti, e gl'altri divini officj parrocchiali independentemente dal parroco: Nondimeno non si è voluto pregiudicare a' Parrocchi nella ragione delle Decime. O

15

O *Nelli detti disc. 1. e seguenti.*

Si deve finalmente avvertire, che anche ne' casi de' privilegi, e dell'esenzione, questi giovano alli privilegiati, quando coltivano li beni a contò proprio, ma non già quando li diano in affitto, overo in arrendamento ad altri; mentre questi privilegi non si comunicano agl'affittuarj. P

16

P *Come sopra.*

Anche se vi sia il Privilegio espresso, e sufficiente: Tuttavia se questo col tempo si riducesse ad una grand'ingiustizia, si deve moderare. Q

17

Q *Nel disc. 3.*

E queste pajono cose, che più frequentemente occorrono in questa materia delle Decime per la capacità de' non professori: Però nell'altre cose meno frequenti si potrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Delle Oblazioni, e delle Limosine, e degli altri emolumenti simili: E della porzione canonica del Vescovo.

SOMMARIO.

1 *Delle Limosine, ed Oblazioni; e di quali quivi si tratti.*
2 *Della porzione canonica dovuta al Vescovo.*
3 *Si dice quarta; e per qual ragione; e della sua prescrizione.*
4 *Se per questa il Vescovo abbia l' azione contro il popolo.*
5 *Per qual causa non si parla delle altre questioni.*

CAP. IV.

Dell' Oblazioni, e delle Limosine, le quali si facciano alla Chiesa Parrocchiale, overo alle Immagini devote, le quali si scuoprano dentro li confini della Parrochia, se debbano spettare al Parroccho, o veramente siano a disposizione del Vescovo, o pure sotto l' amministrazione del popolo, o di qualche Pia Congregazione, o Confraternità eretta sotto quel nome, si è discorso nella materia de' Parrocchi, sotto la quale ciò propriamente cade: Che però (secondo l' ordine del Teatro) sotto questo titolo si discorre solamente di quelle Limosine, le quali per le pie disposizioni si devono distribuire; cioè in che modo se ne debba fare la distribuzione: E se essendosi fatta per li poveri, overo per gl' usi pii, possa, o debba cadere in ajuto profano de' parenti del disponente: Ma sopra ciò non si può dare una regola certa, e generale, essendo materia arbitraria da regolarsi con le circostanze particolari di ciascun caso: E questo per ordinario non cade sotto le dispute giudiziarie, ma dipende dalle grazie, e dalle commutazioni, o deroghe, le quali si diano dal Papa, overo da altro principe Sovrano, il quale secondo la qualità delle disposizioni, o veramente secondo lo stile del Principato ne abbia la podestà. A

1

A *Nel discor. 19. di questo titolo.*

Trattando dunque della porzione canonica dovuta al Vescovo delle Decime, e delle altre ragioni, ed emolumenti parrocchiali, come per una specie di quella porzione dominicale, che i coloni minori, overo i pastori particolari delli branchi delle pecore devono

2

devono al colono maggiore , overo al paſtore generale di tutto l'ovile, per la participazione del peſo nella ſteſſa Cura , con la ſopraintendenza, e con la direzione.

Queſta porzione ſi chiama Quarta per la ſteſſa ragione, la quaſi è accennata nella materia delle Parrocchie, circa la porzione canonica dovuta al Parroco de' funerali, li quali ſi facciano nell' altre Chieſe non Parrocchiali: Cioè che ſi dice tale per riſpetto, che ſecondo la ragion canonica, dalla quale naſce queſt' uſo più comune, ſi deve in queſto modo nella quarta parte: Però non è preciſamente neceſſario che ſia in queſta porzione, potendo eſſere maggiore, o minore ſecondo le conſuetudini de' luoghi, alle quali ſi deve deferire: Entrandovi la ſteſſa diſtinzione, la quale ſi è accennata di ſopra in propoſito della conſuetudine, overo della preſcrizione delle Decime , cioè che: Altro ſia la conſuetudine, overo la preſcrizione di tutta la ſoſtanza: Ed altro ſia quella della cota, overo del modo; e ſe ſi debba da alcuni emolumenti, e da alcuni altri nò. B.

3

B *Nel diſc. 17.*

Diſputano ancora li Giuriſti , ſe per queſta porzione canonica dovuta al Veſcovo dalle Decime, abbia eſſo l' azione a drittura contro il popolo, il quale deve pagare le Decime per queſta ſua porzione: Ed in ciò ſi ſcorge la ſolita varietà delle opinioni: Però (ſecondo l' opinione più probabile) la regola è negativa; cioè che l'azione ſpetti tutta al Parroco, come legittimo creditore, da mano del quale il Veſcovo deve avere queſta contribuzione, come per una recognizione dovutagli dal Parroco, e non dal popolo: Tuttavia quando aſſiſta la conſuetudine, overo che vi aſſiſta una certa equità da sfuggire i circuiti inutili , e che il Parroco non ſi opponga, nè patiſca perciò pregiudizio, l'eſercizio di tale azione ſi deve alle volte concedere , quando non ſi accreſca il peſo del popolo. Che però reſta una materia incapace di regola generale, dovendoſi decidere con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo. C

4

C *Nello ſteſſo diſc. 17*

E queſto poco ſaggio delle coſe più praticabili potrà baſtare a' non profeſſori per qualche lume della materia : Dovendoſi nell' altre coſe meno frequenti, e meno praticabili ricorrere a' profeſſori, a' quali (conforme più volte ſi è detto) è di dovere di laſciare qualche coſa: Maggiormente che le altre queſtioni più rare, e dubbie ricercano diverſe diſtinzioni, e dichiarazioni, le quali partorirebbono una ſoverchia digreſsione , la quale ſi potrebbe dire inutile per il fine, al quale queſt'Opera è dirizzata.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO DECIMOQUARTO

Del Manuale, o Miscellaneo Ecclesiastico.

PARTE QUARTA.

DELL' IMMUNITA' ECCLESIASTICA;

ed ancora delle Censure Ecclesiastiche.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE QUARTA.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse specie d' Immunità; e di quali quivi si tratti; con altre generalità nella materia.

SOMMARIO.

1 *Delle considerazioni generali nella materia.*
2 *Donde nascano le scissure.*
3 *Della buona mente de' Superiori Maggiori.*
4 *Del disordine de' Scrittori.*
5 *Che non si possa dare regola certa.*
6 *Protesta dell' Autore.*
7 *Delle diverse specie d' Immunità Ecclesiastica.*
8 *Di quali qui si tratti.*
9 *Si ripete la protesta.*

CAP. I.

CADONO in questa materia quelle stesse considerazioni, le quali si sono fatte nel libro terzo della Giurisdizione; cioè che nelli suoi principj, overo nelle sue teoriche tutti li Cattolici concordano, confessando ciascuno seguace, o ministro dell' una, e dell' altra podestà, ecclesiastica, e secolare, che l' Immunità Ecclesiastica in generale, overo in astratto sia di ragion divina dell' uno, e dell'altro Testamento: Anzi molti l' asserisco-no, anche conosciuta, e praticata da' Gentili: Ma la difficoltà grande consiste nella pratica; attesocchè ciascuna podestà pretende d' interpretarla, e di praticarla a suo modo: E tanto più questa difficoltà si rende maggiore, quanto che la scissura dell' antico Imperio Romano abbia prodotto così gran diversità di Principati, e di Signorie, con tante diverse leggi, e stili introdotti ne' tempi antichi dalla diversa qualità delle Nazioni comandanti, o veramente per la mala condizione de' tempi in occasione dell'eresie, e de' scismi: Onde volendosi anche ne' tempi presenti mantenere i medesimi stili, ciò produce de' disordini: O pure che essendo tut-

tavia uniformi le leggi, overo le teoriche: Ed accordando anche i capi dell'una, e dell'altra podestà di ciascun Principato respettivamente; cioè il Papa e la sua Curia Romana per la podestà ecclesiastica: Ed il Sovrano Principe Secolare del luogo, ed i suoi Maggiori Magistrati e Consiglieri per la temporale: Tuttavia gli operarj e ministri inferiori dano negli estremi viziosi, e non tenendo quella via di mezzo, la quale per servizio di Dio, e della giustizia, e per la quiete della Repubblica si dovrebbe tenere, frequentemente ne segue la mala pratica prodottiva di molti inconvenienti; che però si verifica il detto volgare; cioè che *i padroni siano buoni e liberali, ma i servitori siano avàri, e tristi*.

Attesocchè; per quanto insegna la pratica corrente nel nostro Mondo Cattolico, e particolarmente nella nostra Italia: Certa cosa è, che li sentimenti del Papa, e della Sacra Congregazione dell' Immunità, e di tutta la Corte Romana sono rettissimi, e santissimi in questa materia; doversi l'Immunità discretamente osservare con quel fine, per lo quale Iddio l' ha ordinata, e che non si debba abusare, nè debba servire per fomentare i deliti, overo le fraudi; per lo che li Concilj, e particolarmente l'ultimo Tridentino, e le Costituzioni Appostoliche, e li Decreti della suddetta Sacra Congregazione hanno sopra ciò dato delle molto buone provisioni: Ed (all'incontro) pissima, e molto retta è l' intenzione de'Principi secolari, e particolarmente di coloro, i quali abbiano nella nostra Italia la maggior parte del dominio, acciò quest' Immunità sia osservata, e mantenuta: Però l' indiscretezza, overo la malizia de' Magistrati, e de' ministri inferiori dell'una, e l'altra podestà, alla giornata produce degli effetti contrarj, stante che alcuni Magistrati Ecclesiastici la vogliono stirare, e praticare fuori del dovere senza quel buon zelo, che si deve avere verso la giustizia, e la quiete, e tranquillità della Repubblica; sicchè in tal maniera si nodriscono i delitti, e le loro occasioni, overo le fraudi: Per lo contrario, i secolari disprezzano contro il dovere gli Ecclesiastici Decreti; o veramente, quando anche abbiano giusto motivo, per il quale questo ecclesiastico presidio non debba avere il suo luogo, nondimeno trascurano le strade buone, le quali si devono tenere per ottener l'intento; cioè di ricorrere alla suddetta Sacra Congregazione, la quale di certo (come s'è detto) in ciò ha fini rettissimi, e molto propensi al gastigo de' malfattori, overo all'osservanza della giustizia, ma vogliono indebitamente valersi dell' autorità propria, la qual' è totalmente incompetente in questa materia; per lo che conviene alle volte usare quei rigori, li quali non si vorrebbono da colo-

ro

ro, dalli quali si usano, ed a quali dispiace molto l'occasione, o la necessità di usarli.

Alli capi, o direttori maggiori dell'una, e dell'altra podestà, Ecclesiastica, e Secolare si può adattare l' esempio del padre di famiglia, il quale amando teneramente li proprj figli, e desiderando la loro buona educazione, e la vita virtuosa, nè potendo educarli per se stesso, nè attendere al governo della famiglia numerosa, deputa de' maestri, ed educatori: Onde se questi mancano nell'officio loro, sicchè diano nell'indiscreto, in ciò non ha colpa il padre, eccetto che nella mala elezione, overo nel trascurare le opportune provisioni, quando riceva le querele, ed i ricorsi: Ma se li figliuoli, tralasciando il ricorso al padre, vogliano di propria autorità perdere il rispetto alli maestri, ed agl' educatori; in tal caso prudentemente il padre suol sostenere il maestro, ancorchè conosca il suo mancamento, per non dar adito alli medesimi, ed agli altri figli di prendersi queste licenze, e di essere giudici, se il maestro, o l'educatore si porti bene, o male; mentre ciò non spetta a loro, ma al padre: E questo è il caso.

Lo stesso inconveniente dell'uno, e dell'altro estremo vizioso sopra questa materia, si scorge nelli moderni scrittori: Attesocchè, non per il solo motivo della verità, e della giustizia, ma o per zelo indiscreto, overo più frequentemente per proprio interesse, o per fini ambiziosi di ottenere per tal mezzo delle dignità, e delle cariche, all' usanza fazionaria ciascuno procura di adulare a quella podestà, della quale sia seguace, dando nelle opinioni stravaganti, e negli estremi viziosi con pregiudizio, e disservizio della medesima podestà, a favore della quale scrivono; per lo che la verità pare totalmente bandita, o veramente in tal maniera si è resa oscura, che difficilmente si può rintracciare.

Come ancora per la gran diversità delle leggi, e de' stili de' Principati si rende quasi impossibile il potersi stabilire delle regole certe, e generali, praticabili da per tutto: Che però si anderà solamente accennando quel che (secondo le più canoniche opinioni abbracciate dalla Curia Romana) pare si debba dire, senza stabilire, nè fermare cos'alcuna: Con la solita protesta di lasciar sempre la verità al suo luogo, e di non fare il fazionario, nè il partigiano dell'una, o dell'altra podestà: Attesocchè sebbene l'essere seguace della Corte Romana, nella quale ho fatto il maggior corso di mia vita, e de' miei studj, e l' essere per prima esercitato in Magistrari ecclesiastici, mi deve obbligare a sostenere le parti più favorevoli alla podestà ecclesiastica, alla quale in dubbio si deve conoscere obbligato ogni buon Catto-

tolico: Nondimeno, per quanto comporta l'umana fragilità, e la debolezza dell' umano intelletto, e per quel che appartiene all' operazione della volontà, si è sempre avuto il principal riguardo alla sola verità, ed alla giustizia, delle quali la Chiesa più che gli altri è madre e nutrice: Ed ancora al ben pubblico.

Di tre specie dunque si dice l' Immunità Ecclesiastica: Una, la quale si dice personale sopra l' Immunità, e l' esenzione delle Chiese, e de' Chierici, e dell' altre persone ecclesiastiche, e delle loro robbe dal foro, e dalle leggi laicali: L' altra la quale si dice locale per la franchigia di coloro, li quali per causa criminale, o civile, come in un'asilo sicuro si ricoverano nelle Chiese o negl'altri luoghi sacri, o immuni: E la terza, la quale si dice reale, per le franchigie, ed esenzioni delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche, e delle loro robbe, dalle gabelle, collette, e contribuzioni, ed altri pesi laicali del Principe, o della Città.

7

La prima specie cade sotto la materia Giurisdizionale. che però viene trattata nel suddetto libro terzo nel titolo della Giurisdizione, onde non occorre quivi ripeterlo: Per questo nel presente luogo si parlerà solamente dell'altre due specie; cioè prima della locale, e poi della reale: Ripetendo la già fatta protesta, e dichiarazione, anche più volte accennata in tutta quest' Opera; ed è, che il tutto si dice nella semplice forma discorsiva per una tale quale istruzione de' non professori, ad effetto che possano ricevere qualche lume delle materie, senza decidere, nè stabilire cos'alcuna, lasciando sempre il suo luogo alla verità.

8

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Dell' Immunità Ecclesiastica locale; cioè a quali luoghi spetti, e si conceda.

SOMMARIO.

1 *Tutte le Chiese godono l' Immunità.*
2 *Di quali Chiese s' intenda, e non degli Oratorj.*
3 *Dell' atrio, overo di altro spazio.*
4 *Dell' altre officine, case, e membri.*
5 *Del Palazzo Episcopale, e dell' altre case del Vescovo.*
6 *Delle case, o palazzi de' Cardinali.*
7 *Di quello che ricorre al Sacerdote, che porta il Santissimo Sagramento.*
8 *Degli altri asili, e risugj profani.*
9 *Quando la Chiesa si dica diruta, o profanata.*
10 *Degli Ospedali, e degli altri Luoghi Pii.*

CAP. II.

UTTE le Chiese, le quali con autorità del Vescovo, overo d' altro Prelato ecclesiastico, il quale ne abbia l' autorità, col mezzo della consecrazione, overo della benedizione, e con i riti sacri siano state destinate per la celebrazione delle messe, e degli altri divini officj, e per il culto divino, quando però tuttavia ritengano questa qualità, cioè che non siano dirute, o profanate, sono senza dubbio immuni, e godono questa prerogativa: Attesocchè sebbene alcuni hanno creduto, che ciò debba camminare solamente nella Chiesa Cattedrale, overo in quella, la quale sia la Matrice del luogo, o pure nella Parrocchiale, ad imitazione del Tempio Gerosolimitano, il qual'era unico, sicchè non debba aver luogo in quell' altre Chiese, le quali si siano fondate per divozione, e per maggior comodità del popolo, e per il maggior culto divino: Nondimeno questa opinione viene comunemente riprovata, onde qualunque Chiesa la quale abbia i requisiti da potersi dir tale, gode questa prerogativa.

1

Si dice Chiesa, quando con l' autorità del legitimo Superiore Ecclesiastico, come sopra, sia fondata per l'uso pubblico, e comune

mune ad ogn'uno, con la porta nella ſtrada pubblica; ſicchè ſenza eccezione di perſone, a ciaſcun cattolico, il quale non ſia
2 impedito da cenſure, ſe ne dia l'adito: Ma non già quando per lo medeſimo uſo della celebrazione delle meſſe, e degli altri officj divini, anche con autorità Apoſtolica, o del Veſcovo, ſia un'Oratorio privato dentro qualche palazzo, o altro luogo; sicchè non ſi verifichi il ſuddetto requiſito della pubblicità, con la porta in ſtrada; mentre queſti Oratorj non ſono immuni.

Anticamente nelle Chieſe ſi dava ancora l'Immunità dentro un
3 certo ſpazio avanti di loro; cioè nelle Cattedrali, o le Maggiori, di quaranta, e nell'altre di trenta paſſi: Però con ragione queſta Immunità è andata in diſuſo; ſicchè non compete, ſe non quando qualche conſuetudine particolare vi foſſe, per la quale tuttavia ſi conſervaſſe lo ſtato antico, onde faceſſe ceſſare la ſuddetta conſuetudine generale contraria: Occorrono però tuttavia di preſente le diſpute nell'atrio della Chieſa, ſe ſi debba dire immune, o nò: Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, ma pare che la queſtione vada deciſa con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo, e con la qualità dell'atrio; cioè che ſia ricinto con portici, o con altri ſegni, in maniera che ſi poſſa dire veramente parte della Chieſa, ſicchè ſia ancora immune: O veramente che ſia piuttoſto una ſpecie di piazza per ornamento, e per comodità, ed in tal caſo non debba godere, ſe non qundo aſſiſta la conſuetudine legittima.

4 La medeſima Immunità è ſtata ampliata all'altre officine della Chieſa; cioè al cimiterio, alle ſcale, alla ſacriſtia, al campanile, e ad altre parti ſimili: Ed ancora alle caſe anneſſe, le quali ſiano deſtinate all'abitazione del Veſcovo, o del Prelato, o del Rettore, o pure de' Canonici, o Beneficiati, in maniera che vi ſi abbia l'adito per la Chieſa, o per l'atrio, onde coſtituiſcano un medeſimo corpo unito, nella ſteſſa maniera che ſono i Monaſterj, o li Conventi di Religioſi, alli quali (per quanto importa il loro ambito, overo la clauſura) compete di certo queſta franchigia. Cadendo il dubbio in quelle caſe del Prelato, o del Rettore, o de' Canonici; le quali, ſebbene abbiano l'adito verſo la Chieſa, e con eſſa confinino, nondimeno tengano l'entrata, e l'uſcita in ſtrada, o in piazza pubblica ad uſo dell'altre caſe de' ſecolari, e molto più quando foſſero abitate da ſecolari medeſimi: Ed in ciò pare più probabile l'opinione negativa, quando la conſuetudine non ſia in contrario; che però il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto.

Nella caſa, overo nel palazzo dell'ordinaria reſidenza del Veſcovo, overo di quel Prelato, il quale col territorio ſeparato abbia

la

la piena Giurisdizione Episcopale, sicchè in fatti faccia la figura del Vescovo in quel luogo; cade il dubbio; se sia debba dire, o nò immune, quando sia disgiunto dalla Chiesa Cattedrale, overo da quell' altra Chiesa, della quale si vaglia in luogo della Cattedrale per le sue ordinarie funzioni; mentre, quando sia congiunto, non vi cade dubbio che debba godere, per la stessa, e molto maggiore ragione di sopra accennata nel Rettore, e ne' Canonici, e negli altri serventi.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni: Alcuni affermandolo, ed altri negandolo; che però si dovrà camminare con la consuetudine: Venendo quasi d'accordo stimata più vera l'opinione negativa nelle case proprie, overo accomodate, le quali siano sparse per la Diocese, nelle quali (in occasione della visita, o per altro accidente) vi abitasse il Vescovo, o che fossero deputate a questa sua accidentale, e non ordinaria abitazione; mentre pare probabile, che anche le case dell'ordinaria, e fissa residenza, quando siano staccate dalla Chiesa, e che facciano figura di casa popolare in strada, o in piazza pubblica, in tanto godano questa prerogativa, in quanto che vi risieda il Vescovo , ma non già in tempo di Sede Vacante, o pure essendo egli assente con assenza non breve, e non accidentale, quando la consuetudine non disponga diversamente.

Alle case, overo alli palazzi de'Cardinali alcuni Autori concedono questa medesima prerogativa: Però altri Autori più moderni attestano, che non sia in uso, conforme anche l' insegna la pratica in Roma: Che però in tanto tal privilegio dovrà aver' luogo, in quanto che vi fosse in qualche paese la consuetudine particolare, la quale la conservasse, sicchè parimente si dovrà camminare con l' osservanza. 6

Mettono gli Autori altri casi rari in pratica, e particolarmente quando quegli, il quale sia perseguitato dalla Corte, riccorresse a quel sacerdote, ch' anche per strada, in occasione di qualche processione, o veramente del Viatico per gl'infermi, portasse seco il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia: Ma parimente pare che si debba camminare con l' osservanza, lasciando il suo luogo alla verità. 7

Vi sono dell' altre specie d' asili annoverati dagli Scrittori, overo praticati di fatto: Come per esempio: Il palazzo, o la statua del Principe Sovrano, e le case degli Ambasciadori Regi, e de' Principi Grandi, secondo le diverse usanze de' paesi, e de' Principati: Ma ciò non riguarda la presente materia dell' Immunità Ecclesiastica, nascendo il tutto dalle leggi civili, overo dalla consuetudine, o da un reciproco rispetto, che si usano i Principi tra 8

loro:

loro: O pure per lo più da quella legge, la quale si stima la maggiore, e la migliore tra Principi, cioè della potenza, la quale obbliga alla sofferenza di molte cose, secondo le congiunture de i tempi; sicchè non è materia, la quale riceva una regola certa, nè cade sotto il presente titolo, nemeno sotto il giudizio de' Giuristi, spettando più tosto a' Politici.

E perchè (conforme di sopra si è detto) le Chiese dirute, o profanate non godono questa Immunità: Però sogliono cadere le dispute: se; e quando una Chiesa si debba dire diruta, o profanata: Mà in ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, particolarmente quando si debba dire diruta, o nò: Volendo i scrittori che si dica, quando sia ridotta a stato tale, che non vi si possa più lecitamente celebrare Messa, onde abbia bisogno d' esser di nuovo consecrata, o benedetta dal Vescovo, o da altro Superiore legitimo.

9

Gli Ospedali, e li Monti di Pietà, ed altri simili luoghi Pj non godono questa prerogativa: Eccetto se potessero dirsi membri, ed officine della Chiesa ivi annessa, sicchè l' entrata e l' uscita fosse per luogo sacro, ed immune, onde costituiscano tutto un corpo con la Chiesa: Ma però, stante l' accennata gran frequenza delle Chiese, lo stesso pio desiderio, il quale di sopra si è accennato per la moderazione delle Chiese, molto più cammina in queste officine, overo annessi, per molti inconvenienti che ne nascono: Il che però sempre si riserva al giudizio ed alla prudenza della Sede Appostolica, e di que' Superiori Ecclesiastici, alli quali spetta sopra ciò provedere, e giudicare.

10

CA-

CAPITOLO TERZO.

Quali persone godono questo beneficio dell'Immunità: E quali siano i delitti, ed i casi eccettuati, per i quali non si debba godere.

SOMMARIO.

1 *Non giova l' Immunità a quello il quale stia già preso in mano della Corte.*
2 *Quando non giovi alli Chierici, ed agli altri, li quali siano in luogo immune.*
3 *Anche gl' Infedeli godono l' Immunità, mà non gli Eretici, o gl' Apostati dalla Fede.*
4 *Dell' Immunità de' Chierici, o de' Religiosi.*
5 *Li refugiati per debiti, anche se siano falliti dolosi, godono.*
6 *Quali siano i delitti, ò casi eccettuati.*
7 *E tutti gli altri non eccettuati, godono anche il furto de' vasi sacri nella stessa Chiesa.*
8 *Delli casi di Lesa Maestà Divina, ed umana.*
9 *Del proditorio; e quando sia veramente tale a quest' effetto.*
10 *Della monizione; se in dubbio si debba camminare con pietà, o con rigore.*
11 *Dell' assassinio; e dell' incendio.*
12 *Della grassazione; e de ladri famosi.*
13 *Delli devastatori de' campi.*
14 *Dell' omicidio, o mutilazione de' membri in Chiesa, come vada inteso.*
15 *Del delitto vicino alla Chiesa.*
16 *Quando sia mutilazione de' membri.*
17 *Delle robbe e scritture che abbia il rifugiato condotte in Chiesa.*

CAP. III.

1 PRimieramente per una regola generale si deve avvertire, che in tutti li casi, nelli quali, così per ragione del luogo, come della persona, o della causa, entri questo beneficio dell' Immunità Ecclesiastica, ciò si deve intendere, quando quella persona, essendo tuttavia in istato di libertà, fugga, e si ricoveri nel luogo immune: Ma non quando, essendo già in mano della Corte, e della sua famiglia, accidentalmente fosse introdotta nel luogo immune: O veramente che facendo violen-

violenza, e (come volgarmente ſi dice) ſtraſcinando ſeco gli sbirri, li quali tuttavia lo teneſſero preſo, arrivaſſe a metterſi in luogo ſacro, o immune; mentre in queſti caſi non deve godere l'Immunità.

E quindi ſegue, che ſebbene (ſecondo la più vera, e più ricevuta opinione) anche i Chierici, e le perſone eccleſiaſtiche godono queſto privilegio; ſicchè non poſſano eſſer eſtratti dal proprio Veſcovo, o da altro Superiore Eccleſiaſtico: Nondimeno ſe il Veſcovo, o altro Superiore aſſegnaſſe per carcere la Chieſa, o altro luogo immune, non per ciò avrà luogo l' Immunità: Che però le carceri Epiſcopali, ancorchè ſiano dentro il palazzo Epiſcopale immune, non potranno ſervire per aſilo a colui, il quale vi ſia ſtato poſto carcerato.

2

Col preſuppoſto dunque che ſi tratti di colui, il quale, o ſcappando dalla mano della Corte, overo temendo la carcerazione, ſi ſia rifugiato in Chieſa, cadono due iſpezioni: Una cioè ſopra la qualità delle perſone, le quali debbano godere queſto beneficio: E l'altra ſopra la qualità delle cauſe, overo de' caſi eccettuati:

Per quello che ſpetta alla prima iſpezione delle perſone, la regola generale aſſiſte a tutti di qualunque ſeſſo, età, ſtato, grado, e condizione che ſiano, anzi di qualunque ſetta; ſicchè anche li Giudei, o li Maometani, o altri Infedeli, quando pacificamente vivano, ed abbiano il commercio tra Criſtiani, e che per cauſe indifferenti ſi ricoverino in luogo ſacro, o immune, godono queſto beneficio, del quale ſono privi ſolamente gli Eretici, e li Criſtiani Apoſtati dalla Fede, ma non que' Criſtiani Sciſmatici dello Sciſma univerſale, e naturale della Chieſa Greca, li quali abbiano con i Catolici il pacifico commercio.

3

Che però (conforme di ſopra ſi è accennato) ancorchè alcuni credeſſero, che li Chierlci Secolari, o Regolari non doveſſero godere l' Immunità: Nondimeno queſt' opinione è riprovata, e la pratica è in contrario, quando la perſona in iſtato di libertà da un luogo non immune, riccorre al luogo immune: Camminando la prima opinione, quando ſi tratta di quella Chieſa, o di quel luogo immune, nel quale li Chierici Secolari, o Regolari abitino, overo dimorino ordinariamente in occaſione del loro officio, e che ivi commettano de' mancamenti: perchè non potranno valerſi del beneficio dell' Immunità per isfuggire di non eſſer caſtigati dal proprio Superiore; mentre altrimente ſarebbe un aſſordo troppo grande.

4

E quanto alle cauſe, overo a i caſi: Anticamente prima della Coſtituzione di Gregorio XIV. vi ſi ſcorgeva una gran varietà d'opinioni; ſicchè ſi poteva dire, che la materia foſſe totalmente

5

con-

confusa: Ma con la suddetta Bolla, la quale eccettua alcuni casi, resta stabilita una regola generale in tutti gli altri non eccettuati; che però per coloro, li quali si ricoverano in Chiesa per debiti, o per altre cause civili, non pare che oggi, stante la suddetta Bolla, con la quale si cammina, vi cada più la disputa, che li decotti, o falliti dolosamente, o fraudolentemente debbano godere questo beneficio.

In criminale li delitti, overo i casi eccettuati dalla suddetta Bolla, per i quali non si gode Immunità sono: Primieramente il delitto di lesa Maestà divina, che vuol dire d' eresia, o apostasia dalla Fede: E la lesa maestà umana in primo capo, che vuol dire la ribellione, o altra offesa nel proprio Principe Sovrano: Secondariamente per l'omicidio proditorio: Terzo per l'assassinio: Quarto per l'incendio doloso, o appensato: Quinto per la devastazione de' campi: Sesto per il famoso, e gran ladroneccio in strade pubbliche, che da' Criminalisti si dice grassazione: E settimo per l'omicidio, o mutilazione di membri nella Chiesa, overo nel cimiterio.

6

E quindi segue che più comunemente gli Scrittori sono d' opinione, abbracciata dalli Prelati, e dal Foro Ecclesiastico, spettar generalmente l' Immunità a tutti gli altri delitti, ancorchè fossero scandalosi, e molto pregiudiziali alla Repubblica; come (per esempio) sono i monetarj, gli omicidiarj dolosi, ed anche i recidivi, i ladri anche de' furti grandi e reiterati, li quali non abbiano la suddetta qualità della grassazione; li sacrileghi, e simili; bastando che non siano degli eccettuati: A tal segno che, quando anche si trattasse di furto di vasi sacri commesso in Chiesa, overo in Sacristia, o in altre sue officine, sicchè vi fosse la mistura del furto, e del sacrilegio, tuttavia gli Ecclesiastici vogliono, che non sia caso eccettuato.

7

Lasciando dunque da parte il primo caso dell'una e dell'altra: lesa maestà, divina, ed umana, nelle quali rare volte in pratica occorrono queste dispute, mentre nella pima (conforme si accenna nella Pratica Criminale) il Tribunale della Suprema Inquisizione ha le sue regole, e le pratiche particolari, per lo che la materia non facilmente cade sotto le dispute de' Giuristi Forensi: E nell' altra (conforme di fatto insegna la pratica) non facilmente si dà il caso, che un' inquisito di quella lesa maestà, della quale parla la Bolla, quandò non sia pazzo manifesto, voglia ridurre la sua sicurezza a questo rifugio: Che però discorrendo degli altri delitti.

8

Per quel che appartiene all' omicidio proditorio: Essendosi di tal qualità di delitto discorso nella Pratica Criminale nel libro seguen-

9

ſeguente : All'effetto di sfuggire al poſſibile la ſuperflua repetizione delle medeſime coſe ſi potrà ivi vedere. Reſtando qui da ſoggiungere ciò che ſia per gli altri effetti, a motivo de' quali le leggi laicali, ò ſiano comuni, o particolari, diſpongono ſopra queſta circoſtanza aggravante: Per queſt' effetto dell'Immunità ſta ricevuto, che non entri quella prodizione impropria, la quale viene conſiderata dagli ſcrittori nell'omicidio commeſſo da dietro, o veramente da lontano con l'archibugio, o con altre inſidie, o pure da un'amico riconciliato, o da colui, il quale diſſimulando l'odio, o l'inimicizie ſalutaſſe l'inimico, e ſeco alle volte trattaſſe con amicizia finta: Ma che s'intende del proditorio vero e proprio, a ſomiglianza di quello di Giuda con Criſto Signor noſtro, che eſſendo diſcepolo, e commenſale, ſotto queſto manto lo tradì per il mezzo amorevole del bacio: Cioè che il delitto ſia commeſſo ſotto il manto, ed il colore dell'amicizia, ſicchè l' ucciſo non aveſſe motivo alcuno di temere, o di guardarſi, ma che tra gli atti confidenti ed amorevoli ſeguiſſe il tradimento; che però dall'inimico riconciliato, overo da quello, al quale ſi ſia fatta qualche ingiuria ed offeſa ſi deve guardare: E quindi s'inferiſce, che quando il marito uccide la moglie nella propria caſa, o nel proprio letto per cauſa di diſoneſtà, non ſi dice vero proditorio, ancorchè viveſſero aſſieme nell'amicizia conjugale; mentre la donna diſoneſta ſapendo bene il mancamento commeſſo, overo il giuſto ſoſpetto datone, deve avere queſto timore: Che però ciò non riceve una regola certa ed uniforme, dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

Bensì che da quelle perſone pie, e zelanti della pietà, e del zelo buono, e prudente, il quale antepone il ben pubblico, e la pubblica quiete alla compaſſione di queſti malfattori, e maſnadieri, così in queſto, come generalmente in tutti gli altri caſi eccettuati, ſi crede, che reſtando ferma la legge, tuttavia in dubbio ſi debba piuttoſto inclinare all'oppinione rigoroſa per includere la qualità eccettuata, che all'altra mite, e benigna per eſcluderla; mentre (conforme ſi diſcorre nella Pratica Criminale) la compaſſione la quale s' uſa con queſta ſorte di perſone, ſi dice pietà ſciocca, anzi crudeltà irragionevole, e ſregolata contro le perſone innocenti, e da bene, le quali ſono offeſe: Ed eſſendo queſte ſorti di perſone meritamente ſtimate li ſerpenti velenoſi, overo li lupi, e gli altri animali danneggiatori del Mondo, overo le ſpine, e l'erbe dannoſe, le quali opprimono, e ſuffocano le piante buone e fruttifere dell'orto: Quindi ſegue, che il nutrirle difenderle, e l'uſargli pietà; acciò non ſiano tolte, contiene una manifeſta imprudenza, ed una grande crudeltà, la quale ſi

uſa

usa con le piante buone, o veramente con gli agnelli, e con gli altri animali innocenti, pacifici, fruttiferi, e profittevoli al genere umano: sicchè altro è l' osservare la legge, ed altro è l' interpretarla, e praticarla bene, salva la sua osservanza.

Molto maggior rigore pare che si debba usare nel delitto dell' assassinio, del quale parimente si è discorso nella medesima Pratica Criminale; mentre, conforme ivi si accenna, quando si debba parlare secondo i stretti, e rigorosi termini de' Canoni, e de' Dottori antichi, li quali trattano di questa sorte di delitto, questo delitto si verifica solamen te con quegli Infedeli Saraceni, i quali per iniqui precetti della loro setta faceano questa professione de' sicarj contro i Cristiani, ad istanza di altri Cristiani, li quali essendo mandanti, propriamente non si diceano assassini: E nondimeno essendo già dileguato l' uso de' suddetti assassini antichi, sta comunemente ricevuto in pratica, che assassinio si dica, così nel mandante, come nel mandatario Cristiani; conforme nel suddetto suo luogo più distintamente si discorre: E per conseguenza si crede che sia chiaro l' errore di que' scrittori, li quali non avendo la pratica del foro, e delle materie criminali, con lo solo studio camerale de' scrittori antichi, vadano sopra ciò desiderando certi tanto stretti, e sottili requisiti, che mai il caso si verifichi, e che studino tanto a salvare dal condegno, e dovuto gastigo questa sorte di gente così perniciosa al Mondo, dovendosi intendere la legge nello spirito, e non nella lettera secondo il detto dell' Appostolo.

11

E particolarmente, con equivoco troppo grande, parificano questi termini con quelli del formale, e rigoroso assassinio, il quale porta seco la privazione del privilegio del foro ne' Chierici, non riflettendo alla gran differenza, la quale si scorge tra un caso, e l' altro.

Dell' incendio doloso, ed appensato si discorre parimente nella suddetta Pratica Criminale, quando sia tale che meriti esser compreso sotto questa eccettuazione; mentre non ogni incendio colposo, anzi nè meno lo studioso per emulazione tra vicini in cose di bagattelle cade sotto quest' eccettuazione.

Della grassazione, overo del famoso ladroneccio in strada pubblica si è parimente discorso nella suddetta Pratica Criminale, quando veramente si dica tale, o nò: Ma parimente in ciò si suol camminare con equivoco dagli scrittori moderni nella sola lettera; mentre (come si è detto) si deve più tosto camminare con lo spirito, overo col fine, o con la ragione della legge: Attesocchè, se per imprudenza giovenile, o per bisogno grande, o per altro caso, si commettessero alcuni furti in istrada pubblica di non

12

molta

molta considerazione, non perciò a quest' effetto si dovrà dire grassatore: Ed all'incontro se vi sarà un famoso bandito di campagna, il quale inquieti la Repubblica con i ricatti, e con le represaglie, e con altri danni grandi; ma che per un certo stimolo di riputazione, il quale suol'essere anche tra i ladri, sdegni d'uscire a rubbare nella pubblica strada, si debba dire non compreso sotto quest' eccettuazione: Che però il tutto va inteso con la dovuta discrezione, e prudenza, riflettendo (come si è detto) principalmente allo spirito, e non alla lettera della legge: E lo stesso circa l'altro caso delli devastatori de' campi, essendo ciò molto raro in pratica; e sopra di che li scrittori vanno disputando, se si debba intendere solamente de i devastatori notturni, e non de' diurni.

13

Quanto all'altro caso dell'omicidio, o mutilazione de' membri nella Chiesa, overo nel Cimiterio, con ragione sta più comunemente ricevuto, che ciò s'intenda, quando il delitto sia doloso, ed appensato, ma non già quando sia casuale, o accidentale, o in rissa; mentre nel caso del dolo entra la ragione dell'ingiuria, e dell'offesa fatta alla Chiesa in universale; sicchè non solamente non deve godere dell'Immunità in quella medesima Chiesa, nella quale segua il delitto, ma in qualunque altra: Che (all'incontro) quando sia in rissa, overo in altro modo accidentale, pare che non sia privo dell'Immunità in generale nell'altre Chiese, e luoghi immuni; e solamente cade qualche dubbio probabile, se debba godere dell'Immunità di quella stessa Chiesa; mentre questa Immunità entra propriamente quando quegli, il quale abbia commesso il delitto in un'altro luogo, fugga, e si ricoveri nella Chiesa, come in un'asilo ed in un luogo di sicurezza.

14

Sopra questa specie d'eccettuazione si scorgono forse alcune simplicità de' scrittori; che parlando la Bolla solamente delle Chiese, e de' Cimiterj con la parola, o dizione *In*, la quale significa un' intrinsiccità, si debba solamente intendere del delitto, il quale si commettesse dentro la medesima Chiesa, o dentro il Cimiterio, ma non già nelle scale, o nell'atrio, o nella sagristia, o nel campanile, o nell'altre parti ed officine, ancorchè siano immuni: Che però, quando l'atrio ed il cimiterio siano congiunti senza una notabile distinzione, alle volte occorrono delle gravi dispute sopra la misura, e lo squitinio del luogo del delitto, se sia più in una parte che nell'altra, con casi simili,

15

Appresso le persone sensate ciò viene stimato una specie di simplicità: Attesocchè, o il delitto sia rissoso, e casuale; ed in tal caso non entra distinzione alcuna tra la Chiesa, e le altre sue parti, e membri come sopra: Overo sia doloso, ed appensato,

ed allo-

ed allora essendo senza dubbio più certa, e più ragionevole l'Immunità della Chiesa, e del Cemeterio, che quella degli altri membri, ed officine, non si sa vedere la ragione, per la quale debbano essere più privilegiate, e di miglior condizione le parti inferiori, e le meno privilegiate; overo le più dubbiose, se debbano godere, o nò questa prerogativa.

L'argomento, come sopra, cavato dalla parola, o dizione *In* contiene l'accennata simplicità, per la general natura degli argomenti, li quali si cavano dalle regole grammaticali, nelle materie legali forensi: Ed ancora perchè niuno ha rivelato, se il retto, ed il bene intenzionato Pontefice, la breve vita del quale non permise, che in occasione de' casi gli desse quell' interpretazione, la qual' è la migliore di tutte; che con la pratica fosse di presupporre questi luoghi immuni per essersi resi tali piuttosto dall'accennata religiosa pietà de' moderni scrittori.

Alcuni ne vanno assegnando la ragione della maggior ingiuria che si faccia alla Chiesa, con fare il delitto dentro di essa, che nelle parti esteriori, o accessorie: Ma parimente questa pare una debile ragione; attesocchè, se questa si fosse avuta in animo dal Pontefice, si sarebbono eccettuati gli altri delitti forse di maggior sacrilegio, e scandalo, come sono: Gli stupri delle Monache, e dell'altre Vergini, li quali seguano ne' Monasterj, e ne' luoghi immuni, ed i furti nelle medesime Chiese di vasi sacri; onde vi sia il sacrilegio doppio, e simili: E pure i medesimi scrittori vogliono, che questi casi non siano eccettuati.

Che però si deve dire, che la vera ragione sia quella cavata dall'espressa disposizione de' Canoni, cioè che non deve la certezza di questo rifugio dare lo stimolo, ed il fomento a' delitti: A tal segno che (secondo la disposizione de' Canoni, ed il senso più comune de' gravi Canonisti) quando anche il delitto si commettesse in luogo profano vicino al luogo immune affettatamente per la speranza, o certezza, e prontezza del pronto ricovero; in tal caso l'Immunità non debba suffragare (nel che, come in ogn'altra cosa si lascia il luogo alla verità) e però molto più nello stesso luogo immune.

E per conseguenza la stessa ragione deve cadere in queste parti estrinseche, o accessorie: Anzi maggiore, perchè più difficilmente per una certa riverenza, o stimolo naturale, overo per non irritarsi l' ira del popolo, si commette appensatamente un delitto dentro la Chiesa, che nell' altre parti esteriori.

Sogliono ancora i medesimi moderni disputare del caso misto, cioè del delitto, il quale si sia cominciato nel luogo non immune, e si sia consumato nell'immune, O veramente (all' in-

contro) si sia cominciato nell' immune, e si sia consumato nel profano: Però ciò non riceve una regola certa, ed uniforme, dipendendo veramente la decisione dalla preordinazione, e dalle circostanze del fatto: ed in somma dalla ragione, overo dal fine della legge e non dalla lettera.

Quando non segua dal delitto commesso in luogo immune l' omicidio, ma che ne segua la mutilazione di qualche membro, la quale al pari dell' omicidio viene eccettuata dalla Bolla: Cade ancora la disputa di che specie di membri si debba intendere: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, con le solite simplicità de moderni scrittori, di stare su certe formalità generali: Però

16 la vera decisione pare sia la medesima di sopra accennata; cioè che la materia non sia capace d' una regola certa, ma che dipenda dalla qualità dell' arme, e delle ferite per vedere se il delitto sia stato principalmente ordinato all' omicidio; o pure (all' incontro) che sia stato ordinato per qualche leggiera percossa, ed il caso l' abbia portata maggiore: Parendo cosa irragionevole il dire, che essendosi tirato in luogo immune dell' archibugiate per uccidere, e che abbiano colpito mortalmente nella vita, mà che per la buona cura, non ne sia seguita mutilazione di membro alcuno, non si debba dire caso eccettuato: Ed (all' incontro) che si debba dir tale, perchè volendosi ferire di taglio solamente per fare un fregio, e per affronto, e seguendone la mutilazione di qualche membro, si debba dire caso eccettuato; che però sempre si ripete la regola tante volte accennata, che non si deve badare alla lettera, ma allo spirito, overo alla ragione della legge.

Nelli casi non eccettuati il beneficio dell' Immunità giroverà alla persona, ma non pereiò deve giovare alla robba d' altri, che il refugiato avesse seco per furto, o per altro rispetto, ne meno alla robba propria, la quale sia affetta agli altri; come occorre nelli falliti, li quali si ricoverano in Chiesa con le robbe, e con li libri,

17 o scritture; perche queste se gli potranno, e dovranno togliere: Con la licenza però, e con l' autorità dell' Ordinario, overo d' altro Superiore Ecclesiastico a chi spetti, non essendo dovere, che a tal' effetto debba giovare l' Immunita contro ogni raggione legale, e naturale: Bensì che non devono in ciò ingerirsi li secolari con l' autorità loro, quando l' antica e la legitima consuetudine non fosse in contrario.

CAPITOLO QUARTO.

Del modo, o della forma di conoſcere, ſe il caſo ſia eccettuato, o nò; overo ſe il luogo ſia immune: Ed a chi ciò ſpetti: E quando ſi dica di eſſere violata l' Immunità: E delle pene della violazione: Con altre coſe ſpettanti alla materia in generale.

SOMMARIO.

1 *La cognizione ſpetta privativamente al Veſcovo.*
2 *Anche ſe la Chieſa foſſe eſente.*
3 *Anzi nelli luoghi* nullius *ſpetta al Veſcovo vicino:*
4 *Errore de' Regolari ed altri eſenti in queſta materia.*
5 *Il Metropolitano non s' ingeriſce.*
6 *Forma di mettere il refugiato nelle carceri, finchè ſi conoſca il punto:*
7 *Cenſure per la violazione.*
8 *Con qual proceſſo ſi debba camminare.*
9 *Della ſtrada che ſi dovrebbe tenere in queſta materia per il ſervizio della Repubblica.*
10 *Delle Cenſure, e pene della violazione.*
11 *Quando ſi dica violarſi l' Immunità.*
12 *Dell' eſtrazione con inganni, e promeſſe.*
13 *Che atti ſi poſſano eſercitare in Chieſa col refugiato.*
14 *Regola generale nella materia; e proteſta.*
15 *Se le Chieſe ſiano nel territorio del Principe ſecolare.*
16 *Ripieghi prudenziali e lodevoli nella materia.*
17 *Deroga, o diſpenſa all' Immunità; ed in che modo.*
18 *Se l' Immunità ſuffraghi alli condannati.*
19 *Di alcune buone proviſioni della Sacra Congregazione.*
20 *Religioſi ricettatori degni di gaſtigo.*

CAP. IV.

Ccorrendo dunque la diſputa, ſe debba, o nò aver luogo l' Immunità per la qualità del luogo, il quale ſi pretenda che ſia, o non ſia immune; o veramente per la qualità del caſo, il quale ſi pretenda eccettuato: Non deve di ciò eſſerne giudi- 1 ce quel Magiſtrato Secolare, o Eccleſiaſtico, il quale per per altro ſia il competente ſuperiore del refugiato, ma ſpetta al Veſcovo del luogo, dove ſia la Chieſa, overo al ſuo Vicario Generale privativamente ad ogni altro: Che però ſe quella Chieſa foſſe eſente dalla giuriſdizione del Veſcovo, con una eſenzione ampliſſima, come per or- 2 dinario ſono le Chieſe de' Regolari: O pure che aveſſe il ſuo Prelato, con la giuriſdizione ordinaria, e quaſi epiſcopale, tuttavia queſta cognizione ſpetta al Veſcovo Diocesano, non oſtante l' eſenzione.

Anzi (quel che più importa) quando anche ſia fuora della Dioceſi, in un territorio ſeparato, il quale ſi dica *nullius*, col proprio Prelato, il quale abbia la piena Giurisdizione Epiſcopale, Nulladimeno queſta cognizione ſpetterà al Veſcovo più vicino, 3 ſicchè non vi ſi poſſano ingerire gli Prelati inferiori.

E da ciò ſi convince quanto ſia grande l' errore quaſi commune de' Regolari, e degl' altri eſenti; cioè che quando un delinquente ſi ricovera nelle loro Chieſe, ſogliono fare qualche reſiſtenza al Veſcovo, quaſi che foſſe una coſa pregiudiziale alla loro eſen- 4 zione: E credendoſi di fare un gran ſacrificio a Dio, ed un' opera meritoria, ſogliono con gran diligenza procurare di ſalvare i delinquenti, ed i malfattori: Coſa degna di molto biaſmo, anzi di gaſtigo in perſona de' Religioſi; mentre di ciò devono laſciarne il giudizio alli Veſcovi, a' quali la Sede Appoſtolica l' ha commeſſo: Ed ancora perchè il proteggere, o ſalvare un facinoroſo, il qual' ſia pregiudiziale alla pubblica quiete, non pare atto conveniente a' Religioſi.

Ed è tanto grande in queſta parte l' autorità de' Veſcovi, che per decreti della Sacra Congregazione dell' Immunità ricevuti in 5 pratica, non ſoggiacciono all' autorità, ed alla giuriſdizione del loro Metropolitano, dal quale non poſſono eſſere impediti, nè inibiti, ma privativamente a tutti ſe ne dà ſolamente il ricorſo alla ſuddetta Sacra Congregazione, almeno dentro l'Italia.

La forma di queſta cognizione è ſtabilita dalla medeſima Bol-

la di

la di Gregorio; cioè che il refugiato si deve trasportare alle carceri del Vescovo, quando siano sicure, o pure si deve tenere sotto guardia dentro la medesima Chiesa, fin' a tanto che segua la
6 dichiarazione, se debba godere, o nò: Non essendo proibito al Vescovo, quando le carceri non siano sicure, di valersi di quelle de' medesimi magistrati secolari: Quando però questi espressamente dichiarino, e promettano di tenere quel carcerato a sua istanza, e requisizione, ed in suo nome.

Che però, se il Magistrato Secolare avesse de fatto estratto il refugiato dalla Chiesa, non potrà evitare le Censure, nè potrà esser'
7 inteso, se prima non reintegrerà la Chiesa con la restituzione del carcerato nel suo luogo, e che non ottenga l' assoluzione dalle Censure già incorse per l' atto dell' estrazione con la dovuta soddisfazione della Chiesa.

Seguito dunque il trasporto del refugiato nelle carceri' del Vescovo, overo di suo consenso, stando sotto le guardie nella medesima Chiesa: Li maggiori contrasti, li quali sopra ciò sogliono cadere, riguardano il punto del processo sopra la prova del delitto, con la qualità aggravante, la quale cagioni eccettuazione, ed in-
8 duca la privazione dell' Immunità: Attesocchè li secolari pretendono, che il Vescovo debba in ciò camminare col loro processo informativo, per una sua semplice notizia, ed informazione estragiudiziale, per l' inconveniente che altrimente suol seguire di pubblicare i segreti del Fisco, e di fare svanire gl' indizj, con fare contro l' ordine legale il processo defensivo, prima del costituto, e dell' altre diligenze, le quali devono precedere; sicchè da loro si dice, che questo sia un modo di disfare tutti i processi criminali, e di lasciare impuniti i delitti, li quali però così restino fomentati.

Ed (all' incontro) gli Ecclesiastici pretendono di non dovere stare a quel processo, mà di fabbricarne un' altro avanti di loro per oviare agl' inconvenienti della falsità de' testimonj, e dell' altre machinazioni degl' istigatori: Ed ancora perchè questa cognizione si ridurrebbe ad una formalità; mentre il Magistrato secolare, al quale prema d' avere quel delinquente in mano, e renderlo privo di questo beneficio dell' Immunità, potrà col suo processo informativo far' apparire una qualità, che cagioni quella eccettuazione, la quale sia purgabile dall' inquisito: E che sopra la medesima qualità non bastino i semplici indizj; mà che vi debba concorrere prova concludente ad effetto possa entrare la pena della privazione dell' Immunità, essendochè tal pena in questo genere si può dir ordinaria, e la suddetta Bolla di Gregorio dice, che debba di tal qualità sufficientemente costare al Vescovo: Con altre ragioni, e considerazioni che vi sogliono fare.

La questione è problematica, ed ha per l' una, e per l' altra parte argomenti efficaci: Che però se ne lascia la decisione alla Sede Appostolica, e ad altri Superiori Ecclesiastici, a' quali spetta: Si potrebbe dire bensì in forma di semplice discorso, e per regolare l'arbitrio delli medesimi Superiori Ecclesiastici, che questa sia questione incapace d'una regola certa, e generale per tutti i casi, ma che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso, per il maggiore, o minor sospetto, che vi fosse della sincerità del processo informativo, secondo le diverse qualità delli Giudici, e delle Parti: E che il miglior Giudice sia l' unione della retta intenzione, così dell'uno, come dell'altro Magistrato, Ecclesiastico, e Secolare, di avere solamente avanti gli occhi il servizio della verità, e della giustizia, ed il benefizio della Repubblica, e non altri rispetti: Attesocchè, quando ciò si verifica, così in questa specie d' Immunità locale, come nell'antecedente della personale sopra le questioni del foro, per lo più i magisttati dell' uno e dell'altro foro sogliono essere d'accordo.

9

Per quella ragione che poco importa alla Repubblica, ed al servizio della giustizia, che questa sia amministrata più per una mano che per l'altra, purchè s'amministri bene, con l'accennato esempio delle spine, le quali nascono nell'orto; mentre importa poco, che siano svelte più da un operario, che dall'altro, purchè si svelgano, e che gli operarj camminino di concerto al medesimo fine, conforme dice l'Appostolo: Purchè si predichi bene Cristo con dottrina sana, importa poco che lo predichi Tizio, o Sempronio. Gl' inconvenienti però nascono, quando, non il fine della giustizia, ma quello di qualche interesse proprio sia il regolatore.

La violazione dell'Immunità, quando vi sia, porta poca disputa sopra l' incorso delle pene spirituali, e delle Censure: per essere cosa espressamente già determinata da tanti Canoni, e Concilj, e da Costituzioni Appostoliche: Che però sogliono solamente cadere le dispute sopra il fatto, cioè se tal incorso vi sia, o nò: E quando il fatto sia dubbio, la Sacra Congregazione è solita prudentemente di rispondere, che ciascuno provveda alla sua coscienza: Purchè non vi sia la continuazione del delitto della contumacia nella violazione.

10

Si dice violare espressamente, o direttamente quando quegli, il quale si sia ricoverato nel luogo immune, ne fosse estratto per forza, e con la violenza vera ed espressa: Ed ancora, se ciò seguisse con la violenza interpretativa, ed indiretta: Come (per esempio) con tenere assediato il rifugiato, e con impedirgli, che non se gli

11

ſe gli portino i vittuali, e le altre coſe neceſſarie per coſtituirlo in neceſſità d'uſcire, per non morirſi della fame: Overo per mancamento de' medici, o di medicine, con caſi ſimili: Che però quando il rifugiato ſi tenga aſſediato di fuora per impedirgli la fuga, ma ſenza dargli impedimento nelle coſe neceſſarie; perchè ſe nella Chieſa non vi ſaranno le officine, ed i luoghi commodi per i biſogni corporali, ſe gli deve permettere l'uſcire per farli in luogo non immune proporzionato al biſogno, e s'avrà come ſe foſſe in luogo immune, mentre altrimente ſarebbe un uſargli violenza, overo neceſſitarlo a fare coſe indecenti nella Chieſa, con caſi ſimili.

Si dice ancora violenza, o violazione interpretativa, la quale opera lo ſteſſo effetto, quando con minaccie, o con dolo, o con altre ſpecie d' inganni, o di promeſſe, ed aſſicurazioni ciò ſeguiſſe. Purchè ſegua da eſſi magiſtrati, o da loro miniſtri, o 12 da coloro del Fiſco. Ma non già quando ciò ſeguiſſe per altre induſtrie, e diligenze: Cioè che ſi procuraſſe di farlo ſedurre da' ſuoi amici, o compagni finti, li quali lo tradiſſero; ſicchè eſſendo eſtratto con inganno di perſone private, ſia poi preſo in luogo profano; mentre in tal caſo dovrà lamentarſi della ſua ſemplicità nel credere alle perſuaſioni, overo alli conſigli d'amici finti, e de' traditori.

Si dice ancora violarſi l'Immunità, quando col refugiato in luogo immune s' uſaſſero atti di moleſtie, e di turbazione di fatto: Come (per eſempio) di eſaminarlo, o di baſtonarlo, o 13 di tormentarlo, e coſe ſimili: Anche ſe ciò ſi faceſſe fuora del luogo immune, eſtraendolo a queſto effetto, e doppo reſtituendolo, perchè ciò non ſi può fare, ſecondo l' opinione, la quale nel Foro Eccleſiaſtico viene ſtimata, e ricevuta per la più vera.

La citazione verbale però non porta violazione, ſecondo quell' opinione, la quale pare più probabile, e più ricevuta in pratica, mentre importa un ſemplice avviſo di quello a che ſi penſa procedere contro di eſſo, acciò poſſa provedere a' caſi ſuoi, ed eleggere quella ſtrada, che gli parerà migliore.

Il ſerrare, o legare in Chieſa il refugiato, o pure il metter le guardie dentro lo ſteſſo luogo immune, ſi dice violazione: Ogni volta che non ſi faccia con buona fede, cioè proviſionalmente, finchè s'avviſi il Veſcovo, all'effetto d'oſſervare la forma di ſopra narrata della Bolla Gregoriana, e per aſſicurarſi che in 14 tanto il delinquente non fuga.

Ed in ſomma il tutto va regolato dalle circoſtanze particolari de' caſi, riflettendo principalmente allo ſpirito, più che alla lettera; cioè alla ragione, overo al fine della legge: Ripetendo

 ſempre

ſempre la proteſta fatta più volte, che ſi accennano queſte coſe come più praticabili nella materia per qualche notizia ſuperficiale de' non profeſſori, in ſemplice forma diſcorſiva ſenza fermare cos'alcuna, laſciando in tutto, e per tutto il ſuo luogo alla verità; mentre queſto non è Trattato dottrinale, ma un ſemplice diſcorſo familiare.

Nel libro terzo nella materia della Giuriſdizione ſi è accennata la quiſtione, ſe le Chieſe, e li luoghi immuni ſiano, o nò nel territorio del Principe ſecolare: Ed ivi ſi dice, che ſia più probabile l' affermativa; cioè che ciò importi una franchigia, overo una immunità, mà non una ragione territoriale: E nel di più ſi dovrà ricorrere a'profeſſori, ed a quel che ſi va accennando nel Teatro in occaſione de' caſi ſeguiti.

15

Alle volte che ſi tratta di delitti enormi, e ſcandaloſi, o veramente che il delinquente ſia tale, che ſe ne poſſano temere de' nuovi ſcandali, e delitti, o per la turbazione della pubblica quiete: In tal caſo, ancorchè il delitto non ſia eccettuato, ſicchè debba godere l' Immunità: Tuttavia non è proibito il Veſcovo, avendo (ſecondo l' accennata forma della Bolla) il refugiato nelle ſue carceri, overo in altre da lui deputate più ſicure, andar temporeggiando la dichiarazione, e la reſtituzione in Chieſa, in luogo della quale per qualche tempo ſuccedano le ſue carceri: Però con maggior prudenza e ſicurezza ſi regolerà, quando lo participerà alla Sacra Congregazione dell' Immunità, e ne riceverà il ſuo oracolo.

16

Anzi la medeſima S. Congregazione, prendendone l' oracolo dal Papa, anche nei caſi non eccettuati, ſuole dichiarare indegno dell' Immunità il delinquente, e farlo conſegnare al Magiſtrato Secolare: Atteſocchè, ſebbene l' Immunità eccleſiaſtica generalmente, ed in aſtratto viene ſtimata di ragion divina, ſecondo l' opinione più pia, e più ricevuta nella Curia, dal che ſegue che il Papa non vi poſſa derogare: Nondimeno ciò va inteſo all' effetto di non potervisi derogare affatto, e toglierla totalmente ma non già all' effetto di dichiarare, quando quella debba competere o nò, così a riſpetto de'luoghi; cioè che competa ad alcune Chieſe ſolamente, e non ad altre, come ancora a riſpetto de' caſi, così civili, come criminali: mentre non è derogare, nè diſpenſare, ma dichiarare per quelle cauſe, le quali naſcano dalle circoſtanze del fatto.

17

Bensì che, quantunque ſotto Clemente Ottavo, in un caſo molto ſcandaloſo occorſo nella Città di Palermo, ſeguiſse tal pratica ſenza reſtrizione alcuna, ſicchè li refugiati foſsero giuſtiziati con la pena ordinaria della vita, che è l' eſempio ſolito paſsare continuamente per la bocca, e per la penna de' ſecolari in ſimili occorrenze, cantando ſempre queſto intercalare:

Non

Nondimeno lo ſtile ordinario è, che ſi concede il refugiato alli ſuoi Giudici con il patto, e con la condizione, che non ſi poſſa condannare alla pena della vita, ma in un'altra ſtraordinaria, che (ſecondo la pratica più frequente) è quella della galera, tenendo queſto mezzo termine molto prudente, ed oneſto: Mà però in ciò non ſi può dare una regola certa, e generale, eſſendo materia arbitraria da praticarſi ſecondo le circoſtanze de' caſi particolari.

E ſebbene alcuni hanno creduto, che queſta condanna alla galera, o ad altra pena ſtraordinaria ſi doveſſe fare dal Veſcovo, ancorchè il delinquente foſſe ſecolare: Ed alle volte de fatto ciò ſi ſia praticato (dal che però è nato qualche inconveniente) Nondimeno prudentemente, e con ragione oggi la ſuddetta Sacra Congregazione; ſtima erronea queſt' opinione; mentre la giuriſdizione, e la competenza del Veſcovo conſiſte ſolamente nel conoſcere, e giudicare, ſe quel caſo ſia degno di godere l'immunità, o nò: Sicchè non ha competenza, nè giuriſdizione alcuna nella cognizione della cauſa principale, quando per altro il delinquente non foſſe ſuo ſuddito.

Ed in oltre non è praticabile il condennare a pena alcuna quel refugiato in Chieſa, contro l quale vi ſia ſolamente il proceſſo informativo, ſenza che preceda la legittimazione del medeſimo proceſſo, ed anche l' altro proceſſo defenſivo, con li ſuoi dovuti termini, nella maniera che ſi diſcorre nella pratica criminale: Che però queſta legge s'impone al Magiſtrato Secolare condizionatamente, cioè nel caſo, che doveſſe eſſere luogo alla condanna alla pena maggiore della vita, così moderandoſi per il beneficio dell' Immunità, potendoſi dare il caſo, che il reo con le difeſe ſi renda degno dell' aſſoluzione, overo della pena eſtraordinaria minore.

Cade ancora il dubbio, ſe l'immunità debba ſuffragare a coloro, li quali ſiano ſtati già condennati, ſicchè doppo la condanna fuggano dalle carceri, o dal luogo della pena, o pure 18 da mano della Corte in quell' atto che ſiano condotti al patibolo, o pure fuggano dalla galera, o da altro luogo di pena, e ſi ricoverino in luogo immune: E ſebbene non manca la ſolita varietà dell'opinioni, pare nondimeno che ſia più ricevuta l'affermativa.

Acciò ſi comprovi quel che di ſopra nel principio ſi è accennato della retta intenzione de' Superiori Eccleſiaſtici in queſta 19 materia, ſi vede, che la Sede Appoſtolica a dirittura, overo per mezzo della ſuddetta Sacra Congregazione ha ordinato, ed alla giornata va ordinando la demolizione di

molte

molte Chiese, e la suppressione de' Monasterj, che siano in campagna, e che possano servire per recettacolo ai delinquenti: Ed in oltre sotto pene gravi ha proibito, e particolarmente a' Religosi, e loro Superiori non dar ricetto a' delinquenti: Bensì che questa buona provisione pare poco praticata; mentre (conforme di sopra si è accennato) pare che sia vizio comune degli Ecclesiastici bassi, e particolarmente de' Regolari nel credere di fare un gran servizio di Dio, e dell'Immunità Ecclesiastica ricettando, e fomentando questi serpenti ed animali dannosi della Repubblica, colorando la ricettazione con la forza, e violenza che s' usi da' medesimi delinquenti, li quali vi si ricoverano: Però di ciò alle volte deve darsene la colpa alli Vescovi, li quali non facciano bene l' ufficio loro nell' inquirire questa collusione, e certificarne la Sacra Congregazione per farli severamente gastigare ad esempio, e terrore degli altri: Al che anche potrebbono e dovrebbono invigilare i medesimi Magistrati Secolari, col tenere però la suddetta strada legittima, e canonica, per mezzo della quale camminandosi dall' una, e l' altra podestà di concerto al solo fine della giustizia, si rimediarebbe agl' inconvenienti di gran lunga meglio, cioè di ricorrere alla medesima Sacra Congregazione, li sensi della quale di certo sono rettissimi, quando si tengano le strade giuridiche. A

A *Di questa materia dell' Immun. Eccl. locale, si discorre in qualche parte nel lib. 14. nel titolo Miscellaneo Eccl. nel li disc 2 e 5. e seg. sino al 13 e nel Supplem.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Dell' Immunità reale; cioè della franchigia, e dell' esenzione dalli pesi laicali: E delle diverse specie di collette, gabelle, ed altri pesi, e gravezze.

SOMMARIO.

1 *Perchè questa Immunità si dica reale.*
2 *Delle distinzioni delle diverse specie di pesi.*
3 *Della colletta; e quali vocaboli si adoprino; e delle sue diverse specie.*
4 *Qual sia il peso meramente reale.*
5 *Quale il personale.*
6 *E quale il misto.*
7 *Del vettigale, cosa sia.*
8 *Del pedaggio, cosa sia.*
9 *Delle contribuzioni, tasse, e dazj.*
10 *Delli servizj, e pesi personali.*
11 *Delle gabelle quali propriamente siano.*
12 *Sono tenuti gli ecclesiastici alle collette meramente reali fisse ed invariabili.*
13 *Non godono la franchigia per le mercanzie.*
14 *Ne meno per le robbe a loro date in fraude, e quando questa si presuma.*

CAP. V.

ANCORCHE' la prima specie dell' Immunità, per l' esenzione dal foro secolare, e dalla giurisdizione laicale non sia ristretta alla persona solamente, ma abbracci ancora le robbe delli chierici, e dell' altre persone ecclesiastiche: Ed (all' incontro) questa terza specie d' Immunità ed esenzione dalli pubblici pesi laicali non sia 1 ristretta alle robbe, ma abbracci ancora le persone, anzi principalmente le persone, sopra le quali li pesi pubblici si sogliono imporre, e per esse s' impongono sopra le robbe, Nondimeno queste specie si esplicano con li suddetti vocaboli di personale, e di reale per contradistinguerle, e per significare la maggiór frequenza per via di demostrativa, e non di tassativa.

Per

Per conoſcere dunque, quando le Chieſe, Chierici, e le altre perſone eccleſiaſtiche debbano godere, o nò di queſta Immunità, conviene diſtinguere le diverſe ſpecie di peſi, e queſte ſi eſplicano con i termini legali, in latino più che in italiano, per la gran diverſità de'vocaboli, la quale ſi ha nella noſtra Italia in diverſe Provincie, cagionata dalla diverſità delle nazioni, le quali doppo la traslazione dell'Imperio Romano in Grecia l'hanno dominata: Atteſocchè, conoſciuti li vocaboli legali, e le loro ſignificazioni, ciaſcuno li potrà adattare a quelli, liquali ſi uſino nel ſuo paeſe.

Bensì che anche li termini, o vócaboli legali nella Lingua Latina moderna de' Giuriſti ſi poſſono dire in parte corrotti, overo alterati, per riſpetto che gli ſcrittori (parlando ſecondo le varie uſanze de'loro paeſi) ſi adoprano promiſcuamente, uſurpando uno per l'altro.

Molti dunque ſono i termini legali ſopra i peſi pubblici del Principe, o della Città: Atteſocchè: Una ſpecie ſi dice di collette; L'altra di vettigali; L'altra di pedagj: L'altra di taſſe, o contribuzioni, o dazj: L'altra de'ſervizj: E l'altra di gabelle: E ſebbene di queſti termini ſi è trattato nel libro ſecondo de' Regali: Nondimeno non ſarà fuori di propoſito qui ripeterlo per maggior chiarezza.

La colletta propriamente conviene a quel tributo, overo a quella ricognizione, la quale ſi paga al Principe, overo alla Repubblica, in una ſomma certa ciaſcun'anno, o altro tempo prefinito: E queſta ſi diſtingue in tre ſpecie: Una delle quali ſi dice, meramente reale, fiſſa, perpetua, ed invariabile: L'altra ſi dice meramente perſonale: La terza ſi dice miſta, cioè parte reale, e parte perſonale.

3

La reale è quella, la quale perpetuamente ogn'anno in una ſomma certa, overo in una cota di frutti ſi paga per i terreni, e per gli altri poderi, come per una ſpecie di tributo o di canone, o di livello, o di cenſo, ſenza badare alla diverſa qualità del poſſeſſore, ſe ſia cittadino o foraſtiero, o privilegiato, o non privilegiato, o ricco, o povero, ſicchè ſia un peſo, il quale ſi paghi principalmente, ed aſſolutamente dalla robba, a ſomiglianza delle decime ſpirituali, o veramente della porzione dominicale, alle quali viene raſſomigliata.

4

La meramente perſonale è quella, la quale ſi paga dalle perſone parimente in una ſomma, o altro tempo certo, ſenza riguardo della maggiore, o minor quantità della robba, che poſſegga, ma ſolamente per riguardo della ſua perſona, che in Italia volgarmente ſi dice la teſta, e legalmente ſi dice la capitazione, cioè

5

cioè di pagar'ogn'anno al Principe uno scudo, overo altra somper ogni testa.

6 E la mista, cioè parte reale, e parte personale è quella, la quale principalmente si paga dalla persona, non uniformemente in ragione di testa, ma difformemente in ragione delle robbe stabili, o mobili, che possegga: E questa specie si suol'esplicare ancora col termine, o vocabolo di Dazj, conforme particolarmente praticano in Roma gli Ebrei, li quali sopportano li pesi pubblici, così col Principe, come con la loro Università, tra loro difformemente, in ragione di beni, che posseggano, ad un tanto per cento.

7 Il vettigale propriamente, e legalmente dinota quella porzione cotitativa delle mercanzie, le quali s'introducono nel porto, o nella Città, e che in Italia volgarmente diciamo la dogana, che è un vocabolo barbaro usato anche da Giuristi, li quali lo chiamano ancora portorio, overo telonia, o scaricatura: Ma conforme s'è detto, per l'uso più comune si dice doana, cioè l'ottava, o la nona, o altra porzione.

8 Il pedaggio è quel pagamento, il quale si faccia per gli animali carichi, o scarichi, ed anche per gli uomini, secondo le diverse usanze di paesi, che passino per qualche'ponte, o casa, o strada, o porta, o altro passo, e che volgarmente si dice la gabella del passo; Intendendosi di quel che si paghi per ragione della gabella, ma non già di quello che si pagasse per il passaggio per una scafa, o ponte, o altro luogo in ragione di vettura, o di mercede, o di contribuzione per la fatica.

9 Le contribuzioni, e le tasse, ed i dazj, e generalmente gli altri pesi, li quali si pagassero, o in denaro, o in beni, sono quelle straotdinarie, ed incerte contribuzioni, le quali si facciano secondo l'occorrenze de bisogni, li quali seguono per causa di guerra, o di peste, o di carestia, o di sorrificazioni, o d'inondazioni, e cose simili.

10 Li servizj personali sono quelli, li quali si diano con la propria persona, overo con li proprj animali, e carri, o altri stromenti, e che nella materia de'Regali si esplicano col termine, o vocabolo di *angarie*, e *perangarie*.

11 E le gabelle propriamente sono quelle, le quali si impongono sopra i frutti, e sopra gli altri vittuali, overo sopra gli animali, e le altre merci in occasione della loro introduzione, o estrazione, o pure in occasione del loro uso, e consumo: Come (per esempio) sono le gabelle del pane, e del vino, dell'oglio, della carne, del pesce e dell'altre cose simili: Ed anche sopra

con

contratti, e le negoziazioni, conforme si è ancora accennato nella suddetta materia de' Regali.

12 Presupposti dunque questi termini. La regola generale assiste alle Chiese, ed alli Chierici, ed all' altre persone ecclesiastiche, sopra la loro Immunità, ed esenzione da tutte le suddette gravezze: Eccettuatone la prima delle vere collette meramente reali, perpetue, fisse, ed invariabili sopra i terreni, e poderi: Attesocchè, quando siano soliti di essere così collettati in potere de' secolari, ne segue che per qualunque titolo siano passati in potere degli ecclesiastici, portando seco il peso, per la ragione che essendo un peso infisso nella robba, la mutazione del possessore non lo fa variare, a somiglianza de' canoni, de' livelli, de censi, e delle decime, e cose simili.

Nelle altre tutte specie de' pesi di sopra accennate, e simili, la regola generale assiste per l'esenzione, ogni volta che l'Indulto Appostolico, o veramente la consuetudine immemorabile, o centenaria non viziosa, in vigore della quale si possa allegare il medesimo Indulto, non ne cagionasse la limitazione.

13 Cammina ciò nelle robbe, le quali dalli Chierici, e dall' altre persone ecclesiastiche si possedessero per ragione di patrimonio, overo di altro acquisto lecito, ma non già in ragione di mercanzia; mentre il Chierico mercante, e negoziatore viene rassomigliato ad un secolare, a quest' effetto.

14 S'intende ancora nelle robbe veramente proprie, ma non già in quelle, le quali effettivamente fossero di secolari, e che simolatamente ed in fraude apparissero sotto nome, o nella persona delli Chierici, o d'altre persone ecclesiastiche: Però sopra di ciò non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

E ciò particolarmente (per la maggior frequenza) suol' occorrere nelle donazioni inverisimili, e poco ben regolate, le quali dalli secolari si facciano alli figli, o ad altri parenti Chierici, della maggior parte de beni soggetti alle pubbliche gravezze: Ma perchè la simulazione è cosa di prova molto difficile, e particolarmente tra parenti: Però è solito prudentemente ammettersi quella prova presunta, la quale nasca dall' inverisimilitudine; che per questo si suol' aver riguardo alla quantità de' beni, proporzionata al patrimonio, al titolo del quale quel Chierico si sia ordinato, o veramente si debba ordinare: Ed anche in questo, credono alcuni doversi aver riguardo, che si concedesse l'Immunità dal tempo che si adempisca questo fine; cioè che quella robba serva per il patrimonio, e non per il tempo antecedente, quando

si deve dire solamente una semplice destinazione ; mentre frequentemente il fine non si adempisce , e quel Chierico diventa secolare , sicchè resta la fraude manifesta: Pure (conforme si è detto) essendo punto più di fatto che di legge, non vi si può dare una regola certa e generale, dipendendo dalle circostanze de' casi, e dall'usanze de' paesi. A

A *Di questa materia dell' Immunità reale delli pesi si tratta nell'accennato Miscellaneo Eccl. di questo lib. 14. nel disc. 2. e seg. fino al 7. e nel lib. 2. de' Reg. e nel disc. 50. e seg. fino al 62. e 155.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Delle contribuzioni, tasse, ed altre gravezze per li bisogni ed occorrenze popolari promiscue, le quali riguardino egualmente, la necessità, o l' utilità così de' Laici, come de' Chierici; se in queste giovi l' Immunità; e quando.

SOMMARIO.

1 *Delle diverse specie di spese comunitative.*
2 *Quali siano quelle spese, le quali riguardano principalmente il comodo privato; e da queste non giova l' Immunità per l' esserne esente.*
3 *Ed (all' incontro) quali riguardano principalmente il comodo pubblico.*
4 *Della ragione per la quale gli ecclesiastici non soggiacciono alli pesi pubblici comunitativi.*
5 *Se le spese dell' annona siano della prima, o della seconda specie suddette.*
6 *Che cosa sia l' Immunità; ed il suo effetto.*
7 *Delli requisiti acciò gli ecclesiastici debbano contribuire alli pesi comunitativi.*
8 *Anche volendo non possono gli ecclesiastici sottoporsi alli pesi laicali.*
9 *Del requisito del sussidio; e come in quello si debba camminare dagli ecclesiastici.*
10 *Il consenso ingiustamente negato si può supplire.*
11 *Della regola da tenersi nella materia.*
12 *Dello stesso che nel num. 6.*
13 *Quando senza li requisiti gli ecclesiastici debbano contribuire.*
14 *Quando le spese delle muraglie, e fortificazioni spettino più agl' ecclesiastici.*
15 *Sempre però la loro contribuzione si deve fare con l' autorità del Giudice Ecclesiastico.*

CA-

CAP. VI.

LE ſpecie accennate nel capitolo antecedente riguardano il genere di peſi laicali a favore del Principe, o della Repubblica, per l' occorrenze meramente univerſali del Principato, o della Repubblica: della quale ſi dicono effetti dotali, che però ſono di ragion regale, per quel che ſi è diſcorſo nel libro ſecondo de' Regali.

Vi è però un' altro genere di peſi pubblici, il quale parimente (ſecondo le diverſe uſanze de paeſi) ſi divide in diverſe ſpecie, e ſi eſplica con i medeſimi vocaboli di collete, 1 di taſſe, di contribuzioni, di dazj, e ſimili per quelle ſpeſe ed occorrenze, le quali non riguardano la neceſſità, o utilità del Principato, o della Repubblica in univerſale, ma la neceſſità o l' utilità di un popolo particolare, o pure d' una particolare comunità di perſone; ſicchè tutti egualmente ricevono il comodo, o il ſollievo da quelle ſpeſe, ed occorrenze, per le quali ſi faccia la colletta, o la taſſa, o la contribuzione, così li Secolari, come i Chierici e gl' altri Eccleſiaſtici: Che però cade la queſtione molto dibattuta tra ſcrittori: con la ſolita varietà dell' opinioni; ſe l' Immunità Eccleſiaſtica ſuffraghi in queſto genere di peſi.

Ed in ciò, parlando della materia con la ſteſſa più volte accennata forma diſcorſiva, e con la proteſta di non fermare coſa alcuna, ma di laſciare in tutto, e per tutto il ſuo luogo alla verità. 2 Si cammina primieramente con la diſtinzione tra quelle ſpeſe ed occorrenze, le quali principalmente riguardano il comodo, ed il beneficio privato, ancorchè acceſſoriamente, ed in conſeguenza ridondino nel beneficio pubblico: Come (per eſempio) il fare gli argini, per riparare all' inondazione del fiume, o delle pienare nelli poderi de' particolari, li quali ſiano in una contrada ſoggetta a queſto pericolo: O veramente il fare i foſſi, e gli ſcolatori per aſciugar l' acque ſtagnanti: O pure per ſpurgare i bruchi, e le locuſte, e coſe ſimili, per le quali ſia neceſſario, che la ſpeſa ſi faccia per una mano a forma di comunità, e per via di taſſa, o di contribuzione; mentre altrimente il traſcurarſi in alcune parti renderebbe inutile il tutto: Ed in queſto caſo non vi ha parte alcuna l' Immunità Eccleſiaſtica, per eſſere un comodo principalmente privato, onde l' eſſer' eſente da tal contribuzione ſarebbe una coſa ingiuſta, in volerſi profittare con quel d' altri; che però la qualità eccleſiaſtica reſta conſiderabile ſolamente per la giuriſdizione; cioè che l' eſazione dagli eccleſiaſtici non ſi poſſa fare per i magiſtrati ſecolari, li quali abbiano la cura prin-

cipale dell'opera, ma che debba seguire con l' autorità del proprio Superiore Ecclesiastico: E lo stesso cammina in quelle strade, le quali si facciano, o s' accomodino principalmente per la comodità de' poderi, e per lo trasporto de' frutti.

L' altra è la specie di quelle spese, le quali riguardino principalmente il ben pubblico di quel luogo, o di quel popolo, ancorchè ridondino ancora nell' utile privato: Come (per esempio) sono le muraglie, e le fortificazioni della Città, o altro luogo: I medici: I Chirurghi: I maestri di scuola: Gli orologi: I Predicatori: Gli acquedotti: Le strade, ed i ponti, e cose simili: Ed in questa specie (secondo l' opinione de' Canonisti, più communemente ricevuta appresso gli ecclesiastici) entra l' Immunità, o l' esenzione: Per quella ragione, che sebbene i Chierici, e le altre persone ecclesiastiche partecipano del comodo di queste spese, tuttavia essi sopportano gli altri pesi spirituali dell' orazioni, e de' divini officj, e degli altri esercizj spirituali appresso Dio per custodia, e per beneficio del medesimo popolo; sicchè un peso si ricompensa con l' altro, e ciascheduno sopporta i suoi; cioè gli ecclesiastici sopportano i pesi spirituali, ed i laici i temporali.

3

4

Sogliono però cadere le dispute, sopra l' applicazione di questa distinzione, o teorica; cioè quando le spese siano della prima, o della seconda specie: E sopra ciò non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze speciali del fatto: Cadendo particolarmente questo dubbio sopra quelle spese, le quali si facciano per l' annona: Ed in ciò pare che i scrittori s' intrichino molto con la solita varietà dell' opinioni; però ciò nasce dal solito errore connaturale de' moderni scrittori nel trattare le questioni, e le materie in astratto, con le sole generalità; mentre si deve camminare nelli casi particolari con le loro circostanze: Cioè che, se le spese riguardano alcune diligenze, le quali portino seco per conseguenza il beneficio della pubblica annona a comodo di tutti, o veramente riguardano la distribuzione del pane, che convenga fare in tempo di carestia a' poveri, per quell' obbligo che sovrasta alla Repubblica, o veramente al Principe come suo marito di sovvenire in tempo di penuria i poveri suoi figli, acciò non periscano: Ed in tal caso non entra l' obbligo della contribuzione degli ecclesiastici, per esser questo un peso della Repubblica, overo del Principato secolare: Ma se la spesa fosse per fare le provisioni opportune del grano, e dell' altre vittovaglie, per fuggire le suffocazioni, ed i monopolj de' mercanti, come per un' amministrazione economica a comodo de' particolari li quali comprino il grano: Ed ancora acciò il pane

5

pane si possa vendere a qualche minor prezzo di quello che importi la spesa del grano comprato Ed allora è di dovere, che se gli ecclesiastici vogliono il comodo di avere il pane, overo il grano a minor prezzo di quello, per il quale lo doverebbono per altro comprare, debbano in ciò contribuire; mentre altrimente farebbono un guadagno con quel d' altri.

Ed in somma (conforme anche si dice nel capitolo seguente) l' Immunità Ecclesiastica deve preservare le persone ecclesiastiche da quei pesi, che porta seco la podestà laicale, dalla quale essi sono esenti; sicchè siano preservati dal danno nella robba propria, e siano conservati in quello stato di libertà, che concede la natura, come se l' introduzione de' pesi laicali non vi fosse: Ma non già che debba l' Immunità servirgli per industria, e mercanzia per fare il guadagno col danno degli altri.

6

Bensì che anche nella seconda specie di pesi più comunitativi, ed universali, nella quale la regola assiste agli ecclesiastici, sopra la loro esenzione: Quella si limita, quando vi concorrono alcuni requisiti, li quali si desiderano da' Canonisti, e da' Morali, col senso de' quali si cammina nella Curia Romana, e per conseguenza si deve camminare in tutto il foro Ecclesiastico Cattolico: Cioè: Il consenso così del Papa, come dell' Ordinario, e del Clero: Non bastando questo solo; mentre li Chierici, e gli altri ecclesiastici, anche volendo, non si possono sottomettere alli pesi laicali, nella stessa maniera che non si possono sottomettere al foro.

7

8

L' altro requisito è quello della giustizia della tassa, o contribuzione, acciò gli ecclesiastici non siano aggravati più de' secolari, ma che sia con la giusta misura a proporzione del bisogno, sopra quella spesa, la quale riguarda l' utile, ed il comodo promiscuo, e non più; acciò con questo pretesto, e colore non si gravino gli ecclesiastici a contribuire in questi pesi, li quali siano meramente laicali: Come (per esempio) sono gli alloggi de' magistrati secolari, e de soldati, e cose simili, nelle quali non vi cade la ragione della promiscua utilità, e del comodo de' medesimi ecclesiastici.

Si desidera ancora il sussidio, cioè che il popolo secolare, o sia per la povertà, o per altri pesi, e gravezze, che sopporta, overo per le calamità patite, sia impotente a supplire al bisogno: E finalmente, che l' esazione delle tasse, e contribuzione degli ecclesiastici si faccia con l' autorità del proprio Superiore Ecclesiastico, e non con quella de' magistrati secolari.

Li requisiti però maggiori, e li più sostanziali sono il quarto ed il quinto; cioè che la tassa sia con giusta proporzione: E che non bastino le forze de' secolari, e particolarmente quest' ul

timo per la difficoltà di verificarlo, quando non si cammini di 9 concerto con la dovuta carità e ricognizione della verità, la quale deve concorrere in ogni cristiano, e maggiormente negli ecclesiastici, a non metter in controversia per proprio interesse quella verità, la quale ad essi più che alli secolari suol'essere molto ben nota; mentre in occasione delle confessioni, e della cura dell'anime sanno meglio degli altri i bisogni, e la povertà del popolo.

Attesocchè il consenso Appostòlico, col presupposto degli altri requisiti, non si suol negare, essendo (conforme s'è detto dell'Immunità locale) la Sede Appostolica, e la Curia benissimo 10 intenzionata, e molto amica dell'equo, e del giusto, acciò l'Immunità non sia fomento delle fraudi, e dell'ingiustizia: E gli altri due consensi dell'Ordinario e del Clero si possono, e si sogliono supplire dalla stessa Sede Appostolica, per l'organo della suddetta Sac. Congreg. dell'Immunità, o per quella de'Vescovi, o pure per qualche suo Delegato, per li termini generali giuridici; cioè che da un consenso ingiustamente denegato si può avere il ricorso al Superiore, il quale lo può, e lo deve supplire.

Queste generalità giovano ad illuminare l'intelletto per regolar bene l'arbitrio circa l'applicazione della teorica alla pratica: 11 Ma però (secondo la general natura di tutte le materie pratiche, e forensi) si stima chiaro errore il volere con esse generalmente, ed in astratto regolare ogni caso; senza ben riflettere alle particolari circostanze di ciascuno, attese la qualità, ed usanza de'paesi, e le contingenze de'tempi, a dell'occasioni: Che però questa deve dirsi più tosto una questione di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso; mentre in un luogo, overo in un tempo converrà giudicare diversamente sopra le medesime spese, e contribuzioni, di quello che si faccia in un'altro luogo, overo in un'altro tempo: E quindi segue, che il principale, anzi l'unico requisito, il quale si stima il regolatore della materia, sia quello della giustizia, e della carità, con la dovuta epicheja, e discrezione, secondo le circostanze de'casi.

Per regolare questa giustizia, ò equità, si deve riflettere alla proposizione, la quale di sopra ed altrove più volte si è accennata; cioè che l'Immunità Ecclesiastica (la quale si deve esattamen- 12 te osservare, e mantenere; onde sarà sempre male il violarla) deve solamente preservare gli ecclesiastici dal danno, che portano seco li pesi laicali, diminuendo il proprio, overo cagionando altri incommodi, ed interessi: Ma (all'incontro) non deve servire per guadagno, nè per industria nell'arricchire quelli, ed impinguare il

il patrimonio proprio col danno del popolo ſecolare: Ed in ſomma, fingendo come ſe foſsimo in quei primi tempi, ne i quali ſi godeva la piena libertà del ſuo, perchè non vi era l' introduzione de' peſi, ſicchè l' Immunità conſervi le perſone eccleſiaſtiche in quello ſtato, e le preſervi da quei danni, che ſeco porta queſta introduzione, ma non già che gli cagioni il lucro di quel d' altri, nè che gli dia l' occaſione della fraude.

A ſomiglianza di quello, che i Giuriſti dicono delli favori, e de' privilegi conceduti dalle leggi comuni, o municipali alle Chieſe, alli pupilli, alli minori, alle donne, ed all' altre perſone miſerabili; cioè che ſi devono intendere non ſiano ingannate nè danneggiate nella robba propria, ma non che il privilegio debba loro ſervire per ingannare, e fraudare, o per arrichirſi con quel d' altri: E queſta conſiderazione pare la regolatrice di tutta la materia.

Che però, a ſomiglianza di quello ſi è detto di ſopra, nelle ſpeſe per l'annona: Se (per eſempio) ſi tratterà di una ſpeſa comunitativa fatta per gli acquedotti, all'effetto d'un maggior ornamento della Città, ed anche di qualche maggior comodità de' cittadini, camminerà bene, che non verificandoſi li ſuddetti requiſiti, gli Eccleſiaſtici non dovranno contribuire: Ma ſe per cariſtia d'acqua nel paeſe, anche alle Chieſe, ed alle perſone eccleſiaſtiche conveniſſe per l' uſo corrente di caſa, overo per le vendemie, o per altre opportunità de' loro poderi, fare ogni anno qualche ſpeſa per la conduttura dell' acqua, a ſomiglianza dell' altre ſpeſe, le quali biſogna fare per gli uſi domeſtici, overo per la coltura de' poderi, e per la percezione de' frutti: Ed il pubblico, per ſollievo del popolo, e con queſte ſpeſe fabbricaſſe o riſarciſſe gli acquedotti, ſicchè la taſſa, o la contribuzione allegeriſſe il peſo, e foſſe molto minore di quella ſpeſa, che per altro biſognerebbe fare: O pure che la comodità dell' acqua cagionaſſe maggior utile, e fertilità ne' poderi, con coſe ſimili: In tal caſo parerebbe ſpecie d'una iniquità il pretenderne l'eſenzione; mentre non ſi tratterebbe di preſervarſi dal danno nella robba propria, ma di voler fare il guadagno con quel d'altri; onde le ſpeſe principalmente riguardino il comodo, e l'utile privato.

13

E con la ſteſſa regola, e proporzione pare che vadano regolate l' altre ſpeſe delle muraglie, o fortificazioni, overo de' medici, e de' chirurghi, e ſimili: Ed in ſomma, che vi entrino i termini della giuſtizia commutativa, contro la quale mai è ſtata intenzione de' Canoni, de' Concili, e della Sede Appoſtolica di concedere privilegio alcuno.

Particolarmente che per quello riguarda le ſpeſe delle

fortificazioni, o de' presidj per guardarsi dall'incursione degl'infedeli, o degli eretici (conforme in occasione di casi seguiti più pienamente si discorre nel Teatro) pare sia peso più proprio degli ecclesiastici, che de' laici; e che da essi vi si debba maggiormente contribuire: Attesocchè l' incursioni, overo l' usurpazioni degl' infedeli, o degli eretici, principalmente, e maggiormente, ridondando in danno delle Chiese, e degli ecclesiastici, a' quali gl' inimici della Religione tolgono la vita e la robba, il che non fanno con i secolari, quando non siano semplici incursioni piratiche, ma mutazioni di dominio; mentre alli secolari queste mutazioni portano bene un pregiudizio grande per lo pericolo spirituale dell' apostasia dalla religione, però nell'altre cose restano nell' essere loro: Ma alle Chiese, ed agli ecclesiastici portano più frequentemente la rovina totale; sicchè sempre suol essere maggiore il danno, ed il pregiudizio degli ecclesiastici che de' laici: E per conseguenza più deve spettare ad essi il contribuire a questa specie di spese. 14

Restando però sempre fermo il punto più volte di sopra accennato, anche in occasione dell'Immunità locale: Cioè che non perciò si possa, nè si debba render lecito alli magistrati secolari di farsi di ciò giudici, e di esiggere queste tasse, e contribuzioni, ancorchè per altro dovute, con l'autorità propria, ma che si debba fare con quella del Giudice Ecclesiastico: E quando questa si neghi, si debba ricorrere alli Superiori anche Ecclesiastici: Dicendosi il tutto in forma discorsiva, e lasciando sempre l'intero suo luogo alla verità. A 15

A *Di tutto ciò nelli discorsi si sono accennati nel capitolo antecedente.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Del modo di praticare la franchigia delle gabelle ſopra i vittuali, e ſopra l'altre coſe uſuali.

SOMMARIO.

CAP. VII.

N tre maniere ſi ſogliono eſiggere le gabelle ſopra i frutti vittuali, e le altre coſe concernenti l'uſo umano, ſopra la franchigia delle quali tra gli eccleſiaſtici e ſecolari cadono più frequentemente le diſpute: Primieramente, cioè con una gabella chiara, ed eſplicita; come (per eſempio) che pèr l' introduzione del grano, o del vino, e degli altri frutti, li quali ſi raccogliono ne' proprj pòderi, ſi paghi una certa ſomma per ogni peſo, e per ogni miſura, o per ogni numero, ſenza diſtinguere, ſe quel frutto abbia da ſervire, e conſumarſi per uſo proprio, overo per venderſi: L'altra ſpecie meno eſpreſſa, la quale ha più dell'implicito, è quella, la quale ſi paga in occaſione dell'uſo de' vittuali, e dell'altre robbe: Come (per eſempio) è quella del pane, la quale volgarmente in Italia, per l'uſo più frequente, ſi dice della farina, overo del macinato; cioè che per macinare il grano, o altre vittovaglie proporzionate all'uſo del pane, ſi paghi nel molino, o in altro luogo la gabella per ogni tumulo, o per ogni moggio, o rubbio, o pure al forno per ogni libra, o per ogni rotolo, o altro peſo

del pane: Overo ſopra il vino, il quale ſi venda a minuto, e come volgarmente ſi dice *a foglietta*, overo *a carafa*, in una certa ſomma per ogni foglietta, overo per ogni barile: O pure che per la carne, o per il peſce ſi paghi la gabella in una certa ſomma per ogni libra, o altro peſo: O veramente che per un certo ſcandaglio generale ſi paghi per ogni animale, che ſi deve macellare: E così nell'oglio, nelli frutti, nelli latticinj, e nell'altre coſe uſuali ſpettanti al vitto, overo al veſtito, ed a ciò, che ſpetta all'uſo umano.

La terza ſpecie poi più occulta, e più implicita è quella, la quale naſce dalla ragione privativa: Come (per eſempio) inſegna la pratica più frequente nel ſale, il quale è così neceſſario all'uſo umano, conforme più diſtintamente ſi è diſcorſo nel libro ſecondo de' Regali; Cioè che valendo la materia del ſale nel ſuo prezzo naturale ed intrinſeco (per eſempio) uno ſcudo il ſacco, il Principe, il quale ne abbia la ragione privativa, con la penale proibizione di poterſi per altri vendere, o introdurre, o reſpettivamente comprare (eſſendo per ordinario ſua ragion regale, per quello che ſi è diſcorſo nel libro ſecondo de' Regali) lo venda a tre ſcudi: Atteſocchè que' due ſcudi di più ſi dicono un prezzo eſtrinſeco, ed accidentale cagionato dalla ſuddetta ragione privativa, e proibitiva: E queſto prezzo accidentale, in ſoſtanza, vuol dire una gabella perſonale, la quale ſi eſigge dalli ſudditi, così implicitamente, e più comodamente, con l'occaſione dell'uſo di tal vittuale: Il che parimente cammina in quella ragione proibitiva, la quale ſia nel forno per il pane, o nel macello per la carne, e nell'altre officine, le quali volgarmente diciamo pizzicarie, o botteghe per gli altri vittuali, li quali perciò ſi vendono a maggior prezzo di quel che ſi troverebbono a comprare altrove, quando vi foſſe la libertà, con coſe ſimili; conforme ſi è diſcorſo nella ſuddetta ſua materia de' Regali nel libro ſecondo.

Potendoſi ancora dire, che ſia gabella quel maggior prezzo eſtrinſeco, il quale ſuperi il valore della materia della moneta, 2 la quale ſi ſtampi, e ſi ſpenda dal Principe in maggior valore eſtrinſeco ed accidentale, datogli dalla ſua autorità obbligativa de' ſudditi, con caſi ſimili, alli quali ſi adatti la medeſima ragione.

In tutte queſte ſpecie, la regola aſſiſte all'Immunità delle Chieſe, e de' Chierici, e dell'altre perſone eccleſiaſtiche; cioè che non ſiano tenute, quando comprano le ſuddette robbe, o pure che 3 ſe ne vagliano negli uſi proprj, come ſopra, a pagamento alcuno eſplicito di gabella, o veramente a quell'implicito, il quale conſiſte nel prezzo eſtrinſeco, ed alterato come ſopra.

Che

Che però, ſe (per eſempio) il pane, o altro vittuale ſi venderà un giulio il peſo, ma il ſuo prezzo intrinſeco, e naturale foſſe di mezzo giulio, ſicchè l'altro mezzo naſceſſe dalla gabella, overo dalla ragione privativa, in tal caſo la perſona eccleſiaſtica lo dovrà comprare per mezzo giulio ſolamente: Ogni volta che l' Indulto Appoſtolico eſplicito, ò veramente quell'implicito, il quale ſi può allegare per un'antica conſuetudine immemorabile, o centenaria ſenza vizio, non ne induceſſe la limitazione: Come pare, che per una certa conſuetudine quaſi univerſale ſegua nel ſale; cioè che eſſendo una Regalia antica, e connaturale del Principe Sovrano (Conforme ſi accenna nel ſudetto libro ſecondo de' Regali, trattando delle Saline, e delle Salare) ſi compra da tutti al medeſimo prezzo, e ſenza queſta deduzione.

Quando poi l' Eccleſiaſtico vorrà ridurre a farina il ſuo grano per farne il pane ad uſo della propria perſona, e famiglia, in tal caſo ſarà parimente eſente da quel che ſi paghi di gabella per la molitura nel molino, o veramente per la cottura nel forno, o in altra maniera: E lo ſteſſo a proporzione cammina in tutte l'altre coſe gabellabili, come ſopra.

Ma perchè in ciò ſi poſſono commettere delle fraudi; cioè che la perſona eccleſiaſtica faccia macinare maggior quantità di pane, o pure che compri maggior quantità di carne, o di peſce, o di altre coſe, di quel che porti il proprio biſogno, per compiacere alli parenti, overo agli amici, o pure per farvi induſtria, rivendendo quelle robbe, da lui comprate a minor prezzo, a quel maggiore, il quale venga cagionato dalla gabella: Però ad effetto d' ovviare a queſte fraudi, le quali ſogliono eſſere frequenti in alcuni luoghi, e particolarmente nelle Città grandi, overo ne' luoghi mercantili, e di molto trafico, dove ſia più facile il modo, overo l'occaſione di commettere delle fraudi, e ſia più difficile a ſcoprirle, ſi è introdotta una certa conſuetudine approvata da i Canoniſti, e da Morali, la quale ſi dovrebbe forſe introdurre da per tutto: Cioè che indifferentemente, anche dagli eccleſiaſtici ſi paghino le gabelle, overo ſi comprino le robbe ingabellate al prezzo comune, e corrente, ancorchè alterato per ragione della gabella, come ſopra nella maniera che fanno i ſecolari, e che doppo in fine d'ogni meſe, overo d'ogni anno ſe gli rifaccia in denaro quel che può importare la loro franchigia.

Ma negli altri luoghi, e particolarmente nelli piccoli, nelli quali per l' uſo più comune ciaſcuno faccia il pane in caſa: An-4 corchè per diſpoſizione di ragione ſi dovrebbe dare a ciaſcuno tanto di franchigia, quanto importa il ſuo uſo, o biſogno; ſic-

ſicchè (per eſempio) ad un Chierico il quale ſia ſolo, e non abbia famiglia, ſi dovrebbe dare quanto importa il vitto veriſimile della ſua perſona: E a coloro, li quali abbiano famiglia numeroſa, la quale viva a ſuo coſto, ſi debba la franchigia molto maggiore, a proporzione della famiglia, con una taſſa veriſimile per ogni teſta, overo per ogni perſona: Nondimeno (per quel che inſegna la pratica più frequente della noſtra Italia, anche varia, ſecondo le diverſe uſanze de' paeſi) vi è ſtabilita una certa taſſa uniforme, e generale, conforme i gradi, overo gli ordini.

Cioè che (per eſempio) alle perſone coſtituite in Dignità Eccleſiaſtica ſi dia una franchigia maggiore, perchè ſi preſuppone, che vivano con maggior famiglia; e così gradatamente in coloro li quali ſiano in ſacri, e coloro li quali ſiano in minori.

E ſebbene il caſo ſuol portare, che una perſona, per tenere poca famiglia, abbia la franchigia in quantità eccedente il ſuo uſo, e biſogno, ſicchè venderà ad un'altro non franco quella franchigia, che gli avanza, onde vi ſarà una ſpecie d'induſtria: E che un'altra, la quale avrà famiglia di vantaggio, ſia coſtretta a comprare la robba ingabellata nella quantità che gli biſogna: Nondimeno, ciò viene ſtimato giuſto, overo tolerabile per una certa compenſazione di quel più che ſi dia a colui, il quale abbia minor famiglia, con quel di meno ſi dia a chi ne abbia maggiore: E ciò per togliere le confuſioni, e le continue liti ſopra la verificazione; ſe; e quale ſi dica la famiglia propria, e quale nò; e quando ſi tengano, o non ſi tengano ſervitori, ſicchè ciò non ridonda in utile del gabelliere, ma delllo ſteſs' ordine eccleſiaſtico trà eſſi, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, al quale in occorrenza ſi dovrà ricorrere, non eſſendo materia capace d' una regola certa e generale, applicabile da per tutto, dipendendo dalle diverſe uſanze, e ſtili de' paeſi.

Ma ſe portaſſe il caſo, che qualche Chierico, o altra perſona eccleſiaſtica per qualche tempo ſi aſſentaſſe dalla ſua patria, overo dal ſuo domicilio, anche per cauſa giuſta di ſtudj, o altra ſimile: In tal caſo ſuol cadere il dubbio, ſe tuttavia queſta franchigia gli ſia dovuta, ad effetto di venderla ad altri, e cavarne l'emolumento: Ed altre volte la Sacra Congregazzione dell'Immunità fu di ſenſo affermativo, per qualche equivoco preſo ſopra l'intelligenza della natura di queſta gabella, o franchigia reſpettivamente: Ma eſſendoſi poi chiarito queſt'equivoco, ſta fermato il contrario.

6 E ciò con molta ragione, mentre queſta franchigia altro non importa, che una rimozione d' oſtacolo, overo d'impedimento-

ro, acciò il Chierico, o altra persona ecclesiastica possa godere della libertà naturale, ed avere l'uso di quei vittuali col solo prezzo intrinseco, e naturale, come se la gabella non vi fosse: E per conseguenza la franchigia spetta col presupposto, che la persona franca dimori in quel luogo, e che ivi abbia l'uso di quelle robbe gabellabili; onde quando sia assente, e che viva altrove, non è verificabile questa specie di franchigia.

E sebbene sta ricevuto, che questa franchigia si possa concedere, o vendere ad altri non immuni: Nondimeno ciò cammina per rispetto che il Chierico esente, privandosi in tal maniera della sua franchigia, sarà costretto in quel medesimo luogo comprare il pane, e gli altri vittuali ingabellati, sicchè al Gabelliere non si pregiudica, mentre quell'uso di franchigia, che gode il suo suddito non franco, si compensa con la gabella che paga il franco: Cadendo la questione in quel che si venda, o si concede oltre l'uso proprio, per non entrarvi la suddetta ragione della compensazione: Ma però vi entra l'altra compensazione accennata di sopra di quella gabella, che quando vi sia la suddetta tassa uniforme e generale, sono costretti pagare quegli ecclesiastici, li quali abbiano maggior famiglia.

7

Bensì che, se il Chierico assente dalla patria, overo dal domicilio, avesse ivi il peso di mantenere a suo conto per necessità qualche persona: Come (per esempio) una madre povera, overo un altra persona, in tal caso dovrà per questa persona godere la franchigia; mentre altrimente sarebbe soggetto alla gabella laicale.

8

Suole ancora cadere il dubbio sopra quella gabella implicita, la quale si è accennata nel libro secondo de' Regali, e nel libro quarto delle Servitù; cioè in quel pagamento, che alli medesimi cittadini convenga fare alla propria Comunità per il pascolo de' loro animali nel proprio territorio, nel quale avessero la facoltà di pascere, ristretta, o proibita di consenso del popolo secolare, facendo (come volgarmente si dice) delle bandite, o delle difese, acciò il prezzo di quell' erba si possa impiegare nelli pesi pubblici, e comunitativi, che volgarmente si suol dire la fida; mentre in tal maniera si dice d'imporre una specie di colletta, o di gabella insensibile sopra gli animali, privando i cittadini di quella facoltà di pascere, che per altro vi aveano: E per conseguenza sogliono gli ecclesiastici pretendere di non dover' esser soggetti a questa restrizione, così per trattarsi d'una gabella secolare implicita (Ogni volta che ciò non si facesse per quelle spese promiscue, alle quali fossero obbligati contribuire ancora gli ecclesiastici, per quel che si è discorso nel capitolo antecedente) Come

9

ancora

ancora per la ragione, che la Comunità del popolo secolare non ha giurisdizione alcuna con essi; che però non li può privare di quella facoltà, che per altro gli spettarebbe.

Ma conforme ancora sopra questo punto si è accennato qualche cosa ne' luoghi di sopra allegati de' Regali, e delle Servitù (col solito stile però solamente discorsivo, senza fermare cos' alcuna) pare che questo punto vada deciso con la distinzione; cioè che: O si tratta di fare queste restrizioni e bandite, anche per i terreni, e poderi proprj, proibendo al padrone che non possa pascere l' erbe, le quali nascono nel suo fondo: Ed allora senza dubbio ciò non si possa fare nelli terreni, e ne' poderi degli ecclesiastici, li quali (secondo li termini della ragione comune) fossero padroni di quell' erba a loro disposizione, sicchè ne potessero proibire l' uso, ed il pascolo agli altri, ancorchè fossero cittadini; mentre in tal maniera sarebbe privare il padrone della robba sua, ed impedirgli, che non possa pigliare i frutti del suo podere, o veramente necessitarlo con quelli a pagare i pesi pubblici; il che da' secolari non si può fare con gli ecclesiastici non soggetti alla loro podestà.

O veramente si tratta di restringere quella facoltà, la quale da' Giuristi si dice civica, di poter pascere per una certa consuetudine nelle foreste, e nelli comunali del territorio della propria patria, anche nelli terreni, e nelle tenute, o poderi de' particolari, li quali non siano recinti da sepi, o da muri, o da altre restrizioni, secondo le diverse usanze de' paesi; in maniera che il dominio privato de' terreni ferisca solamente la facoltà della coltura, ed il comodo de i frutti industriali, sicchè il frutto naturale dell'erbe, e de' paschi sia comune de' cittadini nell' uso, ma nel dominio sia del comune: Ed in tal caso non pare, che vi entrino li termini dell'Immunità Ecclesiastica; mentre la qualità clericale, overo ecclesiastica per se stessa non concede tal facoltà; onde li Chierici, overo le Chiese de gli altri paesi non potranno pascere in quel territorio con li loro animali: E per conseguenza gli ecclesiastici del luogo avranno questa facoltà, come cittadini, e come membri di quella Comunità, la quale gli conceda quell' uso, che per altro in termini di ragione non gli spetta: E quest' uso ne' tempi antichi avrà probabilmente avuto l'introduzione per ricompensa dei pesi, che li cittadini portano.

Quindi però nasce il dilemma, che: O vogliono gli ecclesiastici dirsi figli di questa madre, e membri di questo corpo, o nò: Se non vogliono dirsi tali, non possono pretendere di partecipare di quei beneficj, che ella concede: E se vogliono, è di dovere che li membri ubbidiscano al corpo, e li figli alla madre, non essendo giusto

giusto che si voglia stare al comodo, e non si debba stare all' incomodo: Che però, secondo la distinzione tante volte ripetita (sempre però opportunamente, come regolatrice di questa materia) altro è il trattare di preservare gli ecclesiastici dal danno nelle robbe proprie, sicchè non se gli tolga, nè se gli diminuisca quel che per altro sia loro: Ed altro è l'impedirgli, che non ottengano l'utile, ed il comodo della robba d'altri: Restando tuttavia gli ecclesiastici privilegiati in non essere soggetti alle pene imposte per causa de' danni datti dalli magistrati secolari: Ciò che sia de' loro servitori, e custodi laici, ma non circa la stima del danno, ed il prezzo del pasco, ed anche circa il non poter pascere prima de' tempi soliti, e stabiliti, purchè per questo pagamento non si usi con essi l'autorità laicale, se pure la consuetudine non permettesse l'arresto degli animali, o pure la facoltà di scacciarli in ragione privata più tosto che giurisdizionale, conforme si discorre nel Teatro. A

A
Nel discor. 66. della Giurisd. nel lib. 3.

Le maggiori questioni, e difficoltà però, che sogliono cadere in questa specie di gabelle sopra i vittuali, e le altre cose concernenti
10 il vitto, ed il commercio umano, feriscono il caso della vendita di questi vittuali ed altri beni, che dagli ecclesiastici si faccia a' secolari; cioè se possano venderle franche, e non stare soggetti a quelle gabelle, le quali per tal'uso, e contrattazione per altro si devono pagare: Come (per esempio) essendovi la gabella del vino, il quale si venda all'ingrosso, o a minuto, se siano tenuti gli ecclesiastici a pagarla per quel vino proprio, che vendano, o che facciano vendere: Overo a pagare la gabella del macinato, o della farina, per quel grano proprio, che facciano spinare per venderlo in pane, con casi simili: Ma cadendo questa ispezione generalmente sotto il capitolo seguente, nel quale si tratta della materia; se; e quando gli ecclesiastici possano comunicare il loro privilegio agli affittuarj, overo alli compratori, però ivi se ne discorre ad effetto di sfuggire quanto sia possibile la repetizione delle medesime cose. B

B
Negli stessi disc. accennati di sopra nel cap. 5. e di quel che si dice de' Paschi nel detto disc. 66. nel lib. 3. della Girisd. nel lib. 4. delle Servitù nel disc. 35. con molti segg. nel lib. de' Regali nelli disc. 94. e seguenti.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Se la Franchigia degli Ecclesiastici si comunichi alli servitori, coloni, ed agli altri ministri secolari, ed anche alli compratori delle loro robbe.

SOMMARIO.

1 *Della varietà dell'oppinioni; e del difetto de' scrittori.*
2 *Che strada si debba tenere.*
3 *Che non vi si possa dare una regola certa.*
4 *Che cosa sia Immunità Ecclesiastica; e quale sia il suo effetto; e quando a quella si pregiudichi.*
5 *Dell' Immunità delli serventi, ed operarj.*

CAP. VIII.

1 SOpra questo punto si scorgono le maggiori questioni, e varietà dell'opinioni tra li Canonisti, ed i Morali difensori dell' Immunità Ecclesiastica da una parte, e li Civilisti, o veramente i parteggiani della podestà secolare dall'altra, scorgendovisi quegli estremi viziosi, li quali si sono accennati di sopra nel principio, ed ancora nel libro terzo della Giurisdizione: Cioè che per alcuni non si scriva con i sentimenti della giustizia, e della verità desiderate da'sacri Canoni, e dalla Sede Appostolica, ma nella maniera fazionaria, sostenendo ciascuno la sua parte con sottigliezze, e Dio voglia ciò principalmente da molti non si faccia per proprio interesse, o per ambizione di acquistare in tal maniera merito appresso i suoi Superiori, all'effetto di ottenere delle dignità, e delle cariche, dandosi così per l'una e per l'altra parte negli estremi viziosi, con i quali frequentemente si pregiudica più tosto notabilmente a quella parte, la quale affettatamente, e con indiscretezza si pretende sostenere: Che però questa sorte di scrittori affettati, 2 come più tosto pregiudiziali a quella parte, per la quale scrivono, si deve stimare più degna di taccia che di lode: Attesocchè si deve tenere la via di mezzo; dell'equo e ragionevole, col solo fine della giustizia, e della verità, e con osservare l'oracolo divino di dare a Dio quel che sia di Dio, ed a Cesare

quel

quel che sia di Cesare, in fatti, e non in parole: Mentre questa proposizione alla giornata corre molto frequente per la bocca delli seguaci dell'una e dell'altra podestà; ma il punto consiste nella sua buona pratica ed applicazione.

Stante dunque questa scissura d'opinioni, ed anche una gran moltiplicità di distinzioni, che sopra ciò si sogliono dare; ne segue che non sia facilmente praticabile il potervi dare una regola certa, e generale adattabile a tutti i casi e paesi, ed esplicabile in quest' Opera per la capacità de' non professori: Che però bisogna rimetterne il lettore alli Professori, ed a quel che se ne va discorrendo nel Teatro, in occasione de' casi seguiti: Maggiormente che (secondo le proteste più volte fatte) Io non intendo di fare il parteggiano, nè acquistare merito alcuno, ma di lasciare l'intiero suo luogo alla verità.

3

Si crede nondimeno, che la vera regola, o la scorta generale di questa materia, e con la quale si debbano decidere tutti li casi, e le questioni, le quali occorrono, sia la medesima proposizione più volte accennata; Cioè che l'Immunità Ecclesiastica altro non sia, che una conservazione delle persone ecclesiastiche nell'antica, e naturale libertà, di godere tutto quello, che le loro robbe producano, e di ottenerne l'intiero prezzo intrinseco, e naturale, senza che per le gabelle, o per altre gravezze secolari se ne patisca danno, o diminuzione alcuna, overo che se ne cagioni qualche spesa, o impedimento: Ma non già che gli abbia da servire per mercanzia, o per guadagno con quel d'altri.

4

Che però, se (per esempio) un podere (secondo il suo stato naturale, e secondo l'uso del paese, e la contingenza de' tempi, quando non vi fossero le gabelle, o altri pesi) dedotte le spese, fruttasse cento scudi, e per tanta somma si trovasse ad affittare, e la gabella, o altra gravezza, la quale s'imponesse al laico conduttore, o affittuario, diminuisse questa somma, sicchè l'Ecclesiastico per tal rispetto sentisse il danno, e patisse la diminuzione di quell'utile, che per altro dovrebbe avere, se la gabella non vi fosse, onde non ottenesse li suoi cento: In tal caso entrerà l' Immunità anche a beneficio del laico conduttore, mentre in effetto verrebbe a pagarla l'Ecclesiastico locatore.

E lo stesso cammina nella vendita; cioè che se il prezzo intrinseco, e naturale, il quale comunemente corresse nel paese, fosse (per esempio) d'uno scudo per ogni moggio di grano, overo per ogni barile di vino, e che per la gabella, la quale se ne dovesse pagare dal laico compratore, questo prezzo ricevesse la diminuzione, sicchè in cambio d'aversene lo scudo, se ne avessero solamente otto, o nove giulj; in tal caso entrerà parimente l'Immu-

nità comunicabile al laico compratore, come sopra.

Ma se essendo il prezzo comune intrinseco, e naturale d'uno scudo, questo si ottenesse intieramente dal venditore, e la gabella fosse causa dell'aumento di un'altro prezzo, il quale si dice, estrinseco, ed accidentale, il quale in fatti si pagasse dal loro compratore; cioè che la robba in cambio di vendersi uno scudo, si vendesse quindeci giulj: In tal caso non pare in alcuna maniera ragionevole, nè giusto, che quelli cinque giulj di vantaggio, i quali nascono dal prezzo accidentale alterato della gabella, la quale si paga dal laico compratore, debbano andare a comodo e beneficio dell'ecclesiastico venditore: Attesocchè in questo modo, non sarebbe preservato dal danno nella robba propria, ma un voler fare guadagno, ed arricchirsi con quel d'altri; il che importa una specie di furto; mentre quel maggior prezzo, il quale dalli laici compratori si paga per causa della gabella ad effetto d'adempire quei pesi, che per altro bisognerebbe che si adempissero per via di collette, o di altre contribuzioni e gravezze, entrarebbe nella borsa di quegli ecclesiastici, li quali con l'occasione di vendere, o di far vendere i loro vittuali l'esigono, per lo che bisogna moltiplicare i pesi delli poveri laici; cosa troppo contraria alla giustizia, ed all'equità, e per conseguenza contraria all'intenzione de' Canoni, e de' Concilj, e della Chiesa, la quale è la madre, e la cultrice dell'equità, ed anche del Papa, e della S. Congregazione.

Che però l'autorità de' Canonisti, e de' Teologi antichi, e gravi, li quali fermano che non possano i Chierici esser' impediti per i laici di vendere il loro vino a minuto, overo di spianare il loro grano, e ridurlo in pane per la più facile, e comoda vendita, cammina bene, ed è giusta, e ben fondata, all'effetto che non se gli dia l'Impedimento nella sostanza della vendita in generale, o veramente che non ne segua la diminuzione del prezzo intrinseco e naturale, e non per questo il di più del prezzo estrinseco ed accidentale, il quale cresce per causa della gabella, dovrà andare a loro comodo, non essendovi ragione che ciò possa persuadere.

Il medesimo ha luogo rispetto delli coloni, o affittuarj: Cioè che le gravezze, le quali si mettano alli coloni, overo agli affittuarj, non riescano indirettamente in danno degli ecclesiastici padroni de' poderi; sicchè non se gli dimuisca la sua porzione dominicale intiera, come se non vi fossero le gabelle nel Mondo; onde il colono, ed ancora gli altri del popolo sieno gravati solamente in quei frutti, che gli spettano per la sua porzione colonica, come nella robba sua, e da essi acquistata con la sua in-

dustria

dustria come si gravano tutti gli altri : In tal caso non si fa pregiudizio alcuno all'Immunità ; mentre il peso si paga per la sua porzione colonica, come robba propria di quel colono secolare, acquistata con la sua fatica, ed industria , onde il pregiudizio sarebbe quando il peso fosse maggiore per rispetto che fosse colono della Chiesa, o del Chierico, cioè che li coloni delle Chiese , e delle persone ecclesiastiche si gravassero più di quello che si gravano comunemente i coloni degli altri secolari ; mentre ciò non si puo fare, perchè sarebbe indirettamente violare l'Immunità.

Ed a rispetto delli serventi, e degli operarj ad anno, o a mese, o a giorno nella coltura de' poderi: Quando a questi si paghi la solita ed ordinaria mercede, nella somma tassata dalla consuetudine del luogo, e nella maniera che comunemente la pagano gli altri , li quali abbiano i poderi della stessa qualità nella stessa contrata: In tal caso niente pregiudica all'Immunità , che quei lavoratori, o serventi, li quali ad uso del popolo secolare vivono nelle proprie case, siano più, o meno collettati, o gravati, purchè il gravame sia eguale a quello degli altri, sicchè non si renda maggiore per il rispetto di servire, e di lavorare nelli beni degli ecclesiastici, come sopra: O veramente che ricevendo (secondo l'usanza) la sua mercede in denaro, siano costretti a comprare il pane e gli altri vittuali ingabellati: Ma non già che vi si possa fare la mercanzia con il guadagno estrinseco ed accidentale cagionato dalle gabelle, o altre gravezze; Cioè che se la solita mercede (per esempio) sia di due giulj il giorno, in tal maniera vengano a pagarla uno, o poco più, per rispetto che si scomputi , o che metta a parte di prezzo, e di mercede la franchigia che se gli comunica: O pure che essendo il solito (secondo la presunzione legale, e la consuetudine comune) che il padrone abbia per la sua porzione domenicale la sola metà de' frutti, e che l'altra metà vada a beneficio del colóno ; per questa comunicazione di franchigia alla porzione colonica , il colono si contenterà solamente della terza parte, e ne avrà le due terze il padrone : O pure che essendo solito di sua natura quel podere per i frutti , che produce affittarsi cento scudi, per tal rispetto s'affitterà cento vinti, più, o meno; mentre in tal maniera in sostanza l'Immunità Ecclesiastica non cagionerà l'effetto suo solito e naturale di preservare dal danno, e dalla diminuzione della robba propria , ma di fare il guadagno con quel di altri, e di mettersi in borsa gli emolumenti delle gabelle pubbliche.

Con questa distinzione dunque con la sua congrua applicazione, pare che vada decisa la questione, e che in questo modo si possano conciliare tutte le opinioni contrarie : Che però se per l'uso comune del paese il padrone del podere dia il vitto a sue

spese agli operarj; sicchè la gravezza delle spese maggiori, la qual nasce dalle gabelle, vada a danno del padrone, e non degli operarj, a' quali niente spetti, o importa che il prezzo de' vittuali sia caro, o vile; in tal caso dovrà entrare l'Immunità a favore dell'ecclesiastico per li poderi della Chiesa, ed anche per li patrimoniali posseduti senza fraude, ma non già in quelli d'altri che coltivi per industria, e mercanzia, o pure che in fraude con titoli simulati, o eccessivi cantino in faccia dell'ecclesiastico, ma che in fatti il comodo sia de' secolari; il tutto perciò dipende dalle circostanze del fatto da considerarsi con gli accennati riguardi, e che ne sia il decisore il Foro Ecclesiastico. A

A *Ne' medesimi luoghi accennati di sopra nel cap. 5.*

CA-

CAPITOLO NONO.

Delle persone, alle quali spetta quest' Immunità reale.

SOMMARIO.

1 *Nelle Chiese, e nelli Capitoli, o monasterj non cade dubbio.*
2 *Degli Ospedali, e delle Confraternità, ed altri luoghi pj.*
3 *Delli Chierici Secolari e Regolari in* sacris *inparticolare; se godano l' Immunità per le robbe indifferenti laicali.*
4 *Delli Chierici in minori.*
5 *Delli Chierici conjugati, e degli altri Chierici, a' quali non si concede l' Immunità.*
6 *Delli Chierici Greci, overo Orientali.*
7 *Delli Chierici in minori, li quali non servono in* divinis.
8 *Della consuetudine.*
9 *Per privilegio del Papa li Chierici possono essere soggetti alli pesi laicali.*
10 *Delli Novizj delle Religioni, degli Oblati, e di alcuni Cavalieri.*
11 *D' alcun' altre esenzioni ed Immunità secolari.*

CAP. IX.

1 NElle Chiese, e nelli Corpi, li quali siano veramente ecclesiastici, come sono li Capitoli delle Cattedrali, e delle Collegiate, e li veri Monasterj de' Regolari dell' uno, e dell' altro sesso, ogni volta che non si tratti di mercanzia, e di negoziazione, non cade dubbio alcuno, che godano quest' Immunità reale.

Cade però il dubbio in quei Corpi, o Università, le quali siano pie, ma non vere ecclesiastiche: Come sono le pie Confraternità de' laici, gli Ospedali, i Monti di Pietà, que' Conservatorj di donne, delli quali si è discorso di sopra nel titolo de' Rego- 2 lari nel capitolo 52. Ed a rispetto di questi non si può dare una regola certa, e generale, avendovi gran parte la consuetudine.

Nelli Chierici in *sacris*, così Secolari, come Regolari, li quali vivono nel secolo ad uso di secolari, ancorchè siano veri Religiosi Professi, come (per esempio) sono li Cavalieri di Malta, parimente ha luogo l' Immunità fuori d' ogni dubbio, a rispetto delle robbe, le quali da essi si posseggano per causa della Chiesa, o 3 del Chiericato: Cade però il dubbio nelle robbe patrimoniali,

 o ve-

o veramente nelle acquistate con l'industria, o per altra occasione, che per quella della Chiesa, o del Chiericato, o della Religione.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni indifferentemente l'affermano: Altri indifferentemente lo negano: Ed altri distinguono tra quelle robbe, al titolo delle quali il Chierico si sia ordinato, e le altre indifferenti; cioè che in quelle solamente spetti l'Immunità, e non in queste: Altri vogliono, che si debba deferire alla consuetudine, e quando questa manchi, che la regola generale assista all'Immunità, essendochè il privilegio della persona si comunica alle robbe: E quest'ultima opinione pare la più probabile, e la più ricevuta, almeno nella nostra Italia: Non parlandosi degli altri paesi, perchè non se ne ha la pratica.

Maggior dubbio cade (a rispetto però de'beni patrimoniali, e non degli ecclesiastici) nelli Chierici Secolari di prima tonsura, 4 overo costituiti negli ordini minori solamente, se debbano godere questa esenzione, scorgendovisi qualche varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni generalmente l'affermano, quasi che non vi sia differenza alcuna tra quelli in *sacris*, e questi in minori, per esser tutti d'un'Ordine, overo d'una gerarchia, o d'una milizia; mentre in un'esercito, così sono soldati quelli, li quali siano capitani, ed officiali, o veramente quelli, li quali siano d'un'ordine più nobile, e qualificato, come sono quelli della semplice fanteria, bastando che siano ascritti al rollo, overo alla matricola militare: Altri indifferentemente lo negano, quasi che alli Chierici Minori non si adatti la ragione, la quale conviene a' Sacerdoti ed agli altri in *sacris*: Ed ancora per le molte fraudi che in tal maniera si vengono a commettere, scorgendosi gran differenza tra l'Immunità del foro e questa de'pesi pubblici: Ed altri distinguono tra coloro, li quali abbiano la prima tonsura solamente, e gli altri che abbiano gli Ordini Minori, per la ragione, che la tonsura non sia ordine.

La prima opinione però (secondo il senso comune de'Canonisti, e de'Teologi, col quale camina la Curia Romana, e per conseguenza deve caminare tutto il foro ecclesiastico) sta rice-5 vuta per regola da limitarsi in diversi casi: Primieramente; cioè nelli Chierici conjugati, alli quali si concede solamente l'esenzione da quella colletta meramente personale, la quale legalmente si dice la capitazione, e volgarmente si chiama la testa, ed ancora dalli servizj meramente personali, e sordidi, ma nel rimanente (a quest'effetto de'pesi) non differiscono dalli secolari, così se siano Chierici in minori del Rito Latino, come ancora

del Greco, li quali si dicono Orientali: Attesocchè la differenza di questi Riti si scorge solamente in coloro *in sarris*, li quali secon- do il Greco sono ancora conjugati, conforme in occasione di casi seguiti si discorre particolarmente nel Teatro.

6

La seconda limitazione nasce dal difetto delli requisiti del Concilio di Trento, cioè nell'andar'in abito, e tonsura, e di servire *in divinis* Essendo più probabile, che se questo difetto priva del privilegio del Foro, molto piu debba privare di questo delli pesi, e di tutti gl'altri effetti, per quello che si discorre nelle Annotazioni al Concilio in questo medesimo libro.

7

La terza limitazione è quella, la quale nasce dalla consuetudine; mentre questa nelli Chierici in minori, per la suddetta varietà dell'opinioni, e per qualche diversità di ragione, è meno esorbitante; che però non desidera le prove, ed i requisiti così rigorosi, come nel caso delle Chiese, e de'corpi ecclesiastici, e de' Chierici *in sacris*.

8

La quarta limitazione finalmente è quella, la quale nasce dal privilegio Appostolico, implicito, o esplicito, conforme si discorre nel capitolo seguente: Dove ancora si parla della dovuta moderazione del numero de' Chierici.

9

Nelli Novizj delle Religioni cade parimente la disputa: Come ancora negli oblati, e nelli professori d'alcune pie, ed ecclesiastiche milizie, i quali però non siano veri Religiosi Professi: Come (per esempio) li Cavalieri di S. Stefano, e de'SS. Maurizio e Lazaro in Italia, e quelli di S. Giacomo di Calatrava, e di Alcantara in Spagna, e simili, secondo le distinzioni, e li generi accennati di sopra nel titolo de' Regolari: Però non vi si può dare una regola certa, dipendendo dall'osservanza, e dalla consuetudine, con la quale pare che si debba camminare.

10

Molte altre persone vi sono, le quali godono questo privilegio della franchigia delle gabelle, e degli altri pesi pubblici per disposizione delle leggi secolari: Come (per esempio) sono: Li soldati: Li Senatori, ed altri Officiali: Li padri carichi di dodici figli ed altri: Ma questi non cadono sotto la presente materia dell' Immunità Ecclesiastica, per essere franchigia, la quale nasce dalle leggi profane, e dalle concessioni de' Principi Secolari. A

11

A *Negli stessi luoghi accennati di sopra nel cap. 5.*

CAPITOLO DECIMO.

Degl'indulti, e provisioni Appostoliche sopra la soggezzione degli Ecclesiastici alli pesi ed alle gravez- secolari:

SOMMARIO.

1 *Che nello Stato Ecclesiastico sogliono gli Ecclesiastici soggettarsi alli pesi pubblici; e dello scandalo d' alcuni.*
2 *Si danna e si riprova questo scandalo: e delle ragioni.*
3 *Dell' autorità del Papa nella materia.*
4 *Delle doppie spese del Papa.*
5 *Degli esempj di queste concessioni a' Principi Secolari di collettare gli Ecclesiastici; e della ragione.*
6 *Del modo di esercitare questa podestà pontificia nel gravare gli Ecclesiastici alli pesi laicali.*
7 *Del desiderio d' alcuni sopra la moderazione dell' Immunità de' Chierici.*
8 *Del sentimento del Concilio di Trento nell'ordinare i Preti.*
9 *Sentimenti e provisioni della Curia Romana.*
10 *Per qual causa queste provisioni non riescano di profitto.*
11 *Del rimedio, il quale si stima opportuno.*
12 *Participazione degli emolumenti per anzianità.*
13 *Sicurtà che si dà a' Seminaristi di passar agl'Ordini Sacri, o pure di risarcire le spese del Seminario per gli alimenti ricevuti.*

CAP. X.

Essendo che nel Dominio Temporale della Chiesa, chiamato lo Stato Ecclesiastico immediato, alcune gravezze pubbliche, le quali si chiamano i pesi camerali, si sopportano anche dalle Chiese, e dai Chierici, e dall'altre persone ecclesiastiche, e che nell'imposizione d'alcune gabelle, ed altre gravezze dal Pontefice per Costituzione, o per Chirografo vi si sogliono soggettare i medesimi ecclesiastici: Quindi il volgo, il quale discorre a caso, o veramente con la sola scorza, e superficie delle cose, ne concepisce qualche scandalo, col motivo che essendo dalla stessa Curia Romana ricevuta l'opinione che quest' Immunità sia di ragion Divina, non possa perciò dispensarvisi dal Papa: O pure che potendovisi dispensare, non vi sia ragione probabile, per la quale debba farlo nel suo Principato Temporale, e non in quello degli

degli altri Principi, li quali (per quel che spetta alla Temporalità) hanno nel proprio Principato le stesse ragioni, che il Papa abbia nel suo, nel quale viene considerato più come Principe, che come Papa, conforme tante volte sotto diverse materie si è accennato.

2 L' una e l' altra considerazione però contengono degli equivoci chiari di coloro, ch' infarinati solamente si fermano nella superficie, o veramente nell' apparenza delle cose: Attesocchè, per quel che spetta alla prima considerazione: L' immunità Ecclesiastica si dice di ragion divina in generale, e nella sua sostanza, sicchè il Papa non può toglierla affatto; mentre sarebbe un correggere la legge divina: Però come suo legittimo interprete, per le circostanze de' casi, li quali inducano la giusta causa, può dichiarare in quali persone, in quali luoghi, in quali casi, ed in quali tempi non debba aver luogo, secondo gli esempj, che di sotto s' adducono; Che però è manifesto errore il dubitare di questa podestà.

3 Quanto poi all' altra considerazione della volontà, o dell' arbitrio sopra l' esercitare questa podestà più facilmente nel suo Principato, che in quelli degli altri: Si deve riflettere, che il Papa è un Principe misto, cioè spirituale, temporale, e che ha bisogno delli sussidj de' sudditi, così per le spese necessarie al mantenimento del Principato temporale, come ancora per quelle del Principato spirituale per servizio, e per mantenimento della Fede Cattolica, e della Chiesa Universale, contro l' incursioni, e l' insidie, e le altre molestie degli infedeli, degli eretici, e de' scismatici.

4 Per queste ultime spese spirituali potrebbe giustamente collettare tutti i Chierici, e le persone ecclesiastiche, così nelle robbe secolari indifferenti, come anche nelle robbe ecclesiastiche per tutto il Mondo Cattolico, ed in tutti li Principati: Però se ne suole astenere di farlo negli altri Principati, e lo fa nel proprio, ma questo è un gravare più li proprj sudditi ecclesiastici, che quelli degli altri Principati, alli quali perciò non resta giusto motivo di doglianza, anzi più tosto di maggior' urbanità che ivi si usi.

O pure che il Papa per queste spese spirituali contro gl' inimici della fede s' astenga dal collettare a comodo della propria Camera gli Ecclesiastici degli altri Principati per obbligarli alle contribuzioni, le quali si debbano fare alli medesimi Principi per le stesse spese, che da loro si facciano per questo fine spirituale, al quale, (conforme s' accenna di sopra nel capitolo ottavo) sono tenuti più gli Ecclesiastici che li Secolari: Secondo inse-

gna la pratica del Sussidio, il quale si dice *escusato*, e degli altri pesi che sopportano in Ispagna gli Ecclesiastici verso il proprio Re di concessione Appostolica, per questo motivo delle spese contro gl' infedeli, gli eretici, o altri nemici della Religione: E lo stesso nella Germania, nella Francia, ed in altre Parti per la medesima ragione, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro: A segno che alle volte se gli concedono le decime delli frutti delli Beneficj Ecclesiastici, e delle Prelature.

6 Presupposta dunque per certa la podestà nella maniera di sopra esplicata: Il modo d' esercitarla non è capace d' una regola certa e generale applicabile da per tutto, mentre dipende dalle circostanze de' casi particolari, e secondo le contingenze de' tempi, e delli bisogni: E per conseguenza chiaro resta l' errore di coloro, li quali discorrono di questo punto in astratto, e con le sole considerazioni generali accennate di sopra.

7 Bensì che in quei paesi, o Principati, nelli quali non vi cada la suddetta ragione della confinanza con gl' infedeli, overo con gli eretici, sicchè non avendo il Principe da fare queste spese per la causa spirituale, non sia luogo alla suddetta moderazione dell' Immunità: Da molte persone gravi, anche pie ed ecclesiastiche, e molto zelanti, si desiderarebbe l' esercizio della suddetta podestà a rispetto di quei Preti, e Chierici, li quali assumono questo stato volontariamente, per il solo motivo, overo col manto della divozione, e della pietà, senza la necessità delli beneficj residenziali, e servitorj, così curati come non curati, li quali siano in quella Città, o luogo: Come (per esempio) sono le rettorìe delle parrocchie, e li Canonicati, e gli altri Beneficj residenziali, e servitorj in numero prefinito, nelle Cattedrali, e nelle Collegiate, o almeno nelle Parrocchiali e nelle semplici, nelle quali per il numero del popolo vi siano necessarj altri Chierici, ed operarj applicati al culto, ed al servizio delle Chiese, le quali così facciano una figura di Collegiate.

8 Attesocchè, lasciando da parte la questione molto disputata nel Concilio di Trento, se alla Chiesa ed alla Religione Cattolica sia spediente, o no la copia de' Sacerdoti, e de' Chierici, essendo una questione problematica, la quale ha molti argomenti per l' una e per l' altra parte: Il sentimento del medesimo Concilio è chiaro, che cessando il Beneficio non si debbano promovere agli Ordini col titolo del Patrimonio se non per la necessità, o per altra giusta causa: E per conseguenza così gran numero di Preti semplici ordinati a titolo del Patrimonio con facilità, e senza necessità alcuna, che nella nostra Italia si sperimenta, non pare addattato alli sentimenti del suddetto Concilio: E molto meno

quel

quel numero eccessivo de' Chierici di prima tonsura, li quali per lo più niente hanno del Chierico, nè sono abili agli Ordini Sacri, e particorlarmente al Sacerdozio: Overo che essendo abili, non si curano di assumerlo, valendosi del Chiericato per industria o mercanzia sopra quest'Immunità reale: Ed anche per maggior licenza di vivere per l'Immunità personale, senza niun servizio alla Chiesa.

E sebbene (ritenendo veramente la Sede Appostolica, e la Curia questi medesimi sentimenti) quando le Comunità ricorrano, 9 si sogliono dare per mezzo delle Sacre Congregazioni, e particolarmente di quella de' Vescovi con molta facilità gli ordini rigorosi alli Vescovi, ed agli altri Ordinatj di non potere ordinare Chierici, e gli altri senza participarlo ad essa Sacra Congregazione, e di riceverne il suo oracolo, con dare la relazione del numero di coloro, che vi siano, e delle giuste cause: Che però a torto, ed ingiustamente il volgo di ciò incolpa la Curia.

Nondimeno la sperienza insegna, che questa non riesca medicina sufficiente per il male, attesocchè non ad ogni Comunità è cognito questo ricorso, e se pure sia cognito a quelle persone let- 10 terate, ed intendenti, le quali la governano, e l'amministrano, tuttavia bene spesso l'interesse privato di coloro, a quali spetta il ricorrere, fa trascurare tal ricorso; mentre per lo più le pubbliche gravezze non si sopportano da coloro, li quali abbiano il governo, e l'amministrazione delle Comunità, ma dalla povera e miserabile gente del popolo minuto (Anzi piacesse a Dio, che li governanti, e gli amministratori si contentassero della sola esenzione passiva, e non vi facessero della mercanzia, coll'impinguarsi del sangue de' poveri) O pure che il ricorso rimedia per l'avvenire, ma non toglie il male già contratto negli ordinati in numero eccessivo.

Però, a somiglianza di quel che la legge dispone in tutte le materie; cioè che quando la medesima legge, o altra provisione, 11 ancorchè nella sua origine sia giusta, e ragionevole, si riduca ad ingiustizia, o produca degl' inconvenienti, si debba moderare e ridurre alla giustizia, overo all'equità: Anzi che nelli medesimi contratti correspettivi, e nelli privilegi cammina lo stesso: Così in questo caso pare, che senza restringere totalmente la divozione di coloro, li quali vogliano servire a Dio nello stato Clericale, o Presbiterale, e senza privarli del privilegio del Foro, e degli altri favori e privilegj clericali, li quali non siano così pregiudiziali al terzo: Si ristringesse il numero di coloro, li quali dovessero godere quest'Immunità reale, sicchè gli altri sopranumerarj andassero subentrando in luogo de' mancanti: Purchè però

siano

fiano veramente, ed effettivamente applicati al fervizio cõntinuo di qualche Chiefa, in figura de' Canonici, o de' Porzionarj, o altri Beneficiati di Beneficio veramente fervitorio come fopra, e non fia una cofa cerimoniale, e folamente per coprire la fraude.

A fomiglianza di quello fi è accennato nel libro duodecimo fotto il titolo de' Canonici, e del Capitolo, in propofito delle Chiefe reccettizie: Cioè che effendofi introdotta l'ufanza d'ammettervi ogni cittadino, il quale aveffe alcuni requifiti, ad effetto che partecipaffe della maffa, o comunià degli emolumenti, e delle diftribuzioni che portano l'efequie e gli anniverfarj, e gli altri divini ufficj, ed ecclefiaftiche funzioni; ma effendofi moltiplicato il numero in eccesso, fi fia quefto riftretto ad un numero prefiffo, con la regola dell'anzianità, ficchè quelli del numero folamente partecipino della mafsa, e gli altri fi contentino d'a pettare per entrare nel numero, il che viene ftimato comunemente una cofa lodevole.

A tal effetto dicono alcuni, che forfe, quando bene pareffe alla prudenza, ed al ben regolato arbitrio della Sede Appoftolica, fi potrebbe praticare in quefta fpecie d'Immunità: Attefocchè, conforme non è inconveniente, che li Chierici conjugati, li quali avendo il carattere del Chiericato, fono veri Chierici, e perfone ecclefiaftiche, non godano queft'Immunità: Così pare, che non farebbe inconveniente di praticare il medefimo, anche nelli celibi fopra il numero prefinito: Anzi quefta da molti verrebbe ftimata la vera pietra del paragone da conofcere, fe il prendere il Chiericato, e gli altri Ordini fia per motivo di fpirito, e di divozione, o pure per la fuddetta mercanzia, o per altro fine; effendochè, quando fia per divozione, o fpirito buono, non fi bada a queft'intereffe, nè la privazione di queft'Immunità farebbe fufficiente a ritirarli dal buon propofito.

Ed in oltre, conforme quando i giovanetti fi ammettono al Seminario, overo ad un'altro Collegio fimile, per il fine di abilitarfi al Sacerdozio, ed al fervizio di Dio, e della Chiefa, devono (fecondo l'ufo lodevole di alcuni paefi) dare la ficurtà di paffare agli Ordini Sacri, e di fervire quella Chiefa, ed altrimente di dover reftituire gli alimenti avuti: Così forfe buona, e lodevole cofa farebbe, che quando i padri procurano di far prender ai loro figliuoli la prima tonfura in età molto tenera, ed appena paffata l'infantile, ficchè non fi può riferire alla divozione, overo al fpirito del putto, nè fi può fapere la fua riufcita, overo il genio d'applicare allo ftato Clericale, onde per lo più ciò fegue per il fuddetto fine della franchigia, e di efentarfi dalli

pefi

pesi pubblici, sotto il manto de' figlioli Chierici, in testa de' quali con fraudolenti donazioni, o altri colorati, ed affettati contratti, o titoli sogliono mettersi le robbe migliori: Si dovrebbe dare questa sicurtà, la quale sarebbe una gran medicina al male: Non solamente per ovviare a queste fraudi, le quali in alcuni paesi sono veramente in eccesso, in maniera che la gente più comoda e potente si renda per questa strada esente, onde le pubbliche gravezze si restringano alla gente povera e miserabile, la quale soccombe sotto il peso: Ma ancora ridondarebbe in gran beneficio dello stess'Ordine Clericale, per gli altri inconvenienti, li quali nascono dalla copia di sì fatti Preti, e Chierici.

Si discorre ciò per il fine, che quando la Sede Appostolica, secondo le contingenze de'luoghi, e de'tempi, o per altre giuste cause prenda qualche risoluzione, nella maniera che in altri tempi è occorso, ciò non apporti meraviglia al volgo ignorante; mentre per altro non è materia capace di una regola certa, e generale, dipendendo (come si è detto) dalle circostanze de'casi, de'tempi, e de'luoghi e delle maggiori, o minori necessità: E finalmente per compimento, e conclusione di questa materia si ripete la stessa protesta, e dichiarazione; cioè che tutto ciò si dice in forma discorsiva, e per accennare alli Superiori Ecclesiastici quello, che forse da alcuni verrebbe stimato opportuno: Rimettendosene sempre al giudizio della Chiesa, e di coloro, alli quali appartiene.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle Censure Ecclesiastiche; cioè della Scomunica: Della Sospensione: E dell' Interdetto: Ed anche della Irregolarità.

SOMMARIO.

1 *Per qual causa questa materia delle Censure sia breve, e si tratti in questo luogo.*
2 *Che cosa sia Censura, o Anatema.*
3 *Delle diverse specie delle Censure.*
4 *Qual sia la Censura della legge.*
5 *E quale quella dell' Uomo.*
6 *Quando le Censure si possano proferire contro i non sudditi, overo contro gli esenti.*
7 *Quando dalle Censure si dia l' appellazione sospensiva, o nò.*
8 *Si devono osservare, e non si possono disprezzare sotto pretesto dell' ingiustizia.*
9 *Quali prove siano necessarie, o sufficienti.*
10 *Del modo della citazione.*
11 *Quando non sia necessaria la citazione.*
12 *Per la Scomunica vi bisogna il delitto personale, e non per la Sospensione, o Interdetto.*
13 *La Scomunica non si dà contro li corpi universali di Città, Popoli, Capitoli, Collegi, ec.*
14 *Degli effetti che producono l' Interdetto e la Sospensione.*
15 *Di quelli che produce la Scomunica.*
16 *Se; e quando cessi la Censura per cessarne la causa.*
17 *Della differenza tra le Censure personali, e le comunitative de' corpi.*
18 *Che si debano adoprare di raro, ed in sussidio: E quando per debito civile.*
19 *Vi è necessaria la scrittura, e non si possono proferire in voce.*
20 *Dell' inabilitazione dell' elezione attiva, e passiva dalle Censure.*
21 *Della Scomunica Maggiore e Minore.*
22 *Quando sia riservata al Papa: E particolarmente della Scomunica del Canone.*
23 *Dell' Interdetto generale di una Città, o di un Popolo.*
24 *Della validità dell' assoluzione.*
25 *Della gravatoria, e regravatoria, ed insordescenza.*
26 *Delli monitorj di Scomunica.*
27 *Dell' Irregolarità.*

CAP.

C A P. XI.

ANcorchè ſopra queſta materia delle Cenſure Eccleſiaſtiche molti Scrittori, Canoniſti, e Morali vi abbiano compoſti de' volumi intieri: Nondimeno per lo più le queſtioni da loro trattate riguardano il foro interno, o pure alcune coſe, le quali in pratica ſono molto rare, ed hanno quaſi dell' ideale, e per conſeguenza ſono ſproporzionate all'opera preſente, la quale (conforme più volte ſi è detto) per niente riguarda le materie del foro interno: E per quel che appartiene all'eſterno riguarda ſolamente le coſe più praticabili per qualche iſtruzione de' non profeſſori.

Con qualche ragione però delle Cenſure ſi tratta ſotto la materia dell'Immunità Eccleſiaſtica, per riſpetto, che per la maggior frequenza, occorre trattare di eſſe, e particolarmente della Scomunica, in occaſione della violazione dell' Immunità Eccleſiaſtica in una delle tre ſpecie, perſonale, o locale, o reale: Ed ancora perchè reſtringendoſi a poco, non comporta il trattarſene a parte.

Sono le Cenſure certe arme ſpirituali, le quali ſi adoprano dalla Chieſa per coſtringere i fedeli ad oſſervare i precetti, e ad ubbidire alle leggi, ed agl'ordini della medeſima Chieſa, e de' Superiori e ad aſtenerſi dalle coſe proibite, con quella forza che ſeco porta la Religione, ed il vincolo della coſcienza: Eſſendo queſti rimedij antichi, uſati ancora nel teſtamento vecchio dagli Ebrei, e così nell'una, come nell'altra legge ſi eſplicano col nome, o col vocabolo dell' Anatema, overo dell' Anatemizzazione.

Bensì, che appreſſo gli Ebrei queſta parola *anatematizzare*, non ſignificava ſolamente queſte pene ſpirituali, ma ancora le temporali gravi, nella vita e nell' onore; ſicchè quando li delinquenti, overo gl'inimici ſi faceano morire per mano della giuſtizia, o veramente che ſi abbrugiavano vivi dentro le torri, ſi diceva di anatematizzarli, per quel che inſegnano le Storie de' Macabei, ed altre.

Di tre ſpecie ſono le Cenſure. Una delle quali ſi dice *Scommunica*: L' altra *Soſpenſione* E la terza è interdetto: E queſte ſpecie in molte coſe differiſcono tra loro, così nella cauſa, come negli effetti, ed anche nel modo di procedere, conforme di ſotto ſi anderà diſcorrendo.

Tutte queſte ſpecie però ricevono una diſtinzione generale adattabile a ciaſcuna di eſſe; cioè che: Altra ſia la Cenſura della legge; Ed altra la Cenſura dell'uomo.

La

La Cenſura della legge è quella, la quale s'incorre per qualche delitto, o contravenzione, per la quale la legge comune, o particolare del Superiore, il quale ne abbia la ſufficiente autorità, imponga queſta pena: Come (per eſempio) è la Cenſura della Scomunica impoſta dal Canone contro i percuſſori dei Chierici: O veramente la Scomunica contenuta nella Bolla *Cœnæ*, ed in altre Coſtituzioni, o Decreti Appoſtolici, o Conciliari contro li violatori dell' Immunità Eccleſiaſtica, o contro gli uſurpatori delli beni delle Chieſe, con caſi ſimili: Ed ancora quando il Veſcovo, o altro legittimo Superiore nel Sinodo, overo con l'editto proibiſſe qualche coſa ſotto pena di Scomunica, o di Soſpenſione, o d'Interdetto da incorrerſi (come i pratici dicono) *ipſo jure, ipſoque facto*, ſicchè commettendoſi il delitto, s'intenda ſubito incorrere nella Cenſura, come già impoſta dalla legge.

E la Cenſura dell'uomo è quella, la quale ſi proferiſce dal Superiore Eccleſiaſtico con l'autorità ſua, ancorchè non ſia impoſta dalla legge, adoprando queſta pena per rimedio, o per gaſtigo: Come (per eſempio) ſe il Superiore ordini al ſuddito a dover comparire avanti di lui ſotto pena di Scomunica: di altra Cenſura, o che però non comparendo, procede alle Cenſure minacciate; O pure che il Giudice ordini l' adempimento di qualche coſa, con la comminazione delle Cenſure, alle quali procede in caſo d' inubbidienza: E ciò (ſecondo la pratica della Curia, e particolarmente del Tribunale della Ruota) ſi eſplica col termine delle declaratorie, per quel che ſe ne diſcorre nel capitolo vigeſimo quinto della Pratica Civile.

Differiſcono queſte ſpecie di Cenſure della legge, e dell' uomo in molte coſe. Primieramente nel requiſito della Giuriſdizione; mentre le Cenſure dell' uomo, come quelle, che ſi proferiſcono con l' autorità d' un' uomo, ricercano la Giuriſdizione, e la ſuperiorità in colui, il quale le proferiſce: Che però non ſi poſſono proferire contro li non ſudditi, overo contro gli eſenti, conforme particolarmente a riſpetto de' Veſcovi, e degli Ordinarj de' luoghi inſegna la pratica nelli Regolari: Eccetto quei caſi, nelli quali ceſſi l' eſenzione, e che l' Ordinario ſia giudice e Superiore competente, anche degli eſenti, per quel che ſi accenna di ſopra nel capitolo nono delli Regolari.

O pure quando conveniſſe di adoprare le Cenſure, come arme difenſive, ad effetto di difenderſi di fatto, ed in forma eſtragiudiziale, contro quelli, li quali (parimente di fatto) voleſſero uſurpare li beni della Chieſa, o veramente impedire, o perturbare il Prelato nell' eſercizio della ſua Giuriſdizione, o Preeminenza, o nella percezione de' frutti, con caſi ſimili: Mentre in tal

caſo

caſo può procedere (in forma però eſtragiudiziale) per via di difeſa alle Cenſure anche contro coloro, li quali non foſſero ſuoi ſudditi, conforme ſi accenna nella materia Giurisdizionale. A

Che (all'incontro) quando ſi tratta delle Cenſure della legge, purchè il fatto della contravenzione ſia certo, ſicchè non vi ſia biſogno di cognizione di cauſa, e di formale dichiarazione giudiziaria, ſi può procedere alla dichiarazione, anche contro gli eſenti, e li non ſudditi; Per quella ragione, che in queſto caſo il Veſcovo, overo il Prelato non impone, nè proferiſce le Cenſure con l'autorità propria, ma ſolamente dichiara, o denunzia che quella perſona ſia infetta di tal macchia, acciò (quando particolarmente ſi tratta di Scomunica) ſe ne debba evitare il commercio, onde le pecorelle commeſſe a quel Paſtore, o Prelato ſappiano quali ſiano le pecore morboſe ed infette, dalle quaſi ſi debbano guardare: Che però non è eſercitare la Giurisdizione col non ſuddito, o con l'eſente, ma è un fare l'officio ſuo con i proprj ſudditi, ed in caſa propria con la ſua famiglia, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. B.

L'altra differenza ſi ſcorge nell'appellazione: Atteſocchè dalla Cenſura della legge: Ogni volta che non ſi tratti di fatto notorio, ed ineſcuſabile, ſi dà l'appellazione ſoſpenſiva: Per la ragione che il Giudice, il quale dichiara, può errare in quella dichiarazione, con la quale può gravare, quando ciò faccia da Giudice, e non da ſemplice denunciatore, come ſopra: Che però l'appellazione non ſi dà dalla Cenſura impoſta dalla legge, ma da quella dichiarazione, che ne faccia il Giudice: Che (all'incontro) dalla Cenſura dell'uomo non ſi dà l'appellazione ſoſpenſiva: Per la ragione, che la Cenſura dell'uomo ſuol cadere in tre caſi: Uno in contumacia di colui, il quale non compariſca, o non ubbidiſca: Ed in queſto caſo entra la regola, *che il contumace non appella*. L'altro caſo accennato di ſopra è che le Cenſure ſi adoprino come armi difenſive contro l'ingiurie, o apprenſioni, o altre perturbazioni: Ed in queſto caſo non deve entrare l'appellazione, perchè ſi tratta di atto eſtragiudiziale: Anzi la forma del giudizio più toſto è proibita, e cagiona nullità: Ed ancora perchè vi biſogna il rimedio pronto, onde la materia non ammette dilazione: O pure che anche con ſudditi convenga adoprare queſt'arme per difeſa, o per gaſtigo pronto di qualche ribellione, o altro atto ſcandaloſo ſeguito, overo imminente, e temuto: Conforme ſuol'inſegnare la pratica nella Cenſura dell'Interdetto di qualche Chieſa, acciò non vi ſi celebrino le ſolenità e le altre funzioni, le quali poſ-

ſano

A
Nel lib. 3. della giuriſdizione nelli diſc. 47. 48.

B
Nel detto diſc. 3. della Giuriſdiz. nel diſc. 29. e el Miſcellaneo Eccleſiaſtico in queſto lib. 14. nelli diſcorſi 14. con più ſeguenti.

sano cagionare degli scandali, o degli inconvenienti: O pure nell' Interdetto d'una Città, o di un popolo per qualche delitto popolare, overo del Magistrato, o del Principe, o Signore, sicchè la materia non ammetta appellazioni con casi simili.

Ed il terzo caso suol'essere provisionale, onde parimente esclude l' appellazione: Come (per esempio) che facendo un Sacerdote malamente l'officio suo: O pure commettendo qualche mancamento considerabile, e scandaloso: Overo scoprendolo il Superiore ignorante, o poco abile, provisionalmente lo sospenda dall'esercizio degli ordini finchè si abiliti, o pure per mortificazione a qualche tempo; mentre generalmente nelle cose provisionali, la legge proibisce l'appellazione sospensiva.

E sebbene alcuni vanno limitando questa regola nel caso, che vi fosse il chiaro gravame: Tuttavia questa non è limitazione particolare della presente materia delle Censure, ma è una proposizione generale così profana, come spirituale; e così civile, come criminale; mentre in tutti quei casi, nelli quali la legge nega l'appellazione, o sia per privilegio, o sia per natura del giudizio, overamente sia per rispetto della regiudicata, o delle tre conformi, sempre s'intende col presupposto della validità, e della giustizia.

Bensì che quando cade il dubbio, se si dia l' appellazione, o no, e che quella non ostante, il superiore proceda alla pubblicazione, o dichiarazione, e particolarmente quando si tratta della Scomunica, non dovrà, nè potrà il Censurato fare il giudice nella causa propria, e col motivo della Sospensione, la quale viene cagionata dall'appellazione, rendersi lecito di disprezzare la Scomunica, e di conversare, overo di celebrare in *divinis*, almeno per lo scandalo, ma astenendosi da quegli atti, che per un censurato non si possono fare, deve ricorrere al Giudice dell' appellazione, e farle rimovere, ed in tanto ubbidire, quando non sia un difetto notorio affatto, ed indubitato di giurisdizione, ma non già quando ciò sia in pretensione, ed in disputa, e che si possa aspettare.

8

E pure nell' età nostra in molti casi la pratica ha insegnato, che alcuni Censurati dallo stesso Papa, overo dal Tribunale della Ruota, o da altro Tribunale della Curia, con la commissione, e con l'autorità del Papa, hanno avuto de'consulti da molti Theologi, anzi da alcune loro università, che potessero disprezzare le Censure; e potessero celebrare la messa, e gli altri divini officj, o respettivamente udirli, e ricevere i sacramenti, col pretesto dell'ingiustizia, e del gravame, non ostante che già si fosse avuto il ricorso al medesimo Papa, o ad altro Superiore, ed essendosi dedotto il preteso gravame, non sia stato stimato rilevan-

te;

te: Attesocchè la proposizione che sogliono avere i Teologi, overo i Canonisti in questa materia, quando anche si debba ammettere, cammina per il solo tempo, il quale bisogna per ricorrere al Superiore, overo al delegante dalla Censura imposta dall'inferiore, overo dal delegato, e che in tanto l'astenersi cagionasse scandalo grave nel popolo: Ma quando il ricorso sia già seguito, in tal caso non si sa vedere con qual ragione tra Cattolici ciò si possa sostenere: E pure alla giornata si consulta, e si sostiene anche da persone ecclesiastiche, e religiose, che però vi entrano quelle medesime considerazioni, le quali si sono fatte nella materia delle Usure, ed in quella della Giurisdizione, ed altrove, cioè che sia cosa la quale non si sappia capire.

L'altra differenza tra la Censura della legge, e quella dell'uomo consiste nella qualità della prova: Attesocchè quando si tratta della dichiarazione della Censura della legge, vi bisogna la prova perfetta, e concludente di quel delitto, per il quale dalla legge sia posta questa pena.

9

Che (all'incontro) per la Censura dell'uomo, e particolarmente per quella che segua per la contumacia in non comparire, overo in non ubbidire, basta una prova semipiena, e tale che sia sufficiente a trasmettere il monitorio, overo la citazione, con la comminazione delle pene; A somiglianza di quel che si dice nel capitolo terzo della Pratica Criminale, del bando, o di altra condanna contumaciale contro l'assente, a differenza della condanna vera del presente, attesocchè la contumacia cagiona una finta, o presunta confessione del contumace.

Si scorge ancora tra queste due specie di Censure un'altra differenza circa il modo, overo circa la forma della citazione: Attesocchè per la Censura dell'uomo, la quale presuppone la contumacia, vi è necessaria la citazione personale, o tale, che induca la scienza vera, e certa, o almeno che questa dalla legge si presuma: Conforme occorre in colui, il quale maliziosamente si nasconda per non essere citato; O pure in colui, il quale col ricorso a' Magistrati secolari, o veramente con altri ingiusti, ed illeciti impedimenti impedisca di non esser citato: Richiedendosi la scienza vera, e certa, e particolarmente quando si tratta di Scomunica: Per la ragione che trattandosi d'una pena grave, ed ordinaria, sicchè nello spirituale venga rassomigliata alla pena della vita in temporale; però si ricerca la contumacia vera, la quale produca l' effetto della confessione finta dalla legge: Che (all' incontro) quando si tratta della Censura della legge, questa è già incorsa subito che si sia commesso il delitto, quando anche non ne sia seguita la dichiarazione, alla quale si suole, e si deve venire, più per gli effetti, che per la sostanza di que-

10

ſta pena: Che però la citazione ſi ricerca, non già per la contumacia, ſopra la quale la Cenſura ſi fondi, ma per una monizione, acciò avendo qualche legittima ſcuſa, o altra difeſa, la poſſa dedurre: Ed ancora perchè la dichiarazione non è di così grave pregiudizio; mentre ſe in effetto ſi ſarà commeſſo quel delitto, per lo quale ſi ſia incorſa la Cenſura appoſta dalla legge, la dichiarazione non gli aggiunge vincolo, nè pena: E ſe ſarà innocente, o ſcuſabile, la dichiarazione non gli porta vincolo nell' anima, nè gli cagiona gli altri effetti pregiudiziali, ma ſolamente qualche pregiudizio nella fama, e nella privazione, o ſoſpenſione d'alcuni favori, in quel mentre che ſi canonizzi la ſcuſa, o la difeſa: Che però ſecondo le circoſtanze del fatto ſi ſuole ſtimare ſufficiente anche la citazione fatta in caſa, overo in mano de' domeſtici, o per editto, ſecondo i ſuoi caſi, e termini accennati nel capitolo decimo terzo nella Pratica Civile, trattando della citazione: Però così nell' una, come nell' altra ſpecie di Cenſura non è neceſſaria la citazione nel fatto notorio, e certo, o veramente che, come ſopra, convenga di proferirla preſtamente per difeſa dell' attuale, o imminente moleſtia, o inconveniente, adoprando le Cenſure come ſpecie d'arme defenſive.

11

Conoſciute dunque queſte differenze tra la Cenſura dell' uomo, e quella della legge: Per quel che ſpetta alle ſuddette tre ſpecie di Cenſure, o ſiano della legge, o ſiano dell' uomo; cioè, della Scomunica, della Soſpenſione, e dell' Interdetto: Queſte ancora differiſcono tra loro in molte coſe: Primieramente nella cauſa: Atteſocchè la Scomunica deſidera la colpa perſonale, e grave, ſicchè ſupponga il delitto, mentre illaquea l'anima, il che non cammina nell'altre due ſpecie di Soſpenſione, e d' Interdetto; che però ſi poſſono proferire anche contro gli innocenti, e li non colpoſi, per la colpa degli altri: Come (per eſempio) occorre frequentemente nell'Interdetto d'una Città, overo di un popolo per la colpa, overo per il delitto del Principe, o del Signore, o del Magiſtrato, o di alcuni cittadini potenti: O nella ſoſpenſione d'un Capitolo, o di un Collegio per la colpa di alcuni Canonici, o Collegiali, con caſi ſimili.

12

L'altra differenza è circa le perſone, nelle quali queſte Cenſure poſſano, o non poſſano reſpettivamente cadere: Atteſocchè (per la medeſima ragione accennata di ſopra in propoſito della cauſa) la Scomunica, come quella, la quale illaquea l' anima, non cade nelle Città, e nelli Capitoli, o nelli Collegi, e negli altri corpi finti, ed intellettuali, o univerſali, che diciamo politici, ma in queſti cadono l'altre Cenſure della Soſpenſione, o dell'Interdetto, ſecondo la qualità delle perſone: Mentre l' Interdetto

13

detto è adattabile ad ogni ſorte di perſone, così eccleſiaſtiche, come ſecolari: Ma la Soſpenſione è adattabile ſolamente alle perſone eccleſiaſtiche coſtituite in qualche ordine, l'eſercizio del quale ſe gli ſoſpenda.

La terza differenza conſiſte nelli diverſi effetti, li quali ne riſultano; eſſendochè l'Interdetto cagiona ſolamente la proibizione d' entrare in Chieſa nel tempo che ſi celebrano gli officj divini, e la privazione de i ſacramenti, e degli altri eſercizj ſpirituali, ed eccleſiaſtici pubblici, in forma di Chieſa, ed anche della ſepoltura eccleſiaſtica: Ma non proibiſce il commercio, nè illaquea l'anima, nè meno produce gli altri effetti più pregiudiziali, e gravi che porta ſeco la Scomunica, conforme abbaſſo ſi accennano: E la Soſpenſione impediſce ſolamente l'eſercizio degli ordini, come ſopra.

14

La ſcomunica poi produce ancora tutti quegl' effetti, che producono le ſuddette altre due Cenſure, d'Interdetto, e di Soſpenſione: Ed in oltre ne produce molti altri più gravi. Primieramente illaquea l' anima, e la coſtituiſce in diſgrazia di Dio, ed in iſtato di dannazione. Secondariamente priva la perſona del commercio degli altri fedeli, li quali ſono proibiti di converſar ſeco ſotto pena della Scomunica minore. Terzo la rende infame di quella infamia, che ſi dice *de jure*, la quale in alcuni paeſi (ſecondo le diverſe uſanze, e ſecondo la maggiore, o la minore religioſità) la rende infame anche *de facto*.

Quarto perchè la inabilita, e la rende incapace ad ottenere li beneficj, e le dignità eccleſiaſtiche, ed anche li magiſtrati, e le giudicature, e l' altre cariche pubbliche ſecolari: Ed a riſpetto delle dignità, e de' beneficj, overo degli officj, e delle cariche, le quali già per prima ſi abbiano, ſe ne proibiſce, overo ſe ne ſoſpende l'eſercizio, ma non ſi perdono; Che però ſe ſarà ſcomunicato quel Prelato, al quale ſpetti la facoltà di conferire i beneficj, non li potrà conferire, ma la facoltà ſi devolve al Superiore, overo al Papa: Cadendo il dubbio, ſe la Soſpenſione operi lo ſteſſo effetto: E ſebbene non manca la ſolita varietà dell' opinioni: Nondimeno pare più probabile la negativa. D

15

D
Nel diſc. 23. nel lib. 12. de' Beneficj.

Quinto l'eſclude dal giudizio, overo dal foro, ſicchè non può muover lite, nè comparire in giudizio da Attore, ma ſolamente da reo per difenderſi E. Seſto non è abile ad eſſer teſtimonio idoneo. Settimo credono alcuni, che non ſia abile a far teſtamento: Però queſt'opinione non ha ſuſſiſtenza, nè è ricevuta, per le ragioni accennate nella materia de' Teſtamenti.

E
Nel lib. 15 de' Giudizj nel diſc. 20.

E finalmente (oltre alcuni altri effetti più rari in pratica, considerati da coloro, li quali formalmente, e di proposito trattano di questa materia) la Scomunica, ancorchè sia occasionale, non cessa, cessando la causa, overo l'occasione, in quella maniera che occorre nell'altre due Censure, della Sospensione, e dell'Interdetto, quando siano causative, overo occasionali; perchè cessano, se cessa la causa: Come (per esempio) se per occasioni pubbliche siano scomunicati quelli del Magistrato, o del Conseglio, o pure per causa del Capitolo siano scomunicati alcuni Canonici; in tal caso, se alcuni di loro cessano d'essere del Magistrato, o del Consiglio, o del Capitolo, perchè si renunzi il Canonicato, non perciò cessa la Scomunica, senza l'assoluzione particolare, per la ragione che sia una macchia già contratta nell'anima propria: Ma se sarà Interdetto, o respettivamente sospeso il Capitolo, o il Consiglio, o la Città, se la persona cessa d'essere di quel corpo, non soggiacerà più a quella Censura comunitativa: Ed (all'incontro) le persone, le quali subentreranno di nuovo, e che non vi erano, quando fu proferita la Censura, sebbene saranno totalmente innocenti da quel fallo, per il quale sia proferita, tuttavia in essa subintreranno.

16

La ragione della differenza consiste, che quando siano censurati alcuni membri particolari, senza che sia infetto, nè censurato il corpo, in tal caso il corpo non riceve macchia alcuna, ma ritiene il suo primiero stato, ed è rappresentabile da quei pochi membri, li quali non siano censurati, nè infetti, anche se fosse un solo, conforme si è ancora accennato nel libro duodecimo nel titolo de' Canonici, e del Capitolo: Ma (all'incontro) se sarà censurato tutto il corpo del Capitolo, o del Consiglio, allora questo non è rappresentabile dalli membri innocenti, li quali in niuna maniera abbiano parte, o colpa in quel delitto, per il quale il corpo sia stato censurato: Anzi ancorchè fossero espressamente eccettuati, perchè l'eccettuazione si intende della Censura personale: Per quella ragione che non si possono dare i membri sani, e perfetti in un corpo putrido, ed infetto: In quelle cose però, le quali spettano alle persone come membri di quel corpo, ed in quel nome, ma non già nelle cose, e nelle ragioni private, e personali indipendenti da quel corpo; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro.

17

Li suddetti effetti delle Censure, e particolarmente della Scomunica, ed anche dell'Interdetto universale, overo popolare cagionano un gran timore nelli fedeli, e per conseguenza riescono molto salubri, ed operativi medicamenti: Quando però vi si cammini con la dovuta circospezione, e scarsezza, adoprandosi

18

dosi di raro, e per cause gravi solamente, e quando manchino gli altri rimedj: Che però vi si deve camminare con molta circospezione; attesocchè la soverchia facilità, e frequenza ne cagiona la poca stima, ed alle volte anche il disprezzo: E molto più quando si tratti per interesse borsale, che volgarmente diciamo per debito, conforme si discorre nel capitolo venticinque della Pratica Civile, dove si assegna la ragione, per la quale (anche per debito non pagato) alle volte si viene alle Censure: Ed ivi si chiarisce l'errore di coloro, li quali di ciò concepiscono scandalo: E perciò uno degli errori grandi, e molto pregiudiziali all'autorità ecclesiastica è la facilità, e la frequenza delle Censure dannata dalli Canoni, e da'Concilj.

In oltre, acciò si cammini con la dovuta maturità, è proibito il proferire le Censure in voce, ma si ricerca la scrittura: Eccetto il caso di sopra accennato; cioè che sia dibisogno valersi parimente in forma estragiudiciale di queste arme, come per una difesa dalle molestie, o turbazioni che si dessero di fatto. 19

20 Nella materia dell'elezione attiva, e passiva particolarmente sogliono occorrere i dubbj sopra l'inabilitazione, la quale risulta dalla Scomunica, ma non dall'altre due Censure minori: Attesocchè non si dubita che lo Scomunicato, conforme si rende incapace d'ottenere le proviste de' beneficj, e delle dignità, o degli officj, così si rende ancora privo dell'elezione passiva, ed è inabile ad essere eletto alle Prelature: Ed (all'incontro) conforme non può esercitare gli altri atti giurisdizionali, e preeminenziali, così ancora non ha l'esenzione attiva: Però (secondo la più vera opinione oggi ricevuta in pratica) è necessario che al tempo dell'atto capitolare, o comiziale sia stato già legittimamente dichiarato, e denunciato Scommunicato in istato di buona fede; sicchè ciò non si possa dire che si sia fatto affettatamente, perchè fosse imminente l'elezione all'effetto, ed escludere quella persona dell'elezione attiva, o passiva: E sopra di ciò per le Bolle Appostoliche, overo per le Costituzioni de' Capitoli per lo più resta provisto con la prefinizione d'un termine competente, il quale debba precedere.

21 La prima specie della Censura, cioè della Scomunica riceve ancora un'altra distinzione, tra la Scomunica Maggiore, e la Minore: Dicendosi propriamente Maggiore quella, la quale nasca dal delitto grave positivo: E la Minore quella, la quale nasca dal conversare con uno Scomunicato di Scommunica Maggiore, o per qualche altra simile leggiera contravenzione.

Ed ancora per un certo uso di parlare si suol dire Maggiore

quella Scomunica, la quale sia riserbata al Papa: E Minore quella la quale sia riservata al Vescovo, ò ad altro Prelato inferiore.

22 Quando poi sia la Censura riserbata al Papa, e quando all'Ordinario, o ad altro Prelato inferiore, non vi si può dare una regola certa, e generale, per dipendere dal tenore delle Bolle, e de' Canoni: Ma particolarmente questa disputa suole cadere sopra la Censura del Canone, per la percossa del Chierico: Cioè che quando la percossa sia grave, sia riservata al Papa, e sia di bisogno d' andare di persona in Roma per chiedere l' assoluzione: Quando in occasione del Giubileo non si possa ottenere l' assoluzione da ogni confessore approvato: O pure che per giuste cause sia dispensato da quest' obbligo, per quel che si discorre nel capitolo ottavo della Relazione della Curia, trattando del Tribunale della Penitenziaria: Ma se la percossa sarà leggiera, sarà riservata all' Ordinario, overo al proprio Prelato. Però non si può dare una regola certa, quando sia grave, e quando sia leggiera, per dipendere dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo la qualità delle persone, e de' luoghi, e della forma, con la quale quella sia seguita, sicchè uno stess' atto in un caso sarà leggiero, ed in un' altro sarà grave, per le persone, per il modo, per il luogo, per il tempo, e per le altre circostanze. H

H *Nel disc. 10 del Miscellaneo ecclesiastico nel lib. 14.*

23 Sopra la Censura dell' Interdetto universale, o popolare di tutta una Città, o di tutto un luogo abitato cadono grandissime dispute, e particolarmente tra Morali sopra la causa sufficiente di venire a questa Censura: Overamente sopra il modo di praticarla: E particolarmente a rispetto de' Regolari, e di alcuni privilegiati, alli quali si conceda l' uso de' sacramenti, e de divini officj anche nel tempo dell' Interdetto generale. Però si rende impossibile il darvi una regola certa proporzionata all' Opera presente, mentre sarebbe una soverchia digressione: Per tanto nell' occorrenze si dovrà ricorrere a professori: Maggiormente che sono questioni più tosto del foro interno, che dell' esterno.

24 Circa l' assoluzione ancora, presupposta la podestà di colui il quale la dia, per il foro esterno, sogliono cadere delle dispute intorno l' invalidità per il vizio d' orrezione, o della surrezione: Ma parimente non è materia capace d' una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto; E particolarmente, se l' assoluzione ottenuta per una Censura suffraghi alla persona, la quale ne fosse macchiata di più e diverse non narrate: E pare che la regola sia affermativa; cioè che l' assoluzione vaglia, quando qualche circostanza particolare non ne persuada la

limita-

limitazione: Per quella ragione che a rispetto del foro esterno (ciò che sia dell' interno) quegli il quale sia legato con ferri, ceppi, e manette, non è proibito di procurare d' andarsi sciogliendo da questi, ad uno, ad uno, senza la necessità di sciogliersi da tutti nel medesimo tempo. I

I Nel disc. 18 e 20. ed altri del Miscellaneo Ecclesiastico nel lib. 14.

Dalla Curia Romana, e particolarmente dal Tribunale della Ruota esplicandosi le Censure per stile particolare col termine, o vocabolo delle *declaratorie*, per quel che se ne discorre nel capitolo

25 venticinque della Pratica Civile: Si usano ancora li termini della gravatoria, e regravatoria, e dell' insordescenza, nelli casi che il rimedio delle Censure non faccia la sua operazione, ma che si continui nella contumacia, ed inubbidienza, onde vi mette dipoi le mani il Tribunale dell' Inquisizione per sospetto che si senta malamente della Fede Cattolica: E di molt'altre cose meno frequenti si potrà nell'occorrenze ricorrere a'professori, bastando a' non professori questa notizia delle cose più frequenti, e praticabili.

Si dà ancora una certa specie di Scomunica generale, per ottenere la prova delle cose occulte, e per forzare con questo rimedio coloro li quali lo sappiano, a volerlo deporre: E ciò va esplicato col termine delle *lettere monitoriali*; cioè che per ordine del Papa, o dell' Ordinario nella Chiesa, overo negli altri luoghi pubblic: si ammoniscano quelle persone, le quali sapessero alcune cose specificate a doverle rivelare sotto pena di Scomunica, la quale doppo la terza monizione si fulmina in generale contro coloro, li quali non avessero rivelato: E per questo mezzo si ottengono delle notizie, e rivelazioni della rilevanza delle quali si discorre nel capitolo decimottavo della Pratica Civile.

26

Tre sorti di dispute cadono sopra queste monitoriali: Una, cioè qual prova facciano tali rivelazioni fatte per timore della Scomunica; e di ciò si discorre nel suddetto capitolo decimottavo della Praca Civile in occasione di trattare delle Prove: L' altra circa le persone le quali siano obbligate rivelare, e quali nò, e ciò riguarda più tosto il foro interno, alli professori del quale conviene di ricorrere: E la terza quando queste lettere monitoriali si debbano concedere, o nò, ed in che forma: Ma sopra ciò non facilmente si può dare una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte dallo stile de' Tribunali Ecclesiastici, e dalle circostanze particolari de' casi: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a professori; attesocchè sarebbe soverchia digressione sproporzionata all' Opera presente: Maggiormente che è materia, la quale di raro si disputa nel foro esterno.

27 Sotto il genere delle Censure si suole annoverare ancora per alcuni l' Irregolarità: Però veramente questa non è Censura, ma

è più tosto un' effetto, il quale nasce dalla Censura : Cioè, che quando lo scomunicato, o il sospeso celebra in *divinis*, diventa irregolare, che vuol dire il perdere la facoltà per sempre d' esercitare i suoi ordini, fin' a tanto che sia dispensato da quest' impedimento: E sopra questa dispensa cadono le questioni, quando si possa concedere dall' Ordinario, o da un' altro Prelato inferiore, o veramente dal Tribunale della Penitenziarìa: E quando sia riservato al Papa, con la distinzione dell' Irregolarità pubblica dedotta in giudizio, e l' occulta: E con l' altra distinzione delle diverse specie dell' Irregolarità, per la suddetta causa d' amministrare in *divinis* non ostante la Censura.

Ed in oltre s' incorre, overo si contrae l' Irregolarità per l' omicidio, o per la mutilazione di membri, o per la bastardaggine, o per la deformità, o per l' illetteratura, e per diverse altre cause, anche non criminose, nè colpose: Ma parimente non è materia capace di una regola certa, e generale, nè meno pare materia proporzionata all' Opera presente per i non professori: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori, dipendendo il tutto in gran parte dalle circostanze particolari de' casi: Accennandosene qualche cosa nella seguente parte, sopra le Annotazioni al Concilio di Trento nel capitolo quarto, in occasione di trattare della Collazione degli Ordini: E di ciò i non Professori si potranno contentare per qualche lume della materia.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO DECIMOQUARTO

Del Manuale, o Miscellaneo Ecclesiastico.

PARTE QUINTA.

Di alcuni Decreti più praticabili nel Foro esterno per la Riforma, contenuti nel Concilio di Trento; con la quale occasione si tratta di molte cose Ecclesiastiche.

INDICE DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI

DI QUESTA PARTE QUINTA.

CAP.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CA-

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

Sopra la materia de' Concilj in generale: E sopra il Concilio di Trento in particolare; cioè quali cose in esso si contengano; e di quali si tratti in questa parte.

SOMMARIO.

CA-

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

VEdendosi ancora fresche le pedate di Cristo nel Monte Oliveto, donde salì al Cielo: Ed essendo quasi ancora caldo il Cenacolo per il fuoco, nella di cui forma pochi giorni doppo sopra gli Appostoli, ed i discepoli sopravenne lo Spirito Santo: Nel tempo che tuttavia li medesimi Appostoli e Discepoli dimoravano in Gierusalemme, prima che tra essi si ripartisse il Mondo per la predicazione evangelica: Per quella dissonanza de pareri, che in tutte le cose produce la solita varietà degl'ingegni umani, nacquero alcune questioni sopra gli Articoli della Fede.

E sebbene S. Pietro, come Vicario di Cristo, e Capo Visibile della Chiesa, li potea decidere da se solo, non ricevendo la di lui podestà dubbio alcuno, mentre erano presenti gli Appostoli testimonj di udito dalla propria bocca di Cristo, della podestà datagli: Nondimeno per istruzione de' Successori, con la sua autorità convocò un Concilio Generale di tutta quella Chiesa, che all'ora vi era, nel quale furono determinati alcuni articoli, sopra li quali era nato il dubbio, conforme insegnano gli Atti degli Appostoli: Dalli quali, ancora apparisce, che (proponente lo stesso S. Pietro nella Congregazione da esso convocata seguisse la surrogazione di S. Mattia nel luogo di Giuda prevaricatore.

Quindi addottrinati li Successori del medesimo Pietro, anche nella gran depressione della Chiesa sotto le persecuzioni de' Gentili Idolatri, fecero simili convocazioni de' Concilj, conforme particolarmente fu quella così autenticante il Primato del Romano Pontefice, la quale fu fatta per S. Marcellino Primo: Cioè che constituendosi egli reo dell'Idolatria, e volontariamente sottopònendosi al giudizio del Concilio per il gastigo del commesso fallo, per aver dato l' incenso agl' Idoli, al che il timore della morte l'avea indotto: Tuttavia non volle il Concilio esercitare tal podestà, ma proferendo la sentenza tanto memorabile, che *la Prima Sede da niuno in terra viene giudicata*, fu detto che egli fosse il Giudice di se medesimo.

Avendo poi la Chiesa acquistato la sua tranquillità: Ed avendo avuto la Fede una così gran propagazione doppo il Battesimo di Costantino Magno: Acciò questa nave (così permettendolo Iddio) mai stesse in total calma, e senza l'agitazione di qualche tempesta: Insorsero con maggior vigore quell' Eresie, le quali, anche sotto le persecuzioni, e le depressioni, nacquero

in così gran numero, quanto gli Annali Ecclesiastici insegnano, e particolarmente l'Arriana maggiore di tutte l'altre, le quali fin' ora siano state: Quindi segue, che parimente con l'autorità del Pontefice Romano intervenendovi i suoi Presidenti (non essendo ancora seguito lo Scisma de Greci) sotto il medesimo Costantino Magno, si celebrasse il famoso Concilio Generale Niceno, nel quale particolarmente occorse il fatto memorabile, che l'Imperadore si dichiarò Giudice incompetente de' Vescovi, e de' Prelati, sicchè abbruggiò in pubblico i libelli di quelle accuse, le quali contro di essi se gli erano date: E successivamente, con la medesima autorità, furono celebrati gli altri Concilj più Universali, come complessivi dell'una e dell'altra Chiesa, Latina, e Greca, e particolarmente l'Efesino, il Calcedonense, ed il Costantinopolitano.

E da ciò segue la troppo manifesta, ed evidente prova dell' ignoranza, o della malignità di quel volgo, il quale attribuisce 2 la causa dell'Eresie, e della necessità de' Concilij agli abusi della Corte Romana, ed a quella podestà, la quale dal medesimo volgo si dice, che si sia usurpata per il Papa; mentre in quei tempi, nelli quali l'una e l'altra ragione non si adattavano, maggiori e più frequenti erano l'Eresie, e gli Scismi, già predetti dalla bocca del medesimo Cristo, per quel che il Testo Evangelico ne insegna.

Essendo dopoi seguita l'accennata divisione della Chiesa Greca dalla Latina: Da questa sempre con la medesima autorità del Pontefice Romano, quasi in tutti i tempi; per estirpare l'Eresie già nate, o veramente per impedire che non nascessero, o che non prendessero vigore quelle, le quali andavano nascendo; overo per causa de' Scismi, fu continuato lo stesso stile della convocazione de i Concilj: Come particolarmente verso il principio del secolo decimo terzo fu il celebre Lateranense, e dipoi il Viennense, il Lugdunense, ed ultimamente il Constanziense, col quale (conforme si è accennato nel libro terzo della Giurisdizione) fu sopito un così fiero, e lungo Scisma: Attesocchè sebbene poco dopoi furono con la stessa autorità pontificia convocati diversi altri Conclj in Ferrara, in Firenze, in Basilea, ed altrove, nondimeno alcuni non ebbero il totale compimento, ed alcuni passarono in conciliaboli.

Nel principio del secolo decimo sesto sotto Leone Decimo, essendo insorta l'Eresia Luterana, dalla quale dipoi nacquero tante altre forse peggiori, e più empie, fu sotto il medesimo Pontefice con la sua autorità celebrato in Roma un Concilio nella Chiesa di S. Giovanni Laterano, che però fu parimente

chia-

chiamato Lateranense: Ma sperimentandosi che per quello non si fosse rimediato al male, e che tuttavia l'Eresie crescessero; Quindi seguì, che sotto Paolo Terzo, con la sua autorità, fu convocato questo Concilio nella Città di Trento; che però viene chiamato Tridentino, il quale continuando sotto li suoi Successori Giulio Terzo, Marcello Secondo, Paulo Quarto, e Pio Quarto, sotto questo ricevè il compimento con la conferma, e pubblicazione fattane con una sua Bolla: E questo è l' ultimo Concilio Generale, che abbiamo A.

A
Nel disc. 1. di questo tit.

Tra li Teologi, ed anche tra Canonisti corre una gran questione, già accennata nel suddetto titolo della Giurisdizione nel libro terzo; se il Concilio sia superiore al Papa, overo (all' incontro) il Papa sopra il Concilio. Ma conforme parimente ivi si accenna; per quel che spetta al foro giudiziario esterno, e pratico per la decisione delle cause (secondo l'opinione ricevuta nella Curia Romana) resta oggi fuori d'ogni dubbio, che il Papa sia sopra il Concilio, e che possa dispensare, o derogare alli Decreti de' Concilj Generali, nella stessa maniera che può dispensare, o derogare agli altri Canoni, ed alle Costituzioni Pontificie proprie, o de' suoi Predecessori.

3

Con questa differenza però tra li Canoni, e le Costituzioni Appostoliche, e li Concilj Generali; che quelli cadono sotto le derogatorie generali, senza la necessità della special menzione, la quale è necessaria nelli Concilj.

4

Bensì che questa necessità non nasce dal difetto della podestà, ma della presunta volontà del medesimo Pontefice; cioè che non abbia avuto intenzione, con le derogatorie generali di tutte le ostanze, derogare alli Decreti de' Concilj Generali: Che però quando dall'ampiezza delle clausule, o delle parole, overo dagli altri argomenti, e congetture apparisca di questa volontà, tanto basta, senza che vi sia la menzione espressa, e speciale.

Questa prerogativa però non si concede al presente Concilio Tridentino, il quale (così disponendosi dalla medesima Bolla confirmatoria di Pio Quarto) cade sotto le derogatorie generali, ancorchè non se ne faccia la special menzione; che però basta che dal Papa con volontà certa, e sincera sicchè non si possa allegare il defetto della sua intenzione, si ordini cosa contraria alli Decreti di questo Concilio, acciò vi s' intenda derogato, o dispensato C.

5

B
Nel disc. 1. di questo stesso tit

Il medesimo Pontefice Pio Quarto poco doppo la suddetta conferma, e pubblicazione deputò una Congregazione d'alcuni Cardinali; cioè di coloro, li quali, o come Presidenti, e Legati, o come Vescovi erano intervenuti nel medesimo Concilio, per l' os-

6

l'osservanza e per l'esecuzione de' suoi decreti, riserbando a se medesimo, ed a suoi Successori la facoltà d'interpretarli ne i casi dubbj: Proibendo le glose, ed i comenti, e le interpretazioni: Però conforme si accenna nel capitolo undecimo della Relazione della Curia, in occasione di parlare di questa Sacra Congregazione del Concilio; Sisto Quinto con una sua Bolla le comunicò ancora questa facoltà di interpretare, eccetto che nelle cose concernenti gli articoli della Fede, che riserbò a se medesimo. D

D
Nel detto disc. 1. di questo tit. e nel disc. 15. nella Relazione della Cur. nel lib. 15.

7 Che però sopra l'osservanza, e l'intelligenza di questo Concilio in pratica si cammina con le dichiarazioni di questa Sacra Congregazione: E quando occorra qualche dubbio nuovo, il quale non fosse ancora dichiararo, nè deciso, si ricorre all'oracolo della medesima Congregazione a quest'effetto deputata.

Di due sorti però sono queste dichiarazioni; Alcune generali, ed in astratto, Ancorchè fossero seguite in occasione de' casi par-
8 ticolari: Ed altre sono più tosto decisioni de' casi, e controversie particolari, che dichiarazioni, o interpretazioni generali.

Nella prima specie cammina bene lo stile de' pratici, di dovere a quelle deferire, e con esse regolare indifferentemente le decisioni di tutti gl'altri casi, quando qualche loro circostanza particolare non persuadesse la limitazione della regola; che però si può dire che abbiano una certa specie, o forza di legge generale: Ma nell'altra specie, chiaro resta l'errore de' Collettori, o veramente de' sciocchi Prammatici, nel voler in pratica alla cieca applicare a tutti li casi quelle risoluzioni, le quali siano seguite in alcuni casi particolari, senza riflettere alle circostanze, così di quelli, come degli altri, sopra li quali cada la disputa: Attesocchè in effetto queste non si dicono dichiarazioni, o interpretazioni a forma di legge generale, ma sono più tosto decisioni di casi particolari.

E queste decisioni in casi, o articoli quasi totalmente simili frequentemente sogliono esser varie, per la diversità anche piccola delle circostanze del fatto: E questo particolarmente è uno di quegl'errori, alli quali si deve riflettere, mentre con frequenza produce degli equivoci grandi, nella stessa maniera che occorre nelle decisioni della Ruota Romana, e degli altri Tribunali del Mondo, e nelle autorità de' Dottori, conforme si accenna nel capitolo decimo della Pratica Civile, cioè che si deve badare se le circostanze concordino. E

E
Nel detto disc. 1. di questo istesso tit. e nel disc. 35. nel tit. de' Giudizj nel lib. 15.

La dubbiezza di alcuni Decreti di questo Concilio, in maniera che abbiano frequentemente bisogno dell' interpretazione, per alcuni maligni viene attribuita ad artificj ma. pen-
9 sati; e per altri di buona intenzione; però meno informati,

tra i quali posso annoverare me medesimo nel Teatro, nel quale per lo più si parla da Giurista, s'attribuisce all'essere stati composti, o stesi da persone peritissime ed eccellenti nella Lingua Latina, le quali abbiano voluto ubbidire alli precetti rigorosi della grammatica, e non da persone legali pratiche del Foro, e particolarmente versate nella Curia Romana alla quale (senza pregiudizio dell'altre) con giustizia si può, e si deve dare la lode del parlare conciso, ma più proprio, e significativo. F

A *Nel dis. 2. di questo tit.*

Però riflettendo bene agli atti dello stesso Concilio, ed alle sue così maligne, ed alterate, come vere, e sincere Storie, pare che ciò si debba più tosto attribuire all'infelice condizione della Cristianità; cioè alla sua divisione, dalla quale nascono li maggiori suoi pregiudizj, ed i grandi avanzamenti degli infedeli: Attesocchè la gran moltiplicità de'Principi, e de'Principati, e dominj tra loro totalmente diversi, ed independenti, non solamente per le leggi, e per i stili molto diversi, ma per lo più opposti per inimicizia, o per emulazione, overo per una naturale antipatia delle nazioni, cagionava, che quelle provisioni, le quali per alcuni Principi, o per i loro Ambasciadori, e Ministri, overo per i Vescovi, o Procuratori de'Cleri di alcune Nazioni si proponessero, come salubri, ed opportune, fossero impugnate dagli altri Principi, e da loro Ministri, e dall'altre nazioni; sicchè quello che da uno si volea, dall'altro si disvolea (oltre il gran perdimento di tempo, e l'impedimento de'progressi, nelle precedenze, e negli altri puntigli e ceremonie) Che però nel formare, o stendere o riformare i Decreti bisognava studiare delle frase, e delle parole tali, con le quali si sodisfacesse a tutti, e per conseguenza era bisogno, che riuscissero dubbiosi; Scorgendosi le medesime difficoltà nella stessa sostanza della convocazione del Concilio, e nello stabilimento del luogo, e nell'altre circostanze: Conforme particolarmente insegnano le Storie sopra il puntiglio; se sotto Pio Quarto si dovesse dire continuazione, o nuova indizione: E se si dovesse dire proponenti i Legati, e Presidenti, con cose simili, le quali si leggono nelle Storie sincere, ed approvate dalla Sede Appostolica, ed anche nelle maligne, e riprovate.

10 Quindi ancora si convince chiara la sciocchezza, o la simplicità di quegl'infarinati, li quali non avendo esatta informazione delle cose, parlano a caso, o veramente si regolano con la sola superficie, e con la semplice infarinatura, con la quale si credono essere sapienti, e riformatori del Mondo: Quando vogliono adattare a tempi nostri gli esempj delli Concilj Generali antichi di sopra accennati, e fatti ne'tempi, che tuttavia era in piedi nel

nel suo vigore l'Imperio Romano: Non riflettendo alla distinzione de' tempi, ed alla gran diversità delle circostanze: Attesocchè (conforme si è accennato nel libro terzo, nella materia Giurisdizionale, e nella materia delle Preeminenze) all'ora il Mondo formale, o politico si governava nella stessa maniera che si governa il materiale, overo naturale; cioè con i due pianeti maggiori del Sole, e della Luna, con l'esempio de' quali camminano li sacri Canoni; sicchè a questi due pianeti maggiori fossero subordinati tutti gli altri pianeti inferiori: Che però quando erano d'accordo questi due pianeti maggiori, cioè il Papa, e l'Imperatore, le cose camminavano con l'ordine loro, e restava solamente di attendere a ritrovare candidamente la verità delle cose per servizio della Chiesa, e della Religione.

Ma oggidì che il Sole della Podestà Ecclesiastica (ch'è il Papa) patisce continui contrasti, ed ecclissi, con un'infinito numero di Lune della podestà temporale: Attesocchè ogni Principe e Signore, anche piccolo, pretende di essere Imperadore nel suo dominio, e di fare quella figura della Luna, la quale da' Canoni si attribuisce all'Imperatore: Anzi che queste tante Lune cercano eclissarsi al possibile tra esse medesime.

Quindi segue che resti una chiara sciocchezza, anzi una manifesta pazzia di coloro, li quali vogliono paragonare li suddetti tempi antichi alli nostri, e che vogliono oggidì camminare con quelle regole antiche: Attesocchè (conforme nella suddetta materia Giurisdizionale si accenna) si deve più tosto stimare un continuo, ed evidente miracolo di Dio, che la Cattolica Religione si sostenga, e che duri in questi continui ecclissi, anche d'alcune Stelle contro il Sole, cioè de' Prelati, ed altri Ecclesiastici contro la Podestà Pontificia: Volendo la Divina Providenza in questo modo darci ad'intendere, che il tutto sia per sua grazia, ed operazione, e non per l'umana prudenza, o industria.

A somiglianza di quel che Cristo Signor Nostro, essendo in terra, volle mostrare, con l'eleggere alla predicazione della Fede ed alla conversione del Mondo alcune persone rozze, ed idiote, e poveri pescatori, non eleggendo persone dotte, o nobili, o ricche, e potenti, acciò all'opera, ed industria, o potenza loro questo non si potesse riferire: Ed a queste cose devono riflettere quelli li quali così impensatamente parlano de' Concilj, e delle riforme.

Il medesimo difetto degli infarinati, di non riflettere alla distinzione de' tempi, ed alla varietà de' dominj, ed all'altre mutazioni de' costumi, e dello stato delle cose, cagiona degl'inconvenienti sopra l'intelligenza, overo la pratica, ed osservanza de' Concilj, e Canoni antichi: Non riflettendo, che le leggi, anzi

li contratti, e le altre disposizioni, le quali in un tempo siano giuste, prudenti, e ragionevoli, in progresso di tempo, per la mutazione de'costumi, e de'dominj, e del modo del governo, e per altre contingenze, diventano ingiuste, irragionevoli, e pregiudiziali: Che però il volere governare, o riformare il Mondo con un poco di paziente lettura in camera delli Concilij antichi, e de'Santi Padri, e delle Storie, o delle Leggi, senza la dovuta pratica, e senza riflettere, se siano cose adattabili all'uso de'tempi correnti, intendendo il tutto nella sola scorza della lettera, si deve stimare una specie di pazzia manifesta.

11 Questo vocabolo dunque, o nome di Concilio ha diverse significazioni: Attesocchè, non solamente nello stesso genere delle materie ecclesiastiche, e spirituali conviene alli Concilj Generali, delli quali fin'ora si è parlato, e che a differenza degli altri si dicono Ecumenici: Ma ancora alli Nazionali convocati da qualche Primate: Ed alli Provinciali convocati dal Metropolitano: Ed alli Diocesani convocati dal Vescovo: Dandosi a questi per distinguerli più tosto il nome, o vocabolo di Sinodo; il quale però conviene ancora al Concilio Generale, ed Ecumenico: Però di quest'altre specie di Concilj minori si parla di sotto nel capitolo quinto.

12 Non si dubita però appresso i Forensi (secondo l'opinione più vera, e più ricevuta nella Curia) che questo Concilio Tridentino sia Generale, e vero Ecumenico, niente differendo dagli altri Generali, e particolarmente dalli suddetti quattro antichi, Niceno) Efesino, Calcedonense, e Costantinopolitano, li quali sono stimati li magistrali, ed alli quali alcuni Pontefici hanno decretato, doversi prestare una fede, e riverenza, quasi che alli quattro Evangelj: Scorgendovisi solamente quella differenza, la quale si è accennata di sopra; cioè che questo Tridentino cade sotto le deroghe generali, e non ha bisogno della menzione speciale, come bisogna negli altri.

13 Di due generi di cose si tratta in questo Concilio Tridentino: Uno che riguarda la Religione, ed il Foro dell'anima per l'eterna salute; Come sono: Gli articoli della Fede: Il Sacrificio della Messa: Il Sacramento dell'Eucharistia sopra l'una, e l'altra specie: Li Sacramenti in generale: Il Purgatorio: L'Indulgenze: La Predestinazione, e cose simili. L'altro, che riguarda il foro esterno, e la Riforma: Come sono: La Giurisdizione Spirituale, e Vescovale: Il predicare la parola di Dio: L'amministrazione de i Sacramenti: La visita: Gli ordini: La residenza: I beneficj ecclesiastici, e le dignità: Le parrocchie: Le pensioni: Il culto delle Chiese; Il seminario: La vita, e costumi de'Chierici: Il Matrimonio:

Li Religiosi, le Monache: I luoghi pii, e cose simili.

Del primo genere non è mia parte, nè professione il trattare: E quando fosse, non sono materie proporzionate all' Opera presente: Adattandosi quel che nel principio del Proemio si è accennato, in proposito della proibizione di trattare le cose della Sacra Scrittura del Nuovo, e Vecchio Testamento nella lingua materna; cioè che non bene stiano in bocca de' volgari: Che però si discorrerà solamente delle cose del foro esterno, le quali cadono sotto il secondo genere.

Ma perchè di molte cose si è trattato nelli suoi titoli particolari, e conviene di sfuggire al possibile la repetizione delle stesse cose: Però basterà rimettersene alli suoi luoghi proprj: Come (per esempio) Della nuova forma introdotta da questo Concilio sopra il Matrimonio, per oviare alli Matrimonj clandestini: Ed ancora sopra la libertà, sicchè non vi sia necessario il consenso de' Maggiori: O pure circa la materia del Ratto, e degl' Impedimenti, che nascono da' Sponsali, e cose simili, se ne discorre di sopra nel titolo del Matrimonio.

14

15

Della Giurisdizione delegata, la quale si concede alli Vescovi, ed agli Ordinarj sopra li Regolari, e gli altri esenti; in molte cose, e particolarmente circa l' amministrazione de' Sacramenti, e la Cura dell' anime, ò veramente circa l' andare a' Monasterj di Monache, overo circa il predicare, ed in molte altre cose; come ancora circa la Clausura delli Monasterj di Monache esenti, se ne parla nel libro terzo della Giurisdizione, ed ancora di sopra in questo libro nel titolo de' Regolari, e delle Monache.

16

Ed in questo medesimo titolo de' Regolari si parla di quel che dispone il medesimo Concilio sopra l' anno del Noviziato, e sopra l' età di fare la Professione: E sopra la forma d' annullarla, o di riclamare: E dell' elezione de' Prelati, ed altri Superiori.

17

Della provista delle Chiese Parrocchiali per via di concorso si tratta nel libro duodecimo nel titolo delli Parrocchi, e delle Parrocchie, dove ancora si tratta dell' altre cose, le quali spettano alle ragioni parrocchiali, ed alla Cura dell' anime: E particolarmente delle nuove erezioni delle Parrocchie, con la dismembrazione dell' antiche.

18

Dell' unione de' beneficj, ed ancora dell' età, la quale si ricerca per ottenerli, e dell' ordine che devono aver' annesso: Come ancora della residenza, e delle pene contro coloro, li quali non risiedano, e di altre cose spettanti alla materia Beneficiale, si parla nel titolo de' Beneficj nello stesso libro duodecimo.

19

Delle distribuzioni cotidiane, e della percezione de'

frutti: Come anche della voce in Capitolo, degli atti capitolari, e particolarmente dell'elezione, o deputazione del Vicario in tempo di Sede Vacante, con altre cose concerenti i Canonici, e le Dignità, overo il Capitolo, e gli atti capitolari, si parla nello stesso libro duodecimo nel titolo de' Canonici, e del Capitolo.

Del Juspadronato, e della sua prova, con la nuova forma introdotta dal Concilio contro le persone potenti: E della proibizione fatta a i padroni di non ingerirsi nella percezione de' frutti, e nell'amministrazione de' beni della Chiesa padronata, con altre cose concernenti questa materia del Padronato, si parla nel suo titolo particolare nel libro decimoterzo. 21

E nello stesso libro nel titolo delle Pensioni si parla di quel che il Concilio dispone circa la riserva delle Pensioni: E particolarmente sopra le Chiese Cattedrali, e Parrocchiali, per la congrua dovuta al Vescovo, ed al Rettore. 22

Dell'alienazioni de' beni della Chiesa si è trattato nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti: E sotto questa materia si discorre ancora delle divisioni, o dismembrazioni delle Chiese, del che ancora si parla nel suddetto titolo delle Parrocchie, nel libro duodecimo; e nel titolo delle Preeminenze nel libro terzo, in occasione di trattare delle Chiese unite. 23

24 Dell' Immunità Ecclesiastica, ed anche delle Censure si tratta in questo medesimo libro nella parte antecedente dell' Immunità.

Degli esecutori testamentarj delle pie disposizioni, ed ancora della commutazione dell' ultime volontà si parla nel libro nono nel titolo de' Testamenti. 25

Della forma delle Rinunzie, le quali si facciano dalli Novizj introdotta dal Concilio, si parla in questo libro nella parte prima de' Regolari, ed ancora nel libro undecimo nel titolo delle Rinunzie. 26

E generalmente, tutto quello che si disponga nelli decreti di questo Concilio, e che cada sotto le materie, o li titoli particolari, si potrà vedere ne i suoi luoghi, essendosi a questo fine fatta la distribuzione de' titoli, e delle materie, convenendo (conforme si è detto) di sfuggire al possibile la repetizione delle medesime cose. 27

E particolarmente nel libro seguente de' Giudizj si discorre di quel che il Concilio dispone circa le materie giudiziali; cioè che le cause si debbano conoscere in prima istanza dagli Ordinarj de' luoghi, e che non vi si possano ingerire i Metropolitani, ed i Legati, ed i Nunzj, o altri Superiori. 28

Come

Come ancora quando si debbano ammettere le appellazioni, e dello trasporto degli atti il quale dal medesimo Concilio vien ordinato,

Di quel che riguarda le Precedenze, e le altre Preeminenze, si tratta nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze: Con altre materie simili, le quali abbiano la sua sede particolare. 29

Delle Reliquie, e della Beatificazione, e Canonizzazione, o Culto, si accenna qualche cosa nel capitolo decimo quarto della Relazione della Curia, in occasione di parlare della Congregazione de' Riti. 30

E sebbene, per quel che attestano alcuni moderni Canonisti molto versati nella suddetta S. Congregaz. del Concilio, l'accennata proibizione delle glose, o de commenti ed interpretazioni propriamente ferisce gli articoli della fede, e le altre cose, le quali a quella influiscono, e non le materie forensi indifferenti, le quali riguardino più tosto l'interesse privato, overo il buon governo civile sotto il genere della riforma: Tuttavia non volendo io farmi decisore di questo punto, dichiaro, che quanto in questo titolo, ed ogn'altro si dice intorno i decreti di questo Concilio, s' intende detto nella sola forma discorsiva per qualche lume de' non professori, senza dire il proprio parere; ma con rimettersi in tutto, e per tutto al giudizio della suddetta Sacra Congregazione interprete, ed a quegli altri, a quali appartiene, mentre conforme più volte si è detto, l'opera presente non è ordinata, perchè con essa si possa fare il Giudice, overo il Consigliere: Anzi che nel Proemio se ne taccia la lettura a' Professori, essendo solamente drizzata a' non Professori per un semplice barlume delle cose legali. 31

CAPITOLO SECONDO.

Della provista delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali che debba cadere in soggetti abili e degni: Ed ancora della promozione de' Cardinali, e degli altri Prelati: E della loro residenza.

SOMMARIO.

C A P. II.

STIMANDOSI dal Concilio, che gran parte de' disordini, li quali nascono nella Cattolica Religione, risulti dal mancamento de' Vescovi, e degli altri Prelati, perchè non siano idonei a quest' officio, o che essendolo, non risiedano: Potendosi a ciò adattare l' esempio naturale, del quale si vale anche la Scrittura Sacra nel Testamento Vecchio, e più frequentemente Cristo Signor Nostro nel Vangelo; cioè che l' ovile senza il pratico ed amorevole pastore, il quale presenzialmente lo custodisca, sicchè, o non sia idoneo, o che non vi assista, o pure, che assistendovi, faccia più tosto le parti di mercenario, che di pastore, soggiace facilmente all' incursione de' lupi, e degli altri animali danneggiatori: Ed ancora all' infezione, quando con diligenza non attenda alla cura, overo alla separazione delle pecore morbose, ed infette, le quali infetteranno tutto l' ovile.

Quindi, lasciando da parte la questione tanto dibattuta, e per quel che appartiene alla materia della Riforma, forse fù il maggior negozio che fosse disputato da questo Concilio; cioè della residenza de' Vescovi, se fosse di ragione divina, o nò: Ed ancora sopra la loro dipendenza dal Papa, così circa la creazione, come circa la podestà; nel che si lascia il suo luogo alla verità, ed a quel che ne riferiscono i sinceri, ed approvati Scrittori delle Storie di questo Concilio, rispondendo alli maligni.

Con molta ragione fu decretato, che così i Cardinali, come gli Arcivescovi, e li Vescovi, e gli altri Prelati dovessero essere persone idonee, e qualificate nella letteratura, e nella vita e costumi, nella prudenza, nell' età conveniente, e nell' altre buone parti, ordinandosi ancora alli Vescovi ed agli Arcivescovi sotto gravi pene dovere risedere nelle proprie Chiese, o Diocesi.

Per quel che dunque riguarda la promozione de' Cardinali, non è materia proporzionata all' Opera presente: Attesocchè dipendendo dalla sola podestà, e dal solo arbitrio del Papa, il quale non riconosce superiore alcuno in terra: Quindi segue che non si dia il caso di queste dispute nel foro esterno pratico, al quale l' Opera presente è dirizzata: E sebbene appresso alcuni Giuristi antichi, prima di questo Concilio si leggono disputate diverse questioni sopra le promozioni o elezioni de' Cardinali; e se si dicono tali con la sola dichiarazione del Papa, senza la solenni-

tà di prendere il Capello Cardinalizio in Concistoro, e prima di dare i soliti giuramenti: Nondimeno queste, e simili dispute oggi più non si sentono in pratica, per essersi al tutto provisto con le Bolle, e con li Decreti Appostolici, e particolarmente con la Bolla di Sisto Quinto, con la quale fu stabilito il numero, con la distribuzione degli ordini: Ma perchè di ciò si discorre nel libro seguente nelli capitoli terzo, e quarto della Relazione della Curia Romana, in occasione di parlare del Concistoro, ed anche del Conclave, per l'elezione del Papa: Però convenendo sfuggire la repetizione delle medesime cose, basterà riferirsi a quel che ivi se ne dice.

Come ancora, sebbene sopra questa promozione per le Costituzioni Appostoliche si siano date molte provisioni; cioè che debbano essere in età matura sopra gli anni trenta, di legittimi natali, e non possano essere più fratelli: Nondimeno quando il Papa vuole promovere qualche persona, la quale non abbia tutti li requisiti necessarj, vi dispensa; sicchè cessa ogni dubbio.

5 Quanto alla provista delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane: Questa suol seguire in tre maniere: Una, cioè a libera elezione del Papa: L' altra a nominazione de' Principi: E la terza ad elezione, o postulazione delli Capitoli delle medesime Chiese: E quest' ultima specie, ancorchè appresso i Canoni fosse la più comune, e la più frequente, anzi generale, sicchè per regola, l' elezione del Vescovo, si deve fare dal Capitolo A: Nondimeno per i continui disordini, ed inconvenienti che ne nasceano nell'Italia, tal facoltà è totalmente sbandita, onde, eccettuatone alcune poche Chiese, le quali si provedono a nomina, e respettivamente a supplica de' Principi, tutte sono di libera elezione del Papa: E nella Spagna, nella Francia, nel Portogallo, nella Polonia, e nell'altre Parti Oltramontane sono a nomina delli Re, e de' Principi, ma nella Germania dura tuttavia quest' elezione delli Capitoli. B

A *Nel disc. 2. delle Preeminenze, e nel lib. 3. e nel disc. 27. e 28. del lib. 12. nel titolo delli Canonici, e del Capitolo.*

6

B *Nelli detti discorsi 27. e 28. nel titolo delli Canonici, e Capitolo.*

Nel primo caso dunque dell'elezione, la quale si faccia dal Papa, non vi suol cadere altra disputa: Ma negli altri due occorre alle volte disputare, se la nomina, o respettivamente l'elezione

7 si debba ammettere, o nò: E particolarmente nel caso dell'elezione, quando questa non sia pacifica, sicchè vi siano de' contraddittori, queste dispute sogliono seguire nella Congregazione Concistoriale, la quale pare che sia come una specie di consultore del

8 Papa, e del Concistoro in queste materie per dare il suo voto preparatorio, sentite le parti in forma contenziosa, ma estragiudiziale, secondo lo stile comune delle Congregazioni Cardinalizie, per quel che si accenna nel capitolo decimo quinto della Relazione

zione della Curia, trattando di questa Congregazione: Onde spesso occorre, che patendo l'elezione qualche difetto, sicchè in rigorosi termini giuridici non si possa dir valida, questa Congregazione la dichiara invalida, ma tuttavia, quando non sia difetto criminoso, e che alcune giuste cause lo persuadono, il Papa lo suol sanare; overo, dichiarando invalida l'elezione, suol fare egli la provista nella medesima persona dell'eletto.

9

Stabilita dunque l'elezione. Quando si tratta delle Chiese dentro l'Italia, e nell' Isole aggiaccenti, l' eletto si espone all' esame avanti il Papa in quella facoltà, che dall' esaminando si elegga secondo la sua professione, in Canoni, o veramente in Teologia Scolastica, o nella Morale, conforme più distintamente si accenna nel capitolo decimo ottavo della Relazione della Curia, trattando della Congregazione dell' esame de' Vescovi: Ma generalmente per tutti di qualunque Provincia, o Nazione che siano, ancorchè non soggetti all' esame, si fa quel processo, il quale si dice Concistoriale, avanti un Cardinale per tal' effetto deputato in ciascheduna provista, sopra la giustificazione delli requisiti necessarj: Cioè delli legittimi natali: Del Sacerdozio, almeno per sei mesi avanti: Del Dottorato, o licenziatura in Canoni, o Teologia: E dell'età sopra gli anni trenta: Ed ancora sopra la vita, e costumi, con un' altro esame sopra lo stato della Chiesa.

10

11

Compito che sia questo processo, il medesimo Cardinale narra tutto ciò al Papa in pieno Concistoro; e ciò si dice il preconizare così la Chiesa, come l'eletto, acciocchè in quel mentre, fino al Concistoro seguente da' Cardinali, a ciascuno de' quali si dà un ristretto, overo un compendio del processo, si possano prendere l' informazioni estragiudiziali della qualità del soggetto, per poter dire, ed opporre quel che gli occorresse nel Concistoro seguente, nel quale il medesimo Cardinale, dal quale si è fatto il processo, si propone la Chiesa: E non essendovi opposizione alcuna in contrario, il Papa fa il Decreto sopra la provista, sicchè quegli diventa Vescovo, o Arcivescovo con la facoltà d'usare l'abito prelatizio: Acquistando anche la giurisdizione, da potersi esercitare doppo preso il possesso della Chiesa in vigore delle Lettere Appostoliche, anche prima della consecrazione: Ma per l'esercizio de' pontificali, e per quelle cose le quali siano dell' Ordine Vescovale, vi è necessaria la consecrazione, la quale nella Curia per ordinario si fa da un Cardinale costituito nell' Ordine Episcopale, e da due altri Vescovi: O pure da tre Vescovi, li quali a quest' effetto sono necessarj: E quando si tratta di provista di qualche Chiesa Metropolitana, nel Concistoro

12

13

ciſtoro ſeguente ſe gli concede l'uſo del Pallio, conforme ſi è ancora accennato nel capitolo quarto della Relazione della Curia, in occaſione di trattare del Conciſtoro, e degli atti conciſtoriali: E da ciò ſi vede, che l'ordine di procedere ſia molto ben regolato, ancorchè per la ſolita imperfezione dell' umana natura alle volte queſte diligenze non baſtino, e ne riſultino delle proviſte poco degne per la poca fedeltà de' miniſtri; ſicchè i Superiori, a' quali ſpetta così nella qualità de' ſoggetti, come nel gravare le Chieſe, ſiano alle volte ingannati, ſebbene ottima ſia la loro intenzione.

Queſte proviſte ſogliono cadere, così in coloro del Clero Secolare, come in coloro del Regolare, convenendo onorare ancora il genere de' Regolari, come molto benemerito della Chieſa, e della Religione Cattolica: Che però l'andarne promovendo alcuni è coſa degna di lode, per allettare con queſto premio li Religioſi agli ſtudj, ed alle fatiche in ſervizio della Repubblica Criſtiana: Si deſiderarebbe bensì dalle perſone pie, e zelanti, che queſte proviſte cadeſſero di moto proprio in quei Religioſi, li quali non le chieggano, e che con le cariche della Religione ben eſercitate, abbiano dato ſaggio della loro prudenza, e bontà, e non in coloro, li quali, col ſolo ſpirito dell' ambizione alle volte ſregolato, le procurano per favori, o con altri mezzi diſconvenienti: Eſſendo queſto il maggior pregiudizio che patiſcono le Religioni ſopra la relaſſazione della diſciplina regolare, e del loro buono iſtituto, per quel che ſe ne accenna di ſopra nel capitolo trenteſimo de' Regolari, ed altrove.

14

Si diſputa ancora tra gli ſcrittori, ſe per le Chieſe Cattedrali, e Metropolitane, ſiano più al propoſito i Teologi, che li Canoniſti, overo (all'incontro) più i Canoniſti che i Teologi: E ſi ſuole comunemente camminare con la diſtinzione; cioè che nelli paeſi infetti d' ereſia, o confinanti con gli eretici, o con gl' infedeli ſiano più opportuni i Teologi: Ed (all' incontro) che negli altri paeſi, nelli quali la Religione Cattolica ſia pacifica (come per eſempio di preſente per la Dio grazia inſegna la pratica nell'Italia e nella Spagna) ſiano più opportuni i Canoniſti.

15

Si crede però errore il camminare con queſta generalità in aſtratto; mentre frequentemente ſi danno anche de' Canoniſti ſcolaſtici eccellenti, e dottiſſimi, li quali non ſiano opportuni per il governo delle Chieſe per il difetto della pratica, perchè ſiano puri ſcolaſtici, o veramente per il difetto della prudenza, o della vita, e coſtumi: Ed (all'incontro) anche frequentemente ſi danno de' Teologi anche Religioſi, li quali, così per la prudenza, e per l'eſperienza delle coſe del Mondo, come ancora per

la vita esemplare, riescono molto profittevoli, supplendo per il Vicario Generale, e per gli altri Offiziali in quelle cose pratiche del Tribunale, per le quali vi sia necessaria la scienza de' Canoni e la pratica delle cose forensi: Che però non è materia capace d' una regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze del fatto; cioè dalle personali qualità di ciascun soggetto: Restando ben ferma la suddetta regola infallibile, che santa cosa sarebbe il praticarla ed è il non dare le Chiese a chi 16 le domanda, ma di provederle di moto proprio in soggetti qualificati con l' esatta informazione, senza che essi lo sappiano, sicchè si tolga l' affettazione.

E del di più circa queste proviste delle Chiese Cattedrali, Metropolitane, o veramente circa la traslazione da una Chiesa a l'altra, o pure circa l'ammessione della risegna della Chiesa già ottenuta, o del discioglimento di questo matrimonio spirituale, si accenna nelli capitoli 4. e 15, della Relazione della Curia, in 17 occasione di trattare del Concistoro, e della Congregazione Concistoriale: Ed ivi si accenna ancora la provista consistoriale d' alcune Abbazie, le quali abbiano annessa l' amministrazione: E si parla delle Coadiutorìe, le quali in Germania, ed in Francia, ed in alcune altre Parti Oltramontane si sogliono dare anche nelli Vescovati ed Arcivescovati con la futura successione, del che ancora si parla nel titolo de' Canonici, e del Capitolo nel 18 libro duodecimo: Ma però doppo questo Concilio ciò non si usa nell' Italia, e nella Spagna, o pure molto di raro; attesocchè sebbene in questo non è tolta, nè impedita la podestà del Papa, nondimeno non è solito esercitarla.

Conforme ancora nell' Italia, e nella Spagna, per l' osservanza di questo Concilio, si è sbandito l' uso antico di dare ad una stessa persona più Chiese Cattedrali, o Metropolitane in Com-19 menda, solendosi praticare anche di raro, e solamente tra Principi Grandi nella Germania, ed in alcune altre Parti Oltramontane, conforme si è accennato nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, overo nel titolo delle Preeminenze in occasione di trattare dell' unità di una Chiesa, che non ammetta più Vescovi, o Capi: Overo dell' incapacità d' una persona d' ottenere più Chiese, per non dare l' assurdo di più capi in un corpo, overo (a l'incontro) di più mogli in un marito, quando non siano Chiese perpetuamente unite assieme sotto un Prelato.

Nelle Chiese Cattedrali, e Metropolitane (nelle quali per esser 20 occupate dagl' infedeli, overo da eretici non vi sia l' amministrazione, nè la giurisdizione attuale) non s' usano le suddette diligenze dell' esame, e degli altri atti concistoriali, ma si concedono dal

Papa

Papa nello stesso Concistoro, overo per Breve, ricercandovisi solamente l' atto della consecrazione per l' uso de' Pontificali, e per l' esercizio di quelle cose, che spettano all' Ordine Episcopale: A tal segno che se un Vescovo Titolare fosse dipoi provisto d' una Chiesa attuale dentro l' Italia, overo nell' Isole aggiunte, si deve esporre all' esame di sopra accennato, e generalmente si fa l' accennato processo concistoriale.

Preso che si sia il possesso della Chiesa Cattedrale, o Metropolitana, entra l' accennato obbligo della residenza, strettamente incaricato dal Concilio, ed ancora da diverse Costituzioni de' Sommi Pontefici fatte dipoi, e particolarmente nell' età nostra da una molto stretta d'Urbano Ottavo, l'osservanza della quale sta incaricata alla Sacra Congregazione del Concilio, ed all' altra della residenza, conforme si accenna nel capitolo undecimo della Relazione della Curia, trattando di questa Congregazione.

21

Per disposizione, o intenzione de' Canoni, e de' Concilj, e per senso più comune degli scrittori, la residenza si deve fare appresso la Chiesa Cattedrale, ed ivi si deve tenere eretto il tribunale, almeno per la maggior parte dell' anno, quando non vi sia giusta causa che lo scusi; conforme particolarmente suol' essere quella dell' insalubrità dell' aria, o pure che per gli accidenti che porta il tempo, lo stato della Città, nella quale sia la Cattedrale, si fosse talmente diminuito, o in altra maniera mutato, che giustamente il Vescovo si possa scusare dal risedervi.

22

Tuttavia il Concilio incarica precisamente la residenza nella Cattedrale in alcuni tempi dell' anno; cioè dalla prima Domenica dell' Avvento all' Epifania, e dal giorno delle Ceneri all' ottava di Pasqua: Come ancora di ritrovarsi in la medesima Cattedrale per le fonzioni nella Pentecoste, nel giorno del Corpo di Cristo, e nella solennità del Santo Titolare della medesima Cattedrale.

Si soddisfa però al peso della residenza, purchè si stia dentro la Diocesi in qualunque parte, anche nell' estremità: E quando fossero più Chiese unite assieme, basta che risieda nella Diocesi, conforme in occasione di tenere il Tribunale si è accennato nel suddetto libro terzo della Giurisdizione. D

23

D Nell' disc. 22. e 23. e seguenti della Giurisd. nel libro 3. ed altrove.

Viene scusato da questo peso della residenza, quando voglia venire in Roma a visitare i limini degli Appostoli in ogni triennio dentro l' Italia, ed ogni quinquennio fuora, per quello che parimente si è accennato nel suddetto capitolo undecimo della Relazione, parlando della Congregazione del Concilio: Ed ancora quando vi sia giusta causa, e non altrimente, se gli concede che possa star fuori della residenza per tre mesi di ciascun' anno, e non più senza licenza del Papa, la quale per maggior tempo si suol

24

dare

dare per l' organo della ſuddetta Sacra Congregazione del Concilio, o di quella della Reſidenza, o veramente a dirittura per qualche giuſta cauſa; come (per eſempio) per qualche carica in ſervizio della Sede Appoſtolica, o per l' inſalubrità dell' aria, o per la mala ſalute, o per altto riſpetto.

E della reſidenza degli altri beneficiati, o dignità, con diverſe regole, e pene, ſi è diſcorſo nel libro duodecimo nel titolo de' Beneficj. E

Nel lib. 12. de' Beneficj nel diſc. 77. e nel Supplemento.

Come ancora nel ſuddetto capitolo decimo ottavo della Relazione della Curia, trattando della Congregazione Conciſtoriale, ſi è accennato, che un Veſcovo non poſſa a ſua poſta liberarſi dal peſo della Chieſa già ottenuta, e dal vincolo di queſto matrimonio ſpirituale per mezzo della rinunzia, ſe queſta non ſi ammette dal Papa: E ciò parimente ſuol ſeguire in Conciſtoro per qualche giuſta cauſa, la quale, precedentemente viene eſaminata nella Congregazione Conciſtoriale: E da queſta ſi eſamina ancora, ſe quel Veſcovo ſia proviſto d' entrata ſufficiente, da poterſi mantenere nello ſtato di Prelato col decoro conveniente.

25

Quando un Veſcovo ſi porti male, ſicchè meriti di eſſer privato della Chieſa, ciò ſi ſuole praticare col voto della Sacra Congregazione de' Veſcovi: E forſe ſarebbe coſa lodevole, e molto profittevole, che ſi praticaſſe con maggior frequenza, e con maggior rigore, per eſempio, e terrore degli altri, e per tenerli a freno: Ed alle volte, per non camminare per via di privazione, ſi forzano a rinunziare: Eſſendo più comunemente ricevuto, che un Veſcovo poſſa eſſere forzato dal Papa à rinunziare al Veſcovato per qualche giuſta cauſa, anche quando queſta foſſe ſenza ſua colpa, o delitto: Come (per eſempio) per inimicizia, o per antipatia contratta col popolo, o col Principe, o per altro timore di ſcandalo, o d' inconveniente: Però ſopra ciò non ſi può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, dalle quali va regolato l' arbitrio del Papa, a cui il tutto ſta rimeſſo.

26

E quando non ſi ſtimi di tenere, nè l' una nè l' altra ſtrada, ma che vi ſia la mala amminiſtrazione della Chieſa, o altra giuſta cauſa, ſe gli ſuole ſoſpendere la giuriſdizione, e deputarſegli un Vicario, il quale per ciò ſi dice Appoſtolico, perchè in fatti ſi dice d' avere l' amminiſtrazione ed eſercitare la giuriſdizione ad arbitrio del Papa, o della Sacra Congregazione de' Veſcovi, per l' organo della quale ciò ſuole paſſare.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della vita, costumi, ed onestà delli Chierici, e dell' altre persone ecclesiastiche: E particolarmente sopra l' abito, e la tonsura, ed il servizio in *divinis*: E sopra l' illecita negoziazione: Overo sopra il concubinato: E le altre cose, le quali siano premesse a i secolari, ma proibite alli Chierici.

SOMMARIO.

1 *Alli Vescovi ed alli Prelati più che alli Chierici inferiori sovrasta il peso della buona vita.*
2 *E quali incommodi compensino i comodi.*
3 *A quali cose particolarmente si restringano gli obblighi de' Chierici.*
4 *Quale sia propriamente l' abito clericale.*
5 *Della toga dottorale; e se dal Vescovo questa si possa proibire a' secolari.*
6 *Dell' altre cose annesse al vestire.*
7 *Della chioma, e barba, e della tonsura.*
8 *Della privazione del privilegio del Foro delli Chierici in minori, quando non vadano in abito, e tonsura.*
9 *Del servizio in* divinis.
10 *Anche nel caso di questa privazione resta tuttavia soggetto al foro ecclesiastico.*
11 *Il Vescovo non può schiericare i Chierici.*
12 *Se il Vescovo possa negare al Chierico in minori la licenza di lasciare il Chiericato, e farsi secolare.*
13 *Della licenza presunta, o implicita.*
14 *Se si possa riassumere l' abito e lo stato clericale già dimesso senza il consenso, e la licenza del Superiore.*
15 *Delli monitorj dell' Auditore della Camera in questa materia.*
16 *Di quali beneficiati intendasi che non si desiderino li requisiti.*
17 *Il non andar' in abito cagiona la perdita della pensione, e del benefizio.*
18 *Non si dà legge senza ragione.*
19 *Se questi requisiti si desiderano per gli altri effetti, o privilegj clericali.*
20 *Della mercanzia proibita alli Chierici; e quando questa vi sia.*
21 *Del contratto del cambio se sia mercanzia.*
22 *Degli effetti di questa illecita negoziazione.*
23 *Del concubinato, e della fornicazione.*
24 *Del giuoco, della caccia, de' teatri, e spettacoli.*
25 *Dell' altre cose proibite a Chierici, e particolarmente di fare l' Avvocato, il Procuratore, ed il Medico.*

CA-

C A P. III.

1 QUello che, così dalli Canoni, come dalli Concilj antichi, e da questo moderno Tridentino si dispone sopra la vita, onestà, e le altre buone parti de' Chierici, molto più cammina nelli Vescovi, e negli altri Prelati, li quali nella Chiesa fanno la figura di padri di famiglia, e di maestri, o candeliere, per governare, o respettivamente per istruire, ed illuminare gli altri sudditi, ed inferiori: Che però i loro peccati, e gli altri andamenti, li quali deviassero dalla vita, e dall' onestà conveniente a persone ecclesiastiche, sono di gran lunga più gravi, e portano seco un maggior'obbligo di render conto a Dio, per il mal'esempio, e per l'occasione che si dà alli sudditi di peccare, e di mancare nell'officio loro.

Ed ancorchè la vita, ed i costumi de' Chierici, e delle persone ecclesiastiche portino seco molti obblighi, in maniera che quel comodo che questo stato porta seco di una maggiore stima, e riverenza de' secolari, e gli utili delle rendite ecclesiastiche, con le quali 2 si arricchiscono senza incomodo, e senza fatica, restano sufficientemente contrapesati dall'incomodo di menare una vita ritirata, virtuosa, ed esemplare, con l'obbligo di astenersi da quei spassi, e da quelle licenze che permette la vita secolare: Nondimeno per quel che spetta agli effetti opportuni per la pratica forense, della quale nella presente Opera si tratta, per il più si restringe quest' obbligo ad alcune cose particolari, cioè: All'andare in abito clerica-3 le: Al celibato, con astenersi dalla fornicazione, e molto più dal concubinato, il quale da questo Concilio viene severamente proibito e punito: Ed ancora all'astenersi dalle mercanzie, e dall'illecite negoziazioni, e da alcun'altre cose, delle quali di sotto si discorre: Tralasciando quegl' altri obblighi, li quali riguardano la cura dell'anime, ed il servizio del Coro; mentre di ciò si tratta sotto li titoli particolari degli Benefizj, e delle Parrocchie, e delli Canonici, e Dignità.

Per quel che dunque appartiene all' obbligo d'andare in abito clericale: Nelli Canoni, e nelli Concilj non si ritrova stabilita 4 una certa forma dell' abito de' Chierici secolari, in quella maniera che per le regole di ciascuna Religione la pratica insegna nelli Regolari: Attesocchè si dispone, che debba essere un modo di vestire modesto, ed umile; sicchè non sia molto lungo, acciò non importi il lusso della toga, nè molto breve, acciò non paja un'abito di secolare: Che però in senso comune de' scrittori viene stimato, che sia quell' abito, il quale batta tra le ginoc-

chia, ed i piedi, overo i calcagni, o tali, e che volgarmente si dice una veste a mezza gamba: Appunto come la pratica corrente insegna in alcuni Religiosi Riformati; cioè che essendosi la Religione alquanto rilassata dal primiero, o più stretto istituto, ed usando l'abito lungo, il quale copra i piedi a forma di toga, sicchè dinoti una veste decorosa: Questi Riformati usino le tuniche, e le sopravesti più corte a mezza gamba, per maggior umiltà, e per restituire lo stato primiero più depresso: E perciò quell' abito lungo fino a terra, il quale oggidì si usa da Chierici secolari, o Regolari, come un' abito più ad essi appropriato, in effetto è deviante dal senso de' Canoni antichi, avendo piuttosto una figura dell'antica toga dottorale, overo dell'abito de' letterati.

Tuttavia in ciò si deve principalmente deferire all' usanze de' paesi; sicchè (secondo l'opinione comune del Popolo) una certa forma di abito sia stimata la particolare de' Chierici contradistinta da quella de' secolari, onde usandola diversamente, piuttosto cagionasse scandalo: Avendo anche qualche riguardo al loro stato, o dignità: Attesocchè se un Prete, overo un Chierico, anzi un Prelato adoprasse l'abito di colore rosso, sarebbe di scandalo, essendo abito il più pomposo che sia de' secolari: E pure si adopera dal Papa, e da' Cardinali, li quali sono le prime persone del Clero: Ed anche scandalo sarebbe, che li semplici Preti, o Chierici adoprassero il colore pavonazzo con fascie, ed ornamenti rossi, e con il capello ornato di verde, o di pavonazzo: E pure si adopera dalli Vescovi, e dagl' Arcivescovi, e dagli altri Prelati; sicchè dalli Preti, e Chierici, li quali non siano Prelati come sopra, da per tutto si usa l' abito nero: Ma anche in questo (circa la forma) diverse sono l'usanze; attesocchè in un paese non sarà disconvenevole, che un Chierico, ed anche un Sacerdote usi l'abito corto fino alle ginocchia, e che questo in un' altro paese sia disconveniente, e scandaloso, perchè tutti l'usino lungo fino a' piedi; onde il tutto fa la consuetudine del paese, alla quale si deve deferire.

Quindi segue, che sebbene in istretti termini di ragione, agli altri professori di lettere, ed alli graduati conviene l' abito lungo fino a piedi, essendo l'antica toga de' letterati: Nondimeno se in quel paese quest' abito lungo si usi solamente dalli Preti, e non da' Dottori, e dagl'altri professori, si può a questi proibire, acciò non nasca lo scandalo da quegli atti, li quali siano leciti a' secolari, ma disconvengano alli Chierici appresso il popolo; mentre questo li stimarebbe Preti, o Chierici: E per conseguenza non si può dall'usanza di Roma argomentare agli altri paesi, ma si deve cam-

camminare con la consuetudine particolare di ciascun luogo, secondo la quale quello venga stimato l'abito particolare degli Ecclesiastici: Come ancora l'abito de' Chierici, o di Religiosi si può proibire alli secolari, e particolarmente in maschera, overo in palco, ed in altre simili funzioni. A

A
Di ciò si tratta nel disc. 93 nel libro terzo della Giurisdizione e nel disc. 24. di questo titolo.

L'abito abbraccia ancora quell'altre cose, le quali si dicono annesse al vestire, perchè si adoprino per ornamento della persona; come (per esempio) i collari, ed i manichetti, i cappelli, le 6 berrette, le ligaccie, le calzette, e le scarpe, i nastri, ed i merletti, ed altri ornamenti; attesocchè quelle cose, le quali siano convenienti a' secolari per gala, sono disconvenienti a' Chierici, quando da questi (secondo l'usanze de' paesi) non si usino comunemente.

E lo stesso circa la chioma, la barba, e circa la tonsura clericale, non essendovi una regola certa, e generale per la mutazione, o diversità delle usanze: Che però vediamo, che li Canoni 7 antichi proibiscono a'Chierici il nodrire la chioma, e la barba, perchè così ricercava la condizione di quei tempi: E pure la pratica odierna nella barba insegna diversamente; cioè che si nodrisce da' Religiosi più stretti, e Riformati per maggiore umiltà: Ed anche nella chioma l'uso è diverso, per quel che vediamo in Roma: E perciò si deve deferire all'usanza comune, badando principalmente al fine, overo alla ragione della legge; cioè che li Chierici si distinguano da' secolari con un'abito più modesto, ed umile, e che non adoprino cose tali, le quali cagionino scandalo al popolo: E per conseguenza, non perchè la chioma si usi, o si permetta in Roma, si deve usare, o permettere in quei paesi, nelli quali sarebbe di scandalo: E così nell'altre cose.

Quando dunque li Chierici non anderanno in abito, e tonsu- 8 ra, nella maniera che sono tenuti: Non solamente il Vescovo, overo il loro Prelato, e Superiore li potrà punire, e sforzarli a dovervi andare, ma ancora questo Concilio, ed alcune Costituzioni Appostoliche li sottopongono a diverse pene, e pregiudizj: E particolarmente questo Concilio priva li Chierici in minori, li quali non abbiano beneficio alcuno ecclesiastico, del privilegio del foro, quando non vadano in abito, e tonsura, e che non servano in *divi isa* quella Chiesa, al servizio della quale dal Vescovo siano stati ascritti; conforme si è ancora accennato nella materia Giurisdizionale nel libro terzo.

S'intende però, quando di continuo, e per la maggior parte del- 9 la vita si vada in abito secolare, ma non già quando ciò segua per accidente, e per poco tempo: Come (per esempio) in occasione di viaggiare, o di villeggiare, o di andare a caccia, o pure

per la Città di notte, o per altra causa accidentale: E quanto al servizio in *divinis* basta che quello vi sia, ancorchè non vi fosse l'ascrizione fatta dal Superiore, con il di più che sopra ciò si è accennato nel suddetto titolo della Giurisdizione nel libro terzo.

Ed ivi particolarmente si dice, che questo difetto de' requisiti del Concilio cagiona la privazione del privilegio del foro, nel Chierico in *minori* in suo pregiudizio, ma non già in pregiudizio del Vescovo, o di altro Prelato, o Superiore; che però resta soggetto a tutti due i fori: Per quella probabil ragione, parimente ivi accennata, che essendo questo un contratto reciproco tra il Chierico e la Chiesa, in nome della quale stipula il Vescovo, fatto di comun consenso, non si può disciogliere senza il medesimo consenso reciproco: A somiglianza de' soldati, li quali essendo stati ascritti alla milizia dal Capitano, non se ne possono partire, ed abbandonarla senza il suo consenso. B

4

B *Di ciò si parla nel detto disc. 24. di questo titolo, nel disc. 55. della Giurisdizione.*

Anzi questo caso del Chierico è più forte; attesocchè il Vescovo, o altro Prelato (secondo l'opinione più ricevuta dalla Curia Romana) volendo, non può licenziare da questa milizia spirituale quel Chierico, il quale già vi sia stato ascritto con la prima tonsura, e come volgarmente si dice, non lo può sclericare, nè dichiararlo secolare, quando quegli adempisca i suddetti requisiti, o veramente che sia pronto d'adempirli, e che non manchi per esso, ancorchè vi fosse qualche giusta causa: E particolarmente quella la quale dal comun sentimento de' popoli viene stimata giustissima; cioè che il Chierico sia in età capace degli Ordini Sacri, e del Sacerdozio, ma che non voglia, o che volendo, non possa per l'illitteratura prenderlo: Attesocchè (conforme si è accennato nel titolo antecedente dell'Immunità) ciò in sentimento ragionevole d'alcune persone pie, ed ecclesiastiche, il giusto motivo però d'ovviare alle fraudi, dovrebbe forse renderli privi dell'Immunità reale, ma non del Clericato per gli altri effetti, e privilegi di non tanto pregiudizio al terzo, e non così nutritivi della fraude, come suol'essere quello dell'Immunità reale, quando le circostanze particolari del fatto non l'escludano: Ed in conseguenza, per la natura de correlativi, molto più non potrà il Chierico di sua autorità senza il consenso, e la licenza del Prelato abbandonare questo stato; che però abbandonandolo col lasciare l'abito, si soggetterà bene anche al foro secolare, ed in suo pregiudizio si renderà indegno degli altri privilegi, come in pena, ma non perciò sarà esente dalla superiorità del proprio Prelato ecclesiastico: A somiglianza di quel che dalla legge si dispone nel figliuolo di famiglia ingrato, che

11

perda

perda li privilegi, ed i favori della suità, e della patria podestà; nel-le cose però favorevoli al padre, e ad esso pregiudiziali resti tuttavia soggetto: O veramente del religioso apostata, o incorrigibile, overo ejetto, con casi simili.

E sebbene lo stato clericale in minori si dice retrattabile, sicchè non può il Vescovo, o altro Superiore ecclesiastico impedire ad un Chierico in minori il passaggio, overo il ritorno allo stato secolare: Nondimeno ciò non toglie l'obbligo di domandare la suddetta licenza: E quando questa senza giusta causa si nieghi (il che rare volte occorre) vi è il rimedio dell'appellazione, o del ricorso al Metropolitano, o ad altro Superiore, e particolarmente nella nostra Italia alla Sacra Congregazione de' Vescovi.

12

Giova però questa dichiarazione dell' animo da principio per gli effetti profittevoli: Come (per esempio) se si aprirà la successione in un Feudo, overo in un Fidecommisso, per il quale si ricerchi lo stato secolare, perchè ne siano incapaci li Chierici, non è di dovere che sia in arbitrio del Vescovo, o di un'altro Superiore ecclesiastico per gratificare all'altro chiamato alla successione, negare questa licenza, anche quando vi fosse il giusto motivo, perchè fosse quel Chierico inquisito nel suo Foro di qualche delitto, attesocchè la dovrà dare in tal caso con la riserva della cognizione della causa già cominciata, overo del delitto già commesso: E per conseguenza basterà la sola dimanda di questa licenza, acciò il Chiericato non li pregiudichi, con casi simili.

13

Non è necessario però, che di questa licenza apparisca espressamente, ma basta il consenso implicito, overo presunto, il quale nasce dalla scienza, overo dalla tolleranza: Che però, se (per esempio) il Chierico de fatto abbia lasciato l'abito clericale, e che pubblicamente viva in istato secolare, e molto più se eserciti nelle cariche laicali, vedendolo e sapendolo il Vescovo, ed i suoi officiali, e ministri, e tollerandolo, in tal caso ne risulta l'implicito, ed il presunto consenso, il quale basta.

Per queste ragioni dunque da alcuni viene stimata poco ragionevole la proposizione, che possa quel Chierico, il quale abbia già dimesso l'abito clericale, e che si sia costituito in istato secolare, riassumere di propria autorità quest'abito, e costituirsi di nuovo nello Stato clericale, senza la saputa, ed il consenso del Vescovo, o di altro Superiore, anzi dissentendo: Attesocchè ciò pare una cosa ripugnante alle regole, ed alle ragioni suddette: Per quella ragione che, sebbene il carattere clericale viene stimato indelebile, come impresso nell' anima, che però si può riassumere, Nondimeno ciò cammina, all' effetto, che non vi si ricerchi la nuo-

14

nuova collazione dell'Ordine, o della Tonſura, ma non già che quel ſoldato, il quale ſi ſia partito dalla milizia, e che abbia preſo un'altro ſtato, poſſa a ſuo capriccio ritornarvi, anche contro voglia del capitano: E maggiormente quando vi ſia qualche giuſto motivo di non riceverlo, perchè forſe ſi faccia in fraude dei deliti commeſſi, o veramente con qualch'altro pregiudizio del terzo: E quando il Veſcovo, o altro Superiore ſenza giuſta cauſa nieghi la licenza di fare queſta reaſſunzione, in tal caſo reſterà lo ſteſſo rimedio dell'appellazione, o del ricorſo, il quale di ſopra ſi è accennato nel caſo oppoſto.

E ſebbene per fare queſta reaſſunzione ſenza la ſaputa del proprio Superiore, ſi ſogliono ottenere alcuni monitorj dell' Auditore della Camera: Tuttavia credono molti (e con qualche fondamento di ragione) che di queſti non ſi debba avere ragione alcuna: Atteſocchè, conforme ſi accenna nel capitolo trigeſimo primo della Relazione della Curia, queſto Tribunale, fuori della Curia, e delle due diete, non ha giuriſdzione alcuna nella prima iſtanza, ma è ſolamente giudice dell'appellazione: Che però ſi deve avere prima il ricorſo al proprio Ordinario, e quando da queſto ſi nieghi, potrà mettervi le mani, come giudice dell'appellazione, con la via della citazione con l'inibizione, ma con queſta del monitorio, il quale (conforme ivi parimente ſi accenna) in ſoſtanza non è altro che una ſemplice citazione: E per conſeguenza queſti monitorj non devono obbligare il Veſcovo, o altro Superiore a riconoſcere quel tale per Chierico, quando vi ſia il giuſto motivo di non farlo; Il che però s'intenda accennato in forma di ſemplice diſcorſo, e per riferire il ſentimento d' alcuni, ſenza fermare in ciò cos'alcuna, rimettendoſene al giudizio de' Superiori, a quali ciò appartiene, e laſciando l'intiero ſuo luogo alla verità.

15

Nella ſteſſa forma diſcorſiva, è con la medeſima proteſta di non fermare coſa alcuna, ma ſolamente per qualche lume de' Superiori, quali appartiene, ſi riferiſce il ſentimento, forſe ragionevole di alcuni, ſopra la ceſſante neceſſità di queſti requiſiti del Concilio, in quelli i quali abbiano qualche benefizio eccleſiaſtico: Cioè che ciò non vada inteſo nella ſola lettera, ed alla giudaica, riducendo queſta così matura, e prudente legge conciliare ad una mera formalità, alla quale la riducono alcuni moderni ſcrittori: Cioè che baſti ogni piccolo beneficio ſemplice, anche in diverſo paeſe: O pure che foſſe a queſto fine affettatamente da eſſo, o da qualche altro eretto, con poca ſpeſa, e ſenza l'obbligo dell'offizio divino, ſicchè non ſi ſappia ſe quel beneficio ſia nel Mondo, e ſe quel tale ſia beneficiato: Anzi lo ſtendono alcuni ancora alla penſione eccleſiaſtica, che operi lo ſteſſo effetto.

16

Ciò

Ciò dunque per alcuni si stima equivoco, e non confacente alla mente del Concilio, ma che si debba camminare più tosto con lo spirito, che con la lettera della legge, cioè con la ragione, overo col fine, per il quale il Concilio abbia così provisto nel desiderare questi requisiti: Cioè che in tal maniera si sappia appresso al popolo, ed i magistrati secolari, che quella persona sia ecclesiastica, e contradistinta dal popolo secolare: Attesocchè, la ragione, per la quale sono eccettuati i beneficiati, pare quella, che lo stato di questi (in occasione dell'amministrazione, e del servizio della Chiesa, o Cappella) si rende notorio appresso il popolo, ed i magistrati: Come (per esempio) sono i Canonici, o li Beneficiati, ed i Chierici delle Cattedrali, e delle Collegiate, ed anche delle Parrocchiali semplici, quando siano beneficj servitorj: O pure in quelli benefizj, li quali, sebbene non siano di residenza precisa, nè veramente per necessità servitorj, tuttavia sono cospicui, e cogniti, e portano seco il peso dell'officio divino, sicchè ne segua il fine, overo l'effetto suddetto.

Ma non nella suddetta specie de' beneficj semplici tenui ed oscuri: E molto più se siano in paese diverso, sicchè non producano l'effetto suddetto, nè se gli adatti la ragione, nella quale è fondata la legge, che però questa si riduca ad una mera formalità, non parendo probabile che ciò si debba dire in un così gran Legislatore, qual'è un Concilio Generale.

E molto più, perchè le Costituzioni Appostoliche portano la perdita della pensione, quando ecceda una certa somma, ed anche in alcuni casi la perdita del beneficio, quando si assuma lo stato secolare, e che non si vada in abito, e tonsura, conforme si è accennato nelle sue materie sotto il titolo delli Beneficj, e sotto l'altro delle Pensioni: Pure, conforme si è detto, si lascia il suo luogo alla verità. 17

Per il solito vizio de' moderni prammattici, o collettori che siano, nell'intendere le leggi grammaticalmente, e nella sola lettera, senza riflettere allo spirito, overo alla ragione, *la quale si dice l'anima della legge*; mentre difficilmente si dà legge senza la ragione: E maggiormente quando il legislatore non sia un' uomo solo, il quale, o per difetto d'intelletto, o per vizio di volontà regolata dall' interesse, overo dalla passione, faccia una legge poco ragionevole, conforme alle volte insegna la pratica, ma che sia una legge fatta da una Università così grande, e qualificata, la quale abbia la particolare assistenza dello Spirito Santo, come è un Concilio Generale. 18

Credono alcuni Canonisti, e Morali, che mentre il Decreto Conciliare, per il difetto degli accennati requisiti, parla solamen- 19

te della privazione del privilegio del Foro, non debba abbracciare l'immunità reale, per l'esenzione dalli pubblici pesi, e dalle gabelle, nè meno gli altri privilegi clericali accennati sotto diverse materie: E particolarmente nel titolo del Credito, sopra il privilegio che si dice del Capitolo Odoardo: E nel titolo de' Testamenti, sopra la facoltà del figliuolo di famiglia Chierico di testare. E nel titolo delle Servitù, in proposito dell' usufrutto legale, che non si acquisti al padre, con altri privilegi, overo effetti simili.

Però in ciò, come in tutte l'altre cose, le quali riguardano l' intelligenza di questi decreti, si replica la protesta già fatta nel principio, ed altrove; cioè che non è mia parte il darvi giudizio, nè fermare cos' alcuna, rimettendosi sempre il tutto al giudizio della Sacra Congregazione deputata sopra questa interpretazione: Ma discorrendo del punto in forma problematica, o discorsiva, si potrebbe dire, che paja più probabile il contrario; cioè che il privilegio del Foro stia demostrativamente, per esprimere una cosa più dubitabile, sicchè si sia esplicato questo privilegio per dinotare, che in tal maniera il Concilo dichiara quella persona secolare: Attesocchè quello si dice privilegio maggiore, il quale porta seco il decoro, o respettivamente il pregiudizio di tutto l'Ordine Clericale: E per conseguenza non è probabile, che il Concilio abbia voluto privare quella persona del maggior privilegio del Foro, sicchè stia soggetto a poter'essere appiccato, o in altra maniera fatto morire ignominiosamente, ed il suo cadavere diviso in pezzi, o pure ad essere frustato, overo posto alla berlina, o pure mandato in galera per mano della giustizia secolare, e che tuttavia ritenga lo stato clericale: Attesocchè ciò ridondarebbe in pregiudizio di tutto l' Ordine Clericale: E che (all'incontro) dovesse ritenere questi altri privilegi minori, li quali riguardano più tosto un'interesse privato della persona, che il privilegio, overo il beneficio di tutto l'Ordine.

Ed in oltre, essendo l'Immunità Ecclesiastica di ragione divina, ne segue che non potea il Concilio, col presupposto che la persona ritenesse tuttavia lo stato clericale, soggettare così generalmente, ed indifferentemente tutti i Chierici al Foro laicale: Che però dal difetto della podestà s'inferisce anche a quello della volontà; cioè che non si sia voluto quello che non si sia possuto fare, ma che in tal maniera il Concilio abbia voluto dichiarare secolare, e generalmente priva delli privilegi clericali quella persona, la quale, non osservando questi requisiti, così implicitamente si sia costituita in istato secolare, come per una tacita dimissione del Chiericato, esprimendo il privilegio del Foro come il maggiore, il quale porti seco per conseguenza la perdita degli altri: Ripetendo

però

però la stessa protesta, che tutto ciò si dice in forma di semplice discorso, lasciando sempre il suo luogo alla verità: Ed in oltre avertendo, che queste considerazioni, o discorsi delle persone zelanti hanno il solo riguardo di ammonire gli Prelati, e gli altri Superiori ecclesiastici, a' quali appartiene di giudicare, se quella persona sia Ecclesiastica, o secolare; o se sia degna, o nò delli privilegi clericali, ed all'effetto di prendere le opportune provisioni, per oviare alle fraudi, ed agl'inconvenienti, conforme ha creduto di fare il Concilio: Ma non già che perciò si possa, ne si debba rendere lecito alli secolari, per questi motivi di violare l'Immunità Clericale, e di giudicare, se si debbano godere, o nò questi privilegi.

Circa l'altro punto di sopra accennato della mercanzìa, la quale sia proibita alli Chierici: Non cade dubbio alcuno sopra la proibizione in generale, per essere una cosa troppo chiara, mentre è disposta nelli Canoni: Che però le dispute sogliono cadere sopra il fatto, o veramente sopra l'applicazione; cioè quando si dica mercatura ed illecita negoziazione, o nò: Attesocchè propriamente la mercatura, overo la negoziazione è quella, quando si compri per rivendere, senza mistura d' artificio, o d'industria, o pure che questa sia di poca considerazione, ma non già quando si compri la materia, alla quale con l'industria si dia una diversa forma: Come (per esempio) comprando il ferro per lavorarlo, e per ridurlo ad instromenti usuali, o veramente comprando i fili per farne le reti, o la lana, o la seta, per farne il panno, overo il drappo, quando l'esercizio non sia per l'uso del paese riputato sordido, e disconveniente allo stato clericale: Che però sebbene gli scrittori, con le solite formalità, vanno dando diverse distinzioni tra li Chierici in *sacris*, e quelli in minori: Ed ancora se la mercatura sia esercitata per se stesso, o per sostituto; e se si faccia per industria, ed avarizia per arricchire, o veramente per l'onesto sostentamento, perchè il Chierico non sia sufficientemente provisto de' beneficj, e de' beni ecclesiastici, o patrimoniali: Nondimeno si stima errore il camminare con queste generalità in astratto, parendo più vero, che il tutto dipenda dall'usanza de' paesi; e se quell'atto venga ivi stimato mercanzia disconveniente a' Chierici, onde cagioni scandalo: O veramente (all'incontro) se sia stimata cosa lecita, servendo queste generalità per una certa scorta, quando manchi la consuetudine.

20

Come ancora dalla Sacra Congregazione, per togliere i dubbj, overo le molestie de' Camerali, sopra ciò si sono fatte alcune dichiarazioni; cioè che si possano comprare degli animali per ingrassarli nelle selve, e ne' poderi della Chiesa, ed anche nelli pa-

patrimoniali, e poi rivenderli; attesocchè in tal maniera si viene più comodamente a raccogliere il frutto di quel pascolo: Overo che si possono fare i vermini della seta per il consumo delle foglie degl'alberi proprj: O pure comprare de' bovi, e far l'arte del campo per la coltura de' proprj terreni, con altri casi simili. F

F *Nel disc. 19. di questo tit. e nel disc. 60. nel tit. de' Regol. in questo medesimo lib.*

Però resta fermo quel che si è detto; cioè aver gran parte la consuetudine del paese, dalla quale dipende il vedere, se l'atto (per la comune opinione del popolo) sia stimato illecito, ò nò, sicchè vi sia o nò lo scandalo: Come (per esempio) si può dire nel contratto del cambio, che in istretti termini di ragione non è illecito, nè contiene mercanzia, o negoziazione, per le ragioni accennate nel Teatro G, e sarebbe soverchia digressione il riassumerle: E nondimeno quando si tratta di quel cambio con la circolazione, il quale si faccia per negozio ad usanza de' mercanti, e che nel paese corra l'oppinione appresso il popolo, che sia una specie di mercanzia disconveniente a' Chierici, onde venga stimata cosa illecita, e scandalosa, in tal caso si dirà illecita negoziazione.

21

G *Nel disc. 18. del tit. de' Cambj nel lib. 5. e nel Supplem. e nel disc. 19. di questo titolo.*

Nel caso però di qualunque negoziazione illecita, il contratto non è nullo a rispetto dell'altro contraente; che però produce la sua azione: Come ancora tutto quello che con tal negoziazione si guadagnasse, si acquista al Chierico negoziatore, e passa nel suo dominio, ma dipoi glielo toglie il Fisco Apostolico come cosa illecitamente acquistata: Entrando però le ragioni del fisco nel solo guadagno, ma non nel capitale, il quale si esponga al negozio H: Bensì che li Commissarj e li Collettori Apostolici non sogliono fare queste distinzioni, sicchè molestano le persone ecclesiastiche con questo pretesto anche nelle robbe proprie: Anzi per quel che insegna la pratica ciò suol servire a questi Commissarj di pretesto per andar facendo dell'estorsioni, senza utile alcuno della Camera, e contro la retta intenzione de' Superiori.

22

H *Negli accennati luoghi.*

L'altro atto illecito è quello della violazione del celibato, e dell'incontinenza, così se sia per semplice fornicazione, come molto più per il concubinato, e particolarmente nelli Chierici in *sacris*, nelli quali entra il sacrilegio: Onde la qualità del concubinato è considerabile, per la pena introdotta da questo Concilio della privazione de' benefizj: Però è molto difficile a verificarsi in pratica questa pena, per quel che se n'accenna nella materia Beneficiale. I

23

I *Nel disc. 19. e 38. di questo tit. e nel disc. 75. nel tit. de' Benefic] nel lib. 12.*

Molte altre cose vi sono, le quali vengono permesse a' secolari, e sono proibite alli Chierici: Come (per esempio) il giuocare a carte, e a dadi: Il far mascarare, o tornei, overo operare, o recitare ne' palchi, e ne' pubblici teatri, e spettacoli. La caccia

24

cla-

clamorosa con archibugio, ed altre armi pericolose, e cose simili: L Però conviene dir lo stesso si è detto della negoziazione; cioè che l'usanza del paese, e l'opinione comune del popolo in ciò faccia il tutto; sicchè in un paese il giuocare a carte, o dadi, o ad altra sorte di giuoco, quando particolarmente non sia in giuochi pubblici, e scandalosi, sia stimata una galanteria, e cosa conveniente anche alle persone costituita nelle Dignità, e nelle Prelature ecclesiastiche: Che (all'incontro) altrove (anche ne' semplici Preti, molto più nelle suddette persone costituite nella Dignità, o Prelatura ecclesiastica) sia stimata una cosa molto scandalosa: E lo stesso nella caccia, e nell'altre cose; che però (conforme si è detto) la consuetudine fa il tutto.

L
Nel disc. 19. di questo tit.

Molte altre cose sono proibite alli Chierici. Come (per esempio) Il fare il soldato: L'esercitare officj secolari: Il fare il Notaro nelle cause secolari: Il fare l'Avvocato, ed il Procuratore, ed il medico, e cose simili; onde l'acquisto con questi, e simili esercizj illeciti cade sotto lo spoglio, come acquisto, overo negoziazione illecita: Ma parimente si deve deferire alla consuetudine, per quel che in Roma insegna il mestiere dell'Avvocato, e e del Procuratore, che lecitamente si esercita dalli Chierici, anche in *sacris*, ed anche nelle cause meramente secolari, e profane. M

2
M
Nel disc. 46. della Relazione della Curia nel lib. 15.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Della collazione degli Ordini, a chi ſpetti; e delli requiſiti neceſſarj per tal'effetto: E generalmente dell'uſo, overo dell' eſercizio de' Pontificali fuori della propria Dioceſe, in quella d'altri.

SOMMARIO.

1 *Il conferire gli Ordini ſpetta alli Veſcovi ſolamente della ragione delle proviſioni del Concilio.*
2 *Li Pontificali generalmente non ſi poſſono eſercitare in aliena Dioceſi ſenza la licenza dell'Ordinario.*
3 *In aliena Dioceſi al proprio ſuddito ſi può dare la prima tonſura, ma non gli altri Ordini.*
4 *A chi ſpetta la facoltà di ordinare li Regolari Profeſſi.*
5 *Li Regolari non ſi ordinano a titolo di beneficio o di patrimonio, ma a titolo della Religione, e della povertà.*
6 *Delli diverſi caſi di queſtione circa l'ordinazione de i Chierici ſecolari.*
7 *In qual' età gli Ordini ſi poſſano conferire e della pena conferendoſi prima.*
8 *Del requiſito dei legittimi natali.*
9 *Se gli eſpoſiti ſi debbano dire baſtardi, o legittimi.*
10 *Del requiſito della letterattura.*
11 *Del titolo del beneficio, o del patrimonio.*
12 *Degl' interſtizj, e delli tempi delle ordinazioni.*
13 *Della vita e coſtumi.*
14 *Delli Giudei ed Infedeli convertiti alla Fede.*
15 *Che non ſi poſſa ricevere mercede alcuna.*
16 *Dell' ordinazione de' ſudditi delli Prelati inferiori non Veſcovi.*
17 *dell' ordinazione del non ſuddito, il quale per accidente ſi pretenda tale.*
18 *Delli Chierici fuggiti dalla propria Dioceſi occupata da infedeli, o da Eretici.*
19 *Dell' ordinazione del proprio ſuddito in Dioceſi aliena.*
20 *Dell' ordinazione ſecondo il Greco.*
21 *Dell' eſercizio generale de' pontificali in aliena Dioceſi.*
22 *Se nelle Chieſe eſenti ſi poſſano eſercitare i pontificali dal Veſcovo Dioceſano ſenza licenza del proprio Prelato, overo (all' incontro con licenza dello ſteſſo ſi eſercitano dal non Dioceſano.*

CAP. IV.

ANcorchè questo Concilio decida diverse cose circa la materia del Sacramento dell'Ordine, in quel che riguarda li dogmi, overo gli articoli della Fede, e le altre questioni teologiche, sopra la materia, e la forma di questo Sacramento, e sopra l'autorità di conferirlo: Nondimeno trattando solamente (conforme si è detto) delle cose pratiche per il foro esterno, e lasciando questi altri punti a quei Professori, a quali più appartengono.

1

Resta oggi fermo in pratica, che la podestà di conferire gli Ordini, e particolarmente i Sacri del Suddiaconato, Diaconato, e Presbiterato, sia dell'Ordine Episcopale, e che cada sotto il genere de'Pontificali: Ma perchè la prima Tonsura e gli Ordini Minori, per la disposizione, o senso de' Canoni antichi, e di diversi privilegi, si poteano conferire dagli Abbati, e dagli altri Prelati inferiori, li quali (col pretesto dell'esenzione: o veramente della pretesa giurisdizione quasi episcopale in qualche luogo) facilmente s'ingerivano a dar questa facoltà ad un'altro Vescovo di conferirli: Come ancora sotto vari pretesti: con facilità un Vescovo si ingeriva nell'ordinare i sudditi di un'altro, o pure in esercitare questo Pontificale nella Diocesi d'altri, il che cagionava de'molti, e de'gravi disordini, ed inconvenienti: Però sopra questo punto della collazione degli Ordini particolarmente, dal Concilio fu premuto, e furono fatte molte provisioni, per miglior notizia delle quali conviene camminare con alcune distinzioni.

La prima dunque, e la più generale distinzione è quella della generica proibizione indefinita, che un Vescovo, anche con l'attual giurisdizione nella propria Diocesi, e molto più un Vescovo Titolare di Chiesa occupata da Infedeli, o da Eretici, non può esercitare qualsivoglia sorte di Pontificali nella Diocesi aliena senza la licenza dell'Ordinario di quella Diocesi, o Territorio, per quello che generalmente ancora circa l'esercizio della giurisdizione si discorre nella materia Giurisdizionale nel libro terzo: Che però anche ad un proprio suddito, il quale abbia tutti li requisiti necessarj, sicchè non vi sia impedimento alcuno, non potrà conferire nella Diocesi di un'altro quegl'ordini, li quali ricercano l'uso de' Pontificali; e facendolo, incorrerà nelle pene stabilite da questo Concilio: onde da tal proibizione resta solamente eccettuata la prima Tonsura, la quale sebbene imprime il carattere ecclesiastico indelebile; sicchè la persona si dica ecclesiastica

2

3

ſtica in generale per l'effetto che produce; cioè che coſtituiſſe quella persona nell'ordine, e nella gerarchia eccleſiaſtica: Nondimeno propriamente, e per ſe ſteſſa non è Ordine, ma è un principio, overo un' introduzione agli Ordini, come un' aſcrizione alla matricola, overo al rollo della milizia di Criſto: Che però non ricerca l'eſercizio de' Pontificali, ſecondo la forma ſtabilita nel rituale, o cerimoniale Romano, ma ſi può dare privatamente in camera, e nell'abito privato: Per conſeguenza non entra l'eſercizio de' Pontificaii.

L'altra diſtinzione è quella tra il Clero Secolare, ed il Regolare: Atteſocchè (eccettuatone alcuni luoghi della Germania, e d'alcun'altre Parti Oltramontane, dove tuttavia ſi ritenga l'antica uſanza, che i Monaſterj de' Regolari vivano ſingolarmente ſoggetti all'Ordinario) Governandoſi le Religioni ad uſanza d'Univerſità, o di Repubblica, ſotto i Prelati Generali, o Provinciali; ed eſſendo tutte, o per privilegio a dirittura, overo per comunicazione eſenti dagli Ordinarj: Quindi ſegue, che la collazione degli Ordini, ancorchè ſi debba fare da un Veſcovo, per eſsere un'atto Pontificale, ſicchè non ſi poſſa fare dalli proprj Prelati Regolari: Nondimeno da eſſi dipende totalmente il dare le licenze, e le lettere teſtimoniali dirizzate ad un Veſcovo eletto a loro arbitrio, o pure generalmente ad ogni Cattolico Veſcovo, il quale abbia la facoltà di eſercitare queſto Pontificale nella Dioceſi propria, o veramente nell'aliena con la licenza del proprio Dioceſano, overo Ordinario.

Ed a riſpetto di queſti Regolari, non entra quella neceſſità, la quale ſi ſcorge nelli Chierici ſecolari di doverſi ordinare in *ſacris* a titolo del beneficio eccleſiaſtico ſufficiente all'oneſto mantenimento, o veramente al titolo del patrimonio, parimente ſufficiente; atteſocchè li Regolari Profeſſi ſi ordinano al titolo della povertà, e della Religione: Non camminando in eſſi quella ragione, la quale ſi conſidera nelli Chierici ſecolari; cioè che non ſiano coſtretti mendicare, o veramente a fare atti vili per vivere, con opprobrio, e pregiudizio dell'Ordine Clericale; mentre la Religione li provede del vitto, e del veſtito, ſecondo il ſuo Iſtituto: A tal ſegno, che l'ordinarſi in *ſacris* a queſto titolo ha una certa forza di profeſſione, la quale ſana, o veramente ſuppliſce quel difetto, il qual foſſe nella profeſſione ſolenne già fatta, conforme ſi accenna di ſopra nella materia de' Regolari, dove ſi danno le ſue dichiarazioni. A

A. *Nel diſcor. 41. de' Regol.*

A riſpetto dunque del Clero Secolare, diſtinguono più caſi.

Primieramente circa l'ordinazione da farſi dal Veſcovo nella propria Dioceſi, con i proprj ſudditi: Secondariamente circa l'ordi-

ordinazione da farsi parimente dal Vescovo nella propria Diocesi, con i sudditi di qualche Prelato inferiore, il quale non sia Vescovo: Il terzo circa l'ordinazione di quelli, li quali non siano suoi diocesani, da farsi parimente nella propria Diocesi: Ed il quarto circa l'ordinazione delli proprj sudditi fuori della Diocesi propria, in alieno Territorio.

Nel primo caso non cade l'ispezione della podestà, ma quella delli requisiti necessarj, senza li quali il Vescovo è proibito di conferire gli Ordini; sicchè conferendoli, egli incorre in alcune pene, e l'ordinato incorre nella sospensione dall'esercizio di quell' ordine, il quale però resta tuttavia conferito: E questi requisiti sono molti, col presupposto che si tratti de' fedeli validamente battezzati, e confermati, onde vi sia la capacità generale.

Il primo requisito è quello dell' età, attesocchè per la prima tonsura si ricerca, che almeno sia compita l'infanzia, e che quegli al quale si conferisce, sia capace del consenso, ancorchè non totalmente perfetto; che però non si può conferire prima dell'anno settimo: Per gli altri quattro Ordini; cioè dell'Ostiariato, Esorcistato, Lettorato, ed Accolitato, sopra la pupillare, e così non prima dell'anno decimo quarto: Il Suddiaconato che è il primo sacro, non si conferisce prima dell'anno vigesimo secondo cominciato: Il Diaconato non prima dell'anno vigesimo terzo cominciato: Ed il Presbiterato non prima dell' anno vigesimo quinto cominciato: Nè il Vescovo può dispensare a questo requisito dell' età, concedendosene solamente la dispensa dal Papa: E questa per stile ordinario si concede per tredici mesi, e non più, se non per grazia insolita, e speciale: Che però se gli Ordini si prenderanno prima di quest'età, quando ciò segua con buona fede, e senza colpa alcuna, che (per esempio) si sia preso errore nel credere giustamente, che fosse in età maggiore; in tal caso l'ordinato resta sospeso dall'esercizio dell' Ordine fino all'età necessaria, non essendovi altra pena; mentre questa non si dà senza colpa, e senza delitto: Ma se fosse colposamente, perchè si sapesse, resta perpetuamente sospeso, ed ha bisogno della dispensa Appostolica: E molto più quando de fatto vi fosse già l'esercizio, per il quale s'incorre l'Irregolarità.

7

Il secondo requisito è quello degli illegittimi natali, al difetto delli quali può dispensare il Vescovo per la prima Tonsura, e per gli Ordini Minori, ma non per gli Ordini Sacri, per li quali la dispensa si concede solamente dal Papa: E quando questa si dia, non suffragherà per li beneficj ecclesiastici, per i quali vi si ricerca l'altra dispensa speciale, per quel che si è accennato nel libro duodecimo nel titolo de' Beneficj.

8

Suole

Suole per ciò cadere il dubbio negli esposti, se si debbano presumere legittimi, o illegittimi, sicchè abbiano bisogno, o nò di questa dispensa: E più communemente si crede probabile, che si debbano presumere più tosto legittimi, per la ragione che anche li padri, e le madri sogliono per la povertà esporre i figli procreati da legittimo Matrimonio negli ospedali, e ne' luoghi pii a quest' effetto destinati per l'educazione: E per conseguenza, stante questa possibilità, si deve in dubbio prendere la presunzione più favorevole: Tuttavia si stima errore il camminare in ogni caso, ed in ogni luogo indifferentemente con questa generalità, parendo più vero che si debba riflettere alla qualità de' paesi, o de' luoghi: Attesocchè la suddetta considerazione camminerà bene nelle Città Grandi; nelle quali, per la grandezza del popolo, il fatto non facilmente si scuopre, nè si stima ignominioso, e che vi sono gli ospedali, ed altri luoghi pii ben governati, onde l' educazione segue con molta carità e diligenza, facilmente si inducono i padri, e le madri per la loro povertà a sgravarsi da questo peso dell' educazione de' figli anche legittimi per la certezza che hanno della loro buona educazione: Ma nelli luoghi piccoli, alli quali non si adattino le suddette considerazioni, o ragioni, e che per odinario non s' espongono se non li parti fornicarj occulti per celarli, e che (per comune opinione del popolo) questi esposti siano stimati bastardelli, ciò non si deve ammettere almeno per la ragione dello scandalo.

9

Ed in alcune ben regolate Città, e particolarmente in quella di Fiorenza si suppone, che con molto giudizio si cammini con una distinzione; cioè che, se saranno esposti quelli, li quali siano nati di fresco, si presumano di parti furtivi, e illeciti, e per conseguenza che si abbiano per bastardelli: Ma se siano già allevati nello stato più pericoloso almeno per un'anno, in tal caso si presumano più tosto legittimi, e che l'esposizione si faccia per l' accennato motivo dell'educazione da' padri legittimi poveri.

Il terzo requisito è quello della letteratura; cioè che per la prima Tonsura si sappia almeno leggere, e scrivere, e per gli Ordini Minori vi sia l' intelligenza della Lingua Latina, o almeno che si sia in via, ed in tale disposizione ad intenderla, che se ne speri l' idoneità per gli Ordini Sacri, per i quali si richiede che già vi sia la suddetta intelligenza ancora di quel che importino questi Ordini, e quali siano gli obblighi, e gli uficj di colui, il quale sia constituito in quell' Ordine respettivamente: Che però il Vescovo suol tenere l' esame con alcuni esaminatori dotti per conoscere questa abilità.

10

Il quarto requisito, il quale si desidera nel Suddiaconato, come

me nell'ingresso nello stato irretrattabile, è quello del titolo sufficiente di sopra accennato, per oviare alla mendicità, o veramente
11 agli esercizj vili e sordidi; cioè che si debba ordinare al titolo di qualche beneficio ecclesiastico, o veramente almeno, ed in sussidio al titolo del patrimonio: Bensì che sotto nome di beneficio, a quest'effetto, viene anche la pensione ecclesiastica legittimamente riservata: Ed ancora vengono quelle cappellanie, o participazioni di massa, le quali sebbene non si possono dire veri beneficj ottenuti in titolo collativo, tuttavia sono stimate equippollenti per non essere amovibili: Come sono quelle masse, o comunie per i Preti participanti delle Chiese non numerate, delle quali si è parlato più volte nel libro duodecimo nel titolo de'Canonici, e del Capitolo.

E di questi beneficj, a titolo de'quali il possessore si sia ordinato, che non si possano rassegnare, si è parlato nel suddetto libro duodecimo nel titolo de'Beneficj: Come ancora, che le robbe di quel patrimonio, a titolo del quale sia seguita l'ordinazione, non si possano alienare, nè obbligare, si è discorso nel libro settimo delle Alienazioni, e de'Contratti proibiti.

Cade però il dubbio, quando il beneficio, overo il patrimonio si debba dire a quest'effetto sufficiente, o nò: Ed ancorchè in ciò alcuni (col solito stile de'collettori) camminino con le generalità: Nondimeno questo si stima errore, essendo più vero, che la decisione dipenda dalla consuetudine di ciascheduna Diocesi, la quale suol'essere diversa per la diversa qualità de'paesi, che il vivere sia più caro, o più soave: Anzi in una medesima Diocesi se ne può dare la diversità, per la diversa qualità de'luoghi più, o meno civili: sicchè nel vivere, e nel vestire si ricerchi più spesa in un luogo che nell'altro.

E quando il Vescovo ordinasse qualche persona senza questo titolo sufficiente, oltre l'altre pene sarà tenuto a mantenere del proprio quell'ordinato: Però questa pena in pratica pare ideale, nè mai si vede seguire: O perchè non sia facile ad un povero suddito assumere questa lite col proprio Vescovo: O pure, perchè quando sia Sacerdote, la limosina della Messa gli porta la provista sufficiente: E per questa ragione la pratica frequentemente porta, che questo patrimonio sia simulato, o fiduciario; senza che ciò si metta in lite; attesocchè, quando l'ordinato sia già Sacerdote, e che abbia il modo onesto di vivere, e che non voglia essere un'ingrato, ed un'indegno, non suole usare questa ingratitudine col suo benefattore.

Il quinto requisito è quello degli spazj convenienti tra un'Ordine, e l'altro, e questi vanno esplicati col termine, o col voca-

bolo degl'*interstizj*, cioè che la Tonsura, e gli Ordini Minori si possono conferire unitamente: Ed ancorchè non sia cosa lodevole, mentre il Concilio dispone che gli Ordini si debbano conferire separatamente, e non si debba dare il seguente, se prima non si sia esercitato: Tuttavia questo non è precetto: Ma consiglio: Però nel primo, se si faccia, non v'è pena alcuna: Bensì che non possano con essi in uno stesso tempo conferirsi gli Ordini Sacri, li quali si devono in ciascuna ordinazione conferire singolarmente, e separatamente, nelli tempi a ciò stabiliti dal medesimo Concilio: Cioè: Nel Sabbato delle quattro tempora di Decembre: Nell'altro Sabbato delle quattro tempora della Quaresima: Nel Sabbato avanti la Domenica della Passione, che volgarmente si dice *sitientes*: Nel Sabbato Santo: Nella vigilia della Pentecoste: E nel Sabbato delle quatto tempora di Settembre: Ordinandosi particolarmente che il Sacerdozio non si dia se non almeno doppo un' anno del Diaconato: Però questo parimente è consiglio, e non precetto: E chi non vuole aspettare questi spazj suole ottenere la dispensa Appostolica per via di Breve, la quale si dice *extra tempora*, acciò si possano ottenere tutti questi Ordini in tre giorni festivi.

13 E finalmente l'ultimo requisito è quello della vita, e de' costumi; cioè che non solamente non abbia impedimento alcuno d' Irregolarità per causa del delitto, overo per la deformità del corpo, o per mancamento di qualche membro: Ma ancora perchè non sia diffamato per uomo facinoroso, o incontinente, overo in altra maniera scandaloso: Che però a questo fine, non solamente si deve fare il processo sopra la vita ed i costumi, ma ancora per alcuni decreti della Sacra Congregazione degni di molta lode, quando particolarmente si tratti di dare la prima Tonsura, se ne devono fare le pubblicazioni in Chiesa. B

B *Di questa materia della Collazione degli Ordini nel disc. di questo tit.*

E' stato dubitato per alcuni, se li Giudei, e gli altri Infedeli li quali siano convertiti alla fede Cristiana, o veramente i loro figliuoli già Cristiani siano capaci d'esser' ordinati senza la dispensa del Papa: Però è un dubbio senza fondamento alcuno, quando non siano recidivi: Attesocchè gli Appostoli, ed i discepoli di Cristo furono Giudei, e molti altri Santi Pontefici, e Vescovi sono stati Giudei, o Gentili; Tuttavia, quando nel paese regnasse questa opinione; sicchè quando non vi fosse la dispensa Appostolica, ciò cagionasse scandalo nel popolo, almeno per questo fine si deve stimare impedimento sufficiente. C

C *Nel disc. 34. del Miscel. Eccl.*

Tra li requisiti, alcuni considerano ancora quello, che la collazione degli Ordini si debba far *gratis*, e senza premio alcuno, eccetto quella candela, la quale si dia all'Ordinante, ed una po-

ca

ca mercede di un giulio al Cancelliere per le lettere testimoniali dell' ordinazione: Nondimeno questo non è requisito, ma è un precetto dato all'Ordinante: Però Iddio sa quanto si osservi; attesocchè col pretesto degli emolumenti degli atti, e del processo per la verificazione de i suddetti requisiti suol correre (secondo i diversi abusi delle Diocesi) qualche paga considerabile Bensì, quando venga in cognizione della Sacra Congregazione de' Vescovi, overo di quella del Concilio, ciò si suole rigorosamente proibire. D

Nel d. dis. 21 di questo titolo.

Quanto al secondo caso dell' ordinazione da farsi dal Vescovo nella propria Diocesi con i sudditi di qualche Prelato, il quale non sia Vescovo: Si deve riflettere alla distinzione data nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, tra quel Prelato inferiore, il quale abbia la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, col Clero, e col popolo di qualche luogo, il quale sia dentro la Diocesi del Vescovo, sicchè si dica di essere nella Diocesi, ma non della Diocesi: E tra quel Prelato inferiore, il quale abbia la giurisdizione quasi episcopale nel Clero e nel popolo di un luogo, il quale abbia il vero Territorio separato, onde non sia dentro i termini di alcuna Diocesi; che però si dice *nullius* per verità, e non per finzione.

15

Attesocchè nel primo caso, oggi per questo Concilio di Trento, tutta la giurisdizione, la quale riguarda la presente materia degli Ordini, almeno in ragione delegata, spetta all' Ordinario, overo al Diocesano, sicchè il Prelato inferiore non vi abbia parte alcuna, e per conseguenza non si scorge differenza alcuna tra questo caso, e l' antecedente, nel quale si tratti delli sudditi proprj, e totali del Vescovo, eccetto alcune limitazioni speciali che quel Prelato, il quale abbia tal giurisdizione sia fisso, e perpetuo Vescovo, e sia stimato come Vescovo in quel luogo, o Chiesa, secondo gli esempj parimente accennati nella suddetta materia della Giurisdizione dell' Arcivescovo di Nazarette in Barletta Diocesi di Trani, e del Vescovo di Fiesole in Firenze.

Ma nell' altro caso del luogo, il qual sia di Territorio separato, e *nullius* per verità: Nelli primi tempi doppo la pubblicazione del Concilio, sopra ciò si è avuto qualche dubbio, stimandosi con probabil ragione per alcuni, che l' intenzione del Concilio fosse di parlare anche di questa sorte di Prelati, commettendo questa specie di podestà, o giurisdizione al Vescovo più vicino, per lo che dalla Sacra Congregazione del Concilio furono prese alcune provisioni: Ma dipoi, così dalla medesima Congregazione, come dalla Ruota, nacquero alcune risoluzioni a favore di questi Prelati inferiori: cioè che fosse in loro

 pode-

podestà di commettere a qualunque Vescovo Cattolico nella propria Diocesi, o veramente nell'aliena con licenza del diocesano, o pure nello stesso Territorio *nullius*, potessero ordinare i loro sudditi, bastando la propria approvazione: E con alcuni altri nacquero delle resoluzioni, che spettasse al Prelato l' approvare la persona, ed il dare le lettere testimoniali sopra li requisiti necessari, ma che la collazione dell' Ordine si debba fare dal Vescovo *viciniore*, il quale possa inquirere dell' idoneità della letteratura con l' esame.

E con alcuni altri si continua nella suddetta prima provisione à favore del *viciniore*: Che però non è materia capace d' una regola certa, e generale, dipendendo dall' osservanza, overo dallo stato, nel quale le cose si ritrovino in ciascun luogo respettivamente. E

E *Nel dis. 20. nel tit. della Giurisd. nel lib. 3. e nel detto disc. 21. di questo titolo.*

Circa il terzo caso dell' ordinazione di coloro li quali non siano diocesani, nella propria Diocesi: Quando nell' Ordinante non concorra ragione alcuna di giurisdizione, o di podestà con la persona dell' ordinato, in tal caso resta indubitato, che non si possa fare, sicchè incorrono le pene, così dall' uno come dall' altro: Che però li dubbj, e le dispute cadono, quando l' ordinante pretenda, che l' ordinato, ancorchè non sia suo diocesano, per origine, e per domicilio uniti assieme, sia nondimeno fatto suo suddito per accidente, sicchè lo possa ordinare: Come (per esempio) per ragione della qualità originaria del padre, o dell' avo, o pure per ragione del beneficio, o veramente perchè sia suo famigliare triennale: Però tali questioni si dicono più tosto di fatto che di legge, cioè sopra la verificazione di tal qualità, o presupposto, onde sia sufficiente, o nò: Che però la materia non è capace d' una regola certa e generale, applicabile da per tutto, mentre dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicchè sarebbe troppo nojosa digressione il voler minutamente riassumere tante distinzioni, e considerazioni, che sopra ciò si sogliono dare dagli scrittori, onde converrà nell' occorrenze ricorrere a i professori, ed a quel che se ne va accennando nel Teatro: Maggiormente che in ciò gran parte vi ha l' osservanza di ciascuna Diocesi, la quale suol' essere diversa: E di questa qualità della cittadinanza si tratta nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze. 17

E tra gli altri capi, per i quali il non suddito per natura diventi tale per accidente, è quello quando il Chierico d' una Diocesi la qual sia occupata dagli Infedeli, o da' Eretici si ricovera in un altra, della quale diventa suddito, e domiciliario: Conforme ancora di tutto ciò si è dato qualche cenno di sopra nel libro terzo della 18

Giu-

Giurisdizione, e più diffusamente si discorre nel Teatro.

E finalmente circa il quarto caso dell' ordinazione de' proprj sudditi fuori della propria Diocesi in alieno Territorio, già si è accennato di sopra, che sia ancora proibito, non per difetto della podestà con l' ordinato ma per causa della proibizione d' esercitare i Pontificali in aliena Diocesi, senza il consenso, e la licenza del diocesano, sicchè quando si tratta della prima Tonsura, la quale non ricerca l' uso de' Pontificali, si può fare, conforme di sopra si è accennato. 19

Tutto ciò cammina nella collazione degli Ordini secondo il Rito della Chiesa Latina; Ma quando si tratta di ordinare li Chierici, e Preti secondo il Rito Greco, anche con li proprj sudditi, e diocesani, non può il Vescovo Latino esercitare questa podestà, ma con la sua licenza, ed approvazione ciò si deve fare per un Vescovo Cattolico dello stesso Rito Greco. G 20

G *Nel disc. 60. di questo titolo.*

E degli altri atti concernenti l' esercizio de' Pontificali fuori della propria Diocesi nell' alieno Territorio si tratta nel sudetto titolo della Giurisdizione nel libro terzo, dove si potrà vedere. 21

Suole cadere il dubbio, del quale si è discorso nel libro terzo delle Preeminenze, se il Vescovo Diocesano possa esercitare li Pontificali nelle Chiese esenti senza la licenza, ed il consenso del proprio Prelato: O veramente (all'incontro) se con la licenza del Prelato, ma senza quella del Vescovo Diocesano si possano esercitare i Pontificali da un Vescovo non Diocesano, overo se gli possano dare alcune preeminenze, però ivi si può vedere. H 22

H *Nel Supplem. nel dis. 20. della Giurisd.*

In questo proposito della collazione degl' Ordini suole occorrere il dubbio, se il Vescovo possa essere sforzato per giustizia al suddito a conferirli la prima Tonsura, e gli altri Ordini, sicchè altrimente se ne possa appellare, overo aversene ricorso al Metropolitano, o ad altro Superiore: E la regola è negativa, da limitarsi per alcune circostanze di fatto: Come (per esempio) se la necessità, o congruenza di qualche beneficio così richiedesse, o veramente, che vi concorresse qualch' altra giusta causa; che però non è materia capace di una regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze de' casi particolari, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. I 23

I *Nel disc. 25. del Miscellan. Ecclesi st. in questo medesimo titolo.*

CAPITOLO QUINTO.

Della Visita della Diocese; ed ancora del Sinodo Diocesano, o Provinciale.

SOMMARIO.

1 *Della Visita da farsi ogni anno; e della sua ragione.*
2 *Non si può esigere la procurazione, ma solo si deve il vitto.*
3 *Si può visitare più volte in un' anno.*
4 *Come si debbano intendere le leggi e li precetti della Visita.*
5 *Che convenga alle volte fare la Visita meno frequentemente.*
6 *Le spese del vitto si possono comporre in denaro.*
7 *Degli inconvenienti ed abusi in questa materia.*
8 *Della Visita delle persone; e delli Titoli de' beneficj.*
9 *Delle persone le quali soggiacciono alla Visita.*
10 *Quando ad essa soggiacciano gli esenti.*
11 *Della Visita locale delle Chiese, e degli altri luoghi pii.*
12 *Delli luoghi pii amministrati da' laici.*
13 *Quando non si dia l' appellazione dalli decreti fatti in Visita.*
14 *Della celebrazione del Sinodo Diocesano, e di molte cose a ciò spettanti.*
15 *Del Sinodo Provinciale.*

CAP. V.

1 RINOVANDO il Concilio la disposizione de' Canonici, e de' Concilj antichi, ordina alli Vescovi, che debbano per se stessi, quando non abbiano legittimo impedimento, visitare tutta la Diocesi ogn' anno, o veramente, quando fosse ampla, compire la Visita ogni due anni: Ed essendo impediti farla per se stessi, debbano farla in tutto, o in parte per mezzo del Vicario Generale, o di altro Officiale a ciò deputati: Ragionevolmente incaricandolo a doverlo fare di persona, acciò il pastore riconosca le sue pecorelle, e veda come siano trattate, e governate dalli Curati e dagli altri ministri, e pastori subordinati; e se vi si introducano degli abusi ed errori, i quali a somiglianza delle piante è molto facile di svellere, ed estirpare, quando siano fresche, e tenere; attesocchè, quando siano già fatte grandi, ciò si rende molto difficile: Ed ancora per la consolazione che ricevono le pecorelle, vedendo la faccia del proprio pastore, e da esso ricevendo l'amministrazione de' Sacramenti, e delle altre cose, le quali per essere dell'Ordine Pontificale, non si possono ricevere dalli Parrocchi, e dagli altri mini-

ministri, come (per esempio) sono: Il Sacramento della Confermazione, che volgarmente diciamo Cresima: La consecrazione delle Chiese, e delle pietre, e de' vasi sacri, e cose simili.

Ma perchè in molte Diocesi si era introdotto l' abuso, che li Vescovi esigeano per la Visita dalli Cleri, e da' popoli respettivamente notabili emolumenti, esplicati col nome della *Procurazione*, overo del *Cattedratico*, o del *Sussidio*, o con altro vocabolo: Però questo abuso si danna dal Concilio strettamente, proibendosi di non doversi prendere emolumento alcuno, ma solamente che si debba ricevere il vitto moderato per la sua persona, e per quella famiglia, la quale si stimi necessaria, con la necessità della convenienza, come sono: I due Canonici della Cattedrale, li quali si sogliono assumere per compagni, ed ajutanti: Il Notaro, overo il Cancelliere, e qualche servitore per il servizio della persona, con quella sola dimora, che si stimi necessaria, overo sufficiente per la Visita, acciò si dia quel minor gravame che sia possibile.

Per interpretazione data a questo Decreto non è proibito il Vescovo di visitare più volte in un' anno, quando qualche giusto motivo lo ricerchi: Che però non possono i sudditi ricusare d' essere visitati sotto pretesto, che il Concilio ordini doversi fare la Visita ogni anno: Attesocchè questo è un precetto, il quale obbliga il Vescovo, acciò non trascuri quest' officio in qualsivoglia anno, ma non perciò li proibisce di replicarlo, secondo l'opportunità, ed il bisogno: Purchè però ciò segua per giusto motivo, e per vero zelo della cura pastorale, e non per quello dell'avarizia, overo dello spasso di andar vagando per la Diocesi a spese de' sudditi: Per questo bisogna sempre frequentemente ricantare lo stesso intercalare; cioè, che *la legge non si deve intendere nella lettera, ma nello spirito*, riflettendo alla ragione, overo al fine, il quale si sia avuto; attesocchè altrimente spesso occorre circa queste Visite, e le altre diligenze incaricate dalle leggi alli Superiori, così ecclesiastici, come secolari, che la medicina, overo l' antidoto serva per veleno, e per fomento di maggior male: Conforme insegna la pratica di quelle visite, le quali si vanno facendo in temporale delli medici, degli speziali, e de' notari, e nello spirituale delli beneficj ecclesiastici, e per vedere come siano posseduti, acciò non si pregiudichi alle ragioni della Camera Appostolica, con casi simili.

Che però, camminando con questa, non solamente opportuna, ma necessaria regola di non badare alla lettera, bensì alla ragione della legge, ed al suo fine: Quando particolarmente si tratta di Diocesi piccole, e tali, che il Vescovo per mezzo de' suoi Vicarj Foranei, e degl' altri ministri, alla giornata possa essere informato

 di

di tutto quello vada occorrendo, in tal caso sarà più lodevole il differire questa fonzione a più lungo tempo, per non aggravare i sudditi inutilmente, quando conosca che il bisogno non lo richieda: Ed in somma che faccia le parti di pastore, e non di mercenario, sicchè a ciò lo muova la carità, e lo spirito del buon governo, e non il proprio interesse, e l' avarizia.

Ma perchè, col buon fine d' ovviare alle maggiori gravezze de' sudditi, dalla S. Congregazione del Concilio, ed anche da quella de' Vescovi è stato alle volte dichiarato, che non sia contrario a questo Decreto Conciliare, che per una onesta, e verisimile composizione fatta per minore incomodo de' sudditi, si dia al Vescovo, overo al suo ministro in denaro, quel che si stimi verisimilmente necessario per le spese del vitto, e delli viatici: Quindi segue, che in alcune Diocesi questa provisione conciliare abbia dell' ideale; cioè che si continui l' abuso antico nell' esigere la somma tassata, e di più che si riceva il vitto, in maniera che quest' emolumento della Visita per alcuni si soglia stimare un corpo d' entrata: E per conseguenza che ogni anno nelli tempi soliti, per se stessi, overo per mezzo di qualche deputato si faccia la Visita cerimoniale, rinovando, come per un' formolario, li decreti soliti, senza badare molto a quel fine, per lo quale questa fonzione viene ordinata, ma solamente per il suddetto fine di raccogliere quest' entrata: Cosa veramente deplorabile.

6

7

E sebbene, così l' una, come l' altra Congregazione de' Vescovi, e del Concilio sopra ciò invigilano molto, e quando se ne abbiano li ricorsi, da esse si diano gli ordini opportuni: Nondimeno difficilmente i poveri sudditi hanno questo spirito di ricorrere: Ed avendolo per lo più non gli comple farlo, per le maggiori molestie, e persecuzioni, che sotto varj pretesti dalli Vescovi mal' intenzionati se gli danno: Che però il punto maggiore consiste nell' invigilare nelle buone proviste de' pastori, e non de' mercenarj, overo de' lupi: Essendo forse questa la maggior parte, o fonzione della Sede Appostolica: E per conseguenza vi si deve avere una grave accuratezza, ed applicazione più che in ogni altro negozio, quantunque grave. A

A *Nel disc. 5. di questo tit.*

Col presupposto dunque di un Vescovo da bene, il quale faccia questa funzione con la dovuta carità, e per il solo fine della cura pastorale: La Visita è di due specie. Una personale; visitando tutti li Parrocchi, e gli altri Beneficiati, e Chierici, così sopra la loro vita, e costumi, come ancora i Titoli, ed i Beneficj, che da essi si posseggano, e sopra l'amministrazione dell' officio loro.

8

Si concede però la facoltà in quest' atto della Visita di poter

ter'esaminare, non solamente li semplici Preti, e Confessori, per scorgere la loro idoneità, ma ancora i medesimi Porrocchi, li quali siano stati preeletti nel concorso, secondo la forma introdotta da questo Concilio, conforme si è accennato nel Titolo de Parrocchi, dove se n'accenna la ragione. B

B Nel disc. 16. nel tit. de' Parrocchi nel lib. 12.

E circa la Visita, o la ricognizione delli Titoli de' Beneficj, se siano legittimi, o nò, non giova l'essere possessore triennale: Attesocchè quella regola della Cancellaria, la quale assicura questo possessore dalle molestie, ha luogo contro un'altro competitore, ma non contro l'Ordinario, o altro Superiore, conforme si è ancora accennato nel titolo de' Beneficj, parlando di questa regola. C

C Nel dis. 91. de' Beneficj nello stesso lib. 12.

9 E circa questa Visita personale, generalmente ad essa soggiacciono tutti Chierici, e tutte l'altre persone ecclesiastiche della Diocesi con le quali il Vescovo ha l'assistenza legale: Ogni volta che quegli, il quale pretenda non soggiacere alla Visita, non ne provi la limitazione, col privilegio dell'esenzione, e questo deve essere speciale nella Visita; attesocchè questa non viene sotto le generalità. D

D Nel detto dis. 6. di questo tit. e nelli disc. 1. e nelli seguenti nel titolo della Giurisd.

10 Ed a rispetto delle persone esenti, come particolarmente sono li Regolari, tuttavia si dà il caso della loro Visita personale sopra l'idoneità, e l'esercizio dell'officio loro, ed anche sopra quei costumi, li quali influiscano al medesimo officio; e ciò si fa in quelle persone, le quali abbiano, ed esercitino la Cura dell'anime, e che amministrino i Sacramenti al Clero ed al popolo secolare suddito al Vescovo, conforme si è accennato di sopra nel titolo della Giurisdizione nel libro terzo: Per la ragione la quale ne i suddetti luoghi si è assegnata; cioè che quando il non suddito si vuol'ingerire, e fare l'operario nella casa, o nella vigna d'alcuno, si viene a soggettare al padrone di quella casa, o di quella vigna, nella quale vuol fare l'operario, acciò il padrone riconosca, se faccia bene, o nò l'officio suo; e come amministri quella carica, che si sia assunto. E

E Ne' luoghi sud.

L'altra specie di Visita è la locale: cioè delle Chiese, delli Monasterj di Monache, delle Cappelle, e degli Oratorj anche privati, e degli altri luoghi ecclesiastici, o pii, così materiali,

11 come formali: Come sono: Gli Ospedali: Li Monti di pietà: Le Confraternità, o le Conpagnie: Li Conservatorj delle donne: Le Scuole, e le Congregazioni, ed altre adunanze; e cose simili: Ed in ciò parimente entra la stessa regola generale accennata nelle persone, ogni volta che non se ne mostri la limitazione, col privilegio esentivo, il quale sia speciale sopra la Visita, ed altrimente il Vescovo ha l'intenzione fondata nella regola generale: Ed a rispetto de i luoghi esenti entra la medesima sullimitazione;

in

in quello che riguardi la Cura dell'anime, come ſopra.

Li dubbj maggiori ſogliono cadere ſopra la Viſita degli Oſpedali, e de'Monti di Pietà, overo Compagnie, ed altri luoghi pii iſtituiti, ed amminiſtrati da'ſecolari, ſe il Veſcovo li poſſa viſitare, ed ancora ſe poſſa vedere i conti degli amminiſtratori, ſecondo i Decreti di queſto Concilio: Atteſocchè contenendo i medeſimi Decreti varie limitazioni per le ragioni accennate di ſopra nel principio del capitolo primo, le quali in ſoſtanza ſi reſtringono a quel detto volgare: *Che ciaſcuno loda, e deſidera la giuſtizia, e la riforma in caſa d'altri, ma niuno la vuole in caſa ſua*: Però ciaſcuno pretende, che ſe gli adattino le limitazioni, e non la regola ſtabilita dal Concilio, la quale diſpone, che il Veſcovo poſſa, anzi debba viſitare gli Oſpedali, i Monti di Pietà, le Compagnie, o Confraternità, le Scuole, o le Adunanze, e li Conſervatorj, e tutti gli altri luoghi, ed opere pie, ed anche rivedere i conti agli amminiſtratori, ancorchè ſiano laici: Ma diverſe ſono le limitazioni, tra le quali ſono: Primieramente quella della legge della fondazione, purchè eſpreſſamente parli della Viſita, e che queſta legge ſia approvata dalli Superiori eccleſiaſtici, a'quali ſpetta: Secondariamente quando ſi tratta di quei luoghi, li quali ſiano ſotto l'immediata prottezione regia: E terzo quando ancora viva il fondatore il quale amminiſtri: Ed a queſti ſi ſuol'aggiungere per alcuni la contraria conſuetudine, e che queſti Decreti del Concilio non ſiano in pratica: Che però particolarmente queſt'ultima ſuol cagionare delle diſpute maggiori; ſicchè non vi ſi può ſtabilire una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte dalle circoſtanze del fatto de'caſi particolari, e dall'oſſervanza: Sogliono bensì gli accorti e zelanti Veſcovi non permettere le nuove erezioni di queſti luoghi pii, o compagnie ſenza che prima accettino la condizione di dover ſoggiacere alla Viſita, ed all'obbligo di render conto. F

12 (margin)

F *Nel ſud. diſ. 5. di queſto titolo e nel tit. della Giuriſ. nel lib. 3 nelli diſ. 40. e ſegu. e 95.*

Si diſpone ancora dal Concilio, che dalli Decreti, e dalle proviſioni, le quali ſi facciano in Viſita, non ſi dia l'appellazione ſoſpenſiva, e che in molte coſe poſſano i Veſcovi procedere anche contro gli eſenti e privilegiati, come delegati dalla Sede Appoſtolica; e perciò corre tra Veſcovi un'opinione, che mentre ſtiano in Viſita, abbiano una Podeſtà Papale, e qualche coſa di vantaggio, e che poſſano fare di tutto ſenza ſtar ſoggetti al Metropolitano, overo ad altro Superiore dell'appellazione, o del ricorſo: Ma però queſta è un'erronea credulità ſenza alcun fondamento; atteſocchè ciò s'intende ſolamente in quel che riguarda la correzione de'coſtumi, e quelle coſe, le quali ricercano una

13 (margin)

celebre,

celebre, e pronta povisione, sicchè non ammettano quelle tardanze, le quali secò porta l'appellazióne: Ma nel rimanente si cammina con le regole solite e generali dell'appellazioni nelli casi appellabili di loro natura. G

G
Nel detto disc. 5. di questo tit. e nel disc. 37. della Giurisd

14 Si dispone ancora dal Concilio, che li Vescovi debbano ogni anno celebrare il Sinodo Diocesano: Ma parimente in ciò si dice quello si è detto della Visita; cioè che questa legge non vada intesa secondo la lettera, ma secondo lo spirito, badando al fine, overo alla ragione, secondo l'opportunità, ed il bisogno: E di fatto, tale è la pratica; cioè che per gl'incommodi, e dispendj, che porta seco la convocazione del Sinodo, questo si faccia di raro, continuandosi nell'osservanza di qualche Sinodo antico ben' ordinato: Bisognando alle volte convocarlo per deputare gli Esaminatori Sinodali, ad effetto delli concorsi, e delle Parrocchie, e per altre simili provisioni: Ma perchè le nuove Costituzioni Sinodali sogliono risvegliare delle questioni, e produrre degli inconvenienti: Però (almeno per l'Italia) sta ricevuto in pratica, che si partecipino alla Sacra Congregazione del Concilio, la quale le confermi, riformandole in quelle parti che le paja: E nel foro giudiciario sta ricevuto che queste Constituzioni Sinodali non si attendano in quelle cose, le quali siano contrarie alli Canoni, non concedendosi questa facoltà alli Vescovi.

Si celebra il Sinodo nella Cattedrale coll'intervento del Capitolo, e delli Parrocchi: Cadendo il dubbio, se vi debbano intervenire li Prelati inferiori, e gli altri esenti: Però si cammina con la medesima distinzione accennata di sopra in occasione della Visita; cioè che vi debbano intervenire anche quegli esenti, li quali abbiano l'esercizio della Cura dell'anime: Ed a rispetto delli Curati, o Prelati delli luoghi del Territorio separato, e *nullius* si cammina con la distinzione, se quel Prelato abbia la ragione, ed il possesso di convocare il Sinodo, e che di fatto lo convochi, e lo celebri; attesocchè in tal caso si deve attendere il Sinodo del proprio Prelato: Ma, in caso contrario, si debba andare al Sinodo del Vescovo più vicino, e con quello regolarsi. H

H
Nel disc. 30 di questo tit. e nel disc. 56. del tit. della Giurisd.

15 Dispone ancora il Concilio sopra il Sinodo Provinciale da farsi per il Metropolitano, con l'intervento de' Suffraganei: Ma per quel che porta la pratica della nostra Italia, per alcuni inconvenienti che sogliono occorrere, ciò si pratica di raro: E questa specie di Sinodo non si celebra senza la participazione, e l'oracolo della suddetta Sacra Congregazione del Concilio: Per la ra-

gione

gione molto probabile, la quale cammina più nell'Italia, che nell'altre Parti; cioè ch'essendo più comodo e facile il ricorso alla Curia Romana, ed alle Sacre Congregazioni, dagl'aggravj de'Vescovi, non si scorge quella necessità, la quale corre nelle Parti Oltramontane e più lontane: Con il di più che si va accennando nel Teatro; attesocchè sarebbe soverchia digressione il riassumere tutte le minuzie, bastando d'accennare le cose più praticabili. I

I N. l d. sc. 30.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della Giurisdizione del Capitolo della Cattedrale, particolarmente in tempo di Sede Vacante: E della podestà del Vicario Capitolare, ed altro, che concerna la sua materia: Ed ancora del Vicario Generale del Vescovo: E della cognizione delle cause de' Capitolari delli Capitoli esenti.

SOMMARIO.

1 *Delle ragioni del Capitolo della Cattedrale.*
2 *Della deputazione del Vicario, e dell'Economo in Sede Vacante.*
3 *Lo stesso in Sede piena impedita.*
4 *Anche nelle Chiese de' sudditi inferiori.*
5 *Dove si tratti della materia.*
6 *Del governo dentro gli otto giorni.*
7 *Il Vicario non si può deputare a tempo, o con facoltà ristretta.*
8 *Del Vicario Apostolico.*
9 *Quali beneficj conferisca, o pure quali atti faccia ne' beneficj.*
10 *Della collazione degli Ordini in tempo di Sede Vacante.*
11 *Della Giurisdizione delegata; e della visita.*
12 *E' obbligato stare a sindicato.*
13 *Del Vicario Generale del Vescovo; e della sua materia.*
14 *Del modo di procedere con li aggiunti nelle cause de' Capitolari de' Capitoli esenti.*

CAP. VI.

PER la ragione comune canonica il Capitolo della Cattedrale in molte cose ha qualche participazione nell'amministrazione della Chiesa, e della Diocese, per la ragione più volte accennata in diversi luoghi, e particolarmente nel libro terzo in tutti due li suoi titoli della Giurisdizione, e delle Preeminenze, e nel libro duodecimo nel titolo de' Beneficj, e nell'altro de' Canonici, e Capitolo, ed in altri: Cioè, che il corpo cattedratico vien formato egualmente dal Vescovo come capo, e dal Capitolo come il restante del corpo: Però dell'altre giurisdizioni, e prerogative capitolari da questo Concilio poco si tratta, ma principalmente si provede sopra il governo della Chiesa nel tempo che vachi la Sede Episcopale, overo Metropolita-

1

litana, il quale per la medesima ragion comune canonica già spettava allo stesso Capitolo.

Attesocchè, avendo la sperienza insegnato, che in ciò seguissero degl'inconvenienti: Però in questa parte il Concilio, innovando, e dichiarando la suddetta ragion comune, ha proibito al Capitolo, ed a i Capitolari in generale l'ingerirsi nell'amministrazione della giurisdizione, ed anche delle robbe, e dell'entrate, e molto più di applicarle a se in tutto, o in parte: Ordinando che nel termine d'otto giorni si debbano deputare due amministratori: Uno della giurisdizione e giustizia col nome di Vicario, il quale debba essere Dottore, o almeno licenziato nella Legge Canonica, quando in Capitolo vi siano de i dottori in numero tale, che sia praticabile la libertà dell'elezione: Ed un'altro per l'amministrazione de' beni della Mensa Vescovale, ed altri, de' quali ne avesse il Vescovo, overo il Prelato l'amministrazione, o cura col nome, o titolo d'Economo: Obbligando questi due amministratori a dover render conto della loro amministrazione, al nuovo Vescovo: Ed altrimente, passato il suddetto termine, decada da questa facoltà, la quale si devolva al Metropolitano, quando si tratti di Chiesa suffraganea, o veramente al Vescovo più vicino, quando si tratti di Chiesa esente, o pure al più antico Vescovo suffraganeo, quando si tratti della stessa Chiesa Metropolitana: Regolando l'antichità, non dalle persone de' Vescovi che uno sia più antico dell'altro, ma dall'antichità della Chiesa. A

2

A *Nel disc. 31. di questo titolo, e nel titolo de' Canonici, e del cap. nel lib. 12. nelli disc. 2. e seguenti.*

E sebbene il Concilio così provede col presupposto della vacanza per la morte, overo per la rinuncia del Vescovo: Nondimeno ciò s'esprime demonstrativamente per i casi più frequenti: Cammina però ancora quando non vacando la Chiesa, ma avendo il Vescovo, o Prelato, questi non potesse amministrare per la sua assenza, overo per infermità di mente, o per altro accidente, sicchè la Chiesa stesse senza amministratore; nel qual caso per la medesima ragione canonica, ne spetti l'amministrazione al Capitolo. B

3

B *Nel detto disc. 31. e nel disc. 54. della Giuridizione nel libro 3.*

Conforme ancora, sebbene il Concilio parla delle Chiese Cattedrali e Metropolitane: Tuttavia cammina il medesimo in quelle Chiese Collegiate, le quali in fatti abbiano una specie, o veramente facciano una figura di Cattedrale, ed il Prelato quella di Vescovo: Come sono quei luoghi di Territorio veramente separato, li quali si dicono *nullius*, e che non siano in alcuna Diocesi, ma nella Provincia: Che però quando il Capitolo della medesima Collegiata sia negligente, questa facoltà si devolverà al Vescovo più vicino: Maggiormente perchè per lo più questi luoghi so-

4

gliono

gliono esser'esenti dal Metropolitano, ed immediatamente soggetti alla Sede Appostolica, conforme di tutto ciò si è ancora accen-
5 nato di sopra nel libro duodecimo nel titolo de' Canonici, e del Capitolo, dove si discorre del modo di fare questa elezione, o deputazione, e delli requisiti, overo delle qualità che debbano concorrere nel soggetto, il quale si deputa per Vicario: E particolarmente circa la qualità del dottorato non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo dal numero de' dottori, li quali siano in Capitolo come dalla loro fama, ed opinione così circa l'idoneità, e ancora circa la vita, e costumi, età, e prudenza. C

C *Ne' medesimi luoghi di sopra accennati.*

Ed ivi ancora si dice, che dalla deputazione di colui, al quale si devolve la facoltà, così nel caso che la deputazione si trascuri, come ancora nell'altro che si faccia malamente, non se ne dia l'appellazione sospensiva, con il di più che vi si è accennato, dove si potrà vedere.

In quelli otto giorni, dentro li quali si deve fare la deputazione, suol cadere la disputa, a chi debba spettare l'amministrazione e l'esercizio della Giurisdizione Episcopale: Ed in ciò si scor-
6 ge la solita varietà dell'opinioni: Alcuni volendo, che debba spettare all' Archidiacono, come Vicario nato, camminando con l' equivoco accennato di sopra nel libro terzo delle Preeminenze, ed altrove, per quel che dispongono li Canoni antichi di questa Dignità d'Archidiacono: Altri che debba spettare alla prima Dignità, con qualunque vocabolo sia chiamata, per la ragione più volte accennata nello stesso titolo delle Preeminenze, e nell' altro de' Canonici, e del Capitolo, ed altrove; cioè che negli atti capitolari esplicabili da una persona, tutto il Capitolo viene rappresentato dalla prima Dignità: Ed altri che restando incorretta la disposizione della ragione comune, l' amministrazione sia in potere di tutto il Capitolo; mentre per la brevità del tempo non entra quella ragione degl' inconvenienti, la quale mosse il Concilio a così disporre, quando la vacanza sia più lunga: Che però questa ultima opinione si stima la più probabile, ed è più ricevuta in pratica, quando non vi sia in contrario la consuetudine a favore dell' Archidiacono, overo della prima Dignità. D

D *Nel detto disc. 31. di quest titolo.*

Questo Vicario deve avere l' esercizio totale della Giurisdizione Episcopale: E la sua deputazione si deve fare per tutto il tem-
7 po della vacanza; onde (conforme si è accennato nel sudetto titolo de' Canonici) se il Capitolo facesse la deputazione a tempo, o pure con la facoltà di rivocarlo a suo arbitrio, o veramente riserbandosi alcune cose, quando di ciò sia avvisata la Sacra Congrega-

gregazione de' Vescovi, questa riprova tali restrizioni, o riserve, ed ordina allo stesso Vicario, che, quelle non ostanti, continui per tutt' il tempo della vacanza, ed eserciti la Giurisdizione totale: Quando però per la qualità del soggetto, il quale fosse stimato poco abile, o veramente per qualche caritativo sospetto sopra il modo della deputazione, o pure per altri giusti motivi, e particolarmente per quello della soverchia rottura, ed animosità delle fazioni nel Capitolo; sicchè non convenga di dare l' amministrazione della Giurisdizione in mano d'un fazionario, come sospetto alli seguaci, ed aderenti dell'altra fazione, non si stimi opportuno di cassare la deputazione, e che la Congregazione, overo il Papa deputi un Vicario, il quale perciò si dica Appostolico.

8

La Giurisdizione, overo la podestà di questo Vicario Capitolare è ristretta in alcune cose, e particolarmente nella collazione, o provisione de' benefizj, per essere questa riserbata al Papa: Restandogli tuttavia la facoltà di fare i concorsi nelle parrocchiali, e quella d'istituire i presentati alli benefizj di padronato laicale, li quali non siano soggetti alle riserve Appostoliche, conforme nella materia Beneficiale si accenna.

9

Nella collazione degli Ordini, cioè nella facoltà di conceder le lettere dimissoriali alli sudditi, acciò possano essere ordinati da quel Vescovo, il quale si deputi, ha la restrizione dentro l' anno, il qual passato, le può concedere: Ma forse sarebbe cosa buona il proibirlo affatto: Attesocchè per la così grand' abbondanza de' Preti, e de' Chierici, che oggidì abbiamo particolarmente nell'Italia, rare volte, e forse mai occorre il caso della necessità della Chiesa: Anzi (conforme si è accennato di sopra nella materia dell'Immunità Ecclesiastica) frequentemente occorre, che la Sacra Congregazione proibisca alli medesimi Vescovi l'uso di questa facoltà, e particolarmente circa il dare la prima tonsura, dalla quale, più che dagli altri ordini nascono le fraudi, ed i pregiudizj, per quel che parimente nella suddetta materia dell' Immunità si è accennato: Che però dalla Sede Appostolica in ciò si cammina con qualche circospezione; cioè che facilmente si concedono le dispense sopra gli interstizj, dirizzate al Vescovo più vicino in tempo di Sede Vacante a coloro, li quali già siano Chierici costituiti nell'Ordine Ecclesiastico in generale, ma difficilmente si concedono alli secolari per ottenere anche la prima tonsura: Onde quando di ciò non si faccia menzione speciale, il Breve viene stimato surretizio, e quegli, il quale sia ordinato, incorre nella sospensione, ed in altre pene, conforme più distintamente nel Teatro si accenna. F

10

F *Nel discor. 46. nel tit. del Padronato nel lib. 13.*

11 Nella Giurisdizione delegata del Vescovo cadde il dubbio, se vi

vi ſucceda il Capitolo, ed in ſua vece il ſuddetto Vicario Capitolare: E ſebbene non manca la ſolita varietà delle opinioni: Pare nondimeno, che ſi cammini con la diſtinzione; cioè che: O ſi tratta di quella delegazione particolare, con la quale ſi ſia eletta l'induſtria della perſona, ed in tal caſo di certo non ſucceda: Overo (all'incontro) ſi tratta di quella delegazione generale, la quale ſi ſia fatta alli Veſcovi come Dioceſani, ed Ordinarj de' luoghi, conform'è quella delegazione, la quale per il Concilio di Trento, e per le Coſtituzioni Appoſtoliche ſi è fatta contro gli eſenti, con caſi ſimili, ed in queſta vi ſucceda: O pure ſi tratta di quella delegazione ſpeciale, la quale al Veſcovo, o ſuo Vicario Generale, ſenza il riguardo della perſona, ma in riguardo dell' eſſere ancora Dioceſano, overo Ordinario: Ed in tal caſo la deciſione dipende dallo ſtile della Curia, overo della Cancellaria Appoſtolica, e Secretarìa de' Brevi, e degli altri Tribunali, per l'organo de' quali ſi ſpicchi la delegazione: Atteſocchè, ſe foſſe una materia, nella quale la Curia per ſtile foſſe ſolita ſcrivere anche al Vicario Capitolare in Sede Vacante, allora parimente ſuccederà, ma ſe non foſſe ſolito ſcriverſegli, non ſuccederà: E queſta ſeconda parte per lo più ſi verifica in pratica nelle Lettere Appoſtoliche, le quali ſi ſpediſcono per cancellaria col piombo, overo per la Secretarìa de' Brevi, o per altre Secretarìe con l'anulo piſcatorio in tempo di Sede Vacante, e per ordinario s'indrizzano al Veſcovo viciniore, e non al Vicario Capitolare, al quale la ſuddetta Cancellaria, o Secretarìa non è ſolita di reſcrivere.

Stante dunque l'accennata ſucceſſione nella delegazione generale, ne ſegue, che il Vicario Capitolare può viſitare la Dioceſi, e nella viſita, eccettuatene quelle coſe, le quali riguardano l'Ordine Epiſcopale, avrà tutte quelle prerogative, e giuriſdizioni, che nel capitolo antecedente ſi ſono accennate.

Non potrà però eſigere da' Cleri, e da altri, li quali ſiano ſoliti contribuire quelle ſomme, o taſſe, le quali anche lecitamente ſi eſigono per il Veſcovo per le ſpeſe del vitto, e per le quali ſi ſia fatta quella compoſizione che ſi è accennata nel capitolo precedente, correndovi una diverſa ragione; che però dovrà ottenere le ſpeſe più moderate, e proporzionate al ſuo ſtato.

Il che deve camminare ancora in quella viſita, la quale in tempo di Sede piena, per parte del Veſcovo ſi faccia per il Vicario Generale, o per altra perſona a queſt'effetto deputata: Che però ſarà eſtorſione illecita, quando il Veſcovo mandando in giro il Viſitatore più cerimoniale, che effettivo, qualche perſona privata da eſſo deputata eſiggeſſe quelle taſſe, e contribuzioni, le quali ſiano ſolite pagarſi ad eſſo medeſimo Veſcovo, quando

visiti di persona, sicchè in fatti quel deputato sarà piuttosto un esattore di questa illecita contribuzione, che un Visitatore.

Non succede ancora il Capitolo, overo il Vicario Capitolare nella giurisdizione, o facoltà di fare il Sinodo, ed in diverse altre cose meno praticabili, che sarebbe troppo nojosa digressione riassumerle per minuto, potendosi con facilità vedere appresso tanti moderni collettori, anche per i non professori: Attesocchè queste materie ecclesiastiche per lo più sono molto facili, ed adattate alla capacità d'ognuno, non essendovi bisogno per intenderle di quella buona cognizione di termini, e di principj legali, e di que' raziocinj, che per lo più bisognano per le materie profane civili.

Soggiace ancora questo Vicario Capitolare ad un peso, al quale non è soggetto il Vicario di un Vescovo, cioè di stare al Sindicato, e di rendere il conto dell'amministrazione, quando il nuovo Vescovo così voglia, mentre espressamente lo dispone il Concilio.

E differisce ancora dal Vicario Generale in qualche cosa: circa la precedenza delli Canonici, e Dignità, cioè che non preceda la prima Dignità, come precede il Vicario Generale, per quello, che si è già detto di sopra nel suddetto titolo delle preeminenze, e nell'altro de' Canonici, e del Capitolo, dove se n'è assegnata la ragione.

In proposito del Vicario Generale del Vescovo il Concilio non dispone cosa particolare, ancorchè spesso ne faccia menzione, però presuppositivamente: Attesocchè, conforme si è di sopra accennato nella materia giurisdizionale, sebbene il Vescovo non è obbligato precisamente tenere questo Vicario, sicchè può, volendo, esercitare la Giurisdizione Episcopale, e conoscere, e decidere le cause per se stesso: Nondimeno per una consuetudine generale ciascuno lo tiene; onde l'usare questa singolarità cagionarebbe qualche mal sospetto, e ricorrendosi per i sudditi al Papa, overo alla Sacra Congregazione de' Vescovi, questa probabilmente gli ordinarebbe a doverlo tenere, mentre è solita proibire alli Vescovi, che non possano tenere per Vicario un Diocesano, overo anche un forastiero, il quale non fosse Dottore, almeno in Canoni, ordinandosi che il Vicario debba essere forastiero, e dottore, col certo presupposto che sia persona ecclesiastica, cioè almeno Chierico in *minori* celibe: Non permettendosi l'esercizio di questa carica a' secolari, overo a' Chierici conjugati, li quali però possono solamente essere Assessori, o Consultori del Vescovo, o del Vicario.

Questo Vicario Generale è unico, ed è quegli, il quale risiede

de appresso al Vescovo, reggendo il Tribunale: Attesocchè il Vescovo, ed il Vicario fanno uno stesso Tribunale solo; che però dalle sentenze, e dalli decreti del Vicario non s' appella al Vescovo, mentre così si consuma tutta la Giurisdizione Episcopale: Eccetto in quelli incidenti, nelli quali per disposizione di legge, o per stile, possa il medesimo Vicario rivocare, o moderare quelche abbia fatto, molto più potendosi fare dal Vescovo, al quale si ricorre: Appunto come la pratica della Curia insegna nelli Tribunali del Cardinal Vicario, e dell' Auditore della Camera, con li loro Luogotenenti per quello che nella Relazione della Curia se n' è accennato, parlando di questi Tribunali.

E questa unicità del Vicario, e del Tribunale Episcopale cammina quando anche fossero due Cattedrali, e due Diocesi tra esse unite principalmente, sicchè a tutti gli effetti si abbiano per due distinte: O pure che fosse una Diocesi sola, ma molto ampla, sicchè lodevolmente, e per giusto motivo in qualche parte si deputasse l' Officiale con il titolo di Vicario Generale, e con quell' ampia podestà, la quale è solita darsi al Vicario, perchè in effetto sarà un Vicario Foraneo con più ampia podestà del solito, overo un delegato, o Vicario particolare, ma non Vicario Generale: Il che conviene sapere per diversi effetti, li quali da ciò risultano. H

H *Nelli disc. 22. e 24. del tit. della Giurisd. nel l. 3. e nel disc. 1. del Miscell. Eccl. in quest. l. 14.*

14 Essendovi diversi Capitoli delle Cattedrali, o Metropolitane, li quali, o per privilegio esplicito della Sede Appostolica, o veramente per quell' implicito, il quale si può allegare in vigore del possesso immemorabile, siano esenti dalla giurisdizione del Vescovo, o dell' Arcivescovo, per quelche porta la pratica più frequente nella Spagna, e nella Germania, ed in altre Parti Oltramontane, molto però rara nell' Italia: E ciò forse sarà nato dall' antico stile accennato di sopra nella materia de' Regolari; cioè che anticamente li Canonici, e gli altri Beneficiati delle Cattedrali, e delle Metropolitane erano Regolari, per lo più dell' Ordine di Sant' Agostino, onde per la più esatta osservanza della disciplina regolare sotto il Priore, o altro Prelato claustrale la Sede Appostolica gli concedesse, o gli comunicasse questa esenzione, quasi comune, e connaturale alli Regolari: E cagionando questa esenzione qualche disordine per la maggior licenza di vivere, che li Capitolari si prendessero per questa esenzione, e per il rispetto che forse si portassero l' uno con l' altro del medesimo Capitolo: Però da questo Concilio concedendosi più tosto qualche cosa al Vescovo, che levandogli, se gli concede la facoltà, e la giurisdizione di poter conoscere le cause de' Capitolari, con l' intervento di due aggiunti del medesimo Capi-

 tolo:

Nel disc. 25. del tit. de' Canonici e capitolo nel l. 12. e nel disc. 24. nel Miscel. Eccl. in questo l. 14. e nel disc. 44. di questo titolo.

tolo: Ed alle volte, per la discrepanza de' pareri, occorre assumere il terzo aggiunto, circa il quale suol'occorrere il dubbio, se debba essere ancora del Capitolo, con altre cose in questa materia, per le quali, nell' occorrenze, si potrà ricorrere al Teatro; mentre particolarmente nella nostra Italia sono cose molto rare in pratica, per la scarsezza di questi Capitoli esenti, delli quali solamente, e non degli altri non esenti parla il Concilio sopra questo modo di procedere, conforme più distintamente nell' accennato Teatro si discorre.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Del Seminario, e delle scuole della grammatica: Della Prebenda Teologale: Della lezione di Sacra Scrittura: Della Penitenziaria: E di altre provisioni.

SOMMARIO.

1 *Della ragione dell' erezione de' Seminarj, e delle scuole.*
2 *Della tassa o contribuzione per il mantenimento del Seminario.*
3 *Quando si contribuisca dalle distribuzioni cotidiane.*
4 *Dell' unione de' Beneficj al Seminario.*
5 *Del Seminario in due Diocesi unite.*
6 *Delle scuole pubbliche.*
7 *Della Prebenda Teologale; e delle conferenze di casi di coscienza.*
8 *Non giovano le leggi senza l' osservanza.*

CAP. VII.

1 PER essersi già determinato dalla Chiesa, per giusti motivi (conforme si è accennato nel principio del Proemio) che così la Bibbia Sacra del Vecchio, e del Nuovo Testamento, come le sacre cerimonie, e le preci della Messa, e degli altri ecclesiastici, e divini officj non si dovessero trattare in altra Lingua, che nella Latina da per tutto: E stimandosi perciò ne' Prelati, ne' Parrocchi, e negli altri ministri ecclesiastici necessaria la perizia di questa Lingua, dal difetto della quale in quei tempi, insegnò la pratica, che nascessero de' molti inconvenienti, per la mala intelligenza della Sacra Scrittura; onde agli eretici fu facile in tal maniera l' ingannare i popoli.

Quindi verso le prime sessioni fu ordinato da questo Concilio, che dovessero i Vescovi invigilare, e premere nell' erezione delle scuole pubbliche della grammatica in qualsivoglia luogo: Però nel suo progresso, e verso le ultime sessioni fu pensato ad un' altro rimedio molto opportuno; cioè che si dovessero eriggere

in qualsivoglia Diocesi nella Città, o veramente in altri suoi luoghi, li quali si stimassero più al proposito, uno, o più Collegi, alli quali fu dato il nome di Seminarj, acciò li putti di buona indole, ivi mantenuti di vitto, e vestito, e dell'altre cose necessarie, e provisti di buoni maestri, senza la libertà di poter divagare, e divertirsi, si addottrinassero, così nella Lingua Latina, come ancora nelle Lettere Sacre: E quando le Diocesi fossero così povere, che ciascuna non potesse mantenere il suo Seminario, si ordina alli Metropolitani che ne debbano procurare l' erezione dentro la Provincia per due, o più Diocesi di Suffraganei, le quali (come per una specie di società) concorressero al mantenimento degli alunni proprj diocesani, a proporzione della contribuzione.

Per il mantenimento di questi Collegi, o Seminarj si ordina una colletta, o contribuzione da farsi così per il Vescovo a pro-
2 porzione dell'entrata della sua Mensa, come ancora per il Capitolo, e da tutti li Beneficj secolari della Diocesi, ed anche da quelli Beneficj Regolari, ed Ospedali, li quali si dessero in Commenda, overo in amministrazione, sicchè non vi fosse il convento, o l'ospitalità attuale, nella quale, o in altra opera pia s' impiegassero tutte l'entrate: E ciò senza eccezione alcuna di persone, anche se fossero Cardinali, eccettuandosene solamente li Priorati, li Baliaggi, e le Commende della Religione di Malta: Il che si dovrebbe solamente intendere, quando si ottengano da quei Cavalieri per giustizia, cioè con l' ordine dell' anzianità, e della benemerenza; attesocchè questi si dicono ottenerle per causa onerosa, e per conseguenza quest'esenzione gli pare dovuta di giustizia.

Questa tassa, o contribuzione si deve fare per il Vescovo con l'intervento, e col consenso del Capitolo, a giusta misura e proporzione delli Beneficj, con l' egualità, e come volgarmente si dice per *æs & libram*, senza che il Vescovo, ed il Capitolo ne possano esimere, o privilegiare se medesimi, dovendo essi essere l' esemplare degli altri, e fare qualche cosa di più.

Non vengono però in questa tassa, o contribuzinne le distribuzioni cotidiane, per quella ragione molto probabile, che non siano frutti, ed emolumenti lucrativi del Beneficio, ma un sa-
3 lario, o mercede corrispettiva del servizio per il mantenimento di chi serve: Bensì che (conforme s' accenna ancora nel titolo delle Pensioni, e conviene parimente alle Decime Papali, li quali si sogliono imporre sopra i Beneficj) ciò si deve intendere di quelle vere distribuzioni cotidiane, le quali provengano dalli funerali, e dagli anniversarj, e dagli altri emolumenti incerti, li quali

siano

ſiano immediatamente prodotti dal ſervizio in *divinis*: O pure „ quando anche ſiano diſtribuzioni cavate dalli frutti de' poderi „ e degli altri beni della Chieſa, in quella rata, la quale ſia proporzionata alla mercede del ſervizio „ ed agli alimenti moderati delli Canonici e Beneficiati, li quali ſervono: Ma ſe (eſſendo di loro natura molto pingui li frutti delli beni della Menſa Capitolare, per qualche convenzione „ o conſuetudine „ degna però di molta lode, tolto via l' uſo delle Prebende) ſi ſiano ridotti a forma di diſtribuzioni cotidiane, col metterſi in maſſa, e con riparmirſi a capo d' anno, overo a capo di meſe, o ad altro tempo in ragione di ſervizio, con l' ordine delle puntature, ſicchè ſiano diſtribuzioni molto pingui, e di gran lunga eccedenti la ſomma più comune e più proporzionata alla ſola mercede di quel ſervizio: In tal caſo il di più , ancorchè agli altri effetti per ſtretti termini giuridici abbia la natura delle diſtribuzioni „ nondimeno a queſt' effetto deve avere la natura de' frutti: Come (per eſempio) l' ordinaria , e la più comune giuſta mercede di quella perſona, la quale cotidianamente ſerva ad una Chieſa per l' oneſto ſuo mantenimento, e come per una ſpecie di ſalario che ſi dia ad un ſervitore, ſarà come a dire per un Beneficiato, o Cappellano di ſei ſcudi il meſe più, o meno, ſecondo la qualità de' paeſi, o delle Chieſe: E di un Canonico, il quale avrà la neceſſità di vivere con maggior decoro, ſarà di dieci , o dodici, più o meno, allora ſe il Canonicato, o il Beneficio ne darà cinquanta „ o reſpettivamente cento ſcudi il meſe „ ed anche più conforme inſegna la pratica delle Chieſe Patriarcali di Roma, e delle ricche Chieſe di Toledo , di Siviglia , di Compoſtella : ed altre nella Spagna : Quel di più , ancorchè s' ottenga con l' ordine delle puntature „ e per conſeguenza abbia natura di diſtribuzioni, tuttavia a queſt' effetto deve aver natura di frutti : Caminando con la tante volte ripetita maſſima , o propoſizione , che la forza non conſiſte nella lettera della legge, nè meno nella formalità delle parole, ma nella ſoſtanza della verità „ o veramente nella ragione, o nel fine, e nell'effetto conſiderato dalla medeſima legge.

Si concede ancora facoltà al Veſcovo di potere col conſenſo del Capitolo unire al Seminario li Beneficj ſemplici non curati , nè reſidenziali , e ſopra queſte unioni per lo più occorre nel o ro di trattare della materia del Seminario : Cioè che ſi poſſano fare ſolamente alli Seminarj già eretti, ma non a quelli da 4 erigerſi: E che non ſi poſſa venire all' unione, ſe prima non ſi ſia proceduto alla ſuddetta taſſa : Con altre coſe ſopra ciò accennate nella ſua materia Beneficiale, e particolarmente che non ſi poſſa

 far'

far'unione delli Beneficj riservati, o affetti: E quando in queste unioni, overo in altro modo si sia già provisto il Seminario di rendire sufficienti al suo onesto mantenimento, conforme nell' età nostra in alcune Diocesi ha insegnato la pratica per l'applicazione de' Conventini soppressi, o con altre somiglianti provisioni, in tal caso cesserà la suddetta contribuzione, o veramente si anderà diminuendo a proporzione.

5 Quando il caso portasse, che essendo due Diocesi unite assieme, con quella unione la quale si dice *eque principale*, sicchè le conservi nelle loro ragioni totalmente distinte: Se ciascuna potrà con li suoi Beneficj mantenere il proprio Seminario, non potrà il Vescovo erigerne una solamente nel luogo della sua solita, e più frequente residenza d'una Diocesi, ed obbligare l'altra alla contribuzione: Ma se ciò non sarà comodamente praticabile, lo potrà fare, conforme in occasione di casi seguiti si va discorrendo nel Teatro. A

A *Di tutto ciò che riguarda il Seminario si parla nel disc. 25. di questo titolo e nel disc. 88. del lib. 31. de' Beneficj.*

Quando poi per la tenuità de' Beneficj ciò non sia praticabile (conforme per lo più insegna la pratica della nostra Italia, e particolarmente del Regno di Napoli, per la gran frequenza de' Vescovati, la quale per conseguenza porta le piccole e povere Diocesi) in tal caso il Vescovo, il quale voglia fare l'officio di Vescovo, e di Pastore, e non di mercenario, o di semplice collettore dell'entrate, e di mugnitore, e tosatore delle pecore, senza

6 badare ad altro, dovrà procurare con ogni studio la pratica del primo decreto; cioè che almeno in ogni luogo vi sia una pubblica scuola di grammatica da mantenersi in quel modo che porterà l' uso del paese: E ciò particolarmente nel suddetto Regno, quando vi sia il dovuto zelo, e la dovuta carità, si può ben praticare col valore in tutto, o in parte, di quelle franchizie delle gabelle che godono i medesimi Chierici, li quali devono andare a questa scuola, conforme in diverse Parti si è introdotto: Ed in oltre che essi Vescovi per se stessi, o per i loro Vicarj Generali, e Foranei (secondo la qualità de luoghi) visitino spesso queste scuole, e riconoscano il profitto che vi si faccia, tenendo in timore i maestri, ed i discepoli; onde quando queste diligenze si usino bene, ciò suol riuscire forse di maggior' utile del Seminario per l' addottrinamento di maggior numero di persone: Ma il punto sta, che essendosi per i buoni Vescovi in alcuni luoghi ciò introdotto, quei successori, alli quali conviene piuttosto l'accennato titolo di mercenarj, anzi di lupi, che di pastori, non solamente ne trascurano la continuazione, e l'osservanza, ma quel che è peggio, cercano d' applicare a se medesimi, e fare corpo d'entrata quello che a tal'effetto si fosse destinato; sicchè in tut-

te le materie ecclesiastiche, o spirituali bisogna conchiudere, che ogni male, il quale succede negli ovili, dipende dalli mali pastori. B

Nel dis. 2 di quest. tit.

Ha provisto ancora il Concilio molto prudentemente, che in qualsivoglia Chiesa vi debba essere il Canonico Penitenziero, ed anche il Canonico Teologo per lo studio della Teologia, o veramente per la lettura, e l'esplicazione della Sacra Scrittura, per oviare agli errori, ed alli falsi dogmi, che vi si andassero disseminando dagli eretici pubblici, overo occulti: E quando il caso portasse che in quella Diocesi non vi fosse alcun professore della Teologia idoneo per quest' opera, si ordina, che il Vescovo vi debba assumere provisionalmente un Religioso, il quale intanto supplisca queste parti, assegnandogli qualche onesta mercede da pagarsegli dalli frutti della stessa Prebenda Teologale.

7

Sopra la pratica però di questo decreto alle volte si scorge il solito errore, d'intendere, e praticare le leggi nella sola lettera, e non nello spirito, overo nella ragione; attesocchè nelli paesi infetti d'eresia, overo confinanti con gli eretici, è molto opportuna questa provisione, per la pratica della quale si stima necessario un professore nella Teologia, anche Scolastica, o Dogmatica: Ma nelle Diocesi, nelle quali sia totalmente lontano questo sospetto (conforme particolarmente occorre nella nostra Italia, eccettuatene alcune parti della sua estremità verso i monti) si stima più opportuno, e profittevole per la Cura dell'anime, e per l'amministrazione de' Sacramenti, e degli altri officj divini, lo studio della Teologia Morale, che volgarmente diciamo de' casi di coscienza: E per quest'effetto migliore di quella lettura, la quale si faccia a forma di Cattedra, e che per lo più si suol ridurre ad una cerimonia o formalità, si stima l'altro modo delle conferenze, le quali a forma d'accademia, o di congregazione si debbano fare ogni settimana, o in altro tempo congruo in qualche luogo opportuno: Cioè, che per turno, uno o più propongano alcuni casi, ed alcuni altri vi discorrano all'usanza delli problemi, li quali si propongono, e si discorrono nell'accademie: Ed a queste conferenze non solamante possono dal Vescovo essere forzati li Parrocchi, e li Confessori del Clero Secolare, ma ancora quelli Regolari ancorchè esenti, li quali vogliono esercitare la Cura dell'anime, ed amministrare i Sacramenti, e particolarmente quello della Penitenza, forzandosi questi esenti con quella forza la quale si dice causativa, overo interpretativa; cioè che se vogliono confessare ed amministrare gli altri Sacramenti, debbano intervenire in queste conferenze per addottrinarsi: Ed altrimente se gli possa giustamente negare, o togliere la facoltà: Potendosi,

8

anzi

anzi dovendosi ancora a ciò forzare li semplici Preti, e Chierici, ancorchè non siano Confessori, nè Curati attuali per abilitarsi ad esser surrogati in luogo di coloro li quali vadano mancando: Ed in questa maniera poco bisogno resta della Prebenda Teologale, quando li Vescovi a ciò applichino con la dovuta carità e diligenza; nel che consiste tutto il punto, conforme si è di sopra accennato: Attesocchè siano sante, e prudenti quanto si voglia leggi, di niun profitto restano, quando i Prelati, ed i Magistrati, a' quali n'è incaricata l'osservanza, la trascurino, e non facciano bene l'officio loro. C

C. Nel disc. 1. di questo tit.

CAPITOLO OTTAVO.

Di Diverse altre provisioni sopra le prediche, le processioni, ed altre solennità: Ed anche sopra le Congregazioni, o adunanze: Sopra i libri proibiti: Li questuanti, ed altre cose: E particolarte sopra li pesi delle Messe, ed Anniversarj, e le loro reduzioni, e cose simili.

SOMMARIO.

1 *Diverse provisioni.*
2 *Della predica; e delle questioni che sopra ciò cadono.*
3 *Quando li Regolari esenti possano predicare senza la licenza dell' Ordinario.*
4 *Si deve predicare nell'Avvento, e nella Quaresima, nella Cattedrale, o nella Parrocchia, il che si dichiara.*
5 *A chi spetti d'eleggere, overo nominare il Predicatore.*
6 *Dell'obbligo degli esenti d'intervenire nelle processioni.*
7 *Delle questioni di precedenza.*
8 *Se si possano fare più processioni in un giorno.*
9 *Delle processioni particolari che fanno li Regolari.*
10 *Delli cercanti, o questuanti.*
11 *Della demolizione delle Chiese.*
12 *Li Vescovi e li Prelati non possono essere Servitori, o Cortigiani de' Principi, e de' Signori Secolari.*
13 *Delli libri proibiti.*
14 *Dell' esame de' Notari.*
15 *Delle riduzioni de' pesi di Messe, ed Anniversarj.*
16 *Dell'altre cose tralasciate.*

C A P. VIII.

1 MOlte altre salubri e prudenti provisioni furono prese da questo Concilio per il buon governo de'fedeli, e per il mantenimento della Cattolica Religione, come ancora per il culto divino, e per le sacre cerimonie, che sarebbe soverchia digressione il riassumerle per minuto, bastando (conforme tante volte si è accennato) per il fine di quest'Opera, e per istruzione de' non professori l'insinuare alcune cose più generali, e praticabili, mentre l'altre con facilità si possono vedere nello stesso testo del Concilio, ed in quel che se n'accenna nel Teatro.

Tra

Tra le altre provisioni è quella della predica della parola di Dio, la quale si debba fare precisamente nelle Chiese Cattedrali, o Matrici, o Parrocchiali de' luoghi respettivamente in tutte le domeniche, e feste dell'Avvento, ed ogni giorno nel tempo della Quaresima, oltre le altre prediche, le quali per divozione, o per maggior profitto si vadano facendo dentro l'anno.

2

Sopra questa funzione della predica sogliono cadere diverse questioni, anche praticabili per il foro: Primieramente sopra la necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per poter predicare, quando vi sia necessaria, o nò; e quando si possa negare: Secondariamente sopra li luoghi, nelli quali si possa, o non si possa predicare: E potendosi, sopra il tempo nel quale ciò si possa, o non si possa fare: E terzo più di tutto sopra la facoltà di eleggere, o nominare il predicatore, e sopra l'obbligo di somministrargli il vitto, e dargli la solita limosina.

Per quel che spetta alla prima questione, se n'è accennato qualche cosa nella materia Giurisdizionale, ed anche di sopra in quella de' Regolari; cioè che quando li Regolari, o altri esenti, con li quali occorre di ciò disputare, vogliono predicare nell'altre Chiese, che nelle proprie, non possano farlo senza la licenza dell'Ordinario, il quale altrimente li possa punire, anche quando la denegazione della licenza fosse senza giusta causa, anzi fosse animosa, perchè non fosse a rispetto di qualche Religioso particolare, ma che si negasse a tutti li Regolari in generale, o veramente a tutti li professori d'una Religione: Attesecchè sebbene, così nelle prediche, come nelle confessioni, il Vescovo non può senza qualche giusto motivo fare queste denegazioni generali; onde avendosene ricorso alla Sacra Congregazione de' Vescovi, questa suol dare gli ordini opportuni in contrario: Tuttavia non perciò si potrà disprezzare l'Ordinario, nè si potrà predicare senza licenza, ma si deve avere il suddetto ricorso.

3

Quando però vogliano predicare nelle Chiese proprie, e che a quest' officio siano approvati dalli proprj Superiori Regolari; allora basterà di fare l'atto dell'ubbidienza, overo dell'ossequio nel chiedere la licenza, e non ostante che questa si negasse, si potrà predicare: Purchè non vi sia l'espressa proibizione; Attesocchè, altro è l'atto negativo di non concedersi la licenza ed altro è l'inibizione, overo la proibizione positiva, la quale non si può disprezzare, ma si deve ricorrere ai Superiori per farla rivocare; potendo alle volte ciò seguire per qualche giusta causa, per la quale convenga di proibire tal fonzione: E per conseguenza non si deve render lecito al suddito di far il giudice sopra il Superiore: Camminando la suddetta necessità di chiedere la licenza

cenza, quando si tratta di far prediche, o sermoni formali, ma non già in quelle brevi, e pie ammonizioni, che si facciano in occasione di qualche divozione: Come (per esempio) nel recitare il Rosario, con casi simili: Mentre però sotto questo colore non si facciano le prediche, o li sermoni formali, perciò non è materia capace d'una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari de' casi, e dalla più volte accennata proposizione di badare alla ragione, overo al fine della legge, e non alla formalità delle parole. A

A
Ne disc. 1. e nel disc. 3. di questo titolo.

4 Quanto alla seconda questione delli luoghi, nelli quali si possa, o non si possa predicare; o veramente potendosi, sopra il tempo: La regola generale dispone, che predicando il Vescovo, o respettivamente il Parroco, non possano predicare gli altri: E per conseguenza nella Quaresima, e nell'Avvento, in Città si predica solamente nella Cattedrale, e negli altri luoghi della Diocesi nella Parrocchia; se sia unica; o pure nella Matrice, quando siano più Parrocchie: Ma ciò cammina nelle Città, e ne' luoghi piccoli; sicchè un predicatore possa bastare a tutto il popolo: Ma non già nella Città e luoghi grandi popolati; che però in questo punto vi ha gran parte, anzi fa il tutto la consuetudine: E quelche si dice del Vescovo, o del Parroco predicante cammina, non solamente quando questi vogliono predicare per se stessi, ma quando anche in loro vece predichi un'altro.

Negli altri tempi delle prediche straordinarie per divozione, o per maggior solennità di qualche festa, la decisione dipende dalle circostanze del fatto; cioè; se, mentre si predica in una Chiesa, si voglia predicare in un'altra per emulazione, per divertire il popolo; attesocchè in tal caso si potrà proibire, e per conseguenza entra lo stesso che si è detto di sopra; non sia materia capace di una regola certa e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto. B

B
Nel detto disc di questo tit

Le maggiori, e le più frequenti questioni forensi in patica cadono sopra la terza questione dell'elezione, o nomina del Predicatore, e dell'obbligo di dargli il vitto, overo la limosina: Ed in ciò si cammina con la distinzione: O si tratta della predica della Cattedrale, ed in tal caso privativamente ad ogn'uno spetta al Vescovo, così la facoltà d'eleggere il Predicatore, come ancora il peso di mantenerlo, non ostante qualsivoglia consuetudine, per antica ed immemorabile che sia: Che però, sebbene in molte Città de fatto la pratica insegna il contrario, cioè che la nomina sia della Comunità, o del Signore Secolare: Nondimeno ciò segue occasionalmente, che il Vescovo, per non sopportare il peso del mantenimento, si contenta in riguardo del peso che porta la Comunità, overo il Signore, che abbia altresì questa prerogativa:

Però

Però sempre resta in sua libertà ed arbitrio il non permetterlo: Ed (all'incontro) resta in libertà ed arbitrio della Comunità, e del Signore di non curarsi di questa prerogativa, e di non sopportare il peso, ancorchè il Vescovo ce l'offerisce.

Nell'altre Chiese inferiori della Diocesi (per la regola legale) l'elezione spetta al Vescovo, ogni volta che i Parrocchi, o altri Rettori delle Chiese non siano idonei a quest'officio, e che non vogliano esercitarlo per se stessi: attesocchè, quando ciò si verifichi, non può il Vescovo forzarli a ricevere un'altro Predicatore: Ma se per consuetudine immemorabile la Comunità, overo il Signore fosse in possesso della nomina da farsi al Vescovo, ne i suoi tempi congrui stabiliti dalla medesima consuetudine, in riguardo del peso e del mantenimento, si deve questa consuetudine osservare.

Occorrono bensì le questioni quando non provandosi bene questa consuetudine, il Vescovo pretenda che ad esso spetti la libera deputazione, ed (all'incontro) che della Comunità, o del popolo debba essere il peso del mantenimento: Ed in ciò la regola assiste alla Comunità, overo al popolo; cioè che non sia tenuto, eccetto il caso dell'impotenza del Parroccho, nella stessa maniera, che nel titolo delli Parrocchi, e delle Parrocchie si è detto della restaurazione della Chiesa: E se alle volte abbia sopportato il peso del Predicatore da essa nominato, in tal caso si dirà sopportazione causativa, la quale non si può dividere, sicchè non induce, nè possesso, nè prescrizione: Ma se il caso portasse la consuetudine almeno quadragenaria, che la Comunità, overo il popolo avesse sopportato il peso per mantenimento di quel Predicatore, il quale fosse stato sempre deputato dal Vescovo, o da altro Prelato, questa consuetudine si dovrà osservare. C

C *Nel disc. 3. di questo tit e nel sdis. 27. del Miscell. Eccl. in questo medesimo libro.*

Sopra le pubbliche processioni due cose si ordinano dal Concilio: Una che il Vescovo possa forzare tutti gli esenti, anche Regolari, con i rimedj opportuni e soliti, a dovervi intervenire, ogni volta che non abbiano sopra ciò privilegi Appostolici speciali: 6 Intendendosi però di quelle processioni, le quali siano veramente pubbliche, cioè universali, ordinate dal Rituale Romano: Come sono quelle del Corpo di Cristo, e di San Marco: O veramente quelle che si facciano in occasione del Giubileo Universale posto per qualche causa pubblica della Cristianità: O pure quando in quel luogo occorra contingenza tale, che giustamente ricerchi queste fonzioni, ma non già per le processioni di divozione, o che si facciano per maggiormente solennizzare qualche festa, quando per antica consuetudine tal processione non si sia resa pubblica.

E l'

E l' altra causa è sopra la podestà del Vescovo di decidere sommariamente le liti di precedenza, anche tra li Regolari, e gl'altri 7 esenti, o veramente tra le Confraternità de'laici, conforme ancora si è accennato nel titolo delle Preeminenze, e nell'altro de' Regolari.

In questo proposito delle processioni occorrono frequentemente le dispute tra più Chiese di una stessa Città, o luogo: se se ne possano fare più nel medesimo tempo, conforme particolarmente insegna la pratica della processione del Corpo di Cristo, che ciascuna Chiesa vuole fare la sua: Ed in ciò entra la distinzione che, 8 se si tratta della processione da farsi nella mattina dello stesso giorno solenne, e non si possa fare se non dalla Cattedrale in Città, e dalla Matrice negli altri luoghi, e nella quale debbano intervenire tutto il Clero Secolare, e Regolare dell' altre Chiese: Però per soddisfare alla divozione di tutti (per comune uso) si permette il farle dentro l' ottava, con la repartizione delle giornate, o respettivamente dell' ore, e delle strade ad arbitrio del Vescovo, overo secondo l' antica consuetudine, in maniera che si tolgano l' emulazioni, dalle quali sogliono nascere delle risse e degli scandali.

D *Di tutto ciò che si discorre delle Process. si parla nel disc. 32. del Miscellen. Eccl. nel disc. 1. de' Reg. e nel disc. 38. di questo tit.*

Occorrono ancora frequentemente le controversie, tra li Vescovi, e gli altri Prelati, o li Parrocchi da una parte, e li Regolari esenti dall' altra sopra alcune processioni particolari, che questi sogliono fare nelle loro Chiese, per occasione di qualche divozione, o festa: E quando non gli assista il privilegio Appostolico 9 speciale, o veramente un'antica, e legittima consuetudine, non possono farle, se non per i loro Chiostri, e per il recinto del proprio Monastero o Convento, e non per il Territorio del Parroco senza la licenza, o consenso del medesimo, overo del Vescovo. D

Si danno ancora le opportune provisioni contro li questuanti, o cercanti, li quali con le sacre immagini, overo con le pubblicazioni dell' indulgenze, vadano facendo questo mestiere, per lo più in- 10 gannando i popoli, e particolarmente la gente semplice; che però i Vescovi vi devono molto invigilare, col proibirli e castigarli.

Quando, così ne' luoghi abitati, come in campagna, vi siano delle Chiese, le quali non siano mantenute col culto decente, se ne 11 ordina la demolizione; e ciò è stato ampliato dalla Sacra Congregazione dell' Immunità, anche se siano bene all' ordine, sicchè non entri questo decreto conciliare, quando siano in campagna, overo in altri luoghi proporzionati a recettacoli de' delinquenti, e malfattori; conforme si è accennato nel titolo dell'Immunità Ecclesiastica.

Ragionevolmente si ordina alli Vescovi ed a gl' altri Prelati, di mantenere il conveniente decoro della Dignità; e particolarmen- 12 te a non dover fare il Servitore, overo il Cortigiano de' Principi, e de' Signori Secolari.

E quan-

E quanto alla provisione sopra la proibizione de' libri, li quali siano contro la Fede, o veramente contro i buoni costumi, o per altro rispetto degni d' essere proibiti, o corretti, se ne parla nel capitolo decimo sesto della Relazione della Curia, in occasione di discorrere della Congregazione dell' Indice. 13

Si concede ancora alli Vescovi la facoltà d' esaminare i Notari pubblici, e di sospenderli quando così ad essi paresse per giuste cause: Ma per quello che insegna la pratica, di fatto almeno nella nostra Italia questa provisione pare che resti di niuno, o di molto poco effetto; attesocchè per lo più i Notari si sogliono deputare per i Principi Sovrani, li quali nel proprio Principato non facilmente permettono l' esercizio di questa facoltà negli atti profani della loro Giurisdizione: O veramente che siano creati con l'autorità Appostolica; mentre questi non soggiacciono a questo decreto conciliare: Pure in ciò si lascia il suo luogo alla verità, e pare che si debba camminare con l' osservanza. 14

Provede ancora questo Concilio, che quando le rendite assegnate per la celebrazione delle Messe, overo degli Anniversarj, o altri officj divini fossero diminuite, in maniera che li Sacerdoti, ed altri ministri ecclesiastici non li potessero adempire, perchè quelle rendite non siano sufficienti per l' onesto mantenimento, possa il Vescovo nelle Chiese Secolari ad esso soggette, ed il Superiore Generale nel Capitolo Generale nelle Chiese Regolari farne la reduzzione: Ma perchè forse la pratica insegnò qualche abuso di questa facoltà: Però la S. Congregazione del Concilio con alcuni Decreti generali fatti sotto Urbano Ottavo, e da questo confermati, li quali si chiamano li Decreti della celebrazione delle Messe l'ha proibito; che però di presente questa reduzione si concede solamente dalla suddetta Sacra Congregazione, la quale è solita sentire la relazione del Vescovo, o respettivamente il Generale della Religione, e quella sentita, regolare il suo arbitrio secondo le circostanze de' casi, conforme si accenna nel capitolo undecimo della Relazione della Curia, parlando di questa Congr. del Concilio: Bensì che non è materia capace di una regola certa e generale: Proibendo ancora di accettare nuovi pesi perpetui senza la licenza del Vescovo, e che vi siano i fondi stabili, e fruttiferi, sicchè siano proibiti i censi. 15

E di molte altre provisioni, ed ordinazioni di questo Concilio si va incidentemente discorrendo sotto diverse materie particolari, conforme di sopra nel capitolo primo si è accennato: Bastando a' professori queste notizie delle cose più praticabili, e frequenti, per qualche loro lume, ed istruzione, potendosi nell' altre cose ricorrere a' professori, ed a quel che in questo medesimo libro si va accennando nel Teatro. 16

IL
DOTTOR VOLGARE,
LIBRO DECIMOQUINTO
In tre Parti diviso.

PARTE PRIMA.

DELLI GIUDIZJ CIVILI,
E della loro pratica nella Curia Romana.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DELLA PARTE PRIMA
DELLA PRATICA CIVILE.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

CAP. X.

CAP. XI.

CAP. XII.

CAP.

C A P. XIII.

Della citazione della Parte, e della sua legittima esecuzione, e reproduzione: Ed ancora della contumacia del citato, con gli effetti che quella produce: E particolarmente di quel Giudizio contumaciale, il quale nella Curia si dice *per contradette*.

C A P. XIV.

Delle diverse eccezioni declinatorie, o dilatorie, le quali si sogliono opporre da colui, il quale sia citato, per impedire il Giudizio, o veramente il processo avanti quel Giudice.

C A P. XV.

Dell' assecurazione del Giudizio: Ed anche del Sequestro, e dell' altre provisioni ad istanza dell'Attore contro il Reo; se; e quando vi debbano entrare, o nò: Come pure degli alimenti, e delle spese della lite: E degli alimenti in generale.

C A P. XVI.

Del Terzo, il quale venga a causa; quando si debba ammettere; ed in che maniera: E se, ammettendosi, possa declinare il foro, o in altro modo impedire il progresso di quel Giudizio.

C A P. XVII.

Dell'eccezioni perentorie, le quali nascano dalla disposizione della legge, o in altra maniera, senza che vi sia di bisogno di fare delle prove estrinseche per l'una, e per l'altra parte: Come sono: La prescrizione: La compensazione: La confusione delle azioni: La presunta, o immaginaria soluzione, e simili:

C A P. XVIII.

Delle prove da farsi così dall' Attore, come dal Reo; e delle loro diverse specie: Ed ancora de' modi, co' quali si fa ciascuna

ne; ed appellabilità: E quali siano le spese giudiziali.

C A P. XXIV.

Delle Eccezioni modificative, le quali si possono opporre contra la regiudicata; sicchè senza impugnarla se ne possa, e debba impedire la sua esecuzione.

C A P. XXV.

Delle esecutoriali, che si spediscono sopra il giudicato; e della loro effettuazione mediante l'esecuzione: Come pure delle diverse specie di questa: Cioè della personale con la carcerazione, o con le molte, o altre molestie: Della reale con la subastazione, o con l'aggiudicazione de' beni: E della spirituale con le Censure, le quali si dicono le declaratorie: Ed anche delle parti dell'esecutore.

C A P. XXVI.

Degli Attentati, e delli loro effetti; così ancora delli rimedj per rivocarli: Con il di più che riguarda questa materia.

C A P. XXVII.

Delle strade, overo de' modi, per mezzo de' quali vada rivocata l'esecuzione malamente fatta per capo dell' ingiustizia, overo della nullità, o pure degli Attentati.

C A P. XXVIII.

Delli Giudizj summarj, ed esecutivi personali nelle materie profane, ed indifferenti: E particolarmente dell' esecuzione dell' obbligo Camerale, e di altri simili.

C A P. XXIX.

Del Giudizio esecutivo sopra l'esecuzione e l'osservanza delle lettere

CAPITOLO PRIMO

Della significazione della parola *Giudizio*. E da quali persone il Giudizio sia costituito per necessità.

SOMMARIO.

1 *Delle molte significazioni della parola* Giudizio.
2 *Delle significazioni particolari per il foro.*
3 *Delle tre persone necessarie al Giudizio.*
4 *Dell' altre persone oltre le tre precisamente necessarie.*
5 *Di qual sorte di Giudizj qui si tratti.*
6 *Si scusa la prolissità de' capitoli; e come resta provisto.*

CAP. I.

1 Questa parola *Giudizio* riceve molte significazioni, così appresso le Sacre Lettere, come ancora nell' una, e nell'altra legge, Civile, e Canonica, ed anche appresso gli scrittori nell' una, e nell' altra lingua, Italiana, e Latina: Attesocchè primieramente significa il Giudizio Universale, il quale insegna la nostra Fede Cristiana, che si dovrà fare nella Resurrezione della carne, e nella destruzione del mondo: Secondariamente quel Giudizio particolare, che si fa sopra ciascun'anima, quando che passa all' altra vita: E sopra il qual Giudizio il nostro Bartolo forma la questione tra la Beata Vergine, ed il demonio: Terzo per ogni gastigo che Iddio dia al genere umano in universale, o veramente in particolare; mentre così nelle Sacre Lettere, come anche nel comun' uso di parlare si dice, che ciò provenga da giusto giudizio di Dio: Quarto per la discrezione, overo per la sufficiente operazione dell' intelletto: E questa si distingue in due forme di parlare: Una legale, che significa l'abilità dell' operazione dell' intelletto, che si abbia di disporre del suo, e per la sufficiente perfezione del giudizio, che la legge ammette, o nega negli atti così tra vivi, come per ultima volontà: E secondariamente, presupposto quest' uso di ragione, o d' intelletto, in comun' uso di parlare, per una maggior prudenza, overo per una maggiore adequatura d'intelletto: Sicchè (per esempio) vi saranno delle persone ingegnosissime, e letterate, ma di poco giudizio: ed all' incontro) delle persone idiote, e di poca letteratura, overo di poco acume, ma di gran giu-

giudizio. Quanto per la propria opinione, o credulità, secondo l'uso di parlare de' Giuristi, trattando de' testimonj, o de' periti, li quali depongono del proprio giudizio: E nel comun'uso di parlare si verifica in quell'opinione, o apprensione buona, o sinistra, che volgarmente diciamo *Giudicio temerario*: Sesto per un prognostico, o presagio che si faccia sopra l'evento futuro, buono, o cattivo delle cose, conforme insegna la pratica cotidiana nel giudizio de'medici sopra gli infermi, ed in quello degli Avvocati sopra le cause; egualmente riuscendo l'uno, e l'altro fallace: Settimo sopra quella condanna, che la persona si faccia da se stesso col suo mal'operare, secondo il modo di parlare dell'Appostolo, trattando di colui, che indegnamente adoprasse il Sacramento dell'Eucaristia; mentre dice, che si mangia, e si beve il giudizio: Ottavo per ogni deliberazione che si facesse: Nono per ogni arbitrio che s'interponesse: Decimo per le ultime volontà, e per le altre disposizioni, che si fanno, e particolarmente per doppo morte; imperciocchè così tra Giuristi, come nel comun' uso di parlare, si dice il giudicio del testatore, overo il giudizio del defonto: Undecimo per un'autorità che s' interponga: Duodecimo significa una sentenza, overo un laudo, o altra determinazione che si dia: Decimoterzo suol significare la Giurisdizione, overo la competenza del foro: Con molt'altre simili significazioni, che gli eruditi potranno, e sapranno raccogliere, essendo cosa di poca importanza per il nostro intento.

All'effetto dunque del quale si tratta (secondo l'uso di parlare de' Giuristi, e particolarmente nel foro giudiziario) Tre sono le significazioni adoprate, e frequenti; dal che segue, che questa parola resti equivoca, e per conseguenza, che la sua significazione in ciascun caso nasce dall'effetto particolare, del quale si tratta.

2 La prima significazione dunque, e la più propria è quella, la quale dinota ogni lite, o causa civile, e criminale, la quale in qualunque modo sia trattata nel foro giudiziario; cioè quell'atto, nel quale si verifichi il concorso delle tre persone; E sono in ciò necessarie, dell'Attore, del Reo, e del Giudice, e senza il qual concorso di persone non si dice giudizio, nè lite: Attesocchè, sebbene in molte cause, e particolarmente nelle criminali, frequentemente insegna la pratica, che non vi sia il contradittore, sicchè la scena di fatto abbia due personaggi soli, cioè quello del Giudice, e quello del delinquente, il quale fa quello del Reo: Nondimeno vi è anche la terza persona dell'Attore, la quale viene rappresentata da quell'Officiale pubblico, che si dice Fiscale; mentre il concorso di queste tre persone viene senza dubbio stimato necessario, e quello verificandosi, basta per la perfezione del

3 giu-

giudizio, ſenza che vi ſia il concorſo dell'altre perſone: Imperciocchè quantunque vi ſogliono intervenire diverſe altre perſone; 4 cioè generalmente in ogni giudizio, civile, o criminale, quello il quale ſcrive, e cuſtodiſce gli atti, che ſi dice Notaro, overo Cancelliere, o Scrivano, o Maeſtro d' atti, o Attuario, o Secretario Ed anche alle volte, quando il Giudice non ſia letterato, o pure eſſendo tale, perchè così ricerchi l' uſo del paeſe, o qualche altra circoſtanza, v'interviene un'altra perſona, la quale ſi dice Aſſeſſore, o Conſultore: Ed anche vi ſono i Curatori, overo i Procuratori, e diſenſori delle Parti: Nondimeno queſte ſono perſone, le quali ſi adoprano per ajuto; o per ſervizio del Giudice, o delle Parti, overo per una migliore regolazione della cauſa, o del Giudizio, ma non ſono preciſamente neceſſarie; che però ſi dicono Parti, o perſone accidentali, più che ſoſtanziali.

Le ſeconda ſignificazione è quella, la quale riguarda l' azione, overo il rimedio, che ſpetti all' Attore, per ottenere quel che chiede, contro il Reo, mentre ciò ſi ſuole ſpiegare ancora con la parola Giudizio: E la terza ſignificazione riguarda l' ordine, overo il modo d' eſercitare tal' azione, o rimedio, ſecondo le diverſe ſpecie, o nature, le quali di ſotto ſi diſtinguono.

Di queſte tre ſpecie dunque ſi dovrà quivi parlare, e tra loro ſi uſerà, e ſi raggirerà queſto termine, o vocabolo di *Giudizio*, 5 ſecondo che porta il caſo, overo l' effetto, del quale ſi tratterà: Anzi per lo più ſopra le due ultime ſolamente; mentre la prima cade ſotto il preſuppoſto che già vi ſia il concorſo delle ſuddette tre perſone, le quali ſono preciſamente neceſſarie. A

A *Nel diſc. I. di queſto titolo.*

Ma perchè tra queſte ſpecie ancora cade una diſtinzione, la quale molto le diverſifica a tal ſegno, che pajono facoltà, o profeſſioni diverſe, cioè tra li giudizj civili, e li criminali: Però ſi ſtima 6 bene trattarli diſtintamente, parlando in queſta parte delli Civili, e nell' altra de' Criminali.

Contiene queſto libro qualche diverſità di ſtile, in una maggior lunghezza, o proliſſità de' capitoli: Ma pare che la materia lo porti per neceſſità: E che forſe cagionerebbe maggior confuſione la minuta diſtinzione di una ſteſſa materia in più capitoli: Si rimedia però al male con il ſommario numerale d' ogni capitolo, mentre in tal modo con facilità ſi potrà vedere, dove ſi tratta di quello che ſi deſidera ſapere, e vederlo nel ſuo luogo ſenza la neceſſità di leggere il di più.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle persone, dalle quali viene costituito, o rappresentato il Giudizio: Del fine per il quale il Giudizio si sia introdotto: E delle sue più generiche distinzioni, con altre generalità sopra l' introduzione della materia.

SOMMARIO.

1 *Che questo Mondo sia un teatro di comedia.*
2 *Il Giudizio, è una delle scene.*
3 *Delle tre persone, le quali intervengono in questa scena per formare il Giudizio.*
4 *Delle persone le quali ajutano il Giudice.*
5 *Dell' altre le quali ajutano le Parti.*
6 *Chi sia l' Attore nelle cause criminali per inquisizione.*
7 *Senza le tre persone non si dà Giudizio.*
8 *Si deve operare secondo le leggi.*
9 *E si deve osservare l' ordine del processo.*
10 *Delli Giudizj civile, e criminale; e del loro paralello.*
11 *Dell' altre distinzioni de' Giudizj.*
12 *Degli altri ajutanti occulti de Giudici.*
13 *Che una persona materiale rappresenti più, e diverse persone formali.*
14 *Dell' ordine, che si dovrà tenere.*

CAP. II.

1 SEcondo il detto memorabile di quell' antico Filosofo Greco, il quale con un piccolo Manuale; e con brevi Aforismi seppe restringere la Filosofia Morale, nella quale divenne maestro degli altri suoi professori A; a somiglianza dell' altro Greco maestro nella Medicina: Questo Mondo sublunare (per quello che alle cose mondane si appartiene) è un teatro, o veramente un palco, nel quale tutti gli uomini sono rappresentatori diverse azioni comiche, e tragiche; sicchè ciascuno fa la sua parte in scena, conforme la distribuzione fatta-

A *Epitetto Filosofo nel cap. 23. del Manuale.*

fattane dal maeſtro, il quale per alcuni (come è più di dovere) viene ſtimato Iddio, regolatore del tutto: Da altri viene ſtimato il Caſo: E da altri il Principe, o altro regolatore della Repubblica: Che però l' officio di ciaſcuno dovrà eſſere nel fare quel perſonaggio che deve rappreſentare, con recitar bene la ſua parte, o ſia lunga, o ſia breve : o ſe il perſonaggio ſia coſpicuo, e qualificato , o ſe ſia baſſo; mentre, qualunque parte ſi faccia, quando ſi farà bene, ſe ne riporterà il plauſo, ch'è il fine de' recitanti: Che (all' incontro) ſia il perſonaggio quanto ſi voglia grande, e coſpicuo, e ſia pure la parte lunga, ed ornata di ottime compoſizioni, ſe il rappreſentante farà male l' azione , ne riporterà più toſto vergogna , e taccia, in maniera che ſarebbe ſtato molto meglio per lui, che il maeſtro dell' opera gli aveſſe dato una parte più breve, e più baſſa, nella quale avrebbero riportato più lode, o almeno minor biaſmo, così lui, come lo ſteſſo maeſtro, o il diſtributore dell parti.

E quindi ſegue, che coloro i quali, o per i mali acquiſti de' loro maggiori, o per il ſolito depravato guſto de'Principi, e de Regnanti, o per altro effetto del caſo, ſenza il merito della propria virtù, e delle doti dell' animo, ſiano coſtituiti nelle dignità, e nelli magiſtrati, o veramente in qualche ſtato coſpicuo, da ciò non riportano, nè lode, nè ſtima, anzi che gli ridonda più toſto in vituperio; mentre ſogliono eſſere allegati per eſempio degli aborti, o delle pazzie della fortuna : Per lo contrario , coloro i quali ſiano virtuoſi, e meritevoli, riportano il plauſo, e la ſtima, con eſſere apportati per eſempio di non premiata virtù , e per convincere la medeſima pazzia della fortuna: Atteſocchè ſe in ſcena ſaranno due rappreſentanti: Uno che faccia da Principe , e l' altro da ſervo ſciocco; ſe queſti farà bene la ſua parte, e quegli la farà male, di coſtui, e non di colui ſaranno i plauſi, e le acclamazioni: Sicchè le dignità, ed i gradi nelle perſone immeritevoli ſono appunto come gli abiti finti delle ſcene, nelle quali un povero ſervidore, o una perſona per altro di baſſa condizione rappreſenterà un Re; ma ritirato dalla ſcena, e ſpogliatoſi di quell' abito, reſta quel mendico, e vile che naturalmente ſia: Eſſendo aliene, ed accidentali le dignità, le cariche, le ricchezze, e coſe ſimili; dicendoſi ſolamente noſtro, e proprio quello che riteniamo, anche eſſendo ignudi; che ſono le virtù, o le doti dell' animo.

Tra le molte ſcene dunque, le quali ſi rappreſentano in queſto teatro del Mondo: Una è queſta de' Giudicj nel foro contenzioſo, 2 nella quale intervengono molti perſonaggi , alcuni de' quali ſono i principali, e li neceſſarj, e gli altri ſono per ajuto di quelli, o per ſervizio, o per ornamento, e per maggior decoro, acciò l'azione rieſca migliore.

Li

Li personaggi principali, e li necessarj, senza li quali la scena sarebbe imperfetta, sono le già accennate tre persone: Dell'Attore: Del Reo: E del Giudice: Dicendosi l'Attore quegli, il quale sia il primo a comparire in Giudizio, ed a dimandare qualche cosa da un'altro, il quale si dice il Reo; sicchè negandosi da costui quel che si chiede, e nascendo tra loro il contrasto, vi sia necessaria un'altra persona independente, e neutrale, la quale (per essere disappassionata, e per non avervi interesse) dichiari a quali de' due assista la giustizia, ed in tal modo decida la controversia: E questo terzo si dice il Giudice.

Ma perchè con queste tre sole persone la scena spesse volte suol riuscire, se non totalmente imperfetta, almeno di poco decoro, o veramente di poco buon'ordine, onde l'azione non venga rappresentata in quella maniera, che si stima migliore: Quindi segue l'intervento di alcune altre persone nella stessa scena: Cioè, che non convenendo alla maestà del Giudice di fare per se stessò tutte quelle cose, le quali siano necessarie, acciò le sue parti si possano dire bene adempite, si asume alcuni al suo ajuto, e servizio: Come particolarmente occorre in colui il quale scriva i suoi decreti e gl'ordini, e sentenze, e gli altri atti: E questo si dice il Notaro, overo il Cancelliero, o veramente l'Attuario, o il Maestro d'atti, o Secretario, o lo Scrivano: Ed anche per ordinario in ogni sorte de' Giudici sono i cursori, o li nunzj, e gli esecutori, ed altri ministri inferiori, i quali si dicono della famiglia del Giudice, o della Curia.

E portando alle volte il caso, che il Giudice non sia perito nelle leggi; all'effetto che posa far bene le sue parti, secondo le regole giuridiche, asume un'altro ajutante, il quale sia perito nella facoltà legale, col consiglio, e con la direzione del quale si debba regolare; e questo si dice l'Asesore, o veramente il Consultore, E quando anche il Giudice fose perito nelle leggi, ma che per la decisione della causa vi fose necesaria la perizia in qualche altra facoltà, o veramente in qualche arte, o mestiere, asume un'ajutante versato, il quale generalmente si chiama col titolo di Perito nell'arte.

Anche a rispetto degli altri due personaggi, dell'Attore, e del Reo, cammina il medesimo intervento dell'altre persone in ajuto, e sollievo di ciascuno di loro, acciò l'azione sia meglio rappresentata: E questo intervento è di due sorti: Uno il quale viene stimato necesario: E l'altro volontario, e di maggior commodità.

Il necesario viene considerato in quell'Attore, o in quel Reo, il quale per se stesso non fose abile a recitar bene la sua parte, sicchè abbia bisogno di un'altro, il quale la reciti per lui: E questi sono i pupilli, i pazzi, i minori, i scementiti, e simili: Ed anche sono

i cor-

i corpi inanimati, come (per esempio) sono le Chiese, li Monasteri, li luoghi pij, le Comunità, o altri corpi universali, l'eredità giacenti, li patrimonj delle persone falite, overo decotte, e simili, a' quali sia necessaria la difesa, e l'amministrazione di un altro, per non poterlo fare da se stesso: E questo difensore si dice Attore a liti, o Curatore, o Prelato, o Sindico, o Amministratore, con altri simili vocaboli, secondo le diverse usanze, de' paesi, in maniera che senza l'intervento di questa persona il giudizio resta imperfetto, ed invalido, come se mancasse una delle tre persone pincipali, conforme si accenna di sotto nel capitolo settimo.

Il defensore, o l'ajutante volontario è quegli, il quale da ciascuno delle suddette due persone, di Attore, o di Reo, o veramente da tutte due, si assume volontariamente per miglior ajuto, e per maggiore sua comodità, ancorchè potesse farne di meno, e potesse rappresentare il suo personagio per se stesso, quando voglia: E questo difensore, overo ajutante si dice il procuratore giudiziale, overo a lite.

Oltre questo difensore, o ajutante, si sogliono dalle medesime persone dell'Attore, e del Reo assumere degli altri in loro ajuto, e difesa, come periti nella facoltà legale, o veramente in quell'altra facoltà, o arte, dalla perizia della quale dipenda la decisione della lite: E questi si dicono Avvocati, Procuratori, Sollicitatori, Agenti, e Periti estragiudiziali, come diversi dal suddetto procuratore giudiziale, al quale si sia dato il mandato negli atti.

6 E sebbene si danno de' casi, che de fatto nella scena del Giudizio appajano due personaggi solamente, cioè il Giudice, ed il Reo, conforme la pratica più frequente insegna in quelle cause criminali, nelle quali si proceda senza l'accusatore, ma come si dice per inquisizione, o veramente per officio: Nondimeno si verifica ancora l'intervento di tutte tre le persone suddette: Attesocchè un Officiale deputato dal pubblico, al quale ordinariamente si dà il nome, overo il titolo di procuratore del Fisco, o di Fiscale, o di promotore, o di coaudjutore della Curia, assume le parti, ed il personaggio dell' Attore.

7 Che però in quei casi, nelli quali questa persona non intervenga, non si verifica il vero Giudizio contenzioso, ma si diranno provisioni fatte dal Giudice a favore di una persona, senza pregiudizio del terzo.

8 Non basta però il solo intervento delli personaggi rappresentati in scena, per la buona azione, ma vi si richiede ancora, che vi sia la buona composizione dell'opera, che si reppresenta; che però i rappresentanti non possono, nè devono parlare a suo capriccio, e come la natura loro suggerisca, ma devono parlare, ed ope-

operare ſecondo che loro abbia inſegnato il maeſtro ; overo il compoſitore dell' azione , dentro i limiti della compoſizione : E queſta conſiſte nelle leggi comuni , o particolari , e nelle loro interpretazioni dategli da' Tribunali grandi, o da' ſavj ſcrittori, ſicchè queſto è l' altro requiſito della ſcena.

Nè queſto baſta , ma vi ſi richiede ancora il buon' ordine, mentre non ſi viene da principio della comedia alla concluſione dell' argomento , ma precedono il prologo , e gl' intrecci, 9 e molti altri atti, con le mutazioni delle ſcene, o con gl' intermedj, con quell' ordine che preſcrivono le regole dell' arte: E queſto è il caſo anche nel Giudizio; atteſocchè devono precedere gli atti introduttorj, ed ordinatorj, e le prove, prima che ſi venga alla ſentenza, la qual è la concluſione, ed il fine del Giudizio , ſicchè l' ordine ancora del proceſſo è uno de' requiſiti.

Queſt' ordine però non è uniforme; mentre conforme nelli tea- 10 tri, o nelle ſcene, diverſe ſono le azioni , che ſi rappreſentano : cioè altro è la comedia, ed altro è la tragedia: Così, altro è il Giudizio civile, il quale viene raſſomigliato alla comedia: Ed altro è il criminale, al quale conviene il paralello della tragedia.

Nell' uno, e nell' altro genere però ſi ſcorge parimente la diverſità delle ſpecie, ciaſcuna delle quali abbia un' ordine diverſo: Atteſocchè: Altre ſono le rappreſentazioni ſpirituali: Ed altre le 11 profane: E così ne' Giudizj: Altre ſono le cauſe ſpirituali , e l' eccleſiaſtiche: Ed altre ſono le profane, e le ſecolari : E conforme altre ſono le Opere formate , e le ordinarie di cinque atti, con i ſuoi intermedj: Altre le più brevi di tre atti: Ed altre di un' atto ſolo, o pure di un piccolo, e breve trattenimento: Così ancora nelli Giudizj: Altri ſono gli ordinarj di petitorio, i quali vengono trattati per tre iſtanze: Ed altri ſono li poſſeſſorj , e li eſecutivi, ſecondo le diſtinzioni che ſi danno di ſotto nel capitolo undecimo, e che riſultano da tutto il diſcorſo del preſente titolo

Lo ſteſſo paralello ſi adatta a quei Giudici inetti, i quali, non ſapendo fare per ſe ſteſſi le loro parti, abbiano qualche ajutante, 12 il quale operi il tutto, ſicchè egli ſia un ſemplice organo: Appunto come quei recitanti, i quali non ſapendo la loro parte a mente, tengano dietro la ſcena uno che gli ſoffij, e che gli ſoggeriſca le parole, con diſprezzo, e vituperio, così ſuo, come di colui , che l' abbia eletto.

Giuridicamente ſi adatta ancora alle coſe forenſi queſto paralello della ſcena; cioè che conforme in palco una ſteſſa perſona ma- 13 teriale , con la mutazione degli abiti fa più perſonaggi: Così dalla legge ſi permette, che una ſteſſa perſona materiale rappreſenti più, e diverſe perſone formali, per quello che quaſi in ogni materia ſe n'è accennato,

Con

Con l' ordine dunque di questo paralello si tratterà della presente materia de' Giudizj: Discorrendo primieramente delle persone suddette: Dipoi delle leggi, e delle dottrine e regole, con le quali si devono i Giudizj regolare, e terminare, così a rispetto de' difensori, come de' Giudici: E finalmente sopra l' ordine, secondo la loro diversa qualità: E quest' ultima parte, per minor confusione, va distinta tra li Giudizj criminali, e li civili: Venendo sotto questo secondo genere le molte specie, delli spirituali, e delli profani, come anche degli ordinarj, e delli sommarj, ed esecutivi. A

14

A *Di tutto ciò, e del concorso delle persone, nel disc. 1. ed in altri seguenti di questo titolo.*

CAPITOLO TERZO.

Dell' Attore, e del Reo; e da chi si dica rappresentarsi l' una, e l' altra persona : E de' casi, ne' quali una stessa persona sia nel medesimo tempo : Attore, e Reo : E degli effetti utili, o dannosi, che risultano dal rappresentare l' una, o l' altra persona.

S O M M A R I O.

1 *Qual sia l' Attore, e quale il Reo.*
2 *E qual sia l' Attore nelle cause criminali.*
3 *Del Giudizio della jattanza, o diffamazione in che cosa si pratica.*
4 *Del fine, per il quale s' introduce questo Giudizio.*
5 *Delli requisiti per intentare questo Giudizio.*
6 *Chi sia l' Attore, e chi il Reo in questo Giudizio.*
7 *Del Reo volontario, che si dice in sostanza Attore.*
8 *L' Attore deve chiamare il Reo avanti il suo Giudice.*
9 *L' Attore ha l' elezione tra più Giudici.*
10 *L' elezione dell' azione, o del Giudizio è dell' Attore.*
11 *Per qual causa non si sentono nella Curia le questioni di prevenzione.*
12 *Se quando si sia eletto un Giudizio, si possa variare.*
13 *Che l' Attore debba dichiarare l' azione, e non dimandi dilazioni con altri effetti.*
14 *Dell' obbligo della prova quando sia dell' Attore e quando del Reo.*
15 *Della reconvenzione.*

C A P. III.

1 LA regola generale accennata nel capitolo antecedente dispone, che l' Attore si dice colui, il quale sia il primo a comparire in Giudizio, domandando qualche cosa da un' altro, e provocandolo alla lite; sicchè il provocato sia il Reo: Con la sola differenza del nome, o del vocabolo nell' Attore; cioè che si dice tale nelle cause civili, ma nelle criminali, ancorchè in effetto sia parimente tale, nondimeno per un certo uso di parlare si dice accusatore, o querelante, o istigatore, overo aderente al Fisco, o Fiscale: Venendo quest' ultimo (secondo le diverse usanze de' paesi) esplicato con diversi termini, o vocaboli

caboli parimente accennati nel capitolo antecedente.

Si danno però de' casi, nelli quali questa regola riceve la sua limitazione, cioè che uno sia il primo a comparire in Giudizio, ed a provocar l'altro; sicchè in apparenza, e secondo un cert'ordine paja Attore, e che nondimeno in sostanza sia Reo: Ed (all'incontro) che uno, il quale sia chiamato, o provocato, si debba dire Attore, e che colui, il quale chiama, o provoca sia il Reo: Il che particolarmente si suol verificare, quando s'intenta quel Giudizio, il quale si dice delle diffamazioni, overo delle jattanze; cioè, che quegli, il quale sia il primo a comparire in Giudizio, non dimandi, nè pretenda cos'alcuna dall'emolo, ma temendo d'essere da lui provocato, cerca di prevenirlo, e di essere il primo con un certo rimedio, che li Giuristi dicono della diffamazione, o veramente della giattanza, ed è, che l'emolo si sia vantato, ed abbia sparso voce di volergli mover lite sopra qualche cosa, o ragione.

3

4

Questa sorte di provocazione, e di muovere la lite contro se stesso, anticamente in tempo della Repubblica, e dell'Imperio Romano, era molto frequente nelle cause, che riguardassero lo stato della persona, per il grand'uso de' servi, i quali applicandosi non solamente alle arti, ma ancora alle scienze, ed alle facoltà, o veramente alla mercanzia, divenivano ricchi, e molto stimati; che però cercavano mettersi in istato di persone libere: Quando per tanto ciò in qualche modo se gli potesse controvertere, cercavano di fermare lo stato loro, e di farsi dichiarare tali con questo Giudizio, o rimedio, non solamente contro coloro, i quali pretendevano d'esserne padroni, ma anche contro quegli emoli, e competitori, i quali li diffamassero per servi, overo si vantassero di opporgli questa macchia nel concorso degli onori, e delle cariche pubbliche, delle quali i servi erano incapaci.

Oggi però non facilmente s'intendono simili questioni, per le ragioni accennate nel libro quarto delle Servitù, trattando di questi servi; mentre solamente sono tali gl'infedeli presi in guerra, i quali si tengono in istato depresso al remo nelle galere, o veramente al servizio sordido, e vile.

Bensì che anche di presente si vanno sentendo in pratica delle questioni sopra lo stato della persona, per via di questo Giudizio, o rimedio sopra la qualità di essere legittimo, e naturale contro coloro, i quali pretendano che quella persona sia illegittima: O veramente sopra la purità del sangue contro coloro, che li diffamino di sangue impuro de' giudei, o d'altri infedeli, per gli effetti pregiudiziali, e per le incapacità che nascono da questa impurità: O pure sopra la nobiltà, o sopra la cittadinanza, overo sopra altra qualità, la quale fosse

 neces-

neceſſaria per alcuni gradi, ed onori, o per altri effetti: Ed anche, a ſomiglianza delle queſtioni antiche de' ſervi ſuole occorrere in coloro, li quali ſiano diffamati, che ſiano religioſi profeſſi, ed apoſtati, cercando in tal maniera di fare canonizzare il loro ſtato libero: E con la ſteſſa ſomiglianza in coloro, i quali abbiano il padre, ma pretendano che per l'emancipazione, o per altro riſpetto ſiano già eſenti dalla ſua podeſtà.

Più frequentemente però queſto Giudizio ſi pratica ſopra le robbe, o ſopra le ragioni, nelle quali vi poſſa eſſere qualche lite: E particolarmente la pratica della Curia Romana l'inſegna ne' proviſti, overo nelli poſſeſſori delli beneficj eccleſiaſtici, prevenendo gli emoli, dalli quali ſi temono moleſtie.

Si ſtima queſto rimedio profittevole, non ſolamente per far canonizzare le ſue ragioni, e metterle in ſicuro per liberarſi dal timore, mentre queſto motivo molto poche liti per via di tal rimedio produrrebbe: Ma principalmente ciò ſi procura di fare per eleggere il Giudice, overo il luogo nel Giudizio a ſuo modo, mentre le regole legali diſpongono, che l'elezione del Giudice tra i più, i quali ſiano egualmente competenti, appartiene all'Attore: Che però nelle cauſe particolarmente beneficiali, quegli il quale ſi ritrova in poſſeſſo del beneficio, o pure che non eſſendone in poſſeſſo, gli compla che non vi ſi metta l'emolo, per impedirne quel proceſſo che ſi poteſſe fare avanti l'eſecutore deputato nelle Lettere Appoſtoliche, procura di far commettere la cauſa con queſto Giudizio alla Ruota, o veramente ad un'altro Giudice, che egli ſtimi opportuno, acciò con queſta prevenzione abbia un Giudice di maggior ſua ſoddisfazione, e ſi aſſicuri dalle moleſtie, o dalle innovazioni, che poteſſero ſeguire con autorità d'un'altro.

Appreſſo gli antichi, li quali camminavano con la rigoroſa diſpoſizione delle leggi civili, acciò ſi poteſſe intentare, ed eſercitare queſto Giudizio, o rimedio, ſi deſiderava la prova formale delle diffamazioni, overo delli vantamenti, e forſe in alcuni Principati ancora oggi ſi continua nel deſiderare queſta prova, per la gran diverſità delle pratiche in ciaſcun Principato, anzi in ciaſcun Tribunale del medeſimo Principato, anche dentro una ſteſſa Città. Però nella Corte di Roma, della di cui pratica ſi tratta, queſta prova non è in uſo: Sicchè baſta d'aſſerirlo, perchè ſe ne concedano le commiſſioni, overo i monitorj: Deſiderandoſi ſolamente quel requiſito anche legale, il quale viene maggiormente inculcato dalle Coſtituzioni Appoſtoliche ſopra la riforma dei Tribunali, e con le quali in gran parte viene regolata la pratica della Curia; cioè che le moleſtie, le quali ſi temono non ſiano già date giudizialmente, concedendoſi queſto rimedio ſolamente per le diffamazioni, o veramente per le moleſtie

lestie estragiudiziali: Che però nelli monitorj, overo nell'inibizioni, si deve ciò mettere per condizione: E quando per trascuraggine, o per malizia del Notaro non vi si metta, vi si deve intendere, acciò essendo la causa giudizialmente prevenuta avanti un' altro Giudice, l'introduzione di questo Giudizio resti inefficace, e di niuna operazione.

Cade però disputa tra i Giuristi, con non poca varietà d'opinioni, se quegli, il quale intenta questo rimedio, e per tal mezzo provoca il suo emolo in giudizio, si debba dire Attore, o Reo: Attesocchè alcuni indifferentemente lo stimano Attore, camminando con la suddetta regola generale, che l'Attore si dice colui, il quale sia il primo a comparire in Giudizio, e che provoca l'emolo: Altri (all' incontro) indifferentemente credono, che questo sia Attore nell'ordine, ma che nella sostanza sia piuttosto Reo: Ed altri camminano più probabilmente con la distinzione che, o colui il quale intenta questo Giudizio, e che di fatto sia il provocatore, possieda, o veramente abbia in mano quello, sopra di che può cadere la lite, o la molestia, sicchè non dimandi cosa alcuna dal provocato, nè si curi di fare nuovo acquisto di quello che non abbia, ma che solamente voglia in tal maniera assicurarsi dalle molestie che se gli minacciano, overo che egli può temere nelle robbe, o nelle ragioni, che attualmente possieda, o pure nella persona per il pagamento di qualche debito, overo per la prestazione di qualche servizio, o soggezione: Ed in tal caso si debba dire veramente Reo, ancorchè nell'apparenza, o nell'ordine faccia figura di Attore, per essere il primo a provocare in Giudizio; mentre ciò non altera la sostanza della verità, ed è solamente una prevenzione, la quale dalle leggi si permette per liberarsi dall'incertezza, overo dal timor dell'inquietudine.

7

Ma se (all'incontro) attualmente non possedesse, sicchè in sostanza trattasse di acquistare di nuovo, overo di ricuperare quel che non avesse, e pretendesse che fosse suo, overo che gli fosse dovuto: Ed in tal caso si dirà veramente Attore, così nell' ordine, come nella sostanza.

E sebbene la legge suol fingere per possessore colui, il quale per la verità naturale, e de fatto non sia tale, in maniera che gli si dia quel rimedio possessorio accennato nel capitolo antecedente, anche sommario, e privilegiato, che si dice della retenzione, overo della manutenzione in vigore del possesso civile, il quale con l'animo si sia ritenuto, e si ritenga per colui, il quale malamente sia stato privato del naturale, overo dell'attuale: Ed anche per quelle finte traslazioni di possesso, che risultano dalle clausule del costituto, e del precario, overo dagli statuti continuativi del possesso del morto nell' erede, e da altre simili sottigliezze, e finzioni legali: Nondimeno

ciò non ſi deve attendere a queſt'effetto, ma ſi ricerca il poſſeſſo naturale, ed attuale, onde in ſoſtanza non chiegga coſa alcuna dall' emolo provocato, ſicchè volendo il provocato eſercitar le ſue pretenſioni come Reo, e poſſeſſore dovrebbe convenirlo avanti il ſuo Giudice competente, al quale egli cerca di prevenirlo per diverſi effetti profittevoli, che da ciò riſultano, e particolarmente per l' accennato di ſopra nell'eleggerſi tra più Giudici competenti, avanti li quali potrebbe eſſere convenuto, e provocato, uno di maggior ſua ſoddisfazione: Come ancora per valerſi delle buone congiunture de' tempi, per le quali ſpeſſo occorre, che il debitore corra dietro, e perſeguiti il creditore, il quale fugga, e come volgarmente ſi dice, che il ladro corra dietro, e perſeguiti lo sbirro.

Si dà ancora un'altro caſo che il provocato, al quale ſecondo l' ordine della chiamata in Giudizio conviene il nome, overo il titolo di Reo, legalmente, e badando alla ſoſtanza ſi dica Attore; 8 ſolito eſplicarſi ancora col termine di Reo volontario: Cioè quando un Chierico, o un'altro eſente in un concorſo de' creditori, overo in altro Giudizio ſimile, ſia chiamato avanti un Giudice laico, o che per altro riſpetto ſia ſuo incompetente, a dire quello che gli occorra per ogni ſua ragione, ed intereſſe che aveſſe, o che pretendeſſe ſopra quello che ſi dimanda al provocante da un'altro, e non da eſſo provocato, in arbitrio del quale ſia meſſo il comparire, o nò; ſicchè non comparendo, non poſſa eſſere riputato contumace, nè eſſere condannato a dare qualche coſa di quel che egli attualmente poſſieda: Atteſocchè in tal caſo non ſi dice vera provocazione neceſſaria, ma ſolamente un'invito volontario, acciò ſappia quel Giudizio che ſi tratta ſopra quello in che egli poteſſe avere intereſſe, ſicchè volendo, poſſa dedurre le ſue ragioni, overo difendere il Reo principale, del quale egli foſſe autore, e neceſſario difenſore, ma il tutto ſia in ſua libertà.

Sono molti gli effetti, che riſultano da queſto punto, ſe nella ſcena del Giudizio ſi faccia veramente il perſonaggio dell'Attore, o quella del Reo: Primieramente per ragione della competenza, o incompetenza del Giudice in generale, per la regola legale, che l' 9 *Attore deve ſeguitare il foro del Reo*, ogni volta che qualche privilegio particolare non ne cagioni la limitazione, come (per eſempio) occorre nel Fiſco: Atteſocchè ſe il Chierico come Attore pretenda, o dimandi qualche coſa dal laico come Reo, dovrà domandarglielo nel ſuo foro laicale: E così (all'incontro) il Chierico, come reo, dovrà eſſer convenuto avanti il ſuo Giudice eccleſiaſtico, quando le circoſtanze particolari non ne cagionino la limitazione per quel che ſi è diſcorſo nel libro tarzo, trattando della materia Giuriſdizionale.

10 L'altro effetto è l' accennato già di ſopra, circa l' elezione di un

un Giudice tra più competenti, mentre questa è dell' Attore, nella prima istanza però, ma non nell'altra dell'appellazione, nella quale si dà l'elezione del Giudice all'appellante, o sia Reo, o sia Attore, col presupposto però della competenza in generale.

Il terzo effetto è quello dell'elezione del Giudizio, overo dell' azione, col presupposto che gliene possano competere più, e diversi alternatamente, sicchè sia verificabile il termine dell' elezione: Attesocchè se (per esempio) all' Attore, o veramente al creditore può competere il Giudizio ordinario, ed il sommario, ed esecutivo, o pure il petitorio, ed il possessorio, sarà in sua elezione uno delli due, eleggendo il più lungo, e meno privilegiato, nè potrà il Reo sforzarlo ad eleggere il più breve, ed il più privilegiato: Overo (all' incontro) eleggendo il sommario, e privilegiato ad eleggere l'ordinario: E lo stesso cammina quando si tratti dell'elezione, la quale cada alternatamente tra l'azione criminale, e la civile: Che però se il Reo col suddetto rimedio della diffamazione, overo in altra maniera prevenga l'Attore, cercando per questa strada d'introdurre il Giudizio ordinario, e più lungo, per isfuggire il Giudizio sommario, ed esecutivo: In tal caso, ancorchè l'Attore non possa sfugire quel Giudice il quale sia per altro competente, tuttavia potrà avanti il medesimo chiedere, che non si debba camminare per la strada più lunga introdotta dal Reo, ma per la più breve, che egli vuole intentare, spettandogli tal facoltà: E quando il Giudice sopra ciò avesse difficoltà, per quello che s'appartiene alla pratica della Curia Romana, si ricorre alla Segnatura di giustizia, dalla quale ciò se gli sa ordinare, o in voce, conforme occorre nel Tribunale dell' Auditore della Camera, ed avanti altri Giudici, li quali camminano col monitorio: O veramente con un' altra commissione, la quale si dice preinserta, overo controcommissione nelle cause, le quali siano introdotte per via di commissione, conforme occorre in Ruota, ed avanti altri Giudici Commissarj.

11

E da ciò segue, che stante questa strada così sommaria, e pronta all' uso di Principe più che di Giudice, nella Curia non occorrono quelle lunghe dispute, le quali in altri paesi, e Tribunali si sogliono avere nella materia della Prevenzione, che dai debitori è solita farsi per isfuggire in tal maniera il Giudizio esecutivo, e privilegiato.

12

Sogliono però in questo proposito dell' elezione d' un Giudizio, il quale sia pregiudiziale all' altro, cadere le dispute sopra il fatto dello stesso Attore, o creditore; cioè, se, e quando s' intenda di avere eletto il Giudizio ordinario, e più lungo, sicchè si sia pregiudicato nell' altro più sommario, e privilegiato: O veramente, se avendo eletto la via civile, si sia pregiudicato nell' altra criminale, o pure quando si dia altra variazione di azione, o di Giudizio: Ma in queste, ed altre simili que-

13

ſtioni non facilmente ſi può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto, così circa gli atti che ſiano ſeguiti, ſe ſiano abili, o nò a cagionare tal pregiudizio, come ancora circa la perſona, che gli abbia fatti: O perchè non aveſſe ſufficiente facoltà: O veramente perchè il principale foſſe privilegiato, in maniera che ſia degno di ſcuſa, e di eſſere reſtituito contro gli atti pregiudiziali, conforme più diſtintamente ſi va diſcorrendo nel Teatro, al quale in occorrenza converrà ricorrere: Ed anche ſi dovrà ricorrere a' profeſſori pratici in quel paeſe, imperciocchè ſarebbe ſoverchia digreſſione da cagionare qualche confuſione alli non profeſſori il diffonderſi ſopra ciò per minuto, accennandoſi ancora qualche coſa di queſta variazione di Giudizio di ſotto nelli capitoli ventiotto, e trenta, nelli quali ſi tratta delli Giudizj eſecutivi, e delli poſſeſſorj.

14 Il quarto effetto è quello, che l'Attore ſia tenuto, particolarmente quando il Reo ne faccia iſtanza, di riſtingerſi all'azione, overo al Giudizio che voglia proſeguire, non concedendoſegli il cumulare Giudizj tra loro diverſi, o contrarj: Ed ancora deve venire nel Giudizio bene iſtrutto; che però non ſe gli concedono quelle dilazioni, che la legge concede al Reo per informarſi bene, o per certiorarne qualche altro intereſſato, con altre ſimili: Che (all' incontro) al Reo ſi danno queſte dilazioni, ed anche ſe gli permette di cumulare più eccezioni tra loro diverſe, anzi contrarie.

E finalmente, tralaſciando alcuni altri effetti di poca conſiderazione, e poco praticabili, che ſi ſogliono conſiderare dalla ſottigliezza, overo dalla più eſatta diligenza de' ſcrittori ſopra la pratica, e particolarmente dall' accennato mio compatriota Maranta, al quale (almeno tra moderni) con giuſtizia è ſolito darſi il titolo di maeſtro de' pratici, mentre ſarebbe per i non profeſſori parimente una nojoſa digreſſione.

Il quinto, ed il più conſiderabile effetto, il quale naſce da queſta iſpezione; ſe; e chi ſia veramente l'Attore, e chi il Reo, riguarda l'obbligo delle prove, mentre il Reo non ha biſogno di far prova alcuna delle ſue ragioni, con le quali poſſiede le robbe, delle quali

15 ſi tratta, overo che nieghi all' Attore quel che dimanda, baſtandogli per vittoria la ſola fuga, cioè col dire all'Attore, che non prova, overo che non fonda la ſua intenzione, e per conſeguenza è peſo dell' Attore il fare le prove concludenti, non baſtandogli quelle prove, le quali ſi dicono equivoche, overo imperfette, quando per le circoſtanze particolari de i caſi, overo per gli effetti, a i quali la prova ſi faccia, perchè foſſero di poco, o di minor pregiudizio, la legge non diſponga, che baſtino anche l' imperfette, conforme di ſotto nel ſuo luogo ſi va diſcorrendo, trattando

della

della materia delle prove nel capitolo diciotto.

Che però quando vi siano prove di quà, e di là, sicchè la cosa si riduca a dubbiezza, ciò basterà al Reo per la vittoria, e per essere assoluto dalla dimanda dell'Attore, non avendo il Reo di bisogno della prova concludente, e perfetta della sua eccezione, bastandogli di offuscare, overo d'intorbidare le prove dell'Attore, in tal maniera impedendole che non nascano, o veramente che non arrivino al grado della perfezione.

Bensì che, se l'Attore avrà già concludentemente provato la sua azione, ed il Reo pretenderà distruggerla; con la sua eccezione in tal caso, a questo effetto della prova, il Reo si dice di fare il personaggio dell'Attore, ed (all'incontro) l'Attore quello del Reo, e per conseguenza sarà obbligato a provare la sua eccezione concludentemente, onde all'Attore basta d'intorbidarla: ed in somma che quanto dalla legge si dispone a favore del Reo contro dell'Attore, camini in questo caso a favore dell'Attore contro il Reo.

Può ciò verificarsi, non solamente quando l'Attore abbia già con le prove espresse fondata la sua intenzione, ma ancora quando quella sia fondata nella regola, overo nell'assistenza della legge, sicchè quella gli basti, quando dal Reo non si faccia la prova in contrario, conforme particolarmente occorre nella materia Giurisdizionale a favore de' Vescovi, overo degli altri Magistrati ordinarj: O pure nella materia delle Decime a favore delli Parrocchi: O nella materia delle Gabelle a favore del Principe o della Comunità contro coloro che ne pretendano l'esenzione, con casi simili: E generalmente a favore di ciascuno, il quale alleghi per se la libertà, contro di colui, che pretenda la servitù.

Porta alle volte il caso, che una stessa persona materiale nel medesimo Giudizio, ed avanti lo stesso Giudice faccia tutti due questi personaggi, di Attore, e di Reo respettivamente, per la diversità de' rispetti, e per l'effetto della reconvenzione; cioè che il provocato, il quale in quel Giudizio sia Reo, riconvenga il provocante avanti lo stesso Giudice per un'altra azione, o pretensione, sicchè ciascun di loro faccia respettivamente l'uno e l'altro personaggio di Attore, e di Reo.

Sopra questa materia della reconvenzione, quando entri, o nò, cadono molte questioni, a tal segno che vi sono di coloro, i quali ne hanno discorso a forma di trattato: Maggiormente per quella reconvenzione la quale si faccia del Chierico Attore avanti il Giudice laico, di che si è accennato qualche cosa nel libro terzo della Giurisdizione: Ma trattandosi quivi principalmente della pratica della Curia Romana, si stima superfluo il diffondervisi, attesocchè per la mistura dell'una, e dell'altra giurisdizione, ecclesiastica, e secolare, non occorrono dispute in questa materia. A

A *Di tutta questa materia dell'Attore, e del Reo nel disc. 2. di questo titolo.*

CA.

CAPITOLO QUARTO.

Del Giudice: E delle diverſe ſpecie di Giudici: E quali parti debbano concorrere in queſta perſona: E particolarmente in concorſo delli due difetti; dell' ignoranza con l' integrità, e della letteratura con la triſtizia, quale ſia il minor male.

SOMMARIO.

1 *Che coſa ſia il Giudice, ed in che conſiſta l' officio ſuo.*
2 *Non ſi dà il Giudice quando non vi ſiano le Parti, le quali contraſtino aſſieme; e come ciò ſi verifica in quei caſi, che uno ſia Giudice, e Parte nella cauſa propria.*
3 *In qual modo ſi verifichi la parte di Giudice anche nelle diſtribuzioni degli offic), e delle dignità, e prem).*
4 *A quali conviene l' attributo di Giudice.*
5 *Delle diverſe ſpecie di Giudici.*
6 *Delle parti, le quali devono concorrere in un Giudice buono, e perfetto.*
7 *Se ſi dia arbitrio nel giudicare; e della differenza tra l' arbitrio, e la volontà.*
8 *Se ſi debbano deſiderare i buoni coſtumi privati perſonali.*
9 *Della queſtione, che coſa ſia minor male, che il Giudice ſia ignorante, e da bene; o veramente dotto, e triſto.*
10 *Della differenza tra li Giudici civili, e li criminali.*
11 *Si dichiara il detto di S. Paolo, che ſi debbano eleggere per Giudici i più diſprezzevoli.*

CAP. IV.

1 Ueſto termine, o vocabolo di *Giudice*, a prenderlo generalmente, ed in aſtratto, è adattabile ad ogni uno di qualunque grado, o sfera, per grande, o per piccola, ſia, il quale, o per autorità pubblica in ragione dell' officio, o della dignità, o veramente in ragione privata, per il conſenſo, e per l' elezione delle Parti, come un terzo diſintereſſato, ed independente, che ſi dice neutrale, debba conoſcere, e giudicare a quale delli due, che contraſtano aſſieme, aſſiſta la ragione, e la giuſtizia, la quale per coſtui ſi amminiſtri, ſicchè quando anche non

non vi sia il contrasto tra due privati, ma che si tratti delle cause criminali, senza l'accusatore: Tuttavia, conforme si è accennato nel capitolo secondo, con il delinquente contrasta la Repubblica, e per lei un suo officiale, o ministro pubblico, il quale per l'uso più frequente di parlare si dice Avvocato, o Procuratore Fiscale.

Come ancora, sebbene il Principe, o un altro Signore, o Prelato sia giudice nelle cause proprie, in maniera che paja di fatto Giudice, e Parte: Nondimeno anche si verifica nel Giudice questo personaggio di terzo decisore della differenza, la quale sia tra 2 due, i quali contrastino tra loro, uno de' quali si dice Attore, e l'altro Reo; mentre il Principe deputa quel difensore della sua Camera, o delle sue ragioni, il quale parimente si dice Avvocato, o Procuratore del Fisco, o della Camera, che fa le parti di Attore, o di Reo: Ed ancora per se stesso, o veramente per il più per mezzo di uno, o più suoi officiali, fa l'altra parte di Giudice, sicchè sempre si verifica il concorso delle tre persone.

Anzi quando anche si tratta dell' amministrazione della giustizia distributiva, in forma estragiudiziale, e più tosto graziosa, che contenziosa; cioè nella distribuzione delle cariche, degli officj, e delle dignità, o de premj: Tuttavia si può dire, che si facciano ancora queste parti di Giudice, mentre la giustizia stessa fa le parti di attore, o veramente di oppositore, che ciò non segua senza il 3 merito, con quella proporzione, la quale si considera nella giustizia distributiva, come discreta dalla commutativa, secondo le distinzioni, e gli esempi accennati nel capitolo decimo del Proemio, nel quale si tratta di queste due specie di giustizia.

Che però questo attributo di Giudice conviene allo stesso Dio, ed anche al Papa, all'Imperadore, agli Re, ed agl'altri Principi, Signori, e Prelati, o Supremi Magistrati: Ed in somma ad ogni 4 uno, il quale amministra l'una, e l'altra giustizia, distributiva, o commutativa.

E non solamente a coloro, i quali ciò facciano in ragion pubblica per causa del Principato, o della dignità, o dell' Officio, ma ancora a coloro, i quali lo facciano in ragione privata, per quell'autorità, che gliene dia il consenso, e l'elezione delle Parti, le quali contrastino assieme; come (per esempio) sono gli Arbitri, e gli Arbitratori, o veramente li periti, e gli amicabili compositori, ed anche que' terzi, li quali decidono le differenze in giuoco: O veramente i Padrini delli duelli, delle giostre, delle lotte, delli corsi, e simili.

Sono però di tre sorti tutti i suddetti, e simili Giudici: Una di coloro, i quali sono tali nella sola potenza, o veramente nel 5 dominio; cioè che non giudicano per se stessi, ma deputano i Giu-

Giudici, e li Magistrati, acciò giudichino le cause, restando a loro la parte graziosa: E l'altra di coloro, li quali siano Giudici attuali; cioè che conoscono, e decidono le cause con l' autorità pubblica, o privata, come sopra.

E questi sono di due specie: La prima è di coloro, li quali siano unici, e singolari, cioè che una sola persona materiale faccia questa parte del Giudice: La seconda di coloro, i quali costituiscono un colleggio, o veramente un tribunale collegiale col titolo di Ruota o di Senato, o di Consiglio, o di Congregazione, e simile: Però così l'una, come l'altra specie si distingue in altre due specie; cioè che altri sono quelli, li quali siano non solamente Giudici delle cause, ma ancora governatori de' luoghi, sicchè facciano tutte le parti del governo politico, e civile, ed anche della giudicatura per quello che porta la qualità del luogo, e della carica, conforme particolarmente insegna la pratica in coloro, li quali in Italia diciamo Governatori, o Capitani, o Podestà delle piccole Città, e delle Terre, o de' Castelli, per il foro secolare: E per l'Ecclesiastico sono i Vescovi, e gli altri Prelati inferiori, ed i loro Vicarj Generali.

Ed altri sono coloro, i quali non abbiano la cura, nè peso alcuno circa il governo pubblico, o sia politico, o sia etico, di quel luogo, e di quel popolo, ma che solamente siano deputati per Giudici delle cause contenziose contradistinti dalli Governatori, o Magistrati, conforme insegna la pratica particolarmente delle Città grandi, che altro sono i Governatori, ed i Magistrati, il peso de quali principalmente consiste nel suddetto governo pubblico, così politico, come etico, o civile: Ed altro sono i Giudici, ed i Tribunali per decidere le cause.

Questa ultima specie, regolandosi dall'uso più frequente delle Città grandi, propriamente cade sotto questa materia per la pratica giudiziaria, ancorchè sotto di essa s'includano ancora li Governatori, e li Magistrati de' luoghi piccoli, i quali come sopra, facciano tutte le parti in comedia.

Molte parimente, e diverse sono le specie subalterne di quest' ultima specie generale de' Giudici; cioè che (particolarmente nelle Città, e Tribunali grandi) altri sono i Giudici civili; ed altri i criminali, sicchè le giurisdizioni siano totalmente separate, nè uno s' ingerisce nel genere delle cause dell'altro, se non quando ciò venisse in conseguenza per quello che se n' accenna nel capitolo seguente.

Come ancora, altro è il Giudice Ecclesiastico; ed altro è il secolare; ed altro è l'ordinario; ed altro è il delegato; Ricevendo l'una, e l'altra specie le sue distinzioni; cioè che, altro sia il Giudice ordinario, con la pienezza della giurisdizione in tutti i generi di cause spettanti al suo foro, senza distinguere le gravi dalle piccole, come (per esempio) è un Vicario Generale, o un Governatore;

Ed

Ed altro è quello il quale sia ordinario, ma solamente per un certo genere di cause piccole, che i Giuristi dicono Brevi: E sono i Vicarj foranci delli luoghi della Diocesi: o veramente li Podestà delle terre, e ville dipendenti dal Governatore della Città dominante, con casi simili.

Ed altro è il Giudice civile, o criminale nelle Città, e luoghi abitati, il quale deve conoscere, e decidere le cause con l' ordine legale giudiziario: Ed altro è il Giudice militare dell' esercito, o dell' armata, o veramente d' una fiera, o di un mercato, o altro ridotto di persone, il quale non procede col suddetto ordine, ma sommariamente, e come si dice ad uso di guerra, overo ad uso di mercanti.

Dandosi ancora l' altra distinzione tra i Giudici letterati, che diciamo periti nelle leggi, ed i giudici imperiti ed idioti, i quali in alcune parti si dicono pettorali.

Ed a rispetto de i delegati, entra parimente la distinzione tra i delegati a cause singolari, o particolari, e tra coloro li quali siano delegati ad un certo genere, overo ad una università di cause.

Con l' altra distinzione già accennata tra i Giudici, li quali abbiano la giurisdizione in ragion pubblica, come deputati dal Principe, o da altro Magistrato della Repubblica: Ed altri in ragione privata per il solo consenso delle Parti, che propriamente si dicono arbitri, o arbitratori deputati per via di compromesso.

Camminando tutte queste distinzioni nel Giudice in universale, col presupposto che sia competente per quel giudizio, o veramente per quella istanza; mentre nel capitolo seguente si tratta dell' altre distinzioni, della competenza, e dell' incompetenza, o veramente di una competenza maggiore dell' altra, ed ancora della diversità dell' istanze.

Presupposto dunque che (secondo le suddette diverse specie) si tratti del Giudice competente di quel giudizio, o di quella causa: Per quel che si appartiene alle parti, le quali devono concorrere in un Giudice, acciò faccia bene le sue parti, e che si possa dire un buon ministro della giustizia, se n' è già accennato qualche cosa 6 nel capitolo nono del Proemio, ed anche nel capitolo venti del libro secondo de' Regali in occasione di trattare di quella Regalia, la quale consiste nella creazione degli offiziali, e magistrati: Cioè, che vi debbano concorrere unitamente molte parti, della dottrina, e letteratura, della prudenza, e del buon giudizio raffinati dalla pratica, e dall' esperienza, per potere ben regolare il suo arbitrio, al quale una gran parte delle cose si rimette dalla legge; attesocchè questa non ha possuto, nè può decidere precisamente tutte le cose, per dipendere quasi il tutto dalle circostanze de' casi particolari, dalle quali va regolata l' applicazione delle leggi al fatto, e nell' opportunità

nità della qual'applicazione consiste tutta l'abilità del Giudice, o del Consigliere: Che però, conforme nel Proemio, ed altrove più volte si accenna, la facoltà legale non si dice scienza, ma prudenza.

Dovendovi ancora, come principal requisito, concorrere l'integrità, con una totale indipendenza, e disinteresse, come se il Giudice non conoscesse le Parti, sicchè avesse da giudicare con Tizio, e Sempronio in astratto; Stimandosi solamente opportuna la cognizione delle Parti, per la buona regolazione dell' arbitrio, la quale in gran parte dipende dalla qualità delle persone, e de' luoghi.

Anche il buon Giudice deve aborrire come la peste l'affezionarsi ad una delle Parti, ed il studiare le cause con inclinazione, o con desiderio di giovare più all'uno che all'altro: Attesocchè, quando anche sia di buoni, e giusti sentimenti, tuttavia quest'affezione, o inclinazione, anche non volendo, suol'essere pregiudicialissima alla buona amministrazione della giustizia, come quella che altera, o veramente affascina l' intelletto, sicchè i motivi, e le ragioni di quella Parte, verso la quale sia l'inclinazione per piccoli, o veramente per deboli che siano, pareranno grandi, e sodi, che all'incontro i motivi dell'altra Parte pareranno minori, e più deboli.

E questa parte di non affezionarsi, non solamente ferisce l' affezione personale verso uno de' litiganti, ma ancora l'altra affezione della propria opinione, e particolarmente con i proprj motivi, li quali risvegliati dal Giudice, sogliono sempre essere i peggiori, e li più insuperabili, per quell'amore sregolato, che ordinariamente ciascuno porta a i proprj parti: Che però il Giudice deve essere, docile, e flessibile, senza ostinarsi, nè inamorarsi de' motivi.

In oltre, avendo la legge (conforme si è accennato) rimesso gran cose all'arbitrio del Giudice; quindi segue, che molti, pretendendo di professare integrità, e giustizia, credono tuttavia che gli sia lecito di potere compiacere agli amici, o agl'amorevoli, o pure di soddisfare alle raccomandazioni de' Grandi, col concedere più all'uno che all'altro gli arbitrj proprj, per i quali si sogliono passare gli uffizj, e le raccomandazioni: E piaccia a Dio, che alle volte non vi corra la venalità, adulandosi, o volendosi adulare, che ciò si possa fare senza pregiudizio della giustizia, e senza l' offesa di Dio, e della coscienza.

Questo però è un'errore, o inganno grandissimo; mentre in quell' arbitrio, che dà la legge, non vi ha parte alcuna immaginabile la volontà, essendo queste due cose tra loro molto diverse: Attesocchè la volontà è un'operazione libera del proprio senso, nel fare per sua elezione più una cosa, che l'altra, quando egualmente si possa fare l' una, e l' altra: Ma l'arbitrio è un' operazione necessaria, da regolarsi da quello che dispongono le leggi; e quando queste siano

dubbie,

dubbie, o veramente che non abbiano possuto dare una regola precisa, perchè la materia ne sia incapace, come dipendente dalle circostanze particolari di ciascun caso, per le quali le medesime leggi ricevono una grande alterazione nel modo di praticarle, e di applicarle; in tal caso quell'arbitrio, al quale le leggi si rimettono, s' intende dell' arbitrio d'un' uomo buono, savio, ed intiero, il quale con l' occhi chiusi, senz' affezione, o inclinazione, e con quella scorta che gli danno le regole legali, o veramente le tradizioni de' Dottori, o gli esempj de' casi seguiti, dovrà eleggere, e seguitare quello che gli suggerisca l' interno, che gli scrittori dicono aver quasi del Divino, in maniera che niuna parte vi abbia l' operazione della propria volontà: E per conseguenza manifesto resta l'errore di coloro, li quali credono che si dia la facoltà, o veramente l' elezione di concedere l' arbitrio, più ad uno, che all' altro.

8 Ed ancorchè l' integrità de' costumi propriamente ferisca l' officio, e non la persona, sicchè importerà poco che un Giudice sia divotissimo, e piissimo, e tutto spirituale, se sarà corruttibile, o veramente essendo anche in questa parte da bene, sia facile a piegarsi alle raccomandazioni, overo a moversi dall' affezioni personali.

Ed (all' incontro) quando sia retto, ed intiero, senza che vi vaglia l' affezione, o la raccomandazione, sicchè faccia bene le parti di Giudice, importerà poco che i suoi costumi privati, e personali siano cattivi, e viziosi: Che però la dabenaggine, la quale si desidera, principalmente ferisce il punto, o l' effetto di che si tratta circa la giudicatura; cioè che questa si faccia bene.

Nondimeno, anche questa parte resta lodevole, e desiderabile per due ragioni: Una cioè, che il concetto della buona vita, e del timore di Dio suole cagionare una gran quiete a quella Parte, contro la quale si sia giudicato, nel credere che così veramente richiedesse la giustizia, che (all' incontro) quando vi sia la mala vita, vi resta sempre qualche sospetto.

E l' altra perchè li vizj sogliono costituire la persona in qualche necessità, la quale suol portare seco le corruttele: Che però dicono i Santi Padri, che la povertà, o per il timore di quella, si suole abbandonare la giustizia.

Ma perchè l' umana fragilità non facilmente concede, che questa teorica si possa ridurre alla pratica, e che in un' uomo si uniscano assieme tante parti: Maggiormente nelle piccole giudicature, sicchè bisogna presupporre qualche difetto: E per conseguenza, che secondo la regola più generale accennata nel capitolo primo del Proemio, si debba attendere la causa preponderante del bene, o veramente cercare il minor male: Quindi cade la disputa tra Scrittori, così Giuristi come Morali, ed anche Politici, nel concorso de' due

mali

mali quale sia il minore, o veramente il più tollerabile: Cioè che il Giudice sia retto, ed intiero, amico della giustizia, ma ignorante, e poco accorto; o veramente (all'incontro) che sia letterato, ed accorto, ma tristo, e corrottibile, e di mali costumi.

Questa viene stimata una questione problematica, nella quale si scorge la solita varietà delle opinioni, ciascuna delle quali (con l'ordinario stile fazionario) ha dei molti seguaci: Attesocchè un'opinione crede che sia meglio, o veramente minor male un Giudice da bene ignorante, che un dotto, ma tristo, per due ragioni: Una della pietà, cioè che alla buona mente Iddio assiste: E l'altra, che il difetto dell'ignoranza si può supplire dagli ajutanti, o veramente dagli assessori, e consiglieri: Ed (all'incontro) l'altra opinione, la quale forse ha più seguaci, e pare più comunemente ricevuta, crede l'opposto; cioè che sia minor male l' essere dotto, e tristo, che da bene, ed ignorante; poichè alla tristizia si può rimediare col timore del severo castigo, e con le pene, quando le sporchezze si scuoprano, overo in occasione del sindicato, o delle visite, ed ancora con aversegli l'occhi adosso; sicchè, se non per genio, o per amore della virtù, almeno per timore della pena si astenga da fare quel che non si può, ne si deve: Che (all'incontro) all' ignoranza, ed alla sciocchezza non si ritrova così facilmente il rimedio, con altre ragioni, che sopra ciò si sogliono considerare dalli scrittori seguaci di questa opinione.

Si crede però, che in tal questione si scorga quel chiaro errore, prodottivo di tanti equivoci, che più volte si è inculcato, e che nasce dallo sciocco, e perpetuamente dannabile stile di trattare le questioni in astratto, e di camminare con le generalità, senza riflettere alla dovuta distinzione de' casi, la quale in questa facoltà legale, e particolarmente per il foro pratico si dice l' anima del tutto, e si crede la regolatrice di tutte le questioni; mentre una molto piccola diversità di fatto suole cagionare una troppo gran diversità di legge; Che però distinguendo più, e diversi casi.

Il primo è, quando si tratta di quei Giudici, li quali si dicono tali, perchè possono, quando vogliono, giudicare per se medesimi; ma secondo l' uso più frequente si dicono così impropriamente, per la giurisdizione abituale, ed in dominio, la quale da loro si comunica ad altri per l'esercizio della giudicatura, sicchè l'officio loro principalmente consiste nel governo pubblico, politico, e civile de' popoli, e delle Provincie, come sono i Principi, i Presidi, e gli altri Governatori, e Magistrati grandi: Ed in questi cammina senza dubbio la seconda opinione; cioè che sia minor male l' essere tristo, purchè sia savio, accorto, e prudente; mentre l' essere da bene, ma ignorante e balordo, cagiona immensi, e gravissimi pregiudizj alla Repubblica, ed a quel governo per il doppio male: Uno, il quale

per se stesso nasce dalla balordaggine del governante: E l'altro che nasce dalla tristizia moltiplicata negli altri ministri, ed officiali inferiori: Che (all'incontro) quando sia tristo, ma savio, ed accorto il Capo, in tal caso sarà un male solo, che nasce dalla sua tristizia, ma non si permetterà quella degli altri.

Attesocchè, ad un gregge sarà molto spediente di avere la solita, e diligente custodia di buoni, e valorosi cani, i quali per il loro mantenimento si contentano del pane, e del latte, ed alle volte di quella carne che se gli vada dando delle pecore, e degli agnelli, che muojono naturalmente, sicchè lo custodiscono bene da' lupi, e dagl'altri animali dannificanti, e loro non dannificano: Ma quando non s'abbiano i cani, onde si dia la custodia agli altri animali, alli quali quest' officio sia improprio: In tal caso sarà meglio di mettere alla custodia i medesimi lupi, ed i leoni, che mettervi i somari, e gli agnelli; attesocchè, sebbene i leoni, overo i lupi danneggiaranno lo stesso ovile per soddisfare alla propria fame, nondimeno lo custodiranno dal maggior male degli altri leoni, e lupi del convicino, e da ogni altra sorte d'animali dannificanti, anche de' piccoli dello stesso luogo del pasco; Che (all'incontro) essendovi la custodia delli somari, o degli agnelli, il danno sarà di gran lunga maggiore per la moltitudine degli animali dannificanti.

Che però appresso i periti dell'agricoltura, e degli altri negozj grandi, di campagna, o di Città, nei quali faccia di bisogno tenere molti ministri, ed operarj sotto la direzione di un fattore, o di un istitore maggiore, corre comunemente il concetto, che sarà meglio, o veramente minor male l'avere un sì fatto capo, o ministro maggiore, tristo, ma pratico, ed accorto, che averlo da bene, e fedele, ma inesperto, e da poco; mentre nel primo caso sarà egli solo a rubbare, ma non permetterà che rubbino gli altri ministri inferiori; Che (all' incontro) nell' altro caso, rubberanno tutti, ancorchè egli non rubbi, con il danno molto maggiore del padrone, e del negozio, con altri paralelli che sopra ciò si sogliono dare.

L'altro caso è, quando si tratta di quei Giudici attuali in tutte le cause civili, e criminali di un luogo, overo di un popolo, li quali però (secondo le distinzioni di sopra accennate) facciano ancora tutte l'altre parti del governo politico, e civile, ed anche dell'economico di quel luogo, sicchè siano come una specie di magistrato generale, ancorchè piccolo, e subordinato: Come (per esempio) sono li Governatori, ed i Podestà delle piccole Città, terre, e luoghi: Ed in questi, per le medesime ragioni accennate nel caso antecedente, con la dovuta proporzione, cammina la stessa opinione.

Il terzo, e l'ultimo caso è di que' Giudici, i quali fanno solamente le parti di giudicare le cause, senza ingerirsi nell'altre parti

del politico, e dell'etico, e dell'economico, come particolarmente insegna la pratica nelle Città grandi: Ed in questo caso entra la distinzione tra i Giudici criminali, e li civili: Cioè che nella prima specie si debba camminare con la medesima opinione, con la quale si cammina negli altri due casi antecedenti, che sia meglio l'accorto, e pratico, ancorchè tristo, che il buono, ma goffo, ed inesperto: Attesocchè questa specie di giudicatura influisce nel governo politico, ed anche nell'altre due specie del governo della Repubblica, per il mantenimento della pubblica quiete, e del commercio, che nasce dall'invigilare, e dall'essere accorto nello scoprire i delitti, o nel riparare che non se ne commettano: Che però avendosi da trattare continuamente con tristi, e con persone di cattivo genio, come sono i delinquenti, ed i malfattori, e per lo più sono ancora i ministri inferiori, li quali si stimano istromenti necessarj per questa giudicatura, per quello che si scorge dalla pratica criminale: Quindi segue, che ne i Giudici si richiede un gran giudizio, ed una gran pratica, ed accortezza più che la letteratura; mentre la materia criminale, a comparazione della civile, per quel che si appartiene alla teorica, ed alla parte scientifica, si può dire che sia facile, e finita, e che in gran parte dipende dalle pratiche, e da stili, sicchè il requisito maggiore è quello dell'accortezza, e della pratica.

10 Che però tra i professori della civile, e della criminale, pare che si adatti bene il paralello de i professori della medicina scientifica, che si dice Fisica, o veramente di polzo, e quelli della Chirurgia: Cioè che nel primo genere, si stima bene totalmente necessaria la pratica per quel che, trattando anche de' Magistrati, e de' governanti si è accennato nel capitolo venti del libro secondo de' Regali: Ma il requisito più principale viene stimato quello della dottrina, e della parte scientifica: Che (all'incontro) nell'altro genere di Chirurgi, è ben lodevole la parte scientifica, ma la migliore, e la più importante sarà quella di una gran pratica, e di una buona mano nel medicare le piaghe; mentre la parte scientifica si può supplire nell'occorrenze, dagli altri Medici Fisici.

Ma nelli Giudici delle cause meramente civili, così profane, come spirituali, sarà minor male l'ignoranza congiunta con la rettitudine, e con la buona intenzione, per le ragioni di sopra accennate, alle quali s' appoggia la prima opinione; attesocchè non portando la giudicatura civile quelle necessità delli pronti, ed improvisi rimedj, che porta la criminale, può il Giudice retto, e bene intenzionato supplire al suo mancamento per mezzo degli ajutanti, e de' consultori, o periti: Ed ancora perchè li pregiudizj, i quali dall'ignoranza nascessero nelle cause civili, sono più facilmente riparabili, con l' appellazioni, e con i ricorsi; che

che però non si nega che sia male considerabile, ma sarà minore.

Alcuni infarinati nelle Lettere Sacre, ed anche in quell'umane, le quali sono di un grande ornamento della persona, e per un'onesto trattenimento, ma non di tanto profitto alla Repubblica per il suo governo pratico, per quello che se ne discorre nel Proemio, beffeggiano i Giuristi, ed i Morali, i quali desiderano tante parti, e tanti requisiti nelli Giudici, e ne i Magistrati, fondandosi nel precetto che dà l'Appostolo nella sua epistola a quei di Corinto, che debbano mettere a giudicare le cause coloro, li quali tra essi fossero stimati li più sciocchi, e li più disprezzevoli: Ma ciò contiene un'equivoco troppo evidente, ordinario però, e connaturale degli infarinati, nell'intendere il suddetto precetto nel solo senso letterale, non badando all'allegorico, o veramente al mistico: Cioè, che intendendo l'Appostolo, come quei primi discepoli, i quali dovevano essere i maestri degli altri nella fede, e nel vivere in forma di più che stretti, ed osservanti religiosi, avessero tra loro delle liti sopra i negozj secolari, per le quali, ricorressero alli Tribunali, ed alli Magistrati secolari, i quali in quel tempo erano tutti infedeli, sicchè vi erano tre mali: Uno, che li Religiosi praticassero lo strepito del foro: L'altro che si ricorresse a' Giudici secolari contro i Chierici, e le persone ecclesiastiche: Ed il terzo dello scandalo che si dava agl' infedeli per le liti, e le discordie tra loro: Quindi prudentemente l'Appostolo gli ammonisce, che sia minor male il far giudicare le loro differenze dalli più sciocchi, e dalli più disprezzevoli tra loro, che il ricorrere a i Giudici, e magistrati secolari, ed infedeli: Per il che ancora di presente sta ricevuta la regola accennata nel libro antecedente nel titolo de' Regolari, che le cause tra Religiosi si devono conoscere, e decidere dentro la Religione, alla buona, e con la semplicità religiosa, senza le sottigliezze giuridiche, e giudiziali.

11

Appunto come; se (per esempio) tra gli stretti, e gli Osservanti Religiosi Minori Riformati, e Capuccini, i quali risiedono tra gl'infedeli, e i scismatici in Gerusalemme al servizio del Santo Sepolcro, nascessero delle dissensioni: Attesocchè, sarebbe minor male il fare giudicare tali differenze dalli loro cuochi, e portinari, e dagli altri ministri più semplici, ed ignoranti, che di ricorrere agli officiali, ed alli magistrati de' Turchi, o de' Scismatici: Non che la cosa fosse ben fatta, ma perchè a comparazione dell'altro male maggiore, questo sarebbe minore.

E quanto all'altre parti del Giudice sopra il modo d'intendere, e di praticare le leggi, e le dottrine, se ne discorre di sotto nel capitolo decimo. A

A *Di questa materia del Giudice nel disc. 3. e nel 35. di questo titolo.*

CAPITOLO QUINTO.

Della medesima persona del Giudice; circa la sua competenza, o incompetenza: O veramente circa la competenza maggiore tra più competenti: Ed anche della sua recusabilità per capo della sospezione, presupposta la competenza.

SOMMARIO.

1 *I Difetti del Giudice quando cagionino la nullità del Giudizio.*
2 *Delle diverse specie d' incompetenza del Giudice; e quando il consenso delle Parti supplisca questo diffetto.*
3 *Delle cause, dalle quali nasca la competenza.*
4 *Del patto di poter essere convenuto in ogni foro.*
5 *Della maggior competenza tra più Giudici egualmente competenti.*
6 *Della recusabilità per capo di sospizione di quel Giudice, il quale per altro sia competente.*
7 *Se il Vescovo possa esser Giudice nelle cause della sua Chiesa, o mensa.*
8 *Delle cause della sospizione personale, e delle regole generali dello stile della Curia in questa materia di sospezione.*

CAP. V.

TUtto quello, che si dice nel capitolo antecedente sopra l' idea del buon Giudice, contiene piuttosto un discorso accademico in astratto, sopra quello che dovrebbe 1 essere, che una cosa giovevole per la pratica, all' effetto del quale si tratta; cioè per la validità del Giudizio, mentre quando anche fosse deputato un Giudice, il quale fosse in tutto, o in parte privo di quelle doti, o veramente di que' requisiti, che dovrebbe avere, sarà cosa mal fatta, ed il Principe, o altro Superiore, cui spetta, sarà degno di biasmo nell avere malamente distribuita quella parte con l'obbligo di renderne conto così a Dio, come al Mondo per quel che se n' è accennato nel libro secondo de' Regali nel capitolo venti, in occasione di trattare della creazione de' Giudici, e de' Magistrati: Ma non per ciò si potrà pretendere l'invalidità del Giudizio: Eccetto se per disposizione della legge comune, o particolare, o veramente per condizione apposta nella deputazione, fosse tenuto il Giudice procedere col voto di qualche Assessore, con

con tal necessità, la quale cagionasse il difetto della giurisdizione; secondo che si discorre nel capitolo seguente.

Quello dunque che riguarda la pratica sopra questo personaggio del Giudice, ferisce il punto della competenza, o dell' incompetenza, overamente della recusabilità per capo di qualche sospezione, quando anche per altro fosse competente, e che avesse tutte quelle parti, che per buon consiglio si richiedono; mentre ciò ferisce il difetto della giurisdizione, o veramente l' inabilità di quella persona, che non possa, o non debba fare nella scena di quel Giudizio particolare il personaggio del Giudice, ma che questo si debba rappresentare da un altro: E di ciò si tratta nel presente capitolo, il quale però contiene due parti: Una cioè sopra la competenza, la quale si nieghi da una delle Parti, che litigano: E l' altra sopra la recusabilità per capo di sospezione.

Per quello che appartiene alla prima parte dell incompetenza: Questa è di diverse sorti, o specie: Primieramente; esser deve quella, la quale manchi, così nell' atto, come nella potenza, e che li Giuristi dicono totale, overamente onnimoda, sicche nè anche il consenso delle Parti possa togliere, o sanare tal difetto: E questa è quella, la quale viene considerata nel Giudice, o nel Magistrato secolare nelle cause, le quali siano precisamente ecclesiastiche, o spirituali per loro natura, o veramente per accidente, in riguardo delle persone ecclesiastiche, le quali, anche volendo non si possono soggettare al foro secolare, per il pregiudizio che ne risulta a tutto l' ordine, ed alli Superiori ecclesiastici, per quello che se ne discorre nella sua materia Giurisdizionale nel libro terzo.

2

L' altra specie d' incompetenza è quella, la quale si dice parimente totale, ancorchè non di tanta strettezza, perchè manchi ancora l'abito, e la potenza, sicchè parimente il consenso delle Parti non la possa supplire, eccetto se fosse tale, che importasse un compromesso, per la regola legale che il consenso delle Parti non può dare, o prorogare quella giurisdizione, la quale non vi sia in modo alcuno: Come (per esempio) in una persona privata, la quale non abbia niuna carica di giudicatura: O pure sia quel Giudice, o Magistrato del medesimo foro ecclesiastico, o secolare del quale siano le Parti, ma che non vi abbia niuna ragione, o specie di competenza di quelle, le quali si sono accennate nella suddetta materia Giurisdizionale; cioè: Dell' origine: Del domicilio: Del delitto: Del contratto: Del destinato pagamento: Della situazione della robba: Del feudo: Del beneficio: Dell' officio: Dell' amministrazione: E della contrattazione: mentre cessando tutte queste specie, quel Giudice, o Magistrato, ancorchè a rispetto de' suoi sudditi si dica tale, ed abbia la giurisdizione; Nondimeno a rispetto di quelle Parti, e di quella

3

causa si può dire un uomo privato, sicchè gli manchi la giurisdizione, anche abituale in ragione di Giudice, e di giurisdizione pubblica, potendo avere quella giurisdizione privata, la quale in ragione d' arbitro nasce dal compromesso: Che però questa specie d' incompetenza, a somiglianza dell' antecedente, cagiona la nullità del Giudizio, non ostante il consenso delle Parti esplicito, o implicito, mentre manca una delle tre persone essenziali.

E sebbene alcuni, ammettendo questa regola, la sogliono limitare quando vi sia il patto esplicito, o implicito di poter' essere convenuto in ogni tribunale, curia, e foro, conforme porta la formola dell' obbligo camerale in questo Principato dello Stato Ecclesiastico, e si suol mettere per stile de' Notari in tutti gli stromenti che si facciano nel Regno di Napoli, e forse in altre Parti: Nondimeno questa non merita dirsi limitazione, per due ragioni: Una che (secondo la più probabile opinione) questa generalità va intesa col presupposto della competenza almeno abituale, sicchè il patto tolga quella recusabilità, o declinazione, la quale per altro potrebbe competere, secondo l' ordine della legge, sopra la maggiore competenza d' un' altro: E secondariamente perchè in tal maniera si verifica una delle suddette specie di competenza, cioè quella del contratto.

4

La terza specie d' incompetenza è quella, la quale generalmente, ed in qualunque istanza si verifica per accidente in quel Giudice, il quale per altro abitualmente avesse la giurisdizione, e si potesse dire competente, come (per esempio) si verifica negli Ordinarj de' luoghi, e nelli Metropolitani, ed altri Superiori, li quali siano giudici ordinarj, e generali, con la sola differenza dell'istanze, a rispetto di coloro, i quali per accidente siano esenti dalla generalità di questa giurisdizione: Conforme si verifica per il foro ecclesiastico nelli Regolari per li privilegj dell'esenzione, concedutigli dalla Sede Appostolica, ed anche in quelli del Clero secolare, li quali abbiano il medesimo privilegio: O pure nelli ministri della Camera Appostolica: O in quelli del Sant' Officio dell' Inquisizione: O del Tribunale della Fabrica di S. Pietro, e simili: Ed a rispetto del foro secolare, sono parimente i ministri, e gli Appaltatori fiscali, e gli affidati di dogana, e simili, li quali abbiano i loro giudici particolari.

In questa specie d' incompetenza non cammina la generalità, la quale cammina nelli due antecedenti; mentre la può sanare, e supplire il consenso delle Parti per esservi la giurisdizione nativa, o veramente abituale, sicchè resta verificabile la prorogazione, per quel che spetta al pregiudizio, ed all' interesse delle medesime Parti proroganti: Sicchè a rispetto loro entrerà la nullità del Giudizio, quando vi sia la ricusazione, ma non già quando vi sia il consenso.

Bensì

Bensì chè tal consenso non potrà, nè dovrà pregiudicare al terzo, onde per la preservativa delle ragioni di costui si potrà dire, che 'l Giudizio si abbia per non fatto: Ed ancora questo terzo potrà opporre di tal'incompetenza, non ostante che le Parti collitiganti siano d'accordo, e che consentano, per quello che se n'è accennato nella medesima materia Giurisdizionale per li Giudici degli esenti, o veramente per la frequente pratica, particolarmente nel suddetto Regno di Napoli, per le remissioni delle cause de' vassalli, che si dimandano de' Baroni, non ostante che le Parti si contentino di trattarle nel Tribunale del Principe con casi simili.

La quarta specie di competenza è quella, la quale nasce dall'ordine dell'istanze, o pure dall'altr'ordine, il qual nasce dalla diversa natura delli generi de' Giudizj; sicchè tutti i giudici siano respettivamente competenti, con la giurisdizione attuale, ed abituale nell'istanza propria, ma non nell'altra: Come (per esempio) sono li Metropolitani, i Legati, i Presidi, e gli altri Giudici dell'appellazione, o del ricorso, perchè si dicono incompetenti nella prima istanza, la quale appartiene all'Ordinario del luogo: Onde si dirà incompetente, in maniera che quando non vi sia il consenso delle Parti, il Giudizio sarà nullo: Però si dice giurisdizione prorogabile, in maniera che il consenso delle Parti può sanare questo difetto: Pure che questa incompetenza si possa togliere dal privilegio, il quale si è conceduto dalla legge alle vedove, alli pupilli, ed all'altre persone privilegiate, che si dice dell'elezione, e della variazione del foro, per quel che parimente si accenna nella suddetta sua materia Giurisdizionale.

Ed ancora si verifica questa specie d'incompetenza nelli giudici della medesima istanza per la diversità delle cause; cioè delle civili, e delle criminali, quando queste giudicature siano distinte, conforme per il più occorre nelle Città grandi: Attesocchè il Giudice civile si dice incompetente nelle cause criminali, ed (all'incontro) il criminale nelle cause civili: Eccetto in quello che nascesse incidentemente, o per conseguenza; come (per esempio) se avanti il Giudice civile, ed in una causa del suo foro si commettesse qualche falsità, o altro delitto: Ed (all'incontro) se la causa criminale portasse seco in conseguenza la condanna alli danni, ed agl'interessi, overo ad altra refezione borsale.

La quinta specie finalmente dell'incompetenza è quella, la quale 5 si considera in un Giudice, che per altro anche in quella istanza sarebbe competente, ma che lo renda incompetente la competenza maggiore d'un'altro: E ciò suole occorrere in tre maniere. Primieramente, quando essendo tutti egualmente competenti, la prevenzione renda migliore la condizione di uno più che dell'altro, sicchè questo si renda incompetente. Secondariamente, quando una

ſpecie di competenza tra le più ſi pretenda maggiore, ſicchè vinca le altre, e gli prevaglia; come (per eſempio) ſuole occorrere in quella competenza del luogo del delitto, che ſi ſtima maggiore dell'altre dell'origine, o del domicilio, ſecondo le dichiarazioni accennate nella ſuddetta ſua materia della Giuriſdizione, e del foro competente. E terzo, quando tra più competenti ſi ſcorga una maggior competenza, la quale naſca dalla qualità della cauſa per la conneſſione, o veramente per la pregiudizialità: Cioè che ſe la cauſa ſi ſia cominciata civilmente avanti il Giudice civile, e che una delle Parti, con i ſoliti regiri de' litiganti, per fare un diverſivo dia una querela criminale all'altra di falſità, o di coſa ſimile: Atteſocchè, quando il punto civile ſia pregiudiziale al criminale, o all'incontro il criminale al civile, ſicchè l'uno dipenda dall'altro, in tal caſo quel Giudice civile, o criminale che ſia, il quale abbia prevenuto, inibiſce all'altro che non proceda, ma che aſpetti l'eſito della ſua cauſa: Che però ſi dice incompetenza per ragione della pregiudizialità

O pure che lo ſteſſo effetto naſca dalla ragione della conneſſione; cioè che più cauſe, o giudizj dipendano da uno ſteſſo punto, per il che potrebbe naſcere l' inconveniente, che nel medeſimo tempo naſceſſero più ſentenze tra loro contrarie, o diverſe; onde la legge provede, che tutte le cauſe ſi debbano unire avanti un ſolo Giudice, il quale foſſe il primo, o veramente il più degno, ſicchè la competenza di coſtui ſuffocaſſe quella degli altri, e li rendeſſe incompetenti, o almeno ricuſabili, per quello che più diſtintamente ſi accenna di ſopra nel ſuddetto libro terzo della Giuriſdizione, ch'è la ſua ſede, ed anche nel Teatro.

L'altra parte, o iſpezione, che ſi contiene in queſto capitolo ſopra la perſona del Giudice, feriſce la ſua ricuſabilità per qualche accidente, quando anche foſſe competente, e che per altro a lui doveſſe ſpettare la cognizione di quella cauſa: E queſta ricuſabilità ſuol naſcere da due riſpetti: Uno, cioè ſenza difetto, o accidente perſonale, ma per cauſa dell'officio, o veramente delle robbe, o delle ragioni, delle quali ſi tratta: E l'altro per cauſa della perſona.

6

Il primo caſo, o riſpetto ſi verifica (per la più frequente pratica) nel Veſcovo, o in altro Prelato, il quale (per la più comune opinione, con la quale cammina la Curia) può eſſere Giudice nelle cauſe della ſua Chieſa, o della Menſa Veſcovale; ſicchè quando non vi ſia la recuſazione, vi procede validamente: E nondimeno ſenza neceſſità di allegare, o di provare la giuſta cauſa, può eſſere ricuſato ſoſpetto, onde procedendo dopo la recuſazione, la quale ſi ſia fatta legittimamente, ed in tempo opportuno, ſi procederà malamente, ed il giudizio ſarà nullo; mentre l'intereſſe, ancorchè acceſſorio, e conſe-

7

cutivo

cutivo del Prelato nelle robbe della Chiesa, o della Mensa, viene stimato una causa sufficiente, con le dichiarazioni più distintamente accennate nel Teatro, con casi simili, a quali si adatti la medesima ragione.

Nell' altro caso della sospezione personale, non è possibile di dare una regola certa, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto sopra il concorso, e la verificazione d' alcuna delle cause, come (per esempio) Dell' inimicizia col recusante: Della parentela, o gran famigliarità con l' altra Parte: Dell' essere stato Avvocato, o Procuratore in causa: L' avervi qualche interesse proprio: O veramente per aver propalato l' animo suo, e molte altre simili, sopra delle quali vi sono de' Scrittori che vi hanno compilato i volumi intieri, e pure non bastano; perchè la forza consiste nella prova di quella qualità, o causa che arrivi a grado di sospezione sufficiente: Ed in ciò si scorge ancora una gran varietà di leggi, e di stili nelli diversi Principati, e loro Tribunali; sicchè in occorrenza (nella stessa maniera che si è frequentemente detto sopra simili questioni, le quali sono più di fatto che di legge) conviene ricorrere a' professori pratici di quel paese, o Tribunale, nel quale sia la questione; che però non basta il consiglio, o la direzione de' professori d' altri paesi ancorchè eminenti, ogni volta che non abbiano quella pratica: E per conseguenza s' incorre il solito errore, del quale particolarmente, e di proposito si tratta di sotto nel capitolo decimo di camminare alla cieca con le autorità d' alcuni Scrittori, senza riflettere alla loro qualità, e di che paese siano, e con quali presupposti parlino.

8

Le regole generali giuridiche, le quali si abbiano in questa materia per adattarle a i casi particolari secondo le loro diverse circostanze, sono: Che si deve distinguere tra li Giudici ordinarj, e li delegati; cioè che per gli ordinarj vi bisogna la giusta causa ben provata; e che lo stesso sia nelli delegati all' università delle cause: Ma nelli delegati particolari, come ancora negli Assessori, e nelli Notari, o Attuarj basta la ricusazione, anche senza causa, o pure con la sola allegazione, ricercandosi in alcune Parti il giuramento, ed in altre nò, secondo la diversità degli stili, e delle pratiche.

Questa ricusazione si deve fare da principio, prima di consentire in quel Giudice, non potendosi ricusare quello, il quale sia stato una volta approvato: Eccetto se la causa della sospezione sopraggiungesse dipoi: Anzi il consenso della Parte toglie anche l' ostacolo della ricusazione (già fatta) alla quale s' intende rinunziato; che però le maggiori questioni che si sentono in pratica, feriscono questo punto di fatto più che di legge; cioè quando gli atti che si siano fatti, siano tali che portino, o nò consenso sufficiente, il che parimente si deve dire incapace d' una regola certa per dipendere dalle circostan-

circostanze di casi particolari, e dalli stili, o pratiche.

Nella Curia questa materia si disputa molto di raro, e quasi mai, per gli Avvocati, e per li Procuratori clasſici, solendosi di ciò disputare incidentemente sopra la validità degli atti seguiti doppo la recusazione, e particolarmente nelle cause forastiere, e ne' procesſi fatti in altri paesi.

Nasce ciò dallo stile della Curia, che i Giudici soli, come sono l'Auditore della Camera, e li suoi Luogotenenti, ed i Prelati, li quali siano deputati, ed altri simili, prima che si sia sufficientemente consentito nella loro persona, si possono ricusare sospetti, senza causa, e senza prova, sicchè solamente occorre disputare del suddetto punto, se si sia consentito, o nò: E nondimeno, quando occorra di ciò disputare, ne segue la decisione sommariamente; mentre la questione si decide in una mattina dal Tribunale della Segnatura, secondo il suo stile, del quale si tratta nella Relazione della Curia, trattando della Segnatura di Giustizia.

E quando si tratta di Tribunali collegiati, come sono la Ruota, la Camera, e la Segnatura, vi sono le Costituzioni Appostoliche, le quali vi provedono: Tuttavolta però parimente molto di raro, e quasi mai di ciò si disputa; attesocchè i medesimi Giudici, con qualche sovrabbondanza, anche ne' casi dubbj, volontieri si astengono, ed escono dal Tribunale, quando si tratta di quella causa. O veramente che prontamente obbediscano a' cenni del Decano, il quale in forma estragiudiziale con la solita urbanità della Curia motivasse, che non sia bene l'intervenirvi.

Anzi, quantunque nelli Cardinali vi sia questa prerogativa, che per l'eminenza della dignità non possono essere ricusati sospetti, sicchè alle volte restano nelle Congregazioni, e votano nelle cause delle Chiese, delle quali esſi siano Vescovi. Nondimeno ciò parimente occorre molto di raro, per lo stesso rispetto, che volontieri si abbonda in modestia, e nell'astenersi: Che però in sostanza questa materia di sospezione di Giudice si può dire sbandita dalle dispute formali, nè vi si scorge quel perdimento di tempo che si scorge in altri paesi, e Tribunali col fomento di calunnie manifeste.

Occorre nella sacra Congregazione sopra li Vescovi disputare di una specie di sospezione generale, che si concepisca d'un Vescovo, o di altro Prelato, con qualche suddito particolare, ed anche con qualche popolo intiero, per causa di gravami considerabili fattigli, e per i quali si sia avuto ricorso; sicchè vi possa essere nata qualche specie d'inimicizie, o di malevolenza per la disposizione d'un certo Canone, il quale in questa materia è famoso:

Trat-

Trattandosene anche alle volte nel Tribunale dell' Auditore della Camera: Però parimente non è materia capace di una regola certa, venendo stimata arbitraria, e da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso, maggiormente quando di ciò si tratti nella suddetta sacra Congregazione, la quale procede ad uso di Principe, più che di Giudice, nella forma estragiudiziale, e con le leggi, e le regole prudenziali, più che con le superstiziose formalità de' Giuristi. A

A *Di questa materia del Giudice, e della sua competenza nel disc. 3. di questo tit. e negli altri luoghi ivi accennati.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Dell'altre persone, le quali accompagnano il Giudice, e che assistono a questa persona, come particolarmente sono: L'Assessore, overo il Consultore: Il Notaro, o veramente l'Attuario: Gli esecutori, e gli altri ministri della sua famiglia.

SOMMARIO.

1 *Delle persone della famiglia del Giudice, e che a lui assistono.*
2 *Dell'Assessore, e delle diverse sue specie; dell'Assessore necessario, e del volontario.*
3 *Quando il Giudice imperito possa giudicare senza l'Assessore.*
4 *Quando il Giudice si dica perito, o imperito.*
5 *Qual specie di Dottorato basti, o nò a quest'effetto.*
6 *Dell'Assessore, o Consultore che si dia anche alli Giudici periti.*
7 *Quando il Giudice debba necessariamente seguitare il voto del Consultore.*
8 *Dello stile della Ruota Roma.*
9 *Dell'Assessore, o Consultore volontario.*
10 *Quando vi sia necessaria la citazione nelle deputazioni dell'Assessore, o nel suo voto.*
11 *Del Notaro, o veramente dell'Attuario, o Cancelliero, e della sua fede.*
12 *Delli cursori, degli esecutori, e sbirri, ed altri della famiglia del Giudice.*

CAP. I.

1 Ncorchè per la sostanza, e per la validità del Giudizio bastino solamente le tre persone principali dell'Attore, del Reo, e del Giudice: Nondimeno ritenendo il paralello della scena, dato di sopra del capitolo secondo; cioè che per maggior decoro, ed acciò l'azione sia meglio rappresentata, conviene che i personaggi principali abbiano l'asistenza degli altri interlocutori: In questa scena giudiciale, conforme all'altre due persone, di Attore, e di Reo, si dà l'accompagnamento degli Avvocati, e de' Procuratori, e degli altri difensori, ed asistenti, per quello che si discorre nelli capitoli seguenti: Così il personaggio del Giu-

Giudice richiede l'assistenza di alcune persone, come sono: L'Assessore, o Consultore: Il Notaro, o Attuario, il quale secondo le diverse usanze de' paesi si suole esplicare con diversi altri vocaboli, di Cancelliere, di Secretario, di Maestro d'atti, di Scrivano, e simili: Ed ancora sono li cursori, o nunzj, i quali parimente (secondo le diverse usanze) hanno diversi vocaboli, di balj, di mandatarj, di giurati, e simili: E degli altri ministri, ed esecutori della famiglia inferiore, come sono li Barigelli, e gli sbirri, li carcerieri, li carnefici, e simili; mentre non conviene che il Giudice possa fare per se stesso tutte queste parti.

Per quello dunque che appartiene alla suddetta prima persona dell' Assessore, o veramente del Consultore: Questa suol' essere di due specie, una cioè del necessario, e l' altra del volontario.

2

L' Assessore necessario si dice quello, il quale, o generalmente per tutte le cause, overo per i casi particolari, si dia ad un Giudice, il quale non sia perito nelle leggi: Attesocchè sebbene un' imperito non è proibito di essere Giudice, nondimeno deve giudicare col voto o parere d' un perito nelle leggi, il quale legalmente si dice Assessore, e con lo stesso vocabolo in diverse Parti della nostra Italia viene anche chiamato volgarmente, ma più frequentemente col vocabolo di consultore; sicche senza questo voto la sentenza viene stimata nulla, per la ragione che si deve giudicare secondo le leggi.

Il che però s' intende, quando la decisione della causa dipenda dalla disposizione legale, ma non già quando dipenda dal puro fatto, o veramente dalla perizia in altre arti, o professioni: Come (per esempio) abbiamo in Roma i Consoli dell'Agricoltura, ed i Maestri di strade, ed anche i Consoli di diverse arti, e professioni, e particolarmente della lana, e della seta; attesocchè hanno per loro Assessore un Giurisconsulto per quelle cose che dipendono dalle regole legali, non solamente circa i meriti del negozio principale, ma ancora circa gl' incidenti, o veramente circa gl' atti ordinatorj: Come (per esempio) se si trattasse di un danno dato, perchè quando la prova di questo sia certa, non vi bisogna Assessore legale, mentre sanno meglio i Consoli periti in quel mestiere, come vada giudicato, di quel che lo sappia un Giurisconsulto: Ma quando si nega il fatto, sicchè vi cada la disputa, se vi sia la prova sufficiente o nò, in tal caso vi bisogna l' Assessore; mentre questo è punto legale, con casi simili.

3

Più frequente, e forse migliore quest' uso di Giudici, i quali non siano legali, ma pratici in quel mestiere, e che volgarmente diciamo pettorali, si ha in alcune Città, e luoghi mercantili, acciò le cose spettanti alla mercatura per la miglior conservazione, e per la maggior libertà del commercio non siano soggette alle cabale, ed alle

super-

superstizioni de' Leggisti, ma si conoscano sommariamente, ed alla buona da' negozianti pratici, conforme si è accennato nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' contratti proibiti, in occasione di trattare dell'assecurazione delle navi, e delle mercanzie; Ed anche nel libro quinto nel titolo de' Cambj, in occasione di trattare delle Lettere di cambio; mentre in queste, ed in altre simili materie, per quel che ne' suddetti luoghi si è accennato, i Giuristi sono pregiudizialissimi; attesocchè non intendendo il negozio per niente, imbrogliano il Mondo con le cabale, e con le superstizioni legali, e con le loro formalità.

Cade però il dubbio, quando il Giudice si debba dire imperito, in maniera che vi sia necessaria quest' altra persona dell'Assessore per la validità del Giudizio: Ed in ciò, per quel che porta l'uso più comune, sta ricevuto che l'essere perito, o nò, in Italia dipende dal grado del Dottorato in qualche Collegio, il quale per privilegio del Principe, o per antica consuetudine abbia questa facoltà: Ed in Ispagna, dove il Dottorato si conferisce con maggior rigore, e solennità, per quel che se n' è accenato nel libro terzo nel titolo delle Preeminenze, basta la Licenziatura: E così in altri paesi, secondo le loro usanze: Attesocchè sebbene, conforme parimente si accenna nella suddetta materia delle Preeminenze, frequentemente si dà il caso che coloro, i quali abbiano questo grado, siano più ignoranti: Overamente se hanno qualche letteratura scolastica, ed in astratto, nondimeno abbiano molto minor giudizio, e capacità di quello che abbia il Giudice non Dottore: Nondimeno per la confusione che cagionerebbe la discussione in ciascuna persona, se avendo il grado, si debba tuttavia dire imperito, o se non avendolo, sia perito; mentre in questa parte dell'intelletto, e del pretendere di sapere molto più di quello che si sappia, la pazzia è troppo comune, e frequente nel genere umano: Però è stato di bisogno di stabilirvi una regola generale per la presunzione che nasce dall'approvazione, la quale con le dispute pubbliche, e con altre solennità se ne faccia da una pubblica Università approvata: E particolarmente per l'esempio del Concilio di Trento circa la deputazione del Vicario capitolare in Sede Vacante, per quello che si è discorso nel libro duodecimo nel titolo del Capitolo, e nel libro decimoquarto nell'Annotazioni dello stesso Concilio.

4

E stante questa ragione, non basterà quel dottorato, il quale si ottenga per semplice privilegio da qualche Signore, o Magistrato, il quale ne abbia la facoltà, per quello che in proposito di questo grado si è accennato nella suddetta materia delle Preeminenze nel libro terzo.

5

Anzi in alcuni paesi, per la Giudicatura, e per le altre cariche

de'

de' Dottori solamente, nè anche basta quel Dottorato, il quale sia ottenuto in un'altra Università pubblica, overo in un'altro Collegio approvato fuori di quelli del medesimo Principato, senza una certa licenza, o approvazione particolare: Come (per esempio) nel Regno di Napoli non possono esercitare giudicature, e cariche secolari, se non coloro, i quali si siano dottorati in quel Collegio, ancorchè si fossero dottorati nell' Università di Roma, di Padova, di Bologna, e simili, se a questo privilegio non si concede l' *exequatur* con tal facoltà: E lo stesso cammina negli Stati del Gran Duca di Toscana, quando respettivamente non sia dottorato dell' Università di Pisa, o di Siena, con casi simili: Anzi nel suddetto Regno, ne anche basta il Dottorato di quel Collegio medesimo, senza l' approvazione d' una certa Giunta introdotta in tempo moderno della nostra età, sicchè a me medesimo nell' adolescenza, doppo preso il grado del Dottorato in quel Collegio, toccò, verso i principj di tale introduzione, di passare per questa strada, la quale parimente si è ridotta ad una formalità, come il Dottorato: Che però quando anche un eccellente Dottore non abbia queste qualità, e che volesse andare in governo, gli conviene d' andarvi in figura di Governatore idiota, ed imperito, con la suddetta necessità di tenere il consultore, il quale frequentemente sarà un' ignorante, o un sciocco, onde il caso sia degno di riso, che il consultato sia molto più dotto del consultore.

L' altra specie d' Assessore, anche necessario si suol dare per la legge apposta nella deputazione di quel Giudice, o veramente per stile, ancorchè quel Giudice sia perito, e letterato: Come (per esempio) nel Tribunale del Campidoglio alli medesimi Giudici ordinarj, li quali si chiamano Collaterali, o veramente al Capitano dell' appellazione, ed al Senatore stesso, quando il caso porti che sia Dottore, si dà nondimeno il Consultore in quei casi che abbia giudicato una volta in quella causa, per quel che se n' accenna nella Relazione della Curia, trattando di questo Tribunale del Campidoglio.

6

Anzi in caso più forte è solito ordinarsi, che l' Auditore della Camera, ed alle volte lo stesso Tribunale della Camera, o pure di Campidoglio, e del Vicario, e le medesime sacre Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, o dell' Immunità, e simili, procedano col voto della Ruota, la quale in tal maniera fa la figura d' Assessore.

Quando dunque si tratta di questa specie d' Assessore dato ad un Giudice, il quale sia per altro perito, ed abile a giudicare da se stesso, suole cadere il dubbio, se questo Giudice sia tenuto giudicare precisamente secondo il voto di questo Consultore, o pure che tal voto sia una specie di consiglio, che si debba chiedere, ma senza l'obbligo di seguitarlo: Ed in ciò si suol camminare con una certa formalità di parole, cioè che se si dice di do-

7

versi

versi procedere *di voto*, ed in questo caso ciò sia necessario, sicchè la sentenza debba essere precisamente in quella conformità, e che altrimente sia nulla: Ma non già quando si dica *col voto*: Cabale, e formalità, le quali veramente hanno del ridicolo.

La terza specie di Assessore, o di Consultore, parimente necessaria anche in un Giudice, il quale sia perito, ed abile a giudicare per se stesso è quella che si dà nel Tribunale della Ruota Romana per quel che trattando di questo Tribunale se ne accenna nella Relazione della Curia, cioè che le cause si commettano con una certa distribuzione a ciascuno degli Auditori, sicchè quello è il Giudice, e lui solo sottoscrive le sentenze, e fa i decreti, e nondimeno è una specie di Giudice imperito, o idiota, il quale non ha voto, ma deve giudicare, secondo il voto degli altri Auditori, li quali in questa maniera fanno la figura d'assessori, e di consultori necessarj, sicchè quel Giudice non può giudicare se non in conformità de i loro voti, sopra i quali si stende la decisione.

La quarta specie di assessore, o di Consultore, si dice volontaria, cioè che un Giudice letterato, e per altro abile a giudicare, per maggior sua soddisfazione, o veramente per maggior sua comodità, assume un' Auditore, o un' altra persona, 9 nella quale confida, col parere del quale, seguitando la sua fede, giudica, ancorchè per se stesso non sia bene informato della giustizia, e de' meriti della causa, conforme insegna la pratica nell'Auditore della Camera, e nel Tesoriero, ed anche in alcuni Cardinali, e Prelati, li quali, o non possanó, o non vogliano, o non sappiano fare quelle parti per se stessi.

Da questa distinzione dell'Assessore necessario, o del volontario 10 dipende la decisione delle questioni, che sopra ciò si sogliono fare, per la validità del Giudizio, e particolarmente per la citazione della Parte, nella deputazione di quest'Assessore, o pure per la sua informazione, e per dare il voto validamente: Cioè che si richiede la citazione nel voto necessario, e non nel volontario, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, dove in occorrenza si potrà vedere il di più; mentre sarebbe troppo nojosa digressione il diffondersi sopra tutte le minuzie che cadono sopra questa materia.

Quanto all'altra persona, la quale assiste al Giudice, come una 11 specie di secretario, per scrivere le sue sentenze, o decreti, e gli altri atti, e che ordinariamente si dice Notaro, overamente Cancelliere, o Attuario, o Maestro d'atti: Per disposizione della ragione comune questa persona non è precisamente necessaria per la validità del Giudizio, mentre il Giudice, volendo, può fare le sen-

sentenze, ed i decreti, e gli altri atti per stesso, per quel che se ne discorre di sotto nel capitolo venti, trattando delle sentenze, e de' decreti: Nondimeno per uso comune viene stimata una persona necessaria, sicchè per mezzo suo si fanno gli atti giudiziali, senza però che vi si possa dare una regola certa, e generale, sopra la fede maggiore, o minore, che a loro si dia; mentre in alcune Parti, anche ne' decreti interlocutorj, ed in alcuni atti ordinatorj, a loro non si crede senza la sottoscrizione del Giudice, o respettivamente senza i testimonj: Ed (all' incontro) nella Curia, la loro fede è grande, mentre se gli crede nelli decreti interlocutorj, anche in quelli che abbiano forza, o natura di definitivi nelli Giudizj sommarj, ed esecutivi, ed in molte altre cose per quel che se ne accenna nella Relazione della Curia trattando de' Notari.

12 Dagli stili de' Tribunali parimente nasce in gran parte quella fede che si debba dare alli cursori, o nunzi circa l'esecuzione delle citazioni, o dell'esecuzioni per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo decimoterzo, trattando delle Citazioni: Ed ancora circa la fede che si debba dare a quella famiglia, che si dice de' sbirri, o di esecutori, e di altri ministri inferiori, sopra la resistenza fattagli, o veramente sopra l'avere ritrovato un delinquente infragante, o con l'armi adosso, e casi simili: Attesocchè sebbene la regola porta, che non facciano prova concludente, ma che solamente facciano indizio a tortura, nondimeno vi hanno gran parte gli stili de' Tribunali, li quali sogliono esser diversi, e però a loro si deve deferire. A

A *Di questa materia degli Assessori, e Consultori, ed anche de' Notari, e Cancellieri nelli discorsi 4. e 5. di questo titolo.*

CAPITOLO SETTIMO.

Delle perſone, le quali aſſiſtono nel Giudizio alle Parti litiganti, cioè all' Attore, ed al Reo: Come ſono il Procuratore giudiziale, o veramente il Curatore, o l' Attore a liti: Ed anche ſono li Periti, e gl' Interpreti.

SOMMARIO.

1 *Delle perſone le quali devono difendere le Parti. ed aſſiſtergli.*
2 *Si diſtinguono li difenſori neceſſarj, e li volontarj; e quali ſiano.*
3 *Delli vocaboli delli difenſori neceſſarj de' minori, e de' pupilli, e ſimili.*
4 *Di quali difenſori ſi tratta nel preſente capitolo.*
5 *Di alcuni difenſori delle Parti, oltre li Procuratori, o Curatori; e quali ſiano.*
6 *Di un' altra ſpecie di difenſore neceſſario.*
7 *Le ſentenze, ed atti fatti contro i minori, e ſimili ſenza il Curatore, o altro legittimo difenſore ſono nulli.*
8 *Non baſta che vi ſia il Curatore, o altro difenſore, ſe non fa bene le ſue parti nella difeſa.*
9 *Del modo, o ſolennità a riſpetto de' Curatori de' minori, e degli altri difenſori legali.*
10 *Non baſta il Prelato ſenza il Capitolo nelle cauſe di Chieſe, e delli Monaſterj.*
11 *Delli procuratori giudiciali volontarj; e delle queſtioni che in loro cadano.*
12 *Quando non ſi a metta il Procuratore.*
13 *Della prova eſpreſſa, o preſunta del mandato di procura.*
14 *Delle preſunzioni, e congetture.*
15 *Quando ſia neceſſario il mandato ſpeciale, ſicchè non baſti il generale.*
16 *Se baſta fare le cauſe de' Monaſterj particolari col Procuratore generale della Religione.*
17 *Degli atti dalli quali riſulta la rivocazione del mandato.*
18 *Se naſca dalla morte.*
19 *Se il Procuratore ſi poſſa rivocare quando ſi ſia fatto irrevocabile.*
20 *Quando non ſi poſſa rivocare in pregiudizio del collitigante.*

C A P. VII.

1 Conforme nel personaggio del Giudice, la scena, o veramente l'azione riuscirebbe mozza, e non totalmente perfetta, quando non abbia l' assistenza dell' altre persone accennate nel capitolo antecedente: Così negli altri due, dell' Attore, e del Reo, seguirebbe lo stesso: Attesocchè frequentemente occorre, che soli, e da se stessi non sappiano rappresentar bene il loro personaggio, sicchè abbiano di bisogno dell'altre persone, le quali gli ajutino, e gli assistano, e con l'intervento delle quali l'azione riesce buona[1], che per altro non riuscirebbe.

2 Questi assistenti, overo ajutanti delle Parti che litigano, sono di due sorti: Una cioè di coloro, i quali siano difensori necessarj: E l'altra delli volontarj.

Li necessarj sono quelli, li quali devono difendere, e regolare il Giudizio per quei litiganti, li quali non siano abili a farlo per se stessi: O ciò segua per ragione dell'età imperfetta, come sono li pupilli, e li minori: O veramente per l'accidentale imperfezione dell'intelletto, come sono i pazzi[2], i scementiti, i prodighi, e simili: O pure sono li corpi inanimati, ed intellettuali; cioè le Chiese: Li Monasteri: Li luoghi pii: Li Collegi: Le[3] Comnutà, e simili: Ed anche l'eredità giacenti: Li patrimonj decotti, li quali siano posti sotto il concorso: I ventri pregnanti: E gli asenti, o impediti, in maniera che il non comparire non se gli posa attribuire a contumacia, e per conseguenza non sia con loro praticabile il Giudizio contumaciale, e simili.

E li volontarj sono que' difensori, ed operarj delle liti, li quali si asumono in loro ajuto da coloro, i quali volendo, potrebbero ciò fare per se stessi, sicchè lo facciano per maggior comodità loro, ed anche per miglior difesa delle loro ragioni, perchè siano più pratici di questo mestiere. E questi sono di due sorti: Una cioè di quelli, li quali siano giudiziali, sicchè da loro, o veramente con loro si facciano gli atti, e si compili il processo: E l'altra di quelli, che siano difensori, ed ajutanti estragiudiziali, onde di loro non apparisca nel processo.

3 Li difensori necesarj delle persone, le quali (come sopra) non si posono difendere, nè fare il fatto loro per se stese, vengono chiamati dalla legge con diversi vocaboli: Attesocchè i difensori de' pupilli si dicono attori a liti: Quelli de' minori, de'

pazzi, o ſcementiti, e de' prodigi, come ancora dell' eredità giacenti, delli patrimonj decotti, delli ventri pregnanti, e degli asſenti con legittimo impedimento, ſi dicono Curatori a lite: Ed a riſpetto delle Chieſe, e degli altri corpi inanimati (come ſopra) ſi dicono Prelati, ò Rettori, o Sindici, o Amminiſtratori, con altri vocaboli ſimili, ſecondo le diverſe uſanze de' paeſi, che battono nello ſteſso, cioè di un legittimo difenſore, il quale ſuppliſca le parti di colui, il quale non ſi poſsa difendere da ſe: Ma circa li difenſori volontarj ſi dicono generalmente Procuratori giudiziali, overo a liti.

Nel preſente capitolo dunque ſi tratta ſolamente di queſti difenſori, ed ajutanti giudiziali, dalla legittima, o illegittima qualità de' quali dipende la validità, o l'invalidità degli atti; mentre degli altri ajutanti, e difenſori eſtragiudiziali ſi diſcorre nel capitolo ſeguente.

4

Vi ſono ancora alcuni altri ajutanti, ed operarj giudiziali delle Parti, li quali vengono eſplicati con diverſi vocaboli; cioè (ſecondo lo ſtile della Curia) quelli ch'aſſiſtono all'eſame de' teſtimonj, e che ſi chiamano Interpreti; ma di queſti ſi parla di ſotto nel capitolo decim'ottavo, in occaſione di trattare del ſuddetto eſame. E gli altri, che ſi dicono Periti, eletti dalle Parti, ed anche quelli che per officio ſi elegono dal Giudice; e di queſti ſi diſcorre parimente nel ſuddetto capitolo decim'ottavo.

5

E ſebbene vi è un'altro termine di difenſore neceſsario, il quale in alcune Parti ſi chiama Autore laudato, nondimeno queſto è un termine diverſo, mentre ſi dice neceſsario per l' obbligo che egli abbia di difendere una delle Parti ſe vorrà, ma non è perſonaggio, il quale per neceſſità debba intervenire nel Giudizio per la ſua validità: E di queſto ſi diſcorre nel capitolo decimoſeſto in occaſione di parlare del terzo, il quale viene a cauſa.

6

Per quello dunque che appartiene alli ſuddetti ajutanti, o difenſori neceſſarj: Per l' uſo più comune di parlare de' pratici, e per la maggior frequenza de' caſi, ſi eſemplifica nel Curatore a liti del minore, cioè che la ſentenza, e gli altri atti li quali ſi ſiano fatti contro il minore, ſenza queſto Curatore, il quale ſia legittimamente deputato particolarmente a quel Giudizio, o pure che ſia un legittimo Curatore generale, ſono nulli: E ciò generalmente cammina in tutte l'altre ſuddette perſone, le quali, o per eſſere d'imperfetto giudizio, o per altro impedimento, neceſſariamente vivono ſotto l'aliena amminiſtrazione, mentre la ragione è la medeſima.

7

8 Anzi non baſta, che queſto Curatore, o altro difenſore ſia ſtato deputato, e che con lui, o veramente con un Procuratore che dal medeſimo ſi ſia deputato, ſi ſiano fatti gli atti, a quali tutti ſia ſtato cita-

citato, ma vi bisogna; ancorache sia comparso, e che abbia fatto bene le sue parti nella difesa del principale, facendo tutto quello, che avrebbe possuto fare, e che verisimilmente avrebbe fatto il principale; col presupporlo un diligente padre di famiglia, sicchè non si possa dire indifeso, ed altrimente entrerà la medesima nullità, mentre lo stesso importa il non esservi il difensore in modo alcuno, che l'esservi, e non far bene l'officio suo: Per la più volte accennata ragione, alla quale in tutte le materie si deve principalmente riflettere; cioè che la legge non è fatta per le parole, ma per le cose, e per conseguenza che si deve badare all'effetto, overo al fine desiderato dalla legge, e non alle sole formalità, e cerimonie, alle quali si suole fermare il volgo ignorante della plebe leguleica: Che però quando l' altra Parte veda, che quel Curatore, o altro difensore sì fatto, non faccia bene l'officio suo, deve essere sollecita per la validità del Giudizio, e degli atti, che si deputi un'altro più diligente, il quale lo faccia, ed altrimente perderà la spesa, e l'opera.

9 Sopra la legittima deputazione, o facoltà di questi Curatori; e degli altri amministratori, o difensori legali, o necessarj, occorrono frequentemente le questioni in pratica, ma non è possiblle il darvi una regola certa, e generale proporzionata all'Opera presente: Attesocchè a rispetto delli Curatori particolari de' minori, e d'altri simili, sopra le solennità che si devono adoprare nella loro deputazione, o veramente sopra le altre solennità che si debbano da loro adempire dipoi che siano deputati, dipende il tutto dagli stili, e dalle pratiche de' Tribunali: E lo stesso circa gli altri amministratori delle Communità, e de' corpi inanimati; cioè che il tutto dipende dalla loro diversa natura, e qualità, o dalla consuetudine, sicchè merita dirsi questione più di fatto, che di legge; e per conseguenza incapace d' una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi.

Ma perche le sottigliezze, overo le superstizioni de' Giuristi non lasciano cosa alcuna pacifica: Quindi segue, che in quei paesi, nelli quali non vi siano gli Statuti annullativi degli atti de' minori anche se vi sia il giuramento, onde si cammini con le regole della ragion comune: Conforme nelle alienazioni; e negli altri contratti de' minori, quando vi sia il giuramento, si stimano validi, non ostante la contraria disposizione della legge Civile: Così dicono lo stesso quando questo Procuratore giudiziale si deputa col giuramento: Cosa però secondo l'usanza odierna poco ragionevole, e di mera formalità.

10 Nelle cause con i Monasterj, o Conventi de' Religiosi, o veramente con le Chiese Cattedrali, o Metropolitane, o Collegiate non

basta citare il solo Prelato, e con lui fare il Giudizio, ma si deve fare ancora col Capitolo, o col Convento, mentre a tutti egualmente, ed unitamente, appartiene la difesa, con casi simili a quali convenga la medesima ragione, secondo le diverse circostanze del fatto: Che però in occorrenza converrà ricorrere a professori pratici di quel paese, o di quel tribunale, nel quale sia trattata la causa, non bastando le generalità, con le quali sempre viene stimato chiaro errore il camminare.

21 Quanto all' altra specie di difensori volontarj giudiziali, i quali si dicono Procuratori a liti, e con i quali si siano fatti gli atti, vi cadono ancora molte questioni, sopra le quali parimente ha dell' impossibile lo stabilirvi una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi, e adattata alla capacità d'ognuno, per dipendere in gran parte la materia dalle circostanze del fatto, ed ancora dalli diversi stili, e pratiche de' paesi, e de' Tribunali; che però accennando solamente le cose più frequenti: Cinque sogliono essere le questioni. Primieramente cioè, quando questo Procuratore si debba ammettere: sicchè il principale si possa difendere, e dedurre le sue ragioni per mezzo di questo ministro, o ajutante, senza la necessità dj comparire in Giudizio di persona, e difendersi per se medesimo, Secondariamente, sopra la prova del mandato o della deputazione di questo Procuratore; se; e quando vi sia, o nò. Terzo, posto che vi sia la deputazione, onde non si dubiti del mandato sopra la sua sufficienza, mentre in molte cose vi bisogna il mandato speciale, sicchè non basta il generale. Quarto sopra li pregiudizj, che il Procuratore possa fare al principale, con le sue negligenze, o veramente con le sue tristizie. E quinto sopra la sua revocazione, cioè quando s'intenda rivocato per disposizione della legge, o pure quando si possa rivocare.

Queste sono le questioni più principali, e più frequenti, sopra le quali si raggira la machina di questa materia delli Procuratori giudiziali, per la validità degli atti; attesocchè sebbene vi cadono dell' altre questioni, nondimeno, o sono dipendenti dalle sudette; o veramente sono rare, ed incapaci di una regola generale, per la varietà de stili, e delle pratiche.

La prima questione, se debba, o nò il principale essere inteso per Procuratore, o pure che sia tenuto comparire per se stesso, ap-
12 partiene alla materia criminale, più che a questa civile; che però non cade sotto il presente capitolo, parlandosene nel capitolo terzo della Pratica Criminale.

Circa la seconda questione: della prova del mandato in colui,
13 col quale si siano fatti gli atti: Quando si tratti di prova espressa per scrittura, secondo l'uso piu frequente, ed anche (ma molto di raro)

per

per testimonj, non vi cade, nè discorso, nè regola, mentre si dice materia di fatto, dalle circostanze del quale dipende il tutto: Che però le dispute legali sogliono cadere solamente quando si tratta del mandato presunto: Essendo cosa ferma e ricevuta, che questa prova si può fare, anche per congetture, sicchè la forza sta nel vedere; se; e quando queste vi siano a sufficienza: Ma parimente sopra di ciò non si può stabilire una regola certa, e generale, per la stessa accennata ragione; che il tutto dipende dalle circostanze particolari de' casi, per le quali, in uno, alcune piccole congetture possono bastare, ed in un'altro, le medesime, ed altre maggiori siano insufficienti.

E sebbene per i pratici si vanno considerando diverse congetture, e presunzioni, e particolarmente, (per la maggior frequenza della pratica della Curia) quella della spesa considerabile, che per ordinario si dice tale, quando passa uno scudo per quella ragione, che non si 14 deve presumere, che uno voglia buttare il suo per un'altro: Nondimeno è una presunzione semplice, la quale si può togliere con la prova contraria, non solamente espressa ma anche presunta, e congetturale; mentre facilmente si può per l' altra Parte far questa spesa per eleggere un Procuratore a suo modo, ed all' effetto di caminare solo nel Giudizio.

Grand' argomento viene stimato quello, il quale risulta dalla qualità delle scritture, che si siano prodotte per questo Procuratore, quando siano tali, che verisimilmente non si siano potute avere da altri, che dal principale: Come ancora, quando il medesimo principale fosse solito di valersi di quella persona per Procuratore in altre sue cause, e negozj: Opure, che si fosse valuto delle spedizioni ottenute da colui, con altre simili congetture, che portassero le circostanze del fatto: Non cadono però queste dispute, quando si tratti solamente della revocazione, o moderazione della spedizione, la quale si sia ottenuta da uno come presupposto Procuratore di un'altro, mentre in questo caso basta citare quel medesimo il quale l'abbia ottenuta, per il dilema: O il principale nega che si sia spedita d' ordine suo, e non deve importargli la revocazione: O veramente se ne vuole servire, e la vuole sostenere, ed entra la prova del mandato, o l' approvazione la quale equivale al mandato.

Circa la terza questione della sufficienza del mandato, della verità del quale non si dubiti, ma cada la questione se basti, o nò: Parimente la materia non è capace d' una regola certa, e generale, onde 15 sarebbe troppo nojosa digressione l' aver a riassumere per minuto tutti i casi, nelli quali non basta il mandato generale, ma vi bisogna lo speciale, il che per ordinario si verifica in quelle cose, le quali

pendono dall' animo del principale: Come (per esempio) Il rispondere alle posizioni, o veramente il darle; mentre l'uno, e l'altro atto importano una confessione: Il ricusare il Giudice come sospetto; Il chiedere (secondo una opinione) la restituzione in integro: contro qualche atto pregiudiziale: Overo intentare la rescissione di qualche contratto: L' adire, o ripudiare l' eredità, e fare atti simili, li quali dipendono dall'animo; mentre questo non si può esplicare senza il mandato speciale: Tuttavia nè meno in ciò si può dare una regola certa e generale, avendovi parimente gran parte gli stili de' luoghi, e de' Tribunali.

16 In questo proposito del Procuratore generale, o speciale, nella Curia occorre alle volte disputare delli Giudizj, o delle cause de Monasterj, o de'Conventi regolari: se basta fare il Giudizio col Procuratore generale della Religione, il quale risiede nella Curia, o pure se bisogna farlo col Prelato, o con altro legitimo amministratore, o difensore particolare: E sebbene non manca la solita varietà dell'opinioni: Nondimeno pare più probabile, e più ricevuto, che si debba fare coll' amministratore particolare, e che il farlo con questo basti, senza la necessità di chiamare la Religione, o il suo Procuratore generale: Bensì che se questo vorrà ammettersi a causa, ed assistere al difensore particolare, non se gli potrà negare.

17 Sopra la quarta questione, se, e quando il fatto del Procuratore pregiudichi al principale; Parimente non cade una regola certa, e generale, per la medesima diversità de' stili, e delle opinioni che si tengono da i Tribunali: Pare nondimeno che nella Curia si camini con la distinzione, tra gli atti positivi, e li negativi, overo tra il fare, ed il non fare, che li Giuristi esplicano in latino tra quelle cose le quali consistono *in comittendo*, e quelle le quali consistono *in omittendo*: Cioè che nel primo caso non pregiudichi senza mandato speciale, almeno presunto, e particolarmente quando l' atto sia mal fatto, e che legalmente importi qualche delitto, o mancamento, per la ragione che non s'intende dato il mandato a fare quel che non si deve, ed a delinquere: Ma che (all' incontro (la trascuraggine, overo il non fare gli pregiudichi: Come (per esempio) il non appellare in tempo, ed il non fare qualche altro atto, che si dovea fare, dal che nasca il pregiudizio: E sopra di che parimente non cade una regola certa, e generale, così per la diversità de' stili, come ancora per quella delle circostanze de' casi.

E l' istesso convien dire sopra quel punto, se, e quando la scienza del Procuratore pregiudichi al principale, e che questo si debba presumere avvisato di quello che occorre dal suo Procuratore, con altri punti simili, la decisione de' quali dipende veramenre dalle circostanze de' casi.

Finalmente, quanto alla quinta questione della revocazione, o della

rivocabilità del mandato: Queſta ſi diſtingue in due parti: Una cioè della volontà, e quando s' intenda rivocato: E l' altra della podeſtà, quando ſi poſſa rivocare, o nò.

La prima queſtione, per eſſere di volontà, e più di fatto, che di legge: Atteſocchè quando vi ſia la rivocazione 17 eſplicita, non vi cade altra diſputa, la quale però ſi reſtringe quando vi ſia l' implicita, la quale naſce dalla preſunzione, o la ſottigliezza legale: Come (per eſempio) per la deputazione di un' altro Procuratore, o veramente per la comparſa in Giudizio del medeſimo principale, facendo alcuni atti per ſe medeſimo: Però rare volte occorre in pratica di ciò diſputare, mentre in queſti, e ſimili atti lo ſtile ha introdotto alcune formule, o clauſule, e particolarmente quella che dalli pratici ſi dice *citrà*, *&c.* e parimente non vi cade una regola certa, e generale per la diverſità degli ſtili, e delle pratiche: Che però in occorrenza conviene ricorrere a' profeſſori pratici di quel Tribunale.

Per le regole legali naſce la rivocazione del mandato per la morte del mandante: Nondimeno ciò non cammina quando dal 18 Procuratore ſi ſiano fatti alcuni atti, per i quali (ſecondo il modo di parlare delli pratici) ſi ſia fatto padrone della lite, o veramente della cauſa: Che però con eſſo, anche contro il morto, ſi viene alla ſentenza: ed agli altri atti: Ma parimente conviene dire lo ſteſſo: cioè, che il tutto conſiſte negli ſtili, e pratiche de' Tribunali, che ſogliono eſſere diverſi.

Circa l'altra parte della podeſtà, cioè ſe, e quando, anche volendo, non ſi poſſa rivocare il Procuratore. Si ſuole di ciò diſputare in due caſi, o veramente a due effetti Uno tra il principale, ed il medeſimo Procuratore, il quale pretenda di eſſere ſtato coſtituito irrevocabile E l'altro con il collitigante, il qual pretenda che la revocazione non ſi ſia poſſuta fare in ſuo pregiudizio.

Nel primo caſo è fuori di dubbio, che queſto Procuratore giu- 19 diziale ſia revocabile ad arbitrio del principale, dell' intereſſe del quale ſi tratti, ſicchè non ſia un Procuratore in cauſa propria, come per eſempio un ceſſionario: Cadendo ſolamente la queſtione, la quale ſi è accennata nel libro ſettimo, nel titolo delli Tutori ed Amminiſtratori, ſopra li procuratori a negozj: Ma in queſti giudiziali è coſa certa, non oſtante qualſivoglia clauſula: e patto, per due ragioni: Una cioè che in tal maniera ſi darebbe l' adito alle frandi, ed alle concuſſioni de' poveri litiganti, mentre i mali cauſidici, i quali dagli antichi ſcrittori eſplicano col vocabolo delle rabole forenſi, potrebbono col far mettere queſte clauſule, alle quali i principali non avvertono, maggiormente per l' abuſo accennato nel capitolo pri-

primo del Proemio nel concepire in lingua latina quegli atti, che si facciano da persone idiote diventar e tiranni delle Parti: Essendo pur troppo quella tirannia, la quale de fatto si esercita da coloro, i quali cercano d'impossessarsi di tutti gl'interessi delle case, e di mettersi in mano tutte le scritture d'importanza, per rendersi necessarj, e per tiranneggiare a loro modo i clientoli, sopra di che sarebbe sana medicina per la Repubblca l'andare alle volte adoprando delle forche, e delle galere.

E l'altra ragione, perchè essendo quest' officio di somma confidenza, sarebbe troppo inconveniente lo sforzare un litigante a valersi d'uno, il quale se gli sia reso diffidente, e se gli sia scoverto per un tristo, e prevaricatore, o veramente per un'inetto, o trascurato.

Nell'altro caso che il difetto della podestà di rivocare il proprio Procuratore in pregiudzio dell' altra Parte collitigante, da questa si opponesse: Si cammina parimente con la distinzione, cioè che se la revocazione si faccia col surrogare un'altro Procuratore presente, e reperibile, sicchè al collitigante niente importi, nè pregiudichi il proseguire il Giudizio più con un Procuratore, che con l'altro: E si possa senza dubbio revocare, onde altrimente l'opposizione sarebbe ingiusta, e calunniosa Ma se non si deputasse un'altro per obbligare il collitigante a citare di nuovo nel suo paese il principale: Ed in tal caso non si può fare, ma si può proseguire il Giudizio con lo stesso Procuratore. A

A Di questa materia delli Curatori, e Procuratori giudiziali nel disc. 6. di questo titolo.

Di molte altre cose che riguardano questa materia de'Procuratori giudiziali si potrà vedere nel Teatro, mentre sarebbe troppo nojosa digressione il diffondersi sopra tutte le minuzie potendo bastare questa notizia a' non professori, e convenendo lasciare qualche cosa a' professori pratici.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Delli Procuratori, e degli Avvocati, e degli altri difensori estragiudiziali, e delle loro diverse specie, secondo lo stile della Curia: Quali parti debbano in loro concorrere, ed in che maniera si debbano regolare nel modo di consigliare le Parti, e nel dare le buone direzioni alle liti, ed alle cause: E particolarmente se si possano difendere quelle cause, le quali da loro vengano stimate ingiuste, e contro il proprio sentimento, overo contro la propria coscienza.

SOMMARIO.

1 *Di quali Avvocati, e Procuratori quivi si parli.*
2 *Degli ordini de' Curiali di Roma.*
3 *Delle due specie de' Procuratori.*
4 *Quale sia l'officio delli Sollecitatori, e degli Agenti.*
5 *Quale sia l'officio del Procuratore.*
6 *E quale quello degli Avvocati.*
7 *Delle Congregazioni per le direzioni delle cause.*
8 *Della dottrina, ed abilità, che si richiede negli Avvocati, e Procuratori, con la distinzione tra loro.*
9 *Della falsa opinione de' forastieri, che gli Avvocati, e Procuratori di Roma non siano periti nelle materie civili, o profane.*
10 *Per qual causa i Leggisti non sono in stima in Roma, come altrove.*
11 *In che consista la maggior perizia delli Professori della Curia, e della ragione.*
12 *Che gli Avvocati, e Procuratori debbano essere versati nelle Storie, e nell'altre lettere, ed universali nelle leggi.*
13 *Vi si desidera la prudenza congionta con la sperienza.*
14 *Dell' integrità, e buoni costumi, e degli effetti buoni, o cattivi, che da ciò risultano.*
15 *Quanto sia brutto, e grave delitto de' Causidici nel consigliare a sostenere liti ingiuste.*
16 *Come si debbano ammonire i litiganti delle difficoltà della causa.*
17 *Se si possa difendere una causa contro il proprio senso, o contro la sua opinione.*
18 *Dello stesso; e che cosa debba fare dal canto suo.*

CAP.

C A P. VIII.

Ltre quel procuratore giudiziale, col quale ſi facciano gli atti accennati nel capitolo antecedente, ſogliono ancora i litiganti (per un'uſo comune) aſſumere degli altri difenſori, li quali ſiano periti nella facoltà legale, per informare il Giudice, all'effetto di perſuaderlo a concedere quello che ſi deſidera: E queſti per ordinario (ſecondo l'uſo più generale) vengono chiamati Avvocati, a differenza del Procuratore, il quale ſi dice quel Cauſidico giudiziale, col quale ſi facciano gli atti: Ma perchè ſopra di ciò i ſtili de'paeſi, e de'Tribunali ſogliono eſſer diverſi: Quindi ſegue che ſi diſcorre ſolamente ſecondo lo ſtile della Curia, mentre da queſto ſi potranno tirare le linee, e fare le applicazioni a proporzione dell'uſanze, e de'ſtili de'paeſi, de'quali ſi tratta. 1

Nella Curia dunque, per le cauſe giudiziali, e contenzioſe, ſono quattro gli ordini de'Cauſidici, i quali ſecondo l'uſo di parlare ſi dicono Curiali, per quel che ſe ne accenna nel capitolo primo, e nel capitolo penultimo della Relazione della medeſima Curia, oltre l'altra ſpecie di Curiali, i quali volgarmente ſi dicono Spedizionieri, i quali attendono alle materie grazioſe della Dataria, della Cancellaria, e della Secretaria de'Brevi, e di altri officj. 2

Li quattro ordini ſono: Gli Avvocati: Li Procuratori: Li Sollecitatori: E gli Agenti, portando frequentemente il caſo, che que' Cauſidici periti, li quali governano, e difendono le cauſe da Procuratori, non ſiano tali nel proceſſo, e negli atti giudiziali, per i quali ſi ſuole deputare il Sollecitatore, o l'Agente, opure un'altro, ancorchè non Cauſidico, ſotto nome del quale, ſecondo il conſiglio, e la direzione de' Cauſidiei, ſi facciano gli atti; ſicchè frequentemente ſi verifica la contradiſtinzione di queſte due ſpecie di Procuratori: Uno giudiziale, e l'altro eſtragiudiziale. 3

Delle due ultime ſpecie, cioè del Sollecitatore, e dell'Agente, occorre poco diſcorrere, mentre queſti ſono miniſtri, ed operarj, eſecutori di quello che gli venga ordinato dai principali, e reſpettivamente dagli Avvocati, e dalli Procuratori, a quali ſtia appoggiata la direzione, e la difeſa delle cauſe. 4

I Procuratori eſtragiudiziali, cioè difenſori ſono anche periti nella facoltà legale, come ſono gli Avvocati, e per lo più graduati, e perſone abili a fare anche volendo l'Avvocato, e ad eſercitare ogni carica di Giudice, per grande che ſia, ſecondo le diverſe 5

claſſi

claſſi accennate nel capitolo quarant'uno della Relazione della Curia: Ma principalmente ſono applicati alla difeſa, ed al governo delle cauſe, circa quelle coſe, le quali riguardano il fatto, ſicchè da loro ſi formano i libelli, o li monitorj, o le commiſſioni, come ancora gli articoli, e tutti gli altri atti: Ed eſſi parimente ſtudiano i proceſſi, e le ſcritture, cavandone i motivi di fatto, da' quali vanno cavando ancora i motivi legali, che ſi accennano agli Avvocati.

Le parti degli Avvocati ſono di puri Giuriſconſulti, per provare con le regole, e con l'autorità, o ragioni legali la buona giuſtizia del proprio clientolo; ſicchè in niuna maniera s' intricano negli atti ordinatorj, nè vedono proceſſo, o eſame di teſtimonj, o altre ſcritture, camminando con que' preſuppoſti di fatto, che ſe gli facciano da' procuratori, li quali ſono li principali regolatori, e li direttori delle cauſe, nella maniera che altrove ſono gli Avvocati, avendo li Sollecitatori ſubordinati per l' eſecuzione di quegli atti, li quali abbiano più del mecanico: Appunto come altrove fanno i Procuratori. Vedendo ſolamente gli Avvocati alcuni pochi ſquarci, o particole delle ſcritture, o veramente delle depoſizioni de' teſtimonj, che ſi diano nelle parti ſoſtanziali, e che volgarmente ſi dice dare in ſommario, nella ſteſſa maniera, che ſi danno a' Giudici, li quali parimente non vedono i proceſſi, ma camminano con i preſuppoſti di fatto de' Procuratori, e con i ſommarj: E ciò baſta per la fedeltà de' Procuratori claſſici, ed ancora per lo ſtile della comunicazione delle ſcritture, del quale ſi diſcorre nel capitolo ventinove della Relazione della Curia, trattando del modo d'informare la Ruota, il che ſerve per regola a tutti gli altri Tribunali.

Bensì che quando ſi tratta di cauſe di qualche conſiderazione, e che vadano governate nella maniera che ſi conviene; in tal caſo, prima che il Procuratore formi il libello, o 'l monitorio, o la commiſſione per l'introduzione del Giudizio, e dell'azione, quando ſi tratta dell'Attore, o veramente a riſpetto del Reo, prima che il Procuratore deduca l'eccezioni, o il modo di difenderſi, ciò ſi ſuol fare con la direzione anche degli Avvocati, mediante l'uſo frequente, e molto lodevole delle Congregazioni, le quali ſi fanno per lo più in caſa dell'Avvocato più anziano, o più degno, ſecondo i loro diverſi gradi accennati nel capitolo quarant' uno della Relazione, ed alle volte in caſa de' principali, quando ſi tratta di perſonaggi grandi, o di donne, conforme ivi parimente più diſtintamente ſi accenna; ſicchè in queſta congregazione il Procuratore riceve le direzioni come debba regolare il Giudizio.

Sopra le parti, le quali devono concorrere negli Avvocati, e nelli

nelli Procuratori: Ancorchè se ne sia accennato qualche cosa nel capitolo nono del Proemio: Nondimeno non sarà fuori di proposito di ripeterlo: Cioè che: Primieramente vi si ricerca la dottrina, e la perizia nella facoltà legale, maggiore che nelli Giudici, secondo le distinzioni che ivi si sono date: E con l'altra distinzione tra gli Avvocati, e li Procuratori; cioè che negli Avvocati, si ricerca più la perizia nella teorica, e nelli Procuratori più nella pratica, ed in quelle cose, le quali riguardano la competenza delle azioni, overo delle eccezioni più opportune, e profittevoli, o veramente circa la buona direzione delle cause, e de' Giudizj, con la patienza nel vedere, e nel considerare bene li processi, e le scritture accuratamente.

8

9

In questo proposito però della perizia de' Professori della Curia nella facoltà legale, non si può tralasciare di accennare qualche cosa circa la falsa opinione, che per alcuni, con troppo grande simplicità si abbia, che li Professori della Curia, abbiano bene qualche perizia delle materie Canoniche, ed ecclesiastiche, ma non delle Civili, e delle Feudali, o di altre simili profane.

Questa è una sciocchezza che maggiore non si può dire: Primieramente, perchè tanti, e tanti volumi delle decisioni della Ruota mostrano che cotidianamente, con gran frequenza in questo Tribunale si trattano le materie dell' ultime volontà, e de' contratti, ed anche le feudali, e quelle de' Regali, e simili, sicchè la parte più piccola è quella dell' ecclesiastiche, e delle Canoniche: E pure questo è un solo Tribunale, tra tanti che sono nella Curia, conforme si vede dalla sua Relazione, e particolarmente vi sono più Tribunali Camerali, nelli quali si trattano le materie de' Feudi, e de' Regali: Ed altre meramente profane.

Secondariamente perchè, sebbene la Curia è una Metropoli del Mondo Cattolico, nelle materie ecclesiastiche, e spirituali: Nondimeno è anche Metropoli di un Principato temporale molto considerabile, in Italia, che si dice lo Stato Ecclesiastico, ed anche vi è lo Stato considerabile d' Avignone in Francia, e questi Principati, e particolarmente le Città di Roma, e di Bologna producono delle cause profane tra secolari, forse più d' ogni altro Principato che sia in Italia: Oltre quelle cause civili, e profane, che da tante Parti del Mondo Cattolico vengono per appellazione dalle Curie Episcopali, e da tanti Tribunali del Foro Ecclesiastico.

E terzo perchè quando bene si rifletterà al catalogo de' scrittori, senza annoverare quelli delle materie beneficiali, e dell' altre ecclesiastiche, ma solamente le civili, e le crimiuali del foro laicale, così tra gli antichi, e li primi interpreti, come tra li mezani,

o moderni, non ſi troverà Parte del Mondo più copioſa, anzi eguale a queſto Principato in numero, ed in peſo di Autori.

E ben vero che l'eſſere eccellente Leggiſta, e perito nelle cauſe profane ſolamente, non cagiona nella Curia quella grande ſtima che porta negl' altri paeſi, dove ſono gli oracoli, e li direttori degli altri, perchè li maggiori negozj, che vi ſiano, conſiſtono nelle liti private del dare, e dell'avere, o delle ſucceſſioni: Mentre la perizia delle leggi civili, e dell' altre profane ſi ſtima bene a baſtanza per le cauſe ſecolari della Città, e degli altri luoghi del Principato ſecolare: Ma la ſtima maggiore nella Curia Papale naſce dall'eccellenza, e dalla perizia nelli Canoni, e nelli Concilj, ed anche nelle Storie Eccleſiaſtiche, con qualche ſufficiente cognizione ancora della Teologia Dogmatica, ſopra le materie più univerſali, e più importanti al Principato Eccleſiaſtico del Pontificato per conſervazione della Religione Cattolica, e dell' Unità della Chieſa ſotto il ſuo capo viſibile, ſicchè la minor coſa che ſia nella Curia ſono le liti contenzioſe tra i privati, e la minor perizia de' ſuoi profeſſori conſiſte nell' eſſere Leggiſta, il quale quando ſia puro, non viene riputato degno di ſtima alcuna.

10

Queſta unione però di due Principati, ſpirituale, e ſecolare in una ſteſſa Curia, cagiona ſenza dubbio una maggior perizia nelli ſuoi Profeſſori, per l'univerſalità in tutte le leggi, e in tutte le materie dogmatiche, canoniche, conciliari, civili, feudali, e ſtatutarie, con la miſtura particolarmente della materia beneficiale: Sicchè queſta univerſalità in tutte le materie, indifferentemente, con la prontezza di ſcrivere in una mattina in tutte le ſuddette materie tra loro diverſiſſime, ed all'improviſo, è coſa ſingolare di queſti profeſſori ſenza eſempio, conforme ancora ſi è accennato nel Proemio: Benſicchè giova molto per le materie eccleſiaſtiche così canoniche, come dogmatiche; mentre la perizia delle materie civili, e profane illumina grandemente l' intelletto, e ſopra tutto affina il giudizio la pratica del fòro, per la buona direzione de' negozj anche ſpirituali.

11

L' altro requiſito, deſiderato anche dagli antichi profeſſori, e maeſtri dell' arte oratoria, è quello della notizia delle Storie, e dell' altre ſcienze, così per ornamento delle coſe legali, le quali da ſe ſteſſe ſono poco dilettevoli: Come ancora, e principalmente per valerſi degli eſempj de' caſi ſeguiti: E ſe ciò ſi deſiderava in tempo de' Romani antichi, quando ogni materia ſi potea dire profana, e tutte le cauſe erano tra i ſudditi ſolamente, e per il governo di un ſolo Principato: Molto più, e di gran lunga ciò ſi deſidera nella

12

Curia

Curia odierna, la quale, non solamente ha la cognizione delle cause del proprio Principato, ma di tutte le altre, della Fede, e della Religione, e de' Principi del Mondo Cattolico, e per il quale effetto vi bisogna questa notizia maggiore delle Storie sacre, e profane, e de' Concilj, e dell'altre lettere.

Or se la notizia delle Storie sacre, e profane, e dell' altre lettere anche politiche, e di ornamento, sono molto lodevoli, e profittevoli in un possessore della facoltà legale: Quanto più sarà lodevole la notizia della stessa facoltà legale in tutte le materie con l'universalità: Che però corre il detto tra li nostri antichi, e primi maestri, che *un Leggista senza Canoni poco vale; ma un Canonista senza Leggi vale per niente.*

E sebbene, conforme si accenna ancora nel proemio, difficilmente si può dare per l'umana debolezza una eccellenza in tutte le cose, onde particolarmente nelle Città grandi sono divise le classi nella stessa facoltà, cioè de' Civilisti, Canonisti, e Criminalisti: E tra li Civilisti si dà la distinzione di applicarsi più a certe materie, che all'altre; e così parimente tra li Canonisti tra le materie beneficiali, e le altre: Nondimeno ciò cammina bene, quanto al rendersi scusabile dal non essere eccellente in tutte le materie: Ma non scuserà da un gran biasmo, e da una gran taccia, il darsi tutto ad alcune materie sole, e non avere notizia alcuna dell'altre; mentre un professore delle materie civili, e profane, deve ancora avere una sufficiente notizia delli termini, e delle materie tutte, criminali, canoniche, feudali, benefiziali, e simili: E così (all'incontro) e particolarmente delle cose politiche.

Il terzo requisito è quello della prudenza affinata dalla sperienza per la buona guida, e per la direzione de' negozj, i quali non tutti vanno governati in una maniera, e col solo stile leguleico, nè sempre conviene di fare quello che si potrebbe, o quello che portano le regole legali, le quali in molte cause conviene accoppiare con le prudenziali, e particolarmente in quelle, che spettano al foro spirituale, che sono le ecclesiastiche.

13

E finalmente l'altro requisito sostanzialissimo è quello dell'integrità, per la ragione parimente accennata nel proemio, ed assegnata dagli antichi professori, e maestri anche gentili, la quale molto più cammina tra Cristiani Cattolici; cioè che una bocca mendace, e screditata difficilmente potrà persuadere agli altri la verità.

14

Richiedendosi ancora questa parte, non solamente perchè i poveri litiganti non soggiacciano all'estorsioni, ed alle tirannie, ovvero alle prevaricazioni, e tradimenti di coloro, alli quali confidano tutti li loro segreti; Ma ancora acciò siano candidamente avvertiti dalle difficoltà delle cause, e non s'imbarchino ad assumere,

re, o ſoſtenere delle liti ingiuſte, con la propria ſupplantazione, e con altri inconvenienti, ed incommodi grandi, che ſogliono portare le liti, oltre i danni, e li pregiudizj che ſi fanno all' altra Parte: Sicchè quando un Cauſidico, o ſia fattiſta, o ſia giuriſta, per l'avidità di quel poco guadagno, che ne può ripor-

15 tare, imbarca il cliente a ſoſtenere delle liti ingiuſte, e calunnioſe, merita dirſi molto peggiore di un ladro, e di un'aſſaſſino di ſtrada: Atteſocchè ſe queſto rubba cento, il danno del rubbato ſarà in queſta ſomma ſolamente, la quale tutta ridonderà a ſuo comodo, e beneficio (ſe pure non ſi tratti di quei ladri, ed aſſaſſini di ſtrada d'alcuni paeſi, i quali rubbano per altri, cioè per i protettori, e per i giudici) che in queſto caſo acciò un Cauſidico poſſa guadagnar dieci, farà un danno alle volte di mille, ſicchè non ſi può dare rapina maggiore.

E ſebbene, per quello che di ſotto ſi diſcorre, non facilmente, nè in tutte le cauſe ſi può di certo conoſcere la giuſtizia, nè prevedere l'eſito buono, o cattivo, maggiormente quando dipendano da punti giuridici diſputabili: Tuttavia ſi deve candidamente ammonire il clientolo delle difficoltà che ſi conoſcano, o ſi

16 prevedano inclinando più toſto in dubbio al dubitare, ed al temere, acciò quello così ammonito poſſa penſare a' caſi ſuoi, ed abbracciare quelle opportune occaſioni d'oneſta concordia, o di altro ripiego che ſe gli rappreſentaſſe: Ed in ſomma fare con carità, e con buona ſede l'officio ſuo, a ſomiglianza del Medico, il quale deve ſcoprire liberamente le piaghe, o 'l male, acciò l'infermo ſi poſſa meglio curare, ed ammonito del timore, ſi abbia miglior cura, e ſi renda più ubbidiente alli medicamenti, ed alla regola del ben vivere, o pure cerchi di provedere alle ſue coſe quando il pericolo ſia conſiderabile.

Anzi che nei Medici è più ſcuſabile, e tolerabile qualche deſtrezza, con quell'adulazione, o inganno non pregiudiziale, ch'è compatibile con i medicamenti, per non atterrire l'infermo; e per non cagionargli quei pregiudizj, che li ſuole apportare il ſoverchio timore, e l'impreſſione del male grave: Che (all'incontro) i difenſori, ed anche nei Conſiglieri, e nelli Medici ſpirituali del foro interno, non entra queſta ragione: e per conſeguenza ſi deve ſinceramente ſvelare la verità per quanto arrivi la propria cognizione.

Ed in queſto propoſito dell' obbligo de' Cauſidici da aſtenerſi dalla difeſa delle cauſe ingiuſte, e ſe ſi poſſano difendere li punti con-

17 tro la propria opinione: Ancorchè (ſecondo la proteſta più volte fatta) non ſia mia parte di trattare in modo alcuno delle coſe concernenti il foro interno: Nondimeno per un ſemplice diſcoſo,

lasciando intieramente il suo luogo alla verità, pare che i Morali sopra di ciò s' intrichino molto, e che prendano degli equivoci, camminando con le sole generalità, e particolarmente nella Curia, nella quale, forse singolarmente, vi è la suddetta formale distinzione de' fattisti, e de' giuristi: Attesocchè quando l'ingiustizia risulti dal fatto, il quale sia certo, ed inalterabile, e che sia noto al difensore: In tal caso la calunnia è inescusabile, mentre la difesa non si può fare senza negare la verità, o veramente senza dire la bugia, la quale si dice naturalmente, ed intrinsecamente mala, nè ammette scusa, se non quando sia officiosa, e per motivo di carità, e per il beneficio di uno senza veruno pregiudizio degli altri, nè publico, nè privato: Come (per esempio) se sappia, che Tizio cliente sia veramente debitore di Sempronio Attore di quello che gli dimanda, ma con prove false, o con calunnie, e con sotterfuggi cerca di sfuggire quella restituzione, e di defatigare l'Attore: O veramente (all'incontro) che sostenga la dimanda d'un debito già pagato, o di un'altra cosa che sappia non essere dovuta: In questi, ed in simili casi non cade scusa, e resta chiara l'offesa della giustizia: Ma quando la causa consista in punto legale, il quale dipenda da questione dubbia, e disputabile, o pure che sia materia oscura, e congetturale: In tal caso non entra questo dubbio, ancorchè a lui paja più vera un'opinione che l'altra, e che se fosse Giudice giudicherebbe in contrario: E ciò per più ragioni: Primieramente perchè gli Avvocati, ed i difensori non giudicano, nè sforzano, o consegliano il Giudice, ma solamente insinuano le leggi, e l'autorità, o le ragioni che assistono a quella parte che essi difendono, sicchè è peso del Giudice di vederle, e di considerarle se sussistano, o nò: Maggiormente che li difensori dell'altra parte possono chiarire le fallacie: Secondariamente che la sua opinione può esser fallace, sicchè creda di aver torto, quando abbia ragione, ed (all'incontro) d'avere ragione quando abbia il torto, vincendosi le cause che si crede doversi perdere, e perdendosi quelle che si crede vincere, conforme insegna la pratica frequente, e cotidiana.

E terzo perchè negli articoli disputabili di ragione, o veramente nelle materie congetturali, o dubbie, non si dà una verità certa, per la gran varietà degli umani cervelli più volte accennata, in maniera che quello, che ad uno paja bianco, ad un'altro di egual dottrina, ed integrità, o retta intenzione, parerà nero: E per conseguenza alla giornata si vede, che il Giudice di una istanza rivoca quello che abbia fatto il Giudice dell'altra: Anzi che i medesimi Giudici, anche in Tribunali grandi, e primarj, senza veruna alterazione, o mutazione di fatto, rivocano

cano quello che, non solamente una, e due, ma molte volte abbiano deciso: Dunque non deve il difensore rendersi lecito di fare il Giudice contro il proprio cliente: Maggiormente quando il dubbio gli sopravenga nel corso della causa, e doppo accettata la difesa; mentre in tal caso abbandonandola, verrebbe a discreditare la causa, con pregiudizio della Parte. A

Si crede però tenuto a due cose: Primieramenee ad avvertire candidamente il litigante delle sue difficoltà come sopra: E secondariamente ad astenersi da sostenere alcune fallacie nel caso, che 18 conosca che la sua autorità possa fare qualche impressione al Giudice debole, e poco perito. E ciò maggiormente in luoghi piccoli, dove (all'incontro) non vi sia copia di periti difensori dell'altra Parte: Che però in questi casi deve camminare con molta circospezione. A

A
Di questa materia degli Avvocati, e Procuratori difensori estragiudiziali nel disc. 46. della Relazione della Curia.

CAPITOLO NONO.

Delli medesimi Avvocati, e Procuratori, e degli altri difensori, sopra il modo che devono tenere, così nello scrivere, come nell'informare in voce, per difesa delle cause.

SOMMARIO.

1 *Che oggi non si debba tenere lo stile degli antichi nell'orare.*
1 *Donde nasca questa differenza.*
3 *Che non giovi molto l'orare in voce nella Curia.*
4 *Come si debba informare in voce.*
5 *Dell'uso de' contraditorj; e se sia lodevole, o nò; ed a che servano; e dove si usino in Roma.*
6 *Degli strepiti, e clamori dell'udienze delle citazioni, da quali si facciano.*
7 *Del paralello tra i Predicatori, e gli Avvocati.*
8 *Dell'errore di alcuni, i quali rassomigliano gli Avvocati moderni agli Oratori antichi.*
9 *Del diverso stile di orare, anche in tempi antichi.*
10 *Dello scherzo di Marziale contro i Causidici, i quali nell' orare divagano.*
11 *Nella Curia il punto maggiore de' difensori consiste nelle scritture più che nella voce viva.*
12 *Del diverso stile di scrivere degli Avvocati da quello de' Procuratori.*
13 *In che lingua, e con che stile si deve scrivere; e se si debbano intersecare delle cose de' Letterati.*
14 *Si deve scriver breve; si danno i paralelli.*
15 *Del precetto degli Avvocati a portare tutti i motivi.*
16 *Qual sia la prolissità dannabile.*
17 *Del modo da tenersi nelle allegazioni, e nel cumulo nelle autorità.*
18 *Della ragione, per la quale gli antichi scrissero prolissamente, che oggi non si deve fare.*
19 *Se questo stile si scusi per l'ignoranza de' Giudici.*
20 *Quando si debba usare lo stile antico.*
21 *E come questo stile si debba praticare.*
22 *Del Paralello de' Pittori.*
23 *Non deve promovere gli obietti.*
24 *Deve portare in frontespizio le cose migliori.*
25 *Se si debba premere più su le autorità che su le ragioni.*
26 *Dell'altre cose nella materia.*

CAP.

CAP. IX.

1 Ancorchè ſenza uſcire da Roma, o veramente dalla Curia Romana, ſopra il modo di orare in queſta Curia abbiamo le regole dateci da Cicerone, Seneca, Quintilliano, ed altri maeſtri dell'arte oratoria: Nondimeno (per la totale mutazione dello ſtato delle coſe, e per la gran diverſità, che ſi ſcorge tra Roma antica, e Roma moderna) troppo grande ſarebbe l'errore di quegli Avvocati, e Cauſidici di oggidì, i quali voleſſero camminare con le regola degli antichi, e tenere que' ſtili.

2 Naſce la ragione della differenza, perchè nell'antica Repubblica Romana biſognava perſuadere il popolo, o veramente il Senato, o l'eſercito, o altre adunanze di perſone, le quali non foſſero profeſſori della facoltà legale, nè doveſſero formare il Giudizio con lo ſtudio eſatto dei proceſſi, e degli atti, o veramente con lo ſtudio delle regole legali, e con la revoluzione de' libri, ma ſi doveſſero movere da quelle ragioni, le quali gli pareſſero più efficaci, tra le addotte dagli oratori di ambe le parti: E per lo più ciò ſeguiva nelle cauſe criminali, per aſſolvere, o per condannare il Reo, per quello che le orazioni, e le declamazioni degli accennati, e degli altri antichi oratori inſegnano: Atteſocchè in que' tempi, e per quel che ſi accenna di ſotto nel capitolo ſecondo della Pratica Criminale, non era ſtimato mancamento, ma piuttoſto cagionava lode, e merito il fare l'accuſatore, o veramente l' orare, ed il declamare per l' accuſatore contro il Reo, appunto come la pratica odierna inſegna nella quarantia criminale della Città di Venezia, ed in quegli Avogadori, che però ſi ritiene tuttavia l' antico ſtile ſuddetto; E quindi ſeguiva che ſi uſaſſero dagli oratori tutte le regole dell' arte oratoria, anche con i geſti, e moti del corpo, con gli lazzi, facezie, pianti, ſoſpiri, invocazioni, e coſe ſimili, che forſe ſi uſano ancora di preſente nella ſuddetta Città di Venezia, e negli altri luoghi, nelli quali ſi parli con adunanze di Giudici non profeſſori, che diciamo pettorali.

Diverſiſſimo però ſi ſcorge lo ſtato preſente di Roma moderna: Atteſocchè nelle cauſe criminali ad offeſa, non ſi dà il caſo, che gli Avvocati, e li Procuratori claſſici, ed anche quelli di mediocre, e di ordinaria sfera aſſumano queſte parti: Anzi che difficilmente, e di raro aſſumano le parti di difenſori.

3 Ed ancora perchè, o ſia nelle cauſe criminali, o nelle civili, foſſe pure l' Avvocato, o il Procuratore più eccellente, e facondo oratore di Demoſtene, e di Cicerone, niente gioverà, ſe nelle ſcritture con lo ſtudio delle quali in camera per il Giudice ſi forma il voto con ſodi fondamenti di fatto, e di legge, non ſi proverà la giuſtizia

per la parte che difende, ficchè l'informare in voce ferve per dare un primo lume al Giudice, per facilitargli lo ftudio, o pure per togliergli dalla mente qualche equivoco, che aveffe prefo nella lettura, o nello ftudio delle fcritture già vifte.

E per confeguenza, farebbe ftimato errore di quell'Avvocato, 4 o Procuratore, il quale voleffe nell'informare tenere lo ftile degli antichi Oratori, mentre gli apparati, e le fuperfluità appreffo i Giudici dotti, e capaci, fervono per annojarli, e per formare cattivo concetto della caufa, e del difenfore, il quale, così appreffo il Giudice intendente, come appreffo gli uditori, parimente dotti, e Pratici nel meftiero: farà degno più tofto di difprezzo, e di biafmo, riportando folamente qualche plaufo dal volgo ignorante che fentiffe: Ed appreffo il Giudice di poca capacità; ciò fervirà per confondergli maggiormente l'intelletto: Che però le parti del buon' informante fono di reftringerfi al poffibile a quei motivi, li quali fiano ftimati li più fodi; overo reftringere la difficoltà della caufa con ogni maggior brevità, acciò quello che fi dice, refti in mente: Giovando il buon'ordine, o metodo dell'informare con fpirito, e buona efpreffione per fare maggior' impreffione di quel che faccia un informante languido, o pure quello il quale fia fpiritofo, ma fregolato: Ed in fomma che l'informare in voce fia come un fommario, o veramente come un diftillato di quel che fi contenga nelle fcritture, quando le circoftanze de' cafi non portino la neceffità di diffonderfi un poco più in voce, di quello che fi fia fatto in fcritto: O per narrare con maggior diftinzione il fatto iftorico della caufa: O veramente per difcorrere più dell'articolo legale per i fuoi principj ad effetto d'illuminare maggiormente la mentre del Giudice, e difcifrare qualche equivoco, fecondo la maggiore, o minore capacità del medefimo: O pure che motivando lo fteffo Giudice in contrario, convenga rifpondergli, e difputare: Mà ciò fi dirà un'accidente neceffario, purchè parimente fi ftia ftrettamente fu'l punto preziofo della caufa, fenza divagazioni, e fuperfluità.

Maggiormente che lo ftile della Curia quafi in tutti i Tribunali maggiori, e collegiali, e particolarmente delle facre Congregazioni Cardinalizie, della Ruota, della Camera, e delle Segnature di Grazia, e di Giuftizia, ha sbandito l'ufo de' contradittorj, li 5 quali per lo più fervono a perdimento di tempo appreffo i Giudici periti, e profeffori, i quali (conforme fi è detto) formano il Giudizio con la vifura delle fcritture almeno in fommario, o compendio, e con lo ftudio delle dottrine, per fe medefimi, o per i loro auditori ed ajutanti, ficchè l'informare in voce, fi fa folamente a ciafcuno in camera, in forma di difcorfo familiare, al

al quale sarebbe troppo incongruo, e sproporzionato quello stile, che si tenea dagli Oratori antichi negli arringhi, e nelle declamazioni pubbliche.

E se bene alcuni Tribunali, ritengono tuttavia l' uso de' contradittorj, come particolarmente sono: La Congregazione de' Baroni: L' Auditore della Camera, ed i suoi Luogotenenti; Il Vicario, e generalmente gli altri Giudici unici: Nondimeno in quei contradittorj, i quali si fanno con l' intervento degl' Avvocati, e de' Procuratori classici, parimente si usa lo stesso stile d' una specie di discorso familiare, e stretto sopra li punti sostanziali, senza fuco, e senza apparati, o superfluità, e solamente con quella digressione che porti la necessità di rispondere, o di replicare alli motivi dell' altra Parte. Che però di quello strepito, e clamore del Giudizio, del quale parlano gli antichi scrittori, si rittengono solamente alcune reliquie in quella funzione che nella Curia si dice Udienza pubblica, in occasione di leggersi dal Notaro le citazioni per gli atti ordinatorj, o provisionali, ed anche per i giudizj esecutivi; Ma in questa funzione non intervengono gli Avvocati in conto alcuno: Anzi nè meno per lo più li Procuratori classici, mentre ciò si fa dalli sollecitatori, o da quei giovani, i quali assistono appresso i Procuratori per apprendere la pratica, o pure dalla turba inferiore de' Causidici, li quali fanno tutte le parti nelle cause.

6

Per distinguere dunque lo stile antico dal moderno: O pure, anche di presente, per distinguere il diverso modo d' orare, o d' informare in voce appresso i Giudici dotti, e professori, e respettivamente appresso li non professori, e gli idioti, o pettorali: Pare che sia adattabile il paralello trà gli Avvocati, e Procuratori, li quali informano i Cardinali, ed i Prelati della Congregazione de' Riti, ed anche alle volte il medesimo Papa per la canonizazzione, o beatificazione di qualche servo di Dio per causa del martirio patito per la fede, o veramente per le virtù: E li Predicatori, overo li Academici, li quali in pergamo, overo in accademia facciano un panegirico, o veramente una orazione in lode di quel medesimo servo di Dio: Attesocchè in questo secondo caso, dovendo l' Oratore consumare l' ora stabilita sopra quella funzione, usa le regole dell' arte oratoria, con gli apparati delle parti proemiali, con le quali si esige l' attenzione dell' uditorio, e dopoi cominciando dalle cose minori, gradatamente va passando alle maggiori, acciò l' orazione sempre cresca, e nel fine sia maggiore, e più concludente, esagerando, e replicando più volte, le virtù, i miracoli, e le altre parti degne di lode di quel servo di Dio, ornandole, e magnificandole, con paralelli, e con spiritosi concetti: Ed accompagnando il parlare, con i gesti del corpo, e quando bisogni, anche con i pianti, e con i sospiri, e con le declamazioni, e per quel che porti la

7

modestia della funzione, anche col riso: e con le facezie: Permettendosi ancora, per l'incitamento della pietà, dalla Chiesa il dire, ed esagerare quei miracoli, e quelle virtù, che sebbene non siano autenticate, nondimeno per una pia credulità si permettono nelle leggende della vita, e nelle prediche, perchè abbiano qualche prova non totalmente perfetta.

E questo stile d'orare si stima lodevole, anzi necessario, per la ragione che si predica al popolo, il quale per la maggior parte è costituito d'ignoranti più che di letterati, nè si ha da formare il Giudizio col futuro studio, ma il tutto ha da essere una forza della persuasione dell'oratore, secondo i diversi generi dell'arte.

Ma (all'incontro) nel primo caso sarebbe degno di riso, e di disprezzo quell'Avvocato, o Procuratore, il quale volesse tenere questo stile nell'informare la suddetta Congregazione per ottenere il fine della beatificazione, o della canonizzazione, mentre le sue parti devono essere nel mostrare strettamente, che vi sia la prova perfetta, e ben concludente del martirio per causa della fede, o veramente delle virtù, e de' miracoli, che non siano possuti seguire, se non per opera sopranaturale, e per l'amicizia, e particolare assistenza d'Iddio: E ciò per la ragione che si parla a' Giudici professori, li quali non si hanno da movere dalle persuasioni dell'Oratore, ma dalle prove, con le scritture, e con i testimonj, sicchè quella informazione in voce serva per un'abozzo, overo per una preparazione del futuro studio.

8 E quindi nasce che siano degni d'irrisione coloro, i quali con un poco di perizia nella grammatica, e per qualche poca intelligenza della Lingua Latina, leggendo Seneca, o Marziale, o Giovenale, e gli altri antichi Scrittori, i quali parlano della vendita che faceano gli antichi Oratori, e Causidici delle parole, de i clamori, de i gesti, delle lacrime, e sospiri, e delle facezie, o del riso, l'applicano agli Avvocati, ed alli Procuratori d'oggidì della Curia, e degli altri luoghi, ne i quali si tenga lo stesso stile d'informare strettamente sopra i meriti, con motivi, e fondamenti giuridici, i Giudici professori, e letterati, li quali dovranno formare il giudizio con le regole legali, e con lo studio delle scritture: Attesocchè a questi non si adattano quelle ragioni, le quali per prima regnavano, overo che ancora oggidì regnano in alcuni luoghi come sopra.

Anzi questa differenza di stile, per la testimonianza di Quintiliano, e degli altri Scrittori, fu anche conosciuta ne' tempi antichi, 9 cioè che diverso fosse lo stile d'orare ne i tempi di Cicerone, e degli altri nella Repubblica, ed appresso il popolo, quando il governo era misto del democratico, e dell'aristocratico, di quello che fosse ne' tempi più moderni doppo l'introduzione dell'Imperio, e del governo monarchico, e con l'uso de' Tribunali, e de' Giurisconsulti, li quali dovevano giudicare con le regole legali.

Che

Che però, anche in quei tempi erano stimati degni di disprezzo, e di biasmo quei Causidici, i quali volessero usare lo stile an-
10 tico, con gli apparati, e con le superflue digressioni: Per lo che il saporitissimo Marziale, gran beffeggiatore de' Causidici, introduce particolarmente quel Causidico chiamato Postumo, il quale richiesto dal cliente per la ricuperazione di certe capre rubbategli dal vicino, con gran voce, e con i clamori, e con i gesti delle mani esagerasse al Giudice la rotta d'Annibale nel ponte di Canne, le guerre di Mitridate, e di Silla, e di Mario, le prodezze di Muzio. Trattando ancora generalmente la materia delle violenze, e de' veleni, e di molt'altre cose estranee dal bisogno, il qual'era solamente sopra la prova concludente, che dal Giudice si desiderava sopra il furto delle capre, all'effetto di poter condannare il presupposto ladro.

E per conseguenza, troppo chiaro resta l'errore, e manifesta è la sciocchezza di coloro, i quali sopra di ciò parlano, overamente oprano con quello che leggono appresso gli antichi, o pure che abbiano visto oprare in quel paese, nel quale si ritenga lo stesso stile, perchè così richieda la qualità de' Giudici, senza riflettere alle dovute distinzioni de' tempi, de' luoghi, e delle persone, con le quali si parla.

Discorrendo dunque secondo lo stile della Curia: Tutta la forza della buona difesa delle cause consiste nelle scritture, e ne i
11 buoni fondamenti di fatto, e di legge, i quali siano bene giustificati, più che nelle parole, e nell'arte oratoria: E quindi segue che la maggior perizia, ed il maggiore studio dell' Avvocato, e del Procuratore consiste nello scrivere bene, più che nel parlare.

Trattando però di questa parte dello scrivere: Entra primieramente la distinzione accennata nel capitolo antecedente tra gli Avvo-
12 cati, e li Procuratori per la diversità dello stile, che si deve tenere tra le informazioni degli uni, e degli altri: Attesocchè l'informazione del Procuratore, ancorchè sia dotto, ed abile a fare l'Avvocato, ed a scrivere nelle conclusioni legali quanto che gli Avvocati, ed alle volte meglio: Nondimeno si deve contenere nella sua sfera, o professione, facendo le parti di fattista, e non di Giurista; cioè col narrare candidamente, e con quella maggior brevità, e chiarezza che sia possibile, la serie istorica del fatto comprobato dalle sue giustificazioni, le quali ordinatamente siano date nelle parti sostanziali, in una scrittura, la quale si chiama il sommario delle prove: E doppo questa narrazione, accennare quello che si dimanda al Giudice, insinuando i motivi giuridici come per un primo saggio, con rimettersi circa le conclusioni, o le ragioni legali a quello di più che proveranno gli Avvocati, uno, o più che siano: Che però non è sua parte il voler fare cumulo di conclusioni, e di dottrine, o vera-

men-

mente di volere molto raziocinare, baſtando accennare ſcarſamente qualche autorità magiſtrale, e bene ſtringente, acciò da quella ſoddisfatto il Giudice non abbia neceſſità di ricorrere alle informazioni degli Avvocati: Però ſarà ſempre meglio che il Procuratore circa gli articoli legali vada ſcarſo, e ritenuto al poſſibile, per cagionare nel Giudice la neceſſità, ed il deſiderio di vedere l'informazioni degli Avvocati.

Ed (all'incontro) le parti dell'Avvocato ſono di fare il Giuriſta più che il fattiſta; cioè (preſuppoſta la ſerie del fatto già narrata dal Procuratore) diffonderſi nelle illazioni giuridiche, le quali riſultano da quel fatto, provandole ſodamente con buone autorità, e con le ragioni legali, come un Riſpondente de *jure* all'uſo degli antichi Giuriſconſulti, ſicchè ciaſcuno prema a far bene le parti ſue, ſenza ingerirſi in quelle dell'altro: Onde ſarà ſempre errore, e poco ſervizio della cauſa, quando il Procuratore vorrà fare da Giuriſta, e l'Avvocato da fattiſta.

Nell'uno, e nell'altro ſcribente ſi deſiderano diverſi requiſiti: Primieramente la chiarezza, quanto ſia poſſibile maggiore; ſicchè, ſe per quello che ſi accenna nel capitolo primo del Proemio, ſi poteſſe ridurre il tutto alla lingua materna, o nazionale, che diciamo volgare, ſarebbe forſe meglio, conforme uſano tante altre nazioni, ed uſavano ancora i medeſimi Romani antichi: Tuttavia ritenendo il preſuppoſto della continuazione dello ſtile della Curia, di ſcrivere in lingua latina, ſi deve cercare di uſare quella fraſe più facile, e più corrente che ſia poſſibile, abborrendo lo ſtile pedanteſco, e la ſoggezione alle regole ſtrette della gramatica, ſtimandoſi errore il volere imitare la maniera del parlare degli antichi Profeſſori tanto celebrati della lingua latina; mentre ſi deve conſiderare, che in loro, ed in quei tempi, la lingua latina era materna, viva, e naturale; che (all'incontro) oggi è lingua morta, ed artificiale, la quale però ſi deve uſare in quella maniera che ſi uſa nella facoltà legale dalli ſuoi Profeſſori, e molto più in quel paeſe, o Tribunale: Dovendoſi conſiderare che la principale operazione dell'intelletto del Giudice, il quale ha da eſſere perſuaſo, deve farſi ſopra l'intelligenza della ſerie del fatto, e de' motivi; e però non biſogna dargli un'altra fatica per intendere la fraſe con la quale ſi parla, e neceſſitarlo a ſtudiare il Calepino, ed il Nizolio.

Maggior'errore, ed incapace di ſcuſa, anzi degno del diſprezzo, e dell'irriſione degli altri letterati, ſi ſtima quella miſtura delli due linguaggi, latino, e volgare che ſi uſa in alcuni paeſi, con la baſſezza dello ſtile nell'una, e nell'altra lingua, non ſapendoſi rinvenire la ragione, alla quale tale ſciocco, ed inetto ſtile ſtia appoggiato; mentre ſi deve parlare in una lingua ſola, o tutta naturale, e corrente, o tutta latina: Benſicchè, conforme ſi è detto,

tò, così nell'una, come nell'altra lingua si deve usare la maniera di parlare corrente, ed usata, sicchè si renda di facile intelligenza, per la ragione accennata di sopra.

Quando i motivi, e le buone ragioni si possano portare con lingua culta, e buona, ma però chiara, sarà sempre meglio, perchè faranno migliore impressione: Ma il fare lo studio maggiore nell' eleganza del parlare, e non nelli motivi, o nelle ragioni stringenti, è cosa degna d'irrisione: Attesocchè la perizia nella lingua latina è stimabile per il suddetto fine di esprimere meglio il suo concetto, o veramente per la migliore intelligenza de' scrittori antichi, ma senza questi fini è cosa che ad altro non serve, che ad essere un buon pedante.

Le materie legali pratiche, o forensi, in senso comune de' Professori dell'altre lettere, e particolarmente delle dilettevoli, e polite, a comparazione di queste, sono rassomigliate al baccalà, a comparazione degli altri pesci nobili, e buoni, come per esempio dello storione, del pesce spada, dell'ombrina, e simili: Che però, quando ad una persona nobile, e di gusto delicato bisogna dare il pranzo in tanto baccalà, perchè altro non vi sia, dovrà il diligente cuoco cercare di coprire al possibile con buoni intingoli, e saporetti, e col dissalzarlo bene, e toglergli quel fetore: Ch'è appunto lo scrivere a persone erudite in lingua al possibile colta, e pulita, purchè non si allontani dal parlar proprio della facoltà, e dalla chiarezza, intersecandovi galantemente, e per fuga qualche erudizione, sicchè non si pregiudichi alla brevità, e si evitino le soverchie digressioni, per allettare il Giudice di buon gusto, ed erudito: Ma (all'incontro) quando si ha da dare il pranzo parimente in tanto baccalà alli secatori, ed alli zappatori, ed agl'altri operarj plebei il dissalzarlo, e bollirlo bene, ed il coprirlo d'intingoli, e di saporetti, sarà piuttosto errore; attesocchè il gusto di quella gente consiste in quell'esser salito, ed in avere quell'odore di baccalà: E questo è il caso in sì fatta gente della plebe leguleica; cioè che le piace quello stile sciocco, e basso leguleico, e le dispiace l'alto, ed il culto, perchè non l'intende.

L'altro requisito lodevole, e forse sostanziale è quello della brevità, per quanto si possa accoppiare con la chiarezza; mentre la 14 scrittura prolissa, e superflua serve a straccare, ed a nauseare il Giudice, senza profitto, ma con danno delle cause.

Allo scrivere, come anche al parlare conviene il paralello della moneta, nella quale il debitore paga al creditore quello che gli deve, o che l' esattore, o il tesoriere dia al padrone: Attesocchè senza dubbio sarà più grato, e più stimabile il pagamento che si faccia in un piccolo gruppo di moneta d'oro, o almeno d'argento, di quello che si facesse in un gran sacco di moneta di rame, ancorchè il valore intrinseco sia il medesimo: Anzi de fatto, per la

mag-

maggior comodità, questa ultima specie di moneta riceve una notabile diminuzione nel valore estrinseco, per quello che s'è discorso nel libro quinto nel titolo delle Usure, ed in quello de' Cambj.

Come ancora sarà sempre degno di maggior lode, e sarà più grato quell'agricoltore, il quale dia al padrone del campo il grano ivi raccolto, ben stritolato, e polito in pocchi sacchi, di quello che faccia un'altro, il quale gli dia il medesimo grano nella maniera che il campo l'ha prodotto, in una gran quantità di carri, con la paglia, e con quell' erbe, che nel raccogliere si sogliono mettere, e legare ne i fasci, con altri simili.

E questo appunto è il caso del prolisso scrittore; attesocchè per la mistura della paglia, e dell'erbaccia degli apparati, e delle digressioni, ed anche delle regolette, con le superflue allegazioni in ciascuna, il Giudice o si fastidisce, o si confonde, in maniera che difficilmente conosce dove sia il grano delli motivi buoni: E per conseguenza non si sa vedere qual ragione possa mai rendere lodevole, o scusabile questa maniera di scrivere.

15 In iscusa di questa inezia, si suole addurre per alcuni quel precetto il quale si dà da nostri maggiori agli Avvocati, ed agli altri difensori delle cause, accennato ancora nel Proemio: Cioè che per la varietà de' cervelli, si devono portare tutti i motivi, anche quelli i quali pajano deboli, mentre alle volte i Giudici apprendono, e gustano questi più che gli altri, che da loro vengono stimati migliori, e più sodi: Dandosi l'esempio, overo il paralello dello scalco, il quale non deve mettere in tavola solamente quei cibi li quali per le regole dell'arte gli pajano i migliori, ma deve metterne di tutte le sorti, per la varietà de' gusti, e de' stomachi; mentre alle volte vi sono di coloro, i quali gustano più la carne porcina, che l' eletta vitella mongana, o veramente più le quaglie, che li fagianotti, e gli starnotti, o li beccafichi; overo più gli agli, e le cipolle, e le castagne che li preziosi canditi, e le più fine confetture, conforme la pratica cotidiana insegna.

Questo precetto è vero, ed è profittevole, e si deve praticare, ma consiste l' errore nella mala intelligenza, o veramente nel 16 modo di praticarlo, attesocchè diversa cosa è quella lunghezza, prolissità di scrittura, la quale nasca dalla moltiplicità de' motivi, o dalla lunga serie del fatto per esplicarlo bene con tutte le sue circostanze, dalle quali nasca la regolazione dell' arbitrio, e la congrua applicazione delle leggi, o delle proposizioni, e delle autorità legali, o pure per la prolissità, che nasca dalla distinzione di molti casi, e dal provare la diversità tra loro, all'effetto di discifrare gli equivoci, e di mostrare, che le leggi, e l'autorità, le quali facciano in contrario, feriscono casi diversi, e che non s'adattano a quello del quale si tratta, secondo

condo quella diſtinzione, la quale dal buon'agricoltore ſi faccia dal grano, dall'orzo, dalla veccia, dal gioglio, e dalla paglia, che per ſciocchezza, o poca avvertenza de' mietitori ſi ſiano confuſi: Ed altro è quella proliſſità, la quale naſce dal ripettere più volte le medeſime coſe ſuperfluamente, o veramente dagli inutili apparati, o digreſſioni, o pure dalla vizioſa verboſità nel dire in cento parole quello, che potrebbe meglio eſplicare con dieci: O nel diffonderſi nelle copioſe allegazioni ſenza il biſogno, ſopra le regolette già notorie, o veramente ſopra quelle propoſizioni, le quali ſiano già ſtabilite, e ricevute, ſicchè non ſi neghino dall' avverſario, nè vi ſia dubbio alcuno appreſſo il Giudice.

Nel primo caſo dunque non ſi dirà lunghezza, o proliſſità vizioſa, mentre conforme dice bene il mio compatriota Principe de' Poeti lirici, non ſi dicono mai lunghe quelle coſe, le quali ſiano neceſſarie, o veramente opportune, in maniera che non vi ſia che levare, o riformare: Ma ſi deve ſtimare vizioſa, e dannabile la proliſſità nel ſecondo caſo delle ſuperfluità nelle coſe che non facciano al biſogno, onde ſi verifichi la propoſizione filoſofica, *che ſia vanno e dannabile il fare per il più quello che ſi poſſa fare per il meno*; verificandoſi quel che di ſopra dice Marziale del Cauſidico Poſtumo.

E particolarmente, inezia troppo grande pare che ſia quella dell'uſo più comune de' moderni ſcrittori, nel riempire inutilmente le carte con ſuperflue allegazioni ſopra quelle coſe, le quali non

17 ne abbiano di biſogno in maniera alcuna, ſicchè ſi poſſano ſenza dubbio preſupporre; mentre ſi può dire una ſpecie di voluminoſo proceſſo, il quale ſi faceſſe con incommodo, e con diſpendio grande nell'eſame di molti teſtimonj, li quali provaſſero che quello luce nel mezzo giorno del meſe d'Agoſto ſia il Sole: E che quelle coſe le quali abbiano biſogno della prova, ſi provino con lungo, e diſpendioſo proceſſo ſopra l'eſame di un gran numero di teſtimonj vili, o che non abbiano niuna cauſa di ſcienza, o pure che parlino d'un'udito vago, in tempo che ſi poſſa avere la prova concludente per alcuni pochi teſtimonj qualificati, e degni di fede, li quali ſiano bene informati, e che ne aſſegnino buone cauſe di ſcienza; con ſimili ſuperfluità, le quali ſogliono rendere le ſcritture de' Giuriſti melenze, e nauſeative. perlochè ſi ſono reſe indegne della lettura de' profeſſori dell'altre lettere, non ſapendoſi vedere la ragione, alla quale queſto ſtile ſia appoggiato.

In ciò differiſcono gli uomini dalle beſtie, che queſte oprano à caſo, e fanno quel che vedono fare, ſenza riflettere alla ragione, overo al fine: Che (all'incontro) quelli regolano, o devono regolare tutte le loro azioni con la ragione, o col fine: E pure vediamo fare il contrario.

Per iscusare questa inezia, la quale è così frequente, e così comune appresso la plebe, overo nel volgo de' legulei, si sogliono apportare due ragioni: Una cioè dell'esempio de' nostri maggiori, per quel che insegnano i tanti, e tanti volumi de' Consulenti, ed anche delli Decisionanti, o de' Controversisti: E l'altra che non tutti li Giudici sono periti, in maniera che si possano con loro presupporre le regole, o li termini delle proposizioni già certe, e ricevute, le quali appresso i dotti meritano d' esser presupposte.

Amendue le ragioni però sono inette: Attesocchè (parlando della prima circa l' esempio de' nostri maggiori) se parliamo de i primi, e de' più antichi scrittori Iddio volesse, che fosse restituito al Mondo quello stile, dagli altri più moderni così malamente corrotto: E se parliamo degli altri antichi più moderni, e particolarmente di coloro del secolo passato, e del principio del corrente, si potrebbe dare per risposta, che quando si danna un abuso, il quale sia malamente introdotto, sarebbe troppo gran sciocchezza lo scusarlo con l' autorità degli introduttori.

Ma lasciando da parte questa risposta come aspra, e satirica, e conservando (come è di dovere) la riverenza a i nostri maggiori, si dice, che quelli fecero bene, e sono degni di lode; ma che facciamo male noi a tenere quello stesso stile, per la diversità della ragione: Attesocchè per la varietà dell' opinioni sopra quelle cose, le quali dalle medesime leggi non sono state chiaramente decise, overo sopra i diversi intelletti delle medesime leggi, nacque un' infinità di questioni, le quali in progresso di tempo si resero dubbiosissime per la gran varietà de' Scrittori più moderni, li quali si divisero in fazioni, formando specie di eserciti, e di legioni per l'una parte, e per l' altra, sicchè restava totalmente incerto qual fosse l' opinione più vera, che si dovesse tenere nel giudicare: E per conseguenza era necessario con gran fatica, e diligenza esaminare tutte le autorità, e le ragioni, che fossero per l' una parte, e per l' altra, a fine di mostrare che quella parte, la quale si difendea, fosse la più vera, e la meglio fondata con maggiori autorità, e con migliori ragioni, riprovando le autorità, e le ragioni che facessero in contrario: Arrivando questa dubbiezza a grado tale, che alcuni con la solita semplicità credettero, che vi fosse necessaria la decisione Imperiale: Altri che vi dovesse entrare la decisione del duello, o della sorte: E finalmente vi furono di coloro, che assunsero fatiche intollerabili nel provare le comuni, le più comuni, le comunissime, con altre simili freddure.

Questa ragione di presente cessa totalmente, stante che per le decisioni de' Tribunali grandi, overo per il senso più comune de' moderni, tutte sì fatte questioni, o almeno la maggior parte sono

già

già ſopite; cioè che una opinione ſia ſtata già ricevuta, e ſtabilita per regola, e l' altre ſiano ricevute per limitazione, quando la diverſa volontà de' diſponenti, o de' contraenti, o veramente le circoſtanze de' caſi lo perſuadeſſero: Sicchè, così la regola, come le limitazioni generalmente, ed in aſtratto ſi poſſono ſenza dubbio, e ſi devono preſupporre come coſe certe, ma le diſpute ſi reſtrigono all' applicazione, la quale riſulta dalle circoſtanze del fatto, e ſe per queſte vi debba entrare più toſto la regola, che la limitazione, o (all' incontro) più toſto la limitazione che la regola: Dunque troppo chiara, ed ineſcuſabile reſta l' inezia di coloro, i quali di preſente vogliono tenere lo ſteſſo ſtile degli antichi, per la diverſità della ragione.

L'eccellenza dunque dello ſcribente conſiſte (preſupponendo queſte generalità come certe) nel premere ſtrettamente, e bene all' applicazione, alla quale oggi ſi reſtringono tutte le diſpute: Però il male conſiſte che coſtoro, i quali ſi diffondono nelle ſuperfluità, mancano al biſogno dell' applicazione, onde ſono ſcarſiſſimi, e molto poveri ſopra il punto, al quale la cauſa ſi reſtringa: Appunto come i prodighi, li quali abbondano molto nelle coſe ſuperflue, e mancano totalmente nelle neceſſarie.

Quanto all' altra ragione, o ſcuſa, la quale ſi ſuole apportare ſopra le ſuperfluità per la poca capacità de'Giudici: Entra la diſtinzione di ſopra accennata tra li Giudici idioti, ed imperiti, i quali in alcune Parti ſi dicono pettorali, come non profeſſori della facoltà legale, ed i Profeſſori, li quali debbano eſſere, o veramente ſi debbano ſupporre periti: Atteſocchè nel primo caſo, qualche ſuperflua proliſſità ſarebbe ſcuſabile per la ſuddetta ragione: Ma di ciò non ſi dà il caſo nella Curia Romana, anzi nè anche altrove; cioè che gli Avvocati, e li Procuratori claſſici abbiano a ſcrivere *in jure* avanti sì fatti Giudici con le regole, e con le propoſizioni legali, e col cumolo delle allegazioni, mentre quando a perſuadere coſtoro convenga di mettere in carta, ciò ſi ſuole, e ſi deve fare in lingua materna, ed in forma di diſcorſo familiare con ragioni più naturali, che legali, e più con le regole dell' arte oratoria, che con le giuridiche, nella maniera che ſi è detto dell' informare in voce: O pure che nelle cauſe, le quali occorrano avanti sì fatti Giudici, ſi ſcriva legamente avanti li loro Aſſeſſori, i quali ſiano periti nella facoltà legale.

19

Ma quando ſi tratta di quelle giudicature, le quali di loro natura ſi ſogliono, e ſi devono eſercitare da' Profeſſori, e da' periti nella facoltà legale, e che da' Giudici ſi deve giudicare con le leggi, o con le ragioni legali; In tal caſo, e particolarmente nelle Città, e ne' Tribunali grandi ſi deve ſupporre, che i Giudici ſiano

ſiano in quella maniera che devono, e che per il più ſogliono eſſere; mentre la legge comanda, che ci dobbiamo regolare ſecondo le più frequenti contingenze.

Come (per eſempio) ſe ſi dovranno fare delle compoſizioni in proſa, o in verſo in Lingua Latina, o Greca in una Accademia, overo in un' altra adunanza di academici profeſſori di quella lingua, o veramente di quelle lettere: Le parti dell' oratore, overo del poeta dovranno eſſere di fare la compoſizione con le regole dell' arte, e con quella maggiore eleganza, ed erudizione, chegli conceda il ſuo talento, col preſupoſto di leggere, overo di recitare la compoſizione agli Academici, i quali già ſi preſuppongono periti in quella lingua, ed in quelle lettere: Ne ſi potrà dire, che foſſe coſa ben fatta, nella ſteſſa compoſizione l' interſecare l' eſplicazione de' vocaboli, e delle regole della grammatica, per la capacità di coloro, i quali non intendono quella lingua; e che non ſiano periti in quelle lettere; atteſocchè il compoſitore deve ſupporre di parlare con gli accademici, e con gli uditori intendenti, e non con idioti, i quali non ſogliono, ne devono intervenire in queſte funzioni.

E lo ſteſſo ſi potrà dire di quelle orazioni, le quali per un capitano, o veramente per un ſoldato veterano, e ben pratico nell' arte militare, ed in quella delle fortificazioni, ſi facciano alli ſoldati per la difeſa di una piazza, dando loro le inſtruzioni, e gli avvertimenti neceſſarj: Atteſocchè, preſupponendo di parlare con ſoldati, a quali ſiano ben noti i termini della milizia, premerà ſopra il modo di difendere le fortificazioni eſteriori, le tenaglie, le mezelune, li foſſi e li controfoſſi, li baloardi, la cittadella, il maſchio, e ſimili, come ancora di fare le contromine, e le altre diligenze, e ſtratagemme militari: Ma non dovrà diffonderſi ſopra la dichiarazione, o l' eſplicazione di queſti termini per alcuni che non foſſero ſoldati, e non ne aveſſero cognizione, perchè ſarebbe coſa degna di molto biaſmo, e l' orazione riuſcirebbe ſciocca, e nojoſa: E queſto è il caſo.

20 Si conchiude dunque, che il ſudetto ſtile copioſo degli antichi moderni ſi deve ſolamente adoprare in quei caſi, a i quali s'adatti di preſente la medeſima ragione del biſogno di ſopra accennato, che ſi adattava a loro; cioè che ſiano articoli, o queſtioni, le quali ancora reſtino indeciſe: Ma non già negli altri caſi, nelli quali il dubbio non ſia nelle teoriche legali, ma nell' applicazione, ſe debba entrare la regola, o la limitazione come ſopra; mentre in queſto caſo reſta mera ſuperfluità vizioſa.

21 E nondimeno anche nel primo caſo, che la teorica legale ancora dubbia, ſtante la gran copia de' ſcritori moderni i quali hanno fatto profeſſione di fare più il collettore che il dottore, pizica ancora dell'

inezia

inezia, o della viziosa superfluità il diffondersi molto nelle allegazioni, mentre si può soddisfare al medesimo bisogno, col riferirsi ad alcuni di questi collettori, appresso i quali gli altri si possono vedere, sicchè il riferirli per minuto sarà il fare le parti da copista più che da Giurista: Ed in tanto resterà lodevole, ed opportuna l' enumerazione di tutti, in quanto che ciò sia necessario per discifrare gli equivoci, e per scemare il numero di quelle autorità, le quali si portassero in contrario, perchè veramente non lo dicessero, o che parlassero in casi diversi con diversi presupposti: O pure perchè non meritassero fede in concorso dell' altre, secondo le distinzioni accennate nel Proemio: ed anche nel capitolo seguente: Ed in somma che vi sia il bisogno, o l'opportunità, ma non più.

Agli scrittori si può adattare il paralello de' Pittori: cioè che: Primieramente si deve premere, che la pittura abbia l'aria, o l' effigie di quella persona, della quale si rappresenta l' immagine; sicchè importerà poco, nè sarà stimabile un' eccellente, e ben elaborata pittura, copiosa de più vivi colori che vengano dall' Indie, se non rappresenterà bene, ed al vivo l' immagine, che si desidera.

22

Secondariamente, che vi sia il buon disegno, con la dovuta simetria, e proporzione, secondo le regole dell' arte, sicchè senza questo requisito saranno inutili i colori, ancorchè in gran copia, e finezza, mentre si diranno più tosto consumati inutilmente con biasmo grande del pittore: Ed in terzo luogo è stimabile il panneggiamento, overo il colorito, ma parimente con la dovuta proporzione, e dentro i limiti del bisogno, e non più, cercando che questi siano fini, ed adattati all' effigie al possibile: Che però sarà chiaro, e manifesto l' errore del Pittore, quando coprirà inutilmente quelle parti, le quali devono più tosto restare ignude: E molto peggio, quando premendo nel coprire queste parti, le quali stanno meglio ignude, e consumando in ciò inutilmente l' opera, ed i colori, lascierà scoperte quelle parti che bisogna coprire, e panneggiare: Anzi che nelle parti, o membra ignude, ed anche ne i scurci, e nell' ombre, o nelle lontananze, si scorge maggiormente l' arte, e l' eccellenza del Pittore.

E questo appunto è il caso dello scrittore; cioè che il suo principale scopo consiste nello scrivere adattatamente al caso, del quale si tratta per l' opportunità della causa, o veramenre (come si suol dire) in concerto, e non in astratto: Che vi sia il buon disegno, cioè l' ordine, o il metodo per rendere maggiormente capace il Giudice: Ed in ultimo luogo entra il colorito, o la panneggiatura delle allegazioni, e delle autorità, ma solamente dove sia il bisogno, cioè sopra quelle conclusioni, o quei punti, alli quali si

restringa la disputa, o la difficoltà della causa: Onde bene spesso la pratica insegna in costoro, li quali tengono il suddetto stile inetto de' collettori, ch'empiono inutilmente le carte dell' allegazioni sopra gli assiomi volgari, o veramente sopra quelle conclusioni ricevute, delle quali più non si dubita, e se la passano lisci sopra il punto della difficoltà, secondo l'accennato esempio de' prodighi, li quali abbondano nelle cose superflue, e mancano nelle necessarie: O pure secondo il suddetto esempio di quei Pittori, li quali premessero a coprire le braccia, e le mani, e le altre parti, che conviene più tosto lasciar ignude, e lasciassero scoperte le parti vergognose.

23 A due altre regole, o precetti lo scribente deve avvertire per far bene l'officio suo: Primieramente; cioè nell'andar cauto al promovere gli obietti, che si preveda potersi fare dall'altra parte, la quale forse non vi rifletterà, sicchè altrimente sarebbe uno svegliare chi dorme, ed insinuare all'inimico i buchi, o veramente le parti deboli della fortezza: Conviene bensì riflettere a tutti gli obietti, che dall'avversario si possano fare, dovendo sempre presupporre i contrarj difensori più savj, e più accorti di se medesimo, all'effetto di prepararsi alle risposte: E quando anche si sappiano di certo gli obietti, che siano per addursi, nondimeno si devono portare languidi, e con un poco cenno, ed (all'incontro) premere molto nelle risposte, mentre bene spesso al lettore sogliono piacere più gli obietti, che le risposte, sicchè frequentemente le apologie, e le scritture defensive sogliono riuscire di maggior pregiudizio, e di maggiore offesa di colui, che si pretende difendere.

E l'altro requisito è contrario alle regole della rettorica, o dell' arte oratoria, accennate di sopra; cioè di cominciare dalle cose più leggiere, e deboli, sicchè l'orazione vada crescendo, e che nel fine, overo nella chiusa vi siano le cose migliori, overo le più efficaci: Mentre lo scribente per l'opportunità della causa nel 24 foro deve cominciare dalli motivi più forti, ed efficaci per fare le prime impressioni buone al Giudice; che (all'incontro) usando il suddetto stile dell'arte oratoria, cagionerà uno de' due inconvenienti, o tutti due: Cioè the, o il Giudice cominciando a vedere li motivi deboli, e di poco rilievo, formi cattivo concetto della causa, sicchè quando si viene a' sodi, e buoni, non gli faranno quella impressione, o buona operazione che per altro dovrebbero fare, o che avrebbono fatto da principio, in maniera che il Giudice soddisfatto di loro non si curasse di passare più avanti in vedere gli altri per non conoscervi il bisogno: O veramente che stracco, ed annojato dalla lettura de' motivi deboli, e superflui, poco, o niente rifletta a quei buoni, li quali si portassero

nel fine: Che però si adatta lo stesso paralello dato di sopra dello scalco, il quale deve mettere da principio cibi buoni, e salubri, ed i vini migliori, lasciando i cibi più frugali, e meno sani, ed i vini di minor condizione nel fine, conforme l'oracolo Divino nell' Evangelio: Che (all'incontro) se metterà a prima fame i frutti, e le confetture, e gli altri cibi meno sodi, e meno sani, de' quali malamente si riempia lo stomaco, i cibi buoni portati nel fine non si gusteranno, o daranno nausea: E questo è il caso.

25 Del punto se lo scrittore debba premere più nell'autorità, che nelle ragioni, overo (all' incontro) più in queste, che in quelle, si discorre nel capitolo seguente, trattando del modo di osservare, e di praticare le leggi, essendo cosa comune anche a' Giudici, anzi a loro più adattata.

26 E di alcun'altre cose che riguardano gli Avvocati, e Procuratori e gli altri Causidici si discorre nel capitolo quarantesimo primo della Relazione della Curia in occasione di parlare de' Curiali A.

A *Di tutto ciò si parla nel disc 46. della Relazione della Curia.*

CAPITOLO DECIMO.

Del modo di osservarsi, e di praticarsi le leggi, e l'autorità, o veramente le ragioni, così dalli Giudici, e Consiglieri, come ancora dalli difensori: E quali debbano prevalere.

SOMMARIO.

1 *Nel giudizio si deve camminare secondo le regole della legge.*
2 *In che consistano le parti del Giudice sopra l' osservanza, e la pratica delle leggi.*
3 *Dove si tratti della legge, e de' suoi requisiti, e delle autorità de' Dottori.*
4 *Di che cosa si tratti nel presente capitolo.*
5 *Della differenza trà li Principi, e li Magistrati grandi, e li Giudici inferiori.*
6 *Se la legge sia effetto della ragione, overo della volontà, e della podestà; e se essendo chiara si debba osservare, ancorchè sia irragionevole.*
7 *Donde nascano le liti, ed in che consistano.*
8 *Si dividono le ispezioni della materia.*
9 *Del modo di regolarsi circa li punti di fatto, e delle prove.*
10 *Della differenza tra l' arbitrio, e la volontà.*
11 *Del modo di decidere le questioni giuridiche.*
12 *Del modo di applicar bene la legge al fatto.*
13 *Del paralello del pittore di mosaico, e degli altri paralelli; e come si adattino al caso.*
14 *Dello stesso che nel numero 6. se la legge sia effetto della ragione, o della podestà.*
15 *Del modo d'interpretare, e di praticare le leggi Civili.*
16 *Della differenza tra lo stile delle scuole, e quello de' Tribunali.*
17 *Delle considerazioni che bisogna fare sopra l' intelligenza delle leggi Civili.*
18 *Dell' osservazione sopra la Lingua Latina.*
19 *Dell'intelligenza delle leggi, e Statuti locali.*
20 *Del modo d'intendere le ultime volontà, ed i contratti.*
21 *Del modo d'intendere, e di applicare le dottrine.*

C A P. X.

1 Continuando lo ſteſſo paralello della ſcena: Acciò i rappreſentanti facciano bene le loro parti, non baſta che atteggino bene, ma biſogna che oſſervino le regole dategli dal maeſtro, e che ſi contengano dentro le parole del dramma, overo della compoſizione, ſicchè non ſe gli dà licenza di parlare a proprio capriccio, e di aggiugnere, o minuire, o in altra maniera alterare; mentre ciò ſi adatta ſolamente a quei piccoli trattenimenti, che ſi dicono improviſate, a i quali non conviene il nome, overo il termine d'opera formale: E ciò nel caſo noſtro ſi può adattare a quei Giudizj, i quali da' Giudici pettorali ſi diano all'uſo delle Fiere, o de' Mercati, overo degli eſerciti, e dell'armate, o pure in piccole ville fra contadini, ſopra cauſe di poca conſiderazione, onde non vi ſia la formalità del proceſſo, e del giudizio.

Le regole dunque di queſta ſcena, dentro i limiti delle quali ſi devono contenere i rappreſentanti, ſono le leggi, e le autorità, e le ragioni legali, che ſi devono, o ſi ſogliono rappreſentare dalle Parti, che litigano, o veramente dalli loro diſenſori, e ſecondo le quali deve ancora fare il ſuo perſonaggio il Giudice.

Ed in ciò diſtinguendo anche i perſonaggi: Le parti del Giu-2 dice principalmente conſiſtono nel ſaper'elegger bene, e nel diſcernere quali ſiano le migliori ragioni, e le autorità che ſi portano per l'una, e per l'altra parte, o pure nel ſaper bene praticare le medeſime leggi diverſamente, ſecondo che ricerca la diverſa contingenza de' caſi: Che però conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo quarto, ed ancora nel capitolo nono del Proemio, nel Giudice, o nel governante ſi deſidera piuttoſto un buon giudizio, affinato dalla pratica, e dall'eſperienza, che un grande acume, ed invenzione; mentre queſte ſono parti degli Avvocati, e delli diſenſori, i quali promovono i motivi, ſicchè le ſue parti ſono nel ſapere eleggere, ed ancora nell' applicar bene le leggi, overo le autorità al fatto.

Delle diverſe ſpecie delle leggi, e delle differenze tra loro, con la prevaglianza dell'una all'altra, ſi è già diſcorſo a ſufficienza nel 3 capitolo quarto, ed in altri ſeguenti del Proemio, dove ſi potrà vedere, per non incorrere quel vizio della ſuperfluità, che ſi è così tacciato nel capitolo antecedente, quando la ragione della neceſſità, o della opportunità non lo ſcuſi.

Come ancora, ivi ſi ſono diſtinte le diverſe claſſi de' Dottori, 4 e quali ſiano di maggiore, o di minore autorità: Che però ſi dovrà parimente ivi vedere: Sicchè nel preſente capitolo (il quale però

resta comune, così alli Giudici, come agli Avvocati, e Procuratori, e Consiglieri) si discorre solamente del modo di praticare quelle leggi, o veramente quelle autorità, che già si presuppongano abili ad obbligare, onde il solo dubbio cada sopra l'applicazione.

Ed in ciò si deve primieramente camminare con la distinzione parimente accennata nel Proemio, tra quei Giudici, o Magistrati inferiori, i quali abbiano ristretto la loro facoltà dentro i limiti precisi delle leggi, e della giustizia commutativa, e li Principi, o veramente i Magistrati grandi, li quali non abbiano tal restrizione, ma si possono slargheggiare dentro la circonferenza della giustizia distributiva: Attesocchè in questo secondo caso sarà un molto diverso modo di praticare le leggi con quelle regole, e misure di questa specie di giustizia, che si sono accennate nel capitolo decimo del Proemio: Ma nel primo caso del semplice Giudice considerato come puro ministro della legge, e come esecutore della giustizia commutativa, la cosa cammina diversamente.

5

In questo caso dunque, del quale quivi si tratta del Giudice, o del Consigliere, il quale deve camminare con le precise regole delle leggi, secondo l'ordine loro, accennato nel Proemio, ed anche nel libro terzo nella materia della Giurisdizione, in occasione di trattare delle leggi da osservarsi nell'uno, e nell'altro foro ecclesiastico, e laicale respettivamente, con la discrezione delle persone suddite, e non suddite.

Quando la legge sia chiara, ed espressa, non vi cade altro discorso, mentre bisogna osservarla come sta, ancorchè paresse aspra, ed esorbitante, o poco confacente alla ragion naturale: Attesocchè sebbene dagli scrittori di diverse lettere, e particolarmente delle sacre si disputa la questione, se la legge sia effetto della ragione, o veramente della volontà congionta con la podestà del legislatore: E li seguaci della prima opinione da ciò inferiscono, che la legge la quale non sia ragionevole, non debba obbligare: Nondimeno, ciò che sia nel foro interno, o veramente nel politico: Per quello che si appartiene al foro esterno giudiziario, appresso i Giuristi cammina la proposizione, che la legge, quando abbia li suoi requisiti, obbliga, e si deve osservare, ancorchè sia dura, attesocchè non deve essere in arbitrio de' sudditi il fare sopra ciò il Giudice al suo Superiore, conforme parimente si è accennato nel Teatro.

6

Ma perchè difficilmente in pratica si dà il caso de' Giudizj, e delle liti formali sopra i punti, li quali siano chiaramente, ed espressamente decisi dalla legge, sicchè non vi cada dubbio alcuno; mentre in tal caso meritarebbe dirsi specie di pazzia il litigare, onde per lo più le liti sono appoggiate alla pretensione del mancamento della legge, o dell' alterazione, la qual nasce dalle circo-

7

circostanze del fatto, col presupposto delle quali la legge cammina: O veramente perchè la medesima legge sia capace di più intelletti, o interpretazioni, che per la varietà de' cervelli, tanto connaturale al genere umano, si siano date diverse interpretazioni da' scrittori, sicchè nasca la questione problematica, con i seguaci dell'una, e dell'altra opinione; e che però convenga al Giudice di vedere qual sia la più vera, e che da lui si debba praticare: O pure che la materia sia così incapace d'una determinazione generale, totalmente chiara, ed espressa, per dipendere dalle circostanze de' casi, per lo che dalla medesima legge, o veramente dal comun senso de' scrittori la cosa si sia rimessa all'arbitrio del Giudice: Quindi seguono le liti, perchè ciascuna delle Parti pretende, che la cosa vada a suo modo; sicchè dal Giudice, come un terzo disinteressato, il quale dalla legge si presuppone un'uomo savio, e buono, si deve decidere quale sia la verità, overo il sentimento delle leggi.

Che però tre sono le ispezioni della presente materia: Una di puro fatto, se vi sia la prova, o la giustificazione sufficiente di quel fatto, col presupposto del quale la legge sia chiara, sicchè non vi cada questione giuridica: L'altra, quando la questione sia nel solo punto legale, cioè che non essendovi legge totalmente chiara, ed espressa, i Scrittori si siano divisi in diverse opinioni, onde convenga vedere quale sia la più vera: E la terza, quando la materia sia capace della regola legale, e di diverse limitazioni, e dichiarazioni date dalla legge, o da' Dottori, che egualmente siano ricevute, ma che il punto si restringa all'applicazione, se si debba camminare con la regola, o pure debba aver luogo qualche sua limitazione, o moderazione.

8

Circa la prima ispezione di puro fatto sopra le prove, ancorchè la legge dia alcune regole generali sopra le diverse specie della prova; e se; e quando ciascuna di loro si possa dire perfetta, o concludente, o nò, per quello che se ne discorre di sotto nel capitolo diciotto, dove si potrà vedere: Nondimeno veramente non vi si può dare una regola totalmente certa, e generale applicabile a tutti i casi per le diverse circostanze, le quali possono fare crescere, o sminuire quella fede, che per ordinario la legge dia a quella specie di prove: Che perciò questa si dice materia rimessa al prudente, e ben regolato arbitrio del Giudice, secondo le diverse circostanze de' casi: E per conseguenza si stima chiaro errore il camminare alla cieca con le sole generalità, o veramente con le decisioni, ed altre autorità seguite sopra casi diversi: Attesocchè si stima molto opportuna, anzi necessaria la loro notizia, per un lume, overo per una scorta da regolare bene questo arbitrio, fatta che sia la dovuta combinazione delle circostanze, ma

9

non già che la decisione fatta in un caso, si debba adattare ad ogni altro, senza riflettere bene se sia il medesimo caso, o pure diverso.

E per quel che riguarda quest'arbitrio, così al presente effetto della prova de fatto, come per tutti gli altri effetti, li quali cadono sotto le altre due ispezioni di sopra distinte: Si deve avvertire, altro esser l'arbitrio, ed altra la volontà: Attesocchè questa nasce dalla libera operazione de' proprj sentimenti, e voleri, sicchè sia in elezione dell'operante l'eleggere, ed il fare più una cosa che l'altra: Ma ciò non si può dire dell' arbitrio, il quale si dice un'operazione necessaria dell' intelletto, per quello che (secondo le regole della legge, o della ragione) ci suggerisce quella parte superiore, o divina, ch'è nell'anima ragionevole dell'uomo, conforme si è accennato ancora di sopra nel capitolo quarto, il che non è fuori di proposito ripetere più volte per coloro, i quali falsamente credono d'avere l'arbitrio libero, e di potere a loro piacere venderlo, o donarlo, gratificando più una Parte che l'altra; mentre veramente questo non si dà.

10

Dell' altra ispezione delle questioni meramente giuridiche si è discorso a bastanza nel capitolo antecedente, in occasione di trattare del modo di scrivere; cioè che di presente sono già sopite quasi tutte quelle questioni problematiche, o brocardiche, le quali nel secolo passato, ed anche nel principio del corrente erano così dubbie, sicchè il Giudice aveva un gran peso di dovere bilanciare tutte le autorità, e le ragioni che fossero per l'una parte, e per l'altra, all'effetto di abbracciare una delle due opinioni, come la più vera; mentre per lo più una delle diverse opinioni si è stabilita per regola, e l'altre si sono ricevute per limitazioni, secondo le diverse circostanze de' casi; onde molto di raro si verifica il suddetto caso, il quale anticamente era così frequente, di esaminare le questioni giuridiche in astratto.

11

E quindi segue, che tutta la parte del Giudice, o del Consigliere si restringa alla terza ispezione dell'applicare congruamente la legge al fatto, nel che veramente consiste tutta la dottrina, e l'eccellenza del Giurista, così facendo le parti di Giudice, o di Consigliere, come quelle del difensore: Attesocchè le teoriche, o le conclusioni legali, per i lumi, e per le buone distinzioni date da' moderni, ed ancora per le decisioni de' Tribunali grandi, sono quasi tutte spianate, ma la forza consiste nell' applicarle bene a i casi de' quali si tratta; e se debba entrarvi la regola, o la limitazione: O pure se, essendo la legge chiara, vi debba entrare quella moderazione, la quale per senso della medesima porti seco la qualità delle persone, o de' luoghi, o de' tempi; il che frequentemente si suole verificare nelle mate-

12

materie criminali sopra le moderazioni delle pene, per quel che di sotto si discorre nel capitolo settimo della Pratica Criminale: Potendosi dire il medesimo in tutte le altre scienze, e facoltà, e particolarmente in quella della Medicina, che tutto il punto sta nell'applicazione, la quale dipende dallo stato dell' infermo, e dall' abito di quel corpo, il quale si deve curare, sicchè sarebbe manifesto errore di quel Medico, il quale con gli afforismi generali d' Ipocrate, o veramente con li precetti di Galeno, e degli altri maestri della Medicina, volesse indifferentemente praticare i medesimi medicamenti con ogni persona, senza distinguere la complessione, il temperamento, l'età, le forze, la stagione, ed il clima, con altre considerazioni che si devono avere: E questo è appunto il caso del Giudice, o del Consigliere, ed anche dell' Avvocato, o di altro difensore; cioè che la forza non sta nel sapere le conclusioni in astratto, ma nell'applicarle bene, ed al proposito, secondo le circostanze particolari di quel caso, del quale si tratta.

Si adatta ancora, così alli Giudici, ed alli Consiglieri, come agli Avvocati, e Procuratori, ed agli altri difensori, il paralello del pittore di mosaico, il quale forma le figure con l'unione di molte piccole pietre di diversi colori: Attesocchè le pietre sono necessarie, sicchè senza di loro, per eccellente che sia il pittore, non si può formare la figura: Ma se le adoprerà separatamente senza connetterle, o pure che sregolatamente ne ammasserà una quantità grande, sarà lo stesso che niente: perchè farà una confusione; che però all' effetto di formare bene la figura bisogna: Primieramente far bene il disegno, ed apprendere l'aria, overo le fattezze di quell'immagine che si vuol rappresentare, ordinando la materia, e l'opera al fine, o veramente ell'effetto che si desidera, col disporre quelle pietre con la dovuta simetria, e proporzione per quanto porta il bisogno, e non più, nè meno, scegliendo le pietre fine per le parti più nobili, e significative, e le altre per le parti inferiori; sicchè il tutto dipende dal giudizio, e dalla maestria dell'artefice; mentre quella materia in se stessa è buona, ed atta a questa sorte di pittura in generale per ogni specie di figura; onde con le medesime pietre così si potrà formare un' Angelo, come un diavolo; o veramente così un uomo, come un' asino; o pure così una donna giovane, e bella, come una brutta vecchia, ec.

13

E questo è appunto il caso de' Giudici, e de' Consiglieri, o Avvocati, e professori della facoltà legale, secondo le regole della quale sono tenuti giudicare, o consultare, overo patrocinare; attesocchè le conclusioni, e le dottrine, e le ragioni, ed anche i motivi sono tanite pietre di diversi colori, senza le quali questa figura del Giudizio non si può formare: Onde se ritornassero Demostene,

e Cice-

e Cicerone, e gli altri più grandi Oratori, e Giurisconsulti che siano stati nel Mondo in que' Tribunali, ne' quali si giudica con le regole legali, per nulla servirebbe la loro facondia, o l' eccellenza nel dire senza i buoni, e sodi motivi giustificati col fatto, o con la legge, conforme parimente si è accennato nel capitolo antecedente.

Ed (all'incontro) vi sia pure una massa ben grande de'motivi, e di conclusioni, e dottrine, che quando non siano ben disposte, avendo il principal riguardo al fine, overo all'effetto che si desidera, ed ancora al fine, o all'effetto considerato dalla legge, la quale per ciò ha stabilito le sue regole, non si farà cosa di buono; mentre con quelle regole, o dottrine si possono stabilire delle cose tra loro diverse, anzi contrarie, secondo le diverse circostanze de'casi, appunto come le pietre suddette, che si adattano a tutte le figure, secondo li varj disegni.

Che però l'eccellenza del Giurisconsulto non consiste nell'avere gran massa di conclusioni, e di dottrine, ma consiste nel saperle ben disporre, ed applicare, bisognandovi l'uno, e l'altro; mentre l'eccellenza dell'arte non giova senza la materia, ed (all'incontro) la materia poco giova senza l'arte.

Cadono ancora sopra di ciò gli altri paralelli delle diverse materie de'metalli, o de'legni, o vero di lana, o di seta, che si diano a lavorare a diversi artefici: Attesocchè la stessa materia appunto, nella stessa qualità, e quantità, si distribuirà tra più artefici, uno de'quali ne formerà un'opera di gran valore, e bellezza, ed un'altro adoprarà quella materia inutilmente, e ne farà cosa degna di disprezzo; sicchè il punto principale sta nel disegno, e nel buon lavoro, che vuol dire il guardare al fine della ragione della legge, o pure al fine, o alla sostanza della volontà de'disponenti, o contraenti: E formato che sia bene questo disegno dalle circostanze del fatto, andare adattando le regole, e le dottrine, e le ragioni legali secondo il bisogno, con l'adattare la legge al fatto, e non il fatto alla legge.

Il punto principale però consiste nel disegno, cioè di non applicare alla cieca ad ogni caso le generalità, nè stare su la sola formalità delle parole, ma nel premere su la sostanza di quel caso, avendo il riguardo principale, e quelle cose, le quali consistono nel fatto, ed alla sostanza della verisimile volontà de' disponenti, o de'contraenti.

E circa quelle cose, le quali consistono nella legge, si deve badare principalmente al fine, o veramente alla ragione della medesima legge, mentre questa per ordinario non è altro che un' idea, o veramente una quint' essenza di ragione, per

quel

quel che più distintamente si è accennato nel Proemio.

Ed a questo fine, per la buona intelligenza, ed applicazione d' ogni sorte di legge, così comune, come particolare, si deve riflettere alla questione accennata di sopra; cioè se la legge sia effetto della ragione, overo della volontà congionta cón la podestà: 14 Attesocchè sebbene i Giuristi professori del foro esterno pratico (conforme si è detto) seguitano l'opinione, che sia effetto della podestà, e della volontà unite assieme, nel caso che la legge sia chiara, e certa: Nondimeno quando sia capace d' interpretazione, questa si deve regolare con la ragione, dovendosi i legislatori presupporre persone ragionevoli, e savie, e riflettendo a quel che dice l' Appostolo, che la lettera uccide, ma lo spirito è quello che vivifica: Ed ancora perchè l' andare con le autorità, e con le tradizioni degli altri, si dice il fare un' atto di fede, e di credulità, ma non si faranno le parti di persona dotta, e scientifica, mentre la scienza consiste nel sapere, e conoscere le cose per la sua causa, overo per la ragione.

Maggiormente quando si tratta dell' interpretazione, e dell'applicazione delle leggi Civili de' Romani: Circa le quali, il maggior disordine che sia in questa facoltà, nasce dalla simplicità de' primi Interpreti, e maestri, d'intenderle secondo la lettera, senza badare alla ragione, overo allo spirito: O pure dalla semplicità, 15 ed inezia de' più moderni praticanti, nel camminare alla cieca con le tradizioni de' suddetti primi Interpretti, non riflettendo che coloro forse ragionevolmente adoprarono quello stile, come professori delle scuole per istruire la gioventù de' termini, e per esercitare il loro ingegno.

Posciachè grande si stima la differenza tra lo stile delle scuole, e delle accademie, e quello de' Tribunali; mentre nelle scuole, e 16 nelle accademie si disputano le questioni idealmente, ed in astratto, facendosi l' operazione maggiore dall' acume dell' ingegno: Che (all'incontro) nelli Tribunali si disputa solamente nel concreto, e sopra le circostanze di quel caso preciso, facendosi la principal operazione, più dal giudizio, che dall' ingegno: Ed a ciò si adatta il paralello de' Medici; cioè che: Altro è il disputare nelle scuole, e nelli circoli le questioni sopra l' intelligenza degli afforismi d' Ipocrate, o sopra le massime generali della facoltà: Ed altro è il trattare di curare quel corpo infermo; mentre in questo caso principalmente bisogna badare alla qualità del morbo, ed anche a quella del corpo che si deve curare; essendovi gran differenza tra la cura che si deve fare di un vecchio, che di un giovane, overo di un robusto che di un debole, overo più in un clima, o in una stagione, che nell' altra.

Ed in propofito delle fuddette leggi Civili, e del chiaro errore di coloro, i quali fono camminati, e camminano con la 17 fola lettera (fecondo il più volte accennato ftile più de' pedanti che de' Giurifconfulti, o di Jurifprudenti) fi deve riflettere a tre cofe. Una, cioè alla Storia legale più volte accennata, ma più diftintamente narrata nel Proemio, dalla quale apparifce, che abbiamo l' ufo di quefte leggi più per volontà, e confenfo de' popoli, e de' loro Principi per il loro buon' ordine, e per la ragionevolezza, che per l'autorità Imperiale: Dunque fe la ragione è ftata caufa che l'abbiamo ricevute, con effa bifogna principalmente intenderle.

Secondariamente fi deve riflettere a quel che molte volte, e quafi in ogni materia, ma particolarmente nel Proemio, e nel libro terzo della Giurifdizione fi è accennato, cioè della mutazione de' coftumi, e della forma di governo, ficchè grandiffima diverfità fi fcorge tra i tempi noftri, e quelli dell' antico Imperio Romano, con la notabile diverfità anche dello fteffo Imperio tra i luoghi della fua refidenza, cioè tra la forma del governo dell' Imperio in Roma, e quello in Grecia.

E la terza per i profeffori de i rigorofi termini della grammatica fopra l' intelligenza delle leggi, fecondo la lettera; cioè che 18 in quei tempi la Lingua Latina era viva, e naturale, nella maniera che oggi tra noi Italiani è la prefente che diciamo volgare, ficchè faceva altro fuono, ed avea altra fignificazione, in maniera che fecondo le confiderazioni del faporitiffimo Bocalino ne' fuoi ragguagli del Parnafo, fe ritornaffero al Mondo Cicerone, Celfo, Tacito, Livio, Saluftio, ed altri, noi non intenderefimo loro, ed effi malamente intenderebbono noi; mentre anche in quei tempi, che la Lingua Latina era viva, e naturale, fi fcorge una differenza notabile tra un fecolo, e l' altro: E de fatto lo pratichiamo nella noftra Lingua Italiana, ancorchè moderna, che leggendo gli Autori di tre, o quattro fecoli paffati, vi fi fcorge una differenza notabiliffima: Dunque manifefto è l'errore di coloro, i quali doppo quattordici, o quindici fecoli, col perdimento totale della Lingua Latina, reftituita artificialmente in quella maniera che fi è potuto, con la miftura di tanti barbarifmi, e con la mutazione così grande de' coftumi, fi abbia da ubbidire così rigorofamente alla lettera, non fapendofi quello che veramente fignificaffe in quei tempi.

Come ancora circa l' intelligenza, e l' applicazione delle leggi moderne, e particolarmente degli Statuti, che abbiamo così fre-

frequenti, quasi in ogni luogo, per piccolo che sia nella nostra Italia, si scorgono delle semplicità de' nostri troppo irragionevoli, e produttive di molti equivoci per lo stesso errore di ubbidire al senso letterale, ed anche alle regole generali che abbiamo sopra la stretta, e rigorosa intelligenza degli Statuti, e delle leggi municipali, le quali siano contrarie alla ragione comune, cioè alle suddette leggi Civili de' Romani, dovendosi per la buona intelligenza, ed applicazione di queste leggi particolari, riflettere a molte circostanze, secondo le quali l'intelligenza, o la pratica dovrà essere molto diversa.

19

Primieramente, si deve riflettere alla natura, o veramente alla qualità della legge, se sia di Città, o di persona suddita, la quale non abbia la podestà di far leggi contro la ragion comune: O (all'incontro) se sia fatta dal proprio Principe Sovrano, o dalla Città, la quale non riconosca superiore, ma si governi a forma di Repubblica, con le ragioni del Principato, e dell' Imperio Sovrano, sicchè vi sia la podestà di fare, e di disfare le leggi: Scorgendosi grandissima differenza tra una specie di legge, e l'altra, mentre questa seconda si dice per quel Principato, o luogo vera legge commune, per quel che se n' è accennato più distintamente nel capitolo quarto, e seguenti del Proemio: E per conseguenza manifesto è l'errore di coloro, i quali trattano tutte le leggi locali in una stessa maniera, senza riflettere a questa distinzione.

Secondariamente si deve riflettere al tempo che queste leggi particolari si siano fatte, ed al fine che si sia avuto nel farle; attesocchè alcune sono più antiche di quello che siano le suddette leggi Civili, che diciamo comuni, regolando (com' è di dovere) l' antichità di queste dall'introduzione del loro uso doppo la moderna casuale invenzione, secondo l' accennata Storia legale: E per conseguenza manifesto è l'errore nel dire, che le leggi più antiche si debbano dire esorbitanti, perchè correggano le leggi più moderne, e posteriori.

E quando anche le particolari siano posteriori, e più moderne: Tuttavia si deve considerare se siano state fatte da i popoli per una continuazione de' loro antichi costumi, e per osservanza delle leggi antiche de' medesimi Romani all'effetto di sfuggire alcune leggi più moderne fatte in Grecia devianti da' nostri costumi, che imprudentemente i primi Interpreti cominciarono a ricevere come leggi, per quel che se n' è accennato nella materia delle Successioni, ed in molte altre: Essendo questa una considerazione totalmente necessaria.

E ter-

E terzo si deve parimente considerare il tempo che siano fatte, e la qualità de' luoghi, per l' interpretazioni grammaticali delle parole, essendo per lo più fatte in secoli barbari, e da gente grossolana, per quel che portave la condizione di quei tempi: Che però non si devono intendere con la moderna affinatura della lingua: Considerando ancora, che in quei tempi nelle materie legali si vivea con diverse opinioni, e non erano poste in campo tante questioni, e tante sottigliezze, e distinzioni, anche con termini nuovi, ed allora incogniti: E per conseguenza, resta parimente manifesto l'errore d'interpretare con gli stili, e con l'opinioni moderne, la volontà de' legislatori, e de' statuenti di quei tempi.

Che però la vera maniera d' interpretare, e di osservare queste leggi è quella di riflettere principalmente alla ragione, o veramente al fine, o all'effetto che verisimilmente si sia considerato.

20 Lo stesso cammina nell' interpretazione dell' altre leggi più particolari, cioè dell' ultime volontà, o de' contratti: Maggiormente dove regni l'uso poco lodevole di farsi in Lingua Latina, la quale non sia bene intesa da i disponenti, o da i contraenti: O pure che intendendola, si stendano da i Notari, secondo i loro formolarj, senza che i principali badino alla formalità delle parole, e delle frasi, ma solamente alla sostanza di quel che si abbia in animo di fare; mentre a questa sostanza principalmente si deve riflettere, considerando tutte le circostanze unite assieme, all'usanza del pittore di mosaico, secondo il parallelo di sopra esplicato.

21 Finalmente, quanto al modo d' intendere, e di praticare l' autorità de' Dottori, le quali si dicono probabili, a differenza dell' autorità delle leggi, la quale si dice necessaria: Non solamente si deve riflettere alle loro diverse classi di maggiore, o minore autorità in generale, secondo la distinzione fattane nel capitolo ottavo del Proemio: Ma ancora in quelli di ciascuna classe respettivamente si deve riflettere alla maniera, overo all' occasione del parlare; mentre altro è quando si ferma una cosa studiosamente, e di proposito sopra quel punto, il quale principalmente cadea in disputa: Ed altro è quello che si dica incidentemente, overo per ornamento di una decisione, o di un conseglio, che principalmente sia sopra un' altro punto: O pure vedere con che presupposto si parli, con la distinzione de' paesi, e delle leggi, o de' stili, o dell'opinioni, con le quali ivi si viva, per la più volte accennata diversità grande cagionata dalla divisione di tanti Dominj, e dalla diversità de' Principati: Come

me ancora se siano semplici relatori, o seguaci del detto originale di qualche antico scrittore, il quale si scuopra erroneo, o equivoco, e mal fondato, o pure che abbia parlato con diverso senso, e che sia stato mal'inteso.

Adattandosi bene a i Dottori il più volte accennato paralello de' testimonj; cioè che se non assegnano buone ragioni, non devono meritar fede: Overo de' testimonj di udito, che se fossero cento, li quali fossero di udito per un detto originale d'uno, il quale si scoprisse non vero, o non degno di fede, o malamente inteso, non saranno prova per niente, e non valeranno più che vaglia quel solo: Ed anche se il Dottore fosse bene, e lungo tempo versato in Città, e Tribunali grandi, o pure in piccoli Curie, e luoghi, ed alle volte non pratico negli uni, e negli altri, ma scrittore in astratto, senza veruna pratica, e sperienza delle Città, e Tribunali grandi, in quali le cose si affinano.

Con il di più che sopra ciò si va accennando in altri luoghi, e particolarmente nel capitolo ventesimo nono nella Relazione della Curia, trattando del Tribunale della Ruota, e nel capitolo quarantesimo primo, trattando de' Curiali. A

A *Nel dise. 32. c. 46. della Relazioae della Curia.*

CA

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle diverse specie delli Giudizj civili, e delle loro divisioni.

SOMMARIO.

1 *Delle distinzioni de' Giudizj.*
2 *Qual sia il vero Giudizio personale, cioè sopra lo stato della persona.*
3 *Dell'altro personale per qualche adempimento.*
4 *Qual sia il vero Giudizio reale.*
5 *Del misto, cioè parte reale, e parte personale, o personale in rem scritto.*
6 *Della distinzione del Giudizio personale ordinario, ed esecutivo.*
7 *Della distinzione del Giudizio reale tra il petitorio, ed il possessorio.*
8 *Delle diverse specie de' possessorj.*
9 *Dell'altre distinzioni remissivamente.*
10 *Della distinzione delle cause spirituali, e profane per termine, o stile particolare della Curia.*

CAP. XI.

Oltre le divisioni generali accennate di sopra nelli capitoli secondo, e quinto: Ed anche nel libro terzo nel titolo della Giurisdizione, all'effetto della competenza, 1 e della incompetenza del Giudice, o veramente del foro: Cioè tra il Giudizio civile, il criminale, ed il misto, e tra le cause spirituali, e le profane, e le miste. Restringendosi a quella divisione, la quale conviene alla presente pratica de' Giudizj civili, contradistinti da quella de' criminali, comprendendo sotto questo genere de' civili tutte le cause, le quali non siano criminali, o siano ecclesiastiche, o profane, dell'uno, e l'altro foro, spirituale, e temporale, o veramente ecclesiastico, e laicale: Tre sono le specie più generali: Una cioè del Giudizio personale, l'altra del reale, e la terza del misto, cioè del personale unito col reale; sicchè partecipi dell'uua, e dell'altra qualità.

Il personale puro è quello, il quale principalmente si esercita con la persona, o perchè si tratti dello stato della medesima per- 2 sona (per esempio) si pretenda del dominio d'un altro, come so-

no

destà, come sono i figliuoli di famiglia: O della totale soggezione con una privazione di volontà, e di robba, e di altre cose secolari, come sono i Religiosi: O di quella specie più remora di servitù, o di soggezione che si pretenda per ragione di vassallaggio, o di colonia, o di quell' obbligo di servire, che vien' esplicato col termine d' angarie, e perangarie, del quale si è parlato nel libro secondo de' Regali, ed altre cause simili, nelle quali si tratta dello stato della persona, come si può dire ancora la causa del Matrimonio, overo quella della nobiltà, o della purità del sangue, ec.

3 L' altra specie di Giudizio personale è quello che si esercita principalmente contro la persona per l' adempimento di qualche obbligo, overo per ubbidire a quel che venga ordinato dal Giudice, ed in esecuzione del qual Giudizio venga la persona molestata, ed astretta con la carcerazione, o con altre molestie personali, ed anche col sequestrarli le robbe, con lo stesso fine d' astringere la persona.

4 Il meramente reale è quello, nel quale si tratta principalmente della robba, senza che vi sia obbligo alcuno della persona, la quale in tanto sia convenuta, e molestata, in quanto che possieda quella robba, che si pretende non sua, ma d' un' altro che la dimanda, e che la vuole ricuperare da mano di colui, in poter del quale la ritrova.

5 Ed il misto è quello, il quale partecipa dell' una, e dell' altra specie, di reale, e di personale: E questo parimente si distingue; cioè che uno sia quel Giudizio, il quale s' intenta principalmente contro la persona la quale si sforzi a qualche adempimento, ma per occasione della robba, che si dice obbligo personale, occasionale, come (per esempio) sono quei pesi, alli quali sia tenuta quella persona, non per obbligo, o debito proprio, e personale, ma per occasione che possieda quel podere, o quell' officio, o quel beneficio, o quel feudo, o altra cosa affetta a tal peso, e che porta seco nel possessore quell' obbligo reale, o personale.

L' altro è quel Giudizio principalmente indrizzato sopra la robba, ma per causa d' un' obbligo personale qualificato, il quale porti seco questo privilegio di potere andar a drittura sopra la robba, ancorchè fosse in potere d' un terzo, col quale non vi fosse obbligo alcuno, che li Giuristi dicono *ipoteca*, espressa, o tacita, o veramente convenzionale, e legale; Ed anche quello che in istretto rigore si dice Giudizio personale *rei persecutorio*, o veramente azione personale *in rem scritta*, la quale si dà in diversi casi, e particolarmente alli figli sopra la robba del loro padre, o di un' altro Maggiore per la legittima, o veramente per la dote

da costituirsi: O pure alli creditori meramente chirografarj, e personali sopra la robba del loro debitore per il benefizio della separazione de beni, o per l' editto che per la legge si da contro le alienazioni fatte in fraude, e simili.

La prima specie del personale si distingue nell'ordinario, il quale si deve esercitare con quella formale tela giudiziaria, della quale di sotto s' anderà discorrendo, e che ammette l' appellazione; sicchè ha bisogno della terminazione, con la re giudicata, o veramente con tre sentenze conformi per tre istanze: E l' altro si dice sommario, ed esecutivo, il quale senza la suddetta tela giudiziaria, e senza ammettere l' appellazione che lo ritardi, si spedisce brevemente, ad imitazione del Giudizio de' soldati nell'esercito, o de' mercanti, e d' altri negozianti nelle fiere, e ne i mercati, o ne i porti, ed in altre adunanze.

6

Ed il reale si distingue in petitorio, nel quale si tratta del negozio principale, e del dominio, o della pertinenza di quelle robbe, o di quelle ragioni, se debbano essere più d'uno che d'un altro: Il che porta seco regolarmente annessa la qualità di esser Giudizio ordinario, come sopra : Ed in possessorio l' altro , nel quale non si tratta del dominio , e della pertinenza, se non alle volte incidentemente, ma principalmente si tratta del solo possesso: E questo regolarmente porta seco la qualità di Giudizio sommario , ancorchè in alcuni casi, come per una specie di limitazione abbia natura d' ordinario, conforme di sopra ne i suoi luoghi si discorre.

7

Questo possessorio si distingue in tre specie: Una delle quali si dice dell' *adipiscenda*; cioè per ottenere il possesso d' una robba, la quale giamai sia stata posseduta: L'altra della *recuperanda* , o della *reintegranda*, per ricuperare quel possesso che si avea, e che gli sia stato tolto da un altro: E la terza della *retinenda*, che volgarmente si esplica col termine della manutenzione, o della conservazione, per essere difeso , conservato, e mantenuto in quel possesso, il quale già si abbia, ma che vi si ricevano, o si temano delle molestie da un'altro: E ciascuna di queste tre specie si distingue in diverse specie subalterne , per quel che si va discorrendo di sotto nel capitolo trentesimo , dove si tratta di questo Giudizio possessorio.

8

Queste sono le distinzioni più generali, e più praticate, sotto le quali cadono molte altre distinzioni, le quali si vanno facendo dalla sottiglienzza, e dalla diligenza delli pratici , e particolarmente dal mio compatriota Roberto Maranta , al quale con ragione viene dovuto, ed attribuito dagli antichi moderni (a comparazione degli altri più antichi , come sono lo Speculatore, il Rofredo , il Papiense, ed altri) il titolo di maestro de pratici più moderni.

9

Nella Curia Romana si dà una specie, overo un termine singolare delle

delle cause spirituali ristrette ad una specie sola, sicchè a sua comparazione tutte l'altre si dicono profane, ancorchè per altro siano
10 meramente spirituali, ed ecclesiastiche: E queste sono le cause beneficiali all'effetto della remissoria, e della compulsoria, conforme si discorre di sotto nel capitolo decimottavo, in occasione di trattare delle Prove: Onde, altro è trattare del genere delle cause, o de' Giudizj spirituali, o ecclesiastici a differenza de' profani per la competenza del foro, e della trasportazione degli atti, ed altri effetti: Ed altro è a questo effetto speciale della remissoria per stile particolare della Curia non usato altrove: Con il di più che sopra le distinzioni, e le diverse specie de' Giudizj si va discorrendo di sotto nel progresso di tutta questa pratica civile, ed anche dell'altra criminale. A

A
Nel disc. 1. di questo titolo.

CAPITOLO DUODECIMO.

Dell'introduzione della causa; o veramente della lite civile, in che maniera, e con quali atti si dica seguire: E della contestazione, e durazione, pendenza, e cessazione, overo estinzione della lite: E del libello, del monitorio, e della commissione, per tale introduzione.

SOMMARIO.

1 *La lite, e la causa sono cose diverse, che si dichiara.*
2 *Delli quattro stati della lite.*
3 *Delli diversi effetti della durazione, o della cessazione della lite.*
4 *Del libello per l'introduzione; e che cosa oggidì si usi per semplice dimanda.*
5 *Delli nomi, o vocaboli con i quali queste dimande si formano.*
6 *Quando s'intenda introdotta la lite.*
7 *Sopra quali cose s'intenda introdotta la lite; e di alcune clausule le quali abbracciano le cose non espresse.*
8 *Della contestazione della lite.*
9 *Quando la causa sia istrutta.*
10 *Del fine del Giudizio per la sentenza, o per il decreto, e per quale specie di sentenza, o decreto.*
11 *Della perenzione dell'istanza.*
12 *Non è uso nella Curia.*
13 *Della deserzione della lite, che si usa nella Curia.*
14 *Della cessazione della lite per morte di uno de' litiganti.*
15 *Per qual causa non si mettono le formule degli atti giudiziali.*

CAP. XII.

IN istretti termini legali la lite, e la causa sono cose diverse; cioè che la lite significa quel Giudizio, o processo che si sia introdotto sopra l'esercizio di quell'azione, o veramente di quel remedio, che dalla legge si sia conceduto per ottenere il suo, e quel che si debba da un'altro che glielo neghi, sicchè con questo mezzo si debba sforzare; E la causa stia nella sostanza della ragione che uno abbia contro d'un'altro: Che però molte volte si renunzia

1

alla

alla lite, e non alla causa: O veramente cessa la lite per l'assolutoria fondata nell'incompetenza dell'azione intentata, overo per la perenzione dell'istanza, o per la deserzione, ma non per ciò si dice cessare la causa, cioè la sostanza, e la competenza di quella ragione, per esercitarla con diverso rimedio.

Per un cert'uso di parlare però, comunemente questi termini di causa, e di lite si hanno per sinonimi, e si adoprano promiscuamente; sicchè quando si disputa dell'introduzione, e della pendenza, o della cessazione, o della deserzione della lite, ciò si suol esplicare con la parola causa; mentre la suddetta differenza legale, a pochi forse cognita, si ha in considerazione solamente, quando occorra di ciò trattare per gli effetti suddetti.

2 Quattro stati dunque, o termini si considerano in questo proposito: Il primo, cioè l'introduzione, come una nascita, overo come un'ingresso della lite: Il secondo, la pendenza, o la durazione, come adolescenza, o crescenza: Il terzo l'istruzione come una specie di vita già matura: Ed il quarto la terminazione, o la cessazione, come una specie di morte: Sicchè sopra questi quattro stati, o termini si raggira tutto quello che nelle liti si discorre da'Giuristi pratici, per gli effetti che risultano dal vedere se vi sia, o non vi sia la lite, i quali sono molti, che difficilmente senza nojosa digressione si possono mettere assieme per la capacità d'ognuno; che però si accennano i più frequenti in pratica, e sono.

3 Primieramente, e con maggior frequenza, quello della sola intruduzione della lite, e della causa per la giurisdizione, o veramente per la competenza del Giudice, avanti del quale si sia introdotta, quando il caso porti che vi siano più Giudici egualmente competenti, ma che vi sia la discordia tra le Parti; cioè che una di loro ne desideri uno, e l'altra ne desideri l'altro: O veramente che vi sia il concorso de'medesimi Giudici a voler giudicare una stessa causa: Conforme particolarmente occorre nelle cause criminali, nelle quali senza l'istanza delle Parti si procede per inquisizione, o per officio, mentre prevalerà la competenza di colui, il quale abbia prevenuto, per quel che se n'è accennato nella materia Giurisdizionale.

L'altro effetto parimente generale, ed indifferente in ogni genere di cause è quello degli attentati, de'quali si tratta di sotto nel capitolo ventisei; cioè che quando la lite sia introdotta, e che penda avanti d'un Giudice, non si possa in quella causa tra i medesimi litiganti fare altri atti avanti un altro Giudice.

Il terzo effetto è quello della mala fede, che risulta dalla lite,

a due rispetti: Uno cioè dell'interruzione della prescrizione: E l'altro della restituzione de' frutti, conforme dell'uno, e dell'altro si discorre di sotto nelli capitoli diciasette, e ventitre.

Il quarto effetto, anche generale, e nelle cose indifferenti, è quello del vizio del litigioso, il quale non s'induce per ogni lite, ma bisogna che sia qualificata.

Il quinto, particolare nella Curia Romana, ed in tutto questo suo Principato temporale, è quello di rendere più grave quel delitto che con il collitigante, o con i suoi difensori si commettesse, che per altro sarebbe più leggiero, conforme si accenna nella pratica criminale sotto la parola *ALESANDRINA*.

Il sesto particolare nella materia Beneficiale, il quale si divide in diversi rispetti, o veramente in diverse operazioni: Primieramente cioè per la Riserva Appostolica, la qual cade nel beneficio litigioso: Secondariamente per la surrogazione che per le regole di Cancellaria si dà al collitigante, il qual resta nelle ragioni dell' altro, il quale naturalmente, o civilmente sia mancato: Terzo per la forma che si deve osservare per la regola di Cancellaria che si dice *dell'annale possessore*: Quarto per impedire il privilegio, che come una specie di prescrizione rissulta da un'altra regola di Cancellaria, la quale si dice del *possessore trienale*: Quinto del sequestro del beneficio; con diversi altri effetti, de' quali si tratta nella sua materia Beneficiale.

Discorrendo dunque de' suddetti quattro stati o termini: Cioè dell'introduzione, o ingresso: Della durazione, o progresso: Della perfezione, o maturità: E della cessazione, o egresso, o morte.

Per quel che spetta al primo, quello contiene due parti, le quali riguardano il principio della lite, ed i diversi effetti che dall'una, e dall'altra nascano: Una cioè che si dice della *prima*, e della *semplice introduzione*: E l'altra che si dice della *contestazione*, come una specie di stabilimento, o di forma che si dia ad un parto per prima imperfetto, ed informe: Attesocchè molti degli accennati, e simili effetti resulteranno, quando vi sia questo secondo atto della contestazione, li quali non risulteranno quando vi sia solamente il primo della semplice introduzione.

Anticamente (secondo li termini rigorosi della ragion Civile) per l'introduzione vi si ricercava necessariamente il libello, il quale contenesse molte solennità, sicchè altrimente l'atto si avesse per non fatto; mentre così in questa, come in molt'altre cose le quali si leggono nelle leggi Civili, gli antichi così Romani, come 4 Greci erano molto dediti alle superstizioni delle formalità.

Oggi però, quasi dapertutto nel nostro Mondo comunicabile, nel

nel quale si vive con quella ragione Civile, o Canonica, la quale si dice Comune, sono bandite queste formalità, e superstizioni, ma, si attende la sola verità, e per conseguenza basta ogni semplice dimanda in qualunque modo fosse, purchè sia concepita con lo stile di quel Giudice, o tribunale, ch'è di dovere osservare per togliere le confusioni e per dare una forma, la quale sia comune a tutti i processi, o veramente a tutti i Giudizj d'una stessa natura, o qualità: Il che particolarmente insegna la pratica della Curia, e de' suoi Tribunali nello sfuggire quanto sia possibile le superstiziose formalità, eccetto nel Tribunale del Campidoglio, nel quale in questa parte si ritengono alcune reliquie dell' antichità.

5 Questa dimanda dunque la quale è surrogata in luogo di quel solenne libello, del quale parlano le leggi Civili, viene spiegata con diversi termini, secondo li diversi stili de' Tribunali: Attesocchè in molte Parti ritiene l' antico vocabolo di libello, ancorchè non ritenga l' antiche forme, e le solennità: In altre Parti, e forse più generalmente nelle Corti inferiori, così ecclesiastiche, come secolari, si usa il termine di comparsa, o veramente di petizione: Ma parlando della Curia Romana, vi si scorge una gran diversità de' stili, usandosi dal Tribunale della Ruota la commissione, cioè la supplica, la quale si dà al Papa, acciò commetta la causa a qualche Auditore, narrando in quella supplica quel che si dimanda, e lo stesso si usa in quelle cause le quali fuori della Ruota si commettono dal Papa a dirittura per la sua Signatura, che si dice di *Grazia* o veramente per mezzo dell'altra Signatura, che si dice di *Giustizia* a' Cardinali, o veramente a' Prelati singolarmente: Usandosi ancora lo stesso stile da quel Consiglio del Regno di Napoli, che si dice di *Capuana*, o veramente di *Santa Chiara* il quale fu eretto da tempo moderno dal Re Alfonso Primo d' Aragona, a somiglianza del Consiglio del Regno di Valenza, posseduto dal medesimo Re Alfonso con l' opera e direzione di Alfonso Borgia suo consigliero, e maggior cappellano, persona molto dotta, e pratica nella Curia Romana, la quale gli servì per un grand' esemplare, e che poi passando per gradi divenne Papa col nome di Calisto terzo.

Nel Tribunale della Camera Appostolica, la prima domanda si dice *proposta*; cioè che l'attore comparendo nel Tribunale quando sia congregato avanti il Decano, il quale fa una certa figura di Prefetto della Segnatura, narra quelche chiede, e si registra in un certo libro, ed ottiene che sopra di ciò se gli deputi uno de' Chierici per Giudice, e questa proposta è in luogo della commissione, o veramente del libello.

Nelli Tribunali dell' Auditore della Camera, del Vicario, del Camerlengo, del Tesoriero, e d'altri si camina per via di monitorio,

quando si tratti di cause ordinarie, così di petitorio, come di possessorio, le quali abbiano la stessa forma di procedere, a differenza delle cause meramente sommarie, ed esecutive, nelle quali si comincia la lite con una semplice citazione della Parte a dover pagare, o veramente a fare quel che si domanda, e che si pretende: Sicchè respettivamente il monitorio, o veramente la citazione sta in luogo del libello, e fa lo stesso effetto.

E nel Campidoglio, ed in alcuni altri Tribunali si usa lo stesso antico termine del libello, o veramente della comparsa, o della petizione.

Presupposto quest' atto, il quale contiene il principio, e l'introduzione: Per quel che appartiene all' effetto, cioè quando si possa dire la lite cominciata, o nò, entra la distinzione tra l' Attore ed il Reo: cioè che a rispetto dell' Attore, s' intende mossa, ed introdotta la lite, per il libello o monitorio, o per la comissione, o per la proposta, o per altra petizione, come sopra; mentre quanto a lui, comparendo in giudizio, e facendo tal dimanda, si presuppone istrutto, e che in tal maniera abbia voluto introdurre la lite: Ma rispetto al Reo, ciò non basta, bisognandovi la citazione, la quale sia legittimamente eseguita, in maniera che non basta che il Reo ne habbia notizia per altra strada, o veramente per una esecuzione mal fatta: Purchè ad alcuni effetti, e secondo i diversi stili, per la diversità de' quali senza nojose disgressioni non facilmente si può dare una regola certa e generale per la capacità d' ognuno, ne segua la repudizione, con la quale il Giudice si renda certo della sua giurisdizione, ed il Reo citato si renda parimente certo dell' introduzione della lite: E che quella citazione non si sia fatta a vento; e questo quanto all' introduzione, trattandosi nel capitolo seguente della citazione, quando sia legittimamenta eseguita, o nò.

Sopra questa introduzione cadono frequentemente le dispute; se; ed in che cosa s' intenda fatta; e se abbracci altre cose, le quali si pretendono annesse, e connesse, o incidenti e consecutive: E di ciò particolarmente si suol disputare per l' effetto degli attentati, li quali non si danno in cose diverse, e non introdotte nella lite, e per gli altri effetti, li quali dalla lite risultano, e se sia una stessa causa, o veramente diversa, il che dipende da alcune clausule, e particolarmente quella che si dice *quam & quas &c.* la quale si mette nelle commissioni, overo nelle proposte, o veramente per l' altre che si dicono *con gli incidenti, ed emergenti, annessi e connessi &c.*

Come ancora; se; e quando la dimanda s' intenda ristretta ad un rimedio solo, o pure s' intendano cumulati altri rimedj, ed altre azioni; il che parimente dipende da certe clausule, le quali si

6

7

sogliono mettere nelli monitorj, o nei libelli, o nelle comparse, come particolarmente viene stimata quella clausula che si dice *omni modo meliori*, e la clausula *deducens* e l' altra *non se adstringens &c.* Però sopra ciò, senza lunga e nojosa disgressione, non si può stabilire una regola certa per la capacità de' non professori, dipendendo da diverse distinzioni, e dichiarazioni; che però, in occorenza, si dovrà ricorrere ai professori Pratici, ed a quel che se ne discorre nel Teatro.

Nelle Sacre Congregazioni Cardinalizie non si usano questi termini, mentre non sono Tribunali formalmente contenziosi, nè si fa il processo formale, ma si cammina in forma estragiudiziale; sicchè le dimande si fanno per via di memoriale.

Quanto poi all' altr' atto dell' introduzione di qualche maggior sodezza, e perfezione, il quale legalmente si dice della contestazione della lite: Parimente secondo la ragione Comune Civile si richiedeva una solennità come per una specie di stipolazione; cioè che l' Attore interrogasse il Reo avanti il Giudice, se dovesse, o nò dare, o adempire quel che si contiene nel libello, e che quegli rispondendo con l' affermativa, o la negetiva, si facesse la formal contestazione, nella maniera che si fa in criminale con l' ultimo costituito: Ma perchè ciò importava un lungo nutrimento di ca-
8 lunnie, e dilazioni, mentre col protesto dell' assenza, o dell' impedimento, o d' altri sutterfuggj si consuma gran tempo ad accoppiare i litiganti avanti il Giudice per fare quest' atto, quindi è bandito; però sopra ciò non si può dare una regola generale applicabile da pertutto per la diversità de' stili: Ma per quel che spetta alla Curia ed a suoi Tribunali particolarmente collegiati della Ruota, e della Camera, e più generalmente dell' Auditore della Camera, come anche del Vicario, e del Tesoriere, e Camerlengo, questa formalità è andata in disuso, sicchè si dice implicitamente seguire questa contestazione con la prima protesta, o veramenre coll' opposizione, o altro atto impugnativo, il quale dal Reo si faccia doppo che sia stato citato sopra il monitorio, o la commissione; onde pare, che questo secondo atto col primo siano gemelli, e contemporanei: Non discorrendosi generalmente della pratica del Campidoglio; attesocchè cotenendo una cabala impercettibile, secondo l' antiche superstizioni, e formalità, sarebbe troppo nojosa digressione il parlarne quivi, dandosene qualche piccolo tocco nella Relazione della Curia, discorrendo di quel Tribunale.

Il secondo stato, o termine del progresso della lite riguarda quello spazio di mezzo, tra l' introduzione, e l' istruzione; cioè mentre si sta fabbricando il processo, e che si vanno facendo le prove per
9 l' una e per l' altra parte.

Il terzo dell'istruzione si considera a due effetti: Uno cioè che la causa si possa dire formalmente istrutta, il che si verifica quando (secondo la ragion Comune) si siano fatte la publicazione, e la conclusione, sicchè non resti altro che la terminazione con la sentenza del Giudice in condennare, o in assolvere: Ma parimente non osservandosi nella Curia queste formalità di pubblicazione, e di conclusione, conforme dalla ragion Comune si dispone osservandosi ben'un'altra de'termini sostanziali, conforme s'accenna di sotto al suo luogo: Però si dice propriamente istrutta la causa quando sia in istato di spedizione.

E l'altra specie d'introduzione impropria all'effetto d'indurre nel Reo una maggior mala fede per la più certa ed inescusabile restituzione de' frutti, e per altri effetti, si dice quando si siano prodotte tali scritture in atti, o veramente si siano fatte tali prove per l'Attore, sopra quel che dimanda, che il Reo si sia possuto sufficientemente istruire, e conoscere la sua mala ragione, e la buona dell'Attore, conforme particolarmente di ciò si discorre di sotto in occasione di trattare della condanna de'frutti, e delle spese.

Finalmente per quel che appartiene al quarto, ed ultimo stato dell'estinzione, o veramente della cessazione della lite: Questa si dice seguire in più maniere. Primieramente cioè con la sentenza del Giudice, assolvendo, o condannando, purchè sia diffinitiva, mediante la quale si dice di aver compito l'officio suo, sicchè sia spirata la sua giurisdizione: Ma non già quando si tratta di sentenza, o di decreto provisionale sopra alcuni incidenti, o veramente nel negozio principale de'decreti interlocutorj, i quali si usano nelli Giudizj esecutivi, ed anche nel possessorio summariissimo della manutenzione per lo stile della Curia, che da questi decreti si può riponere ad arbitrio del Giudice; cioè che si possono rivocare, conforme insegna la pratica cotidiana, ogni volta che non ne sia già consumata l'esecuzione, nel qual caso entra il medesimo effetto della terminazione dell' officio, e della giurisdizione.

10

E sebbene non sempre la sentenza diffinitiva porta il fine della lite per rispetto dell'appellazione, la quale la sospende, come se non fosse seguita, in maniera che si dice tuttavia durare, e continuare la lite: Nondimeno si dice finita per quell'istanza, sicchè avanti il nuovo Giudice dell'appellazione si può dire lite nuova, per quello che appartiene all'ordine degli atti giudiziarj, e del processo, ancorchè si dica continuare la medesima causa per gli attentati, e per gli altri effetti che si sono di sopra accennati.

L'altro caso dell'estinzione o veramente della cessazione si dice quello

quello della perenzione dell'*istanza*; cioè che (secondo la legge Civile) quando la lite non sia terminata nella prima istanza dentro i tre anni, e nell'altre istanze dentro due, (usando il termine legale) ne risulta la perenzione dell'istanza, come per una specie di morte, sicchè si dice cessare la lite totalmente: Che però in quei Principati, o Tribunali, nelli quali tuttavia si cammina con la legge Civile, ne segue quest'effetto: Però in sostanza ciò si riduce ad una formalità, ed alle solite cabale, le quali non servono ad altro che a cagionare maggiori dispute, e maggiori fomenti di calunnie, e di spese alle Parti, per quella restituzione in integro che si suol dare, la quale in alcune Parti si dice l' *insufflazione dello spirito*, come per una specie di risuscitare un morto, che si concede dal Principe Sovrano , come per una dispensa alle leggi, o veramente per quel Magistrato il quale (secondo lo stile del paese) abbia tale autorità: Onde nascano delle questioni, se questo resuscitamento importi una retrotrazione al suo principio, come se la lite fosse sempre continuata, nè questa specie di morte fosse seguita.

11

Di ciò però non si tratta, nè si disputa nella Curia, e negli accennati suoi Tribunali, camminandosi con la disposizione della legge Canonica, per la quale (secondo l'opinione più comunemente ricevuta) l'istanza è perpetua, e mai muore: E questo stile si stima migliore, mentre de fatto dall'altro non ne risulta il fine, per il quale la legge Civile introdusse questa perenzione d'istanza.

12

Si usa però nella Curia una specie di terminazione insensibile della lite, per il silenzio, e per l'abbandonamento della lite, quando ciò seguisse per un tempo lunghissimo d'anni trenta almeno: Bensì che non basta il solo passaggio di questo tempo, quando unitamente non vi concorre ancora un gran fumo della poca ragione, o veramente della mala causa di colui, il quale abbia taciuto, mentre gli spettava parlare, il che si dice parte dell'attore.

13

E nondimeno questa specie di deserzione, o di cessazione, non nascendo da disposizione, o da formalità della legge, ma da una semplice presunzione che la lite si sia avuta per derelitta, nè segue, che cesserà questa presunzione con la prova contraria, anche presunta dell'animo diverso, sicchè rare volte per tante restrinzioni ciò si riduce alla pratica : Ma però gioverà per alcuni effetti, come (per esempio) per scusare dagli attentati, o veramente per quegli effetti particolari che la lite produce nella materia beneficiale, nella quale più che nell'altre si suole di ciò disputare, ma non impedisce la reassunzione, o la prosecuzione della causa.

Nella medesima materia Beneficiale, e per gli stessi effetti trattandosi di liti sopra ragioni vitalizie, le quali non si trasmettono

14

agli

agli eredi, ed alli successori, ma non già nell'altre materie indifferenti e trasmissibili, si dà un'altra specie di cessazione, o veramente di estinzione di lite per la morte d'uno de' litiganti: Però ciò non cammina sempre, cadendovi diverse distinzioni, e dichiarazioni, delle quali si parla nella materia Beneficiale, dove si potrà vedere, mentre sarebbe soverchia digressione il parlarne quivi, bastando di darne questo tocco per un lume, all'effetto di sapere questa specie di cessazione della lite, non essendo cosa capace d'una regola certa e generale.

Per la notizia perfetta della pratica converrebbe mettere le formule delli libelli, o veramente delle commissioni, o de' monitorj, ed anche delle citazioni, delli decreti, e degli altri atti: Ma si tralascia, così richiedendo la qualità dello scrittore, quella del lettore, e quella dell' opera: Dello scrittore, cioè mentre lo stile della Curia porta, che gli Avvocati niente s'intricano in queste cose, onde anche in cause proprie non lo saprebbero fare, ma gli converrebbe appoggiarle ad'un Procuratore: Ed anche del lettore, e dell'opera, mentre si presuppone di trattare con non professori per qualche istruzione generale, non già per quei Professori, i quali devono fare il mestiere de' Procuratori, conforme nel Proemio si protesta. E per conseguenza sarebbe una nojosa superfluità, maggiormente che con facilità queste formule si ritrovano appresso i pratici collettori, ed ancora perchè il genio ha sempre abborrito, ed abborisce troppo le parti mecaniche, come si dice delle spalle più che del capo. A

15

A *Nel dis. 7. ed 8. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della citazione della Parte, e della sua legittima esecuzione, e reproduzione: Ed ancora della contumacia del citato, con gli effetti che quella produce: E particolarmenue di quel Giudizio contumaciale, il quale nella Curia si dice *per Contradette*.

SOMMARIO.

1 *A Rispetto del Reo non s' introduce la lite senza la citazione.*
2 *Lo stesso è il non esservi la citazione che l' esservi: e non essere ben' ordinata, e ben eseguita.*
3 *Il fine della citazione è la comparsa della Parte, per la quale si sana ogni diffetto.*
4 *Della conclusione che il citato non sia tenuto comparire avanti il Giudice incompetente, e ciò si dichiara.*
5 *Il delegato quando cita, deve inserire la sua delegazione.*
6 *In che luogo la citazione si debba, e si possa ordinare ed eseguire.*
7 *Come debba apparire la verità della citazione.*
8 *Deve contenere un termine competente; e come il cammino si debba regolare.*
9 *Della congruenza del luogo, overo della stagione.*
10 *Deve la citazione specificare quelche si dimanda.*
11 *Di più questioni sopra il modo d' eseguire la citazione.*
12 *Della persona, la quale deve eseguire la citazione.*
13 *Come si provi l' esecuzione.*
14 *Se si possa eseguire fuori della giurisdizione del citante.*
15 *Se si possa eseguire in giorno feriato.*
16 *Di alcuni tempi, nelli quali la citazione non si può eseguire.*
17 *Quale sia il principale interessato che si deve citare; e se; e quando il non citare alcuno degl' interessati vizi il Giudicio.*
18 *Se si possa citare il Procuratore, o l' amministratore.*
19 *Dello stile della Curia circa il cominciare un Giudizio col Procuratore.*
20 *Se la citazione debba essere di persona; e quando basti in casa, o per editto, o in altro modo.*
21 *Se la legge positiva, o il Principe possa togliere la citazione.*
22 *Del processo contumaziale, overo per contradette.*
23 *La comparsa supplisce ogni difetto.*
24 *Dello stile della Curia, e de' suoi Tribunali circa la citazione e gli altri atti oltre la prima.*
25 *Di altre cose nella materia.*

CAP.

CAP. XIII.

NEL capitolo antecedente si è accennato, che a rispetto del Reo non si può dire essersi introdotta, e che penda 1 la lite, quando non sia stato legittimamente citato sopra la dimanda dell' Attore: Che però conviene di sapere quando questa citazione si dica legittima, e ben' eseguita, ò nò.

Ed in ciò la regola generale dispone, che *lo stesso sia il non esservi citazione alcuna, che l'esservi, e non essere legittima*, così nella sua ordinazione, o sostanza, come ancora nell' esecuzione, per i 2 requisiti che vi si desiderano, li quali sono molti; sicchè, quando quelli non si verificano, ancorchè di fatto fosse eseguita, o veramente che in altra maniera l' istanza dell' Attore venisse a notizia del Reo, non per ciò opererà i suoi soliti effetti, se non quando il Reo comparisse in Giudizio, e che facesse degli atti giudiziarj per difendersi, presupponendosi chiamato: Per quella chiara ragione che il fine della citazione sia la chiamata del Reo, acciò venga avanti il Giudice a dire quel che gli occorre contra la dimanda dell' Attore; che però quando questo fine s' ottenga, importa poco il vedere del mezzo; e se la citazione si debba dire legittima ò no: Entrando solamente questa spedizione, quando il 3 citato non si curi di comparire, all' effetto di vedere, se si possa riputare contumace, e che si possa procedere avanti agli altri atti per la terminazione del Giudizio, in quella maniera che si procede contro li contumaci; o veramente per vedere se si possa dire introdotta la lite per gli effetti, che si sono assegnati nel capitolo antecedente.

Diversi dunque sono i requisiti necessarj, acciò la citazione si possa dire legittima, e bene eseguita, sicchè si possa dire sufficiente ad indurre la contumacia, ed a cagionare gli altri effetti.

Il primo, ed il più principale è quello della giurisdizione, e della competenza del Giudice, il quale ordina la citazione; attesocchè il citato non è tenuto ubbidire ad una persona la quale sappia, 4 che non sia suo superiore, nè Giudice competente: E ciò cammina di piano, quando l'incompetenza, o veramente il mancamento della giurisdizione sia totale ed abituale, come è quello del Giudice secolare col Chierico in *Sacris*, o Beneficiato, sicchè non vi possa cader il dubbio, il quale cade ne i Chierici Minori, se per il mancamento de requisiti del Concilio siano sudditi del foro laicale, o per dir meglio non Chierici.

Lo stesso cammina a rispetto de' Giudici dello stesso foro, del quale

quale sia il citato, quando manchi ogni specie di competenza: Purchè però ciò sia certo, sicchè non vi possa essere attacco alcuno di qualche specie di quelle competenze, le quali si sono accennate nel libro terzo nella materia Giurisdizionale, ed anche di sopra nel capitolo quinto: Attesocchè, quando questo vi sia, ancorchè quel Giudice fosse ricusabile per qualche competenza maggiore, o per altro rispetto, in tal caso non si renderà lecito il disprezzarlo, e di volere fare il Giudice nella causa propria, ma il citato sarà tenuto comparire, impugnandola giurisdizione, o ricusandolo, ed opponendo la declinatoria del foro: O veramente facendolo inibire da quell' altro Giudice, il quale si pretenda, che sia più competente: O pure fargli ordinare da un magistrato superiore, a chi spetta, che non s' ingerisca, e che moderi la sua citazione, come (per esempio) fa la Segnatura di Giustizia nella Curia.

E per questo rispetto la legge con molta ragione dispone, che quando si tratta di Giudice delegato, questo debba nella citazione 5 enunciarsi tale, anzi inferire il tenore della sua delegazione, e che altrimente il citato, sapendo bene che quello non abbia giurisdizione ordinaria, nè competenza con lui, sicchè a rispetto suo si possa dire una persona privata, lo può disprezzare: Ogni volta che non si trattasse di una delegazione notoria, o veramente di un Magistrato, ed Officiale grande, il quale si asserisce tale, per una delegazione fattagli dal Principe in voce, e che meritasse credersi, maggiormente quando il Principe o altro delegante fosse presente nello stesso luogo: Che però non è materia capace di una regola totalmente ferma e generale, per le circostanze del fatto che ne possono cagionare la limitazione: Quale poi sia il Giudice competente, o nò, si accenna di sopra nel suddetto capitolo quinto, e più di proposito nel suddetto libro terzo della materia Giurisdizionale.

L'altro requisito è, che la citazione sia bene ordinata nel pro- 6 prio territorio, overo nel luogo della sua giurisdizione, ancorchè fosse eseguita fuori del territtorio per quel che di proposito se ne discorre nella suddetta materia Giurisdizionale, dove si può vedere per non ripetere più volte le stesse cose.

Il terzo requisito è quello, che la scrittura della citazione sia autentica, in maniera che il citato possa, e debba credere, che sia del suo Superiore, e che non sia finta da un privato: Ed in ciò 7 parimente non cade una regola certa, e generale, avendovi gran parte lo stile, conforme particolarmente insegna quello della Curia; cioè che tra presenti nella Città, ed anche tra gli assenti nelli Giudizj esecutivi, o sommarj, ne i quali non sia necessario il monitorio, si fanno le citazioni dalle parti con piccole cartelle, o veramente agli assenti con quelle citazioni stampate, che si dicono

camerali

camerali, nelle quali la Parte interessata aggiunge ciò che le pare, sicchè questo requisito che la citazione sia autentica, e sottoscritta dal Giudice, e che ciò si notifichi al citato, si pratica in quelle cause, nelle quali si cammina con il monitorio, o con l'inibizione in vigore della commissione, perchè si fà la citazione sopra la scrittura autentica, che dal cursore, o nunzio si tiene, e se gli mostra, dandosene copia al citato nella maniera che sta, rimandandosi l' originale, o l'autentico con la relazione da prodursi negli atti: Che però in ciò converrà deferire allo stile.

Il quarto requisito è, che la citazione sia discreta, ed è che contenga un termine competente, dentro il quale si possa comparire comodamente, e con quella regola di viaggio, o di cammino, la quale viene stabilita dalla legge, cioè a ragione di venti miglia d' Italia il giorno, che si dice la dieta legale, non dovendo il citato esser obbligato a correre la posta, sicchè la possibilità del viaggio più breve con questa, o simil diligenza per terra, o per mare si considera solamente all'effetto di scusare qualche delitto, o la nullità dell' atto: Come (per esempio) abbiamo nella materia Beneficiale, in proposito della regola della verisimil notizia, per quel che se ne discorre a suo luogo. O veramente a somiglianza di quel che abbiamo nella materia dell' Assecurazione delle navi, quando il caso del naufragio fosse già seguito in tempo che fu fatta l'assecurazione, conforme si accenna nel libro settimo delle Alienazioni, e de' Contratti, parlando delle Assecurazioni: O pure per escludere la prova concludente della negativa, la quale si suol fare anche in civile, e molto più frequentemente in criminale, con casi simili: Ma non a quest' effetto della citazione, e di potersi riputare contumace colui, il quale non comparisca nel termine, quando questo non sia competente, secondo la suddetta forma di viaggiare: Sicchè se (per esempio) sia citata la persona in luogo, dal quale per venire in Roma, vi bisognano dieci giornate legali, e la citazione contenesse un termine di sei, o sette giorni, o altro minore, in tal caso la citazione sarà nulla, e non si potrà accusare la contumacia ancorchè questa si differisse fino a quel termine competente del viaggio, mentre basta che la citazione sia malamente concepita.

E sebbene pare, che questo rigore debba camminare in quelle citazioni, le quali obbligano a comparire di persona, e non nell' altre, quando si possa comparire per procuratore, mentre dovrebbe bastare quel termine, nel quale (secondo la contingenza delle giornate, nelle quali segua la citazione (si possa comodamente scrivere per il procaccio, o per la staffetta ordinaria ad un corrispondale, con mandargli la carta di procura : Nondimeno questa

possibilità non si attende, ma si cammina con le suddette regole della tassa legale, mentre il citato potrà dire che non avea corrispondale conoscente, o pure che la lettera si fosse smarrita, con altre simili scuse; che però (all'effetto di togliere ogni pretesto, la legge ha stabilito la regola suddetta.

Il quinto requisito è quello della congruenza del luogo, o respettivamente della stagione, non essendo il citato tenuto ad ubbidire, quando sia chiamato ad un luogo, al quale non possa andare con sicurezza per ragione della guerra o d'inimicizie, o di peste, o d'altro impedimento di commercio: O pure non essendo tenuto viaggiare, e comparire in stagione tale, che (secondo la qualità de' paesi) vi fosse pericolo evidente della vita.

9

Bensicchè questo requisito rare volte scusa nelle cause civili, nelle quali si possa comparire per procuratore, ogni volta che vi sia il commercio per lettere per gli procacci, o per le poste, o staffette; sicchè di questo requisito si suol trattare nelle cause criminali, nelle quali però si deve tuttavia comparire per procuratore, allegando questa scusa, e facendo istanza per la moderazione, conforme si accenna nella Pratica Criminale; mentre questa specie d'incongruenza per ordinario non cagiona la nullità della citazione, o dell'atto contumaciale, ma darà giusto motivo per allegare la scusa, o per evitare la contumacia: O pure quando a questa si sia proceduto, per dare un giusto motivo ad ottener la restituzione in integro, secondo le circostanze de' casi, e principalmente secondo gli stili de' Tribunali, li quali in ciò hanno gran parte.

Il sesto è quello della specificazione di quel che si dimanda, acciò il citato possa prepararsi, ed anche risolvere se debba cedere, o litigare, e sappia a che cosa possa essere condannato in contumacia, quando non comparisse, nè ubbidisse, conforme ancora si accenna nella Pratica Criminale, nel capitolo terzo.

10

Ed il settimo è quel requisito, sopra il quale cadono più frequentemente le dispute; cioè circa la legittima esecuzione della citazione: E sopra di ciò cadono più, e diverse ispezioni. Primieramente sopra la persona dell'esecutore. Secondariamente sopra la forma della relazione; se sia fatta in maniera, che provi, e meriti fede. Terzo sopra il luogo nel quale l'esecuzione sia seguita. Quarto sopra il tempo nel quale ciò segua. E quinto sopra il modo, col quale parimente si sia eseguita, e della persona con la quale deve seguire.

11

12 Quanto al primo dubbio; cioè per mezzo di chi la citazione si debba eseguire, non vi cade una regola certa e generale, la quale sia stabilita dalla legge, ma si deve camminare con gli stili

de' luoghi, o de' Tribunali: Attesocchè nella Curia, quando si tratta tra presenti, e delle citazioni, le quali seguono dentro la Città, ciò non si può fare generalmente per altro mezzo, che per quello delli cursori del Papa: Eccettuatone alcuni Tribunali, li quali hanno i loro proprj esecutori, anche in officio, li quali si chiamano mandatarj: Ma fuori per eseguire le citazioni Rotali, o dell' Auditore della Camera, o di altro Tribunale si ammette bene quell' esecuzione, la quale si sia fatta dal ministro pubblico di quel paese deputato a questo effetto per l'uno, o per l'altro foro ecclesiastico, o secolare, ma non si stima cosa precisamente necessaria; che però si può eseguire per mezzo di ogni Chierico secolare, o regolare, o per mezzo di un Notaro pubblico, e molto più per una persona di qualche maggior grado, o dignità, per la generalità delle persone, alle quali le spedizioni della Curia s' indrizzano, e particolarmente le Rotali, e quelle dell' Auditore della Camera; sicchè basta la prova della verità naturale, che quella persona sia stata citata, e che quella spedizione sia venuta legittimamente a sua notizia.

Circa il secondo punto della prova sufficiente, che ciò sia seguìto: Parimente non vi si può dare una regola certa, mentre camminando con la distinzione tra le citazioni, le quali si eseguiscono dentro, e quelle che si eseguiscono fuori della Curia; nella prima specie si deferisce alla sola relazione del mandatario, o del cursore, come officiale pubblico, il quale depone di cosa spettante all'officio suo, ed altrimente la materia sarebbe impraticabile: Ma fuori della Curia, ancorchè vi si scorga qualche varietà d' opinioni, ed anche nelle decisioni della Ruota, sopra casi seguìti, se si debba deferire al detto dell'esecutore, senza il Notaro, e li testimonj, o pure se si debba dar fede al Notaro, il quale faccia la relazione in nome dell'esecutore, con altre considerazioni solite farsi all'usanza de' Ciuristi, li quali si sono preso gusto di non lasciare cos'alcuna pacifica (che però non è fuora di proposito quello spinajo, del qutle alcuni eruditi scrittori stimano degna la sepoltura di Lotario, che presuppongono l'introduttore, o il rinovatore della facoltà legale, per quel che si è accennato nel Proemio) nondimeno pare che non sia punto capace d'una regola ferma, ed uniforme da per tutto, ma che si debba dire lo stesso si è detto negli altri punti; cioè che basta osservare lo stile di quel paese nel quale l' esecuzione si sia fatta: Tuttavia per togliere l' occasioni delle dispute, e la necessità d' aver a provare lo stile, sarà sempre bene di abbondare in cautela nel fare scrivere la relazione dal Notaro, con l' intervento de' testimonj, in quella maniera che pare si ricerchi generalmente, ed in astratto in termini

13

mini di ragion Comune; che però la decisione dipende dalle circo-ſtanze di ciaſcun caſo particolare.

Circa il terzo punto del luogo, nel quale queſta eſecuzione ſi debba fare, ſi crede per alcuni, che debba eſſere in luogo ſoggetto alla giuriſdizione, e nel territorio di quel Giudice, il quale cita, e che fuori di quello non ſi poſſa fare ſenza la licenza e l' autorità del Giudice, o del Magiſtrato di quel luogo, nel quale tal'eſecuzione ſegua: E da ciò ſi ſuole inſerire che la citazione del Giudice ſecolare non ſi poſſa eſeguire in Chieſa, o in altro luogo immune, o eſente dalla ſua giuriſdizione: Ma per quel che di ſopra ſi è diſcorſo nel libro terzo delle Giuriſdizione, quando ſi tratta dell' eſecuzione ſolamente verbale, dentro il territorio di quel Giudice che l' ordina, viene ſtimato più vero che ſi poſſa fare anche in luogo eſente: E quando ſia fuora del territorio, ſi ſuole implorar il braccio, ed ottenere la licenza dal Giudice, o dal Magiſtrato, o altro Superiore di quel territorio, per la più facile eſecuzione, e per isfuggir gl'inconvenienti; mentre per un certo uſo comune ſi ſtima offeſo, e turbato nella ſua giuriſdizione il Giudice ordinario del luogo per gli atti, li quali s'eſercitano nel ſuo territorio da un'altro: Ma ſe de fatto ciò ſegua, la citazione avrà il ſuo effetto, per quel che nella ſuddetta materia Giuriſdizionale ſi è detto.

14

Il quarto punto è ſopra il tempo, nel quale ſi debba, o ſi poſſa eſeguire la citazione; cioè ſe ſi poſſa fare in giorno di feſta, o che in altra maniera non ſia giuridico per gli atti giudiciali: Ed ancorchè non manchi la ſolita varietà delle opinioni: Nondimeno pare che il deciſore della queſtione ſia parimente lo ſtile, e la pratica del luogo, camminando con quell' opinione, la quale ivi ſia ricevuta: Non mancandoſi però da' Giuriſti per intorbidare ogni coſa, e per empir il Mondo di cabale riſvegliare l'altra queſtione, ſe ſi debba attendere lo ſtile del luogo, dove ſi faccia l'eſecuzione, o veramente quello del Giudice, che l' ordina: Ed in ciò ſi ſcorge ancora la ſolita varietà delle opinioni, ma ſi crede probabile che baſti di fare l'atto in quella maniera che ivi ſi ſuole uſare: Ogni volta però che nella citazione ordinata dal proprio Giudice non vi foſſe ſtabilita una certa forma (per eſempio) Si diceſſe, che ſi debba far la citazione in giorno giuridico ec.

Sotto queſta iſpezione del tempo, in alcune Parti (ſecondo la diverſità delle leggi, e de' ſtili) cadono alcuni tempi accidentali, ne i quali la citazione non ſi può fare, e che facendoſi reſta di niuna operazione: Come (per eſempio) nella Curia, riſpetto de i Giudici commiſſarj per il tempo che vaca la Sede Papale: Ed

16

anche a riſpetto delli Giudici ordinarj, duranti l'eſequie novendiali del Papa: Ed in alcune Parti durante il termine novendiale del lutto per la morte del figlio, o del padre, o della moglie, e ſimile: Ma ciò nella Curia non è in uſo: Ed ancora durante quel tempo che la perſona ſia in pubblico Magiſtrato, che in Roma, ed in queſto Principato ſuol durare per tre meſi; Ma parimente ciò non ha una regola certa, ed uniforme; che però biſogna deferire agli ſtili del paeſe.

Le maggiori, e le più frequenti queſtioni, che occorrono in pratica circa l'eſecuzione della citazione, ſe ſia bene, o mal fatta, feriſcono l'ultimo punto del modo; cioè ſe ſi debba neceſſariamente fare di perſona al principale intereſſato, e chi ſi debba dire quel principal intereſſato, il quale ſi debba citare per la validità del Giudizio; o pure ſe baſti citarlo in caſa, o in altro luogo, o per editto, o per proclami, e per diligenze; ò veramente ſe baſti citare il ſuo procuratore, o altro amminiſtratore.

17 Il principale intereſſato ſi dice quello, contro il quale principalmente ſi faccia il Giudizio, perchè egli ſia il poſſeſſore della robba, o della ragione, della quale ſi tratta, o veramente il debitore: Ma perchè il caſo frequentemente porta che vi ſiano più perſone intereſſate nella medeſima robba, o nella medeſima ragione: Quindi ſegue, che occorre ſpeſſo diſputare, ſe ſia di biſogno di citare tutti; e ſe l'avere citati alcuni, e non gli altri, cagioni, o nò la nullità del Giudizio, o del proceſſo in tutto.

Ed in ciò, ſebbene al ſolito non manca la varietà dell'opinioni: Nondimeno pare, che (ſecondo la più probabile) ſi debba camminare con la diſtinzione della qualità, o veramente della natura dell' intereſſe: atteſocchè, ſe ſarà ſolamente acceſſorio, e conſecutivo a quello di colui, il quale ſia il principal'intereſsato, non vi ſarà neceſſità alcuna di citarlo. Bensì che, ſe gli vorrà venire a cauſa per il ſuo intereſse, aſſiſtendo al principale intereſsato, col quale ſi faccia il Giudizio, dovrà eſser'ammeſso, ed eſsere inteſo, nella maniera che ſi diſcorre nel capitolo decimoſeſto trattando del terzo, il quale venga a cauſa.

Come (per eſempio) ſi deve dire il defenſore neceſsario, il quale in alcune Parti ſi dice l'autore laudato, cioè che abbia venduto, o in altra maniera ceduto quella robba al poſseſsore, con l'obbligo dell'evizione, ſicchè in ſoſtanza il mal'eſito del Giudizio ridonda in ſuo pregiudizio, e ſuo in fatti ſi può dire l'intereſse principale, nondimeno all'attore baſta di citare il poſseſsore.

O veramente ſi può dire che ſia la ſicurtà, che legalmente ſi dice il fideiuſsore, perchè baſta di fare il Giudizio col principal debitore: O pure ſi dice il ſucceſsore nel Feudo, o nel Fidecommiſso: cioè

quello

quello il quale spera la successione, come dovutagli necessariamente, se sovravive, bastando di citare il possessore attuale: Ed ancora nella Curia occorre di ciò disputare nelle cause giurisdizionali, o preeminenziali per l'interesse che in ciò abbiano li sudditi nell'avere più un Superiore, o un Prelato, che un'altro: O per l'interesse che abbia la Religione in una prerogativa d'un suo Prelato, per quel che se ne discorre nella materia Giurisdizionale, con casi simili.

All'incontrò il principal interessato si dice quello il quale in quella robba, o ragione, la quale si litiga, vi abbia l'interesse coeguale, anche di presente: Come (per esempio) Un compagno: Un consorte: Un coerede, e simili. E nella suddetta materia Giurisdizionale, e Preeminenziale si suol esemplificare nel Capitolo, il quale principalmente concorre col Vescovo, o con altro Prelato a formare il corpo di quella Chiesa, o di quel Monastero, per quello che più distintamente si va discorrendo nel Teatro.

Presupposto dunque che l'interesse sia principale, e coeguale, suol cadere il dubbio, se il non citare alcuno di loro annulli il Giudizio, ed il processo in tutto, anche a rispetto di coloro li quali siano stati citati, o veramente che resti preservato il pregiudizio de' non citati, sicchè a rispetto loro il Giudizio si abbia come non fatto, restando però fermo, e valido con i citati: E ciò dipende dalla qualità della robba, o della ragione, della quale si tratta, se sia dividua, o individua: Attesocchè, quando sarà individua, seguirà la nullità totale dell'atto, anche a rispetto de' citati: Ma non già quando sia dividua, conforme parimente per maggior chiarezza si può vedere nel Teatro; mentre sarebbe soverchia digressione l'aversi a diffondere nell'esplicare quali siano le cause dividue, e quali l'individue.

Nè partendo dallo stesso punto delle persone, le quali si devono citare: La regola è, che si deve citare quello, il quale come sopra sia il principale, e non basta citare qualche suo procuratore, o amministratore, il quale non sia specialmente deputato per quella causa, o veramente per quel negozio: o pure che non lo porti la necessità, che non si possa praticare altrimente Come (per esempio) in quelli amministratori li quali si dicono legali e necessarj; cioè i tutori de' pupilli, li curatori de' pazzi, gli amministratori delle Chiese, o de' luoghi pii, o de' corpi universali inanimati, e simili. 18

Bensì che nella Curia Romana per stile basta, anche per la prima volta nell'introduzione del Giudizio, citare il Procurator generale, il quale fosse deputato da qualche persona nella medesima Curia. 19

E quindi segue, che sia stimato errore quando s' abbiano delle liti, o de' negozj per gli assenti, sicchè sia di bisogno di deputare un Procuratore, il deputarlo generale, dovendosi restringere a quella causa particolare, che porta il bisogno: E quando complisse di deputarlo generalmente per le cause, o per le ragioni attive contro i debitori, e contro d' ognuno, il quale cercasse turbarlo nel possesso delle sue robbe, o delle sue ragioni, si stima buona, e prudente cautela il restringere questa generalità alle cause attive solamente, per non esporsi al pericolo di ritrovarsi spogliato del suo non sapendolo, quando il caso porti che quel Procuratore il quale da lui sia riputato persona da bene, e diligente, sia in effetto un tristo, o veramente un trascurato.

20 Circa il modo: La regola parimente dispone che la citazione debba essere di persona, acciò in tal maniera ne risulti la scienza vera, e certa, senza la quale non si dà la vera contumacia, sicchè si possa procedere al Giudizio, overo al processo contumaciale.

Tuttavia non è materia capace di una regola certa, ed uniforme applicabile a tutti i casi, per le molte limitazioni che sopra ciò cadono: Primieramente, quando per legge, o per statuto del luogo, o veramente per ordine del Sovrano, il quale abbia la facoltà di dispensare alle leggi, si ordinasse diversamente, e che bastasse la citazione in casa, o in mano de' domestici, o veramente per editto in qualche luogo: Conforme particolarmente nel Regno di Napoli si possono citare i Feudatarj nel Feudo, ed in quel luogo nel quale sia la residenza del Barone: E per il Concilio di Trento si può citare il Beneficiato (particolarmente per la residenza) nel luogo del Beneficio, con casi simili: Che però la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e dal tenore di queste leggi, o statuti, o altre ordinazioni.

E sebbene alcuni vogliono, che queste leggi, e statuti, o altre ordinazioni, le quali tolgono la citazione, o veramente l' alterano in quella forma che deve seguire, all' effetto d' indurre una scienza certa, senza la quale non si deve dare la contumacia pregiudiziale, si debbano stimare di niun valore; essendo la citazione di ragione divina, e di natura, apportando l' esempio dello stile usato da Dio con Adamo, e con Caino: Nondimeno la più comune, e la più ricevuta opinione cammina con la distinzione: O si tratta di tolgiere affatto la sostanza della citazione, e ciò non si possa, nè si debba fare, per la suddetta ragione, che sia dovuta per legge divina, e naturale; O veramente si tratta solamente di osservare più una forma che l' altra, oppure di togliere alcune solennità ordinate dalla legge positiva: E che ciò si possa fare.

L'

L' altro caſo, nel quale ſi ſoſtiene la citazione, ancorchè non foſse di perſona, nè meno in caſa della propria abitazione, ſuol' eſſer quello del patto, il quale ſi faccia tra le Parti, che baſti di citare in un certo luogo: Conforme particolarmente nella Città di Napoli è ſolito ſtabilirſi l'officio, overo la curia di quel nótaro, il quale faccia l'iſtromento ſopra il contratto, per l'oſservanza del quale converrà fare la citazione.

Il terzo caſo è quello della colpa, overamente della latitazione, o d' altro impedimento di quello il quale deve eſsere citato; mentre in tal caſo entrano due ragioni contro di lui: Una cioè che in odio di quello il quale impediſce, l' atto ſi deve avere per fatto: E l' altra perchè così moſtra di avere notizia di quello di che ſi tratta, ch' è il fine nella citazione; che però baſterà di fare la citazione in caſa, o in mano de' domeſtici, o per editto o in quell' altra maniera che ſi poſsa praticare.

Il quarto caſo frequente nella Curia è quello, che il luogo non ſia ſicuro, o che in altra maniera non ſi deſse libero l'adito all' eſecutore, ſecondo quegli impedimenti, che per un certo ſtile ſi ſono introdotti quaſi in ogni Principato, conforme ſi è accennato ancora nel libro terzo della Giuriſdizione: Atteſocchè in queſto caſo la pratica della Curia porta di fare le citazioni per editto in alcuni luoghi delli confini dello Stato Eccleſiaſtico, quando il viaggio a quel luogo ſia per terra; e quando ſia per mare, di farlo, o in Civitavecchia, o in altri luoghi di marina, ne i quali ſoglia ſeguire l' imbarco per quel paeſe, riſultando in tal maniera una preſunzione, che quegli il quale ſi deve citare, così ſarà avviſato da' paeſani.

Ed il quinto caſo naſce per uno ſtile particolare della Curia in quelle cauſe, le quali ſi devono fare per debiti, o per altri contratti dentro di Roma, dove ſe ne ſia promeſso l' adempimento, o pure per delitti commeſſi nella medeſima Città; mentre baſta di citare per diligenze, non dovendo con la ſua partenza o col naſconderſi pregiudicare all' altra parte.

Anzi ſe quello il qual' ſia ſtato citato nel ſuo paeſe, deputaſse il procuratore in curia, il quale doppo ſi aſsentaſse, o moriſse, tanto baſtano le citazioni per diligenze, o in quella forma che nella Curia ſi dice *per contradette*, dovendo quell'aſſente dolerſi di ſe ſteſſo, perchè non ſia ſtato diligente nel ſapere lo ſtato del ſuo procuratore; e ſapendolo nel non ſurrogare un'altro; mentre la legge dicè che lo *ſteſſo ſia il ſapere, ed il dover ſapere*.

Seguìta dunque che ſia la citazione in maniera che (ſecondo i ſuddetti modi, o altri ſimili, conforme portano gli ſtili, o le contingenze de' caſi) ſi poſſa dire legittima: Se il citato non comparirà

22

nel suo termine competente, perentorio, il quale siagli assegnato, se gli accuserà la contumacia secondo lo stile di quel Tribunale (mentre non vi è una forma certa, e generale dapertutto) Ed in questo caso, per la disposizione della ragion comune, non bisognano nuove citazioni per gli altri atti li quali siano necessarj per la terminazione del Giudizio, ma si può procedere in contumacia: Tuttavia per quel che spetta alle cause civili ecclesiastiche, o profane (mentre delle criminali se ne discorre nella sua Pratica particolare nel capitolo terzo del processo contumaciale) si fanno a tutti gli atti le citazioni nella suddetta forma, la quale si dice *per contradette*, per le quali vi è un officio particolarè, che si dice delle *Contradette*: E questa viene stimata una diligenza sovrabbondante, ma non necessaria di ragion comune, però si deve soddisfar allo stile.

A' quest' effetto però del processo contumaciale cadono queste dispute, quando la citazione sia legittimamente concepita, o seguita, o nò quando cessa questa occasione di disputare, quando il citato comparisca: Per la ragione già accennata, che la sua comparsa supplisce, e sana ogni difetto, mentre il fine della citazione è questo del comparire in Giudizio; sicchè quando ne segua il fine, o veramente che si ottenga l' intento, importa poco il trattare del modo.

23

Ferisce tutto ciò la prima citazione per il suddetto effetto del processo contumaciale, o veramente per le contradette: Ma quando si tratta del processo vero col presente, il quale sia comparso, o veramente col suo procuratore, onde si tratti della citazione per gli altri atti: In tal caso lo stile della Curia è diverso secondo la diversità de i Tribunali: Attesocchè nella Ruota, ed avanti gli altri Giudici commissarj tutte le citazioni giudiziali si devono eseguire di persona col principale, o respettivamente col procuratore; Usandosi di far le citazioni in casa, quando si tratta di cose estragiudiziali, come a dire ad informare, o veramente a sottoscrivere il dubbio, o pure a vedere ordinare la spedizione, e cose simili: Ma nel Tribunal dell' Auditore della Camera, ed in altri de'Giudici ordinarj bastano le citazioni in casa, o veramente in mano de' domestici, con quelle piccole cartelle, o copiette, le quali si sogliono lasciar al bucco della porta: Anzi basta anche la prima in questa forma, quando non si proceda in contumacia, e per contradette, perchè si replicano le altre citazioni a tutti gli atti nella forma del Giudizio vero tra presenti, e però replicandosi tante volte molte citazioni in casa, non è verisimile, che alcuna non sia capitata in sua mano.

24

Molte altre questioni cadono sopra questa materia della citazione

zione, ma si può dire che sia impossibile il ridurle tutte in questa compendiosa narrazione per la capacità de' non professori; mentre anche quelli ch'hanno assunto l'impresa di trattare di proposito della materia, vi hanno compilati più volumi, e pure questi non bastano; attesocchè alla giornata nascono de' nuovi dubbj, e delle nuove dispute, ed anche de' nuovi stili: Che però in occorenze di casi insoliti, e straordinarj si dovrà ricorrere a professori ben pratici di quel Tribunale, nel quale sia la causa; mentre in queste materie di Pratica vi hanno gran parte gli stili: Ed ancora a quel di più che se n'accenna nel Teatro: Potendo bastare a' non professori questa notizia per una sufficiente loro istruzione: Maggiormente che da per tutto, ed anche nella Curia le pratiche si vanno mutando alla giornata. A

25

A
Di questa materia della Citazione, e del Processo contumaciale, o per contradette nelli disc. 9. e 10. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Delle diverſe eccezioni declinatorie, o dilatorie, le quali ſi ſogliono opporre da colui, il quale ſia citato, per impedire il Giudizio, o veramente il proceſſo avanti quel Giudice:

SOMMARIO.

1 *Delle diverſe ſpecie dell' eccezioni dilatorie e perentorie.*
2 *Quali ſiano le dilatorie, o declinatorie.*
3 *Dell' eccezione del compromeſſo.*
4 *Del compromeſſo; e della ſua materia.*
5 *Dell' eccezione della legittimazione della perſona.*
6 *Della cauzione delle ſpeſe, e dell' altra aſſecurazione del Giudizio.*
7 *Dell' eccezione degli attentati, o dello ſpoglio, o de' ricorſi, o della Scommunica, e ſimili.*
8 *Delle clauſule pregiudiziali; e dell'* apertura della bocca.
9 *Dell' eccezione del non adempimento.*
10 *Dell' eccezione dello ſpergiuro, e dell' aſſoluzione del giuramento.*
11 *Dell' eccezione della tranſazione.*
12 *Dell' eccezione dello traſporto degli atti non fatto.*
13 *Della moratoria.*
14 *Dell' altre ſimili eccezioni dilatorie.*
15 *Dell' eccezioni perentorie, e della diſtinzione di quelle dalla parte d' avanti, e dalla parte di dietro.*

CAP. XIV.

1 SEguìta che ſia la citazione della maniera nell' antecedente capitolo accennata, ſi ſogliono opporre dal citato dell' eccezioni contro la dimanda dell' Attore, ad iſtanza del quale la citazione ſi ſia fatta: E queſt' eccezioni ſono di due ſorti, o generi: Uno di quelle che da' Giuriſti ſi dicono dilatorie, o veramente declinatorie, le quali non feriſcono la giuſtizia, o li meriti della cauſa, ma ſolamente la giuriſdizione, o la competenza del Giudice, o altre coſe, le quali riguardano l' ordine del Giudizio per impedirne la terminazione, e per tenere adietro l' Attore: E l' altre di quelle, le quali ſi dicono eccezioni perentorie, perche feriſcono i meriti, e la

ſoſtan-

sostanza della causa principale, sicchè la facciono morire, conforme significa la parola latina *perimere*, dalla quale questo vocabolo di perentorio deriva.

Le dilatorie sono diverse, onde parimente si può dire, che abbia dell'impossibile il reasumerle per minuto senza gran prolissità, e nojosa digressione; che però basterà di acennarne alcune più frequen- 2 ti, per una sufficiente istruzione proporzionata a' non professori, dovendosi lasciare qualche cosa a i professori, conforme nell'antecedente capitolo si è accennato delle citazioni.

La prima, e la più frequente si dice quella, la quale riguarda la declinatorria di quel foro, o di quel Giudice, o sia per la totale incompetenza, o veramente per la competenza maggiore di un altro; e di questa non occorre trattar quivi, mentre se n'è discorso a sufficienza nel libro terzo della Giurisdizione, dove si discorre della competenza, o incompetenza del foro; che però si potrà ivi vedere, ed anche di sopra nel capitolo quinto: Convenendo sfuggire quanto sia possibile la superflua repetizione delle cose già dette altrove: Ancorchè per la natura, o veramente per la qualità di questa facoltà legale ciò sia un male necessario da non potersi facilmente evitare, per quel che più volte se n'è accennato altrove.

L'altra eccezione declinatoria d'un Giudice per altro competente suol'esser quella del compromesso, il quale d'accordo si fosse fatto, che si dice convenzionale; mentre quando la convenzione sia valida, ed obbligatoria, e che ancora duri, sicchè non si possa dire spirata, il Giudice per altro competente non vi può metter le mani: O veramente, che per lo statuto, o legge particolare di quel 3 paese venga ordinato, che le cause tra parenti dentro un certo grado, per isfuggire le liti, si debbano compromettere in comuni amici, e debbano trattarsi in forma estragiudiziale: Che però si dice un compromesso necessario, come forzoso ed ordinato dalla legge, a differenza del convenzionale, il quale si dice volontario: Scorgendosi tra queste due specie molte diversità, e particolarmente circa la podestà di farlo in quelli, li quali siano proibiti di fare delle alienazioni, e degli altri contratti, per quel che altrove se n'accenna.

Sopra questa eccezione sogliono cadere molte ispezioni, e dispute, ma non è congruo alla present'Opera il trattarle; mentre sarebbe soverchia digressione da indurre qualche confusione senza profitto, per la ragione che non è materia capace d'una regola certa, e ge- 4 nerale applicabile a tutti i casi, dipendendo la decisione del compromesso necessario, o legale dal tenore delle leggi, e de' statuti locali, che l'ordinano, o veramente dalle interpretazioni, o pratiche di tali statuti, o leggi in quel luogo: Ed, a rispetto del volontario, o del

convenzionale, dalla forma della convenzione: Che però in occorrenza si dovrà riccorere a' professori pratici in quel luogo, ed a quel che se ne discorre nel Teatro, ed ancora a quel che di sotto in occasione della sentenza, o della nullità, o dell' appellazione si va incidentemente accennando; mentre molte cose, le quali convengono alla sentenza, convengono ancora al laudo, che si faccia dagli arbitri.

La terza eccezione delle più generali, e delle più frequenti è quella della legittimazione della persona, quando si tratta di Giudizio, il quale si faccia da una persona diversa da quella, a favore della quale canti l'obbligo, overo il contratto, o che cantano le scritture, o le prove del dominio, o del possesso, o di altra ragione: Come (per esempio) quando l'Attore venga come erede, o come fidecommissario, o come successore in quel Feudo, o in quel Beneficio, o nella Prelatura, e simili; attesocchè il Reo per tenerlo a dietro, senza impegnarsi alla disputa delle sue eccezioni, le quali riguardino la giustizia, e li meriti della causa, cerca di tenerlo fuora dall'ingresso del Giudizio, perchè non sia tale quale gli si asserisce; e per conseguenza, che non sia tenuto a sostenere una lite con spese, e con incomodi senza profitto; mentre ottenendo la vittoria, non gli gioverebbe, contro la persona leggittima, se quella, la quale comparisce, non fosse tale.

5

E lo stesso con quello, il quale deve essere in Giudizio in nome della persona legittima; come procuratore, o tutore, o curatore, o leggittimo amministratore, mentre il Reo giuridicamente, e con ragione vuole, che si giustifichi prima, se sia tale quale si fa.

Ed alle volte occorre d'opporre la medesima eccezione allo stesso principale, al quale non si dubita che spetti quell'azione, ma cade il dubbio se quella persona materiale, la quale comparisce, sia quel medesimo, quando non sia notoriamente cognito in quel luogo, per i casi che si danno, che uno falsamente si finga d'esser un altro, conforme si accenna nella Pratica Criminale nel Capitolo quinto, trattando del delitto della falsità, circa la persona supposta: E sopra questa eccezione parimente non si può dare una regola certa, e generale, mentre dipende dal puro fatto, e dalle sue giustificazioni, e circostanze.

La quarta eccezione suol esser quella dell'assecurazioae del Giudizio, o veramente delle spese che per il Reo siano per farsi nella lite, mentre sperandone la refezione dall'Attore, e potendo quello esser povero, e forastiero, sicchè questa refezione restasse senza effetto, ne segue, che in alcuni Principati, e Tribunali (conforme

6

par-

particolarmente occorre nelli Tribunali del Regno di Napoli) fa di bisogno all'Attore di dare la sicurtà, che li Giuristi dicono cauzione delle spese : Il che per Statuto , e per stili particolari si pratica ancora in diverse altre Parti della nostra Italia, e particolarmente nella Città di Bologna: Però nella Curia ciò non è in uso; e per conseguenza la pratica non porta di assumere queste dispute.

Si suole però alle volte disputare di questo punto dell'assecurazione del Giudizio ad istanza del Reo, quando si tratta di Giudizj sommarj, ed esecutivi, ne i quali non si ammettono alcune eccezioni, le quali riguardano i meriti, e la giustizia del negozio principale, sicchè il Reo sia forzato a pagare; cioè che, avendo probabile speranza col proseguir il negozio principale di ripetere quel che paga, faccia istanza dell'assecutazione, acciò non resti il Giudizio elusorio, perchè l'Attore sia povero, o forastiero, sicchè quando poi s'ottenga la condanna per la restituzione, quella resti senza effetto: Conforme particolarmente occorre spesso disputar nella Curia nella materia delle Pensioni Ecclesiastiche, quando il Pensionario stesse in possesso: O veramente nella materia Beneficiale, o pure nell'indifferente per il privilegio del medesimo possessorio, o per il rigore dell' obbligo camerale, o per il privilegio delle lettere di cambio, con casi simili, a' quali convenga la stessa ragione.

E parimente in ciò non si può dare una regola certa e generale, mentre per ordinario si cammina con l'assunto, o col presupposto, che nella Curia queste assecurazioni non siano in uso: Attesocchè, sebbene ciò veramente cammina nel caso opposto, che l'Attore dimandi quest'assecurazione dal Reo, nel qual caso vi corre una gran diversità di ragione, conforme si discorre nel capitolo seguente, nondimeno ciò si suole confondere, sicchè riesce molto difficile il persuadere questa distinzione: E particolarmente quest'istanza, o eccezzione non si suole ammettere nella materia delle Pensioni, essendo che esigendosi per lo più da cortigiani, ed anche da persone di sfera maggiore, le quali sono forastiere, e per il decoro respettivamente vivono (come si suol dire) alla giornata, sicchè se gli rende impossible, o molto difficile il dare quest'assecurazioni, quindi segue che se si aprisse questa porta, ne verrebbe, che per lo più restarebbe impedita l'esazione delle pensioni, le quali si stimano molto privilegiate per la qualità, o natura degli alimenti.

Tuttavia si può dire ancora, che sia una materia arbitraria, e per conseguenza incapace di una regola certa, e generale; mentre alle volte le circostanze del caso sogliono esser tali, che persuadono la limitazione di questa regola, e particolarmente nelle mate-

materie indifferenti: Camminandosi con qualche maggior circospezione nella suddetta materia delle Pensioni, per una certa ragione particolare, la quale vi si considera: Sicchè, quando l'Attore non possa dare la sicurtà, si suole ordinare l'assecurazione del Reo compatibilmente col Giudizio esecutivo, e privilegiato, ordinando il pagamento di quel che si domanda dal debitore, ma per doversi investire in effetti fruttiferi, acciò in tanto il creditore abbia il comodo, ed il debitore resti assicurato, almeno nella sorte: Maggiormente per la comodità degli investimenti ne' luoghi de' Monti: O pure acciò nel Giudizio esecutivo, o sommario non si stia a discutere, se questa dimanda sia giusta, o nò, e con questo pretesto si possa tirare in lungo, e che ciò serva per un pretesto di calunnie: Però prudentemente si suol ordinare, che si paghi prontamente a disposizione del Giudice, per esaminar dipoi se sia luogo, o nò all' assecurazione: Insegnando frequentemente la pratica, che quando il debitore abbia pagato, e che già gli sia uscito il denaro della mano, non si curi più di far'altro, perchè fosse veramente debitore, e sapendolo bene, cercasse di valersi di questo rigiro per tirare in lungo, e per stancheggiare il creditore: Che però all' effetto di ben regolare quest'arbitrio, non solamente dal Giudice si deve avere il riguardo alla qualità dell' Attore, o del creditore, per vedere se questa eccezione col Reo sia giusta e ragionevole, o nò: Ma ancora con una cognizione sommaria, e superficiale deve vedere, e considerare il peso dell'eccezioni, le quali riguardano il merito del negozio principale; Cioè che sebbene non siano all'ora sufficienti per ritardare quel Giudizio esecutivo, e privilegiato, nondimeno abbiano una probabilità d'esser canonizzate nel Giudizio ordinario: E del caso opposto, cioè che l'assecurazione del Giudizio si dimandi dall' Attore, si discorre nel capitolo seguente.

La quinta eccezione, la quale impedisca l'ingresso, overo il principio del Giudizio, e che tenga l'Attote in dietro a non dover' esser sentito, è quella, la quale nasce da qualche delitto giudiziale, come (per esempio) quelle degli attentati, tra le pene de quali è quella, che l'attentante non può eser inteso, se prima non li purga, conforme particolarmente di questa materia degli Attentati si discorre di sotto nel capitolo vigesimo sesto: O veramente occorre nello spoglio, mentre tra le pene dello spogliatore questa è forse la più considerabile, che segli nega l'udienza, non solamente in quella causa, per occasione della quale lo spoglio sia seguito, ma anche nell'altre, se prima non purga lo spoglio, con la restituzione della robba, ed anche de' frutti, e delli danni, e degli interessi, quasi con quelle stesse regole, che nel suddetto capitolo vigesimosesto si accennano in materia della purgazione degli attentati.

O pure

O pure per l'altro delitto delli ricorsi alli magistrati secolari nelle cause spirituali, ed ecclesiastiche, ed anche alle volte nelle profane, trattate nel foro ecclesiastico, per quelche se n'accenna nel libro antecedente, trattando delle Censure; mentre, oltre le pene spirituali delle Censure, che portano quelli ricorsi, vi è ancora questa pena di negargli l'udienza nelle sue cause: E questa specie di pena della denegazione dell'udienza entra con maggior facilità, sicchè basta la prova presunta, per quella presunzione, la quale nasce dall'interesse, ma ciò non basta per le Censure, e per l'altre pene più gravi, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza si dovrà ricorrere, poichè sarebbe soverchia digressione il diffondervisi.

Lo stesso effetto suol nascere dalla Scommunica, sicchè uno scommunicato non può esser in Giudizio come Attore, e se gli nega l'udienza, la quale se gli concede solamente, quando venga come Reo per difendersi: Ed alle volte lo stesso effetto suol risultare dalla contumacia, cioè che al contumace, ed al disubbidiente di quel Giudice per indurlo all'ubbidienza se gli suol dare questa pena di negargli l'udienza nell'altre sue cause.

In alcune Parti si usa l'eccezione di doversi dare il giuramento di calunoia, secondo la disposizione della ragione Comune: Ma nella Curia, sebbene nelle proteste generali, le quali si sogliono fare da i Rei, si fa quest'istanza: Nondimeno non è eccezione, della quale si faccia contro, nè sopra di essa si sogliono assumere le dispute.

La più frequente eccezione che porta la pratica nella Curia per tenere l'Attore indietro, e per impedirgli l'ingresso del Giudizio, è quella, che risulta dalle clausule pregiudiziali: Come (per esempio) è quella clausula che si dice *sublata*, con la quale si toglie la facoltà di giudicare altrimente: E sono ancora il decreto irritante, e la proibizione, che non si possa dare di surrezione, o orrezione, e simili; sicchè per togliere l'ostacolo di queste clausule, le quali (conforme i pratici dicono) chiudono la bocca, e legano le mani, così al Giudice, come alla Parte, si ricorre nella Curia al Papa, nella Segnatura di Grazia, per ottenere quella facoltà, che si diice l'*apertura della bocca*: Attesocchè, sebbene queste clausule non impediscono il conoscere della non comprensione; o veramente che come accessorie, non se ne abbia ragione alcuna, quando la scrittura principale sia infetta, con diverse altre limitazioni, e dichiarazioni che se gli danno: Nondimeno, mentre il Papa è presente ne segue, che per un certo stile fondato in una giusta ragione di riverenza, o di rispetto sogliono i Giudici, ed i Tribunali astenersi dal procedervi senza

tal

tal remozione d'oſtacolo, la quale alle volte ſi ſuole concedere ſemplicemente, ed alle volte condizionatamente, cioè che ſi rimette all'arbitrio dello ſteſso Giudice, o Tribunale, ſe ſi debba concedere, o nò, per quella ragione che non ſi debba concedere ſenza giuſta cauſa, e ſenza qualche fumo di buona ragione: Atteſocchè non conviene, che il Principe con le ſue grazie fomenti le liti ingiuſte, e che ne apra la porta, eſsendo più toſto le ſue parti d'impedirle, e di togliere al poſſibile, ſicchè alle volte ciò ſi ſuole negare per queſto riſpetto, conforme ſi accenna nella Relazione della Curia nel capitolo vigeſimoſettimo, parlando della ſegnatura di Grazia.

9 Parimente frequente è l'altra eccezione del non adempimento dal' canto ſuo di quel che l'Attore dovea adempire, per la regola che non ſi può agitare per un'obbligo o per un'altro atto correſpettivo, ſe quello il quale introduce il Giudizio per la ſua oſſervanza, ed adempimento contro l'altra Parte, non moſtra di avere adempimento dal canto ſuo: Non eſsendo dovere che un mancatore di ſede poſsa opporre del mancamento, o veramente di forzare all'adempimento l'altra parte.

10 Molte altre ſono queſte eccezioni, le quali ſi dicono dilatorie, cioè che ſenza intaccare la ſoſtanza dell'azione nel negozio principale, ne impediſcono l'eſercizio, e ne cagionano una ſpecie di morte, o di ſoſpenſione: Come particolarmente è lo ſpergiuro, ſe non s'aſsolva dal giuramento: Però molto di raro ciò ſi ſente in pratica, per la ragione che; conforme il giuramento (col più volte inculcato abuſo) ſi è reſo troppo frequente, e familiare in ogni contratto, come una ſpecie di clauſula ſolita di Notaro; Così ragionevolmente ſi è introdotto per ſtile comune de' Veſcovi, e degli altri Prelati eccleſiaſtici, a i quali ciò ſolamente s'appartiene, di concederne l'aſsoluzione, ſenza citare la Parte intereſsata, e ſenz' altra ſolennità, e difficoltà, quandó non ſi ſia già incorſo lo ſpergiuro: Per quella ragione, che queſta ſpecie d'aſsoluzione non toglie la forza, nè l'effetto del giuramento, quando per altro queſto foſse valido, ed operativo, ma ſolamente abilita la perſona a poter dedurre le ſue ragioni, ſenza incorrere queſto delitto, o peccato dello ſpergiuro, ſicchè propriamente non è un'aſsoluzione, la quale feriſca la ſoſtanza, ma ſi dice un'aſsoluzione impropria, cioè un'abilitazione ſolamente.

11 Quando ſi voglia impugnare una tranſazione, la quale ſi pretenda invalida, o veramente leſiva, vi cade ancora queſta ſpecie d'eccezione d' impedire l'ingreſso, overo la proſecuzione del Giudicio, ſe prima non ſi ſia reſtituito quello che ſi foſse ricevuto per ſua cauſa.

Come

Come ancora, se si tratta di cause di seconda istanza, in grado d'appellazione, cade questa specie d'eccezione per il diffetto dello trasporto degli atti, del quale si discorre di sotto nel capitolo vigesimoprimo.

12

Vi è ancora quella eccezione dilatoria, la quale nasce dalla grazia del Sovrano, o di qualche Supremo Magistrato, della moratoria, di cui si è discorso nel libro secondo de' Regali: O pure che si sia ottenuta dalla maggior parte di creditori, per il che si disputa, se ciò pregiudichi agli altri, con altre simili, che sarebbe troppo nojosa digressione il volerle riassumere tutte: Maggiormente che in gran parte dipendono dalle leggi particolari de' paesi, o veramente dagli stili de' Tribunali, o dalle circostanze de' casi: Conforme si vede in quell'eccezione accennata nel capitolo antecedente di quelli, li quali fossero in pubblico Magistrato del Comune, o veramente assenti per servizio della Repubblica, o del Principe: E nelle più volte accennati Regni delle due Sicilie di qua', e di la dal faro suol'esser il caso, che la persona si ritrovi nella guerra, per una legge particolare, la quale produce un'eccezione non conosciuta dalla ragion Comune, che si dice *hostica*, con casi simili.

13

14

E quanto alla molto frequente eccezione della pendenza della lite avanti un'altro Giudice: Quella cade sotto la prima più generale già accennata della declinazione, o dell' incompetenza del foro, e se ne discorre ancora di sotto nel capitolo vigesimosesto, in occasione di trattare degli Attentati.

L'altra specie dell'eccezione è quella delle perentorie; cioè che feriscono la sostanza dell' azione, o veramente dell' obbligazione, la quale è madre dell'azione: E questa non riceve alcuna regola generale, o veramente non si possono tutte specificare, mentre dipendono dalle circostanze particolari di ciascun caso: Cade in esse solamente la distinzione generale tra quelle, le quali siano dalla parte davanti, e le altre che siano dalla parte di dietro: Cioè che alcune tolgono la forza, e l'efficacia all' obbligo da principio per la sua invalidità, sicchè non è propriamente uccidere, come significa la parola latina *perimere*, dalla qual deriva questa specie d'eccezione perentoria, ma è un'impedire, che l'azione, o l'obbligazione non nasca: E dalla parte di dietro si dicono, quando l'obbligazione sia nata, che sia stata in istato di validità, ma si tolga dall'eccezioni, onde propriamente cade il termine d' uccidere quello il quale sia stato già vivo: Come (per esempio) si dice la rescissione per capo della lesione, o della remissione, o della confusione dell'azioni, o del pagamento vero, o presunto, e simili, secondo che portano le circorstanze de' casi, sicchè dipendono più dal fatto che dalla Legge: E tra queste è quella, la quale si suol

15

dire la più capace di dispute legali che si dice *prescrizione*, della quale, e delle diverse sue specie si discorre particolarmente di sotto nel capitolo decimosettimo.

Sopra la prima specie dell'eccezioni dilatorie sogliono cadere le dispute: quando si sia a tempo d'opporle, o nò; e se; e per quali atti quello, a chi competono, si sia pregiudicato, che non le possa più dedurre: Ma però non è materia capace d'una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle pratiche, e da' stili particolari de' Tribunali, sicchè sarebbe soverchia digressione il diffondervisi, e per conseguenza conviene rimettersi alli professori pratici di quel paese, o Tribunale: Maggiormente che nella Curia poco si bada a queste formalità. A

A *Delle materie medesime nelli discorsi 11. con più seguenti di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Dell' assecurazione del Giudizio: Ed anche del sequestro, e dell' altre provisioni ad istanza dell' Attore contro il Reo se; e quando vi debbano entrare, o nò: Come pure degl' alimenti, e delle spese della lite E degli alimenti in generale.

SOMMARIO.

1 *Se nella materia vi cada regola generale.*
2 *Dell' assecurazione contro il debitore sospetto di fuga; e de' suoi requisiti.*
3 *Il sequestro regolarmente è proibito.*
4 *Delle due specie di sequestro; e delli loro diversi effetti.*
5 *Degli alimenti; e spese della lite, e quando si debbano.*
6 *Della pratica moderna nel far dare qualche somma nella causa da dichiararsi.*
7 *Della materia degli alimenti in generale.*

CAP. XV.

Distinguendo l'assecurazione del Giudizio dal sequestro, per esser cose separate: Perquel che appartiene alla prima specie, quivi si tratta di quell' assecurazione, la quale si dimanda dall' Attore contro il Reo, o veramente dal creditore contro il debitore, mentre dell' altra in opposto si è discorso nel capitolo antecedente.

Circa questa specie dunque: Ancorchè (secondo le regole della ragion Comune) in diversi casi l'Attore, o veramente il creditore possa dimandare dal Reo, o dal debitore la sicurtà, la quale legalmente si dice *cauzione di stare in Giudizio*, e di pagare 1 tutto quello che sarà giudicato: Nondimeno per quel che riguarda la pratica de' Tribunali, non vi cade una regola generale applicabile da per tutto, per la gran diversità de' stili, che sopra ciò si scorge, nata dalla più volte accennata scissura, e diversità de' principati, non conosciuta, dalla ragion Civile Comune, come fatta col presupposto, che da per tutto fosse un solo Imperio, e per conseguenza che tutti vivessero con una sola legge: Però discorrendo della pratica della Curia Romana, della quale si tratta men-

tre per l'altre Curie, o Tribunali si deve deferire agli stili loro; ed alle loro pratiche: Questa cauzione è andata in disuso, nè si sente in altro caso, che in quello del debitore sospetto di fuga, nel qual caso, inerendo alla disposizione della stessa ragion Comune, si permette al creditore di ottenerne dal Giudice l'arresto della persona, ed anche delle robbe mobili, come soggette allo trasporto, o veramente all'occultazione, fin'attanto che si dia sufficiente cauzione per l'assecurazione del Giudizio: A tal segno che ciò si con-
2 cede senza citazione alcuna; poichè sebbene la Curia (conforme altre volte si è accennato, e particolarmente nel libro ottavo del Credito, e si replica ancora di sotto nel capitolo ventiotto) non approva la pratica d'alcuni Tribunali di rilassare i mandati esecutivi, e di venire all'esecuzione reale, e personale, senza la citazione della Parte, la quale viene stimata necessaria per ragione divina e naturale: Nondimeno con ragione in questo caso si può, anzi si deve tralasciare, nella stessa maniera che si fa nella carcerazione per la cause criminali; attesocchè il citarlo sarebbe lo stesso che ammonirlo, e ricordargli, che fugga.

Si cammina però in ciò con molta circospezione, onde per alcune Bolle, le quali si dicono della Riforma de' Tribunali, si ricercano molte cose, acciò si possa venire a quest'atto: Primieramente che si tratti di debito certo, e liquido: Secondariamente, che il creditore dia il giuramento d'averlo per sospetto di fuga: Terzo, che quel debitore non possegga robbe stabili in Roma, o veramente nello Stato Ecclesiastico, secondo la diversa qualità de' debiti, e le diverse circostanze de' casi: Quarto, che il debitore abbia in qualche parte mutata, o deteriorata la sua condizione doppo contratto il debito: Che però, se di presente fosse nello stesso stato, nel quale era quando fu contratto il debito, in tal caso non pare, che di ragione si debba ammettere questo rimedio: Con altre considerazioni che sopra ciò si vanno facendo nel Teatro, non essendo facile il darvi una regola totalmente ferma, insegnando l'esperienza che le pratiche si vanno mutando alla giornata, secondo la varietà de' cervelli, che di tempo in tempo sedono ne i Tribunali.

Quanto all'altra parte del sequestro: La Curia (inerendo alla chiara disposizione dell'una, e dell'altra ragione Commune, Civile, e Canonica) lo danna, e cammina con la regola, che non
3 si deve cominciare dal sequestro: Onde praticandosi diversamente da i Tribunali principali di alcuni Principati d'Italia, e particolarmente da quelli del più volte accennato Regno di Napoli, per costumare li Tribunali Ecclesiastici col più volte accennato errore di seguitare quella pratica, senza badare se sia contraria, o diversa dalla Curia, la qual'è il loro Superiore in grado d'appellazione;

Quin-

Quindi segue che alla giornata questi sequestri, si annulano, o si rivocano, stimandosi un' abuso, ed una cosa contraria alla ragion Comune di cominciare dal sequestro: Ogni volta però che non vi concorra qualche giusta causa, conforme di sotto si va discorrendo.

4 Trattando dunque di quel sequestro, che alle volte si pratica nella Curia, e ne' suoi Tribunali; Questo è di due sorti: Uno che si dice proprio, e formale, sicchè priva del possesso, e cagiona diversi altri effetti pregiudiziali: E l'altro che si dice improprio, e provisionale, che non fa questi effetti.

Della prima specie si dice quel sequestro, il qual' è singolare della Curia; anzi (secondo una opinione) del solo Tribunale della Ruota nella materia Beneficiale, che si dice della Clementina; cioè che litigandosi del titolo del beneficio tra due provisti, quando a favore del non possessore fosse nata una sentenza, sia luogo a questo sequestro: Ma essendosi di questa specie parlato di sopra nel libro duodecimo de' Beneficj nel capitolo ventiquattro è superfluo quivi ripeterlo.

Come ancora ivi si è discorso di una cert' altra specie di sequestro, il quale cade nella materia beneficiale: Come (per esempio) quando il possessore dimanda la remissoria, o veramente che il possesso del Beneficio sia attentato, o pure che sia vacuo: Attesocchè, trattandosi di ragioni a vita solamente, ne segue, che giudiziosamente si sia procurato di provedere al possibile alle lunghezze, ed alle calunnie di chi possiede, acciò non faccia la guerra al collitigante coll' entrate del medesimo beneficio, del quale si litiga, e che non riesca (come volgarmente si dice (*la lite del banco della predica*.

L' altra specie di sequestro provisionale, ed indifferente in ogni materia è propriamente quello; il quale cade sotto la presente ispezione, o pratica, per l' assecurazione del Giudizio: Ed in ciò, ancorchè nella Curia si osservi la regola dell' una, e dell' altra ragione Comune, Civile, e Canonica di non cominciare dal sequestro, anche se dal non possessore si affettasse il timore dell' armi, o de' scandoli, quando il possesso dell' altra parte fosse chiaro, e non vizioso: Tuttavia riceve delle limitazioni; cioè quando fosse attentato, o veramente vacuo, e che potessero nascere delli disordini tra le Parti in doverlo preoccupare: O pure che ciascuna delle Parti pretendesse d' esser possessore, sicchè fosse incerto, o torbido chi di loro fosse veramente il legittimo possessore anteriore: Ed anche generalmente, quando le circostanze del fatto portino, che la ragione, ed il dovere lo richieda, perlochè vi debba entrare l' officio, o veramente l' arbritrio del Giudice: Che però sebbene per stile della Curia vi si camina con molta circospezione,

ſicchè molto di raro ſi ſente queſta pratica del ſequeſtro nelle cauſe, e nelle robbe indifferenti: Tuttavia non ſi può dire, che ſia materia capace d' una regola generale, ed uniforme applicabile ad ogni caſo, avendovi gran parte l' arbitrio del Giudice, il quale va regolato dalle circoſtanze di ciaſcun caſo particolare: E ſopra le quali parimente non ſi può dare una regola certa, ed uniforme, mentre (conforme ſi è frequentemente accennato quaſi in ogni materia) nelle coſe arbritrarie, e congetturali, e ſimili, le quali vanno regolate dalle circoſtanze del fatto, inſegna la pratica alla giornata, che in un caſo alcune circoſtanze baſteranno, ed in un'altro le medeſime, e molte altre non ſaranno ſufficienti, per la diverſa qualità de' paeſi, delle perſone, delle robbe, e delle ragioni, e dell' altre contingenze.

Si dà ancora un' altra ſpecie di ſequeſtro nelle cauſe, o queſtioni matrimoniali, o della ſeparazione del Toro: Cioè che quando per capo di ſevizia o d' inimicizia, o per altro preteſto la moglie ſi parte dal marito, e che intenta il Giudizio per la ſeparazione del Toro, o veramente ſopra la nullità del Matrimonio; in tal caſo: per ovviare agl' inconvenienti, ed acciò le donne con queſto preteſto non ſi aſsumano in licenza di vivere a loro modo, ſi deve la donna ſequeſtrare: E ſebbene li Canoni, e gli antichi interpreti dicono, che ciò ſi debba fare appreſso di qualche matrona oneſta: Nondimeno per la gran frequenza, che oggidì abbiamo de' Monaſterj di Monache, o de' Conſervatorj ben governati a forma de' Monaſterj, per riſpetto dell' introduzione della Clauſura: ne ſegue, che per ordinario la pratica porta di rimettere le donne in un Monaſtero, overo in un' Conſervatorio: E particolarmente quando ſi tratta di donna giovane, o che in altra maniera vi poſſa eſsere il ſoſpetto, o il pericolo dell' oneſtà: Ed (all'incontro) quando ſi trattaſse di donna vecchia, o inferma, ſicchè il Monaſtero gli portaſse troppo diſaggio, del che non entraſse il ſuddetto ſoſpetto, e pericolo, ſi pratica l' uſo antico della matrona oneſta; che però non è materia capace d' una regola totalmente ferma ed uniforme.

Praticandoſi ancora queſto medeſimo ſequeſtro nelle zitelle, ed anche alle volte nelle vedove, quando naſca qualche contraſto ſopra il loro Matrimonio, all'effetto di eſplorare la loro volontà, e vedere ſe ſia ferma, e libera; del che ſi è accennato qualche coſa di ſopra nel titolo della Giuriſdizione, in occaſione di diſcorrere quando, e come i Magiſtrati ſecolari ſi poſſano in ciò ingerire.

Occorre ancora nel principio delle liti, ed anche nel progreſso diſputare di molti incidenti, i quali abbiano biſogno di pronte provi-

provisioni, e che da' Giuristi si dicono *sentenze provisionali* : Ma però ha dell'impossibile di discorrere di tutti i casi, e di tutte le contingenze, maggiormente che in effetto è una materia arbitraria : E particolarmente la pratica più frequente porta le dispute sopra gli alimenti, e le spese della lite, che da una delle Parti si dimandino all' altra: Ed in ciò parimente non cade una regola certa e generale applicabile a tutti i casi; attesocchè sebbene vi sono delle regole, e delle teoriche generali in astratto ; Tuttavia la difficoltà consiste nell' applicazione, la quale dipende dalle circostanze del fatto, e per conseguenza vi cade la difformità.

Trattando dunque di queste regole, o teoriche generali, che sopra ciò si abbiano; Si cammina con la distinzione tra quelle persone nelle quali la legge presume la povertà, e che abbiano assistenza della legge per la consecuzione degli alimenti dall'altro collitigante Come sono il figlio dal padre, la moglie dal marito il Monaco dal Monastero, il servo dal padrone: E le persone, estranee, nelle quali non entri la suddetta presunzione, ed assistenza respettivamente: Attesocchè nella prima parte della distinzione, ordinariamente per regola, entra questa provisione nel fare somministrare gli alimenti, e le spese della lite: Quando le circostanze del fatto non ne persuadessero la limitazione, perchè forse fosse provisto altronde, o veramente che avesse il modo di provedersene, o pure che vi sia un gran fumo di calunnia, e di lite ingiusta, o che in altra maniera vi possa entrare l' offizio, o l' arbritrio del Giudice a negarlo.

Ed (all' incontro) nell' altra parte della distinzione, cioè che si tratti tra gli estranei, la regola è in contrario; non essendo di dovere, che si abbia da forzare una persona a dare gli alimenti ad un suo emolo, il quale lo travaglia con liti, e di sommistrargli le spese della lite contro se medesimo.

Tuttavia questa regola si limita, quando vi concorrano tre requisiti, li quali in termini di ragion Comune sono desiderati cumulativamente: Primieramente la povertà, per la quale non basta la presunzione legale che ciascuno nasca povero, ed ignudo in questo Mondo, ma rigorosamente si ricerca la prova perfetta, e concludente, così in atto, come in potenza ; cioè che non abbia robba, nè meno abbia il modo col quale possa onestamente, e perquelche porta la sua condizione, mantenersi, e sostentare la lite.

Secondariamente (e sopra tutto) che vi sia il fumo sufficiente della sua giustizia, e buona ragione: Ed intorno a ciò si suol camminare ordinariamente con la regola, che per tal' effetto basti di avere una sentenza a favore, ancorchè resti sospesa per l' appellazione, o almeno una decisione di Ruota, overo di simile

Tribunal grande: Tuttavia ciò induce una probabilità, ma non una precisa necessità; che però non è impedito l'officio, o veramente l'arbitrio del Giudice di negare questa provisione, ancorchè vi sia una sentenza, quando gli paja, che sia mal fondata: Ed (all'incontro) anche senza sentenza alcuna, che possa concederlo, quando dalle scritture, e dall'altre giustificazioni, le quali siano negli atti, risulti il fumo sufficiente della buona ragione.

Bensì che in questo caso, che non vi sia sentenza, ne decisione alcuna, si deve camminare con qualche maggior circospezione, mentre in tal maniera sarebbe una specie di propalazione dell' animo, e di canonizare incidentemente, che una delle Parti abbia 6 maggior ragione dell'altra: Che però si stima migliore quella pratica, la quale da' Tribunali grandi, da qualche tempo moderno si è introdotta, cioè di non camminare per questa strada di fare una formale decretazione d' alimenti, e di spese della lite, ma di ordinare all'altra Parte, che debba dare qualche somma moderata, in quella causa che poi sarà dichiarata: Tuttavia non è materia capace d'una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, avendovi gran parte gli stili de' Tribunali, ed anche le circostanze particolari.

Il terzo requisito è quello, che la lite sia sopra un Giudizio, overo una causa universale; come per esempio) per un'eredità, per una sucessione in un Feudo, il quale si dice università, e simili: Però nella pratica della Curia questo requisito non è in uso: sicchè, quando anche sia un Giudizio particolare sopra di una certa robba, o ragione, si fa luogo a questa provisione: Purchè sia robba, o ragione fruttifera, onde da i frutti si possano somministrare le spese, e che ciò si possa fare senza incomodo dell' altra Parte, perchè sia comoda, e ben provista per gli alimenti proprj, e per le sue spese del suo: Attesocchè sarebbe una specie d'iniquità il forzare una persona a mantenere il suo emolo, e collitigante col bisogno, e patimento proprio: Con il di più che s' accenna nel Teatro, al quale si potrà ricorrere. A

A *Nelli discorsi 14. e seguenti di questo titolo.*

E sebbene, così per genio, come per stile, per quanto comporta l'umana fragilità, in un Opera di tempi meramente furtivi, si cerca di sfugire al possibile le digressioni e di discorrere strettamente della materia contenuta nella rubrica: Nondimeno, non essendo oportunamente accaduto di trattare di questa materia degli Alimenti, se non quanto incidentemente se ne sia accennato qualche cosa nella materia Dotale, in occasione di trattare dell' obbligo di dotare le figlie, o le altre descendenti, e parenti: Però, acciocchè non resti questa materia totalmente abbandonata, non sarà fuori di proposito il dirne quivi qualche cosa sommariamente.

Oltre

Oltre dunque questa specie di alimenti della lite: Per quelche riguarda la materia degli Alimenti in generale, questi sono di due generi: Uno, cioè di quelli li quali sono dovuti per disposizione della legge fondata nella ragione del sangue, o della carità, o della gratitudine, li quali si chiamano alimenti dovuti per l'officio del Giudice: E l'altro di quelli che si dicono alimenti dovuti per ragione dell'azione.

Del primo genere sono quelli che si devono da' Maggiori, o da' parenti, con lo stesso ordine, e nella stessa maniera che si è detto nell'accennata materia Dotale nel libro sesto sopra l'obbligo legale di dotare le femmine: Mentre generalmente cammina la regola soggetta a poche limitazioni tra gli alimenti, e la dote: E questa specie d'alimenti si dice sussidiaria; cioè che non si deve, se non a persone bisognose, le quali non abbiano altro modo di vivere, con le robbe proprie, o con le proprie fatiche, ed industrie, anche a rispetto del padre: Sicchè in ciò si scorge la differenza tra la dote, e gli alimenti; che questa (per una certa poco ragionevole interpretazione data da' Giuristi a certe leggi) dal padre viene dovuta alla figlia ancorchè ricca, e provista per altra strada; il che non cammina negli alimenti.

Con questa differenza tra gli alimenti dovuti dal padre, e dagli altri ascendenti, e quelli dovuti dalli trasversali; che in questi l'obbligo è personale, sicchè non si tramanda agli eredi; che in quelli si può dire peso in una certa maniera reale, il quale si tramanda agli eredi, ed a i beni, nello stesso modo che si è detto della Dote.

E sotto questo genere degli alimenti legali, overo per officio del Giudice con la stessa qualità sussidiaria vengono ancora quegli alimenti, li quali sono dovuti al padrone da un servo, al quale si sia data la libertà, quando questo sia idoneo: Ed anche dal donatario al donatore: E dalla Chiesa al padrone, il quale abbia il padronato per giustizia di fondazione, e dotazione, col presupposto dell'idoneità; cioè che sopportati i pesi necessarj per il mantenimento della Chiesa, e ne' suoi ministri, vi siano dell'entrate d'avanzo.

Sopra questa specie d'alimenti legali vanno li Giuristi disputando molte questioni, che sarebbe troppo nojosa digressione il riassumerle, essendovi di coloro, i quali in questa sola materia hanno composto de' ben grossi volumi, e particolarmente in casi per lo più ideali nella pratica: Come a dire (per esempio) se si debbano gli alimenti agli amici, ed alli benefattori, overo agli educatori, o al Parroco, e cose simili: Come ancora se dandosi il caso, che uno abbia il padre e la madre, ed i figli, e che non sia abili a mantener tutti, verso quale sia più obbligato; il che in

pratica

pratica si può dire un caso più d'accademia, o de' circoli, onde il curioso potrà soddisfarsi appresso coloro, i quali ne fanno i Trattati, bastando di dare questo poco saggio nelle cose più praticabili e particolarmente circa l'obbligo de'trasversali; cioè se abbracci gli Zii, e respettivamente li nepoti, nel che basta rimettersi a quel che si è discorso nella suddetta materia Dotale.

Gran dispute ancora si fanno sopra la repetizione degli alimenti, che de fatto si fossero dati a qualche parente, o amico; cioè, se s'intendano dati con animo di ripeterli, overo di donarli, ma questa materia è incapace d'una regola certa, e generale, sicchè si stima chiaro errore il camminare con le generalità, overo con le autorità de'scrittori, i quali parlano in astratto; mentre in effetto si deve dire che sia più tosto una questione di fatto, e di volontà, da decidersi dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali nasca la prova dell'animo.

Non si devono questi alimenti legali per il tempo passato, che la persona sia già vissuta, ma solamente per l'avvenire: Eccetto se per il passato, ad effetto d'alimentarsi, sia convenuto di fare de' debiti, e che essendosi chiesti, non si siano dati per la mora; o altra colpa di colui il quale ne fosse il debitore; mentre in questo caso, anche i passati hanno natura di futuri.

L' altro genere degli alimenti, li quali non siano dovuti per commiserazione della legge fondata nella suddetta ragione della carità, o del sangue o della gratitudine, ma che siano dovuti per ragione dell' azione, sono quelli, li quali si devono dall' erede, o da qualche altro, in vigore d'un legato, che se ne sia fatto, per quel che porta la pratica più frequente: Overo che siano dovuti per patto, o per convenzione: Come particolarmente occorre in quegli alimenti che si riserva il donatore, ed a quali si obbliga il donatario: O pure il marito al dotante, con casi simli: E sono ancora quegli alimenti, li quali per un implicito contratto sono dovuti dal marito alla moglie, la quale gli abbia data la Dote congrua: Overo il Monastero al Religioso Professo dell' uno, e l' altro sesso.

La differenza tra questi due generi d' alimenti particolarmente consiste nella suddetta qualità del sussidio, la quale si ricerca nel primo genere degli alimenti legali, o convenuti, ma non nell' altro; attesocchè siasi ricco, e ben provisto quanto si voglia il legatario, overo il donatario, al quale il vigor del legato, o della riserva, o di altra convenzione, siano dovuti gl' alimenti, tanto potrà chiederli: E lo stesso nella moglie, quando vi concorra la corrispettività della dote ancorchè sia ben provista de' beni estradotali: Non verificandosi il caso nelli Religiosi professi con il monastero per la loro incapacità di avere del proprio.

L'

L' altra differenza si scorge sopra l' accennata distinzione delli futuri e delli presenti: Attesocchè questa entra nel primo genere, e non nell' altro: Eccetto se quello il quale sia tenuto agli alimenti, abbia qualche giusta scusa.

Nell' ordine ancora, overo nel modo di procedere giudiziario si scorge la differenza, che li legali sono più privilegiati con il processo sommario ed esecutivo, per la ragione che il *ventre non patisce dilazione*, e secondo le circostanze de' casi hanno quello stesso privilegio del solido, che si è accennato nella materia dotale: Ma ciò non si dà nell' altro genere, quando' la general natura del legato, overo la qualità de' patti, o delle clausule non lo concedono.

Si scorge ancora qualche differenza notabile sopra il modo, ed il luogo di dare gli alimenti: Attesocchè, quando si tratta del primo genere delli legali; quello, il quale sia obbligato darli, non è tenuto se non in sua casa, ed alla sua tavola, quando qualche giusta causa, non ne persuada la limitazione: Ma nell' altro genere si distingue tra quegli alimenti li quali sono dovuti dal marito alla moglie, overo dal Monastero al Religioso professo, che camminano con la stessa regola, e gli altri li quali siano dovuti per contratto, o per legato: Eccetto se in quelli per legato le circostanze particolari del fatto ne persuadano la limitazione, per la verisimile volontà del testatore; che però non è materia capace di una regola generale, sicchè si stima errore il camminarvi con le sole generalità.

Si disputa ancora molto tra Giuristi, se per gli alimenti spetti l' ipoteca, la quale è un termine più volte esplicato nel libro ottavo del Credito, in occasione del concorso de' creditori ed altrove: Ed ancorchè vi si scorga la solita varietà delle opinioni: Nondimeno vi cade la medesima distinzione tra gl' alimenti legali del primo genere, e gli accidentali del secondo; cioè che in questi vi entri quell' ipoteca, che porta seco la qualità del legato, o del contratto, o del privilegio dotale, ma nelli legali non entra l' ipoteca, però si dia quella privilegiata azione personale, la quale da' Giuristi si dice *in rescritta*, accennata parimente nella suddetta materia Dotale, per quella dote la quale in natura d' alimenti viene dovuta per dispozione della legge.

Bastando d' aver dato nella materia sommariamente questo poco tocco sopra le cose più praticabili, e frequenti, per qualche lume de' non professori; mentre nell' altre più rare si potrà nell' occorrenze riccorrere a' professori.

CA-

CAPITOLO DECIMOSESTO

Del Terzo, il quale venga a causa; quando si debba ammettere; ed in che maniera: E se, amettendosi, possa declinare il foro, o in altro modo impedire il progresso di quel Giudizio.

SOMMARIO.

1 *Delle questioni che occorrono nel Terzo ammesso a causa.*
2 *Delle diverse specie de' Terzi, li quali vengono a causa.*
3 *Del Terzo, il quale viene assistendo per l' interesse mediato.*
4 *Qual' interesse si ricerchi per esser ammesso a causa.*
5 *Che sia errore l' opporsi ed assumere sopra ciò le dispute.*
6 *Quando a questo Terzo si conceda qualche cosa di più.*
7 *Delle regole le quali in questa materia si devono tenere.*
8 *Dell' altre specie di Terzi.*
9 *Del Terzo il quale abbia l' interesse principale, e coeguale di presente.*
10 *Del Terzo, il quale impugnando le ragioni di tutti due in causa.*

CAP. XVI.

QUanto fin' ora si è discorso, riguardo i principali collitiganti; cioè l' Attore, ed il Reo, li quali sono le persone necesarie a formare il Giudizio, giuntamente con l' altra persona del Giudice.

Occorre però bene spesso, che un Terzo, il quale creda di avere interesse in quel Giudizio, o veramente in quella causa, e che gli compla d' esere inteso in tutto quel che si faccia, o sia in principio, e come si dice, nell' ingreso del giudizio, o sia nel progreso, o pure nell' egreso, o nella terminazione, e consumazione venga o veramente procuri d' eser ammeso a causa: E ciò suol cagionare diverse questioni. Primieramente quella della declinazione del foro, o del Giudice, pretendendo che il Giudizio si debba trattare in un altro foro, o veramente avanti un'altro Giudice. Secondariamente, presupposto che voglia, o che debba continuare avanti quel medesimo Giudice, se debba esere ammeso a causa o nò.

1

Terzo

o nò. Terzo, presuposto che debba essere ammesso, se ciò s' intenda in quello stato, e termini, nelli quali sia la causa, in maniera che tutti gli atti già fatti l'obblighino, e gli pregiudichino, come se fossero fatti con esso, a tutti gli effetti che da ciò nascano: E quarto, quando la sua comparsa ed ammessione cagioni l' annullazione di tutto il processo, anche a rispetto de' collitiganti, o pure che possa impedire l'esecuzione, o l'effetto di quel Giudizio, con diversi altri incidenti, che da tal'ammessione, o comparsa sogliono risultare.

Per quel che appartiene alla prima questione della declinazione del foro, ed anche per le altre: Si devono generalmente distinguere più, e diverse specie di Terzi: Attesocchè una specie è quella di colui il quale venga assistendo solamente ad uno de' collitiganti per il suo interesse, il quale sia totalmente connesso, che in fatti si possa dire, che tutti due rappresentino una medesima persona: Conforme occorre nel difensore necessario, il quale in alcune Parti si dice Autore laudato, cioè che abbia venduto, o ceduto la robba, sopra la quale sia il Giudizio, sicchè in sostanza sia suo l' interesse principale dell'esito del Giudizio, per l' evitazione, o veramente per altro effetto simile: E sotto questa specie cade l' altra del fideiussore che volgarmente diciamo sicurtà.

2

L' altra specie di Terzo è di quello, il quale venga parimente assistendo al collitigante per il suo interesse, ma non presentaneo, come nell' antecedente, per essere futuro, o veramente sperato, al quale può quel Giudizio pregiudicare, sicchè parimente gli compla d' assistervi per la miglior difesa, e per ovviare alli pregiudizj che ne possono nascere, o per collusione, o per trascuraggine del litigante principale: Come (per esempio) si può dire quello, il quale per ragion propria aspetti, o speri la successione in un Fidecommisso, overo in un Feudo, o in un'Offizio, o Beneficio per la morte del principale collitigante; che però gli comple la sua vittoria, ed all' incontro gli pregiudicarebbe la perdita.

La terza specie di Terzo è di quello, il quale viene assistendo, e perchè abbia l' interesse anche di presente, ma totalmente accessorio, e consecutivo, come per un'effetto, il quale nasca da quel Giudizio; come (per esempio) occorre nelle liti giurisdizionali, o territoriali, o preeminenziali, che siano tra due Prelati, o tra due signori temporali , o pure tra due Città , che vi abbiano interesse li cittadini , o li sudditi , a' quali compla per utile , o per onorevolezza di avere più un Prelato , o un Signore , che un'altro : O veramenre che la loro Città , o Comunità abbia più territorio, o più ampi confini, con casi simili.

La

La quarta specie di Terzo è di quello, il quale abbia un'interesse di presente, ma principale, sicchè venga parimente assistendo ad uno de' collitiganti, principalmente per l'interesse, o pregiudizio proprio, presentaneo ed immediato: Come (per esempio) nelle cause giurisdizionali si verifica nel caso accennato di sopra, trattando della citazione, che sia nella lite, la quale si tratti tra due Vescovi sopra li confini: O veramente tra un Vescovo, ed un Metropolitano, sopra la qualità Metropolitica in quella Diocesi: O pure tra un Vescovo, ed un Prelato inferiore sopra il territorio separato, o pure sopra l'esenzione; attesocchè il principale, o coequale interessato col Vescovo, o col Prelato, respettivamente si dice il Capitolo della Chiesa Metropolitana, o Cattedrale, o Collegiata, o Monasteriale, secondo che porta il caso: O veramente nelle materie profane, ed indifferenti si dice un compagno, overo un consorte, o un coerede, e simili.

E finalmente, la quinta è quella di quel Terzo, il quale venga, non assistendo ad uno de' colliganti, ma principalmente per l'interesse proprio, impugnando, o infringendo le ragioni di tutti due i litiganti, sicchè non voglia assistere, nè all'uno, nè all'altro, ma sia principalmente comparso per fare il fatto suo: Come (per esempio) se litigandosi tra due sopra la pertinenza di una robba, o di una ragione, venga un Terzo, il quale pretenda, che non spetti, nè all'uno, nè all'altro, ma che spetti ad esso, conforme la pratica suol'insegnare frequentemente nelle successioni intestate, o fidecommissarie, o feudali, e simili: Ed ancora nel concorso de' creditori; cioè che contrastando due tra loro, venga un Terzo, il quale pretenda di essere anteriore, o poziore a tutti due: O pure che quella robba, la quale si presuppone del comun debitore, spetti più tosto a lui: Ed in somma per escludere così l'uno, come l'altro, con altri casi simili, alli quali respettivamente sia adattabile la medesima ragione.

Quando dunque si tratta della prima specie di quel Terzo, il quale venga assistendo totalmente ad uno de' litiganti per l'interesse presentaneo, ma mediato, e consecutivo, com'è il difensor necessario, o veramente il fidejussore; in tal caso non diversifica la sua persona in cosa alcuna da quel collitigante, al quale venga assistendo, sicchè due s'abbiano per uno medesimo: E questa specie d'interesse opererà, che debba essere inteso, ed ammesso a causa, e non possa esser escluso: Però non potrà declinare quel foro, nè dedurre qualche suo privilegio: Che però se (per esempio) si litiga nel foro secolare sopra la robba posseduta da un laico, del quale fosse autore un Chierico, o altra persona ecclesiastica, la quale sia interpellata a defenderlo, non potrà questo difen-

fensore, ed interessato mediato declinare quel foro, col privilegio della sua esenzione, per quel che se n'è accennato nella materia Giurisdizionale: Nè meno, o sia Chierico, o in qualunque altro modo privilegiato, gli comunicherà gli altri suoi privilegi, particolarmente quello dell'elezzione e variazione del foro, il quale si concede alli pupilli, ed alle vedove, ed all'altre persone miserabili, o pure la sua esenzione da alcuni statuti, o leggi particolari, che tolgano l'appellazione, o altro beneficio dato dalla ragion Comune.

E per conseguenza lo stesso camminerà agli altri effetti, o veramente per l'altra questione di sopra distinta; cioè, che, comparendo, farà tutti gli atti suoi fin'a quel tempo che siano seguiti, sicchè la sua ammessione sarà in stato, e termini, nei quali la causa si ritrova: Conforme parimente non potrà impedire l'esecuzione, o l'espedizione, nè allegare la nullità sotto pretesto di non essere stato citato, non essendovene necessità alcuna; mentre basta citare colui, che sia l'interessato principale, come possessore di quella robba, o ragione, della quale si tratta: Che però 4 questa qualità di difensore necessario gioverà, acciò si possa dire interessato, e per conseguenza che, quando voglia venire a causa, si debba ammettere, nè se gli possa negare l'udienza; Attesocchè sebbene la regola legale dispone, che quelli li quali non hanno interesse nella causa, non devono esser'ammessi, nè intesi: Nondimeno a questo effetto basta un'interesse tale quale; nè si cammina con rigore, bastando che non sia uno, il qual sia totalmente estraneo, e che non vi abbia da fare per nulla: Che però se bene alle volte l'altro collitigante si suole opporre al Terzo, il quale venga a causa, per questo rispetto, che quello non vi abbia interesse, e che per ciò vi si assumono le dispute formali: Tuttavolta molto di raro si dà il caso dell'esclusione, per la suddetta ragione, che ogni poco d'interesse basta.

E quindi nasce, che si stima poco buon consiglio l'opporsi a queste ammessioni, e l'assumervi delle dispute, particolarmente nelle cause rotali, per lo stile di questo Tribunale, del quale particolarmente si discorre nel capitolo ventinove della Relazione 5 della Curia, di disputare ogni punto per dubbio; mentre ciò fa due mali effetti: Uno, di consumare quel tempo di più, e di tirare la causa in lungo, ch'è il maggiore studio de' Rei, sicchè agli Attori comple troncare al possibile tutte le strade della fuga, ed evitare quanto si possa le dispute degl'incidenti: E l'altro forse maggiore, che in occasione di stendere le decisioni sopra il punto, se vi sia, o nò l'interesse, si sogliono fermare molte cose, le quali feriscono i meriti del negozio principale: Ed

(all'

(all'inconrro) l'opporsi suol riuscire di poco profitto per la facilità di questa ammissione: Che però comple per ordinario più tosto di lasciar correre, importando poco che vi sia un Terzo di questa specie, il quale sia ammesso in stato, e termini, e non possa con li suoi privilegi, o per difetto della sua citazione variare lo stato della causa, nè pretendere la nullità; mentre quello stesso che si può dire da costui, lo potrà dire il principal collitigante; sicchè importa poco, che una stessa cosa la dica uno, o la dicano due, quando sia irrilevante: Per lo contrario, quando sia rilevante, basterà che lo dica il principal collitigante: Onde l'esservi, o nò quest'altro, potrà ben cagionare una maggior diligenza, ed una miglior difesa, supplendo qualche negligenza del principale, o veramente dandogli maggior calore: E ciò non è di dovere che si neghi dall'altra parte, quando crede di avere buona causa; mentre alle volte si sogliono fare delle collusioni per mettere in mezzo il Terzo.

6 Anzi quando il Terzo interessato, il quale viene a causa, dia qualche fumo di collusione, o di trascuraggine del principale, con mostrare la buona giustizia, la quale non sia stata dedotta, e che la causa non sia stata ben difesa, suole, e deve essere ammesso a quell'appellazione, o restituzione in integro, o altra eccezione, anche impeditiva, la quale di ragione non dovrebbe spettare al principale: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, secondo il ben regolato arbitrio del Giudice, il quale non deve badare alla formalità delle cose, nè meno alla generalità delle regole, e delle conclusioni, o pure alla sola lettera delle dottrine, e delle decisioni, col solito inetto stile de' prammatici, ma dovrà badare alla sostanza del fatto, o veramente alla ragione, alla quale siano appoggiate le regole legali: Cioè se il venire un Terzo a causa, si faccia con sincerità, e con buona fede, acciò quel Terzo per il suo interesse possa supplire le

7 trascuraggini del principale, e rimediare alle collusioni: O pure (all'incontro) se sia per arzigogolo, e per affettata, e calunniosa cautela del principale collitigante, il quale quando abba lungo tempo straccato l'attore, e che sia stracco anch'egli, sicchè abbia già adoprate tutte l'eccezioni, e tutti li sotterfugi, procuri di dargli un collitigante nuovo, e fresco, come per una specie di quella sopralassa, la quale usano i cacciatori, o veramente di quel nuovo ajuto di gente fresca, che si suol dare nel combattimento, secondo l'arte militare: Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto in ciascun caso particolare, badando principalmente al fine, o veramente alla ragione della legge.

Lo

Lo stesso che si è detto nella prima specie del Terzo assistente ad uno de' collitiganti per il suo interesse mediato, cammina 8 nell'altre due specie susseguenti di sopra distinte di que' Terzi, li quali non abbiano l'interesse presentaneo, coeguale, ma futuro, o veramente accessorio, e consecutivo, secondo gli esempj che si sono dati, adattandosi in tutto le stesse ragioni, o considerazioni.

Nella quarta specie del Terzo, il quale abbia l'interesse principale e coeguale di presente, si cammina con la medesima distinzione, che si è accennata di sopra nel capitolo decimoterzo in occasione di trattare della citazione: Cioè che, se l'interesse sarà divisibile, questo Terzo non potrà impedire il progresso della causa, o del Giudizio fatto con un'altro interessato nella ragio- 9 ne, o nella porzione di colui, dovendogli importar poco, e bastandogli che siano salve le sue ragioni; mentre quanto si sia fatto con un altro, ad esso non pregiudica: Che però non ha di bisogno di farsi ammettere a causa, ma se lo vorrà fare, dovrà dolersi di se medesimo, che sia ammesso in stato, e termini, non avendone dibbisogno.

Se poi l'interesse fosse indivisibile, e totalmente connesso, sicchè la terminazione, e l'esecuzione del Giudizio fatta con un altro, necessariamente pregiudicasse a lui: In tal caso il difetto di non essere stato chiamato da principio, annullerà tutti gli atti del processo, anche a rispetto di colui, il quale sia stato citato, conforme nel suddetto capitolo decimoterzo si discorre.

Finalmente circa la quinta, ed ultima specie del Terzo, il quale venga principalmente per il suo interesse indipendentemente da tutti due i litiganti, impugnando le ragioni dell'uno, e dell' altro: In tal caso non si dubita che debba essere inteso di pianta, e come i pratici dicono *ex integro* per quelche spetta a po- 10 tere dedurre le sue ragioni: La difficoltà però consiste, se possa impedire la spedizione della causa, o l'esecuzione: Ma perchè di ciò si discorre di sotto nel capitolo vigesimottavo sopra il Giudizio esecutivo, in occasione di trattare di quella cautela, la quale si dice dell'*Angelo*: Però convenendo quanto sia possibile di sfuggire la ripetizione delle medesime cose, si potrà ivi vedere quel che se ne accenna. A

A *Nel discorso 17. di questo titolo.*

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Dell'eccezioni perentorie, le quali nascano dalla disposizione della legge, o in altra maniera, senza che vi sia dibisogno di fare le prove estrinseche per l'una, o per l'altra parte. Come sono: La prescrizione: La compensazione: La confusione delle azioni: La presunta, o immaginaria soluzione, e simili.

SOMMARIO.

CAP. XVII.

Eguita l'introduzione del Giudizio, e non entrando, o veramente sopite l'eccezioni declinatorie, o dilatorie, delle quali di sopra si è trattato: Come anche non entrando, o veramente sopiti gli accennati, o simili incidenti: E camminando col presupposto che si tratti d'un Giudizio ordinario, il quale si debba trattare con la tela giudiziaria, e con quel processo formale, ed ordinato, il quale si ricerca nelle cause ordinarie: Per lo più si viene alle prove per parte dell'Attore, all'effetto di fonda-

fondare la sua intenzione: Però molte volte porta il caso, che non vi siano necessarie le prove, e che niuna delle Parti si curi di farle, perchè l'intenzione dell'Attore sia prontamente fondata, con le scritture pubbliche, ed autentiche, o in altra maniera, che non si controverta dal Reo: Ma da questo si dia qualche eccezione esclusiva, o perentiva dell'azione, per la quale parimente non sia necessaria prova alcuna estrinseca, perchè si pretenda prontamente provata per la disposizione della legge, o con altra specie di prova certa, ed intrinseca: Come (per esempio) Domanda l'Attore una qualità, o veramente una specie dal Reo, il quale non nega l'antica pertinenza del dominio, o del credito dell'Attore, ma ne allega la perdita, o la cessazione per quelle strade che sono indotte dalla legge, la di cui disposizione basta d'allegare senza altra prova estrinseca: A causa d'esempio sia la perenzione, o la confusione delle azioni, o pure l'immaginaria, o presunta soluzione, o veramente l'incapacità dell'Attore, o la perdita penale per qualche delitto, o contravenzione della legge, con simili eccezioni, per le quali (conforme si è detto) non vi sia necessaria la prova, nè vi cada questione alcuna di fatto, nel quale le Parti concordino, ma che il tutto dipenda dalla disposizione della legge, sopra l'applicazione della quale cade la disputa, sicchè cessi la necessità di quei atti ordinatorj, li quali riguardano le prove, per l'estrazione delle scritture, o veramente per l'esame de' testimonj, del quale si discorre nel capitolo seguente.

1

Di queste e simili eccezioni, e particolarmente delle prime tre; cioè della prescrizione, della compensazione, e della confusione delle azioni per quella sufficienza, la quale sia proporzionata al fine di quest'Opera, si è discorso di sopra nel libro ottavo del Credito, e del Debito, dove si potrà vedere all'effetto di sfuggire quanto sia possibile la superflua repetizione delle stesse cose, e particolarmente, perchè non sono materie capaci di una regola certa, e generale applicabile dapertutto, dipendendo in gran parte la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Bensì che per quel che appartiene alla prescrizione, ivi si è principalmente discorso di quella, la quale cade nel credito a favore del debitore e che si distingue in due specie, Una: la quale si dice *statutaria*, che in effetto più tosto è una presunzione di pagamento, che una prescrizione: E l'altra la quale propriamente è prescrizione, come introdotta dalla legge, o in odio della negligenza del padrone, o del creditore, overo a favore del creditore, o del possessore, acciò i dominj non siano perpetuamente incerti: Ed in questa specie di prescrizione si scorge una notabile differenza tra quella, della quale propriamente ivi si è discorso, che s'allegasse

2

dal debitore contro il creditore per ottenere in tal maniera, e per mezzo di questo benefizio la liberazione da quel debito, che in effetto non fosse pagato: E quella prescrizione che si allegasse da un terzo possessore di una specie contro di colui, il quale ne pretendesse l'antico dominio.

Attesocchè nel primo caso, nel debitore principale, ed anche (secondo un'opinione ivi accennata) negli eredi, e particolarmente nel primo non facilmente si dà il caso che sia verificabile, per la ragione della mala fede, la quale sempre si presume nel debitore principale; mentre essendosi obbligato a favore del suo creditore, non può dire di non saperlo: Eccetto quando si tratti di credito, il quale non nasca per un contratto, ma per un'ultima volontà, che possa il creditore non accettarla, sicchè non sia cosa acquistata, ma da acquistarsi: Come (per esempio) in quella prescrizione che si dà a favore dell' erede contro il legatario, overamente contro di un'altro erede, non ostante la scienza.

Quando però si tratta di una specie, in tal caso è più facile a ridursi alla pratica questo beneficio della legge, non perchè in questa prescrizione ancora non vi si ricerchino i medesimi requisiti respettivamente: Ma perchè più facilmente si verifica il caso della buona fede in un terzo possessore, in chi non cade quella presunzione della mala fede, la quale si dà nel principal debitore, o veramente in uno spogliatore, o usurpatore; mentre piuttosto in dubbio si presume la buona fede, sicchè la mala si deve provare da colui, il quale l'allega: E per conseguenza, quando vi concorra il beneficio del tempo stabilito dalla legge, e che non vi sia il vizio della robba, o della ragione, della quale si tratta, cioè che tutte di sua natura imprescrittibile, più facilmente se ne dà la pratica, la quale non si dà nell'altro caso del debitore contro il creditore.

Dalla stessa ragione della buona, o respettivamente mala presunzione, o veramente della qualità del prescribente nasce l'altra differenza tra queste due sorti di prescrizione: Attesocchè la prima a favore del debitore contro il creditore, della quale si è discorso nel suddetto libro ottavo, si dice odiosa, e penale, come introdotta in pena della negligenza: Che (all'incontro) l' altra a favore del terzo possessore, il quale abbia per lungo tempo posseduto una robba, o una ragione, credendo che fosse sua, e che gli spettasse come padrone, si dice favorevole, mentre così comple per il ben pubblico, e per l'effetto di togliere le liti, e che i dominj delle robbe non siano perpetuamente incerti; attesocchè altrimente sarebbe un cóntinuo sconvolgimento delle cose del Mondo, quando non si desse quell'operazione, la quale prudentemente la legge concede ad un lungo ed antico possesso pacifico, e di buona fede.

3

Per

Per quel che spetta al requisito del tempo, entra la distinzione tra le robbe mobili, e le stabili per verità; E quelle della terza 4 specie delle ragioni incorporali, che per una finzione di legge s' hanno per stabili: Attesocchè nelle robbe mobili, col presupposto che non apparisca della mala fede, *la quale in dubbio non si presume in un terzo possessore*, basta il possesso pacifico, e non interrotto di tre anni compiti: E negli stabili veri, cioè di fondo, basta un lungo possesso pacifico d' anni dieci tra presenti, e di venti tra assenti: E nelle ragioni incorporali, secondo le loro diverse specie, vi bisogna il possesso pacifico lunghissimo, per ordinario d' anni trenta, ed in alcune d' anni quaranta.

Cagionandosi ancora la diversità del tempo, e della necessità del possesso più lungo dalla qualità, o dal privilegio della persona, contro la quale si prescrive: (Come per esempio) contro la Chiesa, o veramente un Università, o contro altro corpo inanimato, che vi bisogna il tempo d' anni quaranta, e contro la Chiesa Romana quello di anni cento: E questo privilegio della Chiesa Romana si è communicato ad alcune Chiese, o Religioni: Però sopra di ciò non cade una regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto:

Quanto all' altro requisito della buona fede: *Questa* (conforme si è detto) *in dubio si presume in un terzo possessore fin' à tanto* 5 *che si provi la mala*, quando sia stato possesso in ragione propria, cioè credendo che quella robba fosse sua, e che spettasse a lui, ancorchè di poi si scroprisse il contrario, e che veramente spettasse ad un altro: Ma non già quando il suo possesso sia stato con titolo tale, il quale escluda il dominio, o la ragione propria: Come (per esempio) se un' Feudatario possederà un Feudo in ragione di Feudo, e per causa d' investitura, mai prescriverà quella 6 robba in ragion propria, per lunghissimo, ed antichissimo che sia il possesso, il quale gli gioverà bene alla prescrizione di quel titolo, e di quelle ragioni feudali, come per una specie di prova, quando non abbia il titolo esplicito: E lo stesso camminerà in colui il quale per lunghissimo tempo abbia posseduto, come conduttore, o come enfitetuta, o con altro titolo simile, il quale presupponga il dominio almeno diretto, o un altra ragione d' un altro: mentre lo stesso titolo è quello che induce nel possessore la mala fede, la quale impedisce ogni prescrizione: Ma parimente il lunghissimo ed antico possesso potrà giovare alla prescrizione di una miglior qualità di quel titolo, e di un certo dominio subalterno, e di qualche maggior ragione, o prerogativa, secondo la qualità delle robbe, e respettivamente delli titoli, de' quali si tratta: Come (per esempio) se avrà posseduto come condut-

conduttore, e nascerà la differenza tra esso, ed il locatore sopra la qualità della conduzione, o della colonia, se sia temporale o perpetua, potrà giovare il beneficio della prescrizione con questa qualità, senza pregiudizio del locatore nel dominio diretto: O pure sopra la qualità feudale, o enfiteutica, se sia ristretta ai soli eredi del sangue, o se sia ereditaria: O veramente sopra alcune giurisdizioni, e prerogative, le quali non sogliono spettare al Feudatario, perchè siano riservate al padrone, ma si pretendano acquistate per mezzo di questo beneficio con casi simili.

E quando anche si sia posseduto in ragion propria, privativamente all' altro, il quale fosse l' antico padrone; Però il possessore imprudentemente restringesse il suo possesso ad un titolo da esso esibito, o prodotto, con suo titolo unico, e principale: In tal caso, quando questo apparisse vizioso, si dice parimente da ciò togliersi la buona fede, la quale impedisce la prescrizione, sicchè qualunque tempo antichissimo, anche de' secoli, che vi concorra, non gli gioverà: Purchè però questa esibizione sia fatta da esso, overo da un suo special procuratore, puramente, e principalmente a quest' effetto, ma non già quando si facesse ad altri fini, o effetti, o veramente che si esibisse dall' altra Parte, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro: Essendo questa materia di qualche delicatezza, e non facile a ricevere una regola certa per la capacità de' non professori; mentre anche i medesimi Professori, quando non siano più che pratici, e ben versati, vi s' intricano, e sogliono pigliare degli equivoci.

7

Sopra l' interruzione di questa buona fede cadono molte dispute, e particolarmente; se; e quando si dica seguire per alcuni atti contrarj: O veramente per la lite, se questa poi fosse abbandonata con un lungo silenzio, o se vi nascesse sentenza a favore del possessore: Ma parimente non è materia capace di una regola certa, e generale per la capacità d' ognuno che però nell' occorrenze converrà ricorrere a' Professori molto versati, ed a quel che se ne va accennando nel Teatro: Attesocchè in effetto queste si dicono questioni più di fatto che di legge, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso: Ed anche perchè, quanto alle regole, o proposizioni legali vi cadono molte distinzioni, e dichiarazioni, che il riassumerle per minuto cagionarebbe una nojosissima digressione, da apportare più tosto qualche confusione a' non professori, maggiormente per la solita varietà delle opinioni.

8

Le stesse difficoltà si scorgono nel primo requisito del possesso, quando si tratta di ragioni incorporali, come sono giurisdizioni, preeminenze, servitù, annue prestazioni e recognizioni, e cose simili, circa il requisito della scienza, e della pazienza di colui,

lui, contro il quale si pretenda la prescrizione, mentre questa non si dà senza possesso: E questo non è verificabile per verità in queste ragioni incorporali, sicchè la scienza, e la pazienza sono in luogo di possesso.

O pure quando si pretenda, che gli atti possessorj vadano riferiti ad una cortesia, ed amorevolezza, che da' Giuristi si dicono atti facoltativi: O che il non avere fatto atti possessorj sia nato dal non esser venuta l'occasione, con altre simili questioni, ch' è impossibile moralizzare in quest' Opera per la capacità de' non professori, essendo materia da professori più che versati, onde ne anche basta una perizia mediocre: Bastando questo tocco per un lume, overo per una scorta generale; mentre in effetto il tutto dipende dalle circostanze de' casi.

Il terzo requisito è quello del vizio della robba, o della ragione, la quale sia di sua natura imperscrittibile per la qualità del possessore, il quale ne sia incapace: Come (per esempio) sono le cose meramente ecclesiastiche, o spirituali, delle quali siano incapaci i laici: O veramente sono quelle cose, le quali di loro natura siano di ragione regale, riservate al Principe Sovrano; sicchè ne siano incapaci i privati senza il privilegio del Sovrano, per quel che si è accennato nel libro secondo de' Regali: E nel 10 terzo della Giurisdizione, e delle Preeminenze: Ed anche nel quarto nel titolo delle Servitù, ne' quali luoghi si è accennata la virtù, l'operazione dell'immemorabile, o veramente della centenaria, per la facoltà di allegare ogni titolo migliore; e per conseguenza la concessione, overo il privilegio del Sovrano, anche per contratto oneroso, ed in quella maniera che sia più profittevole al possessore: Ma parimente non è materia da darsegli una regola certa e generale per la capacità, non solamente de' non professori, ma eziandio de' professori medesimi di ordinaria, e mediocre capacità.

Ma quando anche si verifichino tutti i requisiti, secondo le diverse specie, o qualità delle prescrizioni, o delle robbe, o ragioni, delle quali si tratta; tuttavia (conforme parimente si è accennato nel suddetto libro ottavo) vi sono tante strade, o tanti vincoli da scappare, o pure tanti rampini da attaccarsi, che molto di raro questo rimedio riesce profittevole, ed arriva alla sua per- 11 fezione: Che però, conforme s'accenna più volte sotto diverse materie, viene stimato chiaro l'errore di coloro, li quali prendono questa strada della prescrizione, essendo meglio il valersi del lungo, e dell'antico possesso, maggiormente quando sia congiunto con gli altri amminicoli, come per una prova d'un titolo legittimo, il quale si alleghi.

Attesorchè, primieramente bisogna levare tutto il tempo della mala fede introdotta per la lite, o in altra maniera: Ed inoltre tutto quel tempo, nel quale l'altra Parte non abbia possuto agitare: E posta questa facoltà, va dedotta ancora l' età pupillare, overo il tempo della pazzia, come impedimenti, li quali fanno dormire il corso della prescrizione: E dipoi per capo di restituzione in integro vanno defalcati i tempi della minor età, o della guerra, o di altri accidenti simili, come sono della carcerazione, o della servitù, o di altri giusti impedimenti: E mancando tutti questi, si ammette tuttavia l'officio del Giudice, di concedere anche a' maggiori, ed alli non impediti il benefizio della restituzione in integro per capo della giusta ignoranza.

12

Come ancora, quando il successore venga independentemente dal predecessore; come (per esemoio) nelli Fidecommissi, e nelli Feudi di patto, e providenza, e ne' Padronati Gentilizj, e cose simili, non si ha ragione del possesso, il quale si sia avuto contro il predecessore, in pregiudizio di questa specie di successore per due ragioni: Una, la quale accennata di sopra, che non corre la prescrizione contro colui, il quale non abbia per prima azione, nè ragione di agitare, o di possedere: E l' altra perchè essendo il predecessore proibito di alienare espressamente, si deve dire proibito ancora di fare una tacita alienazione, con la sua negligenza, e trascuraggine, la quale potrebbe esser collusiva, e studiosa: Che però da' suddetti, e da molti altri simili rampini nasce, che rare volte questo rimedio riesca profittevole, e che si riduca alla perfezione.

Ed in proposito della mala fede: Conforme nell'ultime volontà l' erede prescrive i legati, ed anche l'eredità medesima, in tutto, o in parte, non ostante la scienza che abbia della ragione d'un altro, per l'accennata ragione della credulità, che quello non fosse per curarsene: Così anche si dà il caso negli atti tra vivi, che non ostante il patto, e la scienza certa, tuttavia si dia la prescrizione per il lungo silenzio, per la medesima ragione di credere la volontà di rimettere quel patto, e di non curarsene: Secondo la pratica frequente suol portare nelli patti di retrovendere, o veramente nella facoltà di redimere: Cioè che sebbene siano concepiti con parole denotanti una perpetuità: Nondimeno (attesa l'opinione più comunemente ricevuta) se ne ammette la prescrizione per il silenzio di anni trenta, con casi simili, a' quali si addatti la medesima ragione: Ed il di più sopra questa materia si potrà vedere nel Teatro.

13

Sotto questo genere d'eccezioni perentorie, le quali prima di venire alle prove estrinseche si disputano con li soli termini della ragio-

ragione, vengono quelle, le quali risultano dalla nullità degli atti, così tra vivi, come per ultima volontà, per l' inabilità della persona, o per il difetto della forma, o per qualche altro vizio, secondo quello che si è discorso in diverse materie, e particolarmente nel libro settimo, trattando delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti: Nel libro ottavo trattando del Debito malamente contratto: Nel libro nono trattando de' Testamenti: Ed anche nel libro quinto trattando delle Usure, e de' Cambj, ed altrove quasi in ogni materia: Sicchè non è cosa restringibile ad una regola certa, e generale, dipendendo dalla qualità delle eccezioni, delle quali si tratta; mentre di ciascuna di esse nell' occorrenze si potrà vedere quel che se ne va accennando sotto la propria materia. A

A *Nelli disc. 18. e 21. ed altri prossimi di detto titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Delle prove da farsi così dall' Attore, come dal Reo; e delle loro diverse specie: Ed ancora de i modi, con i quali si fa ciascuna specie di prova: Particolarmente circa l' esame de' testimonj: E l' estrazione delle scritture: Sopra di che cade la materia della remissoria, e della compulsoria: Con altri incidenti che occorrono sopra le posizioni, e sopra gli articoli, e gl'interrogatorj, e sopra l' esibizione delle scritture da farsi per una delle Parti, e cose simili.

SOMMARIO.

1 *Dell' obbligo dell' Attore nel provare.*
2 *Dello stesso obbligo nel Reo.*
3 *Delli generi delle prove, naturale, e solenne.*
4 *A quali prove si possa dispensare; e quando sia alterabile la prova naturale.*
5 *Della prova per testimonj; e delle sue diversità.*
6 *Dell' altre distinzioni della prova naturale.*
7 *Delle diverse specie di prova; e dove di loro si tratti.*
8 *In che cosa qui si tratti delle medesime.*
9 *Che cosa sia la* compulsoria; *e della sua materia.*
10 *Quando la scrittura faccia prova senza la compulsoria.*
11 *Delle scritture nell' archivio.*
12 *Si dichiara qual sia il successore, al quale si dà fede.*
13 *Della remissoria; e della sua materia.*
14 *Che non sia ispediente il disputarvi.*
15 *Dell' esecuzione della remissoria.*
16 *Del far venire i testimonj alla Curia.*
17 *Dell' esame in Curia.*
18 *Della resecazione degl' interrogatorj, e degli articoli.*
19 *Del giuramento de' testimonj ed altre solennità, e degl' interpreti, e degl' interrogatorj.*
20 *Delle posizioni.*
21 *Dell' esibizione che uno sia tenuto fare delle proprie scritture.*
22 *Del forzare i testimonj con multe, o con li monitorj di scomunica.*
23 *Della prova per l' evidenza, o aspetto, e dell' accesso alla faccia del luogo.*
24 *Dello stile della Curia in questa funzione.*
25 *Delli periti; e delle loro relazioni; e di altro che in ciò occorre.*
26 *Delle prove per le Storie, e per le iscrizioni, e simili.*
27 *Della congiunzione delle prove.*

CAP.

C A P. XVIII.

Quando dal Reo si nieghi quel che si dimandi, o che si alleghi dall'Attore, in tal caso a questo resta
1 l'obbligo di provarlo concludentemente, conforme si è accennato di sopra nel capitolo quarto, sicchè al Reo basta il vincere negando, o fuggendo, per mancamento della prova dell'Attore: Anche quando quel che allega per fondamento della sua intenzione, consiste nella negativa: Anzi quando anche l'Attore faccia alcune prove, basta al Reo con altre prove offuscarle, o debilitarle, impedendo in tal maniera, che non arrivino al grado della perfezione, ancorchè egli non desse prova alcuna delle sue eccezioni, o buone ragioni, bastando ridurle all'imperfezione, o veramente al dubbio.

Come (all'incontro) quando l'Attore avesse già concludentemente provato la sua intenzione con le prove sufficienti, o veramente che avesse già fondata la medesima sua intenzione nell'assistenza, o nella regola della legge, la quale trasmettesse il peso della
2 prova contraria al Reo, questo si dirà stare sotto tal peso di fare le parti dell'Attore, venendo stimato tale in quell'eccezione, la quale si portasse per distruggere un'azione, già ben fondata: E così parimente quando l'eccezione del Reo fosse già ben fondata, e che l'Attore voglia distruggerla con la sua replica, perchè questo avrà il medesimo peso.

Dovendosi dunque, o per l'una, o per l'altra Parte; overo per tutte due far le prove di quel che si pretenda per fondare l'azione, o l'eccezione: Due sono le specie più generali delle prove, che alcuni dicono generi, ciascuno de' quali contiene sotto di se molte specie: Il primo circa la prova, la quale si dice semplice, o naturale che deriva dalla legge divina del vecchio, e del nuovo Testamento, e da quell'uso il qual'è comune a tutte le nazioni, ed
3 a tutti i paesi, che si dice legge delle Genti, sicchè naturalmente in ogni materia faccia la prova perfetta, e concludente, senza quell'alterazione di solennità, la quale sia stata introdotta della legge umana, che si suol dire Civile, o Positiva: E l'altro di quella prova, la quale si dice solenne, cioè maggiore dell'ordinaria, per un precetto della legge positiva; che però non è uniforme da pertutto come la prima, essendo varia secondo la diversità delle leggi, e de'stili di tanti diversi Principati, nelli quali è diviso il nostro Mondo civile comunicabile, il quale per prima sotto i Romani costituiva un Principato solo: Come (per esempio) è quella prova solenne contradistinta dalla naturale, che per la legge Civile, e Canonica, ed anche

anche per le leggi, e ſtatuti particolari, maggiore, ò minore viene deſiderata nelli teſtamenti, e nell' altre ultime volontà, e negli atti ſoſpetti, per quel che particolarmente ſi accenna nel libro nono de'Teſtamenti, nel qual luogo più che altrove ſi tratta di queſta contradiſtinzione.

4 Da queſta diſtinzione dipende il punto della podeſtà della legge poſitiva ſopra queſta materia di prove, o veramente della poteſtà del Principe Sovrano, il quale ſi dice una legge poſitiva animata, cioè quando poſsa derogare, o dipenſare alla neceſſità delle prove maggiori, ordinando che baſtino le minori: E di ciò particolarmente occorre trattare in occaſione di quegl' indulti, li quali ſi dano da Principi, di teſtare ſenza la ſolennità, e ſecondo l' uſo più frequente della Corte di Roma, degl'indulti che ſi danno dal Papa a'Cardinali, ed a' Prelati, e ad altre perſone: Ed ancora in occaſione delle diſpoſizioni a cauſe pie, contradiſtinte dalle profane, per quel che nella ſuddetta materia de' Teſtamenti ſi va diſcorrendo.

E' ben vero che anche nella prima ſpecie, o genere della prova naturale vi ſi ſcorge qualche miſtura della legge poſitiva, morta, o viva, e per conſeguenza qualche diverſità, ſecondo le diverſe leggi, o ſtili de' Principati: ſicchè parimente non è materia capace d' una regola certa e generale applicabile da per tutto, come pare che dovrebbe eſsere queſta prova naturale per naſcere dalla legge divina, o di natura, la quale almeno nel noſtro Mondo Cattolico da per tutto è uniforme: Atteſocchè ſebbene alla legge poſitiva, morta, o viva, o pure più propriamente, animata, o inanimata, non ſi concede di derogare, e diſpenſare ſe non a ſe medeſima, ed a quel che dipende dalla ſua podeſtà, e non a quella di Dio, e della natura, per quel che ſi accenna nel libro ſecondo de' Regali, e nel terzo della Giuriſdizione, ed anche nel ſuddetto nono de' Teſtamenti, ed altrove: Nondimeno, Conforme parimente ne' ſuddetti luoghi ſi dice (la legge poſitiva, animata, o inanimata, ſi dice interprete della divina, o della naturale, e può ſtabilire il modo della ſua pratica, o dell' oſservanza; la quale può eſser varia, ſecondo la varietà delle circoſtanze, le quali perſuadano, che in un caſo ſi debbano deſiderare prove maggiori, anche naturalmente, ed in un' altro poſsano baſtare le minori, ſecondo la qualità delle perſone, o de' paeſi, o dalla quale ſi tratta, di maggiore o di minore importanza: E per conſeguenza non è materia capace di una regola certa e generale, come crede la ſemplicità di quei puri legulei, li quali caminano alla cieca con la ſola lettera delle leggi, e dell' autorità, applicandole a tutti i caſi, ſenza riflettere alle dovute diſtinzioni.

Come

Come per esempio, trattando della più usuale, e più frequente specie della prova per i testimonj, della quale si vale la Sacra Scrittura dell'uno e dell'altro nuovo e vecchio Testamento, e si vagliono non solamente i Giuristi, ma ancora i professori dell'altre scienze, e particolarmente coloro che si dicono politici: Attesocchè l'oracolo divino dispone che in bocca di due, o tre persone consiste ogni parola, o veramente ogni verità, sicchè bastano per una prova naturale perfetta: E nondimeno la legge positiva, interpretando il modo di praticare questa legge divina, ordina molte cose, ed a queste alle volte va dispensando, o derogando secondo che ricercano le circostanze particolari de' casi; mentre vuole che al detto di queste due, o tre persone non si dia fede, se non quando vi concorra il loro giuramento, e che la deposizione si faccia avanti il Giudice, citata la Parte interessata a vederli giurare: Ed alle volte dispone che si presti fede anche all'attestazioni estragiudiziali, e non giurate, quando la qualità cospicua delle persone, le quali fanno l'attestazione, o veramente il concorso degli altri amminicoli, persuada che quella sia la verità.

Come ancora questa diversità suol nascere dalla qualità de' paesi; cioè che, ò sia per la buona condizione de' popoli, e per la qualità del clima, o sia per la giustizia meglio amministrata, non vi sia l'uso de' testimonj falsi, come (all'incontro) sia tal uso indegno, e pernicioso in un'altro paese: E per conseguenza, con ragione della legge positiva si può ordinare una diversa forma più, o meno rigorosa, la quale in effetto non è solennità, come alcuni con la solita simplicità credono, ma è una maniera prudente di praticare la prova naturale, per ovviare agl' inconvenienti delle falsità.

La medesima diversità nasce anche in uno stesso paese, per la diversa qualità delle persone de' testimonj, posciachè gran differenza si dovrà fare tra il detto d'un personaggio grande, o veramente di una persona qualificata, e molto accreditata, di quel che si faccia di persone popolari, e plebee, o pure discreditate.

La qualità dell'atto cagiona parimente la medesima diversità: Attesocchè (per esempio) si deve costituire una gran differenza tra quella prova, la quale si faccia d'un contratto, o d'un delitto, contro una persona vivente, la quale possa chiarire la verità, e convincere i testimonj di falso, come bene informata, il che non può seguire in quella che sia nelli Testamenti, ed in altri atti d'ultima volontà di persone già morte, le quali non possono dare questa chiarezza: che però l'atto si stima più sospetto, è più soggetto alle falsità, ed alle machinazioni.

O pure nello stess'atto si scorge la diferenza notabile, per la maggiore, o minore importanza: Attesocchè (per esempio) sarà una gran differenza tra la prova di un Testamento inverisimile a favore di un estraneo, quando si tratti di una molto pingue eredità, di quel che sia in un testamento verisimile a favore d'un parente, o pure d'un estraneo, ma di cosa di poca importanza, che verisimilmente non porti il sospetto della falsità e machinazione: O pure che la medesima differenza nasca dalla qualità della persona, a favore della quale quell'atto ridonda, che sia più, o meno sospetta, conforme particolarmente si suol considerare tra le disposizioni pie, e le profane; mentre queste riguardando l'interesse privato, hanno maggior sospetto, di quel che abbiano quelle, le quali riguardano l'interesse della Chiesa, o di un luogo pio inanimato, sicchè il commodo, o l'interesse de'ministri, da'quali possa nascere la machinazione, sia piccolo, e consecutivo, con casi simili: E con la stessa proporzione si cammina nell' altre specie di prove per scritture pubbliche, o private, overo per il giuramento.

Dunque con ragione la legge positiva, animata, o inanimata, mette le mani a questo genere di prova naturale, ordinando qualche varietà, ed alle volte derogando, o dispensando; mentre in effetto non è derogare, nè dispensare, ma dichiarare, o veramente dare il modo di praticare, acciò il medesimo fine sia ben regolato: Ed in ciò si scorge l'equivoco chiaro di coloro, li quali camminano con la sola lettera, overo con le sole generalità.

Questa medesima prova naturale si distingue in alcune specie, non perchè siano diverse, ma per dinotare con la diversità de' termini la diversa qualità: Cioè che altra è la perfetta, ed altra è l'imperfetta: O veramente altra è la piena, ed altra è la semipiena: O pure altra è la vera ed espressa, ed altra è la presunta, che si suol dire ancora congetturale, overo amminicolativa. 6

Premesse queste generalità, le quali convengono a tutte le specie di prove; come figlie di questi generi respettivamente: Molte sono le diverse specie di prova: Una, cioè per la confessione della Parte: L'altra per gl'istromenti, o altri pubblici, ed autentici documenti, per la mistura della pubblica fede del Notaro, o di un'altro pubblico officiale: L'altra per scrittura privata: L' altra per testimonj: L'altra per presunzioni ed argomenti: L'altra per il giuramento: L'altra per l'aspetto della cosa che si suol dire per l'evidenza: E l'altra per il giudizio de'periti. 7

Ma perchè di tutte le suddette specie (eccetto che delle due ultime, l'una dell'aspetto, ch'è dell'evidenza, e l'altra de'periti) per quella sufficienza, la quale è proporzionata alla presen-

te Opera, cioè quando la prova sia sufficiente, o nò, si è discorso nel libro ottavo del Credito, e del Debito, in occasione di trattare della prova del credito, e del debito, di fatto: Però convenendo sfuggire al possibile la superflua repetizione delle medesime cose, le quali altrove si siano accennate, si potrà ivi vedere.

8 Delle medesime specie conviene ancora discorrere quivi, non già sopra la loro rilevanza, della quale nell' accennato luogo si è discorso, ma per il modo, o veramente per la tela giudiziaria che si deve tenere nel farle: Che però distinguendo quell' ordine giudiziario, il quale bisogna tenere nelle scritture pubbliche da estraersi da qualche luogo, dall' altre specie di prova, la quale si faccia per testimonj: la Curia Romana (della pratica della quale si tratta) usa in questo proposito alcuni termini particolari: Uno il quale si dice della *compulsoria*, e l' altro detto della *remissoria*.

La compulsoria è quella commissione, la quale per il Giudice della causa nella Curia si dia ad un' altro Giudice, o veramente

9 ad una persona costituita in dignità ecclesiastica in altro luogo, acciò con la citazione della Parte interessata, e come per specie d'un processo giudiziale fatto avanti questo delegato, si faccia l' estrazione in forma autentica di quegli strumenti, o privilegj o altre scritture, l' originale delle quali si conservi in qualche archivio, o in altro luogo, per la regola legale, *che le copie o veramente gli estratti senza questa compulsoria legittimamente eseguita, non fanno prova alcuna*, per quella probabil ragione, che si deve riconoscere l originale, dal quale tal' estrazione si faccia con la relazione della sua forma, citata la parte interessata: E ciò ha due effetti: Uno se quella scrittura sia autentica, o nò, mentre altrimente potrebbe ciascuno figurarsi una scrittura a suo modo: E l' altro, acciò l' estrazione sia fedele, nella maniera che sta nell' originale, acciò non si faccia l' estrazione alterata in quelle parti le quali facciano a suo favore, lasciando quelle che non piacciano, e che facciano contro.

Questa spedizione o commissione si dice di due specie: Una speciale per estrarre alcune scritture specificate negli atti, con la specificazione del luogo, e di quel che contengano: E l' altra si dice generale per estrarre indifferentemente ogni e qualunque scrittura in qualsivoglia luogo sia: E tra queste due specie si scorge una differenza notabile; cioè che questa seconda generale non ritarda il corso della causa, come fa la prima speciale.

Quindi nasce la diversità della pratica nel concederla; cioè che la generale si concede a chiunque la dimandi, senz' altra cognizione di causa, e senza citar la Parte interessata; che pero i Notari le danno, come volgarmente si dice, *sotto la banca*, bastando che la Parte interessata sia citata nel processo dell' esecu-

zione

zione avanti il delegato per la ragione che questa spedizione non cagiona pregiudizio alcuno: Ma (all' incontro) la speciale ritarda, ed impedisce il corso della causa, cagionando quella dilazione, della quale si parla nella ragione Comune Civile, Canonica, e per conseguenza non si concede senza la citazione della Parte: E quando questa si opponga, si assume la cognizione della causa, con la disputa formale, se si debba concedere, o nò, in quella maniera; che di sotto si discorre della remissoria; mentre la remissoria, e la compulsoria speciale vanno di paro, sicchè le stesse regole e pratiche camminano nell' una, che nell'altra.

Non è stimata però necessaria questa forma, o solennità di compulsoria in quella estrazione, la quale si faccia dal medesimo Notaro, che si sia rogato dell' istromento, quando lo dia in forma d' istromento pubblico, ma non già quando in forma di semplice fede, o di semplice copia; mentre questa non fa prova alcuna, nè si dice scrittura autentica, quando l' altra Parte interessata l' opponga; attesocchè senza tal'opposizione, le scritture, le quali abbiano qualche faccia di autentiche, si ammettono, e provano.

10

O pure che l' estrazione si sia fatta dal successore del Notaro rogato, o da un' altro pubblico Officiale, al quale per ragione dell' officio spetti la custodia, e l' amministrazione di quelle scritture originali Come (per esempio) si dice l' ordinario Cancelliero, o Attuario di quella Curia, o Tribunale, nel quale si siano fatti quegli atti: Overo l' Archivista, o altro simile officiale; attesocchè quando per altro quell' archivio sia pubblico, e degno di fede, e che quell' Officiale attesti come quell' estratto sia fedelmente cavato dal suo originale, il quale ivi si conserva, se gli deve dar fede; mentre depone sopra una cosa, la quale spetta all' officio suo: Ogni volta però che l' altra Parte interessata non impugnasse la fede di quest' Officiale, ma impugnasse la fede, o la verità della scrittura originale, o perchè l'archivio non fosse pubblico ed autentico: o che sia archivio del collitigante, o veramente perchè vi fosse qualche sospetto di supposizione; cioè che anche in un' archivio pubblico, ed autentico la Parte interessata vi avesse fatto mettere studiosamente come autentica ed antica quella scrittura, la quale si fosse fabbricata artificiosamente di nuovo, secondo la frequente pratica di coloro i quali patiscono la frenesia dell'antica nobiltà, quando il notorio stato presente sia diverso, conforme si è accennato di sopra nel libro terzo nella materia delle Preeminenze.

11

Dovendosi ancora avvertire circa quello che si è detto del successore del Notaro rogato morto, o asente, o pure che non sia più tale; che ciò s' intende del successore in officio pubblico concedutogli dal Principe, o dalla Città, o da altro a cui spetta, secondo quella distinzione

de'

le scritture fatte da i predecessori: Attesocchè questo non si dirà successore nell'officio, nè a lui conviene la suddetta regola: Con il di più che in questo proposito della compulsoria con maggior distinzione si accenna nel Teatro; mentre sarebbe troppo nojosa digressione l'avere a diffondersi in tutte le minuzie, sopra le quali non mancano di quei scrittori, li quali di proposito vi hanno composto le pratiche voluminose.

La remissoria è parimente una commissione, o delegazione, la quale si faccia dal Giudice della Causa nella Curia ad un'altro Giudice, o veramente ad una persona costituita in dignità ecclesiastica in quel paese, nel quale siano i testimonj indotti dalla Parte, che la dimanda per esaminarsi, citata l'altra Parte interessata, sopra gli articoli esibiti per la prova della sua azione, o eccezione, e ad effetto che avanti quel Giudice delegato si facciano sopra questo esame tutti quegl' atti, li quali si farebbono avanti il Giudice della causa, se li testimonj fossero presenti nella Curia.

13

Questo termine di *remissoria* si usa dalli Tribunali della Ruota, e della Camera ed ancora dalle Sacre Congregazioni, e particolarmente da quella de' Riti, nella quale più che nell'altre si usano le prove formali con qualche figura di Giudizio: Ma il Tribunale dell' Auditore della Camera usa un termine diverso delle lettere missive, che batte nello stesso: E questa spedizione si concede solamente per l'esame di quei testimonj, li quali siano in paesi lontani, oltre il distretto di Roma di quaranta miglia in giro; mentre quelli che sono dentro il distretto, si devono indurre, e portare ad esaminarsi avanti il Giudice della Causa: Eccetto se fossero vecchi, o infermi, o donne, o pure di tal qualità, che ciò non sia praticabile, e che quelli solamente siano gl' informati.

Ma perchè questa concessione di remissoria cagiona il medesimo effetto, il quale si è accennato di sopra nella compulsoria speciale; cioè che tra tanto ritarda il corso della causa, per l'implicita dilazione che porta seco; per lo che li Rei e possessori sogliono affettare calunniosamente questa spedizione, per il fine di tirar la causa in lungo, il che dall' Attore si cerca d'impedire: Quindi segue, che particolarmente nel Tribunale della Ruota siano frequentissime queste dispute, e ciò cagiona che ne' volumi delle sue decisioni se ne vendono tante sopra questa materia di Remissoria, per soddisfare a quello stile, il quale si accenna nella Relazione della Curia nel capitolo ventesimonono, trattando di questo Tribunale.

In queste dispute dunque, se la remissoria si debba concedere, o nò, si cammina con la distinzione tra la materia spirituale, e la profana: Dicendosi spirituale a questo effetto solamente quella delle cause propriamente beneficiali, nelle quali si tratti principalmente tra due provisti del titolo, overo della pertinenza del beneficio: Che però le

altre cause, ancorchè di loro natura siano puramente ecclesiastiche, o spirituali, come sono le matrimoniali, e quelle delle decime spirituali, e simili, nondimeno a quest'effetto della remissoria, o della compulsoria si dicono indifferentemente profane.

Nella prima specie dunque delle cause spirituali, cioè vere beneficiali vi cade una molto probabil ragione che si tratta di cause vitalizie, le quali terminano con la vita de' litiganti, e non si trasmettono agli eredi, e successori, sicchè questa dilazione, o ritardazione cagiona un pregiudizio grande, cioè irreparabile; e però vi si cammina con molta strettezza, e circospezione, non concedendosi la remissoria se non nella terza, ed ultima istanza, o veramente quando nella prima, o nella seconda quello, il quale la dimanda, rinunciando all'altre istanze, consenta a quell' unica: Ed ancora indifferentemente consenta al sequestro del beneficio, acciò intanto non goda il comodo del possesso: E di più che dia fumo considerabile, che li pratici dicono *veemente*, o *sufficiente* della materia articolata.

Ed (all'incontro) niuna di queste cose si ricerca per la remissoria nelle materie profane, desiderandosi solamente quel requisito, il quale generalmente vien desiderato anche nelle spirituali, cioè della rilevanza, sopra la quale più frequentemente cadono le dispute, non dovendosi ammettere quelle prove, le quali quando anche si siano fatte, non siano rilevanti: E da ciò nasce, che per lo più, con l'occasione di questo incidente, si disputa ancora delli meriti del negozio principale, all'effetto di gustare della rilevanza, circa la quale si cammina con molta morbidezza, e facilità, sicchè basta il dubbio, o veramente la possibilità: Per quella probabil ragione, che altrimente sarebbe un terminare le cause principali così incidentemente.

Il fumo della materia articolata si desidera solamente, quando vi fosse qualche sospetto di calunnia, sopra la quale, come ancora sopra la rilevanza non si può dare una regola certa e generale; mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà regolare l'arbitrio del Giudice, al quale ciò sta rimesso dalla legge.

Come ancora il fumo suol'essere di giuramento, all'effetto di ottenere la remissoria, anche in quei casi, nei quali regolarmente non si deve concedere con la ritardazione, conforme occorre nelli Giudicj sommarj, ed esecutivi, essendo rimesso all' arbitrio del Giudice, se ciò debba ritardare, o nò.

E non solamente per il capo dell'irrelevanza, o della calunnia si suole pretendere la denegazione della remissoria, ma ancora per altri capi: E particolarmente quando si pretenda provare qualche cosa contro la propria confessione: O veramente contro quel che già sta provato con scritture autentiche: O pure

che

che si sia provato con altri testimonj dell'altra Parte, sicchè siano cose di diretto contrarie: O pure che si tratti di materie, le quali di loro natura si debbano, e si posano provare per scritture: Overo che si siano fatte altre prove dalla stessa Parte, le quali già si siano pubblicate, o pure che vi fosse di mezzo una regiudicata: Tuttavia in questi, ed in simili casi, ne' quali la regola è negativa, cioè che la remissoria non si deve concedere, non mancano delle limitazioni, e de' rampini, che sarebbe troppo noja l'averli da discorrere per minuto: Dovendosi concludere, che la materia è tutta arbitraria, e per conseguenza incapace d'una regola certa e generale; che però in occorrenza si dovrà camminare con la direzione de' Professori ben pratici in quel paese, o Tribunale.

E quando di ciò occorra disputare nel Tribunale della Ruota Romana, il quale ha per suo stile di disputare anche questi incidenti per dubbio, e di stender sopra ogni risoluzione la decisione; in tal caso per ordinario si suole stimare mal governo l'opporsi a questa dimanda, e l'assumervi le dispute: Per la ragione che camminandosi con facilità nel concederla, e particolarmente nelle cause profane, ne sogliono risultare due effetti pregiudiziali all'Attore: Uno cioè di maggior lunghezza, e consumo di tempo, e di spese in queste dispute, sicchè si viene a far maggiormente il giuochetto per il Reo

14 in darsegli più di quel che desidera: E l'altro, che per quell'abuso, il qual si accenna nella Relazione della Curia nel suddetto capitolo ventinove, sopra il modo di stendere le decisioni, con occasione di trattare della rilevanza, o di rispondere a qualche altro obietto degli accennati di sopra, si viene quasi a decidere il negozio principale, fermandosi così incidentemente molte conclusioni nella disputa principale, le quali è molto difficile levare di mezzo: Che però, quando il doversi negare non si stimi moralmente certo, conviene più tosto lasciar correre, e non opporsi.

Nell'esecuzione di questa remissoria avanti il Giudice remissoriale, nell'esame de' testimonj, si deve osservare tutto quello che di sotto si accenna sopra l'esame, il quale si faccia avanti lo stesso Giudice nella Curia: Anzi alle volte bisogna fare qualche cosa di

15 più: Cioè che se contro l'altra Parte, come contumace: si cammina in Curia col procelso contumaciale, il quale si dice *per contradette*: Tuttavia ivi si deve citare, quando vi sia, e che si posa praticare.

Alle volte (ancorchè di raro) quando anche la materia sia rilevante; e che la remissoria regolarmente si debba concedere, ma che vi sia qualche verisimile sospetto della subornazione de' testimonj falsi, per l'uso del paese, o per la potenza della Parte,

16 non si suol negare la facoltà di far le prove, ma si suole ordinare, che si debbano fare in Curia, e quivi far venire i testimonj: Per quella probabil ragione, che non permettendosi in alcuni Princi-

pati l'esercizio della giurisdizione a' Giudici ecclesiastici della Curia con le persone secolari, questi, quando particolarmente siano plebei, e di bassa condizione, li quali oprano col solo timore, e non col motivo della riputazione, facilmente s'inducono a deporre il falso, per la sicurezza di non esser gastigati: Che però se ne guardarebbono molto bene, quando fossero in Roma, essendo certificati del rigore, col quale ragionevolmente vi si procede, sicchè alle volte, in occasione di casi seguiti, essendosi fatta questa istanza di far venire i testimonj in Roma, overo quando si trattasse di materia cognita a molti, sopra la quale potessero egualmente doporre, così li secolari, come i Chierici, essendosi fatta l'istanza, che si dovessero indurre avanti il Giudice remissoriale solamente i Chierici, e le persone ecclesiastiche, con le quali scoprendosi la falsità, si potesse liberamente esercitare la giurisdizione per il gastigo, ciò sia riuscito una medicina molto operativa; cioè, che quella Parte, la quale dimandava la remissoria, e che pretendeva di fare le prove per testimonj, si sia ritirata da tal pretensione: Questo è quanto alle prove da farsi fuori della Curia in altri paesi, ne' quali si presupponga, che vi siano de' testimonj informati.

Quando poi tal prova si voglia fare nella stessa Curia avanti il Giudice della causa, o veramente (secondo lo stile comune) avanti il Notaro, in tal caso si presentano gli articoli negli atti, e si cita l'altra Parte a dire quel che gli occorresse in contrario, e per qual causa non si debbano ammettere, ed esaminare i testimonj: Ed in tal caso si sogliono fare le stesse opposizioni, le quali si sono accennate di sopra per la concessione della remissoria; e per conseguenza si assume l'accennata disputa: Bensì che ciò occorre più di raro per tre ragioni: Una, che più facilmente si concede questo esame nella Curia, per cessare la ragione della dilazione, mentre la prova si può fare prontamente; che però sebbene alle volte si dà il caso, che anche ciò se gli nega, nondimeno è molto più raro, e per conseguenza non comple all' altra Parte l' assumere queste dispute: E secondariamente per togliere il pretesto di appellarsi dalla denegata ammessione degli articoli, ed in tal maniera levare la causa a quel Giudice il qual sia già istrutto, e bene inclinato per altra Parte, mentre questa suol' essere una delle cautele de' calunniatori: Bensì che il pronto rimedio del Tribunale della Segnatura è solito in gran parte togliere questo male, per quelche nel capitolo vigesimo ottavo nella Relazione della Curia si accenna, trattando di questo Tribunale.

17 Seguita che sia l' ammessione degli articoli, è solita l' altra Parte (per un certo stile comune a tutto quel Mondo civile, il quale vive coll'uso della ragion Comune) di dare gl' interrogatorj, sopra la resecazione, o la riforma de' quali, come ancora sopra la riforma, o la

18 o la resecazione degli articoli, per rispetto che siano impertinenti, o che in altra maniera non si debbano ammettere, sogliono cadere le dispute tra Procuratori: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, essendo materia arbitraria da regolarsi con le circostanze del fatto di ciascun caso, ed ancora dallo stile di quel Tribunale: Solendosi resecare queste opposizioni con l' ammettere gli articoli, o interrogatorj respettivamente con la clausula preservativa di quelli, li quali fossero impertinenti, o che non si dovessero ammettere:

E dovendosi venire all' esame de' testimonj, oltre quello che per disposizione di ragion Comune si deve osservare da per tutto, 19 cioè della citazione della Parte per una giornata certa dentro il termine a vedere giurare i testimonj, il giuramento de' quali si deve dare in conformità della citazione: Ed ancora che si debbano i testimonj esaminare prima sopra gl' interrogatorj; sicchè quando ricusino rispondere, si dicono testimonj non degni di fede, e deponendo variamente sopra gli articoli di quel che abbiano deposto sopra gl' interrogatorj, si attende questa deposizione sopra gl' interrogatorj, e non quella sopra gli articoli.

La miglior pratica della Curia, la quale si doverebbe introdurre da per tutto, e che veramente per esperienza è la più profittevole, e senza la quale, il dare gl' interrogatorj, e la citazione della Parte a vederli giurare, si riducono ad una formalità, e cerimonia: Consiste nell' uso degl' Interpreti d' ambe le Parti, quando queste, o ciascuna di esse lo voglia adoprare, per lo che nella citazione si contiene anche questa circostanza a dovere condurre l' Interprete, mentre ciascuna delle Parti elegge, e conduce il suo, solendosi fare questo mestiere per alcuni Procuratori, o Sollicitatori accorti, e ben pratici, senza che ciò si possa fare dal procuratore ordinario della causa; sicchè un testimonio, il quale sia falso, o subornato, difficilmente potrà sfuggire di non essere scoverto, e convinto: Ne il Notaro può scrivere diversamente da quel che l' Interprete della Parte contraria dimandi, e da quel che risponda il testimonio, per ajuto del quale, e per oviare alle cavillose, e caziose dimande del suddetto Interpete oppositore, assiste un' altro Interprete condotto dalla Parte, laquale induce i testimonj: Per lo che occorrono frequentemente delle dispute, e delle altercazioni, in una maniera però civile, ed urbana, come generalmente porta l' uso della Curia, tra questi Interpreti, e ciò suol tirare l' esame in lungo, sicchè alle volte i Giudici sono costretti o di mutare Interpreti mettendovene degli altri o veramente di ordinare l' esame avanti di se, il che rare volte occorre.

E sebbene questo si può dire un' inconveniente, per qualche perdi-

mento di tempo, che si cagiona da questo intervento degl' Interpreti: Nondimeno si deve stimare inconveniente molto minore di quell' altro in quei luoghi ne' quali tal' uso non sia: cioè che l' esame in sostanza si faccia, più dal Notaro, che da' testimonj, sicchè quella Parte la quale si guadagna il Notaro, e che se lo renda amorevole, potrà provare tutto quel che vorrà, vedendosi frequentemente che l' esame di molti sia concepito con le stesse parole, e frasi; mentre in effetto è un solo quello, il quale parla: Che però lo stile è molto lodevole, anzi si deve stimare necessario da per tutto.

E perchè, conforme si è accennato nel suddetto libro ottavo del Credito, la confessione della Parte è la prova migliore, che si dia: Quindi da quell' uso antico, del quale parlano le leggi Civili delle dimande, che si dicono interrogazioni, o veramente azioni interrogatorie, è nato l' uso delle posizioni, le quali si danno da una Parte negli atti, acciò sopra di quelle debba rispondere l' altra col suo giuramento E queste posizioni si devono dare ancora col giuramento, mentre contengono la confessioue di colui, il quale le dia, sopra il loro contenuto, il che non cade negli articoli: Che però corre la proposizione tra i pratici, che con le posizioni si confessa, ma non con gli articoli: E per tal' effetto così il darle, come il rispondervi si deve fare precisamente dalli principali, nè si può dal Procuratore, o da altro difensore, eccetto che con il mandato speciale, e preciso.

20

Quest' uso delle posizioni meriterebbe forse di essere bandito dalla pratica, per la più volte accennata ragione, che il giuramento per la sua frequenza in ogni atto si può dire sia divenuto una ceremonia, o veramente una semplice formalità, sicchè si dia con una facilità grande: E per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, le quali si consideravano in quei tempi, nelli quali ciò fu introdotto: Che però l'uso di queste posizioni non serve ad altro, che a nodrire, ed a fomentare le calunnie, per le dispute che si sogliono assumere sopra la loro resecazione, ed impertinenza, e sopra le risposte fattevi, se siano precise, e ben fatte, o nò: Ed ancora a fare de i giuramenti falsi senza profitto: Attesocchè, sebbene con alcune Bolle sopra la riforma de' Tribunali sta provisto, che si debba rispondere perecisamente, e con parole affermative, o negative: Nondimeno la sottigliezza de' causidici sa così bene inorpellare queste risposte che in sostanza, per lo più non se ne cava profitto alcuno, in maniera che ciò contiene una mera formalità, con gli accennati inconvenienti.

Le antiche interrogazioni erano profittevoli, e sarebbono ancora oggidì tali: quando s' osservasse quello stile, col quale furono introdotte: cioè che avanti il Giudice una delle Parti interrogasse l' altra sopra il fatto, del quale si tratta, senza però l' intervento, e senza l' assistenza del causidico; attesocchè molte persone, o per motivo di religione, e di timorata coscienza, per rispetto del giuramento, o veramente per il motivo della puntualità, e degli onorati sentimenti, o pure per quel timore che suol portare la verità in presenza dell' altra Parte, la quale sappia il fatto come passa, ed anche per la presenza

22

del

del Giudice, non sogliono negare a faccia a faccia quello, sopra di che sono interrogati: Che (all'incontro) ciò si fà molto facilmente per mezzo del causidico, con una semplice sottoscrizione di quel foglio, che dal medesimo causidico sia fatto senza badare ad altro: Attesocchè (se per esempio) il creditore, il quale abbia veramente fatto l'imprestito in confidenza senza cautele, del denaro, o di altra robba; o pure che le cautele siano perdute, o che le persone informate siano morte, dimandi a faccia a faccia al debitore avanti il Giudice, se veramente abbia avuto quel denaro, o quella robba, significandogli il tempo, il modo, ed il luogo; in tal caso non facimente il debitore ardirà di negarglielo, quando non sia più che un' indegno, ed uno sfacciato: Ma facendosi per mezzo del causidico, con la suddetta formalità di rispondere alle posizioni, ciò si fà con molta facilità: E così (all'incontro) quando il debitore dimandasse al creditore, il qual negasse il pagamento già fattogli, con casi simili: Che però, o quest' uso si dovrebbe bandire, o si dovrebbe praticare nella maniera, che fu introdotto.

La pratica della Curia porta ancora una maniera di prova forse singolare, ed esorbitante contro la disposizione della ragion Comune; cioè che una Parte possa forzare l'altra a dovergli esibire le sue scritture, ogni volta che provi l'interesse, ed ancora che provi l'esistenza delle scritture in suo potere nel tempo che fu mossa la lite, desiderandosi però una prova perfetta, e concludente dell'esistenza di quel tempo: E sopra di ciò cadono frequentemente delle dispute, quando questa prova vi sia, o nò: Ed ancora quando quello, il quale fosse a ciò richiesto, si possa scusare, col negare di non averle, e che ciò non sia nato da malizia, o da dolo, con diverse distinzioni, tra il principale e l'erede, o veramente tra colui il quale sia tenuto a custodire le scritture, delle quali si tratta per causa dell'officio, o del mestiere, e quello, il quale non abbia tal obbligo: Che però non è materia facile ad esplicarsi con una regola certa, e generale, per la capacità d'ognuno: E per conseguenza nell' occorrenze si dovrà riccorrere a' professori, ed a quello, che se ne discorre nel Teatro, mentre sarebbe troppo nojosa digressione il diffondersi sopra tutte queste minuzie. 21

Si suol dare o tentare ancora una specie di prova per via di monitorio di scommunica per quei testimonj, i quali essendo informati della verità, ricusino dirla a requisizione della Parte, ma che lo facciano, quando così li necessiti il timore della scomunica: Ma di ciò si dice qualche cosa nel libro antecedente in occasione di parlare delle Censure: Ed ancora alle volte, quando li testimonj possono essere convinti, che siano informati, si sogliono forzare anche in civile con le multe, e con le gravatorie, conforme per stile più frequente si sforzano nelle cause criminali, per quel che se ne accenna nella Pratica Criminale. 22

Essendosi (come si è detto) discorso di molte specie di prove sotto

ſotto la ſuddetta materia del Credito e del Debito nel libro ottavo: Però ivi non trattandoſi dell'ultime due ſpecie di ſopra accennate: Una cioè per l'evidenza, o per l'aſpetto della coſa: E l'altra per il giudizio de' periti: Però conviene accennarne quivi qualche coſa. E per quel che appartiene alla prima ſpecie dell'evidenza, o dell'aſpetto: Queſta viene ſtimata una prova delle maggiori, e delle più certe che ſi diano, perlochè, quando comodamente ſia praticabile, in tal caſo quella Parte, la quale ſi appoggia a queſta prova, ſuole far iſtanza, per l'acceſſo del Giudice al luogo della controverſia, acciò con gli ochi proprj veda la verità: E quando ciò ſegua, ſi ſuol citare l'altra Parte, per un giorno, ed ora, certi a dovervi intervenire per informare il Giudice, e per dire ivi tutto quello che gli occorre ſopra lo ſtato della coſa.

23

Nello ſteſſo luogo dal Notaro della cauſa in preſenza del Giudice, e delle Parti ſi deſcrive il fatto, come ſta con tutte le ſue qualità, e circoſtanze: E quando ſi pretenda la mutazione dello ſtato delle coſe, o reſpettivamente di quei ſegni, li quali occularmente ſi vedano, ma che ſi pretendano equivoci, ſicchè ciaſcuna delle Parti l'alleghi, o l'interpreti a ſuo favore, in tal caſo ſi ſogliono ſopra la ſteſſa faccia del luogo, ed in preſenza delle Parti ricevere le depoſizioni de' teſtimonj informati, o reſpettivamente de' periti, i quali depongano dello ſtato antico, e del moderno, per conoſcer in che conſiſta l'alterazione: O veramente ſopra gli altri ſegni de' quali ſi diſputa, ſecondo quel che portano le circoſtanze di ciaſcun caſo, conforme particolarmente occorre nelle liti, e nelle cauſe de' confini, nelle quali più che nell'altre ſuole occorrere queſta ſpecie di prova.

Con queſta occaſione particolarmente, con ogni verità, e fuori d'ogni adulazione conviene magnificare l'integrità della Curia, per la lontananza da ogni privato intereſſe ne i Giudici, non eſſendovi forſe nel noſtro Mondo Civile communicabile Curia, nella quale vi ſiano maggiori, e più frequenti occaſioni di queſta ſpecie di prova dell'acceſſo de i Giudici ſopra la faccia del luogo, e che lo dimandino le Parti, offerendoſi volontieri alle ſpeſe, che vi biſognano: E nondimeno quando ſia fuora della Città, molto di raro, e quaſi mai ſi pratica, diſprezzando, ed isfuggendo queſte occaſioni, ancorchè ſiano di molto guadagno: Che (all' incontro) in alcune altre Parti ſi deſiderano, e ſi procurano con molto ſtudio: Atteſocchè, non ſolamente vi ſono le liti de' confini profani tra li Baroni, ed i Signori temporali, o pure tra le Città, e luoghi, overo tra le perſone particolari in tutto queſto Principato temporale dello Stato Eccleſiaſtico nella maniera che occorre negli altri Principati: Ma ancora, e con più frequenza vi ſono le liti de

24

con-

confini ecclesiastici, e spirituali tra li Vescovati, e le Diocesi, ovevero tra i Vescovi, ed i Prelati inferiori, in occasione di provare la situazione di quel territorio nella Diocese, o fuori, per quel che frequentemente si discorre nel Teatro sopra questa materia giurisdizionale: Però le cause si decidono con quelle prove, le quali nascano dalle scritture, o dall'esame de' testimonj, o veramente al più dalle piante, le quali in latino si dicono *mappæ geographicæ*, che sì fanno fare da' Periti acciò deputati, con poca spesa, e con poco scomodo delle Parti, conforme quell'altra pratica, la quale si è accennata nel libro primo de' Feudi, in occasione di trattare della Bolla de' Baroni, per la stima, o per l'apprezzo delle Città, terre, e castelli, ed altri beni de' Baroni, che in esecuzione della sudetta Bolla con un processo molto sommario, ad istanza de' creditori si vendono: Che però veramente si può dire, che il Giudizio non serva per negozio, o per mercanzia; sicchè, quando si togliesse una certa usanza antica sopra le propine, della quale si discorre di sotto nel capitolo ventesimo terzo, che forse suole nelli Giudici unici, ma non ne' Tribunali collegiali, e grandi, cagionare alle volte qualche inconveniente, non si potrebbe sperare di vantaggio circa l'integrità, e la lontananza dall'interesse privato borsale, come per lo più si sperimenta anche ne i medesimi Curiali defensori.

Quanto all'altra specie di prova per il giudizio de' Periti, la quale si suole adoprare ne i casi accennati di sopra per li confini, o per altre aderenze: Come ancora, e più frequentemente sopra l'apprezzo, e la stima del valore delle robbe, o pure per riconoscere alcune cose, le quali dipendano dalla loro perizia: A causa d'esempio sono, i Mercanti, ed i Scritturali, per riconoscere un libro se sia mercantilmente, e fedelmente tenuto: O pure sono i periti nell'arte dello scrivere, per riconoscere una scrittura, quando vi sia sospetto di falsità, o d'alterazione, con casi simili.

25 Ed in questa specie di prova, la pratica della Curia suol' essere diversa: Attesocchè per lo più secondo una certa usanza antica) ciascuna delle Parti nomina il suo Perito, e quando tra loro sia discordanza; in tal caso il Giudice ne assume col suo officio un altro non sospetto, citando prima le Parti a dare le liste de i confidenti, e dei diffidenti, nella maniera che nel libro terzo della Giurisdizione si è accennato, ed anche nella Relazione della Curia, in occasione di parlare de' Tribunali, sopra il modo di deputare i Giudici: E ciò si fa per togliere il giuochetto di coloro, li quali studiano di tirare in lungo le cause con questo protesto d'allegare sospetto il perito, senza la necessità di allegare, e di provar la causa della sospezione: Che però si deve stare al Giudizio, ed alla Relazione di questo terzo perito.

E

E ſebbene (ſecondo un'opinione) ſi ricerca, che la relazione del terzo debba accordare con quella d'uno de' due, acciò vi ſia la conformità de' Giudizj per la maggior parte: Nondimeno queſta opinione non è ricevuta in pratica, ma ſi deve attendere la relazione del terzo, ancorchè diſcordaſſe da quelle degli altri due: E quando anche queſta ſia impugnata da una delle Parti, facendoſi la ſolita iſtanza della deputazione d'un'altro, il quale ſi ſuol eſplicare col termine, o col vocabolo del quarto perito, o veramente del periziore, in tal caſo la regola ordinaria diſpone, che ciò non ſi debba concedere, per non dar il proceſſo in infinito: Però non vi ſi può dare una regola certa, e generale, eſſendo materia, la quale dipende dall'arbitrio del Giudice, ch'è ſolito regolarſi dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente quando ſi moſtrino degli errori, anche nella relazione di queſto terzo perito.

Ma perchè queſta pratica ſuol cagionare un gran conſumo, e perdimento di tempo, e qualche fomento delle calunnie in quella Parte, la quale voglia tirare la cauſa in lungo, ſecondo l'uſanza particolarmente de' Rei; mentre eleggendo ciaſcuno a ſuo arbitrio un perito ſuo amorevole, e confidente, procura che queſto tiri in lungo la ſua relazione: Ed ancora per lo più i periti non aſſumono la parte di Giudice, o veramente di Aſſeſſore del Giudice, ma piuttoſto di Procuratori, o di difenſori di quella Parte, la quale gli elegge, dal che naſce, che quaſi mai le loro relazioni s'accordano, ma ſogliono contenere una diverſità, o diſcrepanza notabile: Quindi ſegue che ſia un chiaro perdimento di tempo, e che per conſeguenza ſi ſtimarebbe più lodevole, che ſi deſſe il bando a queſto ſtile, ma che da principio, con la ſuddetta liſta de' confidenti, e diffidenti ſi deputaſſe dal Giudice il perito, come ſi dice *per l'Offizio*, alla relazione del quale ſi debba ſtare, in quella maniera che ſi dice di ſopra dell'Aſſeſſore, nel capitolo ſeſto.

Sopra le relazioni di queſti periti, li quali ſiano deputati o nell'una, o nell'altra maniera, cadono le diſpute, così circa la validità della relazione; cioè, quando ſi dia, ſe vi ſia neceſſaria la citazione delle Parti all'uſanza del laudo, il quale ſi dà dagli arbitri, mentre a queſti li periti ſi ſogliono raſſomigliare: Ed ancorchè vi ſia la ſolita varietà delle opinioni: Nondimeno pare che ſia più ricevuta l'opinione che non ſia neceſſaria quella citazione giudiziale, la quale ſi ricerca nella ſentenza, o nel laudo, ma che baſti d'eſſervi ſtate alcune citazioni eſtragiudiziali per informarli, acciò non ſi poſſa dire, che ſia una perizia ſenza informazione.

Come ancora ſi ſuol diſputare, quando ſi tratta di periti ſtimatori, ſe baſti una ſtima all'ingroſſo, dicendo che quella coſa vaglia tanto, o

pure

pure si debbano distinguere i corpi, overo i membri, ed assegnare la ragione della sua perizia: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa e generale per tutti i casi, dipendendo veramente la decisione dalle circostanze particolari.

Suol'esser vizio di questi periti d'ingerirsi a fare il Giudice, con le illazioni, e con i discorsi: Però in questa parte le loro relazioni non s'attendono, mentre solamente si attendono in quelle cose, le quali riguardano il loro mestiere, e la loro perizia, e non in altro.

Per ovviare alle lunghezze, ed alle calunnie, le quali sogliono nascere per occasione delle relazioni di questi periti, alle volte i Giudici, ed i Tribunali, e particolarmente la Ruota sogliono estragiudizialmente deputare qualche persona accreditata, per riconoscere li libri, o le scritture, o altre cose all'effetto d'istruire l'animo loro sopra di ciò, che i medesimi Giudici potrebbono fare per se stessi, quando volessero, ò che potessero applicare, come particolarmente sono i periti calcolatori, per sollevare il Giudice da quella fatica.

E quando si tratta di periti stimatori, si camminava per prima con una massima, che non fosse praticabile la stima, quando la robba non fosse più in essere, per la ragione che non si possa vedere, nè considerare da' periti: Però ne' tempi moderni è più ricevuto, e si pratica il contrario; cioè che si stimano anche le robbe consumate, le quali non siano in essere, quando se ne abbia la loro descrizione: Con il di più, che di questa materia de' periti si va discorrendo nel Teatro; attesocchè sarebbe troppo nojosa digressione il discorrere di tutte le minuzie.

Vi sono ancora dell'altre specie di prove; come (per esempio) Per li libri delle Storie: O per le tavole, o mappe geografiche: O per gli epitafij, ed altre simili, sopra le quali non è possibile il darvi con facilità delle regole certe, e generali, mentre il tutto dipende dalle circostanze de' casi: E particolarmente circa le Storie, se siano antiche, ed accreditate, e lo stesso circa gli epitafij, e le iscrizioni; attesocchè molte volte sogliono esser affettate, e fatti ad arte.

Sopra le congiunzioni delle prove imperfette a costituire una perfetta, sogliono cadere delle dispute, con la distinzione tra le cause civili, e le criminali; cioè che nelle civili si dia questa congiunzione, e non nelle criminali, per la prova sufficiente alla condanna: Con la dichiarazione però, che le imperfette debbano esser perfette nel loro genere, mentre (conforme si è accennato nel suddetto libro ottavo, trattando di questo 27 stesso punto) *cento niente faranno sempre un niente*; *o pure molti fili fracidi, ancorchè si congiungano assieme, non avranno forza di legare*: Ma parimente sopra ciò non cade una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto in ciascun caso. A

A *Nelli discorsi 22. con molti seguenti di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO DECIMONONO.

Degli altri atti, li quali ſeguono doppo fatte le prove, così circa la diſcuſſione della loro rilevanza, come ancora circa gli altri atti ordinarj ſino alla ſentenza: E ſe doppo fatti gli atti ſoliti, ſicchè la cauſa ſia iſtrutta per la ſpedizione, ſi ſia più a tempo di fare delle nuove prove, o di produrre delle nuove ſcritture.

SOMMARIO.

1 *Della pubblicazione; e ſe dipoi ſi poſſano indurre altri teſtimonj.*
2 *Della concluſione; e ſe dipoi ſi poſſano produrre ſcritture.*
3 *Della pratica della Curia in queſta materia.*
4 *Quando ſi ammettano nuove prove doppo pubblicate le prime per teſtimonj.*
5 *Delle prove dell' altra parte per la riprova delle prove fatte.*
6 *Della dichiarazione circa l' uſo.*
7 *Delli termini ſoſtanziali e della loro ſanzione.*
8 *Della citazione a ſentenza.*
9 *Delle diſpute ſopra la rilevanza delle prove ed i ſoſpetti nelle ſcritture.*
10 *Del ſoſpetto della falſità.*
11 *Della fede da darſi a' teſtimonj.*
12 *Della produzione, e della repetizione.*
13 *Dello ſteſſo, e degli effetti, o del modo di farle.*
14 *Della citazione a ſentenza come debba eſſere.*
15 *Dello ſtile della Curia circa il termine* pro ſervato.
16 *Dello ſtile del Regno di Napoli circa la clauſula* con la continuazione.
17 *Dove queſta citazione a ſenteuza non ſia in uſo.*
18 *Quando non ſia neceſſaria.*

CAP. XIX.

1 Compito che ſia l' eſame de' teſtimonj indotti da una delle Parti, o pure da tutte due: Atteſocchè il termine, il quale a tal' effetto ſi ſuol dare, ſi dice comune, ſicchè ciaſcuno può far le ſue prove: ſecondo i termini della ragione comune, li quali tuttavia ſi oſſervano in alcuni Principati, e ne' loro Tribunali, ſi viene alla Pubblicazione

con

con il decreto del Giudice ad istanza d' una Parte, e precedente la citazione dell' altra: E dopo seguito quest'atto si nega la facoltà di fare altro esame de' testimonj, quando la qualità della persona non sia stimata degna del beneficio della restituzione in intergo: Come (per esempio) sono i pupilli, i minori, le Chiese, e (secondo una opinione) le donne, e simili, del che particolarmente si suole con qualche frequenza, e con gran perdimento di tempo disputare nelli Tribunali del Regno di Napoli: Maggiormente per quelle leggi particolari, le quali a tal' effetto concedono il primo, ed il secondo beneficio; che però alla giornata si sentono in quei Tribunali delle domande, e delle dispute de' Beneficj, più di quello che si faccia nella Dataria del Papa.

Dipoi si viene ad un' altro atto, il quale si dice della conclusione, essendo solito tra questo mentre della pubblicazione e conclusione di produrre quelle scritture, le quali si stimano opportune a 2 fermare l' azione, o l' eccezione; sicchè doppo concluso in causa, non resta da far' altro, che venire alla spedizione con la sentenza, nè si possono più portare nuove scritture, o prove: Che però sopra di ciò cadono le dispute per il medesimo beneficio della restituzione in intergo, il quale alle volte per officio del Giudice, quando così ricerchi la giusta causa, si suol concedere, anche a Maggiori, ed a persone non privilegiate, onde tutte queste formalità servono per un fomento di calunnie, e per fare liti di liti, con eterne le cause.

Nella curia Romana eccettuatone il Campidoglio, dove tuttavia si professa di tenere alcune delle antiche superstizioni delle leggi Civili: E della pratica del quale qui non si parla per la ragione 3 accennata nel capitolo trentesimo quarto della Relazione della Curia; Per quelche appartiene a gli altri Tribunali formali de' Giudici, li quali procedono in forma giudiziale, e contentiosa (non parlandosi delle sacre Congregazioni, mentre queste procedono in forma estragiudiziale): E particolarmente nelli tribunali della Ruota, e della Camera, ed in quello dell' auditore della Camera, li quali sono i più universali, queste formalità sono bandite dalla pratica, sicchè le giustificazioni per istromenti, e per altre scritture si ammettono sempre ogni qual volta la causa sia ancora viva, cioè che ancora non sia terminata per la sentenza diffinitiva in qualunque stato sia: A tal segno che, particolarmente nel Tribunale dell' Auditore della Camera, spesse volte la pratica insegna, che il Giudice soddisfato di quello fosse già negli atti, abbia sottoscritta la cedula della sentenza, e che dipoi prima di pubblicarla, secondo lo stile il quale si accenna nel capitolo seguente portandosi nuove giustificazioni, ne sia seguita la sentenza in contrario a favore dell' altra parte con lacerarsi quella cedula già sottoscrita.

Re-

Resta però in piedi la disposizione della ragion Comune circa il nuovo esame de' testimonj, o nella stessa Curia, o veramente fuora, per via della remissoria, doppo che si siano pubblicate, e discusse le deposizioni de' testimonj già esaminati: Attesocchè l'atto della pubblicazione non si dice seguire per la Formalità delle parole, o del decreto, ma con il fatto d' essersi viste dalle Parti, e discusse le deposizioni de' testimonj: Ed in tal caso, quando l' esame si voglia fare di nuovo da quella medesima Parte, la quale già abbia fatto l'altro: La regola è che si debba negare: Per quella ragione che si presume siansi la prima volta indotti i testimonj migliori, e più informati, e che dipoi vedendosi che non concludano, si cerchi di ritrovare de' testimonj falsi: Che però la regola vuole, che si debba negare la seconda remissoria.

Tuttavia questa non è regola totalmente ferma, mentre la materia della remissoria (conforme si è detto nel capitolo antecedente) viene stimata arbittraria, da regolarsi secondo le circostanze del fatto, le quali portino la giusta causa di concederla, e respettivamente il sospetto di negarla, nella stessa maniera che nel suddetto capitolo antecedente si è accennato: Attesocchè in molti casi per regola la remissoria si deve denegare, e nondimeno alle volte si concede: E quindi segue che pizzica della pazzia lo stile di coloro li quali vogliono regolare questa materia con le generalità, o pure con le autorità, e le decisioni seguite in altri casi: Scorgendovisi nei scrittori l' innezie accennate di sopra nel capitolo ottavo di empire, sopra ciò inutilmente le carte d'allegazioni; mentre in effetto il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali l' arbitrio del Giudice va regolato: Sicchè alle volte (ancorchè di raro) quando così ricercasse qualche giusto motivo, e che cessasse ogni sospetto di calunnia, si suol dare ancora il terzo esame.

Se poi la prova si voglia fare per l' altra Parte, all' effetto di riprovare la prova già fatta in contrario: O veramente per la ripulsa de' testimonj: In tal caso non segli deve denegare per l' egualità la quale si deve osservare nel Giudizio tra litiganti: Cadendo la limitazione, quando si volessero fare delle prove direttamente contrarie: E nondimeno anche sopra questa restrizione non si può stabilire una regola certa, e generale, mentre parimente si suole diversamente interporre l' arbitrio, secondo che richiedano le circostanze del fatto.

In oltre, quando una delle Parti pretenda, che le scritture, ovvero i testimonj, o le altre giustificazioni dell' altra Parte siano false, e che gli possa restare campo da poterla fare incorrere nelle pene, le quali da ciò nascono e che si accenneranno in questo libro nella Pratica Criminale, sotto la parola *falsità*, si sogliono fare istanze sopra la dichiarazione, se voglia servirsi, o nò di quelle scritture, o di

quelle

quelle deposizioni di testimonj: E sopra la formalità di questa risposta, o dichiarazione si assumono delle dispute, e si consuma di molto tempo, sicchè ciò suol'essere un protesto alli calunniosi di fomentare le loro calunnie; che però la Curia e particolarmente la Ruota vi cammina con molta morbidezza, e rare volte si sentono di queste dispute, per la gran puntualità professata da Curiali classici, e qualificati; mentre questi attachi sogliono puzzare della calunnia, ed ancora perchè si sentono molto di raro queste sporchezze di falsità.

Ritiene bensì la Curia qualche residuo dell' antiche formalità circa l' osservare alcuni termini, li quali si chiamano *sostanziali*, cioè includendo in una citazione tutte le antiche formalità, di libellare, di articolare, di pubblicare, e di concludere: E l' osservanza di questi termini viene stimata una cosa necessaria nelli Giudizj ordinarj, nelli quali si abbia da camminare con la sentenza diffinitiva, talmente che altrimente la sentenza venga riputata per nulla: Cosa che (come si è detto) pizzica del giudaismo, e della formalità antica senza proposito.

7

Bensì che parimente con le Bolle Appostoliche si è in gran parte riportato a questa formalità, e particolarmente per quella Bolla, la quale si dice l' *Innocenziana* principalmente fatta per il Tribunale della Ruota, ma poi stata stesa agli altri Tribunali: Cioè sopra la facoltà di sanare questi termini, quando si fossero malamente tenuti, e servati: Però entra questa facoltà purchè vi concorrano due requisiti: Uno che veramente de fatto si siano servati, ancorchè malamente, ma non già quando si siano trascurati totalmente: Per quella chiara ragione, che il sanare si verifica in quel corpo, il quale sia in essere, ancorchè infermo, ma non già in quello, il quale non sia in essere: E l' altro requisito, che dal principio della lite fino a quel giorno sia corso tanto tempo, che li termini si siano possuti servare: Attesochè facendosi questa sanazione per via di retrotrazione, per una finzione della legge, non si può dare questa finzione, o supplezione, quando manchi de' fatto la verità.

8

Sopite tutte queste cose si assumono le dispute legali avanti il Giudice sopra i meriti della causa, e sopra la rilevanza delle prove fatte dall' una, e dall' altra Parte, cioè sopra le scritture, così circa il difetto della forma probante, come anche circa l' altro della falsità: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, ed adattata alla capacità d' ognuno, attesochè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, sicchè sarebbe troppo nojosa digressione il diffondervisi, e per conseguenza sopra ciò converrà ricorrere nell' occorrenze alli professori pratici, ed a quel

9

che

che ſe ne diſcorre nel Teatro: Camminandoſi particolarmente circa il ſoſpetto della falſità delle ſcritture, con la diſtinzione
10 generale tra il vizio viſibile, e l'inviſibile; cioè che, quando ſia viſibile, entra quella propoſizione che *in civile il ſolo ſoſpetto ſi abbia per falſità*.

Lo ſteſſo va detto circa l'incapacità d'una regola certa, a riſpetto della fede da darſi alli teſtimonj, così per l'eccezioni perſonali, perchè ſiano parenti, o familiari, o nemici reſpettivamente, o perſone vili, o infami, e non degni di fede: Come ancora circa
11 il detto, ſe ſiano contrarj, o varj, o ſingolari, con la ſolita diſtinzione tra la ſingolarità amminicolativa, e l'oſtativa, con altre ſimili conſiderazioni, che parimente ſarebbe confuſione, non che nojoſa digreſſione il diffondervìſi; mentre tutta è materia arbitraria da regolarſi dalle circoſtanze de'caſi particolari, ſicchè parimente converrà riccorrere a'profeſſori pratici, ed a quel che ſe ne accenna nel Teatro.

Si fanno ancora le produzioni, e le repetizioni degl'inſtromenti, e dell'altre ſcritture, ed atti, che ſi ſtimino opportuni: Cadendo quella differenza tra la produzione, e la repetizione, che la produzione ſi verifica in quelle ſcritture, le quali ſi portino di
12 nuovo, ſicchè per prima non vi foſſero negli atti: E la repetizione in quelle ſcritture, le quali già foſſero nell'officio di quel Notaro, o perchè ſiano iſtromenti rogati da eſſo, overo dal ſuo predeceſſore, o pure perchè ſi ritrovaſſero ivi li proceſſi dell'altre cauſe, o per altra occaſione.

Non è però in arbitrio delle Parti il fare in ogni tempo ed a ſuo capriccio queſt'atto di produzione, e di repetizione, ma citata la Parte contraria a dir quel che gli occorre in contrario, ſi fa iſtanza al Giudice per l'ammiſſione: E ciò non ſolamente, perchè poſſa l'altra Parte inpugnare le ſcritture prodotte ed oporre che non ſiano in forma probante, o veramente in altra maniera difettoſe: Ma ancora perchè molte volte ciò ſi ſuol fare malizioſamente, anche di ſcritture poco rilevanti, per circondurre qualche decreto interlocutorio, o veramente per circondurre la citazione a ſentenza: Che però alle volte ſi ſuol fare queſta ammeſſione in alcune maniere, overo con alcune clauſule preſervative, per quel che ſe n'è accennato di ſopra nel capitolo diciotto.

Ma perchè queſt'atto di produzione, o di ripetizione ſuol cagionare diverſi effetti pregiudiziali a quello, ilquale lo faccia, e
13 particolarmente circa l'approvazione di quella ſcrittura, e di quanto in eſſa ſi contiene, ſenza che la poſſa più impugnare, ſicchè ſi dice una ſpecie di confeſſione implicità, per quelche ſe n'è diſcorſo di ſopra nello ſteſſo capitolo decimo ottavo, trattando della

Con-

Confessione: Ed ancora perchè quando si faccia principalmente, e puramente per fondare la sua intenzione, importa una restrizione a quel titolo; sicchè quando apparisse del suo vizio, toglie ogni beneficio, il quale suol nascere dal tempo lungo, escludendo la possibilità d'un'altro titolo, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo decimo settimo, trattando della Prescrizione: Però si suol camminare, e fare quest'atto con molta cautela, e maturità; onde li pratici dicono, che si deve essere molto lento e tardo nel produrre: E quando ciò si risolva di fare, si adopra una certa forma, la quale nella Curia si dice per *compulso*, nelle parti solamente favorevoli, e senza restringersi, secondo quelle formule, le quali si mettono dalli pratici Collettori, bastando qui solamente quest' avvertimento, acciò non si corra alla cieca, e senza maturo consiglio a fare quest'atto, il quale frequentemente suol cagionare de' pregiudizj gravi: Che però per isfuggirli si suol negar la facoltà in colui, il quale l'abbia fatte, pretendendosi che vi sia di bisogno di mandato speciale, quando non si sia fatto dal medesimo principale: Però quando siano scritture tali, che verisimilmente non si potessero avere da altri, in tal caso questo refuggio suol giovar poco per entrarvi il mandato presunto, per quel che se n'è accennato di sopra nel capitolo settimo.

14 Finalmente l'ultimo atto ordinatorio è quello della citazione a sentenza, la quale viene stimata precisamente necessaria, sicchè senza di essa la sentenza, la qual seguisse, sarebbe nulla.

Questa citazione dev'essere speciale a sentenza, onde non basta che sia generale ad informare il Giudice, o veramente a vedere spedire la causa, quando lo stile del luogo del Tribunale, il quale sia ben provato, non persuadesse il contrario.

Ed in oltre deve contenere la giornata certa, nella quale si dica, che la sentenza si dovrà proferire; sicchè quando quella seguisse in un'altro giorno, prima, o dipoi di quello che si contiene nella citazione, sarà parimente nulla.

Nella Curia però vi è un certo stile di servare, o veramente di avere perservato il termine, nel quale cada la citazione, e ciò cagiona l'effetto che generalmente in tutti i Giudicj, e Tribunali

15 vi sia tempo a sentenziare per dieci altri giorni: E nella Ruota per quindici: Però quando poi si venga alla sentenza dentro questi giorni, anche nell'ultimo, con una finzione, o retrotrazione si mette la giornata, nella quale cadea la citazione, e si finge come se veramente fosse fatta in quel giorno: A tal segno che se non s'appella dentro i dieci giorni, entra la regiudicata con una stravaganza grande; cioè che nasca la regiudicata prima che si faccia la sentenza: E particolarmente nel Tribunale della Ruota, non solamente perchè questo termine finto è più lungo di quindici giorni:

Ma ancora perchè nell'ultima Ruota, che si mettono le vacanze generali della State, è lungo quasi d'un mese, sino alla congregazione generale delle spedizioni, per quel che se n'accenna nella Relazione della Curia nel capitolo ventesimo nono, nel quale si tratta di questo Tribunale della Ruota, e de' suoi stili.

In alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli questa citazione a sentenza, ancorchè si concepisca parimente col suo termine per una giornata certa, nondimeno vi si suol mettere una certa clausula ceterata *con la continuazione ec.* la quale opera che si possa fare la sentenza dentro il termine, per ordinario di dieci giorni, ed in alcune Curie, o Tribunali dentro quello di quindici, o di vinti, più, o meno, secondo la diversità degli stili: Però, senza la suddetta finzione, o retrotrazione, la quale si usa nella Curia, facendosi la sentenza con la data di quel giorno, che veramente segua.

Ed usandosi questo stile anche nelle Curie ecclesiastiche, le quali (conforme più volte si è accennato) hanno per usanza di camminare con le pratiche, con i stili de' Tribunali secolari: Quindi è occorso, che dalla Ruota, e dal Tribunale dell'Auditore della Camera queste sentenze siano state annullate come fatte fuora del termine della citazione, senza aver ragione alcuna del suddetto stile come contrario alla ragione Comune: Essendosi al più sostenute alcune sentenze, le quali fossero seguite, uno, o due, o al più tre giorni dipoi, purchè però nel termine della citazione si sia accusata la contumacia dell'altra Parte, e non altrimente: Tuttavia non pare che ciò abbia del probabile stante il suddetto simile stile della Curia, il quale ha più del finto, e della bugia, e per conseguenza si deve stimare migliore quello, il quale cammina più con la verità, per quel che più distintamente se ne discorre nel Teatro.

In alcuni altri paesi e particolarmente nella Spagna questa citazione a sentenza non è in uso, ma in suo luogo basta la conclusione in causa, doppo la quale resta in facoltà del Giudice dentro qualche termine, anche di mesi di sentenziare: Però in ciò non si può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dagli stili particolari di ciascun Tribunale, e dalla loro legittima giustificazione.

17

La necessità di questa citazione però cammina, quando si tratta di sentenza fatta contro un'assente, ma non già quando la parte sia comparsa, e che abbia dedotte le sue ragioni, sicchè sia stata fatta contro la parte presente, per la ragione accennata di sopra nel capitolo decimoterzo, trattando della citazione in generale; cioè che il fine della citazione sia la comparsa della Parte, e per conseguenza per questa si sana ogni difetto: Con il di più che sopra di ciò si va discorrendo nel Teatro. A

18

A *Nel disc. 34. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMO.

Della ſentenza, con la quale ſi termina il Giudizio; e delle ſue diverſe ſpecie: Ed in che forma ſi debba proferire: Come ancora degli effetti, li quali da eſſa riſultano, prima che naſca la regiudicata: E particolarmente; ſe; e quando per ciò ſpiri, e ſi conſumi la giuriſdizione del Giudice ſicchè non la poſſa più rivocare, o riformare, nè mettere più mani nella cauſa.

SOMMARIO.

1 *Generalmente che coſa ſia ſentenza.*
2 *Della ſignificazione più propria, e ſpeciale.*
3 *Della differenza tra la ſentenza diffinitiva, e li decreti interlocutorj nel modo di concepirli.*
4 *Della ſottoſcrizione del Giudice; e della pubblicazioue della ſentenza.*
5 *Senza la pubblicazione la ſentenza è imperfetta e ſi può lacerare.*
6 *Le ſentenze non ſi poſſono più rivocare, o riformare come ſi fa de' decreti.*
7 *Quando ſi poſſa rivocare la ſentenza diffinitiva dal Giudice ordinario, o delegato.*
8 *Della regiudicata quando ſegua: E che la ſentenza ſi ſoſpende per l' appellazione.*
9 *Che nelle materie di pratica non ſi poſſano dare regole certe; e della ragione.*

CAP. XX.

1 TRalaſciando le molte larghe ſignificazioni, che riceve queſta parola *Sentenza*, alla quale pare, che in gran parte convenga quel che di ſopra nel capitolo primo ſi è accennato della parola *Giudizio*: Ma reſtringendoſi alla preſente materia giudiziale: Queſta parola è atta a ſignificare ogni proviſione, o determinazione, la quale ſi faccia dal Giudice, così ſe ſia diffinitiva ſopra il negozio principale, come ſe ſia interlocutoria, o proviſionale ſopra gl' incidenti, ed in qualunque Giudizio, tanto civile, quanto criminale, e così ordinario, come eſecutivo.

Nondimeno per l' uſo più comune di parlare, e particolarmen-2 te nella Curia, queſta parola nella ſua propria, e ſtretta ſignificazione dinota quell' ultimo atto del Giudizio, col quale ſi

 determi-

determina il negozio principale, con una ſpecie di determinazione totale, ed irretrattabile, in maniera che dia il fine al Giudizio, ed eſtingua, o veramente faccia ceſſare la giuriſdizione del Giudice, il quale però ſi dica d'avere già finito l'officio ſuo, e che abbia compite le ſue parti, reſtandogli ſolamente quel che riguarda l'eſecuzione: E queſt'atto da' Giuriſti ſi dice *Sentenza diffinitiva*, a differenza dell' interlocutoria, e della proviſionale; mentre queſte vengono eſplicate col termine del *Decreto*.

Scorgendoviſi ancora l'altra differenza di fatto in due maniere: Una circa la diverſa forma, che (ſecondo lo ſtile della Curia) li decreti interlocutorj, o proviſionali, anzi anche quelli, li quali 3 ſi poſſono dire diffinitivi ſopra il negozio principale nelli Giudizj eſecutivi ſi fanno dal Giudice in voce, e ſe ne roga il Notaro, al rogito del quale ſi crede, ſenza che ſiano ſottoſcritti dal Giudice: Notandoſi queſto rogito anche in quelle piccole cartelle, nelle quali ſi contengano le citazioni delle Parti, o pure in dorſo di qualche informazione, o di altra ſcrittura tale quale ſia: Che (all'incontro) le ſentenze ſi concepiſcono in un foglio ſeparato a queſto fine principalmente ordinato, e per ordinario concepito e ſcritto dalla Parte, la quale l'ottiene, o dal ſuo Cauſidico, o da altro operario: E queſto foglio, volgarmente ſi dice la *cedola* la quale comincia, con l'invocazione del N. Signore Gesù Criſto, con la parte proemiale, nella quale ſi narra la cauſa, con il nome delle Parti, e con quello di che ſi tratti: Ed anche contiene le due parti, cioè diſpoſitiva della condanna, e l'eſecutiva per l'effettuazione di quello, che la condanna contenga: Che però volgarmente ſi dice ſentenza *per cedola Chriſti nomine &c.*

4 Queſta cedola ſi ſottoſcrive dal Giudice: e dipoi ſi pubblica dal Notaro per la più frequente pratica, ſenza la preſenza del Giudice, nel ſuo officio, o altrove; ſicchè la ſottoſcrizione del Giudice, ſenza la pubblicazione del Notaro, la quale da' Giuriſti ſi dice *Letta e Lata*, non cagiona la perfezione dell'atto, ma ſi dice un ſemplice foglio privato, ed imperfetto, il quale ſi può ſtracciare ad arbitrio del medeſimo Giudice, conforme inſegna frequentemente la pratica, che il Giudice ſoddisfatto dalle ragioni d'u-5 na Parte, ſottoſcriva la cedola data dalla medeſima Parte; ma ſe per il caſo, o per l'ordine dello ſteſſo Giudice non ne foſſe ſeguita la pubblicazione, e che in tanto l'altra Parte portaſſe de' nuovi motivi, di fatto, o di legge, li quali lo ſoddisfacciano, allora lacera o fa lacerare la cedola ſottoſcritta, e dà la ſentenza, o il decreto a favore dell'altra Parte, conforme anche di ſopra altre volte ſi è accennato; Che però le diſpute che fanno i Dottori ſopra la forma di ſentenziare, e della *Letta*, e *Lata*, e ſe ſi debba fare dal Giudice di bocca propria ſedendo *pro Tribunali*, con altre formalità

ordi-

ordinate dalla legge, o veramente considerate da' Giuristi, oggi nella Curia per nulla servono; attesocchè si cammina con lo stile suddetto.

L'altra differenza notabile è quella della facoltà di rivocare i decreti interlocutorj, o provisionali, anche quando siano sopra il negozio principale nelli giudizj esecutivi: Ogni volta però che non ne sia consumata l'esecuzione, sicchè si possa dire, che sia già finito l'officio suo, e totalmente consumato quel Giudizio: Che (all'incontro) questa facoltà non si concede, quando si tratta di sentenza diffinitiva per cedola, per la quale si dice che il Giudice abbia già compito l'officio suo, e che sia consumata, overo spirata la sua giurisdizione: Restandogli solamente quella giurisdizione, la quale riguarda l'esecuzione, quando questa non gli sia impedita dall'appellazione; che però, quando vi metesse più le mani, e che ordinasse cosa in contrario, il tutto sarebbe nullo, come fatto senza giurisdizione alcuna.

6

Eccetto se si potesse dire, che la sentenza fosse nulla: Attesocchè stimandosi dalla legge, che *lo stesso sia l'atto nullo, che il niente, e che la sentenza nulla si abbia, come se non fosse al mondo*, in maniera che nè anche meriti il titolo, overo il nome: Quindi segue, che non operi il suddetto effetto di consumare la giurisdizione, e per conseguenza il Giudice vi può mettere le mani, rivocandola, o riformandola, o veramente facendola di nuovo in forma migliore, o pure facendo altri atti, come se quella non vi fosse.

7

Si concede però questa facoltà al Giudice ordinario, ma non al delegato, la giurisdizione del quale subito spira, e si consuma con questa specie di sentenza diffinitiva, ancorchè fosse nulla; sicchè non può mettervi più le mani nel rivocarla, o veramente nel riformarla, o nel fare il Giudizio, e la sentenza di nuovo in forma migliore: Concedendosi tuttavia anche al delegato per lo stesso accennato stile della Curia la suddetta facoltà di rivocare, o moderare li decreti interlocutorj, e provisionali.

8

Terminato che sia quest'atto, si dice finito il Giudizio di quella istanza, sicchè il totale suo compimento, mediante l'esecuzione, dipende dal futuro evento dell'appellazione, quando la causa sia di sua natura appellabile, all'uno, ed all'altro effetto, sospensivo, e devolutivo, per quel che si discorre nel capitolo seguente: Attesocchè se non si appellerà, in maniera che la sentenza passi in giudicato, in tal caso continua la giurisdizione del medesimo Giudice per quegl'atti, li quali riguardano l'esecuzione, e de' quali si discorre di sotto nel capitolo ventesimo quinto. Ma (all'incontro) seguendo l'appellazione, non può far'altro, ed altrimente il tutto sarà attentato per quel che parimente si discorre di sotto nel capitolo ventesimo sesto, trattando degli Attentati: Attesocchè (conforme li Giuristi dicono) *l'appella-*

zione sospende la sentenza, in maniera che non se ne abbia ragione alcuna, come se non fosse fatta, fino a tanto che sia confermata dall'altro Giudice dell' appellazione, o pure che per la deserzione dell' appellazione ripigli il suo essere, e le sue forze.

Solendo aversene considerazione solamente a certi pochi effetti incidenti, cioè per la prova, o veramente per il fumo, o presunzione della giustizia a favore di colui, il quale l'abbia ottenuta particolarmente all' effetto d' ottenere la provisione degli alimenti, e delle spese della lite, per quel che si è discorso di sopra nel cap. decimo quinto: O pure per escludere il sospetto della calunnia, quando si chiegga la remissoria, o la compulsoria, delle quali si è discorso di sopra nel capitolo decimo ottavo, con altri effetti simili.

E dell' altre cose, le quali riguardano questa materia della Sentenza, come meno frequenti in pratica si potrà vedere quel che se ne va accennando nel Teatro; attesocchè sarebbe troppo nojosa digressione il riassumere tutte le minuzie: Maggiormente che tutta questa materia della Pratica non è capace d' una regola certa, e generale applicabile da per tutto, dipendendo in gran parte dalle diversità de' stili, e delle pratiche de' Tribunali, anche d' un medesimo Principato, e respettivamente d' un medesimo foro, e molto più quando vi concorra l' una, e l' altra diversità: Che però in occorrenza converrà ricorrere a quei professori, li quali siano ben pratici in quei Tribunali; mentre (conforme altre volte si è accennato) la gran diversità de' Dominj, e de' Principati, come anche delle pratiche, e degli stili ha cagionato in questa facoltà una miseria grande, cioè che un professore per dotto ed eccellente che sia, non si potrà dire perito, e buon professore, che nel suo paese: Anzi in uno stesso paese, e Città, solamente in quei Tribunali, nelli quali pratichi; sicchè vediamo che (per esempio) in Roma gl' insigni, e primarj Avvocati, e Procuratori i quali praticano il Tribunale della Ruota, e della Camera, e dell' Auditore della Camera niente sapranno della pratica, e dello stile di Campidoglio, e di diversi altri Tribunali con casi simili.

9

Anzi si scorge la stessa diversità nelle materie: Che (per esempio) il professore delle cause civili niente, o molto poco saprà delle criminali: E nello stesso genere delle cause, o materie civili un professore sarà perito nelle profane, e non nelle spirituali, o (all' incontro) in queste, e non in quelle: Che però quanto si è detto non è materia capace di regole certe, e generali: E per conseguenza si stima chiaro errore di coloro li quali in ciò camminano con le sole generalità, o pure con le tradizioni de' Dottori antichi, ed anche de' moderni d' altri paesi, li quali parlino con diversi presupposti degli stili, e delle pratiche de' paesi, e Tribunali da essi praticati: Giovando solamente queste tradizioni per un lume da regolarsi nei casi dubbj: E per conseguenza si stima lodevole, anzi necessario d' averne la notizia, ma non per ciò si deve camminare con essi alla cieca senza queste dovute riflessioni, conforme si è accennato ancora di sopra nel capitolo decimo. A

A
Del a Sentenza nel disc. 35. e 36. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO.

Dell' appellazione; e delli suoi diversi effetti: Tra quanto tempo si debba interporre, e proseguire: Con il di più che riguarda il Giudizio: E particolarmente circa la trasportazione degli atti dell' altra istanza.

SOMMARIO.

1 *Delle cause, per le quali si è introdotta l' appellazione.*
2 *Se l' appellazione sia di legge di natura, o positiva.*
3 *Per regola generale si dà l' appellazione da ogni sentenza.*
4 *Che sopra le limitazioni non si possa dare una regola certa.*
5 *Delli due effetti, devolutivo, e sospensivo dell' appellazione.*
6 *Dell' operazione di questi effetti; e quando cessi l' uno, o l' altro.*
7 *Delle cause, dalle quali nasce la limitazione, overo l' impedimento dell' operazione dell' appellazione.*
8 *Di quelle cose, le quali desiderano celerità, e non patiscano dilazione, se ne danno gli esempj.*
9 *Delli decreti interlocutorj.*
10 *Dell' appellazione notoriamente frivola.*
11 *Dell' appellazione nelli Giudizj possessorj; e dell' Egidiana che cosa disponga; e quando ha luogo.*
12 *Nel deposito, e nel debito confessato, e nelle Lettere Appostoliche non entra l' appellazione, ed in altri casi.*
13 *Di quelle cose, nelle quali si nega l' appellazione per una consuetudine universale.*
14 *Dello stile particolare della Curia.*
15 *Se gli stromenti pubblici tolgano l' appellazione ed abbiano il processo esecutivo.*
16 *Dell' appellazione che si toglie per rescritto o grazia del Principe; e quando si faccia.*
17 *S' intende dell' appellazione frivola.*
18 *Non si dà l' appellazione nelle Sacre Congregazioni.*
19 *Delli patti che tolgono l' appellazione.*
20 *Per quante volte si possa appellare.*
21 *La nullità, o l' ingiustizia fanno entrare l' appellazione anche nelli casi proibiti.*
22 *Tra quanto tempo si debba interporre l' appellazione.*
23 *Se il contumace possa appellare.*
24 *In che modo; avanti di chi; e da chi, ec.*
25 *Dell' adesione dell' appellato.*
26 *Se siano lodevoli le pratiche.*
27 *Dell' altre cose che bisogna fare doppo interposta l' appellazione.*
28 *Della prosecuzione dell' appellazione, e delli suoi termini, o fatali.*
29 *Quando non corrano li fatali.*

CAP. XXI.

1 LA tante volte accennata irremediabile varietà de' cervelli, per la quale la pratica frequente, e cotidiana insegna, che presupponendo anche la sufficiente perizia, ed integrità in più persone, alcune di esse cammineranno per sirocco, ed altre per tramontana, col medesimo buon concetto di far bene lo stesso viaggio: O pure che quello che ad uno paja bianco, all' altro paja nero: Come ancora sperimentandosi alla giornata in alcuni Giudici o l' ignoranza, o la tristizia, e la corrutela: Hanno ragionevolmente in tutti i tempi, e quasi appresso tutte le na- 2 zioni le leggi introdotto questo rimedio dell' appellazione, il quale viene stimato (per un certo modo di parlare) una specie di difesa, la quale si dia per la legge della natura, ancorchè veramente si conceda dalla legge umana, o positiva, dalla quale, o veramente dal Principe Sovrano, il quale si dice legge positiva animata, si possa togliere: Però si esaggera tale per un certo istinto di natura, o veramente per un certo uso di ragione, acciò li Principi vi camminino con molta circospezione, e che non siano facili a togliere questo beneficio senza giusta causa.

Per regola generale dunque si stabilisce, che *da tutte le senten-* 3 *ze si dà l' appellazione, ogni volta che da colui il quale pretende non doversi dare, non si provi la limitazione, la quale generalmente di sua natura non si presume*, sicchè l' appellante si dice di avere fondata l' intenzione nella regola.

Impossibile cosa però si crede il poter quivi riassumere tutte le limitazioni; attesocchè queste nascono in parte dalle leggi, e da' stili particolari de' luoghi, ed anche dalle convenzioni delle Parti, 4 o veramente dalle concessioni del Principe, o di alrro Magistrato, il quale abbia tal facoltà.

E sebbene la ragione Comune nega l'appellazione in alcuni casi: Nondimeno questi sono pochi, ed anche nei medesimi la pratica è diversa per la diversità delle due Leggi Comuni, Civile, e Canonica, ed anche per le leggi, e per le pratiche particolari de' luoghi: Che però la materia resta incapace d' una regola certa, e generale: E per conseguenza in ciascun caso particolare ciò dipende dalle sue circostanze, sicchè conviene rimettersi a' professori pratici di quel Tribunale, nel quale sia la pendenza: Maggiormente che la pratica insegna che i medesimi Tribunali, di tempi in tempi) secondo la

quali

qualità de' cervelli di coloro li quali vi sedono, o veramente secondo il diverso genio del Regnante, o per altre contingenze) mutano stili, e pratiche, conforme nella Curia particolarmente insegna l' esperienza nelli Tribunali dell' una dell' altra Segnatura, di Grazia, e di Giustizia; nelle quali occorre trattare di questa materia.

Tuttavia per un certo lume, o scorta si discorre d' alcune generalità, le quali nell' occorrenze si dovranno applicare ai casi particolari, secondo le loro circostanze: Dovendosi primieramente riflettere che l' appellazione ha due effetti diversi: Uno il quale si dice *devolutivo*, perchè tolga la causa di mano di quel Giudice, il quale vi abbia sentenziato, overo che si pretenda che abbia fatto qualche gravame, e la devolve, overo la trasporta ad un' altro Giudice superiore di una diversa istanza; E l' altro si dice l' effetto *sospensivo*: cioè che l' appellazione toglie, o sospende la giurisdizione di quel Giudice, il quale abbia sentenziato, sicchè non si possa più ingerire in quella causa, nè possa procedere ad altri atti, e che la sentenza resti sospesa, onde non possa avere l' esecuzione, nè produca effetto alcuno, come se non vi fosse.

5

Per ordinario dunque l' apellazione di sua natura (secondo l' accennata regola) produce l' uno e l' altro effetto, devolutivo, e sospensivo: Però le limitazioni non sono sempre uniformi: attesocchè in alcuni casi si nega l' appellazione semplicemente, così all' uno, come all'altro effetto; e negli altri (per la maggior frequenza) si nega al solo effetto sospensivo, acciò in tanto non si ritardi l' esecuzione, e sopra questo secondo effetto suol cadere la maggior parte delle questioni in pratica.

6

Fermata dunque questa distinzione generale, o sia per l' uno, o per l' altro affetto, o veramente per tutti due, da più cause, overo da più fonti sogliono scaturire queste limitazioni: Primieramente dalla ragione Comune, Civile, o Canonica: Secondariamente da una certa consuetudine, la quale si dice *legge non scritta*: Terzo dalle leggi particolari de' luoghi, parimente scritte, o non scritte: Quarto dalla grazia, o provisione particolare di quel Sovrano, overo di quel Magistrato, il quale abbia la podestà di derogare alle leggi, e togliere questo beneficio, anche nelle cause particolari: E quinto dalla convenzione delle Parti, le quali abbiano rinunciato al medesimo beneficio espressamente.

7

Non cadendo sotto questa ispezione quella rinunzia tacita, o implicita, la quale nasce dalla negligenza di non appellare nel termine dato dalla legge, o veramente di non proseguire l' appellazione già interposta dentro i termini parimente stabiliti; mentre ciò non ferisce le limitazioni, anzi presuppone la regola per

ſa per la facoltà d' appellare: Che però cade ſotto diverſa iſpezione.

Per quello dunque che appartiene alla prima limitazione, la quale naſce dalla ragion Comune, dell' una e dell' altra legge
8 Civile, e Canonica: Queſte accordano a togliere il ſuddetto beneficio per uu' effetto ſolamente, cioè il ſoſpenſivo, non togliendo l' altro del devolutivo: Generalmente in tutte quelle coſe, nelle quali così ricerchi una certa ragione naturale, perchè il biſogno ſia imminente, e che convenga prontamente riparare; perchè non facendoſi, ne potrebbono naſcere de' danni, e de' pregiudizj irreparabili, che ſono quelle coſe le quali volgarmente diciamo, che non patiſcano la dilazione, ma che deſiderino una celerità; ſicchè quelle tardanze, le quali produce l'appellazione gli ſiano ſproporzionate: Come (per eſempio) ſe ſi tratta di provedere agli alimenti preſenti per un biſognoſo, o pure nelle biade, e nei frutti che ſiano in campagna, acciò ſi raccolgano a ſuoi tempi, overo in reparazione che convenga fare negli edificj, acciò non rovinino, o vicino il fiume, che non inondi, o di ſpurgare i campi dalle locuſte, con caſi ſimili, a' quali ſi adatti la medeſima ragione: E l' abbiamo particolarmente nelle cauſe della dote da coſtituirſi, o reſtituirſi, che per ordinario in termine di ragion comune vi entra l' appellazione all' uno ed all'altro effetto, ma ſi limita per ſentimento dell' una, e dell' altra legge, quando vi cada la ſuddetta ragione: Come (per eſempio) che la zitella, la quale ſi deve dotare, ſia in età, o iſtato tale, che abbia biſogno di pronta proviſione, per riparare al pericolo della ſua oneſtà, o pure ad altro danno imminente, che parimente ſi può adattare alla dote, che ſi deve reſtituire alla donna vedova: E da ciò ſi può inferire ad ogn'altro caſo, al quale s'adatti la ſteſſa ragione: Che però generalmente cammina la regola nelle ſentenze proviſionali, che non ſiano appellabili.

L' altra limitazione generale, la quale parimente naſce dal
9 ſentimento dell' una, e dell' altra legge, Civile, e Canonica, a tutti due gli effetti, finchè il Giudice Superiore dell' appellazione non vi metta le mani, e quella, la quale cade nelle ſentenze interlocutorie, che volgarmente diciamo *decreti*, quando ſiano ſopra gli atti ordinatorj del proceſſo, o veramente ſopra qualche incidente, ſicchè non ſi poſſano dire diffinitivi, o veramenche abbiano forza di diffinitivi, perchè feriſcano il negozio principale, e che portino qualche gravame di fatto irreparabile: Che però i Giudici non oſtante l' appellazione; tirano avanti fin' a tanto che l' altro Giudice Superiore dell' appellazione non l' impediſca con l' inibizione.

Si ſuol dare un' altra limitazione generale, quando l' appella-

pellazione sia notoriamente frivola, e calunniosa, perchè la giustizia della sentenza sia chiara e manifesta: Però questa specie di limitazione in pratica pare abbia dell' ideale; attesocchè, quando anche si tratti d' un fatto notorio, o che la certezza nasca dalla confessione della Parte, o da qualche istromento pubblico, o altra prova certa, com' è particolarmente quella dell' evidenza, tuttavia si sogliono dalla sottigliezza de' Giuristi metter de' rampini, per le qualità alterative, che vi possa cadere il gravame, sicchè in quelle cause, le quali siano di loro natura appellabili, difficilmente, e molto di raro questa limitazione si riduce alla pratica.

10

La legge Civile nega generalmente l' appellazione sospensiva nelli rimedj possessorj dell' *adipiscenda*, della *recuperanda*, e della *retinenda*, accennati di sopra nel capitolo undecimo, in occasione della distinzione de' Giudizj, e de' quali si tratta particolarmente di sotto nel capitolo trentesimo: Però in ciò discorda la legge Canonica, la quale ammette l' appellazione, anche ne' Giudizj possessorj, sicchè in questa parte niente differiscono dal petitorio, eccetto che in alcuni casi de' quali si discorre di sotto nel suddetto capitolo trentesimo, come particolare di questa materia delli Giudizj possessorj.

11

Da ciò particolarmente nella Curia, per le cause della Città di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, nascono alla giornata delle cabale, e di quelle irragionevoli formalità, le quali si danno in questa facoltà legale, troppo nauseative: Attesocchè avendo il Cardinale Egidio Albornozzo Legato della Sede Appostolica, quando risedeva in Avignone (secondo un' opinione) nella Provincia della Marca (e secondo un' altra) in tutto il Dominio temporale della Chiesa in Italia (il quale però in quei tempi era in gran parte occupato da' Tiranni) fatta una certa Costituzione, la quale volgarmente si dice l' *Egidiana*, sopra diverse cose, e particolarmente in questa materia dell' appellazione nelli Giudizj possessorj, togliendo l' ostacolo della legge Canonica, ed ordinandosi l' osservanza della legge Civile.

Col presupposto, che questa sia una legge fatta da un Magistrato, o Vicario del Papa come Principe temporale, si è fermata da' nostri Maggiori una massima, che non debba obbligare le Chiese, e li Chierici, e le persone ecclesiastiche, a rispetto delle quali si debba camminare con la legge Canonica: E benchè questa Costituzione sia stata dalli Sommi Pontefici Sisto IV. e Paolo III. confermata ed ampliata alla Città di Roma, ed a tutto lo Stato Ecclesiastico: Dice nondimeno la sottigliezza de' Giuristi, che la confermazione non altera la natura della cosa confermata, e che ciò si sia fatto dal Papa come Principe secolare, e non come Papa.

Anzì

Anzi è paſſata a tal ſegno queſta formalità, o ſuperſtizione legale, che quando anche la lite ſia tra laici nel foro ſecolare ſopra diverſe robbe, tra le quali vi foſſe miſchiata qualche coſa del diretto dominio della Chieſa, ancorchè queſta non vi aveſſe intereſſe alcuno, e che ſi diſputaſſe del ſolo dominio utile, ſenza che alla Chieſa importi coſa alcuna, ſe l' utile dominio ſpetti più ad uno, che ad un' altro, che tuttavia non debba aver luogo la ſuddetta Coſtituzione: O pure eſſendo la lite parimente tra laici, ma il caſo portaſſe, che la cauſa foſſe avanti il Giudice Eccleſiaſtico, e che nel tempo della ſentenza, uno de' litiganti ſi trovaſſe Chierico, o che il Giudizio foſſe cominciato con un Chierico, con ſimili freddure irragionevoli: Atteſocchè occorrendo di ciò diſputare nelle cauſe di queſto Principato Pontificio, ſicchè non vi poſſa entrare la ragione del pregiudizio della giuriſdizione, o dell' Immunità eccleſiaſtica, non ſi ſa vedere a qual ragione ſiano appoggiate queſte ſtitichezze, o ſuperſtizioni, le quali non ſervono ad altro, che ad eternare le liti, ed a fomentare le calunnie: Che però in queſta materia da per tutto le Leggi, e le Coſtituzioni Appoſtoliche, overo Canoniche ſi dovrebbono uniformare a quelle Leggi, con le quali generalmente ſi vive da' popoli in quel paeſe, e Principato.

Entrando in ciò il dilemma chiaro che; ò ſi ſtima ragionevole, e giuſto, che ſi debba negare l'appellazione ſoſpenſiva in queſti, ed in altri ſimili Giudizj, e di oſſervare la ſuddetta Coſtituzione, o nò: Se non è ragionevole, è di dovere il proibirne la pratica con tutti: E ſe è ragionevole, non ſi ſa vedere perchè il Chiericato, o la qualità eccleſiaſtica debba proibirlo, e per qual cauſa alla Chieſa, la quale è madre, e la maeſtra dell' equità, e della giuſtizia, ed alli ſuoi miniſtri ſi debba concedere il fomentare le calunnie, e l'eternare le liti con ſimili metafiſiche: Che però il privilegio della Chieſa, e degli Eccleſiaſtici deve conſiſtere in due coſe, nelle quali ſi deve tra buoni Cattolici inviolabilmente oſſervare: Una che il beneficio conceſſo loro dalla legge non ſe gli tolga dal ſecolare, ma dal ſuo legittimo Superiore eccleſiaſtico: L' altra, che così non ſiano ſoggetti all' oppreſſioni: Ma quando queſti inconvenienti ceſſino, conforme occorre in queſto caſo di una legge Papale, non ſi ſa conoſcere la ragione, alla quale queſta formalità reſti appoggiata.

Anzi ciò ridonda più toſto in danno, e pregiudizio delle Chieſe, e delle perſone eccleſiaſtiche, e delli luoghi pij mentre (com' è di dovere) ſi deve oſſervare tra litiganti l'egualità, che tutte le leggi vogliono che ſi debba oſſervare nel Giudizio: E quindi ſegue, che quando la Chieſa, o la perſona eccleſiaſtica foſſe attrice, e che otteneſſe la ſentenza a favore nel poſſeſſorio, deve parimente entrare l' appellazione, e non ha luogo l' Egidiana, il che ridonda in ſuo pregiudizio: Atteſocchè più frequente è il caſo, che le Chieſe, ed i luoghi

ghi pii, e le persone ecclesiastiche siano creditori, o in altra maniera Attori, a' quali sarebbe spediente, che questa Egidiana avesse luogo, che quando siano Rei, e possessori.

Per il deposito, anche la ragion Comune nega l'appellazione: E per le confessioni giudiziali espresse, non qualificate, nè equivoche, le quali siano fatte nel calore del Giudizio: Come ancora la ragione Comune Canonica nega l' appellazione alle sentenze fatte sopra l'esecuzione delle Lettere Appostoliche: Ed il Concilio di Trento ha aggiunto molti casi, nelli quali ha proibito l' appellazione sospensiva: Come (per esempio) nell' appellazione che s' interponga nel concorso alle Parrocchie, e nella visita in quelle cose, le quali riguardano la correzione de' costumi, ed in diversi altri casi, che sarebbe confusione, non che noja, il volerli riassumere per minuto: Maggiormente essendovi tanti scrittori, li quali con la solita fatica di schiena de' Giuristi hanno compilato ben grossi volumi sopra questa materia sola, e pure non bastano: Ed ancora perchè anche la ragione Comune non da per tutto è praticata nella stessa maniera, per la tante volte accennata diversità delle leggi particolari, o veramente delle pratiche, e de' stili: Che però non è materia capace di una regola certa e generale, ma bisogna ricorrere a' professori, li quali siano ben pratici di quei Tribunali, ne i quali le cause si disputano.

12

Per una certa consuetudine universale fondata nella probabil ragione del commercio si è introdotto di negare l'appellazione sospensiva, ed il dare il processo sommario, ed esecutivo in diverse cause, e particolarmente nelle Lettere, o polize di cambio, ed in quei polizzini, li quali corrono tra negozianti, volgarmente chiamati *pagherò* Come ancora nelle pigioni di case, e nelle gabelle, o collette, o tasse, e contribuzioni pubbliche: Non attribuendosi a consuetudine, ma a disposizione di ragion Comune lo stesso privilegio nelle cedole bancarie, cioè per ragione del deposito.

13

Quanto alle leggi, e le consuetudini particolari de' Principati, e de' luoghi, non vi si può dare una regola certa, consistendo nel fatto, cioè nel tenore di tali leggi, e delle loro interpretazioni, o pratiche: Si può dire però, che quasi generalmente ciò cammini negli annui censi, o nelli canoni, e livelli, nella maniera che sta ricevuto nelle pensioni ecclesiastiche, ed in simili annue prestazioni.

Nella Curia, per stile particolare, overo per le facoltà dell' Auditore della Camera, in questo Tribunale, si nega l'appellazione, e si dà il processo esecutivo in tutte le cause tra mercanti, e negozianti in Roma: Purchè siano tra essi, sicchè così l' Attore, come il Reo siano della stessa sfera, e sopra materia concernente la mercatura, overo il negozio: Come ancora per lo statuto di Roma si dà un certo processo esecutivo, anche

14

contro

contro li Terzi, alla donna per la recuperazione della ſua dote, con caſi ſimili.

Si diſputa fra i Giuriſti, ſe in termine di ragion Comune ſi debba negare l'appellazione ſoſpenſiva, e concedere il proceſſo eſecutivo agli ſtromenti pubblici: Ed ancorchè alcuni tengano ſemplicemente l'affermativa per la denegazione dell' appellazione: Ed altri diſtinguano, ſe vi ſia il giuramento, o nò, e che gl' iſtromenti giurati debbano avere tal privilegio: Nondimeno più co-
15 munemente, e particolarmente nella Curia ſta ricevuta indifferentemente l'opinione negativa: Che però in alcune Parti queſto privilegio ſi gode per ragione di legge, o di ſtile particolare, conforme occorre nel Regno di Napoli, quando ſi uſi una certa formalità, la quale ſi dice del *Rito della Vicaria*, che in effetto pizzica molto del giudaiſmo; per tante cerimonie e formalità, che quaſi ſi poſſono dire ſuperſtizioni antiche: Per tanto ſimilmente biſogna deferire agli ſtili, ed alle pratiche particolari de' luoghi.

Ceſſa parimente queſto beneficio dell'appellazione per reſcritto, o grazia del Principe Sovrano, o del ſuo Vicario, o di altro Magiſtrato grande, il qual abbia tal facoltà: E per quel che porta la pratica della Curia, ciò ſi concede ſolamente dal Papa in pie-
16 na Segnatura di Grazia, ed anche alle volte in Camera, ſegnando le commiſſioni che volgarmente ſi dicono *appellazione remota*: Ma queſto non può farſi dalla Segnatura di Giuſtizia, onde occorre frequentemente diſputare, ſe tal grazia ſi debba concedere, o nò: Atteſocchè per la pratica più frequente non ſi ſogliono ſegnare queſte commiſſioni ſenza ſentire la Parte intereſſata: E ſebbene eſſendo queſto beneficio introdotto dalla legge poſitiva, non ſi dubita che ſi poſſa togliere dal libero arbitrio del Principe, il quale ſi dice legge poſitiva animata, e può fare, e disfare le leggi, ed a quelle diſpenſare: Nondimeno il Papa non lo ſuol fare ſenza qualche giuſta cauſa, con la quale regola la ſua volontà: Come (per eſempio) per ragione della ſtretta parentela: Overo per la povertà delle Parti: O per ſedare qualche amicizia: O per ovviare a qualche inconveniente: O per ragione della grave età, quando però ſi tratti di ragione vitalizia non traſmiſſibile agli eredi, con caſi ſimili, ſopra i quali ha dell'impoſſibile il dare una regola certa, eſſendo materia dipendente dalla volontà, e dall'arbitrio.

E nondimeno, quando anche queſta grazia vi ſia, con facilità ſi ſuole ammettere almeno un' appellazione per la regola, o pro-
17 poſizione, la quale corre tra Pratici; che, per queſte grazie s' intende tolta l'appellazione frivola, ma non già quando abbia qualche probabilità di gravame.

Tutto

Tutto ciò cammina nelli Tribunali forensi, nelli quali s'osservi l'ordine giudiziario, non entrando sotto queste regole le Sacre
18 Congregazioni Cardinalizie, le quali procedono in forma estragiudiziale e sommaria, e per conseguenza le loro risoluzioni non ammettono appellazione, ma solamente le revisioni, che nella Curia s'esplicano col termine delle nuove audienze; e lo stesso cammina nella Congregazione de' Baroni: E simili.

Finalmente suol cessare l'appellazione per legge, o convenzione delle Parti, dalle quali vi si rinunzi esplicitamente, conforme porta la pratica più frequente ne' compromessi, ed in altre Parti im-
19 plicitamente con i patti esecutivi, e particolarmente nella Curia coll'obbligo che si dice nella *forma della Camera Appostolica*: Ed in altre Parti, particolarmente nella Toscana, e nella Lombardia, si dice della *guarantigia*.

Nelli casi però che cessando le limitazioni, si debba camminare, e con la regola, che sia luogo all'appellazione: Questa si concede per due volte solamente, sicchè non si dà la terza appellazio-
20 ne, ma le tre sentenze conformi, costituiscono una specie di regiudicata, e devono dare fine alla lite.

Anzi in molte Parti ciò è stato abbreviato per leggi particolari, conforme abbiamo in Roma, e nel suo distretto, nelle cause tra cittadini, e domiciliarj per lo Statuto, il quale concede l'appellazione per una volta solamente; sicchè le due conformi hanno la stessa forza, che abbiano le tre in termine di ragione Comune: Dicendosi conformi quando accordino in alcune parti, ancorchè vi fosse tra mezzo qualche sentenza contraria; con il di più che sopra ciò si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza converrà riccorrere; mentre sarebbe soverchia digressione il riassumere ogni minuzia.

Si deve però avvertire che in tutti li suddetti casi, ed in altri
21 simili, nelli quali sia denegata l'appellazione, all'uno e l'altro effetto, o veramente al sospensivo solamente: Ciò s'intende col pressupposto della validità e della giustizia delle sentenze, o de' decreti: Attesocchè le sentenze nulle, e le ingiuste non meritano nè anche il nome di tali, e per conseguenza non meritano l'esecuzione, conforme particolarmente si discorre nel capitolo seguente, trattando delli rimedj della nullità e della restituzione in integro: E per questo rispetto nelli Tribunali dell'una e l'altra Signatura, di Grazia, e di Giustizia si disputa con tanta frequenza di questa materia, acciò sia ammessa l'appellazione sospensiva, anche nelle cause esecutive, overo contro le tre conformi, ed in altri casi, nelli quali non si dovrebbe ammettere, per ragione dell'ingiustizia, o della nullità.

Si deve l'appellazione interporre nel termine di dieci giorni
22 dalla sentenza, della quale si presuppone la scienza nel soccombente per

te per

te per la citazione fattagli: E queſta a tal'effetto deve eſſere fatta ſpecialmente a ſentenza, e nel giorno aſſegnato nella citazione, conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo decimonono.

Che però ſtante lo ſtile della Curia ivi accennato, ne ſegue quell' eſorbitanza, e particolarmente nelle cauſe Rotali, che prima naſca la regiudicata col paſſaggio di queſto termine ſenza appellare, che naſca la ſentenza; per lo che i Procuratori uſano la cautela di dare la cedula dell'appellazione negl'atti durante il termine il quale ſi dice *proſervato* con la clauſula *quatenus contra*; mentre altrimente paſſato queſto termine ſi dice naſcere la regiudicata, e non ſi può appellare, dal che naſce per conſeguenza, che lo ſteſſo Giudice può tirare avanti l'eſecuzione della ſua ſentenza.

Bensì che quando la citazione non ſia eſeguita di perſona al principale, overo al Procuratore, in tal caſo ſi ammette la facoltà d' appellare dentro dieci giorni, che ſe ne ſia avuta la ſcienza: Con che però queſta facoltà non pregiudichi a quegli atti d'eſecuzione, li quali ſi foſſero fatti doppo paſſato il termine giuridico, eſſendo queſta un'equità, la qual ſi uſa con l'appellante, ma non già che debba cagionare un pregiudizio notabile all'appellato.

Queſta equità per ſtile della Curia ſi uſa con il contumace ancora, ſicchè s'ammette ad appellare dentro i dieci giorni doppo la notizia, ancorchè le regole legali rigoroſamente neghino al contumace queſta facoltà d'appellare. 23

Sopra il modo d'interporre l'appellazione non ſi dà dalla legge una forma certa, e preciſa; che però ſebbene ſi ſuol interporre per la cedola, la quale ſi dia negl'atti, overo per la comparſa, ſecondo i diverſi ſtili e le pratiche de' Tribunali: Ad ogni modo ſe ſi faceſſe in voce avanti il Giudice, e che ſi giuſtificaſſe con teſtimonj, o veramente per rogito d'un'altro Notaro diverſo da quello della cauſa, tanto baſta: Atteſocchè alle volte ſi dà il caſo, che il Giudice, ed il Notaro della cauſa sfuggano di ricevere l'appellazione per far paſſare la ſentenza in giudicato: Anzi alle volte s'uſano delle violenze, e delle tirannie ſecondo li diverſi paeſi, o le contingenze de' caſi: Per lo che la legge ha proviſto, che ſi poſſa interporre l'appellazione anche avanti alcune oneſte perſone. 24

Come ancora non è neceſſario, che s'interponga avanti il Giudice, il quale abbia ſentenziato, baſtando d'interporla avanti l'altro Giudice Superiore dell'appellazione, coll'ottenere l'inibizione: O pure (ſecondo la pratica della Curia) col far commettere la cauſa; atteſocchè la commiſſione ſta in luogo dell'appellazione: Si deve però interporre dal principale, o dal ſuo legittimo Procuratore: Bensì che a queſto effetto molto più facilmente ſi ammette, e ſi preſume quel mandato preſunto, del quale ſi parla di ſopra nel capitolo ottavo.

E

E perchè alle volte la ſentenza è tale, che ſebbene è contra ad una Parte, nondimeno non ſoddisfa totalmente all'altra, la quale l'abbia ottenuta a favore; cioè che (per eſempio) non gli dia tutto quello pretenda: Quindi naſce la queſtione, ſe l'appellazione interpoſta dall'appellante giovi all'appellato, e ſi faccia a lui commune; ſicchè quando anche l'appellante ſi pentiſce d' aver appellato, e ſi voleſſe acquietare al giudicato, poſſa dire l' appellato di voler egli proſeguir la cauſa, per ottenere quel di più nella ſeconda iſtanza, che non gli abbia dato il Giudice della prima: Ed in ciò la regola è affermativa; cioè che l'appellato poſsa valerſi dell'appellazioue interpoſta dall'appellante: Bensì che (secondo le regole legali) deve aderire all'appellazione interpoſta dentro il medeſimo termine delli dieci giorni: Però non ſi può dare in ciò una regola totalmente ferma per la diverſità delle pratiche: Maggiormente che i Cauſidici, quando ſi tratta di queſte ſentenze moderate, le quali non diano all'altra Parte tutto quel che dimanda, ſogliono interporre l'appellazione cautelamente nelle parti contrarie ſolamente, con l'eſpreſſa accettazione nelle parti favorevoli; che però biſogna camminare con gli ſtili de'Tribunali, nelli quali ſi tratti la cauſa: Non mancando oggi de'ſcrittori, li quali abbiano fatto queſta farica mecanica di ſchiena ſopra le pratiche di diverſi Tribunali, e ſopra le formule degli atti.

25

Reſta però problematico, ſe queſte fatiche ſiano degne di lode, e profittevoli alla Repubblica, per gli argomenti che ſono per l' una e per l'altra parte; appunto come problematica è la queſtione ſopra la preſente introduzione di trattare le materie legali in lingua materna, o volgare, per la capacità d'ognuno: Atteſocchè ſebbene produce buon'effetto, che ciaſcuno poſſa intendere il fatto ſuo, e che non vi ſia la neceſſità di ſtar ſottopoſto alla concuſſione ed alla tirannia d'alcuni pochi cauſidici pratici, li quali per lo ſtimolo dell'avarizia più che per quello della virtù, ſogliono tacciare queſte fatiche, per toglierſegli l'occaſione del monopolio: Nondimeno dall'altra parte produce l'inconveniente che i giovani non s'addottrinino così bene nella pratica appreſſo i Curiali vecchi, e ben pratici, come ſeguiva anticamente; ſicchè ogni dritto ha il ſuo riverſo, per quel che ſi è accennato nel capitolo primo del Proemio.

26

Per un certo ſtile particolare della Curia, quando ſi tratta di cauſe curiali, e di ſentenze proferite nella ſteſſa Curia, non baſta che s'interponga l'appellazione fra li dieci giorni, ma biſogna far commettere la cauſa, e d'incaſſare la commiſſione dentro altri dieci giorni, doppo che il Giudice abbia riſpoſto degli appoſtoli: E per la qual riſpoſta ſi deve ritornare dentro il termine di trenta giorni, ſicchè altrimente s'intende rinunziato all'appellazione,

27

come se non fosse interposta, quando non si mostrasse che si fossero fatte le diligenze per la commissione, e per la sua incassassione, con altre formalità, che sopra ciò si sogliono considerare, ed in qualche parte accennate nel Teatro, che sarebbe troppo nojosa digressione il volerle quivi riassumere per minuto.

Sono però formalità poco degne di lode, riguardando alla maniera, con la quale in esse si cammina, come pizzicanti di quei giudaismi, o di quelle formalità antiche, le quali appresso i moderni ragionevolmente sono tacciate, conforme più volte di sopra si è accennato, ed anche più distintamente nel Teatro: Attesocchè anche in questa materia si deve camminare con la proposizione accennata nelli Fidecommissi, e nell' altre ultime volontà, ed in tutte l' altre materie, ed ancora di sopra nel capitolo decimo in occasione di trattare del modo d' osservare, e di praticare le leggi: Cioè che la legge non è posta alle parole, ma alle cose; e per conseguenza, che si deve principalmente badare alla sostanza della ragione considerata dalla legge, o veramente al fine, il quale da essa si è avuto, overo all' effetto che da lei si è considerato, secondo le diverse circostanze de' casi, e non si deve camminare alla cieca in tutti li casi con le stesse generalità, come per una forma precisa.

28 Non basta però d' aver appellato, e d' aver fatto commettere la causa, se non segua la prosecuzione dell' appellazione: Circa la quale si scorge una notabile diversità tra la legge Civile, e la Canonica: Attesocchè la Civile prefige un termine di quaranta giorni a proseguire l' appellazione, cioè di presentarsi avanti il Giudice della seconda istanza, e di ottenere le sue lettere inibitoriali, con l' ordine dello trasporto degli atti: E quando poi non si termini la causa dentro due anni, ne nasce la perenzione dell' istanza, della quale si è discorso di sopra nel capitolo duodecimo: Che (all' incontro) per la legge Canonica, con la quale si cammina nella Curia, il termine a proseguire l' appellazione delle cause curiali tra presenti è d' un annó, dentro il quale deve l' appellante mostrare d' aver fatto le sue diligenze: E nelle cause fuori della Curia è di due, ed anche di tre, quando vi sia qualche giusta causa: Però in ciò non si può dare una regola certa, per la diversità de' stili, e delle pratiche. anche nella stessa Curia, dove si vedono mutare i stili, secondo i tempi, ed il genio di coloro li quali sedono in Segnatura di Giustizia: E questa da qualche tempo moderno ha introdótto di fare una prefissione del termine all' appellante, passato che sia l' anno, il che per prima non si faceva, se non doppo passato il biennio: Usandosi questa prefissione di termine all' appellante ad istanza dell' appellato, per togliere tutte le dispute, e li pretesti delle scuse, o degl' impedimenti, li quali si sogliono sopra di ciò addurre.

E particolarmente nella Curia ciò suole occorrere per il tempo che vaca la Sede Papale, nel quale non corre questo termine, che 29 da' Giuristi vien' esplicato col nome de' *fatali* per la ragione delle vacanze generali, e che li Tribunali de' Giudici commissarj stanno chiusi: Come ancora nell' età nostra si è praticato per causa della peste.

Passati questi fatali, l' appellazione diventa deserta, come se mai si fosse interposta e per conseguenza la sentenza si dice passare in giudicato: Cadendo la questione se sopra questa deserzione vi sia 30 necessaria la dichiarazione del Giudice; e, se bisognandovi, debba questa farsi dallo stesso Giudice della prima istanza, il quale abbia sentenziato, o pure da quello dell' appellazione: Ed in ciò si cammina con la distinzione, se il Giudice dell' appellazione abbia inibito, o nò, cioè che avendo inibito, si debba fare dal Giudice dell' appellazione con la moderazione dell' inibizione, e non essendovi inibizione, lo faccia il Giudice della prima istanza, ma implicitamente col tirar' avanti all' esecuzione: Pure in ciò bisogna deferire alli professori ben pratici delli Tribunali, de' quali si tratta, per la sopradetta ragione della diversità degli stili, e delle pratiche, le quali alla giornata si mutano: Con il di più che sopra ciò si va discorrendo nel Teatro, non essendo possibile senza nojosa digressione riassumere il tutto per minuto, potendo bastar a' non professori questa notizia per loro istruzione: E nel rimanente converrà ricorrere a' professori pratici.

Proseguendo in tal caso l' appellazione, sicchè non entri la deserzione come sopra, è necessario, che per l'appellante si trasporti- 31 no gli atti fatti nel Giudizio dell' istanza precedente, senza qual trasporto il Giudice dell' appellazione non ha giurisdizione, nè può giudicare in contrario di quel che abbia fatto l' altro Giudice: Anzi ne meno la può confermare: Per la ragione che mentre non vede gli atti, non può dare il Giudizio, se quel Giudice abbia fatto bene, o male: Attesocchè conforme altrove si è accennato, e particolarmente nel capitolo seguente, *i Giudici devono giudicare secondo gli atti, e non possono giudicare secondo la propria coscienza, e per le loro notizie estragiudiziali:* E però dicono i Pratici, *che quello non sia negli atti, si dice non essere nel Mondo.*

Si disputa però se questo trasporto sia necessario di tutti gli atti, e del processo intiero: o veramente se basti di trasportare quegli atti, i quali siano relevanti, e che facciano alla causa: Ed in ciò si cammina con la distinzione che: O si tratta di qualche incidente: come (per esempio) per rivocare gli attentati, ed in tal caso basta di trasportare quegli atti, con i quali gli attentati si giustifichino, cioè il tempo della sentenza per mostrare che l' esecuzione sia fatta durante il termine d' appellare, o pure la

Giustificazione dell' appellazione interposta in tempo, per mostrare che l' esecuzione si sia fatta dipoi, o pure che quella sia seguita doppo l' inibizione, con casi simili.

In caso poi che si tratti del negozio principale, e di tutta la causa, si cammina con la distinzione: O si tratta di cause ecclesiastiche: Ed in tal caso vi bisogna lo trasporto intiero di tutti gli atti, di quella causa però, e non d' un' altra diversa, stimandosi cosa necessaria per una forma introdotta di nuovo dal Concilio di Trento: O vero si tratta di cause profane, nelle quali il Concilio non ha disposto cos' alcuna, sicchè si debba camminare con la regola della ragione Comune: Ed allora basti di trasportare gli atti rilevanti: E se l' altra Parte pretenda che li trasportati possano giovarle, può portarli essa, ma non feriscono quella necessità, la quale cagioni il difetto della giurisdizione: E se siano intieri, o nò, basta l' asserzione del Notaro della causa, il quale ne abbia dato l'estratto.

Cadono in questo proposito diverse dispute sopra la necessità di questo trasporto, quando il Giudice dell' appellazione, in vigore d' alcune clausule possa procedere come Giudice della prima istanza: Ma perche ciò dipende da diverse distinzioni, sicchè sarebbe troppa disgressione il difondervisi; però converrà nell' occorrenze vedere quel che se ne discorre nel Teatro. A

A Nel disc. 37. di questo tit.

CA-

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.

Della regiudicata, e delli ſuoi effetti: Ed ancora delli remedij: che contro di quella ſi danno: Come pure della nullità: E della reſtituzione in integro.

SOMMARIO.

1 *Quando naſca la regiudicata.*
2 *Delli ſuoi effetti.*
3 *Delle tre conformi.*
4 *La commiſſione contro la regiudicata è nulla.*
5 *Dove ſia la regiudicata non entra compromeſſo, ne tranſazione.*
6 *La regiudicata ſenza l' eſecuzione non dà dominio, nè poſſeſſo.*
7 *Dell' altre virtù della regiudicata.*
8 *Quando la regiudicata ſopra le materie dello ſtato pregiudichi al Terzo.*
9 *Del rimedio delle nullità; e della loro materia.*
10 *Tra quanto tempo ſi poſſano allegare le nullità.*
11 *Dell' altra nullità, oltre le tre ſoſtanziali.*
12 *La ſentenza ſi deve giuſtificare dagli atti; e ſenza queſta giuſtificazione non ſi attende; con le ſue limitazioni.*
13 *Del rimedio della reſtituzione in integro alli minori, ed agl' altri privilegiati.*
14 *Della ragione per la quale queſte diſpute di nullità, o reſtituzione in integro non ſi ſentono nella Curia principalmente.*
15 *Della reſtituzione in integro per capo dell' ingiuſtizia.*
16 *Quali ſiano gli effetti della regiudicata nella Curia.*
17 *Non ſi dà la reſtituzione, la quale cagioni gl' effetti ſoliti, quando ſia cominciata l' eſecuzione.*
18 *Quando ſi dica cominciata l' eſecuzione.*
19 *Della differenza tra la commiſſione contro la ſemplice regiudicata, e le tre conformi.*

CAP. XXII.

1 QUando non ſegua l' appellazione dentro il termine di dieci giorni ſtabilito dalla legge, overo che ſeguendo, non ſi incaſſi la commiſſione dentro altri dieci giorni, o reſpettivamente non ſi ritorni per gli apoſtoli dentro i trenta giorni, ſecondo lo ſtile della Curia, accennato nel capitolo antecedente: O pure che ſeguendo tutto ciò ſi faccia deſerta l'

appellazióne per lo ſcorſo de'fatali, ſenza proſeguirla, conforme parimente nell'antecedente capitolo ſi è accennato: In ciaſcuno di queſti caſi la ſentenza ſi dice paſſare nella regiudicata, in maniera che non ſia più lecito di appellare, ed il giudice, il quale abbia ſentenziato riaſſume la ſua giuriſdizione, o veramente per dir meglio ceſſa quella ſoſpenſione, o quell'impedimento che cagionava l'appellazione interpoſta, o veramente la facoltà d'interporla durante il termine, per lo che può tirar avanti l'eſecuzione.

2 Queſta regiudicata induce, o veramente ſtabiliſce lo ſtato, e dà il fine totale alla lite, ſicchè il ſoccombente per ordinario nón ha altro rimedio, e come i Giuriſti dicono, *fa l'ente del non ente, e di bianco fa nero*.

3 La ſteſſa virtù viene attribuita ancora alle tre ſentenze conformi, che non ſia lecito d'appellare, nè far'altro, ſicchè inducono parimente la regiudicata, la quale mette ſilenzio alla lite, in maniera che ogni commiſſione d'appellazione, ed ogn'altro reſcritto pregiudiziale che ſi otteneſſe in contrario, ſenza eſpreſſa menzione di queſta qualità, ſi dirà ſurrettizio, e nullo: Però nella Curia non facilmente ſi dà il caſo per lo ſtile d'ingroppare nelle 4 commiſſioni le nullità, e la reſtituzione in integro, per quello che ſi diſcorre nel capitolo ſeguente.

Come ancora, quando vi ſia la regiudicata in una delle due maniere come ſopra, non è più luogo al compromeſſo, nè meno alla tranſazione; atteſocchè queſte coſe ſi danno ſolamente in caſi 5 dubbj, ma non quando ſiano coſe chiare, conforme ſi dicono fatte con la regiudicata quelle, le quali per prima erano dubbie: Se pure non entra lo ſteſſo che ſi è detto della commiſſione; cioè che il compromeſſo, o la tranſazione ſia ſopra la nullità, o ſopra la reſtituzione in integro.

Bensì che queſta regiudicata non toglie il dominio ed il poſſeſſo alla Parte ſoccombente, nè lo traſferiſce all'altra Parte vittorio- 6 ſa; mentre a queſt'effetto vi è neceſſaria l'eſecuzione de fatto, a che ſi deve avvertire, importando molto a diverſi effetti.

Di molte altre virtù ed operazioni parlano gli ſcrittori pratici, in maniera che non mancano di coloro, li quali con la ſolita pa- 7 zienza e fatica de'Giuriſti abbiano ſopra ciò raccolto tante coſe che nè abbiano formati de'volumi intieri, ma però ſarebbe troppo nojoſa digreſſione il diffondervìſi per minuto, maggiormente che per lo più ſono ſottigliezze, e coſe rare per la pratica, per la quale gli effetti principali ſono gli accennati di ſopra, ſicchè per gli altri nell'occorrenze converrà ricorrere a' profeſſori.

8 A riſpetto de'Terzi, li quali non ſiano ſtati citati, o che non ſiano ſtati in cauſa, ſogliono cadere le diſpute, ſopra quella regiudicata, la quale riguarda lo ſtato della perſona: Se (per eſempio)

pio) sia libera; o serva: Se sia Religioso, o secolare: Se nobile, o ignobile: Se di sangue puro o impuro: Se cittadino, o forestiero: Se legitimo, o bastardo, con simili questioni, le quali riguardano lo stato d'una persona vera, ed anche finta, o intellettuale.

Ed in ciò la regola è affermativa, cioè che la regiudicata in questa materia fermi lo stato a rispetto di tutti, purchè sia seguita con legittimo contradittore, e con i suoi dovuti termini, e modi, sicchè non vi sia il sospetto della fraude, nè della collusione, e che quel Terzo non sia tale che avesse interesse coeguale, o principale, onde dovesse essere citato secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo decimoterzo, trattando della Citazione, e nel capitolo decimo sesto trattando del Terzo, il quale venga a causa: Tuttavia non si può sopra ciò stabilire una regola totalmente ferma e generale, per molte dichiarazioni, e restrizioni che gli dà la solita sottigliezza de' scrittori, ed in quali parimente sarebbe troppo nojosa digressione il diffondervisi per minuto: Ed ancora perchè l' osservanza suol' esser difforme, secondo la diversità delle leggi, e degli stili particolari: Conforme particolarmente si è accennato nel libro terzo nella materia delle Preeminenze circa la giustificazione della nobiltà generosa, la quale si ricerca per gli Abiti Militari: attesocchè se (per esempio) sopra di quella nasca una regiudicata in occasione dell' abito della Religione di S. Stefano, o di S. Giacomo, e simili, non sarà ammessa, nè sarà stato per la Religione di Malta; overo all' incontro, con casi simili: Bensì che fa un grand' amminicolo, e si deve avere in molta considerazione.

Non mancano però de' remedj, col mezzo de' quali si possono
9 risvegliare, o continuare le liti, anche contro la regiudicata, ed ottenerne la loro retrattazione: E particolarmente per quello della nullità; attesocchè *lo stesso è il nullo, che il niente*: E per conseguenza una sentenza nulla non può passare in giudicato, nè può meritare l'esecuzione; che però si suol ricorrere a questo remedio, quando manchi l'altro dell'appellazione.

Nella Curia però questo rimedio è raro in pratica per le cause curiali; attesocchè essendo i Causidici molto pratici, e diligenti, rare volte occorre il caso che questo rimedio riesca profittevole. Maggiormente che per le Costituzioni Appostoliche sopra la riforma de' Tribunali non si ammettono altre nullità, che le tre, le quali si dicono le sostianziali; cioè, per difetto della giurisdizione, della citazione, e del mandato, non escludendone alcune altre chiare, e rilevanti.

Ed ancora perchè (secondo lo stile della Curia molto lodevole) quando le nullita non siano più che chiare, e che non si siano

 opposte

opposte da principio con l' espressa protesta, non facilmente si pratica quel circuito inutile, e degno di molto biasimo, il quale non serve ad altro che per fomentare le calunnie per alcune formalità, e superstizioni, sicchè quando la sentenza sia giusta, onde meriti la conferma, nel medesimo tempo s'inferma la prima, come nulla, ma si sentenzia nella stessa maniera come se fosse prima; che però la nullità giova, perchè non osti la regiudicata, ed ancora perchè quella sentenza, come nulla, non faccia numero.

Tuttavia, quando la nullità sia chiara, e che si opponga in principio, con la protesta che si debba ritrattare tutto quello si sia fatto, in maniera che, se la Parte vittoriosa vorrà cominciare da capo, debba rinunziare a quel Giudizio, e rifare le spese, si suole alle volte praticare questo rigore; che però conviene sfuggirlo al possibile per l'accennata ragione.

Sopra la facoltà di dire di nullità, cade il dubbio circa il tempo: E secondo i termini della ragion Comune si cammina con la distinzione, che quando si deduca *agendo*, vi sia il termine di anni trenta, e quando si deduca *excipiendo* sia perpetua: Bensì che il suddetto termine d' anni trenta in diverse Parti si è abbreviato, e particolarmente in Roma per lo Statuto; che però in quelle cause, nelle quali la sua disposizione deve aver luogo, dura per un' anno solamente: Rare volte però queste dispute occorrono *agendo* nelli Tribunali della Ruota e della Camera e dell' Auditore della Camera, e del Vicario, e simili, nei quali per ordinario occorre disputare delle nullità *excipiendo* per impedire l' effetto della regiudicata, o veramente perchè si sia ammessa l' appellazione sospensiva anche nelle cause privilegiate, ed esecutive, nelle quali per altro non si dovrebbe ammettere: E di ciò per ordinario si suol disputare nella Segnatura di Grazia, ed anche in quella di Giustizia.

10

Come ancora avanti i Giudici è solito *excipiendo*, overo incidentemente disputarsi delle nullità per far dichiarare attentata l'esecuzione, o in altra maniera per ritrattarla, anche col rimedio estraordinario della manutenzione, per quel che trattando di questo rimedio si discorre di sotto nel capitolo ventesimo settimo.

11

Oltre le suddette tre specie di nullità, le quali nella Curia si dicono sostanziali per li diffetti; cioè della giurisdizione, della citazione, e del mandato; ve ne sono molte altre che quasi ha dell' impossibile, almeno senza nojosa digressione, il riassumerle: Che però con facilità nell'occorrenze si potranno vedere appresso i praticanti.

Come (per esempio) sono: Il procedere nella prima istanza senza il libello, e senza il monitorio: O veramente senza osservare li termini

mini sostanziali in quelle cause, le quali non siano sommarie ed esecutive: O pure il procedere nella seconda istanza dell'appellazione senza il trasporto degli atti, del che si è discorso nel capitolo antecedente: Overo nel procedere nel petitorio, e nella causa principale senza prima terminare il possessorio, o senza che si purghino gli attentati, quando dell'uno, o dell'altro si sia espressamente opposto, e protestato negli atti con la formal sospensione del negozio principale: O per ragione della precipitanza, cioè che sia seguita dentro un termine molto breve; sicchè l'altra Parte non abbia avuto tempo competente a difendersi, nè che il Giudice abbia possuto ben considerare la causa; lo che non riceve una regola certa, ma dipende dalle circostanze del fatto.

E più frequente suol'essere quella nullità, la qual nasca dal difetto della giustificazione negli atti: Attesocchè, conforme si è accennato nel capitolo antecedente, li Giudici devono giudicare con quel che sia negli atti, e non con le notizie, e con l'informazioni estragiudiziali, concedendosi ciò solamente al Principe Sovrano, o veramente a quei Magistrati principali, a i quali il medesimo Principe abbia comunicato tal facoltà: Conforme nella Curia sono le sacre Congregazioni Cardinalizie per quello che, di esse parlando, si accenna nella Relazione della medesima Curia.

12

E quindi nasce la proposizione così frequente in pratica, che *la sentenza, la quale non si giustifica dagli atti, non meriti l'esecuzione, e non faccia prova alcuna*; eccettuatone due casi: Uno che si portasse *excipiendo*, overo incidentemente, quando l'eccezione non fosse tale, che ne cagionasse un'indiretta, o implicita esecuzione: E l'altro, quando si tratta di sentenza antica, e si dice tale ogni qualvolta passa gli anni trenta; attesocchè in tal caso si presume la giustificazione: Purchè però congiuntamente vi concorra l'osservanza, senza la quale il solo passaggio del tempo non basta. Ed il di più in questo proposito di nullità si potrà vedere nel Teatro;

L'altro rimedio più frequente nella Curia contra la regiudicata, overo contro le tre conformi, o contro altra sentenza privilegiata, la quale non ammette l'appellazione, è quello della restituzione in integro, la quale si concede contro la negligenza usata nel non appellare dentro il termine legale, o veramente nel non fare le dovute diligenze per la prosecuzione dell'appellazione come sopra.

13

Ed in ciò quando si tratta di pupilli, o minori, o Chiese, o luoghi pij, o corpi universali inanimati, e generalmente di coloro, i quali non siano stimati sufficienti dalla legge ad amministrare bene, e perfettamente le cose loro per se stessi, in maniera che siano costretti a vivere sotto l'amministratore legale e necessario: In tal caso entra la restituzione indifferentemente; attesocchè la stessa trascuraggine in un'amministratore legale porta seco la prova

della

dellla lesione; mentre (conforme si è detto di sopra nel capitolo settimo) la trascuraggine di sì fatti defensori legali, e necessarj cagiona la nullità: Chè però non solamente vi entra di piano la restituzione in integro, ma in istretti termini legali si può dire ancora, che non vi sia lo scorso del termine, e che si sia a tempo d'appellare, ed a proseguire l'appellazione: Per lo che rare volte occorre di ciò disputare formalmente, essendo punto, nel quale cade poco dubbio.

14 Quando poi si tratta di Maggiori abili a fare il fatto suo da se stessi, in maniera che regolarmente non gli spetti questo beneficio, conforme appartiene alle persone imperfette, e difettose, come sopra, sicchè resta solamente quel beneficio, il quale per equità, o per arbitrio del Giudice suol'entrare qualche giusta causa, che li Giuristi in lingua latina sogliono spiegare la clausula *si qua mihi, &c.*: In tal caso non vi cade una regola certa, e generale; attesocchè dipende il tutto dalle circostanze particolari, per giusti impedimenti, li quali siano meritevoli di questa equità: Come (per esempio) per la carcerazione, o per inquisizione, per la povertà, o per l'infermità, e simili, secondo la qualità delle persone, ed anche secondo lo stile de'Tribunali: Attesocchè se (per esempio) sarà un Signore, overo un'altra persona nobile, o pure un mercante, o altro, il quale anche in istato di niun'impedimento non s'ingeriva in modo alcuno nella causa, e che lasciava fare il tutto a' suoi causidici, e ministri, in tal caso non sarà stimata giusta causa la sua infermità, o la sua carcerazione, o l'assenza, o altro impedimento; mentre quando anche non fosse stato impedito, tuttavia sarebbe stato il medesimo: A somiglianza di quello che si è accennato di sopra nel libro duodecimo nel titolo de'Canonici, in proposito delle distribuzioni cotidiane da ottenersi da un' infermo, overo in altra maniera giustamente impedito; cioè che se quel tale nello stato della sanità, non avendo impedimento alcuno, non era solito di risedere, nè di servire nelle cose divine, non gli gioverà l'impedimento: Che (all'incontro) se si tratta di persona, la quale attendeva alla lite per se stesso, e che se pure avea il suo causidico difensore, nondimeno gli bisognava continuamente spingerlo, e tenerlo ricordato, col patire quella continua schiavitudine, e tirannia, che i poveri litiganti (senza pregiudicare alli buoni) sogliono patire da certe rabole, che sono specie di quei carri, li quali non si muovono, nè camminano, se ogni giorno, overo in ogni occasione non se gli ungono le ruote: In tal caso entrerà benissimo la restituzione: Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e per conseguenza la materia è incapace d'una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi.

Anzi, cessando anche questi legali, e straordinarj impedimenti, general-

generalmente questa insolita ed irragionevole trascuraggine del Procuratore, alla fede del quale si sia appoggiato un litigante, o sia assente, o anche presente, viene stimata giusta causa della restituzione in integro: Attesocchè, sebbene (conforme si è accennato nel suddetto capitolo settimo) secondo le regole legali le negligenze del Procuratore pregiudicano alli principali: Nondimeno falcilmente vi deve entrare l'equità per la restituzione in integro: Per quella probabile ragione, che i litiganti in queste materie giudiziali, per un certo modo di dire, e de fatto, si possono rassomigliare alli pupilli, overo alli minori ed agli altri, i quali vivono per necessità sotto l'aliena amministrazione, non essendo solito, nè sapendo fare da se stessi questi loro fatti giudiziali delle liti (e per il qual rispetto, col solo motivo della carità principalmente, si è ordinata l'Opera presente.)

Oltre che una simile trascuraggine porta seco un gran sospetto di corrutela, e di prevaricazione, o almeno prova una gran balordaggine del difensore.

Rare volte però occorre fare queste dispute nella Curia principalmente; attesocchè per stile, nelle commissioni s'ingroppano tutti tre i rimedj, dell'appellazione, della nullità, e della restituzione in integro: E quando si tratta di cause, le quali siano di loro natura appellabili, e che non vi siano le tre sentenze conformi, queste commissioni si segnano senza la citazione della Parte, e come volgarmente si dice *sotto la banca*; sicchè le dispute, se si sia appellato a tempo, o nò, overo se siano scorsi i fatali, in maniera che vi sia la regiudicata: E se essendovi, debba giovare questo beneficio della restituzione in integro, overamente l'altro della nullità, si sogliono fare al Giudice dell'appellazione, avanti il quale (conforme particolarmente insegna la pratica cotidiana, e molto frequente della Ruota) si assumono le dispute sopra l'ingiustizia; onde le altre cose, o non bastano, o non bisognano, per quel chiaro dilemma: O la sentenza è giusta, overo è ingiusta: Se è giusta, non entra la restituzione in integro, la quale non si dà, nè si deve dare senza la lesione, e senza il motivo dell'equità, la quale non comporta che si debba permettere la durazione delle liti ingiuste: Se poi la sentenza è ingiusta, in tal caso, senza altra legittima causa di scusa, la sola ingiustizia viene stimata causa sufficiente.

Ed a quest'effetto (secondo l'opinione con la quale cammina la
15 Curia) non è necessario, che sia un'ingiustizia chiara, che i pratici ordinariamente dicono *notoria* la quale vien desiderata per il rimedio straordinario della manutenzione, per quel che si discorre di sotto nel capitolo ventesimosettimo, ma che basti un'ingiustizia semplice, ed ordinaria: Che però la materia della regiudicata nella Curia Romana si può dire resa ideale, e che poco, o nulla

importi

importi; mentre contro una regiudicata anche antica, ed eseguita, si assumono le dispute sopra i meriti di pianta, senza niuna differenza dal caso dell'appellazione, e si retrattano le regiudicate con molta facilità per quella ingiustizia, la quale nasca dalla varietà de' cervelli nei Giudici; che però frequentemente l'ingiustizia consiste più tosto nella concessione della restituzione in integro.

Quindi segue che l'unico effetto profittevole della regiudicata pare sia quello di togliere la terza istanza, e quella facoltà d'appellare di nuovo, la quale per altro competesse, quando al Giudice della seconda istanza paja, che la regiudicata vi sia, e che non vi concorrano le giuste cause per la restituzione in integro.

Tuttavia si può dare il caso, che senza il fondamento dell'ingiustizia convenga nondimeno di concedere la restituzione in integro per qualche altra giusta causa delle accennate di sopra, e simili, ad effetto di poter fare nella seconda istanza, e nel grado dell'appellazione quelle prove, le quali non sia fatte nella prima: Che però possono stare assieme, che la sentenza in quello stato, e con quegli atti sia giusta, e che nondimeno possa diventare ingiusta, e meritare la retrattazione per le nuove prove.

Circa la suddetta causa dell'ingiustizia si suol disputare la questione; se basti quell'ingiustizia, la quale nasca da istromenti, o altre scritture nuove: E sebbene in rigore della legge Civile la regola è negativa; cioè che la regiudicata non si deve ritrattare per gli strumenti, o altre scitture ritrovate dipoi: Nondimeno la Curia seguitando una certa equità canonica le ammette a quest'effetto della restituzione in integro: Attesocchè la giustificazione dell'ingiustizia viene desiderata dagli stessi atti, all'effetto della retrattazione dell'esecuzione già consumata, per quelche si discorre di sotto nel capitolo ventesimo quinto dell'Esecuzione, ed ancora nel capitolo trentesimo, trattando della Manutenzione.

Viene questo beneficio della restituzione in integro rassomigliato a quello dell'appellazione, circa l'effetto di sospendere la sentenza, ed i suoi effetti, in maniera che ne impedisce l'esecuzione, ed ancora concede l'adito di porter sospendere il petitorio, per intentare il possessorio.

Ma ciò va inteso nel caso che non si sia cominciata l'esecuzione; attesocchè, quando ciò sia seguito, ancorchè si conceda la commissione della restituzione, non cagiona il suddetto effetto, quando si tratta di commissione segnata sotto la banca senza la cognizione della causa; mentre in tal caso s'intende segnata secondo i termini della ragione, ma non già quando si fosse segnata per rescritto della Segnatura piena di Giustizia, molto più di quella di Grazia, citata, ed intesa la Parte con la disputa, e cognizione della causa, poichè allora

quando

quando il rescritto non contenga la clausula preservativa dell'esecuzione, ma che sia semplice, o veramente con la clausula traslativa, secondo le distinzioni accennate di sotto nel capitolo ventesimo sesto in occasione di trattare degli Attentati, s' impedisce l'esecuzione, ancorchè sia cominciata nello stato che si trova sino a tanto che il Giudice dell' appellazione conosca, se vi debba entrare, o nò la restituzione, e se il progresso dell' esecuzione si debba impedire. Quando poi si dica fatta, ovvero almeno cominciata l'esecuzione, si disputa primieramente tra quelle sentenze, le quali abbiano bisogno dell' esecuzione formale di fatto col totale ministerio dell' uomo: Come sono le sentenze condannatorie del Reo a favore dell' Attore, o pure a favore dello stesso Reo contro l' Attore nel Giudizio della reconvenzione: E l' alrra specie delle sentenze, le quali non abbiano di bisogno di questa attual esecuzione col suddetto ministerio dell' uomo, perchè la portano seco per il ministerio, e per l' operazione della legge, come sono le sentenze assolutorie del Reo, o respettivamente dell' Attore come sopra: Attesocchè in questo secondo caso entra la solita varietà delle opinioni con alcune distinzioni, e cabale, se questo ministerio della legge solo basti senza qualche fatto, o dichiarazione dell' uomo: Che però (secondo la più volte esagerata miseria, alla quale la varietà de' cervelli, e delle opinioni ha in gran parte ridotto questa facoltà legale) non vi si può stabilire cosa alcuna di fermo, ma si dovrà camminare con l' opinione più ricevuta in quel Tribunale, nel quale si tratta la causa, se pure ciò basta, e si arriva a verificare; mentre anche in uno stesso Tribunale le cose variano alla giornata secondo la varietà de' cervelli di coloro, li quali vi sedono di tempo in tempo.

18

E nel primo caso, nel quale accordano tutti, che vi si ricerca l' atto positivo dell' uomo de fatto: Parimente non vi si può stabilire una regola ferma, e generale per la varietà de' stili de' Tribunali: Attesocchè restringendosi alla Curia, della quale ordinariamente si parla: Nel Tribunale della Ruota si dice a quest' effetto cominciata l'esecuzione con la sola concessione, anzi con la dimanda delle lettere esecutoriali, ancorchè non si sia proceduto ad atto alcuno positivo dell' esecuzione: Che (all' incontro) nel Tribunale dell' Auditore della Camera, ed in alcuni altri Tribunali si ricerca l' atto positivo del principio dell' esecuzione: Scorgendosi la stessa diversità di stili nelli Tribunali del Regno di Napoli; cioè che in quel Sacro Conseglio, il quale si dice di S. Chiara, o veramente di Capuana, ad imitazione della Ruota, basta a tal' effetto la concessione del mandato *de parendo*, che non basta negli altri Tribunali: Che però bisogna camminare con lo stile del Tribunale, del quale si tratta; e per quest' effetto si dovrà deferire ai professori pratici.

Si deve ancora avvertire, che quanto si è detto di sopra circa l' ingropparsi questi tre rimedj, dell' appellazione, della nullità, e della restituzione in integro in una commissione la quale nelle cause appella-

bili

bili senza citare la Parte, e senza cognizione alcuna di causa si suol segnare sotto la banca, cammina quando si tratta della prima, o al più della seconda appellazione, ma non già quando si tratta contro le tre conformi, o pure contro quelle due, le quali per legge particolare abbiano la forza di tre; attesocchè in tal caso per la diligenza di quell'Officiale, del quale si discorre di sotto nel capitolo ventesimo ottavo della Relazione della Curia, trattando della Segnatura di Giustizia, quando si faccia menzione delle tre conformi, non si segnano commissioni della restituzione in integro, senza la clausula preservativa dell' esecuzione, e quando non se ne faccia menzione, la commissione sarà surretizia, e nulla; conforme ancora si è accennato di sotto nel principio di questo capitolo: Che però quello il quale abbia le tre conformi contro, sicchè non possa più ricorrere al beneficio dell' appellazione, ma che gli resti solamente questo ricovero della restituzione in integro, ricorre alla Segnatura piena, nella quale sommariamente si disputa delli meriti, per dare il fumo dell' ingiustizia, o della nullità, all' effetto di ottenere la commissione con clausula traslativa.

E' solito però anche in ciò alle volte camminarsi con quegli equivoci, che produce la solita cattiva usanza de' prammatici nel camminare alla cieca con le sole tradizioni senza riflettere alli principj, ed alle ragioni delle conclusioni, o delle pratiche: Cioè che tutte le dispute sogliono essere sopra il modo di rescrivere per l'effetto sospensivo, ma che quando si tratta del devolutivo, solamente non si debba denegare la commissione anche sotto la banca: Che però frequentemente si suol'ingannare lo stesso Officiale revisore delle commissioni, quando quello il quale la dimanda, si contenta d' accettarla con la clausula preservativa dell' esecuzione: E pure questo è un' errore: Attesocchè la ragion Comune denega generalmente ogni rimedio contro le tre conformi, per le quali si stima che si debba mettere un silenzio totale alla lite, sicchè il concedere la nuova commissione sopra questo beneficio della restituzione in integro, nasce dallo stile della Curia, il qual' è appoggiato ad una certa equità; quasi che preservandosi l' esecuzione, e che il vincitore in tanto possa far il fatto suo, ed ottenere il frutto della vittoria, non si debba negare al vinto questa soddisfazione; mentre bene spesso la pratica insegna, che in vigore di questa commissione si sia distrutto tutto l' edificio delle tre istanze: Nondimeno anche quest' equità non si deve esercitare alla cieca, ed in ogni caso, ma solamente quando vi concorra qualche giusta causa, o veramente qualche sufficiente fumo dell' ingiustizia, o della nullità, sicchè si possa dire che la causa non sia stata totalmente discussa, e che tuttavia gli resti qualche torbidezza: Che però, quando manchino queste circostanze, la commissione si dovrà totalmente denegare anche per il solo devolutivo, col solito

re-

rescritto *Nihil* mentre si stima errore, e più tosto una specie d' iniquità che d'equità il volere fomentare la picca, ed il capriccio de' litiganti col continuato travaglio della lite nel vincitore, il quale si deve supporre pur troppo travagliato, e stanco per la necessità d'ottenere tre sentenze conformi: Ed a ciò si deve specialmente avertire, perchè facilmente vi si prendono degli equivoci.

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.

Della restituzione de' frutti, e della refezione delle spese, che porta seco la regiudicata: Come pure della loro tassa; liquidazione, ed appellabilità: E quali siano le spese giudiziali.

SOMMARIO.

1 *L' Appellazione dalla condanna alle spese, ed alli frutti si dà anche in quei casi, che non compete nel negozio principale.*
2 *Dello stile della Curia circa la condanna alle spese.*
3 *Della distinzione tra il temerario, ed il giusto litigante; e dell' altre questioni nella materia.*
4 *Della tassa delle spese che fa la Ruota.*
5 *Di quella degli altri Tribunali.*
6 *Della diversità de' stili, e dell' errore di coloro, i quali camminano con le generalità.*
7 *Che sia poco lodevole lo stile della Curia in questa materia delle spese.*
8 *Della ragione della refezione di queste spese.*
9 *Quando vi sia la giusta causa di litigare.*
10 *Della distinzione delle spese vive, e le spese morte; quali siano l' une, e l' altre, e quali si rifacciano.*
11 *La Ruota non risà le spese delle propine.*
12 *In quali Tribunali vi sia quest' uso delle propine; e della loro tassa.*
13 *Si loda il togliere l' uso delle propine.*
14 *Per quali sentenze, o decreti si pagano le propine.*
15 *Di quali frutti quì vi si parli.*
16 *Qual buona fede scusi da' frutti percetti.*
17 *Da qual tempo vengano li frutti per le liti; delle diverse opinioni.*
18 *Senso dell' Autore, con protesta, ed alcune considerazioni.*
19 *Se il Giudizio nullo scusi in questo la mala fede.*
20 *Si devono li frutti per la mala fede della lite, anche se non ne segua la condanna.*
21 *Della differenza tra le spese, e li frutti, quando se ne trascuri la condanna.*
22 *Della liquidazione.*
23 *Si devono solamente i percetti, e non li percipiendi; e quando anche questi.*
24 *A chi spettano quelli de' miglioramenti.*

CA-

C A P. XXIII.

Ermata che sia la regiudicata, con la quale sia già finita la lite, sicchè non vi siano i suddetti attacchi de' sopradetti beneficj della nullità, o della restituzione in integro, onde non cada altra disputa sopra l' esecuzione del giudicato, occorrono le dispute sopra la restituzione de' frutti percetti dalla cosa, sopra la quale sia stata la lite: Ed ancora sopra la refezione delle spese fatte dal vincitore, all'effetto di ricuperare quel che dall' altra Parte indebitamente se gli denegava.

Questi incidenti sogliono cagionare la continuazione delle liti, e spesso le risuscitano anche nel negozio principale, col' rivengare il tutto, anzi col distruggere quanto si sia fatto; attesocchè, quando anche contro la regiudicata nel negozio principale si deneghi ogni commissione suol competere l'appellazione dalla condanna delli frutti, o delle spese, perchè sopra di ciò non vi siano le tre conformi, o pure che a quest' effetto non suffraghi il rescritto del Principe, o altro privilegio, il quale tolga l' appellazione nel negozio principale, mentre non la toglie sopra questo incidente: O veramente che l'appellazione sia dalla tassa, o liquidazione eccessiva, dalla quale solamente si suol concedere una volta l' appellare.

Distinguendo dunque questa materia in due ispezioni: Primieramente sopra le spese, e la loro tassa: Secondariamente sopra li frutti, o altri interessi, e la loro liquidazione.

Per quello che appartiene alla prima ispezione sopra la refezione delle spese: Quella si distingue in due parti: Una quando vi sia la condanna: E l' altra, quando non vi sia, sicchè ciò non ostante si debbano rifare.

La prima parte dipende dalle circostanze del fatto; cioè se vi sia, ò nò la condanna: Però nella Curia di ciò rare volte occorre trattare: attesocchè (per un certo suo stile) in tutte le sentenze, e particolarmente in quelle della Ruota si fa indifferentemente la condanna delle spese, senza praticare le regole, e le distinzioni della ragione Comune, con le quali per lo più camminano i Giuristi, cioè tra il temerario, e l' ingiusto litigante, e colui il quale abbia avuto qualche giusto motivo, o giusta causa di litigare: Che però nella Curia non si sogliono sentire le dispute di quelle questioni, le quali si disputano da' Giuristi, accennate nel Teatro; cioè se non essendo seguìta la condanna alle spese, si possa da ciò appellare da colui, il quale abbia ottenuto la sentenza a favore: O veramante se vaglia la condanna, o respettivamente l' assoluzione condizionale; cioè che, se il soccombente nel negozio principale si acquieterà alla sentenza,

e non

e non appellarà, s'intenda assoluto dalle spese, ed (all'incontro) s'intenda condannato, se non si acquietarà, ed appellarà, con altre simili; attesocchè il suddetto stile ne toglie l'occasione, sicchè quando occorra, come in una cosa rara, si dovrà riccorrere a' professori pratici.

4 All'incontro, conforme questo stile pare esorbitante, circa il condannare indifferentemente senza distinguere come sopra: Così per lo medesimo stile si cammina con molta morbidezza nella tassa di queste spese giudiziali: Attesocchè si tassano solamente le spese degli atti, o del processo, senza aversi ragione delle spese fatte per le propine, nè meno per gli Avvocati, Procuratori, Sollicitatori, Copisti, ed altre solite farsi: tassandosi per l'Avvocato e Procuratore in ogni istanza scudi dieci solamente.

5 Negli altri Tribunali però, e particolarmente in quello della Camera si tassano ancora le spese delle propine, ed in quelle degli Avvocati, e Procuratori pare si cammini con la medesima tassa della Ruota: Ma nel Tribunale dell' Auditore della Camera rare volte occorre trattare di propine; attesocchè, eccetto le cause dell' esecuzione delle Lettere Appostoliche, o veramente che vi sia la commissione del Papa, non corrono propine, ma però si tassano di vantaggio le spese degli Avvocati, e de' Procuratori, con qualche moderazione ad arbitrio: E così parimente negli altri Tribunali della Curia i stili son diversi.

6 E da ciò si può argomentare, se questa materia si possa dire capace di una regola certa, e generale applicabile da per tutto, e se sia chiaro l'errore di coloro, li quali alla cieca camminano con le generalità, o veramente con quello che ritrovano scritto appresso i Dottori, senza distinguere i luoghi, i tempi, ed i Tribunali; mentre in una medesima Città si scorge una tanta diversità: Che però conviene camminare con la direzione de' pratici di quel Tribunale preciso, del quale si tratta, dipendendo il tutto dallo stile.

7 Però l'uno e l'altro stile di condannare indifferentemente ogni soccombente alle spese, e di camminare con ognuno nella tassa con la medesima morbidezza, senza distinguere il litigante chiaramente ingiusto, e temerario da quello, il quale abbia avuto qualche giusta causa di litigare, perchè fosse punto molto dubbio: E maggiormente quando avesse ottenuto delle sentenze, o veramente delle decisioni a favore: Vengono stimati comunemente esorbitanti, e poco ragionevoli: Attesocchè quest'obbligo introdotto dalla legge contro il litigante soccombente di dover rifare al suo Emolo vittorioso le spese fatte per 8 litigare contro di esso, pare esorbitante, mentre patisce in tal maniera tre danni: Uno della perdita della robba, o altra cosa, la quale era in lite: Secondariamente perdendo le spese fatte da esso: E terzo nell' avere a patire questa refezione delle spese all' Emolo; che però è una specie di pena, e di gastigo per il delitto della lite temeraria, e per atter-

atterrire in tal maniera gli altri, che in avvenire non ſiano facili a pigliare delle liti ingiuſte: E per conſeguenza lo ſtile reſta ingiuſto, ed irragionevole nel punire, e reſpettivamente nel trattare morbidamente con una totale egualità il delinquente, e l'innocente, o pure quello che non ſia degno di ſcuſa alcuna, e l'altro che ne ſia degno contro le regole della natura, e della legge ſcritta: Che però ſi dovrebbe camminare con la ſuddetta diſtinzione, con la quale cammina la legge Comune con molta ragione: E particolarmente quando la giuſta cauſa di litigare non naſceſse ſolamente dalla dubbiezza dell'articolo che ſi diſputa, o foſse di fatto, overo foſse di legge, ma reſtaſse ancora comprovato dall'evento; cioè che il ſoccombente abbia ottenuto delle ſentenze, o delle deciſioni a favore, le quali poi ſiano ſtate rivocate, anche alle volte le tre conformi della medeſima Ruota, nell'iſtanza della reſtituzione in integro; ſicchè quella Parte, la quale abbia avuto giuſtiſſimo motivo di credere la giuſtizia della ſua cauſa, e di ſoſtenerla; e che dipoi abbia da eſsere condannata alle ſpeſe, e ad eſsere trattata egualmente come un litigante totalmente ingiuſto, e temerario, pare una coſa troppo lontana dalla ragione.

9

Si dà però una certa diſtinzione tra quelle ſpeſe giudiziali, alle quali (come ſopra) ſia ſolito farſi la condanna, e che per ſtile della Curia ſi chiamano ſpeſe vive, e le altre eſtragiudiziali, le quali non ſi ſogliono rifare, e ſi chiamano ſpeſe morte, come ſono degli Avvocati, Procuratori, Sollicitatori, Copiſti, viatici del principale, e miniſtri, e ſimili; cioè che queſte ſi rifacciano ancora da quel collitigante, il quale ſia chiaramente colpoſo, ſicchè vi entri la ſuddetta ragione del delitto, e per conſeguenza della pena, come occorre negli attentati, e nello ſpoglio violento, e nelli ricorſi alli Magiſtrati ſecolari nelle cauſe del Foro Eccleſiaſtico; mentre queſti tre atti vengono ſtimati eguali nel gaſtigo: Aſsegnandoſi la ragione della differenza; cioè che in queſti caſi le ſpeſe ſi devono rifare, non in ragione della ſpeſa giudiziale, e per la condanna contenuta nella ſentenza, ma in ragione delli danni, e degl'intereſſi, alli quali l'attentante, o lo ſpogliatore, o il riccorrente è tenuto all'altra Parte.

10

E per quello che appartiene alle ſpeſe delle propine, non ſi sa rinvenire la ragione dello ſtile della Ruota diverſo da quello di tutti gli altri Tribunali di non farle rifare, e di non metterle tra le ſpeſe giudiziali; mentre queſta è una ſpeſa pubblica, la quale ſi taſsa col depoſitarſi, o pagarſi pubblicamente per li medeſimi atti.

11

Circa l'uſo di queſte propine, il qual'è eſpreſsamente canonizzato dalle Coſtituzioni Appoſtoliche di Pio IV. e di Paolo V. ſopra la riforma de' Tribunali, e con le quali ſi regola la pratica della Curia: Lo ſtile non è uniforme, atteſocchè nel Tribunale dell' Auditore della Camera, e de' ſuoi Luogotenenti non ſi uſano, eccetto il caſo, nel quale queſti Giudici ſi poſsano dire Commiſsarj, o delegati cioè

12

quando si tratta dell'esecuzione delle Lettere Appostoliche sopra beneficj, pensioni, o altre grazie, o pure che vi sia commissione del Papa, ma negli altri Tribunali della Ruota, e della Camera, del Vicario, del Camerlengo, del Tesoriere, e de' Giudici Commissarj si usano: Non parlando delle Sacre Congregazioni Cardinalizie, mentre queste camminano in forma estragiudiziale, e danno tutte le spedizioni *gratis*, anche per quello che importa la spesa della carta, e de' scrittori, la quale si fa dalla Camera, conforme s'accenna nella Relazione della Curia, parlando di ciascun Tribunale, e di ciascuna Congregazione.

La tassa di queste propine si legge scritta nelle suddette Costituzioni Appostoliche, sopra la riforma de' Tribunali, e particolarmente nell'ultima di Paolo V. Cioè che nelle cause prelatizie, e de' Giudici singolari la propina non eccede dieci scudi d'oro, ma nella Ruota, e nella Camera, come ancora nelli suddetti Tribunali del Camerlengo, e del Tesoriere, ed in quello dell'Auditore della Camera, quando siano cause commissarie, e particolarmente cause gravi, si commettono all'Auditore col voto de' suoi Luógotenenti, ed anche in quelle cause gravi, le quali si commettono a' Cardinali, la tassa dipende dalla qualità della robba, overò dalla qualità della cosa, la quale sia in lite: Attesocchè nelle cause profane sopra le robbe, le quali abbiano il suo valore, questo è il regolatore: Cioè che per quelle cause, le quali non passino la somma di mille scudi, importi diece scudi d'oro: Sopra i mille fino alli due mila vinticinque: Dalli due fino alli quattro mila, cinquanta: Ed in su, fino ad ogni somma, cento, nè si passa più alto, per qualsivoglia somma che sia.

E nelle cause beneficiali si cammina con lo stesso ordine di valore nella rendita; cioè che quando il Beneficio non passa la rendita di cento ducati di Camera, la propina sia di dieci scudi d'oro; da cento fino a mille venticinque, da mille fino a tre mila cinquanta; ed in su ad ogni somma cento.

E quando occorra trattare delle cause, le quali non abbiano il valore, nè in capitale, nè in rendita; come (per esempio) sono quelle di giurisdizione, o di preeminenza, o di nobiltà, o di altra onorevolezza, e prerogativa, non si può dare una regola certa, dipendendo la tassa dalla qualità della causa di maggiore, o minor importanza: Che però si cammina con la distinzione, se le cause siano *de majoribus*, o nò; attesocchè essendo *de majoribus*, sarà di cento, e non essendo tale, sarà di cinquanta, o di 25. o 10. secondo la qualità: Ed a quest'effetto il Tribunale della Ruota suole deputare uno de' più vecchi, ed accreditati Procuratori del Collegio de' Procuratori per depositario delle propine, acciò arbitri la qualità delle cause.

13 Sarebbe però cosa migliore, e più lodevole, e particolarmente

quando si tratta di Giudici singolari, e non collegiati, che se ne togliesse l'uso affatto, e che si praticasse lo stile dell'Auditore della Camera: Attesocchè *non facilmente fanno buona lega il denaro, e la giustizia*, per qualche inconventeute, che ne suol occorrere; conforme si accenna nel Teatro, dove molto più, e con ragione si disloda lo stile della participazione ne i Giudici delle pene, e delle confiscazioni, o incamerazioni.

13

Bensì che anche in quei Tribunali, ne quali sia l'uso delle propine, queste parimente con qualche diversità di stile si pagano per le sentenze diffinitive, o veramente per alcuni decreti, li quali abbiano forza di diffinitivi, ma non per i decreti interlocutorj, anche sopra il negozio principale nelli Giudizj esecutivi, o veramente nel possessorio sommario della manutenzione: Si pagano però pubblicamente col depositarle negli atti della causa appresso il Notaro; mentre conforme si è detto si canonizzano dalle suddette Costituzioni Appostoliche: Con il di più che si discorre nel Teatro in questa materia delle Spese.

14

Quanto all'altra ispezione sopra la condanna alla restituzione de' frutti: Si deve primieramente presupporre, che quivi si parla di que' frutti, li quali vengono come accessorj, e consecutivi di quella robba, la quale sia in lite, sicchè si sarebbono percetti da colui, il quale abbia vinto la lite, se da principio l'altra Parte avesse ceduto, e non si fosse litigato: Attesocchè que' frutti, li qual vengono principalmente, ed independentemente, come dovuti da se, non cadono sotto questa materia: Come (per esempio) sono i censi, o li canoni, o li livelli, o le pensioni, o altre annue, o temporali prestazioni: O pure sono i medesimi frutti naturali, e civili, o industriali, anche accessorj, e consecutivi della robba, come causa di essi produttiva, i quali si devono restituire per la mala fede, o per altro rispetto, che della lite, anche quando questa non vi fosse: Come (per esempio) sono que' frutti, che deve restituire un ladro, o uno spogliatore, o un' altro possessore doloso, e di mala fede espressa, o presunta dalla legge; come particolarmente occorre nelle alienazioni de' beni di Chiesa, o altre, le quali patiscano una nullità così chiara, o veramente una lesione così grande, ed enorme, che porti seco il dolo presunto, e la restituzione de' frutti: O pure in que' frutti che piglia il creditore del pegno, con casi simili, sicchè siano dovuti per altro che per la lite, trattandosi quivi solamente di quella condanna de' frutti, che porta seco la lite per quella mala fede che da essa si cagiona, sicchè sia suo effetto consecutivo; mentre l' altra specie di restituzione di frutti cade sotto diverse materie: Come (per esempio) quella dell' alienazione de' beni di Chiesa: O veramente sotto quella de' Feudi: O pure dell'erede, o della compra, e vendita, e simili.

15

Circa

Circa questi frutti dunque, la restituzione de' quali non verrebbe, se non vi fosse la mala fede introdotta dalla lite; per la regola più volte accennata, che *non solamente la buona fede positiva, ma anche la non mala positiva*, che i Giuristi dicono *media*, la quale si emplifica, nel dubitante, o nell' errante, *scusa dalla restituzione de' frutti, non estanti, ma percetti, e consunti*. 16

Il dubbio cade sopra il tempo, dal quale siano dovuti: Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni: Attesocchè una vuole, che si debbano dal giorno che si possa dire introdotta la lite, mediante l' intimazione del libello, o del monitorio, o della commessione, per quello che circa questa introduzione si discorre di sopra nel capitolo duodecimo: Altri vogliono che si debbano solamente dal giorno della sentenza condanhatoria: Ed altri tengono un' opinione di mezzo, riprovando l' uno e l' altro estremo: Cioè che si debbano da quel tempo, che l' Attore con le sue prove, per scritture, e per testimonj, o per altre specie di giustificazioni, abbia in tal' maniera fondata la sua intenzione, che il Reo possessore si sia possuto a sufficienza istruire, e conoscere di non essere più il padrone di quella robba, o almeno di poterne con qualche ragione dubitare. 17

Stante dunque tal varietà, ne segue, che sia una materia incapace d' una regola certa, e generale applicabile da per tutto; e che però convenga camminare con quell' opinione, la quale sia ricevuta in quel paese, o veramente in quel Tribunale, nel quale sia la causa nella maniera che forse in ogni materia si è detto della maggior parte delle questioni forensi: Che però la legge pare si sia quasi tutta ridotta ad opinioni; come si verifica nella Medicina, ed in tutte l' altre scienze, e professioni.

Nella Curia Romana pare che si cammini con la prima opinione rigorosa; cioè che i frutti vengano dal principio della lite: Anzi con tanto rigore, che quando anche il possessore avesse avuto un giustissimo motivo di continuare nella sua buona fede, perchè l' Attore avendo mossa la lite, si fosse poi addormentato, nè si fosse curato di proseguirla avanti, nè di giustificare la sua dimanda, che nondimeno ciò non basti: Ed anche in caso più forte, che il Reo avesse ottenuto delle decisioni a favore, le quali poi si fossero rivocate dallo stesso Tribunale; o pure delle sentenze, le quali si fossero rivocate in grado dell'appellazione; anzi la regiudicata, o tre conformi, le quali si fossero rivocate nel grado della restituzione in integro: Ripigliando, ciò non ostante, il principio della lite, ed in tal maniera camminando alla giudaica, con la regola, overo con la proposizione generale de' Pratici; che *i frutti vengono dal giorno della lite, per la quale s' introduce la mala fede*, senza badare, o riflettere ad altra distinzione.

Cade però quivi quella stessa protesta, la quale più volte altrosi è fatta; cioè che nell'Opera presente, come fatta per curiosità; o per istruzione de' non possessori, e non per Giudici, o per Consiglieri, e Difensori delle cause, non si pretende di stabilire delle opinioni, o conclusioni nuove, ma che lasciando il suo luogo alla verità, si va solamente discorrendo da un uomo razionale quello che pare più adattato alla ragione, la quale un tempo si dicea l' anima della legge, ma oggi pare bandita dal volgo de' Leggisti prammatici, li quali più per tradizione, che per scienza camminano con le generalità, overo con la lettera delle dottrine, e dell' autorità, senza riflettere ad altro.

18

Si crede dunque, che tutti due gli estremi, della prima, e dell' ultima opinione siano viziosi, e che più probabile, e ragionevole sia l' opinione di mezzo: Cioè che in effetto questa sia una questione più di fatto, che di legge, da regolarsi con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si dovrà cavare, se il possessore si debba stimare di buona, o respettivamente di mala fede: Che però la regola generale, che per la lite s'induce la mala fede, non ha da indurre una prova certa, ed indubitata, con quella presunzione che da' Giuristi in latino si dice *juris*, *&* *de jure*, sicchè non ammetta prova in contrario, ma che piuttosto induca una presunzione, la quale si dice *juris* solamente, e che ammette la prova in contrario, non solamente espressa, ma anche presunta, ed una scusa probabile: Parendo cosa molto dura, e contraria alla ragione, ed al discorso umano, che per una semplice dimanda, o introduzione di lite, la quale si sia posuta fare a vento, o per chimeriche pretensioni, senza giustificazione alcuna, si debba costituire il possessore d' una robba, che crede d'esser sua, in tale mala fede, che restando per un tempo notabile adormentata, e ripigliandosi dipoi la lite con le giustificazioni, si debba patire la restituzione di tutto quello che abbia percetto, e consumato negli usi correnti; mentre in quello stesso silenzio, senza giustificazione, più tosto ha posuto, e dovuto confermarlo nella sua buona fede, e nel credere che quella pretensione fosse mal fondata: E molto più quando avesse riportato delle risoluzioni, o delle sentenze favorevoli.

Ed (all'incontro) non gli dovranno giovare queste considerazioni, quando le circostanze del fatto portassero, che il non esser si fatte prima le giustificazioni, ed il non esser si proseguita la causa, sia nato da giusti impedimenti direttamente, o indirettamente dati, o procurati dal possessore: O pure che quelle risoluzioni, o sentenze si siano ottenute con mal' arte, overo per la potenza della Parte: Ed in somma il tutto dipende dalle circostanze del fatto le quali includano, o escludano la mala fede.

19

Che però pajono degni d' irrisione quelli, li quali camminando con la regola generale, che *lo stesso sia il nullo, ed il niente*, credono,

dono, che movendosi un Giudizio avanti un Giudice, il quale sia totalmente incompetente, sicchè si debba dire nullo, con la circonscrizione di quanto sia seguìto, debba per ciò aversi la lite per non introdotta, onde non venga la restituzione de' frutti: Attesocchè se in quel Giudizio si siano fatte prove, ed atti tali, che il possessore si sia posuto a bastanza istruire, che quella robba da eso poseduta non sia sua, ma del collitigante, in tal caso si deve attendere la verità naturale, e non la sottigliezza, overo la finzione della legge; mentre si tratta di punto di fatto più che di legge, con casi simili, a' quali respettivamente s'adatti la stesa ragione dell' inclusione, o dell' esclusione, della mala fede: Che però si stima errore il caminare con le sole generalità, o veramente con le tradizioni, dipendendo veramente il tutto dalle circostanze del fatto.

20 Nel caso, che questi frutti per ragione delle lite siano dovuti: Ancorchè per ordinario nella stessa sentenza del negozio principale se ne faccia la condanna, sicchè non facendosi, il Giudice fara male: Nondimeno quando il caso porti, che ciò si trascurase, tuttavia se ne potrà dimandare la restituzione, per la ragione della mala fede, ma con quello svantaggio che bisogna farlo in un Giudizio nuovo, senza che vi suffraghi la regiudicata, e con le tre conformi: Attesocchè, sebbene molti pretendono, che siano consecutivi, e che la condanna vi s' intende dalla legge dalla quale la sentenza va interpretata: Tuttavia è più vero, che vi bisogni la dichiarazione.

21 Ed in ciò differiscono i frutti dalle spese giudiziali: Attesocchè le spese si dicono dovute per officio del Giudice, come per una specie di pena, per il gastigo del delitto, che si considera nella lite temeraria, ed ingiusta; che però se il Giudice non ne fa la condanna, è segno che la lite fosse dubbia, il che scusa la temerità, e per conseguenza così implicitamente ne abbia assoluto il soccombente: Ma ciò non si può nè si deve dire de' frutti, quando per la lite si sia indotta una vera, e sufficiente mala fede.

22 Sopra questa medesima materia de' frutti, col presupposto che se ne debba la restituzione, cadono frequentemente le dispute intorno la loro liquidazione: Però di ciò non si può dare una regola certa e generale, per essere una cosa di puro fatto, dandosi solamente alcune generalità: cioè che bastano le prove più leggiere ed imperfette, anche presunte per il solito, e per altre circostanze del fatto: E che si presumono percetti dal possessore.

23 Bensì che quando non si tratta della tal mala fede vera, ed espressa, la quale porti seco il dolo, ed il delitto positivo, come è quella dello spogliatore violento, o dell'attentante, o di colui che dia ingiusti impedimenti, sicchè vi entri l'azione a i danni ed interessi, nel qual caso vengono anche i frutti che si siano potuti avere, ancorchè dall' oppositore non si siano percetti; ma che si tratta di quei

frutti, i quali vengano per natura della lite, come sopra, allora saranno dovuti solamente i percetti, e quelli che si abbiano per tali, cioè che per malizia, o per altra colpa non si siano percetti, non però li percipiendi.

Come ancora per una certa equità non si devono restituire quei frutti, li quali siano cagionati, o cresciuti per causa de' miglioramenti fatti dal possessore; che però vadano restituiti solamente quei frutti, li quali abbia prodotto la robba non migliorata nel suo primiero stato, con il di più che sopra questa materia de' frutti si discorre nel Teatro, non essendo possibile con la sola memoria dire il tutto, e divagare in ogni minuzia.

A *Di tutto ciò si tratta nel discorso 39. di questo titolo, ed in altri luoghi ivi accennati, e nel Supplomento.*

Occorre ancora dubitare, se il soccombente sia tenuto rifare quei frutti che l' altra Parte abbia perso, ancorchè esso non gli abbia avuti: Come (per esempio) se un preteso creditore faccia eseguire, e vendere le robbe del debitore, le quali nell' asta pubblica si comprino da un' Terzo, e di poi si scuopra il credito non vero; se sia tenuto alli frutti persi: E quando l'atto sia attentato, overo spogliativo, sarà tenuto alli frutti non come frutti, ma come danni, ed interessi, ma non quando cessi questa causa criminosa, perchè sarà tenuto solo a rendere il denaro ricevuto, ed in alcuni Tribunali anche all'interesse, il che non cammina nella Curia senza li soliti requisiti. A

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.

Delle eccezioni modificative, le quali si possono opporre contro la regiudicata, sicchè senza impugnarla se ne possa, e debba impedire la sua esecuzione.

SOMMARIO.

1 *Per il nuovo titolo sopragionto può il Reo divenire anche Attore; ed il vinto vincitore sicchè impedisca l' esecuzione.*
2 *Se ne dà l' esempio.*
3 *Dell' eccezione della transazione, o di altra novazione.*
4 *Dell' eccezione della compensazione, overo della retenzione.*
5 *Dell' altra eccezione della cessazione della causa, o dell' occasione del debito.*
6 *Delle ragioni per le quali il Giudice deve essere prudente, e giudizioso.*

CA-

C A P. XXIV.

Resupposto, che al soccombente contro la regiudicata, o veramente contro le tre conformi non resti altro ricovero impugnativo dell'appellazione, o della nullità, o della restituzione in integro, sicchè altro non gli rimanga, che venire all'espedizione dell'esecutoriali, e quelle consumare nella maniera che si discorre nel capitolo seguente: Sogliono tuttavia competere dell'eccezioni modificative compatibili; cioè che senza impugnare il giudicato, ma presupponendolo, se ne alleghi l'implicito adempimento, per il che non si debba venire all'atto esplicito dell'esecuzione: E ciò suole occorrere in più maniere: Primieramente quando il caso porti, che in quella persona, la quale nel Giudizio abbia fatto le parti del Reo, si unisca ancora l'altra persona dell'Attore, sicchè si uniscano in uno le due persone del vinto, e del vincitore: Cioè che essendo questo morto, egli pretenda d'esserne il successore in ragione del titolo ereditario, testato, o intestato, o veramente in ragione del Feudo, o del Fidecommisso, o del Maggiorasco, che a suo favore si fosse aperto, o simile: Che però se venga un'altra persona, la quale pretenda, che ad'essa spetti questa successione, e non al Reo soccombente, onde voglia esercitare li rimedj, li quali competerebbono al predecessore per l'esecuzione del giudicato, non lo potrà, nè lo dovrà fare, se prima non sia legittimata la sua persona, con stabilire questo nuovo punto, o emergente; il quale sia sopragiunto; cioè a chi di essi spetti questo titolo successorio: Onde quando non sia una pretensione chiaramente frivola e calunniosa, ma che sia talmente dubbia, che vi possano entrare i termini del legittimo contradittore, per il che non entri tra loro il Giudizio sommario ed esecutivo, in tal caso bisognerà che preceda la terminazione di questo emergente con altre tre conformi, o veramente con un'altra regiudicata; attesocchè sarebbe un presupporre per certo quello di che si dubita, e sarebbe un'eseguire prima di giudicare: Potendosi verificare il concorso molte volte, e quasi in ogni materia accennato di più persone formali incompatibili in una stessa persona materiale, per la diversità de i rispetti.

1

Tizio (A causa d'esempio) come possessore d'un Fidecommisso, o di un Feudo, o di un Maggiorasco, o di altra simile ragione muove un Giudizio contro Sempronio per ricuperare qualche podere, o altra ragione da esso occupata, perchè spettante al Fidecommisso, overo al Maggiorasco, o al Feudo: O pure a pagare qualche debito, che da Sempronio sia dovuto per la persona propria: Se doppo ottenuta la regiudicata, o le tre conformi, Tizio

2

natu-

naturalmente, o civilmente muoja, e Sempronio pretenda, che per questa morte si sia aperta a suo favore la successione in quel Fidecommisso, o in quel Maggiorasco, o in quel Feudo, overo che la medesima pretensione si abbia da Cajo, il quale però come successore voglia proseguire l'esecuzione, o l'effettuazione della regiudicata: In tal caso protrà Sempronio dire, che egli non impugna il giudicato, nè la sua esecuzione, ma che questa l'ha già consumata con se medesimo, avendo mutato la causa di possedere per il nuovo titolo sopragiuntogli, il che (secondo l'opinione più ricevuta nella Curia) si presume, anche senza dichiararsene: O pure, quando si tratti di debito, potrà dire, che l'abbia pagato a se medesimo, con quel pagamento, che da' Giuristi si dice *occulto*, ed immaginario: Che però se Cajo, negando in Sempronio questo titolo, dirà che quello più tosto spetta ad esso, ciò si dovrà prima decidere, quando (conforme si è detto) la cosa abbia dubbiezza tale, che richieda la dichiarazione del Giudice, la quale opera, che uno sia legittimo contradittore dell'altro: Ma non già quando sia una chimera, overo un regiro da impedire l'esecuzione al successore in una successione, nella quale egli non abbia che fare in modo alcuno.

L'altro caso è, quando doppo il giudicato, sovragiungesse tra le Parti qualche transazione, o veramente qualche altra novazione, la quale sia certa, sicchè della sua verità de fatto non si dubiti, perchè apparisca in pronto per qualche stromento pubblico, o per altra prova certa, in maniera che non si possa dire che sia una eccezione torbida, la quale abbia bisogno di prove estrinseche, e conforme i Giuristi dicono, che sia di un'*alta indagine*, ma la dubbiezza nasca della replica dell'Attore, il quale abbia il giudicato a suo favore, allegando che quella transazione, o altra novazione sia nulla, o che patisca qualch'altro difetto: Attesocchè si dovrà prima togliere di mezzo questa transazione, o altro atto innovativo, con un'altra regiudicata, o con altre tre conformi; ed in tanto non è di dovere di venire all'esecuzione: Ogni volta però che non sia una nullità notoria, e che apparisca in pronto, la quale i Giuristi dicono *incontinente*; attesocchè parimente questa non sarà eccezione impugnativa di giudicato, ma più tosto presuppone il suo implicito adempimento.

Di questa stessa natura (per la medesima ragione) si dice l'eccezione della compensazione, mentre questa vuol dirlo stesso che il pagamento implicito; sicchè non s'impugna il giudicato, ma più tosto si viene ad accettare, allegandosene il pagamento, o pure l'altra eccezione della retenzione: Che però cadono solamente le dispute, se quel credito, col quale si allega la compensazione, sia compensabile, o nò; o pure sia tale che ne spetti lecitamente la retenzione: Ma perchè di ciò si è discorso a bastanza nel libro ottavo del Credito, e del Debito, si potrà ivi vedere, per non ripetere più volte le stesse cose.

Modifi-

Modificativa ancora, e compatibile con il giudicato si dice quella eccezione, la quale nasca dalla cessazione della causa, o veramente dell'occasione, per la quale il soccombente facesse il personaggio del Reo, e fosse stato condannato: Cioè (per esempio) come possessore di qualchè Fidecommisso, o Maggiorasco, o veramente di qualche Feudo, o di qualche Offizio, e che dipoi senza suo fatto volontario, e senza sospetto di collusione, e di fraude, ma per la contingenza del caso, non fosse più possessore di quel Fidecommisso, o Maggiorasco, overo di quell'Officio, ec. sicchè cessasse la causa, o veramente l'occasione di dovere adempire quel giudicato, mentre l'esecuzione si dovrà indrizzare contro l'altro, il quale l'ottenga; conforme parimente si è accennato nella suddetta materia del Credito, e del Debito, trattando di questa specie di liberazione la qual nasce dalla cessazione della causa, o veramente dell'occasione, con altre simili eccezioni, alle quali si adatti la medesima ragione, per esser questa la regolatrice della materia: Che però gli accennati esempj si portano solamente per dimostrazione, all'effetto che da quello di essi si dice, si posano tirare le linee per gli altri simili, li quali occorresero.

Ed a questo fine nelli Giudici, e nelli Consiglieri, ed anche nelli difensori, per decidere, o difendere bene le cause, e per la buona amministrazione della giustizia, si desidera, e deve correre la perizia della facoltà legale nella parte scientifica, per le ragioni, e per i suoi principj, e non alla sciocca usanza de' Prammatici con le sole tradizioni, perchè lo dicano i Dottori, o le Decisioni, con applicare alla cieca ad ogni caso, ancorchè diverso, e che abbia diversa ragione, quelche si sia detto, o deciso in altri casi, li quali abbiano diverse circostanze, senza riflettere a queste distinzioni; Attesocchè il buon nocchiero, la perizia del quale principalmente consiste nel ben regolare il timone, e nella bussula, e nell'arte del navigare, non sempre adopera le medesime vele in una stessa maniera, ma le applica secondo i venti, ed i tempi, di bonaccia, o di tempesta, e pure le vele sono le medesime; poichè, se le adoperasse sempre in una stessa maniera, sarebbe un manifesto errore, e la nave andarebbe a male: E questo appunto è il caso de' Giudici, e de' Consiglieri, o degli altri Governanti; mentre questi devono avere le vele, e gli altri ordegni di questa navigazione giudiziaria; cioè la notizia delle leggi, e delle conclusioni, e delle autorità, e di quello sopra la materia di che si tratta, sia stato altre volte deciso da' Tribunali grandi, con la scorta de' quali in casi dubbj si deve camminare: Ma è necesario che tutto ciò s'adoperi con la buona guida del timone, e con la perizia della carta del navigare, e dell'arte marinaresca; voglio dire con la cognizione, delli principj della facoltà, e delle ragioni, alle quali le leggi siano appoggiate, per poterle ben' applicare secondo le circostanze de' casi; mentre *si deve applicare la legge al fatto, e non il fatto alla legge*, per quello che si è discorso nel capitoio decimo. A

A *Di quest' eccezioni si discorre nel cap. 41. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.

Delle esecutoriali che si spediscono sopra il giudicato; e della loro effettuazione mediante l'esecuzione: Come pure delle diverse specie di questa: Cioè della personale con la carcerazione, o con le multe, o altre molestie: Della reale con la subastazione o con l'aggiudicazione de' beni: E della spirituale con le Censure, le quali si dicono le declaratorie: Ed anche delle parti dell'esecutore.

SOMMARIO

1 *Dell' esecutoriali, overo del mandato esecutivo.*
1 *Della rinovazione dell' esecutoriali; e dello stile quando sia passato lungo tempo.*
3 *Della rinovazione col successore.*
4 *Gli atti fatti col predecessore quando pregiudicano al successore.*
5 *Delli casi che vi sia necessaria l' autorità di un altro Magistrato per l' esecuzione.*
6 *Se l' esecutore possa conoscere de' meriti, e della giustificazione dell' esecutoriale.*
7 *Della cognizione di coloro, i quali diano il braccio.*
8 *Delle diverse specie dell' esecuzione.*
9 *Di coloro li quali non si possono, o non si devono carcerare per debito; e delli rimedj de' carcerati, e di quel beneficio il quale si dice* deducto ec.
10 *Del beneficio della cessione de' beni; e della pratica della visita delle carceri in Roma.*
11 *Degli alimenti che il creditore deve dare al debitore carcerato,*
12 *Che cosa si pratichi con gli Ebrei carcerati.*
13 *Dell' esecuzione reale vera.*
14 *Quando questa esecuzione si possa fare in alcuni beni in cambio degli altri, che siano in lite,*
15 *Della gravatoria.*
16 *Della subastazione; e delli suoi diversi stili.*
17 *Se vi sia necessaria la stima.*
18 *Come si debba regolare questo prezzo della stima.*
19 *Delle tre oblazioni.*
20 *Dell' aggiudicazione al creditore.*
21 *Del termine a redimere la robba per deliberarla.*
22 *La subastazione si deve fare in denaro contante, e quando altramente sia nulla, o nò.*
23 *Della nullità per capo dell' eccesso.*
24 *Dell' elezione che si dà al creditore nell' eseguire; e della sua moderazione.*

Della

C A P. XXV.

1 Essando ancora il rifugio dell'eccezioni modificative: Acciò il Giudicato abbia il suo effetto, che è il fine del Giudizio, e per il che si sono fatti tanti atti, e che questa effettuazione possa seguire giuridicamente, sicchè gli esecutori, a quali spetta, siano certi di far bene l'atto dell'esecuzione, il Giudice primo, overo ultimo, al quale appartenga di dare l'esecuzione al giudicato, concede certe lettere, o spedizioni, le quali nella Curia, e particolarmente nella Ruota si dicono le esecutoriali, ed in altri Tribunali si esplicano col vocabolo del mandato esecutivo, o con altro simile.

2 Sopra la spedizione, o la concessione di queste esecutoriali sogliono cadere delle dispute in due casi: Primieramente quando sia passato qualche tempo considerabile; attesocchè questa inverisimile trascuraggine di non procurare l' esecuzione di quel giudicato, che con li molti travagli della lite si sia ottenuto, porta qualche probabile sospetto; che però essendo anche spedite, vi bisogna la rinovazione, e quando particolarmente sia passato il decennio, per un'antico stile della Ruota non si concedono le esecutoriali, anzi nè meno la rinovazione di quelle, le quali fossero già altre volte ispedite, senza la disputa formale, nella quale si riassumono li meriti della giustizia del giudicato.

3 L'altro caso è, quando doppo seguito il giudicato con una persona, convenga di ottenere le esecutoriali con un'altra; e quando particolarmente l'altra persona sia successore indipendente in ragione propria, come sono i successori nelli Beneficj, nelle Dignità, nelli Fidecommissi, e Maggioraschi, nelli Feudi e cose simili, si cammina con qualche circospezione, Ed in occasione di concededere le esecutoriali, o veramente la rinovazione di quelle, le quali si siano concedute contro il predecessore, conforme è necessario con ogni specie di successore, anche con titolo ereditario, e dipendente, si sentono volontieri, come per un gusto incidente, o superficiale le opposizioni che riguardano i meriti, e la giustizia della regiudicata: Attesocchè, sebbene la regiudicata ottenuta contro il predecessore con i suoi dovuti termini, e con le con-
4 venienti difese pregiudica anche al successore indipendente, il quale venga in ragione propria, mentre basta che si sia fatto il Giudi-

Giudizio con un legittimo contraditore, ed amministratore, per quello che più volte di sopra si è accennato: Nondimeno se il successore porterà cosa rilevante di nuovo, si deve sentire; mentre nelli possessori di sì fatte ragioni risolubili con la vita, o con la mutazione dello stato, sicchè non siano cose veramente proprie, e di libera disposizione, non si suol avere quella maggior diligenza, ed accuratezza, la quale si abbia nelle cose totalmente proprie.

Spedite le esecutoriali, frequentemente occorre, che bisogna commettere l'esecuzione ad altri Giudici, o Magistrati de' paesi, nelli quali siano le robbe, o le ragioni, delle quali si tratta, ed alle volte ciò suole occorrere anche nella stessa Curia: Come (per esempio) quando per l'esecuzione vi sia necessaria l' autorità della Congregazione de' Baroni, per quello che di essa si è discorso nel capitolo trentesimo terzo, e seguenti del libro primo de' Feudi: O veramente quando si trattasse di fare l' esecuzione sopra i luoghi de' Monti, sicchè vi bisogna *l' exequatur* del Tesoriere, ed alle volte della Congregazione de' Monti: O pure che sia denaro esistente nelli Banchi del Monte della Pietà, o di San Spirito, onde vi bisogna *l'exequatur* del proprio Giudice, con casi simili

5

Cade però il dubbio, se questi esecutori possano conoscere delli meriti, per vedere, se il giudicato sia ben giustificato, o nò: Ed ancorchè vi sia la solita varietà delle opinioni: Nondimeno la più probabile, e la più comunemente ricevuta in pratica viene stimata l'affermativa, quando si tratta di Giudici, e di Magistrati; li quali da' Giuristi si dicono esecutori *juris*, a differenza di coloro, li quali siano esecutori di mero fatto; come sono que' ministri delle Curie, e de' Tribunali che diciamo Bargelli, e Sbirri.

6

Bensì che sebbene a questi esecutori si concede sì fatta cognizione, non per ciò gli compete la facoltà di rivocare, o di ritrattare quel che si sia fatto dal Giudice ordinario della causa, ma se gli concede solamente l'atto negativo, cioè di astenersi dal concedere l'esecuzione.

Questa stessa disputa suole occorrere in coloro, li quali siano parimente esecutori di giure, o veramente abbiano questa specie, non per commissione del Giudice della causa, nè per elezione della Parte, ma per una certa forza di fatto, perchè altrimente non se gli permetta l'esecuzione, che volgarmente si chiama l'*implorazione* del braccio, o veramente la concessione dell'*exequatur*, per quello che sopra ciò si è discorso nel libro terzo della Giurisdizione, dove si potrà vedere, per non ripetere più volte le medesime cose.

7

Superate tutte queste difficoltà, sicchè non resti di far altro, che venire all'esecuzione del giudicato: Questa è di tre specie; cioè

cioè personale, reale, e spirituale: La personale è quella, che (trattando delle cause civili) segue con la carcerazione, o sia sot-
8 to chiave in carcere formale, o sia in un palazzo della Curia, o del Tribunale, o in un Monastero, o veramente in casa propria, secondo le diverse usanze de' paesi, e la diversa qualità delle persone: Anzi alle volte è sufficiente, e si stima una esecuzione personale, e come una specie di carcerazione, o di forza, che si faccia alla persona, acciò adempisca quel che è tenuta d'adempire, quella proibizione che se gli faccia di non esercitare qualche carica, overo di non potere intervenire in qualche congresso, o in altre funzioni onorifiche, come per una specie d' interdetto profano.

La reale è di tre sorti, o specie subalterne: Una propriamente reale, sopra quella robba, o ragione, sopra la quale sia stata la lite, e sia seguìto il giudicato, con levarla di fatto al vinto, nè trasferirla nel vincitore: Conforme particolarmente occorre nelle robbe spettanti all' eredita, ed alli Fidecommissi, e Maggioraschi, o altre successioni, ed ancora nelli Beneficj, negli Officj, nelle Dignità, e cose simili.

L' altra reale indiretta, ed è quella che si faccia per l' adempimento dell' obbligo personale in denaro, o in altro genere, e questa è la più frequente in pratica: Cioè che essendosi relassato contro il debitore l'esecutoriale, overo il mandato esecutivo per lo pagamento d' una certa quantità, ad effetto di forzarlo, e che segua l'effetto della condanna più prontamente, perchè non si possa, o non convenga, o non basti il rimedio dell' esecuzione personale, si eseguiscono i beni del debitore per farli vendere con l' autorità del Giudice sotto l' asta pubblica, acciò col prezzo che se ne pagherà da i compratori, sia soddisfatto il creditore per l' effettuazione del giudicato, o veramente che non trovandosi compratore, le robbe siano date, overo aggiudicate a lui in pagamento.

E la terza specie di reale più indiretta, e più rimota è, quando si tratta di qualche adempimento personale, sicchè non sia congrua la vendita de' beni per pagarsi col prezzo, ma che si tratti di qualche fatto; che in pratica si dice di darsi il mandato esecutivo al fatto; cioè che per necessitare il soccombente a dare, overo ad adempire quel fatto, si sforza nelle robbe con una multa in denaro, che volgarmente nella Curia diciamo *gravatoria*, a pagare una certa somma ogni giorno, fin a tanto che s' adempisca: O pure con eseguirgli, e sequestrargli i beni e le rendite, che gli Giuristi dicono *di pigliare i pegni*, per metterlo in angustie, ed in tal maniera sforzarlo ad ubbidire.

L' esecuzione spirituale è quella, la quale si faccia per mezzo delle Censure, cioè della Scommunica, o della Sospensione, o dell' Interdet-

terdetto, dandosi de' casi, ne' quali per necessitare il debitore, o altro soccombente all'adempimento di quel che si deve, si venga a questi rimedj spirituali.

Sopra la prima specie dell'esecuzione personale per via di carcerazione, occorrono le dispute in pratica sopra i privilegj, che dalla legge si concedono a certe persone di non poter esser carcerate, e di godere un certo benefizio, che si dice *deductio*, *&c.* cioè che se li lasci tanta robba che li basta da vivere; che però quando di fatto si venisse a quest'atto, si ricorre al Giudice, e non facendolo lui, ad un'altro superiore per la scarcerazione.

Godono di questo privilegio, o beneficio, per la ragione Canonica i Chierici: E per la ragione Civile i soldati, ed i senatori: Ed ancora per l' una, o respettivamente per l' altra legge, o pure per leggi particolari, o stili dei paesi quelle persone, alle quali sia dovuta la riverenza: Come sono, Padre, e Madre, e gli altri ascendenti, ed anche i fratelli, e le sorelle: Il marito, e la moglie, il suocero, ed il genero: O pure, per ragione di gratitudine, il donatore, o altro gran benefattore: O per ragione di carica, coloro, li quali siano del Magistrato: Overo per ragione del grado, conforme i Giuristi vogliono che siano i Dottori, ancorchè ciò non si pratichi: O per ragione del sesso, che non si mettano in prigione le donne per debito, o per ragione di infirmità, o di età grave sopra gli anni 70. con casi simili, sopra i quali non si può dare una regola certa, e generale adattabile ad ogni caso, e ad ogni paese; attesocchè in effetto il tutto dipende dalle leggi, e stili particolari; che però in occorrenza converrà riccorrere a' professori pratici, non solamente in quel paese, ma in quel Tribunale particolare, nel quale occorra la disputa; mentre vediamo che nella stessa Curia, sopra il privilegio de' Chierici, il quale volgarmente si dice del *capitolo Odoardo*, si scorge una differenza notabile di pratica tra il Tribunale del Vicario, e quello dell'Auditore della Camera, e della Ruota.

E tra questi privilegiati dalla ragione Civile vengono anche annoverati li compagni: Però ciò si deve intendere di que' compagni, nelli quali si verifichi la ragione considerata dalla legge; cioè che così tra essi si sia costituita una certa fratellanza, la quale per alcuni Giuristi viene stimata maggiore della naturale; che però non ogni specie di compagnia basta, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, mentre ciò ricercarebbe soverchia digressione.

Sopra questa sorte di privilegj si disputano infinite questioni, che sarebbe troppo nojosa cosa il riassumerle: A segno che vi sono di que' scrittori, li quali ne hanno composti li Trattati intieri anche voluminosi, e pure non bastano; mentre in effetto il tutto dipende dalle pratiche particolari de' Tribunali: E particolarmente

quan-

quando il creditore ſia ancora povero, overo che ſi tratti di debito colpoſo: Sicchè non ſi debba il debitore ſtimar degno di queſto privilegio, per quello che in occaſione di caſi ſeguìti ſe ne diſcorre nel Teatro, dove ſi dovrà vedere.

Quando poi ſi tratta di quei debitori non privilegiati, li quali ad iſtanza de' creditori ſiano ſtati carcerati, ſogliono cadere tre ſpecie di queſtioni: Una ſopra quella liberazione dalle carceri, e da altre moleſtie, che i debitori decotti dimandano col beneficio dell' *ignominioſa ceſſione de' beni*: L'altra ſopra la liberazione col conſenſo della maggior parte de' creditori: E la terza ſopra gli alimenti che ſi dimandano dalli creditori per non morir di fame nelle carceri: Ed ancorchè ſopra tutte queſte coſe, e particolarmente ſopra la prima del beneficio della ceſſione de' beni, li Giuriſti vi diſputino molte queſtioni, a tal ſegno, che vi ſiano ſtati degli umori melanconici, li quali vi abbiano di ſopra compoſti de' Trattati, e compilativi i volumi: Nondimeno non ſono materie capaci di una regola certa, e generale applicabile da per tutto, dipendendo ogni coſa dalle pratiche, e da' ſtili de' paeſi, e de' Tribunali, e particolarmente ſopra il modo dell'ignominia, che in Roma per alcune Coſtituzioni ſta ordinato con l'obbligo di portare il capello verde, acciò ſia conoſciuto, e contradiſtinto dagli altri, nella maniera che la pratica inſegna negli Ebrei, li quali ſi diſtinguono dal cappello giallo: Però quaſi mai ciò ſi vede in pratica: O perchè i creditori vedendo diſperata la ricuperazione del loro credito, lo traſcurino, e non vi badino: O veramente perchè non ſe ne dà facilmente il caſo, atteſocchè i creditori non volontieri vi danno il conſenſo, ma piuttoſto conſentono alla ſcarcerazione con l'obbligo di dovergli pagare, quando ſi veniſſe a miglior fortuna, ſicchè gli reſti quella ſperanza: Poichè (all'incontro) permettendo che il debitore ſia ammeſſo a queſto ignominioſo beneficio, perdono anche queſta ſperanza.

10 Ed ancora per quella ragione, per la quale ſi ſente di raro l'altra queſtione, ſe la maggior parte de' creditori pregiudichi alla minore, accennata ancora nel libro ottavo del Credito: atteſocchè per ordinario di ciò non ſi ſuol diſputare avanti i Giudici con i ſtretti termini giuridici, ma ſono materie, le quali ſommariamente all'uſo di Principe Sovrano ſi sbrigano in occaſione delle viſite delle carceri, le quali più volte l'anno, o generali, o particolari ſi vanno facendo, per quello che ſe n'accenna nel cap. 25. della Relazione della Curia, trattando della Congregazione della viſita delle carceri: Si crederebbe però foſſe regola di buon governo, e ſervizio della Repubblica quello che ſi è accennato nel libro 14. trattando dell'Immunità Eccleſiaſtica ſopra il punto ſe i debitori falliti debbano godere della ſuddetta Immunità; cioè di praticare quella propoſizione legale

che *quegli, il quale non possa pagar il debito ool denaro, o con la robba, lo paghi con le pene corporali* per esempio degli altri, quando non vi sia giusta scusa.

Con soverchia morbidezza ancora nella Curia si cammina dalla medesima Congregazione della visita in forma estragiudiziale, e sommaria; sicchè parimente di ciò non si disputa avanti i Giudici in istretta forma giuridica sopra gli alimenti, che il creditore debba dare al debitore: Che però vi sono di que' sorsantoni, li quali volontieri stanno in carcere, e
11 non si curano, anzi sfuggono d'esserne liberati, per menare ivi una vita poltrona, ed allegra a spese de' creditori, e come volgarmente si dice, *alla loro barba*, onde alle volte occorre, che il creditore procuri la scarcerazione, la quale si sfugga dal debitore per non avere il doppio danno, e la burla; cioè di perdere il credito, e di pagare questi alimenti.

Anzi essendosi verso il principio di questo secolo sotto il Pontificato di Urbano VIII. dubitato, se gli Ebrei debitori de' Cristiani debbano in carcere ottenere questi alimenti, ed essendosene rimesso il punto alla Ruota per farne una decisione generale, fu risoluto di sì, per la ragione, che gli Ebrei sono ancora cittadini, e godono tutti que' privilegj, anche fondati nell'equità, che si concedono dalle leggi, così Comuni, come particolari, scritte, o non scritte, ancorchè si trattasse contro i Cristiani: Ma non essendo piacciuta questa risoluzione al suddetto Pontefice Urbano, non la rivocò a drittura, ma vi providde in un altra maniera; or-
12 dinando, che questi alimenti agli Ebrei carcerati si dovessero somministrare dall'Università de' medesimi: E quando si tratta de' creditori degni di scusa, li quali con buona fede siano tali, la legge è ragionevole, e degna di lode, ma non si dovrebbe praticare a beneficio de' creditori fraudolenti, e di mala fede, li quali sono degni piuttosto del gastigo, come sogliono essere alcuni mercanti di fondachi, i quali a prezzi alterati procurano di dare a quegl'Ebrei, che sanno bene essere poveri, ed impotenti della robba stantiva, o in altra maniera inferiore, dando adito a costoro d'andare ingannando la povera gente bassa, o da poco nel comprare sì fatta robba, con la speranza d'esser pagati dall'Università, la quale per non patire la spesa continua degli alimenti, procura piuttosto di accordarsi con i creditori, al che si dovrebbe avvertire dalla Congregazione della visita sopra il modo di praticare questa legge, non solamente perchè la giustizia si deve egualmente somministrare a tutti, anche agl'infedeli; e come i nostri dicono anche al diavolo stesso: quando l'abbia, ma ancora perchè ciò ridonda in danno, e pregiudizio de' medesimi Cristiani, e della Repubblica per l'accennata ragione.

Quanto alla seconda specie dell'esecuzione reale, la quale distinguesi (conforme si è accennato) in tre specie subalterne: Per quello che spet-
13 ta alla prima della vera reale sopra quella robba, o ragione, della quale si sia litigato, non vi cade altra disputa, o solennità, mentre l' esecuzione consiste nel metterne in possesso il vincitore, e

scac-

scacciarne il vinto, restando l'esecuzione personale, o reale indiretta per l'altre cose accessorie; cioè per li frutti, e per le spese, come per un debito in denaro.

Occorre però alle volte, che anche questa specie d'esecuzione si pratica indirettamente con la carcerazione della persona, o con l'aggiudicazione d'altri beni, e come per una specie di represaglia, accennata nel libro secondo de' Regali, cioè che la robba, della quale si tratta, sia fuori della giurisdizione, o del territorio di quel Giudice; e che il Magistrato del territorio nel quale sia, non voglia dare il braccio, e non ne voglia permettere l'esecuzione: attesocchè in tal caso, se il vinto avrà delle altre robbe nel territorio del Giudice, si farà questa esecuzione indiretta sopra quei beni, i quali non siano in lite.

14

Circa la terza specie dell'esecuzione reale più impropria con le multe per l'adempimento del fatto, che nella Curia si dice con la *gravatoria*, non vi si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte dell'arbitrio del Giudice, il qualsi va regolato dalle circostanze particolari di ciascun caso, ed anche dagli stili, e pratiche di ciascun Tribunale, sicchè nell'occorrenze, bisogna camminare con la direzione de' professori, più pratici, che teorici.

15

La maggior frequenza delle dispute cade nella seconda specie dell'esecuzione reale impropria; cioè all'effetto di vendere le robbe del debitore, per soddisfarsi dal prezzo con la vendita da farsi all'asta pubblica, che diciamo *all'incanto*: E parimente non è materia capace d'una regola totalmente certa applicabile da per tutto, per la diversità delle pratiche, e degli stili, non solamente in diversi Principati, o Territorj, ma ancora in una Città medesima, conforme sperimentiamo in Roma, che diversa è la pratica nel Tribunale dell'Auditore della Camera e della Ruota, di quel che sia nel Campidoglio, e negli altri Tribunali.

16

E particolarmente sopra la stima delle robbe, le quali si devono subastare, se debba precedere, o nò, all'effetto di conoscere, se l'oblazioni siano giuste, e se si debbano ricevere; attesocchè nel Campidoglio si usa la stima, e non si usa nel Tribunale dell'Auditore della Camera: E sebbene ciò tra Giuristi in termine di ragion Comune sia in disputa con la stessa varietà delle opinioni: Nondimeno l'una e l'altra opinione si stima viziosa, come per ordinario occorre quasi in tutte le materie col darsi negli estremi camminando con le formalità superstiziose: Attesocchè il fare la stima formale col giudizio de' Periti, porta seco delle lunghezze, e degl'incommodi, sicchè suol'essere un nodrimento delle calunnie: Ed (all'incontro) il non farla apre il capo alle fraudi, ed alli monopolj, buttandosi la robba a prezzo vile, per quello che in occasione della lesione si accenna di sopra nella materia della Compra e della Vendita: Che però si stima lodevole

17

la via di mezzo, cioè che il Giudice, il quale voglia fare come deve l'officio suo, facendo le parti di un legale amministratore di quella robba senza tante cabale, e formalità, s'informi estragiudizialmente da persone accreditate, e perite del giusto valore, avendo riguardo alle maggiori, o minori cautele dell'evizione del compratore; mentre ciò suol cagionare qualche notabile alterazione del prezzo secondo le circostanze de' casi; acciò così possa conoscere se l'oblazioni siano giuste, o nò: Attesocchè sebbene la regola legale dispone, che *la robba si debba vendere al maggiore oblatore, ed a*
19 *colui, il quale faccia le migliori condizioni: E ch' abbia* (secondo un opinione) *de' contradittori*, sicchè vi si scorge la solita varietà, che vi debbano essere almeno tre oblatori, quasi che essendovi tanti concorrenti, probabilmente il prezzo si debba credere giusto: Nondimeno frequentemente occorre, che le tre oblazioni siano per cerimonia, e collusive, facendosene fare due molto basse, acciò la terza, ancorchè per se stessa ingiusta, e vile, a comparazione, paja grande, & eccedente.

In caso che non si trovi il giusto oblatore, la robba si deve aggiudicare al medesimo creditore per il giusto prezzo, & a que-
20 sto fine viene desiderata la stima, facendosene il difalco di qualche parte, così per la poca sicurezza dell'evizione, come ancora in ricompensa del danno, e dell'incomodo, che sente il creditore nell'essere forzato, anche non volendo, a pigliare la robba in cambio del denaro: E questa deduzione suol'esser varia, secondo i diversi stili; attesocchè in alcune Parti è nella terza, in altre nella quarta, ed in altre nella sesta.

Come ancora diversi sono gli stili, non solamente in diversi Principati, o luoghi, ma nelli Tribunali della medesima Curia, sopra il termine che si concede al debitore, dopo fatta la subastazione, a redimere la robba, prima che si deliberi all'ultimo, e mi-
22 gliore oblatore, che li Giuristi dicono *licitatore*; mentre nel Tribunale dell'Auditore della Camera il termine è d'un mese, e con questo stile cammina ancora la Ruota, e negli altri Tribunali è vario.

Accordano ancora tutti nella regola legale che *queste vendite si debbano fare a denaro contante, e non si possano fare in credenza*: Ogni volta però che non se ne contentino i creditori, ad istanza de' quali si faccia la vendita: O pure per quel che spetta alla validità dell'atto, che se ne contentasse il debitore, senza che contradicano i creditori: Attesocchè la nullità della subastazione, la quale segua senza il denaro contante, sta appoggiata alla ragione del pregiudizio del debitore, il quale in tal maniera non otterebbe la liberazione da suoi creditori, sicchè potrebbe restare privo della robba, e del prezzo, col restare tuttavia soggetto alli debiti contro ogni dovere; che però quando egli se ne contenti, o veramente che se

ne

ne contentino i creditori, i quali lo liberano, e si pigliano per debitore il nuovo compratore, cessa la ragione della nullità: Bensì che per denaro contante bastano le cedole bancarie in forma di deposito, secondo lo stile comune, che queste cedole si stimano come denaro contante.

Si suol disputare ancora frequentemente sopra la nullità di quest' esecuzione, e della sua consumazione per il capo dell'eccessività, per la regola *che l'esecuzione eccessiva si dice nulla in tutto, ancorchè l' eccesso fosse in poco*: Però ciò si verifica in quello eccesso, il quale dipenda dal mandato, overo dall' esecutoriale, che fosse più del debito, o della somma contenuta nel giudicato: Ma non già quando l' esecuzione fosse eccessiva, cioè che si fosse eseguito in 23 più robbe, che nel mandato si ordini, overo, che si fosse eseguita e subastata una cosa di maggior valore; mentre in questo caso basta, che al creditore, ad istanza del quale si sia fatta l' esecuzione, e la vendita, non si paghi del prezzo più di quello che importa il suo credito, depositandosi il residuo in qualche pubblico banco, o veramente negli atti, ò in altro modo secondo gli stili, o usanze de' paesi a credito del debitore; mentre il creditore non è tenuto di far' eseguire le robbe meno incommode, e più proporzionate al suo credito, ma la legge gli concede l' elezione a suo arbitrio di far' eseguire, e subastare quelle robbe, che 24 gli pajano di più pronta, e facile vendita, con la libertà di variare da una cosa all' altra: Anzi di variare il modo dell' esecuzione, cioè dalla personale alla reale, o (all'incontro) dalla reale alla personale, e di cumulare tutte due per maggiormente metter in angustie il debitore acciò paghi, o veramente che adempisca quel che deve.

E sebbene, quasi in tutti i Tribunali, particolarmente grandi del nostro Mondo civile comunicabile, per una certa equità viene moderato questo rigore della legge, non permettendosi la vendita delle robbe cospicue, e di gran valore, quando si possa prontamente provedere con altre robbe più proporzionate: Maggiormente quando vi sia la mistura dell' interesse degli altri creditori, o di qualche altro Terzo, o pure che si tratti di robbe di una eredità soggetta a Fidecommisso, o che vi concorra qualche altra ragione, la quale persuada quest' equità: Nondimeno ciò cammina bene, all' effetto di praticare il modo d' eseguire, e che il Giudice possa, volendo, moderare quest' arbitrio: Ma quando di ciò non si opponga dagl' interessati, o veramente che il Giudice per l' officio non l' avverta, non per ciò l' atto resterà invalido: Che però: Altro è il trattare quello che si debba, o che si possa fare: Ed altro è l' annullare quello che si sia fatto.

Anzi in questo proposito dell' eccesso, quando anche fosse nella condanna, o veramente nell'esecutoriale: Ancorchè in istretto rigo-

re di ragione si dovesse dire nullo in tutto: Nondimeno per uno certo stile originario del Tribunale dell' Auditore della Camera, il quale oggi nella Curia si è reso generale, si sostiene nella somma dovuta, dentro i limiti della quale, quando si faccia l' esecuzione, questa si sostiene; sicchè la nullità dell' atto in tutto, per ragione
25 dell' eccesso, per piccolo che sia, cammina quando il mandato eccessivo si sia già eseguito: E tuttavolta, anche in questo caso, da qualche tempo moderno la Segnatura di Giustizia ha cominciato a praticare di sostenere l' esecuzione per la somma dovuta, quando fosse seguita in cose comodamente divisibili, onde non ostasse l' indivisibilità, la quale impedisce questa pratica: E ciò pare degno di lode, convenendo quanto sia possibile d' allontanarsi da certe formalità ed antichi rigori legali, li quali pizzicano del giudaismo, badando alla ragione, overo al fine considerato dalla legge; mentre queste formalità, e questi circuiti inutili, i quali producono gran perdimento di spese, e di tempo, sogliono essere un nodrimento di calunnie, convenendo andare al buono, ed alla sostanza della verità naturale quanto sia possibile.

Si deve ancora avertire sopra questa nullità della subastazione, la quale nasce dall' eccesso, che acciò pregiudichi al Terzo oblatore, o licitatore, bisogna che quello sia chiaro, e che di que-
26 sto, o di altro difetto apparisca dagli atti, con i quali il Terzo licitatore è tenuto camminare: Che però se dagli atti apparisca del debito legittimamente giustificato, e che dipoi il debitore, il quale ha patito l' esecuzione, giustifichi il pagamento in tutto, o in parte, o veramente porti qualche eccezione, dalla quale nasca l' indebito, overo l' eccesso, ciò non pregiudicherà al Terzo licitatore, e di buona fede, ma bensì allo stesso creditore, il quale con mala fede avesse chiesto più di quello se gli dovesse per l' annullazione dell' atto, il quale fosse seguito a suo favore, o pure per rifare il denaro ricevuto, ed anche li danni e gl' interessi al debitore, quando la certa mala fede li produca, restando tuttavia fermo l' atto a favore del Terzo, al quale devono solamente pregiudicare quei difetti, che appariscono dagli atti.

Li Dottori antichi, camminando con la lettera d' alcune leggi, tenevano per fermo, che il creditore, ad istanza del quale si faccia
27 questa vendita giudiziale, con l' asta pubblica, fosse proibito d' offerire e di comprare: Anzi che nè anche potesse farlo per mezzo di una terza persona, la quale facesse il licitatore con animo di retrocedere le robbe allo stesso creditore: Però dalli moderni più giudiziosamente questa scrupolosità è stata bandita, ed è più comunemente ricevuto in pratica, che il creditore non debba essere di peggiore condizione di quello sia qualunque Terzo estraneo: Che però potrà pubblicamente all' asta pubblica offerire, o fare offerire come ogn' altro, non scorgendovisi ragione probabile,

la

la quale lo proibisca: Nè si adatta la ragione, alla quale viene appoggiata la proibizione delle leggi, sicchè in ciò si scorge qualche semplicità de' nostri Maggiori: Attesocchè le leggi parlano di quelle vendite de' pegni convenzionali, che si possono fare da i creditori in ragion privata, come forse usava in quei tempi, senza l' autorità del Giudice, e senza le solennità dell'asta pubblica, con li bandimenti, overo con gli editti, secondo li diversi stili, e le pratiche de' paesi, sicchè il creditore veniva a fare le parti di un procuratore, overo di uno amministratore delle robbe del debitore: E per conseguenza era di dovere, che non vi fosse la mistura d' altro interesse proprio, per il quale non potea far bene queste parti dell' amministratore: Ma quando la vendita si fa dal Giudice con l' autorità, e con l' asta pubblica, in tal caso si dice farsi dallo stesso principale debitore, o veramente dal Giudice come suo procuratore ed amministratore, sicchè non vi cade la suddetta ragione: E per conseguenza cessa l' applicazione, nel difetto della quale consistono tutti gli equivoci de' Leggisti, i quali in tal modo hanno confuso il Mondo senza proposito; cioè nell' intendere le leggi nella sola lettera, senza riflettere alla diversità della ragione, ed anche alla diversità de' tempi, o de' costumi.

28 Occorrono alle volte le questioni sopra gl' impedimenti, i quali si diano da i Terzi a queste esecuzioni, e subastazioni, perchè pretendano, che le robbe spettino ad' essi, e non al debitore: O pure che ne siano in possesso, e pretendano di ritenerle per crediti anteriori, conforme particolarmente la pratica più frequente porta nella moglie del debitore, o veramente nelli figli per il credito dotale; o pure perchè siano robbe spettanti a qualche Fidecommisso: Ma di ciò si è discorso di sopra nel capitolo decimosesto, in occasione di trattare del Terzo, il quale venga a causa, parlando di quella cautela, la quale nella Curia si dice *dell' Angelo*, distinguendo tra coloro i quali si oppongano in ragione di dominio, e che le robbe spettino ad essi, e coloro, i quali si oppongano in ragione di credito, per il quale vogliono ritenere le robbe del debitore per pegno, e sicurezza: Cioè che quelli della prima specie impediscano l' esecuzione, quando prontamente giustifichino a sufficienza il loro titolo: Ma non quelli della seconda specie in ragione di credito, quando non siano attuali possessori delle robbe, sicchè ne abbiano l' attual possesso senza vizio, e con buona fede; nel qual caso lo stile della Curia usa ragionevolmente due cose, particolarmente nel suddetto più frequente caso della moglie del debitore, la quale si opponga con la sua inibizione o carta dotale: Primieramente ordinandosi che non sia rimosso dal possesso fin' a tanto che non sia soddisfatto del suo credito dal prezzo che offerirà, e depositerà il compratore: E secondariamente, purchè l' oblazione da farsi da i licitatori ecceda la

somma di quel credito anteriore, per il quale si faccia l' opposizione: Attesocchè portando queste subastazioni delle spese considerabili, le quali come privilegiate vanno detratte in primo luogo, sarebbe un fare il danno al creditore anteriore, e consumare fuori di proposito la robba del comun debitore, senza profitto alcuno del creditore posteriore, ad instanza del quale si faccia l'esecuzione. Nè il posteriore avrà di che dolersi, mentre giudiziosamente la legge ha provisto alla sua indennità per mezzo di quel rimedio, il quale si dice dell' *jus offerendi*; cioè che può mandar fuora il creditore anteriore, e toglier l' ostacolo coll' offerirgli il suo credito.

Finalmente, quanto alla terza specie d' esecuzione spirituale per via delle Censure: Essendosene discorso nel libro antecedente, in occasione di trattare delle Censure, e delle sue diverse specie, ivi si potrà vedere: per sfuggire quanto sia possibile, e per quanto importa questa facoltà il ripetere più volte le stesse cose; essendosi ivi accennato lo sciocco scandalo, che li forastieri non pratici concepiscono dello stile della Curia nell'usare le Censure, e particolarmente la maggiore della Scomunica per debito: Non riflettendo che a questo rimedio non si viene se non in sussidio, e quando non si possano praticare l' altre due specie dell' esecuzione personale, o reale, e che questa impraticabilità non nasca dalla povertà, overo dall' impotenza, ma dalla malizia, e dagl' ingiusti impedimenti de fatto: Che però questo rimedio delle Censure non s' adopra principalmente per non pagarsi il debito, ma per la maliziosa contumacia: Onde lo scandalo deve più tosto cadere in coloro li quali indebitamente impediscono, o non permettono la pratica delle suddette altre specie d'esecuzione; mentre quando venga da impotenza, e che questa si alleghi, in tal caso questo rimedio non s' adopra: Con il di più che sopra tutte queste tre specie d' esecuzione, s' accenna nel Teatro; poichè sarebbe soverchia digressione di diffondersi sopra tutte le minuzie. A

A *Di tutta questa materia dell' Esecuzione, e delle sue diverse specie si parla nel discorso 40. di questo libro.*

CAPITOLO VIGESIMOSESTO.

Degli Attentanti; e delli loro effetti; delli rimedj per rivocarli: Con il di più che riguarda questa materia:

SOMMARIO.

1 *Della significazione della parola* Attentati.
2 *Di alcuni effetti degli Attentati; e che alle volte di essi si tratta nel principio della lite.*
3 *Della distinzione generale degli Attentati; della legge, e quelli dell' uomo.*

4 Quali

C A P. XXVI.

1 QUeſto vocabolo *Attentato*, il quale deriva dalla parola *attentare*, nella ſua larga ſignificazione appreſso i profeſsori della Lingua Latina, ed anche dell'una, e dell'altra legge, Civile, e Canonica, ſi adatta ad ogni coſa, la quale ſia mal fatta, o tentata: Però all'effetto di che quivi ſi tratta, ſignifica ſolamente quella innovazione, la quale ſeguiſse per uno de' litiganti contro l'altro ſopra la coſa, o la ragione, della quale ſi litiga, con un'atto giudiziale, overo con l'autorità d'un'altro Giudice diſtinto da quello, avanti il quale ſia la lite: O pure anche di quello il quale ſia ſtato il Giudice della cauſa, ma che dipoi

non

non vi si possa più ingerire, perchè in qualche maniera dalla legge, o da un'altro Superiore sia stata impedita, o sospesa la sua giurisdizione: Che però sebbene lo spoglio, overo il furto particolarmente con qualche violenza, o l'offesa, o l'ingiuria, o la disubbidienza, o la rebellione, ed altre cose illecite, maggiormente quando seguano con qualche temerità, overo ardire con l'autorità privata, si dicano Attentati: Nondimeno ciò cammina nella suddetta larga significazione, ma non all'effetto del quale quivi si tratta, per il quale (come si è detto) vengono quelle innovazioni, le quali riguardino il disprezzo del Giudice, e del Superiore, avanti, il quale penda il Giudizio, con il pregiudizio dell' altra Parte collitigante, in quella cosa, o ragione sopra la quale sia la pendenza della lite.

Di questa materia è solito frequentemente trattarsi anche nel 2 principio di qualche Giudizio, o pure nel suo progresso, prima che si venga alla terminazione con la regiudicata, ed alla sua esecuzione, così per la retrattazione di quell'innovazione, la quale seguisse in quel Giudizio, overamente in quella causa, della quale si tratta, come ancora per impedire l'introduzione, o veramente il progresso d'un altro Giudizio, o lite tra le stesse Parti: Attesocchè (conforme di sotto si discorre) tra l'altre pene che sono imposte per questo delitto civilmente, una è quella di negare l'audienza all'attentante, anche nell'altre cause tra le stesse Parti, nella stessa maniera che di sopra nel capitolo decimoquarto si è detto dello spoglio, e de i ricorsi a i Magistrati secolari; che però nel Teatro si è tenuto un'ordine diverso, mettendosi gli Attentati tra quell'eccezzioni dilatorie, le quali impediscono l'ingresso, o veramente il progresso del Giudizio: Ma perchè forse per la maggior frequenza quelli sogliono cadere sopra l'esecuzione del giudicato per ragione dell'appellazione interposta, overo della facoltà d'interporla, o per altro impedimento, per il quale non si sia possuto, nè dovuto venire all'esecuzione di quello che già si sia giudicato, e per conseguenza doppo la terminazione del Giudizio: Quindi segue, che se ne tratta in questo stato delle cose doppo la regiudicata, e la sua esecuzione, acciò in tal modo si abbracci ogni specie d'Attentati, così pendente la lite, come doppo terminata quell'istanza.

Sono dunque gli Attentati di più specie: Altri sono quelli, li 3 quali nascono dalla legge, e dalla sua inibizione, ancorchè non vi sia inibizione alcuna dell'uomo: Ed altri sono quelli, li quali nascono dall'espressa inibizione dell'uomo, pubblico però, e giurisdizionale; cioè del Giudice, o Magistrato, il quale sia Superiore delle Parti, e che possa lecitamente inibire, e proibire, che l'atto non si faccia.

Gli

Gli Attentati, li quali nascono dalla legge solamente, e che da pratici in latino si dicono *juris*, sono quelli, li quali si commettono pendente la lite, con l'autorità di qualche altro Giudice, o Magistrato in quelle cose, sopra le quali penda la lite, o Giudizio avanti un'altro Giudice, sicchè l'atto porti non solamente il pregiudizio dell'altra Parte collitigante, ma ancora il disprezzo, e l'offesa, che si faccia a quel Giudice, avanti il quale pende la causa ancora indecisa, e questi si dicono Attentati *lite pendente*.

Overamente si dice Attentato quell'atto, il quale si faccia con l'autorità di quel Giudice, avanti il quale si sia litigato, o che si litighi, quando la legge impedisca, o che sospenda la sua giurisdizione; ò podestà per l'appellazione interposta dall'altra Parte, o veramente per la facoltà, che tuttavia duri d'interporla nel termine concedutogli dalla legge ad appellare; e questi si dicono attentati pendente l'appellazione: sicchè per disposizione della legge, vi sia ancora il disprezzo del Giudice Superiore, al quale si sia appellato, o che si possa appellare, ò pure che si possa avere il ricorso.

E l'altra specie, la quale da'Giuristi si dice degli Attentati di fatto, e dell'uomo, riguarda quegli atti, li quali si facciano con disprezzo dell'inibizione o della supersessoria, o d'altro precetto espressamente fatto da un'altro Giudice, o superiore; e questi si dicono attentati doppo l'inibizione.

Questa ultima specie viene stimata più grave, e di maggior delitto; e per conseguenza di minore scusa delle precedenti; che però si dicono Attentati dolosi, ed inescusabili: Per la ragione della differenza, che nell'altra specie dell'attentato legale per ragione della pendenza della lite overo dell'appellazione vi si può essere la scusa della pretensione, che la proibizione della legge non abbracci il caso del quale si tratti, o pure la scusa dell'ignoranza della medesima legge: Ma ciò non si adatta all'altra specie degli Attentati in disprezzo dell'inibizione, nella quale non entra scusa veruna; ancorchè si pretendesse, che quell'inibizione fosse ingiusta, e non si dovesse, o non si potesse fare per la proposizione, la quale corre trà gli Pratici, che *l'inibizione si deve temere, ed ubbidire, o sia giusta, o sia ingiusta*, per quella ragione che; *non deve il suddito farsi il Giudice da se nella causa propria, e giudicare dell'ingiustizia*, con questo pretesto rendersi lecito di disprezzare l'inibizione, overo il precetto del suo Superiore, anche quando in esso si pretendesse il difetto della giurisdizione, overo della competenza: Ogni volta che questo difetto non fosse più che certo, e notorio, ed incapace d'ogni disputa: attesocchè deve ricorrere al medesimo inibente, o veramente ad un'altro suo Superiore: Come (per esempio) nella Curia sono li Tribunali delle due

Segna-

Segnature, di Grazia, e di Giuſtizia, per la rivocazione, overo per la moderazione dell'inibizione, ed in tanto non è di dovere, che ſi renda lecito di diſprezzarla.

Importa molto il riflettere alla diſtinzione di queſte ſpecie d' Attentati, di legge, e di fatto o veramonte doloſi, e non doloſi, per la notabile differenza che ſi ſcorge tra eſſi in molti effetti, delli quali di ſotto ſi va diſcorrendo.

Parlando dunque diſtintamente di queſte ſpecie: Per quel che appartiene alla prima degli Atentati *pendente lite*: Acciò ſi poſſano dire commeſſi, ſi deſiderano due requiſiti. Il primo ed il principale è quello della pendenza della lite, la quale ſi poſſa dire, che già ſia inrrodotta, e che tuttavia duri, e che ſia viva: Ed a queſto effetto, per isfuggire quanto ſia poſſibile la repetizione delle ſteſſe coſe, ſi dovrà vedere quel che ſi diſcorre di ſopra

9 nel capitolo duodecimo ſopra l'introduzione, e la pendenza della lite; cioè quando ſi poſſa dire introdotta, con la diſtinzione tra l'Attore, ed il Reo: E non dubitandoſi dell'introduzione, ſe ſi poſſa dire ancor viva, e pendente, o pure eſtinta, e terminata; atteſocchè quando ſi verifichi o l'una, o l'altra circoſtanza, che non ſi poſſa dire introdotta, o veramente, che eſſendovi, ſi poſſa dire eſtinta, non entreranno gli Attentati.

L'altro requiſito è quello, che ſi tratti della ſteſſa cauſa, e non

10 già d'un'altra diverſa: Che però in pratica frequentemente occorre diſputare di queſto punto, quando la cauſa ſia la medeſima, o veramente ſia un'altra diverſa: Ed acciò ſi dica la ſteſſa, ſi richiede il concorſo copulativo, ed unito delle trè identità; cioè delle perſone, della coſa, e dell'azione, ſicchè una di queſte diverſità, ancorchè foſſe intellettuale, e per diſpoſizione della legge più che di fatto, baſta per togliere l'identità della lite, per eſcludere queſta ſpecie d'Attentati: Come (per eſempio, parlando dell' identità delle perſone) ſi dà il caſo che ſiano le medeſime perſone materiali, ma che vi ſia la diverſità formale, overo intellettuale, la quale quaſi in ogni materia ſi è frequentemente accennata per la diverſità delli riſpetti; che però una ſteſſa perſona può avere diverſe liti e pretenſioni con un'altra ſopra le ſteſſe coſe, ma con diverſi riſpetti, uno per la perſona propria, e l'altro per ragione dell'eredità, o del Feudo, o del Beneficio, che poſſedeſse, ed in tal caſo non ha che fare una perſona con l'altra, mentre ſi fingono tante perſone diverſe, ancorchè naturalmente ſiano le ſteſse.

Ed a riſpetto della coſa (eſemplificandolo in quel che ſia più praticabile, dal che ſi poſono tirar le linee agli altri caſi ſimili, alli quali s'addatti la ſteſsa ragione) ciò ſi ſuole verificare in quelle liti beneficiali, le quali ſiano ſopra due beneficj, che acciden-

talmen-

talmente siano di fatto uniti assieme per la dispensa Appostolica, conforme suole occorrere in quella dispensa, la quale si concede di ritenere una Dignità con un Canonicato in una stessa Chiesa; attesocchè quando le circostanze del fatto non portino la totale connessione, si dicono cose diverse, in maniera che se la lite fosse introdotta sopra la Dignità, non si potrà dir'introdotta sopra il Canonicato: E lo stesso quando fossero due Chiese Cattedrali, o Parrocchiali unite assieme con quella unione, la quale si dice *equeprincipale*; attesocchè sebbene in apparenza, e de fatto sia stimato un solo Vescovo, o veramente un solo Rettore, tuttavia si stimano due Chiese separate, quando la qualità della causa non ne cagionasse la total connessione.

E quanto all'azione possono stare assieme, che tra le medesime persone, e sopra le medesime cose siano liti diverse, per diverse cause, e per diverse azioni; cioè una in ragione di dominio, ed un'altra in ragione di servitù, o di credito, o d'altra pretensione.

Anzi in istretti termini legali, quando la causa della lite, o dell'azione sia la medesima, si considera la diversità de' Giudizj tra il petitorio, ed il possessorio: Bensì che questa diversità all'effetto, del quale si tratta, non pare che sia considerabile, attesocchè, sebbene il possessorio, ed il petitorio si dicono Giudizj tra loro diversi, per l'ordine, e per gli altri effetti, sicchè l'uno non abbia che fare con l'altro; nondimeno dell'uno e dell'altro deve essere un' medesimo Giudice; e per conseguenza doppo che si sia introdotta la causa avanti un Giudice, e che vi concorra la suddetta identità, non se ne potrà indurre un'altra avanti un'altro Giudice col pretesto di questa diversità.

Quanto all'altra specie degli Attentati, pendente l'appellazione, questi si dicono così quando già l'appellazione si fosse espressamen- interposta, come quando duri il termine delli dieci giorni conceduti dalla legge ad interporla; attesocchè queste due cose si pari- 11 ficano, sicchè lo stesso sia il fare l'esecuzione, overo un'altr'atto dopo interposta l'appellazione, che farlo mentre ancora dura il termine dato dalla legge delli dieci giorni ad appellare.

E ciò è tanto vero, che quantunque non si appellasse dentro il suddetto termine, sicchè la sentenza passasse in giudicato tuttavia l'esecuzione, la quale si fosse fatta dentro il suddetto termine, 12 sebbene non sarà attentata, sarà però nulla.

Ed (all'incontro) se passato questo termine fosse permesso di appellare, o veramente di dimandare la restituzione in integro, conforme particolarmente si concede alli contumaci dal giorno del- 13 la scienza, non perciò entrarebbero gli Attentati, ma vi entrano gli altri rimedj, delli quali si tratta nel capitolo seguente.

Cammina tutto ciò in questa specie di Attentati pendente l'appellazione in quelle sentenze, o cause, le quali siano di loro natura

tura appellabili all'uno, ed all'altro effetto, così devolutivo, come sospensivo: Ma non già in quelle le quali non ammettono l'appellazione in conto alcuno, o pure, che l'ammettano al solo effetto devolutivo, e non al sospensivo, per quello che si è discorso di sopra nel capitolo ventesimo primo, trattando della materia dell'appellazione; attesocchè in questi casi non entra questa specie d'Attentati, non essendovi proibizione alcuna della legge di procedere subito all'esecuzione.

15 In questi casi dunque vi cade la terza specie degli Attentati per il disprezzo dell'inibizione espressa de' Superiori, o veramente della soprasessoria, quando si sia conceduta: O pure in disprezzo della riverenza dovuta pendente il ricorso al Superiore, il quale si sia notificato all'altra Parte, con la protesta di non procedere ad altro, o veramente con la citazione a vedersi inibire, ed a concedersi la soprasessoria, nella maniera che insegna la pratica cotidiana della Curia nelle cause, le quali siano di loro natura esecutive, e che non ammettono l'appellazione sospensiva; attesocchè si usa ogni possibile dili-
16 genza per una parte, e per l'altra: Della vittoriosa, nella solticitudine di fare l'esecuzione, overo di prendere il possesso prima che sia inibito, o citato, come sopra: Della soccombente, nel prevenire con queste cautele, anche quando si tema la sentenza, overo il decreto contro, e prima che segua; maggiormente per lo stile del termine *pro servato* accennato di sopra nel capitolo ventesimo, per il quale facilmente suol riuscire il givochetto di fare l'esecuzione, e di pigliare il possesso prima che l'altra Parte sappia, che sia nata la sentenza, overo il decreto.

E quindi sogliono seguire le dispute frequenti sopra quello che si è tocco di sopra nel capitolo ottavo, ed altrove, in proposito
17 de' Procuratori giudiziali; cioè quando, e come la loro scienza pregiudichi alli principali in questo proposito degli Attentati: mentre inviandosi con diligenza le spedizioni al principale, se poi s'inibisce, overo si cita il procuratore, e che ciò non ostante segua l'esecuzione, si sogliono scusare gli Attentati, col pretesto dell' ignoranza; onde si disputa, se la scienza del Procuratore pregiudichi al principale; o pure se questo si presuma avvisato da quello, perchè vi sia stato lo spazio sufficiente, e la pronta occasione d'avvisarlo: Sopra di che non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze particolari de' casi, e della pratica corrente, la quale alla giornata si suole variare, secondo la diversità de' cervelli di coloro, li quali sedono in Segnatura di Giustizia, e particolarmente del Cardinale Prefetto, o del suo Auditore, overo dell' Auditore del Papa per le cose spettanti alla Segnatura di Grazia; mentre da questi per lo più dipende il modo di dar le soprasessorie all' effetto di ricorrere alla piena Segnatura: Attesocchè alle volte si concede, in maniera che debba operar subito da quell' istanze, ed

alle

alle volte dal tempo che si notificherà al principale: E quando la scienza di questo non si provi espresamente, ma solamente con la presunzione legale, si suol camminare ordinariamente con la distinzione, che operi quanto all'effetto civile della nullità dell'esecuzione ma non quanto alle pene; che però in occorrenza converrà camminare con la direzione de' professori periti della pratica corrente, e secondo le circostanze de' casi.

Questa ultima specie però degli Attentati in disprezzo dell'inibizione, 18 overo della soprasessoria, o di qualche altro precetto, conforme di sopra si è accennato, si dice più colposa, e meno scusabile, però più rara; attesocchè la maggiore frequenza cade nella seconda specie degli Attentati in disprezzo dell'appellazione, overo della facoltà d'appellare: E ciò per la ragione, che in molti casi, camminandosi comunemente con gli stili de' Tribunali secolari del paese, si crede che la sentenza, overo il decreto non sia appellabile all'effetto sospensivo, e nondimeno che sia tale per la legge Canonica, o veramente per l'opinione più ricevuta nella Curia, con gli stili della quale, e non con quelli delli Tribunali laicali si devono regolare le cause del Foro Ecclesiastico, conforme particolarmente nelle cause del possessorio si è accennato di sopra nel capitolo vigesimo primo, e si replica di sotto nel capitolo ultimo.

Overamente con maggior frequenza fuori della Curia, in questo scoglio si urta nelle cause beneficiali; Attesocchè camminandosi con 19 le opinioni, e con la pratica generale, che alle Proviste de' Beneficj, o siano del Papa, o siano dell'Ordinario, si dia subito l'esecuzione: Però si cammina indiferentemente con questa opinione; senza distinguere, se l'elecutore sia mero, o sia misto; e se vi sia, o nò il legittimo contraditore, per quello che si discorre di sotto nel capitolo ventinove; attesocchè fuori della Curia non facilmente si ha questa pratica, nè si suole riflettere alla dovuta distinzione de i casi, e 20 quando entri il processo esecutivo, o nò.

A queste dispute degli Attentati suole ancora dare una grand'occasione la regola legale, sopra la lecita continuazione; cioè che non si *dica di attentare quello, il quale continua il suo possesso*, sicchè non è obbligato di privarsene per un'inibizione, la quale si ottenesse dall'altra Parte; mentre in tal maniera con molta facilità ciascuno potrebbe essere scacciato di casa sua, o veramente potrebbe essere privato di quel che possiede.

Tuttavia questa regola riceve diverse dichiarazioni: Primieramente che, s'intenda, purchè la continuazione sia uniforme nella maniera che si possedea per prima, senza alterazione alcuna; che però in quella parte che si altererà, vi saranno gli Attentati.

Secondariamente, che la continuazione debba seguire con l'autorità sua privata, e non già con l'autorità pubblica d'un'altro Giudice, o Magistrato, quando questa sia in forma giudiziale, con le

le ſue inibizioni, e decreti; ma non quando ſia una ſemplice aſſiſtenza, come di un uomo potente, per riparare alle violenze che ſi poteſſero uſare dall' altra Parte; conforme ancora ſi accenna di ſopra nel capitolo decimoquarto, in propoſito de i Ricorſi.

E terzo, che ciò non cammini, quando il poſſeſſo ſia torbido, o veramente che ciaſcuna delle Parti pretenda d'averlo, e che però vi ſi voglia mantenere di fatto, per lo che il Giudice ſpecialmente inibiſca ſopra queſto poſſeſſo, ed ordini, che non ſi facciano atti poſseſsorj per riparare agl' inconvenienti, che da ciò ſogliono naſcere; atteſocchè in tal caſo non entra la regola ſuddetta: Con il di più che ſopra ciò ſi va accennando nel Teatro, e che ſi dice da' pratici; mentre ſarebbe troppo nojoſa digreſsione il diffonderſi ſopra tutte le minuzie, le quali ſi ſogliono conſiderare, potendo a i non profeſsori baſtare la notizia delle coſe più frequenti, e principali.

Gli effetti di queſt' Attentati, o ſiano dell'una, o dell'altra ſpecie, ſono diverſi: Primieramente quello delle pene pecuniarie, o corporali, o ſpirituali, le quali ſi ſogliono minacciare nell'inibizione, o veramente che i Giuriſti dicono d' incorrerſi per la diſpoſizione della legge: Però per quanto inſegna la pratica, molto di raro, e quaſi mai nelle cauſe civili ſi viene a queſte pene, quando non ſiano attentati più che doloſi e ſcandoloſi li quali portino un poſitivo diſprezzo della podeſtà, e della maeſtà del Giudice; sicchè il tutto dipende dalle circoſtanze de' caſi, ed ancora dagli ſtili e dalle pratiche de' Tribunali, che in ciò hanno una gran parte.

L'altro effetto è quello della rivocazione di quanto ſi ſia fatto, rimettendo le coſe nel primiero ſtato, come ſe non foſsero ſeguite, con l' obbligo di rifare all'altra Parte tutte le ſpeſe, danni, ed intereſſi, e con
22 la reſtituzione de' frutti percetti, o veramente che ſi foſſero potuti avere, che li Giuriſti dicono il *purgare gli Attentati*, nella maniera che di ſopra nel capitolo decimoquarto ſi è detto della purgazione dello ſpoglio; atteſocchè queſti termini camminano di pari.

Si dice queſta purgazione privilegiata, non ſolamente perchè ſi deve fare prontamente in un giudizio ſommario, ed eſecutivo, ma ancora perchè ſopra di ciò ſi deve primieramente provedere, ſenza che ſi poſsa procedere ad altri atti nella cauſa principale: Anzi che quando anche la Parte, la quale abbia patito gli Attentati, vi aveſſe rinunziato, o che non l' opponeſſe, ſicchè ſi foſſe pregiudicato, overo che con non appellare ne ſegua la regiudicata, o veramente col permettere, e conſentire che ſi proceda nella cauſa principale con atti tali, che per iſtretti rigori legali non
23 poſſa più opporre degli Attentati: Tuttavia può ordinarne la rivocazione, o la purgazione per officio il Giudice, la maeſtà del quale ſi ſia leſa.

Sopra queſta purgazione ſi ſuole diſputare; ſe; e quando, per eſsere ſcandaloſa, non ſi debba permettere, conforme particolarmente occorre nell' eſumazione de' cadaveri, o pure che ſia pregiudiziale al pub-
blico,

blico, o che vi entri qualche ragione d'equità, conforme particolarmente si verifica nella demolizione delle fabbriche già fatte: Per quello se n'è discorso nel libro quarto delle Servitù: O veramente che la povertà dell'altra Parte, o qualche altro giusto impedimento ne cagioni la scusa, con casi simili: Però sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale; attesocchè il tutto dipende dalle circostanze de' casi particolari, e si suole stimare materia arbitraria, nella quale per regolare l'arbitrio principalmente si riflette alla distinzione di sopra accennata, tra gli Attentati di fatto, e quelli della legge; o veramente tra li dolosi, e li non dolosi; o pure più, o meno scusabili: Avendosi ancora molta considerazione della giustizia nel negozio principale.

24

E quindi segue che i Tribunali grandi della Ruota, e della Camera nella Curia hanno questo stile, quando gli Attentati non siano più che chiari, e dolosi, d'ordinare che si veda delli meriti, il che in latino si esplica di vedere *de bono jure*: Ed alle volte si suole ricorrere al Papa nella Segnatura di Grazia, acciò conceda la rejezione, o veramente la sospensione della purgazione degli attentati nel fine della lite: E ciò alle volte si suole semplicemente concedere, ed alle volte totalmente negare, conforme persuadano le circostanze de' casi, e per lo più si suol tenere una via di mezzo: Ma particolarmente nelle cause Rotali di rimetterlo all' arbitrio della Ruota, il che suol giovare molto: attesocchè sebbene l'arbitrio si deve regolare dalla legge, tuttavia rilassa, overo modera il rigore di questa; sicchè più facilmente s'ammette quell' equità, la quale per altro non s'ammetterebbe.

L'altro effetto è, che l'Attentante non possa esser inteso, e che se gli nieghi l'audienza, se prima non purghi per intiero gli Attentati, non solamente circa il rimettere il tutto nel primiero stato, e nel restituire i frutti percetti, ma ancora nel rifare tutte le spese così giudiziali, come estragiudiziali, con tutti gli altri danni, ed interessi.

25

Sopra questa refezione per la liquidazione delle spese, e delli frutti, ed anche delli danni, ed interessi, occorrono frequentemente le dispute: Attesocchè il Reo, e possessore, al quale per ordinario comple il tirare in lungo, suol'essere sollecito, e diligente nel fare rivocare quella esecuzione, la quale sia seguita con questo vizio degli Attentati, all'effetto di ricuperare quel che se gli fosse tolto, e per essere rimesso nel primiero stato: Ma quando ciò sia seguito, diventa trascuratissimo nel ricuperare li frutti, e le spese, e gli altri danni, ed interessi, per la ragione che li servono per un freno, overo per una mordacchia contro l'Attore, acciò non possa proseguire la causa nel negozio principale: Che però frequentemente si vede, che il debitore solleciti il creditore, cioè che l'Attentante cerchi prontamente di pagare tutto quello che già sia liquido:

26

mentre in questo non si ammette obbligo, nè sicurtà alcuna, ma deve seguirne il pagamento effettivo: E per quello che sia illiquido (secondo la pratica della Curia) procura di fare prefigere il termine all' altra Parte a farne la liquidazione; e quando si trascuri di farsi dentro il termine prefisso, si fa il deposito negli atti d' una poca somma, come (per esempio) d' un giulio, con l' obbligo di pagare prontamente tutto quello che sarà liquidato, acciò in tal maniera se gli tolga l' ostacolo, e possa proseguire la causa principale.

Molte altre questioni cadono in questa materia degli Attentati, che sarebbe soverchia prolissità l' esaminarle per minuto, e volendo non si potrebbe; atteso cchè sebbene vi sono de' voluminosi Trattati, tuttavia ne anche bastano; che però si stima a sufficienza l' averne accennato le suddette cose come più frequenti; mentre nell' altre più rare, le quali occorressero, si potrà riccorrere a quel di più che se ne va accennando nel Teatro, ed anche a' professori pratici di quel paese, o Tribunale, nel quale sia la causa; poichè (conforme si è detto) questa non è materia capace di una regola certa, e generale applicabile da per tutto, dipendendo in gran parte dalle circostanze particolari di ciascun caso; per vedere, se vi sia la colpa maggiore o minore; e per conseguenza, se vi si debba camminare con rigore, o con morbidezza: Ed ancora dalle pratiche, e da' stili de' Tribunali.

E particolarmente circa quella questione del Terzo: Cioè; se; e quando gli Attentati commessi da uno pregiudichino ad un' altro, e cagionino li suddetti effetti pregiudiziali, e penali respettivamente: Attesocchè sebbene la regola è negativa, che *non debba una persona, essere punita per il delitto di un' altra:* Nondimeno alle volte, per le circostanze del fatto, conviene di camminare con la limitazione; cioè che il collitigante collusivamente, per divertire quel Giudizio, sotto nome di un Terzo dipendente da lui, commetta gli Attentati, facendo all' uso della scimia, la quale suole cavare la castagna dal fuoco con la zampa del gatto, conforme alle volte si suole praticare anche negli spogli, e nelli ricorsi; attesochè queste materie per lo più camminano di pari. A

A *Di tutta questa materia degli Attentati si tratta nel discorso 18. di questo titolo.*

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.

Delle strade, overo de' modi, per mezzo de' quali vada rivocata l'esecuzione malamente fatta per capo dell' ingiustizia, overo della nullità, o pure degli attentati.

SOMMARIO.

1 *Della mutazione delle persone; che il Reo diventa Attore, e questi Reo.*
2 *Della retrattazione della carcerazione.*

3 *Quel*

3 *Quel che si sia indebitamente pagato anche col Giudizio esecutivo, si ripete nel Giudizio ordinario.*
4 *Quando il Terzo licitatore non possa essere molestato, ancorchè la subastazione sia ingiusta.*
5 *Quando vi sia l' ingiustizia ordinaria bisogna camminare con la rescissoria.*
6 *Ma se vi sia la nullità, overo l' ingiustizia notoria, anticamente si camminava per la strada del possessorio della reintegrazione.*
7 *Oggi si cammina per la via dell' altro possessorio della manutenzione; e della ragione.*
8 *Quando l' ingiustizia si dica notoria, sicchè cagioni il suddetto effetto; e come si debba giustificare.*
9 *Come si debba provare questa ingiustizia notoria; e se si ammettano nuove giustificazioni.*
10 *Come questa materia si debba regolare.*
11 *Che il suddetto rimedio della manutenzione si dia ancora per la revocazione degli attentati.*
12 *Come si debba camminare per la reintegrazione dell' altre cose accessorie, e consecutive dell' ingiusta esecuzione, cioè de' frutti, e delli danni, e degl' interessi.*

C A P. XXVII.

Seguita, e consumata che sia l' esecuzione del giudicato, sicchè de fatto il Giudizio abbia avuto il suo fine, e che il processo sia compito, in maniera che l'Attore abbia ottenuto l' intento: Tuttavia il Reo, il quale abbia patito l' esecuzione, o che in altra maniera sia stato privato della cosa, o della ragione corporale, o incorporale, che per prima avesse, accorgendosi con la diligenza maggiore, la quale si sia usata da esso medesimo, overo dal suo successore, o pure da un' altro più accorto e perito difensore, che a torto abbia patito quell'esecuzione, e sia stato privato di quella cosa, o di quella ragione, e prerogativa, muta personaggio, e da Reo diventa Attore, intentando un Giudizio nuovo per la retrattazione di quanto sia seguito, e per la recuperazione di quello abbia perduto; per lo che occorre frequentemente disputare dell' ordine del Giudizio, o veramente del rimedio, mentre così mutandosi la scena, quello il quale per prima era stato sollecito, e diligente come Attore a perseguitare il Reo, diventa codardo, e si mette su la fuga, e su li diversivi, per mantenere quel che già abbia in mano. 1

Camminando dunque con la medesima distinzione delle tre specie delle esecuzioni accennate di sopra nel capitolo venticinque; cioè meramente reali, meramente personali, e miste: Per quello che spetta alla personale per mezzo della carcerazione, nella quale tuttavia il condannato si ritrovi: Molto di raro, e quasi mai nella Curia occorre di ciò trattare nella forma giudiziale, per la ragione di so- 2

ſopra accennata nel ſuddetto capitolo venticinque; che non ſi pratica la ceſſione de' beni ignominioſa, ſicchè quando queſta foſſe ſeguita, ſi aveſſe da fare il Giudizio formale per farla dichiarare ingiuſta, e malfatta, per la reintegrazione della reputazione, e per isfuggire quei pregiudizj, li quali da queſt'atto naſcono; atteſocchè la Congregazione della viſita delle carceri provede, a forma di Principe più che di Giudice, conforme ivi ſi è accennato: Che però le queſtioni ſi reſtringono all' altre due ſpecie.

Quando dunque ſi tratta della miſta; cioè che per mezzo dell' eſecuzione perſonale, con la carcerazione, overo con altre moleſtie ſia ſtato sforzato a pagare qualche ſomma di denaro, o altra quantità di genere, la quale ſia conſumata, o confuſa, ſicchè non ſiano praticabili i rimedj reali, o veramente li rei perſecutorj, ma che ſi tratta di ripetere il pagato malamente, che da' Giuriſti ſi dice *l' indebito forzoſo*, a differenza del volontario: In tal caſo, ſia quanto ſi voglia nulla, ed ingiuſta l' eſecuzione, biſognerà camminare col Giudizio ordinario, ed appellabile, da terminarſi con le tre ſentenze conformi, quando qualche legge particolare del paeſe, overo la ſtraordinaria grazia del Principe, non ne cagionaſſe l' abbreviazione: E ciò cammina, ancorchè l'eſecuzione foſſe ſeguita in un Giudizio ſommario, ed eſecutivo, in vigore dell' obbligo camerale, overo di lettere di cambio, o di altro privilegio ſimile: Atteſocchè ſebbene nel Giudizio ſi deve oſſervare l' egualità: Tuttavia ciò non cammina in queſti caſi, per la diverſità della ragione: cioè che queſto giudizio revocatorio, o reſciſſorio ha la natura del petitorio, e contiene un' implicita rivocazione di quello ſi ſia fatto; ſicchè quando il Principe, o un' altro Supremo Magiſtrato per qualche giuſto motivo non ſi muova ad uſcire dalle regole ordinarie, biſogna camminare per queſta ſtrada.

Quanto all' altra ſpecie dell' eſecuzione reale, ma indiretta, ed impropria, e per mezzo della ſubaſtazione o dell' aggiudicazione, ſecondo le diſtinzioni accennate nel ſuddetto capitolo venteſimoquinto, ſicchè ſia in eſſere quella coſa, della quale ſia ſtato privato il condannato, e che ne ſia praticabile la recuperazione; ſi diſtingue quando ſia in mano di un Terzo, come (per eſempio) del licitatore, il quale l' abbia comprata all' aſta pubblica; e quando ſia in mano dell' emolo collitigante, dal quale ſi pretenda d' eſſerne ſtato indebitamente ſpogliato: Atteſocchè nel primo caſo, quando vi ſia una nullità, la quale ſia chiara, e ſi giuſtifichi dalli medeſimi atti, ſi potranno eſercitare anche contro queſto Terzo quei rimedj reali, o rei perſecutorj de i quali di ſotto ſi diſcorre, ma quando ſia per capo d'ingiuſtizia, la quale ſi ſia ſcoperta dipoi, che (per eſempio) ſi ſia fatta la ſubaſtazione per un debito, il quale ſi

ſcuo-

ſcuopra pagato, o veramente in altra maniera non dovuto, allora non potrà eſſer moleſtato queſto Terzo nella robba comprata con l'autorità, e con la fede dell'aſta pubblica, ma dovrà quegli, il quale abbia patito l'eſecuzione, indrizzarſi contro l'emolo, il quale ne abbia ottenuto il prezzo per la reſtituzione, ed anche per la refezione delli danni ed intereſſi, quando per la mala fede vi entrino, nel ſuddetto Giudizio ordinario però come d' una repetizione dell'indebito.

Se poi la robba ſia appreſſo l'avverſario principale, o veramente di un'altro, il quale abbia cauſa da lui, In tal caſo entra la diſtinzione: ſe il difetto dell'eſecuzione naſca da una chiara nullità, o veramente da una notoria ingiuſtizia, la quale giuridicamente cagioni la nullità, perchè a queſta ſi raſſomiglia: O veramente ſe naſca da quella ingiuſtizia, la quale, a differenza, diciamo ordinaria, e ſemplice, perchè naſca da qualche articolo legale, o veramente da ſcritture, o altre giuſtificazioni portate dipoi: Sicchè non ſia patente dalli medeſimi atti.

Atteſocchè in queſto ſecondo caſo biſognerà parimente cammi-5 nare col Giudizio ordinario, ed appellabile, che li Giuriſti dicono della *reſciſſoria*: Che però non ſono eſercibili li rimedj poſſeſſorj ſommarj, ed eſecutivi, delli quali di ſotto ſi tratta.

Ma quando vi ſia la nullità chiara, o veramente l'ingiuſtizia notoria, la quale (conforme ſi è detto) cagiona la nullità, o pure ad eſſa viene aſſomigliata; in tal caſo per ſentimento più commune de' Giuriſti antichi, e delle antiche Deciſioni della Ruota, ed anche de' ſcrittori moderni in quei paeſi, nelli quali tutti li Giudizj poſſeſſorj, ſono egualmente privilegiati, ed eſecutivi, ſicchè non ammettano l'appellazione ſoſpenſiva, ſi cammina con quel rimedio 6 poſſeſſorio, il quale ſi dice della *recuperanda*, e che volgarmente diciamo della *reintegrazione*; mentre il fatto nullo, o notoriamente ingiuſto d'un Giudice ſi dice anche ſpogliativo: dicendoſi il Giudice un'uomo buono, e retto, e che lecitamente tolga la robba ad uno, e la dia ad un'altro, quando ciò faccia giuſtamente, e validamente; ma quando procede con nullità, overo con ingiuſtizia notoria, ſi dice più toſto un predone, ed uno ſpogliatore, perchè non faccia le parti ſue in quella maniera le deve fare.

Ma perchè (ſecondo quello che ſi è accennato di ſopra nel capitolo vigeſimo primo, trattando dell'Appellazione) per la legge Canonica li rimedj poſſeſſorj, e particolarmente queſto della rein-7 tegrazione ſono appellabili, e la diſpoſizione di queſta ſi deve attendere nelle cauſe del foro eccleſiaſtico, ed anche in quelle del foro laicale, quando vi ſia qualche miſtura de' Chierici, o di Chieſe, anche rimota, per quello che ſi è accennato nel ſuddetto cap. 21. delle Appellazioni: Ed (all'incontro) ſta ricevuta in pratica nella Curia

l'opinione, che (secondo la medesima disposizione della legge Canonica) non sia appellabile, ma sommario, ed esecutivo l'altro rimedio possessorio della manutenzione, quando si dia per decreto, e non per sentenza diffinitiva, conforme si è accennato nel suddetto capitolo ventesimo primo.

Quindi da qualche tempo moderno si è quasi bandito dalla Curia il suddetto rimedio della reintegrazione, e si è introdotto quest'altro della manutenzione, per il suddetto rispetto di godere del Giudizio sommario, ed esecutivo, e per non avere a camminare con le tre conformi: Attesocchè sebbene le regole legali dispongono, che il fatto del Giudice sia abile a togliere il possesso delle robbe, e delle ragioni ad uno, ed a trasferirlo in un'altro: E che quegli, il quale possegga con quest'autorità del Giudice, si dica giusto possessore, sicchè piuttosto a lui, che a quello, il quale sia stato già privato del suo possesso spetti questo rimedio possessorio: Nondimeno (conforme di sopra si è accennato) ciò cammina col presupposto, che si siano ben fatte le parti del Giudice, cioè di un uomo giusto, e ragionevole, il quale abbia camminato per le strade ordinate dalla legge; mentre altrimente si dirà piuttosto un privato spogliatore, ed un predone.

Usavano i nostri Maggiori il suddetto rimedio della reintegrazione come più proprio, e più naturale, mentre de fatto quegli, il quale abbia patito l'esecuzione anche ingiusta, si ritrovi senza il possesso attuale, senza il quale non si dà l'altro rimedio della manutenzione, che legalmente si dice della retenzione, la quale presuppone, che già si possieda: Ma (conforme si accenna di sotto nel capitolo finale, trattando generalmente delli rimedj possessorj) li moderni si sono in ciò più raffinati: Attesocchè considerano un certo possesso finto, il quale da' Giuristi si dice civile, ritenuto con l'animo, ogni volta che non apparisse dell'animo contrario; e che questo basti per la manutenzione, all'effetto di togliere l'ostacolo di quelle turbazioni, le quali de fatto si ricevano nel possesso naturale, per congiungerlo di nuovo col civile, il quale viene stimato il più nobile, ed il più potente per tirare a se il naturale.

Ed a tal segno nella Curia è ricevuta questa pratica di dare il presente rimedio straordinario della manutenzione contro l'esecuzione fatta per opera del Giudice per capo dell'ingiustizia notoria, che cammini, anche quando ciò fosse seguito con una regiudicata, overo con tre sentenze conformi della Ruota, o di altri Tribunali grandi, canonizzate ancora dall'altro Tribunale della Segnatura, di Grazia, o di Giustizia, non solamente con la clausola più ordinaria preservativa, la quale si dice *senza il pregiudizio dell'esecuzione*, ma ancora con la clausula più rigorosa, ed efficace,

la

la quale si dice *parito al giudicato*; cioè che non si possa procedere nella causa, se prima non si ubbidisce, per quello che si accenna di sotto nel capitolo ventinove nel proposito di questa clausula *parito*: Cosa veramente, la quale pare abbia dell' improbabile.

Attesocchè sta ricevuto più comunemente in pratica, che all' effetto di questo rimedio straordinario, l' ingiustizia dev' essere totalmente chiara sicchè meriti dirsi notoria, e patente in tal maniera, che non vi sia manto alcuno, anzi nè anche un semplice velo, che

8 la possa coprire: Ma non già, quando sia un' ingiustizia ordinaria, cioè che si possa dire la materia dubbia e disputabile, ancorchè dal Giudice, uno, o più, si fosse camminato con l' opinione meno probabile; mentre per quest' effetto è introdotto il rimedio ordinario dell' appellazione; e quando questo manchi, si è introdotto l' altro straordinario della restituzione in integro, li quali altrimenti restarebbono inutili, e servirebbero di vento: E per conseguenza pare una cosa troppo improbabile, e non facile a ridursi alla pratica, che essendovi un' ingiustizia così notoria, e patente, conforme si ricerca a quest' effetto, si sia possuto giudicare in contrario da più Giudici, e più Tribunali, in più, e diverse istanze, e che dipoi il giudicato si sia canonizzato da un Tribunale così numeroso, com' è quella dell' una o dell' altra Segnatura, e pure la pratica lo porta.

Questa ingiustizia notoria non si presume, ma si deve provare da colui, il quale l' allega: E la giustificazione si deve fare per i medesimi atti; che però a quest' effetto non giovano le nuove

9 scritture o nuove giustificazioni, attesocchè queste giovano per il rimedio dell' appellazione, o veramente per l' altro della restituzione in integro (secondo un' opinione più ricevuta dalla Curia) ma non a quest' effetto: Per quella chiara ragione, che basta al Giudice l'aver proceduto validamente, e con giustizia, secondo quelle cose, le quali erano negl'atti, non essendo di dovere di dargli la taccia di un' ingiusto spogliatore per quelle cose, le quali non sapea, e che non potea indovinare, per non essere negli atti.

Conforme (all' incontro) quando dalli medesimi atti apparisca della chiara nullità, o veramente della notoria ingiustizia, questi difetti non si potranno scusare con le giustificazioni totalmente nuove; per la medesima ragione, che non si può dire, che il Giudice si sia mosso da cose le quali non sapea: Ammettendosi alle volte quelle nuove giustificazioni, le quali servano a maggiormente coadiuvare, ed a mettere in chiaro quelle cose, le quali già fossero negli atti.

10 E stante le cose suddette, pare doversi dire, che la materia non sia capace di una regola certa, e generale, ma che vi abbia gran parte l' arbitrio del Giudice (il quale però alle volte si suole slar-

gare più del dovere) da regolarsi dalle circostanze del fatto, cioè, se queste persuadessero qualche chiarezza, la quale si renda maggiore con le cose nuove, sicchè ne nascesse una certa equità ragionevole, la quale giustamente persuadesse a dovere sfuggire li lunghi ed inutili circuiti delli Giudizj ordinarj della revocatoria, overo della rescissoria, ma che con un Giudizio sommario, ed esecutivo si debba reintegrare quello, il quale sia stato veramente spogliato del suo indebitamente: Convenendo camminare con la proposizione accennata di sopra, ed in ogni altra materia; cioè di doversi sfuggire quanto sia possibile le formalità inutili, ed i giudaismi legali, e di riflettere principalmente alla ragione, o veramente al fine considerato dalla legge, la quale per tal' effetto abbia introdotto questi rimedj.

11 E' stato ancora nell' età nostra dubitato, se questo straordinario rimedio del possessorio summarissimo della manutenzione, il quale da tempo moderno come sopra è stato messo in pratica in questo improprio spoglio giudiziale, spettasse ancora a colui, il quale avesse patito gli attentati, e che con questo vizio se gli fosse fatta l'esecuzione: E ciò per toglier il dubbio, o veramente la questione disputata da' Giuristi, se la sentenza, o il decreto sopra la rivocazione degli attentati si debba dire, o nò appellabile: Ed anche per le maggiori difficoltà, che occorrono a praticare gli altri modi della rivocazione con le multe, overo con le molestie personali, parendo più pronto, e spedito questo rimedio: Però oggi in pratica sta parimente, e senza dubbio ricevuto, che questo rimedio sia adoprabile, e de fatto con esso più frequentemente si cammina: Attesocchè posti gli attentati, conviene presupporre la nullità, e l' ingiustizia chiara; mentre ogni atto, il quale patisca questo vizio degli attentati, si deve dire nullo, ed ingiusto, e spogliativo.

12 Cammina in tutti li casi suddetti questo sommarissimo, estraordinario rimedio sopra quella specie, o ragione, della quale con uno de' sudetti vizj d' attentati, o di nullità, o veramente d'ingiustizia notoria sia stato spogliato l' antico possessore: Ma per l' altre cose, le quali vengono in conseguenza, come sono la restituzione de' frutti, la refezione delle spese, delli danni e degl' interessi, bisogna camminare per la strada del Giudizio ordinario, quando si tratta d' esecuzione fatta in vigore del giudicato: Dandosi agli attentati solamente, e particolarmente quando siano dolosi, ed inescusabili il processo esecutivo anche in questo: Oltre che in questi attentati per il più la natura fa da se; cioè (conforme si è detto nel capitolo antecedente) per ordinario lo stesso attentante procura di sollicitarne la purgazione, per poter essere inteso nella causa principale.

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTTAVO.

Delli Giudicj sommarj, ed esecutivi personali nelle materie profane ed indifferenti: E particolarmente dell'esecuzione dell'obbligo Camerale, e di altri simili.

SOMMARIO.

1 *Delli Giudicj delli quali si tratta.*
2 *Quali siano li Giudizj esecutivi.*
3 *Della estensione della formula dell' obbligo Camerale.*
4 *Del processo sopra l' esecuzione dell' obbligo suddetto per i medesimi atti.*
5 *Del ricorso alla Segnatura.*
6 *Del termine che si piglia dal debitore.*
7 *Che cosa si faccia, quando si portano eccezioni rilevanti; e quali siano.*
8 *Del processo sopra l' obbligo per altr' atti.*
9 *Quando sia per scrittura privata.*
10 *Se si debba dare la via esecutiva quando vi cada la disputa sopra la verità della scrittura.*
11 *E se quando l' obbligo si prova per testimonj.*
12 *L' obbligo Camerale non si presume, nè vi si intende, ma vi deve essere espresso.*
13 *L' obbligo Camerale dà l' elezione del foro.*
14 *Contiene la stipulazione per tutti li Terzi interessati.*
15 *E l' obbligo de' beni dell' erede.*
16 *Della vulnerazione dell' obbligo Camerale, o di altro processo esecutivo per la sentenza assolutoria.*
17 *Non si può fare una sentenza contro un' altra senza rivocarla.*
18 *Non si dà la via esecutiva, se si cammina per via di sentenza.*
19 *Se il creditore si pregiudica intentando una via ordinaria.*
20 *Che non devono i Giudici esser facili alle assolutorie.*
21 *Cessa la vulnerazione se la sentenza sia sopra qualche incidente, sicchè non tocchi la sostanza nel negozio principale.*
22 *Ed anche se la sentenza fosse chiaramente nulla, overo notoriamente ingiusta.*
23 *Si dichiara la conclusione del num.* 17.
24 *O pure che la Segnatura circoscriva la sentenza.*
25 *Della comunicazione delle facoltà dell' Auditore della Camera, che cosa operi.*
26 *Della virtù della clausula* si quid exequendum.
27 *La transazione ancora fa lo stesso effetto della vulnerazione.*
28 *Quel che si è detto dell' obbligo Camerale, cammina negli altri Giudizj esecutivi.*
29 *Le commissioni quando giovino nelle cause esecutive; e come s' intendano segnate.*
30 *Dell' abborrimento, anzi della proibizione dell' obbligo Camerale in alcuni paesi per le Censure.*
31 *Della proibizione dell' obbligo, secondo il rito della Vicaria nelle persone ecclesiastiche.*

32 *Dell'*

32 *Dell' obbligo appresso gli atti.*
33 *L' erede rappresenta la persona del defunto; e però la via esecutiva, la quale si darebbe contro il defunto, si concede contro l' erede.*
34 *Questa generalità non cammina bene, ma si distinguono molti casi; e quali siano.*
35 *Quando si dia la via esecutiva contro un Terzo anche nella persona, e nelle robbe proprie.*
36 *Quegli il quale possiede la robba del debitore, come creditore, non si dice Terzo.*
37 *Col Terzo possessore in ragione del dominio non si dà Giudizio esecutivo; e delle limitazioni.*
38 *Del Giudizio sommario, ed esecutivo militare tra soldati nell' esercito, o nell' armata.*
39 *Del Giudizio sommario, ed esecutivo delle Fiere, e de' Mercati.*
40 *Delle cause del Fisco, e degli Appalti pubblici.*
41 *Delle cause de' Regolari, o di Religiosi.*

C A P. XXVIII.

QUanto si è discorso fin'ora nelli capitoli antecedenti, riguarda il Giudizio ordinario, nel quale bisogna osservare quell' ordine, o processo, che li Giuristi dicono *tela giudiziale*, nel modo che in tanti capitoli si è accennato: Bensì che molte cose, le quali in questi ultimi capitoli si sono dette, circa gli attentati, o veramente circa la nullità, o la notoria ingiustizia, sopra il modo di rivocare quel che malamente sia seguito, convengono ancora a quegli atti, li quali seguissero nelli Giudizj straordinarj, cioè summarj, ed esecutivi, de' quali si tratta nel presente capitolo, e che non ricercano la suddetta tela giudiziaria. 1

Quali siano questi Giudizj pare si sia a sufficienza accennato di sopra nel capitolo ventesimo primo, in occasione di trattare dell' Appellazione, dove si è accennato, che particolarmente nella Curia, il più frequente Giudizio esecutivo è quello, il quale si faccia per l'esecuzione dell'obbligo nella forma della Camera Appostolica: E lo stesso ancora si pratica nelle lettere di cambio, ed in quei polizzini, che si dicono *pagherò*; e nelle cedole bancarie, e nelle pigioni delle case e nell'altre cose simili ivi accennate: Attesocchè in tutti questi casi, e negli altri somiglianti la forma del Giudizio suol'essere uniforme; che però basterà discorrere di quel Giudizio, il quale si faccia sopra l'esecuzione dell' obbligo Camerale, come più frequente; acciò da quello si possa inferire agli altri; mentre sarebbe troppo nojosa digressione l'avere da parlare di tutte le specie distintamente. 2

Per quello dunque che appartiene al processo, overo al Giudizio

zio sopra l'esecuzione dell'obbligo Camerale: Anticamente era stimato necessario, che prima di venire a questa esecuzione, dovesse procedere un' altro processo sopra l' estensione della formula di quest' obbligo, con la citazione della Parte, e col decreto da farvisi: E sopra di ciò i debitori, i quali per non pagare studiano al possibile le dilazioni, e le calunnie, s' ingegnavano di sostenere lunghe liti, e si assumeano le dispute; se da questa estensione si desse, o nò l' appellazione, anche sospensiva: Bensì che non si stimava questa estensione necessaria in quegli obblighi, li quali si fossero fatti per gli atti de' Notarj del Tribuale dell' Auditore della Camera.

3

Ma perchè tutto ciò contenea quelle inutili formalità, delle quali l' antichità era tanto amica, e che non servono ad altro, che al nodrimento delle calunnie, e de' sotterfuggj de' debitori: Quindi molto lodevolmente ciò pare bandito dalla pratica, per la più ampia formula moderna di quest' obbligo, per la quale si sono tolte molte antiche difficoltà, e questioni.

4

Che però, quando l' obbligo sia per istromento pubblico, sicchè non vi sia necessaria la verificazione della scrittura, nella maniera che bisogna nelle scritture private, e che il debitore sia citato per gli stess' atti, per i quali si sia fatto l' obbligo: In tal caso, senz' altri apparati, o cerimonie si cita il debitore a pagare, ed altrimente a vedersegli decretare contro il mandato esecutivo, secondo la forma dell' obbligo: E non comparendo, o veramente comparendo, e non portando eccezione, la quale meriti qualche discussione, si fa subito il decreto sopra il mandato, che dalli Pratici in latino si dice il *decerni*, e dipoi con un' altra citazione a vederlo rilassare si fa l' altro decreto sopra questa relassazione, che dalli medesimi Pratici si dice il *relaxari*, e così il Giudizio è finito, sicchè non resta altro ricovero, se non quello del ricorso alla Segnatura, il quale parimente è breve: Attesocchè, quando non si porti eccezione considerabile, il Prefetto, overo il suo Auditore non gli concede supersessoria, e per conseguenza il creditore può fare il fatto suo nell' esecuzione personale, o reale del mandato ottenuto, o pure gliela concede fino alla prima, o veramente al più fino alla seconda Segnatura.

5

Seguendo il suddetto ricorso alla Segnatura, questa per ordinario, quando non vi sia più che gran torbidezza, non ammette l' appellazione sospensiva, ma rescrive nel devolutivo solamente, con la clausula *senza il pregiudizio dell' esecuzione*, sicchè parimente il creditore fa il fatto suo: E ciò per lo più suole dare il fine totale alla lite: Attesocchè il debitore, il quale sa veramente d' esser tale, in tanto litiga, e porta dell' eccezioni, in quanto che (alla solita usanza de' Rei, e de' debitori) cerca di tirare in lungo, e di sfuggire quanto sia possibile l' esecuzione; che però quando questa non

si pos-

si possa più impedire, e che già l'abbia patita, si quieta.

E perchè un certo stile nel Tribunale dell'Auditore della Camera, il quale si è steso anche agli altri Tribunali, concede alli debitori doppo la relassazione del mandato esecutivo il termine di un mese a potere pagare, o respettivamente ad adempire quel che si ordina nel 6 mandato, purchè il debitore espressamente lo pigli negli atti; attesocchè il prendere questo termine porta seco la confessione, e l'agnizione del debito, con la rinuncia ad ogni eccezione e sotterfuggio, per lo che i debitori, li quali si assottigliano a ritrovare delle dilazioni, procurano di ottener la supersessoria per andare, ed anche per ritornare in Segnatura, non già che sperino d' impedire il processo esecutivo, ma per tirare avanti quanto sia possibile, essendo certi, che quando il tutto manchi, gli resta questo ricovero di pigliare il termine. Quindi da qualche tempo moderno, lodevolmente, e giudiziosamente si è cominciato a praticare dal Prefetto della Segnatura, overo dal suo Auditore di concedere queste supersessorie, con che succedano in luogo del termine, o veramente che quelle si debbano in esso computare, cercando di resecare al possibile li sutterfugi delli Rei, e delli debitori.

E sebbene questi, e simili diligenze, nè anche sogliono bastare a riparare totalmente alli sutterfugi, particolarmente delli *non gravetur*, e dell'inibizioni di diversi Tribunali privilegiati, stante la moltiplicità de' Tribunali nella Curia, per quel che apparisce nella Relazione della medesima Curia: Nondimeno questo è un male, al quale non si può totalmente rimediare, per non darsi legge, contro la quale l'umana malizia non ritrovi la fraude, alla quale si cerca di riparare al possibile, e per quanto comporta l'umana impefezione.

Quando poi si portino eccezioni considerabili, sicchè meritino qualche discussione; in tal caso, ancorchè il Giudice soglia fare il decreto per l'esecuzione dell'obligo, tuttavia si sogliono concedere delle supersessorie, per disputare con qualche maturità sopra le eccezioni, le quali si portano; mentre alle volte sogliono esser tali, che meritano d'esser'ammesse, e di concedersi al debitore l'assolutoria; che però è di dovere di non correre così al precipizio, conforme per altro ricerca la natura del Giudizio. 7

E circa le eccezioni, quando meritino d'essere ammesse, col ritardare il Giudizio esecutivo, si cammina con la distinzione, la quale per disposizione, e per senso della ragion Comune è ricevuta da per tutto: Cioè che, o si tratta d'eccezione chiara; sicchè prontamente, e (come i Giuristi dicono) *incontanente* apparisca della sua rilevanza; in tal caso si deve ammettere: O veramente è torbida, e (come i Giuristi dicono) ricerca un'alta indaggine, o discussione, ed in tal caso si deve ributtare, rimettendosi al Giudizio ordinario, ma che in tanto non debba ritardar l'esecuzione.

Si

Si dice torbida, quando abbia bisogno di prove, e di giustificazioni estrinseche, ma non già quando la sua rilevanza, o irrilevanza dipenda da qualche articolo di legge; attesocchè in questo caso si può prontamente, ed incontinente decidere con l'apertura de' libri: Che però sopra questo punto, cioè quando sia eccezione dell' una, o dell' altra specie, non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari.

Bensì che, particolarmente nel Tribunale dell'Auditore della Camera, il quale è l'ordinario esecutore dell'obbligo Camerale, e degli altri debiti esecutivi nella Curia si suole camminare con qualche rigore, ed in dubbio si procede all'esecuzione: Però quando l'eccezioni siano tali che portino una torbidezza considerabile, ciò suole operare, che la Segnatura di Giustizia rescriva con qualche clausula traslativa dell'esecuzione, sicchè non pregiudichi al processo esecutivo, ma lo sospenda fino a tanto che il Giudice dell'appellazione conosca, se il mandato meriti, o nò l'esecuzione, conforme di sopra nel capitolo ventesimo quarto si è ancora accennato: sicchè parimente resta materia incapace d'una regola certa.

Cammina ciò quando (conforme si è detto) l'obbligo sia nelli medesimi atti: Ma quando sia per atti diversi, parimente però per istromento pubblico, o per altra scrittuta autentica, sicchè non vi cada la necessità della ricognizione, in tal caso deve precedere la citazione *ad dicendum contra*, con la produzione di quella scrittura, acciò il debitore possa dire quello che gli occorresse in contrario; mentre può essere una scrittura falsa, o non solenne, o non autentica, o in altra maniera imperfetta: E doppo quest'atto, si fa il giudizio nella maniera che si è accennato di sopra, nel caso che l'obbligo sia per gli stessi atti; attesocchè la produzione opera, che la scrittura si sia fatta di quegli atti.

8

Ma se si tratta di scrittura privata, in tal caso si cita primieramente il debitore a riconoscerla, e che altrimente non comparendo si dichiari che si abbia per riconosciuta, sicchè concorrendovi questa contumacia, si tira avanti, nella maniera che si è detto della scrittura pubblica: Se poi comparisce, e la nega, in tal caso si deve fare la ricognizione, circa la quale si è discorso a bastanza di sopra nel capitolo decimo ottavo, dove si potrà vedere, per non ripetere le stesse cose.

9

In questo caso, che negandosi dal debitore la verità della scrittura privata, ed anche alle volte della pubblica forastiera, sicchè bisogna parimente riconoscere la mano, ed il sigillo di quel Notaro, o altr' Officiale, vi sia necessaria la suddetta ricognizione: In istretti termini di ragione non vi dovrebbe entrare questo processo esecutivo per la ragione dell'implicita dichiarazione, la quale si fa dal Giudice, che quella scittura sia riconosciuta, o respettivamente

10

mente che sia autentica: Attesocchè in ciò il Giudice si può ingannare, e per conseguenza da questa dichiarazione si dovrebbe dare l'appellazione, sicchè questa non si verrebbe a dare dall'esecuzione dell'obbligo Camerale, ma dalla dichiarazione fattavi, quando si pretenda il contrario, e che se ne nieghi l'esistenza: Però per uno stile della Curia degno più tosto di lode ciò non s'ammette, quando l'eccezione che non sia la scrittura vera, o autentica, non sia più che rilevante.

11 E quindi segue, che questo Giudizio esecutivo dell'obbligo Camerale cessa solamente nel caso, che il medesimo obbligo non apparisca dalla scrittura, ma che si provi per testimonj: Attesocchè, sebbene in tutti li contratti, e gli obblighi, o sia per scritture pubbliche, o private, quest'obbligo per ordinario si suol mettere per stile in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, sicchè rare volte si tra-

12 lascia: Nondimeno quando non si metta, lo stile non giova, nè si ammette la regola, la quale si ha nell'altre clausule, le quali sono solite apporsi per stile, che vi s'intendano, ancorchè si siano tralasciate; che però se si provasse per testimonj, il che molto di raro occorre in pratica, non entrerà il processo esecutivo.

Oltre la prerogativa del suddetto processo esecutivo. Questa specie di obbligo ha molte altre virtù, e privilegi, e particolarmente

13 quello dell'elezione del foro; cioè che il creditore possa eleggere ogni Giudice, e Tribunale a suo arbitrio, non ostante che fosse per altro incompetente, purchè abbia la giurisdizione, overo la competenza abituale, conforme la distinzione accennata di sopra nel capitolo quinto.

Ed anche la sua formula (quando però sia per istromento pub-

14 blico, sicchè il Notaro come pubblica persona abbia possuto stipulare per ognuno anche assente) contiene in se la stipulazione per tutti quelli, i quali in qualunque modo vi fossero interessati: Purchè però l'interesse sia principale, e non totalmente dipendente, o consecutivo, sicchè ciascuno interessato ne possa domandarne l'esecuzione.

15 La stessa formula contiene ancora l'obbligo delli beni dell'erede, li quali per altro non vengono, conforme più distintamente si è accennato nella sua materia dell'Erede, dove si dovrà vedere.

Cessa però questo processo esecutivo dell'obbligo Camerale,

16 quando quello sia vulnerato: E ciò si dice seguire, quando vi fosse una sentenza assolutoria dell'obbligato, dalla quale il creditore si sia appellato: Attesocchè, quando anche al Giudice dell'appellazione paja, che la sentenza assolutoria sia malamente data, e che il Reo sia veramente debitore di quello che dall'Attore se gli dimanda: Nondimeno bisognerà farlo nel Giudizio ordinario, e non sarà più praticabile l'esecutivo: E ciò per la ragione, che mentre all'Attore è stato lecito di appellare dalla sentenza assolutoria da-

ta.

ta per un Giudice a favore del Reo, così è di dovere, per osservare quell'egualità, la quale deve camminare nel Giudizio, che al Reo sia lecito di appellare da quella sentenza, che si facesse in contrario per un'altro Giudice.

Ed ancora perchè non si può fare la seconda sentenza contro la prima, senza rivocarla, per la regola che *si dice nulla una sentenza fatta contro l'altra sentenza senza la sua rivocazione*, il che porta seco per necessità la tela del processo, e del Giudizio ordinario, e che si faccia a forma di sentenza diffinitiva, che nella Curia diciamo per cedola, secondo la distinzione data di sopra nel capitolo ventesimo, trattando della Sentenza, e delli Decreti: E per conseguenza resta escluso questo processo esecutivo, il quale in tanto cammina, in quanto che si osservi l'accennata forma sommaria per via di decreto interlocutorio, senza l'esplicita mistura del petitorio, overo del negozio principale. 17

A tal segno che, se un creditore in virtù dell'obbligo Camerale, o veramente delle lettere di cambio, o per altro credito esecutivo, fosse così balordo, che osservasse la forma del Giudizio ordinario, nel fare condannare il debitore con la sentenza diffinitiva, e per cedola, la quale presuppone l'antecedente necessario de i termini sostanziali, e le altre cose già accennate, in tal caso si pregiudica nella via esecutiva. 18

Anzi è questione tra Giuristi (con la solita varietà delle opinioni, che però bisogna camminare con quella, la quale sia ricevuta in pratica nel Tribunale del quale si tratta) se si pregiudichi col trasmettere il monitorio, o veramente col cominciare la causa col libello, nella forma ordinaria, sicchè non possa più variare, e ritornare alla via esecutiva, ancorchè non vi fosse nata sentenza. 19

Che però stante questo così grave pregiudizio che risulta al creditore dalla sentenza assolutoria, devono essere avvertiti i Giudici a non essere lubrici, e facili alle senteuze assolutorie: Attesocchè si giudica a bastanza a favore del Reo, e del debitore per mezzo dell'atto negativo, cioè di non decretargli, overo di non rilassargli il mandato esecutivo contro: Per tanto è cosa degna di molto biasmo, quando la cosa non sia più che chiara, dare le assolutorie. 20

Cessa però quest'effetto della vulnerazione in più casi: Primieramente, quando la sentenza non ferisse la sostanza del debito, e del negozio principale, o veramente la verità della scrittura, nella quale quello è fondato, ma che solamente ferisse l'ordine del Giudizio, overo un'altro incidente, per il quale si desse l'assolutoria dell'osservanza di quel Giudizio come inettamente intentato, attesocchè la regola suddetta cammina, quando la sentenza assolutoria ferisca la verità, overo la sostanza del credito, e dell'azione nel negozio principale. 21

Secon-

Secondariamente, quando la sentenza assolutoria fosse chiaramente nulla per qualche nullità sostanziale nell'ordine del Giudizio, overamente per quella nullità, la quale nascesse dall'ingiustizia notoria e manifesta, conforme si è discorso nel capitolo antecedente: Per quella ragione che, *lo stesso vuol dire il nullo che il niente*.

22

Onde abbiamo che la suddetta altra regola che la *sentenza contro l'altra sentenza non vaglia, se non s'ottenga la sua rivocazione*, si limita quando si tratta di sentenza chiaramente nulla, overamente che sia notoriamente ingiusta.

23

Bensì che quando non vi sia un chiaro difetto sostanziale nell'ordine, ma che si pretenda per capo dell'ingiustizia, questa deve essere di quella notorietà, che si è accennata nel capitolo antecedente, in maniera che quando anche fosse eseguita, non togliesse il possesso, il quale tuttavia restasse manutenibile, conforme ivi si è discorso: Ma non già quando sia un'ingiustizia, la quale a differenza della notoria si dice semplice ed ordinaria, ancorchè non avesse gran dubbiezza probabile.

24

E terzo quando per l'una, o per l'altra Segnatura, di Grazia, o di Giustizia la sentenza assolutoria fosse stata circoscritta, esplicitamente coll'esprimerlo nella commissione, overamente implicitamente nel rescrivere al Giudice dell'appellazione, che proceda come si dice, *ex integro*; o pure che si ordina al Giudice della medesima istanza, e particolarmente quando sia persona nuova, e diversa come successore nell'officio, che senta di nuovo, e che proceda *ex integro*.

25

Sopra questa implicita circoscrizione, da tempo moderno corre tra li Pratici un'opinione, che si dica ciò seguire, quando appellandosi per il creditore dalla sentenza assolutoria, la quale sia data a favore del debitore, si commettesse la causa alla Ruota con le facoltà dell'Auditore della Camera, quasi che in tal maniera s'intenda data la facoltà di procedere nella via esecuiva, non ostante la sentenza assolutoria.

Però in istretti termini di ragione ciò contiene un'equivoco chiaro; attesocchè la comunicazione delle suddette facoltà dell'Auditore della Camera viene stimata necessaria nelle cause, le quali si commettono in Ruota; per la ragione che (secondo l'antico stile della Curia) i processi esecutivi, quando non nascano dalla ragion Comune, come (per esempio) occorre nelle lettere Appostoliche, overo nella transazione, o nel deposito, e simili, ma che nascano dall'obbligo Camerale, o da qualche altro patto esecutivo, o pure da qualche consuetudine, o stile, conforme particolarmente nella Curia segue tra mercanti, ciò spetti, privativamente ad ogni altro, all'Auditore della Camera in vigore delle sue facoltà: E per conseguenza, che non lo possa praticare la Ruota, se non quando se gli dia l'esplicita comunicazione di queste facoltà, o veramente

che

che segli dia dalla Segnatura implicitamente con quel rescritto che si dice *si quid exequendum*, solito farsi nelle cause esecutive di qualche torbidezza, per un certo mezzo termine, col quale resta 26 provisto all' indennità di tutte due le Parti, conforme altre volte si è accennato: Dandosi a questa clausula una certa virtù; cioè che quando anche il mandato del primo Giudice, per capo di qualche nullità, o per altro difetto non meritasse l' esecuzione, ma che vi fosse la giustizia in tutto, o in parte a favore del creditore, si posa concedere dal Giudice dell' appellazione il nuovo mandato esecutivo, conforme li pratici dicono *ex integro*.

Che però potendosi dare il Giudizio esecutivo, non ostante la sentenza assolutoria per la ragione della nullità, o per altro rispetto come sopra, vi è necessaria la comunicazione delle suddette facoltà, la quale però si deve intendere fatta per soddisfare al bisogno, e col presupposto che quando si trattasse nel suddetto Tribunale dell' Auditore della Camera, nel quale si fosse introdotta la causa per l' appellazione della sentenza assolutoria d' un' altro Giudice inferiore, queste facoltà, le quali spettano in ragione propria, si potessero esercitare, ma non già nel caso contrario; mentre il surrogato non può essere di miglior natura, e non può avere autorità maggiore di quello che abbia il principale, nel di cui luogo si sia fatta la surrogazione: Che però questa comunicazione si deve intendere per i casi che il processo esecutivo per altro vi entrasse, e conforme li Giuristi dicono *quatenus de jure*.

Pure quando il Tribunale della Segnatura, della volontà di cui si tratta, abbia questi sentimenti, e che rescrivendosi in tal maniera abbia inteso di fare un' implicita circoscrizione della sentenza, in tal caso si dovrà a ciò deferire: Attesocchè si tratta d' una questione di volontà, la verità della quale prevale a tutte le regole legali; mentre queste non fanno altro che indurre una presunzione della volontà, quando sia dubbia, e che di esa non apparisca diversamente.

Lo stesso effetto della vulnerazione, che viene cagionato dalla sentenza assolutoria, si cagiona ancora dalla transazione, la quale (conforme si è accennato nella sua materia particolare) è una specie di sentenza, anzi di una regiudicata: Che però, quando dall' 27 altra Parte si pretenda di volersi esercitare le primiere ragioni, le quali per natura della transazione restano estinte, ha obbligo di togliere prima di mezzo l' ostacolo della transazione, con una regiudicata, o veramente con le tre conformi, ogni volta che non vi entrase la stesa limitazione, la quale si è detta di sopra in proposito della sentenza, cioè quando fose una transazione patentemente, e notoriamente nulla; attesocchè il nullo, ed il niente sono l' istesso, nè può una cosa fracida, e di niun vigore fare alcuna ferita.

Quanto si dice dell' operazione dell' obbligo Camerale, cammina

generalmente in tutti gli altri Giudizj esecutivi, nelli casi accennali di sopra nel cap. 21., trattando dell'Appellazione, ed in altri
28 simili: Che però, sebbene questo Giudizio dell'obbligo Camerale viene stimato più privilegiato per l'elezione del foro, e per alcuni altri effetti: Nondimeno l'ordine del Giudizio è il medesimo.

Che però quella conclusione, che abbiamo in pratica sopra le
29 commissioni delle cause, le quali s'ottengano per appellazione, o per restituzione in integro, che debba in esse farsi menzione espressa dell'obbligo Camerale, e non facendosi che vi si debba intendere la clausola *senza il pregiudizio della sua esecuzione, e purchè si sia agitato per altra strada che per questa*, si crede applicabile ad ogni altro Giudizio, il quale sia parimente privilegiato: Come (per esempio) per le lettere di cambio, o veramente per le cedule bancarie, o per cose simili; mentre la ragione è la medesima.

Appresso i forastieri non pratici della Curia corre un'opinione,
30 d'aversi in abborrimento quest'obbligo Camerale, apprendendolo per una gran cosa, per rispetto che il debitore, il quale non paghi il debito a suo tempo incorra la Scomunica, o veramente che si possa scomunicare: E questa simplicità passa tanto avanti, che incorrendovi anche alcuni Magistrati, e Tribunali grandi proibiscono alli secolari loro sudditi, che non si possano obbligare in questa forma, proibendolo ancora ai Notari, overo agli Attuarj, e Cancellieri secolari.

Questa però è una chiara simplicità figliuola dell'ignoranza; Attesocchè, sebbene la formula di quest'obbligo (per un'antica usanza) porta il consenso nelle Censure, le quali forse per tal'effetto anticamente si rilassavano con maggior facilità, e senza altre diligenze: Nondimeno dal Concilio di Trento fu provisto a questo abuso, ordinando che non si debba, nè si possa venire a questo rimedio spirituale, se non in sussidio, e doppo fatte tutte l'altre diligenze, nell'esecuzione reale, e personale, e però cessa questa ragione; sicchè (conforme si è detto di sopra nel cap. 25. trattando di questa esecuzione spirituale) non si viene alle Censure per il debito, overo per l'obbligo, ma per il delitto della disubbidienza, e dell'ostinazione, o veramente degl'ingiusti impedimenti, li quali si diano de fatto all'altre specie dell'esecuzione, per lo che si viene a questo rimedio spirituale, il quale si chiama delle declaratorie in sussidio, per l'esecuzione di qualunque altro giudicato: E per conseguenza non è effetto dell'obbligo Camerale solamente.

All'incontro, non minore è la simplicità di alcuni professori nella Curia sopra quel punto, che non si debba permettere a' Chierici
31 di obbligarsi, secondo certe forme, le quali si usano tra secolari in altri Principati, e che non le debbano praticare i Giudici ecclesiastici; Conforme particolarmente occorre in quella forma d'incusare, o

re, o di liquidare gli ſtromenti pubblici, che nel Regno di Napoli ſi uſa per un certo Rito della Vicaria, che importa una ſpecie di Giudizio Criminale, nel quale non poſſa il debitore eſſere inteſo per procuratore, ma debba comparire di perſona, ſenza poter eſſere inteſo, eccetto che nelle carceri, o veramente col depoſito reale del debito, quando non ſia eccezione incontanentemente provata con un'altro ſtromento egualmente liquido, e pubblico, e con molte formalità, le quali ne' tempi moderni, che non regnano più quei coſtumi antichi, ſopra il rigore dello ſpergiuro, hanno forſe del giudaiſmo, e delle formalità inutili, da nudrire più toſto le calunnie, e le lunghe liti, con tanti apparati fuora di propoſito.

Atteſocchè eſſendoſi già proviſto con più ordini della S. Congregazione, che nel Foro eccleſiaſtico, non ſi poſſa, nè ſi debba praticare il pagamento della pena del dieci per cento al Fiſco, oltre il debito al creditore che ſi uſa nelli Tribunali laicali: Nel rimanente, non ſi ſa vedere qual probabile ragione impediſca il fare queſt'obbligo, come per una eſpreſſione della volontà delle Parti di mettere un patto eſecutivo, e rigoroſo, in vigore del quale ſi poſſa praticare il Giudizio ſommario, ed eſecutivo, ſenza però la neceſſità d'uſare quelle formalità, e come per ſomiglianza, conforme ſi va diſcorrendo nel Teatro.

32 Ed ivi ancora ſi diſcorre del Giudizio eſecutivo e privilegiato degli obblighi, li quali ſi facciano appreſſo gli atti: Atteſocchè parimente non vi corre ragione alcuna di proibizione, che non ſi poſſano praticare nel Foro eccleſiaſtico: Purchè parimente non ſi uſi l'eſazione della pena ſuddetta, mentre la legge, o veramente l'equità canonica ha tolto via tutte le pene convenzionali, oltre di quello che riguarda l'intereſſe della Parte: Ed ancora, che non ſi uſi quella eſorbitanza, che ſi poſſa incuſare queſt'obbligo, e ſi poſſa venire all'eſpedizione del mandato eſecutivo, overo delle lettere eſecutoriali ſenza la citazione della Parte, conforme ſi diſcorre di ſopra nal cap. 13., trattando della Citazione, ed anche nel Teatro.

Quanto di ſopra ſi è detto di queſto Giudizio ſommario, ed eſecutivo, ed il di più che ſe n'accenna nel Teatro, o veramente che ſe ne tratta dagli ſcrittori più pazienti, e mecanici della pratica, feriſce i principali debitori, ed obbligati, o ſia in ragione dell'obbligo proprio, o pure d'obbligo alieno come ſicurtà: Occorre però dubitare in pratica, ſe queſto medeſimo Giudizio eſecutivo ſia praticabile con quelle perſone, le quali non ſi ſiano obbligate: E ciò contiene due parti, overo due opinioni: Una a riſpetto di coloro li quali per la finzione della legge rappreſentano la medeſima perſona dell'obbligato, come ſono gli eredi: E l'altra di coloro li quali ſi dicono meramente Terzi, ſenza queſta qualità ereditaria.

33 Per quello che ſpetta alla prima ſpecie degli eredi: La regola generale vuole, che la via eſecutiva, la quale competerebbe con-

tro il morto si dia ancora contro l'erede, per la ragione che in esso passano tutte le azioni attive, e passive del morto, la persona del quale viene in tutto dall'erede rappresentata, come per una sua immagine, e come se fosse la medesima persona.

Si stima però chiaro errore il camminare alla cieca con questa generalità, applicandola indifferentemente ad ogni caso; mentre in tal maniera si posono incorrere molti equivoci: Che però si deve camminare con la distinzione de' casi, accennata ancora nella sua materia particolare dell'Erede nel libro nono, ed anche nell'altra del Debito, e del Credito nel libro ottavo.

34

Il primo caso dunque è quello, quando sia certo, e non si dubbiti che quel tale sia erede del debitore, contro del quale, se fosse vivo, si potrebbe esercitare il Giudizio esecutivo, ed anche sia certo, che sia erede semplice, senza il beneficio dell' inventario, e senza che contrò questa qualità ereditaria competa eccezione alcuna: Ed in questo caso cammina la suddetta regola generale di piano.

L'altro caso è, quando parimente sia certa di fatto la qualità d'erede semplice senza il suddetto beneficio dell' inventario, ma si pretenda d'impugnar l'atto dell'adizione, cercando di spogliarsi di questo personaggio d'erede: Ed in tal caso si distingue, che se l' impugnazione sarà per capo della nullità dell'adizione, perchè si sia fatta da una persona, la quale fosse proibita di contrarre, e di obbligarsi, o di fare altri atti pregiudiziali, senza certe solennità, col decreto annullativo dell'atto: Conforme (per esempio) insegna la pratica frequente in molte Parti della nostra Italia nelle donne, e nei minori, per i statuti; mentre sta ricevuto che l'atto dell' adizione dell'eredità sia una specie di contratto pregiudiziale, il quale cada sotto questa proibizione: Ed allora essendo la nullità chiara, la regola non ha luogo, attesocchè così si può dire che quello non sia erede.

Ma se, essendo l'atto valido, si pretenda di rescinderlo col beneficio della restituzione in integro, la quale non solamente in termini della ragione Comune si concede alli minori, e ad altre persone simili privilegiate, ma ancora alli Maggiori per qualche giusta causa: In tal caso pare che cammini la regola contro l'erede; attesocchè questa si dice una eccezione di petitorio, la quale ha bisogno della formal discussione, e della canonizzazione, per vedere se vi sia, o nò la lesione, overo la giusta causa: E per conseguenza, in tanto non si deve ritardare il giudizio esecutivo, eccetto se fossero persone talmente privilegiate, che senz' altra prova estrinseca della lesione, o di altra giusta causa potessero a loro arbitrio dire di non voler'esser'eredi, o pure che la legge gli avesse privilegiati di non essere tenuti a cosa alcuna del proprio: Come sono il pupillo, la Chiesa, il Fisco, e simili.

Il terzo caso è, quando parimente non vi sia il beneficio dell' inventario, e che si nieghi il fatto, cioè l'atto dell'adizione, il quale non sia chiaro, ed espresso, ma si pretenda dal creditore cavarsi dagli atti di fatto, accennati nella suddetta sua materia dell'erede: Come (per esempio) l'avere posseduto, e venduto le robbe ereditarie: L'avere pagato i debiti: L'avere esatto i crediti, e cose simili: Ed in tal caso non entrerà la regola, nè si potrà camminare col Giudizio esecutivo contro la persona, o le robbe proprie di questo preteso erede: E ciò per la ragione, che bisogna prima fermare questo stato, il quale si neghi, con la regiudicata, o veramente con le tre conformi, per essere un punto di petitorio, onde la materia è appellabile, mentre questi atti possono esser' equiovoci, ed il Giudice si può ingannare nelle prove.

Il quarto caso è quando sia certa la qualità ereditaria, ma sia ancora certa di fatto l'altra qualità de' essere beneficiato, cioè d'avere adita l'eredità col beneficio dell'inventario: Ed allora la regola è in contrario, cioè che non si può esercitare il Giudizio esecutivo contro l'erede nella persona, e nelle robbe proprie: E ciò per la ragione accennata nella suddetta materia particolare; cioè che l'inventario preserva da ogni danno, e da ogni molestia; sicchè si finge che non sia erede, ma che sia un semplice amministratore legale dell'eredità.

Che però la pratica della Curia porta, che non si eserciti questo Giudizio esecutivo contro le persone, e contro le robbe proprie dell' erede, se prima non si citi a mostrare l'inventario legittimo, ed ancora a rendere il conto delle robbe inventariate, ed a mostrare di non averne in mano, sicchè facendosi altrimente, questo Giudizio sarà nullo: E fatta che sia questa citazione , se l'erede dentro i soliti termini prefissigli non comparirà, ma sarà contumace, si camminerà nello stesso Giudizio contro di esso, rilassandosi il mandato, overo *l'exequetur* contro la persona, e contro le robbe proprie.

Ma se comparirà ed esibirà l'inventario, o pure proverà d'averlo fatto, ma che doppo casualmente si sia perduto senza sua colpa nè malizia, ed esibirà i conti, in tal caso quando, ciò non ostante, si pretenda dai creditori , che questo beneficio non debba suffragare, perchè l'inventario fosse mal fatto, o veramente che li conti non siano ben resi, non per ciò avrà luogo il Giudizio esecutivo: Per la ragione che questo è un punto di petitorio, ed ha bisogno della dichiarazione del Giudice, la quale sarà appellabile, e per conseguenza vi bisognerà la regiudicata, overo le tre conformi; attesocchè il processo esecutivo, nel caso che non comparisca, è fondato nella contumacia, la quale fa presumere ogni cosa alla peggio, e per conseguenza che sia erede semplice senza beneficio alcuno.

L'ultimo caso è, quando sia parimente erede beneficiato, sicchè di ciò non si dubbiti, ma che si sia obbligato del proprio con i patti esecu-

tivi, onde cada il dubbio, se per quest'obbligo s'intenda d'essersi pregiudicato nel beneficio dell'inventario, e d'avere a quello renunciato: Ma perchè di ciò si è parlato a bastanza nella suddetta sua materia dell'erede nel libro nono; però, convenendo per quanto sia possibile di sfuggire la superflua repetizione delle stesse cose, si potrà ivi vedere.

Aggiungendo solamente, che quando la cosa non sia chiara per l'erede, e (come i nostri dicono) *incontanentemente provata*, che per obbligo proprio non si sia pregiudicato a questo beneficio il quale non manchi, se non quando vi sia la dichiarazione, e la renonzia espressa conforme (per esempio) occorre nel regno di Napoli per l'ivi accennato decreto generale, il quale si dice delle quattro Ruote, ma che sia dubbio: In tal caso pare che l'eccezione non debba ritardare l'esecuzione dell'obbligo proprio: E ciò per la ragione che l'azione sia chiara, e l'eccezione sia torbida, ed abbia bisogno di discussione.

Cammina tutto ciò a rispetto della persona, e delle robbe proprie dell' erede, ma non già per le robbe ereditarie del defonto, debitore: Attesocchè in queste senza dubbio si cammina con quello stesso Giudizio esecutivo, il quale competerebbe contro il defonto; nè perchè l'erede pretenda che le robbe spettino ad esso in ragion propria (per esempio) di Fidecomisso, o di altro titolo simile, o d'avervi crediti anteriori, potrà impedire questo Giudizio, quando ciò non si provi chiaramente ed in pronto, sicchè non vi cada discussione alcuna, secondo le regole generali dell' eccezioni, le quali si debbano ammettere, o nò nelli Giudizj esecutivi; mentre *in dubbio l' eredità si presume ricca, e che l' erede ancorchè sia beneficiato, abbia delle robbe in mano*: E per conseguenza che anche in ragion propria non si possa opporre, sin' a tanto che non si renda il conto: Che però; Altro è il trattare di esimersi da questo Giudizio esecutivo nella persona, e nelle robbe proprie: Ed altro è il trattare di volere impedire lo stesso giudizio nelle robbe ereditarie del debitore.

Quanto all'altra specie del Terzo, il quale non abbia la qualità ereditaria; Entra parimente la distinzione tra la persona, e le robbe proprie, e le robbe del debitore, che da esso si posseggano: Attesocchè nel primo caso è certa la regola generale negativa, che non 35 si può camminare esecutivamente contro il Terzo, il che tuttavia suol ricevere qualche limitazione: Come (per esempio) in quei paesi, nelli quali li censi, o li canoni, o i livelli, overo altre simili prestazioni abbiano la via esecutiva, come pare, che in Italia particolarmente sia per una certa consuetudine generale; attesocchè sebbene sarà Terzo possessore delli beni affetti a quel canone, o censo, o altro peso, tuttavia si potrà esercitare contro di esso il Giudizio esecutivo per quelle annate, che siano da eso dovute per causa del suo posseso, e della percezione de' frutti, dicendosi in tal maniera

ra più tosto un'principal debitore che un Terzo; e che questo sia un'debito proprio, ma non già per li censi, o canoni decorsi in tempo d'un'altro possessore.

Nell'altro caso che si tratti di questo Giudizio sopra le robbe, le quali siano state del principal debitore, il quale sia soggetto al Giudizio esecutivo, entra parimente l'altra distinzione, se il possesso di questo Terzo sia in ragione di dominio, o veramente in ragione di pegno, e di creditore: Attesocchè in questo secondo caso avrà luogo anche contro di esso il Giudizio esecutivo, mentre la robba continua nel dominio del debitore; sicchè veramente non si può dire che sia Terzo per quello che si è accennato nella materia del Credito, e del Debito, ed anche in quella della Dote, e di sopra nel capitolo decimosesto.

36

Ma quando si tratta del primo caso, cioè che sia Terzo possessore in ragione di dominio: La regola generale è negativa, che questo Giudizio esecutivo nell'azione personale non sia esercibile, sicchè bisogna adoprare i rimedj reali accennati nella suddetta materia del Debito e del Credito, ed anche nel capitolo trigesimo.

37

Bensì che non mancano delle limitazioni, anche in termini della ragion Comune, molto più per le leggi particolari: Cioè per la ragion Comune contro quei Terzi, nelli quali si fossero alienate le robbe già fatte litigiose, o veramente in fraude dell'esecuzione, la quale era imminente, e che vi si dovea fare: O veramente, quando si trattasse di un donatario universale; mentre questo, per senso de'Giuristi appoggiato ad una certa equità, viene stimato come un'erede.

E quanto alle leggi particolari non vi si può dare una regola certa, non solamente per il diverso loro tenore, ma ancora per la diversa interpretazione, o pratica, per lo che (conforme altre volte si è detto) si stima manifesto l'errore di coloro, li quali non essendo più che pratici in quei paesi, ed in quei Tribunali, ne vogliono discorrere con quella sola notizia, che gliene dia la lettura de'libri, overo con le generalità: Che però conviene di ricorrere a' professori pratici di quel paese: Conforme in questi termini precisi vediamo nella prammatica del Rè Alfonso Primo d'Aragona fatta sopra i censi, in esecuzione della Bolla di Nicolò Quinto per i Regni delle due Sicilie, di quà, e di là del Faro; che sebbene a lettere chiare si concede la via esecutiva anche contro i Terzi, nondimeno ciò si pratica nel Regno di Sicilia oltre il Faro, che è propriamente l'Isola di Sicilia con quella di Malta, e con altre Isolette dipendenti, e non è in pratica in quest'altro Regno, che oggi si dice di Napoli, e pure la legge è la medesima, con casi simili.

In Roma, e nel suo distretto, per lo statuto, si dà questo privilegio alla donna per la dote, che si deve restituire, conforme si è accennato nella sua materia particolare della Dote nel libro sesto.

Oltre quel giudizio esecutivo, il quale nasce dall'obbligo Camerale, o da altri patti simili, conforme particolarmente in Toscana ed in Lombardia è quell'obbligo guarantigiato, del quale parlano tanto i Giuristi antichi, e quello che nasce da' statuti e stili particolari, o pure da consuetudine universale in alcuni casi, conforme s'accenna nel capitolo ventesimoprimo delle Appellazioni: Entra il medesimo Giudizio esecutivo generalmente in tutte le cause, e differenze, quando così ricerchi la qualità del luogo, o del tem-
38 po: Come occorre nelle cause, e differenze tra soldati, o marinari, ed altri annessi, e dipendenti degl'eserciti, e delle armate; cioè che non si praticano le cabale, e le superstizioni legali, ma si decidono le cause in piedi sommariamente: Che però quando i Giuristi vogliono esemplificare un Giudizio sommario, ed esecutivo, lo sogliono esplicare con questo termine dell'usanza militare.

Bensì che ciò si deve intendere, quando si stia nel campo, overo nell'armata, o pure nel presidio, sicchè vi entri la ragione, la quale persuade questa forma di procedere, e che le cause siano sopra i contratti, e le altre cose che ivi occorrono: Ma non già quando si tratta delle cause ordinarie tra coloro, i quali sebbene sono soldati, nondimeno stiano nelle proprie case all'uso del popolo, senza l'attualità del campo, secondo la distinzione data di sopra nel libro nono de'Testamenti, in proposito del Testamento militare : O veramente che stando nell'esercito, o nell'armata, volessero i soldati fare decidere dall'Auditore, o Giudice dell'esercito a quell'usanza qualche causa ordinaria, che tra essi passasse come tra cittadini, e persone indifferenti, sopra qualche Fidecommisso, o Successione, o sopra qualche contratto fatto in Città, o in altro modo fuori dell'occasione della guerra , sicchè le Parti vengano considerate come persone del popolo, e non come soldati.

Lo stesso, e con la medesima distinzione cammina nelle pendenze, le quali occorrono tra negozianti nelle Fiere, e nei Mercati, overo nelli Porti , o in altri simili adunanze, che da' Giuristi si dicono Emporj pubblici, ne' quali si procede sommariamente, ed alla buona, decidendosi dal Giudice, overo dal Maestro della Fiera le
39 differenze, che ivi occorrono in piedi, e sommariamente: Ma non già che con l'occasione di ritrovarsi in una Fiera il debitore, overo quello, col quale s'abbia qualche pretensione nel suo paese per cause indifferenti, e popolari, si possa ivi convenire a quell' usanza, conforme alle volte dannabilmente porta la pratica , la quale merita dirsi un'abuso manifesto.

Nelle cause del Fisco, overo della Camera del Principe, o de' suoi Appaltatori sopra i tributi, le collette, le dogane, le gabelle, e le altre ragioni pubbliche, e regali, delle quali si è trattato nel libro secondo, da per tutto si suole camminare con questo processo sommario

mario, ed esecutivo, e (secondo l'uso di parlare della Curia) *con la mano regia*: Il che particolarmente nella Curia, ed in questo Principato sta oggi stabilito per diverse Bolle, e particolarmente per quella di Sisto V. sopra le facoltà del Tesoriere, il quale è il Giudice ordinario della prima istanza di questa sorte di cause, ancorchè ne abbia ancora la cognizione il Camerlengo, mentre il Tribunale della Camera Piena è Giudice della seconda istanza in grado dell'appellazione, overo del ricorso, per quello che trattando delli suddetti Officiali, e Tribunali si accenna nella Relazione della Curia.

Le cause tra quei Religiosi, li quali vivano nei Chiostri, che da' Giuristi s'eplicano col termine di Regolari, generalmente si devono conoscere sommariamente, ed alla buona, all' usanza de' soldati: Attesocchè si dicono anche soldati spirituali quei Religiosi, li quali devono continuamente combattere con l' orazioni, e con gli officj divini, non convenendo che siano visti per i Tribunali del secolo, e nello strepito, overo nei clamori de' Giudizj, conforme si è accennato ancora nel libro antecedente in questa materia de' Regolari.

CAPITOLO VENTESIMONONO.

Del Giudizio esecutivo sopra l' esecuzione, e l' osservanza delle Lettere Appostoliche: E particolarmente nella materia delli Benefizj, e delle Pensioni; e quando debba cessare questo Giudizio, ma si debba camminare col Giudizio ordinario per rispetto del legittimo contradittore.

SOMMARIO.

1 *Le Lettere Appostoliche giustificate hanno la via esecutiva.*
2 *Del processo esecutivo nelle Pensioni ecclesiastiche; e delle tre diverse strade; e quale sia la migliore.*
3 *Del Giudizio della manutenzione nelle Pensioni.*
4 *Dell' altro per l' obbligo Camerale, overo per la cedola.*
5 *Dell' esecuzione delle Lettere Appostoliche della Riserva; e della loro esecuzione.*
6 *Del modo col quale si rescrive nell' appellazione in questa materia.*
7 *Delli due diversi generi di Lettere Appostoliche.*
8 *Del Breve di pigliare il possesso in nome della Camera.*
9 *Delli fini overo degli effetti, per i quali si spedisce questo Breve.*
10 *Che cosa si debba giustificare per l' esecuzione di questo Breve.*
11 *Della pratica per eseguirlo.*
12 *Come si rescrive nel commettere l' appellazione di questi Brevi.*
13 *Delle diverse forme di Lettere Appostoliche, graziosa, e rigorosa, & dignum.*
14 *Quale sia la graziosa.*

15 Dell'

CAP. XXIX.

LA regola generale dispone, che le Lettere Appostoliche di qualunque materia si tratti, ogni volta che siano giustificate, debbano avere l'esecuzione pronta: Però discorrendo di quello che porta la maggior frequenza de' casi, di questo Giudizio esecutivo nella Curia occorre trattare per ordinario nella materia de' Beneficj, ed anche nell' altra delle Pensioni ecclesiastiche, la quale pare che partecipi della Beneficiale per la connessione che vi si scorge.

1

Per quel che spetta a questa seconda materia delle Pensioni: In tre maniere la pratica porta i Giudizj, i quali per la loro esazione si facciano per i Pensionarj contro i Titolari: Uno nel possessorio sommarissimo, ed esecutivo della manutenzione quando il Pensionario fosse già in possesso d' esigere: E questa si stima una strada migliore, e più vantaggiosa dell' altre, non solamente per il privilegio della via esecutiva, come sono l' altre, ma principalmente perchè non vi è bisogno di produrre le Lettere della Riserva, o veramente di giustificarle, nè meno di giustificare il Chiericato, o altra qualità necessaria, sicchè basta di provare il possesso, il quale ancorchè sia contro il predecessore, suffraga contro il successore; attesocchè questo Giudizio va regolato dalla persona dell' Attore: Ed ancora basta il possesso in parte, col pagamento di un termine solo, anzi di una poca parte d'un termine: Purchè però sia a conto del tutto, ma non già quando con animo di pagare solamente, e di mette-

2

te-

tere in possesso per una somma minore, e non più, conforme si è più distintamente accennato nella sua materia particolare.

E sebbene vogliono i pratici, che questo Giudizio si debba intentare con il monitorio, come per una figura di Giudizio ordinaria, tuttavia ciò non pregiudica al processo esecutivo.

L'altra strada è quella dell'obbligo Camerale, il quale si suol mettere nel consenso che si dà dal Titolare al pagamento della Pensione, o pure quello della cedola bancaria che si dia per il medesimo effetto dal mercante: Però questa strada parimente non ferisce il privilegio particolare delle Pensioni, overo delle Lettere Appostoliche, nascendo dalla generale natura dell'obbligo, overo della cedula in qualunque materia, anche profana, ed indifferente: E parimente questa strada è stimata più opportuna, e più spedita, quando si possa avere, per la medesima ragione accennata nell'antecedente; cioè che non occorre il bisogno d' alcune giustificazioni, e particolarmente di quella del valore, nè si ammette l'eccezione dell'insufficienza del Beneficio, quando che non si trattasse d'eccezione, la quale nascesse dallo stess'obbligo, secondo le regole generali di tutti i Giudizj esecutivi: Nè in questo caso bisogna adoperare il monitorio, ma

4 si cammina con la semplice citazione a pagare ed in quella forma che generalmente si è accennata nel capitolo antecedente, trattando dell'esecuzione dell'obbligo Camerale: Bensì che viene stimata necessaria la giustificazione del Chiericato, conforme si è parimente accennato nella sua materia particolare delle Pensioni.

La terza strada finalmente, la quale propriamente cade sotto questo capitolo, è quella dell'esecuzione delle Lettere Appostoliche spedite sopra la Riserva della Pensione: Ed in questo caso entra

5 ancora il Giudizio esecutivo per due rispetti. Uno che generalmente la Pensione, come una specie d'alimenti abbia questo privilegio della via esecutiva: E l'altra per la prerogativa delle Lettere Appostoliche: Ma però è una strada meno spedita, e nella quale s'incontrano delle maggiori difficoltà, non già per il bisogno che vi si scorge di procedere col monitorio, e di osservare alcuni termini, e di nascervi la sentenza per cedola, a forma di giudizio ordinario, sopra l'esecuzione, e giustificazioni delle Lettere, col pagamento della propina, le quali cose non occorrono nell'altre due strade di sopra accennate; mentre tutto ciò non pregiudica al Giudizio esecutivo, il quale non ammette l'appellazione sospensiva.

Ma per le difficoltà maggiori, le quali occorrono nella giustificazione delle Lettere sopra il valore narrato, quando la Pensione non sia riservata di moto proprio, o che essendo in questo modo, contenga nondimeno qualche condizione, la quale abbia bisogno della giustificazione, per quello che più distintamente si discorre nella sua materia particolare, dove il di più si potrà vedere, per

non

non ripetere più volte le medesime cose.

Venendo stimata questa materia talmente esecutiva, e privilegiata, che quando s' appella, non solamente per ordinario non si ammette l' appellazione sospensiva, la quale generalmente si suol preservare con la clausula, *senza il pregiudizio dell' esecuzione*, ma vi
6 si suol mettere la clausula *che non si debba ritardare il pagamento*, e questa clausula è di molto maggior virtù e privilegio per il creditore di quello che sia l' altra suddetta *senza il pregiudizio dell' esecuzione*: Attesocchè questa opera bene che sia preservata la giurisdizione del Giudice della prima istanza per poter tirare avanti l' esecuzione della sua sentenza, overo del suo mandato, ma non già impedisce l' appellante, che anche prima dell' esecuzione, cercando d' impedirla o di sfuggirla come può, possa proseguire la causa dell' appellazione avanti l' altro Giudice, che all' incontro quest' altra specie di causa l' impedisce, che però l' appellante non può proseguire, nè essere inteso se non paga effettivamente, il che importa molto.

Quanto all' altro Giudizio dell' esecuzione delle Lettere Appostoliche sopra la Provista delli Benefici: Queste si distinguono in due generi: Uno, cioè di quelle, le quali sono veramente le Lettere,
7 che si spediscono in carta pecora per Cancellaria col sigillo di piombo pendente che volgarmente diciamo Bolle: E l' altro di quelle le quali si spediscono parimente in carta pecora in forma di Breve per la Secretaria de' Brevi, col sigillo dell' Anello Piscatorio, e si dicono Brevi *de capienda possessione nomine Cameræ*.

L' esecuzione di questo secondo genere di Lettere in forma di Breve è molto diversa da quella dell' altro genere: attesocchè si fa
8 solamente dall' Auditore della Camera, overo da uno de' suoi Luogoteenti civili, e ciò non per dare principalmente il possesso del Beneficio al Provisto per esecuzione della grazia, ma per pigliarne il possesso in nome della Camera; che però il Giudizio principalmente cammina sotto il nome del Commissario della Camera, al quale aderisce il Provisto, che veramente sostiene la lite, e fa il tutto; mentre in effetto ogni cosa va a suo comodo, onde il Commissario fa la procura nella sua persona, ed il possesso preso per esso overo per un suo Procuratore, quando non ritrovi contradittore, o che ritrovandolo, quello desista, e che ceda alle sue pretensioni, gli suffraga come se l' avesse preso da principio in nome proprio: Restandogli però l' obbligo di spedire le suddette Bolle per la Cancellaria dentro il termine di sei mesi da correre dal giorno del possesso pacifico, sotto la pena dell' annullazione della grazia: Attesocchè sebbene questo decreto, il quale si mette nello stesso Breve, dice dal giorno della data, nondimeno per stile s' intende dal tempo del possesso pacifico.

9 Questa forma di Lettere frequentemente si spedisce, perchè si stima più espediente a diversi effetti, ancorchè si faccia di vantaggio quella

quella spesa di più che bisogna per questo Breve con l'obbligo d'aver a far l'altra per la spedizione delle Bolle: Primieramente quando anche non vi sia dubbio di lite alcuna, nè si tema di contraditrore, per una comodità di mettere assieme in sei mesi il denaro, che bisogna per la spedizione delle Bolle: ed in tanto piglia il possesso per tutti i suoi effetti, e particolarmente per la percezione de' frutti; onde per questa ragione frequentemente si pratica anche ne i Vescovati.

L'altro effetto è nel caso che si tema del contraditrore, e che sia incerto l'esito della lite, e se la Provista Appostolica sia per avere il suo effetto, o nò, per non arrischiare una spesa considerabile, la quale suol correre nella spedizione delle Bolle, quando si tratta di Beneficj, per i quali si paghi la mezz'annata; attesocchè perdendosi la lite, sarebbe una spesa buttata; che però comple di tenere questa strada, quando sia praticabile, cioè che la provista sia per capo di riserva, overo di Affezione Appostolica, ma non già quando fosse per altri capi che generalmente si dice *certo modo*, o veramente per via di Rassegna.

E terzo perchè non vi è bisogno della formale giustificazione del valore, e delle qualità del Provisto, e dell'altre cose narrate nella

10 supplica; mentre basta giustificare la vacanza, in maniera che vi entri la Riserva, overo l'Affezione Appostolica, con giustificare il Chiericato del Provisto: E ciò per la suddetta ragione, che questa non si dice esecuzione della grazia, ed effettuazione della Provista, ma è un rimedio straordinario, acciò il Beneficio non stia vacante, o veramente non sia malamente occupato da un'intruso, che però se ne prenda il possesso in nome della Camera, perchè poi il Provisto l'ottenga senz'altro contrasto.

Spedito che sia questo Breve, si spedisce per la sua esecuzione il monitorio dell'Auditore della Camera, overo da uno de' suo Luogotenenti civili, ed in virtù di questo monitorio il provisto con la

11 procura del suddetto Commissario cerca per se stesso, o veramente per mezzo di un suo procuratore di pigliare il possesso, facendo la prova, se vi trova, o nò oppositore: Attesocchè non trovandolo, perchè veramente non vi fosse altro possessore, o che ritrovandolo, questo si ritirasse, e cedesse alle sue pretensioni; in tal caso non ritorna più avanti il Giudice, ma gli resta il peso di spedire le Bole come sopra: Mà se si ritrovasse l'oppositore, il quale volesse tuttavia continuare il suo possesso, allora questo monitorio si risolve in una semplice citazione dello stesso oppositore, al quale basta di notificare il monitorio di persona, il quale poi si riproduce avanti lo stesso Giudice, da cui sia stato spedito: Che però si osservano i termini in quello prefissi, e si fa la giustificazione suddetta, cioè della vacanza tale, che vi entri la Riserva, o l'Affezione: Come (per esempio) che l'ultimo possessore, per morte del quale sia vacato il

Be-

Beneficio, fosse morto in un mese riservato, o veramente fosse morto in Curia, o nel distretto, o pure fosse stato Protonotario, o Collettore ed Officiale Appostolico, o famigliare d'un Cardinale, o che quel Beneficio fosse la prima Dignità nella Cattedrale, overo Collegiata, e simile, con la giustificazione ancora del Chiericato: E non comparendo quello, il quale sia stato citato, si fa quel Giudizio contumaciale, il quale si dice per *le contradette* accennato di sopra nel capitolo decimo terzo: Ma comparendo, si assumono le dispute sopra la qualità della vacanza, all'effetto di vedere se vi entri, o nò la Riserva, overo l'Affezione Apostolica chiara, ch' è il fondamento di questo Breve; e quando il Giudice stimi che vi entri, si viene alla sentenza sopra l'esecuzione, la quale si fa per cedola ed a forma di sentenza diffinitiva con osservare precedentemente alcuni termini, le formole de i quali si mettono da i scrittori mecanici della Pratica, pagandosi la propina; attesocchè in questo caso l'Auditore della Camera, ed i suoi Luogotenenti fanno più tosto figura di Giudici delegati, e di esecutori, che di Giudici ordinarj: Ma, ciò non ostante, resta tuttavia il Giudizio esecutivo, sicchè questa sentenza dovrà avere la sua pronta esecuzione, senza ammettere l'appellazione sospensiva.

Anzi è Giudizio più esecutivo, e privilegiato, di quello che sia l'esecuzione dell'obbligo Camerale, o altro simile, nella stessa maniera che si è detto di sopra circa le Pensioni; cioè che si commette la causa dell'appellazione nel solo devolutivo, con la clausula, che in latino si dice *parito Brevi*, lo che opera il medesimo 12 accennato effetto notabile; cioè, che essendo concepita la commissione per ablativo assoluto, questo importa una condizione, la quale si deve prima adempire nell'ubbidire al Breve, sicchè altrimenti non si può proseguire la causa dell'appellazione, mentre il Giudice non ha la giurisdizione, se gli è data sotto questa condizione.

Bensì che quando la Riserva, overo l'Affezione abbia una dubbiezza probabile, in tal caso la Segnatura suol usare il ripiego altre volte accennato, per mezzo del quale si provede all'indennità d'ambe le Parti; cioè che si sospende l'esecuzione, ed all'incontro non si pregiudica al Giudizio esecutivo rescrivendo con la suddetta clausula *parito Literis*, ma aggiungendovi la clausula *arbitrio*, la quale opera che la Ruota, o altro Giudice dell'appellazione veda, se si debba ubbidire alla sentenza, o nò, sicchè l'appellante ha questa soddisfazione di disputar la causa avanti il Giudice dell'appellazione, il quale alle volte suol denegare l'esecuzione.

Quanto all'altro genere di Lettere spedite a favore del Provisto per Cancellaria come sopra: Questo genere si distingue in molte specie tra esse diverse. La prima distinzione più generale (già 13 accennata nella sua materia Beneficiale) è quella tra la for-

forma, la quale si dice graziosa, e l'altra che si dice rigorosa, e *dignum*. La graziosa è quella, con la quale il Papa indrizza le Lettere allo stesso Provisto, asserendo di provederlo pienamente, e chiamandolo già tale, perchè abbia giustificata la sua idoneità con l'attestazione dell'Ordinario, o veramente con altre giustificazioni sopra i costumi, e con l'esame nella Curia avanti il Cardinale Vicario circa la letteratura, overo perchè sia notorio Curiale; che però le gli deputano con Lettere a parte tre esecutori speciali; cioè, l'Auditore della Camera, overo un'altro Prelato nella Curia, e due Prelati, o altre persone costituite in Dignità ecclesiastica in quel paese, nel quale sia il Beneficio, o pure ne'luoghi convicini: E questa specie di Lettere non presuppone il contradittore, sicchè la Provisione Appostolica non abbia dubbio alcuno, però tuttavia per l'esecuzione della grazia nelle Lettere si mette la clausula generale, che dagli esecutori si possano cacciar via tutti i contradittori, col presupposto che siano illeciti, ed intrusi, non intendendo per ciò il Papa di togliere quelle ragioni, le quali legittimamente spettassero ad un'altro.

L'altra forma, la quale si dice rigorosa, overo *dignum*, è di due sorti: Una che presupponga parimente la vacanza tale che spetti di certo la provisione al Papa per il capo della Riserva, overo dell'Affezione, o per altro rispetto, ma che il Papa non sia certo dell'idoneità, e dell'abilità del Provisto, così circa il Chiericato, come circa la vita, ed i costumi, e circa la letteratura, e gli altri requisiti necessarj, secondo la qualità del Beneficio; che però nelle Lettere non parla col Provisto, nè lo presuppone tale, nè meno gli dà gli esecutori a suo modo, come segue nel caso antecedente della forma graziosa, ma indrizza le Lettere all'Ordinario del luogo del Beneficio in forma di commissione, cioè commettendogli, che quando ritroverà l'oratore idoneo, ed abile, lo proveda del Beneficio, e di quello l'investa, dandogli il possesso, sicchè tra li beneficialisti si dice un mandato *de providendo*. [14]

E l'altra specie è quella, che si presupponga un'altro possessore, o contradittore, il quale si pretenda non legittimo, o decaduto, sicchè il Papa conceda all'impetrante una grazia condizionale con due condizioni: Una della sua abilità come sopra: E l'altra sopra la verificazione della presupposta vacanza; che però l'uno, e l'altro si deve giustificare avanti l'esecutore deputato: E questo parimente suol'essere l'Ordinario, quando non vi sia motivo d'averlo per sospetto, conforme frequentemente suole occorrere perchè l'altro possessore fosse provisto da esso, nel qual caso si suole deputare un Vescovo vicino, o veramente alle volte la Ruota, secondo le contingenze de'casi: E ciò per ordinario occorre in quelle Provisioni, le quali si dicono *certo modo*, o veramente Piscatorie. [15]

Si dà ancora un'altra specie di quelle Lettere Appostoliche, le

quali

quali si spediscono nelli Beneficj di Padronato laicale; e per conseguenza, che non siano di libera provisione, ma essendo divise le voci de' Padroni nel presentare diverse persone, si suol ricorrere dalli presentati al Papa, per ottenere la Provisione Appostolica, con la deroga della metà delle voci, la quale si dà ordinariamente, preoccupandosi in tal maniera dal Papa quella facoltà di gratificare, che in questo caso spettarebbe all'Ordinario.

16

Da queste distinzioni nasce ancora l'altra distinzione delle diverse specie del contradittore; cioè che: Altro sia quel contradittore, il quale meriti dirsi legittimo: Ed altro sia quello, il quale sia contradittore di fatto, come oppositore, ma non meriti dirsi legittimo.

17

Della prima specie del vero, e legittimo contradittore si dice quello, il quale venga con un titolo eguale derivante dallo stesso fonte, sicchè sia tale, che se non fosse possessore, gli potrebbe competere il Giudizio esecutivo per l'immissione al possesso del Beneficio, cioè che abbia parimente la Provisione Appostolica di una egual natura, e privilegio, sicchè spetti al Giudice il dichiarare nella forma giudiziale, e con la tela, e col processo formale, a' quali di essi sia dovuto il Benefizio, e quale delle due provisioni Appostoliche sia la migliore, e debba prevalere: Come (per esempio) se due presentati da diversi Padroni ottengano la stessa Provisione Appostolica con la deroga della metà delle voci, spedendovi ciascuno le Lettere Appostoliche, ma che uno abbia prevenuto nel possesso, onde venga l'altro per l'esecuzione delle sue Lettere: O pure che non essendosi prevenuto nel possesso, ed essendo questo vacante, ciascuno di essi faccia le istanze per l'esecuzione delle sue Lettere.

O pure che due abbiano impetrato dal Papa uno stesso Beneficio vacante, come riservato, overo affetto, ma per diverse specie di Riserva, o di Affezione, e che ciascuno abbia spedito le sue Lettere, dell'esecuzione delle quali si tratti, che (per esempio) uno l'abbia impetrato come prima Dignità, e l'altro per la Riserva de' mesi, overo per la vacanza in Curia, o per la Riserva personale, con casi simili.

Come ancora, che uno sia possessore del Beneficio per un titolo, il quale non si controverta di fatto, ma si pretenda, che quello sia invalido per causa della falsa espressione del valore, overo perchè fosse scomunicato, o pure che patisse altro difettò, o che la sua grazia si pretenda nulla, che però si faccia contro di esso l'impetrazione obiettiva, la quale si dice *certo modo*, overo *Piscatoria*: E molto più quando quest'impetrazione fosse per capo di privazione, o di caducità d'una grazia già valida, e perfetta; come (per esempio) per qualche delitto, che si fosse commesso dipoi, il quale portasse la privazione del Beneficio: O veramente per non avere adempito quello che si dovea adempire, a causa d'esempio in non fare la pubblicazione secondo

la

la Bolla di Gregorio XIII.: Overo di non esser messo in *sacri*, o di non aver preso il grado del Dottorato, ec. overo per il difetto della residenza, e simili: Attesocchè in questi, ed in altri simili casi, quello contro il quale si faccia l'impetra, anche se non fosse possessore, molto più essendo tale, si dirà legittimo contradittore all'impetrante, il quale dimanda l'esecuzione delle sue Lettere.

Il contraditore di fatto, il quale non merita dirsi legittimo, si dice quel possessore del Beneficio, ed anche non essendo possessore, pretenda che il Beneficio, del quale si tratta, sia dovuto più tosto ad esso, e che la Provisione dell'altro sia invalida; che però si opponga all'esecuzione delle Lettere Appostoliche spedite a favore dell'emolo, conforme (esemplificando ne i casi più frequenti senza escludere gli altri simili) suol'essere il Provisto dall'Ordinario, perchè si pretende che non vi entri la Riserva, overo l'Affezione Appostolica contro quello, il quale abbia impetrato il Beneficio dal Papa come riservato, o come affetto: O pure che sia il Provisto come di riservato, o di affetto dall'Indultario, onde si opponga al Provisto Appostolico per la Riserva, o per l'Affezione tale, che si pretenda, che non cada sotto l'indulto, perchè sia doppia: O pure perchè il Beneficio sia di maggior valore di quello che porta l'indulto conforme porta la pratica frequente nelle Proviste del Nunzio di Spagna.

18

Ed anche quello, il quale sia stato provisto dal Papa del Beneficio come riservato, o come affetto, ma per un diverso capo, come (per esempio) per la Riserva del tempo, o per la personale, o per la locale, col presupposto d'una semplice Parrocchiale, ed in vigore della preelezione del concorso, overo per l'impetra in vigore della Bolla del B. Pio V. per non essersi fatto bene il concorso, che all'incontro un'altro l'ottenga per un'altra specie di Riserva (per esempio) come prima Dignità nella Collegiata: Attesocchè in questi, ed in altri simili casi, così quando il titolo dell'oppositore provenga da un fonte diverso dell'Ordinario, o dell'Indultario, come ancora quando provenga dallo stesso fonte Appostolico, per non essere titolo eguale, e della stessa natura, si dirà bene contradittore de fatto, all'effetto che debba essere citato, ed inteso, e che si debba procedere nella giustificazione delle Lettere Appostoliche col processo, ed in qualche figura giudiziale, sicchè non bastino le informazioni estragiudiziali, ma non sarà contradittore legittimo, quando apparisca che il suo titolo sia infetto, e che la grazia Appostolica sia valida per l'altro effetto d'impedire il processo esecutivo.

L'effetto della differenza è, che quando sia contradittore tale che si possa dire legittimo, non entra il Giudizio esecutivo, ma si deve camminare col Giudizio ordinario nel petitore, da terminarsi con la regiudicata, overo con le tre conformi: Che (all'incontro) quando sia un contradittore, il quale non meriti dirsi le-

19

gittimo, ma solamente oppositore di fatto come sopra, non impedisca il privilegio del Giudizio esecutivo, che di sua natura si concede alle Lettere Appostoliche: Che però stanno bene assieme, che uno si possa dire contradittore legittimo, e impropriamente, perchè non si possa disprezzare, e debba essere citato, ed inteso a tutti gli atti; ma che veramente, e propriamente non sia tale all'altro effetto suddetto.

E molto più, quando essendo il contradittore anche Provisto 20 Appostolico per un diverso titolo, l'altro Provisto dell'esecuzione delle Lettere, del quale si tratti, non solamente abbia un titolo diverso, il quale si pretenda migliore, ma che abbia ancora l'altra qualità della surrogazione graziosa al possesso del beneficiato morto: Attesocchè in tal maniera l'oppositore, il quale non abbia questa prerogativa, non si potrà dire che sia eguale, conforme più distintamente si va accennando nel Teatro; mentre, conforme si è detto nel titolo de' Beneficj nelli capitoli decim'ottavo, e decimonono, questa pare una cabala inestricabile, ed un labirinto di Teseo, per le tante distinzioni, e subdistinzioni, e varietà di decisioni; che però non è facile di potervi dare una regola totalmente certa, e piana per la capacità d'ognuno, ma bisogna ricorrere a' professori pratici della materia, e regolarsi secondo l'opinioni, le quali in quel tempo corrano; mentre vediamo, che queste alla giornata vanno variando, potendo bastare le cose suddette per un tale quale barlume, overo per una notizia generale.

Da queste distinzioni dipende l'applicazione dell'altra distinzione, la quale si dà delle diverse specie dell'esecutore; cioè che: Altro sia quell'esecutere, il quale si dice mero, e che procede nel Giudizio sommario, ed esecutivo: Ed altro quello il quale si dice 21 misto, e deve assumere le parti formali di Giudice, e procedere nel Giudizio ordinario, ed appellabile: Attesocchè la qualità del contradittore veramente è quella, la quale distingue queste specie; che però una cosa dipende dall'altra.

E sebbene alcuni di coloro, li quali camminano con la sola 22 scorza delle regole generali, o veramente che intendono le tradizioni de' Maggiori nella sola lettera, vanno distinguendo queste specie d'esecutori per alcune clausule contenute nelle Lettere Appostoliche: Come (per esempio) quella che dicono *dummodo &c.*: E l'altra *amoto*: O pure quella che si dice *Contradictores*: O veramente *constito*: O pure *verificato*: O quella *vocatis*, con altre simili: Nondimeno (conforme si è accennato nelli suddetti luoghi della materia Beneficiale) ciò contiene un equivoco manifesto; attesocchè queste, ed altre clausule somiglianti sono considerabili, quando sia dubbio se quell'oppositore si debba dire, o nò contradittore legittimo, ma quando veramente non merita dirsi tale, non

perciò

perciò le clausule lo faranno, se non impropriamente, ed al sud detto effetto di doversi citare, e sentire.

Questa distinzione d' esecutore mero, e misto rispettivamente riceve ancora una terza specie: Cioè di quell'esecutore, il quale propriamente ed in sostanza sia mero, ma nell'ordine del proceder abbia del misto: Attesocchè propriamente l'esecutore mero è quello, il quale non ha bisogno di fare il processo, nè di proferire la sentenza sopra la giustificazione, e l'esecuzione delle Lettere, ma può procedere con l'informazioni estragiudiziali, le quali si presumono: E questo si dice propriamente tale, quando non vi sia oppositore alcuno: Ed (all'incontro) il misto propriamente è quello, che ha da fare le parti formali di Giudice, con la tela giudiziaria, nel Giudizio ordinario come sopra: E nondimeno si dà il caso terzo, overo misto già accennato; cioè che sia veramente esecutore mero, perchè non vi sia contradittore tale, il quale giuridicamente meriti dirsi legittimo, ma che essendovi l'oppositore defatto, debba procedere nella forma giudiziale senza pregiudizio del processo esecutivo.

23

Credono alcuni, che il distinguere l'esecutore mero dal misto nasca dalla forma diversa delle Lettere, secondo l'accennata distinzione tra la forma graziosa, e la rigorosa, overo *dignum*, quasi che in questo secondo caso sia misto: Ma parimente ciò contiene un'equivoco; attesocchè, quando non vi sia contradittore tale che meriti dirsi legittimo, questa forma non cagiona l'essere esecutore misto, nè porta la necessità di procedere nella forma giudiziale; mentre cessando l'oppositore, la forma suddetta riguarda solamente il fine, che l'esecutore in vece del Papa si certifichi della capacità, e dell'idoneità del Provisto, del quale egli non è informato; che però non è proibito l'esecutore di farlo con le sue informazioni estragiudiziali.

24

Quindi segue, che il tutto dipende dal vedere, se vi sia, o nò oppositore: Ed essendovi, dal vedere di che qualità fosse: Attesocchè, quando non merita dirsi contradittore legittimo, ma più tosto di fatto, in tal caso le Lettere avranno quello stesso ordine, o processo sommario, ed esecutivo, che si è accennato di sopra, trattando del Breve per pigliare il possesso in nome della Camera: E sebbene si procede col monitorio, e con la sentenza per cedola: Nondimeno la sentenza sarà esecutiva, e non ammetterà l'appellazione sospensiva; che però si deve commettere solamente nel devolutivo con lo stesso rescritto concepito nell'ablativo assoluto, che in latino si dice *parito literis*, aggiungendosi alle volte per qualche torbidezza la clausula *arbitrio*, conforme di sopra si è accennato.

25

Alle volte si suole usare la clausula mano rigorosa peservativa dell'esecuzione, però si dice *senza il pregiudizio dell'esecuzione*, la quale non impedisce la prosecuzione dell'appellazione: Ma questa

26

claufula per lo più fi fuole mettere per non pregiudicare al proceffo efecutivo da farfi, ficchè ancora non fi fia fentenziato; attefocchè in quefto cafo della fentenza già fatta fi fuole refcrivere nell'altro modo fuddetto.

Ma quando vi fia l'oppofitore, ancorchè fia defatto folamente: In tal cafo fi fcorge quella differenza tra l'efecuzione delle Lettere principali, e quelle del fuddetto Breve di pigliare il poffeffo in nome della Camera; cioè che nel primo cafo delle Lettere vi bifogna la giuftificazione, così del valore, come dell'altre narrative, che in effe fi contengano, il che non fa di bifogno nel cafo del Breve: Bensì che anche per le Lettere non fi cerca una giuftificazione rigorofa, ed efatta in quella maniera che fi defidera nel cafo, che il valore, o altra qualità fi portaffe per obietto, e per fondamento della grazia, o dell'impetra, ma bafta una prova competente, tale quale; conforme nella fuddetta materia Beneficiale ancora fi accenna, in occafione di trattare del Valore. 27

Quefta fteffa differenza d'effere efente dal pefo della giuftificazione del valore, e dell'altre narrative fi fcorge tra l'efecuzione delle Lettere principali, e tra quelle della furrogazione graziofa: Attefocchè per l'efecuzione di quefte bafta giuftificare quella Riferva, overo Affezione, nella quale principalmente fia fondata la furrogazione, mentre dev'effere chiara: Ed anche il Chiericato, ed il poffeffo del morto.

Si dà ancora un'altra fpecie d'oppofitore, overo di contradittore improprio, il quale non contrafti del Beneficio, perchè da effo fi poffegga, o che fi pretenda, ma fi opponga a quel Provifto, ftimandofi fuo pregiudizio, ed intereffe, che quella Provifione non abbia l'effetto fuo: E ciò fi verifica in diverfi cafi, come (per efempio) nel Collatore, perchè pretenda che la Collazione fpetti ad effo, ancorchè non fi fia fatta ancora, perchè la voglia fare: O veramente il Padrone, perchè pretenda, che il Beneficio fia di fuo Padronato, o che in altra maniera fpetti ad effo la facoltà di prefentare, o di nominare, o di eleggere: Ed in quefto fecondo cafo particolarmente fono più frequenti le queftioni in pratica, così col Padrone, o con altro, il quale pretenda la facoltà di nominare, come del nominato, o prefentato: Conforme particolarmente occorre in quelle Chiefe Parrocchiali, le quali fi pretendono unite a qualche Dignità, overo a qualche Capitolo, o qualche Monaftero, che all'incontro nè fia ftato provifto un'altro dal Papa come libero per capo di Riferva, o di Affezione: che però cade la queftione, fe il Provifto a prefentazione, overo a nominazione; o pure quello, al quale fpetta quefta facoltà di prefentare, o di nominare, fi debba dire legittimo contradittore, per impedire l'efecuzione delle Lettere al Provifto Appoftolico: Ma in ciò non è facile di 28

fta-

stabilirvi una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze de' casi particolari, e se vi sia l' ultimo stato legittimo, il quale assista alla libertà: Attesocchè non tutte le Provisioni Appostoliche causano questa mutazione di stato; mentre ciò non segue per le rassegne, o per le permute, conforme si accenna nella sua materia Beneficiale: Ed ancora dipende dal vedere, se la giustificazione del Padronato sia chiara, o torbida; che però nell' occorrenze si dovrà ricorrere a' professori pratici della materia.

Quando si tratta de' Beneficj Collegiali; cioè de' Canonicati, o di Dignità, o Beneficiati, o Porzionarie nelle Chiese Cattedrali, o Collegiate, e che non essendovi altro concorrente, si opponga all' esecuzione delle Lettere a favore del Provisto Appostolico, lo stesso Capitolo, o Collegio, per qualche difetto, che concorra nel Provisto, o veramente per qualch' altro pregiudizio, che ad esso nasca da quella Provisione: Quindi frequentemente in pratica occorre disputare, se il Capitolo si possa, o si debba dire legittimo contradittore, o nò: Ed in ciò la regola è negativa, che il Capitolo non sia legittimo contradittore, per la ragione che quel luogo vacante si ha da provedere, e che al Capitolo non importa, se l' abbia più l' uno che l' altro.

29

Però questa regola si limita, quando vi sia qualche giusto motivo d' opporsi, non solamente nelli casi di sopra accennati, cioè che il Capitolo pretenda che ne spetti ad esso la collazione, o pure che questa si debba fare a sua nomina, o presentazione: Ma ancora perchè quel Provisto non abbia le qualità, o li requisiti, che per privilegio, o per statuto, o consuetudine si ricerchino, della cittadinanza, o della nobiltà, o pure della purità del sangue, o perchè si debba adempire prima qualche cosa: Entrando parimente in questo caso la medesima distinzione di sopra accennata, tra il contradittore legittimo, e proprio, per l' effetto maggiore di rendere l' esecutore veramente misto, il quale debba procedere nel Giudizio ordinario: E l'improprio di fatto, per l'altro effetto minore di dover'esser inteso, e di doversi procedere in qualche forma giudiziale, ma senza il pregiudizio del processo esecutivo, verificandosi in questo secondo caso più frequentemente questa specie di contradittore: Ma parimente la materia è incapace d'una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Da queste distinzioni, overo da questi termini dipende il vedere, come si debba camminare nell' esecuzione delle Lettere Appostoliche: Attesocchè, quando non vi sia contradittore in modo alcuno, e che le Lettere siano in forma graziosa, sicchè non abbiano bisogno di altra giustificazione, conforme occorre ancora in quelle di moto proprio: In tal caso ciascuno le potrà eseguire: Onde la pratica più frequente porta, che da quell' esecutore nella Curia, il quale

30

sia deputato nelle stesse Lettere, si faccia una spedizione, la quale si dice il *processo fulminato*, in vigore del quale ciascuno è buono ad eseguirlo: Ma se non essendovi parimente oppositore alcuno, le Lettere fossero nella forma rigorosa *dignum*; in tal caso bisogna passare per le mani dell'esecutore, così per l'esame circa la lettura, e l'idoneità, come ancora circa la giustificazione dell'altre cose narrate, essendo in suo arbitrio il contentarsi di questa giustificazione per informazioni estragiudiziali, o veramente di volerla fare negli atti col processo: E ciò frequentemente si suol praticare dagli Ordinarj de' luoghi, overo da' loro Vicarj, non già per il buon zelo di volersi maggiormente certificare della verità, ed acciò li Beneficj non si conferiscano se non a persone degne, le quali non abbiano fatto delle narrative alterate, ma per un pretesto d'estorquere degli emolumenti per gli atti che convenga fare: Nella stessa maniera che nel libro antecedente sopra le Annotazioni al Concilio di Trento si è detto in proposito della collazione degli Ordini.

In caso poi che vi sia l'oppositore, e maggiormente quando sia quello, il quale fosse possessore, mai si può, nè si deve procedere all'esecuzione di fatto, conforme alle volte con troppo manifesta sciocchezza si pratica, facendo delle grandissime diligenze, anche con gente armata, e con violenze per fare l'atto del possesso, il che suole cagionare delle spese, e degl'inconvenienti considerabili senza proposito, e facendo delle cariere inutili: Attesocchè l'atto resta attentato, o nullo, sicchè pretendasi quanto si voglia ingiusto, ed illegittimo il contradittore, tuttavia dovrà essere inteso, e si dovrà procedere (come li pratici dicono) *servatis servandis*.

Con quella differenza tra quel contradittore, il quale sia legittimo, e l'altro che non sia tale; che nel primo caso cessa il giudizio esecutivo, e si deve camminare nel giudizio ordinario, ed appellabile, e nell' altro sarà esecutivo, ma non de fatto: Eccetto quando si trattasse d'un intruso notorio, ad indubitato, nel qual caso vogliono i Beneficialisti che non meriti di esser inteso: Però è difficile il ridurre alla pratica questa certezza, e notorietà.

Contradittore legittimo particolarmente per regola generale si dice quello, contro del quale si fosse fatta l'impetra odiosa, ed objettiva come sopra, che li Beneficialisti dicono *certo modo*, o veramente *Piscatoria*: Ed ancora nelli Beneficj di Juspatronato, sicchè la lite sia tra più presentati, ciascuno de' quali pretenda di avere la maggior parte delle voci: Attesocchè non solamente nel caso, che l'Ordinario con la sua sentenza dia l'istituzione più ad uno, che all'altro, questa sentenza sarà senza dubbio appellabile; onde l'esecuzione che se ne faccia doppo l' appellazione, o veramente durante il termine ad interporla, sarà attentata: Ma quando anche se ne pretenda la Provisione Appostolica con la deroga della

31

metà

metà delle voci, e che sopra ciò si spedischino le Lettere, la sentenza dell'esecutore di queste Lettere sarà parimente appellabile, ed entreranno i medesimi attentati; attesocchè gli altri concorrenti sono legittimi contradittori, e l' esecutore si dice misto, il quale dovrà però fare le parti del Ciudice sopra la verificazione della presupposta, o pretesa maggior parte, o metà di voci; al che si deve avvertire per gli equivoci, li quali alla giornata, e con molta frequenza s' incorrono in questa materia.

Ma perchè tutto quello si è detto del processo esecutivo, il quale si concede alle Lettere Appostoliche, cammina col presupposto che siano giustificate, e non altrimente: Quindi sopra questa giustificazione occorrono frequentemente le dispute; attesocchè per impedire l' esecuzione si oppone dalli contradittori anche non legittimi, ma de *fatto come* sopra questo difetto: Ed in ciò non pare si possa dare una regola certa, e generale addattabile a tutti i casi; mentre veramente il tutto depende dalle circostanze del fatto di ciascun caso, e dalla diversa qualità delle cose, le quali si devono giustificare.

Quando dunque si tratta di quelle cose, le quali siano il fondamento principale della grazia, si devono provare perfettamente, e concludentemente: Come (per esempio) se la Provista Appostolica sia per la vacanza nel mese riservato, o veramente in Curia, bisogna che la prova della morte sia perfetta, e ben concludente, nel tempo, overo nel luogo: E lo stesso, quando si trattasse di una impetra *certo modo* per la falsa narrativa del valore, overo per qualche delitto, perchè vi bisogna la prova perfetta, e rigorosa: O che la qualità originaria sia il motivo finale, e principale della grazia, la quale altrimente non si sarebbe conceduta, con casi simili.

Ma se si tratta di quelle cose, le quali anche senza esprimerle, si devono giustificare, come (per esempio) sono il Clericato, e l' idoneità nella letteratura, o pure quello che si sia narrato circa il valore per la validità della grazia, overo circa qualche qualità (per esempio) della nobiltà, o della cittadinanza, o del grado, o altra circostanza che abbia possuto muovere il Papa a fare più facilmente la grazia, ma però che non sia il suo fondamento principale: In tal caso vi bisognano ancora le giustificazioni, ma non così esatte, e ben concludenti, ammettendosi anche l'imperfette, e tali quali, con la distinzione già detta di sopra; se; e quando bastino, o nò per tal' effetto, anche le informazioni estragiudiziali.

E particolarmente circa la giustificazione del Chiericato, per ordinario quella si fa con le Lettere, overo con le Bolle del Vescovo, il quale l' abbia conferito, o veramente con la partita del libro, o del registro degli Ordinati. Però si può fare ancora con

testimonj di pubblica, e comune riputazione overo per enunciative, ed altri amminicoli; o pure, perchè di fatto abbia goduto de' Beneficj, o Officj ecclesiastici, li quali non si potessero ottenere senza il Chiericato: E ciò cammina nelle Lettere nella forma rigorosa *dignum*; attesocchè quando siano nella forma graziosa, non ve n' è di bisogno, per la ragione, che gli Officiali della Dataria non sogliono concedere questa forma senza vedere prima le giustificazioni del Chiericato, dell' idoneità, e di altre cose simili.

CAPITOLO TRENTESIMO.

Delli Giudizj possessorj: e delle loro diverse specie. Della immissione: Della reintegrazione: E della manutenzione.

SOMMARIO.

1 *Che questa materia sia facile; e per qual causa paja difficile, e confusa.*
2 *Si distinguono le diverse specie de' possessorj.*
3 *Dell' associazione.*
4 *Se vi sia necessaria la citazione della Parte.*
5 *Se competa contro un Terzo.*
6 *Se sia appellabile, o nò.*
7 *In quali casi spetti il rimedio dell' associazione.*
8 *Per quanto tempo si prescriva.*
9 *Degli altri casi nelli quali si dia questo rimedio.*
10 *Del* Salviano; *e de' suoi effetti.*
11 *Delle differenze tra questo rimedio, e l' altro dell' associazione.*
12 *Quando questo rimedio del* Salviano *sia espediente.*
13 *Il* Salviano *si dà al legatario, ed al fidecommissario particolare.*
14 *Che a questo fine giovi il legato, che il debitore faccia al creditore.*
15 *eDlli requisiti del* Salviano.
16 *E dell' interdetto* quorum bonorum.
17 *Del rimedio della legge finale; e se competa; e quando al fidecommissario.*
18 *Degli estremi di questo rimedio; e de' suoi privilegj.*
19 *Della materia del legittimo contradittore, con la distinzione de' casi.*
20 *Quando il fidecommissario sia legittimo contradittore all' erede testamentario, o intestato dell' ultimo morto.*
21 *All' incontro quando l' erede sia contradittore al fidecommissario.*
22 *Del concorso di più alla stessa eredità, overo allo stesso Fidecommisso.*
23 *Che questo rimedio si dia al Provisto di un Beneficio.*
24 *Ed anche al Feudatario, o all' Enfiteuta, e simili.*

25 Del

CAP. XXX.

Ncorchè questa materia delli Giudizj possessorj in teorica meriti dirsi più tosto facile, a piana, che difficile; mentre non vi si scorge quella contradizione, che li nostri dicono *antimonia* delle leggi, nè vi cadono molte questioni sopra l' interpretazione delle medesime leggi: Nondimeno pare una materia difficile, e soggetta agli equivoci, ed alla confusione de' termini: Ed anche a gli attentati per non sapere distinguere la disposizione della legge Civile, dalla Canonica; o per non riflettere quando si debba camminare con una, e quando con l' altra legge, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ventesimoprimo in occasione di trattare dell' Appellazione; se; e quando si dia, o nò nelli Giudizj possessorj.

Di tre specie dunque sono questi Giudizj, conforme parimente nel suddetto capitolo ventesimoprimo si è accennato: Uno, cioè *dell' adipiscenda*, il quale si dà per avere il possesso d' una robba, che mai si sia posseduta, sicchè si stima incongruo a colui, il quale sia stato una volta possessore: L' altro si dice della *ricuperanda*, overo della reintegrazione, e spetta a colui, il quale sia stato una volta possessore,

re, e che ne ſia ſtato ſpogliato, per il che procuri d' eſſere reintegrato, e di ricuperare il ſuo poſſeſſo toltogli: Ed il terzo ſi dice della *retinenda*, o veramente della manutenzione, che ſi concede a colui, il quale de fatto ſia poſſeſſore, ed abbia veramente l'uno e l' altro poſſeſſo, naturale, e civile, ma che vi riceva delle moleſtie, overo che le tema, per lo che ſi muniſca con queſto rimedio per mantenervìſi: O pure che de fatto ſia ſtato ſpogliato del poſſeſſo naturale, ma non avendoſi per ſpogliato, e ritenendo il ſuo poſſeſſo con l' animo, che perciò ſi dice civile, adopri lo ſteſſo rimedio per togliere in tal modo l' oſtacolo, e le moleſtie, che riceve, e così uniſca il poſſeſſo naturale, col civile: Che però trattando di ciaſcuno di queſti rimedj diſtintamente per la loro diverſa natura.

Per quello che ſpetta al primo dell' *adipiſcenda:* Queſto ſi diſtingue in più, e diverſe ſpecie ſubalterne, le quali feriſcono diverſi effetti, e ſono di diverſa natura: Atteſocchè: Primieramente, uno è quello più ſommario, e privilegiato, il quale ſi dice dell' *aſſociazione*; cioè che quegli il quale per la facoltà datagli da un'altro, o riſervataſi di pigliare il poſſeſſo di autorità propria di alcune robbe; overo che la medeſima facoltà gli competa per la clauſula del coſtituto, o del precario; per camminare con maggior cautela, e per ovviare agl' inconvenienti, li quali poteſſero naſcere, ſe ſi valeſſe di queſta facoltà con l' autorità propria, e privata, ricorra dal Giudice, e gli dimandi la ſua famiglia, in una forma eſtragiudiziale, acciò l' accompagni, e gli dia calore.

3

Appreſſo gli Antichi correa opinione, che per la conceſſione di queſto accompagnamento, che vuol dire lo ſteſſo che l'aſſociazione, non foſſe neceſſaria la citazione della Parte: Anzi che foſſe errore il farla, atteſocchè in tal maniera ſi verrebbe ad uſare la ſtrada giudiziale, per la quale s' intende rinunziato alla facoltà, che ſi avea di prendere il poſſeſſo di propria autorità; che però debba dolerſi di ſe ſteſſo, quando tenga queſta ſtrada, per la quale ſi riſolve la dimanda in un giudizio formale dell'adipiſcenda, overo dell' immiſſione; e che per conſeguenza, quando ſi debba camminare con la diſpoſizione della legge Canonica, vi entri l' appellazione ſoſpenſiva.

4

Però (conforme ſi è accennato ancora di ſopra nel capitolo decimoterzo trattando della Citazione) la pratica della Curia porta, che ſenza dubbio in eſsa, ed anche più comunemente da per tutto ſia ricevuto il contrario; cioè che la citazione ſia neceſsaria, eſsendo coſa dura, e troppo ripugnante alla ragione naturale, e legale, che debba una perſona vederſi un' altro in caſa ſua, o veramente vederſi ſpogliata di quello che poſſiede, ſenza ſaperlo; mentre quando ſia citato, molte coſe può dedurre, con le quali renda vana quella facoltà.

E' ſtato ancora molto diſputato tra li noſtri Maggiori (con

la

la solita varietà delle opinioni) se questo rimedio si dia contro un Terzo possessore, ancorchè avesse causa da quello, dal quale si fosse data la suddetta facoltà: Ma parimente sta ricevuta in pratica l'opinione affermativa; attesocchè in effetto questo rimedio, per lo più giova in questo caso, che la robba sia in potere di un Terzo, col quale per suo mezzo sia esercibile una specie di Giudizio sommario, ed esecutivo; mentre contro il principale debitore, overo contro il suo erede può competere il processo esecutivo nell' azione personale per l'obbligo Camerale, overo per altri patti esecutivi, che per ordinario si sogliono mettere.

6

Dell' appellabilità di questo Giudizio si è discorso di sopra nel capitolo ventesimo primo, con la distinzione, se si dia per decreto interlocutorio; che in tal caso non ammetta l'appellazione sospensiva anche quando si deve camminare con la legge Canonica, non già quando per sentenza diffinitiva.

Si concede dunque questo rimedio contro ogni Terzo, il quale abbia causa, o dipendenza mediata, o immediata da colui, il quale abbia conceduto tal facoltà, esplicitamente, o implicitamente, così in vigore del patto, overo della facoltà di pigliare il possesso de' beni di propria autorità, o di avere, (come dicono i pratici) la mano iniezione; come ancora se nell' atto vi sia la clausula del costituto, o del precario.

7

Bensì che si stima più profittevole il suddetto patto, o facoltà, di quello che siano queste clausule, in ordine alla prescrizione del tempo: Attesocchè vogliono i Giuristi, e pare ricevuto in pratica, che questo rimedio, il quale risulta dal costituto, overo dal precario, da un Terzo si prescriva per lo spazio d'anni dieci, e che l'altro duri per anni trenta, secondo le loro solite cabale, e formalità, senza ragione alcuna probabile.

8

Si concede ancora questo rimedio per la riserva del dominio, overo per il regresso a quello, in caso della resoluzione del contratto, overo della cessazione della causa: Che però spetta al padrone diretto d'una cosa feudale, o enfiteutica, quando si sia fatto il caso della devoluzione, o della caducità, purchè ciò sia chiaro, e non torbido: O veramente al venditore, il quale si abbia riservato il dominio, quando non se gli paghi il prezzo della cosa venduta: O pure nel caso del patto resolutivo, che ogn' uno possa ritornare al suo.

9

L'altra specie di questo giudizio dell'adipiscenda è quella, che da' Giuristi si dice il *Salviano*, il quale compete per la ragione dell'ipoteca legale, o convenzionale, acciò il creditore, overo un'altro, al quale tal'ipoteca spetti, possa con questo rimedio ottenere il possesso delle robbe affette all'ipoteca, per potersi pagare del suo credito con i frutti, quando ciò possa seguire dentro un tempo onesto, che

10

la

la pratica della Curia ha interpretato di anni dieci; ed altrimenti si suole ottenere dal Papa in Piena Segnatura di Grazia, ed alle volte in Camera la commissione di potere procedere alla vendita della robba, all'effetto di pagarsi col prezzo.

Questo rimedio si stima di minor profitto al creditore di quello sia l'antecedente dell'associazione per due rispetti: Primieramen-
11 te, perchè questo per la legge Canonica è appellabile in quei casi, che non entri l'Egidiana, che non è quello, conforme si è discorso nel suddetto capitolo ventesimo primo dell'Appellazione: E secondariamente, perchè con l'antecedente Giudizio dell'associazione, doppo che si sia ottenuta, si può procedere alla subastazione, che non si può fare in questo; attesocchè bisogna andarsi pagando con i frutti come sopra, il che suol apportare degl'incomodi al creditore, e suole cagionare delle lunghe liti sopra i calcoli, e lo scomputo dei fruttti maggiori, o minori, che si siano possuti avere e che colposamente non si siano avuti.

Alle volte però si stima più espediente questo rimedio, dell'altro dell'associazione; anzi più di quello del Giudizio meramente esecu-
12 tivo, il quale sia esercibile con lo stesso principal debitore, overo col suo erede; cioè per isfuggire di pigliare il denaro vincolato con l'obbligo dell'evizione, e di restituirlo agli anteriori, o poziori, conforme si è accennato nella materia del Credito, e del Debito nel libro ottavo.

Si concede ancora questo rimedio a colui, il quale voglia ottenere la robba in ragione di dominio, per non avere la necessità di
13 andare con il Giudizio ordinario del petitorio: Cioè a beneficio del legatario, overo del fidecommissario particolare, sopra le robbe soggette al legato, o al fidecommisso, anche se fossero possedute da un Terzo, stante l'ipoteca, la quale dalla legge nuova è stata conceduta per i legati, e per i fidecommissi particolari: Onde quando si tratta di Fidecommisso particolare, quella immissione, la quale generalmente si dà al fidecommissario, nasce da questo rimedio, e non dall'infrascritto della legge finale, il quale si conceda all'erede, overo fidecommissario universale, e non al particolare: Che però in pratica non si sente molto quell'interdetto, il quale da' Giuristi si dice *quorum legatorum*, e del quale parlano le leggi Civili più antiche, per adoprarsi questo rimedio migliore, il quale nasce dall'ipoteca conceduta dalla legge nuova; mentre questo rimedio secondo le leggi Civili si dice anche sommario, e non ammette l'appellazione sospensiva.

Ed a questo fine giova il legato che il debitore faccia al suo creditore, cioè che quando sia un debito senza ipoteca, in tal modo l'acquista: Ed ancora quel legato che si faccia alli figli della legittima,
14 overo della dote, per la stessa ragione che s'acquista quell'ipoteca,

la quale per altro non si concede: Però tutte queste sono cabale, e formalità leguleiche senza proposito, e senza ragione alcuna.

Quando questo rimedio s'intenti dal creditore, in tal caso quattro sono i suoi requisiti necessarj: Primieramente il credito, Secondariamente, l'ipoteca; mentre questa si dice il fondamento del *Salviano*, Terzo, il giustificare, che la robba sia stata ne i beni dell'ipotecante, nel tempo che si sia contratta l'ipoteca, o dipoi: E questo si dice da Giuristi il primo estremo, il quale ha bisogno d'una prova perfetta, e concludente, sopra la quale sogliono essere le dispute maggiori: E Quarto, che la medesima robba sia posseduta da colui contro del quale si esercita il Giudizio, ma per questo estremo bastano prove leggiere, tali quali, anzi la sola sostentazione della lite.

Cadono sopra questo rimedio molte questioni per le solite cabale, e formalità, a tal segno che vi siano stati di coloro, li quali con la solita fatica di schiena vi abbiano composto de i volumi particolari ben grossi, e pure non bastano; che però sarebbe troppo nojosa digressione il volere quivi reassumere il tutto per minuto, bastando di avere accennato queste cose più generali, e più pratiche, e nel di più si potrà ricorrere a professori ed al Teatro.

La terza specie di questo possessorio dell' adipiscenda è quel rimedio, il quale della legge si concede all'erede abintestato, per ottenere il possesso di quei beni, li quali fossero rimasti nell' eredità, e posseduti dal defonto in tempo della sua morte: E questo

16 per esplicarlo in quella maniera che l'usano i Giuristi, si dice l'interdetto *quorum bonorum*, il quale si concede anche contro un Terzo che abbia ottenuto il possesso delle robbe doppo la morte del possessore, ma non già quando l'avesse avuto in vita; Attesocchè il suo requisito principale è quello, che siano state possedute le robbe dal defonto nel tempo della sua morte: E ciò per ordinario occorre, quando si pretenda, che per la morte del possessore le robbe siano devolute, o che se ne sia aperta la successione ad un' altro per Fideicommisso, o per investitura, perchè il padrone, overo il preteso successore si mette in possesso: Onde l'erede per ottenerlo intenta questo rimedio, sopra al quale cadono le dispute nella materia del legittimo contradittore, del quale di sotto si discorre: E questo rimedio parimente circa l'appellabilità cammina con la medesima distinzione della legge Civile, e della Canonica, o veramente se entri, o nò l'Egidiana, conforme si è discorso di sopra nel capitolo vigesimo primo.

La quarta specie di questo possessorio è quella, laquale si dice *della legge finale dell' editto del divo Adriano*: E questo è esercibile

17 parimente contro un Terzo come sopra, e con la medesima distinzione circa l'appellabilità: Questo rimedio propriamente, ed a drit-

a drittura dalla legge è stato conceduto all'erede testamentario, primo, e diretto, per ottenere il possesso delli beni rimasti nell'eredità del testatore ultimamente morto; e però molti credono, che in istretti termini legali non debba competere ad un erede obliquo mediato, che volgarmente diciamo fideicommissario universale: Però nella Curia sta più ricevuto, che spetta ancora ad ogni fideicommissario universale, non solamente primo, ma qualunque altro successivo del genere chiamato, sicchè non vi cade più disputa, la quale si restringe alla giustificazione delli suoi estremi: Cioè: All'esistenza, ed alla pertinenza del Fidecommisso: Alla legittimazione de'beni: All'identità delle robbe: Ed all'eccezioni che spettino al possessore di retenzione per le detrazioni legali ed accidentali, overo per i miglioramenti, o per i Fidecommissi antichi, per quello che si è discorso nella materia delli Fidecommissi, ed in quella delle Detrazioni: Cadendo il dubbio se spetti per il Fidecommisso implicito, il quale nasce dalla clausula codicillare, sopra di che, come parte totale, converrà ricorrere ai professori.

18

Questa specie di possessorio è una delle materie più frequenti, che siano nella Curia, tra il fidecommissario, e l'erede dell'ultimo morto, il quale si pretende gravato del Fidecommisso, ed anche con quei Terzi possessori, alli quali il gravato avesse con qualche titolo alienato, e trasferito la robba, la quale si pretende soggetta al Fidecommisso; perlochè nasce la questione; se; e quando il possessore, contro il quale sia intentato questo rimedio, o qualche altro degli antecedenti, si debba dire, o nò legittimo contradittore, sicchè impedisca il Giudizio sommario, e non appellabille, e che si debba camminare nel Giudizio ordinario, nella stessa maniera che si è detto del legittimo contradittore nella materia Beneficiale nel capitolo antecedente.

Sopra questo punto del legittimo contradittore si distinguono tre casi: Cioè che: Altro è quando l'erede testato, o intestato dell'ultimo possessore come Attore intenta questo possessorio contro colui, il quale abbia pigliato il possesso delle robbe in vigore del Fidecommisso, che si pretende aperto per la morte del possessore a suo favore: Altro (all'incontro) quando l'erede dell'ultimo morto, o altro, il quale abbia causa dal medesimo, stia in possesso, e che contro di esso intenti questo possessorio il fidecommissario universale, o particolare come Attore: Ed altro è, quando contro il possessore per un titolo di eredità diretta, testata, o intestata, o pure di eredità fidecommissaria, venga un altro con lo stesso titolo, perchè pretenda che quella eredità, overo quel Fidecommisso più tosto spetti ad esso: O pure che tutti due nello stesso tempo concorrano allo stesso possesso.

19

20

Nel primo caso, il quale suol'essere in pratica il più frequente, si cammina con qualche rigore contro il Fidecommissario; cioè

cioè che non si debba dire legittimo contradittore, e giusto possessore, se non quando si verifichino cumulativamente tre requisiti: Primieramente che il Fidecommisso, così nell'esistenza, come nella pertinenza, sia espresso, e chiaro, sicchè non ammetta disputa, nè interpretazione, conforme occorre quando si pretenda dedurre dalle congetture; attesocchè in tal caso si dice sempre dubbio.

20

Secondariamente, che all'eredità del gravato, o veramente a quel possessore che rappresenti le sue ragioni, non spetti dettrazione alcuna legale, ovvero accidentale, e che ciò sia certo, sicchè la sola dubbiezza, o la possibilità basta per impedire la verificazione di questo requisito: E terzo, che il possesso non sia vizioso, cioè che non sia preso d'autorità propria, ma con quella del Giudice, citato, ed inteso il possessore, ovvero almeno il curatore dell'eredità giacente, conforme si è accennato ancora nella sua materia de' Fidecommissi.

Nel medesimo luogo però si è detto, che questa proposizione non deve essere intesa alla giudaica per la sola formalità della legge Civile, che la restituzione del Fidecommisso si debba fare di mano dell'erede, come per una semplice solennità, ma che si debba intendere col riguardo del fine, ovvero della ragione della legge: Cioè nel vedere, se il dare il possesso all'erede, e scacciarne il fidecommissario abbia qualche fine, o ragione probabile, che in tal maniera l'erede si possa soddisfare di quelle dettrazioni, che pretende: O pure che negando il fidecommisso, pretenda la libertà de' beni: Attesocchè non è di dovere che sia lecito di occupare i beni di una eredità giacente, e molto più quando sia piena, di fatto, e di propria autorità, per avere dipoi con carte vecchie, e con pretensioni torbide a litigare con le mani piene, e con quel d'altri; che però è giusto di mettere l'erede in luogo del morto prontamente.

Ma se (all'incontro) le cose fossero chiare nel primo, e nel secondo requisito, sicchè la questione si riducesse al terzo solamente di pigliare il possesso di mano dell'erede, per una solennità, o formalità ordinata dalla legge, in tal caso di questa non si deve far conto alcuno per una certa equità canonica, la quale si deve praticare da per tutto; cioè di non ammettere i circuiti inutili, e di sfuggire al possibile le nude formalità, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari de' casi, dalle quali si deve vedere, se nel fidecommissario vi sia stata una buona fede, ed una giusta causa di scusa, o veramente che (all'incontro) vi sia stata la malizia, e la mala fede: E questo pare il vero modo di regolare tal questione, badandosi più alla sostanza delle cose, che alle sole formalità.

21

Nel secondo caso che il fidecommissario sia Attore, e che con

questo

questo rimedio dimandi il possesso all'erede estraneo del gravato morto, sicchè il suddetto erede faccia questa sola figura, perchè non abbia ragione, o pretensione alcuna per la persona propria in quel medesimo Fidecommisso: Allora col presupposto che siano verificati gli estremi necessarj da verificarsi per l'Attore, cioè l'esistenza, e la pertinenza, e l'identità delle robbe, e la legittimazione delle persone, l'erede non sarà contradittore: E quando non vi sia questa giustificazione, non entranno questi termini del legittimo contradittore, ma vi entrano gli altri accennati di sopra nel capitolo terzo; cioè che al Reo ed al possessore chiunque sia, quando anche fosse un ladro, basta di scacciare l'Attore col motivo, che non provi la sua intenzione, e che non giustifichi gli estremi della sua azione.

Ma quando questa giustificazione vi sia, sicchè l'eccezione dell'erede si riduca alle detrazioni legali, overo accidentali; in tal caso entreranno quelle distinzioni, le quali già si sono accennate nella suddetta materia de' fidecommissi, ed anche nell'altra delle Detrazioni; che però si stima superfluo il ripeterlo, mentre ivi si possono vedere.

22 E finalmente nel terzo caso, che così l'Attore, come il Reo abbiano del Fidecommisso la stessa pretensione, o ragione, in tal caso entrano le distinzioni accennate nel capitolo antecedente sopra il legittimo contradittore nella materia Beneficiale, la quale è regolata con li medesimi termini, e deriva dagli stessi principj; cioè se il titolo sia il medesimo, e se deriva dallo stesso fonte, che (per esempio) ciascuno de i collitiganti pretenda di essere chiamato nel medesimo testamento; sicchè cada la disputa, se la chiamata convenga più ad uno, che all'altro; attesoochè in tal caso entrano i termini del legittimo contradittore: E ciò per quella chiara ragione, che vi bisogna l'interpretazione del Giudice, nella quale può essere il gravame, e che ciò porta seco la mistura almeno implicita del petitorio, onde vi deve entrare l'appellazione a forma del Giudizio ordinario.

Ma se i titoli fossero diversi, che (per esempio) uno pretendesse d'essere erede ab intestato, e l'altro testamentario: In tal caso l'intestato non sarà contradittore al testamentario Attore, se non quando il testamento abbia il vizio visibile, del quale apparisca prontamente: Ed (all'incontro) se il testamentario sarà possessore, e che l'intestato agiti contro di esso, pretendendo la falsità, o la nullità del testamento, quando questa non sia più che chiara, e certa, e che non ammetta dubbio alcuno, il testamentario sarà legittimo contradittore: E ciò per la ragione che bisogna che il Giudice dichiari il testamento nullo, o falso; e per conseguenza vi entra la mistura del petitorio.

La suddetta diversità di titoli si suole verificare ancora tra due, i quali vengano per diversi Fidecommissi; cioè uno più antico, e l'altro più moderno: E la decisione parimente dipende dalla chiarezza

rezza, o dalla torbidezza respettivamente, sicchè il chiaro non debba essere impedito per il torbido: Che però non è materia capace di una regola certa, e generale per i non professori, dipendendone la decisione dalle circostanze del fatto.

Ad imitazione di questo rimedio, il quale si dice della legge finale, in vigore di un testamento, il quale non abbia vizio visibile, si dà lo stesso rimedio al Beneficiato per ottenere il possesso al Beneficio, non solamente in vigore delle Lettere Appostoliche, le quali di loro natura hanno la via esecutiva, conforme si è dis-

23 corso nel capitolo antecedente, ma ancora in vigore delle Lettere dell'Ordinario, overo di qualche altro legittimo Collatore.

E parimente per la stessa ragione compete questo rimedio per un'investitura feudale, o enfiteutica, o pure per un privilegio, il quale porti la concessione di qualche Officio, o di altre ragioni: Ed in tutti questi casi, o altri simili entrano le medesime distinzioni, per vedere se il contradittore sia legittimo, o nò; men-

24 tre il tutto dipende dai medesimi principj, o veramente dalle stesse ragioni.

Ed ancorchè, trattandosi della pratica della Curia non convenga divagare sopra quello che portano le leggi, e le pratiche delli Tribunali secolari negl'altri principati, li quali non abbiano dipendenza dalla Curia, e per conseguenza che le cause non vi vengano per appellazione: Nondimeno conviene avere qualche no-

25 tizia d'un certo possessorio, il quale cade sotto questa specie dell'adipiscenda, che si usa nel Regno di Napoli, in vigore di quelle prammatiche, il quale si chiama *dell' assistenza*, stante che viene usato ancora nel foro ecclesiastico de' Vescovi, e degli altri Prelati; e per conseguenza conviene frequentemente trattarne nella Curia nelle cause le quali vi vengano per l'appellazione.

Sopra la natura di questo Giudizio, del quale si è ancora accennato qualche cosa nella materia del Credito e del Debito: Li Tribunali della Curia, e particolarmente la Ruota, e la Segnatura di Giustizia, si sono alle volte ingannati: Attesocchè alcune volte hanno creduto che fosse lo stesso che l'associazione, e per conseguenza che non fosse appellabile, anche nel Foro Canonico, Ed altre volte, che fosse lo stesso che il *Salviano*; e che però fosse appellabile; ma l'una, e l'altra opinione è erronea; attesocchè nel senso più probabile, e più commune degl'interpreti di quelle leggi, questo è un misto di tre rimedj: cioè delli due suddetti, e dell'altro, il quale si dice dell' *ipotecaria*; che però vi bisognano gli stessi estremi, o requisiti; cioè del credito con l'ipoteca, e che la robba sia stata posseduta dal debitore nel tempo dell'ipoteca, o dipoi, e si concede ancora contro il terzo possessore a somiglianza della suddetti: E quindi segue, che si debba dire aver

più natura di petitorio che di possessorio; mentre si concede all' effetto di subastare, o di aggiudicare le robbe, e per conseguenza senza dubbio si dice Giudizio appellabile di sua natura: Ed in tanto que' Tribunali secolari non ammettono l'appellazione sospensiva; in quanto che così disponga un'altra legge particolare, la quale come laicale non ha luogo nel Foro Ecclesiastico: Anzi in quei medesimi Tribunali laicali è stata interpretata, che abbia luogo solamente, quando si concede per l' effetto dell' aggiudicazione, e non per l'altro della subastazione.

Si deve però avvertire circa il legittimo contradittore a quello 26 stesso, che si è detto nel capitolo antecedente circa l'esecuzione delle Lettere Appostoliche: cioè che altro è trattare del contradittore, veramente legittimo, perchè non si debba camminare nel Giudizio sommario del possessorio, ma si debba camminare nel Giudizio ordinario: Ed altro è, che uno sia contradittore di fatto, acciò debba essere citato, e si debba procedere con i dovuti termini giudiziali, anche in questo possessorio sommario, e privilegiato; mentre questi termini vanno del pari.

Sopra il secondo rimedio, overo interdetto possessorio, il quale si dice della recuperanda, o veramente della reintegrazione per lo spoglio, poco resta da discorrere, così per essersene parlato di sopra nel capitolo decimo quarto, in occasione di trattare sopra la pena dello spogliatore di non poter esser'inteso, se non purgato lo spoglio, ed anche nel capitolo ventesimo primo dell' appellazioni, 27 dove si è discorso se sia appellabile, o nò: Come ancora, e magiormente per l'altra ragione discorsa di sopra nel capitolo venti otto, per la quale questo rimedio pare che oggi sia quasi bandito dalla pratica, per usarsi l'altro della manutenzione, ogni volta che non apparisca, che il primo possessore si fosse avuto per spogliato, sicchè cessasse il possessore civile, il quale si ritiene coll' animo, onde bisognasse ricorrere a questo rimedio della reintegrazione.

Circa il quale, oltre il detto punto dell'appellabilità, della quale già si è discorso di sopra nel suddetto capitolo ventesimo primo: Appresso gli antichi era una gran questione se fosse prescrittibile, 28 o nò: Però oggi nella Curia sta ricevuto, che sia soggetto alla prescrizione del tempo lunghissimo di trenta; attesocchè a questa prescrizione soggiacciono tutti gli altri Giudizj esecutivi, e privilegiati per quello che si è discorso nel capitolo decimosettimo, trattando della Prescrizione.

Si nega questo rimedio a colui il quale sia volontariamente decaduto dal posseiso, per il fatto proprio vonlontario, quando non sia 29 nullo per una nullità chiara, e patente, la quale nasca dal difetto del consenso, onde sia bisogno di rescindere quell' atto; mentre sopra questa rescisione vi bisogna la regiudicata, overo le tre conformi.

Si

Si nega parimente all' erede, o ad un'altro successore, quando lo spoglio fosse seguìto contro il morto, o contro il predecessore: E ciò per quella chiara ragione che; *non si può dire spogliato quello, il quale mai sia stato vestito, nè abbia posseduto*: Tuttavia si può intentare dall'erede in nome del defonto, overo dell'eredità: E molto più facilmente l'erede potrà proseguire questo Giudizio, quando già si fosse intentato dal defonto: Ed ancora si potrà intentare dal possessore, quando fosse possesso più reale che personale; cioè che fosse per ragione della Dignità, o del Beneficio, o dell' Officio, o del Feudo, o del Principato, o della Signoria, e cose simili.

30

Li maggiori dubbj, li quali cadono in pratica, riguardano il punto; se; e quando a favore dello spogliatore debba entrare, o nò l'equità fondata nella ragione del dolo, overo del circuito inutile; sicchè se gli debba concedere la retenzione, quando apparisca chiaramente delle sue buone ragioni, per le quali dovrebbe essere di nuovo posto in quel possesso: Ed in ciò nella Curia si cammina con qualche rigore; onde quando sia spoglio violento, non si ammette quest' equità: E quando sia giudiziale, si vede, se sia chiaro, o torbido, e se sia doloso, e colposo, o nò, secondo quelle stesse considerazioni, le quali si sono fatte di sopra nel capitolo ventesimo settimo, in proposito degli Attentati: Ed ancora dipende in gran parte dalla maggiore, o minore chiarezza della buona ragione di colui, il quale allega la retenzione per il motivo del circuito inutile: Che però non è materia capace di una regola certa, e generale, avendovi gran parte l' arbitrio del Giudice, il quale si deve regolare dalle circostanze de' casi, non essendo dovere di aprire facilmente questa porta, che un pretensore si renda lecito di spogliare il possessore, e che poi voglia litigare con la robba in mano.

31

Finalmente, per quello che spetta al terzo rimedio possessorio della retinenda, che volgarmente diciamo della manutenzione, vi resta parimente poco da dire; attesocchè per quello che riguarda l' appellabilità, ed il processo esecutivo, se n' è trattato abbastanza di sopra nel capitolo vigesimoprimo, in occasione di trattare dell'Appellazione, dove si può vedere.

32

Come ancora nel capitolo vigesimosettimo si è trattato di questo rimedio, il quale si dia per il solo possesso civile, anche a colui, il quale sia stato spogliato del possesso naturale con l'autorità del Giudice per un atto nullo, o veramente notoriamente ingiusto; sicchè parimente non occorre ripeterlo, potendosi ivi vedere.

33

Le questioni però, le quali cadono frequentemente in pratica sopra questa materia, sono più di fatto, che di legge; cioè sopra la prova del possesso tale, che sia manutenibile, e se concorrendovi

dovi il possesso per l'una, e l'altra parte, quale sia il possessore più legittimo, al quale sia dovuta la manutenzione in esclusione dell'altro.

E per quello che spetta a questo concorso: La regola è, che *si deve attendere il possesso anteriore, il quale è manutenibile contro il posteriore*; attesocchè questo dalla legge si presume clandestino, e turbativo: Bastando a tal effetto un' anteriorità anche breve, non solamente di giorni, ma di ore, anzi di momenti: E quando di quella non apparisse esplicitamente, sicchè fosse dubbio, perchè apparisse che l'uno, e l'altro possesso fosse nel medesimo giorno, in tal caso se uno di essi avesse l'espressione dell'ora, questo si presume anteriore: Però questa si crede una semplice presunzione da togliersi, non solamente con la prova espressa, ma ancora con la presunta, e con presunzioni anche leggiere; attesocchè questa espressione dell'ora, più tosto porta seco qualche probabile sospetto di affettazione in colui il quale sapendo d'essere stato prevenuto, adoperi affettatamente questa cautela, la quale non si sia adoprata dall'altro; perchè sapendo di occupare un possesso vacuo, abbia camminato con una buona fede, e senza badare a questa cautela: Che però si stima un chiaro errore il camminare alla cieca in ogni caso con queste generalità, dovendosi riflettere bene alle circostanze particolari di ciascun caso, mentre in effetto è una questione più tosto di fatto, che di legge.

34

Questa prerogativa dell'anteriorità, non solamente cammina tra due possessi di eguale natura, o condizione; cioè che tutti due fossero veri, e naturali de fatto; o che tutti due fossero finti, e civili: Ma ancora quando fossero disuguali; cioè che uno fosse finto, ed intellettuale solamente, com'è quello il quale nasce dalla clausula del costituto, e l'altro fosse vero, e naturale de fatto; attesocchè se il finto sarà anteriore, meriterà la manutenzione contro il vero posteriore.

35

Cadendo solamente il dubbio in quello più finto, che da' Giuristi si dice *civilissimo*, e nasce dallo statuto continuativo del possesso del morto nell'erede: Attesocchè sebbene la legge gli dà forza di vero possesso, all'effetto che sia degno di questo rimedio possessorio della manutenzione, a somiglianza dell'altro finto, o civile, il quale risulta dalla suddetta clausula del costituto: Nondimeno stimandosi più finto, e più remoto, per il che si esplica col suddetto termine del civilissimo, se un'altro possesso naturale, e de fatto lo turbasse, che li Giuristi esplicano col termine dell'*intervertere*, perderà questa virtù: Eccetto se lo statuto usasse ampiezza di parole tali, che lo dichiari in quell'istante vero possessore, irritando, ed annullando ogni possesso contrario, come turbativo di un possesso, che la legge finga già pieno.

36

E

E quanto alla prova, parimente non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle prove, e dalla loro qualità; attesocchè non basta che uno possegga, ma che ciò sia in ragione propria, non bastando se fosse in ragione aliena, di famigliarità, o di colonia, o d' amministrazione, o pure per causa facoltativa: E sopra queste, ed altre simili circostanze cadono infinite questioni: Come ancora nel possesso particolarmente delle ragioni incorporali; se; e quando vi sia necessaria la scienza, e la pazienza dell' altra Parte: O pure se l' 37 atto, dal quale si cava il possesso, si sia fatto da persona legittima, o nò, sicchè possa cagionare questo pregiudizio, con cose simili, sopra le quali ha quasi dell' impossibile lo stabilirvi delle regole certe; mentre sarebbe una molto prolissa, e nojosa digressione, vedendosi che alcuni, con la solita pazienza, e fatica di schiena de' Leggisti (lodevolmente però per la pubblica comodità, e beneficio) vi hanno ammassato de' volumi grossi, e pure non bastano: Sicchè nell' occorrenze converrà ricorrere a professori Pratici di quel paese, o di quel Tribunale, nel quale occorra il caso; mentre anche in questa materia la pratica suol' essere varia.

Cadendovi due generalità, le quali parimenti vanno intese diversamente, secondo le diverse circostanze de' casi; che però si stima ancora errore il caminare con esse alla cieca, senza riflettere 37 ad altro: Una, che in questa materia, quando si cammini con la forma del possessorio sommarissimo, e non plenario, bastano anche le prove imperfette, ed alle volte le attestazioni estragiudiziali, overo i testimonj, li quali patiscano dell' eccezioni, che non s'ammettono in questo Giudizio, eccetto se fossero totalmente chiare, e notorie.

E l' altra, che in questo Giudizio sommarissimo, e privilegiato si attenda il nudo fatto del possesso anteriore, senza badare alla giustizia, o all' ingiustizia della causa principale; attesocchè ciò va riservato al Giudizio del petitorio, o veramente del possessorio ple- 38 nario; che però dicono i pratici, che anche *un ladro, ovvero un predone si deve mantenere nel suo possesso.*

Tuttavia, conforme si è detto, non vi cade una regola certa; attesocchè, quando incontinente apparisse d' un possesso infetto, questo si deve avere come se non vi fosse: mentre *il nullo, ed il niente dalla legge sono parificati*: Però la difficoltà consiste sopra questa chiarezza, quando vi sia, o nò, per la ragione del decreto irritante, o veramente per una manifesta, e veemente resisten- 39 za della legge: Attesocchè quando anche vi sia questo decreto irritante, può cadere disputa sopra la sua applicazione, o comprensione, compete questo rimedio, almeno nella detentazione de fatto: Ed ancora ne i casi che vi sia la positiva resistenza della

legge

legge: O pure che si tratti di possesso, il quale sia cavato da atti di sua natura facoltativi: Nondimeno non mancano delle limitazioni, e de i rampini; cioè quando il possesso fosse d' un tempo considerabile, o veramente che si pretendesse la sopravenienza di qualche titolo, per il quale si sia mutata la causa del possedere, con altre simili limitazioni, che ha dell' impossibile il riassumerle per minuto in quest'Opera, non bastandovi (conforme si è detto) de' voluminosi Trattati particolari di proposito; mentre veramente il tutto dipende dalle circostanze de' casi, e dalle pratiche, o stili de' Tribunali.

40 E lo stesso cammina nella materia della perdita del possesso, il quale già si avesse anteriore, ma che per il possessore posteriore si pretendesse perduto per alcuni atti pregiudiziali: E particolarmente quando non vi sia il possesso naturale, e de fatto, onde si faccia fondamento solamente nel civile, perchè vi sia la confessione, o qualch' altro atto, dal quale risulti la dichiarazione dell'animo d'essersi avuto per spogliato, conforme suole occorrere, quando s' intentassero l' altre due specie di rimedj possessorj, dell' adipiscenda, o della recuperanda; mentre così viene a confessare di non essere più possessore, e per conseguenza si pregiudica, e prova piuttosto il possesso dell'emolo, al quale basta questa confessione per ottenere la manutenzione, ancorchè fosse qualificata; cioè che si dicesse ingiusta, e spogliativa.

E nondimeno non mancano de' rampini, e delle dichiarazioni; e sono, che l' intentare questi rimedj incompatibili si possa fare compatibilmente; cioè che quegli il quale abbia il possesso civile senza l'animo di perderlo, intentasse alcuno degli suddetti rimedj, come mezzi ad ottenere il naturale, il quale de fatto fosse occupato, o turbato, per togliere l'ostacolo, e per congiungere il naturale col suo civile: Sicchè in sostanza il tutto si riduce a cabale, ed a formalità di parole, per il che pare che si sia dato un bando totale alla certa verità, e che tutte le materie si siano rese incapaci di regole certe: E da ciò nasce, che i Giudici si siano quasi resi padroni della robba d' altri, dandola, e togliendola come gli piace, ed usurpandosi come per volontà, e loro elezione quell'arbitrio, che gli dà la legge totalmente ristretto al dovere, ed alla ragione, conforme si accenna nelli capitoli quarto, e decimo.

41 Sopra la medesima perdita del possesso cadono frequentemente le dispute; se; e quando quella nasca dalla negligenza, e dal soffrire, che l'emolo possegga quello che si pretenda ad esso spettare: E sopra ciò parimente si scorgono le solite varietà delle opinioni, sopra il tempo; cioè per quanto debba essere questa negligenza: Volendo alcuni che vi si ricerchi il decennio, per la ragione,

gione, che per tanto tempo la legge presume la perdita della memoria, e come da' Giuristi si dice, s'induce l' oblivione: Ed altri camminano con la distinzione tra il possesso delle cose corporali, e quello delle incorporali; cioè che nelle corporali, quando si sappia che il possesso sia occupato da un altro, e che nondimeno si trascuri, e si tolleri, ciò basti per la perdita, anche se fosse per tempo breve, senza la necessità di aspettare il decennio, il quale si debba attendere quando di ciò non apparisca, sicchè sia in dubbio: Ma che nelle cose incorporali, e particolarmente nelle facolative non basti la trascuraggine di tempo lungo, anzi nè meno di lunghissimo, quando non vi sia la contradizione; con la susseguita acquiescenza: E pure in ciascuna di queste distinzioni non mancano delle limitazioni, e delle dichiarazioni.

Che però resta fermo, che la materia sia incapace di regole certe, e che non sia possibile il saperne la verità, onde bisogna soggiacere alla solita incerta eventualità delle liti, così per la varietà delle circostanze de' casi, e per l'altra varietà delle pratiche; come ancora , e sopra tutto per la varietà de' cervelli de' Giudici.

Sopra questo rimedio della retinenda, li più antichi Scrittori, li quali scientificamente hanno professato di trattarne di proposito, danno la distinzione tra il possessorio plenario, ed il sommario; presupponendo che vadano trattati con Giudizj diversi, li quali abbiano diversa forma di processo, ed anche diversa natura: Attesocchè intendendo solamente per sommario, o sommarissimo quel rimedio provisionale, che bisogna dare prontamente , per ovviare a qualche inconveniente, e che da' Spagnoli si dice *interim*, all'effetto di vedere con maggiore maturità dell' altro possessorio plenario, a chi veramente sia dovuta la manutenzione: Però (conforme si è accennato ancora di sopra nel capitolo ventesimo primo, in occasione di trattare dell' Appellazione) nella Curia pare che in pratica sia bandita questa distinzione del possessorio plenario diverso dal sommario, ma che sempre si stimi sommarissimo, e privilegiato, anche quando sia contro il fatto del Giudice, conforme si è discorso nel capitolo ventesimo settimo, purchè si dia per decreto interlocutorio, stimandosi plenario solamente, quando si conceda per sentenza diffinitiva: Che però questa distinzione non si conosce per altra strada, nè con altro termine: Con il di più che sotto diverse materie si accenna nel Teatro, al quale nelle occorrenze si potrà riccorrere, potendo alli professori per quella generica notizia, ed istruzione, alla quale tutta quest' Opera è drizzata, bastare queste notizie, essendo forse umanamente impossibile il fermare con certezza il tutto, anche

quan-

A quando si facessero delle lunghissime, e nojosissime digressioni, e che vi si componessero de più volumi: Imperfezione alla quale non è possibile rimediare finchè dura l'umana malizia, e la diversità de' cervelli. A

A *Nel disc. 44. di questo titolo e negli altri luoghi ivi accennati.*

Il fine del Tomo Quinto.

CAR. D. LVC.
DOTTOR
VOLGAR
TOM. V.

mune ad ogn'uno, con la porta nella ſtrada pubblica; ſicchè ſen-
za eccezione di perſone, a ciaſcun cattolico, il quale non ſia
2 impedito da cenſure,
lo medeſimo uſo dell
ficj divini, anche co
un'Oratorio privato
chè non ſi verifichi il
ta in ſtrada; mentre

Anticamente nelle
3 certo ſpazio avanti
ri, di quaranta, e
queſta Immunità è
quando qualche con
tuttavia ſi conſervaſſe
detta conſuetudine g
di preſente le diſpute
mune, o nò: Ed in
pare che la queſtion
di ciaſcun caſo, e c
con portici, o con
ramente parte della
veramente che ſia
e per comodità, ed
ſiſta la conſuetudine

4 La medeſima Im
Chieſa; cioè al cim
e ad altre parti ſim
no deſtinate all'abita
tore, o pure de' C
abbia l'adito per la
medeſimo corpo un
rj, o li Conventi d
il loro ambito, overo la clauſura) compete di certo queſta fran-
chigia. Cadendo il dubbio in quelle caſe del Prelato, o
del Rettore, o de' Canonici; le quali, ſebbene abbiano l'adito
verſo la Chieſa, e con eſſa confinino, nondimeno tengano l' en-
trata, e l'uſcita in ſtrada, o in piazza pubblica ad uſo dell'altre
caſe de' ſecolari, e molto più quando foſſero abitate da ſecolari
medeſimi: Ed in ciò pare più probabile l'opinione negativa, quan-
do la conſuetudine non ſia in contrario; che però il tutto dipen-
de dalle circoſtanze del fatto.

Nella caſa, overo nel palazzo dell'ordinaria reſidenza del Veſ-
covo, overo di quel Prelato, il quale col territorio ſeparato abbia
la

la piena Giurisdizione Epiſcopale, ſicchè in fatti faccia la figura
del Veſcovo in quel luogo; cade il dubbio; ſe ſia debba dire, o
nò immune, quando ſia diſgiunto dalla Chieſa Cattedrale, overo
lia in luogo della Catte-
quando ſia congiun-
per la ſteſſa, e mol-
Rettore, e ne' Cano-

pinioni: Alcuni affer-
dovrà camminare con la
mata più vera l'opinione
ate, le quali ſiano ſpar-
e della viſita, o per al-
e foſſero deputate a que-
ione; mentre pare pro-
fiſſa reſidenza, quando
no figura di caſa popola-
tanto godano queſta pre-
Veſcovo, ma non già in
ndo egli aſſente con aſſenza
conſuetudine non diſpon-

ali alcuni Autori conce-
altri Autori più moder-
ne anche l' inſegna la pra-
ivilegio dovrà aver' luo-
eſe la conſuetudine par-
parimente ſi dovrà cam-

pratica, e particolarmen-
o dalla Corte, riccorreſ-
, in occaſione di qualche
r gl'infermi, portaſſe ſeco il
Santiſſimo Sacramento dell' Eucariſtia: Ma parimente pare che ſi
debba camminare con l' oſſervanza, laſciando il ſuo luogo alla
verità.

Vi ſono dell' altre ſpecie d' aſili annoverati dagli Scrittori, ove-
ro praticati di fatto: Come per eſempio: Il palazzo, o la ſtatua
8 del Principe Sovrano, e le caſe degli Ambaſciadori Regi, e de'
Principi Grandi, ſecondo le diverſe uſanze de' paeſi, e de' Prin-
cipati: Ma ciò non riguarda la preſente materia dell' Immunità
Eccleſiaſtica, naſcendo il tutto dalle leggi civili, overo dalla con-
ſuetudine, o da un reciproco riſpetto, che ſi uſano i Principi tra
loro: